GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1927 (VI)



parte 1

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1928 - ANNO VI

(1250) Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amministraz. Stato.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1927

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 lugl. 1926	PENSIONI. — R. decreto-legge n. 2245 che rende esecutivi gli atti internazionali conclusi a Vienna il 30 novembre 1923 fra l'Italia ed altri Stati in materia di pensioni	52	123
16 sett. 1926	SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto relativo alla costituzione del collegio medico legale.	17	51
6 ott. 1926	SERVIZIO SANITARIO. — Decreto ministeriale di nomina del segretario del collegio medico legale. . .	18	53
14 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 2423 col quale la « Fondazione Comitato Veneziano Onoranze Caduti in guerra 71° e 118° Reggimento Fanteria » costituita coll'offerta di lire 5700 nominali e destinata a favore del 71° reggimento fanteria, è stata eretta in ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo.	322	1065
30 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale relativo alla estensione ai personali militari che cessano dal servizio effettivo permanente della proroga per il raggiungimento del domicilio eletto agli effetti del diritto alla liquidazione delle indennità di tramutamento	99	315
30 »	SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio 1926-27 per le scuole militari	142	438
30 »	SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio 1926-27 per le scuole militari . .	143	440
30 »	SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio 1926-27 per la scuola allievi sottufficiali CC. RR.	144	442

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 ott. 1926	SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio 1926-27 per la scuola allievi sottufficiali CC. RR.	145	443
21 nov. 1926	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI – PENSIONI – AMMINISTRAZIONI CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 2147 – Conversione in legge del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, che determina la composizione e l'organico dell'arma dei carabinieri Reali, stabilisce norme per l'accertamento dell'idoneità al trasferimento di subalterni al servizio dell'arma, dispone un reclutamento straordinario di ufficiali del corpo di commissariato, apporta aggiunte e varianti a disposizioni particolari delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali, e stabilisce l'organico dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento	1	4
25 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 2149 – Conversione in legge del R. decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, riguardante provvedimenti delle Amministrazioni militari in caso di accoglimento di ricorsi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale od in via straordinaria al Re, prodotti da ufficiali del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica e della R. guardia di finanza, ed estensione delle disposizioni del detto R. decreto-legge ai sottufficiali.	2	5
25 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SERVIZIO DEL GENIO. — Legge n. 2148 – Conversione in legge del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 198, concernente il rappresentante del Ministero della guerra nel Comitato superiore per le assegnazioni di immobili a servizi governativi	3	6
27 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di ufficio, telegrafiche e telefoniche durante l'esercizio 1926-27, per i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari	19	54

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 dic. 1926	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 2098 concernente variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa di diversi Ministeri, per l'esercizio finanziario 1926-27, nonchè ai bilanci speciali per l'esercizio medesimo e disposizioni varie di natura finanziaria.	4	6
9 »	STATO DEGLI UFFICIALI – DICLIPLINA MILITARE. — R. decreto n. 2185 – Ordinamento dei Consigli di disciplina per gli ufficiali in servizio nelle Colonie.	5	9
9 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto-legge n. 2352 – Costituzione della « Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia » ed approvazione dello Statuto relativo	68	191
9 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 2389 – Disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura.	84	245
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 2237 – Conversione in legge del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 195, che abolisce i consigli di amministrazione dei corpi, istituti e stabilimenti militari	36	95
16 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — R. decreto-legge n. 2121 – Disposizioni riguardanti il servizio tecnico d'artiglieria	15	28
16 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto-legge n. 2122 – Istituzione di un servizio degli specialisti del genio.	16	37
16 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 2354 – Estensione al personale della R. Aeronautica delle disposizioni relative alla concessione della croce al merito di guerra e della croce di guerra al valor militare	70	207
16 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 2373 – Disposizioni relative all' autorizzazione delle linee di trasmissione dell'energia elettrica.	100	316

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 dic. 1926	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 2422 – Indennità per gli ufficiali del R. Esercito destinati come Regi commissari di bordo su piroscafi noleggiati o requisiti	118	352
20 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto del Ministero delle finanze che estende le disposizioni del decreto ministeriale 27 novembre 1926 sul prestito del Littorio (circolare 690 del *giornale militare* 1926) ai pensionati dello Stato	37	96
23 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto col quale è costituita la presidenza della « Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia »	69	206
29 »	SOTTUFFICIALI. — Decreto ministeriale con cui viene fissato il numero dei sottufficiali a riposo che potranno essere riassunti in servizio durante il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1926-27.	20	71
30 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta (obbligatoria) per i tenenti colonnelli dell'Arma CC. RR. da inscrivere nei quadri di avanzamento per l'anno 1927.	6	10
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Registro delle disposizioni amministrative.	21	72
30 »	GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto col quale viene confermato alla commissione istituita presso il Ministero della guerra l'incarico di procedere agli ulteriori studi per la riforma della legislazione penale militare	53	132
30 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 2141, col quale la « Fondazione Allievi Nunziatella » è stata eretta in ente morale, ed è stato approvato lo statuto organico relativo	570	1879
31 »	DISPOSIZIONI VARIE – SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche . . .	54	135

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 genn. 1927	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto del ministro per le finanze riguardante la sottoscrizione al prestito del Littorio da parte dei militi dell'arma dei carabinieri reali.	38	97
2 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1 - Riordinamento delle circoscrizioni provinciali.	39	99
2 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina, per l'anno 1927, una commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo.	101	317
4 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari ordinari nei corpi del R. Esercito.	22	72
4 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale relativo alla costituzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, di cui all'art. 7 della legge 25 novembre 1926, n. 2008	41	167
6 »	AVANZAMENTO. — Nomina delle Commissioni per la valutazione dei titoli degli ufficiali di complemento ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta ai gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello	7	11
6 »	CONCORSI E GARE. — Concorso di regolarità per autoveicoli militari « Coppa militare delle Alpi ». .	8	14
6 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Trattamento da usarsi ai salariati invalidi di guerra durante le assenze per cure balneo-termali	9	18
6 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali ai corsi speciali presso le Accademie militari di Modena e Torino per l'anno scolastico 1926-27	10	19
6 »	SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E.	11	22

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 genn. 1927	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di artiglieria e genio	12	23
6 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi straordinari di completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E. – Ufficiali ammessi ai corsi	13	24
6 »	SCUOLE MILITARI. — Corso allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.	14	27
6 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 27. – Norme integrative di quelle stabilite a favore del personale statale ex-combattente, col R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48. .	55	136
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 10 concernente la 28ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.	56	140
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 40 concernente variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1926-27, nonchè ai bilanci speciali per l'esercizio medesimo, e disposizioni varie di natura finanziaria.	71	208
6 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 57 – Modificazioni agli art. 51 e 52 del R. decreto 30 dicembre 1923 n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dell'Amministrazione dello Stato	85	261
8 »	STIPENDI, ASSEGNI, ED INDENNITÀ. — Proposte per la determinazione degli stipendi dovuti agli ufficiali	23	78
9 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 33 – Riordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia	57	141
12 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante aggiunto presso la Scuola di guerra. . .	24	79

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 genn. 1927	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle parti di ricambio per gli automezzi Fiat in servizio presso gli enti militari.	25	79
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di benzina agli Enti militari che gestiscono automezzi	26	79
13 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Primo corso d'insegnamento di calcolo meccanico.	27	80
13 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti da lasciare ai militari da inviarsi alle carceri militari preventive in attesa di giudizio	28	81
13 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di triangolazione e rilievo per ufficiali inferiori d'artiglieria	29	82
13 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per la Scuola di guerra.	30	84
13 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi straordinari di completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E. — Ufficiali ammessi ai corsi	31	86
13 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Capitoli d'oneri per la provvista e la distribuzione della carne congelata	32	87
13 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Riassunzione in servizio sedentario di ufficiali invalidi di guerra	33	87
13 »	TRASPORTI. — Trasporti di masserizie, caricate in furgoni, degli ufficiali e rispettive famiglie.	34	88
13 »	AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo di avanzamento per il 1927 per ufficiali di varie armi e corpi.	35	88
16 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale col quale sono assegnati al Tribunale speciale per la difesa dello Stato i funzionari e gli ufficiali con funzioni rispettivamente di relatori e di giudici istruttori .	66	177

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 genn. 1927	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 157 – Composizione e funzionamento del Consiglio ippico istituito presso il Ministero dell'economia nazionale	119	353
16 »	STIPENDI ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 111 – Aggiunte e varianti al decreto ministeriale 14 agosto 1925 circa le competenze spettanti ai personali dell'Amministrazione militare.	120	356
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 118 – Composizione e attribuzioni della Commissione Centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali del corredo e vari, occorrenti alle forze armate dello Stato. . .	121	357
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 374 – Approvazione del Regolamento sugli alloggiamenti militari dovuti dai comuni	239	703
17 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale che dispensa dal compiere la ferma di leva ai connazionali già combattenti nell'esercito associato americano che ottengono entro il 26 maggio 1927 di rientrare negli Stati Uniti d'America fuori quota – Norme esecutive.	50	115
20 »	RECLUTAMENTO. — Circoscrizione degli uffici di leva.	40	106
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tasse di sentenza e spese di giustizia	42	108
20 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Istruzioni per le sottoscrizioni ratoali al prestito del Littorio da parte degli ufficiali, sottufficiali, impiegati civili e dei pensionati	43	108
20 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Uso delle targhette militari dell'esenzione tassa come distintivo militare delle biciclette adibite ai servizi generali dell'esercito.	44	111
20 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Soppressione dei comandi di gruppo di legioni CC. RR. ed istituzione degli ispettorati di zona dei CC. RR.	45	111

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 genn. 1927	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	46	112
20 »	SCUOLE MILITARI. — Assegnazione gratuita di stampati alle scuole e istituti militari per l'esercizio finanziario 1926-1927	47	112
20 »	SERVIZIO SANITARIO. — Visita medico-collegiale per gli ufficiali destinati nelle colonie	48	114
20 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Viveri in contanti e sovrapaga ai musicanti effettivi	49	114
20 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Varianti alla tabella delle attribuzioni della direzione generale personali civili e affari generali e dell'ispettorato generale amministrativo – Convenzioni relative all'impiego temporaneo di personale civile nel servizio veterinario militare. . . .	51	119
20 »	SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 117. – Decadenza dalla qualità di allievi delle scuole militari e ricollocamento in congedo degli ufficiali inidonei al servizio, per menomate condizioni fisiche	122	360
20 »	STATO DEGLI UFFICIALI – AVANZAMENTO. — R. decreto-legge n. 119 – Norme relative allo stato e avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, assegnati ai depositi cavalli stalloni e depositi allevamento quadrupedi, e modificazioni di alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, e lo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica.	123	362
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Revoca dei fermi disposti per ricuperi deliberati dalle commissioni parlamentari d'inchiesta.	58	152
27 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione di ufficiali in congedo sui quadri d'avanzamento pel 1927	59	153
27 »	CONCORSI E GARE. — Esame dei programmi e delle spese relative a gare ippiche	60	154

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 genn. 1927	DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO TERRITORIALE. — Ruolini degli ufficiali ed elenchi delle variazioni . . .	61	154
27 »	PENSIONI. — Posizione matricolare dei militari invalidi di guerra.	62	162
27 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per ufficiali inferiori in S. P. E. dell'Arma di fanteria .	63	163
27 »	SERVIZIO DEL GENIO - SOTTUFFICIALI. — Corso di istruzione per 10 aspiranti a capo laboratorio del genio militare.	64	173
27 »	SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. — Graduatoria dei vincitori del concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo.	65	174
27 »	AVANZAMENTO. — Norme esecutive del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, riguardante il servizio tecnico d'artiglieria	67	178
27 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. - R. decreto n. 227 — Visite medico-fiscali agli alunni abbienti che chiedono l'esenzione dalle lezioni di ginnastica.	160	485
29 »	AVANZAMENTO. — Nomina della speciale Commissione tecnica per l'esame dei titoli inerenti al servizio tecnico d'artiglieria	81	228
30 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. - Decreto misteriale concernente la conferma di due giudici del Tribunale Supremo militare, chiamati a far parte della Commissione per il personale della giustizia militare per l'anno 1927.	146	444
30 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto relativo alla istituzione di una «Cinemateca militare di propaganda ed istruzione»	147	445
30 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto relativo alla istituzione di una « Cinemateca per la propaganda igienica e di provenzione sociale».	181	426
30 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale col quale sono nominati i Sindaci effettivi ed i Sindaci supplenti per l'esercizio dell'Unione Militare 1° febbraio 1927 - 31 gennaio 1928	198	613

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 genn. 1927	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale relativo alla corresponsione di speciali premi agli ufficiali addetti ai servizi: tecnico d'artiglieria, specialisti del genio, automobilistico e chimico	86	263
1 febbr. 1927	SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che apporta modificazioni alle norme circa l'ordinamento ed il funzionamento del corso superiore tecnico di artiglieria	140	424
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricupero da effettuarsi a carico della Società An. Officine Metallurgiche Togni	72	210
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Verifica dei materiali del gruppo *C* proposti per la dichiarazione fuori servizio	73	211
3 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.	74	211
3 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di geodesia presso l'Istituto geografico militare	75	211
3 »	PENSIONI. — Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 666, concernente le nuove norme per la liquidazione delle pensioni civili e militari.	76	212
3 »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove di esame per il 57° corso (1927-1930) presso la Scuola di guerra	77	212
3 »	SCUOLE MILITARI. — 21° corso regolare per ufficiali superiori presso le scuole centrali	78	225
3 »	TRASPORTI. — Annullamento dei militari di truppa isolati nei treni diretti	79	226
3 »	TRASPORTI. — Certificati di viaggio e scontrini per i membri delle commissioni mobili di arruolamento .	80	228
3 »	DISPOSIZIONI VARIE – RECLUTAMENTO. — Corsi di cultura militare nelle R.R. Università e nei R.R. Istituti superiori per l'anno accademico 1926-27. .	82	229

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 febb. 1927	DISPOSIZIONI VARIE. — Inserizione degli ufficiali del R. Esercito all'Ente « Unione Militare »	8	231
3 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 309 – Soprassoldo giornaliero per servizio speciale di pubblica sicurezza ai brigadieri, vice brigadieri ed ai militari di truppa (appuntati e carabinieri) dell'arma dei carabinieri reali.	188	582
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti al nomenclatore dei servizi logistici – Categoria III – Materiali pel servizio del casermaggio	87	269
4 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO – SOTTUFFICIALI. — Elenco dei marescialli delle varie armi e corpi ammessi al concorso di cui alla circolare 534 del *giornale militare* 1926	88	271
6 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 68 che istituisce la carica di Capo di Stato Maggiore generale e ne determina le attribuzioni	89	273
6 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 69 che determina le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, del Comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore, dei Generali comandanti designati d'armata e del Consiglio dell'Esercito e reca alcune particolari disposizioni riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito	90	277
6 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 70 che determina l'ordinamento e la ripartizione in uffici del Comando del Corpo di Stato Maggiore e fissa le particolari attribuzioni del comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore e dei generali comandanti designati d'armata.	91	289
8 –	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Decreto del Capo del Governo contenente agevolazioni agli studenti appartenenti alle leve di terra e di mare che abbiano seguito almeno due corsi di cultura militare superando i relativi esami. . . .	148	447

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 febb. 1927	DISPOSIZIONI VARIE – SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è rettificato il decreto ministeriale 31 dicembre 1926 riguardante la nomina dell'Ammiraglio Gambardella gr. uff. Fausto a membro del Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	162	488
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Nuova istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra	92	292
10 »	CONCORSI E GARE. — Corsa militare nella riunione ippica di Verona	93	297
10 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle teleferiche militari – Edizione 1926	94	298
10 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tariffe delle riparazioni di materiali del gruppo *C* – Edizione 1926.	95	300
10 »	SERVIZIO VETERINARIO. — Ufficiali veterinari ammessi a frequentare il corso d'integrazione	96	301
10 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme per la compilazione delle proposte di stipendi	97	302
10 «	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che sostituisce il presidente della Commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e tenenti colonnelli delle categorie in congedo	102	318
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 146 - Variazioni di stanziamento nello stato di previsione dell'entrata e della spesa dei diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1926-27, nonchè ai bilanci speciali per l'esercizio medesimo, e disposizioni varie di natura finanziaria	149	448
10 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 284 – Modificazioni ed aggiunte al R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, riguardante la trasformazione della Società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria . .	176	563

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 febbraio 1927	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto col quale è nominato il Consiglio di amministrazione dell'Unione militare.	197	612
10 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 414 – Approvazione del regolamento generale pel funzionamento dell'« Unione Militare» costituita in Ente autonomo avente personalità giuridica propria.	240	724
11 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Ufficiali superiori e capitani d'artiglieria da comandare quali permanentemente aggregati al servizio tecnico di artiglieria	98	309
13 »	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — R. decreto-legge n. 141 contenente provvedimenti per la Croce Rossa Italiana	124	371
13 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 124 – Applicazione dell'imposta sui celibi	125	372
16 »	AVANZAMENTO. — Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (Ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario	126	378
17 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali.	103	319
17 »	AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo di avanzamento per i tenenti colonnelli di artiglieria in S. P. E.	104	321
17 »	AVANZAMENTO. — Ufficiali di complemento ammessi a sostenere gli esperimenti per l'avanzamento a scelta	105	322
17 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Nomine e successive promozioni nella qualifica di artificiere	106	323
17 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Programmi d'esame per l'idoneità al grado di caporale, caporal maggiore e sergente	107	325

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 febbr. 1927	SCUOLE MILITARI. — 6° corso di perfezionamento per i capitani e tenenti di amministrazione in servizio permanente effettivo reclutati durante la guerra o in base al R. decreto n. 910 del 19 aprile 1923.	108	327
17 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Trasferimento degli ufficiali.	109	330
17 »	CONCORSI. — Concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. Esercito e della R. Marina scadente il 31 dicembre 1927	110	330
17 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Connazionali già combattenti nell'Esercito associato americano che ottengano entro il 26 maggio 1927 di rientrare negli Stati Uniti d'America fuori quota.	111	332
17 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 159 - Dipendenza e attribuzioni dell'Ispettore dei bersaglieri	112	333
17 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 160 - Dipendenza e attribuzioni dell'Ispettore delle truppe alpine.	113	33.
17 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 161 - Dipendenze e attribuzioni dell'Ispettore della cavalleria	114	337
17 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 162 - Dipendenza e attribuzioni dell'Ispettore dell'artiglieria	115	339
17 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 163 - Dipendenza e attribuzioni dell'Ispettore del genio.	116	341
17 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 164 - Dipendenza e attribuzioni dell'Ispettore tecnico automobilistico	117	344
17 »	SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto col quale sono nominati i sostituti dei membri effettivi del Collegio medico-legale.	199	614

DAT	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 febbr. 1927	RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale concernente la obbligatorietà di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento per gli arruolati nell'Esercito muniti del prescritto titolo di studio. .	150	451
21 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto del Ministro delle finanze che dà autorizzazione ai dipendenti dello Stato di cedere le cartelle del Prestito del Littorio, sottoscritte a rate mensili, in pagamento di premio di polizze d'assicurazione.	151	452
21 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto Ministeriale – Concorso per la nomina a sottotenente maestro direttore di banda.	620	2014
22 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA – AVANZAMENTO. — Promozione a sergente dei graduati di truppa che abbiano superato apposito esperimento.	152	454
23 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto del Capo del Governo – Autorizzazione della costituzione dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego	189	585
24 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra	127	379
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	128	380
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	129	380
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di olii lubrificanti denso e semidenso agli enti militari che gestiscono automezzi.	130	381
24 »	AVANZAMENTO. — Esami per l'avanzamento a scelta facoltativa degli ufficiali delle varie armi e corpi.	131	381
24 »	CONCORSI E GARE. — Commissari militari per le gare ippiche durante il 1927	132	387

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 febbr. 1927	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Denominazione degli Ispettorati di mobilitazione	133	389
24 »	PERSONALE OPERAIO. — Quadro organico degli operai permanenti dei servizi di artiglieria	134	390
24 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento iniziatisi il 1° settembre 1926.	135	392
24 »	TRASPORTI. — Facilitazioni di viaggio ai Cappellani militari	136	399
24 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Servizio dei viveri per le truppe, per i ricoverati negli stabilimenti sanitari, per gli allievi carabinieri reali e per i collegi militari.	137	399
24 »	AVANZAMENTO. — Esami e esperimenti obbligatori e facoltativi per l'avanzamento a scelta e ad anzianità che avranno luogo nella prossima primavera a norma dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926 n. 398 per l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito	138	415
24 »	CONCORSI E GARE. — Gare militari ippiche	139	423
24 »	CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di rimonta speciale	141	425
24 »	SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto che determina le attribuzioni del capo ufficio di sanità della Sardegna	241	742
24 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 391 – Norme relative al reclutamento e trattamento dei sottufficiali e militari di truppa della R. Aeronautica.	323	1068
26 »	AVANZAMENTO. — Giudizi d'avanzamento – Tabelle annesse alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398.	159	466
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti al nomenclatore del materiale dei servizi logistici – Categorie I e II	177	565

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 mar. 1927	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Concorso al posto di attuario presso la direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.	153	455
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Imposta complementare sul reddito : denuncia dei reddituari di categoria *D*	154	459
3 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Ritardo del servizio per ragione di studi.	155	459
3 »	SCUOLE MILITARI. — Corso pratico di topografia presso l'Istituto geografico militare	156	460
3 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Razioni foraggio . .	157	461
3 »	TRASPORTI. — Circoscrizione territoriale e nuova denominazione delle delegazioni trasporti militari.	158	464
3 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Concorso per il trasferimento nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica (Ruolo combattente) di cento ufficiali subalterni di complemento del R. Esercito	242	743
6 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 574 – Uso delle decorazioni da parte degli ufficiali delle forze armate dello Stato	275	839
7 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Documentazione dei certificati di viaggio	163	489
9 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è costituita la Commissione incaricata di esaminare le domande degli ufficiali superiori e capitani d'artiglieria per essere comandati quali permanentemente aggregati al servizio tecnico d'artiglieria	178	567
9 «	SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è costituita la commissione incaricata di esaminare le domande presentate dagli ufficiali del genio per essere assegnati definitivamente agli specialisti del genio	179	568

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 mar. 1927	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste.	164	489
10 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei CC. RR. . .	165	490
10 »	AVANZAMENTO. - Esperimenti ed esami per l'avanzamento di ufficiali delle varie armi, corpi e gradi in S. P. E.	166	490
10 »	CONCORSI E GARE. — Decade ippica sarda 1927 . .	167	492
10 »	CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari fra ufficiali in aspettativa per riduzioni di quadri e in congedo.	168	492
10 «	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso ferroviario militare di stazione	169	493
10 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del sacco porta borse per bersaglieri ciclisti	170	495
10 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. - Istruzione sui collegamenti aero terrestri.	171	496
10 »	SERVIZIO SANITARIO. - Cure balneo-termali. . . .	172	497
10 »	TRASPORTI. — Compilazione delle matrici degli scontrini dei libretti di viaggio.	173	506
10 »	TRASPORTI. — Raggiungimento del domicilio eletto da parte dei personali civili e militari che cessano dal servizio.	174	506
10 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1149 – Norme per l'assegnazione di personali di altre Amministrazioni presso il Ministero delle Colonie	427	1343
11 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Istruzioni per l'applicazione del R. decreto 19 dicembre 1926 n. 2132 e del R. decreto 13 febbraio 1927. n. 124, concernenti l'imposta sui celibi.	180	569
12 »	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1907	175	509

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 marzo 1927	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 313 – Ulteriori norme di attuazione della legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato.	190	1596
13 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1378 – Cittadinanza italiana agli originari delle isole italiane dell'Egeo	500	593
14 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Feste civili, feste nazionali e solennità civili . . .	181	571
17 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti ai sottufficiali	182	572
17 »	AVANZAMENTO. — Esami d'avanzamento a scelta facoltativa per i tenenti, capitani e maggiori dei carabinieri reali	183	572
17 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Costituzione provvisoria della sezione di artiglieria per la Sardegna a La Maddalena.	184	573
17 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul tiro per l'artiglieria – Parte 2ª.	185	574
17 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Sistemazione matricolare e sistemazione della forza in congedo della R. Aeronautica	186	576
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 351 concernente variazioni di stanziamento nello stato di previsione dell'entrata e della spesa dei diversi Ministeri, nonchè nei bilanci speciali, per l'esercizio finanziario 1926-27, e disposizioni varie di indole finanziaria	200	616
17 »	PENSIONI. — R. decreto n. 382 recante le norme per la liquidazione delle pensioni nei casi in cui la media degli assegni pensionabili ecceda le lire 20.000.	219	651
17 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 383 – Facoltà al Governo del Re di provvedere ad una revisione generale delle circoscrizioni comunali. . . .	220	653

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 mar. 1927	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 366 – Estensione a taluni capitoli del bilancio del Ministero della guerra delle disposizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 6 settembre 1923, n. 2004	262	811
17 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO.. — R. decreto n. 550 – Norme per la partecipazione ai creditori dello Stato della avvenuta emissione degli ordini di pagamento a loro favore	324	1078
18 »	SCUOLE MILITARI. — Corso applicativo per ufficiali superiori presso la Scuola di guerra	187	577
18 »	DISPOSIZIONI VARIE – SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche. . .	201	618
20 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 527 – Norme integrative della legge 15 luglio 1926, n. 1379, per la preferenza ai prodotti dell'industria nazionale.	263	812
21 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale col quale è bandito un concorso per titoli a 5 posti di regio sostituto avvocato militare di 3ª classe o parificato.	290	933
24 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego disponibili nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.	191	599
24 »	AVANZAMENTO. — Esami per l'avanzamento a scelta facoltativa dei maggiori e capitani	192	600
24 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Cambiamento di nome del comando militare di stazione di Castellammare Adriatico	193	600
24 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Manuale per le compagnie telegrafisti e radiotelegrafisti sui mezzi di trasmissione telegrafica Morse, telefonica, ottica, radiotelegrafica, e radiotelefonica.	194	600

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 mar. 1927	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Soppressione della sezione staccata d'artiglieria di Visco – Costituzione della sezione staccata d'artiglieria di Spilimbergo	195	603
24 »	SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico professionale di talune categorie di ufficiali in S. P. E.	196	603
26 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.	202	618
26 »	COLONIE – SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Riammissioni nei Regi Corpi di truppe coloniali .	203	619
26 »	PERSONALE OPERAIO. — Quadro organico degli operai permanenti dei servizi del genio	204	619
26 »	PERSONALE OPERAIO. — Trasmissione periodica di dati e di documenti riguardanti gli operai. . . .	205	620
27 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1048 – Disposizioni circa l'uso del Fascio Littorio da parte delle Amministrazioni dello Stato (*con 4 tavole di disegno*)	426	1333
31 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	206	625
31 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Elenco dei titoli che sono ammessi a costituire i depositi per concorrere alle gare	207	625
31 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Revoca di fermo.	208	628
31 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di catene «Wa» per ciclo	209	628
31 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricupero disposto dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato	210	633
31 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazione nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette	211	633
31 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.	212	636

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 mar. 1927	AVANZAMENTO. — Norme per l'applicazione del §. 92 della circolare 669 *giornale militare* 1926 agli ufficiali aspettativa riduzione quadri senza diritto al richiamo.	213	636
31 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Uniforme per i magistrati militari dei tribunali speciali della Libia	214	637
31 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	215	637
31 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dell'Annuario militare ufficiali in S. P. E., in A. R. Q. ed impiegati civili – Anno 1927.	216	638
3 »	SCUOLE MILITARI. — Preavviso per le ammissioni ai corsi ordinari allievi presso l'Accademia militare di artiglieria e genio in Torino	217	643
31 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento	218	646
31 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI — EQUIPAGGIAMENTO. — Nuovo regolamento sull'uniforme per i militari del R. Esercito	221	654
31 »	SCUOLE MILITARI. — Nomina degli ufficiali insegnanti presso le scuole militari.	243	747
3 apr. 1927	EQUIPAGGIAMENTO. — Serie di oggetti di corredo da distribuire alla classe 1907	237	690
4 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Acquisto rateale delle pubblicazioni dell'Ufficio storico	249	780
7 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste.	222	662
7 »	AVANZAMENTO. — Esami obbligatori e facoltativi per l'avanzamento a scelta e ad anzianità degli ufficiali veterinari che avranno luogo nel prossimo mese di maggio a norma dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926 n. 398 per l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito	223	663
7 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti obbligati per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle varie armi e corpi	224	664

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 apr. 1927	AVANZAMENTO. — Esperimenti obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei capitani e tenenti delle varie armi e corpi	225	667
7 »	AVANZAMENTO. — Sostituzione di un membro nella commissione esaminatrice per gli esperimenti dei capitani di arma combattente.	226	673
7 »	AVANZAMENTO. — Varianti ed aggiunte alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito	227	674
7 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Carteggio dei reggimenti disciolti in conseguenza del nuovo ordinamento	228	676
7 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzo convenzionale per la corrispondenza telegrafica con la commissione militare per il servizio della carne congelata – Milano.	229	677
7 »	DISCIPLINA MILITARE – SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Commissioni di disciplina divisionali per sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito e della R. Guardia di finanza	230	677
7 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Trasferimento della direzione del pirotecnico R. Esercito da Bologna a Capua	231	679
7 »	PERSONALE OPERAIO. — Paga agli operai nei giorni festivi, durante i viaggi o soggiorni fuori destinazione, determinati da motivi di servizio.	232	679
7 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione straordinaria di allievi al 3° anno di corso dell'accademia militare di artiglieria e genio per l'anno scolastico 1927-1928.	233	680
7 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Visto ai biglietti di licenza ai sottufficiali e militari di truppa.	234	688
7 »	STATO DEGLI UFFICIALI – AVANZAMENTO. — Varianti relative alle autorità compilatrici delle note caratteristiche e degli specchi di avanzamento per gli ufficiali in servizio ai distretti militari, in dipendenza della istituzione della carica di generale ispettore di mobilitazione	235	689

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 apr. 1927	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Soprassoldo giornaliero per servizio speciale di pubblica sicurezza ai brigadieri, vice-brigadieri ed ai militari di truppa (appuntati e carabinieri) dell'arma dei carabinieri reali	236	690
7 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Applicazione del R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, e del R. decreto 13 febbraio 1927 n. 124 concernenti l'imposta sui celibi.	238	699
7 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 504 – Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928	291	936
10 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 579 – Conversione in legge del R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1038, contenente la nomina di Marescialli d'Italia e disposizioni relative a tale grado	276	842
10 »	AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 627 – Conversione in legge del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477, recante aggiunte e varianti alle leggi sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica e sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito ed estensione ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna delle disposizioni sugli uffici di contabilità e di revisione e sul decentramento amministrativo dei servizi dell'amministrazione della guerra	292	952
12 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che sostituisce uno dei membri del Consiglio d'amministrazione per il personale subalterno del Ministero della guerra	277	842
12 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che sostituisce il segretario nel consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore ENRICO HERMANN ».	338	1141
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Elenco dei comuni del Regno esonerati dall'obbligo di fornire la paglia alle truppe di passaggio.	244	749

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 apr. 1927	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Materiali del gruppo *C* dichiarati fuori uso	245	777
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tassa di bollo relativa agli ordinativi di pagamento	246	778
14 «	AVANZAMENTO. — Disposizioni varie a complemento o a modifica delle norme esecutive emanate per l'applicazione della legge d'avanzamento 11 marzo 1926, n. 398	247	778
14 »	AVANZAMENTO. — Sostituzione di taluni membri nelle commissioni esaminatrici per gli esperimenti ed esami di ufficiali in S. P. E.	248	780
14 »	TRASPORTI. — Trasporti delle reclute della classe 1907	250	781
14 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad ufficiali insegnanti presso l'Accademia di fanteria e cavalleria	251	785
14 »	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — R. decreto-legge n. 503 – Provvedimenti per assicurare il funzionamento dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.	264	820
14 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 589 – Limiti per l'esame del Consiglio di Stato sui contratti da stipularsi dal Ministero della guerra e da quello della marina	278	843
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 577 – Variazioni di stanziamenti allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa dei diversi Ministeri nonchè ai bilanci speciali per l'esercizio finanziario 1926-27, e disposizioni varie di natura finanziaria	293	953
14 »	DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto-legge n. 618 – Norme per l'ordinamento ed il funzionamento dei consigli di disciplina per gli ufficiali della R. guardia di finanza.	294	955

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 apr. 1927	DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 834 – Conversione in legge del R. decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1894, che disciplina le tasse di bollo sulle sentenze ed atti dei tribunali militari.	349	1175
14 »	AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 1538 – Disposizioni riguardanti il reclutamento e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali ed il trattamento economico da corrispondersi agli ufficiali generali ed ai colonnelli del R. Esercito collocati, dietro loro domanda, in ausiliaria.	550	1826
16 »	COLONIE – SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Libia	251 *bis*	788
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Nuovo regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi istituti e stabilimenti militari	279	845
18 »	CAVALLI. — Norme per l'addestramento delle nuove rimonte dette di «pronto servizio»	265	822
18 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione al pantalone lungo di tela di cotone colore bigio di cui al n. 84 categorico e relativo conto di costruzione	266	823
20 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Sospensione della concessione dell'attendente agli ufficiali che prestano servizio presso altre amministrazioni dello Stato.	252	796
20 »	PERSONALE OPERAIO. — Decreto del Capo del Governo che autorizza la costituzione dell'Associazione generale fascista addetti ad aziende industriali dello Stato e delle associazioni nazionali aderenti.	339	1142
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Cessioni ad altre Amministrazioni dello Stato.	253	796
21 »	AVANZAMENTO. — Corsi d'istruzione per capitani in A. R. Q. delle armi combattenti	254	798
21 »	AVANZAMENTO. — Elenco degli ufficiali di complemento di arma combattente ammessi a sostenere la prima prova pratica per l'avanzamento a scelta facoltativo al grado superiore	255	800

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 apr. 1927	DISPOSIZIONI VARIE. — Corsi di insegnamento di calcolo meccanico	256	802
21 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di istruzione automobilistica ai militari di truppa delle varie armi e corpi, aventi automezzi in dotazione organica	257	803
21 »	MATRICOLA. — Rinnovamento degli stati di servizio mod. 53	258	805
21 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decorazioni estere.	259	805
21 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Annuario militare pel 1928	260	806
21 »	RECLUTAMENTO. — Applicazione della ferma eventualmente abbreviata ai militari compresi nella chiamata della classe 1907	261	806
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto col quale è sostituito un membro della Commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma secondo, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196	350	1175
23 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale di nomina dei componenti la Commissione istruttoria presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato di cui al R. decreto 13 marzo 1927, n. 313.	295	959
26 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali. .	267	826
26 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.	268	826
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	269	826
28 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli e ad anzianità dei capitani delle armi combattenti . . .	270	827
28 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti obbligatori per gli ufficiali del corpo veterinario.	271	828

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 apr. 1927	DISPOSIZIONI VARIE. — Cambio di denominazione del comando militare permanente di stazione di Mestre	272	828
28 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Istruzioni circa i rapporti dell'« Unione Militare » con le amministrazioni delle forze armate dello Stato	273	829
28 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Modifiche all'abito da carabiniere	274	829
28 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 800 — Concessione agli ufficiali dei corpi armati dello stato di tessere di libero ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità	597	1936
30 »	AVANZAMENTO. – STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che provvede al rinnovamento delle operazioni compiute per l'attuazione del concorso bandito con decreto ministeriale 4 giugno 1923 per ufficiali inferiori d'amministrazione in servizio permanente	305	986
5 magg. 1927	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Corrispondenza ufficiale e servizio postale e telegrafico	280	847
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti all'elenco dei depositi rifornitori degli olii lubrificanti denso e semidenso per gli enti militari che gestiscono automezzi	281	848
5 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Cartucce da pistola per le società di tiro a segno.	282	849
5 »	AVANZAMENTO. — Disposizioni varie a complemento o a modifica delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1923 n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito – Autorità giudicatici per l'avanzamento degli ufficiali dei CC. RR. – Avanzamento degli ufficiali in congedo.	283	850
5 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Sella da truppa tipo unificato.	284	852
5 »	SCUOLE MILITARI. — Esito degli esami scritti per l'ammissione alla scuola di guerra per l'anno scolastico 1927-1928	285	853

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 magg. 1927	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Presidenza della commissione per il servizio della carne congelata	286	854
6 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI – EQUIPAGGIAMENTO. — Aggiunte e varianti al regolamento sull'iniforme – Edizione 1927.	296	960
6 »	COLONIE – UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO – ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale relativo alla delimitazione del tempo entro cui possono essere concessi ai nazionali combattenti in Libia, i benefici di cui ai decreti 1769 e 1784 del 1922.	340	1149
7 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento della classe 1907 . . .	287	855
7 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 694 – Riduzione delle indennità temporanee mensili, dei soprassoldi e degli altri assegni a titolo di caro-viveri, corrisposti al personale di qualsiasi categoria dipendente dalle Amministrazioni dello Stato	341	1150
8 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto-legge n. 679 – Modificazioni all'ordinamento dell'Arma dei carabinieri reali	307	998
8 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI – STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 946 – Organizzazione del servizio dei carabinieri reali presso la R. Aeronautica	391	1253
9 »	SCUOLE MILITARI. — Amminssione alle Accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, per l'anno scolastico 1927-1928.	288	881
9 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali allievi ai corsi speciali presso l'Accademia di Modena, per la nomina a sottotenente in servizio permanente per l'anno scolastico 1927-1928	289	909
10 »	UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Decreto ministeriale riguardante l'istituzione del posto di Addetto militare a Berlino.	363	1195

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 magg. 1927	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	428	1346
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Previsione della forza e delle spese per l'esercizio finanziario 1927-1928	297	960
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazione nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette	298	967
12 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi convenzionali per la corrispondenza telegrafica con gli ispettorati di commissariato militare	299	973
12 »	MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di militari compresi nella chiamata della classe 1906 che frequentarono i corsi di istruzione premilitare	300	973
12 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Maggiori e capitani d'artiglieria da comandare quali permanentemente aggregati al servizio tecnico d'artiglieria.	301	975
12 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA – SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Personale militare operaio (*con una tavola di disegno*).	302	976
12 »	TRASPORTI. — Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti.	303	978
12 »	CAVALLI. — Disposizioni riguardanti i cavalli di servizio degli ufficiali.	304	980
12 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione alla scuola di sanità militare e alla scuola di cavalleria di sottotenenti di complemento aspiranti alla nomina a tenente medico, a tenente chimico-farmacista e a tenente veterinario in servizio permanente per l'anno scolastico 1927-1928.	306	988

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 magg. 1927	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 693 – Variazioni di stanziamento nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri nonchè ai bilanci speciali per l'esercizio finanziario 1926-27, e disposizioni varie di natura finanziaria.	313	1020
12 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 723 relativo alla cittadinanza dei pertinenti al territorio di Fiume	314	1022
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 760 – Variazioni di stanziamento negli stati di previsione dei diversi Ministeri in base all'articolo 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.	325	1080
12 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. decreto n. 811 – Determinazione della circoscrizione territoriale per il servizio dell'arma dei carabinieri reali	336	1119
12 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 816 – Aumento del numero complessivo dei commissari di leva e disposizioni relative a tali funzionari . . .	342	1161
12 »	SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto-legge n. 846 – Reclutamento straordinario di ufficiali inferiori del corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici-farmacisti)	351	1176
12 »	UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. – Decreto ministeriale riguardante l'istituzione del posto di addetto militare in Albania	364	1196
12 »	AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 1164 – Modifiche al R. decreto 9 luglio 1926 n. 1304, contenente norme per il reclutamento degli ufficiali di Stato Maggiore	429	1347
12 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1236 col quale la «Fondazione tenente colonnello Ernesto OVAZZA », viene eretta in ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo	496	1580

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 magg. 1927	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto 1332 col quale la « Fondazione maggiore Pietro TOSELLI, medaglia d'oro » viene eretta in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.	501	1595
12 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 1306 – Norme per il servizio amministrativo degli uffici fortificazioni di Corpo d'armata.	551	1829
19 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Verificatore del puntamento per armi mod. 91 (*con una tavola di disegno*)	308	999
19 »	AVANZAMENTO. — Norme per l'applicazione del paragrafo 92 della circolare n. 369 del *giornale militare* 1926 ai capitani in A. R. Q. senza obbligo di richiamo	309	1001
19 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Trasformazione delle mantelline usate da carabinieri in giubboni da carabinieri	310	1001
19 »	MILITARI DI TRUPPA. — Sospensione della concessione dell'attendente agli ufficiali che prestano servizio presso altre amministrazioni dello Stato .	311	1003
19 »	SCUOLE MILITARI. — Manifesto relativo alle ammissioni alle accademie e alle scuole militari per l'anno scolastico 1927-1928.	312	1003
19 »	AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Legge n. 778 – Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1917, che regola la condizione degli ufficiali di complemento ammessi al corso superiore tecnico d'artiglieria in base alla facoltà concessa coi regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, n. 1837 e 2182, disciplina nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei tenenti generali del ruolo tecnico d'artiglieria, stabilisce le norme per l'avanzamento degli ufficiali che coprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato, regola la permanenza in posizione ausiliaria degli ufficiali esonerati dal comando mobilitato durante la guerra e stabilisce il numero delle direzioni d'artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del R. Esercito	326	1081

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 magg. 1927	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Chiusura degli arruolamenti volontari ordinari nei corpi del R. Esercito	315	1028
22 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale relativo alla concessione di licenze per l'impianto e l'uso di stazioni radioelettriche trasmittenti e riceventi a scopo di studio e di esperimenti	366	1201
22 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. – ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto riguardante i corsi di abilitazione per il passaggio nell'arma dei carabinieri reali di tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	388	1243
23 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che sostituisce il segretario supplente della commissione di disciplina presso il Ministero della guerra	348	1170
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle parti di ricambio per biciclette Bianchi.	316	1029
26 »	AVANZAMENTO. — Esami per l'avanzamento a scelta facoltativa dei capitani chimici-farmacisti.	317	1053
26 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito	318	1053
26 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Costituzione della sezione staccata d'artiglieria di Venezia – Soppressione della sezione staccata d'artiglieria di Capua	319	1055
26 »	SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni fatte al personale dell'Amministrazione della guerra dalla Società esercente le regie terme di Salsomaggiore	320	1055
26 »	TRASPORTI. — Biglietti di doppia corsa per i viaggi dei militari	321	1059
28 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di allievi nei collegi militari, per l'anno scolastico 1927-1928.	327	1082

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 magg. 1927	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Funzionario del Ministero dei lavori pubblici chiamato a far parte, in alcuni procedimenti, della Commissione di disciplina del Ministero della guerra . .	415	1323
31 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO – SOTTUFFICIALI. — Corso di cui alla circolare 534 del *giornale militare* 1926.	328	1102
31 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Fornitura della paglia da lettiera e ritiro del letame.	329	1105
31 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Appalto dei foraggi dal 1° agosto 1927 al 31 luglio 1928.	337	1127
1 giug. 1927	AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione incaricata di provvedere al rinnovamento delle operazioni compiute per l'attuazione del concorso bandito con decreto ministeriale 4 giugno 1923 per ufficiali inferiori d'amministrazione in S. P. E . . .	392	1269
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	330	1110
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Gestione della quota destinata alla parte completiva del rancio . .	331	1110
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme riguardanti la riparazione dei materiali del gruppo *C*. . .	332	1111
2 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Verificatore del puntamento per mitragliatrici » Fiat » mod. 1914 (*con una tavola di disegno*).	333	1116
2 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.	334	1118
2 »	TRASPORTI. — Quantità di bagaglio ammesso, per i sottufficiali, al trasporto a tariffa militare	335	1119
2 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali. .	343	1162
2 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1003 col quale viene modificato l'art. 5 dello statuto organico del Museo storico dei bersaglieri.	479	1511

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 giug. 1927	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1434, col quale la « Fondazione 8 agosto 1916 « viene devoluta a favore del 30° reggimento artiglieria da campagna .	537	1797
4 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che bandisce un concorso per titoli per la nomina a commissario di leva.	365	1197
8 »	UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Decreto ministeriale riguardante l'istituzione del posto di addetto militare a Budapest	393	1261
9 »	AVANZAMENTO. — Esami obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei capitani chimici-farmacisti .	344	1163
9 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Divisa dei carabinieri – Modifiche ai mantelli e mantelline.	345	1163
9 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione del fascicolo 16 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. Esercito	346	1168
9 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Servizio della carne congelata	347	1169
12' »	UFFICIALI IN CONGEDO – ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Richiamo in servizio a domanda di ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri o di complemento, durante il periodo delle esercitazioni estivo	352	1181
12 »	SOTTUFFICIALI. — Decreto ministeriale con cui viene fissato il numero dei sottufficiali a riposo che potranno essere tenuti in servizio durante il primo semestre dell'esercizio finanziario 1927-1928. . . .	367	1202
13 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per cattedre vacanti presso i collegi militari di Roma e di Napoli per l'anno scolastico 1927-1928.	361	1190
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme relative al noleggio di automezzi militari.	353	1184
16 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali. .	354	1184

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 giug. 1927	AVANZAMENTO. — Elenco degli ufficiali di complemento di arma combattente dichiarati ammissibili all'avanzamento a scelta per titoli	355	1185
61 »	AVANZAMENTO. — Variante alla composizione della commissione giudicatrice per gli esami degli ufficiali medici	356	1186
16 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Uso delle decorazioni con l'abito borghese ; onori dovuti a coloro che sono insigniti di distinzioni al valor militare . .	357	1186
16 »	TRASPORTI. — Trasporto a bagaglio delle borse di tela impermeabile per bersaglieri ciclisti	358	1189
16 »	TRASPORTI — Ammissione dei militari di truppa isolati nei treni diretti	359	1189
16 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Costituzione del distretto militare di Pola.	360	1190
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 972 – Variazioni di stanziamenti nello stato di previsione dell' entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri nonchè a bilanci speciali, per l'esercizio finanziario 1926-27, e disposizioni varie di natura finanziaria	394	1262
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — R. decreto n. 975 – Variazioni di stanziamento negli stati di previsione della spesa dei diversi Misisteri, per l'esercizio finanziario 1926-27	395	1265
16 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO – DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 985 – Conversione in legge di regi decreti-legge emanati anteriormente alla pubblicazione della legge 31 gennaio 1926, n. 100	396	1267
16 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 995 – Modificazione all'art. 87 della legge elettorale politica, testo unico 17 gennaio 1926, n. 118.	397	1268
16 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto col quale è sostituito un membro del consiglio d'amministrazione dell'Unione Militare	398	1270

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 giug. 1927	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1090 – Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1926 n. 1999, per la trasformazione della Società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria.	416	1324
16 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Legge n. 1087 – Estensione della riversibilità delle pensioni dell'Ordine militare di Savoia ai genitori e collaterali dei decorati	417	1325
16 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale n. 181 che stabilisce l'assegnazione per le spese riservate delle legioni dei carabinieri reali durante l'esercizio 1927-1928	440	1404
16 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale n. 182 che stabilisce l'assegnazione per le spese riservate dei corpi dell'Esercito durante l'esercizio 1927-1928.	441	1405
16 »	PENSIONI. — Legge n. 969 – Modificazioni ed aggiunte alle norme in vigore per l'Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato. . . .	464	1467
16 »	SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 1186 che disciplina le indennità agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari	540	1799
17 »	AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo d'avanzamento per ufficiali commissari per l'anno 1927.	362	1191
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Contratti da approvarsi da comandanti di presidio, di corpo e di distaccamento	368	1203
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale riguardante l'alienazione dei materiali del gruppo *C* durante l'esercizio finanziario 1926-1927.	522	1717
19 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1436 – Applicabilità della convenzione concernente il magazzino frigorifero militare della Marinetta in Genova . .	523	1718
20 »	SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Licenza straordinaria per gravissime condizioni di famiglia.	369	1204

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 giug. 1927	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1927-1928 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare	370	1205
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	371	1208
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	372	1208
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — divieto di nuove spese a carico di alcuni capitoli straordinari di bilancio	373	1208
23 »	AVANZAMENTO. — Variante alla composizione della commissione giudicatrice per gli esami degli ufficiali medici	374	1210
23 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Sale prosidiarie di scherma	375	1210
23 »	RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — Istruzione di mascalcia	376	1211
23 »	SERVIZIO SANITARIO. — Ufficiali medici in S. P. E. assistenti alle cliniche universitarie ed istituti scientifici del Regno	377	1213
23 »	SERVIZIO SANITARIO. — Varianti alla tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, dei reagenti, dei prodotti chimici purissimi per usi scientifici ecc.	378	1215
23 »	SOTTUFFICIALI. — R. decreto-legge n. 1037 – Varianti ed aggiunte alle disposizioni riguardanti lo Stato dei sottufficiali del R. Esercito	399	1271
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1038 – Proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilità generale dello Stato	418	1326

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 giug. 1927	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1166 – Integrazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, sul decentramento amministrativo dei servizi dell'amministrazione della guerra	430	1348
23 »	AVANZAMENTO — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 1304 – Estensione dei limiti di tempo per le promozioni per merito di guerra per fatti d'arme in Cirenaica	480	1512
25 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale – Variante al concorso per nomina a sottotenente maestro direttore di banda	621	2020
26 »	COLONIE. — Legge n. 1013 – Legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica	400	1284
27 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Proposte di stipendi	379	1222
27 »	RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina la commissione per la classifica dei concorrenti ai posti di commissario di leva	401	1302
28 »	SCUOLE MILITARI. — Proroga del concorso per cattedre vacanti presso i collegi militari di Roma e Napoli per l'anno scolastico 1927-1928.	387	1242
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Imposta complementare sul reddito – Applicazione del R. decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694	380	1223
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento degli assegni a personali in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato	381	1224
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette	382	1227
30 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Foglio d'ordini, parte tecnica e parte amministrativa, disposizioni speciali per l'artiglieria	383	1232

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 giug. 1927	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio – Edizione 1924 – Tariffe e primo fascicolo di aggiunte e varianti .	384	1238
30 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per la collaudazione dei materiali ferrosi più comunemente impiegati nell'allestimento dei materiali d'artiglieria e per la collaudazione dei manufatti di maestranza – Pubblicazione n. 1772 – Edizione 1927. .	385	1240
30 »	STATO DEGLI UFFICIALI – AVANZAMENTO. — Ufficiali ammessi al corso per il trasferimento nel corpo di commissariato prescritto dall'art. 4 del R. decreto 190 del 17 giugno 1926.	386	1241
30 »	AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Proroga dei termini per la presentazione dei documenti per il concorso per il reclutamento di ufficiali inferiori di amministrazione.	389	1250
30 »	AVANZAMENTO. — Invio dei documenti d'avanzamento per i capitani del genio in S. P. E. che dovranno presentarsi agli esperimenti nell'autunno del 1927.	390	1250
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti al nomenclatore del materiale dei servizi logistici – Categorie I e II.	402	1304
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti alla raccolta dei conti di costruzione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento generale	403	1304
30 »	PERSONALE OPERAIO. — Decreto ministeriale che apporta modifiche al regolamento speciale per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra.	524	1720
30 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto col quale è modificata, per l'anno 1927, la ripartizione fra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito, stabilita con R. decreto 12 dicembre 1926	552	1832
30 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1536, col quale la « Fondazione Ospedale Militare Milano » viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico	571	1883

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 giug. 1927	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO – COLONIE. — R. decreto n. 1584 – Modificazione al R. decreto 1° maggio 1924, n. 1166, relativo alla costituzione ed al trattamento delle legioni libiche permanenti della M. V. S. N. . . .	680	2163
2 lugl. 1927	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	431	1350
4 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Costituzione della direzione superiore del servizio degli specialisti del genio	404	1305
5 »	RECLUTAMENTO. — Legge n. 1066 sulla leva marittima.	442	1407
7 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conteggio delle autoblindomitragliatrici Lancia	405	1305
7 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette	406	1305
7 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Soppressione dell'ufficio raccolta materiali e munizioni di Padova	407	1308
7 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Unificazione del servizio di rifornimento dei binocoli	408	1308
7 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI – EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni all'uniforme dei marescialli (*con una tavola di disegno*).	409	1309
7 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Correggia reggi-sciabola per bardatura a sella da truppa	410	1313
7 »	RECLUTAMENTO – MATRICOLA. — Ruoli matricolari presso i comuni	411	1313
7 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento tecnico per ufficiali inferiori del genio	412	1314
7 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi applicativi per capitani presso le scuole centrali militari	413	1315

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 lugl. 1927	AVANZAMENTO. — Disposizioni a complemento e modifica delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926 n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito – Autorità giudicatrici per l'avanzamento degli ufficiali dei CC. RR. . .	414	1318
7 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto-legge n. 1305 – Reclutamento straordinario di trenta tenenti in servizio permanente nell'Arma del genio	481	1513
7 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1417 – Indennità agli ufficiali per prima provvista di bardature e per perdita di cavalli dovuta a cause di servizio	525	1721
10 »	AVANZAMENTO. — Nomina della commissione per l'accertamento della idoneità alla carica superiore degli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria, fino a quella di capo reparto incluso, per l'anno 1927.	439	1395
11 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.	420	1328
11 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	421	1329
14 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI – ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Concorso per l'ammissione al primo corso di abilitazione tecnico-professionale pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali	419	1327
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	422	1330
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	423	1330
14 »	RECLUTAMENTO. — Visita degli inscritti nati nell'anno 1905 rimandati alle speciali sedute del consiglio di leva	424	1330
14 »	SCUOLE MILITARI. — Regolamento per la scuola di guerra	425	1332

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 lugl. 1927	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conteggio delle mitragliatrici S. Etienne	432	1351
15 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali.	433	1369
19 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi per allievi sottufficiali.	438	1377
19 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — R. decreto n. 1314 – Determinazione del numero degli stabilimenti e dei centri tecnici d'artiglieria	482	1516
21 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Staffili modificati per sella da truppa (*con una tavola di disegno*)	434	1369
21 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Annuario pel 1928 (Volume 1° parte 2ª)	435	1372
21 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti alla « Istruzione sulla costituzione e sul funzionamento delle delegazioni trasporti militari territoriali, dei comandi militari di stazione e degli uffici militari imbarchi e sbarchi » – Ediz. 1925.	436	1374
21 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corso allievi armaioli.	437	1374
21 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1537 col quale la « Fondazione tenente colonnello Marco Gorresio » viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico	572	1885
23 »	RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale per l'ammissione alla ferma abbreviata di militari compresi nella chiamata alle armi delle classe 1907 – Norme esecutive.	465	1472
23 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — SERVIZIO DEL GENIO — R. decreto n. 1433 – Determinazione dei centri di studio del genio e loro sedi	526	1727
24 »	SERVIZIO SANITARIO. — Sezioni di disinfezione, loro costituzione e funzionamento.	443	1414

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 lugl. 1927	COLONIE – SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Ammissione nei RR. Corpi di truppe coloniali della Libia di militari alle armi	444	1418
26 »	AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 1743 – Modificazioni ed aggiunte alle leggi concernenti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e lo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica.	598	1941
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme relative al noleggio di automezzi militari	445	1418
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle gomme delle parti Fiat e dei cuscinetti a sfere agli enti militari	446	1419
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Compenso pagato agli ufficiali dislocati in alta montagna e non forniti di alloggio da parte dei comuni.	447	1420
8 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.	448	1420
28 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi convenzionali per la corrispondenza telegrafica diretta a questo Ministero ed al Comando del Corpo di Stato Maggiore. . . .	449	1421
28 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Divisa della truppa – Modifiche alle misure dei pantaloni di panno g. v. per truppe a cavallo modello 1924	450	1422
28 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Zainetto per biciclette pieghevoli	451	1426
28 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione per artificieri del genio	452	1426
28 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE – TRASPORTI. — Concessione ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia del trattamento ferroviario previsto per i militari in servizio permanente effettivo	453	1427
28 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad ufficiali insegnanti presso l'accademia di fanteria e cavalleria	454	1428
28 »	SCUOLE MILITARI. — Corso superiore automobilistico per ufficiali in servizio permanente effettivo	455	1429

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 lugl. 1927	SOTTUFFICIALI. — Norme per la promozione a sergente e a sergente maggiore, per l'ammissione alla ferma ed alle rafferme e per la riammissione in servizio dei sottufficiali in congedo, in dipendenza del R. decreto-legge, n. 1037 del 23 giugno 1927.	456	1431
28 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Corso di istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori per l'arma di cavalleria	457	1436
28 »	SOTTUFFICIALI. — Corso per sottufficiali delle armi a cavallo presso la scuola di cavalleria di Pinerolo.	458	1436
28 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio permanente sui quadri di avanzamento ad anzianità, a scelta obbligatoria e a scelta facoltativa per l'anno 1928.	459	1437
28 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali delle categorie in congedo sui quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1928	460	1441
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di grasso giallo consistente per gli enti dell'Esercito . .	461	1447
28 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per l'ammissione di sottufficiali del R. Esercito al 1° anno di corso della sezione magistrale di scherma presso la scuola centrale di educazione fisica in Roma	462	1453
28 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann ».	502	1598
28 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice gli esami di concorso per le promozioni al grado 9° nei ruoli del gruppo *B* del personale civile dell'Amministrazione militare.	528	1740
28 »	SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale col quale si approvano le indennità annuali da corrispondersi agli ufficiali insegnanti presso ciascuna scuola militare	541	1802
29 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso per la nomina a 18 posti di commissario di leva	463	1459

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 lugl. 1927	EQUIPAGGIAMENTO. — Divisa della truppa - Adozione di un nuovo berretto di panno g. v. tipo unico modello 1927	497	1583
29 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice gli esami di concorso per le promozioni a primo segretario (grado 9°) nel ruolo amministrativo gruppo *A* dell'amministrazione centrale della guerra	529	1761
29 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso per titoli a 5 posti di Regio sostituto avvocato militare di 3ª classe o parificato.	538	1798
29 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1568, col quale la « Fondazione Malvezzi de Medici » viene devoluta col capitale di lire 13.100 nominali a favore del reggimento cavalleggeri Monferrato, e ne è approvato il nuovo statuto organico	573	1888
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto col quale sono sostituiti due membri della commissione di acquisti, di cui l'art. 1°, comma 2° del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196.	599	1949
29 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1632, col quale la « Fondazione Piave-Lisser — giugno-novembre 1918 » è devoluta a favore del 26° reggimento fanteria.	697	2207
31 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina una Commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai maggiori generali, dai colonnelli, dai tenenti colonnelli medici in servizio effettivo o in aspettativa per riduzione di quadri o dagli ufficiali del corpo sanitario, di cui all'ultimo comma del paragrafo 117 della circolare 369 *giornale militare* 1926, compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1928	466	1479
31 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina una Commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai maggiori generali d'artiglieria in servizio permanente, compresi nei limiti d'anzianità per la inscrizione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1928	467	1480

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 lugl. 1927	AVANZAMENTO. — Giudizi d'avanzamento per gli ufficiali dipendenti dal comando militare della Sardegna	468	1481
2 agos. 1927	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali.	469	1482
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento benzina agli Enti dell'Esercito	470	1483
4 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti ed esami obbligatori per l'avanzamento a scelta e ad anzianità che avranno luogo nel prossimo autunno a norma dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398 per l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito.	471	1491
4 »	AVANZAMENTO. — Epoca e località in cui si svolgeranno gli esperimenti di avanzamento nel 1928 .	472	1494
4 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di gruppo di batterie pesanti campali – di un comando di gruppo di batterie pesanti da 149-35 e da 152-13 – di un comando di gruppo di batterie leggere (da 75-27 modello 906 e mod. 911, da 100-17 mod. 914) a trazione o trasporto meccanico – Pubblicazione n. 1836 – Ediz. 1927	473	1494
4 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di reggimento d'artiglieria da campagna – Pubblicazione n. 1835 – Edizione 1927	474	1496
4 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione ai corsi speciali di studi presso l'Accademia di Modena di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie.	475	1497
4 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnanti titolari presso l'Accademia di fanteria e cavalleria	476	1505
4 »	SCUOLE MILITARI. — Inizio del 3° corso superiore tecnico di artiglieria presso l'Accademia di Torino.	477	1505

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 agos. 1927	SCUOLE MILITARI. — Nomina delle commissioni esaminatrici per i subalterni medici, farmacisti e veterinari di complemento, aspiranti all'ammissione alla scuola di sanità militare ed alla scuola di cavalleria.	478	1506
4 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Nuova denominazione del distretto militare di Girgenti	484	1546
4 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – CONCORSI E GARE. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice per un concorso a sottotenente maestro direttore di banda	622	2021
5 »	CAVALLI. — Revisione dei cavalli d'agevolezza e di carica disponibili	485	1547
5 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 1539 – Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito	553	1833
5 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 2293 – Disposizioni concernenti la chiamata alle armi degli arruolati nell'anno in cui compiono il 21° anno di età.	798	2508
10 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Anticipazione agli ufficiali per l'acquisto della «Storia dell'Arma del genio»	503	1599
10 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto-legge n. 1519 relativo ai cittadini residenti all'estero che subiscono lesioni o morte per la causa nazionale – Norme esecutive concernenti l'ascrizione alla ferma minima o alla ferma riducibile	618	1977
11 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, numero 2121, riguardante il servizio tecnico d'artiglieria	483	1517
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Divieto di assicurare beni dello Stato contro gli incendi . . .	486	1548
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1927-28	487	1548

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 agos. 1927	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese per gli esperimenti e per le commissioni d'esame per l'avanzamento	488	1553
11 »	CONCORSI E GARE. — Esito del concorso di regolarità per autoveicoli militari « Coppa militare delle alpi »	489	1553
11 »	CONCORSI E GARE. — Seconda prova per la preparazione alle olimpiadi equestri di Amsterdam del 1928.	490	1554
11 »	MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di militari di truppa	491	1555
11 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Soppressione del magazzino distribuzione viveri di Venezia e costituzione di un magazzino viveri presidiario a Venezia ed a Mestre	492	1564
11 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dei ruoli d'anzianità pel 1927 degli ufficiali in congedo – Parte I	493	1565
11 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Viaggi dei parenti poveri di militi, appartenenti ai corpi armati dello Stato, in pericolo di vita	494	1570
11 »	TRASPORTI. — Trasporti in conto corrente di generi, materiali e quadrupedi dell'amministrazione militare	495	1571
11 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai tenenti colonnelli veterinari in S. P. compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione nei quadri di avanzamento a scelta per l'anno 1928.	498	1588
11 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti di corredo da lasciare ai militari di truppa nel congedamento della classe 1906	499	1589
11 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ruolino degli ufficiali muniti di brevetto aeronautico.	504	1600
11 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	539	1798

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 agos. 1927	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1535 – Dipendenza e attribuzione del generale di divisione comandante in 2ª dell'Arma dei carabinieri Reali, del generale di divisione addetto al comando generale dell'Arma medesima, o dei generali di brigata ispettori di zona dei carabinieri reali.	554	1835
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1573 – Variazioni compensative negli stati di previsione di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1927-1928.	590	1922
12 »	PENSIONI. — R. decreto n. 1613 concernente norme per il riscatto di servizi agli effetti di pensione.	600	1950
12 »	COLONIE. — R. decreto n. 1898 – Facoltà di fregiarsi della medaglia commemorativa col motto « Campagna d'Africa » al personale che ha preso parte alla occupazione effettiva dell'Oltre Giuba	681	2167
12 »	COLONIE – UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 1889 – Indennità di colonia e di rappresentanza al generale di divisione addetto al Comando truppe nelle Colonie	698	2209
12 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 1882 – Radiazione di alcune opere fortificate del territorio del corpo d'armata di Verona dal novero delle fortificazioni del Regno	797	2507
16 »	CAVALLI. — Documenti matricolari dei quadrupedi di truppa – Riepiloghi delle dichiarazioni di debito per i cavalli accettati definitivamente dagli ufficiali	505	1600
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di grasso giallo consistente per gli enti dell'Esercito .	506	1602
18 »	AVANZAMENTO. — Iscrizione sui quadri di avanzamento dei capitani e tenenti colonnelli in S. P. E.	507	1602
18 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso preparatorio per ufficiali aspiranti alla specialità carri armati	508	1603
18 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	509	1603

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 agos. 1927	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	510	1604
18 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Foglio d'ordini, parte tecnica e parte amministrativa, disposizioni speciali per l'artiglieria	511	1605
18 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di raggruppamento d'artiglieria – Pubblicazione n. 1855 – Ediz. 1927	512	1606
18 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Ruoli d'anzianità pel 1927 degli ufficiali in congedo	513	1607
18 »	MATRICOLA. — Reclute della classe 1907 ammesse alla ferma di tre mesi inviate in congedo	514	1611
18 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione alla scuola di sanità militare e alla scuola di cavalleria di sottotenenti di complemento aspiranti alla nomina a tenente medico, a tenente chimico-farmacista e a tenente veterinario in servizio permanente per l'anno scolastico 1927-1928.	515	1612
18 »	SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico professionale di alcune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E.	516	1613
18 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Riparazioni di materiali presso le officine reggimentali.	517	1613
18 »	SERVIZIO DEL GENIO – SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi d'istruzione per apparecchiatori, telegrafisti e telefonisti	518	1615
18 »	STATO DEGLI UFFICIALI – AVANZAMENTO. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 20 gennaio 1927 n. 119 nella parte relativa al personale dei depositi cavalli stalloni	519	1618
18 »	STATO DEGLI UFFICIALI – AVANZAMENTO. — Norme per la prima applicazione del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, nella parte che concerne gli ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi e la nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali che prestarono servizio durante la guerra.	520	1625

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 agos. 1927	COLONIE. — R. decreto n. 1890 – Sanzione delle disposizioni seguite nella organizzazione del R. corpo di truppe coloniali provvisorio dell'Oltre Giuba. . .	682	2170
19 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1826, col quale la «Fondazione ufficiali del 32° reggimento fanteria» è devoluta a favore del 31° reggimento fanteria. .	741	2340
22 »	RECLUTAMENTO. — Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1908	521	1635
25 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SERVIZIO DEL GENIO. — Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, numero 2122, riguardante il servizio degli specialisti del genio	527	1729
25 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Liquidazione dei debiti degli ufficiali collocati a riposo verso l'ente « Unione Militare ».	530	1764
25 »	CONCORSI E GARE. — Esito concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo	531	1766
25 »	CONCORSI E GARE. — Esito concorso a premi per lavori su temi militari, tra ufficiali in A. R. Q. e in congedo	532	1773
25 »	SCUOLE MILITARI. — Capitani ammessi al 1° corso applicativo presso le scuole centrali militari. . . .	533	1776
25 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per ufficiali inferiori dell'arma di fanteria in S. P. E . .	534	1780
25 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per ufficiali inferiori in S. P. E d'artiglieria	535	1785
25 »	SOTTUFFICIALI. — Istruzione circa il matrimonio dei sottufficiali del R. Esercito	536	1789
26 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1774 – Disciplinamento della costruzione, dell'impianto e del collocamento nel Regno di depositi e serbatoi di olii minerali e di apparecchi per la distribuzione automatica di benzina e di carburanti in genere . .	623	2022

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 agos. 1927	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 2008 col quale la « Fondazione capitano Ottavio Caiazzo, medaglia d'oro » è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato lo statuto organico	742	2342
29 »	SCUOLE MILITARI. — Secondo corso di ginnastica militare per sottufficiali presso la scuola centrale militare di educazione fisica.	549	1821
30 »	RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale che dispensa dal compiere la ferma di leva i connazionali che durante la guerra prestarono servizio in eserciti alleati od associati - Norme esecutive	574	1892
30 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO DEL GENIO. — Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2122, riguardante il servizio degli specialisti del genio . .	730	2290
1 sett. 1927	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.	542	1812
1 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	543	1813
1 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Spedizione di pieghi assicurati . .	544	1813
1 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	545	1814
1 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.	546	1814
1 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1347	547	1815
1 »	MILITARI DI TRUPPA. — Corsi di colombicoltura . .	548	1821
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ispezioni amministrative	555	1858

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 sett. 1927	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Ripristino delle sale reggimentali di scherma	575	1896
4 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 2109 – che erige in ente morale il Museo storico della Brigata Granatieri di Sardegna in Roma	761	2380
4 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 2110 col quale la « Fondazione tenente Paolo Racagni » è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.	762	2385
4 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto-legge n. 1981 – Nuove norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato	763	2388
5 »	SCUOLE MILITARI — Revoca del concorso per l'ammissione alla scuola di sanità militare di sottotenenti di complemento aspiranti alla nomina a tenente medico e a tenente chimico farmacista in servizio permanente per l'anno scolastico 1927-1928	556	1859
6 »	AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che nomina la Commissione per l'esame delle domande dei concorrenti al reclutamento straordinario dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del genio	557	1860
6 »	AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nell'arma del genio	558	1861
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Provvedimenti tributari R. D. L. 12 agosto 1927. – A. V. n. 1463 – (*Gazzetta ufficiale* n. 192 del 20 agosto 1927. A. V).	559	1864
8 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali .	560	1866
8 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali .	561	1866
8 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Speciale tinta per imbiancare le bufetterie dei Carabinieri Reali .	562	1867

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
8 sett. 1927	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	563	1867
8 »	COLONIE. — Documenti matricolari e amministrativi del personale trasferito nelle colonie	564	1868
8 »	MATRICOLA. — Compilazione degli stati di servizio originali mod. 53	565	1870
8 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi complementari di equitazione di campagna per gli ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.	566	1870
8 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento tecnico per ufficiali inferiori dell'arma del genio in S. P. E.	567	1873
8 »	SCUOLE MILITARI. — Terzo corso normale presso la Scuola di cavalleria di Pinerolo	568	1874
8 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Trasferimento della sede del Comando della 3ª Brigata alpini da Udine a Gorizia	569	1876
8 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 1825 – Aggiunte al R. decreto 25 febbraio 1926, n. 422, contenente le norme per il trasferimento all'amministrazione dei lavori pubblici di taluni servizi di competenza del genio militare	643	2060
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Istituzione del servizio di tesoreria presso le nuove provincie. . . .	576	1897
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per l'alienazione dei materiali del gruppo *C* durante l'esercizio finanziario 1927-28	577	1898
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle parti di ricambio per motocicli Frera in servizio presso gli Enti militari	578	1900
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette.	579	1903
15 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali .	580	1906

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
15 sett. 1927	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali.	581	1906
15 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti ed esami per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle varie armi e corpi.	582	1907
15 »	AVANZAMENTO. — Sostituzione di alcuni membri nella commissione esaminatrice per gli esperimenti dei capitani di arma combattente che avranno luogo nel prossimo autunno	583	1912
15 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Costituzione del comando del nuovo Corpo d'Armata territoriale di Udine	584	1912
15 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dei ruoli d'anzianità per il 1927 degli ufficiali in congedo – Parte II	585	1913
15 »	SCUOLE MILITARI. — Capitani ammessi al primo corso applicativo presso le scuole centrali	586	1914
15 »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi al corso superiore automobilistico	587	1916
15 »	TRASPORTI. — Spedizioni di materiali in transito da Napoli diretti oltremare	588	1918
15 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	589	1919
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 2294 col quale la « Fondazione capitano Vittorio Tonini » è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato lo statuto organico	815	2555
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti al nomenclatore del materiale dei servizi logistici – Categorie 1ª e 2ª.	601	1952
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti alla raccolta dei conti di costruzione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento generale	602	1953

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
22 sett. 1927	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — I posti d'impiego disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	591	1924
22 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari e ai sottufficiali	592	1925
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento rateale dell'importo dell'Atlante Internazionale. .	593	1925
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricuperо disposto dal Ministero delle finanze	594	1926
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di cuscinetti a sfere per gli automezzi in servizio presso gli Enti militari	595	1926
22 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento di una batteria da campagna di obici da 100/17 mod. 914 – Pubblicazione n. 1837 – Edizione 1927	596	1930
22 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina una commissione per l'esame dei titoli prodotti dai tenenti colonnelli del servizio degli specialisti del genio in servizio permanente effettivo compresi nei limiti d'anzianità per l'inscrizione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1928.	603	1955
22 »	AVANZAMENTO. — Nomina della commissione per l'accertamento della idoneità alle cariche di direttore principale, di direttore, di capo ufficio della direzione superiore, e di insegnante con rango di direttore nel servizio degli specialisti del genio	604	1956
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce la retta da corrispondersi dagli ufficiali, impiegati civili, uomini di truppa ed altri individui ammessi a pagamento negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti	644	2061
22 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 2212 – Imposizione delle zone di servitù militari attorno al deposito esplosivi dell'ex forte Castel San Felice (Verona)	816	2558

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
22 sett. 1927	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 2213 – Imposizione delle zone di servitù militari intorno al deposito esplosivi di Azzano (Verona)	817	2559
22 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 2242 – Abolizione di zone di servitù militari attorno alla batteria Fresonara della piazza di Spezia	818	2560
25 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra.	616	1974
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette	605	1957
29 »	AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Varianti ed aggiunte alle norme esecutive per la prima applicazione delle leggi 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica.	606	1960
29 »	AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme relative all'esperimento pratico per i militari in congedo illimitato aspiranti al grado di sottotenente di complemento	607	1962
29 »	AVANZAMENTO. — Commissione esaminatrice esperimenti capitani d'arma combattente	608	1963
29 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti dei tenenti colonnelli dei CC. RR. compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione sul quadro d'avanzamento dell'anno 1928	609	1964
29 »	CONCORSI E GARE. — Corsa militare di Treviso . . .	610	1964
29 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Divieto di comandare ufficiali fuori corpo.	611	1965
29 »	DISPOSIZIONI VARIE – SOTTUFFICIALI. — Norme e programmi per l'abilitazione di n. 70 marescialli delle varie armi e corpi alla carica di consegnatario di magazzini	612	1965

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
29 sett. 1927	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi per sottufficiali e militari di truppa da destinare alla specialità carri armati..	613	1971
29 «	SERVIZIO SANITARIO. — Trattamento dei sottufficiali ricoverati negli stabilimenti sanitari militari. . . .	614	1973
29 »	TRASPORTI. — Duplicato della lettera di vettura da allegare al titolo di spesa per soprattassa di acceleramento trasporti	615	1974
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1819 – Variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1927-28	645	2064
29 »	SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto col quale è sostituito un membro effettivo del collegio medico legale	713	2235
30 «	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra	617	1975
30 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegnazione per le spese d'ufficio, telegrafiche, telefoniche, di riscaldamento e di illuminazione durante l'esercizio 1927-1928 per il Comando generale dell'arma e per le legioni dei carabinieri reali	663	2125
30 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale che devolve ai comandi di corpo d'armata ed ai comandi militari delle isole le attribuzioni di cui agli art. 10, 11 e 12 del decreto ministeriale 4 giugno 1926 relativo al conferimento degli alloggi militari. . .	746	2350
1 ott. 1927	RECLUTAMENTO. — Norme esecutive per l'applicazione del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito 5 agosto 1927, n. 1437 – Anno V.	619	1981
5 »	AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che proroga i termini per la presentazione delle domande degli aspiranti al concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nell'arma del genio	632	2028

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
5 ott. 1927	AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che sostituisce un membro della Commissione per l'esame delle domande dei concorrenti al reclutamento straordinario dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del genio.	646	2066
5 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina una commissione per l'esame dei titoli prodotti dai capitani del servizio degli specialisti del genio in servizio permanente effettivo compresi nei limiti d'anzianità per l'inscrizione nei quadri d'avanzamento per l'anno 1927 e 1928.	664	2127
5 »	AVANZAMENTO. — Nomina della Commissione per l'accertamento della idoneità alle cariche previste dai numeri 5 e 6 della tabella organica di cui all'articolo 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2122 riguardante il servizio degli specialisti del genio	665	2128
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricuperi disposti dal Ministero delle finanze e dalla direzione generale delle ferrovie dello Stato.	624	2024
6 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.	625	2025
6 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	626	2025
6 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.	627	2026
6 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Adozione di un nuovo tipo di bandoliera da cavalleria	628	2026
6 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Cartuccia a pallottola frangibile mod. Magistri, per armi mod. 91.	629	2027
6 »	AVANZAMENTO. — Commissione esaminatrice per gli esperimenti per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento a scelta facoltativa dei tenenti colonnelli delle armi combattenti	630	2028
6 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli. . . .	631	2028

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
6 ott. 1927	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle varie armi	633	2030
6 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli commissari	634	2030
6 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Armamento dei musicanti. .	635	2031
6 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi per specialisti di artiglieria	636	2031
6 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi corpi ed uffici	637	2032
6 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento della classe 1907. . .	638	2033
6 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario	639	2045
6 »	RECLUTAMENTO – SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA — Obbligo di munirsi del passaporto per i militari che espatriano	640	2051
6 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per l'ammissione di sottufficiali del R. Esercito al 1° anno di corso della sezione magistrale di scherma presso la scuola centrale di educazione fisica in Roma.	641	2052
6 »	STATO DEGLI UFFICIALI – DISCIPLINA MILITARE. — Istruzione relativa ai regi decreti 28 luglio 1911, n. 894, e 16 maggio 1926, n. 920, sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito	666	2129
6 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto col quale sono approvate le tabelle per le note caratteristiche riflettenti l'arma dei carabinieri reali	714	2236
7 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Trasferimento della sede del Comando della 11ª brigata di fanteria da Merano a Bolzano.	642	2054

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
8 ott. 1927	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle parti di ricambio per biciclette Bianchi	647	2067
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme relative al noleggio di automezzi militari.	648	2098
13 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	649	2101
13 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Dispositivo per l'attacco all'elmetto metallico del pinmetto da bersagliere (*con tre tavole di disegno*).	650	2102
13 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Divisa dei carabinieri – Modifiche al pantalone lungo con pistagne	651	2107
13 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso preparatorio per ufficiali aspiranti alla specialità carri armati	652	2108
13 »	MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo di militari compresi nella chiamata alle armi della classe 1907 ascritti alla ferma riducibile ed effettivamente ammessi all'abbreviazione del servizio	653	2110
13 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	654	2111
13 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi ed uffici	655	2112
13 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di gruppo di batterie da campagna e di un comando di gruppo di batterie a cavallo – Pubblicazione 1856 – Ediz. 1927. .	656	2113
13 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.	657	2114
13 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di cultura professionale per ufficiali superiori dei carabinieri reali presso la scuola allievi sottufficiali dei carabinieri reali di Firenze	658	2115
13 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Soppressione dello scappamento libero negli autoveicoli militari	659	2116

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
13 ott. 1927	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corsi per l'abilitazione alla carica di ufficiale d'armamento	660	2117
13 »	TRASPORTI. — Distribuzione libretti di viaggio . . .	661	2118
13 »	TRASPORTI. — Trasporti in conto corrente ed in servizio cumulativo fra le ferrovie complementari Sarde e le FF. SS. di esplosivi e quadrupedi. . .	662	2118
13 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n 1920 - Nuova denominazione della scuola contro-aerei del R. esercito	683	2181
13 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 2295, col quale la « Fondazione Fausto Lugramani » è devoluta a favora del gruppo Udine del 3° reggimento artiglieria da montagna	819	2561
18 »	COLONIE. — Decreto del Ministero delle colonie relativo alla sistemazione dei quadri delle legioni libiche di M V. S. N.	776	2469
19 »	AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a capitano e tenente in servizio permanente effettivo nel corpo sanitario militare	699	2210
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Imposta complementare sugli stipendi e altri assegni	667	2133
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette	668	2139
20 »	AVANZAMENTO. — Esame dei titoli per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli e ad anzianità dei capitani del servizio tecnico di artiglieria	669	2141
20 »	AVANZAMENTO. — Esame dei titoli per l'avanzamento ad anzianità dei capitani del servizio degli specialisti del genio.	670	2141
20 »	CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Trieste . . .	671	2142
20 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Istruzione premilitare 1927-1928	672	2142

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
20 ott. 1927	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Costituzione della compagnia servizi dell'officina automobilistica R. Esercito di Bologna	673	2145
20 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Foglio d'ordini, parte tecnica e parte amministrativa, disposizioni speciali per l'artiglieria	674	2146
20 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pagamento rateale del costo dell'Atlante Internazionale del Touring club Italiano.	675	2151
20 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento della classe 1907	676	2151
20 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA – DISCIPLINA MILITARE. — Varianti al vigente regolamento per le licenze nel R. Esercito	677	2152
20 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Note caratteristiche . . .	678	2152
20 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Note caratteristiche . . .	679	2160
21 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Norme per il funzionamento del servizio di collegamento tra l'amministrazione militare e quella dei lavori pubblici, di cui al R. decreto 25 febbraio 1926, n. 422, modificato con R. decreto 8 settembre 1927, n. 1825.	729	2285
22 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale che incarica due ufficiali generali delle funzioni di collegamento tra il Ministero della guerra e quello dei lavori pubblici, di cui all'art. 5 del R. decreto 25 febbraio 1926, n. 422, modificato con R. decreto 8 settembre 1927, n. 1825, stabilendone le sedi e la competenza territoriale	684	2187
23 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 1922 – Sospensione per l'anno 1927 delle disposizioni che dichiarano il 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, festivo a tutti gli effetti civili e il 4 novembre, anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli effetti civili e festa nazionale.	685	2183
23 »	STIPENDI ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto legge n. 1966 – Abolizione o riduzione delle indennità di caro-viveri del personale statale in effettivo servizio od in quiescenza	715	2251

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
23 ott. 1927	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 2036 – Variazioni ai bilanci dell'entrata e della spesa di vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1927 1928 ed ai bilanci speciali dell'Amministrazione del fondo per il culto, degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano e Torino, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e della Colonia Eritrea, per l'esercizio medesimo	743	2346
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto numero 2099 – Estensione alle nuove provincie del decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157 circa il rimborso da parte dello Stato alle amministrazioni provinciali delle rette di spedalità per ricovero nei manicomi di ex militari dementi . . .	744	2348
23 »	AVANZAMENTO – COLONIE – UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 2087 – Estensione dei limiti di tempo per le promozioni per merito di guerra per fatti d'arme nella Somalia settentrionale	745	2349
23 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 2093 – Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato	747	2351
23 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 2103 — Costituzione in ente autonomo, con nuova denominazione, del gruppo d'artiglieria da costa distaccato a La Maddalena	766	2424
23 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 2157 – Rimborso delle spese di trasporto del bagaglio ai militari dell'arma dei carabinieri reali nei trasferimenti definitivi in territorio dello stesso presidio	767	2426
27 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali. .	686	2184
27 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali. .	687	2185
27 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . .	688	2185

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
27 ott. 1927	AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme relative all'esame di cultura generale per i sottufficiali in congedo aspiranti al grado di sottotenente di complemento	689	2186
27 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corsi di insegnamento di calcolo meccanico.	690	2188
27 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria	691	2190
27 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Costituzione della scuola di tiro di artiglieria	692	2193
27 »	RECLUTAMENTO. — Procedura per le visite per delegazione degli inscritti di leva	693	2194
27 »	SERVIZIO SANITARIO. — Segnalazioni da farsi dai corpi agli ospedali militari per i propri ricoverati in stabilimenti sanitari civili	694	2194
27 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di ufficiali subalterni di complemento e di sottufficiali ai corsi speciali per sottufficiali allievi presso l'accademia militare di Modena, per l'anno scolastico 1927-1928.	695	2195
27 »	TRASPORTI. — Rimborso di spese di trasporto . . .	696	2201
27 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 2092 – Norme per assicurare l'autenticità dei testi originali dei decreti, convenzioni e contratti costituiti da più fogli	748	2356
27 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 2067 Norme per l'applicazione alle nuove provincie della legge sulla cittadinanza	749	2357
28 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che sostituisce due membri della Commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e tenenti colonnelli delle categorie in congedo	700	2216
28 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto riguardante la costituzione della Casa Militare di S. A. R. il Duca delle Puglie	701	2217

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
28 ott. 1927	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 2073 – Nuovo ordinamento della Milizia portuaria	820	2564
30 »	AVANZAMENTO. — R. decreto-legge n. 2025 – Nuove norme per l'avanzamento al grado di generale di corpo d'armata	716	2261
3 nov. »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricupero disposto dal Ministero delle finanze	702	2218
3 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . .	703	2218
3 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . .	704	2219
3 »	AVANZAMENTO. — Disposizioni per l'avanzamento a scelta degli ufficiali di complemento	705	2219
3 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione pratica di radiotelegrafia per ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle varie armi	706	2219
3 »	MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo anticipato dei militari compresi nella chiamata della classe 1907 ed ammessi alla ferma di nove mesi perchè sprovvisti della istruzione premilitare	707	2224
3 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fogno d'ordini, parte tecnica e parte amministrativa – Disposizioni speciali per l'artiglieria	708	2225
3 »	RECLUTAMENTO. — Mandamenti di reclutamento delle truppe da montagna	709	2226
3 »	SCUOLE MILITARI. — Coefficienti relativi d'importanza per le materie d'insegnamento teorico del corso superiore tecnico di artiglieria	710	2226
3 »	SCUOLE MILITARI. — Corso applicativo per ufficiali superiori presso la scuola di guerra	711	2227
3 »	SERVIZIO DEL GENIO – SOTTUFFICIALI. — Corso di istruzione per 10 aspiranti a capo laboratorio del genio militare	712	2230

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
8 nov. 1927	AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che sostituisce il presidente della Commissione incaricata di provvedere al rinnovamento delle operazioni compiute per l'attuazione del concorso bandito con decreto ministeriale 4 giugno 1923 per ufficiali inferiori d'amministrazione in S. P. E.	717	2267
8 »	SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale col quale si modifica la tabella che stabilisce l'assegnazione dei cappellani militari capi pel servizio religioso nel R. Esercito.	750	2359
10	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste	718	2268
10 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Ufficiali ammessi al primo corso di abilitazione tecnico-professionale pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali.	719	2268
10 »	AVANZAMENTO. — Varianti ed aggiunte alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito	720	2269
10 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Borsa porta attrezzi leggeri da zappatore e sciabola-baionetta	721	2269
10 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Cappotto speciale con cappuccio per operazioni in montagna	722	2270
10 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Quinto corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito	723	2275
10 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dei ruoli d'anzianità per il 1927 degli ufficiali in congedo - Parte III	724	2279
10 »	RECLUTAMENTO. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge n. 1743 del 26 luglio 1927 per quel che riguarda il reclutamento degli ufficiali di complemento	725	2279

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
10 nov. 1927	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnanti titolari presso l'accademia di fanteria e cavalleria	726	2283
10 »	SCUOLE MILITARI. — Corso per capitani di cavalleria in S. P. E.	727	2284
10 »	SCUOLE MILITARI. — Terzo corso superiore tecnico di artiglieria presso l'accademia militare di Torino. .	728	2284
11 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – CONCORSI E GARE. — Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione del presidente della commissione esaminatrice per un concorso a sottotenente maestro direttore di banda	751	2360
12 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi indetti col decreto ministeriale 28 luglio 1927.	752	2361
16 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un giudice effettivo del Tribunale speciale per la difesa dello Stato	753	2363
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Carta intestata e bolli per uso di ufficio	731	2291
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. – Esclusione dalle aste	732	2292
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Fusti per benzina	733	2293
17 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali. .	734	2293
17 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Censimento autoveicoli al 1° gennaio 1928	735	2294
17 »	SERVIZIO SANITARIO. — Richieste di documenti clinici riguardanti militari italiani che durante la prigionia di guerra furono ricoverati in ospedali austro-ungarici.	736	2295

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
17 nov. 1927	SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale di taluno categorie di ufficiali in S. P. E.	737	2295
17 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi regolari per ufficiali superiori presso le scuole centrali militari	738	2298
17 »	COLONIE — DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — Modificazione alla divisa degli ufficiali (*con 8 tavole di disegno*)	739	2300
17 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al ripart) territoriale dell'arma dei carabinieri reali	740	2335
17 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto relativo alla sostituzione di un membro della commissione consultiva per l'esame dei ricorsi al Ministro della guerra contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva	777	2471
24 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Impiegati ammessi a sostenere gli esami di concorso indetti col decreto ministeriale 28 luglio 1927 e data di inizio degli esami stessi.	754	2364
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	755	2366
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette	756	2367
24 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra	757	2370
24 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Norme relative alla istruzione premilitare	758	2370
24 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di istruzione automobilistica ai militari di truppa delle varie armi e corpi aventi automezzi in dotazione organica	759	2372
24 »	RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — Militari che non fecero valere in tempo utile titoli di ascrizione alla terma riducibile	760	2373

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
1 dic. 1927	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	764	2418
1 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione ai corsi triennali della scuola di guerra.	765	2418
8 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Note di qualifica degli impiegati civili	768	2427
8 »	CONCORSI E GARE. — Disposizioni per le gare militari di addestramento ippico	769	2429
8 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso pratico di topografia per ufficiali inferiori delle varie armi	770	2456
8 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Quinto corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito	771	2457
8 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – STATO DEGLI UFFICIALI – AVANZAMENTO. — Dipendenza dei distretti – Autorità compilatrici delle note caratteristiche e degli specchi di avanzamento per ufficiali in servizio ai distretti militari.	772	2458
8 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dei ruoli di anzianità per il 1927 degli ufficiali in congedo – Parte IV	773	2458
8 »	RECLUTAMENTO. — Ispezioni di leva.	774	2459
8 »	RECLUTAMENTO – SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1888.	775	2464
11 »	AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 2328 – Conversione in legge del R. decreto-legge 17 giugno 1926 n. 1144 relativo al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel R. Esercito . .	822	2570
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Revoca dei fermi disposti per ricuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta e dalle ferrovie dello Stato	778	2472

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
15 dic. 1927	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali. .	779	2473
15 »	AVANZAMENTO. — Specchi di avanzamento per gli ufficiali delle categorie in congedo	780	2474
15 »	CONCORSI E GARE. — Gare militari ippiche.	781	2474
15 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Moduli pei telegrammi di Stato a pagamento	782	2475
15 »	DISPOSIZIONI VARIE – SOTTUFFICIALI. — Corso di cui alla circolare 612 *giornale militare* 1927 per i marescialli delle armi e corpi.	783	2475
15 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di una borsa di tela grigia impermeabile per il corredo	784	2477
15 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Cappotto di panno grigio-verde foderato con pelliccia	785	2482
15 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi presso a scuola di tiro di artiglieria	786	2486
15 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pagamenti rateali per abbonamenti a pubblicazioni di carattere culturale militare	787	2488
15 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Decisioni di ascrizione alla ferma minima o riducibile	788	2489
15 »	SCUOLE MILITARI. — Capitani ammessi al 2° corso applicativo presso le scuole centrali militari	789	2489
15 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA – SOTTUFFICIALI. — Corso d'istruzione per gli aspiranti a capo officina reggimentale	790	2494
15 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali	791	2497
15 »	SOTTUFFICIALI. — Autorizzazione a vestire l'abito borghese ai sottufficiali trattenuti alle armi oltre il 35° anno di servizio	792	2498

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
15 dic. 1927	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Divieto di dispensa dai richiami alle armi per ragioni d'impiego ai militari in congedo illimitato che appartengono al personale navigante ed a quello specializzato, con obbligo di volo, dell'aeronautica	793	2499
15 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Specchi della forza in congedo.	794	2501
15 »	TRASPORTI. — Indebito uso del contrassegno ufficiale di franchigia postale	795	2502
15 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI – EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivi speciali per gli aiutanti di battaglia	796	2502
16 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 2210 – Ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche . . .	799	2510
19 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari nei corpi del R. Esercito	823	2571
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 2310, concernente maggiori assegnazioni negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici, della guerra, della marina e dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1926-1927	824	2577
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per l'acquisto di merci presso il « Consorzio industriale manufatti » da parte degli ufficiali e sottufficiali di carriera del R. Esercito	800	2527
22 »	COLONIE – DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — Tipo di stoffa per le nuove divise coloniali . . .	801	2530
22 »	CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo	802	2531
22 »	CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari fra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri ed in congedo	803	2535

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
22 dic. 1927	CONCORSI E GARE. — Categoria militare del concorso ippico di Napoli	804	2538
22 »	CONCORSI E GARE. — Riunione invernale di corse a Tor di Quinto 1928	805	2539
22 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Divisa della truppa – Adozione di un berretto di panno grigio-verde da fatica mod. 1927	806	2540
22 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Tariffa per le riparazioni da eseguirsi alle borracce di alluminio	807	2544
22 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione sul mascheramento ai militari del genio	808	2545
22 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Costituzione del corpo d'armata territoriale di Udine	809	2546
22 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nozioni sui sistemi ottici dei congegni di osservazione e di puntamento sui telemetri monostatici. (1 *volume testo ed* 1 *volume tavole*) Edizione 1927	810	2547
22 »	RECLUTAMENTO. — Iscrizione sulle liste di leva dei naturalizzati italiani domiciliati e residenti nelle Colonie o nei territori di diretto dominio dell'Italia.	811	2548
22 »	SCUOLE MILITARI. — Assegnazione gratuita di stampati alle scuole e istituti militari per l'esercizio finanziario 1927-28	812	2549
22 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Dipendenza del 55° e del 56° reggimento fanteria	813	2550
22 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario	814	2550
29 »	SCUOLE MILITARI. — Corso applicativo per ufficiali superiori presso la scuola di guerra	821	2569

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
29 dic. 1927	DISPOSIZIONI VARIE — RECLUTAMENTO. — Corsi di cultura militare nelle RR. università e nei RR. istituti superiori per l'anno accademico 1927-1928	825	2579
29 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Cambio di denominazione e dipendenza dell'attuale 5° reggimento artiglieria pesante campale	826	2581
29 »	SCUOLE MILITARI. — Terzo corso superiore tecnico di artiglieria presso l'Accademia militare di Torino.	827	2581
29 »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento iniziatisi il 1° agosto 1927.	828	2582
29 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — Festa anniversaria del Corpo di amministrazione	829	2587
29 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI.— Documenti concernenti i figli naturali	830	2588

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

delle circolari contenute nel *giornale militare* 1927

INDICE

Amministrazione centrale ed impiegati civili	*Pag.*	LXXXI
Amministrazione e contabilità	»	LXXXIV
Arma dei carabinieri reali	»	XCII
Armi, munizioni e bufetterie	»	XCIV
Associazione Italiana della Croce Rossa	»	XCV
Avanzamento	»	XCV
Cavalli	»	CV
Circoscrizione Territoriale Militare	»	CV
Colonie	»	CV
Concorsi e Gare	»	CVI
Corrispondenza ufficiale e servizio postale e telegrafico	»	CVIII
Disciplina militare	»	CVIII
Disposizioni varie	»	CIX
Divisa degli ufficiali e sottufficiali	»	CXIV
Equipaggiamento	»	CXIV
Giustizia militare	»	CXVI
Istruzioni ed esercitazioni militari	»	CXVI
Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato.	»	CXVII
Matricola	»	CXXI
Militari di truppa	»	CXXI
Onorificenze e ricompense	»	CXXIV

Ordinamento del R. Esercito . . . . . *Pag.* CXXV
Pensioni . . . . . » CXXIX
Personale operaio . . . . . » CXXX
Pubblicazioni militari . . . . . » CXXX
Reclutamento . . . . . » CXXXIII
Scuole militari . . . . . » CXXXVI
Servizio automobilistico . . . . . » CXLII
Servizio del genio . . . . . » CXLII
Servizio dell'assistenza spirituale nel R. Esercito. . . . . » CXLIV
Servizio di artiglieria . . . . . » CXLIV
Servizio di commissariato . . . . . » CXLVI
Servizio sanitario . . . . . » CXLVI
Servizio territoriale . . . . . » CXLVII
Servizio veterinario . . . . . » CXLVIII
Sottufficiali . . . . . » CXLVIII
Stato degli ufficiali . . . . . » CL
Stipendi, assegni ed indennità . . . . . » CLIV
Trasporti . . . . . » CLVI
Ufficiali in congedo . . . . . » CLVIII
Ufficiali e truppa all'estero . . . . . » CLVIII

Notificazioni . . . . . *Pag.* CLIX
Avvisi . . . . . » CLX
Indice delle tavole comprese nel *giornale militare* 1927 . . » CLXI

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI (1).		
21 nov. 1926	Legge n. 2147. – Conversione in legge del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, che determina la composizione e l'organico dell'arma dei carabinieri Reali, stabilisce norme per l'accertamento dell'idoneità al trasferimento di subalterni al servizio dell'arma, dispone un reclutamento straordinario di ufficiali del corpo di commissariato, apporta aggiunte e varianti a disposizioni particolari delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali, e stabilisce l'organico dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento	1	4
6 genn. 1927	R. decreto-legge n. 27. – Norme integrative di quelle stabilite a favore del personale statale ex-combattente, col R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48.	55	136
6 »	R. decreto n. 57. – Modificazioni agli art. 51 e 52 del R. decreto 30 dicembre 1923 n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dell'Amministrazione dello Stato	85	261
20 »	Varianti alla tabella delle attribuzioni della direzione generale personali civili e affari generali e dell'ispettorato generale amministrativo. – Convenzioni relative all'impiego temporaneo di personale civile nel servizio veterinario militare	51	119
30 »	Decreto ministeriale concernente la conferma di due giudici del Tribunale Supremo militare, chiamati a far parte della Commissione per il personale della giustizia militare per l'anno 1927	146	444
23 febbr. 1927	Decreto del Capo del Governo. – Autorizzazione della costituzione dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego	189	585
24 »	Posti d'impiego disponibili nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle Amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.	127	379

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 mar. 1927	Concorso al posto di attuario presso la direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza	153	455
14 »	Feste civili, feste nazionali e solennità civili	181	571
17 »	Posti d'impiego nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti ai sottufficiali.	182	572
21 »	Decreto ministeriale col quale è bandito un concorso per titoli a 5 posti di regio sostituto avvocato militare di 3ª classe o parificato	290	933
24 »	Posti d'impiego disponibili nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle Amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra .	191	599
12 apr. 1927	Decreto ministeriale che sostituisce uno dei membri del Consiglio d'amministrazione per il personale subalterno del Ministero della guerra.	277	842
5 magg. 1927	Corrispondenza ufficiale e servizio postale e telegrafico.	280	847
23 »	Decreto ministeriale che sostituisce il segretario supplente della commissione di disciplina presso il Ministero della guerra	348	1170
28 »	Funzionario del Ministero dei lavori pubblici chiamato a far parte, in alcuni procedimenti, della Commissione di disciplina del Ministero della guerra. . .	415	1323
4 giug. 1927	Decreto ministeriale che bandisce un concorso per titoli per la nomina a commissario di leva.	365	1197
11 lugl. 1927	Posti d'impiego nelle varie Amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle Amministrazioni militari ed ai sottufficiali.	421	1329
28 »	Decreto ministeriale che indice gli esami di concorso per le promozioni al grado 9° nei ruoli del gruppo B del personale civile dell'Amministrazione militare.	528	1740
29 »	Risultato del concorso per la nomina a 18 posti di commissario di leva	463	1459

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 lugl. 1927	Decreto ministeriale che indice gli esami di concorso per le promozioni a primo segretario (grado 9°) nel ruolo amministrativo gruppo A dell'amministrazione centrale della guerra	529	1761
29 »	Risultato del concorso per titoli a 5 posti di Regio sostituto avvocato militare di 3ª classe o parificato.	538	1798
1 sett. 1927	Posti d'impiego nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle Amministrazioni militari ed ai sottufficiali	542	1812
22 »	Posti d'impiego disponibili nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle Amministrazioni militari ed ai sottufficiali.	591	1924
22 »	Posti d'impiego nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle Amministrazioni militari e ai sottufficiali	592	1925
13 ott. 1927	Posti d'impiego nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	649	2101
23 »	R. decreto-legge n. 1922. – Sospensione per l'anno 1927 delle disposizioni che dichiarano il 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, festivo a tutti gli effetti civili ed il 4 novembre, anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli effetti civili e festa nazionale	685	2183
12 nov. 1927	Decreto ministeriale che nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi indetti col decreto ministeriale 28 luglio 1927	752	2361
24 »	Impiegati ammessi a sostenere gli esami di concorso indetti col decreto ministeriale 28 luglio 1927 e data di inizio degli esami stessi	754	2364
1 dic. 1927	Posti d'impiego nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle Amministrazioni militari ed ai sottufficiali	764	2418
8 »	Note di qualifica degli impiegati civili	768	2427
29 »	Documenti concernenti i figli naturali	830	2588

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.		
9 dic. 1926	R. decreto-legge, n. 2098 concernente variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa di diversi Ministori, per l'esercizio finanziario 1926-1927, nonchè ai bilanci speciali per l'esercizio medesimo e disposizioni varie di natura finanziaria.	4	6
12 »	Legge n. 225 . – Conversione in legge del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 195, che abolisce i consigli di amministrazione dei corpi, istituti e stabilimenti militari.	36	95
30 »	Registro delle disposizioni amministrative	21	72
6 genn. 1927	R. decreto n. 10, concernente la 28ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.	56	140
6 »	R. decreto-legge n. 40 concernente variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1926-27, nonchè ai bilanci speciali per l'esercizio medesimo, e disposizioni varie di natura finanziaria.	71	208
13 »	Rifornimento delle parti di ricambio per gli automezzi Fiat in servizio presso gli enti militari.	25	79
13 »	Rifornimento di benzina agli enti militari che gestiscono automezzi.	26	79
16 »	R. decreto, n. 118. – Composizione e attribuzioni della Commissione Centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali del corredo e vari, occorrenti alle forze armate dello Stato. .	121	357
16 «	R. decreto, n. 374. – Approvazione del Regolamento sugli alloggiamenti militari dovuti dai comuni. .	239	703
20 »	Tasse di sentenza e spese di giustizia.	42	108
27 »	Revoca dei fermi disposti per ricuperi deliberati dalle commissioni parlamentari d'inchiesta.	58	152

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 febb. 1927.	Ricupero da effettuarsi a carico della Società anonima officine metallurgiche Togni	72	210
3 »	Verifica dei materiali del gruppo *C* proposti per la dichiarazione fuori servizio	73	211
4 »	Varianti al nomenclatore dei servizi logistici. – Categoria III – Materiali pel servizio del casermaggio.	87	269
10 »	Nuova istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra	92	292
10 »	R. decreto-legge n. 146. – Variazioni di stanziamento nello stato di previsione dell'entrata e della spesa dei diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1926-27, nonchè ai bilanci speciali per l'esercizio medesimo, e disposizioni varie di natura finanziaria.	149	448
24 »	Esclusione dalle aste.	128	380
24 »	Esclusione dalle aste.	129	380
24 »	Rifornimento di olii lubrificanti denso e semidenso agli enti militari che gestiscono automezzi.	130	381
28 »	Varianti al nomenclatore del materiale dei servizi logistici. – Categorie I e II	177	565
3 mar. 1927	Imposta complementare sul reddito: denuncia dei reddituari di categoria D.	154	459
10 »	Esclusione dalle aste.	164	489
17 »	R. decreto-legge, n. 351 concernente variazioni di stanziamento nello stato di previsione dell'entrata e della spesa dei diversi Ministeri, nonchè nei bilanci speciali, per l'esercizio finanziario 1926-27, e disposizioni varie di indole finanziaria.	200	616
17 »	R. decreto-legge, n. 366. – Estensione a taluni capitoli del bilancio del Ministero della guerra delle disposizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 6 settembre 1923, n. 2004.	262	811
31 »	Esclusione dalle aste	206	625
31 »	Elenco dei titoli che sono ammessi a costituire i depositi per concorrere alle gare	207	625

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 mar. 1927	Revoca di fermo.	208	628
31 »	Rifornimento di catene « Wa » per ciclo.	209	628
31 »	Ricupero disposto dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.	210	633
31 »	Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette.	211	633
7 apr. 1927	Esclusione dalle aste.	222	662
7 »	Legge n. 504. – Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928	291	936
10 »	Legge n. 627. – Conversione in legge del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477, recante aggiunte e varianti alle leggi sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica e sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, ed estensione ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna delle disposizioni sugli uffici di contabilità e di revisione e sul decentramento amministrativo dei servizi dell'amministrazione della guerra. .	292	952
14 »	Elenco dei comuni del Regno esonerati dall'obbligo di fornire la paglia alle truppe di passaggio . . .	244	749
14 »	Materiali del gruppo C dichiarati fuori uso	245	777
14 »	Tassa di bollo relativa agli ordinativi di pagamento .	246	778
14 »	R. decreto-legge n. 577. – Variazioni di stanziamenti allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa dei diversi Ministeri nonchè ai bilanci speciali per l'esercizio finanziario 1926-27, e disposizioni varie di natura finanziaria	293	953
16 »	Nuovo regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari . .	279	845
21 »	Cessioni ad altre Amministrazioni dello Stato. . . .	253	796
21 »	R. decreto col quale è sostituito un membro della Commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma secondo, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196 . .	350	1175
28 »	Esclusione dalle aste.	269	826

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 magg. 1927	Varianti all'elenco dei depositi rifornitori degli olii lubrificanti denso e semidenso per gli enti militari che gestiscono automezzi.	281	848
12 »	Previsione della forza e delle spese per l'esercizio finanziario 1927-1928	297	960
12 »	Variazione nei prezzi delle gomme per autoveicoli, motoveicoli e biciclette.	298	967
12 »	R. decreto-legge n. 693. – Variazioni di stanziamento nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri nonchè ai bilanci speciali per l'esercizio finanziario 1926-27, e disposizioni varie di natura finanziaria	313	1020
12 »	R. decreto n. 760. – Variazioni di stanziamento negli stati di previsione dei diversi Ministeri in base all'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440	325	1080
23 »	Rifornimento delle parti di ricambio per biciclette Bianchi	316	1029
2 giug. 1927	Esclusione dalle aste.	330	1110
2 »	Gestione della quota destinata alla parte completiva del rancio	331	1110
2 »	Norme riguardanti la ripartizione dei materiali del gruppo C.	332	1111
16 »	Norme relative al noleggio di automezzi militari . .	353	1184
16 »	R. decreto-legge n. 972. – Variazioni di stanziamenti nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri nonchè a bilanci speciali, per l'esercizio finanziario 1926-27, e disposizioni varie di natura finanziaria	394	1262
16 »	R. decreto n. 975 – Variazioni di stanziamento negli stati di previsione della spesa dei diversi Ministeri, per l'esercizio finanziario 1926-27. . .	395	1265
17 »	Contratti da approvarsi da comandanti di presidio, di corpo e di distaccamento	368	1203

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 giug. 1927	Decreto ministeriale riguardante l'alienazione dei materiali del gruppo C durante l'esercizio finanziario 1926-1927	522	1717
23 »	Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1927-28 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'Amministrazione militare	370	1205
23 »	Esclusione dalle aste	371	1208
23 »	Esclusione dalle aste	372	1208
23 »	Divieto di nuove spese a carico di alcuni capitoli straordinari di bilancio	373	1208
23 »	R. decreto-legge n. 1038. – Proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilità generale dello Stato	418	1326
23 »	R. decreto-legge n. 1166. – Integrazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, sul decentramento amministrativo dei servizi dell'amministrazione della guerra	430	1348
30 »	Imposta complementare sul reddito. – Applicazione del R. decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694	380	1223
30 »	Pagamento degli assegni a personali in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato	381	1224
30 »	Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette	382	1227
30 »	Varianti al nomenclatore del materiale dei servizi logistici. – Categorie I e II	402	1304
30 »	Varianti alla raccolta dei conti di costruzione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento generale	403	1304
7 lugl. 1927	Conteggio delle autoblindonutragliatrici Lancia	405	1305
7 »	Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette	406	130
14 »	Esclusione dalle aste	422	1330
14 »	Esclusione dalle aste	423	1330

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 lugl. 1927	Conteggio delle mitragliatrici S. Etienne	432	1351
28 »	Norme relative al noleggio di automezzi militari . .	445	1418
28 »	Rifornimento delle gomme delle parti Fiat e dei cuscinetti a sfere agli enti militari	446	1419
28 »	Compenso pagato agli ufficiali dislocati in alta montagna e non forniti di alloggio da parte dei comuni.	447	1420
28 »	Rifornimento di grasso giallo consistente per gli enti dell'Esercito	4 1	1447
29 »	R. decreto col quale sono sostituiti due membri della commissione di acquisti, di cui l'art. 1°, comma 2°, R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196.	599	1949
4 agos. 1927	Rifornimento benzina agli enti dell'Esercito.	470	1483
11 »	Divieto di assicurare beni dello Stato contro gli incendi	486	1548
11 »	Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1927-28	487	1548
11 »	Spese per gli esperimenti e per le commissioni d'esame per l'avanzamento.	488	1553
12 »	R. decreto-legge n. 1573. – Variazioni compensative negli stati di previsione di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1927-28	590	1922
18 »	Rifornimento di grasso giallo consistente per gli enti dell'Esercito.	506	1602
25 »	Liquidazione dei debiti degli ufficiali collocati a riposo verso l'ente « Unione Militare ».	530	1764
1 sett. 1927	Esclusione dalle aste	543	1813
2 »	Ispezioni amministrative.	555	1858
8 »	Provvedimenti tributari. — R. decreto-legge 12 agosto 1927 – A. V. n. 1463 (*Gazzetta ufficiale* n. 192 del 20 agosto 1927 A. V.)	559	1859
15 »	Istituzione del servizio di tesoreria presso le nuove provincie	576	1897

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 sett. 1927	Norme per l'alienazione dei materiali del gruppo C durante l'esercizio finanziario 1927-28	577	1898
15 »	Rifornimento delle parti di ricambio per motocicli Frera in servizio presso gli enti militari.	578	1900
15 »	Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette	579	1903
21 »	Varianti al nomenclatore del materiale dei servizi logistici. – Categorie 1ª e 2ª.	601	1952
21 »	Varianti alla Raccolta dei conti di costruzione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento generale. .	602	1953
22 »	Pagamento rateale dell'importo dell'Atlante Internazionale	593	1925
22 »	Ricupero disposto dal Ministero delle finanze. . . .	594	1926
22 »	Rifornimento di cuscinetti a sfere per gli automezzi in servizio presso gli enti militari	595	1926
22 »	Decreto ministeriale che stabilisce la retta da corrispondersi dagli ufficiali, impiegati civili, uomini di truppa ed altri individui ammessi a pagamento negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti . .	644	2061
29 »	Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette.	605	1957
29 »	R. decreto-legge n. 1819. – Variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1927-28	645	2064
6 ott. 1927	Ricuperi disposti dal Ministero delle finanze e dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato. . . .	624	2024
8 »	Rifornimento delle parti di ricambio per biciclette Bianchi	647	2067
13 »	Norme relative al noleggio di automezzi militari . . .	648	2098
20 »	Imposta complementare sugli stipendi e altri assegni .	667	2133
20 »	Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette	668	2139

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 ott. 1927	R. decreto-legge n. 2036. – Variazioni ai bilanci dell'entrata e della spesa di vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1927-28 ed ai bilanci speciali dell'Amministrazione del fondo per il culto, degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano e Torino, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e della Colonia Eritrea, per l'esercizio medesimo	743	2346
23 »	R. decreto n. 2099. – Estensione alle nuove provincie del decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157 circa il rimborso da parte dello Stato alle amministrazioni provinciali delle rette di spedalità per ricovero nei manicomi di ex militari dementi . . .	744	2348
3 nov. 1927	Ricupero disposto dal Ministero delle finanze . . .	702	2218
10 »	Riammissione alle aste.	718	2268
17 »	Carta intestata e bolli per uso di ufficio	731	2291
17 »	Esclusione dalle aste	732	2292
17 »	Fusti per benzina	733	2293
24 »	Esclusione dalle aste	756	2366
24 »	Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette.	756	2367
15 dic. 1927	Revoca dei fermi disposti per ricuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta e dalle ferrovie dello Stato.	778	2472
20 »	R. decreto-legge n. 2310, concernente maggiori assegnazioni negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici, della guerra, della marina e dell'aeronautica, per l'esercizio finanziario 1926-1927	824	2577
22 »	Norme per l'acquisto di merci presso il «Consorzio industriale manufatti» da parte degli ufficiali e sottufficiali di carriera del R. Esercito	800	2527

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ARMA DEI CARABINIERI REALI.		
20 genn. 1927	Soppressione dei comandi di gruppo di legioni carabinieri reali ed istituzione degli ispettorati di zona dei carabinieri reali	45	111
3 febbr. 1927	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	74	211
17 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	103	319
10 mar. 1927	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	165	490
26 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	202	618
31 »	Modificazioni al riparto territoriale all'arma dei carabinieri reali	212	636
26 apr. 1927	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	267	826
26 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	268	826
8 magg. 1927	R. decreto-legge n. 679. – Modificazioni all'ordinamento dell'arma dei carabinieri reali.	307	998
8 »	R. decreto n. 946. – Organizzazione del servizio dei carabinieri reali presso la R. Aeronautica	391	1256
22 »	R. decreto riguardante i corsi di abilitazione per il passaggio nell'arma dei carabinieri reali di tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.	388	1243
2 giug. 1927	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	343	1162
16 »	Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	354	1184
11 lugl. 1927	Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	420	1328

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 lugl. 1927	Concorso per l'ammissione al primo corso di abilitazione tecnico-professionale pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali . . .	419	1327
15 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	433	1369
28 »	Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	448	1420
2 agos. 1927	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	469	1482
8 sett. 1927	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	560	1866
8 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	561	1866
15 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	580	1906
15 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	581	1906
6 ott. 1927	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	625	2025
6 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	626	2025
6 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	627	2026
27 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	686	2184
27 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	687	2185
27 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	688	2185
3 nov. 1927	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	703	2218
3 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	704	2219

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 nov. 1927	Ufficiali ammessi al primo corso di abilitazione tecnico-professionale pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali	719	2268
17 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	734	2293
17 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	740	2335
15 dic. 1927	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	779	2473
	ARMI MUNIZIONI E BUFETTERIE.		
5 magg. 1927	Cartucce da pistola per le società di tiro a segno. .	282	849
10 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	428	1346
19 »	Verificatore del puntamento per armi mod. 91 (*con una tavola di disegno*)	308	999
2 giug. 1927	Verificatore del puntamento per mitragliatrici « Fiat » mod. 1914 (*con una tavola di disegno*)	338	1116
2 lug. 1927	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	431	1350
11 agos. 1927	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni.	539	1798
8 sett. 1927	Speciale tinta per imbiancare le bufetterie dei carabinieri reali	562	1867
6 ott. 1927	Adozione di un nuovo tipo di bandoliera da cavalleria	628	2026
6 »	Cartuccia a pallottola frangibile mod. Magistri, per armi mod. 91	629	2027

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA		
13 febbr. 1927	R. decreto-legge n. 141, contenente provvedimenti per la Croce Rossa Italiana	124	371
14 apr. 1927	R. decreto-legge n. 503. – Provvedimenti per assicurare il funzionamento dell' Associazione della Croce Rossa Italiana.	264	820
	AVANZAMENTO		
21 nov. 1926	Legge n. 2147. – Conversione in legge del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, che determina la composizione e l'organico dell'arma dei carabinieri Reali, stabilisce norme per l'accertamento dell'idoneità al trasferimento di subalterni al servizio dell'arma, dispone un reclutamento straordinario di ufficiali del corpo di commissariato, apporta aggiunte e varianti a disposizioni particolari delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali, e stabilisce l'organico dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento	1	4
30 dic. 1926	Esperimenti per l'avanzamento a scelta (obbligatoria) per i tenenti colonnelli dell'arma CC. RR. da iscrivere nei quadri di avanzamento per l'anno 1927 .	6	10
2 genn. 1927	Decreto ministeriale che nomina, per l'anno 1927, una commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo	101	317
6 »	Nomina delle Commissioni per la valutazione dei titoli degli ufficiali di complemento ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta ai gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello	7	11
13 »	Quadro suppletivo di avanzamento per il 1927 per ufficiali di varie armi e corpi	35	88

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 genn. 1927	R. decreto-legge n. 119. – Norme relative allo stato e avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, assegnati ai depositi cavalli stalloni e depositi allevamento quadrupedi, e modificazioni di alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, e lo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica.	123	362
27 »	Limiti di anzianità per l'iscrizione di ufficiali in congedo sui quadri d'avanzamento pel 1927 . . .	59	153
27 »	Graduatoria dei vincitori del concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo	65	174
27 »	Norme esecutive del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2121, riguardante il servizio tecnico d'artiglieria	67	178
29 »	Nomina della speciale Commissione tecnica per l'esame dei titoli inerenti al servizio tecnico d'artiglieria .	81	228
10 febbr. 1927	Decreto ministeriale che sostituisce il presidente della Commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e tenenti colonnelli delle categorie in congedo . .	102	318
16 »	Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (Ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario	126	378
17 »	Quadro suppletivo di avanzamento per i tenenti colonnelli di artiglieria in S. P. E.	104	321
17 »	Ufficiali di complemento ammessi a sostenere gli esperimenti per l'avanzamento a scelta	105	322
22 »	Promozione a sergente dei graduati di truppa che abbiano superato apposito esperimento.	152	454
24 »	Esami per l'avanzamento a scelta facoltativa degli ufficiali delle varie armi e corpi	131	381
24 »	Esami ed esperimenti obbligatori e facoltativi per l'avanzamento a scelta e ad anzianità che avranno luogo nella prossima primavera a norma dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398 per l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito	138	415

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 febbr. 1927	Giudizi d'avanzamento. – Tabelle annesse alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398	159	466
10 mar. 1927	Esperimenti ed esami per l'avanzamento di ufficiali delle varie armi, corpi e gradi in S. P. E.	166	490
17 »	Esami di avanzamento a scelta facoltativa per i tenenti, capitani e maggiori dei carabinieri reali.	183	572
24 »	Esami per l'avanzamento a scelta facoltativa dei maggiori e capitani	192	600
31 »	Norme per l'applicazione del § 92 della circolare 669 *giornale militare* 1926 agli ufficiali aspettativa riduzione quadri senza diritto al richiamo	213	636
7 apr. 1927	Esami obbligatori e facoltativi per l'avanzamento a scelta e ad anzianità degli ufficiali veterinari che avranno luogo nel prossimo mese di maggio a norma dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398 per l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito	223	663
7 »	Esperimenti obbligati per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle varie armi e corpi	224	664
7 »	Esperimenti obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei capitani e tenenti delle varie armi e corpi.	225	667
7 »	Sostituzione di un membro nella commissione esaminatrice per gli esperimenti dei capitani di arma combattente.	226	673
7 »	Varianti ed aggiunte alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito. . .	227	674
7 »	Varianti relative alle autorità compilatrici delle note caratteristiche e degli specchi di avanzamento per gli ufficiali in servizio ai distretti militari, in dipendenza della istituzione della carica di generale ispettore di mobilitazione.	235	689

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 apr. 1927	Legge n. 627. – Conversione in legge del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477, recante aggiunte e varianti alle leggi sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica e sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, ed estensione ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna delle disposizioni sugli uffici di contabilità e di revisione e sul decentramento amministrativo dei servizi dell'amministrazione della guerra . . .	292	952
14 »	Disposizioni varie a complemento o a modifica delle norme esecutive emanate per l'applicazione della legge d'avanzamento 11 marzo 1926, n. 398 . . .	247	778
14 »	Sostituzione di taluni membri nelle commissioni esaminatrici per gli esperimenti ed esami di ufficiali in S. P. E.	248	780
14 »	R. decreto-legge n. 1538. – Disposizioni riguardanti il reclutamento e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali ed il trattamento economico da corrispondersi agli ufficiali generali ed ai colonnelli del R. Esercito collocati, dietro loro domanda, in ausiliaria	550	1826
21 »	Corsi d'istruzione per capitani in A. R. Q. delle armi combattenti	254	798
21 »	Elenco degli ufficiali di complemento di arma combattente ammessi a sostenere la prima prova pratica per l'avanzamento a scelta facoltativo al grado superiore	255	800
28 »	Esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli e ad anzianità dei capitani delle armi combattenti.	270	827
28 »	Esperimenti obbligatori per gli ufficiali del corpo veterinario.	271	828
30 »	Decreto ministeriale che provvede al rinnovamento delle operazioni compiute per l'attuazione del concorso bandito con decreto ministeriale 4 giugno 1923 per ufficiali inferiori d'amministrazione in servizio permanente	305	986

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 magg. 1927	Disposizioni varie a complemento o a modifica delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito. – Autorità giudicatrici per l'avanzamento degli ufficiali dei CC. RR. – Avanzamento degli ufficiali in congedo.	283	850
12 »	R. decreto n. 1164. – Modifiche al R. decreto 9 luglio 1926, n. 1304, contenente norme per il reclutamento degli ufficiali di Stato Maggiore	429	1347
19 »	Norme per l'applicazione del paragrafo 92 della circolare n. 369 del *giornale militare* 1926 ai capitani in A. R. Q. senza obbligo di richiamo	309	1001
19 »	Legge n. 778. – Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1917, che regola la condizione degli ufficiali di complemento ammessi al corso superiore tecnico d'artiglieria in base alla facoltà concessa coi regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, n. 1837 e 2182, disciplina nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei tenenti generali del ruolo tecnico d'artiglieria, stabilisce le norme per l'avanzamento degli ufficiali che coprono la carica di Ministro o di sottosegretario di Stato, regola la permanenza in posizione usiliaria degli ufficiali esonerati dal comando mobilitato durante la guerra e stabilisce il numero delle direzioni d'artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del R. Esercito	326	1081
26 »	Esami per l'avanzamento a scelta facoltativa dei capitani chimici-farmacisti.	317	1053
1 giug. 1927	Decreto ministeriale che nomina la commissione incaricata di provvedere al rinnovamento delle operazioni compiute per l'attuazione del concorso bandito con decreto ministeriale 4 giugno 1923 per ufficiali inferiori d'amministrazione in S. P. E.	392	1260
9 giug. 1927	Esami obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei capitani chimici-farmacisti	344	1163
16 giug. 1927	Elenco degli ufficiali di complemento di arma combattente dichiarati ammissibili all'avanzamento a scelta per titoli	355	1185

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 giug. 1927	Varianti alla composizione della commissione giudicatrice per gli esami degli ufficiali medici.	356	1186
17 »	Quadro suppletivo d'avanzamento per ufficiali commissari per l'anno 1927.	362	1191
23 »	Varianto alla composizione della commissione giudicatrice per gli esami degli ufficiali medici.	374	1210
23 »	R. decreto n. 1304. – Estensione dei limiti di tempo per le promozioni per merito di guerra per fatti d'arme in Cirenaica	480	1512
30 »	Ufficiali ammessi al corso per il trasferimento nel corpo di commissariato prescritto dall'art. 4 del R. decreto 190 del 17 giugno 1926	386	1241
30 »	Proroga dei termini per la presentazione dei documenti per il concorso per il reclutamento di ufficiali inferiori di amministrazione	389	1250
30 »	Invio dei documenti d'avanzamento per i capitani del genio in S. P. E. che dovranno presentarsi agli esperimenti nell'autunno del 1927	390	1250
7 lugl. 1927	Disposizioni a complemento e modifica delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 298 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito. – Autorità giudicatrici per l'avanzamento degli ufficiali dei CC. RR.	414	1318
10 »	Nomina della commissione per l'accertamento della idoneità alla carica superiore degli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria, fino a quella di capo reparto incluso, per l'anno 1927	439	1395
26 »	R. decreto-legge n. 1743. – Modificazioni ed aggiunte alle leggi concernenti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e lo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica	598	1941
28 »	Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio permanente sui quadri di avanzamento ad anzianità, a scelta obbligatoria e a scelta facoltativa per l'anno 1928.	459	1437

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 lugl. 1927	Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali delle categorie in congedo sui quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1928.	460	1441
31 »	Decreto ministeriale che nomina una Commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai maggiori generali, dai colonnelli, dai tenenti colonnelli medici in servizio effettivo e in aspettativa per riduzione di quadri e dagli ufficiali del corpo sanitario, di cui all'ultimo comma del paragrafo 117 della circolare 369 *giornale militare* 1926, compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1928.	466	1479
31 »	Decreto ministeriale che nomina una Commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai maggiori generali d'artiglieria in servizio permanente, compresi nei limiti d'anzianità per la inscrizione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1928. .	467	1480
31 »	Giudizi d'avanzamento per gli ufficiali dipendenti dal comando militare della Sardegna.	468	1481
4 agos. 1927	Esperimenti ed esami obbligatori per l'avanzamento a scelta e ad anzianità che avranno luogo nel prossimo autunno a norma dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, per l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito	471	1491
4 »	Epoca e località in cui si svolgeranno gli esperimenti di avanzamento nel 1928.	472	1494
11 »	Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai tenenti colonnelli veterinari in S. P. compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione nei quadri di avanzamento a scelta per l'anno 1928	498	1588
18 »	Iscrizione sui quadri di avanzamento dei capitani e tenenti colonnelli in S. P. E.	507	1602
18 »	Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, nella parte relativa al personale dei depositi cavalli stalloni	519	1618

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 agos. 1827	Norme per la prima applicazione del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, nella parte che concerne gli ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi e la nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali che prestarono servizio durante la guerra	520	1625
6 sett. 1927	Decreto ministeriale che nomina la Commissione per l'esame delle domande dei concorrenti al reclutamento straordinario dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del genio	557	1860
6 »	Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nell'arma del genio	558	1861
15 »	Esperimenti ed esami per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle varie armi e corpi.	582	1907
15 »	Sostituzione di alcuni membri nella Commissione esaminatrice per gli esperimenti dei capitani di arma combattente che avranno luogo nel prossimo autunno	583	1912
22 »	Decreto ministeriale che nomina una commissione per l'esame dei titoli prodotti dai tenenti colonnelli del servizio degli specialisti del genio in servizio permanente effettivo compresi nei limiti d'anzianità per l'inscrizione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1928	603	1955
22 »	Nomina della commissione per l'accertamento della idoneità alle cariche di direttore principale, di direttore, di capo ufficio della direzione superiore, e di insegnante con rango di direttore nel servizio degli specialisti del genio	604	1956
29 »	Varianti ed aggiunte alle norme esecutive per la prima applicazione delle leggi 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica	606	1960
29 »	Norme relative all'esperimento pratico per i militari in congedo illimitato aspiranti al grado di sottotenente di complemento	607	1962

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 sett. 1927	Commissione esaminatrice esperimenti capitani d'arma combattente.	608	1963
29 »	Esperimenti dei tenenti colonnelli dei CC. RR. compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione sul quadro d'avanzamento dell'anno 1928	609	1964
5 ottob. 1927	Decreto ministeriale che proroga i termini per la presentazione delle domande degli aspiranti al concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nell'arma del genio.	632	2028
5 »	Decreto ministeriale che sostituisce un membro della Commissione per l'esame delle domande dei concorrenti al reclutamento straordinario dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del genio.	646	2066
5 »	Decreto ministeriale che nomina una commissione per l'esame dei titoli prodotti dai capitani del servizio degli specialisti del genio in servizio permanente effettivo compresi nei limiti d'anzianità per l'inscrizione nei quadri d'avanzamento per l'anno 1927 e 1928	664	2127
5 »	Nomina della Commissione per l'accertamento della idoneità alle cariche previste dai numeri 5 e 6 della tabella organica di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, riguardante il servizio degli specialisti del genio	665	2128
6 »	Commissione esaminatrice per gli esperimenti per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento a scelta facoltativa dei tenenti colonnelli delle armi combattenti	630	2028
6 »	Esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli.	631	2029
6 »	Esperimenti per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle varie armi.	633	2030
6 »	Esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli commissari.	634	2030
19 »	Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a capitano e tenente in servizio permanente effettivo nel corpo sanitario militare	699	2210

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 ott. 1927	Esame dei titoli per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli e ad anzianità dei capitani del servizio tecnico di artiglieria.	669	2141
20 »	Esame dei titoli per l'avanzamento ad anzianità dei capitani del servizio degli specialisti del genio . .	670	2141
23 »	R. decreto n. 2087. – Estensione dei limiti di tempo per le promozioni per merito di guerra per fatti d'arme nella Somalia settentrionale.	745	2349
27 »	Norme relative all'esame di cultura generale per i sottufficiali in congedo aspiranti al grado di sottotenente di complemento	689	2186
28 »	Decreto ministeriale che sostituisce due membri della Commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e tenenti colonnelli delle categorie in congedo . .	700	2216
30 »	R. decreto-legge n. 2025. – Nuove norme per l'avanzamento al grado di generale di corpo d'armata.	716	2261
3 nov. 1927	Disposizioni per l'avanzamento a scelta degli ufficiali di complemento.	705	2219
8 »	Decreto ministeriale che sostituisce il presidente della Commissione incaricata di provvedere al rinnovamento delle operazioni compiute per l'attuazione del concorso bandito con decreto ministeriale 4 giugno 1923 per ufficiali inferiori d'amministrazione in S. P. E.	717	2267
10 »	Varianti ed aggiunte alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito. . . .	720	2269
8 dic. 1927	Dipendenza dei distretti. – Autorità compilatrici delle note caratteristiche e degli specchi di avanzamento per ufficiali in servizio ai distretti militari	772	2458
11 »	Legge n. 2328. – Conversione in legge del R. decreto-legge 17 giugno 1926 n. 1144 relativo al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel R. Esercito	822	2570
15 »	Specchi di avanzamento per gli ufficiali delle categorie in congedo	780	2474

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	CAVALLI.		
24 febbr. 1927	Distribuzione di cavalli d'agevolezza di rimonta speciale	141	425
18 apr. 1927	Norme per l'addestramento delle nuove rimonte dette di « pronto servizio ».	265	822
12 magg. 1927	Disposizioni riguardanti i cavalli di servizio degli ufficiali	304	980
5 ag. 1927	Revisione dei cavalli d'agevolezza e di carica disponibili	485	1547
16 »	Documenti matricolari dei quadrupedi di truppa – Riepiloghi delle dichiarazioni di debito per i cavalli accettati definitivamente dagli ufficiali	505	1600
	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE.		
12 magg. 1927	R. decreto n. 811. – Determinazione della circoscrizione territoriale per il servizio dell'arma dei carabinieri reali	335	1119
	COLONIE.		
26 mar. 1927	Riammissioni nei Regi Corpi di truppe coloniali . .	203	619
16 apr. 1927	Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Libia	251 bis	788
6 magg. 1927	Decreto ministeriale relativo alla delimitazione del tempo entro cui possono esser concessi ai nazionali combattenti in Libia, i benefici di cui ai decreti 1769 e 1784 del 1922.	340	1149
23 giug. 1927	R. decreto n. 1304. – Estensione dei limiti di tempo per le promozioni per merito di guerra por fatti d'arme in Cirenaica.	480	1512
26 »	Legge n. 1013. – Legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica.	400	1284

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 giu. 1927	R. decreto n. 1584. – Modificazione al R. decreto 1° maggio 1924, n. 1166, relativo alla costituzione ed al trattamento delle legioni libiche permanenti della M. V. S. N.	680	2163
26 lugl. 1927	Amministrazione nei RR. Corpi di truppe coloniali della Libia di militari alle armi.	444	1418
12 ag. 1927	R. decreto n. 1898. – Facoltà di fregiarsi della medaglia commemorativa col motto « Campagna d'Africa » al personale che ha preso parte alla occupazione effettiva dell'Oltre Giuba.	681	2167
12 »	R. decreto n. 1889. – Indennità di colonia e di rappresentanza al generale di divisione addetto al Comando truppe nelle Colonie.	698	2209
19 »	R. decreto n. 1890. – Sanzione delle disposizioni seguite nella organizzazione del R. corpo di truppe coloniali provvisorio dell'Oltre Giuba.	682	2170
8 sett. 1927	Documenti matricolari e amministrativi del personale trasferito nelle colonie	564	1868
18 ott. 1927	Decreto del Ministero delle colonie relativo alla sistemazione dei quadri delle legioni Libiche di M. V. S. N.	776	2469
23 »	R. decreto n. 2087. – Estensione dei limiti di tempo per le promozioni per merito di guerra per fatti d'arme nella Somalia settentrionale.	745	2349
17 nov. 1927	Modificazione alla divisa degli ufficiali (*con 8 tavole di disegno*).	739	2300
22 dic. 1927	Tipo di stoffa per le nuove divise coloniali.	801	2530
	CONCORSI E GARE.		
6 genn. 1927	Concorso di regolarità per autoveicoli militari « Coppa militare delle Alpi ».	8	14
27 »	Esame dei programmi e delle spese relative a gare ippiche	60	154
10 febbr. 1927	Corsa militare nella riunione ippica di Verona . . .	93	297

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 febbr. 1927	Concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. Esercito e della R. Marina scadente il 31 dicembre 1927.	110	330
24 »	Commissari militari per le gare ippiche durante il 1927	132	387
24 »	Gare militari ippiche.	139	423
10 mar. 1927	Decade ippica sarda 1927.	167	492
10 »	Concorsi a premio per lavori su temi militari fra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e in congedo	168	492
4 ag. 1927	Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice per un concorso a sottotenente maestro direttore di banda.	622	2021
11 »	Esito del concorso di regolarità per autoveicoli militari « Coppa militare delle alpi »	489	1553
11 »	Seconda prova per la preparazione alle olimpiadi equestri di Amsterdam del 1928	490	1554
25 »	Esito concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo . . .	531	1766
25 »	Esito concorso a premi per lavori su temi militari, tra ufficiali in A. R. Q. e in congedo	532	1773
29 sett. 1927	Corsa militare di Treviso.	610	1964
20 ott. 1927	Concorso ippico di Trieste..	671	2142
11 nov. 1927	Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione del presidente della commissione esaminatrice per un concorso a sottotenente maestro direttore di banda	751	2360
8 dic. 1927	Disposizioni per le gare militari di addestramento ippico	769	2429
15 »	Gare militari ippiche.	781	2474
22 »	Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo	802	2531

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 dic. 1927	Concorsi a premio per lavori su temi militari fra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri ed in congedo	803	2535
22 »	Categoria militare del concorso ippico di Napoli . .	804	2538
22 »	Riunione invernale di corse a Tor di Quinto 1928.	805	2539
	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO.		
7 apr. 1927	Carteggio dei reggimenti disciolti in conseguenza del nuovo ordinamento	228	676
7 »	Indirizzo convenzionale per la corrispondenza telegrafica con la commissione militare per il servizio della carne congelata. – Milano	229	676
12 mag. 1927	Indirizzi convenzionali per la corrispondenza telegrafica con gli ispettorati di commissariato militare .	299	973
28 lugl. 1927	Indirizzi convenzionali per la corrispondenza telegrafica diretta a questo Ministero ed al Comando del Corpo di Stato Maggiore.	449	1421
1 sett. 1927	Spedizione di pieghi assicurati..	544	1813
15 dic. 1927	Moduli pei telegrammi di Stato a pagamento. . . .	782	2475
	DISCIPLINA MILITARE.		
9 dic. 1926	R. decreto n. 2185. – Ordinamento dei Consigli di disciplina per gli ufficiali in servizio nelle Colonie.	5	9
7 apr. 1927	Commissioni di disciplina divisionali per sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito e della R. guardia di finanza	230	677
14 »	R. decreto-legge n. 618. – Norme per l'ordinamento ed il funzionamento dei consigli di disciplina per gli ufficiali della R. guardia di finanza	294	955
6 ott. 1927	Istruzione relativa ai regi decreti 28 luglio 1911, n. 894 e 16 maggio 1926, n. 920, sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito.	666	2129
20 ott. 1927	Varianti al vigente regolamento per le licenze nel R. Esercito	677	2152

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	DISPOSIZIONI VARIE.		
14 ott. 1926	R. decreto n. 2423 col quale la « Fondazione Comitato Veneziano Onoranze Caduti in guerra 71° e 118° Reggimento Fanteria » costituita coll'offerta di lire 5700 nominali e destinata a favore del 71° reggimento fanteria, è stata eretta in ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo. . .	322	1065
20 dic. 1927	Decreto del Ministero delle finanze che estende le disposizioni del decreto ministeriale 27 novembre 1926 sul prestito del Littorio (circolare 690 del *giornale militare* 1926) ai pensionati dello Stato.	37	96
30 »	R. decreto n. 2141, col quale la « Fondazione Allievi Nunziatella » è stata eretta in ente morale, ed è stato approvato lo statuto organico relativo. . .	570	1879
31 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche. . .	54	135
2 genn. 1927	Decreto del Ministro per le finanze riguardante la sottoscrizione al prestito del Littorio da parte dei militi dell'arma dei carabinieri reali	38	97
6 »	Trattamento da usarsi ai salariati invalidi di guerra durante le assenze per cure balneo-termali. . . .	9	18
13 »	Primo corso d'insegnamento di calcolo meccanico. .	27	80
16 »	R. decreto n. 157. – Composizione e funzionamento del Consiglio ippico istituito presso il Ministero dell'economia nazionale.	119	353
20 »	Istruzioni per le sottoscrizioni rateali al prestito del Littorio da parte degli ufficiali, sottufficiali, impiegati civili e dei pensionati	43	108
20 »	Uso delle targhette militari dell'esenzione tassa come distintivo militare delle biciclette adibite ai servizi generali dell'Esercito	44	111
27 »	Ruolini degli ufficiali ed elenchi delle variazioni. .	61	154

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 genn. 1927	R. decreto relativo alla istituzione di una « Cinemateca militare di propaganda ed istruzione »	147	445
30 »	R. decreto relativo alla istituzione di una « Cinemateca per la propaganda igienica e di prevenzione sociale »	161	486
3 febb. 1927	Corso di geodesia presso l'Istituto geografico militare.	75	211
3 »	Corsi di cultura militare nelle RR. Università e nei RR. Istituti superiori per l'anno accademico 1926-1927	82	229
3 »	Inscrizione degli ufficiali del R. Esercito all'Ente « Unione Militare »	83	231
9 »	Decreto ministeriale col quale è rettificato il decreto ministeriale 31 dicembre 1926 riguardante la nomina dell'Ammiraglio Gambardella gr. uff. Fausto a membro del Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	162	488
13 »	R. decreto n. 124. – Applicazione dell'imposta sui celibi	125	372
17 »	Nomine e successive promozioni nella qualifica di artificiere	106	323
21 »	Decreto del Ministro delle finanze che dà autorizzazione ai dipendenti dello Stato di cedere le cartelle del Prestito del Littorio, sottoscritte a rate mensili, in pagamento di premio di polizze d'assicurazione	151	452
3 mar. 1927	Concorso per il trasferimento nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica (Ruolo combattente) di cento ufficiali subalterni di complemento del R. Esercito	242	743
10 »	Corso ferroviario militare di stazione	169	493
11 »	Istruzioni per l'applicazione del R. decreto 19 dicembre 1926, n. 2132 e del R. decreto 13 febbraio 1927, n. 124, concernenti l'imposta sui celibi. . . .	180	569
18 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche. . . .	201	618

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 mor. 1927	Cambiamento di nome del comando militare di stazione di Castellammare Adriatico	193	600
7 apr. 1927	Applicazione del R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132 e del R. decreto 13 febbraio 1927, n. 124 concernenti l'imposta sui celibi	238	699
12 apr. 1927	Decreto ministeriale che sostituisce il segretario nel consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Enrico Hermann »	338	1141
14 »	Legge n. 834. – Conversione in legge del R. decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1894, che disciplina le tasse di bollo sulle sentenze ed atti dei tribunali militari	349	1175
21 »	Corsi di insegnamento di calcolo meccanico.	256	802
28 »	Cambio di denominazione del comando militare permanente di stazione di Mestre	272	828
28 »	Istruzioni circa i rapporti dell'« Unione Militare » con le amministrazioni delle forze armate dello Stato	273	829
28 »	R. decreto n. 800. – Concessione agli ufficiali dei corpi armati dello Stato di tessere di libero ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità	597	1936
12 magg. 1927	R. decreto n. 1236, col quale la « Fondazione tenente colonnello Ernesto Ovazza », viene eretta in ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo	496	1589
12 »	R. decreto n. 1332, col quale la « Fondazione maggiore Pietro Toselli, medaglia d'oro » viene eretta in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.	501	1595
2 giug. 1927	R. decreto n. 1003, col quale viene modificato l'art. 5 dello statuto organico del Museo storico dei bersaglieri	479	1511
2 »	R. decreto n. 1434, col quale la « Fondazione 8 agosto 1916 » viene devoluta a favore del 30° reggimento artiglieria da campagna	537	1797

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 giug. 1927	Legge n. 985. – Conversione in legge di regi decreti-legge emanati anteriormente alla pubblicazione della legge 31 gennaio 1926, n. 100	396	1267
30 »	R. decreto n. 1536, col quale la « Fondazione Ospedale Militare Milano » viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico	571	1883
7 lugl. 1927	Soppressione dell'ufficio raccolta materiali e munizioni di Padova	407	1308
7 »	Unificazione del servizio di rifornimento dei binocoli.	408	1308
21 »	R. decreto n. 1537 col quale la « Fondazione tenente colonnello Marco Gorresio » viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico. . . .	572	1885
28 »	Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro del consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann »	502	1598
29 »	R. decreto n. 1568, col quale la « Fondazione Malvezzi de Medici » viene devoluta col capitale di lire 13.100 nominali a favore del reggimento cavalleggeri Monferrato, e ne è approvato il nuovo statuto organico	573	1888
29 »	R. decreto n. 1632, col quale la « Fondazione Piave-Lisser – giugno-novembre 1918 » è devoluta a favore del 26° reggimento fanteria	697	2207
19 agos. 1927	R. decreto n. 1826, col quale la « Fondazione ufficiali del 32° reggimento fanteria » è devoluta a favore del 31° reggimento fanteria	741	2340
26 »	R. decreto n. 2008 col quale la « Fondazione capitano Ottavio Caiazzo, medaglia d'oro » è stata eretta in Ente morale e ne è stato approvato lo statuto organico	742	2342
1 sett. 1927	Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra	545	1814
4 »	R. decreto n. 2109, che erige in ente morale il Museo storico della Brigata Granatieri di Sardegna in Roma	761	2380

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 sett. 1927	R. decreto n. 2110 col quale la « Fondazione tenente Paolo Racagni » è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico	762	2385
8 »	Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra.	563	1867
15 sett. 1927	Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra.	589	1919
16 »	R. decreto n. 2294, col quale la « Fondazione capitano Vittorio Tonini » è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato lo statuto organico.	815	2555
25 »	Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra.	616	1974
29 »	Divieto di comandare ufficiali fuori corpo.	611	1965
29 »	Norme e programmi per l'abilitazione di n. 70 marescialli delle varie armi e corpi alla carica di consegnatario di magazzini.	612	1965
30 »	Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra.	617	1975
6 ott. 1927	Armamento dei musicanti	635	2031
13 »	R. decreto n. 2295, col quale la « Fondazione Fausto Lugramani » è devoluta a favore del gruppo Udine del 3° reggimento artiglieria da montagna. . . .	819	2561
20 »	Istruzione premilitare 1927-28.	672	2142
23 »	R. decreto-legge n. 2093. – Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato	747	2351
27 »	Corsi di insegnamento di calcolo meccanico.	690	2188
27 »	R. decreto-legge n. 2092. – Norme per assicurare l'autenticità dei testi originali dei decreti, convenzioni e contratti costituiti da più fogli.	748	2356
17 nov. 1928	Censimento autoveicoli al 1° gennaio 1928	735	2294
24 »	Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra.	757	2370
24 »	Norme relative alla istruzione premilitare.	758	2370

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 dic. 1927	Corso di cui alla circolare 612 *giornale militare* 1927 per i marescialli delle armi e corpi.	783	2475
29 »	Corsi di cultura militare nelle RR. Università e nei RR. Istituti superiori per l'anno accademico 1927-1928	825	2579
	DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI.		
31 mar. 1927	Nuovo regolamento sull'uniforme per i militari del R. Esercito	221	654
6 magg. 1927	Aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme – Edizione 1927.	296	960
7 lugl. 1927	Modificazioni all'uniforme dei marescialli (*con una tavola di disegno*)	409	1309
17 nov. 1927	Modificazioni alla divisa degli ufficiali (*con 8 tavole di disegno*).	739	2300
15 dic. 1927	Distintivi speciali per gli aiutanti di battaglia . . .	796	2502
22 »	Tipo di stoffa per le nuove divise coloniali.	801	2530
	EQUIPAGGIAMENTO.		
13 genn. 1927	Oggetti da lasciare ai militari da inviarsi alle carceri militari preventive in attesa di giudizio.	28	81
10 mar. 1927	Adozione del sacco porta borse per bersaglieri ciclisti	170	495
31 »	Nuovo regolamento sull'uniforme per i militari del R. Esercito	221	654
3 apr. 1927	Serie di oggetti di corredo da distribuire alla classe 1907	237	690
18 »	Modificazione al pantalone lungo di tela di cotone color bigio di cui al n. 84 categorico e relativo conto di costruzione	266	823
28 »	Modifiche all'abito da carabiniere	274	829

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 magg. 1927	Sella da truppa tipo unificato	284	852
6 »	Aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme – Edizione 1927	296	960
19 »	Trasformazione delle mantelline usate da carabinieri in giubboni da carabinieri	310	1001
9 giug. 1927	Divisa dei carabinieri. – Modifiche ai mantelli e mantelline.	345	1163
7 lugl. 1927	Modificazioni all'uniforme dei marescialli (*con una tavola di disegno*)	409	1309
7 »	Correggia reggi-sciabola per bardatura a sella da truppa.	410	1313
21 »	Staffili modificati per sella da truppa (*con una tavola di disegno*).	434	1369
28 »	Divisa della truppa. – Modifiche alle misure dei pantaloni di panno g. v. per truppe a cavallo modello 1924	450	1422
28 »	Zainetto per biciclette pieghevoli.	451	1426
29 »	Divisa della truppa. – Adozione di un nuovo berretto di panno g. v. tipo unico modello 1927. . . .	497	1583
11 agos. 1927	Oggetti di corredo da lasciare ai militari di truppa nel congedamento della classe 1906	499	1589
13 ott. 1927	Dispositivo per l'attacco all'elmetto metallico del piumetto da bersagliere (*con tre tavole di disegno*). .	650	2102
13 »	Divisa dei carabinieri. – Modifiche al pantalone lungo con pistagne.	651	2107
10 nov. 1927	Borsa porta attrezzi leggeri da zappatore e sciabola-baionetta	721	2269
10 »	Cappotto speciale con cappuccio per operazioni in montagna	722	2270
15 dic. 1927	Adozione di una borsa di tela grigia impermeabile per il corredo	784	2477
15 »	Cappotto di panno grigio-verde foderato con pelliccia	785	2482

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 dic. 1927	Distintivi speciali per gli aiutanti di battaglia	796	2502
22 »	Divisa della truppa. – Adozione di un berretto di panno grigio-verde da fatica mod. 1927	806	2540
22 »	Tariffa per le riparazioni da eseguirsi alle borracce di alluminio	807	2544
	GIUSTIZIA MILITARE.		
30 dic. 1926	R. decreto col quale viene confermato alla commissione istituita presso il Ministero della guerra l'incarico di procedere agli ulteriori studi per la riforma della legislazione penale militare.	53	132
31 mar. 1927	Uniforme per i magistrati militari dei tribunali speciali della Libia.	214	637
	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI.		
13 genn. 1927	Corso di triangolazione e rilievo per ufficiali inferiori d'artiglieria	29	82
10 mar. 1927	Istruzioni sui collegamenti aero-terrestri	171	496
21 apr. 1927	Corsi d'istruzione automobilistica ai militari di truppa delle varie armi e corpi, aventi automezzi in dotazione organica	257	803
26 magg. 1927	Corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito	318	1053
12 giug. 1927	Richiamo in servizio a domanda di ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri o di complemento, durante il periodo delle esercitazioni estive. . . .	352	1181
28 lug. 1927	Istruzione per artificieri del genio	452	1426
11 agos. 1927	Ruolino degli ufficiali muniti di brevetto aeronautico	504	1600
18 »	Corso preparatorio per ufficiali aspiranti alla specialità carri armati	508	1603
29 sett. 1927	Corsi per sottufficiali e militari di truppa da destinare alla specialità carri armati.	613	1971

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 ott. 1927	Corsi per specialisti di artiglieria	635	2031
13 »	Corso preparatorio per ufficiali aspiranti alla specialità carri armati	652	2108
27 »	Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria.	691	2190
3 nov. 1927	Istruzione pratica di radiotelegrafia per ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle varie armi. .	706	2219
10 »	Quinto corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito.	723	2275
24 »	Corsi di istruzione automobilistica ai militari di truppa delle varie armi e corpi aventi automezzi in dotazione organica	759	2372
8 dic. 1927	Corso pratico di topografia per ufficiali inferiori delle varie armi.	770	2456
8 »	Quinto corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito.	771	2457
15 »	Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria	786	2486
22 »	Istruzione sul mascheramento ai militari del genio. .	808	2545
	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO.		
25 nov. 1926	Legge n. 2149. – Conversione in legge del R. decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202. riguardante provvedimenti delle Amministrazioni militari in caso di accoglimento di ricorsi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale od in via straordinaria al Re, prodotti da ufficiali del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica e della R. guardia di finanza, ed estensione delle disposizioni del detto R. decreto-legge ai sottufficiali	2	5
9 dic. 1926	R. decreto-legge n. 2389. – Disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura	84	245

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 dic. 1926	R. decreto-legge n. 2373. – Disposizioni relative all'autorizzazione delle linee di trasmissione dell'energia elettrica	100	316
2 gen. 1927	R. decreto-legge n. 1. – Riordinamento delle circoscrizioni provinciali	39	99
4 »	Decreto ministeriale relativo alla costituzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, di cui all'art. 7 della legge 25 novembre 1926, n. 2008.	41	107
9 »	R. decreto-legge n. 33. – Riordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia.	57	141
16 »	Decreto ministeriale col quale sono assegnati al Tribunale speciale per la difesa dello Stato i funzionari e gli ufficiali con funzioni rispettivamente di relatori e di giudici istruttori	66	177
30 »	Decreto ministeriale col quale sono nominati i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti per l'esercizio dell'Unione Militare 1° febbraio 1927-31 gennaio 1928	198	613
6 febb. 1927	R. decreto-legge n. 68 che istituisce la carica di Capo di Stato Maggiore generale e ne determina le attribuzioni	89	273
10 »	R. decreto-legge n. 284. – Modificazioni ed aggiunte al R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, riguardante la trasformazione della Società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria	176	563
10 »	R. decreto col quale è nominato il Consiglio di amministrazione dell'Unione militare	197	612
10 »	R. decreto n. 414. – Approvazione del regolamento generale pel funzionamento dell'« Unione Militare » costituita in ente autonomo avente personalità giuridica propria.	240	724
24 »	R. decreto-legge n. 391. – Norme relative al reclutamento e trattamento dei sottufficiali e militari di truppa della R. Aeronautica	323	1068

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 mar. 1927	R. decreto n. 1149. – Norme per l'assegnazione di personali di altre amministrazioni presso il Ministero delle Colonie	427	1343
13 »	R. decreto n. 313. – Ulteriori norme di attuazione della legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato.	190	596
13 »	R. decreto-legge n. 1378. – Cittadinanza italiana agli originari delle isole italiane dell'Egeo.	500	1593
17 »	R. decreto-legge n. 383. – Facoltà al Governo del Re di provvedere ad una revisione generale delle circoscrizioni comunali	220	653
17 »	R. decreto n. 550. – Norme per la partecipazione ai creditori dello Stato della avvenuta emissione degli ordini di pagamento a loro favore	324	1078
20 »	R. decreto-legge n. 527. – Norme integrative della legge 15 luglio 1926, n. 1379, per la preferenza ai prodotti dell'industria nazionale	263	812
27 »	R. decreto n. 1048. – Disposizioni circa l'uso del Fascio Littorio da parte delle Amministrazioni dello Stato (*con 4 tavole di disegno*)	426	1333
14 apr. 1927	R. decreto-legge n. 589. – Limiti per l'esame del Consiglio di Stato sui contratti da stipularsi dal Ministero della guerra e da quello della marina. .	278	843
23 »	Decreto ministeriale di nomina dei componenti la Commissione istruttoria presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato di cui al R. decreto 13 marzo 1927, n. 313.	295	959
12 mag. 1927	R. decreto-legge n. 723 relativo alla cittadinanza dei pertinenti al territorio di Fiume	314	1022
22 »	Decreto ministeriale relativo alla concessione di licenze per l'impianto e l'uso di stazioni radioelettriche trasmittenti e riceventi a scopo di studio o di esperimenti	366	1201
16 giug. 1927	Legge n. 985. – Conversione in legge di regi decreti-legge emanati anteriormente alla pubblicazione della legge 31 gennaio 1926, n. 100.	396	1267

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 giug. 1927	Legge n. 995. – Modificazione all'art. 87 della legge elettorale politica, testo unico 17 gennaio 1926, n. 118.	397	1268
16 »	R. decreto col quale è sostituito un membro del Consiglio d'amministrazione dell'Unione Militare. .	398	1270
16 »	Legge n. 1090. – Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, per la trasformazione della Società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria	416	1324
19 »	R. decreto-legge n. 1436. – Applicabilità della convenzione concernente il magazzino frigorifero militare della Marinetta in Genova	523	1718
30 »	R. decreto n. 1584. – Modificazione al R. decreto 1° maggio 1924, n. 1166, relativo alla costituzione ed al trattamento delle legioni libiche permanenti della M. V. S. N.	680	2163
26 ago. 1927	R. decreto-legge n. 1774. – Disciplinamento della costruzione, dell'impianto e del collocamento nel Regno di depositi e serbatoi di olii minerali e di apparecchi per la distribuzione automatica di benzina e di carburanti in genere	623	2022
27 ott. 1927	R. decreto n. 2067. – Norme per l'applicazione alle nuove provincie della legge sulla cittadinanza. . .	749	2357
28 »	R. decreto riguardante la costituzione della Casa Militare di S. A. R. il Duca delle Puglie.	701	2217
28 »	R. decreto-legge n. 2073. – Nuovo ordinamento della Milizia portuaria.	820	2564
16 nov. 1927	Decreto ministeriale col quale è sostituito un giudice effettivo del Tribunale speciale per la difesa dello Stato	753	2363
16 dic. 1927	R. decreto n. 2210. – Ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche	799	2510

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	MATRICOLA.		
21 apr. 1927	Rinnovamento degli stati di servizio mod. 53	258	805
7 luglio 1927	Ruoli matricolari presso i comuni	411	1313
18 ago. 1927	Reclute della classe 1907 ammesse alla ferma di tre mesi inviate in congedo	514	1611
8 sett. 1927	Compilazione degli stati di servizio originali mod. 53	565	1870
	MILITARI DI TRUPPA.		
4 gen. 1927	Arruolamenti volontari ordinari nei corpi del R. Esercito	22	72
17 »	Decreto ministeriale che dispensa dal compiere la ferma di leva i connazionali già combattenti nell'esercito associato americano che ottengano entro il 26 maggio 1927 di rientrare negli Stati Uniti d'America fuori quota. – Norme esecutive	50	115
8 febb. 1927	Decreto del Capo del Governo contenente agevolazioni agli studenti appartenenti alle leve di terra e di mare che abbiano seguito almeno due corsi di cultura militare superando i relativi esami	148	447
17 »	Connazionali già combattenti nell'Esercito associato americano che ottengano entro il 26 maggio 1927 di rientrare negli Stati Uniti d'America fuori quota.	111	332
22 »	Promozione a sergente dei graduati di truppa che abbiano superato apposito esperimento	152	454
24 »	Corsi allievi ufficiali di complemento iniziatisi il 1° settembre 1926	135	392
3 mar. 1927	Ritardo del servizio per ragione di studi	155	459
17 »	Sistemazione matricolare e sistemazione della forza in congedo della R. Aeronautica	186	576
26 »	Riammissioni nei Regi Corpi di truppe coloniali. . .	203	619

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 apr. 1927	Commissioni di disciplina divisionali per sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito e della R. guardia di finanza	230	677
7 »	Visto ai biglietti di licenza ai sottufficiali e militari di truppa	234	688
16 »	Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Libia	251*bis*	788
20 »	Sospensione della concessione dell'attendente agli ufficiali che prestano servizio presso altre amministrazioni dello Stato	252	796
7 mag. 1927	Corsi allievi ufficiali di complemento della classe 1907	287	855
12 »	Invio in congedo illimitato di militari compresi nella chiamata della classe 1906 che frequentarono i		
12 »	corsi di istruzione premilitare	300	973
19 »	Personale militare operaio (*con una tavola di disegno*)	302	976
21 »	Sospensione della concessione dell'attendente agli ufficiali che prestano servizio presso altre amministrazioni dello Stato	311	1003
20 giug. 1927	Chiusura degli arruolamenti volontari ordinari nei corpi del R. Esercito	315	1028
23 »	Licenza straordinaria per gravissime condizioni di famiglia	369	1204
19 lugl. 1927	Istruzione di mascalcia	376	1211
26 »	Corsi per allievi sottufficiali	438	1377
28 »	Ammissione nei RR. Corpi di truppe coloniali della Libia di militari alle armi	444	1418
10 agos. 1927	Corso d'istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori per l'arma di cavalleria	457	1436
	R. decreto-legge n. 1519 relativo ai cittadini residenti all'estero che subiscono lesioni o morte per la causa nazionale. – Norme esecutive concernenti l'ascrizione alla ferma minima o alla ferma riducibile	618	1977
11 »	Invio in congedo illimitato di militari di truppa	491	1555
18 »	Corsi d'istruzione per apparecchiatori telegrafisti e telefonisti	518	1615

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
0 agos. 1927	Decreto ministeriale che dispensa dal compiere la ferma di leva i connazionali che durante la guerra prestarono servizio in eserciti alleati od associati. – Norme esecutive	574	1892
1 sett. 1927	Corsi di colombicoltura.	548	1821
6 ott. 1927	Corsi allievi ufficiali di complemento della classe 1907.	638	2033
6 »	Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario	639	2045
6 »	Obbligo di munirsi del passaporto per i militari che espatriano.	640	2051
13 »	Invio in congedo di militari compresi nella chiamata alle armi della classe 1907 ascritti alla forma riducibile ed effettivamente ammessi all'abbreviazione del servizio	653	2110
20 »	Corsi allievi ufficiali di complemento della classe 1907.	676	2151
20 »	Varianti al vigente regolamento per le licenze nel R. Esercito	677	2152
3 nov. 1927	Invio in congedo anticipato dei militari compresi nella chiamata della classe 1907 ed ammessi alla ferma di nove mesi perchè sprovvisti della istruzione premilitare.	707	2224
24 »	Militari che non fecero valere in tempo utile titoli di ascrizione alla ferma riducibile.	760	2373
8 dic. 1927	Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1888	775	2464
15 »	Decisioni di ascrizione alla ferma minima o riducibile	788	2489
15 »	Divieto di dispensa dai richiami alle armi per ragioni d'impiego ai militari in congedo illimitato che appartengono al personale navigante ed a quello specializzato, con obbligo di volo, dell'Aeronautica.	793	2499

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 dic. 1927	Specchi della forza in congedo	794	2501
19 »	Arruolamenti volontari nei corpi del R. Esercito. . .	823	2571
22 »	Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario	814	2550
29 »	Corsi allievi ufficiali di complemento iniziatisi il 1° agosto 1927.	828	2582
	ONORIFICENZE E RICOMPENSE.		
16 dic. 1926	R. decreto n. 2354. – Estensione al personale della R. Aeronautica delle disposizioni relative alla concessione della croce al merito di guerra e della croce di guerra al valor militare	70	207
6 mar. 1927	R. decreto n. 574. – Uso delle decorazioni da parte degli ufficiali delle forze armate dello Stato. . . .	275	839
21 apr. 1927	Decorazioni estere	259	805
6 mag. 1927	Decreto ministeriale relativo alla delimitazione del tempo entro cui possono essere concessi ai nazionali combattenti in Libia, i benefici di cui ai decreti 1769 e 1784 del 1922.	340	1149
16 giug. 1927	Uso delle decorazioni con l'abito borghese; onori dovuti a coloro che sono insigniti di distinzioni al valor militare	357	1186
16 »	Legge n. 1087. – Estensione della riversibilità delle pensioni dell'Ordine militare di Savoia ai genitori e collaterali dei decorati	417	1325
28 lugl. 1927	Concessione ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia del trattamento ferroviario previsto per i militari in servizio permanente effettivo	453	1427

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.		
21 nov. 1926	Legge n. 2147. – Conversione in legge del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, che determina la composizione e l'organico dell'arma dei carabinieri Reali, stabilisce norme per l'accertamento dell'idoneità al trasferimento di subalterni al servizio dell'arma, dispone un reclutamento straordinario di ufficiali del corpo di commissariato, apporta aggiunte e varianti a disposizioni particolari delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali, e stabilisce l'organico dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento	1	6
25 nov. 1926	Legge n. 2148. - Conversione in legge del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 198, concernente il rappresentante del Ministero della guerra nel Comitato superiore per le assegnazioni di immobili a servizi governativi	3	6
16 dic. 1926	R. decreto-legge n. 2121. – Disposizioni riguardanti il servizio tecnico d'artiglieria	15	28
16 dic. 1926	R. decreto-legge n. 2122. – Istituzione di un servizio degli specialisti del genio	16	37
20 gen. 1927	Soppressione dei comandi di gruppo di legioni CC. RR. ed istituzione degli ispettorati di zona dei CC. RR.	45	111
6 febbr. 1927	R. decreto-legge n. 69 che determina le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, del Comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore, dei generali comandanti designati d'armata e del Consiglio dell'Esercito e reca alcune particolari disposizioni riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito	90	277
6 »	R. decreto n. 70 che determina l'ordinamento e la ripartizione in uffici del Comando del Corpo di Stato Maggiore e fissa le particolari attribuzioni del comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore e dei generali comandanti designati d'armata	91	289

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 febb. 1927	Ufficiali superiori e capitani d'artiglieria da comandare quali permanentemente aggregati al servizio tecnico di artiglieria.	98	309
17 »	R. decreto n. 159. – Dipendenza e attribuzioni dell'Ispettore dei bersaglieri	112	333
17 »	R. decreto n. 160. – Dipendenza e attribuzioni dell'Ispettore delle truppe alpine	113	335
17 »	R. decreto n. 161. – Dipendenza e attribuzioni dell'Ispettore della cavalleria	114	337
17 »	R. decreto n. 162. – Dipendenza e attribuzioni dell'Ispettore dell'artiglieria.	115	339
17 »	R. decreto n. 163. – Dipendenza e attribuzioni dell'Ispettore del genio.	116	341
17 »	R. decreto n. 164. – Dipendenza e attribuzioni dell'Ispettore tecnico automobilistico	117	344
21 »	Decreto ministeriale. – Concorso per la nomina a sottotenente maestro direttore di banda	620	2014
24 »	Denominazione degli Ispettorati di mobilitazione. .	133	389
17 mar. 1927	Costituzione provvisoria della sezione di artiglieria per la Sardegna a La Maddalena	184	573
24 »	Soppressione della sezione staccata d'artiglieria di Visco. – Costituzione della sezione staccata d'artiglieria di Spilimbergo	195	603
7 apr. 1927	Trasferimento della direzione del pirotecnico R. Esercito da Bologna a Capua	231	679
10 »	Legge n. 579 – Conversione in legge del R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1038, contenente la nomina di Marescialli d'Italia e disposizioni relative a tale grado.	276	842
8 magg. 1927	R. decreto-legge n. 679. – Modificazioni all'ordinamento dell'Arma dei carabinieri reali	307	998
12 »	Maggiori e capitani d'artiglieria da comandare quali permanentemente aggregati al servizio tecnico di artiglieria	301	975

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 magg. 1927	R. decreto riguardante i corsi di abilitazione per il passaggio nell'arma dei carabinieri reali di tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	388	1243
26 »	Costituzione della sezione staccata d'artiglieria di Venezia. – Soppressione della sezione staccata di artiglieria di Capua	319	1055
16 giug. 1927	Costituzione del distretto militare di Pola	360	1190
23 »	Sale presidiarie di scherma.	375	1210
25 »	Decreto ministeriale. – Variante al concorso per nomina a sottotenente maestro direttore di banda.	621	2020
30 giug. 1927	R. decreto col quale è modificata per l'anno 1927. la ripartizione fra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito, stabilita con R. decreto 12 dicembre 1926	552	1832
4 lugl. 1927	Costituzione della direzione superiore del servizio degli specialisti del genio.	404	1305
14 »	Concorso per l'ammissione al primo corso di abilitazione tecnico-professionale pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali	419	1327
19 »	R. decreto n. 1314 – Determinazione del numero degli stabilimenti e dei centri tecnici d'artiglieria . . .	482	1516
23 »	R. decreto n. 1433. – Determinazione dei centri di studio del genio e loro sedi	526	1727
4 agos. 1927	Nuova denominazione del distretto militare di Girgenti	484	1546
4 »	Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice per un concorso a sottotenente maestro direttore di banda.	622	2021
5 agos. 1927	R. decreto-legge n. 1539. – Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito. .	553	1833
11 »	Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, riguardante il servizio tecnico d'artiglieria	483	1517

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 agos. 1927	Soppressione del magazzino distribuzione viveri di Venezia e costituzione di un magazzino viveri presidiario a Venezia ed a Mestre	492	1564
12 »	R. decreto n. 1535. – Dipendenza e attribuzione del generale di divisione comandante in 2ª dell'Arma dei carabinieri Reali, del generale di divisione addetto al Comando generale dell'Arma medesima, e dei generali di brigata ispettori di zona dei carabinieri reali	554	1835
25 »	Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2122, riguardante il servizio degli specialisti del genio	527	1729
30 agos. 1927	Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, riguardante il servizio degli specialisti del genio	730	2290
3 sett. 1927	Ripristino delle sale reggimentali di scherma	575	1896
8 »	Trasferimento della sede del Comando della 3ª brigata alpini da Udine a Gorizia.	569	1876
15 »	Costituzione del Comando del nuovo Corpo d'armata territoriale di Udine	584	1912
7 ott. 1927	Trasferimento della sede del Comando della 11ª Brigata di fanteria da Merano a Bolzano	642	2054
13 »	R. decreto n. 1920. – Nuova denominazione della scuola contro-aerei del R. Esercito	683	2181
20 »	Costituzione della compagnia servizi dell'Officina automobilistica R. Esercito di Bologna	673	2145
23 »	R. decreto n. 2103. – Costituzione in ente autonomo, con nuova denominazione, del gruppo d'artiglieria da costa distaccato a La Maddalena	766	2424
27 »	Costituzione della scuola di tiro di artiglieria	692	2193
10 nov. 1927	Ufficiali ammessi al primo corso di abilitazione tecnico-professionale pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali	719	2268
11 »	Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice per un concorso a sottotenente maestro direttore di banda	751	2360

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 dic. 1927	Dipendenza dei distretti. – Autorità compilatrici delle note caratteristiche e degli specchi d'avanzamento per ufficiali in servizio ai distretti militari.	772	2458
22 dic. 1927	Costituzione del corpo d'armata territoriale di Udine.	8 9	2546
22 »	Dipendenza del 55° e del 56° reggimento fanteria. . .	813	2551
29 »	Cambio di denominazione e dipendenza dell'attuale 5° reggimento artiglieria pesante campale.	826	2581
	PENSIONI.		
2 lugl. 1927	R. decreto-legge n. 2245, che rende esecutivi gli atti internazionali conclusi a Vienna il 30 novembre 1923 fra l'Italia ed altri Stati in materia di pensioni	52	123
21 nov. 1926	Legge n. 2147. – Conversione in legge del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, che determina la composizione e l'organico dell'arma dei carabinieri Reali, stabilisce norme per l'accertamento dell'idoneità al trasferimento di subalterni a servizio dell'arma, dispone un reclutamento straordinario di ufficiali nel corpo di commissariato, apporta aggiunte e varianti a disposizioni particolari delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali, e stabilisce l'organico dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento. .	1	4
27 genn. 1927	Posizione matricolare dei militari invalidi di guerra.	62	162
3 febbr. 1927	Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. « decreto-legge 14 maggio 1925, n. 666, concernente le nuove norme per la liquidazione delle pensioni civili e militari	76	212
17 mar. 1927	R. decreto n. 382 recante le norme per la liquidazione delle pensioni nei casi in cui la media degli assegni pensionabili ecceda le lire 20.000	219	651
16 giug. 1927	Legge n. 969. – Modificazioni ed aggiunte alle norme in vigore per l'Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato	464	1467
12 agos. 1927	R. decreto n. 1613 concernente norme per il riscatto di servizi agli effetti di pensione	600	1950

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	PERSONALE OPERAIO.		
24 febb. 1927	Quadro organico degli operai permanenti dei servizi di artiglieria.	134	90
26 mar. 1927	Quadro organico degli operai permanenti dei servizi del genio	204	619
26 »	Trasmissione periodica di dati e di documenti riguardanti gli operai	205	620
7 apr. 1927	Paga agli operai nei giorni festivi, durante i viaggi o soggiorni fuori destinazione, determinati da motivi di servizio	232	679
20 »	Decreto del Capo del Governo che autorizza la costituzione dell'Associazione generale fascista addetti ad aziende industriali dello Stato e delle associazioni nazionali aderenti.	339	1142
30 giug. 1927	Decreto ministeriale che apporta modifiche al regolamento speciale per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra	524	1720
	PUBBLICAZIONI MILITARI.		
13 genn. 1927	Regolamento per la Scuola di guerra	30	84
20 «	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	46	112
10 febb. 1927	Istruzione sulle teleferiche militari. – Edizione 1926.	94	298
10 »	Tariffe delle riparazioni di materiali del gruppo C. – Edizione 1926	95	300
17 »	Programmi d'esame per l'idoneità al grado di caporale, caporal maggiore e sergente.	107	325
17 mar. 1927	Istruzione sul tiro per l'artiglieria. – Parte 2ª	185	574
24 »	Manuale per le compagnie telegrafisti e radiotelegrafisti sui mezzi di trasmissione telegrafica Morse, telefonica, ottica, radiotelegrafica e radiotelefonica.	194	600

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 mar. 1927	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	215	637
31 »	Pubblicazione dell'Annuario militare ufficiali in S. P. E., in A. R. Q. ed impiegati civili. – Anno 1927	216	638
4 apr. 1927	Acquisto rateale delle pubblicazioni dell'Ufficio storico	249	780
21 »	Annuario militare pel 1928.	260	806
2 giug. 1927	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.	331	1118
9 »	Pubblicazione del fascicolo 16 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. Esercito. .	346	1168
30 »	Foglio d'ordini, parte tecnica e parte amministrativa, disposizioni speciali per l'artiglieria.	383	1232
30 »	Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio. – Edizione 1924. – Tariffe e primo fascicolo di aggiunte e varianti	384	1238
30 »	Regolamento per la collaudazione dei materiali ferrosi più comunemente impiegati nell'allestimento dei materiali d'artiglieria e per la collaudazione dei manufatti di maestranza. – Pubblicazione n. 1772. – Edizione 1927	385	1240
21 lugl. 1927	Annuario pel 1928 (Vol. 1° – parte 2ª)	435	1372
21 »	Prima serie di aggiunte e varianti alla « Istruzione sulla costituzione e sul funzionamento delle delegazioni trasporti militari territoriali, dei comandi militari di stazione e degli uffici militari imbarchi e sbarchi ». – Edizione 1925	436	1374
4 agos. 1927	Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di gruppo di batterie pesanti campali; di un comando di gruppo di batterie pesanti da 149/35 e da 152/13; di un comando di gruppo di batterie leggere (da 75/27 mod. 906 e mod. 911, da 100/17 mod. 914) a trazione o trasporto meccanico. – Pubblicazione n. 1836. – Edizione 1927	473	1494

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 agos. 1927	Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di reggimento d'artiglieria da campagna. – Pubblicazione n. 1835. – Edizione 1927	474	1496
10 »	Anticipazione agli ufficiali per l'acquisto della « Storia dell'Arma del genio ».	503	1599
11 »	Pubblicazione dei ruoli d'anzianità pel 1927 degli ufficiali in congedo. – Parte I.	493	1565
18 »	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	509	1603
18 »	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	510	1604
18 »	Foglio d'ordini, parte tecnica e parte amministrativa, disposizioni speciali per l'artiglieria.	511	1605
18 »	Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di raggruppamento d'artiglieria. – Pubblicazione n. 1855. – Edizione 1927.	512	1606
18 »	Ruoli d'anzianità pel 1927 degli ufficiali in congedo.	513	1607
1 sett. 1927	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.	546	1814
1 »	Testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1347	547	1815
15 »	Pubblicazione dei ruoli d'anzianità per il 1927 degli ufficiali in congedo. – Parte II.	585	1913
22 »	Quaderno dei materiali di caricamento di una batteria da campagna di obici da 100/17 mod. 914. – Pubblicazione n. 1837. – Edizione 1927	596	1930
6 ott. 1927	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	637	2032
13 »	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	654	2111
13 »	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi ed uffici. .	655	2112

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 ott. 1927	Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di gruppo di batterie da campagna e di un comando di gruppo di batterie a cavallo. – Pubblicazione 1856. – Edizione 1927	656	2113
20 »	Foglio d'ordini, parte tecnica e parte amministrativa, disposizioni speciali per l'artiglieria	674	2146
20 »	Pagamento rateale del costo dell'Atlante Internazionale del Touring club italiano	675	2151
3 nov. 1927	Foglio d'ordini, parte tecnica e parte amministrativa. – Disposizioni speciali per l'artiglieria	708	2225
10 »	Pubblicazione dei ruoli d'anzianità per il 1927 degli ufficiali in congedo – Parte III.	724	2279
8 dic. 1927	Pubblicazione dei ruoli di anzianità per il 1927 degli ufficiali in congedo. – Parte IV.	773	2458
15 »	Pagamenti rateali per abbonamenti a pubblicazioni di carattere culturale militare	787	2488
22 »	Nozioni sui sistemi ottici dei congegni di osservazione e di puntamento e sui telemetri monostatici (1 *volume testo ed* 1 *volume tavole*). – Edizione 1927. .	810	2517
	RECLUTAMENTO.		
4 genn. 1927	Arruolamenti volontari ordinari nei corpi del R. Esercito	22	72
17 »	Decreto ministeriale che dispensa dal compiere la ferma di leva i connazionali già combattenti nell'esercito associato americano che ottengano entro il 26 maggio 1927 di rientrare negli Stati Uniti d'America fuori quota. – Norme esecutive	50	115
20 »	Circoscrizione degli uffici di leva	40	106
3 febbr. 1927	Corsi di cultura militare nelle RR. Università e nei RR. Istituti superiori per l'anno accademico 1926-27	82	229
8 »	Decreto del Capo del Governo contenente agevolazioni agli studenti appartenenti alle leve di terra e di mare che abbiano seguito almeno due corsi di cultura militare superando i relativi esami	148	447

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 febbr. 1927	Connazionali già combattenti nell'Esercito associato americano che ottengano entro il 26 maggio 1927 di rientrare negli Stati Uniti d'America fuori quota.	111	332
20 »	Decreto ministeriale concernente la obbligatorietà di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento per gli arruolati nell'Esercito muniti del prescritto titolo di studio.	150	451
3 mar. 1927	Ritardo del servizio per ragione di studi	155	459
12 »	Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1907.	175	509
21 apr. 1927	Applicazione della ferma eventualmente abbreviata ai militari compresi nella chiamata della classe 1907.	261	806
7 magg. 1927	Corsi allievi ufficiali di complemento della classe 1907.	287	855
12 »	R. decreto-legge n. 816. – Aumento del numero complessivo dei commissari di leva e disposizioni relative a tali funzionari.	342	1161
21 »	Chiusura degli arruolamenti volontari ordinari nei corpi del R. Esercito.	315	1 28
23 giug. 1927	Istruzione di mascalcia.	376	1211
27 »	Decreto ministeriale che nomina la commissione per la classifica dei concorrenti ai posti di commissario di leva	401	1302
5 lugl. 1927	Legge n. 1066 sulla leva marittima.	442	1407
7 »	Ruoli matricolari presso i comuni	411	1313
14 »	Visita degli inscritti nati nell'anno 1905 rimandati alle speciali sedute del consiglio di leva	424	1330
23 »	Decreto ministeriale per l'ammissione alla ferma abbreviata di militari compresi nella chiamata alle armi della classe 1907. – Norme esecutive	465	1472
5 agos. 1927	R. decreto-legge n. 2293. – Disposizioni concernenti la chiamata alle armi degli arruolati nell'anno in cui compiono il 21° anno di età	798	2

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 agos. 1927	R. decreto-legge n. 1519 relativo ai cittadini residenti all'estero che subiscono lesioni o morte per la causa nazionale. – Norme esecutive concernenti l'ascrizione alla ferma minima o alla ferma riducibile.	618	1977
22 »	Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1908	521	1635
30 »	Decreto ministeriale che dispensa dal compiere la ferma di leva i connazionali che durante la guerra prestarono servizio in eserciti alleati od associati. – Norme esecutive	574	1892
1° ott. 1927	Norme esecutive per l'applicazione del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito 5 agosto 1927, n. 1437. – Anno V.	619	1981
6 »	Corsi allievi ufficiali di complemento della classe 1907.	638	2033
6 »	Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario.	639	2045
6 »	Obbligo di munirsi del passaporto per i militari che espatriano	640	2051
20 »	Corsi allievi ufficiali di complemento della classe 1907.	676	2151
27 »	Procedura per le visite per delegazione degli inscritti di leva.	693	2194
3 nov. 1927	Mandamenti di reclutamento delle truppe da montagna	709	2226
10 »	Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge n. 1743 del 26 luglio 1927 per quel che riguarda il reclutamento degli ufficiali di complemento. . .	725	2279
17 »	R. decreto relativo alla sostituzione di un membro della Commissione consultiva per l'esame dei ricorsi al Ministro della guerra contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva.	777	2471
24 »	Militari che non fecero valere in tempo utile titoli di ascrizione alla ferma riducibile	760	2373
8 dic. 1927	Ispezioni di leva	774	2459

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 dic. 1927	Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1888	775	2464
15 »	Decisioni di ascrizione alla ferma minima o riducibile.	788	2489
19 »	Arruolamenti volontari nei corpi del R. Esercito	823	2571
22 »	Iscrizione sulle liste di leva dei naturalizzati italiani domiciliati o residenti nelle Colonie e nei territori di diretto dominio dell'Italia	811	2558
22 »	Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario	814	2550
29 »	Corsi di cultura militare nelle RR. Università e nei RR. Istituti superiori per l'anno accademico 1927-1928	825	2579
	SCUOLE MILITARI.		
30 ott. 1926	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio 1926-27 per le scuole militari	142	438
30 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio 1926-27 per le scuole militari	143	440
30 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio 1926-27 per la scuola allievi sottufficiali CC. RR.	144	442
30 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per spese di natura riservata durante l'esercizio 1926-27 per la scuola allievi sottufficiali CC. RR.	145	443
6 genn. 1927	Ammissione di sottufficiali ai corsi speciali presso le Accademie militari di Modena e Torino per l'anno scolastico 1926-27	10	19
6 »	Completamento della cultura tecnico professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E.	11	22

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 genn. 1927	Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di artiglieria e genio.	12	23
6 »	Corsi straordinari di completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E. – Ufficiali ammessi ai corsi	13	24
6 »	Corso allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.	14	27
12 »	Concorso per la nomina ad insegnante aggiunto presso la scuola di guerra.	24	79
13 »	Corsi straordinari di completamento della cultura tecnico-professionale di talune categoria di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E. – Ufficiali ammessi ai corsi	31	86
20 »	Assegnazione gratuita di stampati alle scuole e istituti militari per l'esercizio finanziario 1926-27 . .	47	112
20 »	R. decreto n. 117. – Decadenza dalla qualità di allievi delle scuole militari e ricollocamento in congedo degli ufficiali inidonei al servizio, per menomate condizioni fisiche.	122	3?0
27 »	Corso di perfezionamento per ufficiali inferiori in S. P. E dell'Arma di fanteria.	63	163
1 febbr. 1927	Decreto ministeriale che apporta modificazioni alle norme circa l'ordinamento ed il funzionamento del corso superiore tecnico di artiglioria	140	424
3 »	Ufficiali ammessi alle prove di esame per il 57° corso (1927-1930) presso la scuola di guerra	77	212
3 »	21° corso regolare per ufficiali superiori presso le scuole centrali.	78	225
17 »	6° corso di perfezionamento per i capitani e tenenti di amministrazione in servizio permanente effettivo reclutati durante la guerra o in base al R. decreto n. 910 del 19 aprile 1923	108	327
3 mar. 1927	Corso pratico di topografia presso l'Istituto geografico militare	156	4 0

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 mar. 1927	Corso applicativo per ufficiali superiori presso la Scuola di guerra.	187	577
24 »	Completamento della cultura tecnico professionale di talune categorie di ufficiali in S. P. E.	196	603
31 »	Preavviso per le ammissioni ai corsi ordinari allievi presso l'Accademia militare di artiglieria e genio in Torino	217	643
31 »	Nomina degli ufficiali insegnanti presso le scuole militari	243	747
7 apr. 1927	Ammissione straordinaria di allievi al 3° anno di corso dell'accademia militare di artiglieria e genio per l'anno scolastico 1927-28	233	680
14 »	Concorso per la nomina ad ufficiali insegnanti presso l'Accademia di fanteria e cavalleria	251	785
5 magg. 1927	Esito degli esami scritti per l'ammissione alla scuola di guerra per l'anno scolastico 1927-28.	285	853
9 »	Ammissione alle Accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, per l'anno scolastico 1927-28	288	881
9 »	Ammissione di sottufficiali allievi ai corsi speciali presso l'Accademia di Modena, per la nomina a sottotenente in servizio permanente, per l'anno scolastico 1927-28	289	909
12 »	Ammissione alla scuola di sanità militare e alla scuola di cavalleria di sottotenenti di complemento aspiranti alla nomina a tenente medico, a tenente chimico-farmacista e a tenente veterinario in servizio permanente per l'anno scolastico 1927-28	306	988
19 »	Manifesto relativo alle ammissioni alle accademie e alle scuole militari per l'anno scolastico 1927-28.	312	1003
28 »	Ammissione di allievi nei collegi militari, per l'anno scolastico 1927-28	327	1082
13 giug. 1927	Concorso per cattedre vacanti presso i collegi militari di Roma e di Napoli per l'anno scolastico 1927-28	361	1190

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 giug. 1927	R. decreto n. 1186 che disciplina le indennità agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari	540	1799
28 »	Proroga del concorso per cattedre vacanti presso i collegi militari di Roma e Napoli per l'anno scolastico 1927-28	387	1242
7 lugl. 1927	Corso di perfezionamento tecnico per ufficiali inferiori del genio	412	1314
7 »	Corsi applicativi per capitani presso le scuole centrali militari	413	1315
14 »	Regolamento per la scuola di guerra	425	13 2
28 »	Concorso per la nomina ad ufficiali insegnanti presso l'accademia di fanteria e cavalleria	454	1428
28 «	Corso superiore automobilistico per ufficiali in servizio permanente effettivo	455	1429
28 »	Concorso per l'ammissione di sottufficiali del R. Esercito al 1° anno di corso della sezione magistrale di scherma presso la scuola centrale di educazione fisica in Roma.	462	1453
28 »	Decreto ministeriale col quale si approvano le indennità annuali da corrispondersi agli ufficiali insegnanti presso ciascuna scuola militare	541	1802
4 agos. 1927	Ammissione ai corsi speciali di studi presso l'Accademia di Modena di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie.	475	1497
4 »	Concorso per la nomina ad insegnanti titolari presso l'Accademia di fanteria e cavalleria	476	1505
4 »	Inizio del 3° corso superiore tecnico di artiglieria presso l'Accademia di Torino	477	1505
4 »	Nomina delle commissioni esaminatrici per i subalterni medici, farmacisti e veterinari di complemento, aspiranti all'ammissione alla scuola di sanità militare ed alla scuola di cavalleria	478	1506

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 agos. 1927	Ammissione alla scuola di sanità militare e alla scuola di cavalleria di sottotenenti di complemento aspiranti alla nomina a tenente medico, a tenente chimico-farmacista e a tenente veterinario in servizio permanente per l'anno scolastico 1927-28. . .	515	1612
18 »	Completamento della cultura tecnico professionale di alcune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E.	516	1613
25 »	Capitani ammessi al 1° corso applicativo presso le scuole centrali militari.	533	1776
25 »	Corso di perfezionamento per ufficiali inferiori dell'arma di fanteria in S. P. E.	534	1780
25 »	Corso di perfezionamento per ufficiali inferiori in S. P. E. d'artiglieria.	535	1785
29 »	Secondo corso di ginnastica militare per sottufficiali presso la scuola centrale militare di educazione fisica	549	1821
5 sett. 1927	Revoca del concorso per l'ammissione alla scuola di sanità militare di sottotenenti di complemento aspiranti alla nomina a tenente medico e a tenente chimico-farmacista in servizio permanente per l'anno scolastico 1927-1928.	556	1859
8 »	Corsi complementari di equitazione di campagna per gli ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E. . .	566	1870
8 »	Corso di perfezionamento tecnico per ufficiali inferiori dell'arma del genio in S. P. E.	567	1873
8 »	Terzo corso normale presso la scuola di cavalleria di Pinerolo	568	1874
15 »	Capitani ammessi al primo corso applicativo presso le scuole centrali.	586	1914
15 »	Ufficiali ammessi al corso superiore automobilistico.	587	1916
6 ott. 1927	Concorso per l'ammissione di sottufficiali del R. Esercito al 1° anno di corso della sezione magistrale di scherma presso la scuola centrale di educazione fisica in Roma.	641	2052

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 ott. 1927	Corsi allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.	657	2114
13 »	Corso di cultura professionale per ufficiali superiori dei carabinieri reali presso la scuola allievi sottufficiali dei carabinieri reali di Firenze.	658	2115
27 »	Ammissione di ufficiali subalterni di complemento e di sottufficiali ai corsi speciali per sottufficiali allievi presso l'accademia militare di Modena, per l'anno scolastico 1927-1928.	695	2195
3 nov. 1927	Coefficienti relativi d'importanza per le materie d'insegnamento teorico del corso superiore tecnico di artiglieria.	710	2226
3 »	Corso applicativo per ufficiali superiori presso la scuola di guerra	711	2227
10 »	Concorso per la nomina ad insegnanti titolari presso l'accademia di fanteria e cavalleria	726	2283
10 »	Corso per capitani di cavalleria in S. P. E.	727	2284
10 »	Terzo corso superiore tecnico di artiglieria presso l'accademia militare di Torino.	728	2284
17 »	Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali in S. P. E.	737	2295
17 »	Corsi regolari per ufficiali superiori presso le scuole centrali militari	738	2298
1 dic. 1927	Ammissione ai corsi triennali della scuola di guerra.	765	2418
15 »	Capitani ammessi al 2° corso applicativo presso le scuole centrali militari.	789	2489
22 »	Assegnazione gratuita di stampati alle scuole e istituti militari per l'esercizio finanziario 1927-1928.	812	2549
29 »	Corso applicativo per ufficiali superiori presso la scuola di guerra	821	2569
29 »	Terzo corso superiore tecnico di artiglieria presso l'accademia militare di Torino	827	2581

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO.		
13 ott. 1927	Soppressione dello scappamento libero negli autoveicoli militari	659	2116
	SERVIZIO DEL GENIO.		
25 nov. 1926	Legge n. 2148. – Conversione in legge del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 198, concernente il rappresentante del Ministero della guerra nel Comitato superiore per le assegnazioni di immobili a servizi governativi.	3	6
16 dic. 1926	R. decreto-legge n. 2122. – Istituzione di un servizio degli specialisti del genio	16	37
31 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	54	135
27 genn. 1927	Corso di istruzione per 10 aspiranti a capo laboratorio del genio militare	64	173
9 febbr. 1927	Decreto ministeriale col quale è rettificato il decreto ministeriale 31 dicembre 1926 riguardante la nomina dell'Ammiraglio Gambardella gr. uff. Fausto a membro del Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	162	488
9 mar. 1927	Decreto ministeriale col quale è costituita la commissione incaricata di esaminare le domande presentate dagli ufficiali del genio per essere assegnati definitivamente agli specialisti del genio..	179	568
18 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	201	618
12 mag. 1927	R. decreto n. 1306. – Norme per il servizio amministrativo degli uffici fortificazioni di corpo d'armata.	551	1829

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 lugl. 1927	R. decreto-legge n. 1305. – Reclutamento straordinario di trenta tenenti in servizio permanente nell'arma del genio	481	1513
23 »	R. decreto n. 1433. – Determinazione dei centri di studio del genio e loro sedi	526	1727
12 agos. 1927	R. decreto n. 1882. – Radiazione di alcune oper fortificate del territorio del corpo d'armata di Verona dal novero delle fortificazioni del Regno	797	2507
18 »	Corsi d'istruzione per apparecchiatori telegrafisti e telefonisti	518	1615
25 »	Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, riguardante il servizio degli specialisti del genio	527	1729
30 »	Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, riguardante il servizio degli specialisti del genio	730	2290
4 sett. 1927	R. decreto-legge n. 1981. – Nuove norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.	763	2388
8 »	R. decreto n. 1825. – Aggiunte al R. decreto 25 febbraio 1926, n. 422, contenente le norme per il trasferimento all'amministrazione dei lavori pubblici di taluni servizi di competenza del genio militare	643	2060
22 »	R. decreto n. 2212. – Imposizione delle zone di servitù militari attorno al deposito esplosivi dell'ex forte Castel San Felice (Verona)	816	2558
22 »	R. decreto n. 2213. – Imposizione delle zone di servitù militari intorno al deposito esplosivi di Azzano (Verona)	817	2559
22 »	R. decreto n. 2242. – Abolizione di zone di servitù militari attorno alla batteria Fresonara della piazza di Spezia	818	2560

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 sett. 1927	Decreto ministeriale che devolve ai comandi di corpo d'armata ed ai comandi militari delle isole le attribuzioni di cui agli art. 10, 11 e 12 del decreto ministeriale 4 giugno 1926 relativo al conferimento degli alloggi militari	746	2350
21 ottob. 1927	Norme per il funzionamento del servizio di collegamento tra l'amministrazione militare e quella dei lavori pubblici, di cui al R. decreto 25 febbraio 1926, n. 422, modificato con R. decreto 8 settembre 1927, n. 1825	729	2285
22 »	Decreto ministeriale che incarica due ufficiali generali delle funzioni di collegamento tra il Ministero della guerra e quello dei lavori pubblici, di cui all'art. 5 del R. decreto 25 febbraio 1926, n. 422, modificato con R. decreto 8 settembre 1927, n. 1825, stabilendone le sedi e la competenza territoriale	684	2182
3 nov. 1927	Corso di istruzione per 10 aspiranti a capo laboratorio del genio militare	712	2230
	SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO.		
8 »	Decreto ministeriale col quale si modifica la tabella che stabilisce l'assegnazione dei cappellani militari capi pel servizio religioso nel R. Esercito.	750	2359
	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA.		
16 dicem. 1926	R. decreto-legge n. 2121. Disposizioni riguardanti il servizio tecnico d'artiglieria	15	28
11 febb. 1927	Ufficiali superiori e capitani d'artiglieria da comandare quali permanentemente aggregati al servizio tecnico di artiglieria	98	309
9 mar. 1927	Decreto ministeriale col quale è costituita la Commissione incaricata di esaminare le domande degli ufficiali superiori e capitani d'artiglieria per essere comandati quali permanentemente aggregati al servizio tecnico d'artiglieria	178	567

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 magg. 1927	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	428	1346
12 »	Maggiori e capitani d'artiglieria da comandare quali permanentemente aggregati al servizio tecnico d'artiglieria	301	975
12 »	Personale militare operaio (*con una tavola di disegno*) .	302	976
19 »	Legge n. 778. – Conversione in legge, con modificazioni del R. decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1917, che regola la condizione degli ufficiali di complemento ammessi al corso superiore tecnico d'artiglieria in base alla facoltà concessa coi regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, nn. 1837 e 2182, disciplina nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei tenenti generali del ruolo tecnico d'artiglieria, stabilisce le norme per l'avanzamento degli ufficiali che coprono la carica di Ministro o di sottosegretario di Stato, regola la permanenza in posizione ausiliaria degli ufficiali esonerati dal comando mobilitato durante la guerra e stabilisce il numero delle direzioni d'artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del R. Esercito	326	1081
2 luglio 1927	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	431	1350
19 »	R. decreto n. 1314. – Determinazione del numero degli stabilimenti e dei centri tecnici d'artiglieria. .	482	1516
21 »	Corso allievi armaioli.	437	1374
11 agos. 1927	Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, riguardante il servizio tecnico d'artiglieria	483	1517
11 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	539	1798
18 »	Riparazioni di materiali presso le officine reggimentali.	517	1613

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 ott. 1927	Corsi per l'abilitazione alla carica di ufficiale d'armamento	660	2117
15 dic. 1927	Corso d'istruzione per gli aspiranti a capo officina reggimentale	790	2494
	SERVIZIO DI COMMISSARIATO.		
13 genn. 1927	Capitoli d'oneri per la provvista e la distribuzione della carne congelata	32	87
4 febb. 1927	Elenco dei marescialli delle varie armi e corpi ammessi al concorso di cui alla circolare 534 del *giornale militare* 1926	88	271
24 »	Servizio dei viveri per le truppe, per i ricoverati negli stabilimenti sanitari, per gli allievi carabinieri reali e per i collegi militari	137	399
3 marzo 1927	Razioni foraggio	157	461
5 magg. 1927	Presidenza della commissione per il servizio della carne congelata	286	854
31 »	Corso di cui alla circolare 534 del *giornale militare* 1926	328	1102
31 »	Fornitura della paglia da lettiera o ritiro del letame	329	1105
31 »	Appalto dei foraggi dal 1° agosto 1927 al 31 luglio 1928	337	1127
9 giug. 1927	Servizio della carne congelata	347	1169
	SERVIZIO SANITARIO.		
16 sett. 1926	R. decreto relativo alla costituzione del collegio medico legale	17	51
6 ott. 1926	Decreto ministeriale di nomina del segretario del collegio medico legale	18	53
20 genn. 1927	Visita medico collegiale per gli ufficiali destinati nelle colonie	48	114

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 febb. 1927	R. decreto col quale sono nominati i sostituti dei membri effettivi del Collegio medico-legale	199	614
24 »	R. decreto che determina le attribuzioni del capo ufficio di sanità della Sardegna.	241	742
10 mar. 1927	Cure balneo-termali	172	497
12 magg. 1927	R. decreto-legge n. 846. – Reclutamento straordinario di ufficiali inferiori del corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici-farmacisti)	351	1176
26 »	Facilitazioni fatte al personale dell'Amministrazione della guerra dalla società esercente le regie terme di Salsomaggiore	320	1055
23 giug. 1927	Ufficiali medici in S. P. E. assistenti alle cliniche universitarie ed istituti scientifici del Regno	377	1213
23 »	Varianti alla tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, dei reagenti, dei prodotti chimici purissimi per usi scientifici, ecc..	378	1215
24 lugl. 1927	Sezione di disinfezione, loro costituzione e funzionamento	443	1414
29 sett. 1927	Trattamento dei sottufficiali ricoverati negli stabilimenti sanitari militari	614	1973
29 »	R. decreto col quale è sostituito un membro effettivo del collegio medico legale	713	2235
27 ott. 1927	Segnalazioni da farsi dai corpi agli ospedali militari per i propri ricoverati in stabilimenti sanitari civili	694	2194
17 nov. 1927	Richieste di documenti clinici riguardanti militari italiani che durante la prigionia di guerra furono ricoverati in ospedali austro-ungarici	736	2295
15 dic. 1927	Cure balneo-termali..	791	2497
	SERVIZIO TERRITORIALE.		
27 genn. 1927	Ruolini degli ufficiali ed elenchi delle variazioni. . . .	61	154
29 dic. 1927	Festa anniversaria del Corpo di amministrazione. .	829	2587

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	SERVIZIO VETERINARIO.		
10 febbr. 1927	Ufficiali veterinari ammessi a frequentare il corso d'integrazione	96	301
	SOTTUFFICIALI.		
29 dic. 1926	Decreto ministeriale con cui viene fissato il numero dei sottufficiali a riposo che potranno essere riassunti in servizio durante il seconno semestre dell'esercizio finanziario 1926-1927..	20	71
27 genn. 1927	Corso di istruzione per 10 aspiranti a capo laboratorio del genio militare	64	173
27 »	Graduatoria dei vincitori del concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo.	65	174
4 febbr. 1927	Elenco dei marescialli delle varie armi e corpi ammessi al concorso di cui alla circolare 534 del *giornale militare* 1926..	88	271
22 »	Promozione a sergente dei graduati di truppa che abbiano superato apposito esperimento	152	454
24 »	Corsi allievi ufficiali di complemento iniziatisi il 1° settembre 1926	135	392
17 mar. 1927	Sistemazione matricolare e sistemazione della forza in congedo della R. Aeronautica	186	576
26 »	Riammissioni nei Regi corpi di truppe coloniali . . .	203	619
7 apr. 1927	Commissioni di disciplina divisionali per sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito e della R. guardia di finanza.	230	677
7 »	Visto ai biglietti di licenza ai sottufficiali e militari di truppa	234	688
16 »	Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Libia	251 *bis*	788

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 apr. 1927	Sospensione della concessione dell'attendente agli ufficiali che prestano servizio presso altre amministrazioni dello Stato	252	796
12 mag. 1927	Personale militare operaio (*con una tavola di disegno*) .	302	976
31 »	Corso di cui alla circolare 534 del *giornale militare* 1926	328	1102
12 giug. 1927	Decreto ministeriale con cui viene fissato il numero dei sottufficiali a riposo che potranno essere tenuti in servizio durante il primo semestre dell'esercizio finanziario 1927-1928	367	1202
20 »	Licenza straordinaria per gravissime condizioni di famiglia.	369	1204
23 »	R. decreto-legge n. 1037. – Varianti ed aggiunte alle disposizioni riguardanti lo Stato dei sottufficiali del R. Esercito	399	1271
28 »	Corso per sottufficiali delle armi a cavallo presso la scuola di cavalleria di Pinerolo	458	1436
19 lugl. 1927	Corsi per allievi sottufficiali.	438	1377
26 »	Ammissione nei RR. corpi di truppe coloniali della Libia di militari alle armi	444	1418
28 »	Norme per la promozione a sergente e a sergente maggiore, per l'ammissione alla ferma ed alle rafferme e per la riammissione in servizio dei sottufficiali in congedo, in dipendenza del R. decreto-legge n. 1037 del 23 giugno 1927.	456	1431
28 »	Corso d'istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori per l'arma di cavalleria	457	1436
18 agos. 1927	Corsi d'istruzione per apparecchiatori telegrafisti e telefonisti	518	1615
25 »	Istruzione circa il matrimonio dei sottufficiali del R. Esercito	536	1789
29 sett. 1927	Norme e programmi per l'abilitazione di n. 70 marescialli delle varie armi e corpi alla carica di consegnatario di magazzini	612	1965

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 ottob. 1927	Obbligo di munirsi del passaporto per i militari che espatriano	640	2051
20 »	Varianti al vigente regolamento per le licenze nel R. Esercito	677	2152
3 nov. 1927	Corso di istruzione per 10 aspiranti a capo laboratorio del genio militare	712	2230
8 dic. 1927	Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1888	775	2464
15 »	Corso di cui alla circolare 612 *giornale militare* 1927 per i marescialli delle armi e corpi	783	2475
15 »	Corso d'istruzione per gli aspiranti a capo officina reggimentale	790	2494
15 »	Autorizzazione a vestire l'abito borghese ai sottufficiali trattenuti alle armi oltre il 35° anno di servizio.	792	2498
15 »	Divieto di dispensa dai richiami alle armi per ragione d'impiego ai militari in congedo illimitato che appartengono al personale navigante ed a quello specializzato, con obbligo di volo, dell'Aeronautica	793	2499
15 »	Specchi della forza in congedo	794	2501
29 »	Corsi allievi ufficiali di complemento iniziatisi il 1° agosto 1927	828	2582
	STATO DEGLI UFFICIALI.		
21 nov. 1927	Legge n. 2147.– Conversione in legge del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, che determina la composizione e l'organico dell'arma dei carabinieri Reali, stabilisce norme per l'accertamento dell'idoneità al trasferimento di subalterni al servizio dell'arma, dispone un reclutamento straordinario di ufficiali del corpo di commissariato, apporta aggiunte e varianti a disposizioni particolari delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali, e stabilisce l'organico dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento	1	4

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 dic. 1926	R. decreto n. 2185. – Ordinamento dei Consigli di disciplina per gli ufficiali in servizio nelle colonie .	5	9
13 genn. 1927	Riassunzione in servizio sedentario di ufficiali invalidi di guerra.	33	87
20 »	R. decreto-legge n. 119. – Norme relative allo stato e avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, assegnati ai depositi cavalli stalloni e depositi allevamento quadrupedi, e modificazioni di alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, e lo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica.	123	362
17 febbr. 1927	Trasferimento degli ufficiali.	109	330
7 apr. 1927	Varianti relative alle autorità compilatrici delle note caratteristiche e degli specchi di avanzamento per gli ufficiali in servizio ai distretti militari, in dipendenza della istituzione della carica di generale ispettore di mobilitazione.	235	689
10 »	Legge n. 579. – Conversione in legge del R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1038, contenente la nomina di Marescialli d'Italia e disposizioni relative a tale grado	276	842
10 »	Legge n. 627. – Conversione in legge del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477, recante aggiunte e varianti alle leggi sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica e sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito ed estensione ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna delle disposizioni sugli uffici di contabilità e di revisione e sul decentramento amministrativo dei servizi dell'amministrazione della guerra	292	952
14 »	R. decreto-legge n. 1538. – Disposizioni riguardanti il reclutamento e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali ed il trattamento economico da corrispondersi agli ufficiali generali ed ai colonnelli del Regio Esercito collocati, dietro loro domanda, in ausiliaria	550	1826

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 apr. 1927	Decreto ministeriale che provvede al rinnovamento delle operazioni compiuto per l'attuazione del concorso bandito con decreto ministeriale 4 giugno 1923 per ufficiali inferiori d'amministrazione in servizio permanente	305	986
12 mag. 1927	R. decreto n. 1164. – Modifiche al R. decreto 9 luglio 1926, n. 1304, contenente norme per il reclutamento degli ufficiali di Stato Maggiore	429	1347
19 »	Legge n. 778. Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1917, che regola la condizione degli ufficiali di complemento ammessi al corso superiore tecnico d'artiglieria in base alla facoltà concessa coi regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, nn. 1837 e 2182, disciplina nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei tenenti generali del ruolo tecnico d'artiglieria, stabilisce le norme per l'avanzamento degli ufficiali che coprono la carica di Ministro o di sottosegretario di Stato, regola la permanenza in posizione ausiliaria degli ufficiali esonerati dal comando mobilitato durante la guerra e stabilisce il numero delle direzioni d'artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del R. Esercito	326	1081
1 giu. 1927	Decreto ministeriale che nomina la commissione incaricata di provvedere al rinnovamento delle operazioni compiute per l'attuazione del concorso bandito con decreto ministeriale 4 giugno 1923 per ufficiali inferiori d'amministrazione in S. P. E. . . .	392	1260
30 »	Ufficiali ammessi al corso per il trasferimento nel corpo di commissariato prescritto dall'art. 4 del R. decreto 190 del 17 giugno 1926	386	1241
30 »	Proroga dei termini per la presentazione dei documenti per il concorso per il reclutamento di ufficiali inferiori di amministrazione	389	1250
26 lugl. 1927	R. decreto-legge n. 1743. – Modificazioni ed aggiunte alle leggi concernenti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e lo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica	598	1941

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 agos. 1927	Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 20 gennaio 1927 n. 119 nella parte relativa al personale dei depositi cavalli stalloni	519	1618
18 »	Norme per la prima applicazione del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, nella parte che concerne gli ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi e la nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali che prestano servizio durante la guerra	520	1625
6 sett. 1927	Decreto ministeriale che nomina la Commissione per l'esame delle domande dei concorrenti al reclutamento straordinario dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del genio	557	1860
6 »	Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nell'arma del genio.	558	1861
29 »	Varianti ed aggiunte alle norme esecutive per la prima applicazione delle leggi 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica	606	1960
29 »	Norme relative all'esperimento pratico per i militari in congedo illimitato aspiranti al grado di sottotenente di complemento	607	1962
5 ott. 1927	Decreto ministeriale che proroga i termini per la presentazione delle domande degli aspiranti al concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nell'arma del genio	632	2028
5 »	Decreto ministeriale che sostituisce un membro della Commissione per l'esame delle domande dei concorrenti al reclutamento straordinario dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del genio.	646	2066
6 »	Istruzione relativa ai regi decreti 28 luglio 1911, n. 894, e 16 maggio 1926, n. 920, sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito.	666	2129

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 ott. 1927	R. decreto col quale sono approvate le tabelle per le note caratteristiche riflettenti l'arma dei carabinieri reali	714	2236
19 »	Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a capitano e tenente in servizio permanente effettivo nel corpo sanitario militare	699	2210
20 »	Note caratteristiche	678	2152
20 »	Note caratteristiche	679	2160
27 »	Norme relative all'esame di cultura generale per i sottufficiali in congedo aspiranti al grado di sottotenente di complemento	689	2186
8 nov. 1927	Decreto ministeriale che sostituisce il presidente della Commissione incaricata di provvedere al rinnovamento delle operazioni compiute per l'attuazione del concorso bandito con decreto ministeriale 4 giugno 1923 per ufficiali inferiori d'amministrazione in S. P. E.	717	2267
8 dic. 1927	Dipendenza dei distretti. – Autorità compilatrici delle note caratteristiche e degli specchi di avanzamento per ufficiali in servizio ai distretti militari	772	2458
11 »	Legge n. 2328. – Conversione in legge del R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, relativo al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel R. Esercito	822	2570
	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ.		
30 ott. 1926	Decreto ministeriale relativo alla estensione ai personali militari che cessano dal servizio effettivo permanente della proroga per il raggiungimento del domicilio eletto agli effetti del diritto alla liquidazione delle indennità di tramutamento	99	315
27 nov. 1926	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche durante l'esercizio 1926-27, per i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari	9	5

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 dic. 1926	R. decreto n. 2422. – Indennità per gli ufficiali del R. Esercito destinati come Regi commissari di bordo su piroscafi noleggiati o requisiti	118	352
8 genn. 1927	Proposte per la determinazione degli stipendi dovuti agli ufficiali	23	78
16 »	R. decreto n. 111. Aggiunte e varianti al decreto ministeriale 14 agosto 1925 circa le competenze spettanti ai personali dell'Amministrazione militare	120	356
20 »	Viveri in contanti e sovrapaga ai musicanti effettivi. .	49	114
27 »	R. decreto n. 227. – Visite medico-fiscali agli alunni abbienti che chiedono l'esenzione dalle lezioni di ginnastica.	160	485
31 »	Decreto ministeriale relativo alla corresponsione di speciali premi agli ufficiali addetti ai servizi: tecnico d'artiglieria, specialisti del genio, automobilistico e chimico	86	263
3 febbr. 1927	R. decreto n. 309. – Soprassoldo giornaliero per servizio speciale di pubblica sicurezza ai brigadieri, vice-brigadieri ed ai militari di truppa (appuntati e carabinieri) dell'arma dei carabinieri reali	188	582
10 »	Norme per la compilazione delle proposte di stipendi . .	97	302
7 mar. 1927	Documentazione dei certificati di viaggio	163	489
7 apr. 1927	Soprassoldo giornaliero per servizio speciale di pubblica sicurezza ai brigadieri, vice-brigadieri ed ai militari di truppa (appuntati e carabinieri) dell'arma dei carabinieri reali	236	690
7 magg. 1927	R. decreto-legge n. 694. – Riduzione delle indennità temporanee mensili, dei soprassoldi e degli altri assegni a titolo di caro-viveri, corrisposti al personale di qualsiasi categoria dipendente dalle Amministrazioni dello Stato.	341	1150
8 magg. 1927	R. decreto n. 946. Organizzazione del servizio dei carabinieri reali presso la R. Aeronautica	391	1256
16 giug. 1927	Decreto ministeriale n. 181 che stabilisce l'assegnazione per le spese riservate delle legioni dei carabinieri reali durante l'esercizio 1927-1928	440	1404

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 giug. 1927	Decreto ministeriale n. 182 che stabilisce l'assegnazione per le spese riservate dei corpi dell'Esercito durante l'esercizio 1927-1928	441	1405
27 »	Proposte di stipendi	379	1222
7 lugl. 1927	R. decreto n. 1417. — Indennità agli ufficiali per prima provvista di bardature e per perdita di cavalli dovuta a cause di servizio.	525	1721
11 agos. 1927	Viaggi dei parenti poveri di militi, appartenenti ai corpi armati dello Stato, in pericolo di vita . . .	494	1570
30 sett. 1927	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegnazione per le spese d'ufficio, telegrafiche, telefoniche, di riscaldamento e di illuminazione durante l'esercizio 1927-1928 per il Comando generale dell'arma e per le legioni dei carabinieri reali	663	2125
23 ott. 1927	R. decreto-legge n. 1966. — Abolizione o riduzione delle indennità di caro-viveri del personale statale in effettivo servizio od in quiescenza	715	2251
23 »	R. decreto n. 2157. — Rimborso delle spese di trasporto del bagaglio ai militari dell'arma dei carabinieri reali nei trasferimenti definitivi in territorio dello stesso presidio	767	2426
	TRASPORTI.		
13 genn. 1927	Trasporti di masserizie, caricate in furgoni, degli ufficiali e rispettive famiglie.	34	88
3 febbr. 1927	Ammissioni dei militari di truppa isolati nei treni diretti	79	226
3 »	Certificati di viaggio e scontrini per i membri delle commissioni mobili di arruolamento	80	228
24 »	Facilitazioni di viaggio ai Cappellani militari. . . .	136	399
3 mar. 1927	Circoscrizione territoriale e nuova denominazione delle delegazioni trasporti militari	158	464
10 »	Compilazione delle matrici degli scontrini dei libretti di viaggio	173	506

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 marzo 1927	Raggiungimento del domicilio eletto da parte dei personali civili e militari che cessano dal servizio. .	174	506
14 apr. 1927	Trasporti delle reclute della classe 1907	250	781
12 magg. 1927	Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti. . .	303	978
25 »	Biglietti di doppia corsa per i viaggi dei militari . . .	321	1059
2 giug. 1927	Quantità di bagaglio ammesso, per i sottufficiali, al trasporto a tariffa militare	335	1119
16 »	Trasporto a bagaglio delle borse di tela impermeabile per bersaglieri ciclisti.	358	1189
16 »	Ammissione dei militari di truppa isolati nei treni diretti	359	1189
28 lugl. 1927	Concessione ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia dal trattamento ferroviario previsto per i militari in servizio permanente effettivo	453	1427
11 agos. 1927	Trasporti in conto corrente di generi, materiali e quadrupedi dell'amministrazione militare	495	1571
15 sett. 1927	Spedizioni di materiali in transito da Napoli diretti oltremare	588	1918
29 »	Duplicato della lettera di vettura da allegare al titolo di spesa per sopratassa di acceleramento trasporti. .	615	1974
13 ott. 1927	Distribuzione libretti di viaggio	661	2118
13 »	Trasporti in conto corrente ed in servizio cumulativo fra le ferrovie complementari Sarde e le FF. SS. di esplosivi e quadrupedi.	662	2118
27 »	Rimborso di spese di trasporto	696	2201
15 dic. 1927	Indebito uso del contrassegno ufficiale di franchigia postale	795	2502

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	UFFICIALI IN CONGEDO.		
9 dic. 1926	R. decreto-legge n. 2352. – Costituzione della « Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia » ed approvazione dello Statuto relativo	68	191
23 »	R. decreto col quale è costituita la presidenza della « Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia » . .	69	206
31 mar. 1927	Servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento	218	646
12 giug. 1927	Richiamo in servizio a domanda di ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri o di complemento, durante il periodo delle esercitazioni estive	352	1181
	UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO.		
6 magg. 1927	Decreto ministeriale relativo alla delimitazione del tempo entro cui possono essere concessi ai nazionali combattenti in Libia, i benefici di cui ai decreti 1769 e 1784 del 1922.	340	1149
10 »	Decreto ministeriale riguardante l'istituzione del posto di addetto militare a Berlino	363	1195
12 »	Decreto ministeriale riguardante l'istituzione del posto di addetto militare in Albania	364	1196
8 giug. 1927	Decreto ministeriale riguardante l'istituzione del posto di addetto militare a Budapest	393	1261
23 »	R. decreto n. 1304. – Estensione dei limiti di tempo per le promozioni per merito di guerra per fatti d'arme in Cirenaica	480	1512
12 agos. 1927	R. decreto n. 1889. – Indennità di colonia e di rappresentanza al generale di divisione addetto al Comando truppe nelle Colonie	698	2209
23 ott. 1927	R. decreto n. 2087. – Estensione dei limiti di tempo per le promozioni per merito di guerra per fatti d'arme nella Somalia settentrionale	745	2349

NOTIFICAZIONI

DENOMINAZIONE	Pagina
Variazioni avvenute nei comandi e riparti dell'Esercito per l'applicazione del nuovo ordinamento	44
Variazioni avvenute nei comandi e riparti dell'Esercito per l'applicazione del nuovo ordinamento	89
Variazioni avvenute nei comandi e riparti dell'Esercito per l'applicazione del nuovo ordinamento	119
Ammissioni alle accademie militari per l'anno scolastico 1927-28	181
Costituzione della Casa Militare di S. A. R. il Duca delle Puglie	2419

AVVISI

OGGETTO	Pagina
Nuove pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare	47
Abbonamenti cumulativi con « L'Universo »	91
Bando di concorso per il posto di sottufficiale istruttore dei trombottieri nel corpo degli agenti di P. S.	183
Nuove pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare.	186
Concosi a premio per il 1927 della rivista « Esercito e Nazione »	479
Nuove pubblicazioni dell'Istituto Geografico militare	606
Supplemento o manuale sullo stato e avanzamento degli ufficiali	606
Cessione di merci dell'Unione Militare agli ufficiali di nuova nomina in S. P. E.	835
Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo termali ed idropinici del Regno e dagli alberghi e pensioni dei luoghi di cura al personale dell'Amministrazione militare ed alle loro famiglie	1009
Vendita fascicoli dell'annuario militare 1927	1060
Nuove pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare	1060
Volume « Il secondo problema balistico » del prof. ing. Filippo Burzio.	1061
Volume « Oltre Giuba », del Ministero delle Colonie	1171
Concorso bandito dalla Direzione Generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza per 500 borse di studio e 30 posti in convitti da conferirsi agli orfani dei funzionari civili e militari dello Stato	1396
Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare.	2119
Pubblicazioni periodiche del Ministero della guerra.	2419
Rivista d'artiglieria e genio	2464

INDICE

delle Tavole comprese nel *Giornale militare* 1927

Quantità delle tavole	SPECIE DELLA TAVOLA	Circolare con la quale venne pubblicata
1	Distintivo per sottufficiali guardabatteria scelti	302
1	Verificatore del puntamento per armi mod. 91	308
1	Verificatore del puntamento per mitragliatrici Fiat mod. 1914	333
1	Sciabola da maresciallo delle armi a piedi	409
4	Foggia dell'eblema del Fascio Littorio, a solo ed accollato, da usarsi dalle Amministrazioni dello Stato	426
1	Staffile di sella da truppa, lungo e corto	434
3	Applicazione del piumetto da bersagliere all'elmetto metallico	650
8	Nuova uniforme degli ufficiali in servizio nelle Colonie . . .	739

MINISTERO

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 1ª — 1927 - ANNO V — 7 GENNAIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—

Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 1 – 21 novembre 1926. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI – PENSIONI – AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 2147 – Conversione in legge del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, che determina la composizione e l'organico dell'arma dei carabinieri Reali, stabilisce norme per l'accertamento dell'idoneità al trasferimento di subalterni al servizio dell'arma, dispone un reclutamento straordinario di ufficiali del corpo di commissariato, apporta aggiunte e varianti a disposizioni particolari delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali, e stabilisce l'organico dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento . . . *Pag.* 4

» 2 – 25 novembre 1926. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 2149 – Conversione in legge del R. decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, riguardante provvedimenti delle Amministrazioni militari in caso di accoglimento di ricorsi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale od in via straordinaria al Re, prodotti da ufficiali del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica e della R. guardia di finanza, od estensione delle disposizioni del detto R. decreto-legge ai sottufficiali . . . 5

N. 3 – 25 novembre 1926. – ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SERVIZIO DEL GENIO. — Legge n. 2148 – Conversione in legge del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 198, concernente il rappresentante del Ministero della guerra nel Comitato superiore per le assegnazioni di immobili a servizi governativi . . *Pag.* 6

» 4 – 9 dicembre 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 2098 concernente variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa di diversi Ministeri, per l'esercizio finanziario 1926-27, nonchè ai bilanci speciali per l'esercizio medesimo e disposizioni varie di natura finanziaria » 9

» 5 – 9 dicembre 1926. STATO DEGLI UFFICIALI – DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto n. 2185 – Ordinamento dei Consigli di disciplina per gli ufficiali in servizio nelle Colonie . . . . . » 9

» 6 – 30 dicembre 1926 – Anno V — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta (obbligatoria) per i tenenti colonnelli dell'Arma CC. RR. da inscrivere nei quadri di avanzamento per l'anno 1927 . . » 10

» 7 – 6 gennaio 1927 – Anno V — AVANZAMENTO. — Nomina delle Commissioni per la valutazione dei titoli degli ufficiali di complemento ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta ai gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello . . . . . » 11

» 8 – 6 gennaio 1927 – Anno V — CONCORSI E GARE. — Concorso di regolarità per autovetture militari – Coppa militare delle Alpi . . . . . » 14

» 9 – 6 gennaio 1927 – Anno V — DISPOSIZIONI VARIE. — Trattamento da usarsi agli ufficiali richiamati durante le assenze per malattia . . . . . » 18

» 10 – 6 gennaio 1927 – Anno V — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottocapi di corpi speciali presso le Accademie militari di Modena e Torino per l'anno scolastico 1926-27 . . . . . » 19

N. 11 – 6 gennaio 1927 – Anno V — SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E. . . . . *Pag.* 22

» 12 – 6 gennaio 1927 – Anno V — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di artiglieria e genio. . . . . » 23

» 13 – 6 gennaio 1927 – Anno V — SCUOLE MILITARI. Corsi straordinari di completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S.P.E. – Ufficiali ammessi ai corsi » 24

» 14 – 6 gennaio 1927. – Anno V — SCUOLE MILITARI. — Corso allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E. . . . . » 2

» 15 – 16 dicembre 1926. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — R. decreto-legge n. 2121 – Disposizioni riguardanti il servizio tecnico d'artiglieria 28

» 16 – 16 dicembre 1926. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto-legge n. 2122 – Istituzione di un servizio degli specialisti del genio 37

NOTIFICAZIONE 44

AVVISO . . . . . » 47

ERRATA-CORRIGE. 48

Circolare N. 1. — ORDINAMENTO DEL R. E. - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI - PENSIONI AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Legge n. 2147 - Conversione in legge del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, che determina la composizione e l'organico dell'arma dei carabinieri Reali, stabilisce norme per l'accertamento dell'idoneità al trasferimento di subalterni al servizio dell'arma, dispone un reclutamento straordinario di ufficiali del corpo di commissariato, apporta aggiunte e varianti a disposizioni particolari delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali, e stabilisce l'organico dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento.** — (Gabinetto del Ministro). — 21 novembre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 300, del 30 dicembre 1926 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, col quale si determina la composizione e l'organico dell'arma dei carabinieri Reali, si stabiliscono norme per l'accertamento della idoneità al trasferimento di subalterni al servizio dell'arma, si dispone per un reclutamento straordinario di ufficiali nel corpo di commissariato, si apportano aggiunte e varianti a disposizioni particolari delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali, e si stabilisce la tabella organica dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 2. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 2149 Conversione in legge del R. decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, riguardante provvedimenti delle Amministrazioni militari in caso di accoglimento di ricorsi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale od in via straordinaria al Re, prodotti da ufficiali del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica e della R. guardia di finanza, ed estensione delle disposizioni del detto R. decreto-legge ai sottufficiali.** — (Gabinetto del Ministro). — 25 novembre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 300, del 30 dicembre 1926 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' convertito in legge il R. decreto legge 9 febbraio 1926, n. 202, riguardante provvedimenti delle Amministrazioni militari in caso di accoglimento di ricorsi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale od in via straordinaria al Re, prodotti da ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

Art. 2.

Le disposizioni del citato Regio decreto legge sono estese ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 3. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO SERVIZIO DEL GENIO. - **Legge n. 2148 Conversione in legge del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 198, concernente il rappresentante del Ministero della guerra nel Comitato superiore per le assegnazioni di immobili a servizi governativi.** — (Gabinetto del ministro). — 25 novembre 1926. (*Gazzetta ufficiale* n. 300, del 30 dicembre 1926 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 198, concernente il rappresentante del Ministero della guerra nel Comitato superiore per le assegnazioni di immobili a servizi governativi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 4. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **R. decreto-legge n. 2098 concernente variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa di diversi Ministeri, per l'esercizio finanziario 1926-927, nonchè ai bilanci speciali per l'esercizio medesimo e disposizioni varie di natura finanziaria.** — (Ragioneria Centrale). — 9 dicembre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 293, del 21 dicembre 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 giugno 1926, n. 1065; 17 giugno 1926, nn. 996, 997 e 998; 3 giugno 1926, nn. 909, 910, 911, 921, 922, 923 e 924, e 25 giugno 1926, n. 1061;

Visto l'articolo 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre alcune variazioni di stanziamento agli stati di previsione dell'entrata e della spesa di vari Ministeri e nei bilanci dell'Amministrazione del fondo per il culto e del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario in corso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previone della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, delle colonie, dell'istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono introdotte le variazioni di cui all'annesso tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

(*Omissis*).

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1926-27.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA

a) In aumento:

Cap. n. 6 - Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . .	L.	40,000
Cap. n. 7 - Indennità e spese per commissioni e compensi per incarichi, ecc. .	»	105,000 —
Cap. n. 10 - Sussidi a militari e ad altri personali non più in attività di servizio, ecc.	»	10,800 -
Totale . . .	L.	155,800

b) In diminuzione:

Cap. n. 12 - Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale, ecc. . .	L.	32,000
Cap. n. 20 - Spese per la preparazione della leva, ecc.	»	145,000
Cap. n. 28 - Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari, ecc. .	»	10,800
Cap. n. 40 (modificata la denominazione) - Spese per manutenzione o rinnovazione del materiale del Genio: materie prime mano d'opera, macchinario e minute spese degli stabilimenti, delle direzioni e delle officine del Genio; mantenimento e funzionamento delle colombaie militari; rete radiotelegrafica nazionale; musei e biblioteche del Genio: studi ed esperienze; indennità di trasferta per i servizi del materiale del Genio; servizi dei trasporti lagunari ed altri trasporti speciali affidati al Genio militare .	»	25,000
(*Omissis*). Totale . . .	»	212,800

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

N. 5. — STATO DEGLI UFFICIALI - DISCIPLINA MILITARE. — **R. decreto n. 2185 Ordinamento dei Consigli di disciplina per gli ufficiali in servizio nelle Colonie.** — (Gabinetto del ministro). — 9 dicembre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 301, del 31 dicembre 1926 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto il regolamento, approvato con R. decreto 22 giugno 1926, n. 1145, per l'ordinamento e la procedura dei Consigli di disciplina per gli ufficiali in servizio nelle Colonie;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per gli affari delle colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 7 del regolamento, approvato con R. decreto 22 giugno 1926, n. 1145, per l'ordinamento e la procedura dei Consigli di disciplina per gli ufficiali in servizio nelle Colonie, è modificato nel senso che la convocazione dei Consigli di disciplina, nei casi contemplati dall'articolo medesimo, sarà fatta presso il Comando del Corpo d'armata territoriale di Roma, anzichè presso quello della divisione militare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

N. 6. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento a scelta (obbligatoria) per i tenenti colonnelli dell'Arma CC. RR. da inscrivere nei quadri di avanzamento per l'anno 1927.** — (Direzione generale personale ufficiali). – 30 dicembre 1926 – Anno V.

1. Sono stati ammessi agli esperimenti prescritti dall'articolo 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, i sottonotati tenenti colonnelli dell'arma CC. RR.:

MANERA cav. Cosma.
URANGIA TAZZOLI cav. Nello.
COGGIOLA cav. Emilio.
PEANO cav. G. Battista.
PIERGILI cav. Alighiero.
PROFILI cav. Alessandro.
BEATO cav. Alberto.
BOELLA cav. Giuseppe.
BIANCHINI cav. Cesare.
GALLO cav. Cesare.
FERLOSIO cav. Attilio.

2. In relazione all'art. 11 del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1418 (circ. 481 *giornale militare* c. a.) la prova pratica di comando di legione territoriale avrà luogo presso i comandi territoriali che saranno designati dal Comando generale dell'Arma, per ogni singolo candidato, ed avrà luogo, per tutti i candidati, dal 21 gennaio al 19 febbraio p. v. incluso.

3. In relazione all'art. 13 del precitato R. decreto la Commissione giudicatrice, davanti alla quale i tenenti colonnelli dell'arma CC. RR. dovranno sostenere la discussione orale sugli argomenti di cui al n. 2 dell'art. 9 del Regio decreto stesso, sarà così composta:

Generale di divisione comand. in 2ª dell'Arma: SESTILLI comm. Giovanni, *presidente*.

Generale di brigata ispettore della 3ª zona: PALIZZOLO DI RAMIONE comm. Giuseppe, *membro*.

Generale di brigata ispettore della 4ª zona: TINOZZI comm. Romolo, *membro*.

Colonnello SERRA cav. Francesco (Legione CC. RR. di Livorno), *membro*.

Colonnello ADEMOLLO cav. Amedeo (Legione CC. RR. di Bologna), *membro*.

Colonnello PINI comm. Benedetto (Scuola allievi sottufficiali di Firenze), *membro supplente*.

4. La discussione orale avrà luogo in Roma, presso il Comando generale dell'arma, al quale i tenenti colonnelli dovranno presentarsi la mattina del 5 marzo 1927.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 7. — AVANZAMENTO. — **Nomina delle Commissioni per la valutazione dei titoli degli ufficiali di complemento ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta ai gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 gennaio 1927 - Anno V.

Con riferimento ai §§ 117 e 65 delle Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926 n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (circolare 207 e 369 *giornale militare* 1926) si fissa come segue la composizione delle Commissioni per la valutazione dei titoli degli ufficiali di complemento che saranno ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta ai gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello.

I — *Arma di carabinieri Reali.*

Per l'esame dei titoli presentati dagli ufficiali di complemento dell'arma CC. RR., eccezionalmente ammessi a concorrere alla scelta per titoli, a norma del § 117 della circolare 369 del *giornale militare* 1926, funzionerà la Commissione seguente:

Gen. di divis. comandante in 2ª dell'arma: SESTILLI cav. Giovanni, presidente;

Colonnello GROSSARDI cav. Fabio (Legione Allievi), membro;

Ten. colonn. FERRARI cav. Alfredo (Gruppo Squadr. di Roma), membro.

La Commissione di cui sopra dovrà anche provvedere, secondo il disposto del § 8 della circolare 383 *giornale mili-*

tare 1926, a stabilire i temi che dovranno essere proposti ai candidati ammessi alla scelta per esperimento, ed al successivo esame e classifica dei temi svolti.

A cura del presidente, i temi da svolgere dovranno essere inviati, in piego chiuso e suggellato, ai comandanti delle legioni territoriali presso le quali dovrà aver luogo la prova scritta, in modo che i temi pervengano sicuramente a destinazione prima della data stabilita per la prova (20 marzo p. v.).

II — *Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.*

Per l'esame dei titoli presentati dagli ufficiali di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, eccezionalmente ammessi a concorrere alla scelta per titoli, funzionerà, a norma del § 117 della circolare 369 *giornale militare* 1926 la Commissione seguente:

Gen. di divis. GIOVAGNOLI cav. Alessandro, presidente;

Colonnello di fanteria CANTONI cav. Alfredo, membro;
Id. cavalleria BONATI cav. Cesare, id.
Id. artiglieria FASELLA cav. Alfredo, id.
Id. genio SIGNORINI cav. Tito, id.

La Commissione di cui sopra, dovrà anche provvedere a stabilire i temi che dovranno essere proposti ai candidati ammessi alla scelta per esperimento, ed all'esame e classifica dei temi svolti, a norma del § 9 della già citata circolare 683.

A cura del presidente della Commissione, i temi da svolgere dovranno essere inviati, in piego chiuso e suggellato, ai comandanti delle divisioni territoriali presso le quali avrà luogo la prova scritta, in modo che i temi stessi pervengano sicuramente a destinazione prima della data stabilita per la prova (28 febbraio p. v.).

III — *Corpo sanitario (ufficiali medici e chimici farmacisti).*

Per l'esame dei titoli presentati dagli ufficiali medici di complemento funzionerà, a norma del § 65 della circolare 369 *giornale militare* 1926, la Commissione seguente:

Ten. gen. dott. GUALDI cav. Carlo, presidente;

Ten. gen. dott. GALLI cav. Gian Domenico, membro;
Id. BERNUCCI cav. Giovanni, id.

Per l'esame dei titoli presentati dagli ufficiali chimici farmacisti di complemento funzionerà, a norma del sopra citato § 65, la Commissione seguente:

Magg. gen. dott. TROVANELLI cav. Luigi, presidente;
Colonn. medico CIMINO cav. Francescantonio, membro;
Id. chimico-farmac. SUZZI cav. Filippo, id.

IV — *Corpi di Commissariato (ufficiali commissari e di sussistenza) e di amministrazione.*

Per l'esame dei titoli presentati dagli ufficiali di complemento commissari, di sussistenza e di amministrazione funzionerà, a norma del § 117 della circolare 369 *giornale militare* 1926, un'unica Commissione composta come segue:

Ten. gen. commiss. MARCOZZI cav. Carlo, presidente;
Col. fant. in serv. S. M. STIRPE cav. Angelo, membro;
Id. commiss. BARBATO cav. Antonio, id.
Id. amministr. MONACO cav. Orazio, id.
Ten. colonn. di sussist. FERSULA cav. Vincenzo, id.

V — *Corpo veterinario.*

Per l'esame dei titoli presentati dagli ufficiali di complemento del corpo veterinario, funzionerà, a norma del § 117 sopra citato e del § 65 della circolare 207 *giornale militare* 1926, la Commissione seguente:

Colonn. veterin. RACCA, cav. Angelo Roberto, presidente;

Ten. colonn. veterin. in posizione ausiliaria STIRPE cav. Attilio, membro;

Ten. colonn. veterin. in posizione ausiliaria BASAGLIA cav. Giovanni, membro.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 8. — CONCORSI E GARE. — **Concorso di regolarità per autoveicoli militari " Coppa militare delle Alpi ,,.** — Direzione generale artiglieria e automobilismo – Divisione automobilismo). — 6 gennaio 1927 – Anno V.

In relazione a talune varianti che si sono imposte nei riguardi del concorso di regolarità per autoveicoli militari « oppa Militare delle Alpi », questo Ministero stabilisce quanto appresso:

Disposizioni generali.

1. — Annualmente avrà luogo un concorso di regolarità per autovetture, autocarri e motocicli militari. Tale concorso ha finalità tecniche nei riguardi dell'evoluzione dei mezzi meccanici in rapporto all'impiego di carattere militare e della percorribilità stradale delle zone specialmente montane e finalità di addestramento per i militari addetti al servizio automobilistico del R. Esercito.

2. — Gli autoveicoli ammessi al concorso, tratti da quelli in servizio militare, sono distinti in tre categorie:

Categoria autovetture - per ufficiali.
» autocarri - per militari di truppa.
» motocicli - per militari di truppa.

Per ciascuna categoria i tipi degli autoveicoli saranno di anno in anno designati dal Ministero della guerra.

3. — La organizzazione del concorso spetta al Comando del Centro Automobilistico che annualmente verrà designato dal Ministero della guerra ed il cui comandante sarà nominato « Commissario militare » per il concorso stesso.

4. — Il concorso è riservato alle rappresentanze degli Enti costituenti il Servizio automobilistico militare.
I concorrenti dovranno essere effettivi da almeno tre mesi agli enti partecipanti.

5. — Potranno partecipare al concorso, e per ogni categoria, due militari (uno conduttore e l'altro meccanico) per ciascun ente su indicato. Tale partecipazione è limitata ad un solo militare per la categoria motocicli. Sono esclusi i militari vincitori di gare automobilistiche internazionali o nazionali civili.

6. — Tenuto conto delle limitazioni indicate dai precedenti nn. 4 e 5 possono concorrere:

Alla categoria autovetture: gli ufficiali del R. Esercito in S. P. E. e quelli di complemento in servizio di prima nomina o alle armi per richiamo.

Alle categorie autocarri e motocicli: i militari di truppa (graduati e soldati) del R. Esercito alle armi per obbligo di leva o per richiamo di classe.

7. — La scelta dei concorrenti alla categoria autovetture sarà fatta dal Ministero della guerra sulla base delle domande inoltrate dagli ufficiali interessati e dei requisiti automobilistici posseduti dai medesimi.

8. — La scelta dei militari per gli enti concorrenti alla categoria autocarri e a quella motocicli sarà fatta con le modalità che saranno stabilite dagli enti stessi, allo scopo di accertare la perfetta idoneità degli aspiranti al concorso.

9. — E' consentita la sostituzione dei concorrenti fino alla mezzanotte del giorno antecedente a quello in cui ha inizio il concorso. Tale sostituzione deve operarsi con elementi preventivamente designati allo scopo (dal Ministero della guerra per gli ufficiali, dagli Enti concorrenti per i militari di truppa).

10. — I nomi degli aspiranti al concorso (per ciascuna categoria) saranno trasmessi al Ministero della guerra con la dichiarazione testificante che i concorrenti sono effettivi da almeno tre mesi all'Ente inscritto alla gara.

11. — Lo scambio di persona o qualsiasi altra scorrettezza sportiva costituirà grave mancanza disciplinare e darà luogo, se in gara, all'immediata « squalifica », salvo ulteriori sanzioni disciplinari.

12. — Il commissario militare organizzatore del concorso provvederà alla costituzione dei controlli, rifornimenti, ecc., mediante il personale del dipendente Centro automobilistico e quello dei centri automobilistici nel cui territorio si svolge il concorso stesso. A tali centri è fatto obbligo di aderire alle eventuali richieste che loro pervenissero in merito dall'accennato commissario, e che debbono essere contenute nei limiti fissati dal Ministero della guerra.

13. — I concorrenti dipenderanno disciplinarmente dal Commissario militare del concorso.

14. — I concorrenti si porteranno, viaggiando come militari isolati, nella località d'inizio della gara 4 giorni prima della prova, e saranno da qual momento a disposizione dell'ufficiale commissario.

15. — I concorrenti fuori gara rientreranno immediatamente agli enti di provenienza.

16. — Gli ufficiali saranno armati di pistola. I militari di truppa avranno sull'autoveicolo partecipante al concorso l'armamento e l'equipaggiamento di prescrizione.

17. — Saranno posti in palio annualmente:

a) una « Coppa Militare delle Alpi » per la categoria autovetture, decennale, trasmissibile;

b) una « Targa Militare delle Alpi » per la categoria autocarri, decennale, trasmissibile;

c) una « Targa Militare delle Alpi » per la categoria motocicli, decennale, trasmissibile;

d) piccole targhe in bronzo riproducenti la coppa o le targhe di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) per le categorie autovetture, autocarri e motocicli, da assegnarsi agli enti vincitori del concorso;

e) medaglie varie, diplomi ed altri premi, annualmente stabiliti, per le tre accennate categorie, da assegnarsi ai militari vincitori e partecipanti al concorso.

18. — I premi trasmissibili saranno affidati di anno in anno in temporanea consegna all'ente al quale appartengono i militari vincitori delle tre categorie e saranno aggiudicati definitivamente all'ente i cui rappresentanti li abbiano vinti un maggior numero di volte nei 10 anni stabiliti.

Su ogni premio trasmissibile sarà inciso il nominativo dell'ente, dei militari vincitori e l'anno in cui la vincita ha avuto luogo. A cura dell'ente consegnatario, ciascun premio trasmissibile dovrà essere fatto pervenire, cinque giorni prima dell'inizio del concorso, al comando del centro automobilistico nella cui sede avviene l'arrivo del concorso.

19. — La « Coppa Militare delle Alpi » (categoria autovetture) deve intendersi posta in palio sin dal 1924; la « Targa Militare delle Alpi » (categoria autocarri) deve intendersi posta in palio sin dal 1925; la « Targa Militare delle Alpi » (categoria motocicli) sarà posta in palio dal 1927.

20. — A concorso ultimato il commissario militare invierà a questo Ministero (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo) una relazione sulla organizzazione e sullo svolgimento del concorso con le eventuali osservazioni e proposte per i futuri concorsi.

Disposizioni tecniche.

21. — Il tipo ed il numero degli autoveicoli che dovrà, per ciascuna categoria, prendere parte al concorso, sarà, di anno in anno, fissato dal Ministero della guerra.

22. — Ogni autoveicolo porterà esclusivamente il conduttore ed il meccanico (entrambi ufficiali per la categoria autovetture e militari di truppa per quella autocarri). I motocicli avranno il solo conduttore, militare di truppa.

23. — Il carico delle autovetture e degli autocarri sarà completato da un peso di zavorra, inutilizzabile e piombato, da stabilirsi anno per anno secondo il tipo dell'automezzo.

24. — Gli autoveicoli verranno preparati ed avviati alla località d'inizio della prova a cura di un ente automobilistico designato anno per anno dal Ministero della guerra.

Detti autoveicoli dovranno trovarsi pronti in tale località almeno cinque giorni prima dell'inizio del concorso.

Per ciascuna delle tre categorie gli autoveicoli saranno dello stesso tipo e della stessa casa costruttrice; ne è pertanto vietata qualsiasi alterazione, sia negli organi motori sia nella carrozzeria, rispetto al tipo regolamentare in uso nell'Esercito.

25. — Gli autoveicoli verranno assegnati ai concorrenti mediante estrazione a sorte fatta dall'ufficiale commissario tre giorni prima dell'inizio della prova.

26. — Ai concorrenti, durante il periodo che hanno in consegna gli autoveicoli, è fatto assoluto divieto di alterare le caratteristiche di potenza e velocità delle macchine o di portare alle stesse altre modifiche che possano recare pregiudizio al criterio di eguaglianza. I trasgressori a tale disposizione incorreranno nella pena della « squalifica », salvo ulteriori sanzioni disciplinari.

27. — Il percorso, i criteri di classifica e le altre modalità saranno stabilite di anno in anno.

Norme amministrative.

28. — A tutti i concorrenti (ufficiali e truppa) sarà corrisposta l'indennità di servizio isolato di prima categoria per la durata dell'assenza dall'ente al quale appartengono.

29. — Tutte le spese inerenti al concorso in oggetto (indennità, rifornimento materiali, preparazione autoveicoli, ecc.), saranno sostenute dal centro automobilistico organizzatore della prova. Esse dovranno gravare sul capitolo che di anno in anno il Ministero della guerra stabilirà, con la concessione di apposito assegno.

30. Con la relazione finale di cui al n. 20 il commissario militare invierà il rendiconto delle spese sostenute come è indicato al n. 29.

Le presenti disposizioni abrogano quelle di cui alla circolare 110, *g. m.* 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 9. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Trattamento da usarsi ai salariati invalidi di guerra durante le assenze per cure balneo-termali.** — (Direzione generale d'artiglieria ed automobilismo). — 6 gennaio 1927 - Anno V.

Con circolare n. 311 del *giornale militare* 1926, venne, fra l'altro, disposto che le speciali licenze concesse ai salariati invalidi di guerra per fruire di cure gratuite balneo-termali dovessero considerarsi come licenze senza perdita di paga, in aggiunta a quelle consentite dalle disposizioni in vigore.

Tale concessione — in conformità di recenti direttive date dal Ministero delle finanze, presi accordi con la presidenza del Consiglio dei Ministri — deve però considerarsi di carattere affatto eccezionale e limitata all'anno 1926.

Si ritiene, perciò, opportuno avvertire fin d'ora tutti gli enti militari che hanno alla loro dipendenza personale salariato, che per l'avvenire dovranno essere rigorosamente applicate, anche nei casi accennati, le disposizioni generali degli articoli 176 e 177 lettera *d*) del Regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, le quali stabiliscono che le assenze causate da cure balneari, inerenti a minorazioni di guerra, danno luogo al trattamento stabilito per le infermità, e cioè alla corrisponsione del sussidio pari alla metà della paga giornaliera.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 10. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di sottufficiali ai corsi speciali presso le Accademie militari di Modena e Torino per l'anno scolastico 1926-27.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 6 gennaio 1927 - Anno V.

In relazione ai numeri 20 e 23 della circolare 320 del giornale militare 1926, si comunicano qui di seguito i nomi dei sottufficiali ammessi ai corsi speciali presso le Accademie militari di Modena e Torino, ripartiti secondo l'arma o il corpo al quale ciascuno di essi è stato definitivamente assegnato:

Arma dei carabinieri reali.

Ammessi senza esami perchè provvisti di titolo di studio (in ordine alfabetico):

1. Brigadiere ALDERUCCIO Salvatore, legione CC. RR. Milano.
2. Brigadiere AMARI Giuseppe, id. id. Bari.
3. Brigadiere CARDELLA Santo, id. id. Palermo.
4. Brigadiere CIRIMINNA Gioacchino, ragg. batt. e squadr. CC. RR. Roma.
5. Brigadiere CITO Luigi, legione CC. RR. Roma.
6. Vice-brigadiere CUCIUFFO Michele, id. id. Messina.
7. Brigadiere DIERNA Giuseppe, id. id. Trieste.
8. Vice-brigadiere FERRANTE Basilio, id. id. Palermo.
9. Brigadiere FUSCO Tommaso, id. id. Napoli.
10. Brigadiere LOIACONO Domenico, id. id. Livorno.
11. Brigadiere MALLIA Sebastiano, id. id. Trieste.
12. Brigadiere MORANI Fernando, corpo di polizia dell'Eritrea.
13. Vice-brigadiere MATTEUCCI Vincenzo, legione allievi CC. RR. Roma.
14. Brigadiere PETRUZZELLI Nicola, legione CC. RR. Trento.
15. Brigadiere RINALDI Angelo, id. id. Roma.
16. Brigadiere SALERNI Benedetto, legione allievi CC. RR. Roma.

17. Brigadiere SANTINI Franco, id. id. id. Torino.
18. Vice-brigadiere SCUTO Ruggero, legione CC. RR. Palermo.
19. Brigadiere VIRGALLITA Daniele, id. id. Roma.
20. Vice-brigadiere TURINETTO Guido, id. id. Trento.

Arma di fanteria.

Ammessi senza esami perchè provvisti di titolo di studio (in ordine alfabetico):

1. Sergente magg. PEROZZIELLO Gaetano, 52 fanteria.
2. Sergente magg. STABILE Giuseppe, 86 id.

Ammessi per aver superati gli esami (in ordine di graduatoria):

1. Sergente magg. CAPOLINO Armando, 31 fanteria.
2. Maresciallo SPINELLI Giuseppe, 75 id.
3. Sergente magg. NOVELLI Francescantonio, 29 id.
4. Maresciallo FUSO Vincenzo, 25 id.
5. Sergente magg. ROCCA Riccardo, 1 cacciatori della Tripolitania.
6. Sergente magg. SISTO Carlo, 75 fanteria.
7. Sergente magg. MUSTI Raffaele, 44 id.
8. Sergente magg. DI MASCOLO Vincenzo, 64 id.
9. Sergente magg. PELAGATTI Vittorio, 2 granatieri.
10. Sergente magg. DE GIORGIO Albino, 1 id.

Arma di cavalleria.

Ammessi per aver superati gli esami (in ordine di graduatoria):

1. Sergente magg. BARBARA Giuseppe, cavalleggeri guide.
2. Sergente magg. GARGIULO Mario, truppe della Cirenaica.

Arma di artiglieria.

Ammessi per aver superati gli esami (in ordine di graduatoria):

1. Sergente magg. CASALES Oreste, 22 artiglieria da campagna.
2. Maresciallo PARODO Antonio, 5 id. pesante.

Commissariato.

Ammessi per aver superati gli esami (in ordine di graduatoria):

1. Brigadiere PESSION Orlando, legione CC. RR. Palermo.
2. Brigadiere ZOLO Emilio, id. id. Cagliari.
3. Brigadiere DELITALA Carmelo, id. id. Cagliari.
4. Brigadiere CANE' Arturo, id. id. Bari.
5. Sergente magg. PERINA Bortolo, 79 fanteria.

Amministrazione.

Ammessi senza esami perchè provvisti di titolo di studio:

1. Sergente magg. MORANDO Vincenzo, 69 fanteria.

Ammessi per aver superati gli esami (in ordine di graduatoria):

1. Maresciallo MARTINOTTI Renato, divisione CC. RR. della Cirenaica.
2. Maresciallo ROSSI Giuseppe, legione CC. RR. Treviso.
3. Brigadiere ASCIUTTO Nicola, id. id. Palermo.
4. Maresciallo OLIVERO Alfredo, 92 fanteria.
5. Sergente magg. RIBBONI Gerolamo, 89 id.
6. Sergente magg. PEIRANO Bartolomeo, 90 id.

Sussistenza.

Ammessi per aver superati gli esami (in ordine di graduatoria):

1. Brigadiere FUSCO Nicola, legione CC. RR. Bari.
2. Sergente magg. CAMPAGNA Francesco, 9 compagnia sanità Napoli.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 11. — SCUOLE MILITARI. — **Completamento della cultura tecnico professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E.** (Direzione generale personale ufficiali). — 6 gennaio 1927 - Anno V.

Con riferimento alla circolare 335 *giornale militare* 1923, 156 *giornale militare* 1924, 96, 464 e 700 *giornale militare* 1926 questo Ministero determina:

a) nel corrente anno 1927 si effettuerà presso l'accademia militare di artiglieria e genio un nuovo corso straordinario di completamento della cultura tecnico-professionale per ufficiali di artiglieria e genio di cui alle citate circolari.

Il primo periodo avrà inizio il 1° febbraio 1927 ed avrà termine il 31 luglio stesso anno (esami compresi).

Il secondo periodo avrà inizio il 1° ottobre 1927 e termine il 31 marzo 1928 (esami compresi) per l'artiglieria, e il 1° ottobre e termine il 31 maggio 1928 (esami compresi) per il genio;

b) gli esami di riparazione per gli ufficiali caduti in qualche esame al termine del 1° periodo, avranno luogo all'inizio del periodo successivo, per quelli caduti al termine del 2° periodo avranno luogo contemporaneamente alla seguente sessione ordinaria estiva;

c) gli ufficiali ammessi al detto corso si presenteranno al comando dell'accademia militare di artiglieria e genio il giorno precedente a quello di inizio dei periodi in cui al precedente comma *a*).

d) i nomi degli ufficiali ammessi al corso saranno pubblicati sul giornale militare;

e) la frequenza dei corsi è obbligatoria, tranne per coloro che, dovendo dare gli esami in non più di tre materie, facciano domanda al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) di esserne dispensati;

f) Allo scopo di poter completare la preparazione sotto la guida degli insegnanti nei giorni antecedenti agli esa-

mi, gli ufficiali non frequentatori dei corsi di cui al precedente comma *e)* si presenteranno al comando dell'accademia millitare di artiglieria e genio il 15 maggio 1927 quelli del primo periodo, ed il giorno 1 gennaio 1928 e 1 marzo stesso anno quelli rispettivamente di artiglieria e genio del 2° periodo;

g) anche i nomi degli ufficiali ammessi al corso, ma dispensati dalla frequenza di cui al precedente comma *e)* saranno pubblicati sul *giornale militare*;

h) per quanto riguarda le disposizioni di indole amministrativa e quelle riguardanti gli attendenti ed i cavalli degli ufficiali allievi valgono le norme contenute nella circolare 532 del *giornale militare* 1924.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 12. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di artiglieria e genio.** — (Divisione educazione fisica istruzione premilitare e scuole militari). — 6 gennaio 1927 - Anno V.

Con riferimento alle circolari n. 264 e 419 *giornale militare* 1926 si notifica che la Commissione giudicatrice nominata con la circolare 462 *giornale militare* 1926 ha dichiarato vincitori del concorso per le cattedre sottoindicate presso l'Accademia di artiglieria e genio i seguenti concorrenti:

Ten. colonn. di artiglieria (S. M.) GIOVANELLI cav. Vittorio per l'arte militare (impiego di artiglieria).

Maggiore di artiglieria OTTONE cav. Paolo, per l'arte militare (organica, logistica e tattica generale).

Maggiore del genio BUONCOMPAGNI cav. Ugo per l'impiego del genio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 13. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi straordinari di completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E. – Ufficiali ammessi ai corsi.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 gennaio 1927 – Anno V.

A senso delle disposizioni contenute nella circolare 335 *giornale militare* 1923 e nella circolare 156 *giornale militare* 1924, si comunicano i nomi degli ufficiali d'artiglieria e genio ammessi ai corsi straordinari di completamento della cultura tecnico-professionale.

Detti ufficiali si faranno seguire dal cavallo e dal rispettivo attendente con le modalità di cui alla circolare 532 del *giornale militare* 1924.

Ufficiali che debbono compiere il 2° periodo di corso della scuola di applicazione.

Dovranno presentarsi il mattino del giorno 30 settembre 1927 al comando dell'Accademia militare d'artiglieria e genio in Torino:

1° ELENCO.

Maggiore GANDIN Aldo, Ministero della guerra.
Capitano DE RANIERI Delfo, 7° campagna.
Maggiore LERA Agostino, 4 pesante.
Capitano MASCARETTI Alessandro, 8 pesante campale.
» RAJOLA Pescarini Antonio, 8 pesante campale.

Ufficiali che debbono compiere entrambi i periodi di corso della scuola di applicazione.

Dovranno presentarsi il mattino del 31 gennaio 1927 al comando dell'accademia militare artiglieria e genio in Torino:

2° ELENCO.

Capitano ALATI Aristide, 9 pesante campale.
» ALMICI Ugo, comando divisione Trento.
» ARGAN Carlo, sezione esperienze artigl. Ciriè.
Tenente ANGUISSOLA Ignazio, 4 centro contraerei.
» AQUILECCHIA Vincenzo, direzione esperienze artiglieria Nettuno.

Tenente AVALLE Secondo, 1 montagna.
Maggiore BERNADO Giuseppe, divisione militare Messina.
Capitano BALANZINO Guido, 2 pesante.
» BARRILE Eugenio, 10 pesante campale.
» BERLESE Sergio, scuola artiglieria contraerei.
» BETTI Carlo, 8 pesante campale.
» BORASI Angelo, 3 montagna.
» BARICHELLO Manlio, 6 centro contraerei.
» BONSETTI Ennio, 4 centro contraerei.
Tenente BOFFA Carlo, 25 campagna.
» BUZZACARINI Brunoro, 20 campagna.
» BORGIA Augusto, ufficio tavole tiro (Torino).
Capitano CAMBRIA Michele, 22 campagna.
» CAMERA Romeo, 24 campagna.
» CARELLI Giuseppe, 8 centro contraerei.
» CARUSO Sebastiano, 11 campagna.
» COMERRO Mario, direzione esperienze artiglieria Ciriè.
Maggiore DI NAPOLI Leonardo, scuola centrale artiglieria.
Capitano DE MAIO Roberto, 17 campagna.
» DE MATTEIS Vincenzo, direzione artiglieria Napoli.
Capitano D'EVANT Alessandro, comando artiglieria C. A. Napoli.
Capitano DI LORENZO Carlo, comando artiglieria C. A. Napoli.
Capitano DOGLIANI Luca, 4 pesante campale.
» DE ANGELIS Mario, direzione superiore artiglieria.
Capitano D'AMBROSIO Arcangelo, 9 reggimento genio.
Tenente DEIDDA Giulio, 6 pesante campale.
» DE PETRO Giorgio, 2 pesante campale.
» DE MUNNO Ugo, 22 campagna.
Capitano FUSCO Nicola, 8 campagna.
» FORZA Francesco, 4 pesante.
» FOA' Aldo, polverificio Liri.
» FEDI Carlo, carri armati.
» FATTOBENE Tito, direzione artiglieria Verona.

Capitano FALCONE Bruto, 13 campagna.
» FAILLA Giuseppe, polverificio Liri.
» FRANCIPANI Guido, 8 centro contraerei.
» FINIZIA Girolamo, reggimento ferrovieri.
Capitano GEMELLARO Carlo, 4 pesante.
Tenente GIAMMARCO Enrico, 18 campagna.
» GENTILE Gaetano, reggimento ferrovieri.
Capitano IALLONGHI Giov. Battista, 1 montagna.
» JAM Ezio, 20 campagna.
Tenente LICASTRO Geniali, 10 reggimento genio.
Capitano MADERNI Andrea, 27 campagna.
» MELITA Giuseppe, 16 campagna.
» MIGLIORANZI Alberto, 27 campagna.
» MISTRETTA Antonio, 1 centro contraerei.
Tenente MASOLI Giuseppe, 1 reggimento genio.
» NOTARANTONIO Alberto, scuola centrale artiglieria.
Capitano PERRIA Italo, sezione autonoma la Maddalena.
» PACETTI Ettore, ispettorato artiglieria.
» PETITTI Vincenzo, 3 campagna.
» POLI Mario, Ministero guerra.
Tenente PACINI Giorgio, reggimento artiglieria a cavallo.
» PEDERZOLLI Mario, 3 campagna.
» PONTICELLI Renato, 9 centro contraerei.
Capitano ROSSI Giovanni, 9 campagna.
» ROVERSI Giulio, 17 campagna.
Tenente RICCA Umberto, 5 pesante campale.
Capitano SALVI Pier Battista, divisione militare Firenze.
» SCUTERINI Edgardo, 2 campagna.
» SQUARCIA Giulio, 16 campagna.
» SICHERA Enrico, divisione militare Gorizia.
Maggiore TARICCO Cesare, 6 pesante campale.
Tenente TALUCCHI Adolfo, 1 pesante.
» TRICOMI Ernesto, carri armati.
» TROMBY Giovanni, 29 campagna.
Capitano VIGNOLO Fulvio, Ministero guerra
» WIEL Giovanni, 20 campagna.
» VERNEL Aldo, 6 centro centraerei.
Tenente VOZZA Cosmo, 4 pesante.
Maggiore ZURETTI Giovanni, Ministero guerra.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 14. — SCUOLE MILITARI. — **Corso allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.** (Direzione generale personali ufficiali). — 6 gennaio 1927. - Anno V.

Il 15 gennaio 1927 avrà inizio presso la scuola d'applicazione di cavalleria a Pinerolo un corso allievi istruttori di equitazione.

Esso avrà termine il 20 dicembre 1927, con un intervallo dal 20 luglio al 31 agosto.

Al corso sono ammessi i seguenti ufficiali:

Tenente BAGNACCI Guido, reggimento Genova cavalleria.
Tenente BASCHIERI Annibale, reggimento cavalleggeri Saluzzo.
Tenente D'AFFLITTO Ferdinando, reggimento cavalleggeri Alessandria.
Tenente VALENZANO Giuseppe, reggimento Nizza cavalleria.
Tenente DEL VITA Renato, scuola di cavalleria.
Tente MELE Arrigo, scuola di cavalleria.

1° Gli ufficiali iscritti a frequentare il corso dovranno presentarsi al comando della scuola il giorno 14 gennaio 1927 nelle ore antimeridiane. Sarà cura dei comandi, corpi, reparti interessati di prendere tempestivamente le necessarie disposizioni per le eventuali sostituzioni degli ufficiali dipendenti ammessi al corso affinchè questi possano presentarsi il giorno fissato.

2° Gli ufficiali dovranno farsi seguire da due cavalli di pronto servizio e dal rispettivo attendente. Quelli che non disponessero di due cavalli di pronto servizio dovranno essere forniti di due cavalli dai corpi che li hanno in forza.

3° Gli ufficiali comandati al corso seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi i quali provvederanno perchè gli assegni giungano al comando della scuola non oltre il 25 di ogni mese.

4° Per il 30 gennaio 1927 il comando della scuola invierà al Ministero della guerra (Direzione generale personali ufficiali, Divisione movimento, sezione 2ª) l'elenco degli ufficiali presentatisi, comunicando poi tutte le eventuali variazioni di presenza al corso.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 15. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **R. decreto-legge n. 2121 - Disposizioni riguardanti il servizio tecnico d'artiglieria.** — (Gabinetto del ministro). — 16 dicembre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 295, del 23 dicembre 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 10 luglio 1910, n. 443, che istituisce il servizio tecnico e il corso superiore tecnico d'artiglieria;

Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1590, sulla corresponsione di speciali premi agli ufficiali dei servizi tecnici;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla riforma del servizio tecnico d'artiglieria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Servizio tecnico d'artiglieria.

Art. 1.

Il servizio tecnico dell'artiglieria è costituito da:

a) una Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria;

b) stabilimenti e centri tecnici d'artiglieria, il cui numero e la cui specie sono stabiliti per decreto Reale in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 2.

Sono assegnati al servizio tecnico d'artiglieria ufficiali generali, ufficiali superiori e capitani dell'arma.

Le cariche che detti ufficiali ricoprono, il loro numero ed il grado che occorre rivestire per coprire ciascuna di esse risultano dalla seguente tabella organica:

Numero d'ordine	CARICA	GRADO	Numero
1°	Direttore superiore del servizio tecnico d'artiglieria	Tenente generale d'artiglieria (1)	1
2°	Capi reparto	Tenenti generali d'artiglieria o maggiori generali d'artiglieria (1)	3
3°	Direttori principali . .	Maggiori generali d'artiglieria (1) o colonnelli	6
4°	Direttori	Colonnelli o tenenti colonnelli	8
5°	Vice-direttori - capi di sezione staccata	Tenenti colonnelli, maggiori o capitani	10
6°	Addetti		
			119

(1) I gradi di tenente generale d'artiglieria e di maggior generale d'artiglieria corrispondono, agli effetti dello stato e dell'avanzamento, rispettivamente a quelli di generale di divisione e di generale di brigata.

Il numero degli ufficiali assegnati al servizio tecnico d'artiglieria può essere variato, in relazione alle esigenze dei servizi medesimi, con disposizione da inserire nella legge di bilancio.

Art. 3.

Per essere assegnati al servizio tecnico d'artiglieria occorre aver superato i corsi regolari dell'Accademia militare d'artiglieria e genio o quelli della Scuola di applicazione d'artiglieria e genio compiuti in base ai precedenti ordinamenti, oppure possedere la laurea in ingegneria, in chimica o in matematica; occorre inoltre superare apposito concorso e successivamente un corso superiore tecnico d'artiglieria di tre anni dei quali i primi due d'insegnamento teorico ed il terzo di tirocinio.

Le materie d'insegnamento, i programmi di esami e le relative condizioni di ammissibilità, le modalità per gli scrutinii e quanto altro occorra per regolare il corso superiore tecnico d'artiglieria saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 4.

L'assegnazione al servizio tecnico d'artiglieria è definitiva. Gli ufficiali però continuano a rimanere nel ruolo organico dell'arma, ne seguono le sorti e procedono nella carriera con gli ufficiali del ruolo medesimo, con le eccezioni di cui all'articolo seguente.

L'avanzamento degli ufficiali assegnati al servizio tecnico d'artiglieria ha luogo ad anzianità ed a scelta con le stesse modalità e norme previste dalla legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, per le armi combattenti, tenendo conto della loro capacità ed attitudine tecnica. Però in luogo degli esperimenti od esami, ove sieno prescritti, sarà sostituito un esame dei titoli inerenti al detto servizio tecnico da parte di apposita commissione.

Eguale esame sarà richiesto per l'avanzamento ai vari gradi di generale.

E' abrogata nella tabella riportata nell'art. 3 della citata legge la colonna relativa al ruolo tecnico d'artiglieria.

All'art. 74 della legge 11 marzo 1926, n. 398, è aggiunto il seguente comma:

« Per l'avanzamento dei colonnelli di artiglieria assegnati al servizio tecnico non è richiesto alcun periodo di tempo di comando ».

Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 65, e rispettivamente il primo e secondo comma di ciascuno degli articoli 71 e 72 della citata legge 11 marzo 1926, n. 398.

Nella tabella di cui all'art. 36 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica indicante i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del Regio esercito, sono soppresse nella intestazione della terza colonna le parole « ruolo tecnico d'artiglieria ».

Nella prima colonna sono soppresse le parole « di artiglieria » ed aggiunte ai gradi di generale di divisione e di generale di brigata rispettivamente le parole « tenente generale d'artiglieria » e « maggior generale d'artiglieria ».

Art. 5.

Quando, verificandosi il turno di promozione ad anzianità o a scelta, non vi sia disponibilità di carica per la quale sia richiesto il grado cui si debba essere promossi, la promozione rimarrà sospesa fino a quando non sarà possibile far luogo alla promozione col verificarsi della disponibilità della carica.

All'ufficiale però, durante la sospensione della promozione, saranno applicati i limiti di età del grado al quale avrebbe dovuto essere promosso; ed all'atto della promozione gli sarà conferita la sede di anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione non fosse rimasta sospesa.

Parimenti saranno applicati i limiti di età del grado superiore al tenente generale d'artiglieria che rivesta la carica di Direttore superiore, quando il generale di divisione che lo segue immediatamente in anzianità sia promosso al grado di generale di corpo d'armata.

Verificandosi invece la disponibilità di una carica devoluta a grado superiore a coprire la quale non possa essere promosso un ufficiale del servizio tecnico d'artiglieria, perchè non ancora in turno di avanzamento, la carica stessa potrà essere conferita per incarico.

Art. 6.

Le cariche sono conferite ai particolarmente idonei nella specialità cui la carica si riferisce, e, fra questi, la scelta segue l'ordine di anzianità.

L'accertamento della idoneità ad una carica superiore è fatto nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 7.

E' fatta facoltà al Ministro per la guerra di trattenere temporaneamente in servizio, e in ogni caso non oltre il raggiungimento dei limiti di età, ufficiali, di grado non superiore a tenente colonnello, assegnati al servizio tecnico d'artiglieria, dichiarati non idonei all'avanzamento o alla carica superiore, sempre quando conservino l'idoneità alle funzioni del proprio grado ed alla carica rivestita.

Tale facoltà non potrà però eccedere la quarta parte del numero delle cariche che possono essere coperte da ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello.

Gli ufficiali trattenuti in servizio a norma del presente articolo sono considerati fuori quadro. Le vacanze che ne conseguono nei gradi di subalterno non possono essere ricoperte finchè gli ufficiali predetti non cessino dal servizio.

Art. 8.

L'organico degli ufficiali d'artiglieria per il servizio tecnico dell'arma (ruolo tecnico) stabilito con l'art. 20 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito è soppresso; ed è abrogata la disposizione contenuta nel capoverso che segue nel citato articolo.

Rimane in vigore la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo medesimo, per la quale possono essere comandati alla Direzione superiore del servizio tecnico, ai centri tecnici e agli stabilimenti di artiglieria ufficiali delle varie armi e corpi per il temporaneo disimpegno di servizi di ausilio al servizio tecnico.

Art. 9.

All'organico degli ufficiali generali di cui agli articoli 8 e 9 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, sono aggiunti: un posto di tenente generale d'artiglieria e tre posti di tenenti generali d'artiglieria o di maggiori generali d'artiglieria per il servizio tecnico dell'arma.

All'organico degli ufficiali d'artiglieria di cui all'art. 20 della legge medesima sono aggiunti: sei posti di maggiori generali d'artiglieria o colonnelli ed otto posti di colonnelli

o tenenti colonnelli per il servizio tecnico d'artiglieria. Sono inoltre aggiunti nei gradi di tenente colonnello, maggiore, capitano o tenente tanti posti quanti sono quelli stabiliti nei corrispondenti gradi del soppresso ruolo tecnico, con la diminuzione di quattro posti nel grado di tenente.

Restano in conseguenza modificati gli articoli 20 e 44 della su citata legge sull'ordinamento del Regio esercito.

Nell'art. 37 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, sono soppressi:

a) nel capoverso 4°, le parole « ruolo combattente »;

b) il capoverso 5°;

c) nel secondo comma, le parole « dei generali del ruolo tecnico d'artiglieria ».

Art. 10.

L'Amministrazione della guerra ha facoltà di corrispondere, sui fondi destinati al funzionamento dei servizi tecnici di artiglieria e del genio, nonchè di quelli automobilistico e chimico, speciali premi annui a quegli ufficiali assegnati ai servizi stessi che se ne rendessero meritevoli per particolari vantaggi tecnici od economici arrecati al servizio.

Con decreto del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze, saranno stabiliti il limite massimo dei premi suddetti, l'importo complessivo della relativa spesa annua e le norme per la loro assegnazione.

E' abrogato il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1590, sulla corresponsione di speciali premi agli ufficiali dei servizi tecnici.

Dai premi di cui sopra dovrà dedursi l'ammontare delle indennità conservate, a norma del secondo comma dell'art. 178 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, agli ufficiali in servizio all'entrata in vigore del detto decreto o ammessi in base a concorsi indetti prima della data del decreto medesimo.

Disposizioni transitorie.

Art. 11.

Sono assegnati di diritto al servizio tecnico d'artiglieria gli ufficiali che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto si trovavano a far parte del soppresso ruolo tecnico di artiglieria, e ciascuno conserva la carica attualmente rivestita.

Essi andranno ad occupare nei ruoli organici dei generali e in quelli dell'arma di artiglieria il posto che avrebbero occupato se fossero rimasti nel ruolo di provenienza, con anzianità assoluta e relativa corrispondente.

Se per effetto di tale sistemazione un ufficiale dovesse essere collocato fra colleghi già precedentemente promossi al grado superiore, esso potrà essere promosso, sempre nei limiti della disponibilità delle cariche inerenti al grado, al verificarsi della prima vacanza, previo accertamento dell'idoneità all'avanzamento, senza diritto ad arretrati di assegni, ed assumerà l'anzianità del pari grado che egli avrebbe dovuto precedere a norma del secondo comma del presente articolo.

Quando invece uno degli ufficiali come sopra trasferiti nei ruoli dei generali o dell'arma di artiglieria non venisse a conseguire la promozione per mancanza di vacanza utile al suo avanzamento prima del raggiungimento dei limiti di età assegnati al grado per le armi combattenti, sarà trattenuto in servizio col grado medesimo fino al raggiungimento dei maggiori limiti di età che erano stabiliti pel soppresso ruolo tecnico d'artiglieria, e sarà pel maggior tempo considerato in soprannumero, senza però poter aspirare all'avanzamento finchè rimanga in tale posizione. Le vacanze che ne conseguono nei gradi di subalterno non possono essere ricoperte finchè gli ufficiali predetti non cessino dal servizio.

Art. 12.

Saranno assegnati al servizio tecnico d'artiglieria o trasferiti nei ruoli dell'arma, se già ad essa non appartengano, i maggiori, capitani e tenenti vincitori del concorso indetto con decreto Ministeriale 18 dicembre 1925 — in base ai Regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, nn. 1837 e 2182 — appena compiuto il corso superiore tecnico d'artiglieria, se dichiarati idonei.

I tenenti assumeranno la carica di addetti.

Art. 13.

Nel ruolo organico dell'arma di artiglieria, aumentato come all'art. 8, saranno conservati vacanti, fino all'esito dei corsi superiori tecnici, tanti posti di maggiore, capitano e

tenente quanti sono rispettivamente gli ufficiali in servizio permanente dei gradi medesimi, non appartenenti all'arma di artiglieria, che parteciparono al concorso suddetto, e nel grado di tenente anche tanti altri posti quanti sono i tenenti di complemento ammessi a frequentare i corsi.

Art. 14.

I tenenti, provenienti dal concorso di cui sopra, assegnati al servizio tecnico di artiglieria saranno promossi previo accertamento della idoneità all'avanzamento, appena avranno compiuto il periodo minimo di permanenza nel grado, ed andranno ad occupare nel ruolo organico i primi posti che si renderanno vacanti dopo trascorso detto periodo.

Pei capitani provenienti dal concorso medesimo, l'approvazione agli esami finali del corso superiore tecnico costituirà titolo per l'avanzamento a scelta al grado superiore.

Art. 15.

Fino al 30 giugno 1928, per sopperire alle deficienze numeriche degli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria, è data facoltà al Ministro per la guerra di comandare, quali permanentemente aggregati al servizio tecnico d'artiglieria, ufficiali superiori e capitani d'artiglieria che non abbiano appartenuto al soppresso ruolo tecnico e non abbiano frequentato il corso superiore tecnico di artiglieria.

Detti ufficiali avranno l'indennità stabilita per gli addetti, e, per quanto riguarda l'avanzamento, sarà loro applicabile la disposizione dell'art. 4 del presente decreto.

Disposizioni finali.

Art. 16.

E' abrogata la legge 10 luglio 1910, n. 413, sul servizio tecnico ed il corso superiore tecnico di artiglieria ed ogni altra disposizione in contrasto con quella del presente decreto.

Art. 17.

E' data facoltà al Ministro per la guerra, per la prima applicazione del presente decreto, di emanare speciali norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

Art. 18.

Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione del presente decreto sarà fatto fronte con economie da introdursi nei servizi dell'Amministrazione militare di concerto fra i Ministri per la guerra e per le finanze.

Art. 19.

Il presente decreto, che entra in vigore col 1° gennaio 1927, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Con successivo provvedimento saranno pubblicate le norme per la corresponsione degli speciali premi annui di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, riguardante il servizio tecnico d'artiglieria.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 16. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto-legge n. 2122 Istituzione di un servizio degli specialisti del genio.** — (Gabinetto del Ministro). 16 dicembre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 295, del 23 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di istituire un servizio degli specialisti del genio;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Servizio degli specialisti del genio.

Art. 1.

Nell'arma del genio è istituito un « Servizio degli specialisti del genio » il quale comprende:

a) una Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio;

b) l'Istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica;

c) l'Officina radiotelegrafica ed elettrotecnica;

d) l'Officina di costruzione del genio militare;

e) centri di studio del genio, il cui numero e la cui specie sono stabiliti per decreto Reale in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 2.

Sono assegnati al Servizio suddetto ufficiali generali, ufficiali superiori e capitani specialisti del genio.

Le cariche che detti ufficiali ricoprono, il loro numero ed il grado che occorre rivestire per coprire ciascuna di esse risultano dalla seguente tabella organica:

Numero d'ordine	CARICA	GRADO	Numero
1°	Direttore superiore . .	Tenente generale del genio o maggior generale del genio (1)	1
2°	Maggior generale addetto	Maggior generale del genio (1)	1
3°	Direttori principali . .	Colonnelli	3
4°	Direttori, capi-servizio, insegnanti	Colonnelli o tenenti colonnelli	18 (2)
5°	Vice-direttori, capi-sezione, insegnanti	Tenenti colonnelli, maggiori o capitani	37
6°	Addetti		
			60

(1) I gradi di tenente generale del genio e di maggior generale del genio corrispondono, agli effetti dello stato e dell'avanzamento, rispettivamente a quelli di generale di divisione e di generale di brigata.

(2) Dei quali due col grado di colonnello.

Il numero degli ufficiali specialisti del genio può essere variato, in relazione alle esigenze dei servizi, con disposizione da inserire nella legge di bilancio.

Art. 3.

Per essere assegnati agli specialisti del genio occorre aver superato i corsi regolari dell'Accademia militare di artiglieria e genio o quelli della Scuola di applicazione d'arti-

glieria e genio compiuti in base ai precedenti ordinamenti, oppure possedere la laurea in ingegneria civile, industriale o elettrotecnica; occorre inoltre superare apposito concorso e successivamente un corso superiore tecnico del genio di due anni dei quali il primo d'insegnamento teorico ed il secondo di tirocinio.

Le materie d'insegnamento, i programmi di esami e le relative condizioni di ammissibilità, le modalità per gli scrutinî e quanto altro occorra per regolare il corso superiore tecnico del genio saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 4.

L'assegnazione agli specialisti del genio è definitiva. Gli ufficiali però continuano a rimanere nel ruolo dell'arma, ne seguono le sorti e procedono nella carriera con gli ufficiali del ruolo medesimo fino al grado di generale di divisione incluso con le eccezioni di cui all'articolo seguente.

L'avanzamento degli ufficiali assegnati agli specialisti del genio ha luogo ad anzianità ed a scelta con le stesse modalità e norme previste dalla legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, per le armi combattenti, tenendo conto della loro capacità e attitudine al servizio degli specialisti. Però agli esperimenti od esami, ove siano prescritti, sarà sostituito un esame dei titoli inerenti alla specialità da parte di apposita commissione.

Eguale esame sarà richiesto per l'avanzamento ai vari gradi di generale.

All'art. 71 della legge 11 marzo 1926, n. 398, è aggiunto il seguente comma:

« Per l'avanzamento dei colonnelli del genio assegnati agli specialisti non è richiesto alcun periodo di comando di reggimento ».

Art. 5.

Quando, verificandosi il turno di promozione ad anzianità o a scelta, non vi sia disponibilità di carica per la quale sia richiesto il grado cui si debba essere promossi, la promozione rimarrà sospesa fino a quando non sarà possibile far luogo alla promozione col verificarsi della disponibilità della carica.

All'ufficiale, però, durante la sospensione della promozione, saranno applicati i limiti di età del grado al quale avrebbe dovuto essere promosso; ed all'atto della promozione gli sarà conferita la sede di anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione non fosse rimasta sospesa.

Parimenti saranno applicati i limiti di età del grado superiore al tenente generale del genio che rivesta la carica di direttore superiore, quando il generale di divisione che lo segue immediatamente in anzianità sia promosso al grado di generale di Corpo d'armata.

Verificandosi invece la disponibilità di una carica devoluta a grado superiore a coprire la quale non possa essere promosso un ufficiale specialista perchè non ancora in turno di avanzamento, la carica stessa potrà essere conferita per incarico.

Art. 6.

Le cariche sono conferite ai particolarmente idonei nella specialità cui la carica si riferisce e, fra questi, la scelta segue l'ordine di anzianità.

L'accertamento della idoneità ad una carica superiore è fatto nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 7.

E' fatta facoltà al Ministro per la guerra di trattenere temporaneamente in servizio, e in ogni caso non oltre il raggiungimento dei limiti di età, ufficiali specialisti del genio, di grado non superiore a tenente colonnello, dichiarati non idonei all'avanzamento o alla carica superiore, sempre quando conservino l'idoneità alle funzioni del proprio grado ed alla carica rivestita.

Tale facoltà non potrà però eccedere la quarta parte del numero delle cariche che possono essere coperte da ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello.

Gli ufficiali trattenuti in servizio a norma del presente articolo sono considerati fuori quadro.

Le vacanze che ne conseguono nei gradi di subalterno non possono essere ricoperte finchè gli ufficiali predetti non cessino dal servizio.

Art. 8.

All'organico degli ufficiali generali di cui agli articoli 8 e 9 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito sono aggiunti: un posto di tenente generale del genio o di maggiore generale del genio e un posto di maggiore generale del genio. L'organico degli ufficiali del genio di cui all'art. 22 della citata legge è aumentato di due posti di colonnello.

Restano in conseguenza modificati gli articoli 2, 22 e 44 della su citata legge sull'ordinamento del Regio esercito.

Nella tabella di cui all'art. 36 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica indicante i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del Regio esercito, sono aggiunte ai gradi di generale di divisione e generale di brigata rispettivamente le parole « tenente generale del genio » e « maggiore generale del genio ».

Disposizioni transitorie.

Art. 9.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto gli ufficiali del genio che desiderano essere assegnati definitivamente agli specialisti dovranno farne domanda.

Apposita Commissione, nominata per decreto Ministeriale, esaminate le domande e tenuti presenti i servizi prestati da ciascun ufficiale, proporrà quali di essi possano ottenere la assegnazione agli specialisti. Giudicherà definitivamente ed inappellabilmente il Ministro per la guerra.

Gli ufficiali prescelti rimarranno definitivamente assegnati agli specialisti del genio anche senza aver frequentato il corso superiore tecnico del genio.

In questa prima assegnazione le cariche di addetto saranno ricoperte per un numero non superiore ai tre quarti di quello stabilito dalla tabella di cui all'art. 2, rimanendo l'altro quarto devoluto agli ufficiali che supereranno il corso superiore tecnico del genio.

Disposizioni finali.

Art. 10.

E' data facoltà al Ministro per la guerra, per la prima applicazione del presente decreto, di emanare speciali norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

Art. 11.

Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione del presente decreto sarà fatto fronte con economie da introdursi nei servizi dell'Amministrazione militare di concerto tra i Ministri per la guerra e per le finanze.

Art. 12.

Il presente decreto, che entra in vigore col 1° gennaio 1927, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

In applicazione di quanto stabilisce l'art. 9 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, sulla istituzione del servizio degli specialisti del genio, questo Ministero determina quanto appresso:

1° Gli ufficiali del genio che ai sensi ed agli effetti del predetto art. 9 desiderino di essere assegnati definitivamente agli specialisti debbono presentare agli enti dai quali di-

pendono, anche se in Colonia, la relativa domanda non più tardi del 23 marzo 1927.

Tale domanda potrà essere presentata soltanto dagli ufficiali del genio che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano grado non inferiore a quello di capitano. Tuttavia i tenenti, che siano iscritti sul quadro di avanzamento per l'anno 1927, potranno fare egualmente domanda per il caso che al momento dell'assegnazione avessero già conseguito il grado di capitano;

b) abbiano superato i corsi regolari della scuola di applicazione di artiglieria e genio, oppure posseggano la laurea in ingegneria civile, indutriale o elettrotecnica;

c) abbiano già disimpegnato servizio tecnico presso stabilimenti od uffici militari, o siano stati insegnanti di materie tecniche in istituti militari, oppure possano dimostrare di avere eseguito particolari studi tecnici attinenti ai materiali ed ai lavori del genio militare.

2° Le domande saranno redatte su carta bollata da L. 3 ed indirizzate a questo Ministero (Direzione Generale Personale Ufficiali); esse saranno inoltrate per il tramite delle autorità gerarchiche, le quali provvederanno perchè le domande stesse pervengano al Ministero non oltre il 1 aprile 1927.

3° Gli aspiranti indicheranno succintamente nelle domande i particolari servizi e studi tecnici disimpegnati o compiuti ed uniranno alle domande stesse i seguenti documenti:

d) certificato dell'Accademia militare di Torino o della R. Università contenente le votazioni riportate negli esami rispettivamente sostenuti presso la Scuola di applicazione di artiglieria e genio o per il conseguimento della laurea;

e) copia dello stato di servizio;

f) eventuali titoli o pubblicazioni di cui alla lettera *e*) sopra indicata.

Il certificato degli esami sostenuti presso la scuola di applicazione sarà richiesto dagli enti dai quali gli ufficiali dipendono e la copia dello stato di servizio sarà rilasciata per cura degli enti stessi.

Le domande coi documenti suindicati saranno inoltrate dai competenti comandi insieme col libretto personale dell'ufficiale interessato.

Con altro provvedimento saranno impartite disposizioni circa la commissione che dovrà procedere all'esame delle domande ed alla scelta degli ufficiali da assegnarsi al servizio degli specialisti del genio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALIERO.

NOTIFICAZIONE

Variazioni avvenute nei comandi e riparti dell'Esercito per l'applicazione del nuovo ordinamento.

A seguito delle notificazioni inserite nelle dispense precedenti, si segnalano i seguenti movimenti e variazioni avvenute nei comandi, riparti e servizi del R. Esercito, in esecuzione della legge n. 396 dell'11 marzo 1926 (ordinamento del R. Esercito).

A) Comandi e riparti.

1° in data 15 novembre 1926:

Il comando dell'87 reggimento fanteria (Siena) è stato sciolto;

2° in data 31 dicembre 1926:

Il comando della divisione militare di Treviso (13°) si è trasferito ad Udine;

Il comando della brigata Marche (Treviso) è stato sciolto;

Il comando della brigata Puglie (Venezia) ha assunto la nuova denominazione di comando della 10ª brigata di fanteria (Venezia);

Il comando della brigata Abruzzi (Vicenza) è stato sciolto.

B) Servizi.

In data 1 gennaio 1927:

la direzione di artiglieria di Venezia è stata soppressa;

la direzione di artiglieria del corpo d'armata di Bologna (VI) è stata costituita a Bologna;

le sezioni staccate di artiglieria di Mestre e di Spilimbergo sono state soppresse;

la sezione staccata di artiglieria di Ancona è passata alla dipendenza della direzione d'artiglieria del Corpo di armata di Bologna (VI);

l'ufficio staccato delle fortificazioni di Venezia è passato alla dipendenza del Comando genio del Corpo d'armata di Verona (IV);

la 4ª compagnia di sanità (Bologna) ha assunto la nuova numerazione di 6ª compagnia di sanità;

l'ospedale militare secondario di Venezia è passato alla dipendenza della direzione di sanità del Corpo d'armata di Verona (IV);

l'ospedale militare secondario di Ancona è passato alla dipendenza della direzione di sanità del Corpo d'armata di Bologna (VI);

l'infermeria presidiaria di Treviso è stata soppressa;

la 4ª compagnia di sussistenza (Bologna) ha assunto la nuova numerazione di 6ª compagnia di sussistenza (Bologna).

la sezione staccata di commissariato di Venezia è stata trasferita ad Udine, passando alla dipendenza della direzione di commissariato del Corpo d'armata di Trieste (V);

la sezione staccata di commissariato di Ancona è passata alla dipendenza della direzione di commissariato del Corpo d'armata di Bologna (VI), coi rispettivi: panificio, magazzino viveri e magazzino casermaggio;

il panificio di Venezia è passato alla dipendenza della sezione staccata di commissariato di Padova;

il magazzino viveri di Venezia è passato alla dipendenza della sezione staccata di commissariato di Padova;

il magazzino casermaggio di Venezia ed il magazzino casermaggio di Treviso sono passati alla dipendenza della sezione staccata di commissariato di Padova;

il panificio di Udine è passato alla dipendenza della sezione staccata di commissariato di Udine;

il magazzino viveri di Udine è passato alla dipendenza della sezione staccata di commissariato di Udine;

il magazzino casermaggio di Udine è passato alla dipendenza della sezione staccata di commissariato di Udine;

la sezione staccata di artiglieria di Bari è stata costituita;

la sezione staccata di artiglieria di Novara è passata alla dipendenza della direzione d'artiglieria del Corpo di armata di Torino (I);

la sezione staccata della direzione esperienze (Ciriè) ha assunta la nuova denominazione di 2° centro delle esperienze (Ciriè);

la sezione staccata di commissariato di Novara è passata alla dipendenza della direzione di commissariato del Corpo d'armata di Torino (I) con i relativi magazzini viveri e casermaggio;

la direzione d'artiglieria del Corpo d'armata di Alessandria (II) è stata costituita;

la sezione staccata d'artiglieria di Genova è passata alla dipendenza della direzione d'artiglieria del Corpo di armata di Alessandria(II);

la sezione staccata di artiglieria di Savigliano è passata alla dipendenza della Direzione d'artiglieria del Corpo di armata di Alessandria (II);

l'ufficio staccato delle fortificazioni del Corpo d'armata di Alessandria (II) è stato costituito, avendo alla propria dipendenza gli uffici staccati delle fortificazioni di Cuneo e Savona;

la direzione di sanità del Corpo d'armata di Alessandria (II) è stata costituita;

la 2ª compagnia di sanità (Alessandria) è stata costituita;

l'ospedale militare secondario di Alessandria è diventato ospedale militare principale di Alessandria;

l'ospedale militare secondario di Genova è passato alla dipendenza della direzione di sanità del Corpo d'armata di Alessandria (II);

l'ospedale militare secondario di Novara è passato alla dipendenza della Direzione di sanità del Corpo d'armata di Torino (I);

lo stabilimento balneare di Acqui è passato alla dipendenza dell'Ospedale militare principale di Alessandria (II);

la direzione di Commissariato del Corpo d'armata di Alessandria (II) è stata costituita;

la sezione staccata di commissariato di Cuneo è passata alla dipendenza della direzione di commissariato del Corpo d'armata di Alessandria (II), con i dipendenti panificio di Savigliano, magazzini viveri e casermaggio di Cuneo;

la 2ª compagnia sussistenza (Alessandria) è stata costituita;

l'officina di artiglieria R. Esercito di Torino è stata soppressa;

la sezione staccata di artiglieria di Gaeta è stata trasferita a Capua;

l'8ª compagnia di Sanità (Napoli) ha assunto la numerazione di 10ª compagnia di sanità (Napoli);

il convalescenziario di Massalubrense è stato soppresso;

l'ufficio stralcio dell'ex opificio militare di Caserta è stato soppresso;

l'ufficio stralcio dell'ex opificio di Aquila è stato soppresso;

la direzione di artiglieria di Brescia è stata soppressa, e si è costituita, in sua vece, la sezione staccata di artiglieria di Brescia;

la direzione di artiglieria di Piacenza è diventata direzione d'artiglieria del Corpo d'armata di Milano (III);

la 2ª compagnia di sanità (Milano) ha assunto la denominazione di 3ª compagnia di sanità (Milano);

l'ospedale militare secondario di Piacenza è passato alla dipendenza della direzione di sanità del Corpo d'armata di Milano (III);

la 2ª compagnia di sussistenza ha assunto la numerazione di 3ª compagnia di sussistenza;

la sezione staccata di commissariato di Piacenza è passata, coi dipendenti panificio, magazzini viveri e casermaggio alla dipendenza della direzione di commissariato del Corpo d'armata di Milano (III).

AVVISO

L'Istituto Geografico Militare ha ultimato e messo in vendita le seguenti nuove pubblicazioni:

Carta d'Italia alla scala 1:100.000 « Edizione policroma con l'orografia a curve e sfumo »:

F° 241, Nicastro, Lamezia (Nicastro) — (75)

Carta d'Italia alla scala 1:100.000 « Edizione policroma con l'orografia a curve e tratteggio ».

F° 150 (Roma); F° 143 (Bracciano); F° 50 (Padova); F° 70 (Alessandria); F° 62 (Mantova); F° 40 (Palmanova).

Prezzo di ogni foglio L. 4.20.

Carta d'Italia alla scala 1:100.000 « Edizione policroma a sole curve ».

F° 249 (Palermo); F° 257 (Castelvetrano).

Prezzo di ogni foglio L. 3.

Levate di campagna alla scala di 1:25.000 (tavolette): F° 55 I-NE (Ceres); F° 55 I-NO (Ala di Stura); F° 55 I-SE (Viù); F° 55 I-SO (Usseglio); F° 55 IV-NE (Uia di Ciamarella); F° 269 I-NE (Adernò); F° 270 IV-NE (Acireale).

Prezzo di ogni tavoletta L. 2.40.

NB. — I suddetti prezzi vanno diminuiti del 20 per cento (sconto concesso ai reparti del R. Esercito).

Rivolgere le richieste all'Ufficio Smercio dell'Istituto Geografico Militare.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 36ª, anno 1926, circolare 406:

Pagina 1507, depennare il tenente RAVAGLIA Spartaco dell'11 regg. bersaglieri.

Dispensa 41, circolare 463, anno 1926:

A pagina 1708 depennare il tenente CHASTEL Roberto.

A pag. 1708 depennare il tenente BOCCHINI Ettore.

A pag. 1709 dopo il tenente WASCIMINNI aggiungere i tenenti di cavalleria:

BIANCHINI Cesare; MARULLI Gaetano; PETRI Agostino.

Dispensa 56, circolare 545, anno 1926:

A pagina 2079 depennare il tenente CASTELLANI Giovanni.

(57) — Roma, 1927 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 2ª — 1927 - ANNO V — 14 GENNAIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 17 – 16 settembre 1926. — SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto relativo alla costituzione del collegio medico legale . . . . . *Pag.* 51

» 18 – 6 ottobre 1926. — SERVIZIO SANITARIO. — Decreto ministeriale di nomina del segretario del collegio medico legale. . . . . » 53

» 19 – 27 novembre 1926. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche durante l'esercizio 1926 27, per i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari . . . . . » 54

» 20 – 29 dicembre 1926 – Anno V — SOTTUFFICIALI. — Decreto ministeriale con cui viene fissato il numero dei sottufficiali a riposo che potranno essere riassunti in servizio durante il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1926-27 . . . . . » 71

» 21 – 30 dicembre 1926 – Anno V — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Registro delle disposizioni amministrative . . . . . » 72

» 22 – 4 gennaio 1927 – Anno V — RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari ordinari nei corpi del R. Esercito. . . . . » 72

LIBRERIA DELLO STATO

N. 23 – 8 gennaio 1927 – Anno V — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Proposte per la determinazione degli stipendi dovuti agli ufficiali . . . . . *Pag.* 78

» 24 – 12 gennaio 1927 – Anno V— SCUOLE MILITARI.— Concorso per la nomina ad insegnante aggiunto presso la Scuola di guerra . . . . . » 79

» 25 – 13 gennaio 1927 – Anno V — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle parti di ricambio per gli automezzi Fiat in servizio presso gli enti militari . . . . . » 79

» 26 – 13 gennaio 1927 – Anno V – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di benzina agli Enti militari che gestiscono automezzi . . . . . » 79

» 27 – 13 gennaio 1927 – Anno V – DISPOSIZIONI VARIE. — Primo corso d'insegnamento di calcolo meccanico . . . . . » 80

» 28 – 13 gennaio 1927 – Anno V — EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti da lasciare ai militari da inviarsi alle carceri militari preventive in attesa di giudizio » 81

» 29 – 13 gennaio 1927 – Anno V — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di triangolazione e rilievo per ufficiali inferiori d'artiglieria. . . » 82

» 30 – 13 gennaio 1927 – Anno V — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per la Scuola di guerra » 84

» 31 – 13 gennaio 1927 – Anno V — SCUOLE MILITARI. — Corsi straordinari di completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E. – Ufficiali ammessi ai corsi . . . . . » 86

» 32 – 13 gennaio 1927 – Anno V — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Capitoli d'oneri per la provvista e la distribuzione della carne congelata. . . . . » 87

N. 33 – 13 gennaio 1927 – Anno V — STATO DEGLI UFFICIALI. — Riassunzione in servizio sedentario di ufficiali invalidi di guerra . . . . . *Pag.* 87

» 34 – 13 gennaio 1927 – Anno V — TRASPORTI. — Trasporti di masserizie, caricate in furgoni, degli ufficiali e rispettive famiglie . . . . . » 88

» 35 – 13 gennaio 1927 – Anno V — AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo di avanzamento per il 1927 per ufficiali di varie armi e corpi. . . . . » 88

NOTIFICAZIONE . . . . . » 89

AVVISO . . . . . » 91

Circolare N. 17. — SERVIZIO SANITARIO. — **R. decreto relativo alla costituzione del collegio medico legale.** — (Gabinetto-Ufficio dei generali). — 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei peronali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, contenente una aggiunta alla citata legge;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1926, n. 1067, per l'esecuzione della legge suddetta;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Collegio medico legale, di cui all'art. 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416 e all'art. 19 del regolamento approvato col R. decreto 22 giugno 1926, n. 1067, è così costituito:

Tenente generale medico del R. Esercito GUALDI commendator prof. Carlo, libero docente in Patologia speciale medica, specializzato in neuropatologia - *Presidente;*

Maggiore generale medico del R. Esercito CIACCIO commendator Andrea, in qualità di *aiuto e sostituto del Presidente;*

Colonnello medico della R. Marina SESTINI cav. professor Leone, libero docente in Igiene - *Membro;*

Colonnello medico del R. Esercito DE SARLO cav. professor Eugenio, libero docente in clinica chirurgica - *Membro;*

Tenente colonnello medico del R. Esercito PASSERA cavalier prof. Ercole, libero docente in clinica oculistica - *Membro;*

Maggiore medico nel R. Esercito MANCONI cav. prof. Michele, libero docente in Otorinolaringoiatria - *Membro.*

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che entra in vigore dal 1° luglio 1926 e che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, li 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 18. — SERVIZIO SANITARIO. — **Decreto ministeriale di nomina del segretario del collegio medico legale.** — (Gabinetto-ufficio dei generali). — 6 ottobre 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416, recante nuove disposizioni sulla procedura da seguirsi negli accertamenti medico legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato;

Visto il regolamento, approvato con R. decreto 22 giugno 1926, n. 1067, per l'esecuzione della suddetta legge;

Decreta:

L'ufficio di segretariato del Collegio medico legale di cui agli articoli 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, e 19 del regolamento approvato col R. decreto 1926, n. 1067, temporaneamente assunto dal maggiore medico del R. Esercito cav. Giovanni CAMMARATA pel periodo dal 1° luglio 1926 ad oggi, viene definitivamente affidato al maggiore medico cav. Antonino LO PRESTI che lo eserciterà dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti pel visto e per la registrazione.

Roma, addì 6 ottobre 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 19. — STIPENDI ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche durante l'esercizio 1926-27, per i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 27 novembre 1926.

Vista la legeg 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'Amministrazione e contabilità dei Corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visti gli articoli 364, 366 e 388 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge n. 923 del 3 giugno 1926, per l'esercizio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1926-1927;

Decreta:

Art. 1.

L'assegnazione per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche durante l'esercizio finanziario 1926-927 per i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari è stabilita nella misura sottoindicata:

COMANDI — CORPI — UFFICI	Assegnazione spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche.
Segreteria di S. A. R. il Maresciallo d'Italia Emanuele Filiberto di Savoia Duca d'Aosta	6.000
Segreteria di S. A. R. Vittorio Emanuele di Savoia Aosta Conte di Torino	6.000
Segreteria di S. E. il Maresciallo d'Italia Armando Diaz	15.000
Segreteria di S. E. il Maresciallo d'Italia Conte Luigi Cadorna	15.000
Segreteria di S. E. il Maresciallo d'Italia Conte Guglielmo Pecori Giraldi	6.000
Segreteria di S. E. il Maresciallo d'Italia Gaetano Giardino	6.000
Segreteria di S. E. il Maresciallo d'Italia Enrico Caviglia	6.000

COMANDI — CORPI — UFFICI	Assegnazione spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche.
Uffici dei Generali designati Comandanti d'Armata.	
Torino	12.200
Milano	12.000
Bologna	12.000
Napoli	10.400
Ufficio dell'ordinario militare	4.000
Comandi di Corpo d'Armata.	
Torino	43.650
Milano	64.340
Verona	46.650
Bologna	64.750
Trieste	86.700
Firenze	56.750
Roma	58.700
Napoli	38.800
Bari	35.900
Palermo	36.850
Uffici degli Ispettori Amministrativi. (1)	
Torino	9.600
Milano	4.000
Verona	4.400
Bologna	6.000
Trieste	3.000
Firenze	2.700
Roma	5.000
Napoli	3.500
Bari	3.600
Palermo	6.000

(1) Essi preleveranno l'assegnazione dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

COMANDI — CORPI — UFFICI	Assegnazione spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche.
Uffici di Contabilità e Revisione di Corpo d'Armata.	
Torino	4.850
Milano	5.800
Verona	4.850
Bologna	4.850
Trieste	6.800
Firenze	4.050
Roma	6.800
Napoli	5.350
Bari	5.800
Palermo	5.850
Comandi di Divisione.	
Torino	38.800
Alessandria	18.450
Cuneo	13.100
Milano	53.350
Novara	23.300
Brescia	19.400
Verona	26.300
Padova	21.350
Trento	31.050
Bologna	48.500
Ravenna	18.450
Treviso	38.000
Trieste	29.100
Gorizia	43.800
Pola	27.850
Firenze	26.300
Genova	41.900
Piacenza	20.950
Roma	41.000
Livorno	25.300
Perugia	28.800
Cagliari	27.050

COMANDI — CORPI — UFFICI	Assegnazione spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche.
Napoli	29.100
Salerno	18.450
Catanzaro	17.950
Bari	26.300
Chieti	27.250
Ancona	21.350
Palermo	34.900
Messina	33.000
Comandi di brigata di granatieri e di fanteria di linea (1)	3.400
Comandi di raggruppamento alpino (2)	6.800
Comandi di brigata di cavalleria	6.800
Ispettorato delle truppe alpine	10.400
Ispettorato dei bersaglieri	4.500
Ispettorato di cavalleria	5.000
Ispettorato di artiglieria (3)	17.000
Ispettorato del genio militare	12.000
Ispettori di sanità militare	6.800
Direzione superiore delle costruzioni d'artiglieria	36.950
Ufficio tecnico superiore automobilistico	17.500
Direzione del servizio chimico militare	15.550
Officina di costruzioni automobilistiche di Bologna compreso l'ufficio stralcio della direzione centrale automobilistica	23.300
Istituto geografico militare	24.250

(1) L'assegnazione è di L. 3900 per quei Comandi di brigata che funzionano da Comando di presidio.
Per il Comando di brigata di fanteria di Venezia l'assegnazione è di L. 9200 di cui L. 4850 per le spese del Comando di presidio e dell'ufficio di difesa della Piazza.
Per il Comando di brigata di Spezia (fanteria) l'assegnazione è di lire 5350 di cui L. 1900 per le spese del presidio e dell'ufficio di difesa della Piazza. L'assegnazione per il presidio di Catania è aumentata di L. 600. Per i Comandi di brigata che hanno tre reggimenti alla propria dipendenza l'assegnazione è aumentata di L. 1060.
(2) L'assegnazione è di L. 8000 per i Comandi di raggruppamento che funzionano stabilmente da Comando di presidio.
(3) Nell'assegnazione è compresa la quota di L. 500 per le spese della Commissione mista Esercito e Marina per la difesa costiera.

COMANDI — CORPI — UFFICI	Assegnazione spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche.
Comandi di Artiglieria di Corpo d'Armata.	
Torino	7.250
Milano	10.700
Verona	14.550
Bologna	15.550
Trieste	10.800
Firenze	8.750
Roma	9.750
Napoli	5.800
Bari	7.750
Palermo	4.850
Comandi del Genio di Corpo d'Armata.	
Torino	8.250
Milano	8.700
Verona	10.700
Bologna	10.700
Trieste	7.750
Firenze	13.100
Roma	11.650
Napoli	5.800
Bari	4.850
Palermo	7.750
Ufficio d'amministrazione di personali militari vari (1)	48.200
Direzioni di Artiglieria.	
Torino	18.400
Brescia	13.600
Verona	26.200
Venezia	33.000
Trieste	61.000
Piacenza	23.200
Roma	14.550

(1) Nell'assegnazione è compresa la quota di L. 5000 per la Commissione veterani, L. 5000 per le quattro sezioni di Statistica. L. 7000 per l'ufficio monumenti nazionali campi di battaglia

COMANDI — CORPI — UFFICI	Assegnazione spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche.
Napoli	15.500
Taranto	15.050
Messina	25.650
Sezione staccata autonoma d'artiglieria della Maddalena	8.750
Stabilimenti di Artiglieria.	
Arsenale Regio esercito Torino (1)	18.500
Arsenale Regio esercito Napoli, compresa la sezione di Torre Annunziata	12.100
Laboratorio pirotecnico di Bologna compresa la sezione di Capua	14.550
Laboratorio di precisione ed ufficio stralcio fabbrica d'armi Roma	18.400
Fabbrica d'armi Terni, con sezione a Gardone Val Trompia	16.000
Polverificio sul Liri	7.750
Officina di artiglieria di Piacenza	7.000
Direzione esperienze di Nettuno, compresa la sezione di Ciriè	14.550
Ufficio stralcio fabbrica d'armi Brescia	200
Ufficio fortificazioni, compresi gli uffici stralci delle soppresse direzioni del genio.	
Ufficio di fortificazioni di Torino	9.700
Ufficio di fortificazioni di Alessandria	5.850
Ufficio di fortificazioni di Milano	11.650
Ufficio di fortificazioni di Verona	9.700
Ufficio di fortificazioni di Trieste	29 100
Ufficio di fortificazioni di Bologna	34.000
Ufficio di fortificazioni di Firenze	34.900
Ufficio di fortificazioni di Roma	22.800
Ufficio di fortificazioni di Napoli	11.650
Ufficio di fortificazioni di Bari	11.650
Ufficio di fortificazioni di Palermo	17.600

(1) Compreso l'ufficio stralcio dell'officina R. Esercito di Torino.

COMANDI — CORPI — UFFICI	Assegnazione spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche.
Stabilimenti del Genio.	
Officina costruzione del genio militare di Pavia	10.000
Istituto centrale di R. T. ed E. di Roma	3.000
Officina di R. T. ed E. di Roma	11.000
Direzioni di Commissariato Militare. (1)	
Torino	15.500
Milano	30.000
Verona	16.000
Bologna	27.150
Trieste	14.650
Firenze	15.700
Roma (2)	30.050
Napoli	19.400
Bari	13.600
Palermo	16.500
Sezioni staccate di Commissariato Militare. (1)	
Alessandria	3.300
Cuneo	3.300
Novara	2.900
Brescia	3.500
Trento	4.000
Padova	2.900
Ravenna	2.900
Venezia	3.400
Pola	2.750
Gorizia	2.750
Perugia	6.300
Livorno	4.350
Genova	14.850

(1) Comprese le assegnazioni dei rispettivi stabilimenti.
(2) Compresa l'assegnazione di L. 2000 per la « Rivista artiglieria e genio ».

COMANDI — CORPI — UFFICI	Assegnazione spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche.
Piacenza	5.250
Cagliari	10.700
Salerno	2.900
Catanzaro	2.900
Chieti	4.850
Ancona	4.850
Messina	2.450
Direzioni di Sanità Militare.	
Torino	4.350
Milano	3.400
Verona	2.900
Bologna	4.350
Trieste	4.350
Firenze	4.850
Roma	4.850
Napoli	3.400
Bari	3.900
Palermo	3.900
Ospedali Militari Principali. (1)	
Torino	18.000
Milano	15.050
Verona	14.100
Bologna	18.000
Trieste	13.600
Roma (2)	18.000
Firenze	11.800
Napoli	19.400
Bari	23.750
Palermo	18.900

(1) Per gli ospedali principali che amministrano infermerie presidiarie l'assegnazione è aumentata di L. 3500 per ciascuna di esse, da prelevarsi in più dell'assegnazione sopraindicata.

(2) Nell'assegnazione è compresa la quota di L. 4500 per il campo sanatoriale di Anzio.

COMANDI — CORPI — UFFICI	Assegnazione spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche.
Ospedali Militari Secondari. (1)	
Alessandria	7.750
Savigliano	5.800
Novara	6.800
Brescia	6.750
Padova	8.750
Trento	11.650
Venezia.	10.200
Udine	15.050
Genova	13.100
Piacenza	14.850
Livorno	6.800
Perugia	9.800
Cagliari	17.100
Caserta	6.800
Chieti	5.850
Ancona	11.650
Messina	21.000
Tribunale supremo militare	45.000
Tribunali Militari Territoriali.	
Torino	17.450
Milano	23.300
Verona	16.500
Bologna	9.700
Trieste	19.900
Firenze	14.000
Roma (con la dipendente sezione di Cagliari)	23.300
Napoli	9.700
Bari	10.900
Palermo	19.400
Stabilimenti militari di pena	24.250

(1) Per gli ospedali militari secondari che amministrano infermerie presidiarie, l'assegnazione è aumentata di L. 3500 per ciascuna di esse, da prelevarsi in più dell'assegnazione sopraindicata.

COMANDI — CORPI — UFFICI	Assegnazione spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche.
Delegazioni Trasporti.	
Torino	14.100
Venezia	10.700
Trieste	8.350
Firenze	9.700
Napoli	12.150
Palermo	7.750
Uffici militari di Stazione.	
Torino	2.000
Alessandria	2.000
Genova	2.000
Milano	2.600
Bologna	3.500
Piacenza	2.000
Verona	1.700
Mestre	2.000
Trieste	2.200
Pisa	2.000
Firenze	2.500
Ancona	2.000
Roma	4.000
Castellammare Adriatico	2.000
Napoli	4.000
Foggia	2.000
Bari	2.500
Messina	2.000
Siracusa	2.000
Civitavecchia	3.00
Palermo	2.500
Delegazione ufficio militare di stazione Messina a Villa S. Giovanni	500
Biglietterie militari	500

COMANDI — CORPI — UFFICI	Assegnazione spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche.
Ufficio militare imbarchi e sbarchi di Napoli	3.600
Raggruppamento trasporti (1) (Centro automobilistico)	14.550
Reggimenti granatieri, fanteria di linea e bersaglieri uniti al Deposito (2)	14.100
Reggimenti granatieri, fanteria di linea e bersaglieri disgiunti dal Deposito (3)	11.150
Depositi disgiunti dai reggimenti granatieri, fanteria di linea e bersaglieri	6.300
Reggimenti Alpini.	
1° Reggimento	19.400
2° Reggimento	21.350
3° Reggimento	32.400
4° Reggimento	22.300
5° Reggimento	22.300
6° Reggimento	33.950
7° Reggimento	18.450
8° Reggimento	22.300
9° Reggimento	33.950
Reparto carri armati	23.300
Reggimenti di cavalleria	9.200
Depositi Allevamento cavalli.	
Deposito di Grosseto	4.000
Deposito di Mirandola	3.500
Deposito del Lazio	3.000
Deposito di Bonorva	3.000
Deposito di Persano	3.000
Deposito di Prestane e Lipizza	1.500

(1) Per il 7° raggruppamento trasporti (centro automobilistico) l'assegnazione è di L. 20,000.

(2) Per il 1° reggimento granatieri e per il 2° bersaglieri, che amministrano reparti autonomi della Capitale, l'assegnazione è rispettivamente di L. 17,000 e 15,500. Per il 77° fanteria, che amministra l'ufficio stralcio del disciolto deposito mitraglieri Fiat, l'assegnazione è aumentata di L. 3000.

(3) Per il 9° reggimento fanteria, che risiede nelle isole del Dodecaneso l'assegnazione è di L. 21,500.

Per il 157° fanteria l'assegnazione è di L. 13,000, di cui L. 1500 per il Comando di presidio.

COMANDI — CORPI — UFFICI	Assegnazione spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche
Reggimenti di artiglieria da campagna ed a cavallo (1)	15.050
Reggimenti di artiglieria pesante campale, pesante e da costa (2)	17.000
Reggimenti di artiglieria da montagna (3)	24.750
Gruppo aerostieri del genio	13.600
Reggimenti del genio (4)	24.250
Raggruppamenti del genio	17.500
Distretti Militari.	
Torino	16.050
Pinerolo	5.800
Cuneo	5.900
Mondovì	5.800
Alessandria	12.550
Casale Monferrato	5.800
Voghera	7.750
Milano	47.200
Como	10.550
Lecco	5.800
Lodi	6.800
Monza	6.800
Pavia	5.450
Varese	10.700
Novara	9.500
Ivrea	6.800
Vercelli	7.750
Brescia	16.400
Bergamo	8.950
Sondrio	5.800
Treviglio	7.800

(1) Per il 22° reggimento artiglieria da campagna, che amministra il deposito speciale di cavalleria e per il 6° reggimento artiglieria da campagna, alle cui dipendenze trovasi l'ufficio rastrellamento munizioni ed esplosivi l'assegnazione è di L. 17,500.

(2) L'assegnazione è di L. 28,000 per quei reggimenti di artiglieria pesante campale che amministrano Comandi di gruppo contraerei.

(3) L'assegnazione per il 2° artiglieria da montagna è di L. 20,000.

(4) Per il reggimento radio telegrafisti l'assegnazione è di L. 37,500.

COMANDI — CORPI — UFFICI	Assegnazione spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche
Verona	15.500
Cremona	8.500
Mantova	8.900
Padova	13.050
Bassano	5.350
Vicenza	7.000
Trento	15.150
Bolzano	6.300
Bologna	11.650
Ferrara	9.700
Modena	9.200
Rovigo	8.900
Venezia	9.600
Ravenna	8.000
Forlì	8.700
Treviso	9.100
Belluno	10.000
Sacile	9.700
Trieste (1)	12.800
Gorizia	11.650
Udine	10.350
Firenze	19.550
Massa	6.500
Lucca	9.450
Pistoia	13.100
Genova	15.500
S. Remo	6.950
Savona	7.700
Sarzana	9,050
Piacenza	6.750
Parma	7.800
Reggio Emilia	7.800
Roma	24.600
Frosinone	9.200

(1) Nell'assegnazione è compresa la quota per l'istituendo Distretto militare di Pola.

COMANDI — CORPI — UFFICI	Assegnazione spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche
Viterbo	6.800
Livorno	8.800
Grosseto	5.150
Pisa	10.800
Siena	9.150
Perugia	7.750
Arezzo	6.500
Orvieto	7.750
Spoleto	9.100
Cagliari	9.100
Oristano	6.800
Sassari	8.600
Napoli	16.450
Aversa	5.350
Benevento	5.800
Caserta	6.250
Gaeta	4.850
Nola	6.250
Salerno	10.180
Avellino	9.200
Campagna	3.900
Catanzaro	10.950
Castrovillari	5.350
Cosenza	8.000
Potenza	8.250
Reggio Calabria	7.750
Bari	7.700
Barletta	5.350
Lecce	5.050
Taranto	6.200
Chieti	8.750
Aquila	5.300
Campobasso	5.500
Foggia	6.550
Sulmona	5.850
Teramo	4.650

COMANDI — CORPI — UFFICI	Assegnazione spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche
Ancona (con la sezione di Zara)	7.750
Ascoli Piceno	5.600
Macerata	9.100
Pesaro	6.950
Palermo	16.100
Cefalù	7.300
Girgenti	9.200
Trapani	7.800
Messina	19.500
Caltanissetta	8.700
Catania	15.000
Noto	8.750
Siracusa	8.700
Ufficio centrale cure onoranze caduti in guerra	29.000
Uffici Provinciali di Leva.	
Torino	4.000
Alessandria	3.000
Cuneo	400
Trieste	1.500
Pola	1.200
Fiume	1.000
Milano	5.300
Como	4.000
Pavia	1.350
Brescia	3.000
Bergamo	1.200
Sondrio	800
Novara	1.200
Palermo	3.500
Trapani	2.000
Girgenti	600
Catania	2.500
Caltanissetta	1.500
Messina	1.500

COMANDI — CORPI — UFFICI	Assegnazione spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche
Siracusa	1.500
Verona	500
Mantova	1.800
Cremona	800
Padova	2.000
Vicenza	3.800
Trento	6.000
Bari	3.000
Lecce	1.200
Taranto	600
Chieti	600
Foggia	2.200
Campobasso	800
Aquila	1.000
Teramo	1.700
Ancona	600
Macerata	600
Ascoli Piceno	600
Pesaro	1.300
Piacenza	2.000
Lucca	2.200
Spezia	1.000
Genova	2.200
Firenze	1.000
Imperia	500
Reggio Emilia	1.200
Parma	2.200
Massa	1.400
Udine	4.000
Roma	4.500
Livorno	1.200
Pisa	2.000
Siena	550
Grosseto	600
Perugia	1.000
Arezzo	400

COMANDI — CORPI — UFFICI	Assegnazione speciale d'ufficio, telegrafiche e telefoniche
Cagliari	3.500
Sassari	4 000
Bologna	1.000
Venezia	3.000
Modena	1.500
Ferrara	1.000
Rovigo	1.400
Ravenna	800
Forlì	1.000
Treviso	1.600
Belluno	700
Napoli	1.000
Caserta	2.000
Salerno	1.500
Catanzaro	1.200
Benevento	1.000
Avellino	1.490
Cosenza	1.700
Potenza	500
Reggio Calabria	1.000

Art. 2.

Le spese di cui all'articolo precedente vanno a carico del capitolo 30 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1926-927.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 novembre 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. B. — Per le amministrazioni che si sono sciolte in conseguenza dell'attuazione del nuovo ordinamento del Regio Esercito di cui alla legge 1° marzo 1926, n. 396, l'assegnazione per le spese d'ufficio sarà ridotta proporzionalmente al periodo di tempo decorrente dal 1° luglio 1926 alla fine del trimestre nel quale ebbe luogo lo scioglimento.

N. 20. — SOTTUFFICIALI. — **Decreto ministeriale con cui viene fissato il numero dei sottufficiali a riposo che potranno essere riassunti in servizio durante il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1926-927.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 29 dicembre 1926 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 18 settembre 1924, numero 1606, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Presi col Ministro delle finanze gli accordi prescritti nello stesso articolo 1 del predetto R. decreto-legge;

Decreta:

Durante il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1926-1927 potranno essere riassunti e tenuti in servizio per essere adibiti a lavori d'ufficio non oltre quattrocentocinquanta sottufficiali collocati a riposo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 dicembre 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

In conseguenza del su riportato decreto, i sottufficiali attualmente in servizio siccome richiamati dal riposo per lavori d'ufficio per il primo semestre dell'esercizio finanziario 1926-1927, sono confermati in tale posizione fino a tutto il 30 giugno 1927, fatta eccezione per quei sottufficiali che, prima di detta data, raggiungano il 62° anno di età, i quali dovranno essere licenziati al compimento di tale età, e di quegli altri a riguardo dei quali con particolare disposizione ministeriale sia stato o venga disposto diversamente.

I comandi interessati avvertiranno subito il Ministero dei licenziamenti dei sottufficiali che raggiungano il 62° anno di età.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 21. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Registro delle disposizioni amministrative.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 30 dicembre 1926 - Anno V.

Con l'avvenuta soppressione dei Consigli d'amministrazione (Circolare n. 105 del *giornale militare* del c. a.) è restato, naturalmente, abolito il « Registro degli atti di amministrazione », mod. 238 del Catalogo.

Per l'applicazione del nuovo Regolamento d'amministrazione (Bozze di stampa, art. 4, 19 e 416) è stato adottato un « Registro delle disposizioni amministrative » che ha preso nel Catalogo lo stesso n. 238 e di cui il Ministero ha disposto l'allestimento presso il Reclusorio militare, al quale pertanto i corpi potranno richiederlo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 22. — RECLUTAMENTO MILITARI DI TRUPPA. — **Arruolamenti volontari ordinari nei corpi del R. Esercito.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 4 gennaio 1927 - Anno V.

In relazione al disposto del § 709 del regolamento sul reclutamento, questo Ministero determina che per l'arruolamento dei volontari ordinari nei corpi del Regio Esercito nell'anno 1927, siano osservate le norme seguenti:

1. Gli arruolamenti volontari ordinari saranno aperti dal 15 gennaio al 31 maggio in tutti i corpi e reparti del Regio Esercito ad eccezione delle compagnie di sanità, di sussistenza, di quelle distrettuali, nonchè del personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena. Però per taluni corpi e reparti il termine utile per la presentazione delle domande scade il 15 aprile come è detto nel seguente n. 8.

2. Per l'arma dei carabinieri reali venne pubblicato in data 30 aprile 1925 apposito manifesto a cui si rimanda (circolare n. 185 del *giornale militare*). In detta arma; nei RR. corpi di truppe coloniali della Libia (pei quali pure venne diramato il manifesto di cui alla circolare 424 del

giornale militare del 1925) e nel personale di governo dei depositi cavalli stalloni, gli arruolamenti sono, di massima, permanentemente aperti.

Anche gli arruolamenti di musicanti sono aperti tutto l'anno; ma l'assunzione di nuovi elementi nelle musiche presidiarie è subordinata alle esigenze di servizio delle musiche stesse. A tali esigenze di servizio restano altresì condizionate le partenze anticipate per le armi degli inscritti della classe 1907 di professione musicanti.

3. Gli aspiranti all'arruolamento volontario devono contrarre tutti indistintamente la ferma di anni tre (salvo a commutarla in caso di nomina a sergente in quella di due anni nella quale è compreso il servizio già prestato ma con l'obbligo di rimanere per un anno alle armi dopo conseguita la promozione). Essi devono avere compiuta l'età di 18 anni e presentare i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribunale di Roma se l'aspirante sia nato all'estero. Se sia uno straniero naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento. Prima per altro di effettuare gli arruolamenti i corpi avranno cura di richiedere al presidente del tribunale competente la dichiarazione del casellario giudiziale, mod. 42, per assicurarsi che gli aspiranti non siano incorsi in condanne, che, a senso dell'art. 97 del testo unico delle leggi sul reclutamento, importino l'esclusione dall'arruolamento volontario, o precludano l'avanzamento, a mente del § 21 del regolamento sull'avanzamento;

c) attestazione di buona condotta rilasciata dal podestà del comune in cui il giovane ha domicilio o dai podestà dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimata dal prefetto (mod. 23 del regolamento sul reclutamento);

d) atto di consenso all'arruolamento sulla prescritta carta da bollo (1) rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà.

(1) In caso di comprovata indigenza tale consenso potrà essere fatto constare con semplice attestazione firmata dal podestà.

I giovani nati all'estero devono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal podestà da cui consti che essi sono cittadini italiani. Gli stranieri possono contrarre lo arruolamento volontario qualora provino di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per poter acquistare la cittadinanza italiana colla prestazione del servizio militare.

Ai detti arruolamenti volontari ordinari possono essere ammessi, purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età, anche quei giovani che, avendo già concorso alla leva, siano stati riformati o dichiarati rivedibili dai propri consigli di leva o in rassegna purchè, beninteso, sia cessata la causa che diede luogo alla riforma o alla dichiarazione di rivedibilità.

I militari della classe 1907 e precedenti in cui favore sia stato riconosciuto titolo alla riduzione od abbreviazione di ferma possono essere ammessi ad assumere la ferma di tre anni, a condizione che facciano dichiarazione di rinuncia al detto beneficio.

Gli inscritti della classe 1907, stati arruolati con ferma ordinaria, possono — assumendo l'ora detta ferma di anni tre — entrare in servizio in un corpo di loro scelta pel quale abbiano la necessaria attitudine, a decorrere dal 15 gennaio e fino al giorno in cui dovrebbero presentarsi alle armi come reclute, ma non oltre il 31 maggio p. v.

4. Giusta le vigenti disposizioni, gli aspiranti all'arruolamento volontario, devono presentarsi *direttamente* al comando del corpo in cui desiderano assumere servizio. Le spese per recarsi alla sede del corpo stesso sono interamente a loro carico.

Quindi, per evitare le spese del viaggio di andata e quelle di ritorno, nel caso in cui il richiedente non potesse contrarre l'arruolamento per difetto dei voluti requisiti morali o per mancanza di posti disponibili, sarà opportuno che gli aspiranti all'arruolamento, qualora non risiedano nella stessa città in cui ha stanza il corpo prescelto, trasmettano prima al comando stesso la domanda, con tutti i prescritti documenti, e rimangano in attesa della risposta.

5. Ai volontari ordinari che prestano servizio nei reparti di cavalleria o d'artiglieria a cavallo è concessa durante il 3° anno di ferma una speciale indennità di L. 600,

che è portata a L. 700 per quelli dei detti militari che verranno destinati a prestar servizio in un deposito allevamento cavalli. Di tale indennità una piccola quota sarà, a loro richiesta, pagata giornalmente agli aventi diritto; il resto verrà loro corrisposto al termine dell'anno di servizio.

Alla fine del 3° anno di ferma i volontari ordinari dei detti reparti potranno assumere successivi riassoldamenti della durata di un anno con diritto alla predetta indennità per ciascun anno di riassoldamento.

6. Per coloro che intendono assumere l'arruolamento volontario nei centri automobilistici si potrà transigere sul requisito della statura, mentre per tutti gli altri si dovrà tenere presente il disposto nel n. 3 della circolare 77 del *giornale militare* 1922; ma all'arruolamento negli automobilisti stessi potranno concorrere esclusivamente coloro che risultino essere conduttori di automobili, motocarrozzette o motociclette muniti di patente civile; meccanici-automobilisti — ed in mancanza — abbiano prestato servizio presso officine, *garages*, stabilimenti automobilistici, producendo in tal caso i necessari documenti.

Nei reggimenti radiotelegrafisti; nei reggimenti del genio aventi battaglioni telegrafisti, gli arruolamenti si effettueranno, per le specialità radiotelegrafisti e telegrafisti, esclusivamente a *scelta* fra i vari aspiranti, in base ai titoli di studio e professionali.

7. Lo stesso criterio della *scelta* sarà seguito per gli arruolamenti nel reggimento ferrovieri del genio, i cui posti messi a concorso restano limitati a 120. Dovendo questi volontari essere impiegati per il servizio delle linee ferroviarie, oltre ad avere ottima condotta ed ottimi precedenti penali e politici (§ 88 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento) debbono possedere i requisiti fisici richiesti dall'amministrazione delle FF. SS. per lo esercizio ferroviario, da accertarsi prima della loro accettazione mediante visita medica. Debbono inoltre presentare il certificato di maturità della scuola elementare od altri titoli di studio superiori.

I giovani di mestiere aggiustatori meccanici, calderai, fucinatori, fabbri, telegrafisti saranno sottoposti ad un esperimento pratico per dimostrare la loro abilità professionale.

Saranno invece dispensati da tale prova i giovani che sono in possesso del diploma di scuola industriale o professionale.

I giovani ammessi come volontari ordinari, completato il periodo di istruzione militare, seguiranno parte un corso teorico-pratico per l'abilitazione a fuochista in servizio militare, parte saranno inviati nelle stazioni o sui treni per compiervi un periodo di tirocinio per l'abilitazione alle qualifiche di frenatore, deviatore, manovratore, telegrafista, abilitati al movimento, conduttore ecc. e, dopo ottenute tali abilitazioni, verranno destinati nell'effettivo disimpegno della qualifica ottenuta subordinatamente ai posti disponibili.

Durante il periodo di tirocinio e durante l'effettivo servizio ferroviario verranno corrisposti ai volontari le indennità giornaliere prescritte con la circolare n. 2 del *giornale militare* 1921, e cioè:

	Durante il tirocinio Lire	Durante l'effettivo servizio Lire
Accudienti (accenditori)	3	3,50
Fuochisti	3	5 —
Sottocapi al movimento.	3	5 —
Telegrafisti	3	3,80
Conduttore capo.	3	4 —
Manovratore, deviatore e frenatore	3	3,50
Manovale	3	3 —

Inoltre ai fuochisti viene corrisposta una indennità di percorrenza di L. 0.75 per ogni 100 chilometri di percorso.

8. In conseguenza di quanto è detto nei precedenti numeri 6 e 7, coloro che intendono di assumere servizio nei corpi ivi specificati, dovranno presentare domanda documentata non più tardi del 15 aprile, in modo da permettere alle rispettive commissioni di arruolamento di operare la scelta entro il più breve termine possibile e d'invitare i dichiarati ammissibili a recarsi alle sedi dei corpi medesimi per compiervi le prescritte pratiche di arruolamento.

I non accettati potranno, così, ove lo credano, rivolgere le domande di arruolamento ai corpi di altr'arma e ciò non oltre il 31 maggio.

Tanto per l'ammissione nei battaglioni telegrafisti dei reggimenti genio, quanto per l'ammissione nel reggimento ferrovieri, occorre che gli aspiranti posseggano quel grado di acutezza di vista che si richiede per l'assegnazione delle reclute a tali corpi.

Per l'arruolamento nel reggimento ferrovieri è inoltre necessario tener presente il § 101 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento circa le facoltà visive, e per l'ammissione nei reggimenti radiotelegrafisti è necessario avere ottimo udito.

9. Gli aspiranti in genere all'arruolamento volontario, ove lo desiderino, potranno essere sottoposti a visita medica preliminare presso i rispettivi distretti di residenza allo scopo di accertare la loro idoneità fisica.

10. Sulla matricola degli arruolati dovrà essere inscritta la seguente variazione, la quale sostituisce quella n. 32 della tabella II del regolamento sulle matricole:

« Soldato volontario con la ferma di anni tre nel . . .
« . . . . . (indicare il corpo) . . . . . .
« lì . . . . . ».

Invece pei giovani già arruolati dai consigli di leva la formula da iscriversi a matricola dovrà seguire quella relativa all'arruolamento di leva ed essere modificata come segue:

« Ammesso alla ferma di anni tre nel . . . . . .
« (indicare il corpo) . . . . . lì . . . . . ».

In nessun caso potrà essere effettuata la vestizione e l'incorporazione degli aspiranti se prima essi non abbiano firmato l'atto di arruolamento volontario ordinario o di assunzione della ferma di anni tre.

Beninteso l'atto di arruolamento, conforme all'allegato n. 1 della circolare n. 8 del 1926, dovrà essere opportunamente modificato in relazione alla circolare 118 stesso anno.

11. Per l'arruolamento dei volontari ordinari i corpi dovranno seguire le norme contenute nel capo XXI del regolamento sul reclutamento e nel capo VIII dell'istruzione complementare al regolamento stesso.

I distaccamenti del reggimento ferrovieri; dei reggimenti radiotelegrafisti ed i centri controaeri possono assumere di-

rettamente i giovani residenti sul posto, facendo, ove occorra, firmare l'atto di arruolamento innanzi alla commissione di arruolamento di un corpo viciniore.

12. Entro dieci giorni dalla chiusura degli arruolamenti i comandanti di corpo trasmetteranno al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un elenco numerico dei giovani ammessi in qualità di volontari ordinari, distinti per anno di nascita.

13. A cura di questo Ministero sarà fatto stampare il manifesto per l'arruolamento di volontari ordinari per l'anno 1927, ed i comandi di distretto militare riceveranno un congruo numero di esemplari di detti manifesti perchè possano diramarli ai comuni più importanti della rispettiva circoscrizione per la conseguente affissione, dandone contemporaneamente comunicazione ai giornali locali.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 23. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Proposte per la determinazione degli stipendi dovuti agli ufficiali.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 8 gennaio 1927 - Anno V.

A soluzione di quesiti pervenuti si fa presente che le proposte per la determinazione degli stipendi dovuti agli ufficiali debbono essere compilate dagli enti che hanno in forza matricolare gli ufficiali stessi, giusta il n. 85 della circolare 707-1923. Ad esempio, tanto per gli ufficiali di prima nomina quanto per quelli nuovi promossi, la proposta di determinazione stipendio dev'essere fatta dai corpi, a cui gli ufficiali stessi sono destinati.

I corpi che perdono di forza gli ufficiali debbono trasmettere subito al Corpo ricevente lo stato di servizio e tutti gli altri documenti personali riguardanti gli ufficiali medesimi.

Siccome è stato rilevato che non tutti gli stati di servizio sono tenuti al corrente di ogni variazione, si fa obbligo agli enti interessati di procedere ad una accurata verifica, ed a provvedere, con tutta sollecitudine, agli eventuali errori od omissioni che venissero riscontrati.

Con la presente circolare s'intende abrogata qualsiasi contraria disposizione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 24. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnante aggiunto presso la Scuola di guerra.** — (Divisione educazione fisica istruzione premilitare e scuole). — 12 gennaio 1927 Anno V.

Con riferimento alla circolare n. 81 del *giornale militare* 1926, si notifica che la competente Commissione esaminatrice ha dichiarato vincitore del concorso per la nomina ad insegnante aggiunto di logistica, il tenente colonnello d'artiglieria in servizio di S. M.: MARAFFA cav. Riccardo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 25. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento delle parti di ricambio per gli automezzi Fiat in servizio presso gli enti militari.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 13 gennaio 1927 - Anno V.

Il contratto a quantità indeterminata per il rifornimento delle parti di ricambio Fiat di cui alla circolare 413 del *giornale militare* 1926 è stato prorogato sino al 30 giugno 1927.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 26. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento di benzina agli Enti militari che gestiscono automezzi.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo Divisione automobilismo). — 13 gennaio 1927 - Anno V.

Le società fornitrici di benzina che rifornivano, in base alla circolare 344 *giornale militare* 1926, gli enti militari a seconda della passata giurisdizione territoriale dei corpi d'armata, riforniranno d'ora innanzi, in conseguenza della nuova giurisdizione territoriale e fino alla scadenza dei contratti in corso, gli enti stessi seguendo invece la circoscrizione territoriale delle divisioni militari in modo da lasciare inalterate le zone iniziali di rifornimento.

Eppertanto la Società Italo-Americana pel Petrolio provvederà al rifornimento degli enti dislocati nei territori delle seguenti divisioni militari:

1ª *Torino* - 2ª *Novara* - 3ª *Alessandria* - 4ª *Cuneo* - 6ª *Milano* - 7ª *Brescia* - 9ª *Verona* - 10ª *Padova* - 11ª *Bolzano* - 12ª *Trieste* - 13ª *Udine* - 14ª *Gorizia* - 15ª *Pola* - 16ª *Bologna* - 17ª *Ravenna*.

La Società Italiana pel Petrolio e Affini (NAFTA), gli enti dislocati nelle zone territoriali delle rimanenti divisioni militari:

5ª *Genova* - 8ª *Piacenza* - 18ª *Ancona* - 19ª *Firenze* - 20ª *Livorno* - 21ª *Roma* - 22ª *Perugia* - 23ª *Bari* - 24ª *Chieti* - 25ª *Napoli* - 26ª *Salerno* - 27ª *Catanzaro* - 28ª *Palermo* - 29ª *Messina* - 30ª *Cagliari*.

Le modalità di prelevamento e le disposizioni amministrative non subiscono varianti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 27. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Primo corso d'insegnamento di calcolo meccanico.** — (Direzione generale servizi logistici). — 13 gennaio 1927 - Anno V.

Allo scopo di sveltire, accelerare e modernizzare lo svolgersi dell'amministrazione dei corpi e degli stabilimenti, il Ministero intende introdurvi, gradualmente, nella più larga misura possibile, il calcolo meccanico.

Ritiene quindi opportuno istruire in esso dei nuclei di ufficiali e funzionari che possano, alla loro volta, diffonderne la conoscenza agli altri ed a tal uopo farà eseguire dei brevi corsi d'insegnamento, che si svolgeranno presso questo Ministero stesso — Direzione generale dei servizi logistici.

Il primo di tali corsi avrà inizio col 1° marzo p. v. e si prevede che la sua durata sarà di circa 30 giorni. Ad esso dovranno prender parte i seguenti tenenti commissari e quegli altri ufficiali ed impiegati che il Ministero crederà di designare a mezzo dei rispettivi comandi ed uffici.

VACCA Pietro della direzione di commissariato di Torino.

CATTANEI Nello della direzione di commissariato di Alessandria.

MOBILIA Antonio della direzione di commissariato di Milano.

TINTI Alfredo della direzione di commissariato di Verona (sezione di Padova).

CANDELLERO Vladimiro della direzione di commissariato di Bologna.

RUSCHETTA Giuseppe della direzione di commissariato di Trieste.

ALBERTI Pietro della direzione di commissariato di Firenze.

GALLONE Adalberto della direzione di commissariato di Roma.

SPINELLI Aristide della direzione di commissariato di Napoli.

TRAPANI Antonino della direzione di commissariato di Bari.

CARDONE Roberto della direzione di commissariato militare per la Sicilia.

BERARDI Mario della sezione di commissariato militare per la Sardegna.

I suddetti ufficiali dovranno presentarsi alla direzione generale dei servizi logistici nel pomeriggio del 28 febbraio p. v.

Si avverte che ad essi spetta l'indennità giornaliera di soggiorno stabilita dall'art. 3 della circolare 460 del 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 28. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Oggetti da lasciare ai militari da inviarsi alle carceri militari preventive in attesa di giudizio.** — (Direzione generale servizi logistici). — 13 gennaio 1927 – Anno V.

A senso dell'articolo 827 del Regolamento d'amministrazione, ediz. 1926, questo Ministero stabilisce che ai militari da inviarsi alle Carceri militari preventive in attesa di giu-

dizio siano lasciati in distribuzione i seguenti oggetti di corredo:

Asciugatoi n. 2 - Berretto di panno da fatica n. 1 - Borsa di pulizia completa n. 1 - Calze di cotone oppure pezzuole da piedi p. 2 - Camicie di cotone n. 3 - Correggia per pantaloni n. 1 - Cravatte di tela n. 2 - Farsetto a maglia n. 1 - Fasce gambiere (gambali per le armi che li hanno in distribuzione) p. 1 - Fazzoletti n. 3 - Gavette n. 1 - Giubba di panno da fatica n. 1 - Pantaloni di panno n. 1 - Giubbe di tela n. 1 - Pantaloni di tela n. 1 - Libretto personale n. 1 - Mutande di tela o cotone n. 1 - Sacchetto per arnesi fuori uso n. 1 - Stivaletti a gambaletto p. 2 - Spazzola da scarpe o da vestimenta n. 1 - Tazza di lamiera n. 1 - Cappotti da fanteria, finchè disponibili, n. 1 (in mancanza di cappotti da fanteria, una mantellina o pastrano, secondo l'arma e specialità).

Gli enti che inviano i militari alle Carceri preventive devono assicurarsi che essi abbiano tutti gli oggetti innanzi indicati e che questi siano in buono stato d'uso.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 29. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di triangolazione e rilievo per ufficiali inferiori d'artiglieria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 gennaio 1927 - Anno V.

1. Facendo seguito alla circolare 638 *giornale militare* 1926, gli ufficiali inferiori d'artiglieria ammessi al corso di triangolazione e rilievo sono i seguenti:

Capitano BERTON Giuseppe — 5° pesante.

Capitano CONSIGLIO Vito — 11° campagna.

Capitano TEDESCHI Domenico — Scuola centrale artiglieria.

Capitano ERRICO Michele — 14° campagna.

Capitano ROMANO Edoardo — 23° campagna.

Tenente BERGAMASCHI Carlo — 2° montagna.

Tenente LOMBARDI Luigi — 1° montagna.

Tenente BRUNETTI Luigi — 13° campagna.

Tenente ORNANO Attilio — 9° pesante campale.

Tenente ALBARELLA Roberto — S. A. U. C. e S. di Roma.

Tenente QUARANTA Alfonso — 2° montagna.

Tenente LIGUORI Francesco — 1° campagna.

2. Alla parte applicativa che si svolgerà nei mesi di maggio e giugno dovranno intervenire i sottonotati ufficiali assegnati all'Istituto geografico militare:

Tenente CALZOLARI Giovanni — 2° pesante campale.

Tenente DI BLASI Aldo — 8° campagna.

Tenente MECOZZI Spartaco — 10° pesante (C).

3. Gli ufficiali ammessi al corso saranno seguiti ciascuno da un soldato fornito dai rispettivi Corpi per il servizio di aiutante topografo, porta strumenti e stadia nonchè per le funzioni di attendente.

Tali militari, di buona condotta e possibilmente non analfabeti, dovranno passare in aggregazione al distretto militare di Firenze, a disposizione dell'Istituto geografico militare.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 30. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento per la Scuola di guerra.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 13 gennaio 1927 - Anno V.

E' stato pubblicato il « Regolamento per la scuola di guerra », edizione 1926, che sostituisce quello in data 22 giugno 1911.

Tale regolamento sarà diramato a cura del Ministero (Ufficio pubblicazioni militari), in base al seguente specchio di distribuzione:

ENTI ai quali va effettuata la distribuzione	Copie da distribuire
Primo Aiutante di Campo Generale di S. M. il Re	1
Primo Aiutante di Campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	1
Ministero della guerra - Gabinetto	1
Ministero della guerra - Direzioni generali	1
Ministero della guerra - Ispettorato generale amministrat.	1
Ministero della guerra - Div. educazione fisica e scuole	1
Ministero della guerra - Centro chimico militare	1
Ministero della guerra - Ragioneria centrale	1
Comando del Corpo di S. M. - Ufficio segreteria	1
Comando del Corpo di S. M. - Segreterie di reparto	1
Comando del Corpo di S. M. - Uffici vari	1
Ufficio del Capo di Stato Maggiore della Regia marina	2
Ufficio di Stato Maggiore della Regia aeronautica	2
Ministero delle colonie - Ufficio militare	2
Comandi designati d'armata	1
Ispettorati della cavalleria, dell'artiglieria, del genio, delle truppe alpine e dei bersaglieri	1
Comandi di corpo d'armata	5
Comando militare della Sicilia	5
Comando militare della Sardegna	3
Comandi di divisione	3
Comando truppe Tripolitania	3
Comando truppe Cirenaica	3
Comando truppe Eritrea	2
Comando truppe Somalia	2
Provveditorato generale dello Stato	1

ENTI ai quali va effettuata la distribuzione	Copie da distribuire
Scuole militari.	
Comando scuola di guerra	20
Comando scuole centrali	4
Comando accademia di fanteria e cavalleria	2
Comando accademia di artiglieria e genio	2
Comando scuola di fanteria	1
Comando scuola di cavalleria	1
Comando scuola controaerei	1
Comando scuole allievi ufficiali di complemento	1
Comando collegi militari	1
Arma di fanteria.	
Comandi di brigata granatieri, fanteria e alpini	1
Comandi di reggimenti granatieri, fanteria di linea, bersaglieri, alpini	1
Arma di cavalleria.	
Comandi superiori di cavalleria	1
Comandi di reggimento	1
Arma di artiglieria.	
Comandi d'artiglieria di corpo d'armata e comandi di artiglieria della Sicilia e della Sardegna	1
Comandi di reggimento e di centro controaerei	1
Direzione studi ed esperienze d'artiglieria	1
Direzione d'artiglieria di corpo d'armata e direzione di artiglieria della Sicilia	1
Arma del genio.	
Comandi del genio di corpo d'armata e comandi del genio della Sicilia e della Sardegna	1
Comandi di reggimento e del gruppo aerostieri	1

ENTI ai quali va effettuata la distribuzione	Copie da distribuire
Carri armati.	
Comando del centro di formazione	1
Distretti militari.	
Comandi di distretto	1
Servizio automobilistico.	
Comandi di centro automobilistico	1
Riviste e biblioteche militari.	
Direzione rivista « Artiglieria e genio »	2
Biblioteche militari	1

Gli altri comandi, corpi od uffici ai quali il regolamento possa interessare, potranno richiedere al predetto ufficio pubblicazioni, che ne effettuerà la distribuzione, il numero di copie ad essi strettamente necessario.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 3.50.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 31. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi straordinari di completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E. Ufficiali ammessi ai corsi.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 gennaio 1927 - Anno V.

A seguito della circolare n. 13 *giornale militare* corrente anno, gli ufficiali ammessi a frequentare il corso di completamento della cultura tecnico-professionale in aggiunta all'elenco dei comandati colla circolare surriferita sono i seguenti:

Capitano BRONZINI Riccardo — Comando artiglieria C. A. Verona.

Capitano CIOCCA Alfredo — Comando artiglieria C. A. Napoli.

Capitano D'ALONZO Giovanni — Comando artiglieria C. A. Roma.

Capitano DE BLASE Achille — Comando artiglieria C. A. Napoli.

Capitano GAY Paolo — 5° campagna.

Tenente BARRABINI Vincenzo — 9° centro contraerei.

Tenente CARBONI Giulio — Scuola artiglieria contraerei.

Tenente PEANO Giovanni — 5° campagna.

Tenente PILATO Nicola — 3° montagna.

Tenente UGOLINI Antonio — Scuola artiglieria contraerei.

Comandante di squadriglia SIVIERI Giuseppe — Regia aeronautica - Stormo dirigibili di Ciampino.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 32. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Capitoli d'oneri per la provvista e la distribuzione della carne congelata.** — (Direzione generale servizi logistici). — 13 gennaio 1927 - Anno V.

Si rende noto che i Capitoli d'oneri riflettenti la provvista e la distribuzione della carne congelata di cui è cenno nella circolare 592 *giornale militare* 1926, sono stati approvati con decreto ministeriale n. 190 del 29 ottobre 1926, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1926, guerra, registro 21, foglio n. 244.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 33. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Riassunzione in servizio sedentario di ufficiali invalidi di guerra.** — (Direziane generale personale ufficiali). — 13 gennaio 1927 - Anno V.

Il segretario MOLA cav. dott. Francesco è nominato membro della Commissione incaricata di esaminare le domande inoltrate dagli ufficiali invalidi di guerra per la riassunzione in servizio sedentario, di cui alla circolare 33 del *giornale militare* corrente anno, in sostituzione del tenente colonnello LAGUILHERMIE cav. Giulio, promosso colonnello.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 34. — TRASPORTI. — **Trasporti di masserizie, caricate in furgoni, degli ufficiali e rispettive famiglie.** — (Direzione generale servizi logistici). — 13 gennaio 1927 - Anno V.

In virtù del decreto Ministeriale in data 8 novembre 1926, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia numero 301 s. a., a datare dal 31 dicembre 1926, i trasporti di masserizie, caricate in furgoni, degli ufficiali e rispettive famiglie, effettuati nei casi previsti dai comma *a*) e *b*) del paragrafo 82 del regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie del Regno, vengono, dalle stazioni ferroviarie, tassati in base ai prezzi della tariffa ordinaria per il pubblico, con la riduzione del 25 per cento.

Nessuna riduzione è accordata per il trasporto a vuoto del furgone.

Resta inteso che, per gli anzidetti trasporti di masserizie in furgoni, la riduzione è subordinata alla presentazione della richiesta modello *C* (parte 3ª), prescritta dal citato Regolamento.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 35. — AVANZAMENTO. — **Quadro suppletivo di avanzamento per il 1927 per ufficiali di varie armi e corpi.** — (Direzione generale personale ufficiali - Ufficio coordinamento e collegamento). — 13 gennaio 1297 - Anno V.

A norma dell'art. 16 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito, e del § 18 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge predetta (circolare n. 207 *giornale militare* 1926) il Ministero determina la formazione di un quadro suppletivo di avanzamento pel 1927 per gli ufficiali dei gradi e delle armi o corpi sotto indicati:

tenenti colonnelli di cavalleria in S. P. E. fino a CARDASSI Vittorio compreso (anzianità 30 giugno 1923);

maggiori di cavalleria in S. P. E. fino ad ACCAME Guido compreso (anzianità 31 dicembre 1924);

capitani di cavalleria in S. P. E. fino ad ARNO' Guglielmo compreso (anzianità 31 maggio 1917);

tenenti colonnelli di artiglieria in S. P. E. fino a BERTI Edgardo compreso (anzianità 7 ottobre 1917);

tenenti colonnelli del genio in S. P. E. fino a BERTANI Guido compreso (anzianità 7 novembre 1918);

maggiori del genio in S. P. E. fino a tutta l'anzianità 30 settembre 1925;

tenenti di amministrazione in S. P. E. fino a tutta l'anzianità 20 febbraio 1921.

I giudizi d'avanzamento relativi ai suindicati ufficiali dovranno inderogabilmente essere fatti pervenire al Ministero non oltre il 31 gennaio corrente mese.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

NOTIFICAZIONE

Variazioni avvenute nei comandi e riparti dell'Esercito per l'applicazione del nuovo ordinamento.

A seguito delle notificazioni inserite nelle dispense precedenti, si segnalano i seguenti movimenti e variazioni avvenute nei comandi, riparti e servizi del Regio Esercito, in esecuzione della legge n 396 dell'11 marzo 1926 (Ordinamento del Regio Esercito).

A) *Comandi e reparti.*

1° in data 18 dicembre 1926:

la sezione mototeleferisti del 9° reggimento genio (Trani) è stata trasferita al 5° reggimento genio (Trieste);

2° in data 27 dicembre 1926:

il battaglione del 68° reggimento fanteria, già in distaccamento a Biella, è rientrato alla sede del reggimento (Novara);

la sezione mototeleferisti dell'8° reggimento genio (Roma) è stata trasferita al 1° reggimento genio (Vercelli);

la compagnia del battaglione alpini Intra, già in distaccamento a Domodossola, è rientrata alla sede del battaglione (Intra);

3° in data 28 dicembre 1926:

il 3° battaglione del 26° reggimento fanteria si è trasferito da Pisino a Fiume;

4° in data 31 dicembre 1926:

il deposito del 9° reggimento artiglieria pesante campale è stato trasferito da Senigallia a Foggia;

il deposito succursale del IV battaglione pontieri (Roma) è stato costituito;

il comando della brigata Friuli (Livorno) è stato sciolto;

il comando della brigata Parma (Mantova) ha assunto la nuova denominazione di comando della 9ª brigata di fanteria (Mantova);

il IV battaglione del 1° reggimento radiotelegrafisti è stato costituito (Napoli);

B) *Servizi.*

1° in data 30 novembre 1926:

il deposito speciale di cavalleria della Sardegna (Cagliari) ha assunto la nuova denominazione di centro speciale di cavalleria della Sardegna (Cagliari);

la 7ª compagnia di sanità (Roma) ha assunto la numerazione di 8ª compagnia di sanità (Roma);

la 7ª compagnia di sussistenza (Roma) ha assunto la numerazione di 8ª compagnia di sussistenza (Roma);

la sezione staccata di Commissariato di Cagliari ha assunta la denominazione di sezione staccata di commissariato per la Sardegna;

2° in data 1° gennaio 1927:

il deposito speciale di cavalleria del Lazio (Roma) ha assunto la denominazione di centro speciale di cavalleria del Lazio e si è trasferito a Viterbo;

l'ospedale militare secondario di Livorno si è trasformato in infermeria presidiaria di Livorno;

la sezione staccata di commissariato di Livorno è passata alla dipendenza della Direzione di commissariato del corpo d'armata di Firenze (VII);

il deposito speciale di cavalleria della Sicilia (Palermo) ha assunto la nuova denominazione di centro speciale di cavalleria della Sicilia;

la direzione d'artiglieria di Messina ha assunto la nuova denominazione di direzione d'artiglieria della Sicilia (Messina);

la direzione di sanità di Palermo ha assunto la nuova denominazione di Direzione di sanità del comando militare della Sicilia (Palermo);

il Tribunale militare territoriale di Palermo, ha assunto la denominazione di Tribunale militare territoriale della Sicilia;

l'ex fabbrica d'armi R. E. di Roma si è trasformata in Spoletificio R. E. (Roma);

AVVISO

L'Istituto Geografico Militare per agevolare i propri lettori, ha concretato dei prezzi ridotti per coloro che desiderano abbonarsi a più riviste o giornali per il 1927 e precisamente:

	Ufficiali in S. E. P. ed in congedo	Comandi e Circoli Militari
« L'UNIVERSO »	L. 30.—	L. 36.—

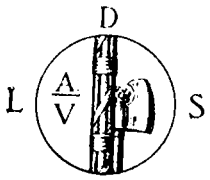
Per gli abbonamenti cumulativi con i seguenti Giornali e Riviste, si dovrà aggiungere al prezzo di abbonamento a « L'UNIVERSO » il prezzo segnato a fianco di ciascuna pubblicazione:

Giornale d'Italia	L. 65.—	L. 65.—
Giornale Militare Ufficiale . . .	» 25.—	» 25.—
Rivista di Artiglieria e Genio . .	» 20.—	» 30.—
Esercito e Nazione	» 22.—	» 22.—
Le Forze Armate	» 16.—	» 16.—
Almanacco delle Forze Armate .	» 9.—	» 9.—
Giornale di Medicina Militare . .	» 20.—	» 20.—
Rivista Aeronautica	» 24.—	» 50.—
Rivista Marittima.	» 24.—	» 50.—
L'Illustrazione Coloniale	» 26.—	» 26.—
L'Agricoltura Coloniale	» 21.—	» 21.—
L'Italia Forestale	» 20.—	» 20.—

Resta inteso che i suddetti prezzi eccezionali avranno vigore solamente per coloro che prenderanno l'abbonamento entro il mese di febbraio 1927 al più tardi e sempre a condizione che in ogni abbonamento cumulativo sia incluso « L'UNIVERSO ».

Le prenotazioni dovranno essere accompagnate dall'importo totale delle varie combinazioni, inviando la nota direttamente all'« Istituto Geografico Militare, via Cesare Battisti, 8 - Firenze », e richiedendo nel contempo per L. 10.— di carte o di pubblicazioni, a scelta e conteggiate al prezzo di catalogo. Queste saranno inviate dall'Ufficio d'Amministrazione de « L'UNIVERSO » a titolo di omaggio.

NB. - Inoltre coloro che si abboneranno all'« Universo » entro il mese di Gennaio 1927 avranno diritto al Volume dell'« India di Gandhi » del Prof. Arditi che sarà pubblicato nel 1927 a complemento degli articoli apparsi sull'« Universo ».



PREZZO L. 1,20.

(177) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 3ª — 1927 - ANNO V — 21 GENNAIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 36 – 12 dicembre 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 2237 – Conversione in legge del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 195, che abolisce i consigli di amministrazione dei corpi, istituti e stabilimenti militari . . . . . *Pag.* 95

» 37 – 20 dicembre 1926. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto del Ministero delle finanze che estende le disposizioni del decreto ministeriale 27 novembre 1926 sul prestito del Littorio (circolare 690 del *giornale militare* 1926) ai pensionati dello Stato . . . . . » 96

» 38 – 2 gennaio 1927 – Anno V. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto del ministro per le finanze riguardante la sottoscrizione al prestito del Littorio da parte dei militi dell'arma dei carabinieri reali. . . . . » 97

» 39 – 2 gennaio 1927 – Anno V. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1 – Riordinamento delle circoscrizioni provinciali . . . . . » 99

» 40 – 20 gennaio 1927 – Anno V. — RECLUTAMENTO. — Circoscrizione degli uffici di leva . . . . . » 106

» 41 – 4 gennaio 1927 – Anno V. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale relativo alla costituzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, di cui all'art. 7 della legge 25 novembre 1926, n. 2008 » 107

LIBRERIA DELLO STATO

N. 42 – 20 gennaio 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tasse di sentenza o spese di giustizia . . . . . *Pag.* 108

» 43 – 20 gennaio 1927 – Anno V. — DISPOSIZIONI VARIE. — Istruzioni per le sottoscrizioni rateali al prestito del Littorio da parte degli ufficiali, sottufficiali, impiegati civili e dei pensionati . . . . . » 108

» 44 – 20 gennaio 1927 – Anno V. — DISPOSIZIONI VARIE. — Uso delle targhette militari dell'esenzione tassa come distintivo militare delle biciclette adibite ai servizi generali dell'esercito . . . . . » 111

» 45 – 20 gennaio 1927 – Anno V. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Soppressione dei comandi di gruppo di legioni CC. RR. ed istituzione degli ispettorati di zona dei CC. RR. . . . . » 111

» 46 – 20 gennaio 1927 – Anno V. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici . . . . . » 112

» 47 – 20 gennaio 1927 – Anno V. — SCUOLE MILITARI. — Assegnazione gratuita di stampati alle scuole e istituti militari per l'esercizio finanziario 1926-1927 » 112

» 48 – 20 gennaio 1927 – Anno V. — SERVIZIO SANITARIO. — Visita medico collegiale per gli ufficiali destinati nelle colonie. . . . . » 114

» 49 – 20 gennaio 1927 – Anno V. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Viveri in contanti e sovrapaga ai musicanti effettivi . . . . . » 114

» 50 – 17 gennaio 1927 – Anno V. — RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale che dispensa dal compiere la ferma di leva i connazionali già combattenti nell'esercito associato americano che ottengano entro il 26 maggio 1927 di rientrare negli Stati Uniti d'America fuori quota – Norme esecutive » 115

N. 51 – 20 gennaio 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Varianti alla tabella delle attribuzioni della direzione generale personali civili e affari generali e dell'ispettorato generale amministrativo – Convenzioni relative all'impiego temporaneo di personale civile nel servizio veterinario militare . . . . . *Pag.* 119

NOTIFICAZIONE . . . . . » 119

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 120

Circolare N. 36. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 2237 – Conversione in legge del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 195, che abolisce i consigli di amministrazione dei corpi, istituti e stabilimenti militari.** — (Gabinetto del ministro). — 12 dicembre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1927 – Anno V).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 195, che abolisce i Consigli di amministrazione dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1926 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 37. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto del Ministero delle finanze che estende le disposizioni del decreto ministeriale 27 novembre 1926 sul prestito del Littorio (circolare 690 del *giornale militare* 1926) ai pensionati dello Stato.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 20 dicembre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 294, del 22 dicembre 1926).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 18385 del 27 novembre 1926, col quale è stata consentita una speciale rateazione per le sottoscrizioni da parte dei funzionari dello Stato al Prestito Nazionale emesso per effetto del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831;

Ritenuta la opportunità di estendere le concesse facilitazioni anche ai pensionati dello Stato;

Determina:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto Ministeriale 27 novembre 1926, n. 18385, si intendono estese ai pensionati dello Stato, in quanto non sieno modificate con i successivi articoli del presente decreto.

Art. 2.

Le adesioni, per quote individuali non inferiori a L. 200, saranno presentate alle Intendenze di finanza, agli enti militari e marittimi, ed alle Direzioni provinciali delle poste, a seconda che si tratti di pensionati dell'Amministrazione finanziaria, dei Ministeri della guerra e della marina oppure dell'Amministrazione postale.

Per i pensionati delle altre Amministrazioni le adesioni saranno presentate alle Prefetture.

Art. 3.

Le adesioni dei pensionati potranno anche essere raccolte a cura delle rispettive associazioni le quali, nel presentare, agli uffici indicati nell'articolo precedente, una adesione collettiva, per la somma complessiva, si impegneranno al versamento rateale del relativo importo.

Art. 4.

In ciascuno degli uffici indicati nell'art. 2 sarà designato un funzionario incaricato di ricevere le adesioni e di operare la sottoscrizione per l'importo totale, presso la Banca d'Italia.

I pensionati e le rispettive associazioni verseranno nelle mani dello stesso funzionario l'importo sottoscritto in dodici rate mensili dal gennaio al dicembre 1927, ed in ragione di L. 7.30 per ogni rata salvo l'ultima a saldo, di L. 7.20, per ogni 100 lire di capitale nominale.

Il versamento dovrà essere fatto entro il 25 di ciascun mese.

I funzionari delegati provvederanno alla loro volta, prima della fine di ciascun mese, al versamento globale alla Banca d'Italia della somma raccolta.

Art. 5.

In corrispondenza dei versamenti completati entro l'anno 1927, sarà provveduto alla consegna dei titoli sottoscritti, con annessa cedola del secondo semestre 1927, scadente il 1° gennaio 1928, restando compensata la prima cedola con gli interessi dovuti sulle quote dilazionate.

Roma, addì 20 dicembre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

N. 38. — DISPOSIZIONI VARIE. - **Decreto del ministro per le finanze riguardante la sottoscrizione al prestito del Littorio da parte dei militi dell'arma dei carabinieri reali.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 2 gennaio 1927 - Anno V.

IL MINISTRO PER LE FINANZE.

Visto il decreto Ministeriale n. 18385 del 27 novembre 1926, col quale è stata consentita una speciale rateazione per le sottoscrizioni da parte dei funzionari dello Stato al Prestito nazionale emesso per effetto del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831;

Ritenuta l'opportunità di estendere le concesse facilitazioni ai militi dell'arma dei Reali carabinieri;

Determina:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto Ministeriale 27 novembre 1926, n. 18385, si intendono estese ai militi dell'arma dei Reali carabinieri, in quanto non sieno modificate con i successivi articoli del presente decreto.

Art. 2.

Le adesioni, per quote individuali non inferiori a L. 100 di valore nominale saranno raccolte a cura dei comandi di legione, ciascuno dei quali effettuerà presso la Banca d'Italia la sottoscrizione per l'importo totale delle adesioni raccolte.

Art. 3.

L'importo da versare per ogni cento lire di valore nominale resta stabilito in L. 86.45 dedotta la cedola scadente al 1° luglio 1927, e tenuto conto degli interessi sulle rate dilazionate. Esso sarà corrisposto in sei rate mensili dal gennaio al giugno 1927, in ragione di L.14.40 ciascuna, salvo l'ultima a saldo di L. 14.45.

I comandi di legione effettueranno le corrispondenti trattenute sulle competenze ai singoli militi e verseranno mensilmente alla Banca d'Italia l'importo complessivo.

Art. 4.

In corrispondenza dei versamenti completati entro il mese di giugno 1927, sarà provveduto alla consegna dei titoli sottoscritti con annessa cedola del secondo semestre 1927 scadente il 1° gennaio 1928.

Roma, addì 2 gennaio 1927 - Anno V.

Il Ministro: VOLPI.

N. 39. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 1 - Riordinamento delle circoscrizioni provinciali.** — 2 gennaio 1927 - Anno V.— (*Gazzetta ufficiale* n. 7, dell'11 gennaio 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta le legge comunale e provinciale, testo unico 1 febbraio 1915, n. 148, modificato dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Veduto il R. decreto 21 ottobre 1926, n. 1890;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al riordinamento delle circoscrizioni provinciali per meglio adeguarle alle esigenze dei servizi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituite le seguenti Provincie con la circoscrizione territoriale per ciascuna di esse sottoindicata:

1° Provincia di Aosta con capoluogo Aosta, comprendente: i Comuni del circondario di Aosta ed i Comuni già costituenti il soppresso circondario di Ivrea;

2° Provincia di Bolzano con capoluogo Bolzano, comprendente: i Comuni dei circondari di Bolzano, Bressanone e Merano;

3° Provincia di Brindisi con capoluogo Brindisi, comprendente: i Comuni del circondario di Brindisi ed i comuni di Cellino San Marco, Cisternino, Fasano, San Pietro Vernotico e Torchiarolo;

4° Provincia di Castrogiovanni con capoluogo Castrogiovanni: comprendente: i Comuni dei circondari di Piazza Armerina e Nicosia;

5° Provincia di Frosinone con capoluogo Frosinone, comprendente: i Comuni del circondario di Sora ed i comuni di Acuto, Alatri, Anagni, Arnara, Boville Ernica, Ceccano, Ceprano, Collepardo, Falvaterra, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Fumone, Giuliano di Roma, Guarcino, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Paliano, Patrica, Piglio, Pofi, Ripi, Serrone, Sgurgola, Strangolagalli, Supino, Torre Cajetani, Torrice, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Veroli, Vico nel Lazio, Villa Santo Stefano, Ausonia, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonia, Esperia, Pastena, Pico, San Giorgio al Liri, San Giovanni Incarico, Sant'Andrea, Sant'Appollinare e Vallefredda;

6° Provincia di Gorizia con capoluogo Gorizia, comprendente: i Comuni del circondario di Gorizia (eccettuato il comune di Chiopris-Viscone) e del circondario di Tolmino;

7° Provincia di Matera con capoluogo Matera, comprendente: i Comuni del circondario di Matera ed i comuni di Nova Siri, Rotondella, Tursi, Valsinni, Colobraro, San Giorgio Lucano, Genzano, Banzi e Palazzo San Gervasio;

8° Provincia di Nuoro con capoluogo Nuoro, comprendente: i Comuni dei circondari di Nuoro e di Lanusei, ed i comuni di Bitori, Borore, Bortigali, Bosa, Dualchi, Flussio, Macomer, Magomados, Modolo, Montresta, Noragugume, Sagoma, Sindia, Suni, Tinnura, Tresnuraghes, Cuglieri, Sennariolo e Scano di Montiferro;

9° Provincia di Pescara con capoluogo Pescara, comprendente: i comuni di Abbateggio, Bolognano, Caramanico, Lettomanoppello, Manoppello, Musellaro, Roccacaramanico, Roccamorice, Salle, Santa Eufemia a Maiella, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Turrivalignani, Bussi sul Tirino, Popoli, Alanno, Brittoli, Cappelle sul Tavo, Carpineto della Nora, Castellammare Adriatico, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città S. Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Montesilvano, Montesilvano Marina, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescosansonesco, Pianella, Picciano, Pietranico, Rosciano, Spoltore, Torre de' Passeri, Vicoli e Villa Celiera;

10° Provincia di Pistoia con capoluogo Pistoia, comprendente: i Comuni del circondario di Pistoia ed il comune di Tizzana;

11° Provincia di Ragusa con capoluogo Ragusa, comprendente: i Comuni dei circondari di Ragusa e Modica;

12° Provincia di Rieti con capoluogo Rieti, comprendente: i Comuni del circondario di Rieti ed i comuni già costituenti il soppresso circondario di Cittaducale;

13° Provincia di Savona con capoluogo Savona, comprendente: i Comuni del circondario di Savona;

14° Provincia di Terni con capoluogo Terni, comprendente: i Comuni del circondario di Terni ed i Comuni del circondario di Orvieto (eccetuati quelli di Città della Pieve, Paciano e Piegoro) nonchè il comune di Baschi;

15° Provincia di Varese con capoluogo Varese, comprendente: i Comuni già costituenti il soppresso circondario di Varese ed i comuni di Albizzate, Arsago, Besnate, Borsano, Cairate, Cardano al Campo, Caronno Milanese, Casale Litta, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Caravia con Premezzo, Cislago, Fagnano Olona, Fermo, Gallarate, Gerenzano, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Jerago con Orago, Lonate Pozzolo, Marnate, Mezzana Superiore, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Olgiate Olona, Origgio, Sasmarate, Saronno, Sesto Calende, Solbiate Arno e Monte, Solbiate Olona, Somma Lombarda, Sumirago, Uboldo, Vergiate e Vizzola Ticino;

16° Provincia di Vercelli con capoluogo Vercelli, comprendente: i Comuni già costituenti i soppressi circondari di Vercelli, di Biella e di Varallo Val Sesia, nonchè i comuni di Borgo Vercelli e Villata;

17° Provincia di Viterbo con capoluogo Viterbo, comprendente: i Comuni del circondario di Viterbo.

Art. 2.

Sono aggregati:

a) alla provincia di Benevento i comuni di: Ailano, Alife, Alvignano, Caiazzo, Castelcampagnano, Castello di Ali-

fe, Dragoni, Gioia Sannitica, Piana di Caiazzo, Piedimonte d'Alife, Raviscanina, Ruviano, San Gregorio, San Potito Sannitico, S. Angelo d'Alife e Valle Agricola;

b) alla provincia di Campobasso i comuni di: Capriati a Volturno, Ciorlano, Fontegreca, Gallo, Letino, Prata Sannita, Pratella e Cercemaggiore;

c) alla provincia di Napoli i comuni di: Carinola, Conca della Campania, Francolise, Marzano Appio, Mondragone, Ponza, Roccamonfina, Sessa Aurunca, Tora e Piccilli, nonchè i Comuni del circondario di Caserta e quelli già costituenti il soppresso circondario di Nola;

d) alla provincia di Perugia il comune di Visso;

e) alla provincia di Roma i comuni di: Campodimele, Castelforte, Castellonorato, Elena, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola, Maranola, Minturno, Monte San Biagio, Santi Cosma e Damiano, Sperlonga e Spigno Saturnia.

Art. 3.

Tutte le attuali Sottoprefetture sono soppresse.

Art. 4.

Il comune di Castellammare Adriatico è unito a quello di Pescara.

I comuni di Cesi, Collescipoli, Collestatte, Papigno, Piediluco, Stroncone e Torre Orsina sono uniti al comune di Terni.

I comuni di Lucinico, Piedimonte del Calvario, Salcano, San Pietro di Gorizia e Sant'Andrea di Gorizia sono uniti al comune di Gorizia.

Il comune di Ragusa Ibla è unito a quello di Ragusa.

I comuni di Finalborgo, Finalmarina e Finalpia sono uniti in unico Comune, denominato Finale Ligure.

Le condizioni dell'unione dei Comuni sopraindicati saranno determinate dai Prefetti delle rispettive Provincie, sentito il parere delle Giunte provinciali amministrative.

Art. 5.

Il personale delle Provincie di cui all'art. 1 sarà tratto, in quanto è possibile, da quello delle Provincie dalle quali è staccato il territorio destinato a costituire le nuove circo-

scrizioni. In caso di contestazione, decide il Ministro per l'interno con decreto contro il quale non è ammesso ricorso nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

La spesa complessiva per il personale delle Provincie di nuova istituzione e di quelle il cui territorio sia stato diminuito o comunque modificato per effetto del presente decreto, non potrà, di regola, essere superiore a quella che, alla data del 18 settembre 1926, sostenevano le Provincie col territorio delle quali sono state formate le nuove circoscrizioni.

Art. 6.

Al personale delle Provincie che sia dispensato dal servizio per soppressione o riduzione di organici in applicazione del presente decreto può essere fatto il trattamento stabilito dall'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1117.

Al detto personale non è applicabile — per la durata di due anni, a decorrere dalla data in entrata in vigore del presente decreto — il limite di età per l'ammissione ai concorsi presso le Amministrazioni provinciali, ed è attribuito — nei concorsi stessi e per la medesima durata anzidetta — titolo di preferenza, a parità di merito.

Contro i provvedimenti di dispensa dal servizio per soppressione o riduzione di organici in applicazione del presente decreto è ammesso soltanto ricorso al Ministro per l'interno che decide con decreto contro il quale non è consentito gravame nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art. 7.

Con decreti Reali, da promuoversi dai Ministri competenti, potrà essere fatto obbligo a due o più provincie di provvedere in consorzio a determinate spese o servizi di carattere obbligatorio.

Ai consorzi di cui nel presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'art. 95 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e lo statuto è stabilito dal Ministro competente

Art. 8.

Tutti gli affari amministrativi e giurisdizionali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulteranno in corso presso le preesistenti Prefetture continueranno ad

essere trattati — sino alla loro definizione, che dovrà compiersi entro il termine massimo di quattro mesi dalla data anzidetta — dagli stessi organi ed uffici che ne furono inizialmente investiti.

Questa norma si applica anche nei riguardi della Prefettura di Caserta, intendendosi per questa demandate al viceprefetto le attribuzioni spettanti nei casi anzidetti al Prefetto.

Art. 9.

I Consigli provinciali in carica nelle Provincie, il cui territorio sia stato diminuito o comunque modificato per effetto del presente decreto, sono sciolti.

Finchè non sia provveduto alla costituzione dell'Amministrazione ordinaria delle Provincie, indicate nell'art. 1 e di quelle il cui territorio sia stato diminuito o comunque modificato in dipendenza della formazione delle nuove circoscrizioni, è data facoltà al Ministro per l'interno di provvedere alla gestione straordinaria di esse, anche in deroga all'art. 106 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e a qualsiasi altra disposizione speciale.

Art. 10.

Con decreti Reali, su proposta dei Ministri competenti, verrà provveduto ad approvare i progetti, da stabilirsi d'accordo fra le Amministrazioni provinciali interessate o d'ufficio, in caso di dissenso, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e delle passività, anche di carattere continuativo, nonchè a quant'altro occorra per l'esecuzione del presente decreto.

Contro i decreti Reali di cui sopra non è ammesso ricorso nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art. 11.

Con decreto del Ministro per l'interno sarà provveduto alla nomina di una Commissione straordinaria, presieduta da un vice-prefetto e composto di un rappresentante per ciascuna delle cinque Provincie fra cui viene ripartito, a norma degli articoli precedenti, il territorio della soppressa provincia di Caserta, con incarico di attendere alla regolare

continuazione di funzionamento dei servizi ed uffici della cessata Amministrazione provinciale di Caserta, nonchè di adottare tutti i provvedimenti atti ad agevolare, in rapporto alla cessazione della provincia di Caserta, la ripartizione del patrimonio, delle attività e delle passività fra le provincie interessate, predisponendone i relativi progetti.

La Commissione straordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Con decreto del Ministro per l'interno sarà provveduto a stabilire la data in cui dovranno cessare le funzioni della Commissione straordinaria.

Fatta eccezione per le deliberazioni di mera esecuzione di provvedimenti già approvati, le quali sono senz'altro esecutive e sottratte a qualsiasi ricorso in sede amministrativa o giurisdizionale, e fatta altresì eccezione per i provvedimenti riferentisi alla preparazione dei progetti di ripartizione del patrimonio e delle attività e passività, i quali sono soggetti successivamente all'approvazione delle rispettive Amministrazioni provinciali interessate e dei Ministri competenti, ai fini dell'emanazione dei Regi decreti di cui nel primo comma dell'articolo precedente, tutte le altre deliberazioni della Commissione straordinaria sono sottoposte all'approvazione del Ministro per l'interno, che provvede con decreto contro il quale non è ammesso ricorso nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Del pari, al Ministro per l'interno è devoluta, in luogo della cessata Giunta provinciale amministrativa di Caserta, la cognizione dei ricorsi contro i provvedimenti della soppressa Amministrazione provinciale di Caserta. Il Ministro per l'interno decide con decreto contro il quale non è ammesso ricorso nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art. 12.

Il Governo del Re è autorizzato a procedere alla revisione delle attuali circoscrizioni giudiziarie e finanziarie per porle in armonia con le nuove circoscrizioni provinciali.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 40. — RECLUTAMENTO. — **Circoscrizione degli uffici di leva.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 20 gennaio 1927 - Anno V.

Questo Ministero determina che resti invariata fino a tutta la leva sulla classe 1907 l'attuale circoscrizione degli uffici di leva, riservandosi di emanare le disposizioni del caso prima dell'apertura della leva sulla classe 1908.

Frattanto per le provincie che hanno subìto modificazioni per effetto del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. I, l'intitolazione della corrispondenza e degli atti di ufficio dovrà essere, fino all'attuazione della nuova circoscrizione degli uffici di leva, la seguente: « Ufficio di leva di . . . . . » anzichè « Ufficio di leva per la provincia di . . . . . ».

Le relazioni, che a norma del n. 79 della circolare n. 453 del 1926 dovevano essere inviate rispettivamente a Prefetti e Sottoprefetti, dovranno d'ora in poi essere inviate all'autorità prefettizia da cui dipende il capoluogo del mandamento cui la relazione si riferisce.

A suo tempo saranno date disposizioni per il trapasso dei documenti di leva da ufficio a ufficio e per quant'altro occorrerà.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 41. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale relativo alla costituzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, di cui all'art. 7 della legge 25 novembre 1926, n. 2008.** — (Gabinetto del Ministro). — 4 gennaio 1927. — (*Gazzetta ufficiale* n. 13, del 18 gennaio 1927 - Anno V).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO PER LA GUERRA

Decreta:

E' costituito in Roma, presso il Comando del Corpo d'armata, il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, di cui all'art. 7 della legge 25 novembre 1926, n. 2008.

Sono chiamati a comporre il Tribunale speciale i signori:

1. S. E. Carlo Sanna, generale di Corpo d'armata, presidente;

2. Generale Freri comm. Orlando, generale di brigata, vice-presidente;

3. Console Cau comm. Lussorio, tenente colonnello dei carabinieri Reali, medaglia d'oro, giudice effettivo;

4. Console Cristini on. Guido, tenente di fanteria, avvocato, giudice effettivo;

5. Console Galamini conte cav. uff. Alberto, tenente colonnello di Stato Maggiore, giudice effettivo;

6. Console Mucci comm. Giulio, colonnello di fanteria, giudice effettivo;

7. Console Tringali Casanova cav. Antonio, capitano di fanteria, avvocato, giudice effettivo;

8. Console Alfaro comm. Alfredo, colonnello di fanteria, giudice supplente;

9. Console De Martini cav. Vittorio, tenente colonnello dei bersaglieri, giudice supplente;

10. Console Ventura cav. Alberto, tenente colonnello di fanteria, giudice supplente.

Con decreti a parte sarà provveduto alle assegnazioni dei relatori.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 gennaio 1927 - Anno V

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 42. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Tasse di sentenza e spese di giustizia.** — (Gabinetto del Ministro) — 20 gennaio 1927 – Anno V.

Con il R. decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1894 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale del* 16 novembre 1926, n. 264 (circolare 630 del *giornale militare* 1926) è stata stabilita una tassa unica di bollo sulle sentenze e sui decreti penali dei tribunali militari.

Tali tasse sono poste a carico dei condannati unitamente alle spese processuali. Fra queste ultime devono comprendersi, innanzi tutto, le indennità ai testimoni pel loro viaggio e soggiorno ai termini dell'art. 1 n. 4 della tariffa penale approvata con R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, modificata dal R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043. Naturalmente sono ripetibili contro i condannati anche tutte le indennità che le varie amministrazioni corrispondono ai testimoni militari.

Al riguardo si dispone che, da oggi in poi, per i detti testimoni che si recano a deporre in udienza, o in istruttoria, le amministrazioni militari che liquidano le indennità di viaggio comunichino immediatamente alla cancelleria del Tribunale davanti al quale è stata resa la deposizione, le somme pagate per tale titolo, affinchè le medesime possano essere comprese nello stato generale delle spese da compilarsi dalla cancelleria.

In caso di omissione la cancelleria deve farne richiesta senza ritardo alle su accennate amministrazioni.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 43. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Istruzioni per le sottoscrizioni rateali al prestito del Littorio da parte degli ufficiali, sottufficiali, impiegati civili e dei pensionati.** — (Direzione generale personali civili e affari generali – Ispettorato gererale amministrativo). — 20 gennaio 1927 – Anno V.

Con riferimento ai decreti del Ministero delle Finanze in data 27 novembre e 20 dicembre 1926 (circolari n. 690 del *giornale militare* 1926 e n. 37 del *giornale militare* 1927) concernenti le sottoscrizioni al Prestito Nazionale del Litto-

rio, si portano a conoscenza di tutti gli enti militari dipendenti le seguenti istruzioni comunicate dal predetto Ministero e che dovranno essere seguite in riguardo alle sottoscrizioni anzidette.

1. *Raccolta dei fondi e versamenti.* — Le Amministrazioni dei Corpi, nell'effettuare mensilmente il pagamento degli stipendi ai propri ufficiali, sottufficiali e impiegati civili, trattengono l'importo della rata prescritta in relazione alla somma sottoscritta. Coloro che riscuotono direttamente in tesoreria il proprio stipendio, effettuano il versamento della rata agli uffici cui appartengono. Questi, ultimata la raccolta, eseguono, entro il mese, o al più tardi nei primi giorni del mese successivo, il versamento globale alla Banca d'Italia che ne rilascia ricevuta sullo stesso certificato di sottoscrizione, già consegnato agli uffici all'atto della sottoscrizione globale da parte dei medesimi.

2. *Ratizzazione e versamenti in una sola volta.* — Il versamento delle somme sottoscritte deve effettuarsi in 14 rate, a decorrere da quella maturata nel novembre s. a., nè può consentirsi una diversa ratizzazione, date le complicazioni contabili che ne deriverebbero.

Per coloro i quali all'atto della sottoscrizione hanno dichiarato di voler regolare l'importo in unica soluzione, delle somme relative si terrà conto a parte, e a parte pure sarà effettuato il versamento alla Banca d'Italia ritirandone un distinto certificato intestato al sottoscrittore.

3. *Contabilità.* — Ciascun ufficio, che abbia raccolto adesioni, deve tenere una regolare contabilità, facendo risultare, in confronto di ciascun sottoscrittore, l'importo sottoscritto e successivamente l'importo di ciascuna rata trattenuta o versata.

4. *Sottoscrizioni dei pensionati.* — Le sottoscrizioni dei pensionati sono regolate nei modi indicati dagli articoli 2 e 3 del decreto Ministeriale 20 dicembre 1926 (circ. n. 37 del *giornale militare* 1927). Per le conseguenti operazioni le Amministrazioni terranno una contabilità distinta ed effettueranno, presso la Banca d'Italia, distinti versamenti mensili, a termini dell'art. 4 del citato decreto.

Le sottoscrizioni raccolte dalle Associazioni dei pensionati saranno dalle dette Amministrazioni considerate per il loro importo globale. La contabilità delle quote individuali sarà tenuta a cura delle stesse Associazioni.

5. *Trasferimenti.* — Le sottoscrizioni effettuate presso una data sede della Banca d'Italia rendono necessaria la continuazione dei versamenti presso la stessa sede; pertanto, per gli ufficiali, sottufficiali e impiegati civili che nel corso dei pagamenti fossero trasferiti, le ritenute da operarsi dal corpo cui essi sono stati trasferiti, dovranno essere fatte pervenire mensilmente al corpo presso cui fu effettuata la sottoscrizione. I pensionati che mutassero di residenza avranno cura di inviare mensilmente l'importo delle rate all'ufficio che ha effettuato la sottoscrizione.

In questi casi potrà tuttavia l'interessato saldare il proprio debito in unica soluzione e l'Amministrazione si servirà di tale somma per integrare mensilmente il complesso di quelle trattenute agli altri sottoscrittori in modo da lasciare invariato il versamento mensile alla Banca d'Italia.

6. *Interruzioni dei pagamenti.* — In caso di cessazione dal servizio di un sottoscrittore, sarà cura dell'ufficio di richiedere la continuazione dei versamenti o il versamento in unica soluzione, come è detto nel numero precedente. Analoga richiesta dovrà farsi agli eredi del sottoscrittore defunto.

Quando non sia possibile ottenere, così operando, la continuazione dei pagamenti, sarà cura del capo di ufficio di provvedere che a tale obbligo subentri altro funzionario dell'ufficio stesso od altro pensionato, salvo regolazione con gli aventi diritto, delle somme già versate.

Nel caso che, neppure in questo modo, possa ottenersi la continuazione dei pagamenti, questi resteranno sospesi riguardo a quella quota, con riserva di dare al termine delle operazioni le disposizioni del caso.

Nessuna riduzione però dovrà verificarsi nei riguardi delle sottoscrizioni globali effettuate dalle Associazioni di pensionati, impegnandosi queste al versamento regolare delle somme sottoscritte.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 44. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Uso delle targhette militari dell'esenzione tassa come distintivo militare delle biciclette adibite ai servizi generali dell'esercito.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo – Divisione automobilismo). — 20 gennaio 1927 - Anno V.

Con la soppressione della tassa sulle biciclette stabilita con R. decreto 20 settembre 1926, n. 1643, è venuto a cessare l'obbligo dell'uso della targhetta esenzione tassa sulle biciclette adibite ai servizi dell'Esercito.

Questo Ministero, però, considerato che la maggior parte delle biciclette attualmente in distribuzione per lo scopo su indicato sono dello stesso tipo di quelle del commercio e quindi è utile che esse abbiano uno speciale distintivo che le contraddistingua da quelle civili, determina che le biciclette in oggetto continuino ad esser munite delle targhette aventi la dicitura « Servizio Militare ».

Continuano a restare escluse dall'obbligo di tale distintivo le biciclette dei reggimenti bersaglieri ciclisti, essendo le medesime di speciale tipo militare, ben distinto da quello del commercio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 45. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Soppressione dei comandi di gruppo di legioni CC. RR. ed istituzione degli ispettorati di zona dei CC. RR.** - (Gabinetto del Ministro - Ufficio coordinamento). — 20 gennaio 1927 - Anno V.

Con riferimento alle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855 (circolare 292 del *giornale militare, anno* 1926) e nel R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1818 (circolare 615 del *giornale militare, anno* 1926), si partecipa che il 31 dicembre 1926 sono stati soppressi i comandi di gruppo di legioni CC. RR. ed il 1° gennaio 1927 sono stati istituiti ed hanno cominciato a funzionare gli ispettorati di zona dei CC. RR.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 46. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Comando del corpo di Stato Maggiore - Ufficio storico). — 20 gennaio 1927 - Anno V.

L'Ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra provvederà ad inviare una copia della sottosegnata pubblicazione ai seguenti enti: Consiglio dell'Esercito, comandi di grandi unità ed uffici corrispondenti, comandi superiori di cavalleria, comandi di artiglieria e genio di corpo d'armata, comandi di brigata di fanteria, comandi di brigata alpini, comandi di reggimento, centri automobilistici, scuole militari, biblioteche militari di presidio, distretti militari, direzioni di artiglieria e genio, commissariato e sanità.

Stato Maggiore R. Esercito, Ufficio Storico « Riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra 1915-1918 — Brigate Fanteria — Volume 4° ».

Prezzo di copertina L. 12.

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo il prescritto della circolare 53 del *giornale militare* 1921; i comandi, i corpi ed uffici segneranno ricevuta direttamente ed esclusivamente, all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

Chi voglia acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra inviando il relativo importo più le spese postali. I signori ufficiali che intendano usufruire dello sconto loro concesso del 20 per cento si attengano alle norme stabilite dalla circolare 485 del *giornale militare* 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 47. — SCUOLE MILITARI. — **Assegnazione gratuita di stampati alle scuole e istituti militari per l'esercizio finanziario 1926-1927.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 20 gennaio 1927 - Anno V.

In relazione agli articoli 150 e 848 del regolamento d'amministrazione (edizione 1926 - bozze di stampa) il Ministero ha stabilito nella misura sottoindicata, il limite di spesa entro il quale gli istituti militari possono prelevare stampati gratuitamente dal Reclusorio militare di Gaeta durante l'esercizio 1926-927.

L'importo degli stampati forniti oltre il detto limite sarà addebitato dagli Enti riceventi sul fondo loro concesso per spese d'ufficio in analogia al disposto della circolare 643 *giornale militare* 1926 relativa all'assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio finanziario 1926-927.

a) Scuola di guerra	L.	1800
b) Accademia di fanteria e cavalleria . . .	»	5500
c) Accademia di artiglieria e genio . . .	»	5000
d) Scuola di fanteria	»	2000
e) Scuola di cavalleria	»	4000
f) Comando delle scuole centrali militari .	»	500
g) Scuola centrale di fanteria	»	6000
h) Scuola centrale di artiglieria	»	5500
i) Scuola centrale del genio	»	2000
l) Scuola centrale di educazione fisica . .	»	2500
m) Scuola di sanità militare	»	2500
n) Scuola artiglieria controarei	»	3000
o) Collegio militare di Roma	»	1400
p) Collegio militare di Napoli	»	1500
q) Scuole di reclutamento ufficiali di complemento:		
Torino	»	2000
Milano	»	2500
Verona	»	1500
Pola	»	4500
Lucca	»	3000
Modena	»	3000
Roma	»	10000
Casagiove	»	3500
Campobasso	»	2000
Palermo	»	2000
Scuola allievi sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali	»	4000

p. *Il Ministro*: CAVALLERO.

N. 48. — SERVIZIO SANITARIO. — **Visita medico collegiale per gli ufficiali destinati nelle colonie.** — (Direzione centrale di sanità militare). — 20 gennaio 1927 - Anno V.

« Per l'esatta applicazione del 2° comma dell'articolo 7 dell'Ordinamento militare della Libia (circolare n. 612 del *giornale militare* 1926) in considerazione che presso gli ospedali militari secondari non sarebbe sempre possibile costituire gli speciali collegi di cui alla circolare 623 del *giornale militare* 1924, d'accordo col Ministero delle colonie, si dispone che le visite medico-collegiali per l'accertamento della idoneità fisica degli ufficiali destinati nelle colonie siano eseguite unicamente presso l'ospedale militare *principale* viciniore.

« Il verbale di visita collegiale deve essere trasmesso subito al direttore di sanità di corpo d'armata, perchè si pronunzi con la massima urgenza, sottoponendo, quando lo ritenga necessario, anche a visita personale l'interessato; in caso di discrepanza di giudizio tra il collegio medico e il direttore di sanità, l'autorità che ha richiesta la visita trasmetterà gli atti al Ministro della guerra — Direzione centrale di sanità — che provvederà agli ulteriori accertamenti definitivi ».

p. il Ministro: UGO CAVALLERO.

N. 49. — STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITÀ. — **Viveri in contanti e sovrapaga ai musicanti effettivi.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 20 gennaio 1927 - Anno V.

In relazione alle disposizioni contenute nel R. decreto n. 1736 del 4 settembre 1925 (circolare 546 *Giornale Militare* 1925) e a soluzione di quesiti qui pervenuti, questo Ministero avverte che nei casi in cui i musicanti effettivi siano esentati dal convivere al rancio, ad essi sarà rimborsato l'importo della razione viveri e della razione pane anche quando si trovino in licenza breve o ordinaria.

Così pure durante tali licenze verrà loro corrisposta la sovrapaga.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 50. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto ministeriale che dispensa dal compiere la ferma di leva i connazionali già combattenti nell'esercito associato americano che ottengano entro il 26 maggio 1927 di rientrare negli Stati Uniti d'America fuori quota - Norme esecutive.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 17 gennaio 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
LA MARINA E L'AERONAUTICA

Visto l'art. 120 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 621, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 922, e modificato dall'art. 1 del R. decreto 4 febbraio 1923, n. 406, contenente disposizioni sulla leva marittima;

Sentito il Consiglio di Stato;

Decreta:

Articolo unico.

I militari del R. Esercito o della R. Marina o della R. Aeronautica che, per aver prestato servizio prima del 12 novembre 1918 nell'Esercito o nell'Armata operante della Nazione già associata americana, ottengano, entro il 26 maggio 1927, dal Governo degli Stati Uniti d'America, il permesso di far ritorno in quegli Stati *extra quota,* sono dispensati dal compiere la ferma di leva.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 gennaio 1927 - Anno V.

MUSSOLINI.

NORME ESECUTIVE

Con un *Alien Veterans Bill* approvato con ordinanza federale del 26 maggio 1926, gli Stati Uniti d'America, a deroga delle norme restrittive sulla immigrazione straniera nella confederazione, hanno consentito il reingresso *extra-quota* nel loro territorio, fino al 26 maggio 1927, a quegli stranieri che per qualsiasi tempo abbiano combattuto nell'Esercito o nell'Armata americana, alle loro mogli ed ai figli di età inferiore a 18 anni.

Per agevolare per quanto possibile, nell'interesse dell'espansione del lavoro italiano all'estero, l'espatrio dei nostri connazionali che desiderano approfittare delle benevole disposizioni del *Bill* Americano, il decreto ministeriale sopra riportato ha provveduto a eliminare a loro riguardo l'ostacolo che poteva derivare dall'obbligo di compiere la ferma di leva.

Per l'esecuzione di tale decreto si impartiscono ora le norme di cui appresso, avvertendo che tali norme dovranno essere applicate da tutte le Autorità cui spetti, con la massima celerità, affinchè non avvenga che, per ritardi nel disbrigo di tali pratiche, i connazionali interessati vengano a trovarsi nella impossibilità di fare ritorno negli Stati Uniti d'America entro il termine del 26 maggio 1927 all'uopo fissato.

* * *

1. — I connazionali che intendono ottenere la dispensa consentita dal decreto sopra riportato, debbono farne domanda in carta libera:

agli uffici di leva provinciali, se essi non abbiano ancora definitivamente regolato la loro posizione presso le Autorità di leva;

ai Comandi dei distretti militari, se essi abbiano concorso alla leva e siano stati arruolati;

ai Comandi dei corpi ove prestano servizio, se si trovano sotto le armi.

2. — Alla domanda dovranno allegare:

1) Il permesso di reingresso negli Stati Uniti d'America rilasciato dall'autorità governativa americana in applicazione del *Bill* sopra ricordato. Tale permesso dovrà essere allegato in originale o in copia autentica e accompagnato dalla traduzione in italiano.

2) Il foglio di congedo (*honorable discharge*) americano, debitamente tradotto in italiano, da cui risulti che il richiedente abbia di fatto servito nell'esercito o nell'armata americana dal giorno ..... al giorno ....., con inizio durante il periodo della guerra o cioè dal 5 aprile 1917 al 12 novembre 1918.

In luogo dei suddetti documenti potranno allegare all'istanza un certificato dell'autorità diplomatica o consolare degli Stati Uniti d'America, debitamente legalizzato, che comprovi le stesse circostanze che si dovrebbero desumere dai documenti stessi.

3. — Se l'inscritto risulta tuttora renitente alla leva, gli uffici di leva provinciali provvederanno perchè esso, al più presto possibile e di regola non oltre dieci giorni dalla presentazione dell'istanza, sia precettato per la visita e l'arruolamento dinanzi al consiglio di leva o alla commissione mobile più vicina al comune ove risiede.

Il consiglio di leva o la commissione mobile, accertato che l'inscritto si trova nelle condizioni previste e che è idoneo al servizio, emetterà sul suo conto la seguente decisione:

« Abile, arruolato. Cancellata la nota di renitenza e deferito all'autorità giudiziaria.

« Dispensato dal compiere la ferma di leva con l'obbligo di espatriare entro il 26 maggio 1927, a senso della circolare n. 50 del *Giornale militare* 1927.

« *Ha prestato servizio nell'esercito associato americano dal giorno ..... al giorno .....* ».

Trattandosi di renitente contro cui sia stata elevata una seconda nota di renitenza per non aver regolato la posizione entro il termine ultimo del 30 giugno 1920 fissato dalla circolare 313 del giornale militare del 1920, la seconda nota di renitenza sarà cancellata in via amministrativa e la denuncia all'autorità giudiziaria sarà eseguita soltanto per la prima imputazione.

4. — Nel trasmettere, colla massima sollecitudine, la denuncia di renitenza gli uffici di leva dovranno informare l'autorità giudiziaria che il renitente ha prestato servizio durante la guerra nell'esercito associato americano e che trovasi nelle condizioni del decreto sopra riportato. Interesseranno quindi detta autorità ad esaminare d'urgenza se sia il caso di emettere a favore del renitente la declaratoria di ammissione all'amnistia in conformità dell'art. 2 del R. decreto 1502 del 2 settembre 1919.

5. — L'ufficio di leva provvederà inoltre a trasmettere subito al distretto militare il foglio matricolare mod. 59 sul quale dovranno essere comprese oltre le variazioni di arruolamento e di dispensa, anche quella indicante il servizio prestato nell'esercito americano, servizio che, come è noto, quando sia stato iniziato durante il periodo della guerra, deve essere computato nella ferma di leva.

6. — L'ufficio di leva informerà poi l'interessato che egli potrà ritirare dal Comando del distretto il permesso originale di reingresso negli Stati Uniti d'America eventualmente esibito, nonchè il foglio di congedo illimitato del R. Esercito, colla dichiarazione di dispensa, foglio di congedo che gli sarà utile e sufficiente per non incorrere in alcuna eccezione da parte delle autorità preposte alla sorveglianza degli espatri.

Il foglio di congedo potrà però essergli rilasciato soltanto dopo che l'autorità giudiziaria lo abbia prosciolto dalla imputazione di renitenza.

7. — Se la dispensa è richiesta da individuo che riveste già la qualità di militare, il Comando del distretto, accertata l'esistenza delle condizioni prescritte, lo ammetterà a dispensa inserendo a matricola le seguenti variazioni:

« *Dispensato dal compiere la ferma di leva coll'obbligo di espatriare entro il* 26 *maggio* 1927 *a senso della circolare n.* 50 *del Giornale militare del* 1927.

« *Ha prestato servizio nell'esercito associato americano dal giorno . . . . . al giorno . . . . . »*.

Se la posizione giuridica del militare in ordine alle inadempienze di cui sia incorso, è stata già regolata, egli dovrà essere subito munito del foglio di congedo illimitato. Altrimenti il Comando del distretto interesserà l'autorità giudiziaria ad esaminare la questione con la maggiore sollecitudine, applicando, se del caso, a favore del militare, per le inadempienze verificatesi prima e durante la guerra, l'amnistia di cui al R. decreto 2 settembre 1919, n. 1502, tenuto conto del servizio prestato nell'esercito associato americano.

Se il militare è incorso in una ulteriore denuncia di diserzione per non essersi costituito entro il termine del 30 giugno 1920, fissato dalla circolare 313 del giornale militare del 1920, il distretto farà opportune comunicazioni all'autorità giudiziaria per ottenere, in ordine a quest'ultima denuncia (in considerazione della dispensa accordata col Regio decreto sopra riportato), una sentenza o declaratoria di non luogo a procedere.

8. — Nel consegnare al militare il foglio di congedo illimitato, il Comando del distretto dovrà restituirgli il permesso originale di reingresso negli Stati Uniti d'America eventualmente esibito.

9. — I Comandi dei corpi si regoleranno, per le domande di dispensa presentate da militari alle armi, analogamente a quanto è stabilito nei precedenti numeri pei militari in congedo.

10. — Le condanne condizionali eventualmente pronunciate contro i militari dei quali trattasi non formano ostacolo alla concessione del beneficio previsto dalle presenti disposizioni.

11. — I Comandi dei distretti dovranno a suo tempo assicurarsi che i militari ammessi a dispensa in applicazione del Regio decreto sopra riportato siano effettivamente espatriati entro la data del 26 maggio 1927.

Ove risulti il contrario, dovranno chiamarli subito alle armi per compiere la ferma, computando in tale ferma, come di consueto, il servizio prestato nell'esercito associato americano a causa della guerra.

12. — In tutti i casi dubbi, gli uffici di leva e i Comandi di distretto e di corpo sottoporranno d'urgenza le questioni, debitamente istruite, alle decisioni di questo Ministero.

13. — Entro il 30 giugno 1927 i Comandi dei distretti comunicheranno al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Divisione I), il numero delle dispense dal compiere la ferma accordate, da essi o dagli uffici di leva o dai Comandi di corpo, in applicazione della presente circolare.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 51. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Varianti alla labella delle attribuzioni della direzione generale personali civili e affari generali e dell'ispettorato generale amministrativo - Convenzioni relative all'impiego temporaneo di personale civile nel servizio veterinario militare.** (Direzione generale personale civili e affari generali). — 20 gennaio 1927 - Anno V.

1. Le attribuzioni dell'ufficio del direttore generale della direzione generale personali civili e affari generali di cui alla circolare 657 del *giornale militare* 1926 restano così modificate e stabilite:

Personale ed ordine interno della direzione generale — Affari d'indole generale, o riservati, o di cui il direttore generale intenda riservare a sè la trattazione — Collegamento tra le direzioni generali e fra le divisioni della direzione generale — Coordinamento di tutte le disposizioni di massima, legislative ed esecutive, di competenza della direzione generale.

2. Agli enti — menzionati nell'anzidetta circolare 657 — non sottoposti alle ispezioni amministrative ordinarie e straordinarie dell'ufficio ispezioni amministrative dell'ispettorato generale amministrativo, sono aggiunti i Depositi allevamento cavalli.

— —

Si avvertono gli enti dipendenti che le attribuzioni attualmente devolute alla direzione generale personale ufficiali, circa le convenzioni relative all'impiego temporaneo di personale civile nel servizio veterinario militare sono trasferite alla competenza del servizio ippico e veterinario (ufficio del capo del servizio veterinario).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

NOTIFICAZIONE

Variazioni avvenute nei comandi e riparti dell'Esercito per l'applicazione del nuovo ordinamento.

A seguito delle notificazioni inserite nelle dispense precedenti si segnalano i seguenti movimenti e variazioni avvenute nei servizi del Regio Esercito, in esecuzione della legge n. 396 dell'11 marzo 1926 (Ordinamento del Regio Esercito).

1° in data 1° gennaio 1927:

la direzione d'artiglieria del corpo d'armata di Firenze (VII) è stata costituita;

la sezione staccata di artiglieria di Spezia è diventata sezione staccata, in Spezia, della direzione d'artiglieria del corpo d'armata di Firenze;

la sezione staccata di artiglieria di Bari è stata costituita;

la 3ª compagnia di sussistenza (Verona) ha assunto la numerazione di 4ª compagnia di sussistenza (Verona);

la 6ª compagnia di sussistenza (Firenze) ha assunto la numerazione di 7ª compagnia di sussistenza (Firenze);

l'ufficio stralcio O. M. di Firenze è stato soppresso;

i depositi allevamento cavalli di Mirandola, Lipizza e Prestrane, Grosseto, del Lazio, di Persano e di Bonorva hanno assunto la nuova denominazione di depositi allevamento quadrupedi di Mirandola, Lipizza e Prestrane, Grosseto, del Lazio, di Persano e di Bonorva.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 2, circolare 31, anno 1926;

A pagina 88, depennare il capitano MAZZONI Gennaro.

Dispensa 1, circolare 13, anno 1926;

A pagina 24, dopo il capitano MASCARETTI, aggiungere il capitano MAZZONI Gennaro.

A pagina 25, depennare il capitano CAMBRIA Michele.

Dispensa 36, anno 1926, circolare 406:

A pagina 1500 depennare il capitano BRUNELLI Luigi del 57° regg. fanteria.

Dispensa 41, anno 1926, circolare 463;

A pagina 1709, dopo il tenente WASCIMINNI aggiungasi il tenente DIAS Ottavio.

Dispensa 50, circolare 545, anno 1926:

A pagina 2078, depennare il tenente FUSCO Giovanni.

PREZZO L. 070.

(291) — Roma, 1927 - Anno V — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 4ª — 1927 - ANNO V — 28 GENNAIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

121

SOMMARIO

N. 52 – 2 luglio 1926. PENSIONI. — R. decreto-legge n. 2245 che rende esecutivi gli atti internazionali conclusi a Vienna il 30 novembre 1923 fra l'Italia ed altri Stati in materia di pensioni . . . . . *Pag.* 123

» 53 – 30 dicembre 1926 – Anno V. — GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto col quale viene confermato alla commissione istituita presso il Ministero della guerra l'incarico di procedere agli ulteriori studi per la riforma della legislazione penale militare . . . . . » 132

» 54 – 31 dicembre 1926 – Anno V. — DISPOSIZIONI VARIE – SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche . . . . . » 135

» 55 – 6 gennaio 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 27 - Norme integrative di quelle stabilite a favore del personale statale ex-combattente, col R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48 . . . . . » 136

» 56 – 6 gennaio 1927 - Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 10, concernente la 28ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 . . . . . » 140

» 57 – 9 gennaio 1927 - Anno V. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 33 – Riordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia . . . . . » 141

N. 58 – 27 gennaio 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Revoca dei fermi disposti per ricuperi deliberati dalle commissioni parlamentari d'inchiesta. . . . . *Pag.* 152

» 59 – 27 gennaio 1927 – Anno V. — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione di ufficiali in congedo sui quadri d'avanzamento pel 1927 . . . . . » 153

» 60 – 27 gennaio 1927 – Anno V. — CONCORSI E GARE. — Esame dei programmi e delle spese relative a gare ippiche . . . . . » 154

» 61 – 27 gennaio 1927 – Anno V. — DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO TERRITORIALE. - Ruolini degli ufficiali e l elenchi delle variazioni . . . . . » 154

» 62 – 27 gennaio 1927 – Anno V. — PENSIONI. - Posizione matricolare dei militari invalidi di guerra. . . » 162

» 63 – 27 gennaio 1927 – Anno V. — SCUOLE MILITARI. - Corso di perfezionamento per ufficiali inferiori in S. P. E. d'Arma di fanteria . . . . . » 163

» 64 – 27 gennaio 1927 – Anno V. — SERVIZIO DEL GENIO – SOTTUFFICIALI. Corso di istruzione per 10 aspiranti a capo laboratorio del genio militare » 173

» 65 – 27 gennaio 1927 – Anno V. — SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. — Graduatoria dei vincitori del concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo » 174

» 66 – 16 gennaio 1927 – Anno V. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. - Decreto ministeriale col quale sono assegnati al Tribunale speciale per la difesa dello Stato i funzionari e gli ufficiali con funzioni rispettivamente di relatori e di giudici istruttori. . . . . » 177

» 67 – 27 gennaio 1927 – Anno V. — AVANZAMENTO. — Norme esecutive del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2121, riguardante il servizio tecnico d'artiglieria » 178

NOTIFICAZIONE . . . . . » 181

AVVISI . . . . . » 183

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 187

Circolare N. 52. — PENSIONI. — **R. decreto-legge n. 2245 che rende esecutivi gli atti internazionali conclusi a Vienna il 30 novembre 1923 fra l'Italia ed altri Stati in materia di pensioni.** — (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione pensioni.) — 2 luglio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, comma 2°, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere alle ratifiche degli Accordi relativi alle pensioni stipulati in Vienna fra l'Italia ed altri Stati il 30 novembre 1923;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri per l'interno, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali seguenti, stipulati in Vienna il 30 novembre 1923:

1° Convenzione conclusa fra l'Italia, l'Austria, la Cecoslovacchia, la Polonia, la Romania, il Regno dei Serbi-Croati-Sloveni, per il regolamento di diverse categorie di pensioni, non regolate dalla Convenzione di Roma del 6 aprile 1922;

2° Dichiarazioni addizionali alla predetta Convenzione, concluse fra gli Stati medesimi;

3° Convenzione conclusa fra l'Italia, l'Austria, la Cecoslovacchia, la Romania ed il Regno dei Serbi-Croati-Sloveni, per il regolamento delle pensioni provinciali, comunali e distrettuali.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore, riguardo a ciascuna delle Convenzioni indicate nel precedente articolo, nello stesso giorno in cui tutte le Parti contraenti avranno proceduto al deposito delle relative ratifiche.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI — CIANO.

PROTOCOLE.

Les soussignés après avoir déposé leurs Pleins Pouvoirs ont apposé leurs signatures au présent procès-verbal, annexé aux projets de Conventions entre l'Autriche, l'Italie, la Pologne, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Tchécoslovaquie concernant le règlement de diverses catégories de pensions, qui n'ont pas été réglées par la convention de Rome en date du 6 avril 1922 ainsi qu'au projet de convention entre l'Autriche, l'Italie, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Tchécoslovaquie concernant le règlement des pensions provinciales, communales et de districts.

Le plénipotentiaire de la République d'Autriche, les plénipotentiaires du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et le plénipotentiaire de la République Tchécoslovaque ont signé lesdites Conventions.

Les délégués des autres Etats contractants s'engagent à recommander les projets de Conventions en question à l'approbation de leurs Gouvernements et à pourvoir à la signature ultérieure des Conventions par des plénipotentiaires dûment autorisés.

Le délégué polonais déclare que son Gouvernement se réserve d'adhérer ultérieurement à la deuxième des deux Conventions susindiquées.

Pour

l'Autriche: Dott. *Kienböck.*

l'Italie: Dott. *Riccardo Ottaviani.*
Dott. *Fausto Pizzichelli.*

la Pologne: Dott. *Zbigniew Smolka.*

la Roumanie: *C. M. Mitilineu.*

le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes:
Ivan Roupnik.
Milan Cvetnich.

la Tchécoslovaquie: Dott. *Bohumil Vlasák.*

CONVENTION

entre l'Autriche, l'Italie, la Pologne, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Tchécoslovaquie concernant le règlement de diverses catégories de pensions, qui n'ont pas été réglées par la Convention de Rome en date du 6 avril 1922;

voulant conclure une convention à cet effet, les Hautes Parties Contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires:

Le Président Fédéral de la République d'Autriche:

M. le docteur Victor Kienböck, Ministre fédéral des finances;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Antonio Chiaromonte Bordonaro, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie à Vienne;

Le Président de la République Polonaise:

M. le docteur Zbigniew Smolka, Juge à la Cour Suprême Administrative, Chef à la Section de liquidation à la Légation de la République Polonaise à Vienne;

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. J. Nistor, Ministre d'Etat;

Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes:

MM. Ivan Roupnik, docteur en droit et Conseiller Supérieur des Finances, et Milan Cvetnitch, Révident Supérieur des Chemins de Fer d'Etat;

Le Président de la République Tchécoslovaque:

M. le docteur Bohumil Vlasák, premier chef de section au Ministère des finances;

lesquels, ayant déposé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu de ce qui suit:

Iière Partie.

Règlement des conditions des anciens employés d'Etat et militaires autrichiens qui n'ont pas été admis au service d'une des Hautes Parties Contractantes.

Article 1er.

Le service actif des anciens employés civils d'Etat et des militaires autrichiens qui à la date du 3 novembre 1918 n'avaient pas encore été mis à la retraite et qui n'ont pas été admis au service d'aucune des Hautes Parties Contractantes est considéré comme terminé à la date du 3 novembre 1918 ou à la date ultérieure à partir de laquelle ils ont été mis à la retraite par l'Etat ou avec l'assentiment de l'Etat à la charge duquel ils se trouvent aux termes des stipulations suivantes.

Article 2.

Les personnes mentionnées à l'art. 1er toucheront à partir du 1er décembre 1923, des pensions de la parte de la Haute Partie Contractante dont la personne en question est devenue ressortissante en vertu du Traité de St. Germain, soit de plein droit, soi par option, soit par réclamation, en tant que d'après les dispositions de l'ancien Empire d'Autriche, en vigueur à la date du 3 novembre 1918, ils avaient, en raison de leurs années de service à calculer sans égard à

leur capacité de service, à l'époque de la cessation de leur service actif, droit à une pension ou à une indemnisation à titre de renvoi (Abfertigung).

En tout cas sont exceptés ceux,

1° qui ont refusé le service dans l'Etat dont ils sont devenus ressortissants ou qui n'ont pas fait la déclaration de loyauté (prêté le serment) qui leur a été officiellement demandée ou

2° qui ont abandonné leur service ou

3° qui, par leur propre faute, ne se sont pas conformés à une sommation soit générale soit spéciale de se rendre au service ou de présenter une déclaration à cet effet ou

4° dont l'admission au service a été refusée pour des raison d'intérêt public.

Le montant des pensions est fixé par l'Etat qui prend à sa charge la pension respective.

Article 3.

Les pensions ou allocations des survivants des personnes mentionnées à l'art. 1 et des survivants auxquels une pension ou allocation n'avait pas encore été allouée, à la date du 3 novembre 1918, sont, à partir du 1er décembre 1923, à la charge de la Haute Partie Contractante à laquelle, selon les dispositions précédentes, incomberait la charge des pensions des employés respectifs, sauf le cas où la veuve (l'orphelin) aurait acquis la nationalité d'une autre Partie Contractante en vertu du Traité de St. Germain soit de plein droit, soit par option, soit par réclamation. Dans ce cas les pensions ou allocations seront à la charge de cette dernière Partie Contractante.

Quant à la fixation du montant des pensions ou allocations, sera appliquée la disposition de l'art. 2, alinéa 3.

Article 4.

Le paiement des pensions à des personnes résidant à l'étranger peut être subordonné à la condition, que la partie intéressée transfère son domicile dans l'Etat dont elle a acquis la nationalité. Néanmoins l'Etat intéressé peut consentir dans des cas exceptionnels et s'il est prouvé que

le rapatriement du retraité rencontre des difficultés pour d'autres motifs ayant une importance particulière, à ce que le paiement des pensions soit fait à l'étranger. Le paiement des pensions peut être subordonné à des conditions distinctement précisées. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à prendre des mesures pour faciliter le rapatriement des retraités.

Article 5.

Les dispositions des articles 1 à 4 seront à appliquer aux employés des administrations communes de l'ancienne Monarchie Austro-Hongroise, y compris l'administration provinciale de la Bosnie et de l'Herzégovine, qui n'ont pas été admis au service d'une des Hautes Parties Contractantes et qui à la date du 3 novembre 1918 n'étaient pas encore mis à la retraite, ainsi qu'aux pensions de ces employés et de leurs survivants, à condition que ces employés (survivants) eussent été, à la date du 3 novembre 1918, sujets de l'ancien Empire d'Autriche.

Article 6.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à payer les pensions revenant d'après cette Convention aux personnes qui tombent sous le coup de la présente Convention, à la suite d'une requête à présenter dans le délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention ; dans les payements on portera en compte les avances, subventions ou autres payements effectués à partir du 1er décembre 1923 par n'importe quelle Haute Partie Contractante.

Les payements effectués jusqu'à l'entrée en vigueur du Traité de St. Germain sont à considérer comme étant réciproquement compensés, même s'ils ont été effectués sur la base d'accords entre certaines des Hautes Parties Contractantes.

En tant que certaines des Hautes Parties Contractantes n'auraient pas renoncé, par des accords bilatéraux à conclure, au remboursement, les payements (avances, subventions) éventuellement effectués à partir de l'entrée en vigueur du Traité de St. Germain (16 juillet 1920) par un autre Etat que celui qui d'après les dispositions précédentes est chargé du payement à partir du 1er décembre 1923, sont à

rembourser par l'Etat débiteur à l'Etat qui a effectué le payement. Le payement doit être diminué ou suspendu à la demande, notifiée en temps utile, par l'Etat à la charge duquel il est fait. La monnaie dans laquelle seront effectués la compensation réciproque et le remboursement desdits payments, ainsi que le taux de change, seront fixés par des accords à conclure entre les Etats intéressés.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne portent pas atteinte à des Conventions particulières déjà existantes à ce sujet.

Article 7.

En cas de contestations entre les Hautes Parties Contractantes au sujet de la nationalité de personnes qui tombent sous le coup de la présente Convention les Hautes Parties Contractantes s'engagent à continuer provisoirement les payement courants jusqu'à ce que la nationalité de la personne en question soit établie, sauf remboursement par l'Etat dont l'ayant-droit aura acquis la nationalité.

A la demande de l'ayant-droit ou de l'Etat intéressé la contestation sera soumise dans le délai d'un an, au tribunal arbitral compétent pour les questions de nationalité.

Article 8.

Les dispositions précédentes des articles 1 à 7 ne portent pas atteinte aux lois et règlements intérieurs en ce qui concerne les relations entre chacune des Hautes Parties Contractantes et ses propres ressortissants.

Omissis.

IVième Partie.

Clauses finales.

Article 21.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se délivrer mutuellement, à l'occasion de la remise de la charge des pensions, les actes et les documentations nécessaires y

respectifs et à conserver, pendant trente années à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention, les livres et écrits globaux de ce genre.

Elles conviennent en outre de se prêter mutuellement assistance en vue de l'exécution de la présente Convention, de correspondre en la matière directement par voies des départements centraux compétents sans l'intermédiaire des missions diplomatiques, de permettre aux organes désignés des Etats intéressés la consultation et inspection respectivement la faculté de faire des copies des actes et de fournir les renseignements nécessaires par la voie la plus courte.

Article 22.

La présente Convention sera ratifiée le plus tôt possible.

Chaque Etat adressera sa ratification au Gouvernement autrichien, par le soin duquel il en sera donné avis à tous les autres Etats signataires.

Les ratifications resteront déposées dans les archives du Gouvernement autrichien.

La présente Convention entrera en vigueur après ratification de toutes les Hautes Parties Contractantes, à la date de la déposition de la dernière ratification.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signés la présente Convention.

Fait à Vienne, le trente novembre mille neuf cent vingt trois en un seul exemplaire français qui restera déposé dans les archives du Gouvernement d'Autriche et dont les expéditions authentiques seront remises à chacun des Etats signataires.

Pour

l'Autriche: *Dott. Kienböck.*

l'Italie: *A. C. Bordonaro.*

la Pologne: *Dott. Zbigniew Smolka.*

la Roumanie:

Vu le protocole du 30 novembre 1923 annexé au projet de convention entre l'Autriche, l'Italie, la Pologne, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Tchécoslovaquie, concernant le règlement de diverses catégories de pensions ainsi qu'au projet de convention entre

l'Autriche, l'Italie, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Tchécoslovaquie concernant le règlement des pensions provinciales, communales et des districts;

Le soussigné, J. Nistor, Ministre d'Etat, déclare signer et signe ces deux textes de convention, en précisant que les dispositions contenues dans les conventions ne pourront constituer aucune entrave pour le Gouvernement Royal Roumain d'établir par sa législation intérieure les conditions à remplir par les requérants pour pouvoir prétendre la reconnaissance d'un droit à la pension ainsi que le quantum de la pension à servir.

Vienne, le 26 juillet 1924.

J. Nistor.

le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes:
Ivan Roupnik
M. Cvetnich.

la Tchécoslovaquie: *Dott. Bohumil Vlasák.*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

DECLARATIONS ADDITIONNELLES
des Hautes Parties Contractantes.

1° Les Hautes Parties Contractantes se déclarent prêtes à examiner avec la plus grande bienveillance les requêtes tendant à obtenir le payement de la pension à l'étranger tout en tenant compte de la situation particulière des requérants, même dans le cas où une requête antérieure aurait été rejetée.

2° *a*) La Délégation italienne déclare, que le Gouvernement italien examinera avec toute bienveillance les questions relatives à l'acquisition de la nationalité italienne des employés visés par la Convention précédente à l'égard desquels les demandes d'option ou réclamation n'ont pas encore été décidées.

b) Les Hautes Parties Contractantes se déclarent prêtes à passer des accords bilatéraux tendant à régler le traite-

ment à faire aux employés qui ont été renvoyés, pour raison de la non-acquisition de la ressortissance de l'Etat, auprès duquel ils ont prêté quelques années de service après le 3 novembre 1918.

Pour

l'Autriche: *Dott. Kienböck.*
l'Italie: *A. C. Bordonaro.*
la Pologne: *Dott. Zbigniew Smolka.*
la Roumanie: *J. Nistor.*
le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes:
Ivan Roupnik
M. Cvetnich.
la Tchécoslovaquie: *Dott. Bohumil Vlasák.*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Omissis.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

N. 53. — GIUSTIZIA MILITARE — **R. decreto col quale viene confermato alla Commissione istituita presso il Ministero della guerra l'incarico di procedere agli ulteriori studi per la riforma della legislazione penale militare.** — (Gabinetto del ministro) — 30 dicembre 1926 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2153, che autorizza il Governo del Re a provvedere alla riforma della legislazione penale militare;

Visti i Regi decreti 28 giugno e 16 luglio 1925, (registrati alla Corte dei conti, il primo in data 21 luglio 1925, registro 300, foglio n. 320 ed il secondo in data 6 agosto 1925, registro 303, foglio n. 111) coi quali venne istituita presso

il Ministero della guerra una Commissione con l'incarico di procedere agli studi per la riforma della legislazione penale militare;

Visti i Regi decreti 27 dicembre 1925 e 9 luglio 1926 (registrati alla Corte dei conti, il primo addì 19 gennaio 1926, registro 1°, foglio n. 385 ed il secondo addì 23 luglio 1926, registro 12, foglio n. 368) coi quali venne prorogato rispettivamente al 30 giugno 1926 e al 31 dicembre 1926 il termine assegnato alla detta Commissione per il compimento dei lavori;

Ritenuta la necessità di confermare alla Commissione stessa l'incarico di procedere ulteriormente agli studi per la riforma della legislazione penale militare;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, la marina e l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la giustizia e per gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' confermato alla Commissione istituita coi Regi decreti sopra richiamati l'incarico di procedere agli ulteriori studi per la riforma della legislazione penale militare, in coordinazione coi codici penali comuni e tenendo conto della esperienza della recente guerra.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1926 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

La Commissione è così composta:

Presidente:

S. E. DI VICO on. Pietro, senatore del Regno.

Vice presidenti:

S. E. SANNA on. Carlo, generale di corpo d'armata presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

S. E. NOSEDA prof. Enea, R. avvocato generale militare.

Membri:

BAISTROCCHI on. Federico, generale di divisione.
BALZANO comm. Vincenzo, R. sostituto avvocato generale militare.
BAZAN gr. uff. Enrico, generale di divisione, capo di Stato Maggiore della M. V. S. N.
S. E. BIANCHI gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Cassazione del Regno.
BONARDI on. Carlo, deputato al Parlamento.
CIVALLERI comm. Pietro, contrammiraglio.
DEL VASTO comm. Nicodemo, sostituto procuratore generale della Cassazione del Regno.
GROPPALI prof. Alessandro, ordinario della Regia università di Modena.
S. E. LONGHI prof. Silvio, presidente di sezione della Cassazione del Regno.
MANNI cav. Giuseppe, colonnello della Regia aeronautica.
MANZINI prof. Vincenzo, ordinario della Regia università di Padova.
MARCONI comm. Giovanni, consigliere di Cassazione, giudice del Tribunale supremo militare.
ROCCO prof. Arturo, ordinario della Regia università di Milano.
SILVESTRI comm. Giuseppe, Regio sostituto avvocato generale militare.

SEGRETERIA:

Segretario generale:

BITETTI comm. Leopoldo, Regio avvocato militare.

Segretari:

BENEDETTI cav. Dante, sotto procuratore del Re presso il Tribunale di Roma.
CARACCIOLO cav. Carmine, giudice del Tribunale di Roma.
CENCETTI comm. dott. Edoardo, capo sezione Ministero guerra.
CIARDI cav. uff. Giuseppe, Regio avvocato militare.
DI STEFANO cav. Michele, Regio vice avvocato militare.
FARINACCI cav. Ettore, Regio vice avvocato militare.
JANNELLI cav. uff. Palmiero, giudice.
ZANELLI cav. Arrigo, giudice.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 54. — DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO DEL GENIO. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche.** — (Gabinetto). — 31 dicembre 1926 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
PER LA MARINA E PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 409, che istituisce un Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1926, col quale sono stati designati i membri del Comitato suddetto;

Decreta:

L'Ammiraglio di squadra NICASTRO gr. uff. Gustavo, cessa di far parte del Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche, ed è sostituito dall'Ammiraglio di divisione GAMBARDELLA gr. uff. Fausto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 31 dicembre 1926 - Anno V.

MUSSOLINI.

N. 55. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 27 – Norme integrative di quelle stabilite a favore del personale statale ex combattente, col R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48.** — (Gabinetto del ministro). — 6 gennaio 1927 - Anno V — (*Gazzetta ufficiale* n. 16, del 21 gennaio 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e loro successive variazioni;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme integratrici di quelle stabilite, a favore del personale statale ex combattente, col R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 9 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, concernenti la valutazione del servizio di combattente agli effetti del compimento dell'anzianità richiesta per le promozioni dei funzionari di grado 10°, appartenenti ai ruoli dei gruppi *A* e *B*, a posti del grado 9° disponibili entro il 30 novembre 1926, sono applicabili, nei modi e limiti ivi stabiliti, anche ai fini del compimento dei periodi minimi di anzianità fissati, dagli articoli 8 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per le promozioni ai posti del medesimo grado, che si renderanno vacanti dal 1° dicembre 1926.

Gli impiegati, cui si applica il precedente comma, potranno essere compresi fra i vincitori degli esami, per non oltre una metà dei posti da conferire, considerando distintamente quelli messi a concorso per merito distinto da quelli attribuibili mediante esame di idoneità.

Art. 2.

Le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 11 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e del secondo comma dell'art. 4 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, concernenti la valutazione del servizio di combattente agli effetti del compimento dell'anzianità richiesta per le promozioni ai posti disponibili entro il 30 novembre 1926 nel grado 11° dei ruoli di gruppo *C*, sono applicabili, nei modi e nei limiti ivi stabiliti, anche ai fini del compimento dei periodi minimi di servizio fissati, dagli articoli 11 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e 23 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per le promozioni ai posti del medesimo grado, che si renderanno vacanti dal 1° dicembre 1926.

Gli impiegati, cui si applica il precedente comma, potranno essere compresi fra i vincitori degli esami di concorso o designati per la promozione per anzianità congiunta al merito per non oltre un terzo dei posti rispettivamente messi a concorso o conferibili per anzianità congiunta al merito.

Art. 3.

Agli effetti del compimento dei periodi minimi di anzianità, richiesti, a norma del secondo comma dell'art. 19 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, per le promozioni dal grado 9° all'8° nei ruoli dei medici e dei veterinari, è ammessa la valutazione del servizio di combattente nei modi e nei limiti di cui al primo e secondo comma dell'art. 9 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Il personale, cui si applica il precedente comma, può essere compreso fra i vincitori degli esami, per non oltre una metà dei posti da conferire, considerando distintamente quelli messi a concorso per merito distinto da quelli attribuibili mediante esame di idoneità.

Per le promozioni ai posti del medesimo grado, resisi vacanti entro il triennio dalla entrata in vigore del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono applicabili anche le disposizioni dell'art. 45, secondo comma, del citato Regio decreto, dell'art. 48 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, dell'art. 3 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, nonchè quelle del 3° comma del citato art. 9 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Il presente articolo ha vigore dal 1° novembre 1926.

Art. 4.

Agli effetti del compimento dell'anzianità, richiesta dall'ultimo comma dell'art. 99 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per la promozione ai posti che siano o si rendano vacanti nel grado 9° del ruolo dei medici e dei veterinari, sono applicabili le disposizioni dell'art. 104 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

Non può tuttavia aver luogo la promozione se, nel grado 10°, non sia stato prestato servizio effettivo per almeno cinque anni.

Il presente articolo ha vigore dal 1° novembre 1926.

Art. 5.

Ai commi secondo e terzo dell'art. 1 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1228, è sostituito il seguente:

« Salvo il disposto del successivo art. 2, gli impiegati promossi in base al precedente comma e quelli che ottengano la promozione al grado 11° in applicazione delle altre norme vigenti saranno collocati nel grado stesso secondo l'ordine determinato, rispettivamente, dalla data del compimento del terzo aumento periodico di stipendio nel grado 12° e da quella in cui si siano resi vacanti i posti del grado 11°; peraltro, ove esistano invalidi di guerra che conseguano il cennato terzo aumento periodico posteriormente ad altri invalidi che li seguano nel ruolo, le promozioni saranno disposte con riserva di anzianità a favore dei primi, i quali saranno collocati, nel grado 11°, immediatamente avanti agli invalidi che, nel grado 12°, li seguivano nel ruolo ».

Art. 6.

Gli agenti subalterni di ruolo, riconosciuti invalidi di guerra ai sensi delle vigenti disposizioni, i quali, alla data di pubblicazione del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, numero 48, esercitavano, da almeno un anno, mansioni inerenti alla carriera d'ordine, possono essere ammessi agli esami di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che siano banditi dalla propria o da altra Amministrazione, sempre quando ne siano riconosciuti meritevoli dal rispettivo Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Le disposizioni dell'art. 12 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, sono estese, con decorrenza agli effetti economici non anteriore al 1° luglio 1926, agli ex combattenti ed ai congiunti dei caduti in guerra, di cui all'art. 19 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, che abbiano già ottenuto o che otterranno la nomina nei ruoli di gruppo *C* in virtù di provvedimenti diversi da quelli previsti dal citato art. 12 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48.

Art. 8.

Le disposizioni dell'art. 18 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, sono estese, con la decorrenza ivi prevista, al personale che abbia conseguita dal 1° dicembre 1923 la nomina a sottoispettore o contabile delle dogane e imposte indirette, e che si trovi nelle altre condizioni stabilite dall'articolo medesimo.

Art. 9.

Gli impiegati ed agenti invalidi ed ex combattenti, i quali, in seguito a passaggio a categoria superiore od a sistemazione in ruolo, abbiano conseguita la nomina a posti di gruppo inferiore a quello cui possono aspirare in relazione al titolo di studio posseduto al 19 marzo 1926 e che, entro la stessa data, abbiano presentata domanda per il passaggio al gruppo superiore, saranno scrutinati, agli effetti della nomina nel gruppo cui aspirano, purchè non ne siano stati già esclusi per inidoneità.

Nulla è innovato al disposto del primo comma dell'articolo 2 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48.

Art. 10.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 11.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto o che risultino con esse incompatibili.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 56. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 10, concernente la 28ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.** — (Ragioneria centrale). — 6 gennaio 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 12, del 17 gennaio 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 30,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-1927, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 11,567,922.15, rimane disponibile la somma di L. 18 milioni 432,077.85;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 341 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1926-27, è autorizzata una 28ª prelevazione nella somma di L. 200,000, da inscri-

vere nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario medesimo, al capitolo di nuova istituzione n. 72-*bis*: « Fondo a disposizione del Capo di Stato Maggiore generale per studi ed esperienze riservate, interessanti le tre armi ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 57. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 33 – Riordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia.** — (Gabinetto del ministro). — 9 gennaio 1927 – Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 18, del 24 gennaio 1927 – Anno V).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto legge 5 aprile 1925, n. 441;

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, relativo alla costituzione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il R. decreto 17 gennaio 1926, n. 596, col quale è stato approvato il regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di adottare provvedimenti per il riordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli organici di cui alla tabella n. 44 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, già modificati col R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 441, sono sostituiti da quelli di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto.

Art. 2.

Ferme restando le disposizioni in vigore relative alla nomina al grado iniziale della carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza, questa sarà conferita ai volontari nella carriera stessa con duplice graduatoria, a seconda che essi abbiano conseguita l'idoneità nel primo o nel secondo esame teorico pratico sostenuto presso la Scuola superiore di polizia.

Entrambe le graduatorie saranno formate secondo l'ordine di assunzione a volontario. Quella dei volontari che avranno conseguita l'idoneità nel primo esame teorico pratico avrà, però, la precedenza su quella dei volontari che avranno conseguita l'idoneità stessa soltanto nel secondo esame.

Art. 3.

L'indennità di servizio speciale di cui all'art. 187 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, già modificata con l'articolo 9 del R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 441, è stabilita nella seguente misura:

Volontari	L. 3000
Vice commissari aggiunti	» 3500
Vice commissari	» 4000
Commissari aggiunti	» 5000

Commissari	L.	5500
Commissari capi	»	6000
Vice questori	»	7000
Questori ed ispettori generali di pubblica sicurezza di 2ª classe	»	8000
Questori ed ispettori generali di pubblica sicurezza di 1ª classe	»	9000

Tale indennità è computabile agli effetti della pensione limitatamente alle misure già fissate pei singoli gradi dall'art. 187 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; non è invece computabile agli effetti stessi per i volontari.

Art. 4.

I questori e gli ispettori generali di pubblica sicurezza potranno, su proposta del Consiglio di amministrazione del personale di pubblica sicurezza, essere dispensati o collocati a riposo d'ufficio, indipendentemente da qualsiasi limite di età o di servizio, quando ciò sia richiesto da gravi ragioni di servizio.

A favore dei questori e degli ispettori generali di pubblica sicurezza così dispensati o collocati a riposo, sarà computato un aumento di 5 anni sul servizio utile a pensione, tanto agli effetti del compimento del periodo minimo necessario per conseguire il diritto a trattamento di riposo, quanto ai fini della liquidazione degli assegni.

Art. 5.

L'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza stabilito dall'articolo 2 del R. decreto 2 aprile 1925, n. 383, già modificato dall'art. 3 del R. decreto-legge 18 ottobre 1925, n. 1846, viene fissato come dalla tabella *B* annessa al presente decreto.

Art. 6.

Per gli agenti di pubblica sicurezza in possesso dei necessari requisiti richiesti e che saranno addetti ai servizi di natura prettamente tecnica della pubblica sicurezza, il Ministro per l'interno è autorizzato a formare un ruolo separato da quello degli agenti addetti al servizio di istituto.

Il numero dei tecnici rientrerà in quello complessivo della forza organica del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e non potrà superare il 10 per cento per la stessa.

Art. 7.

Con apposito provvedimento da emanarsi dal Ministero dell'interno di concerto con quello delle finanze, saranno stabilite le norme per la formazione del ruolo di cui all'articolo precedente.

Art. 8.

E' data facoltà al Ministro per l'interno di procedere all'assunzione di agenti di pubblica sicurezza indipendentemente dalle norme vigenti per gli arruolamenti nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Il numero totale di tali agenti non potrà eccedere il 6 per cento della forza organica del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza in cui dovrà essere lasciato vacante un numero corrispondente di posti.

Art. 9.

Gli agenti di cui al precedente articolo vengono nominati con decreto Ministeriale e hanno diritto al trattamento economico della guardia di pubblica sicurezza; ad essi però non spettano premi di ingaggio, nè di rafferma, e possono essere licenziati in qualunque momento in deroga a tutte le disposizioni vigenti, senza diritto a pensione o ad indennità alcuna. Agli effetti delle indennità temporanee mensili, hanno diritto al trattamento previsto per gli agenti di pubblica sicurezza celibi.

Art. 10.

Il Ministro per l'interno è autorizzato ad impiegare la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizi di carattere speciale.

Art. 11.

E' istituito, alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza) uno speciale servizio per la polizia di frontiera di terra e di mare.

Nei servizi di vigilanza lungo la linea di confine, oltre la forza pubblica adibita ai servizi di istituto, è impiegata la M. V. S. N. con comandi autonomi e con arruolamenti a ferma determinata.

Sul fondo stanziato in bilancio pel servizio politico di frontiera, sarà corrisposta al personale di pubblica sicurezza (funzionari, impiegati, ufficiali ed agenti della forza pubblica e della M. V. S. N.) destinato in località disagiate di confine (esclusi i porti) una speciale indennità mensile non computabile agli effetti della pensione, il cui ammontare sarà stabilito con decreto da emanarsi dal Ministero dell'interno, di concerto con quello delle finanze.

Art. 12.

Ai volontari ed agli inscritti di leva che abbiano conseguito dopo il 18 agosto 1926 l'ammissione nell'Arma dei Reali carabinieri in qualità di allievi con la ferma di anni 3 ed a quelli che tale ammissione conseguiranno dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, sarà corrisposto, all'atto della loro nomina a carabinieri effettivi, un premio di arruolamento di L. 2000.

Eguale premio sarà altresì corrisposto, ma all'atto del loro ingaggio, ai personali delle categorie indicate nel primo comma dell'art. 1 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 128, che a partire dal 18 agosto 1926 abbiano ottenuto od otterranno di essere ammessi nell'Arma in qualità di carabinieri effettivi con ferma triennale.

La misura del premio di arruolamento previsto dal comma 4° dell'art. 8 del R. decreto-legge 2 aprile 1926, n. 383, per il personale — escluso quello proveniente dall'Arma dei carabinieri Reali — che è stato o che sarà reclutato nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza posteriormente al 18 agosto 1926, è pure elevata a L. 2000.

Art. 13.

Gli articoli 5 e 6 del R. decreto legge 2 aprile 1925, n. 382, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sono abrogati.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto le indennità annesse alle tre rafferme triennali saranno corrisposte ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali nella seguente misura:

per la prima rafferma	L. 3000
per la seconda rafferma	» 3000
per la terza rafferma	» 1000

I sottufficiali e militari di truppa che già percepirono indennità di rafferma a norma delle disposizioni contenute nel l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 495, avranno però diritto a percepire al termine della terza rafferma triennale, quale indennità ad essa inerente, una somma pari alla differenza fra le indennità percepite e l'importo complessivo di L. 7000 fissate dal presente decreto per le indennità annesse alle tre rafferme triennali.

Ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali che abbiano già compiute le tre rafferme triennali e che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano vincolati a rafferma annuale, sarà concesso, qualora, al termine dei loro obblighi in corso, assumano ulteriore vincolo annuale, uno speciale premio di L. 1000.

Uguale premio sarà concesso agli appartenenti al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già vincolati alla quarta rafferma triennale, o che, essendo alla data stessa vincolati alla terza rafferma triennale, allo scadere di questa assumano altro vincolo triennale.

Art. 14.

L'importo complessivo dei premi di rafferma indicato in L. 6000 dall'art. 8 del R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 583, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 782, è elevato a L. 7000.

Il secondo comma dell'art. 16 del regolamento generale del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 17 gennaio 1926, n. 596, è modificato come segue:

« Per i provenienti da altri Corpi la concessione delle rafferme con premio avrà sempre luogo indipendentemente dal numero degli anni di servizio comunque prestati, purchè, tenuto conto dei premi di rafferma eventualmente percepiti in precedenza, l'ammontare complessivo di questi non superi la somma di L. 7000 ».

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 15.

Le disposizioni del R. decreto-legge 16 agosto 1926, numero 1387, relative al divieto di assunzione di nuovo personale nell'Amministrazione dello Stato non si applicano al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, e, per quanto riguarda il personale dei funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza e degli uscieri di questura, non si applicano fino a che non siano stati completati una volta tanto i rispettivi organici.

Art. 16.

Il Ministro per l'interno è autorizzato a conferire, mediante concorso per esame, tutti i posti disponibili, alla prima attuazione del presente decreto, nel grado iniziale del ruolo del gruppo *A* dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in deroga alle vigenti disposizioni relative ai passaggi di categoria e alle sistemazioni in ruolo di personale ex combattente e non combattente.

Art. 17.

Ferma restando la classificazione del ruolo degli ufficiali di pubblica sicurezza nel gruppo *A*, alla prima attuazione e per il periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, per l'ammissione nel ruolo stesso è richiesto il diploma di licenza di istituto medio di 2° grado, o alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 18.

Nella prima attuazione e per il periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al Ministro per l'interno di prescindere dalla osservanza dei termini prescritti dalle vigenti norme per le promozioni ai gradi 5°, 6° e 7° del personale degli ufficiali di pubblica sicurezza e per le promozioni al grado 9°, 11° e 12° del personale di pubblica sicurezza appartenente ai ruoli del gruppo *C*.

Uguale facoltà è data al Ministro stesso per il conferimento ai commissari capi di pubblica sicurezza delle funzioni di vice-questore.

Art. 19.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1928 gli ufficiali di pubblica sicurezza che abbiano compiuti 60 anni di età e 35 di servizio, o che li compiano entro il predetto termine, saranno collocati a riposo d'ufficio, qualunque sia il loro grado.

Tali collocamenti a riposo si effettueranno gradualmente, a seconda delle necessità del servizio ed indipendentemente dalla posizione di ruolo dei singoli funzionari.

Art. 20.

Entro il termine di un anno dalla entrata in vigore del presente decreto il Governo del Re disporrà la dispensa dal servizio o il collocamento a riposo d'ufficio di tutti gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza i quali siansi dimostrati non più idonei alle mansioni del loro grado.

Art. 21.

Gli aspiranti ad alunno d'ordine di pubblica sicurezza che riusciranno idonei nel concorso bandito con decreto Ministeriale 28 giugno 1926 potranno essere assunti, in base alla relativa graduatoria di esame, sino alla concorrenza dei posti che risulteranno vacanti, alla prima attuazione del presente decreto, nel ruolo degli impiegati d'ordine di pubblica sicurezza.

Art. 22.

I posti aumentati nell'organico dei marescialli di 2ª e 3ª classe potranno essere conferiti, per non oltre la metà, a scelta del Ministro per l'interno e previo parere di apposita Commissione, ai marescialli di 2ª e 3ª classe rimasti fuori quadro.

Art. 23.

A modificazione del disposto degli articoli 508 e seguenti del regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con il R. decreto 17 gennaio 1926, n. 596, il completamento dei quadri dei brigadieri e dei vice-brigadieri sarà effettuato, anzichè per esame, a scelta del Ministero dell'interno, previo parere di apposite Commissioni e fermo restando l'inquadramento a scelta già effettuato per un decimo dell'organico.

Art. 24.

Al primo comma dell'art. 516 del regolamento 17 gennaio 1926, n. 596, per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza è aggiunto quanto segue:

« E' però data facoltà al Ministero di trattenere in servizio per un periodo di tempo non eccedente il quinquennio quei sottufficiali che, conservando i necessari requisiti fisici e morali, siano ritenuti, a giudizio della Commissione di cui all'art. 46, ancora utili all'Amministrazione per particolari qualità professionali di cui abbiano dato prova in occasione di speciali ed importanti servizi di istituto ».

Art. 25.

Il secondo periodo del secondo comma dell'art. 20 del Regio decreto legge 2 aprile 1925, n. 383, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 742, è modificato come segue:

« I posti che si renderanno liberi nell'organico di ciascun grado di sottufficiale di cui all'art. 2 verranno ricoperti colle norme ordinarie, indipendentemente dal verificarsi o meno di vacanze nel ruolo dei sottufficiali fuori quadro ».

Art. 26.

Entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto-legge, dovrà procedersi ad una revisione straordinaria dei precedenti di servizio e di condotta di tutti gli appartenenti al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza allo scopo di eliminare gli elementi inidonei.

Art. 27.

Rimangono in vigore le disposizioni che non contrastano con il presente decreto e sono abrogate quelle contrarie.

Art. 28.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in un nuovo testo unico le disposizioni del R. decreto 31 agosto 1907, n. 690, e del presente decreto con le altre disposizioni concernenti l'ordinamento degli ufficiali e degli impiegati di pubblica sicurezza.

Art. 29.

Il Ministero delle finanze è autorizzato ad introdurre le necessarie variazioni nel bilancio del Ministero dell'interno in conseguenza delle disposizioni contenute nel presente decreto legge.

Art. 30.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1927 Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

TABELLA *A*.

Ruoli organici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Ufficiali di pubblica sicurezza.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
5°	Questori ed ispettori generali di 1ª classe	35
6°	Questori ed ispettori generali di 2ª classe	46
7°	Vice questori	90
7°	Commissari capi	160
8°	Commissari	460
9°	Commissari aggiunti	460
10°	Vice commissari	400
11°	Vice commissari aggiunti	
		1651

Impiegati di polizia.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Impiegati di polizia di 1ª classe	82
10°	Impiegati di polizia di 2ª classe	296
11°	Impiegati di polizia di 3ª classe	197
		575

Impiegati d'ordine di pubblica sicurezza.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	74
10°	Primi archivisti	222
11°	Archivisti di pubblica sicurezza	369
12°	Applicati di pubblica sicurezza	663
13°	Alunni d'ordine di pubblica sicurezza	147
		1475

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

TABELLA *B*.

Ruoli organici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

CORPO DEGLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA.

Ufficiali.

Grado		Numero dei posti
6°	Ispettore superiore	1
7°	Ispettori di 1ª classe	6
8°	Ispettori di 2ª classe	12
9°	Comandanti di 1ª classe	45
10°	Comandanti di 2ª classe	130
11°	Comandanti di 3ª classe	
		194

Sottufficiali ed agenti.

	Numero dei posti
Marescialli di 1ª classe	700
Marescialli di 2ª e 3ª classe	1100
Brigadieri	950
Vice brigadieri	1080
Guardie scelte di pubblica sicurezza	1500
Guardie di pubblica sicurezza	9270
Allievi	400
	15000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

N. 58. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Revoca dei fermi disposti per ricuperi deliberati dalle commissioni parlamentari d'inchiesta.** — (Ragioneria centrale). — 27 gennaio 1927 - Anno V.

Il Ministero delle finanze ha deliberato la revoca dei seguenti fermi posti ai pagamenti dovuti alle sottoindicate ditte per ricuperi disposti dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta.

Circolare 218 *giornale militare* 1923:

139. *Fiat* (*Società*) - Torino.
150. *Gallina Luigi* - Treviso.
220. *Mosca e Long* - Chiavazza.

Circolare 106 *giornale militare* 1924:

Officine per lavorazioni metallurgiche e meccaniche Ditta Ferraris - Milano.

Circolare 315 *giornale militare* 1924.

De Martino Eugenio e *Pretelli Giovanni* - Napoli.
G. Lucini e figli - Napoli.
Fr.lli Marsilli e *Comminacini* - Torino.

Circolare 444 *giornale militare* 1924.

Ditta anonima *Federico Ferraris* (Officine lavorazioni metallurgiche meccaniche) - Milano.

Si avverte che dette revoche non devono intendersi estese anche alle ditte o persone che risultino debitrici in solido con quelle sopraindicate. Continuano naturalmente ad avere efficacia i fermi od impedimenti disposti per altri motivi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 59. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'iscrizione di ufficiali in congedo sui quadri d'avanzamento pel 1927.** — (Direzione generale personale ufficiali - Ufficio coordinamento). — 27 gennaio 1927 - Anno V.

1. — Il limite di anzianità di cui alla tabella n. 2 della circolare 679 *giornale militare* 1926, per l'iscrizione dei colonnelli medici della riserva sul quadro d'avanzamento per l'anno 1927, è esteso a tutta l'anzianità 25 novembre 1917, QUIRICO Giovanni compreso.

2. — Alla tabella n. 3 allegata alla circolare 679 del *giornale militare* [illegible] recante i limiti per l'iscrizione degli ufficiali dei vari gradi, armi e corpi delle categorie in congedo sul quadro di avanzamento a scelta pel 1927, si determina che sia apportata la seguente rettificazione:

Capitani di complemento di fanteria: 9 novembre 1915 anzichè 9 novembre 1917).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 60. — CONCORSI E GARE. — **Esame dei programmi e delle spese relative a gare ippiche.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole). — 27 gennaio 1927 - Anno V.

A parziale modificazione delle disposizioni contenute ai numeri 3, 17 e 24 della circolare 221 *giornale militare* 1924, si notifica che compete all'Ispettorato della cavalleria l'esame, dal punto di vista tecnico, dei programmi relativi alle gare ippiche progettate da enti privati, per i quali viene richiesta l'approvazione ministeriale.

I commissari militari trasmetteranno quindi, direttamente, all'Ispettorato della cavalleria, i programmi dettagliati delle gare ippiche militari ed i risultati delle gare stesse, compilando le apposite relazioni di cui al citato n. 24 della predetta circolare. Terranno altresì al corrente l'ispettorato stesso di tutta l'attività sportiva che si svolge nel territorio di rispettiva competenza.

Competono altresì all'Ispettorato della cavalleria, le proposte di nomina dei commissari militari per le gare ippiche.

L'esame e la revisione degli specchi delle spese sostenute dai corpi, per gare di addestramento ippico (numeri 94 e 95 circolare citata), verranno, d'ora innanzi, effettuate dagli uffici di contabilità e revisione di corpo d'armata.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 61. — DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO TERRITORIALE. — **Ruolini degli ufficiali ed elenchi delle variazioni.** — (Comando corpo di Stato Maggiore - Ufficio personale di S. M. e Bollettino di mobilitazione). — 27 gennaio 1927 - Anno V.

Le modificazioni apportate nello scorso anno alle disposizioni che regolano la destinazione e la dipendenza degli ufficiali in congedo, rendono necessaria la revisione di quelle riguardanti la trasmissione dei ruolini degli ufficiali e degli elenchi variazioni, emanate con circolare 385 del *giornale militare* 1923, che rimane abrogata e sostituita dalle seguenti norme.

1. — La situazione degli ufficiali in S. P. E. e degli impiegati civili in attività di servizio sarà segnalata semestralmente (non più tardi del 6 gennaio e 6 luglio di ogni anno), a mezzo ruolini nominativi modello 84 del catalogo, e le variazioni riflettenti le stesse categorie saranno trasmesse trimestralmente, soltanto il 6 aprile e il 6 ottobre, a mezzo elenchi variazioni mod. 85 del catagolo.

2. — La situazione degli ufficiali in congedo di tutte le categorie e degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo sarà segnalata annualmente (non più tardi del 10 aprile), a mezzo di ruolini mod. 86 *A* del catalogo, e le variazioni saranno trasmesse trimestralmente (non più tardi del 10 luglio, 10 ottobre e 10 gennaio), a mezzo di elenchi variazioni mod. 86 *B*.

3. — I ruolini mod. 84, e gli elenchi variazioni mod. 85, riguardanti gli ufficiali in S. P. E. e gli impiegati civili in attività di servizio, vanno compilati da tutti i comandi, enti ed uffici, che hanno in forza, o presso i quali detti ufficiali ed impiegati prestano servizio.

Tali documenti vanno indirizzati come appresso:

a) *Per gli ufficiali generali* al Ministero della guerra - Gabinetto del ministro - Ufficio dei generali.

b) *Per gli ufficiali di S. M. o a disposizione per il servizio di S. M.* (1) al Ministero della guerra - Comando del Corpo di S. M. - Ufficio personale di S. M. e Bollettino di mobilitazione.

c) *Per gli ufficiali superiori ed inferiori, appartenenti alle armi dei CC. RR., di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, al personale dei distretti* (2) *ai Corpi di commissariato (ufficiali commissari e di sussistenza), di amministrazione e veterinario*: al Ministero della guerra - Direzione generale personale ufficiali - Divisione movimento.

Nota. — L'Ufficio d'amministrazione di personali militari vari, curerà la trasmissione dei ruolini mod. 84 e degli elenchi mod. 85 per tutti gli ufficiali da esso tenuti in forza.

(1) Gli ufficiali a disposizione per il servizio di S. M. devono essere compresi anche nelle segnalazioni delle rispettive armi di cui alla lettera *c*).

(2) Fino a che ve ne saranno in servizio.

d) *Per gli ufficiali Superiori ed inferiori del Corpo sanitario (medici e chimici farmicisti)*: Al Ministero della guerra - Direzione centrale di sanità militare.

e) *Per gli ufficiali addetti al servizio automobilistico, a qualunque arma appartengano*: (3) al Ministero della guerra - Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo.

f) *Per gli ufficiali in S. P. E. addetti ai Depositi allevamento quadrupedi* (4): al Ministero della guerra - Ufficio del capo del servizio ippico e veterinario.

g) *Per gli impiegati civili in attività di servizio*: al Ministero della guerra - Direzione generale personali civili e affari generali.

h) *Per gli ufficiali superiori ed inferiori di arma combattente* (3): ai rispettivi Comandi territoriali di corpo d'armata o Comandi militari, e ai rispettivi Comandi di divisione.

i) *Per gli ufficiali superiori ed inferiori dei servizi* (4): alle rispettive Direzioni ed Uffici territoriali di Corpo d'armata o di Comandi militari.

4. — I ruolini mod. 86 *A.* e gli elenchi variazioni 86 *B.* riguardanti gli ufficiali in A. R. Q. senza richiamo, e quelli delle categorie in congedo, vanno compilati dalle sottonotate autorità, che hanno in forza gli ufficiali stessi, e indirizzati come appresso:

a) *Per gli ufficiali generali (di Brigata e di Divisione)*: al Ministero della guerra - Gabinetto del ministro - Ufficio dei generali, per parte dei Comandi di corpo d'armata e Comandi militari.

b) *Per gli ufficiali superiori ed inferiori, già appartenenti al Corpo di S. M. o alle categorie a disposizione per il servizio di Stato Maggiore* (5): al Ministero della guerra - Comando del Corpo di S. M. - Ufficio personale di S. M. e

(3) Devono essere compresi anche nelle segnalazioni delle rispettive armi di cui alla lettera *c*).

(4) Devono essere compresi anche nelle segnalazioni di cui alle lettere *c*) e *d*).

(5) Gli ufficiali delle categorie a disposizione per il servizio di S. M. vanno anche compresi nelle segnalazioni di cui alle lettere *c*) ed *f*).

Bollettino di mobilitazione - per parte dei Comandi di divisione, del Comando militare della Sardegna e dei Comandi di distretto.

c) *Per gli ufficiali superiori delle armi dei CC. RR. di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, del personale dei distretti* (6): al Ministero della guerra - Direzione generale personale ufficiali - Divisione movimento, per parte dei Comandi di divisione, e del Comando militare della Sardegna.

d) *Per gli ufficiali superiori del Corpo di commissariato (ufficiali commissari e di sussistenza), di amministrazione e veterinario*: al Ministero della guerra - Direzione generale personale ufficiali - Divisione movimento, per parte delle Direzioni di commissariato e degli Uffici veterinari dei corpi d'armata e dei Comandi militari.

e) *Per gli ufficiali superiori del Corpo sanitario (medici e chimici farmacisti)*: al Ministero della guerra: Direzione centrale di sanità militare, per parte delle Direzioni di sanità dei Corpi d'armata e Comandi militari.

f) *Per gli ufficiali inferiori delle varie armi e dei Corpi di commissariato (ufficiali commissari e di sussistenza), di amministrazione e veterinario*: al Ministero della guerra - Direzione generale personale ufficiali - Divisione movimento, per parte dei Comandi di distretto.

g) *Per gli ufficiali inferiori del Corpo sanitario*: al Ministero della guerra - Direzione centrale di sanità militare, per parte dei Comandi di distretto.

h) *Per gli ufficiali superiori ed inferiori a qualunque arma appartengano, che prestarono servizio presso enti del servizio automobilistico militare*: al Ministero della guerra -Direzione generale di artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo, per parte del Comando militare della Sardegna, dei Comandi di divisione e di distretto (7).

i) *Per gli ufficiali inferiori dei servizi*: alle rispettive direzioni ed uffici territoriali di Corpo d'armata o Comandi militari, per parte dei Comandi di distretto (8).

---

(6) Fino che ve ne saranno in servizio.

(7) Detti ufficiali devono essere compresi anche nelle segnalazioni precedenti, a seconda dell'arma e del grado rispettivo, facendo risultare a fianco di ciascuno di essi la qualità di aver appartenuto al servizio automobilistico.

(8) Indipendentemente dalle segnalazioni di cui alle lettere *f*) e *g*).

b) *Per gli ufficiali residenti nelle colonie e nelle isole dell'Egeo*: alle rispettive autorità di cui alle lettere precedenti, per parte dei Comandi di R. Corpi di truppe coloniali, e del Comando dei Presidi militari del Dodecanneso.

5. — Gli ufficiali del S. P. E. che prestano servizio fuori dell'ente cui sono effettivi, devono essere segnalati nei ruolini e negli elenchi variazione sia dall'ente che li ha effettivi (che li designerà con la qualifica di « comandati altrove »), sia dall'ente presso il quale prestano servizio (che li designerà con la qualifica di « aggregati »).

6. — Gli ufficiali in disponibilità, in aspettativa (eccettuati quelli in A. R. Q. senza richiamo), ed in sospensione dall'impiego, sono segnalati solamente nei ruolini e negli elenchi variazioni degli enti cui gli ufficiali stessi sono effettivi (9).

7. — Gli ufficiali in A. R. Q. senza richiamo, e delle categorie in congedo, richiamati temporaneamente in servizio, devono essere compresi nei ruolini e negli elenchi degli enti presso i quali prestano servizio, iscrivendoli di seguito agli ufficiali della rispettiva arma o corpo, effettivi all'ente stesso, sotto l'indicazione di « Ufficiali in A. R. Q. » (ovvero in ausiliaria, ecc.), richiamati in servizio temporaneo ».

Gli enti cui detti ufficiali, ai sensi della circolare 230 *giornale militare* 1926, sono effettivi, continueranno però a comprenderli nel proprio ruolino annuale, indicandone nell'apposita colonna, la posizione: per esempio:

« In temporaneo servizio presso il . . . . dal . . . . . per determinazione Ministeriale del . . . . . ».

8. — I ruolini mod. 84 e gli elenchi mod. 85 riflettenti gli ufficiali del S. P. E., devono essere compilati separatamente per arma.

In ogni ruolino o elenco gli ufficiali sono iscritti per gradi ed in ordine di anzianità di grado, qualunque sia la rispettiva carica speciale.

---

(9) Per il disposto della circolare n. 5056 del 18 giugno 1925 detti ufficiali continuano ad essere effettivi all'ente presso il quale prestavano servizio all'atto del collocamento nell'anzidette posizioni.

9. — I ruolini mod. 86 *A.* e gli elenchi variazioni modello 86 *B.*, riflettenti gli ufficiali in A. R. Q. senza richiamo e gli ufficiali delle categorie in congedo, devono essere compilati separatamente per arma (senza tenere conto della specialità), e separatamente per ciascuna delle categorie stesse.

Gli ufficiali devono esservi iscritti per gradi, e, per ogni grado, in ordine alfabetico.

10. — Per gli ufficiali che rivestono una carica speciale e per quelli che hanno comando di truppa, si indicherà, nella seconda colonna dei ruolini, la carica stessa e l'unità tattica o frazione di essa a cui sono addetti.

Per gli ufficiali medici degli ospedali militari sarà specificato nella seconda colonna il ramo di servizio di cui sono capi reparto o al quale sono assistenti, oltre alla carica di aiutante maggiore in prima od in seconda per quelli che la disimpegnano.

Per gli ufficiali di amministrazione ed impiegati civili di amministrazione si indicherà nella seconda colonna la carica coperta da coloro che ne sono titolari, con la data della destinazione alla medesima, e l'ufficio cui gli altri si trovano addetti.

Per gli ufficiali, per i professori e maestri civili addetti alle scuole militari, si indicheranno anche le materie da loro insegnate.

I cambiamenti che durante il trimestre potessero avvenire nei comandi, nelle cariche, nelle assegnazioni ecc. di cui sopra è parola, dovranno essere oggetto di variazione per gli ufficiali e gli impiegati civili ai quali si riferiscono; essi vengono segnalati nell'elenco varazioni.

11. — Sul ruolino e sull'elenco variazioni degli impiegati civili dovrà essere indicata altresì la loro posizione militare, l'arma cui appartengono ed il grado rispettivo.

12. — Le variazioni relative agli ufficiali ed impiegati, tanto nei ruolini mod. 84 quanto negli elenchi mod. 85, saranno indicate nell'apposita colonna, conforme agli esempi pratici che fanno seguito all'allegato *B.* del regolamento pel servizio territoriale.

Le annotazioni relative alle punizioni di arresti per gli ufficiali saranno apposte soltanto nei ruolini e negli elenchi di variazioni che si trasmettono al Ministero della guerra. Negli altri ruolini ed elenchi per gli ufficiali in istato di punizione sarà segnata la sola indicazione: « presente ».

La prima colonna dei modelli 84, 85, 86 *A*, e 86 *B*, dovrà indicare, oltre il grado, la data di nascita.

Per maggiore chiarezza si fa seguire alla presente circolare un esempio di compilazione di ruolino mod. 84.

13. — Circa le destinazioni ai centri di mobilitazione, da riportarsi nei ruolini e negli elenchi, si richiamano le autorità che compilano tali documenti alla stretta osservanza di quanto è disposto dal n. 23 del Tomo III, fascicolo II, dell'Istruzione provvisoria per la mobilitazione.

14. — I ruolini e gli elenchi delle variazioni saranno scritti a macchina con i cognomi, le rubriche speciali e le intestazioni in tutte lettere maiuscole, od a mano, con carattere tondo per i cognomi, per le rubriche speciali, ed intestazioni, e con carattere inglese e corsivo per tutte le altre indicazioni.

15. — La trasmissione dei ruolini e degli elenchi sarà fatta per attergato, mai con lettera od elenco.

La trasmissione stessa avrà luogo direttamente e in piego raccomandato, in modo che i documenti pervengano alle date fissate dai precedenti numeri 1 e 2 agli enti cui vanno diretti.

Della tempestiva trasmissione di essi saranno responsabili gli enti che sono incaricati di compilarli.

Ruolini ed elenchi variazioni dovranno rappresentare la posizione degli ufficiali e degli impiegati civili al primo giorno del mese in cui avviene la trasmissione.

I documenti stessi dovranno essere trasmessi anche se negativi.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

Esempio di compilazione del ruolino mod. 84

REGOLAMENTO SERVIZIO TERRITORIALE (Allegato B). N. 84 del catalogo (R. 1917).

(1) .....

Ruolino nominativo degli (2) .....
..... effettivi ed aggregati al suddetto ..... al .....

Grado e anno di nascita	Impiego e indicazione del reparto, del corpo cui sono ascritti	Cognome e Nome	Data di anzianità nel grado.	Posizione dell'ufficiale	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
Colonnello (1881)	Comandante di reggimento	X = Y	6-1-1918	Presente	Idoneo incondizionato servizio. Avuto dal 71° fanteria il 15 ottobre 1922, Dispensa 85 *Bollettino Ufficiale* 1922.
Maggiore (1882)	Comandante III battaglione	N = Z	16.8.1917	Presente	Idoneo incondizionato servizio. Avuto dal 2° fanteria il 20 febbraio 1923, d'ordine del Comando del Corpo di Armata di Bologna, foglio N.... in data.....
Capitano (1895)	In servizio di S. M. addetto Comando divisione militare di Ravenna	A = B	16-2-1918	Assente Dal 1° novembre 1926 assegnato al Com. div. militare di Ravenna	Mantenuto in servizio quale invalido di guerra. Avuto dal 3° fanteria il 15 ottobre 1925 con dispensa..... *Bollettino Ufficiale* del.. Assegnato al Comando della Divisione Militare di Ravenna con dispensa.... *Bollettino Ufficiale* del... ovvero con foglio ecc.

(1) Comando, corpo, ufficio, ecc.
(2) Ufficiali in S. P. E. od impiegati civili.

AVVERTENZE.

Nella colonna (5) indicare presente o assente; in quest'ultimo caso citare, oltre al motivo dell'assenza, la data sotto la quale l'ufficiale ha cessato di prestare servizio al corpo o reparto. Nella colonna (6) indicare l'idoneità fisica, il reggimento di provenienza, la data del trasferimento, il numero della dispensa del *Bollettino ufficiale*, ovvero la data e numero di protocollo del foglio con il quale venne ordinato il trasferimento e l'autorità che lo ordinò.

N. 62. — PENSIONI. — **Posizione matricolare dei militari invalidi di guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali - Direzione generale personale ufficiali - Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 27 gennaio 1927 - Anno V.

Questo Ministero determina che la posizione matricolare degli ufficiali delle categorie in congedo e dei militari di truppa invalidi di guerra venga sistemata nei modi seguenti:

a) *Ufficiali e militari provvisti di una pensione vitalizia (prime otto categorie) di cui al Decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (Circolare 388 giornale militare 1917) o al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491 (Circolare 475 giornale militare 1923).* Rimangono in congedo assoluto, come fu fissato per ciascuno da questo Ministero.

b) *Ufficiali e militari provvisti di un assegno rinnovabile (prime otto categorie) ed inviati in congedo temporaneo con dispaccio individuale di questo Ministero.* Debbono essere considerati come riformati e quindi essere inviati in congedo assoluto sotto la data già fissata dal dispaccio stesso.

c) *Ufficiali che, allo scadere di un assegno rinnovabile o, come prima liquidazione, siano provvisti di un assegno temporaneo di nona o decima categoria, o non vengano più provvisti di pensione.* Sono considerati in congedo.

d) *Militari che, allo scadere di un assegno rinnovabile, siano provvisti di un assegno temporaneo di nona o decima categoria, o non vengano più provvisti di pensione.* Rimangono nella posizione di congedo assoluto sotto la data fissata a norma del comma *b*).

e) *Militari che, come prima liquidazione, siano provvisti di un assegno temporaneo di nona o decima categoria.* Debbono essere inviati in congedo illimitato.

In conseguenza i comandi dei distretti militari provvederanno senz'altro a sistemare la posizione matricolare dei militari di truppa invalidi di guerra, tenendo presente che solo coloro del comma *e*), continuando a far parte della

forza in congedo illimitato, debbono essere iscritti nei ruoli della forza in congedo mod. 71 B. (Fascicolo dell'arma o specialità di provenienza).

Per gli ufficiali di cui ai precedenti comma *a*) e *b*), i distretti dovranno comunicare al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali - Divisione matricola) le variazioni relative al loro collocamento in congedo assoluto.

Le disposizioni in contrasto con la presente circolare sono abrogate.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 63. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di perfezionamento per ufficiali inferiori in S. P. E. dell'Arma di fanteria.** (Direzione generale personale ufficiali). — 27 gennaio 1927 — Anno V.

A seguito delle indicazioni contenute nella circolare 316 *giornale militare* 1926, si pubblicano qui di seguito i nomi degli ufficiali di fanteria inscritti al Corso di perfezionamento che avrà luogo presso la Scuola di applicazione di fanteria in Parma dal 1° marzo al 31 luglio c. a.

Elenco nominativo degli ufficiali inferiori di fanteria comandati al 13° corso di perfezionamento.

Capitano ANTONINI Carlo — Comando distretto Potenza.
» ATTUS Salvatore — 2 fanteria.
Tenente ALIBERTI Achille — 68 fanteria
» AYMAR Spirito — 91 fanteria.
» ALBERGHINI Cesare — 7 centro automobilistico.
» ABBONDI Alfredo — 43 fanteria.
« AGOSTA Giuseppe — 75 fanteria.
« AMICARELLI Francesco — 31 fanteria.
« APICELLA Francesco — 30 fanteria.
» ANDOLFATO Emanuele — 11 bersaglieri.
» AMBROSINI Domenico — 26 fanteria.
» APPIERTO Edoardo — 151 fanteria.
» AIME Giovanni — 74 fanteria.
» ACCONGIAGIOCO Mario — 74 fanteria.
» ARTUFFO Angelo — 4 bersaglieri.
» ANDREUCCI Enrico — 7 bersaglieri.
» AGOSTINELLI Luigi — Comando distretto Cuneo.
» AMATO Vincenzo — Comando distretto Caltanissetta.
» ARDI Giuseppe — 57 fanteria.
» ARIANI Eugenio — Comando distretto Aversa.

Tenente AIRAGHI Angelo — 68 fanteria.
» AGRI Augusto — 46 fanteria; in servizio ospedale militare di Cagliari.
» ANGELILLO Umberto — 3 granatieri.
» AVILA Vito — 4 centro automobilistico.

Capitano BABACCI Agostino — Comando corpo armata Alessandria.
» BARBARA Felice — Comando corpo armata Roma.
» BUSACCA Ernesto — 75 fanteria.
» BICCHI Arturo — Comando distretto S. Remo.
» BELLINAZZI Domenico — 77 fanteria.

Tenente BUCCILLI Renato — 11 bersaglieri.
» BARBARO Giuseppe — 6 fanteria.
» BUFFONI Vittorio — 94 fanteria; assegnato comando militare stazione Napoli.
» BARBIERA Calogero — R. C. T. C. Tripolitania.
» BRUSADIN Domenico — 15 fanteria.
» BERNARDINI Vittorio — 14 fanteria.
» BORRI Massimo — 35 fanteria; assegnato comando militare stazione Bologna.
» BONIPERTI Carlo — 4 alpini.
» BARSALONA Nicola — 68 fanteria.
» BARBIERI Pietro — 5 aplini.
» BONA Italo — 1 alpini.
» BLANDANO Giuseppe — 28 fanteria.
» BRUNO Antonio — 2 alpini.
» BIZZARRI Mario — 77 fanteria.
» BORSETTI Emilio — 1 granatieri.
» BLASETTI Torello — 53 fanteria.
» BOLLETTIRI Lorenzo — 34 fanteria.
» BAMBINI Giuseppe — 35 fanteria.
» BACCARI Arturo — 40 fanteria.
» BALDINI Francesco — 49 fanteria.
» BELLUCCI Alberto — 71 fanteria.
» BALZARINI Tommaso — 59 fanteria.
» BISSIGNANI Luigi — Comando distretto Roma.
» BERNNINI Alfredo — Scuola allievi ufficiali complemento Lucca.
» BASTANINI Augusto — 16 fanteria.
» BECCHELLI Teodoro — 90 fanteria.
» BUCCIOLINI Carlo — 67 fanteria.
» BENEVENTANO DEL BOSCO Ugo — 28 fanteria.

Capitano CAGNO Angelo — Ministero della Guerra.
» CORTESE Paolo — 6 bersaglieri; assegnato Ministero degli Esteri.
» CADIOLI Roberto — 1 alpini.
» CARATTI Fernando — 3 alpini.
» COSTANTINI Renato — 17 fanteria.
» CASANOVA Arrigo — 27 fanteria.
» CORTASSA P. Francesco — 90 fanteria.
» CIVOLARI Carlo — 50 fanteria.
» CRISCI Umberto — 40 fanteria.

Tenente CUOCO Alfredo — Comando distretto Firenze.
» CASTALDI Crescenzo — 31 fanteria.
» CHIERICONI Leonida — 94 fanteria; assegnato comando militare stazione Castellammare Adriatico.
» CHIOCCA Renato — 59 fanteria; assegnato sezione esperienze Nettuno.
» CASABURI Walter — 16 fanteria.
» CALCARA Tommaso — 5 fanteria
» CAGGIANO Oreste — 63 fanteria.
» CEVA Vittorio — 41 fanteria.
» CADARIO Adolfo — 81 fanteria.
» CIANCHI Giuseppe — R. C. T. C. Tripolitania.
» CECCHELIN Riccardo — 2 bersaglieri.
» CAPPETTA Ugo — 59 fanteria.
» CERRONI G. Battista — 56 fanteria.
» CHIARADIA P. Antonio — 7 alpini.
» CHIARAMONTI Rocco — Stabilimenti militari di Pena.
» CITTERIO Enrico — 67 fanteria.
» CREMOLI Piero — 3 centro automobilistico.
» CARLETTI Carlo — 12 bersaglieri.
» CIPRIANI Alfredo — 12 bersaglieri.
» COSTANTINI Aristide — 91 fanteria.
» CAVALLERI Carlo — 37 fanteria.
» CANTONE Salvatore — 10 bersaglieri.
» CIGNA Angelo — 5 fanteria.
» CAMMAROTA Camillo — 29 fanteria.
» CAPOBIANCO Saverio — Stabilimenti militari di Pena.
» CONTE Spartaco — 36 fanteria.
» COLAO Fernante Salvatore — 73 fanteria.
» CAMPANELLI Francesco — 56 fanteria.
» CICCONE Gabriele — 1 granatieri.
» CRISTOFARI Angelo — 42 fanteria.
» CABRINI Alessandro — Comando distretto Piacenza.
» CAREDDU Giuseppe Martino — 49 fanteria.
» CANTONI Romeo — 62 fanteria; assegnato scuola applicazione fanteria.
» CATALISANO Umberto — 89 fanteria.
» CIGHERI Alcide — 65 fanteria; assegnato 7 centro automobilistico.
» CHIRICOZZI Giuseppe — Comando distretto Trieste.
» COLLEVECCHIO Giovanni — 52 fanteria.
» CRISCI Duilio — 14 fanteria.
» COLAROSSI Felice Pietro — 9 fanteria.
» CALVI Fausto — 7 fanteria.
» CILLI Luigi — 51 fanteria.
» CLARY Francesco — 232 fanteria.
» CALLIA Vincenzo — Comando distretto Barletta.
» CARAZZA Vittorio — 57 fanteria.
» CRISTALLINI Ugo — 12 fanteria.
» CIRINO Vincenzo — 26 fanteria.
» CALFA Ferdinando — 20 fanteria.
» CALIENDO Giacomo — 91 fanteria.

Tenente CAMILLINI Turitto — 50 fanteria.
» CALISE Alfonso — 58 fanteria.
» CACCIA Angelo — 78 fanteria.
» CARLINI Giulio — 88 fanteria.
» CAVATORTI Cesare — 92 fanteria.
» CHIOCANINI Zefirino — 157 fanteria.
» CAVARRA Filippo — 5 fanteria.
» CARDELLICCHIO Enrico — 31 fanteria.
» CARUSI Raoul — 44 fanteria.
» Chiaradia P. Antonio — 7 alpini.
» CIAMPITTI Luigi — 1 fanteria.

Capitano DOTTO Attilio — 6 fanteria.
» DICOMANI Giuseppe — 33 fanteria.
» D'AMICO Giuseppe — 17 fanteria.
» D'AMBROSIO Vincenzo — 157 fanteria.

Tenente DEGLI ESPOSTI Vittorio — 52 fanteria.
» D'AQUINO Gerardo — Comando distretto Aversa.
» DE NICOLA Tristano — 157 fanteria.
» DI LORENZO Mario — 8 alpini.
» DE RUBERTIS Tito — 81 fanteria.
» DENARI Giuseppe — 6 alpini; assegnato Ministero guerra, Comando corpo di S. M.
» DEL PIERO Gabriele — 73 fanteria; assegnato battaglione S. Marco.
» DE BONIS Alberto — 7 fanteria.
» DE JOVITA Enea — 4 alpini.
» DI MARIA Sesto — 17 fanteria.
» DE MARIA Domenico — 11 fanteria.
» DE MIRANDA Francesco — 92 fanteria.
» DE PORCELLINIS Silvio — 24 fanteria.
» DEL GAIZO Adriano — 1 bersaglieri.
» DE NICOLA Vincenzo — 30 fanteria.
» DI LOLLI Umberto — 157 fanteria.
» D'ANDRETTA Massimino — Reparto carri armati.
» DE GIOANNIS Edoardo — 46 fanteria.
» DE GIUSTI Giovanni — Distretto Vicenza.
» DIANA Francesco — 79 fanteria.
» D'AMATO Mariano — 231 fanteria.
» DEGLI ESPOSTI Mario — 9 fanteria.
» DE SARNO Gavino — 30 fanteria.
» DEL VECCHIO Giovanni — 12 fanteria.
» Durante Alfredo — 26 fanteria.
» D'ALESSANDRO Ugo — 53 fanteria.
» D'AUTILIA Giulio — 40 fanteria.
» DE CUPERTINIS Anselmo — 58 fanteria.
» DEL MASTRO Tommaso — 90 fanteria.
» DEL VITA Gino — 91 fanteria.
» D'AGATA Filippo — 51 fanteria.
» DALL'OCA BIANCA Giovanni — Comando distretto Trieste.
» D'ADDABBO Francesco — 10 fanteria.

Capitano ENTROZZI Carlo — 9 alpini.

Tenente ELEFANTE Giuseppe — 5 alpini.
» ENNI Ambrogio — 2 fanteria.
» ERCOLANI Alceo — 41 fanteria.
» ELIA Salvatore — 47 fanteria.
» ERA Vittorio — 35 fanteria.
» ELENA Giovanni — 41 fanteria.
Capitano FELICETTI Giovanni — Comando distretto Aversa.
» FRUNZI Vito — Comando distretto Campagna.
» FEDERICI Amedeo — Comando distretto Palermo.
» FERRARI Gino — 1 fanteria.
Tenente FIORDELISI Eugenio — 89 fanteria.
» FOSSATI Giuseppe — 8 alpini.
» FARANDA Salvatore — 14 fanteria.
» FISSORE Alfredo — 38 fanteria.
» FERREIN Giuseppe — 9 alpini.
» FASSONE Alessandro — 11 bersaglieri.
» FERRUTI Ferruccio — 232 fanteria.
» FADDA Salvatore — Pers. Governo stabilimenti Militari di Pena.
» FANI Mario — 3 bersaglieri.
» FEROCI Giuseppe — 90 fanteria.
» FILIPPONI Giovanni — 51 fanteria.
» FERRARO Luigi — 59 fanteria.
» FUSCO Salvatore — 89 fanteria.
» FUMAGALLI Marcello — 13 fanteria.
» FERRERA Francesco — 35 fanteria.
» FASANO Rodolfo — 91 fanteria.
» FIACHETTI Alfredo — 65 fanteria.
» FERRARIS Battista — 2 alpini.
» FEBO Francesco — 75 fanteria.
» FAZZINA Sebastiano — 54 fanteria.
» FRAU Giovanni — 62 fanteria.
» FERRARI Emilio — 79 fanteria.
» FABRIZZI Fabiano — 157 fanteria.
» FASCETTI Mario — 5 bersaglieri ciclisti.
» FRATINI Renato — 3 centro automobilistico.
» FIALE Francesco — 77 fanteria.
Capitano GENTA Giovanni — Comando distretto Milano.
» GABALLO Pietro — 8 fanteria.
Tenente GARGIULO Enrico — Comando distretto Reggio Emilia.
» CHINATTI Ellero — 61 fanteria.
» GALLI Giuseppe — 11 fanteria.
» GIULIANI Sabatino — 21 fanteria.
» GELMINI Cipriano — 27 fanteria.
» GRASSI Achille — 77 fanteria.
» GALLACI Alberto — 38 fanteria.
» GIAQUINTO Alberto — 23 fanteria.
» GRASSINI Angelo — 83 fanteria.
» GARBARINO Cesare — 37 fanteria.
» GAJ Enrico — 31 fanteria.
» GIUA Giulio — Scuola allievi ufficiali complemento Torino
» GUIDOTTI Mario — 1 bersaglieri.

Tenente GALANTE Vincenzo — 63 fanteria.
» GUIDI Zelino — 51 fanteria.
» GENTILE Ferdinando — Scuola centrale fanteria; assegnato comando militare stazione Civitavecchia.
» GALIFI Attilio — 9 alpini.
» GHIRARDELLI Benvenuto — 6 alpini.
» GIAMMORETI Carlo — 152 fanteria.
» GIANNELLA Guido — 62 fanteria.
» GIULIANO Giovanni — 63 fanteria.
» GRASSINI Angelo — 83 fanteria.
» GIULIANO Eugenio — 5 fanteria.
» GUARNEPA Pietro — 152 fanteria.
» HUOBER Edoardo — 17 fanteria.
Capitano INZIRILLO Salvatore — 7 fanteria.
Tenente INSOGNA Carlo — 71 fanteria.
» IMPAVIDO Giovanni — 3 alpini.
» IANNOTTA Antonio — 16 fanteria.
» IACAMPO Leopoldo — 13 fanteria.
» IANFRANCESCO Italo — 21 fanteria.
» IORFIDA Augusto — 225 fanteria.
» IACCARINO Ugo — 15 fanteria.
» IMBORNONE Vito — 15 fanteria.
Capitano LA ROSA Salvatore — 52 fanteria.
Tenente LO VECCHIO Nicola — Comando distretto Barletta.
» LORDI Renato — 15 fanteria.
» LUCIANI Domenico — Comando distretto Monza.
» LONGO Emilio — 71 fanteria.
» LA CAVA Carmelo — 3 fanteria.
» LAURIA Emilio — 38 fanteria.
» LORETO Guido Giustino — 81 fanteria.
» LO CURTO Vito — 52 fanteria.
» LICHERI Bachisio — 46 fanteria.
» LAMI Michele — 22 fanteria.
» LAUROIA Nicola — 9 fanteria.
» LEONE Arturo — 41 fanteria.
» LAURICELLA Giuseppe — 44 fanteria.
» LA SPINA Cristofaro — 5 fanteria.
» LAUDATO Giuseppe — 33 fanteria.
» LIQUORI Ettore — 75 fanteria.
» LANZA Ettore — 31 fanteria.
Capitano MAGNINI Magno — 1 fanteria.
» MARTINO Rosario — 33 fanteria.
» MAZZA Oberto — 10 bersaglieri.
» MAZZARELLA Armando — 81 fanteria; assegnato servizio chimico militare.
» MOSCHETTI Gaetano — 78 fanteria.
» MARINELLI Leo — 67 fanteria.
» MOFFA Luigi — 40 fanteria.
» MELI Francesco — 13 fanteria.
Tenente MOLTEDO Corrado — 81 fanteria; assegnato comando militare stazione Roma.
» MOSCARDELLI Giuseppe — Scuola allievi ufficiali complemento Roma.

Tenente MANES Pietro — 65 fanteria.
» MINARDI Giuseppe — Scuola allievi ufficiali complemento Pola.
» MELANI Bruno — 50 fanteria (sezione automobilist. Gorizia).
» MICCICHE' Paolo — 67 fanteria.
» MILETO Attilio — 29 fanteria.
» MONTEFUSCO Tommaso — 28 fanteria.
» MARCHETTI Giulio — 2 bersaglieri.
» MARTIRE Vittorio — 151 fanteria.
» MOFFA Costantino — 81 fanteria.
» MASTRELLI Luigi — 2 bersaglieri.
» MARAZZOLI Giacomo — Comando distretto Brescia.
» MOLA Pietro — Comando distretto Cagliari.
» MOSCHINI Ettore — 66 fanteria.
» MION Pietro — 8 alpini.
» MELA Antonio — 8 fanteria.
» MONETA Raffaele — Comando distretto Como.
» MASSENTI Rinaldo — 53 fanteria.
» MORONI Ettore — 42 fanteria.
» MELLANO Pietro — 3 alpini.
» MESSINA Antonio — 6 fanteria; assegnato comando militare stazione Palermo.
» MOSCELLI Pietro — 92 fanteria.
» MARRONE Giuseppe — 33 fanteria.
» MELODIA Salvatore — 37 fanteria.
» MAROTTA Donato — 56 fanteria.
» MARCHIAFAVA Leonida — 1 granatieri.
» MASSARELLI Francesco — Comando distretto Orvieto.
» MINELLI Alessandro — 83 fanteria.
» MONDINI Augusto — Scuola allievi ufficiali complemento, Verona.
» MAMBERTI Armando 21 fanteria.
» MESSENA Silvio — 66 fanteria.
» MICHELI Giuseppe — 94 fanteria.
» MARINARO Giuseppe — 3 granatieri.
» MANNOZZI Adone — 6 alpini.
» MUSSO Ettore — 73 fanteria.
» MORRONE Francesco — 73 fanteria.
» MAURO Vincenzo — 20 fanteria.
» MALMESI Giacomo — 27 fanteria.
» MUOIO Ludovico — 36 fanteria.
» MARINI Rino — 50 fanteria.
» MARAFIOTI Giuseppe — 225 fanteria.
» MARINELLI Bruno — 225 fanteria.
» MONTINI Armando — 8 bersaglieri.
» MAZZA Giuseppe — Comando distretto Benevento.
» MANNINO Mariano — 73 fanteria.
» MASINI Iunio — 74 fanteria.
» MARCHETTI Ermenegildo — 38 fanteria.
» MUSSO Guglielmo — 36 fanteria.
Capitano NOBILE Antonio — 231 fanteria.

Tenente NARDECCHIA Ernesto — 8 bersaglieri.
» NICOSIA Rosario — 12 fanteria.
» NICOLOSI Antonio — 24 fanteria.
» NICOLETTI Alberto — Comando distretto Savona.
» Orrù Giuseppe — 22 fanteria.
» ORLANDO Cafazzo Giuseppe — 23 fanteria.
Capitano PONE Giuseppe — Comando distretto Campagna.
» PANDOLFI Silvio — Comando distretto Udine.
» PRONI Arturo — 26 fanteria.
» PALAZZI Pietro — 2 alpini.
Tenente PANE Guido — 63 fanteria.
» PAPARO Vincenzo — 9 fanteria.
» POTERTI Carlo — 151 fanteria.
» PERGHEM Giovanni — Comando distretto Trento.
» PERBELLINI SADY Ugo — 6 centro automolistico.
» PREVE Giacomo — 231 fanteria.
» PEDERZANI Adelmo — 23 fanteria.
» PUTZOLU Domenico — 77 fanteria.
» PASTORE Gaetano — 68 fanteria.
» PETRUCCI Dante — 68 fanteria.
» POZZO Benvenuto — 5 alpini.
» PAGHURA G. Cesare — 2 fanteria.
» PATRONE Umberto — Comando distretto Padova, assegn. uff. C. O. S. C. guerra.
» PASSANTE G. Battista — 29 fanteria, assegnato uff. C. S. O. C. in guerra.
» PAOLETTI Alfredo — 70 fanteria.
» PAVONE Francesco — 51 fanteria.
» PALMA Francesco, 52 fanteria.
» PINNA Pietro — 45 fanteria.
» PALOMBA Fortunato — 57 fanteria.
» POGGETTO Emilio — 89 fanteria.
» PRELLI Augusto — 54 fanteria.
» PRATESI Dante — 70 fanteria.
» PASCALE Francesco — 93 fanteria.
» PASCALI Oronzo — 225 fanteria.
» PALLANTE Crispino — 65 fanteria.
» PERCUOCO Francesco — 24 fanteria.
» PEZZELLA Nicola — 24 fanteria.
» PACE Germano — 71 fanteria.
» PANCRAZI Giuseppe — Comando distretto Pistoia, in servizio presso Istituto geografico militare.
» PETRICCIOLI Luigi — 28 fanteria.
» POLETTI Riccardo — 37 fanteria.
» PERROT Giuseppe — 3 alpini.
Capitano ROCCA Umberto — Comando distretto Reggio Calabria.
» ROCCO Giuseppe — 12 fanteria.
» ROSSI Giuseppe — 92 fanteria.
» RIVALTA Raoul — 8 fanteria.
Tenente RANDONE Giuseppe — 5 alpini.
» RAMIRES Alberto — 151 fanteria.
» RUBBOLI Livio — 28 fanteria.

Tenente RAPETTI Ernesto — 4 bersaglieri.
» RUBERTI Luigi — 11 fanteria.
» RUSSO Antonio — 36 fanteria.
» REGUZZONI Luigi — Scuola centrale educazione fisica.
» RIBICHESU Remigio — 46 fanteria.
» RIGHETTI Ferruccio — 231 fanteria.
» RIZZO Pio — 42 fanteria.
» RIGGIO Gaetano — 12 fanteria.
» RAMACCINI Luigi — 79 fanteria.
» RAMPELLO Francesco — 59 fanteria.
» RIELA Tommaso 3 fanteria.
» RINALDI Giuseppe — 7 fanteria.

Capitano SCARPERIA Giuseppe — 75 fanteria.
» SIMONI Ettore — 74 fanteria.
» SALVATORIS Luigi — 91 fanteria.
» SCHIPANI Nicola — 232 fanteria.
» SANTAMARIA Giuseppe — 56 fanteria.

Tenente SARACCO Giovanni — Reparto carri armati.
» SITZIA Francesco — 46 fanteria.
» SERPICO Gaetano — 12 fanteria.
» SCIAVONE Nicola — 15 fanteria.
» SALOMONE Giovanni — 29 fanteria.
» SALVI Riccardo — 56 fanteria.
» STARA Giuseppe — 45 fanteria.
» SALERNO Giuseppe — 18 fanteria.
» SARTINARA Pietro — Comando distretto Pavia.
» SPAGNA Eugenio — 21 fanteria.
» SANTILLI Guido — 6 alpini; assegnato all'Istituto geografico militare.
» SANNA Virgilio — 66 fanteria.
» SARTORI Carlo — 90 fanteria.
» SOLFRIZZI Vincenzo — 9 centro automobilistico.
» SPERANZA Vitantonio — 94 fanteria.
» SCOCIER Eugenio — 1 fanteria.
» SAMPIERI Nicolò — Delegaz. trasporti militari Palermo.
» SCANO Giuseppe — 23 fanteria.
» SBROCCHI Leopoldo — Scuola allievi ufficiali di complemento Roma.
» SCHITI Angelo — 43 fanteria.
» SETTACASI Emanuele — 78 fanteria.
» SOTTILE Mario — 58 fanteria.
» SARRICA Salvatore — Comando distretto Ivrea.
» SCIGLIO Vincenzo — 3 fanteria; in servizio ospedale militare secondario Messina.
» SINERI Giovanni — 53 fanteria.
» SAMMARTINO Luigi — 56 fanteria.
» SORDI Donato — 3 granatieri.
» SPAZIANI Publio — 29 fanteria.

Capitano TREVES Michelangelo — 55 fanteria.
» TAMBURINO Giuseppe — 20 fanteria.

Tenente TERRANOVA Paolo — 6 fanteria.
» TUDELLI Armando — 57 fanteria.
» TORRIANI Guido — 1 centro automobilistico.
» TACCONI Alberto — 1 bersaglieri.
» TOMMASI Silla — 3 granatieri.
» TURRA Aldo — 6 fanteria.
» TEDESCO Ernesto — 151 fanteria.
» TUCCI Fortunato — 30 fanteria.
» TORSELLO Napoleone — 67 fanteria.
» TRABUCCHI Giancarlo — 17 fanteria.
» TROPEA Antonio — 36 fanteria.
» TODOROVICH Cesare — 12 bersaglieri.
» TRUCCO Giorgio — Comando distretto Mondovì.
» TORELLI Giuseppe — 66 fanteria.
» TERLIZZI Renato — 11 fanteria.
» TAMBURLINI Aldo — 35 fanteria.
Capitano UVA Vincenzo — 38 fanteria.
Tenente UNIA Pietro — 42 fanteria.
Capitano VALERIO Antonio — 47 fanteria.
» VANIN Umberto — 152 fanteria.
Tenente VECOLI Giovanni — Assegnato scuola centrale di fanteria.
» VECCHI Antonio — 7 fanteria.
» VOLPE Pietro — 232 fanteria.
» VENTRELLA Arturo — Scuola allievi ufficiali di complemento Chieti.
» VICOLI Filippo — Comando distretto Frosinone.
» VETERE Domenico — 19 fanteria.
» VANDINI Agostino — 93 fanteria.
» VALIANI Gustavo — 83 fanteria.
» VINCENTI Salvatore — 78 fanteria.
» VENTIMIGLIA Gaetano — 59 fanteria.
Capitano ZORZOLI Giuseppe — 53 fanteria.
» ZECCA Paolo — 1 alpini.
» ZANANTONI Giuseppe — 79 fanteria.
Tenente ZULIANI Luigi — 7 alpini.
» ZUCCHI Francesco — 70 fanteria.

AERONAUTICA.

Capitano CHIAVARI Armando — Ufficiale S. M. R. A.
Tenente RONA Giuseppe — Scuola Mot. Mont. Capua.

---

1. — Gli ufficiali inscritti a frequentare il corso, dovranno presentarsi al Comando della scuola di applicazione di fanteria nelle ore antimeridiane del giorno 28 febbraio c. a.

2. — I comandi, reparti ed uffici interessati prenderanno tempestivamente le necessarie disposizioni per le eventuali sostituzioni degli ufficiali dipendenti comandati al corso, affinchè essi possano presentarsi il giorno fissato.

3. — Gli Enti che hanno in custodia i libretti personali degli ufficiali sopraelencati, provvederanno a che tali documenti siano fatti pervenire alla scuola di cui trattasi per il 1° marzo p. v.

Ove qualcuno degli Enti sopra detti non possa trasmettere entro il termine stabilito taluno dei documenti in questione, dovrà darne immediato e motivato avviso alla Scuola, salvo a curarne l'invio non appena venutone in possesso.

4. — Per il 15 marzo p. v. il Comando della scuola di Parma invierà al Ministero (Direz. gen. pers. ufficiali - Divisione movimento) il ruolino degli ufficiali ad essa presentatisi, comunicando poi successivamente le eventuali variazioni di presenza al corso dei suddetti ufficiali.

5. — Circa gli attendenti, valgono le disposizioni di cui al n. 6 della circolare 383 *giornale militare* 1925 per la parte relativa agli ufficiali che recano seco la famiglia, mentre per gli altri sarà provveduto dalla scuola di applicazione di fanteria, mediante gli attendenti che attualmente sono a disposizione degli ufficiali comandati al 12° corso di perfezionamento.

6. — Per lo svolgimento del corso si richiamano le disposizioni emanate con la circolare 383 *giornale militare* 1925 e si osserveranno le modalità stabilite dalla circolare 177 *giornale militare* 1920 e dalle *Norme e programmi di insegnamento* in quanto non contrastino con la sopraririferita circolare 383 *giornale militare* 1925.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

N. 64. — SERVIZIO DEL GENIO - SOTTUFFICIALI. — **Corso di istruzione per 10 aspiranti a capo laboratorio del genio militare.** — (Direzione generale del genio). — 27 gennaio 1927 - Anno V.

Allo scopo di colmare le vacanze attualmente esistenti nei posti di capo-laboratorio di riparazione del materiale delle truppe del genio, si dispone che, dal 1° marzo al 30 giugno 1927, abbia luogo, presso l'officina di costruzione

del genio militare di Pavia, un corso, limitato a 10 aspiranti, per capo laboratorio del genio militare, con le modalità ed i programmi di cui alle circolari n. 86 del *giornale militare* 1924, e n. 363 del *giornale militare* 1925.

Le domande dei sottufficiali capi-operai aspiranti al corso, corredate dalla copia del foglio matricolare, dal foglio caratteristico mod. *F*, e dall'esito dell'esperimento di cui al capo *B* della circolare n. 363 del giornale militare 1925, saranno inoltrate al Ministero (Direzione generale del genio) entro il 10 febbraio 1927.

Il Ministero parteciperà tempestivamente ai Corpi interessati i nomi dei sottufficiali capi operai ammessi al corso, che dovranno presentarsi il 28 febbraio 1927 alla Direzione dell'officina di costruzione del genio militare, passando aggregati al 3 reggimento genio in Pavia.

Al termine del corso l'officina di costruzione del genio militare giudicherà gli aspiranti sul profitto ricavato nel corso e sull'attitudine da essi dimostrata per esercitare le mansioni di capo-laboratorio, attribuendo a ciascuno un punto di merito.

I giudicati idonei, che non siano già in possesso dell'abilitazione a capo armaiuolo, saranno inviati a seguire un corso per conseguire tale abilitazione, dopo di che sarà fatta la graduatoria e si procederà alla nomina degli aspiranti idonei, in ordine di merito, ai posti vacanti in organico, effettuando le successive promozioni man mano che si verificheranno le vacanze.

p. *Il Ministro*: CAVALLERO.

N. 65. — SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. — **Graduatoria dei vincitori del concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 27 gennaio 1927 - Anno V.

I. — La graduatoria dei sergenti maggiori dell'arma di fanteria, vincitori del concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo, pubblicata con la circolare n. 548 del *giornale militare*, anno 1926, viene rettificata per quanto riguarda i seguenti sergenti maggiori:

a) DISPENZA Michele, con anzianità di grado 15 dicembre 1923, invece di seguire il pari grado PURPO Umberto, seguirà il pari grado CORIO Osvaldo;

b) FALLICA Carmelo, con anzianità di grado 25 maggio 1923, invece di seguire il pari grado INNELLA Cipriano, seguirà il pari grado DE PASQUALE Vincenzo;

c) LO PRESTI Francesco, con anzianità di grado 15 luglio 1923, invece di seguire il pari grado FALLICA Carmelo, seguirà il pari grado SICILIANO Giovanni.

II. — Il nome del sergente maggiore d'artiglieria segnato al n. 10 nella graduatoria pubblicata con la circolare suddetta, ed erroneamente indicato in BONASCA, è rettificato in BONACASA Salvatore.

III. — A scioglimento della riserva contenuta nella circolare medesima si notificano per ordine di merito i nomi dei sergenti maggiori appartenenti ai R.R. Corpi di truppe coloniali ripartiti per colonia, arma e specialità, i quali sono stati dichiarati vincitori del concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo, indetto con la circolare n. 254 del *giornale militare,* anno 1926.

ERITREA.

Fanteria:

1. FALCI Mario.

Genio:

1. MAZZAU Pietro Mario.
2. MUNARI Donato.
3. GHIRARDI Giacomo.

SOMALIA ITALIANA.

Fanteria:

1. SAITTA Raffaele.
2. FLORIS Mario.
3. RAINERO Ugolino.
4. MARTORI Umberto.
5. BELLETTI Domenico Modesto.

Artiglieria:

1. CONTI Pietro.

Sanità:

1. OLIVA Giovanni.

LIBIA.

Fanteria:

1. TOSCANO Salvatore.
2. RIVANERA Eugenio.
3. VARGIU Paolo.
4. SERAFINI Giacomo.
5. MORRA Prospero.
6. FANTINO Rocco.
7. MELE Umberto.

Cavalleria:

1. NOVARESE Ettore.
2. ANDOLFATO Ennio.

Artiglieria:

1. SPAGGIARI Vittorio.
2. PAVONE Vito.

Genio:

1. BESIO Vincenzo.
2. CANDIDO Leonardo.

Sanità:

1. ZAPPETTI Lorenzo.
2. RUSSO Arturo.

Sussistenza:

1. DEL BARBA Carlo Giosuè.
2. BIGGI Ivo.
3. DE LUCIA Giovanni.
4. TARTAGLIA Gabriele.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 66. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale col quale sono assegnati al Tribunale speciale per la difesa dello Stato i funzionari e gli ufficiali con funzioni rispettivamente di relatori e di giudici istruttori.** — (Gabinetto del ministro). — 16 gennaio 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 1927 - Anno V).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO PER LA GUERRA

Veduta la legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato, nonchè gli articoli 5 e 6 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2062, recante norme per l'attuazione della predetta legge;

Su proposta del Regio avvocato generale militare;

Decreta:

Sono assegnati al Tribunale speciale per la difesa dello Stato, di cui all'art. 7 della legge 25 novembre 1926, numero 2008, i seguenti funzionari ed ufficiali:

a) con funzioni di relatori:

BUCCAFURRI dott. cav. Giacomo, Regio vice avvocato militare presso il Tribunale militare territoriale di Roma, capitano nella riserva.

LANARI dott. cav. uff. Pietro, Regio vice avvocato militare presso il Tribunale militare territoriale di Bologna, maggiore di complemento.

b) con funzioni di giudici istruttori:

MARCONI cav. Renato, tenente colonnello dei carabinieri Reali.

VITALE cav. Nicolantonio, tenente dei carabinieri Reali.

DI GIOVANNI Attilio, tenente dei carabinieri Reali.

CAGIATI Carlo, tenente dei carabinieri Reali.

SEGALA avv. Giuseppe, centurione della M. V. S. N.

CURATOLA avv. Salvatore, centurione della M. V. S. N.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 gennaio 1927 - Anno V

MUSSOLINI.

N. 67. — AVANZAMENTO. — **Norme esecutive del R. decreto legge 16 dicembre 1926 n. 2121 riguardante il servizio tecnico d'artiglieria.** — (Gabinetto del ministro). — 27 gennaio 1927 - Anno V.

Allo scopo di provvedere ad una *prima ed immediata applicazione* del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, sul servizio tecnico d'artiglieria per l'avanzamento degli ufficiali che ne fanno definitivamente parte, e con riserva di emanare al più presto le norme esecutive integrali del suddetto R. decreto, il Ministero, valendosi della facoltà concessagli dall'art. 17 del decreto stesso, determina quanto segue:

1. — A modificazione della tabella allegato 3 della circolare 207 *Giornale Militare* 1926, le autorità competenti a giudicare per l'avanzamento gli ufficiali assegnati al servizio tecnico d'artiglieria sono quelle indicate nell'annessa tabella (allegato n. 1).

2. — L'esame dei titoli inerenti al servizio tecnico d'artiglieria, richiesto, a norma dell'art. 4 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali suddetti, deve precedere, per i generali e colonnelli, il giudizio d'avanzamento. Per i tenenti colonnelli e per i capitani esso tiene invece luogo degli esperimenti od esami.

3. — Nel pronunziare il giudizio d'avanzamento le competenti autorità militari debbono attenersi alle norme della legge 11 marzo 1926, n. 398, ed alle relative disposizioni esecutive, per quanto concerne la procedura della pronunzia, il punto di merito da assegnare in ventesimi per i capitani e i tenenti colonnelli, la conseguente dichiarazione di idoneità o di non idoneità, tenendo particolare conto, circa il servizio di guerra dell'ufficiale, anche della sua opera per l'approntamento e per la ricerca dei mezzi bellici da impiegare.

Il giudizio d'avanzamento deve altresì essenzialmente e particolarmente fondarsi sui precedenti di carriera dell'ufficiale, sulle sue note caratteristiche e in genere su quanto possa concernere la sua capacità generica e complessiva a rivestire in modo distinto il grado superiore.

I tenenti colonnelli idonei con punto di merito non inferiore a 15/20 ed i capitani idonei con punto di merito non inferiore a 14/20, in luogo di sostenere gli esami od esperi-

menti prescritti per i colleghi combattenti, sono presi in esame dalla speciale Commissione di cui al seguente paragrafo.

4. — L'esame dei titoli inerenti al servizio tecnico d'artiglieria, di cui al precedente paragrafo 2, è effettuato da una speciale Commissione tecnica, nominata dal Ministro della guerra e costituita:

dal tenente generale direttore superiore, presidente;

da due ufficiali generali del servizio tecnico, membri, anche, occorrendo, delle categorie in congedo; ma in ogni caso più anziani dell'ufficiale da giudicare.

Fungerà da segretario, senza diritto a voto, un ufficiale o funzionario civile designato di volta in volta dal Ministero della guerra.

5. — La predetta Commissione speciale emette il suo giudizio sui titoli e sulla capacità più particolarmente tecnica dell'ufficiale, considerando, a seconda dei casi, insieme con i titoli accademici e strettamente scientifici dell'ufficiale stesso, la sua capacità al servizio in un reparto della Direzione superiore, in uno stabilimento o in un centro di esperienze, gli incarichi assolti in patria o all'estero, le classificazioni finali, per i gradi inferiori, nei corsi delle varie scuole e quant'altro infine possa più direttamente riferirsi alla valutazione delle qualità strettamente tecniche e professionali del giudicando.

6. — Dopo aver proceduto all'esame dei titoli, la Commissione speciale passa alla votazione, assegnando un punto di merito, che per i generali e colonnelli deve essere espresso in trentesimi e per i tenenti colonnelli e capitani in ventesimi.

Il relativo verbale, quando il giudizio riguardi generali o colonnelli, a cura del presidente è inviato, per il tramite del Ministero della guerra, alla prima autorità militare competente ad emettere il giudizio d'avanzamento di primo grado. Il punto di merito costituisce in tal caso uno degli elementi di giudizio, che dovrà essere tenuto presente da tutte le autorità incaricate di emettere la pronuncia d'avanzamento per l'ufficiale.

Quando il giudizio riguardi tenenti colonnelli o capitani, è trasmesso, a cura del presidente, al Ministero della guerra. La somma del punto di merito assegnato nel giudizio d'avanzamento col punto di merito assegnato dalla Commissione tecnica, costituisce la classifica dell'ufficiale. Sono dichiarati

promovibili a turno normale i capitani che abbiano ottenuto un punto di classifica non inferiore a 26/40, purchè abbiano riportato nel giudizio della Commissione tecnica un punto di merito non inferiore a 12/20. Sono dichiarati promovibili i tenenti colonnelli che abbiano riportato un punto di classifica non inferiore a 30/40, purchè abbiano ottenuto non meno di 15/20 nel giudizio della stessa Commissione.

7. — L'accertamento della idoneità alla carica superiore, fino a quella di capo reparto incluso, viene annualmente eseguito da una Commissione nominata dal Ministro della guerra e composta del direttore superiore tecnico e di due generali capi-reparto.

Le varie cariche, quindi, sono conferite volta a volta che si verifichino vacanze, ai particolarmente idonei nella specialità cui la carica si riferisce: e fra questi, la scelta segue l'ordine di anzianità.

p. *Il Ministro*: U. CAVALLERO.

ALLEGATO n. 1.

Giudizi di avanzamento per gli ufficiali del « Servizio tecnico di artiglieria » o ad esso permanentemente aggregati.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Capitani	1. Ufficiale superiore da cui dipendono 2. Direttore o direttore principale	Ufficiale generale capo reparto, da cui dipendono	Direttore superiore tecnico
Maggiori	Direttore principale o direttore	Ufficiale generale capo reparto	Direttore superiore tecnico
Ten. Colonnelli che non rivestono cariche di direttori	1. Direttore principale o direttore 2. Ufficiale generale capo reparto, da cui dipendono	Direttore superiore tecnico	Commissione Centrale
Ten. colonnelli direttori	Ufficiale generale capo reparto, da cui dipendono	Direttore superiore tecnico	Commissione Centrale
Colonnelli	Ufficiale generale capo reparto, da cui dipendono	Direttore superiore tecnico	Commissione Centrale
Generali di brigata	Direttore superiore tecnico	Commissione Centrale	

NOTIFICAZIONE

Ammissioni alle accademie militari per l'anno scolastico 1927-28. — (Divisione educazione fisica – Istruzione premilitare e scuole militari). — 25 gennnaio 1927 – Anno V.

1. — *Disposizioni generali.*

In base alle nuove disposizioni per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente, contenute nel R. decreto 17 giugno 1926, n. 1144, (circolare 390 *giornale militare* 1926), pel prossimo anno scolastico 1927-928 potranno concorrere alle Accademie militari di Modena e di Torino, i giovani che abbiano ultimato con successo le scuole medie di secondo grado, che saranno in seguito specificate, e che, al 30 settembre 1927, abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22°.

A suo tempo sarà pubblicato il bando di concorso.

Ai detti corsi potranno essere ammessi, superando il relativo concorso, anche i sottotenenti di complemento provenienti dai corsi allievi ufficiali iniziati nel 1926, purchè rinuncino al grado conseguito e partecipino ai corsi delle Accademie, in qualità di allievi. Essi, per tutta la durata dei corsi medesimi, avranno il beneficio dell'intera retta gratuita e, all'atto della promozione a tenente, la loro anzianità di grado sarà retrodatata di un anno.

L'ammissione all'Accademia di fanteria e cavalleria avrà luogo per concorso, senza speciali esami o esperimenti, sulla base del risultato dei titoli di studio esibiti, limitatamente, bene inteso, ai posti disponibili.

Per ottenere l'ammissione all'Accademia di artiglieria e genio, i candidati dovranno aver superato anche uno speciale esame orale di matematica. Il relativo programma fa seguito alla presente, perchè gli interessati abbiano modo di iniziare, a tempo, una adeguata preparazione.

Gli allievi aspiranti alla nomina a sottotenente nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e nel corpo di commissariato (ufficiali commissari), conseguiranno il grado dopo tre anni di corso. Quelli aspiranti al corpo di amministrazione, conseguiranno dopo due anni di corso, la nomina a sottotenente di complemento e dopo un anno di servizio pratico presso i corpi od uffici, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente.

Le disposizioni relative alle rette di pensione, alle spese, al beneficio della mezza retta gratuita, o dell'intera retta gratuita, sono contenute nel R. decreto 15 luglio 1926, n. 1386 (circolare 470 *giornale militare* 1926.

Della presente notificazione, sarà inviato un congruo numero di copie ai Comandi di corpo d'armata, di divisione e di distretto militare, per la distribuzione agli interessati.

I Comandi territoriali che risiedono in località sedi di scuole medie di secondo grado, invieranno talune copie della notificazione stessa, alle Direzioni o alle Presidenze delle scuole medesime, perchè ne diano conoscenza agli studenti. Provvederanno altresì alla necessaria diffusione, con periodici avvisi sulla stampa locale.

2. — *Programma per l'esame orale di matematica.*

L'esame orale per l'ammissione al primo corso dell'Accademia di artiglieria e genio, consisterà in una prova di matematica che avrà la durata di 30' su due numeri del presente programma, estratti a sorte, uno fra i primi tre e l'altro tra i rimanenti.

1. Trasformazione e riduzione di espressioni algebriche. Verificazione di identità algebriche (espressioni intere, frazioni, potenze con esponente intero o fratto, positivo o negativo: divisibilità per $x \pm a$: formula del binomio; logaritmi e uso delle tavole).

Applicazione alla risoluzione dei problemi geometrici semplici, per i quali occorra la conoscenza delle più comuni e fondamentali proprietà di posizione e metriche (teoremi di Pitagora, Talete ecc.) delle regole del calcolo di aree e volumi di figure elementari e dei fondamenti della trigonometria piana.

2. Equazioni con un'incognita relative ai primi due gradi, comprese equazioni esponenziali. Applicazioni geometriche come nel numero 1.

3. Sistemi di equazioni riduttibili ed equazioni dei primi due gradi, comprese equazioni esponenziali. Applicazioni geometriche, come nel n. 1 e nel n. 2.

4. Unità di misura *radiante* e *grado* per le *ampiezze degli angoli* e per le *rotazioni*.

Funzioni circolari di $h\,\frac{\pi}{2} \pm \varphi$ ovvero h $90° \pm a°$ espresse mediante le funzioni circolari di φ ovvero di a°, essendo h intero relativo *pari* o *dispari*. Relazioni e formule fondamentali per le funzioni circolari (sen.cos.tg.ctg.). Verificazione di identità fra funzioni circolari.

5. Riduzione di una espressione algebrica o contenente funzioni circolari ad espressione calcolabile con i logaritmi; uso delle tavole dei logaritmi delle funzioni circolari.

6. Equazioni o sistemi semplici di equazioni con funzioni circolari. Applicazioni a problemi geometrici come nei n. 1, 2, 3.

AVVERTENZE.

a) **durante l'esame, al candidato non verrà richiesta l'esposizione sistematica delle teorie implicitamente contenute nel precedente programma;**

b) **il contenuto implicito dei nn. 1 e 6 del precedente programma sintetico d'esame, non deve eccedere per l'algebra, la geometria e la trigonometria, quanto di teorico e pratico è contenuto nel programma di matematica per il liceo;**

c) il candidato dovrà dar prova di sapere applicare nel campo elementare con sufficiente rapidità e sempre con assoluta precisione scientifica di linguaggio e di notazioni, quanto di teorico-fondamentale è contenuto nel programma (minimo) di liceo; cioè dar prova che dai suoi studi ha tratto quel sano e duraturo fondamento teorico-pratico che è indispensabile per iniziare e continuare con profitto gli studi di matematica superiore (1).

---

(1) Per facilitare la preparazione agli esami gl'interessati potranno consultare la pubblicazione dei professori BURALI e BOGGIO « Esercizi di matematica » editore Petrini, Torino.

AVVISI

Bando di concorso per il posto di sottufficiale istruttore dei trombettieri nel Corpo degli agenti di P. S.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 2 aprile 1925, n. 383, relativo alla istituzione del Corpo degli agenti di P. S., convertito in legge il 25 marzo 1926, n. 742;

Visto il R. decreto 17 gennaio 1926, n. 596, che approva il Regolamento generale per il Corpo degli agenti di P. S.;

Visti gli articoli 412 e 523 del succitato regolamento generale del Corpo;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli, da integrarsi con esame pratico consistente in prove scritte, prove orali e di esecuzione, per il posto di sottufficiale istruttore dei trombettieri nel Corpo degli agenti di P. S.

Art. 2.

A tale concorso potranno partecipare i sottufficiali del Corpo, i sottufficiali musicanti in servizio nel Regio esercito o in congedo, nonchè gli ex sottufficiali musicanti del soppresso Corpo della Regia guardia per la P. S.

Art. 3.

I concorrenti dovranno avere età non superiore ai 40 anni alla data del presente decreto e potranno essere ammogliati.

Art. 4.

Il termine utile per la presentazione delle domande è stabilito sino al 15 marzo 1927.

Art. 5.

I concorrenti che siano eventualmente alle armi dovranno inoltrare domanda su carta legale di L. 3 per la via gerarchica e diretta al Ministero dell'interno, corredata dai titoli che crederanno utile di presentare, nonchè della copia dell'atto di nascita e della ricevuta comprovante il versamento ad un ufficio del Registro della somma di L. 25.10 per tassa di concorso, giusta il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Alla domanda stessa, a cura dei competenti comandi, dovrà essere allegata copia del foglio matricolare e copia del foglio caratteristico del sottufficiale concorrente, nonchè un rapporto informativo del comandante dal quale egli dipende.

Art. 6.

I concorrenti in congedo dovranno inoltrare domanda su carta legale da L. 3 diretta al Ministero dell'interno, allegandovi quei titoli che riterranno utile di presentare, nonchè i seguenti documenti, tutti in carta da bollo, regolarmente legalizzati:

1° Copia dell'atto di nascita;

2° Certificato di cittadinanza italiana;

3° Certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato dal sindaco del Comune dove l'aspirante ha domicilio da almeno un anno;

4° Certificato penale generale;

5° Certificato di visita medica passata presso l'Ospedale militare, o in mancanza di esso dal medico provinciale, comprovante l'idoneità fisica dell'aspirante;

6° Ricevuta comprovante il versamento ad un ufficio del Registro della somma di L. 25.10 per tassa di concorso, giusta Regio decreto 10 maggio 1923, n. 1173;

7° Copia del foglio matricolare o foglio di congedo.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 devono portare la data non anteriore a 3 mesi a quella della domanda stessa.

Art. 7.

Le domande che pervenissero dopo il 15 marzo 1927 e quelle che non fossero corredate dai documenti prescritti non saranno prese in considerazione.

Art. 8.

La Commissione di cui al seguente art. 10 potrà, con provvedimento insindacabile, non ammettere al concorso quei concorrenti che ne risultassero immeritevoli per cattivi precedenti di servizio e di condotta.

Art. 9.

Il vincitore del concorso entrerà a far parte della forza del Corpo degli agenti di P. S., col grado corrispondente a quello raggiunto nell'Arma o Corpo di provenienza ed avrà diritto al trattamento economico e di carriera previsto per i pari grado del Corpo degli agenti di P. S.

Gli verrà altresì corrisposta una indennità mensile speciale di L. 50.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice delle domande e dei titoli dei concorrenti è composta dall'Ispettore superiore del Corpo degli agenti di P. S. o di un suo delegato, presidente; di un ufficiale superiore del Corpo stesso e di un tecnico, direttore di banda, che sarà nominato dal Ministero.

La stessa Commissione procederà, con giudizio insindacabile, alla designazione del vincitore del concorso.

Roma, li 18 dicembre 1926.

p. *Il Ministro*: SUARDO.

L'Istituto Geografico Militare per agevolare i propri lettori, ha concretato dei prezzi ridotti per coloro che desiderano abbonarsi a più riviste o giornali per il 1927 e precisamente:

	Ufficiali in S. E. P. ed in congedo	Comandi e Circoli Militari
« L'UNIVERSO »	**L. 30.—**	**L. 36.—**

Per gli abbonamenti cumulativi con i seguenti Giornali e Riviste, si dovrà aggiungere al prezzo di abbonamento a « L'UNIVERSO » il prezzo segnato a fianco di ciascuna pubblicazione:

Giornale d'Italia	L. 65.—	L. 65.—
Giornale Militare Ufficiale . . .	» 25.—	» 25.—
Rivista di Artiglieria e Genio . .	» 20.—	» 30.—
Esercito e Nazione	» 22.—	» 22.—
Le Forze Armate	» 16.—	» 16.—
Almanacco delle Forze Armate .	» 9.—	» 9.—
Giornale di Medicina Militare . .	» 20.—	» 20.—
Rivista Aeronautica	» 24.—	» 50.—
Rivista Marittima.	» 24.—	» 50.—
L'Illustrazione Coloniale	» 26.—	» 26.—
L'Agricoltura Coloniale	» 24.—	» 24.—
L'Italia Forestale	» 20.—	» 20.—

Resta inteso che i suddetti prezzi eccezionali avranno vigore solamente per coloro che prenderanno l'abbonamento entro il mese di febbraio 1927 al più tardi e sempre a condizione che in ogni abbonamento cumulativo sia incluso « L'UNIVERSO ».

Le prenotazioni dovranno essere accompagnate dall'importo totale delle varie combinazioni, inviando la nota direttamente all'« Istituto Geografico Militare, via Cesare Battisti, 8 - Firenze », e richiedendo nel contempo per L. 10.— di carte o di pubblicazioni, a scelta e conteggiate al prezzo di catalogo. Queste saranno inviate dall'Ufficio d'Amministrazione de « L'UNIVERSO » a titolo di omaggio.

NB. - Inoltre coloro che si abboneranno all'« Universo » entro il mese di Gennaio 1927 avranno diritto al Volume dell'« India di Gandhi » del Prof. Arditi che sarà pubblicato nel 1927 a complemento degli articoli apparsi sull'« Universo ».

Nuove pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare.

L'Istituto geografico militare ha ultimato e messo in vendita le seguenti nuove pubblicazioni:

Levate di Campagna alla scala 1:25.000 (tavolette): f.° 274-IV-SO (*Augusta*) — f.° 274-IV-NE (*Brùcoli*) — f.° 55-IV-SE (*Monte Lera*) — f.° 274-I-NO (*Monte Tauro*) — f.° 67-II-NO (*Torre Pèllice*) — f.° 67-III-NE (*Bòbbio Pèllice*).

Prezzo di ogni tavoletta L. 2.40.

N.B. — I suddetti prezzi vanno diminuiti del 20 % (sconto concesso ai reparti del R. Esercito).

Rivolgere le richieste all'Ufficio smercio dell'Istituto geografico militare.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 36, anno 1926, circolare 106:

A pagina 1501 depennare il tenente BARBIANI Armando del 3° reggimento bersaglieri.

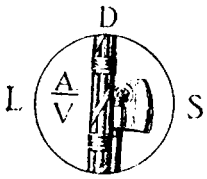
A pag. 1508, depennare il capitano VINCI Francesco del 1° reggimento fanteria.

Dispensa 61ª, anno 1926, circolare 679:

A pagina 2459, righe 4ª e 12ª, invece di circolare 370, leggasi: circolare 379.

Dispensa 1, anno 1927, circolare 13.

A pagina 26 depennare il tenente TROMBY Giovanni.



PREZZO L. 1,70.

(387) Roma, 1927 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 5ª — 1927 – ANNO V — 4 FEBBRAIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 -
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 68 – 9 dicembre 1926. — UFFICIALI IN CONGEDO. – R. decreto-legge n. 2352 – Costituzione della « Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia » ed approvazione dello Statuto relativo . . . . . *Pag.* 191

» 69 – 23 dicembre 1926 – Anno V. — UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto col quale è costituita la presidenza della « Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia » . . . . . » 206

» 70 – 16 dicembre 1926. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 2354 – Estensione al personale della R. aeronautica delle disposizioni relative alla concessione della croce al merito di guerra e della croce di guerra al valor militare . . . . . » 207

» 71 – 6 gennaio 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 40 concernente variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1926-27, nonchè ai bilanci speciali per l esercizio medesimo, e disposizioni varie di natura finanziaria » 208

» 72 – 3 febbraio 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricupero da effettuarsi a carico della Società An. Officine Metallurgiche Togni . . . » 210

» 73 – 3 febbraio 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Verifica dei materiali del gruppo *C* proposti per la dichiarazione fuori servizio . . » 211

LIBRERIA DELLO STATO

N. 74 – 3 febbraio 1927 – Anno V. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 211

» 75 – 3 febbraio 1927 – Anno V. — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di geodesia presso l'Istituto geografico militare . . . . . » 211

» 76 – 3 febbraio 1927 – Anno V. — PENSIONI. — Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 666, concernente le nuove norme per la liquidazione delle pensioni civili e militari . . » 212

» 77 – 3 febbraio 1927 – Anno V. — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove di esame per il 57° corso (1927-1930) presso la Scuola di guerra . . » 212

» 78 – 3 febbraio 1927 – Anno V. — SCUOLE MILITARI. — 21° corso regolare per ufficiali superiori presso le scuole centrali . . . . . » 225

» 79 – 3 febbraio 1927 – Anno V. — TRASPORTI. — Ammissioni dei militari di truppa isolati nei treni diretti . . . . . » 226

» 80 – 3 febbraio 1927 – Anno V. — TRASPORTI. — Certificati di viaggio e scontrini per i membri delle commissioni mobili di arruolamento . . . . . » 228

» 81 – 29 gennaio 1927 – Anno V. — AVANZAMENTO. — Nomina della speciale Commissione tecnica per l'esame dei titoli inerenti al servizio tecnico d'artiglieria . . » 228

» 82 – 3 febbraio 1927 – Anno V. — DISPOSIZIONI VARIE – RECLUTAMENTO. — Corsi di cultura militare nelle R.R. Università e nei R.R. Istituti superiori per l'anno accademico 1926-1927 . . . . . » 229

» 83 – 3 febbraio 1927 – Anno V. — DISPOSIZIONI VARIE. — Inscrizione degli ufficiali del R. Esercito all'Ente « Unione Militare ». . . . . » 231

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 240

Circolare N. 68. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **R. decreto-legge n. 2352 – Costituzione della « Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia » ed approvazione dello Statuto relativo.** – (Gabinetto del ministro). — 9 dicembre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 21, del 27 gennaio 1927 – Anno V).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente necessità di riunire in un sol fascio le forze degli ufficiali in congedo d'Italia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'interno e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituita la « Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia » per provvedere con efficace concorso agli scopi che lo Stato intende perseguire nel campo della preparazione spirituale e tecnica degli ufficiali in congedo delle forze armate.

L'ente sarà disciplinato con apposito statuto che sarà firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, e dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Art. 2.

L'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia ha personalità giuridica propria.

Essa è sottoposta alla vigilanza del Ministero della guerra, che la esercita di intesa coi Ministeri della marina e dell'aeronautica.

Art. 3.

Alle spese di funzionamento dell'Unione si provvederà:

a) a partire dall'esercizio finanziario 1927-28, con il contributo dei Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle finanze, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e della Croce Rossa Italiana nella misura che sarà determinata dagli stanziamenti dei rispettivi bilanci;

b) con il reddito di eventuali donazioni nonchè colle elargizioni e con i proventi o contributi ammessi dallo statuto.

Per l'esercizio finanziario 1926-27 è autorizzata la somma di L. 400,000 da inscriversi nel capitolo 57 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio suddetto verso contemporanea diminuzione di L. 200,000 rispettivamente dallo stanziamento di ciascuno dei capitoli 24 e 38 dello stato di previsione medesimo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1927 *Anno V*
Atti del Governo, registro 256, *foglio* 171. — FERRETTI.

Statuto della « Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia ».

Disposizioni generali.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Roma, l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

Art. 2.

L'Unione si propone esclusivamente scopi educativi militari e li persegue inspirandosi all'opera e alle direttive del Governo Nazionale, che ha ridato ali alla vittoria e prestigio alle forze armate dello Stato.

Art. 3.

Nel nome del Re e della Patria, l'Unione affratella gli ufficiali in congedo per mantenerli spiritualmente e tecnicamente preparati ai doveri nazionali che loro incombono in pace ed in guerra.

L'Unione provvede perciò:

a) a tenere alto il morale degli ufficiali ed a tutelarne il prestigio;

b) ad affermare, sempre e dovunque, le gloriose tradizioni militari italiane, che, nell'osservanza della disciplina, del dovere e dell'onore, sintetizzano tutti gli obblighi di soldato e di italiano verso la Patria;

c) a sviluppare le attitudini professionali d'ufficiale;

d) a stringere e rendere più intimi i vincoli tra gli ufficiali in congedo e quelli in servizio permanente.

Formazione e organi dell'Unione.

Art. 4.

L'Unione si compone di Sezioni che sono riunite in Gruppi provinciali.

Art. 5.

Organi dell'Unione sono:

a) il Comitato centrale;

b) i Comitati provinciali;

c) i Comitati di sezione.

Del Comitato centrale.

Art. 6.

Il Comitato centrale è composto del presidente dell'Unione, di quattro vice-presidenti, del segretario generale e di dieci membri.

Il presidente dell'Unione, i vice-presidenti ed il segretario generale sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina e per l'aeronautica. I membri sono nominati con decreto Ministeriale e le norme relative alla designazione dei membri stessi saranno stabilite nel regolamento generale di cui al successivo art. 35.

Per gravi motivi o per gravi irregolarità amministrative, con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra d'intesa coi Ministri per la marina e per l'aeronautica, può essere disciolto il Comitato centrale e provvedersi temporaneamente per mezzo di un Commissario straordinario.

Art. 7.

Il Comitato centrale è chiamato a deliberare sulle proposte di modificazioni dello statuto e del regolamento generale e sul bilancio da presentare all'approvazione governativa. Si pronuncia sull'andamento generale dell'Unione e sulle questioni che il presidente creda di sottoporre al suo esame.

Traccia istruzioni, direttive e programmi per l'azione dell'Unione, dei Gruppi provinciali e delle Sezioni.

Provvede inoltre in tutti gli altri casi contemplati dallo statuto e dal regolamento generale e, se necessario, provvede allo scioglimento di Gruppi provinciali e di Sezioni.

Art. 8.

Il presidente rappresenta l'Unione in tutti i suoi rapporti sia in Italia che nelle Colonie; è preposto al suo funzionamento generale e ne ha la responsabilità.

In caso di assenza o di impedimento, delega un vice-presidente a surrogarlo.

Egli dà opera all'attuazione dei còmpiti dell'Unione in armonia con gli ordinamenti militari dello Stato sotto il cui alto patronato essa sorge. Invigila perciò all'osservanza delle norme all'uopo emanate e allo svolgimento dei programmi, sovraintende ai Comitati provinciali e di Sezione, ne coordina l'azione e ne regola le iniziative.

Nomina e revoca i presidenti di Gruppo provinciale e di Sezione, e ne accetta le dimissioni. Provvede in tutti gli altri casi previsti dallo statuto e dal regolamento dell'Unione,

compresa la temporanea sostituzione dei Comitati con commissari reggenti dei quali determina di volta in volta il mandato.

In caso d'urgenza, prende di sua iniziativa i provvedimenti di competenza del Comitato centrale, alla ratifica del quale sottopone poi il proprio operato.

Del Comitato provinciale.

Art. 9.

Il Comitato provinciale si compone del presidente del Gruppo e di sei membri che egli nomina e tra i quali sceglie due vice-presidenti ed il segretario del Gruppo.

Il Comitato entra in carica dopo la convalidazione del presidente dell'Unione.

Art. 10.

Il Comitato provinciale avvisa ai modi di promuovere l'incremento dell'Unione nella Provincia e di imprimere alle Sezioni un movimento concorde che ne renda sempre più efficace ed armonica l'azione. Rivede ed approva i regolamenti interni delle Sezioni.

Art. 11.

Il presidente rappresenta il Gruppo provinciale, esercita la vigilanza sulle Sezioni, propone la nomina dei rispettivi presidenti ed, occorrendo, lo scioglimento degli organi direttivi. In caso di urgenza, li sospende e sostituisce precariamente con appositi commissari reggenti, in attesa dei provvedimenti definitivi dell'autorità centrale a cui riferisce immediatamente. Qualora debba assentarsi o sia altrimenti impedito, delega un vice-presidente a surrogarlo.

Art. 12.

Ogni qualvolta trattisi di concretare norme d'ordine generale o di notevole importanza, oppure di concordare una linea di condotta comune per le Sezioni del Gruppo, il presidente del Gruppo potrà fare intervenire alle sedute del Comitato provinciale i presidenti delle Sezioni interessate.

Della Sezione e del suo Comitato.

Art. 13.

In ogni Comune del Regno, in cui sianvi almeno 25 ufficiali aderenti all'Unione, potrà, previa autorizzazione del Comitato centrale, costituirsi una Sezione dell'Unione.

L'atto costitutivo sarà sottoposto a ratifica del Comitato centrale. Per eccezionali condizioni di territorialità derivanti dalla fusione di più Comuni in uno solo, il Comitato centrale potrà acconsentire che in ciascuno dei Comuni nuovi aggregati si costituisca una Sezione o continui a funzionare quella che già vi esista.

Gli ufficiali, che non possano costituirsi in Sezione nel Comune di residenza, potranno inscriversi nella Sezione di altro Comune della Provincia.

Gli ufficiali residenti all'estero potranno inscriversi in una qualsiasi Sezione del Regno.

Art. 14.

La costituzione e l'azione della Sezione vanno conformate allo statuto, ai regolamenti ed alle direttive dell'Unione.

Art. 15.

Il Comitato si compone del presidente della Sezione e di sei membri che egli nomina e tra i quali sceglie due vicepresidenti e il segretario della Sezione.

Il Comitato entra in carica dopo la convalidazione del presidente dell'Unione.

Art. 16.

Il Comitato compila il regolamento interno, decide sulle ammissioni e dimissioni di soci e assiste col suo consiglio il presidente nelle questioni più gravi e nell'azione da svolgersi per lo sviluppo della Sezione.

Art. 17.

Il presidente rappresenta la Sezione, cura l'applicazione delle istruzioni e delle direttive centrali e l'attuazione dei

programmi dell'Unione ed è preposto agli ordinamenti interni ed all'amministrazione della Sezione.

Qualora debba assentarsi, o sia altrimenti impedito, delega un vice-presidente a surrogarlo.

Art. 18.

Due volte all'anno convoca gli ufficiali inscritti nella Sezione, in regola con il pagamento delle quote personali stabilite, per dar conto della gestione precedente, per esporre il nuovo programma istituzionale e finanziario e per mettere in discussione eventuali proposte.

Art. 19.

La Sezione può anche, previa autorizzazione del presidente dell'Unione, costituire un Circolo per agevolare con un decoroso ritrovo l'affiatamento degli ufficiali.

Le gestioni economiche della Sezione e del Circolo dovranno essere completamente distinte; ma l'azione delle due istituzioni sarà coordinata dal presidente della Sezione secondo norme dei regolamenti interni.

Art. 20.

La Sezione non può pubblicare periodici propri, nè dare l'adesione ad altre organizzazioni, senza autorizzazione del presidente dell'Unione.

Del tesoriere economo e dei sindaci.

Art. 21.

Il Comitato centrale ed i singoli Comitati provinciali e di Sezione scelgono fuori dei propri componenti un Collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti che dura in carica un anno e può essere confermato.

La nomina del tesoriere economo spetta al presidente.

Delle Corti di disciplina.

Art. 22.

Presso il Comitato centrale e presso ciascun Comitato provinciale è costituita, con ufficiali appartenenti all'Unione ma non ai Comitati stessi, una Corte di disciplina che dura in carica un anno.

La prima si compone del presidente e di 8 membri effettivi e 3 supplenti, è nominata dal Ministro per la guerra d'accordo con quelli per la marina e per l'aeronautica, e si chiama Corte centrale di disciplina.

Le norme per la designazione dei componenti la Corte centrale di disciplina saranno stabilite dal regolamento generale.

Le altre si compongono del presidente, di 4 membri effettivi e 2 supplenti, sono nominate dal Comitato centrale, e si chiamano Corti di disciplina.

La composizione delle singole Corti potrà essere modificata ove occorra metterla in relazione col grado dell'inscritto da giudicarsi.

In assenza del presidente ne assume le funzioni l'ufficiale più elevato in grado od anzianità.

Degli ispettori tecnici.

Art. 23.

Nelle sedi che saranno designate dai Ministeri e dagli altri enti interessati potranno istituirsi ispettori tecnici i quali vigilino e consiglino quanto contribuisce alla preparazione ed allo sviluppo delle attitudini professionali d'ufficiale.

La nomina e le attribuzioni degli ispettori, da scegliersi tra gli inscritti all'Unione, saranno regolate secondo norme emanate dal Ministero della guerra di intesa con i Ministeri e gli altri enti interessati.

Degli ufficiali inscritti nell'Unione.

Art. 24.

Possono far parte dell'Unione gli ufficiali delle forze armate dello Stato in congedo temporaneo od assoluto, gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e gli ufficiali della Croce Rossa Italiana.

Sono esclusi quelli che, per precedenti o tendenze, contrastino con l'indirizzo ed i propositi che l'Unione si prefigge.

Le domande d'ammissione debbono essere fatte al Comitato di sezione, nei modi e alle condizioni dettate dal regolamento generale.

Un elenco degli ammessi, ed uno dei non ammessi con le relative decisioni motivate, saranno inviati al Comitato provinciale.

Il Comitato di sezione, prima di decidere sui casi dubbi, sentirà il parere della Corte di disciplina provinciale.

Contro la decisione del Comitato di sezione l'aspirante all'ammissione può ricorrere al Comitato centrale che, sentita, ove occorra, la Corte centrale di disciplina, deciderà definitivamente.

Art. 25.

L'inscritto assume diritti ed obblighi previsti o derivanti dallo statuto dell'Unione e dai regolamenti.

L'inscritto è munito di tessera personale di riconoscimento con fotografia e di distintivo dell'Unione.

Art. 26.

L'inscritto è passibile dei seguenti provvedimenti disciplinari:

a) censura;

b) sospensione;

c) invito alle dimissioni;

d) eliminazione dai ruoli dell'Unione.

Le norme procedurali per l'applicazione dei suddetti provvedimenti disciplinari sono contenute nell'allegato al presente statuto.

Art. 27.

L'inscritto viene cancellato dai ruoli dell'Unione:

a) per la perdita del grado di ufficiale;

b) per dimissioni accettate dal competente Comitato;

c) per mora di un anno nel pagamento dei contributi personali;

d) per eliminazione dai ruoli dell'Unione.

Anno finanziario e proventi.

Art. 28.

L'anno finanziario decorre dal 1° novembre.

Art. 29.

Sono cespiti di entrata:

a) per l'Unione: l'importo dell'acquisto della tessera di riconoscimento, della marca annuale e del distintivo dell'Unione;

b) per le Sezioni: le quote personali periodiche stabilite dai regolamenti interni;

c) per l'Unione, per i Gruppi provinciali e per le Sezioni: contributi e sovvenzioni eventuali.

Art. 30.

Alla ripartizione delle entrate di cui alla lettera *c)* dell'articolo precedente ed allo stanziamento dei fondi, occorrenti per le spese dei Comitati provinciali, provvede il Comitato centrale.

Art. 31.

Nel mese di luglio le Sezioni, a mezzo del segretario e del cassiere economo e previo esame del Collegio dei sindaci, compilano il loro bilancio preventivo annuale e lo trasmettono, insieme col bilancio preventivo del Circolo, al Comitato del rispettivo Gruppo provinciale.

Il Comitato della Provincia riassume i bilanci delle Sezioni e dei Circoli dipendenti in due separati riepiloghi e li trasmette, insieme con le eventuali osservazioni e col proprio bilancio preventivo, compilato ed esaminato in analogia al precedente comma, al Comitato centrale.

Questo, a mezzo del segretario generale e del cassiere economo, e previo esame del Collegio dei sindaci, riepiloga tutti i bilanci degli enti dipendenti, vi aggiunge il proprio, e trasmette il tutto al Ministero della guerra per l'approvazione.

L'approvazione del Ministero della guerra è data, previo esame di un Comitato di controllo composto di quattro membri, e cioè: di un rappresentante di ciascuno dei Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica, e del direttore capo della ragioneria centrale del Ministero della guerra.

Uguale procedimento si segue per i bilanci consuntivi, che devono essere inoltrati dalle Sezioni entro il mese di febbraio.

Bandiera.

Art. 32.

L'Unione nazionale, i Gruppi provinciali e le Sezioni hanno la bandiera, la quale è affidata alla Presidenza.

La bandiera è identica a quella dell'Esercito, e porta sui nastri azzurri la scritta in oro: « Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia » con l'aggiunta, per i Gruppi provinciali e per le Sezioni, della rispettiva denominazione.

L'Unione nazionale nelle Colonie.

Art. 33.

Nelle città capoluogo e negli altri centri delle Colonie, potrà essere autorizzata la costituzione di Sezioni.

Nelle città capoluogo verrà costituito un Gruppo che prenderà nome dalla Colonia.

Art. 34.

Per la costituzione e il funzionamento delle Sezioni e dei Gruppi valgono di massima le prescrizioni e le modalità stabilite per le Sezioni e per i Gruppi provinciali del Regno.

La scelta e la nomina dei presidenti del Gruppo e delle Sezioni, per le Colonie, sono riservate al Ministero della guerra di concerto con quelli della marina, dell'aeronautica e delle colonie.

Disposizioni finali.

Art. 35.

Il regolamento generale dell'Unione, da compilarsi dal Comitato centrale, darà le norme esecutive dello statuto, e stabilirà anche le retribuzioni per le diverse cariche. Il regolamento generale dovrà essere emanato dal Ministero della guerra di concerto con i Ministeri e gli altri enti interessati.

Il regolamento interno delle singole Sezioni dovrà essere ratificato dal presidente dell'Unione.

Art. 36.

Il presente statuto ed ogni altra disposizione statutaria, a complemento e a modificazione, dovranno essere approvati dal Ministro per la guerra, di concerto coi Ministri per la marina, per l'aeronautica e per le finanze.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, la marina e l'aeronautica:

MUSSOLINI.

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:
VOLPI.

(ALLEGATO ALLO STATUTO).

PROCEDURA DISCIPLINARE.

Art. 1.

Hanno facoltà di prendere i provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 26 dello statuto dell'Unione i Comitati di sezione, i Comitati provinciali e il Comitato centrale; ma soltanto su conforme parere della Corte di disciplina o della Corte centrale possono deliberare la eliminazione dai ruoli.

I provvedimenti disciplinari, di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) di detto articolo, non sono applicabili a presidenti di Gruppo provinciale o di Sezione, nè agli inscritti investiti di cariche pubbliche di nomina governativa, o membri del Parlamento, se non per deliberazione del Comitato centrale, su conforme parere della Corte centrale di disciplina.

Art. 2.

La sospensione, come provvedimento di cautela, può essere inflitta, in caso d'urgenza, anche dal solo presidente, salvo ratifica da parte del Comitato, entro dieci giorni.

Questa sospensione si applica ogni qualvolta l'inscritto come tale, o come ufficiale, o come cittadino, venga sottoposto a procedimento disciplinare o penale per motivi che possano ledere il carattere o l'onorabilità.

Art. 3.

Quando l'esito del procedimento disciplinare o penale non implichi di per sè necessariamente la cancellazione dai ruoli dell'Unione, il Comitato deciderà se revocare o far cessare la sospensione o prendere altri provvedimenti disciplinari, non escluso quello di deferire la posizione dell'inscritto all'esame della Corte di disciplina o della Corte centrale.

Art. 4.

Contro un provvedimento disciplinare non condizionato a parere della Corte di disciplina, l'inscritto può ricorrere alla Corte stessa, la quale opinerà o per la conferma del provvedimento, o per l'annullamento con o senza rinvio al Comitato, per nuovo esame e decisione.

Art. 5.

Contro la eliminazione dai ruoli proposta da una Corte di disciplina, è ammesso appello alla Corte centrale di disciplina, la quale potrà confermare la decisione o annullarla rinviando il caso a nuovo esame del Comitato che si pronunzierà definitivamente, previa nuova istruttoria integrale o supplementare.

Art. 6.

L'inscritto, che venga a trovarsi in posizione la quale possa tornare in pregiudizio del suo buon nome, può chiedere al competente Comitato di far esaminare il suo caso dalla Corte di disciplina.

Art. 7.

La Corte di disciplina non può essere investita dell'esame di un caso che dalla Presidenza del Gruppo provinciale o della Sezione, anche se l'esame sia provocato da domanda dell'interessato.

La Corte centrale di disciplina ne è investita dal presidente dell'Unione.

Art. 8.

La Corte di disciplina si pronuncia normalmente sulla base degli elementi che le vengono comunicati dal Comitato; ma se questi risultino insufficienti può completare l'inchiesta e procedere alle contestazioni che ritenga necessarie, oppure chiedere al Comitato una inchiesta o una documentazione più esauriente sui punti che essa preciserà.

Art. 9.

Le deliberazioni dei Comitati e delle Corti di disciplina vengono prese a maggioranza assoluta di voti.

Art. 10.

La perdita del grado d'ufficiale ha per effetto la cancellazione dai ruoli dell'Unione dal giorno in cui è pubblicata nel Bollettino del Ministero, o risulta notificata da precedente partecipazione ufficiale alle autorità gerarchiche.

Art. 11.

Se l'inscritto è ufficiale in due distinte forze armate dello Stato, la perdita del grado d'ufficiale nel ruolo da cui non ripete il suo titolo d'ammissione nell'Unione nazionale non ha per effetto la immediata cancellazione dai ruoli dell'Unione, sibbene l'esame disciplinare per l'eventuale eliminazione dai ruoli.

Art. 12.

Le dimissioni hanno effetto dall'accettazione del competente Comitato.

Art. 13.

La domanda e l'accettazione di dimissioni non comportano di massima motivazione specifica.

Le domande motivate di modo scorretto non saranno accolte e potranno essere oggetto d'esame per eventuale eliminazione dai ruoli.

Art. 14.

L'invito alle dimissioni deve trovar ragione in motivi che possano eventualmente dar luogo ad eliminazione dai ruoli.

Art. 15.

L'inscritto, che per due volte in 12 mesi incorra nella censura, può essere invitato a dimettersi.

Art. 16.

L'inscritto che, entro il termine prefissogli, non ottemperi all'invito a dimettersi, viene deferito alla Corte di disciplina per la eliminazione dai ruoli.

Art. 17.

La cancellazione dai ruoli dell'Unione per mora nel pagamento di contributi personali è dichiarata dal competente Comitato, previ opportuni accertamenti e contestazioni, ed ha effetto dal giorno successivo al compimento dell'anno di mora.

Art. 18.

I provvedimenti disciplinari vengono comunicati all'inscritto dal presidente o dal vice-presidente delegato, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La sospensione e la cancellazione dai ruoli dell'Unione sono notificate al Gruppo provinciale od alla Sezione per mezzo dell'albo degli inscritti e al presidente dell'Unione mediante apposita comunicazione che dia ragione del provvedimento.

Art. 19.

Un elenco nominativo degli ufficiali non ammessi nell'Unione nazionale sarà comunicato ogni semestre dal presidente dell'Unione all'Amministrazione centrale da cui essi dipendono.

Saranno invece indicati di volta in volta dal presidente stesso alla competente Amministrazione centrale gli ufficiali dimessisi dall'Unione in seguito ad invito o incorsi nella eliminazione dai ruoli.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, la marina e l'aeronautica:

MUSSOLINI.

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:

VOLPI.

N. 69. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **R. decreto col quale è costituita la presidenza della « Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia. »** — (Gabinetto). — 23 dicembre 1926 - Anno V

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, col quale si provvede alla costituzione dell'*Unione Nazionale ufficiali in congedo d'Italia* e si approva il relativo statuto;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la Guerra, la Marina e l'Aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La presidenza della « *Unione Nazionale ufficiali in congedo d'Italia* » è così costituita:

Presidente:

S. E. LANZA DI SCALEA principe Pietro, deputato al Parlamento, Ministro di Stato.

Vice-presidenti:

S. E. VANZO cav. Augusto, Generale di Corpo d'armata.
S. E. MORIS cav. Maurizio, Generale di Corpo d'armata.
CAPON cav. Augusto, Ammiraglio di divisione.
S. E. CAETANI don Gelasio dei Duchi di Sermoneta, Regio ambasciatore.

Segretario generale:

TARDITI nobile cav. Giuseppe, Generale di divisione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 dicembre. - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 70. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 2354 – Estensione al personale della R. aeronautica delle disposizioni relative alla concessione della croce al merito di guerra e della croce di guerra al valor militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 dicembre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 21, del 27 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, concernente l'istituzione di una croce al merito di guerra, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1922, n. 195 — che differenzia la croce di guerra al valor militare da quella concessa per titoli comuni di cui al R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205 — e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono estese al personale della Regia aeronautica le disposizioni contenute:

a) nel R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, e successive modificazioni, relativamente alla istituzione della croce al merito di guerra;

b) nel R. decreto 7 gennaio 1922, n. 195, e successive modificazioni, che differenzia la croce di guerra al valor militare da quella concessa per titoli comuni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

N. 71. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 40 concernente variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1926-27, nonchè ai bilanci speciali per l'esercizio medesimo, e disposizioni varie di natura finanziaria.** — (Ragioneria centrale). — 6 gennaio 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 3 giugno 1926, nn. 909, 910, 911, 921, 922, 923, 924, 17 giugno 1926, nn. 996, 997 e 998, e 25 giugno 1926, nn. 1061 e 1065;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa dei vari Ministeri e nel bilancio dell'azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per il corrente esercizio finanziario, nonchè di provvedere all'autorizzazione di spese diverse;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'i-

struzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata d'ordine Nostro, dal Ministro predetto.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

(*Omissis*).

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1926-27.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) In aumento:

Cap. n. 7 - Indennità e spese per commissioni, ecc.	L. 65,000
Cap. n. 57-*bis* (di nuova istituzione) - Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle Amministrazioni militari (R. decreto-legge 8 marzo 1923, numero 633) (spesa obbligatoria)	» 700.000
TOTALE . . .	L. 765,000

b) In diminuzione:

Cap. n. 27 - Spese di mantenimento degli ammalati, ecc.	L.	66,500
Cap. n. 28 - Spese pel funzionamento delle scuole, ecc.	»	25,000
Cap. n. 32 - Spese per l'esercizio della tipografia, ecc.	»	10,500
Cap. n. 33 - Corredo alle truppe, ecc.	»	33,000
Cap. n. 34 - Pane e viveri per le truppe, ecc.	»	3,800
Cap. n. 36 - Casermaggio, ecc.	»	11,500
Cap. n. 38 - Servizi di rimonta, ecc.	»	18,000
Cap. n. 39 - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, ecc.	»	495,000
Cap. n. 40 - Spese per la manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc.	»	66,000
Cap. n. 65 - Spese generali delle legioni carabinieri Reali, ecc.	»	700
Cap. n. 67 - Fondo a disposizione per eventuali deficienze, ecc.	»	70,000
TOTALE	L.	800,000

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

(*Omissis*).

N. 72. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ricupero da effettuarsi a carico della Società An. Officine Metallurgiche Togni.** — (Ragioneria centrale). — 3 febbraio 1927 - Anno V.

La *Società anonima officine metallurgiche Togni* ha un debito verso l'ufficio stralcio ed assestamento conti della fabbrica d'armi di Brescia di L. 703,920.80 per saldo conto materiali forniti dallo Stato alla Società stessa durante la guerra.

S'interessano pertanto gli enti dipendenti ad aggiungere detto debito a quello di cui alla circolare 444 *giornale militare* 1924 ed a porre il fermo su tutte le somme dovute alla predetta Società sino alla concorrenza della complessiva somma di L. 1,603,920.80.

Gli enti dipendenti dovranno inoltre dare subito comunicazione delle somme all'uopo fermate curando d'indicare sempre se esse siano al lordo o al netto delle ritenute erariali ed altre.

Degli irregolari pagamenti risponderanno personalmente i responsabili.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 73. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Verifica dei materiali del gruppo C proposti per la dichiarazione fuori servizio.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 3 febbraio 1927 - Anno V.

La verifica dei materiali del gruppo C, proposti per la dichiarazione fuori servizio, è un'attribuzione esclusivamente devoluta alle persone dei comandanti di brigata e d'artiglieria di corpo d'armata, e quindi, in loro assenza, siffatto incarico non può delegarsi ad altri ufficiali.

Ciò anche in armonia alle disposizioni di cui all'art. 41 del regolamento di disciplina militare per il R. Esercito.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 74. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 3 febbraio 1927 - Anno V.

Sono state approvate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.

Comandi istituiti:

Legione Milano - Tenenza di Desio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 75. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso di geodesia presso l'Istituto geografico militare.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 3 febbraio 1927 - Anno V.

A seguito della circolare 669 del *giornale militare* 1926, gli ufficiali ammessi a frequentare il corso di geodesia presso l'Istituto geografico militare, sono i seguenti:

Tenente FORTE Guido - 5° reggimento genio.
» BUONGIORNO Fiorentino - 9° reggimento genio.
» GUZZO Giovanni - 9° reggimento genio.
» CABITTO Giacomo - Genio ferrovieri.
» CANCEDDA Ubaldo - 3° reggimento genio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 76. — PENSIONI. — **Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 666, concernente le nuove norme per la liquidazione delle pensioni civili e militari.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 3 febbraio 1927 - Anno V.

Il n. 2, del 2° comma ,della circolare 350 del *giornale militare* 1925, è modificato nel senso che alla documentazione delle pratiche di pensione di cui è cenno nel comma stesso, dovrà provvedersi appena i militari interessati abbiano compiuto il 12° anno di servizio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 77. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali ammessi alle prove di esame per il 57° corso (1927-1930) presso la Scuola di guerra.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 3 febbraio 1927 - Anno V.

In seguito al risultato dell'esame delle domande di ammissione agli esami per la scuola di guerra, di cui alle circolari 544 e 646 *giornale militare* 1926, si comunicano qui di seguito, i nomi degli ufficiali ammessi a sostenere le prove scritte per il 57° corso della scuola di guerra.

I comandi presso i quali avranno luogo le prove di esame sono autorizzati a farli sostenere presso la propria sede anche a quegli ufficiali che per trasferimento, motivi di servizio o di provata gravità, si trovassero nella propria giurisdizione nei giorni fissati per gli esami (ultimi due giorni del mese di febbraio c. a.). Avranno però cura d'informarne il comando presso cui l'ufficiale avrebbe dovuto sostenere l'esame ed il comando della scuola di guerra.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Elenco degli ufficiali che ebbero giudizio favorevole.

N.	Grado	Arma	Unità alla quale appartiene	Casato e nome	*Annotazioni*
			CORPO D'ARMATA DI TORINO		
			Fanteria		
1	Maggiore	fanteria	Com. 1 brig. fant.	DAMIANI Arnaldo	
2	»	»	38 regg. fanteria	MARCHINI Antonio	
3	»	»	Distretto Como	FENOGLIO Antonio	
4	Capitano	»	1 brig. alpini	BALOCCO Alfredo	
5	»	»	Com. divis. Torino	GILARDI Achille	
6	»	»	91 regg. fanteria	BOGLIETTI Cesare	
7	»	»	Com. mil. staz. Alessandria	CAPELLI Pietro	
8	»	»	2 alpini	CERUTI Leone	
9	»	»	3 alpini	FASSI Carlo	
10	»	»	92 fanteria	BARRELLA Gaetano	
11	»	»	38 fanteria	TODINI Aldo	
12	»	»	3 alpini	FIORIO Alessandro	
13	»	»	3 alpini	NAVONE Lorenzo	
14	»	»	92 fanteria	GUERRIERO Luigi	
15	»	»	90 fanteria	CAPUANO Salvatore	
16	»	»	37 fanteria	VALDATA Carlo	
17	»	»	90 fanteria	STRATA Giovanni	
18	»	»	Comando 1 armata	GABUTTI Aldo	
19	»	»	1 alpini	LERDA Felice	
20	»	»	1 alpini	VARONE Mario	
21	»	»	3 alpini	CARMINATI Luigi	
22	»	»	Comando corpo d'armata	BIANCOTTI Carlo	
23	»	»	37 fanteria	POGGIO Annibale	
24	»	»	2 alpini	ANCHISI Enea	
25	»	»	Com. 1 centro automobilist.	PAPA Massimiliano	
26	»	»	92 fanteria	NERI Virgilio	
27	»	»	92 fanteria	GALLARINI Francesco	
28	»	»	Distretto Cuneo	MARTINI Carlo	
29	»	»	92 fanteria	PUCCI da FILICAIA Gino	
30	»	»	3 alpini	BERNARDINI Gino	
31	»	»	38 fanteria	IVALDI Umberto	
32	»	»	Casa di S. A. R. il Principe di Piemonte	ANTONELLI Filippo	
33	Tenente	»	133 fanteria	ROSA Nicolò	
34	»	»	2 alpini	BALZARINIGabriello	
35	»	»	Comando scuola guerra	BLATTO Oete	
36	»	»	4 bersaglieri	ROCCHETTI Pasquale	
37	»	»	2 alpini	CURATOLO Lorenzo	
			Cavalleria		
1	»	cavall.	1 centro automobilistico	VITULLO Concezio	
2	»	»	Cavalleria Nizza	TESTA ASCHERI Ugo	
3	»	»	Scuola cavalleria	CORDERO di MONTEZEMOLO Cesare	

N.	Grado	Arma	Unità alla quale appartiene	Casato e nome	*Annotazioni*
			Artiglieria		
1	Maggiore	artiglieria	Accad. milit. art. e genio	SICCARDI Carlo	
2	»	»	Accad. milit. art. e genio	FRONCIA Cicito	
3	Capitano	»	1 art. pesante	LERA Agostino	
4	»	»	5 art. campagna	GAY Paolo	
5	»	»	1 art. montagna	DE DOMINICIS Augusto	
6	»	»	1 art. montagna	IDA' Raffaele	
7	»	»	Accad. milit. art. e genio	FERRARI Augusto	
8	»	»	Accad. milit. art. e genio	MORI Mario	
9	»	»	1 pesante campale	RAPAZZINI Pietro	
10	»	»	1 pesante campale	PIANA Giuseppe	
11	»	»	1 art. pesante camp.	DETTORI Fernando	
12	»	»	1 centro controaerei	CARONES Ugo	
13	»	»	29 art. campagna	MILANI Riccardo	
14	»	»	1 art. montagna	BARBERI Barbero	
15	»	»	1 art. montagna	ORLANDI Enrico	
16	»	»	Comando art. C. d'A.	MAZZA Pietro	
17	»	»	Accad. milit. art. e genio	CORVINO Cesare	
18	»	»	Accad. milit. art. e genio	RACCA Giorgio	
19	»	»	Centro esp. Ciriè	ARGAN Carlo	
20	Tenente	»	29 artiglieria camp.	TROMBY Giovanni	
21	»	»	Uff. tavole tiro	GALANZINO Francesco	
22	»	»	5 art. campagna	OLIVIERI Domenico	
23	»	»	1 art. pesante camp.	BOGGIONE G. Battista	
24	»	»	1 art. pesante camp.	TIZZANI Giovanni	
			Genio		
1	Capitano	genio	Regg. ferrovieri	BIASCI Luigi	
2	»	»	Genio corpo d'armata	PIAZZO Giuseppe	
3	»	»	Scuola allievi uffic. Torino	MORERA Umberto	
4	»	»	Accad. milit. art. e genio	MARSEGUERRA Giovanni	
5	»	»	1 regg. genio	NOTTI Felice	
1	Tenente	»	1 regg. genio	ROSSANO Luigi	

CORPO D'ARMATA DI ALESSANDRIA

Fanteria

1	Capitano	fanteria	Comando corpo d'armata	GIORDANO Salvatore	
2	»	»	34 fanteria	DE MIRANDA Domenico	

N.	Grado	Arma	Unità alla quale appartiene	Casato e nome	*Annotazioni*

CORPO D'ARMATA DI MILANO

Fanteria

1	Capitano	fanteria	Comando divis. Brescia	LORENZOTTI Giuseppe
2	»	»	Comando divis. Novara	SARTORIS Ermanno
3	»	»	Distretto Bergamo	PUGLIESE Michele
4	»	»	Comando divis. Milano	GHIOLDI Carlo
5	»	»	Distretto Bergamo	SALA Cristoforo
6	»	»	Comando 2 brig. fanteria	VIALE Mario
7	»	»	53 fanteria	MEAZZI Giuseppe
8	»	»	Scuola allievi uffic. Milano	SABATINI Carlo
9	»	»	12 bersaglieri	SCHETTINI Umberto
10	»	»	Com. corpo d'arm. Milano	REISOLI Cesare
11	»	»	12 bersaglieri	ANDERLONI Virginio
12	»	»	12 bersaglieri	DE PACE Leonida
13	»	»	Distretto Milano	D'ERRICO Antonio
14	»	»	4 alpini	GASTALDI Francesco
15	»	»	53 fanteria	CALVI Ercole
16	»	»	5 alpini	BRUNACCI Ernesto
17	»	»	Divisione Como	BUA Gianmaria
18	»	»	4 alpini	GHE' Carlo
19	»	Tenente	Scuola allievi uffic. Milano	ORSINI Filippo

Cavalleria

1	Capitano	cavalleria	Cavall. Vittorio Em. II	ZAVATTARI Edmondo
2	»	»	Cavall. Vittorio Em. II	COSTA Giuseppe
3	Tenente	»	Savoia Cavalleria	GAROFOLI Enrico
4	»	»	Cavall. Vittorio Em. II	TORELLA Vito
5	»	»	Savoia Cavalleria	GAMBAROTTA Giuseppe

Artiglieria

1	Capitano	artiglieria	27 art. campagna	FRANCESCO Gennaro
2	»	»	Comando corpo d'armata	GORGONI Luigi
3	»	»	Regg. art. cav.	GUAZZO Angelo
4	»	»	2 art. montagna	DI TRANI Salvatore

Genio

1	Capitano	genio	Ufficio fortificazioni Lucca	GARAVANO Agostino

N.	Grado	Arma	Unità alla quale appartiene	Cognome e nome	*Annotazioni*

CORPO D'ARMATA DI VERONA

Fanteria

1	Capitano	fanteria	50 fanteria	GRAMONDO Angelo	
2	»	»	50 fanteria	ROMANI Angelo	
3	»	»	Comando div. Verona	MANSOLDO Guido	
4	»	»	Comando distr. Verona	BUCHI Luigi	
5	»	»	79 fanteria	PRESTI Umberto	
6	»	»	Distretto Bolzano	LUCCARDI Giuseppe	
7	»	»	Distretto Padova	LORENZON Giovanni	
8	»	»	79 fanteria	PARENTI Bartolino	
9	»	»	Com. c. d'arm. Verona	BERIONNI Idumeo	
10	»	»	58 fanteria	ZANOTTI Laerte	
11	»	»	6 alpini	FINCATO Giovanni	
12	»	»	57 fanteria	DI PAOLA Umberto	
13	»	»	58 fanteria	PALLANO Giovanni	
14	»	»	Com. corpo d'arm. Verona	ALDEGHERI Fulvio	
15	»	»	6 alpini	PSARO Rodolfo	
16	»	»	8 bersaglieri	D'ANCONA Giuseppe	
17	»	»	57 fanteria	NACCARI Francesco	
18	»	»	49 fanteria	SEGU' LUIGI	
19	»	»	18 fanteria	BARTALINI Giuseppe	
20	»	»	231 fanteria	SCALA Alessandro	
21	»	»	Com. corpo d'arm. Verona	SANTINI Biagio	
22	»	»	6 alpini	GIACOBINELLI Giuseppe	
23	»	»	79 fanteria	GIORGI Luigi	
24	»	»	Delegazione trasp. Venezia	SEGA Remo	
25	Tenente	»	6 alpini	PRAMPOLINI Alberto	
26	»	»	6 alpini	SCAGLIA Carlo	

Cavalleria

1	Tenente	cavalleria	Cavall. Guide uff. a disp. comandante divisione	SPILIMBERGO Valfranco	

Artiglieria

1	Maggiore	artiglieria	5 art. pes.	MANFRONE Mario	
2	Capitano	»	8 art. campagna	KOVARICH Ettore	
3	»	»	8 art. campagna	ALLEGRI Carlo	
4	»	»	5 art. pes.	FENIZIA Gaetano	

Genio

1	Capitano	Genio	Ufficio fortif. Verona	PARASOLE Paolo	

CORPO D'ARMATA DI TRIESTE

Fanteria

N.	Grado	Arma	Unità alla quale appartiene	Cognome e nome	*Annotazioni*
1	Capitano	fanteria	Com. 3 brig. alpini	BIGNAMI Riccardo	
2	»	»	Com. 14 brig. fanteria	D'ALOJA Vito	
3	»	»	Com. div. Pola	CORDARA Armando	
4	»	»	12 fanteria	CARUSO Vincenzo	
5	»	»	Distr. milit.	MORRA Eugenio	
6	»	»	151 fanteria	MAGGIO Paoluccio	
7	»	»	151 fanteria	DE PINEDO Edoardo	
8	»	»	5 centro automob.	PATTI Domenico	
9	»	»	73 fanteria	VILLANI Fortunato	
10	»	»	8 alpini	MARCONI Raffaele	
11	»	»	Comando c. a. Trieste	SCALONE Achille	
12	»	»	8 alpini	DE FILIPPI Camillo	
13	»	»	73 fanteria	ROSSI Italo	
14	»	»	1 fanteria	ZANUSSI Giacomo	
15	»	»	73 fanteria	SASSI Alberto	
16	»	»	151 fanteria	MANAI Giovanni	
17	»	»	151 fanteria	BALZANI Nicola	
18	Tenente	»	152 fanteria	MOTZO Leonardo	
19	»	»	17 fanteria	D'AMICO Nunzio	
20	»	»	73 fanteria	MORETTI Clemente	

Cavalleria

1	Capitano	cavalleria	2 com. sup. di cavall.	ANDREOTTI LORIA Renzo	

Artiglieria

1	Capitano	Artiglieria	6 art. pesante	SPIAZZI Eugenio	
2	»	»	3 art. pesante	VITALINI Guglielmo	
3	»	»	6 art. pesante campale	STEFANINI Adone	
4	»	»	6 art. campale	POLACCO Giuseppe	
5	»	»	4 art. campale	CRISAFULLI Adolfo	
6	Tenente	»	5 art. pesante camp.	MELONI Nicolò	
7	»	»	3 art. mont.	RUTA Alessandro	

Genio

1	Tenente	genio	5 regg. genio	PARMEGIANI Gaetano	

N.	Grado	Arma	Unità alla quale appartiene	Cognome e nome	Annotazioni

CORPO D'ARMATA DI BOLOGNA

Fanteria

1	Capitano	fanteria	Com. c. d'a. Bologna	DEL GIUDICE Girolamo
2	»	»	55 fanteria	FOSCHINI Bernardino
3	»	»	Com. div. mil. terr. Treviso	STOPPATO Oddone
4	»	»	Distretto Venezia	SABATINI Diego
5	»	»	Accad. mil. di fant. e cav.	ROCCO Antonio
6	»	»	36 fanteria	CORA Ugo
7	»	»	27 fanteria	MASTROPIERRO Leonardo.
8	»	»	11 fanteria	MONTIRONI Rinaldo
9	»	»	Accad. mil. di fant. e cav.	PANERAI Antonio
10	»	»	36 fanteria	CAPITANI Renato
11	»	»	Accad. mil. di fant. e cav.	MANCINI Amedeo
12	»	»	6 bersaglieri	SANTI Marcello
13	»	»	Accad. mil. di fant. e cav.	VERDI Ugo
14	»	»	Accad. mil. di fant. e cav.	SARTORI Carlo
15	»	»	7 alpini	AVETA Giulio
16	»	»	6 bersaglieri	SALA Umberto
17	»	»	55 fanteria	ZORZI Grasselli Giancarlo
18	»	»	11 fanteria	PAESANI Angelo
19	»	»	Accad. mil. di fant. e cav.	TORLASCHI Edoardo
20	Tenente	»	55 fanteria	CORAZZA Orlando
21	»	»	Accad. mil. di fant. e cav.	GUIDA Osvaldo
22	»	»	6 bersaglieri	TRAMONTI Antonino
23	»	»	66 fanteria	NEBBIA Vittorio
24	»	»	11 fanteria	FRAMONTI G. Battista

Cavalleria

1	Capitano	cavalleria	Regg. Aosta cavalleria	GUIDETTI Ettore
2	»	»	Regg. Aosta cavalleria	LEOPARDI Guido
3	»	»	Regg. Aosta cavalleria	BERTE' Roberto

Artiglieria

1	Maggiore	artiglieria	26 artiglieria camp.	MIANI Guido
2	»	»	Comando art. corpo d'arm.	MOROCUTTI Antonio
3	Capitano	»	3 artiglieria camp.	ITZINGER Giorgio
4	»	»	3 artiglieria camp.	GALLONI Aldo
5	»	»	2 artiglieria costa	FERRARA Geremia
6	»	»	Comando art. corpo d'arm.	PASQUALI Aldo
7	»	»	26 artiglieria camp.	VARGAS Gaetano

Genio

1	Maggiore	genio	Comando genio corpo d'arm.	RASPI Alfonso

N.	Grado	Arma	Unità alla quale appartiene	Cognome e nome	Annotazioni
			CORPO D'ARMATA DI FIRENZE		
			Fanteria		
1	Maggiore	Fanteria	70 fanteria	CASTELLANI Ludovico	
2	»	»	Scuola di fanteria	ROVEDA Mario	
3	»	»	7 centro automobilistico	PICCINI Gino	
4	Capitano	»	Comando distretto Massa	BARONE Giuseppe	
5	»	»	Comando 5 brigata fant.	MATTIOLI Umberto	
6	»	»	21 fanteria	VETTORI Gino	
7	»	»	Comando divis. Genova	PIRRI Filippo	
8	»	»	Comando divis. Genova	RUBINI Luigi	
9	»	»	Scuola A. U. Lucca	SCHLICH Guglielmo	
10	»	»	Istituto geografico militare	BALDUCCINI Guido	
11	»	»	Istituto geografico militare	ROSETTO Aiello	
12	»	»	Istituto geografico militare	PONZIAN Mario	
13	»	»	Istituto geografico militare	DI GREZIA Alfonso	
14	»	»	Istituto geografico militare	FABBI Umberto	
15	»	»	Istituto geografico militare	SCALAMANDRE' Giuseppe	
16	»	»	62 fanteria	CALABRESE Giuseppe	
17	»	»	12 fanteria	PARIZZI Ettore	
18	»	»	Distretto Sarzana	RAFFO Adolfo	
19	»	»	41 fanteria	BIANCHI Mario	
20	»	»	42 fanteria	FUSCA' Domenico	
21	»	»	21 fanteria	DA MASSA Francesco	
22	Tenente	»	41 fanteria	BARATTA Umberto	
23	»	»	89 fanteria	AGOSTINELLI Umberto	
24	»	»	42 fanteria	BACCHETTI Giuseppe	
25	»	»	Scuola di fanteria	GAUDIO Francesco	
26	»	»	83 fanteria	VIGLIERO Remigio	
			Cavalleria		
1	Capitano	Cavalleria	Cavalleggeri Alessandria	FERRUCCI Maurizio	
			Artiglieria		
1	Maggiore	Artiglieria	1 artiglieria costa	CATALANO Vincenzo	
2	»	»	Istituto geografico	MASSERANO Guido	
3	Capitano	»	19 artiglieria campagna	DELLA MONICA Italo	
4	»	»	19 artiglieria campagna	FRANCIOLINI David	
5	»	»	15 artiglieria campagna	MONACCI Ettore	
6	»	»	15 artiglieria campagna	DE PIETRI TONELLI Luigi	
7	»	»	21 artiglieria campagna	LANDI Francesco	
8	»	»	Comando artiglieria	GRANDE Ferruccio	
9	»	»	2 art. pesante camp.	PAVESI Isidoro	
10	»	»	2 art. pesante camp.	BERSANO Giovanni	
11	»	»	Istituto geografico militare	DURI Marco	
12	Tenente	»	19 artiglieria campagna	GHELARDONI Luigi	
13	»	»	19 artiglieria campagna	DONATI Luigi	
14	»	»	Scuola A. U. Lucca	ALMANZA G. Battista	
15	»	»	19 artiglieria campagna	DEL BIANCO Attilio	
			Genio		
1	Capitano	Genio	6 raggrupp. genio	LIGGERI Concetto	

N.	Grado	Arma	Unità alla quale appartiene	Casato e nome	Annotazioni

CORPO D'ARMATA DI ROMA

Fanteria

1	Maggiore	fanteria	Comando 30 brigata fant.	PESCATORI Tito	
2	»	»	Scuola educ. fisica	CARASI Mario	
3	»	»	3 granatieri	DAMIANI Mario	
4	Capitano	»	Distretto militare Livorno	TORELLI Gerardo	
5	»	»	87 fanteria	DE PALMA Umberto	
6	»	»	Scuola centrale fanteria	FRATI Amedeo	
7	»	»	Scuola centrale fanteria	TANZI Michele	
8	»	»	Scuola centrale fanteria	NANI Wladimiro	
9	»	»	Riv. artiglieria e genio	NURRA Giovanni	
10	»	»	Collegio militare Roma	MALECORE Angelo	
11	»	»	Scuola centrale E. F.	SOLI Lucio	
12	»	»	Collegio militare Roma	MISCHI Cesiro	
13	»	»	81 fanteria	LUCCHETTI Augusto	
14	»	»	Comando divisione Perugia	CAGIANELLI Giuseppe	
15	»	»	Comando divisione Roma	PASQUINI Pirano	
16	»	»	1 granatieri	SAMPIETRO Giovanni	
17	»	»	Comando divis. Cagliari	MUSINA Andrea	
18	»	»	Comando divis. Cagliari	LOY Francesco	
19	»	»	Distretto Sassari	LILLO Nunzio	
20	»	»	2 granatieri	ZINI Aldo	
21	»	»	Collegio militare Roma	FIORAVANTI Evaristo	
22	»	»	Divisione militare Perugia	GIACOMINI Amedeo	
23	»	»	Divisione militare Perugia	MARINO Girolamo	
24	»	»	2 bersaglieri	PRINCIPINI Romeo	
25	»	»	Centro di form. carri arm.	LOMBARDI Guido	
26	»	»	52 fanteria	CARDINALI Giovanni	
27	Tenente	»	87 fanteria	BAGATTA Gerolamo	
28	»	»	Collegio militare Roma	PUDDU Mario	
29	»	»	Gruppo aerost. genio	BERNASCONI Giuseppe	
30	»	»	Comando divis. milit. Roma	LONGO Vincenzo	
31	»	»	3 granatieri	CASTAGNOLI Renato	

Cavalleria

1	Tenente	cavalleria	Reggim. Aosta cavalleria	MOSCATI Oscar	
2	»	»	Piemonte Reale cavalleria	FILIPPONI Fernando	

Artiglieria

1	Maggiore	artiglieria	Scuola centrale artiglieria	DI NAPOLI Leonardo	
2	Capitano	»	7 artiglieria campagna	MONTELLO Domenico	
3	»	»	7 artiglieria pes. campale	BONELLI Aldo	
4	»	»	8 artiglieria pes. campale	CONTE Antonio	
5	»	»	Direzione artiglieria Roma	MELIS Antonio	
6	»	»	Scuola centrale artiglieria	SCIOMACHEN Mario	
7	Tenente	»	7 artiglieria campagna	ROSSI Aldo	
8	»	»	A disp. gen. c. div. Livorno	PACINOTTI Giovanni	
9	»	»	7 artiglieria pes. campale	CANIZZO Vito	
10	»	»	8 centr. contr.	PRATO Arnaldo	

Genio

1	Capitano	genio	Com. genio corpo d'armata	GAZZINI Gazzino	
2	»	»	Scuola centrale genio	BIAGIOLI Biagio	
3	»	»	1° Reggimento rad. telegr.	NULLI AUGUSTI Alceste	
4	»	»	Scuola centrale genio	NOTARI Alberto	

N.	Grado	Arma	Unità alla quale appartiene	Casato e nome	*Annotazioni*

CORPO D'ARMATA DI ROMA (*Enti vari*)

Fanteria

1	Maggiore	fanteria	Ministero Guerra	RINONAPOLI Michele
2	»	»	Comando Corpo S. M.	ANDERSON Amerigo
3	»	»	Comando Corpo S. M.	GAIBI Agostino
4	Capitano	»	Comando Corpo S. M.	MANNA Adelmo
5	»	»	Ministero Guerra	AMOROSO Gaetano
6	»	»	Comando Corpo S. M.	LEVI Giulio
7	»	»	Ministero Guerra	CAMPIONE Giuseppe
8	»	»	Ministero Guerra	GROSSETTI Vito
9	»	»	Ministero Guerra	CONTI Aspromonte
10	»	»	Ministero Guerra	NACHERILLA Giovanni
11	»	»	Ministero Guerra	CERESA Mario
12	»	»	Ministero Guerra	POZZUOLI Luigi
13	»	»	Ministero Guerra	TABY Vincenzo
14	»	»	Ministero Guerra	MESCHINI Raffaele
15	»	»	Comando Corpo S. M.	CORNIANI Giovanni
16	»	»	Comando Corpo S. M.	CORRADINI Damiano
17	»	»	Ministero Guerra	FABI Giovanni
18	»	»	Comando Corpo S. M.	GAMBINO Antonino
19	»	»	Comando Corpo S. M.	SANDOMENICO Luigi
20	»	»	Comando Corpo S. M.	TAMONE Giuseppe
21	»	»	Comando Corpo S. M.	MIRTO Giovanni

Artiglieria

1	Capitano	artiglieria	Ministero Guerra	GURGO Costanzo
2	»	»	Ministero Guerra	MANTELLI Mario
3	»	»	Ministero Guerra	PIERANI Luigi
4	»	»	Ministero Guerra	VALLONE Riccardo
5	»	»	Comando Corpo S. M.	BADINI Damiano
6	»	»	Ministero Guerra	SECCO Gustavo
7	»	»	Ministero Guerra	MATTEUZZI Angelo
8	»	»	Comando Corpo S. M.	AZAIS Pio
9	»	»	Comando Corpo S. M.	RAPICAVOLI Carmelo
10	»	»	Comando Corpo S. M.	NICCOLINI Mario
11	»	»	Comando Corpo S. M.	DE FRANCESCO Antonio
12	»	»	Comando Corpo S. M.	BIAGI Dario
13	Tenente	»	Ispettorato dell'artiglieria	BAZAN Gaspare

Genio

1	Capitano	genio	Ispettorato del genio	SUPINO Paolo

N.	Grado	Arma	Unità alla quale appartiene	Cognome e nome	Annotazioni

CORPO D'ARMATA DI BARI

Fanteria

1	Maggiore	fanteria	47 fanteria	GIOVANNETTI Ernesto
2	Capitano	»	Distretto Sulmona	DI LORENZO Alfonso
3	»	»	10 fanteria	LA GUARDIA Giuseppe
4	»	»	157 fanteria	CORSI Mario
5	»	»	Comando 18 brigata	GIORGETTI Lucio
6	»	»	Distretto Ascoli Piceno	GARRO Francesco
7	»	»	Comando corpo d'armata	DATTA Alessandro
8	»	»	94 fanteria	D'ARAGONA Gaetano
9	Tenente	»	Distretto Ancona	CICCONI Pasquale
10	»	»	10 fanteria	CAMPANA Achille
11	»	»	15 fanteria	MASTROPIETRO Silvio
12	»	»	10 fanteria	LELLA Francesco
13	»	»	47 fanteria	LUPO Renato
14	»	»	47 fanteria	CARBONE Umberto
15	»	»	157 fanteria	DI STEFANO Francesco

Artiglieria

1	Maggiore	artiglieria	Direz. artiglieria Taranto	LANCIERI Federico
2	Capitano	»	2 artiglieria camp.	LORITO Leonardo
3	»	»	18 artiglieria camp.	PISARRI Nicola
4	Tenente	»	18 artiglieria camp.	GIAMMARCO Enrico

CORPO D'ARMATA DI NAPOLI

Fanteria

1	Maggiore	fanteria	Scuola A. U. Caserta	FUSCO Bernardo
2	»	»	9 bersaglieri	MADONNA Teseo
3	Capitano	»	Comando d'armata	SAVOIA Luigi
4	»	»	Deleg. trasporti Napoli	PRISCO Vincenzo
5	»	»	30 fanteria	BUONDONNO Giuseppe
6	»	»	Scuola A. U. Napoli	GRASSI Vito Antonio
7	»	»	Distretto Avellino	BERNA Umberto
8	»	»	Depos. truppe colon. Napoli	PRIMIERO Umberto
9	»	»	Comando divisione Napoli	ROSSI Euplio
10	Tenente	»	19 fanteria	MANNACIO Francesco
11	»	»	Comando divisione militare territ. di Catanzaro	GRIMALDI Bernardino
12	»	»	31 fanteria	GUERRIERO Enrico

Cavalleria

1	Tenente	cavalleria	Cavalleggeri Firenze	DIAS Ottavio
2	»	»	Cavalleggeri Firenze	PASQUALE Vincenzo

Artiglieria

1	Capitano	artiglieria	10 centro contraerei	CARELLI Giuseppe
2		»	10 reggim. pesante camp.	ARPAIA Federico
3		»	Com. A. C. A.	CARRAVETTA Antonio

N.	Grado	Arma	Unità alla quale appartiene	Casato e nome	*Annotazioni*

CORPO D'ARMATA DI PALERMO

Fanteria

1	Capitano	Fanteria	Comando presidio Catania	RIZZO Antonino	
2	»	»	Distretto Catania	DESI Carmelo	
3	»	»	75 fanteria	BOLDRINI Ugo	
4	»	»	10 bersaglieri	AZZARO Giuseppe	
5	»	»	Distretto Cefalù	PALMEGIANO Salvatore	
6	»	»	Scuola A. U. Palermo	ROMERES Gaetano	
7	»	»	76 fanteria	AMICO Giovanni	
8	»	»	10 bersaglieri	AUTORE Camillo	
9	»	»	85 fanteria	D'ANGELO Paolo	
10	»	»	Com. corpo arm. Palermo	MACCARONE Ugo	
11	Tenente	»	4 fanteria	ANTONUCCI Attilio	
11	»	»	75 fanteria	CAGLIA' Pietro	

Artiglieria

Capitano	Artiglieria	Com. corpo arm. Palermo	ROSSANI Francesco	
»	»	Scuola A. U. Palermo	AGNELLO Sebastiano	
»	»	11 art. pesante campale	MONDANI Ernesto	

N.	Grado	Arma	Unità alla quale appartiene	Cognome e nome	*Annotazioni*

COLONIE E MISSIONI ALL'ESTERO

Fanteria

1	Maggiore	fanteria	R. C. T. C. Tripolitania	GROTTI Vincenzo	
2	Capitano	»	R. C. T. C. Tripolitania	DELL'ERA Renato	
3	»	»	R. C. T. C. Tripolitania	TONELLI Nicola	
4	»	»	R. C. T. C. Eritrea	FERRARA Arturo	
5	»	»	R. C. T. C. Eritrea	LUSIGNANI Luigi	
6	»	»	R. C. T. C. Cirenaica	GIROLA Italo	
7	»	»	Miss. milit. ital. Equatore	MARTINAT Giulio	
8	»	»	R. C. T. C. Somalia	GONELLA Mario	
9	»	»	R. C. T. C. Eritrea	GINO Luigi	
10	»	»	R. C. T. C. Eritrea	BODINI Giuseppe	
11	»	»	R. C. T. C. Tripolitania	CIANCIOLO Emilio	
12	»	»	R. C. T. C. Tripolitania	CROCETTA Anchise	
13	»	»	R. C. T. C. Somalia	CATARDI Raffaele	
14	»	»	R. C. T. C. Eritrea	MOCCIA Francesco	
15	Tenente	»	R. C. T. C. Somalia	LUCARELLI Alfonso	
16	»	»	R. C. T. C. Cirenaica	AIELLO Agostino	

Cavalleria

1	Capitano	cavalleria	Squadr Savari Tripolitania	CARDINALE Mario	
2	»	»	Squadr. Savari Cirenaica	BENINI Emilio	

Artiglieria

1	Maggiore	artiglieria	Miss. milit. ital. Equatore	FAVA Giovanni	
2	Tenente	»	R. C. T. C. Eritrea	SARTORI Alessandro	
3	»	»	R. C. T. C. Somalia	BRIGNOLE Armando	

Genio

1	Capitano	genio	Miss. milit. ital. Equatore	ROCCA Giacomo	
2	»	»	Miss. milit. ital. Equatore	RAVAZZONI Umberto	

N. 78. — SCUOLE MILITARI. — **21° corso regolare per ufficiali superiori presso le scuole centrali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 3 febbraio 1927 - Anno V.

Gli ufficiali superiori (tenenti colonnelli e maggiori) da inviarsi al 21° corso presso le scuole centrali, che si svolgerà dal 15 febbraio al 25 marzo c. a. inclusi, risultano dalla seguente tabella:

ENTI	Ten. Col. o Magg. di fant.	Ten. Col. o Magg. di cav.	Ten. Col. o Magg. di artig.	Ten. Col. o Magg. del genio	*Note*
Comando Corpo S. M. . .	2	1	2	1	1. Nelle aliquote fissate per ciascuna arma potranno essere comandati anche ufficiali in servizio di Stato Maggiore. 2. Le eventuali vacanze di ufficiali dei vari gradi o armi non dovranno essere coperte con ufficiali di grado o armi diverse nè con ufficiali che abbiano frequentato corsi precedenti.
Ministero Guerra	3	—	2	1	
Corpo d'Arm. Torino . . .	6	3	4	1	
» » Alessandria	6	1	3	1	
» » Milano . . .	6	1	4	—	
» » Verona . . .	4	1	4	—	
» » Trieste . . .	6	3	1	—	
» » Bologna . .	5	2	3	1	
» » Firenze . . .	6	3	3	1	
» » Roma	14	1	7	1	
» » Napoli .	15	1	2	1	
» » Bari	5	—	1	1	
Comando Milit. Sicilia . .	3	—	1	—	
» » Sardegna	3	—	1	—	
TOTALE...	84	17	38	9	

I comandi dei corpi di armata di Napoli e Bari e i comandi militari della Sicilia e della Sardegna potranno destinare un colonnello ciascuno a seguir il corso in qualità di uditori.

Le norme e le modalità per la partecipazione sono quelle stabilite con circolare 586 *giornale militare* c. a. Gli ufficiali ammessi al corso, dovranno presentarsi al comando del presidio militare di Civitavecchia, il giorno 14 febbraio 1927.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 79. — TRASPORTI. — ***Ammissioni dei militari di truppa isolati nei treni diretti.*** — (*Direzione generale servizi logistici*). — *3 febbraio 1927 - Anno V.*

In relazione alle disposizioni emanate con la circolare n. 84 del giornale militare 1926, si pubblicano qui di seguito i nuovi elenchi dei treni diretti nei quali sono o non ammessi i militari di truppa isolati.

Detti elenchi sostituiscono quelli pubblicati sinora nelle precedenti analoghe circolari.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Elenco dei treni diretti nei quali non sono ammessi i militari isolati, sebbene compiano un viaggio per un percorso superiore ai 500 chilometri.

Treno	PERCORSO	Treno	PERCORSO
5	Torino — Roma	148	Genova — Ventimiglia
8	Roma — Torino	158	Lecce — Bologna
12	Livorno — Genova	159	Bologna — Castellamm. A.
27	Milano — Roma	161	Chiasso — Milano
38	Roma — Milano	163	Milano — Genova
42	Ancona — Ferrara	166	Genova — Milano
52	Bologna — Venezia	169	Milano — Genova
66	Bologna — Brennero	170	Genova — Milano
67	Brennero — Bologna	174	Genova — Chiasso
80	Reggio Calabria — Roma	179	Milano — Genova
84	Napoli — Roma	184	Venezia — Torino
87	Roma — Napoli	185	Torino — Venezia
88	Napoli — Roma	189	Torino — Venezia
89	Napoli — Reggio Calabria	195	Torino — Venezia
131	Ventimiglia — Genova	196	Venezia — Torino
138	Genova — Ventimiglia	198	Venezia — Milano
147	Ventimiglia — Genova		

Elenco dei treni diretti nei quali sono ammessi i militari (in numero non superiore a 100) sebbene non percorrenti la distanza minima di 500 Km.

Treno	PERCORSO
11	da Alessandria per oltre Livorno.
32	da Firenze per Milano e da Bologna per Milano.
39	da Milano per Bologna e da Milano per Firenze.
46	da Venezia per Trieste e da Mestre per Trieste.
54	da Bologna per oltre Ferrara.
58	da Bologna per Venezia, da Bologna per Mestre.
71	da Terni per Roma purchè provenienti dalla linea di Sulmona col treno 2478.
78	da Roma per Ancona e da Roma per Falconara M.
83	da Napoli, Salerno e Nocera Inf. per Paola, S. Eufemia Bif., Villa S. Giov. e Reggio di Calabria.
89	da Napoli e da Salerno limitatamente ai diretti in Libia.
96	da Reggio C., Villa S. Giovanni, S. Eufemia e Paola per Napoli.
98	da stazioni precedenti Napoli purchè in arrivo col 1948.
101	da Genova per Pisa e Livorno.
101 (1)	da Terranova I. B. diretti a stazioni della linea secondaria Monti-Tempio.
122	da Piacenza per Torino.
129	da Torino ed Alessandria per Piacenza.
152	da Ancona a Bologna limitatamente a quelli provenienti da stazioni precedenti Ancona con lo stesso 152.
159	da Bologna diretti oltre Ancona e da Foggia per oltre Bari.
323	da Mortara per Alessandria.
538	da Bolzano per Merano.
778	da Sulmona per Castellammare Adriatico.
803	da Napoli per Brindisi; da Battipaglia per Taranto; da Taranto per Brindisi, a Potenza purchè provenienti dalla linea di Foggia coi treni 4763 e 2817 ovunque diretti ed in transito a Salerno purchè in arrivo col 3963 da Mercato S. Severino e diretti verso Reggio C. per passare a Battipaglia sul 1933.
808	da Brindisi per Napoli, da Brindisi per Battipaglia.
819	da Foggia ovunque diretti.
893	da qualsiasi provenienza per qualsiasi destinazione.
898	da Reggio C. per Catanzaro, da Reggio C. per Sibari, da Reggio C. per Metaponto.
900	da Palermo per Messina, da Termini I. per Messina.
913	da Messina purchè in transito dal treno 83 e corsa II.
929	da Bicocca per S. Caterina Xirbi, da Catania per S. Caterina Xirbi, da Dittaino per S. Caterina Xirbi.

(1) Sono esclusi dal treno diretto 101 da Terranova I.B. i militari di truppa isolati diretti a stazioni della linea secondaria Chilivani-Tirso-Nuoro, in quanto essi viaggiando con l'accelerato 1001, possono proseguire da Chilivani col coincidente treno 44 delle Ferrovie Complementari Sarde.

L'ammissione nel treno 101 a Terranova I.B. è limitata pertanto ai militari diretti a stazioni della linea secondaria Monti-Tempio, non avendo l'accelerato 1001 coincidenza a Monti con treno di quella linea.

N. 80. — TRASPORTI. — **Certificati di viaggio e scontrini per i membri delle commissioni mobili di arruolamento.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Ufficio ispezioni). — 3 febbraio 1927 - Anno V.

Questo Ministero ,tenuto conto del modo come sono costituite e funzionano le commissioni mobili di arruolamento, determina che sia per i membri civili, come per i membri militari di dette commissioni, i relativi certificati di viaggio, per quanto riguarda le singole date di arrivo e di partenza, siano vidimati dal commissario di leva che segue la commissione. Il commissario dovrà vidimare anche i certificati di viaggio che lo riguardano.

Ai certificati di viaggio dei funzionari civili dovranno sempre essere uniti gli scontrini comprovanti l'acquisto del biglietto ferroviario a tariffa ridotta.

A quest'ultima formalità non devono sottostare i consiglieri provinciali facienti parte delle commissioni mobili, inquantochè, non essendo essi funzionari dello Stato, non sono loro applicabili le disposizioni che concernono i viaggi compiuti da questi ultimi per ragioni di servizio.

Ad essi dovranno essere rimborsate le spese di viaggio nella misura stabilita dall'art. 13 del R. decreto n. 1309 del 27 maggio 1923.

Tale rimborso dovrà effettuarsi anche se i detti consiglieri provinciali viaggino con mezzi propri.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 81. — AVANZAMENTO. — **Nomina della speciale commissione tecnica per l'esame dei titoli inerenti al servizio tecnico d'artiglieria.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali) — 29 gennaio 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 16 dicembre 1926, n. 2121, sul servizio tecnico d'artiglieria;

Viste le norme esecutive 27 gennaio 1927 per l'applicazione del suddetto Regio decreto;

Determina:

La speciale Commissione tecnica per l'esame dei titoli inerenti al servizio tecnico d'artiglieria, di cui al n. 4 delle Norme esecutive del R. decreto 16 dicembre 1926, n. 2121, è costituita come segue:

Tenente generale d'artiglieria GARRONE cav. Renzo, direttore superiore del servizio tecnico d'artiglieria, presidente;

Maggiori generali d'artiglieria MARTINENGO cav. Stefano e BUFFI cav. Aldo, capi reparto presso la Direzione superiore del servizio suddetto, membri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 29 gennaio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 82. — DISPOSIZIONI VARIE - RECLUTAMENTO. — **Corsi di cultura militare nelle R.R. Università e nei R.R. Istituti superiori per l'anno accademico 1926-27.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 3 febbraio 1927 - Anno V.

In applicazione delle disposizioni di cui al R. decreto 7 agosto 1925, n. 1615 (circolare 498 *giornale militare* 1925), si svolgeranno, nel corrente anno accademico, i seguenti corsi di cultura militare, nelle Regie università e nei Regi istituti superiori sottoindicati:

Università di Bologna: storia militare.

Università di Catania: balistica esterna.

Università di Firenze: ottica nei riguardi delle applicazioni belliche; balistica; applicazioni acustiche; radiotecnica e comunicazioni elettriche; storia militare; politica, arte e storia navale.

Università di Genova: politica, arte e storia navale.

Università di Napoli: storia militare; politica, arte e storia navale.

Università di Padova: balistica esterna, puntamento e tiro.

Università di Palermo: storia militare.

Università di Pavia: fortificazione e balistica; esplosivi e prodotti esplosivi.

Università di Pisa: ottica nei riguardi delle applicazioni belliche; storia militare.

Università di Roma: chimica di guerra; storia militare; politica, arte e storia navale; impianti elettrici navali.

Università di Torino: storia militare; politica, arte e storia navale.

Scuola ingegneria Milano: aeronautica ed aerostatica; materiali e costruzioni aeronautiche.

Scuola ingegneria Napoli: balistica interna e materiali d'artiglieria.

Scuola ingegneria Pisa: balistica interna e materiali di artiglieria; balistica esterna; applicazioni acustiche; radiotecnica e comunicazioni elettriche; artiglieria navale; armi subacquee; impianti elettrici navali; radiotelegrafia; radiotecnica; aeronautica; aerologia e navigazione aerea.

Scuola ingegneria Roma: balistica interna e materiali di artiglieria; balistica esterna; radiotecnica e comunicazioni elettriche; artiglieria navale; armi subacquee; impianti elettrici navali.

Scuola ingegneria Torino: balistica interna e materiali di artiglieria; balistica esterna: aeronautica ed aerostatica; materiali e costruzioni aeronautiche.

Agli insegnamenti di che trattasi, si provvede, di regola, per incarico, conformemente a quanto è indicato nell'art. 3 del R. decreto 7 agosto 1925, già citato; essi vengono retribuiti, a carico delle rispettive Università, con L. 4000, se trattasi di corso annuale, con L. 2000, se trattasi di corso quadrimestrale.

Gli ufficiali dell'Esercito, che risiedono in località nelle quali sono previsti corsi di cultura militare e che aspirino a svolgere uno degli insegnamenti indicati, dovranno, *al più presto,* farne domanda al Ministero, indicando i titoli e diplomi dei quali fossero in possesso o che, comunque, ritenessero utili, agli effetti della valutazione della loro attitudine e capacità ad impartire l'insegnamento cui aspirano.

I nomi degli ufficiali che saranno ritenuti idonei, verranno senz'altro, segnalati, a cura della segreteria generale della Commissione suprema di difesa, ai Consigli di amministrazione delle rispettive Università e Scuole d'ingegneria,

che provvederanno, se del caso, a conferire l'incarico del l'insegnamento ai predetti ufficiali, in conformità a quanto è stabilito dall'art. 3 del R. decreto 7 agosto 1925.

I Comandi di Corpo d'armata, vorranno, ugualmente, inoltrare al Ministero le proposte che, eventualmente, loro pervenissero, in merito all'opportunità di affidare l'incarico dell'insegnamento, nelle scuole e nei corsi anzidetti, ad ufficiali dell'Esercito art. 3 decreto citato).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLARO.

N. 83. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Inscrizione degli ufficiali del R. Esercito all'Ente « Unione Militare »**. — (Direzione generale servizi logistici). — 3 febbraio 1927 - Anno V.

In attesa della pubblicazione del Regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1926, (circolare 675 *giornale militare* 1926) relativo alla trasformazione della Società cooperativa « Unione Militare » in Ente autonomo avente personalità giuridica propria, e delle istruzioni sui rapporti dell'Ente stesso con le amministrazioni delle Forze armate dello Stato, il Ministero determina quanto segue relativamente agli ufficiali del R. Esercito:

I. — Ai sensi dell'art. 5 del Regio decreto-legge sopra citato tutti gli ufficiali devono essere inscritti d'ufficio all'Ente e versare, all'atto dell'inscrizione, la tassa d'inscrizione di L. 10 ed almeno una quota di L. 100, per concorrere all'aumento del Patrimonio: la quota di L. 100 potrà essere pagata anche a rate mensili di L. 10.

II. — Per provvedere all'inscrizione d'ufficio ed alla sistemazione dei conti, al 31 gennaio 1927, degli attuali soci dell'« Unione Militare » in rapporto al nuovo Ente, le Amministrazioni militari dovranno elencare sullo specchio che si

allega (Mod. n. 87-U. M.) tutti gli ufficiali dipendenti alla data del 31 gennaio 1927, distinti in tre categorie:

a) ufficiali non soci dell'« Unione Militare »;

b) ufficiali soci senza debiti con l'« Unione Militare »;

c) ufficiali soci in debito verso l'« Unione Militare ».

III. — *Ufficiali non soci dell'«Unione Militare »*. — Devesi senz'altro provvedere alla loro inscrizione all'Ente, e le amministrazioni dovranno sottoporre quelli che non versassero in una sola volta la tassa di ammissione e l'importo della quota d'obbligo di L. 100, ad una ritenuta mensile di L. 10, a datare dal mese in cui è avvenuta l'inscrizione, devolvendo la prima ritenuta a pareggio della tassa d'ammissione.

L'inscritto d'ufficio che intenda di fruire di un credito con buoni maggiore di quello cui gli dà diritto la quota d'obbligo (L. 200), deve sottoscrivere, sul modulo che si allega (mod. n. 6-U. M.) oltre quella d'obbligo, altre quote di lire 100 in ragione del credito che egli desidera gli sia aperto, credito che, a' termini del Regolamento generale, è:

di L. 200 per ciascuna delle prime dieci quote sottoscritte, compresa quella d'obbligo;

di L. 100 per ciascuna delle altre successive quote interamente versate.

In tal caso le ritenute in pagamento di tutte le quote sottoscritte, compresa quella d'obbligo, saranno di L. 5 mensili per ogni quota, ed in tale misura le amministrazioni eseguiranno le ritenute stesse.

All'ufficiale inscritto d'ufficio sarà intestato un conto individuale conforme all'annesso mod. 2-U. M., e la scheda, relativa alle quote sottoscritte in più di quella d'obbligo, verrà allegata al conto stesso.

Il numero d'inscrizione di cui a col. 1 dello specchio, per gli inscritti d'ufficio, sarà comunicato dall'« Unione Militare » all'amministrazione, quando le quote sottoscritte saranno state saldate.

IV. — *Ufficiali soci senza debito con l'« Unione Militare »*. — Per quelli provvisti di più azioni, le amministrazioni dovranno indicare sullo specchio Mod. 8 U. M., nelle apposite colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 14 i dati richiesti, provvedendo al conteggio, per quanto si riferisce alla conversione delle azioni dell'« Unione Militare » da essi liberate (col. 4) in quote da L. 100 in aumento al patrimonio (col. 9) e calcolando le azioni stesse al valore odierno di L. 66 ciascuna. L'eventuale eccedenza di cui alla col. 11, sarà tenuta in evidenza per essere, in seguito, accreditata in conto di altre quote o rimborsata con buono di credito.

Agli ufficiali soci, provvisti di una sola azione liberata, sarà provvisoriamente addebitata la somma di L. 34, che sarà loro trattenuta in ragione di L. 5 mensili.

Il numero di iscrizione per gli ufficiali suddetti, sarà quello stesso di socio dell'« Unione Militare ».

Agli ufficiali che avessero azioni in corso di pagamento (col. 4) sarà attribuita una quota per ogni cento lire versate (col. 6), rimanendo a loro credito (col. 11) il versamento non sufficiente a formare una intera quota; e anche tale eccedenza sarà a suo tempo accreditata o rimborsata con buono di credito.

Allo specchio saranno, dalle Amministrazioni, allegati i certificati delle azioni dell'« Unione Militare » in possesso degli ufficiali, certificati il cui numero dovrà essere indicato nella col. 16 dello specchio stesso.

V. — *Ufficiali soci in debito verso l'« Unione Militare »*. — Le amministrazioni dovranno indicare sullo specchio modello 8 U. M., per ogni colonna, i dati richiesti, in base alle risultanze dei conti individuali mod. 2 U. M., chiusi al 31 gennaio 1927, avvertendo che:

a col. 1, il numero d'iscrizione da indicare è quello di socio dell'« Unione Militare »;

a col. 5 l'importo delle azioni liberate deve essere calcolato al valore reale odierno di L. 66 ciascuna.

Lo specchio mod. 8 sarà compilato dalle Amministrazioni in duplice copia, una delle quali, con allegati i certificati di azione, dovrà trasmettersi, non oltre il mese di febbraio 1927, all'Ufficio d'amministrazione di personali militari vari in Roma.

Le amministrazioni desumeranno dallo specchio mod. 8 i dati necessari per l'intestazione, a tutti gli ufficiali debitori, del nuovo conto individuale mod. 2, sul quale quindi saranno inscritte le operazioni di addebito e di accredito che si verificheranno dal 1° febbraio 1927 in poi.

Alla chiusura del bilancio al 31 gennaio 1927 sarà stabilito il valore reale delle azioni dell'« Unione Militare », e la differenza tra tale valore e quello di L. 66 preso a base di tutti i conteggi, sarà a suo tempo comunicata alle amministrazioni per l'accreditamento agli ufficiali interessati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

UNIONE MILITARE

ENTE FRA GLI UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE

Costituito con R. Decreto Legge in data 27 Ottobre 1926 N. 1999

Mod. N. 8.
U. M.
—

N° ..... di protocollo.

Dal .....

.....

Si trasmette all'Ufficio d'Amministrazione di Personali Militari Vari.

A ..... *li* *1927*

IL CAPO DELL'UFFICIO D'AMMINISTRAZIONE

.....

(1) ....

(1) Intestazione dell'Amministrazione.

Numero d'iscrizione	CASATO E NOME	GRADO	Numero delle azioni		Importo delle azioni liberate calcolate al valore di L. 66 ciascuna	Versate in conto delle azioni sottoscritte a tutto il 31 gennaio 1927	Debito per buoni di credito al 31 gennaio 1927	Debito per prestiti in contanti al 31 gennaio 1927
			liberate	sotto-scritte				
1	2	3	4		5	6	7	8
—	CATANIA Ernesto	Capitano		—	—	—	—	—
—	PARANO Giuseppe	Tenente	—	—	—	—	—	—
20170	CONTERIO Alberto	Capitano	10	—	660 —	—	—	—
30125	BEVILACQUA Mario	Tenente	5	5	330 —	120 —	—	—
40415	FACNE' Vittorio	Id.	8	2	528 —	30 —	1500 —	—

Numero delle quote		Eccedenze derivanti dal conteggio di cui a col. 5 e 6	Credito in merci a cui ha diritto l'ufficiale in base alle quote sottoscritte o versate	Ritenuta mensile da eseguire		*Annotazioni*	Numero dei certificati d'azione allegati
dalla conversione	da sottoscrivere			a sconto debito per buoni	a sconto quote		
9		11	12	13	14	15	16
—	1	—	200 —	10 —	10 —		—
—	5	—	1.000 —	50 —	25 —		—
6	—	66 —	1.200 —	60 —	—		000329
4	—	50 —	800 —	40 —	—		000730
5	3	58 —	1.600 —	80 —	15 —		000821 - 004721

Mod. 6 U. M.

UNIONE MILITARE

Ente fra gli Ufficiali delle Forze Armate d'Italia, costituito con R. decreto-legge 27 ottobre 1926 N. 1999

(1) .....

Il sottoscritto (2) .....

di (3)..... (4) .....

(5) ..... dipendente dall'Amministrazione del (6).....

si impegna per Numero (7) ═══════ quote in aumento del patrimonio dell'Ente, dichiarando che l'importo d

Lire CENTO cadauna, sarà da lui pagato (8) .....

..... *li* ..... 192 ...

(9) .....

Visto
per la legalizzazione della firma

Il .....

.....

(1) Amministrazione dalla quale dipende l'ufficiale — (2) Casato e nome — (3) Paternità — (4) Grado — (5) Indicare se in servizio permanente oppure in P. A., di complemento, di riserva ecc. — (6) Reggimento, corpo, istituto ecc. — (7) In tutte lettere — (8) In una sola volta o a rate mensili — (9) Firma per intero dell'ufficiale.

Mod. 2 U. M.

UNIONE MILITARE

ENTE FRA GLI UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE

COSTITUITO CON REGIO DECRETO LEGGE 27 OTTOBRE 1923, N. 1999.

(1) .....

CONTO dell'inscritto (2) .....

Data di versamento della tassa d'ammissione di lire dieci li ..... 192....

CREDITO APERTO: L. 200 per ciascuna delle prime dieci quote sottoscritto, compresa quella d'obbligo; e L. 100 per ciascuna delle successive quote interamente versate.

Data	Operazioni	Debito per quote					Debito per buoni di credito				Debito per prestito in contanti			Firma dell'Ufficiale
		Numero quote versate	Numero quote sottoscritte	Debito quote sottoscritte	Ritenute a sconto debito	Rimanenza debito	Buoni rilasciati	Ritenute mensili e partite di accreditamento	Rimanenza debito	Tassa di interesse	Ammontare	Rata a sconto debito	Rimanenza debito	

(1) Ente amministrativo di cui dipende l'Ufficiale.
(2) Casato, Nome e grado dell'Ufficiale.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 54, circolare 601, anno 1926:

A pagina 2188, depennare il capitano DE CARO Luigi.

A pagina 2188, dopo il capitano LOMBARD Giovanni, aggiungasi i seguenti maggiori: RICCA cav. ALBERTO e KELLNER cav. Arturo.

Dispensa 62ª, anno 1926, circolare 695:

A pagina 2544, quart'ultima riga, dopo 1° aggiungere 7°.

Dispensa 1, circolare 13, anno 1927:

A pagina 24, depennare il capitano ALMICI Ugo e ALATI Aristide.

A pagina 25, depennare i capitani CARELLI Giuseppe, DE MATTEIS Vincenzo, D'AMBROSIO Arcangelo ed i tenenti BORGIA Augusto e BORASI Angelo.

A pagina 25, capitano DI LORENZO Carlo, anzichè comando artiglieria C. A. Napoli, leggasi: comando artiglieria C. A. Trieste.

A pagina 26 depennare i capitani FINIZIA Girolamo, FRANGIPANI Guido, MIGLIORANZI Alberto, PERRIA Italo, PETITTI Vincenzo, POLI Mario ed i tenenti GENTILE Gaetano, LICASTRO Geniale, MASOLI Giuseppe, PACINI Giorgio e VOZZA Cosmo.

Dispensa 2, circolare 31, anno 1927:

A pagina 86, depennare il tenente BRONZINI Riccardo.

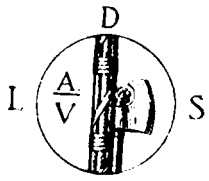
A pagina 87, depennare il tenente CARBONI Giulio.

Dispensa 4, anno 1927, circolare 53:

A pagina 134, all'elenco dei componenti la segreteria della commissione per la riforma della legislazione penale militare dopo il giudice ZANELLI cav. Arrigo, aggiungasi: CARLISI cav. uff. Diego, cancelliere militare di 1ª classe *comandato*.

Dispensa 4ª, anno 1927, circolare 63:

A pagina 164, dopo il capitano BELLINNAZZI Domenico, aggiungere il capitano BONINI Massimo del 2° centro automobilistico.



PREZZO L. 1,40.

(564) Roma, 1927 Anno V — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 6ª — 1927 - ANNO V — 11 FEBBRAIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 84 – **9 dicembre 1926.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 2389 – Disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura . . . . . *Pag.* 245

» **85 – 6 gennaio 1927** - Anno V. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. R. decreto n. 57 – Modificazione agli art. 51 e 52 del R. decreto 30 dicembre 1923 n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dell'Amministrazione dello Stato . . . . . » 261

» **86 - 31 gennaio 1927** – Anno V. - STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale relativo alla corresponsione di speciali premi agli ufficiali addetti ai servizi: tecnico d'artiglieria, specialisti del genio, automobilistico e chimico . . . . . » 263

» **87 – 4 febbraio 1927** – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti al nomenclatore dei servizi logistici – Categoria III – Materiali pel servizio del casermaggio . . . . . » 269

» **88 – 4 febbraio 1927** – Anno V. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO – SOTTUFFICIALI. — Elenco dei marescialli delle varie armi e corpi ammessi al concorso di cui alla circolare 534 del giornale militare 1926 . . . » 271

» **89 – 6 febbraio 1927** – Anno V. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 68 che istituisce la carica di Capo di Stato Maggiore generale e ne determina le attribuzioni . . . . . » 273

N. 90 6 febbraio 1927 - Anno V. - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 69 che determina le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, del Comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore, dei Generali comandanti designati d'armata e del Consiglio dell'Esercito e reca alcune particolari disposizioni riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito . . . . . *Pag.* 277

» 91 - 6 febbraio 1927 - Anno V. - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. - R. decreto n. 70 che determina l'ordinamento e la ripartizione in uffici del Comando del Corpo di Stato Maggiore e fissa le particolari attribuzioni del comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore e dei generali comandanti designati d'armata. . » 289

» 92 - 10 febbraio 1927 - Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - Nuova istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra . . . . . » 292

» 93 - 10 febbraio 1927 - Anno V. — CONCORSI E GARE. — Corsa militare nella riunione ippica di Verona. . . . » 297

» 94 - 10 febbraio 1927 - Anno V. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle teleferiche militari - Edizione 1926 . . . . . » 298

» 95 - 10 febbraio 1927 - Anno V. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tariffe delle riparazioni di materiali del gruppo C - Edizione 1926 . . . . . » 300

» 96 - 10 febbraio 1927 - Anno V. — SERVIZIO VETERINARIO. — Ufficiali veterinari ammessi a frequentare il corso d'integrazione . . . . . » 301

» 97 - 10 febbraio 1927 - Anno V. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme per la compilazione delle proposte di stipendi . . . . . » 302

» 98 - 11 febbraio 1927 - Anno V. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Ufficiali superiori e capitani d'artiglieria da comandare quali permanentemente aggregati al servizio tecnico di artiglieria . . . . . » 309

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 311

Circolare N. 84. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 2389 Disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura.** — (Gabinetto). — 9 dicembre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 27, del 3 febbraio 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1915, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme per disciplinare i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per l'interno, la guerra, la marina, l'aeronautica e le corporazioni, e coi Ministri Segretari di Stato per le finanze, per le comunicazioni, per l'economia nazionale, per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Capo I.

Segnalazioni del disastro e organizzazione dei soccorsi prima che la direzione dei servizi sia assunta dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 1.

Appena le segnalazioni di un disastro tellurico o di altra calamità che abbia recato gravi danni in una zona del territorio nazionale giungono al Ministro per i lavori pubblici, questi ne dà notizia al Capo del Governo ed a tutti i Ministri.

Le unità navali della Regia marina munite di impianto radiotelegrafico e le stazioni semaforiche devono ricevere e trasmettere senza indugio al Ministero della marina le segnalazioni riguardanti l'avvenuto disastro.

Il Ministero della marina comunica immediatamente l'integrale contenuto dei dispacci al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Il Ministro per l'aeronautica, appena ricevuta la comunicazione di cui al 1° comma dell'articolo precedente, dispone senz'altro immediate ricognizioni aeree, allo scopo di determinare la estensione della zona colpita, e possibilmente la entità dei danni.

I risultati di tali accertamenti devono essere comunicati nel modo più rapido al Ministro per i lavori pubblici.

I singoli Ministri, il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ed il Comitato centrale della Croce Rossa Italiana inviano immediatamente sui luoghi del disastro, con ordine di mettersi a disposizione del Ministro per i lavori pubblici, il personale di cui agli elenchi dell'art. 36 del presente decreto.

Art. 3.

Il Ministro per le comunicazioni dispone l'immediato invio sui luoghi del disastro di materiali e personale adatto per impianti telegrafici e telefonici, allo scopo di un pronto collegamento fra le diverse zone danneggiate e il luogo dove risiederà il Ministro per i lavori pubblici.

Eguale obbligo è fatto agli organi del Ministero della marina per impianti radiotelegrafici e radiotelefonici, nonchè al Comando del Corpo d'armata, nel cui territorio si verifica il disastro, per l'impianto di stazioni radiotelegrafiche mobili e di telefoni da campo.

Art. 4.

I Prefetti, le autorità militari, i Comandi di reparto della M. V. S. N. e della Milizia nazionale forestale e le altre autorità civili, i funzionari delle ferrovie e dell'Amministrazione forestale, aventi giurisdizione nella zona colpita, devono portare di urgenza nei luoghi del disastro i primi soccorsi nella più larga misura possibile, procedendo con azione immediata e concorde.

Uguale obbligo è fatto ai Comitati della Croce Rossa ed ai capi delle Amministrazioni dei Comuni limitrofi alla zona colpita.

Fino a quando non sia giunto sul luogo del disastro il Ministro per i lavori pubblici, o in sua vece il Sottosegretario di Stato, tutte le autorità civili e militari dipendono dal Prefetto della Provincia colpita, che provvede alla direzione ed al coordinamento dei servizi.

Art. 5.

Fermo restando l'obbligo per qualsiasi Comando militare, che si trovi nella zona colpita o nella prossimità, di accorrere nei primi momenti, appena ricevuta la notizia del disastro, in conformità dell'art. 4, il Comando del Corpo d'armata, alla cui circoscrizione appartiene il territorio colpito, invia i rinforzi necessari, costituendo, all'occorrenza, Comandi di zona, retti da ufficiali generali o superiori.

Detti Comandi provvedono, di concerto col Prefetto, alla prima organizzazione dei mezzi e servizi di soccorso.

Art. 6.

E' fatto obbligo ai Comandi dei depositi, delle difese e dei distaccamenti a terra, residenti nella zona colpita o in quelle limitrofe, alle unità navali della Regia marina, che si trovano nelle acque appartenenti alle zone limitrofe, di accorrere immediatamente nei porti o nelle rade prossimi al luogo del disastro, muniti di tutto il materiale di cui dispongano, specialmente ai fini del soccorso e del salvataggio, e di viveri di riserva.

Dell'azione spiegata nei primi momenti l'autorità della Regia marina presente sul posto deve dare telegrafica notizia al Comando di dipartimento o al Comando militare marittimo, nella cui circoscrizione si è verificato il disastro, rivolgendo le richieste di materiali e personale ai detti Comandi, i quali devono provvedere d'urgenza, in quanto lo consentano le proprie disponibilità.

Art. 7.

Il funzionario del Genio civile più elevato in grado deve provvedere a tutto ciò che ha tratto alla tutela della pubblica incolumità ed alla disciplina degli scavi delle macerie, a scopo di salvataggio e di ricupero immediato.

Da lui dipenderà anche il personale tecnico ed ausiliario delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, nonchè quello delle squadre o comitati di soccorso.

Allo stesso funzionario del Genio civile, quando non sia possibile provvedere con mezzi delle Amministrazioni militari, compete la facoltà di requisizione di cui all'art. 28 che egli può esplicare anche a mezzo dei propri delegati.

Art. 8.

Fino a quando la direzione dei servizi sanitari nella zona colpita non sia assunta, alla immediata dipendenza del Ministro per i lavori pubblici, dal funzionario medico superiore di cui all'art. 12 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1915, i primi urgenti soccorsi di personale (medici ed infermieri) e di materiali sanitari vengono portati sotto la guida del medico provinciale.

Art. 9.

Fino a quando la direzione dei servizi nella zona colpita non sia assunta dal Ministro per i lavori pubblici, l'avviamento, nella zona stessa, di squadre, di associazioni, di comitati, ed in genere di personale e di materiali offerti dall'iniziativa privata per il soccorso, è disciplinato dal Prefetto della Provincia nella quale avvenne il disastro.

Art. 10.

Il numerario, i valori, gli utensili, i mobili, le masserizie e le merci che si rinvenissero durante le operazioni di sgombro ed in genere tutti gli oggetti che non concorrevano a costituire la struttura degli edifici ruinati o demoliti, o non formavano accessori di questi, sono separati a cura dei funzionari governativi addetti alla sorveglianza dei lavori e sommariamente descritti in apposito verbale firmato da due testimoni, nel quale deve altresì essere indicato, con la maggiore possibile precisione, il luogo in cui ciascun oggetto è stato rinvenuto.

Il numerario ed i valori saranno depositati presso le Regie sezioni di tesoreria, che saranno indicate dal Ministro per i lavori pubblici.

La Tesoreria rilascerà quietanza di deposito, redigendo apposito processo verbale in doppio esemplare, uno da consegnarsi al funzionario che esegue il deposito, e l'altro da allegarsi al piego contenente la somma o i valori consegnati.

In quanto agli altri oggetti rinvenuti, essi saranno depositati presso l'autorità comunale, ed, in mancanza di questa, saranno temporaneamente custoditi a cura della Pubblica Sicurezza.

Lo Stato non è civilmente responsabile per tutto ciò che ha tratto col presente articolo.

Art. 11.

La dirigenza di tutti i servizi ferroviari nella zona colpita verrà assunta direttamente dal capo compartimento, il quale adotterà d'urgenza e di propria iniziativa tutti i provvedimenti necessari per ristabilire e mantenere la continuità dell'esercizio, mettendosi quindi a disposizione del Ministro per i lavori pubblici per l'esecuzione dei trasporti che gli verranno richiesti dal medesimo, compatibilmente con la potenzialità degli impianti e dei mezzi dei quali si può disporre.

Qualora la zona sinistrata interessi due o più compartimenti o comunque quando sia ritenuto opportuno dal Ministro per le comunicazioni, potrà essere incaricato di assumere la dirigenza tecnica di tutti i servizi ferroviari nella zona colpita un funzionario superiore delle Ferrovie dello Stato.

Capo II.

Svolgimento e coordinamento dei servizi sotto la direzione del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 12.

Appena il Ministro per i lavori pubblici abbia assunto nella zona colpita la direzione dei servizi di soccorso, segnalerà al Capo del Governo, alle autorità operanti nella zona colpita e a tutti i Prefetti del Regno la sede da lui prescelta e presso la quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni.

Le autorità operanti nella zona, appena ricevuta la partecipazione del suddetto Ministro, gli segnaleranno il personale e i mezzi di cui dispongono.

Dallo stesso momento svolgeranno la loro azione secondo gli ordini del Ministro.

Art. 13.

Il Ministro per i lavori pubblici con apposita ordinanza determina la zona riconosciuta danneggiata e stabilisce le modalità per l'accesso e la circolazione delle persone e dei mezzi di trasporto entro la zona stessa.

Art. 14.

Alla confezione del pane ed al vettovagliamento delle popolazioni nelle località colpite provvede in via ordinaria l'autorità militare nella misura e per tutto il tempo che saranno fissati dal Ministro per i lavori pubblici.

L'autorità militare provvede altresì al trasporto dei generi alimentari dai centri di rifornimento ai luoghi di consumo ed alla loro distribuzione.

Fino a quando non sia possibile provvedere con risorse locali al ripristino di pubblici esercizi, deve essere stabilito il funzionamento di cucine economiche.

L'impianto e l'esercizio di queste, in mancanza di organizzazioni preesistenti, e sempre quando non siano fatti direttamente dall'autorità militare, possono essere affidati ad uno degli enti di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1915, che vi provvederà con personale e con mezzi propri, o, in difetto, forniti dalla suddetta autorità militare o da altre associazioni o comitati.

Nel progredire dell'opera di riorganizzazione le autorità locali devono prontamente segnalare al Ministro per i lavori pubblici tutto quanto si attiene in modo speciale al ripristino del vettovagliamento con risorse della località.

Art. 15.

Il concorso dato dalla carità pubblica sotto forma di offerte di indumenti, coperte, masserizie e derrate, previamente esaminati dall'autorità sanitaria locale, viene dai Prefetti segnalato al Ministro per i lavori pubblici, il quale ne dispone l'inoltro nelle località danneggiate o in appositi centri di raccolta, da lui indicati, in relazione all'entità ed al luogo del disastro.

Art. 16.

Gli indumenti, le coperte, le masserizie, le derrate, i materiali e i mezzi di opera di pertinenza dello Stato, o comunque messi a disposizione del Ministro per i lavori pubblici per la distribuzione o per l'impiego diretto nelle località colpite, quando non siano gestiti nei magazzini o depositi delle autorità militari od in quelle delle singole Amministrazioni dello Stato, sono raccolti e distribuiti in magazzini o depositi speciali affidati ad uno o più magazzinieri responsabili, all'uopo nominati dal Ministro per i lavori pubblici, i quali provvedono al ricevimento ed alla distribuzione degli oggetti e dei materiali, in base ad ordine scritto del Ministro stesso o dei funzionari da lui delegati.

Art. 17.

Le squadre di soccorso e di salvataggio, le associazioni, i comitati, ecc., appartenenti a Provincie diverse da quelle colpite, segnalano alla rispettiva Prefettura il proprio intendimento di concorrere nell'opera soccorritrice, indicando le generalità dei componenti ed i mezzi dei quali essi dispongono per compiere la propria missione.

I Prefetti comunicano con il mezzo più rapido l'offerta al Ministro per i lavori pubblici. Questi, ove accolga l'offerta, ne dà notizia ai Prefetti, indicando altresì la zona di azione che viene assegnata alle singole squadre, associazioni, comitati, ecc., e gli itinerari da seguire.

Art. 18.

Apposite tessere di viaggio, con foglio di andata e ritorno, rilasciate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, vengono consegnate, all'atto della partenza per la località colpita, che è loro designata ai sensi dei precedenti articoli 9 e 17, ai singoli componenti le squadre, le associazioni, i comitati, ecc.

Le tessere valgono anche come carte di riconoscimento presso i posti di sbarramento e presso le autorità che si trovano nella zona colpita.

Art. 19.

Per i mezzi di trasporto, di salvataggio, di soccorso e di assistenza, dei quali abbisognassero le squadre, le associazioni, i comitati, ecc., i Prefetti, in attesa che il Ministro per i lavori pubblici abbia loro anticipati i fondi necessari, sono autorizzati a provvedere con quelli a propria disposizione, tenendo separato conto delle spese incontrate.

Art. 20.

La spedizione dei materiali e dei mezzi di assistenza, di soccorso e di salvataggio sulle Ferrovie dello Stato, sulle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate da privati, Provincie e Comuni, sulle linee automobilistiche in servizo pubblico, nonchè sulle linee marittime esercitate o sovvenzionate dallo Stato, è effettuata in conto corrente da addebitarsi al Ministero dei lavori pubblici.

La richiesta della spedizione viene fatta a seconda delle circostanze:

a) dal Ministro per i lavori pubblici o dai funzionari da lui all'uopo delegati;

b) dal Prefetto della Provincia, dalle altre Amministrazioni dello Stato e dalla Croce Rossa Italiana.

Art. 21.

Le operazioni di carico, scarico, e successivo trasporto per via ordinaria, nei luoghi colpiti, sono effettuati con mezzi forniti dalle autorità militari, sempre quando non sia possibile provvedervi con le risorse locali.

Art. 22.

Il trasporto dei profughi dalle zone colpite sarà effettuato in conto corrente dalle Ferrovie dello Stato e da quelle concesse in esercizio, secondo gli itinerari indicati dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 23.

Tutte le navi della Marina mercantile nazionale hanno l'obbligo di trasportare in conto sospeso:

a) le squadre di soccorso e le singole persone che, munite di carta di riconoscimento o di dichiarazione rilasciata

dal Ministro per i lavori pubblici, indicante lo scopo del loro viaggio, siano dirette alla zona colpita o ne ritornino dopo aver prestato la loro opera;

b) tutti coloro che, essendo stati danneggiati dal disastro e rimasti privi di mezzi pecuniari, siano dal Ministro per i lavori pubblici avviati verso altre località del Regno, destinate per il ricovero;

c) materiali, oggetti, indumenti, viveri e qualunque altra cosa che sia destinata dal Ministro per i lavori pubblici per il soccorso dei danneggiati nella zona colpita.

Per ottenere la liquidazione del conto relativo ai trasporti sopra indicati, gli armatori e le compagnie di navigazione trasmettono al Ministero dei lavori pubblici (Ispettorato generale dei servizi speciali) apposite fatture debitamente vistate dall'autorità marittima del porto di sbarco.

Art. 24.

Le autorità portuali devono prestare la massima assistenza e concedere l'uso delle banchine e dei relativi arredamenti per il deposito, l'imbarco e lo sbarco dei materiali, oggetti, ecc., destinati al soccorso dei danneggiati nelle zone colpite.

Art. 25.

Il Ministro per i lavori pubblici, su indicazioni del funzionario preposto ai servizi sanitari a norma dell'art. 12 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1915, può richiedere ai Ministeri della guerra, della marina, delle comunicazioni, al Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, al Comitato centrale della Croce Rossa Italiana e al Sovrano Militare Ordine di Malta l'invio di formazioni sanitarie, di medici, di soldati di sanità, di materiali sanitari, di soccorso e profilattici.

Detto personale svolgerà la sua azione alle dipendenze del dirigente dei servizi sanitari.

Art. 26.

I servizi di polizia mortuaria sono disciplinati dal dirigente dei servizi sanitari, il quale promuove dal Ministro per i lavori pubblici i provvedimenti necessari per il loro funzionamento, in relazione con le eccezionali condizioni locali

e con le disponibilità del momento, nonchè i provvedimenti per disciplinare il trasporto delle salme dai luoghi danneggiati.

Il Ministro per i lavori pubblici, su proposta del dirigente dei servizi sanitari, ha facoltà di vietare il trasporto stesso per il tempo che crederà di fissare con apposita ordinanza.

Art. 27.

Fino a che non si addivenga alla istituzione di speciali opere di assistenza per i minorenni orfani od abbandonati, od alla utilizzazione di quelle esistenti, l'autorità di pubblica sicurezza deve:

a) provvedere al censimento dei minorenni di cui sopra, mano a mano che ne viene fatta la consegna agli enti che ad essi devono temporaneamente provvedere;

b) raccogliere per ciascuno dei minorenni la fotografia, e tutte le indicazioni che possano, comunque, servire per la loro identificazione;

c) dare agli elementi raccolti la maggiore pubblicità ai fini del possibile rinvenimento dei genitori o di altro ascendente o dei tutori.

Art. 28.

E' fatto obbligo a chiunque di consegnare immediatamente, a richiesta dei funzionari delegati dal Ministro per i lavori pubblici, materiali, mezzi d'opera, camions, automobili, coperte, indumenti, di cui sia in possesso.

All'atto della consegna, il funzionario redige, alla presenza di due testimoni, verbale di consistenza, in duplice copia, una delle quali viene rilasciata al possessore del materiale o del mezzo requisito.

Il verbale conterrà una sommaria descrizione dei materiali e dei mezzi requisiti, la loro quantità, la qualità e la indicazione del loro stato di conservazione.

Il funzionario che procede alla requisizione determina provvisoriamente il prezzo del materiale requisito, restando demandato all'ingegnere capo del Genio civile, competente per territorio, di procedere alla liquidazione definitiva, confermando o modificando il prezzo stesso.

Contro il provvedimento dell'ingegnere capo del Genio civile, relativamente al prezzo, è ammesso ricorso al Ministro per i lavori pubblici, la cui decisione non è suscettibile di alcun gravame, nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Con le stesse norme i funzionari delegati dal Ministro per i lavori pubblici hanno facoltà di requisire le aree, i fabbricati o le parti di fabbricati che possano essere riconosciuti idonei a temporaneo ricovero delle persone rimaste senza tetto, ovvero che siano riconosciuti occorrenti per i servizi di soccorso dipendenti dal terremoto o da altra calamità.

Queste disposizioni non si applicano ai materiali, mezzi d'opera, camions, automobili, coperte, indumenti, aree, fabbricati o parte di fabbricati di pertinenza delle Amministrazioni dello Stato, per i quali si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 16.

Art. 29.

Alle imprese che eseguiscono lavori per conto dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri enti pubblici, e che, a termini dell'art. 8 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1915, su richiesta del Ministro per i lavori pubblici, abbiano messo a disposizione del Genio civile, in tutto o in parte, le loro maestranze, spetta:

1° un prolungamento del termine per l'esecuzione dei lavori in corso di appalto, corrispondente al numero dei giorni durante i quali le maestranze sono state a disposizione del Genio civile;

2° un compenso commisurato in ragione del 10 per cento sull'ammontare del prezzo della mano d'opera, da determinarsi sulla base della polizza di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Tuttavia, nel caso in cui il numero degli operai messi a disposizione risultasse di un quinto inferiore a quello rappresentante la totalità delle maestranze impiegate dall'impresa, a questa non verranno corrisposti i compensi di cui ai numeri 1 e 2 del presente articolo.

La messa a disposizione risulta da apposito ruolo delle maestranze redatto in duplice esemplare, ciascuno firmato dal funzionario delegato e dall'impresa. Un esemplare resta presso l'impresa stessa.

Da tale ruolo deve risultare:

a) la data con la quale ha inizio la prestazione dell'opera;

b) il numero degli operai messi a disposizione per categoria e genere di lavoro.

Per la cessazione della messa a disposizione basta una dichiarazione scritta dell'ingegnere capo del Genio civile, e dal terzo giorno successivo alla data di detta dichiarazione comincia a decorrere per l'impresa il nuovo termine per la ultimazione dei lavori ad essa appaltati, prorogati come al numero 1 del presente articolo, e cessa il diritto al compenso di cui al n. 2.

Per i materiali eventualmente requisiti alle imprese suddette si applica la procedura di cui all'articolo precedente e sarà in facoltà della Amministrazione appaltante di concedere la proroga del termine di ultimazione dei lavori, a norma del n. 1 del comma 1° del presente articolo.

Trattandosi di imprese che eseguono lavori per conto di privati spetterà alle stesse soltanto il compenso di cui al n. 2 del presente articolo.

Art. 30.

Quando sia ritenuto necessario od opportuno inviare per mare i soccorsi destinati alla zona colpita da disastri tellurici o di altra natura il Ministro per i lavori pubblici può requisire qualsiasi nave, rimorchiatore o galleggiante.

La requisizione è fatta per mezzo dell'autorità portuale del luogo, ove si trova la nave. Il verbale della requisizione è dall'autorità suddetta trasmesso al Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile) per le pratiche relative alla liquidazione del compenso di requisizione che farà carico al bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Qualora nei casi di assoluta urgenza occorra requisire i piroscafi in servizio di navigazione, se ne darà immediato avviso al Ministero delle comunicazioni per i provvedimenti del caso.

Art. 31.

I fondi necessari per gli immediati soccorsi sono forniti, a carico degli appositi stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, mediante aperture di credito, autorizzate telegraficamente, a favore dei funzionari incaricati della esecuzione delle spese.

Nel caso che nei luoghi colpiti i servizi di tesoreria siano interrotti, le aperture di credito possono essere disposte a favore di un cassiere speciale, previamente designato dal Ministro per le finanze a norma dell'art. 36 del presente decreto, il quale, assistito da un controllore, provvederà al servizio di cassa secondo le norme e le modalità prescritte per il tempo di guerra, in quanto siano applicabili.

Con ordine a firma del suddetto Ministro, od in sua vece dei funzionari designati con decreto da comunicarsi in originale al cassiere ed al controllore, saranno posti a disposizione dei funzionari incaricati della esecuzione delle spese i fondi occorrenti.

Le aperture di credito di cui ai precedenti commi possono effettuarsi fino al limite massimo di tre milioni di lire.

Art. 32.

I funzionari che hanno avuto fondi a disposizione possono delegare, dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici (ragioneria), la ordinazione delle spese e la esecuzione dei pagamenti ad altri funzionari da loro dipendenti, i quali sono personalmente responsabili della regolarità della gestione ad essi affidata.

Questi ultimi devono, pertanto, dare distinti rendiconti da comprendersi, previi gli opportuni controlli, in quelli che i funzionari deleganti sono tenuti a rendere all'Amministrazione.

Il Ministro per i lavori pubblici può consentire che, per la custodia delle somme prelevate in relazione alle necessità dei servizi, i funzionari si avvalgano delle casse postali o di quella della Banca di emissione o di altri istituti di credito che abbiano filiali od agenzie nella località in cui saranno dislocati.

Art. 33.

Ai fini del rimborso delle spese da parte del Ministero dei lavori pubblici, tutte le Amministrazioni civili e militari dello Stato, nonchè gli enti pubblici locali, la Croce Rossa Italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta devono fornire nella maniera più ampia i documenti giustificativi dei materiali e mezzi forniti per i servizi di soccorso e che, dopo l'uso fattone, non siano più ricuperabili od utilizzabili.

Art. 34.

Le competenze e le indennità spettanti al personale tecnico ed ausiliario dipendente da enti pubblici, di cui all'articolo 7 del presente decreto, sono liquidate dal funzionario del Genio civile più elevato in grado, al quale spetta, altresì, stabilire la diaria da corrispondersi al personale tecnico ed ausiliario non appartenente ad enti pubblici, oltre l'eventuale rimborso di spese di viaggio.

Spetterà invece al dirigente dei servizi sanitari di cui all'art. 12 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1915, determinare le indennità dovute al personale sanitario ed ausiliario, escluso quello dipendente dallo Stato, dalla Croce Rossa Italiana e dal Sovrano Militare Ordine di Malta.

Le competenze e indennità di cui ai commi precedenti saranno assegnate entro i limiti che verranno fissati, per le varie categorie di personale, nel regolamento di cui al successivo articolo 38.

Capo III.

Nomina di Commissario straordinario.

Art. 35.

Appena il Ministro per i lavori pubblici ritenga esaurito il compito dei primi e immediati soccorsi, il Governo del Re potrà nominare, su proposta dei Ministri per l'interno e per i lavori pubblici, un Commissario Regio per provvedere alla direzione di tutti i servizi.

Il Commissario potrà, ove occorra, assumere per mezzo di suoi delegati l'amministrazione dei Comuni colpiti e delle istituzioni esistenti nei Comuni medesimi.

Egli eserciterà le sue funzioni alla diretta dipendenza dei Ministri per l'interno e per i lavori pubblici, a seconda della competenza dei rispettivi servizi.

Capo IV.

Disposizioni per l'applicazione del presente decreto.

Art. 36.

Non oltre venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto ciascun Ministero, il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, il Comitato cen-

trale della Croce Rossa Italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta comunicano al Ministro per i lavori pubblici gli elenchi nominativi dei funzionari da loro prescelti per il servizio di pronto soccorso in occasione di disastri tellurici o di altra natura. Qualsiasi variazione a tali elenchi dovrà essere immediatamente notificata al Ministro per i lavori pubblici.

Art. 37.

Allo scopo di rendere più agevole la utilizzazione dell'opera di soccorso nelle sue varie estrinsecazioni ed in relazione con il disposto degli articoli 7, 8, 11 e 12 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1915, viene tenuto in corrente:

1° dalle Prefetture, l'elenco:

a) dei personali tecnici ed ausiliari dipendenti da enti provinciali o comunali (medici, infermieri, disinfettatori);

b) delle associazioni varie di pubblica assistenza, delle Misericordie, delle associazioni varie tra infermieri e disinfettatori;

c) dei corpi di pompieri o vigili del fuoco debitamente organizzati;

d) degli istituti ospedalieri pubblici o privati, dei brefotrofi, dei manicomi, degli orfanotrofi, dei mendicicomi, che comunque possono essere chiamati a prestare il proprio concorso nell'opera di assistenza;

e) delle istituzioni che hanno per fine l'impianto od il funzionamento di cucine economiche;

f) degli automezzi iscritti nella Provincia (automobili, motocicli, autocarri) nonchè dei depositi di benzina, di lubrificanti, di petrolio e di carburo di calce;

g) dei fabbricati che possono essere adibiti a temporaneo ricovero di profughi.

Detti elenchi devono contenere:

per quanto concerne le lettere *a*), *b*), *c*), *e*), la indicazione del personale e dei mezzi disponibili;

per quanto concerne le lettere *d*) e *g*), la indicazione dei posti disponibili:

2° dagli ingegneri capi del Genio civile, l'elenco:

a) dei personali tecnici ed ausiliari dipendenti da enti provinciali o comunali (ingegneri, assistenti, cantonieri stradali, terrazzieri, braccianti, fontanieri);

b) delle imprese assuntrici di lavori pubblici o privati;

c) delle ditte che hanno per oggetto la produzione, la lavorazione od il commercio di legnami, di ferramenta, di materiali da cantiere in genere, di calce, di cemento, di tendoni impermeabili, di baracche in legname, di apparecchi e mezzi per illuminazione.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno, copia di tali elenchi viene trasmessa dalle Prefetture al Ministero dell'interno (per le Direzioni generali dell'amministrazione civile, della pubblica sicurezza e della sanità pubblica) nonchè al Ministero dei lavori pubblici (Ispettorato generale dei servizi speciali), e dagli ingegneri capi del Genio civile al Ministero dei lavori pubblici (per l'Ispettorato generale dei servizi speciali).

Art. 38.

Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri per l'interno, per le finanze, e per le comunicazioni, emanerà le norme per l'applicazione del presente decreto e per l'apprestamento e la dislocazione dei materiali da impiegarsi in caso di pubblica calamità.

Art. 39.

Per l'apprestamento di tutto quanto è disposto col precedente articolo è autorizzata la spesa di L. 10,000,000 da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1926-1927, mediante prelevamento dal fondo di riserva di cui all'art. 2 del R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932, concernente lo stanziamento di lire 15 miliardi per opere pubbliche straordinarie.

Saranno parimenti prelevate dal suddetto fondo di riserva le somme che potranno occorrere per far fronte, in caso di disastri, a tutte le spese dipendenti dall'applicazione delle provvidenze di cui al presente decreto ed a quello 2 settembre 1919, n. 1915.

Art. 40.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - GIURIATI — VOLPI
CIANO — BELLUZZO — ROCCO.

N. 85. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 57 Modificazioni agli articoli 51 e 52 del R. decreto 30 dicembre 1923 n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dell'amministrazione dello Stato.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 6 gennaio 1927 Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 25 del 1° febbraio 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Ritenuta la necessità di meglio disciplinare le norme che regolano la dispensa dal servizio degli impiegati;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, e del Ministro per le finanze, di concerto con gli altri Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 51 e 52 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 51. — E' dispensato dal servizio l'impiegato che sia riconosciuto inabile per incapacità o per motivi di salute e quello che dia scarso rendimento.

« La dispensa può anche essere decretata quando sia necessaria nell'interesse del servizio.

« E' dispensato, inoltre, l'impiegato inetto alle mansioni del suo grado, a meno che l'Amministrazione ritenga di poterlo utilizzare nel disimpegno delle mansioni del grado immediatamente inferiore. In tale caso, spettano all'impiegato lo stipendio e il supplemento di servizio attivo assegnati a quest'ultimo grado, in base alla anzianità dalla nomina al grado stesso.

« E' dispensato, infine, l'impiegato che per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio non dia piena garanzia di un fedele adempimento dei suoi doveri o si ponga in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.

« La dispensa è deliberata, per gli impiegati aventi grado superiore al quinto, dal Consiglio dei Ministri. Per gli impiegati di minor grado è preceduta dal parere del Consiglio di amministrazione.

« Quando la dispensa sia determinata dal motivo indicato nel comma quarto del presente articolo la deliberazione del Consiglio dei Ministri è necessaria per gli impiegati di grado superiore all'ottavo. Per gli impiegati di minor grado occorre il parere del Consiglio di amministrazione.

« Il titolo della dispensa deve risultare dal relativo decreto, nel quale si deve, inoltre, far cenno, secondo i casi, della deliberazione del Consiglio dei Ministri o del preventivo parere del Consiglio di amministrazione, quando l'una o l'altro occorrano.

« Nei casi di dispensa per motivi di salute, si procede all'accertamento delle condizioni sanitarie dell'impiegato mediante visita medico-collegiale ».

« Art. 52. — All'impiegato proposto per la dispensa dal servizio è fissato un termine per presentare, ove creda, le sue deduzioni.

« L'impiegato proposto per la dispensa dal servizio per uno dei motivi previsti dal 1° o dal 3° comma del precedente articolo, può chiedere di essere sentito personalmente dal Consiglio di amministrazione ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI
FEDERZONI — FEDELE — GIURIATI — BELLUZZO — CIANO.

N. 86. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale relativo alla corresponsione di speciali premi agli ufficiali addetti ai servizi: tecnico d'artiglieria, specialisti del genio, automobilistico e chimico.** — (Gabinetto). — 31 gennaio 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2121 col quale l'amministrazione della guerra ha facoltà di corrispondere, sui fondi destinati al funzionamento dei servizi

tecnici d'artiglieria e del genio, nonchè di quelli automobilistico e chimico, speciali premi annui a quegli ufficiali assegnati ai servizi stessi, che se ne rendessero meritevoli per vantaggi tecnici od economici arrecati al servizio;

Decrèta:

Servizio tecnico d'artiglieria.

Art. 1.

Per la corresponsione dei premi annui agli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria, di cui al decreto-legge suddetto, sarà annualmente prelevata, dai fondi destinati al funzionamento dei servizi di artiglieria, una somma non superiore alle L. 480,000, sotto deduzione dell'ammontare effettivo delle indennità conservate, a norma del secondo comma dell'art. 178 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, agli ufficiali in servizio all'entrata in vigore del detto decreto o ammessi in base a concorsi indetti prima della data del decreto medesimo.

Art. 2.

La somma predetta sarà devoluta a compensare l'attività ed i vantaggi procurati al servizio dagli ufficiali tecnici nel normale svolgimento del loro lavoro.

Sono pertanto esclusi dal premio gli ufficiali:

1° comandati a servizi estranei a quello tecnico del materiale d'artiglieria;

2° allievi del corso superiore tecnico;

3° addetti al servizio tecnico con mansioni non strettamente tecniche.

Non graverà sulla somma di cui all'art. 1 l'eventuale premio o compenso che si credesse di corrispondere al singolo per particolari invenzioni, scoperte o perfezionamenti arrecati a materiali di artiglieria.

Art. 3.

L'ammontare annuo dei premi da corrispondersi agli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria non potrà superare:

per il Direttore superiore tecnico	L. 12,000
per i Capi-reparto e per i Direttori principali .	» 9,000
per i Direttori, per i Direttori delle esperienze e per i Capi-ufficio della Direzione superiore con rango di direttori	» 6,000
per i Vice-direttori e Capi-ufficio della Direzione superiore con rango di Vice-direttori, per i Vice-direttori delle esperienze e per i Capi delle sezioni staccate	» 5,000
per gli addetti al servizio tecnico e per i comandati al servizio con mansioni tecniche di carica corrispondente	» 3,000

Art. 4.

L'ammontare del premio è stabilito per il direttore superiore tecnico dal Ministro della guerra, sentito il parere dell'ispettore dell'artiglieria.

Nella prima decade di ogni trimestre una Commissione composta del direttore superiore tecnico, di un generale capo-reparto e di un generale designato dal Ministero della guerra, esaminerà le proposte che avrà ricevute dalla direzione superiore tecnica e dalle direzioni degli stabilimenti e degli uffici competenti e indicherà, entro il limite della somma che sarà fissata dal Ministero per il trimestre scaduto, quali siano i premi da corrispondersi, in base alla attività svolta ed ai vantaggi tecnici od economici arrecati al servizio dall'ufficiale nel corso del trimestre precedente.

La Commissione inoltrerà le proprie proposte motivate al Ministero della guerra per il tramite dell'ispettore dell'artiglieria, che le munirà del proprio parere. Questi provvederà altresì ad inoltrare al Ministero stesso, contenendole nei limiti stabiliti dall'art. 3, proposte motivate per gli ufficiali generali appartenenti al soppresso ruolo tecnico d'artiglieria e per quelli, di qualunque grado, del ruolo stesso, che siano comandati a servizi non dipendenti dalla direzione superiore, assumendo le necessarie informazioni e sentendo anche il parere del direttore superiore tecnico.

Servizio degli specialisti del Genio.

Art. 5.

Per la corresponsione dei premi annui agli ufficiali del servizio degli specialisti del Genio, di cui al decreto-legge suddetto, sarà annualmente prelevata, dai fondi destinati al funzionamento dei servizi del Genio, una somma non superiore alle L. 250,000.

Art. 6.

La somma predetta sarà devoluta a compensare l'attività ed i vantaggi procurati al servizio dagli ufficiali specialisti nel normale svolgimento del loro lavoro.

Sono pertanto esclusi dal premio gli ufficiali:

1° comandati a servizi estranei a quello degli specialisti del Genio militare;

2° allievi del corso superiore tecnico del Genio.

Non graverà sulla somma di cui all'art. 5 l'eventuale premio o compenso che si credesse di corrispondere al singolo per particolari invenzioni, scoperte o perfezionamenti arrecati a materiali o costruzioni del Genio.

Art. 7.

L'ammontare annuo dei premi da corrispondersi agli ufficiali specialisti del genio non potrà superare:

per il Direttore superiore	L.	12,000
per il Maggiore generale addetto e per i Direttori principali	»	9,000
per i Direttori, Capi-ufficio della Direzione superiore ed insegnanti con rango di direttori . .	L.	6,000
per i Vice-direttori e Capi sezione, Capi-ufficio di centri studio e insegnanti con rango di Vice-direttori	»	5,000
per gli ufficiali specialisti addetti	»	3,000

Art. 8.

L'ammontare del premio è stabilito per il direttore superiore dal Ministro della guerra, sentito il parere dell'ispettore del genio.

Nella prima decade di ogni trimestre, una Commissione composta del direttore superiore, del maggior generale addetto e di un generale designato dal Ministero della guerra, esaminerà le proposte che avrà ricevute dalla direzione superiore e dalle direzioni degli stabilimenti e degli uffici competenti e indicherà, entro il limite della somma che sarà fissata dal Ministero per il trimestre scaduto, quali siano i premi da corrispondersi, in base all'attività svolta ed ai vantaggi tecnici od economici arrecati al servizio dall'ufficiale nel corso del trimestre precedente.

La Commissione inoltrerà le proprie proposte motivate al Ministero della guerra per il tramite dell'ispettore del genio, che le munirà del proprio parere.

Servizi automobilistico e chimico.

Art. 9.

Per la corresponsione di speciali premi annui agli ufficiali addetti con mansioni tecniche ai servizi automobilistico e chimico militare, che se ne rendano meritevoli per particolari vantaggi tecnici od economici arrecati al servizio, si osservano le seguenti norme:

a) nella prima decade di ogni semestre, una commissione composta del direttore generale d'artiglieria ed automobilismo, dell'ispettore tecnico automobilistico e del Capo del Servizio automobilistico presso il Ministero della guerra, indicherà, entro il limite della somma annua di L. 100,000, quali siano i premi da corrispondersi agli ufficiali in servizio tecnico e con mansioni spiccatamente tecniche presso i dipendenti laboratori ed uffici tecnici automobilistici, inoltrando le proprie proposte motivate al Ministro della guerra;

b) analogamente, il Capo del servizio chimico militare, nella prima decade di ogni semestre, proporrà motivatamente al Ministro della guerra, entro il limite della somma annua di L. 75,000, quali siano i premi da corrispondersi agli ufficiali in servizio tecnico e con mansioni spiccatamente tecniche presso i dipendenti laboratori ed uffici;

c) il premio da corrispondersi non potrà superare annualmente l'ammontare massimo dei premi fissati per le singole cariche dall'articolo 3 del presente decreto e sarà stabilito in corrispondenza del grado e della carica che il giudicando riveste.

Per l'Ispettore tecnico automobilistico e per il Capo del servizio chimico militare l'ammontare dei premi sarà stabilito dal Ministro della guerra, sotto l'osservanza del limite di cui al comma *c*).

Art. 10.

I premi di cui sopra possono esser corrisposti agli ufficiali d'artiglieria e del genio comandati per mansioni tecniche presso i laboratori o gli uffici tecnici automobilistici ed agli ufficiali in servizio tecnico con mansioni spiccatamente tecniche presso i laboratori od uffici del servizio chimico militare.

Art. 11.

Il presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore col 1° gennaio 1927 e sostituisce, ad ogni effetto, il decreto ministeriale 6 novembre 1925, il quale si intende abrogato.

Roma, 31 gennaio 1927 - Anno V

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

(*Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio* 1927, *registro* 26, *foglio* 75).

N. 87. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Varianti al nomenclatore dei servizi logistici – Categoria III – Materiali pel servizio del casermaggio.** — (Direzione generale servizi logistici). — 4 febbraio 1927 – Anno V.

Dal 1° luglio 1927 i prezzi dei sottoindicati materiali della sezione D del nomenclatore dei servizi logistici (categoria IIIª - Materiali pel servizio del casermaggio) sono fissati nella misura seguente, in relazione al prezzo attuale di costo:

N. categ.	Denominazione dei materiali	Nuovo prezzo
121	Assi di trasmissione, vari	L. 5.50 kg.
125	Attizzatoi da focolare	» 5 — »
126	Attizzatoi da fucina	» 4 — »
136	Barletti da bancone	» 5 — »
146	Bulini da banco, assortiti	» 15 — »
176	Chiavi doppie per dadi	» 8 — »
177	Chiavi semplici per dadi	» 8 — »
185	Compassi da fucina curvi	» 12 — »
186	Compassi da fucina dritti	» 12 — »
197	Cuscinetti vari per macchine e trasmissioni	» 30 — »
198	Cuscinetti per madreviti, da viti gentili	» 70 — »
199	Cuscinetti per madreviti, da viti ordinarie	» 45 — »
261	Incudini varie	» 6 — »
299	Mazze di ferro, assortite	» 6.50 »
305	Morse da banco, assortite	» 9 — »
306	Morse da fucina, assortite	» 8 — »
308	Morsette da banco, assortite	» 12 — »
309	Morsette da fucina, assortite	» 10 — »
310	Morsette a mano, assortite	» 15 — »
321	Pale di ferro, assortite	» 7 — »
323	Pali di ferro, assortiti	» 6 — »
341	Presselle varie ed assortite	» 7 — »
394	Sostegni di trasmissione	» 3 — »
402	Stampe in ferro	» 7 — »
422	Tanaglie per fucina, assortite	» 6 — »
423	Tanaglie varie	» 8 — »
427	Tira-brace	» 4 — »

I prezzi dei materiali seguenti, compresi nello stesso nomenclatore, sono dalla stessa data del 1° luglio 1927, quintuplicati:

N. categ.	Denominazione dei materiali	Nuovo prezzo
140	Bicornie varie per fucina	L. 7.50 kg.
180	Chiodaie doppie, assortite	» 10 — »
181	Chiodaie semplici, assortite	» 9 — »
191	Controchiodaie assortite	» 5 — »
212	Estintori d'incendi (1)	.....
218	Ferro in filo grosso, diam. superiore a mm. 3	» 4.25 »
219	Ferro in filo mezzano, diam. mm. 1 a 3 . . .	» 4.50 »
220	Ferro in filo sottile, diam. inferiore a mm. 1 .	» 5 — »
235	Ferri da stirare ordinari	» 5 — »
286	Madreviti a cuscinetti da viti gentili	» 40 — »
287	Madreviti a cuscinetti da viti ordinarie . . .	» 25 — »
288	Madreviti semplici per viti gentili	» 50 — »
289	Madreviti semplici per viti ordinarie	» 25 — »
295	Masti da madreviti per viti gentili	»125 — »
296	Masti da madreviti per viti ordinarie	» 50 — »
302	Menarole da trapani, assortite	» 10 — »
303	Molle da forni e fucine	» 6.50 »
322	Palette da fucine, assortite	» 4 — »
346	Punzoni a mano, assortiti	» 15 — »
373	Saette da tornio, assortite	» 35 — »
374	Saette da trapano, varie	» 15 — »
403	Stampe taglienti, assortite	» 15 — »
404	Stampi vari a compressione	» 50 — »

(1) Il prezzo varia secondo il tipo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 88. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO - SOTTUFFICIALI. — **Elenco dei marescialli delle varie armi e corpi ammessi al concorso di cui alla circolare 534 del *giornale militare* 1926.** — (Direzione generale servizi logistici). — 4 febbraio 1927 - Anno V.

Ammessi senza obbligo di esami di cultura generale perchè provvisti dei prescritti titoli di studio:

Maresc.	magg.	(cavalleria)	MAGGI Emilio
»	»	(artiglieria)	SORRI Paolo
»	ord.	(sussistenza)	DI GAUDIO Giuseppe
»	capo	(fanteria)	SPINA Biagio
Aiutante	batt.	»	FIORITO Michelangelo
Maresc	capo	»	DI SANTI Pietro
»	»	(artiglieria)	BUONAIUTO Paolo
»	magg.	»	NASELLI Antonio
»	»	(fanteria)	ROSANIA Enrico
»	»	(sanità)	PIAZZA Giuseppe
»	capo	(artiglieria)	ROSATI Domenico
»	»	(sussistenza)	PUCCIO Mario
»	»	(sanità)	GALLICE Luigi
»	ord.	(fanteria)	ROSA Giovanni
»	»	»	LIPPOLIS Dino
»	capo	(sussistenza)	BRUN Umberto
»	magg.	(fanteria)	LAPPOSTATO Emanuele
»	capo	(automobilista)	D'ONOFRIO Luigi
»	ord.	(bersaglieri)	TORRI Vittorio
»	»	(artiglieria)	SCALERA Michele
»	»	(sussistenza)	SCARPONI Cesare
»	capo	(fanteria)	AURICCHIO Ernesto
»	»	»	GRECO Achille
»	ord.	»	GENCHI Giuseppe
»	»	»	NASTRI Vincenzo
»	capo	»	RUGGERI Leopoldo
»	ord.	(carri armati)	AMATO Salvatore
»	magg.	(fanteria)	GHEZZO Simeone

Ammessi agli esami di cultura generale:

Maresc.	capo	(fanteria)	RELLA Vito
»	magg.	»	SABINO Francesco Saverio
»	»	»	SALVI Carlo
»	ord.	»	GASPERETTI Guglielmo
»	»	»	BERGONZANI Bernardino
»	magg.	(sussistenza)	LAZZARI Ernesto
»	ord.	(fanteria)	ORRU' Luigi
»	magg.	(cavalleria)	LENZI Giovanni
»	ord.	(fanteria)	PAOLUCCI Emilio
»	»	(artiglieria)	RATTA Salvatore
»	»	(fanteria)	BARBIERI Gaetano
»	capo	»	AMBROSO Antonio
»	»	»	RUGGIERO Achille
»	ord.	»	PARISI Michele
»	»	»	RAGNO Roberto
»	capo	»	MARTELLI Paolo
»	»	(artiglieria)	DI FABIO Fernando
»	ord.	(sussistenza)	MAESANO Salvatore
Aiutante	batt.	(fanteria)	MIANI Giovanni
Maresc.	magg.	(sussistenza)	ZANNINI Giorgio
»	»	»	FASOLI Angelo
»	capo	(artiglieria)	PACINI Abramo
»	magg.	(cavalleria)	PAGANO Michele
»	capo	(fanteria)	LAZZARA Salvatore
»	ord.	(genio)	CORNOLO' Giovanni
»	capo	(fanteria)	MORINO Pietro
»	»	(sussistenza)	CABRIA Duilio
»	ord.	»	GULOTTA Carlo
»	capo	(fanteria)	GHIRONI Emanuele
»	»	»	BOLLERI Angelo
»	»	»	MURA Efisio
»	»	»	MELIS Battista
»	»	»	TOMATIS Domenico

Maresc.	ord.	(fanteria)	PRATI Giuseppe
»	capo	(sussistenza)	COLI Ugo
»	ord.	(genio)	MUNARI Carlo
»	»	(fanteria)	ROLLO Gennaro
»	capo	»	DONATO Antonio
»	magg.	(artiglieria)	IMPELLIZZERI Stefano
»	»	(sussistenza)	CLAUDIO Giovanni
»	»	»	RIZZI Oreste
»	»	»	GRANATA Giuseppe
»	»	(fanteria)	VECCHIONE Giuseppe
»	ord.	»	PORTALURI Alfonso
»	»	(sussistenza)	BINI Luigi
»	magg.	(fanteria)	MARCHESELLI Guido
»	»	»	DE SANCTIS Vincenzo
»	ord.	»	RONZONI Quirino
»	ord.	»	PARIGI Gino
»		(sussistenza)	CAZZOLA Giuseppe
»	capo	(fanteria)	FOSSA Francesco

I marescialli ammessi a subire gli esami di cultura generale di cui al programma riportato nell'allegato *A* alla circolare 534 predetta si presenteranno il mattino del giorno 16 marzo p. v. alle ore 9, all'ufficio maggiorità della Scuola allievi ufficiali di complemento di Roma (Caserma Ferdinando di Savoia).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 89. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 68, che istituisce la carica di Capo di Stato Maggiore generale e ne determina le attribuzioni.** — (Gabinetto). — 6 febbraio 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 8 giugno 1925, n. 866, sull'ordinamento dell'Alto Comando del Regio esercito;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in merito all'ordinamento dell'Alto Comando predetto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La carica di Capo di Stato Maggiore Generale è istituita allo scopo di assicurare il coordinamento nell'organizzazione militare dello Stato.
Il Capo di Stato Maggiore Generale è scelto tra i Marescialli d'Italia ed i Grandi Ammiragli o fra i Generali di armata (o generali comandanti designati di armata) e gli Ammiragli d'armata, ed è nominato con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri.
Egli è il consulente tecnico del Capo del Governo per quanto concerne la coordinazione della sistemazione difensiva dello Stato e dei progetti per eventuali operazioni di guerra.

Art. 2.

Per l'esercizio delle sue funzioni il Capo di Stato Maggiore Generale dipende direttamente dal Capo del Governo.
Egli fa parte, con voto consultivo, della Commissione Suprema di difesa nonchè di ogni Commissione straordinaria che sia convocata dal Governo per lo studio di questioni riflettenti la difesa dello Stato, nelle quali siano interessate due o più delle forze armate.

Art. 3.

Il Capo di Stato Maggiore Generale propone al Capo del Governo le disposizioni per la coordinazione della sistemazione difensiva dello Stato. Tali disposizioni vengono trasmesse dal Capo del Governo ai Ministri interessati.

Art. 4.

Il Capo di Stato Maggiore Generale propone al Capo del Governo le linee generali del piano complessivo di guerra con la specificazione dei compiti di massima spettanti a ciascuna forza armata per il raggiungimento degli obiettivi comuni a due o più di tali forze. Queste direttive vengono, dopo l'approvazione, comunicate dal Capo del Governo ai Ministri che le rimettono ai Capi di Stato Maggiore delle forze armate perchè le rendano esecutive nella compilazione dei piani relativi a ciascuna forza armata.

Art. 5.

Il Capo di Stato Maggiore Generale esercita il coordinamento della preparazione militare delle forze armate:

1° proponendo al Capo del Governo, dopo aver consultato i Capi di Stato Maggiore delle forze armate, i programmi delle esercitazioni combinate fra due o più forze armate dello Stato;

2° assistendo alle predette esercitazioni combinate e riferendo sul loro insieme al Capo del Governo, che, per il tramite dei rispettivi Ministri, farà conoscere le proprie osservazioni e decisioni ai Capi di Stato Maggiore delle forze armate.

Art. 6.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Capo di Stato Maggiore Generale corrisponde coi Capi di Stato Maggiore delle singole forze armate per il tramite dei rispettivi Ministeri.

Art. 7.

Il Capo di Stato Maggiore Generale è tenuto al corrente dal Capo del Governo della situazione politica per tutto quanto possa interessare l'esercizio delle sue attribuzioni.

I Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica terranno il Capo di Stato Maggiore Generale al corrente dei principali argomenti che riguardano l'efficienza bellica delle rispettive forze.

Art. 8.

Il Capo di Stato Maggiore Generale è consultato dal Capo del Governo sulle principali questioni militari coloniali.

Art. 9.

Il Capo di Stato Maggiore Generale sarà tenuto continuamente al corrente degli elementi della situazione generale militare estera per cura del servizio informazioni militare, il quale rimane alla dipendenza del Ministero della guerra, pur rimanendo sempre devoluto a ciascun Capo di Stato Maggiore delle forze armate il coordinamento e la raccolta delle informazioni di carattere tecnico.

Art. 10.

In tempo di guerra il Capo di Stato Maggiore Generale eserciterà le attribuzioni che saranno stabilite per la sua carica dal Governo.

Art. 11.

Per l'esercizio delle sue attribuzioni il Capo di Stato Maggiore Generale dispone di un proprio ufficio retto da un colonnello del Corpo di Stato Maggiore del Regio esercito (o da ufficiale di grado corrispondente della Regia marina o della Regia aeronautica).

L'ufficio è composto complessivamente di sei ufficiali scelti fra quelli delle diverse forze armate.

Detti ufficiali sono compresi fra quelli stabiliti nelle tabelle organiche previste dalla legge di ordinamento di ciascuna forza armata, e sono designati per ciascuna di tali forze dal rispettivo Ministro.

Art. 12.

Gli assegni ed ogni altra competenza per il Capo di Stato Maggiore Generale sono a carico del bilancio della forza armata cui egli appartiene: così pure tutte le spese per il suo ufficio.

Gli assegni per il personale addetto all'ufficio medesimo sono a carico del bilancio delle singole forze armate alle quali detto personale rispettivamente appartiene.

Art. 13.

E' abrogata la legge 8 giugno 1925, n. 866, sull'ordinamento dell'Alto Comando del Regio esercito ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° febbraio 1927, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1927 Anno V

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

N. 90. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto-legge n. 69 che determina le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, del Comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore, dei Generali comandanti designati d'armata e del Consiglio dell'Esercito e reca alcune particolari disposizioni riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito.** — (Gabinetto). — 6 febbraio 1927 - Anno. — (*Gazzetta ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 1927. - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 giugno 1925, n. 866, sull'ordinamento dell'Alto Comando del Regio esercito;

Viste le leggi 11 marzo 1926, nn. 396, 398 e 400, rispettivamente sull'ordinamento del Regio esercito, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti;

Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1038, sulla nomina di Marescialli d'Italia e disposizioni relative a tale grado;

Visto il R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 68, che istituisce la carica di Capo di Stato Maggiore Generale e ne determina le attribuzioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di determinare le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, del comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore, dei Generali comandanti designati d'armata e del Consiglio dell'esercito, e di modificare alcune particolari disposizioni riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Comando del Corpo di Stato Maggiore.

Art. 1.

Il Comando del Corpo di Stato Maggiore è retto dal Capo di Stato Maggiore dell'esercito, che è coadiuvato nel disimpegno delle sue attribuzioni dal comandante in 2ª di detto Corpo.

Le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore dell'esercito, del comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore e dei comandanti designati d'armata sono fissate dal presente decreto.

L'ordinamento del Comando del Corpo di Stato Maggiore, la sua ripartizione in uffici e la tabella organica del personale che dovrà prestare servizio presso il Comando stesso sono stabiliti con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, sentito il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Art. 2.

La carica di Capo di Stato Maggiore dell'Esercito può essere ricoperta da un ufficiale generale del Regio esercito scelto tra i generali d'armata (o generali comandanti designati d'armata), o fra i generali di Corpo d'armata o di divisione.

Egli è nominato con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri.

Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, comandante del Corpo di Stato Maggiore, in tempo di pace, è l'alto consulente tecnico del Ministro per la guerra e dirige, sotto la dipendenza del Ministro stesso, gli studi e le predisposizioni per la preparazione della guerra.

Art. 3.

Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito ha l'alta azione ispettiva sulle truppe, sui servizi e sulle scuole del Regio esercito, per mandato del Ministro, al quale riferisce.

Egli, tenute presenti le direttive generali formulate dal Capo di Stato Maggiore Generale per l'impiego dell'Esercito in concorso con la Regia marina e con la Regia aeronautica:

a) determina i concetti fondamentali in base ai quali deve essere informata la preparazione dell'Esercito alla guerra e comunica fin dal tempo di pace alle unità interessate, per incarico del Ministro predetto, le direttive generali per l'organizzazione bellica del territorio e per la determinazione dei compiti dei comandanti delle grandi unità durante il periodo della mobilitazione e della radunata e l'inizio delle operazioni;

b) determina la formazione di guerra dell'Esercito e i criteri in base ai quali devono essere effettuati gli studi e i provvedimenti esecutivi per la mobilitazione delle truppe, la predisposizione dei materiali e l'organizzazione dei servizi;

c) propone al Ministro l'impiego degli ufficiali generali per l'Esercito operante.

Art. 4.

Sono comprese più particolarmente nelle attribuzioni del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito:

a) la compilazione degli studi riflettenti la sistemazione bellica del territorio e le eventuali operazioni di guerra;

b) la compilazione e diramazione dei documenti relativi alla formazione di guerra, alla mobilitazione, alla radunata dell'Esercito ed all'impianto e al funzionamento dei servizi;

c) le predisposizioni, con il concorso delle autorità interessate, per la protezione delle vie di comunicazione e le loro eventuali interruzioni e per la vigilanza e la protezione costiera ed antiaerea;

d) lo studio delle questioni relative all'addestramento dell'Esercito;

e) lo studio della regolamentazione tattica, nonchè gli studi e le pubblicazioni storico militari;

f) gli studi di massima relativi al reclutamento e all'ordinamento del Regio esercito e alla circoscrizione territoriale;

g) gli studi e le questioni di massima relativi alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi in tempo di pace;

h) gli studi e le proposte relative al reclutamento ed all'impiego degli ufficiali di Stato Maggiore ed all'impiego del detto personale in caso di guerra.

Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito sottopone annualmente al Ministro per la guerra il progetto delle esercitazioni da eseguirsi sotto la direzione dei Comandi di Corpo d'armata (campi divisionali ed esercitazioni di unità superiori).

Egli prepara inoltre e sottopone al Ministro i progetti delle grandi esercitazioni annuali, colle truppe o coi quadri, comprese quelle combinate fra Esercito, Marina ed Aeronautica, sempre quando l'intervento della flotta o delle forze aeree non rappresenti che il necessario concorso alle operazioni delle forze di terra. In tal caso il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito prenderà prima i necessari accordi coi Capi di Stato Maggiore delle forze interessate.

Per l'alta direzione di queste esercitazioni provvede il Ministro per la guerra, investendone il Capo di Stato Maggiore od altro ufficiale generale.

Art. 5.

In relazione alle attribuzioni di cui agli articoli 3 e 4 il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito concreta e presenta al Ministro per la guerra quelle proposte che possono interessare leggi, disposizioni regolamentari o comunque il bilancio della guerra.

Egli deve essere consultato dal Ministro sulle principali questioni relative alla destinazione degli ufficiali generali, e sulle questioni di massima riflettenti avanzamento, stato e governo disciplinare dei quadri del Regio esercito.

Art. 6.

Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito deve essere tenuto al corrente della situazione politica e militare delle Colonie e deve essere chiamato a dare parere sulle più importanti questioni relative all'organizzazione delle truppe coloniali e alla difesa delle Colonie.

Egli dovrà inoltre essere informato e consultato circa le operazioni militari coloniali che per la loro importanza richiedano e lascino presumere la partecipazione di reparti e mezzi del Regio esercito.

Dette questioni gli saranno segnalate dal Ministro competente pel tramite del Ministro per la guerra.

Art. 7.

Ogni qualvolta il Governo o il Ministro per la guerra convochi Commissioni straordinarie per lo studio di questioni interessanti la preparazione della Nazione alla guerra, farà parte di esse il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito fa parte, con voto consultivo, del Comitato deliberativo della Commissione Suprema di difesa.

Art. 8.

Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, per l'esercizio delle sue attribuzioni, dispone degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore e corrisponde direttamente:

coi generali comandanti designati d'armata;

coi comandanti di Corpo d'armata;

cogli ispettori delle varie armi;

con quelle altre autorità militari e civili con le quali gli occorra mantenersi in relazione per l'esplicazione dei suoi compiti.

Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito corrisponde inoltre direttamente, per l'esercizio delle sue attribuzioni, coi Capi di Stato Maggiore della Regia marina e della Regia aeronautica.

Art. 9.

Sono posti sotto l'alta direzione del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, la Scuola di guerra, le altre scuole e accademie militari per l'indirizzo e il coordinamento degli studi e delle esercitazioni, nonchè l'Istituto geografico militare per quanto riguarda l'indirizzo dei lavori che vi si compiono.

Art. 10.

Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito in tempo di guerra esercita le attribuzioni stabilite per la sua carica dal regolamento sul servizio di guerra.

Egli lascia presso il Ministero della guerra gli organismi necessari a provvedere alla continuità di indirizzo delle funzioni territoriali del Comando del Corpo di Stato Maggiore.

Del comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore.

Art. 11.

Il comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore coadiuva il Capo di Stato Maggiore nell'esercizio delle sue attribuzioni. La sua nomina e le sue particolari attribuzioni sono stabilite con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, udito il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

In tempo di guerra il comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore è chiamato a coprire la carica di Capo di Stato Maggiore per i servizi.

Dei generali comandanti designati d'armata.

Art. 12.

Gli ufficiali generali comandanti designati d'armata dipendono dal Ministro per la guerra. Essi, in base alle direttive che ricevono, per incarico di questo, dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, eseguiscono gli studi e presiedono alle disposizioni per l'organizzazione bellica del territorio nella zona loro assegnata.

Essi possono inoltre essere incaricati dal Ministro o dal Capo di Stato Maggiore di compiti ispettivi riflettenti la preparazione dei quadri e della truppa di grandi unità territoriali, o di altri compiti interessanti l'efficienza dei servizi e le predisposizioni di mobilitazione delle unità stesse.

Disimpegnano inoltre quegli eventuali incarichi che sono loro affidati dal Ministro per la guerra, o, per incarico di questo, dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Le loro particolari attribuzioni sono stabilite per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, sentito il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Del Consiglio dell'Esercito.

Art. 13.

Il Consiglio dell'Esercito è l'organo consulente del Ministro per la guerra nelle più importanti questioni relative alla organizzazione, al funzionamento, alla mobilitazione dell'Esercito ed alla difesa nazionale.

Art. 14.

Il Consiglio dell'Esercito si compone:

a) del Ministro per la guerra, presidente;
b) del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito;
c) dei generali d'armata;
d) dei generali comandanti designati d'armata;
e) di tre generali comandanti di Corpo d'armata o divisione, nominati al principio di ogni anno con decreto Ministeriale, con possibilità di riconferma.

E' addetto al Consiglio dell'Esercito un ufficio di segreteria, la cui composizione è fissata dal Ministro per la guerra.

Art. 15.

Per la trattazione di determinate questioni potranno di volta in volta essere chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio dell'Esercito, con voto consultivo, ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica ed eventualmente funzionari di altri Ministeri e personalità civili che abbiano speciale competenza in materia.

Art. 16.

Il Consiglio dell'Esercito è convocato dal Ministro per la guerra di propria iniziativa o su proposta del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Il Ministro stabilisce gli argomenti da trattare e l'ordine dei lavori.

Art. 17.

Il Consiglio dell'Esercito cessa di funzionare all'atto della mobilitazione e per tutta la durata della guerra.

Modificazioni all'organico degli ufficiali generali e ad alcune particolari disposizioni riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

Art. 18.

Il grado di generale d'armata può essere conferito esclusivamente in guerra o in caso di mobilitazione totale o parziale dell'Esercito.

In pace può essere conferita soltanto la carica di generale comandante designato d'armata a generali di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo a prescindere da qualsiasi considerazione d'anzianità.

La nomina alla carica è fatta con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 19.

Ai generali comandanti designati d'armata nominati alla carica di Capo di Stato Maggiore Generale o a quella di Capo di Stato Maggiore dell'Esercito spetta, a tutti gli effetti, il trattamento economico stabilito per i generali di armata.

Art. 20.

Ai generali comandanti designati d'armata è concesso sullo stipendio del proprio grado un assegno, utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio in godimento e quello stabilito per il grado di generale d'armata Spettano inoltre il supplemento di servizio attivo, l'indennità militare, l'assegno per le spese di rappresentanza e l'indennità per spese d'alloggio nella misura stabilita per il grado di generale d'armata.

Nel caso di cessazione dalla predetta carica, l'ufficiale generale conserva, anche agli effetti della pensione, il solo assegno in godimento alla data di cessazione.

Per i generali di Corpo d'armata che ricoprano la carica di comandante designato d'armata il limite di età rimane stabilito a 66 anni.

Art. 21.

L'organico degli ufficiali generali, di cui all'art. 7 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, è sostituito dal seguente:

generali comandanti designati d'armata	4 (1)
generali di Corpo d'armata o di divisione	13
generali di divisione	30
generali di divisione o di brigata	29
generali di brigata	30
Totale ufficiali generali	106

Art. 22.

Gli attuali generali d'armata conservano *ad personam* il grado del quale sono rivestiti. Qualora uno o più generali d'armata siano investiti della carica di generale coman-

(1) Hanno grado di generale di Corpo d'armata.

Qualora il Capo di Stato Maggiore Generale ed il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito siano scelti tra i generali comandati designati d'armata contemplati nei posti stabiliti per tale carica nell'organico predetto, essi sono considerati in soprannumero ai posti stessi.

dante designato d'armata, si intende diminuito di altrettanto il numero dei posti attribuiti alla carica stessa nell'organico stabilito dal precedente articolo 21.

Art. 23.

L'art. 22 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito è sostituito dal seguente:

« Per i giudizi relativi all'avanzamento al grado di colonnello e ai vari gradi di generale è costituita una « Commissione centrale di avanzamento », la quale si compone del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e dei quattro generali comandanti designati d'armata.

« La presidenza della Commissione è assunta dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, se questi ha grado di generale d'armata o se ha ricoperto la carica di generale comandante designato d'armata; in ogni altro caso dal generale più anziano dei presenti. In questa seconda ipotesi, il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito ha diritto a voto limitatamente allo scrutinio degli ufficiali meno anziani di lui.

« Intervengono alle sedute della Commissione, come membri consultivi senza diritto a voto, i comandanti di Corpo d'armata per gli ufficiali propri dipendenti e il comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore per i colonnelli e i tenenti colonnelli di Stato Maggiore che debbono essere giudicati ».

Art. 24.

Dopo l'art. 22 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito è aggiunto il seguente:

« Art. 22 *bis*. — I giudizi della Commissione centrale di avanzamento sono definitivi quando risultino approvati dal Ministro per la guerra.

« Nel caso in cui tali giudizi non siano approvati, il giudizio decisivo spetta al Ministro stesso, il quale fissa altresì per i tenenti colonnelli il punto di merito definitivo. Il giudizio decisivo del Ministro per la guerra sostituisce, ad ogni effetto, quello della Commissione centrale di avanzamento e tiene anche luogo di quello spettante al Ministro stesso

nei casi di discrepanza o di parità di voti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 17 della citata legge 11 marzo 1926, n. 398 ».

Art. 25.

All'art. 34 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, è aggiunto il seguente comma:

« Quando siano vacanti le cariche di ispettore d'artiglieria ovvero di ispettore del genio e i generali di brigata cui spetti la promozione non appartengano rispettivamente alle armi di artiglieria o del genio, nè sia possibile ricoprire le cariche medesime con generali di Corpo d'armata o di divisione provenienti dalle armi suddette, i corrispondenti posti organici di generale di divisione non verranno rico perti. La carica di ispettore di artiglieria o di ispettore del genio potrà in tal caso essere affidata per incarico ad un generale di brigata dell'arma rispettiva, anche se non inscritto nel quadro d'avanzamento, da considerarsi in soprannumero rispetto alla tabella organica del suo grado ».

Art. 26.

Al comma aggiunto, con l'art. 4 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477, all'art. 96 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, è sostituito il seguente:

« Per giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli e colonnelli delle categorie in congedo, la Commissione centrale di avanzamento è sostituita, ad ogni effetto, da una Commissione speciale, la quale si compone: di un ufficiale generale, presidente, e di altri quattro ufficiali generali, membri, dei quali uno scelto fra quelli in aspettativa per riduzione di quadri di cui al R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600.

« Tale Commissione è nominata al principio di ogni anno con decreto Ministeriale e valgono anche per essa le norme di cui agli articoli 17, terzo e quarto comma, 23, 24 e 25 ».

Art. 27.

L'art. 78 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, è soppresso.

Art. 28.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare il testo unico delle disposizioni contenute nelle leggi generali e speciali riflettenti l'ordinamento della Commissione Suprema di difesa ed il servizio degli osservatori industriali, coordinando ed integrando le disposizioni stesse con quelle del presente decreto e con le altre leggi dello Stato.

Art. 29.

E' data facoltà al Ministro per la guerra per la prima applicazione del presente decreto di emanare norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° febbraio 1927 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 91. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 70 che determina l'ordinamento e la ripartizione in uffici del comando del Corpo di Stato Maggiore e fissa le particolari attribuzioni del comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore e dei generali comandanti designati d'armata.** — (Gabinetto). — 6 febbraio 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1, 11 e 12 del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 69, che determina le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, del comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore, dei generali comandanti designati d'armata e del Consiglio dell'Esercito e reca alcune particolari disposizioni riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Sentito il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ordinamento e ripartizione in uffici
del Comando del Corpo di Stato Maggiore.

Art. 1.

Il Comando del Corpo di Stato Maggiore è retto dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, che è coadiuvato, dal comandante in 2ª del Corpo stesso e da un generale addetto, nella esecuzione degli studi e nella emanazione delle disposizioni inerenti alle attribuzioni a lui affidate dal R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 69.

Art. 2.

Il Comando del Corpo di Stato Maggiore si compone dei seguenti uffici:

1° alla diretta dipendenza del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito:

a) segreteria e personale di Stato Maggiore;
b) operazioni (comprese le « colonie »);
c) addestramento;
d) servizio informazioni militare;
e) ufficio storico;

2° alla dipendenza del comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore:

f) mobilitazione (compreso il « Bollettino di mobilitazione »);
g) servizi;
h) trasporti.

Dal detto comandante in 2ª dipende disciplinarmente una sezione amministrazione e contabilità distaccata dall'Ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Art. 3.

Le particolari attribuzioni dei singoli uffici e la ripartizione organica del personale assegnato agli uffici stessi sono stabiliti con decreto Ministeriale.

Art. 4.

Le attribuzioni degli uffici: « difesa aerea » e « ordinamento e mobilitazione », che fanno attualmente parte del Comando del Corpo di Stato Maggiore, sono devolute rispettivamente all'Ispettorato di artiglieria e, per la sola parte riguardante l'ordinamento, all'Ufficio coordinamento del Ministero della guerra.

Attribuzioni del comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore.

Art. 5.

Il comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore coadiuva il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito nel disimpe-

gno delle sue attribuzioni e compie gli speciali incarichi, relativi a tali attribuzioni, che gli vengono affidati dal Capo di Stato Maggiore stesso.

Sostituisce il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito in caso di assenza o di impedimento e lo rappresenta in ogni altro caso. Deve avere almeno il grado di generale di brigata ed è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra.

Art. 6.

In tempo di guerra il comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore è chiamato a coprire la carica di Capo di Stato Maggiore per i servizi. Sono perciò di sua speciale pertinenza gli studi d'indole logistico-amministrativa che, sotto l'alta direzione del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, si compiono presso il Comando del Corpo di Stato Maggiore.

Attribuzioni dei generali comandanti designati d'armata.

Art. 7.

I generali comandanti designati di armata, attenendosi alle istruzioni ad essi comunicate, per incarico del Ministro per la guerra, dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, eseguono gli studi e dirigono le predisposizioni per la preparazione alla guerra delle armate, la cui formazione è prevista pel caso di mobilitazione.

In dipendenza di questo còmpito, essi comunicano le disposizioni e le istruzioni necessarie alle autorità militari che sono destinate a far parte od hanno attinenza colle armate medesime.

Art. 8.

In caso di mobilitazione totale o parziale dell'Esercito, i generali predetti possono essere investiti dell'effettivo comando di un'armata ed esercitano le attribuzioni stabilite, per la loro carica, dal regolamento sul servizio in guerra.

Art. 9.

In tempo di pace, i generali comandanti designati d'armata concorrono ad esercitare un'alta sorveglianza sull'indirizzo e sullo svolgimento dell'istruzione dei quadri e delle

truppe, sia per mezzo di speciali incarichi ad essi devoluti di volta in volta dal Ministro per la guerra, ovvero, per incarico di questo, dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, sia in occasione delle grandi esercitazioni delle truppe, della cui direzione possono essere investiti per disposizione del Ministro stesso.

Può inoltre il Ministro per la guerra, quando lo reputi opportuno, affidare ai generali comandanti designati d'armata particolari ispezioni attinenti alla disciplina ed al governo delle truppe, o altri speciali incarichi di carattere generale riflettenti l'ordinamento od il funzionamento dell'Esercito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 92. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Nuova istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra.** — (Ragioneria centrale). — 10 febbraio 1927 - Anno V.

E' stata testè pubblicata l'istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'Amministrazione della guerra con tutte le innovazioni di cui alla nuova legge di contabilità generale dello Stato e relativo regolamento e quelle delle leggi sulle tasse di bollo e registro.

Nella nuova istruzione sono state pure introdotte le disposizioni dipendenti dal R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253 sul decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra, quelle derivate dall'abolizione del consiglio di Amministrazione stabilite dal R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 195 nonchè tutte quelle aggiunte che la lunga esperienza ha riconosciute più atte a rendere uniforme semplice e rapida l'azione dell'Amministrazione.

Tra le innovazioni più notevoli sulle quali è opportuno richiamare l'attenzione degli uffici si segnalano le seguenti:

a) L'ufficiale o funzionario che riceve gli atti in forma pubblica amministrativa deve essere di grado non inferiore al nono, quello invece che stende gli atti in forma privata può anche essere di grado inferiore (§ 2 e 5).

b) L'obbligo - entro determinati limiti - di dare la preferenza ai prodotti delle industrie nazionali (§ 104).

c) Soppressione dello speciale protocollo (mod. 364 del catalogo) degli atti stipulati.

d) Limite di tempo (un'ora) durante il quale l'asta deve rimanere aperta pel ricevimento delle offerte (§ 113).

e) Obbligo di effettuare gl'inviti alle gare a partiti privati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e di unire tali ricevute alla copia del contratto che viene inviata per l'approvazione (§ 107 e 225).

f) Nei contratti stipulati con Ditte o Società commerciali, la prescrizione di inserire sempre una clausola che indichi la persona legalmente autorizzata a riscuotere e quietanzare (§ 167).

(Per quanto concerne le modalità dei pagamenti veggasi anche il R. decreto n. 1759 del 7 ottobre 1926 e il decreto del Ministero delle finanze n. 16784 del 26 ottobre 1926 - riportati nelle circolari n. 597 e 648 del *giornale militare* del 1926 - successivi alla data di approvazione dell'istruzione).

g) La facoltà di non allegare ai contratti i capitoli generali d'oneri approvati con decreto reale o ministeriale essendo sufficiente che di essi venga fatta menzione nel corpo del contratto indicando il numero e la data del decreto d'approvazione e gli estremi di registrazione di esso alla Corte dei conti (§ 101).

h) La facoltà di convenire contrattualmente un termine per l'approvazione dei contratti (§ 176).

i) L'obbligo da parte di chi approva i contratti di dare partecipazione di tale provvedimento, entro cinque giorni dall'emanazione di esso, all'Intendenza di finanza della provincia nella quale esiste l'ufficio competente a registrare l'atto (§ 43).

l) Per i contratti che si rinnovano periodicamente con lo stesso fornitore la facoltà di dichiarare e tener valida per un nuovo contratto, la cauzione prestata per un contratto precedente (§ 202).

m) Nei casi di cui alla precedente lettera *l)* l'obbligo di rilasciare una dichiarazione attestante che il contratto venne regolarmente eseguito (§ 202).

n) Nelle offerte alle gare ove vi sia discrepanza fra la somma indicata in lettere e quella in cifre dovrà ritenersi valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione (§ 115).

o) Nelle aste tenute col metodo delle offerte segrete, le offerte inviate per posta devono giungere all'Ufficio appaltante non più tardi del giorno precedente a quello in cui si tiene l'asta (par. 116).

Detta istruzione entrerà in vigore il 1 marzo p. v. in sostituzione di quella del 28 luglio 1912 e sarà diramata a cura di questo Ministero (Ufficio pubblicazioni militari) nella misura seguente:

Ministero della guerra (Gabinetto del Ministro)	copie	4
Ministero della guerra (Gabinetto - Ufficio coordinamento)	»	25
Ministero della guerra (Comando del Corpo di S. M.)	»	11
Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali)	»	2
Ministero della guerra (Direzione generale di artiglieria)	»	20
Ministero della guerra (Direzione generale del genio)	»	15
Ministero della guerra (Direzione generale serv. logistici)	»	20
Ministero della guerra (Ispettorato generale amministrativo)	»	10
Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa	»	2
Ministero della guerra (Direzione centrale sanità militare)	»	4
Ministero della guerra (Centro chimico militare)	»	3
Ministero della guerra (Ragioneria centrale)	»	20
Ministero della guerra (Divisione educazione fisica)	»	3
Ministero delle colonie (per la distribuzione ai Governi dipendenti, ai comandi di Corpo di truppe ed agli uffici militari coloniali)	»	30
Ufficio esteri (per gli addetti militari)	»	25
Ufficio dei generali designati pel comando d'armata	»	1
Comando generale dell'arma dei CC. RR.	»	3
Ispettorato delle truppe alpine	»	2
Ispettorato dei bersaglieri	»	2

Ispettorato della cavalleria	copie	2
Ispettorato dell'artiglieria	»	2
Ispettorato del genio	»	2
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	4
Direzione superiore del servizio specialisti del genio	»	4
Ispettorato di sanità militare	»	2
Ufficio del generale commissario	»	2
Ispettorati di commissariato militare	»	2
Istituto geografico militare	»	3
Ispettorato tecnico automobilistico	»	3
Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	»	4
Comando di corpo d'armata	»	3
Comando di divisione territoriale	»	2
Comando di artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comando del genio di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	2

Arma dei Carabinieri Reali.

Ispettorato di zona dei CC. RR.	copie	2
Comando di legione	»	3
Comando di divisione	»	1
Comando di compagnia	»	1
Comando di tenenza distaccata	»	1

Arma di fanteria.

Comando di brigata	copie	1
Comando di reggimento	»	3
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione distaccato	»	1
Comando di compagnia distaccata	»	1

Arma di cavalleria.

Comando di brigata	copie	1
Comando di reggimento	»	3
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo distaccato	»	1
Comando di squadrone distaccato	»	1
Comando dei depositi cavalli stalloni, dei depositi allevamento quadrupedi e dei squadroni di rimonta	»	1

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento	copie	3
Comando di deposito	»	2
Comando di gruppo distaccato	»	1
Comando di batteria o compagnia distaccate	»	1
Centri esperienze di artiglieria	»	2
Direzioni d'artiglieria	»	3
Stabilimenti d'artiglieria	»	4
Sezioni staccate d'artiglieria	»	1
Comando centri controaerei	»	1
Comando depositi controaerei	»	1
Comando gruppi controaerei	»	1

Arma del genio.

Comando di reggimento	copie	3
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione distaccato	»	1
Comando di compagnia distaccata	»	1
Uffici di fortificazione	»	3
Uffici distaccati	»	1
Stabilimenti del genio	»	3
Comando centri di studio del genio	»	2
Comando gruppo aerostieri	»	2

Carri Armati.

Centro di formazione	copie	1

Servizio sanitario.

Ospedali principali.	copie	2
Ospedali secondari	»	2
Compagnie di sanità	»	1
Infermerie presidiarie	»	1
Istituto chimico-farmaceutico militare	»	3
Stabilimenti balneari militari	»	1
Laboratorio militare del siero antitetanico	»	1
Laboratorio batteriologico veterinario militare	»	1
Magazzino sussidiario materiale sanitario	»	1

Servizio di commissariato.

Direzioni di commissariato militare	copie	4
Sezione staccata di commissariato militare	»	1
Magazzini centrali - Opifici militari	»	2
Magazzini viveri e casermaggio	»	1
Panifici militari	»	1
Compagnie di sussistenza	»	1

Servizio automobilistico.

Officina automobilistica R. E.	copie	4
Comando centri automobilistici militari	»	1

Scuole ed istituti militari.

Comando della scuola di guerra	copie	6
Comando della scuola di fanteria	»	5
Comando della scuola di cavalleria	»	3
Comando distaccamento Tor di Quinto	»	1
Comando accademia di fanteria e cavalleria	»	6
Comando accademia artiglieria e genio	»	3
Comando di collegio militare	»	2
Comando delle scuole centrali	»	2
Comando scuola centrale di fanteria.	»	2
Comando scuola centrale del genio	»	2
Comando della scuola militare di educazione fisica	»	1
Comando della scuola di artiglieria controaerei	»	1
Comando della scuola di sanità militare	»	1

Distretti militari.

Comando di distretto militare	copie	3

Stabilimenti militari di pena.

Comando degli stabilimenti militari di pena	copie	3
Comando di reclusorio militare	»	1
Comando di carcere militare	»	1
Comando di compagnia di disciplina	»	1

Comandi, uffici e commissioni varie.
Tribunali militare e biblioteche.

Tribunale supremo militare	copie	2
Tribunali militari	»	2
Biblioteche militari	»	1
Delegazioni trasporti militari	»	1
Comandi militari di stazione	»	1
Ufficio militare imbarchi e sbarchi	»	1
Comando deposito centrale truppe coloniali	»	1
Comando reparti autonomi	»	1
Comando campo sanatoriale climatico	»	1
Ufficio di revisione e contabilità di corpo d'armata . .	»	2
Ufficio ispettore amministrativo territoriale	»	1

Il prezzo di ciascuna copia sarà fissato con successiva circolare.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 93. — CONCORSI E GARE. — **Corsa militare nella riunione ippica di Verona.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 10 febbraio 1927 Anno V.

E' approvato il programma della corsa militare « Premio Ministero della guerra - Coppa della Patronesse - (steeplechase militare di 1ª serie), indetta per il corrente anno dalla Società ippica veronese.

Agli ufficiali debitamente autorizzati a partecipare a detta corsa in base alle norme contenute nella circolare 221 *giornale militare* 1924, saranno concesse le facilitazioni amministrative stabilite dalla circolare stessa. Essi dovranno consegnare personalmente al commissario militare, entro le ore 12 del giorno della corsa, i documenti prescritti dalla ripetuta circolare 221 del 1924.

L'ufficio di contabilità e di revisione del corpo d'armata di Verona provvederà a richiedere la somma di L. 6000, rappresentante l'ammontare complessivo del premio concesso da questo Ministero, sul capitolo 31 dell'esercizio in corso. Il comando di detto corpo d'armata curerà che le somme dovute all'ufficiale od agli ufficiali vincitori siano ad essi corrisposte entro il più breve termine.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 94. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulle teleferiche militari – Edizione 1926.** — (Ministero della guerra – Comando del corpo di Stato Maggiore). — 10 febbraio 1927 – Anno V.

E' stata pubblicata l'istruzione sulle teleferiche militari in due volumi (testo ed allegati). Per cura dell'ufficio pubblicazio militari tale istruzione sarà distribuita come qui di seguito viene elencato.

Ufficio del Primo Aiutante di Campo Generale di S. M. il Re	Copie	3
Ufficio del Primo Aiutante di Campo di S. A. R. il Principe Ereditario	»	2
Ministero della guerra:		
Gabinetto di S. E. il ministro (Ufficio coordinamento)	»	1
Comando del Corpo di Stato Maggiore	»	11
Direzione generale artiglieria e automobilismo	»	2
Direzione generale del genio	»	2
Direzione del centro chimico militare	»	1
Ministero delle colonie - Ufficio militare	»	2
Ministero della marina - Ufficio capo di Stato Maggiore	»	2
Ministero della marina - Direzione centrale genio militare e uffici dipendenti	»	8
Ministero dell'aeronautica	»	2
Comandi designati d'armata	»	1
Comandi di corpo d'armata	»	1
Comando militare della Sicilia	»	1
Comando militare della Sardegna	»	1
Comandi di divisione	»	1
Comando generale dell'Arma dei Reali carabinieri	»	1
Comando generale della Regia guardia di finanza	»	1
Ispettorato dei bersaglieri	»	1

Ispettorato delle truppe alpine	copie	1
Ispettorato della cavalleria	»	1
Ispettorato dell'artiglieria	»	2
Ispettorato del genio	»	6
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	1
Comando truppe Tripolitania	»	2
Comando truppe Cirenaica	»	2
Comando truppe Eritrea	»	2
Comando truppe Somalia	»	2
Comandi di artiglieria di corpo d'armata	»	2
Comandi del genio di corpo d'armata	»	2
Comando del genio della Sicilia	»	2
Comando del genio delle truppe Tripolitania	»	2
Comando del genio truppe Cirenaica	»	2
Direzioni d'artiglieria	»	1
Uffici fortificazioni del genio di corpo d'armata	»	2
Ufficio genio Asmara	»	1

Arma di fanteria.

Comandi di brigata	»	1
Comandi di regg. granatieri, fanteria di linea, bersaglieri, alpini	»	1

Arma di cavalleria.

Comandi superiori di cavalleria	»	1
Comandi di reggimento	»	1

Arma di artiglieria.

Comandi di reggimento	»	1

Arma del genio.

Comandi di reggimento	»	2
Comandi di battaglione	»	1
Comandi di battaglione teleferisti (regg. genio 1°, 2°, 4°, 6°)	»	2
Comandi di compagnia	»	1
Comandi di compagnia teleferisti (regg. genio 1°, 2°, 4°, 6°)	»	2
Gruppo aerostieri	»	1
Direzione officina costruzioni del genio militare Pavia	»	2
Direzione officina radiotelegrafica ed elettrotecnica	»	1
Direzione istituto militare radiotelegrafica ed elettrotecnica	»	1

Carri armati.

Centro di formazione	»	1

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	»	8
Comando delle scuole centrali (per uso proprio e delle scuole dipendenti meno genio)	»	8
Scuola centrale del genio	»	6
Comando accademia militare fanteria e cavalleria	»	2

Comando accademia militare artiglieria e genio	copie	2
Comando scuola di fanteria	»	2
Comando scuola di cavalleria	»	1
Comando scuola controaerei	»	1
Comando scuole di reclutamento di ufficiali di compl.	»	1

Riviste militari.

Direzione rivista artiglieria e genio	»	2

Gli altri Comandi, corpi od uffici, ai quali la pubblicazione possa interessare, potranno richiedere il numero di copie strettamente indispensabile al predetto ufficio pubblicazioni che ne effettuerà la distribuzione.

Il prezzo unitario di acquisto è stabilito in lire 35, per l'opera completa (testo e tavole).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 95. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tariffe delle riparazioni di materiali del gruppo C - edizione 1926.** — (Direzione generale di artiglieria e automobilismo). — 10 febbraio 1927 - Anno V.

Sono state pubblicate le « Tariffe delle riparazioni di materiali del Gruppo *C.* - ediz. 1926 », che a cura dell'Ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero saranno distribuite come qui di seguito viene indicato:

Comando del Corpo di Stato Maggiore	copie	4
Ministero della guerra - Gabinetto del Ministro	»	4
Ministero della guerra - Direzione generale artiglieria ed automobilismo	»	10
Ministero della guerra - Direzione generale genio militare	»	4
Ministero della guerra - Direzione generale servizi amministrativi	»	4
Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	»	2
Comandi di corpo d'armata	»	2
Comando generale dell'Arma dei CC. RR.	»	2
Ispettori delle varie armi	»	2
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	4
Comandi di divisione	»	2
Ispettorati di zona dei RR. CC.	»	1
Comandi di artiglieria di corpo d'armata	»	1
Comandi del genio di corpo d'armata	»	1

Comando delle scuole centrali (Civitavecchia)	copie	2
Comando della scuola di fanteria (Parma)	»	2
Comando della scuola di cavalleria (Pinerolo)	»	2
Accademia di fanteria e cavalleria (Modena)	»	2
Accademia di artiglieria e genio (Torino)	»	2
Scuola di artiglieria controaerei (Nettuno	»	2
Comandi di legione dei CC. RR.	»	2
Comandi di regg. di fant.	»	2
Comandi di reggimento di cavalleria	»	2
Comandi di reggimento di artiglieria	»	2
Comandi dei centri controaerei	»	2
Comandi di reggimenti genio, Gruppo aerostieri, Battaglione misto della Sardegna	»	2
misto della Sardegna	»	2
Centro di formazione carri armati	»	2
Centri automobilistici	»	2
Arsenali R. E. - Fabbrica d'armi R. E. Terni - Laboratorio di precisione R. E. - Roma	»	2
Direzioni di artiglieria	»	2
Sezioni staccate d'artiglieria	»	1
Officina di costruzione genio militare Pavia	»	2
Rivista d'artiglieria e genio	»	2

Gli altri comandi, corpi ed uffici, ai quali la pubblicazione di cui trattasi possa eventualmente interessare, potranno richiederla, a pagamento, al predetto ufficio pubblicazioni militari che ne effettuerà la distribuzione.

Il prezzo di ogni esemplare è di lire 15.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 96. SERVIZIO VETERINARIO. — **Ufficiali veterinari ammessi a frequentare il corso d'integrazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 10 febbraio 1927 Anno V.

1. Sciogliendo la riserva di cui all'ultimo comma della circolare 218 del *giornale militare* 1924, il 3 marzo 1927 avrà inizio, presso il laboratorio di veterinaria militare in Roma, il corso d'integrazione per ufficiali veterinari, della durata di mesi quattro, che si svolgerà secondo le norme ed il programma d'insegnamento indicati in detta circolare.

2. — A frequentare detto corso sono chiamati i seguenti tenenti veterinari:

TREBBI Giulio - 7° reggimento artiglieria da campagna.

SCACCIA Giuseppe - reggimento cavalleggeri di Saluzzo.
SILVINI Umberto - reggimento cavalleggeri Aosta.
MORELLI Giuseppe - reggimento Savoia cavalleria.

3. — Detti ufficiali si presenteranno al Ministero della guerra - Ufficio del capo del servizio veterinario, il 3 marzo p. v., alle ore 10.

4. — Detti ufficiali seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi, i quali provvederanno perchè gli assegni giungano non oltre il 25 di ogni mese al 13° artiglieria da campagna, che amministra il laboratorio predetto.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 97. — STIPENDI ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Norme per la compilazione delle proposte di stipendi.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 10 febbraio 1927 Anno V.

Ad evitare il ripetersi di errori commessi dai Corpi nelle proposte-stipendi degli ufficiali e allo scopo di avere un lavoro uniforme, saranno, d'ora innanzi, osservate le seguenti norme:

1° le proposte-stipendi devono essere fatte su apposito modello, conforme all'allegato, che fa seguito alla presente circolare;

2° insieme alle proposte di cui al numero precedente dev'essere trasmessa la copia integrale dello stato di servizio dell'ufficiale;

3° nello specchio di proposta deve risultare, per gli stipendi dal 1° dicembre 1923 in poi, tanto il computo in base all'anzianità di servizio quanto quello in base all'anzianità di grado, allo scopo di fare emergere quale dei due sia più favorevole;

4° nell'indicazione dello stipendio dovuto non va compreso il supplemento di servizio attivo;

5° gli specchi devono essere sempre individuali;

6° le proposte di stipendio vanno trasmesse come corrispondenza ordinaria (e non in plico raccomandato od assicurato) all'Ispettore generale amministrativo - Ufficio determinazione stipendi, per gli ufficiali superiori ed inferiori; al gabinetto del Ministro - Ufficio dei generali, per i generali;

7° tanto per gli ufficiali promossi di grado e contemporaneamente trasferiti di corpo, quanto per gli ufficiali delle Accademie militari nominati in S. P. E. e destinati ai corpi, le proposte degli stipendi devono essere fatte dai corpi riceventi (circolare 23 *giornale militare* 1926);

8° in caso di nomina o di promozione, i corpi si limiteranno a corrispondere, sino a nuovo avviso, lo stipendio iniziale di ciascun grado, senza trascriverlo sullo stato di servizio, sul quale invece sarà riportato, a suo tempo, lo stipendio che verrà fissato dal Ministero con apposito decreto.

Si richiama poi l'attenzione dei corpi sulla valutazione dei seguenti servizi:

Colonia. — I periodi di viaggio da e per la Colonia, non vanno calcolati; è utile solo il periodo trascorso effettivamente in Colonia da calcolarsi per intero i primi due anni e per un terzo il periodo successivo (circolare 393 e 394 *giornale militare* 1923).

Servizio anteriore alla nomina ad ufficiale effettivo. — Il servizio prestato come sottufficiale o militare di truppa va calcolato per la metà sino ad un massimo di 4 anni, e di 8 anni per gli ufficiali nominati dopo il 36° anno di età, ma anteriormente al 1° aprile 1922.

Servizio da aspirante. — Dev'essere computato per metà, come innanzi si è detto.

Benefici di guerra per gli ufficiali già in ruolo al 24 maggio 1915. — In occasione di promozioni bisogna sempre riportarsi, per i benefici di guerra, al computo del 1° aprile 1922 e successivi scatti, accertando così se essi siano stati già goduti in tutto o in parte, per poter riportare nel nuovo computo, e a partire dal 1° luglio 1925, solo la parte non goduta. Se le promozioni si riferiscono a date posteriori al

1° dicembre 1923, bisogna riferirsi ai computi del 1° aprile 1922 e 1° dicembre 1923, come innanzi si è detto, riportando così a decorrere dal 1° luglio 1925 solo quella parte di benefici di guerra che risulta effettivamente non goduta (circolare 644 *giornale militare* 1926).

Anzianità di grado. — L'anzianità di grado da ufficiale in S. P. E. non va sommata con quella nello stesso grado da ufficiale di complemento.

Decorrenza stipendio. — Lo stipendio deve decorrere sempre a partire dalla quindicina successiva alla data del decreto di nomina o di promozione, tranne per quei casi in cui la decorrenza sia espressamente indicata.

Ufficiali di complemento. — Il servizio per gli ufficiali di complemento è computabile in ragione del tempo effettivamente trascorso sotto le armi. Per quelli di prima nomina decorre dalla data di presentazione ai corpi.

Ricompense. — Delle ricompense al valore conferite per fatti d'arme avvenuti in Colonia, si deve tener conto di quelle concesse sino al 1° aprile 1922 (circolare 393 *giornale militare* 1923).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

(1) .....

PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI STIPENDI

Cognome e Nome ..... nato il .....

Arma o Corpo ..... Sottotenente ..... il .....

Grado ..... Anzianità dell'ultimo grado dal .....

Computo dal 1° maggio 1919 al 31 marzo 1922

Giorno	Mese	Anno	SERVIZIO	Anni	Mesi	Giorni
1	2	3	4	5	6	7
			Ufficiale in S. P. E.			
			Ufficiale di complemento			
			Studi universitari			
			Scuola Sanità (Firenze) per intero, sino alla nomina ad ufficiale medico			
			L. ..... *dal*			

(1) Ente che ha in forza matricolare l'ufficiale

NB, Per facilità di calcolo s'indicheranno nelle colonne 1-2 e 3 i periodi di tempo utili per il computo dello stipendio, disponendo le date rispettive di ciascun servizio nel senso inverso, e cioè la data dell'inizio sotto quella di cessazione, trasportando quindi il periodo risultante dalla sottrazione dei dati anzidetti, alle colonne 5-6 e 7.

Computo dal 1° aprile 1922 al 30 novembre 1923

Giorno	Mese	Anno	Servizio, Benefici di Guerra e di Colonia	Anni	Mesi	Giorni
1	2	3	4	5	6	7
			Ufficiale in S. P. E.			
			Ufficiale di complemento			
			Truppa			
			Colonia			
			Zona di guerra			
			Ricompense			
			Studi universitari			
			Scuola di sanità (come allo specchio precedente)			
			Scuola di applicazione di cavalleria (Pinerolo) come servizio da Ufficiale per i veterinari			
			L. ..... *dal*			

N.B. Per facilità di calcolo s'indicheranno nelle colonne 1-2 e 3 i periodi di tempo utili per il computo dello stipendio, disponendo le date rispettive di ciascun servizio nel senso inverso, e cioè: la data dell'inizio sotto quella di cessazione, trasportando quindi il periodo risultante dalla sottrazione dei dati anzidetti alle colonne 5-6 e 7.

Computo al 1° dicembre 1923 e successivi aumenti

Giorno	Mese	Anno	Servizio, Benefici di Guerra e di Colonia	Anzianità per Servizio anni	Servizio mesi	Servizio giorni	Grado anni	Grado mesi	Grado giorni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Per anzianità di grado:						
			Grado						
			Colonia						
			Zona di guerra						
			Ricompense						
			Per anzianità di servizio: (come allo specchio precedente)						
			L. ..... dal.....						

N.B. Per facilità di calcolo s'indicheranno nelle colonne 1-2 e 3 i periodi di tempo utili per il computo dello stipendio, disponendo le date rispettive di ciascun servizio nel senso inverso, e cioè: la data dell'inizio sotto quella di cessazione, trasportando quindi il periodo risultante dalla sottrazione dei dati anzidetti alle colonne 5-6 7 per anzianità di servizio, ed alle colonne 8-9 e 10 per anzianità di grado.

Principali norme che regolano il riconoscimento dei diversi servizi utili per la determinazione degli stipendi.

Truppa: per metà sino ad un massimo di 4 anni e di 8 anni per quelli nominati dopo il 36° anno di età, ma anteriormente al 1° aprile 1922. (Art. 9, circolare 586 *giornale militare* 1922).

Studi universitari: solo agli ufficiali per la cui nomina è richiesta una laurea o titolo equipollente, e per quelli nominati in seguito a speciale concorso per titoli universitari, sono riconosciuti, agli effetti del computo dell'anzianità di servizio da ufficiale, gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi superiori, diminuti di due anni nel computo al 1919 e di un anno dal 1922 in poi (art. 3, circolare 614 *giornale militare* 1919, nn. 5, 6 e 7, circolare 587 *giornale militare* 1922 e circolare 55 *giornale militare* 1923).

Colonia: per intero i primi due anni e per 1/3 il periodo successivo a partire dal giorno dello sbarco in Colonia e quello d'imbarco dalla Colonia (articoli 5, 6 e 7, circolare 586 *giornale militare* 1922 e articoli 11 e 12 circolare 393 *giornale militare* 1923).

E' valutabile come servizio trascorso in Colonia:

Cina: dal 12 luglio 1900 al 31 dicembre 1901 (compreso il tempo trascorso in viaggio da e per la Cina).
Egeo: 1° periodo: dal 28 aprile 1912 al 18 ottobre 1912.
2° periodo: dal 22 agosto 1915 al 31 ottobre 1918.
Albania: dal 4 novembre 1918 al 2 agosto 1920.
Murmania: dal 14 agosto 1918 al 10 agosto 1919.
Siberia Asiatica: dal 20 luglio 1918 al 23 febbraio 1920.

Zona di guerra: anche il periodo trascorso in luogo di cura, licenza di convalescenza ed eventuale servizio sedentario o territoriale per inabilità al servizio mobilitato, in dipendenza dell'infermità contratta in zona d'operazioni e non per aggravamento d'infermità preesistente alla guerra 1915-18, anche se riconosciuto per cause di servizio.

Ricompense di guerra: da aggiungere al computo:

anni 2 — per promozione al merito di guerra.
per Ordine militare di Savoia.
medaglia al valor militare.
Croce di guerra al valor militare.
encomio solenne pubblicato nel Bollettino Ufficiale.
prime 6 categorie di pensione.

anni 1 — per Croce al merito di guerra.
per ferita.
per ultime 4 categorie di pensione.

N. B.: Le ricompense per fatti d'arme coloniali danno diritto alle suddette abbreviazioni semprechè concesse per fatti d'arme avvenuti prima del 1° aprile 1922 (articoli 7 e 8 circolare 585 *giornale militare* 1922 e n. 17, lettera *C*) circolare 587 *giornale militare* 1922, circolare 394 *giornale militare* 1923, art. 3 circolare 586 *giornale militare* 1922, circolare 644 *giornale militare* 1926).

Deduzioni da farsi sul computo per anzianità di servizio:

Nel grado di tenente . . . anni 4 Nel grado di capitano . . » 10 Nel grado di maggiore . . » 16 Nel grado di ten. colonn. . » 21 Nel grado di colonnello . » 21 Nel grado di gener. di brig. » 28	art. 156 Circ. 707 *gior. mil.* 1923	n. 2 lettera *A, B, C, D,* e n. 10 circ. 587 *giorn. milit.* 1922
congedo provvisorio, a decorrere dal 1° aprile 1922		
aspettativa non per cause di servizio, per il periodo superiore ad un anno usufruito nello stesso grado e sino al 31 marzo 1926. (Legge 11 marzo 1926, n. 898. Art. 11 del supplemento al n. 1 *giornale militare* 1926).		
sospensione dall'impiego.		
carcere seguito da condanna.		

N. 98. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Ufficiali superiori e capitani d'artiglieria da comandare quali permanentemente aggregati al servizio tecnico di artiglieria.** — (Gabinetto). — 11 febbraio 1927 - Anno V.

Per sopperire alle deficienze numeriche degli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria, il Ministro della guerra ha facoltà di comandare, fino al 30 giugno 1928, quali permanentemente aggregati al servizio medesimo, ufficiali superiori e capitani d'artiglieria che non abbiano appartenuto al soppresso ruolo tecnico e non abbiano frequentato anche parzialmente (o non stiano frequentando) il corso superiore tecnico d'artiglieria.

Perchè il Ministero possa averne norma nella scelta del personale da comandare, si invitano gli ufficiali d'artiglieria, che aspirino ad essere comandati al servizio tecnico dell'arma, in qualità di permanentemente aggregati, a presentare agli enti dai quali dipendono, anche se in Colonia, la relativa domanda non più tardi del 10 marzo 1927.

Possono presentare tale domanda soltanto gli ufficiali superiori ed i capitani d'artiglieria in S. P. E., anche se si trovino già in servizio tecnico, che non abbiano appartenuto al soppresso ruolo tecnico e non abbiano frequentato anche parzialmente (o non stiano frequentando) il corso superiore tecnico d'artiglieria.

Le domande saranno redatte su carta bollata da L. 3, ed indirizzate a questo Ministero (Direzione generale personale

ufficiali): esse saranno inoltrate per il tramite delle autorità gerarchiche, le quali provvederanno perchè le domande stesse pervengano al Ministero non oltre il 15 marzo 1927.

Gli aspiranti indicheranno specificatamente nelle domande i particolari servizi e studi tecnici disimpegnati o compiuti e forniranno tutte quelle più precise informazioni che ritenessero opportune per illustrare l'attività da ciascuno svolta nel campo scientifico e in quello delle applicazioni pratiche ed uniranno alle domande stesse i seguenti documenti:

1° certificato dell'Accademia militare di Torino (o quello della Regia università, per gli aspiranti che posseggano la laurea in ingegneria, chimica o matematica) contenente le votazioni riportate negli esami sostenuti presso la Scuola di applicazione di artiglieria e genio (o per il conseguimento della laurea);

2° l'eventuale attestazione di aver già disimpegnato servizio tecnico presso stabilimenti, poligoni od uffici militari ovvero altri eventuali titoli o pubblicazioni concernenti l'attività tecnica suddetta;

3° copia dello stato di servizio;

4° breve relazione informativa sui precedenti di guerra (promozioni per merito di guerra, ricompense al valore, encomi solenni, croci di guerra, campagne, ecc.);

5° la eventuale attestazione di aver compiuto con successo il corso superiore balistico o di aver prestato servizio in qualità di osservatore industriale.

Il certificato degli esami sostenuti presso la Scuola di applicazione sarà richiesto dagli enti dai quali gli ufficiali dipendono e la copia dello stato di servizio sarà rilasciata per cura degli enti stessi.

Le domande coi documenti suindicati sàranno inoltrate dai competenti comandi insieme col libretto personale dell'ufficiale interessato.

Con successivo provvedimento saranno impartite le disposizioni occorrenti per la nomina della Commissione che dovrà procedere all'esame delle domande ed alla scelta degli ufficiali da comandarsi al servizio tecnico d'artiglieria in qualità di permanentemente aggregati.

Il Ministero si riserva ogni decisione sia per il numero, che per la scelta degli ufficiali da comandare al servizio suddetto.

Gli ufficiali che verranno comandati, quali permanentemente aggregati, saranno ammessi, ove ne facciano domanda, a frequentare il corso superiore tecnico. Essi saranno altresì ammessi alla concessione dei premi annui stabiliti per gli ufficiali assegnati definitivamente al servizio tecnico d'artiglieria in base alla disposizione contenuta nell'art. 15, secondo comma, del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, che reca disposizioni pel servizio tecnico d'artiglieria (circolare 15 del *giornale militare,* anno 1927).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 64, anno 1927, circolare 63:

A pagina 166, dopo del tenente CIAMPITTI Luigi, aggiungere il tenente CURTI Edmondo del 7° reggimento bersaglieri.

Dispensa 1, anno 1927, circolare 13:

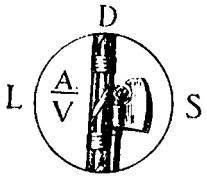
A pagina 24 depennare il capitano DE RANIERI Delfo.
A pagina 25 depennare i capitani COMERRO Mario e DE MUNNO Ugo.
A pagina 26 depennare il maggiore TARICCO Cesare ed il capitano MALERNI Andrea.

Dispensa 2, circolare 1927:

A pagina 41, capitano MESCHIERI Emilio, anzichè trasferito leggasi assegnato deposito allevamento quadrupedi di Bonorva.

Dispensa 4, anno 1927, circolare 63.

A pag. 164 depennare il tenente ANGELILLO Umberto del 3° reggimento granatieri.
A pagina 167 depennare il tenente del 1° bersaglieri GUIDOTTI Mario.
A pagina 171 depennare il tenente del 6° alpini, assegnato all'Istituto geografico militare: SANTILLI Guido.



PREZZO L. 1,80.

(667) Roma, 1927 - Anno V — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 7ª — 1927 - ANNO V — 19 FEBBRAIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 99 – 30 ottobre 1926. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. Decreto ministeriale relativo alla estensione ai personali militari che cessano dal servizio effettivo permanente della proroga per il raggiungimento del domicilio eletto agli effetti del diritto alla liquidazione delle indennità di tramutamento . . . . *Pag.* 315

» 100 – 16 dicembre 1926. LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 2373 – Disposizioni relative all'autorizzazione delle linee di trasmissione dell'energia elettrica . . . . . » 316

» 101 – 2 gennaio 1927 – Anno V. — AVANZAMENTO. – Decreto ministeriale che nomina, per l'anno 1927, una commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo . . . . . » 317

» 102 – 10 febbraio 1927 – Anno V. — AVANZAMENTO. Decreto ministeriale che sostituisce il presidente della Commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e tenenti colonnelli delle categorie in congedo. . . . . » 318

» 103 – 17 febbraio 1927 – Anno V. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali . . . . . » 319

» 104 – 17 febbraio 1927 – Anno V. AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo di avanzamento per i tenenti colonnelli di artiglieria in S. P. E. . . . . » 321

» 105 – 17 febbraio 1927 – Anno V. — AVANZAMENTO. — Ufficiali di complemento ammessi a sostenere gli esperimenti per l'avanzamento a scelta . . . . . » 322

N. 106 – 17 febbraio 1927 – Anno V. – DISPOSIZIONI VARIE. — Nomine e successive promozioni nella qualifica di artificiere . . . . . *Pag.* 323

» 107 – 17 febbraio 1927 – Anno V. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Programmi d'esame per l'idoneità al grado di caporale, caporal maggiore e sergente . . . » 325

» 108 – 17 febbraio 1927 – Anno V. – SCUOLE MILITARI. — 6° corso di perfezionamento per i capitani e tenenti di amministrazione in servizio permanente effettivo reclutati durante la guerra o in base al R. decreto n. 910 del 19 aprile 1923 . . . . . » 327

» 109 – 17 febbraio 1927 – Anno V. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Trasferimento degli ufficiali . . . . » 330

» 110 – 17 febbraio 1927 – Anno V. — CONCORSI. Concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. Esercito e della R. Marina scadente il 31 dicembre 1927 . . . . . » 330

» 111 – 17 febbraio 1927 – Anno V. — RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. – Connazionali già combattenti nell'Esercito associato americano che ottengano entro il 16 maggio 1927 di rientrare negli Stati Uniti d'America fuori quota . . . . . » 332

» 112 – 17 febbraio 1927 – Anno V. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 159 – Dipendenza e attribuzioni dell'Ispettore dei bersaglieri . . » 333

» 113 – 17 febbraio 1927 – Anno V. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 160 – Dipendenza e attribuzioni dell'Ispettore delle truppe alpine » 335

» 114 – 17 febbraio 1927 – Anno V. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. – R. decreto n. 161 – Dipendenza e attribuzioni dell' Ispettore della cavalleria . » 337

» 115 – 17 febbraio 1927 – Anno V. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – R. decreto n. 162 – Dipendenza e attribuzioni dell'Ispettore dell'artiglieria . » 339

» 116 – 17 febbraio 1927 – Anno V. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – R. decreto n. 163 – Dipendenza e attribuzioni dell'Ispettore del genio . . . . » 341

» 117 – 17 febbraio 1927 – Anno V. – ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 164 – Dipendenza e attribuzioni dell'Ispettore tecnico automobilistico. . . . . » 344

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 346

Circolare N. 99. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale relativo alla estensione ai personali militari che cessano dal servizio effettivo permanente della proroga per il raggiungimento del domicilio eletto agli effetti del diritto alla liquidazione delle indennità di tramutamento.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 30 ottobre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 31, dell'8 febbraio 1927 - Anno V).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA, PER LA MARINA
E PER LA AERONAUTICA

Di concerto con i Ministri per le finanze e per le comunicazioni;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 18 aprile 1925, col quale, in considerazione della persistente crisi degli alloggi, è stato elevato da uno a due anni il termine prescritto, agli effetti della corresponsione delle indennità di trasferimenti, per il raggiungimento del domicilio eletto da parte degli impiegati civili ed agenti civili subalterni collocati a riposo e loro famiglie;

Visto l'art. 8 del R. decreto 28 dicembre 1913, in base al quale il Ministero della guerra ha facoltà di prorogare di un altro anno il termine di un anno stabilito per il raggiungimento del domicilio eletto da parte degli ufficiali che cessano dal S. A. P.;

Considerata la opportunità che la disposizione del sud detto decreto Ministeriale venga estesa anche ai personali militari;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di due anni stabilito dal decreto del Ministro per le finanze in data 18 aprile 1925, per il raggiungimento del domicilio eletto, agli effetti del diritto alla liquidazione delle indennità di trasferimento, da parte degli impiegati civili, agenti civili subalterni collocati a riposo e loro fami-

glie, è esteso anche a tutti i personali militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza che cessano dal servizio attivo permanente con diritto a raggiungere il domicilio eletto ed alle loro famiglie.

Art. 2.

Agli effetti delle riduzioni pei trasporti delle persone, del bagaglio e delle masserizie, il termine di un anno, previsto dalla concessione speciale *C* e dal regolamento sui trasporti militari, pel raggiungimento del domicilio eletto, da parte dei funzionari civili e del personale militare, nonchè delle rispettive famiglie, è elevato a due anni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 ottobre 1926.

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

N. 100. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 2373 - Disposizioni relative all'autorizzazione delle linee di trasmissione dell'energia elettrica.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento) — 16 dicembre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 25, del 1° febbraio 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

(*Omissis*).

Art. 1.

Le disposizioni del decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386, sono estese alla costruzione e collegamento delle linee di trasmissione dell'energia proveniente da impianti termoelettrici.

Art. 2.

Chi chiede l'autorizzazione alla costruzione e al collegamento di linee di trasmissione di energia comunque prodotta, nonchè ai successivi ampliamenti e mutamenti, deve ottenere preventivamente l'approvazione del Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 17 dicembre 1922, n. 1723.

Sulla domanda di autorizzazione provvede definitivamente il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, dopo che sia intervenuta l'approvazione del Ministero delle comunicazioni.

Art. 3 e 4 (*omissis*).

Art. 5.

L'autorità militare dev'essere sempre interpellata a termini della legge 7 giugno 1894, n. 232, e relativo regolamento, in merito alle domande di autorizzazione per l'impianto di linee elettriche ricadenti nelle zone dichiarate militarmente importanti.

Art. 6, 7, 8 (*omissis*).

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — BELLUZZO — CIANO.

N. 101. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che nomina, per l'anno 1927, una commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 2 gennaio 1927 - Anno V

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il R. decreto 16 agosto 1926, n. 1477, recante aggiunte e varianti alla legge suddetta;

Decreta:

Articolo unico:

E' nominata per l'anno 1927, a norma dell'art. 96 della legge 11 marzo 1926, n. 398, una Commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli e dei colonnelli delle categorie in congedo, composta come segue:

Generale di corpo d'armata in S. P. E. Grazioli cav. Francesco, sottocapo di Stato maggiore generale, presidente;

Generale di divisione in S. P. E. Di Benedetto cav. Vincenzo;

Generale di divisione in S. P. E. Giovagnoli cav. Alessandro;

Generale di divisione nella riserva, richiamato in temporaneo servizio, Ruggieri cav. Benedetto;

Generale di divisione in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in temporaneo servizio, Boccalandro cav. Ugo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 2 gennaio 1927 - Anno V.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 102. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che sostituisce il presidente della Commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e tenenti colonnelli delle categorie in congedo.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 10 febbraio 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il decreto Ministeriale 2 gennaio 1927 col quale fu nominata per l'anno 1927 la Commissione speciale per l'avan-

zamento dei colonnelli e tenenti colonnelli delle categorie in congedo;

Visto il Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 69, recante alcune particolari disposizioni riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (art. 26).

Decreta:

Art. 1.

A sostituire il generale di corpo d'armata Grazioli cav. Francesco, nominato comandante designato d'armata, nella presidenza della Commissione speciale per l'avanzamento dei colonnelli e tenenti colonnelli delle categorie in congedo, di cui al decreto Ministeriale 2 gennaio 1927, è nominato il generale di corpo d'armata in S. P. E. Gualtieri cav. Nicola.

Art. 2.

I generali di divisione in S. P. E. Di Benedetto cav. Vincenzo, Giovagnoli cav. Alessandro, il generale di divisione nella riserva Ruggieri cav. Benedetto e il generale di divisione in A. R. Q. Boccalandro cav. Ugo sono confermati a far parte per l'anno 1927 della Commissione speciale predetta.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 febbraio 1927 - Anno V.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 103. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 17 febbraio 1927 - Anno V.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali:

COMANDI ISTITUITI.

a) *Legioni.*

Legione di Perugia.

b) *Divisioni.*

Legione Perugia: Divisione Terni, id. Rieti, id. Viterbo.
Legione Torino: Divisione Aosta, id. Vercelli.
Legione Milano: Divisione Varese.
Legione Chieti: Divisione Pescara.
Legione Roma: Divisione Frosinone.
Legione Bari: Divisione Taranto.
Legione Messina: Divisione Ragusa.
Legione Palermo: Divisione Castrogiovanni.

c) *Compagnie.*

Legione Chieti: Compagnia Pescara.
Legione Cagliari: Compagnia Nuoro Esterna.
Legione Palermo: Compagnia Castrogiovanni.

d) *Tenenze.*

Legione Milano: Tenenza Gallarate.
Legione Cagliari: Tenenza Isili.
Legione Bari: Tenenza Matera.
Legione Palermo: Tenenza Piazza Armerina.

COMANDI SOPPRESSI.

a) *Legioni.*

Legione Salerno.

b) *Divisioni.*

Legione Perugia: Divisione Perugia Esterna.
Legione Torino: Divisione Torino Esterna 2ª.
Legione Chieti: Divisione Teramo.
Legione Roma: Divisione Roma Esterna 3ª.
Legione Cagliari: Divisione Cagliari Esterna.
Legione Napoli: Divisione Caserta Esterna.
Legione Bari: Divisione Bari Esterna.
Legione Catanzaro: Divisione Potenza Esterna.
Legione Messina: Divisione Catania Esterna.
Legione Palermo: Divisione Palermo Esterna 2ª.

c) *Compagnia.*

Legione Cagliari: Compagnia Isili.
Legione Palermo: Compagnia Piazza Armerina.

d) *Tenenze.*

Legione Milano: Tenenza Legnano.
Legione Chieti: Tenenza Popoli.
Legione Roma: Tenenza Ceccano.
Legione Bari: Tenenza Putignano.
Legione Palermo: Tenenza Castrogiovanni.

N. B. — Le attuali Divisioni di Perugia interna, Cagliari interna, Caserta interna, Bari interna, Potenza interna, Catania interna, assumeranno, rispettivamente, la denominazione di Divisioni di Perugia, Cagliari, Caserta, Bari, Potenza, Catania.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 104. — AVANZAMENTO. — **Quadro suppletivo di avanzamento per i tenenti colonnelli di artiglieria in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 17 febbraio 1927 Anno V.

Con riferimento alle circolari 505 *giornale militare* 1926 e 35 *giornale militare* 1927, ed a norma dell'art. 16 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e del paragrafo 18 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge predetta (circolare 207 *giornale militare* 1926), il Ministero determina la formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento pel 1927 per i tenenti colonnelli di artiglieria in S. P. E. fino a tutta l'anzianità 7 ottobre 1917 (MENTASTI Luigi compreso).

I documenti d'avanzamento per gli anzidetti ufficiali superiori dovranno pervenire al Ministero non oltre il 25 febbraio 1927. Per i tenenti colonnelli di artiglieria in A. R. Q. da prendere in esame valgono gli stessi limiti di anzianità come sopra fissati per i colleghi del S. P. E.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 105. — AVANZAMENTO. — **Ufficiali di complemento ammessi a sostenere gli esperimenti per l'avanzamento a scelta.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 17 febbraio 1927 - Anno V.

In seguito all'esame delle domande di ammissione all'avanzamento a scelta, di cui alla circolare 683 del *giornale militare* 1926, si comunicano i nomi degli ufficiali ammessi a sostenere gli esperimenti per detto avanzamento.

Fanteria:

Capitano PALMARI Alcide, distretto San Remo;
» TURRINI Roberto, distretto Bologna;
Tenente MARRAS Davide, distretto Cagliari;
» CASU Federico, distretto Vicenza;
» CHIMENTI Leonida, distretto Aquila;
» LUDOVICI Giuseppe, distretto Aquila;
» DE MORO Attilio, distretto Treviso;
» PALMERI Nico, distretto Treviso;
» SALVADORI Pietro, distretto Venezia;
» GENTILI Enzo, distretto Pesaro;
» GIGLIOLI cav. Vladimiso, distretto San Remo;
» CALVI Oreste, distretto San Remo;
» CAGNACCI Angelo, distretto San Remo;
» VERDURA Tullio, distretto Cagliari;
» VADILONGA Enrico, distretto Cagliari;
» BONGIANINO Giovanni, distretto Torino;
» GAMBA Giuseppe, distretto Sacile;
» SCOTTI FANTONI Pietro, distretto Firenze;
» MONTANARI Gaetano, Comando truppe della Tripolitania;
Tenente ANFOSSI Vincenzo, Comando truppe della Tripolitania;
Tenente MUCCILLI Vincenzo, Comando truppe della Tripolitania;

Cavalleria:

Tenente BENECH Antonio, distretto Torino.

Genio:

Capitano PASQUA Igino, distretto Ancona.

La prova scritta avrà luogo presso i Comandi di divisione militare, competenti per territorio, il giorno 28 febbraio c. a.

Con altra pubblicazione saranno fatti conoscere i nomi degli ammessi a concorrere all'avanzamento per titoli.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 106. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Nomine e successive promozioni nella qualifica di artificiere.** — (Direzione generale di artiglieria ed automobilismo). — 17 febbraio 1927 - Anno V.

A modifica di quanto veniva stabilito con la circolare 46 del *giornale militare* 1922 (dispensa 5ª), questo Ministero determina:

1° Alla fine dei corsi artificieri che saltuariamente vengono svolti presso la direzione del 1° centro esperienze di Nettuno, i militari dichiarati idonei nella prova di esame dovranno essere tutti indistintamente nominati *artificieri semplici*.

2° La direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria, che ha l'alta direzione dei corsi, provvederà a destinare, alla fine dei corsi stessi, gli artificieri delle classi di leva alle direzioni, ai reggimenti, centri, scuole e gruppi di artiglieria, tenendo conto delle deficienze che le vengono segnalate dalle autorità territoriali e delle esigenze dei corpi o reparti di provenienza.

3° Gli artificieri di carriera (sottufficiali di carriera e sergenti riassoldati o riassoldabili) saranno destinati alla fine dei corsi ai reggimenti di provenienza. La facoltà di trasferire detti artificieri di carriera, per colmare le varie deficienze, è riservata esclusivamente a questo Ministero (Direzione generale di artiglieria e automobilismo).

4° Gli artificieri semplici di carriera, di cui al precedente comma 3°, dopo due anni di effettivo servizio da artificiere semplice, e se in tale periodo di tempo dimostrino speciale attitudine nelle mansioni relative alla loro speciale carica, potranno essere promossi alla qualifica di *artificiere scelto*. Dopo un periodo di altri due anni i soli marescialli artificieri scelti potranno essere, sempreche meritevoli, promossi alla qualifica di *artificiere principale* (denominazione nuova che sostituisce quella finora esistente di artificiere capo).

5° Le promozioni di cui al precedente comma 4°, vengono effettuate dai comandi di corpo d'armata, previo parere dei rispettivi comandi di artiglieria, su proposta degli Enti interessati (Comandi di reggimento, di centro, direzioni di artiglieria, ecc.).

6° Nulla è da modificare circa le variazioni da apportarsi sui documenti personali degli interessati e circa il rilascio del diploma di nomina e di autorizzazione a fregiarsi del distintivo di cui ai nn. 7 e 8 della già citata circolare 46 del *giornale militare* 1922.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 107. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Programmi d'esame per l'idoneità al grado di caporale, caporal maggiore e sergente.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 17 febbraio 1927 - Anno V.

Sono stati pubblicati i « *programmi d'esame per l'idoneità al grado di caporale, caporal maggiore e sergente* » edizione 1926, che sostituiscono quelli edizione 1922.

Tali programmi saranno diramati a cura del Ministero (Ufficio pubblicazioni militari) in base al seguente specchio di distribuzione:

ENTI ai quali va effettuata la distribuzione	Copie da distribuire
Ufficio di S. E. il 1° Aiutante di Campo Generale di S. M. il Re	1
Ufficio di S. E. il 1° Aiutante di Campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	1
Ministero della guerra - Servizi dell'Amministrazione centrale	16
Comandi designati d'armata	1
Comando del Corpo di Stato Maggiore	12
Ufficio del Capo di S. M. della Regia marina	2
Ufficio del Capo di S. M. della Regia aeronautica	2
Ministero delle colonie - Ufficio militare (distribuzione estesa fino ai comandi di compagnia o riparto corrispondente)	200
Ispettorati della cavalleria, dell'artiglieria, del Genio delle truppe alpine e dei bersaglieri	1
Comandi di corpo d'armata	5
Comando militare della Sicilia	5
Comando militare della Sardegna	3
Comandi di divisione	3
Scuola di guerra	5
Scuole centrali	10
Accademia fanteria e cavalleria	5
Accademia artiglieria e genio	5
Scuola di fanteria	5
Scuola di cavalleria	5

ENTI ai quali va effettuata la distribuzione	Copie da distribuire
Scuola controaerei	3
Scuola di sanità militare	3
Scuole allievi ufficiali di complemento	5
Collegi militari	3
Comandi di brigata granatieri, fanteria e alpini	2
Reggimenti granatieri, fanteria di linea, bersaglieri, alpini (distribuzione estesa fino ai comandi di compagnia o di riparto corrispondente)	—
Comandi superiori di cavalleria	1
Reggimenti di cavalleria (distribuzione estesa fino ai comandi di squadrone)	—
Comandi di artiglieria di corpo d'armata e comandi di artiglieria della Sicilia e della Sardegna	1
Reggimenti di artiglieria e centri controaerei (distribuzione estesa fino ai comandi di batteria)	—
Comandi del genio di corpo d'armata e comandi del genio della Sicilia e della Sardegna	1
Reggimenti del genio e gruppo aerostieri (distribuzione estesa fino ai comandi di compagnia)	—
Comando del centro di formazione carri armati (distribuzione estesa fino ai comandi di unità carri armati)	6
Comando del gruppo chimico militare e comandi di compagnia dipendenti	5
Comando di distretto militare	5
Compagnie di sanità	1
Compagnie di sussistenza	1
Centri automobilistici	4
Comando dei riparti di correzione e degli stabilimenti militari di pena	4
Biblioteche militari	2

Gli altri comandi, corpi od uffici, ai quali i programmi possano interessare, potranno richiedere, al predetto Ufficio pubblicazioni, che ne effettuerà la distribuzione, il numero di copie ad essi strettamente necessario.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 4.50.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 108. — SCUOLE MILITARI. — **6° corso di perfezionamento per i capitani e tenenti di amministrazione in servizio permanente effettivo reclutati durante la guerra o in base al R. decreto n. 910 del 19 aprile 1923.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 17 febbraio 1927 - Anno V.

1. — A seguito della circolare n. 450 del giornale militare anno 1926, il Ministero determina che il 6° corso di perfezionamento per i capitani e tenenti di amministrazione in S. P. E., reclutati durante la guerra o in base al R. decreto n. 910 del 19 aprile 1923 circolari 338 e 339 *giornale militare* 1923, abbia luogo, presso la scuola di fanteria in Parma, con parziale modificazione del disposto della circolare 316 *giornale militare* 1926, dal 1° marzo p. v. al 10 giugno 1927, esami compresi.

La frequenza di detto corso è obbligatoria. Non sono concessi rinvii ai corsi successivi.

2. — Esso si svolgerà con le modalità stabilite dalle norme generali per i corsi di perfezionamento, edizione 1924.

3. — Al corso di cui trattasi sono iscritti i seguenti ufficiali:

Capitani d'amministrazione.

ANZANI GILIBERTI Alfonso
BAROZZI Luigi
BELLUCCIO Edoardo
BIAMONTE Gregorio
BIONDO Giovanni
BISOGNI Terzo
CATTANEO Giacomo
CHIAPPINI Guglielmo
CLEMENTE Erasmo
CORNAGLIA Pietro
D'AGOSTINO Giuseppe
D'AMBROSI Antonio
DE BIASE Cesare
DIDDI Antonio
FIZ Anselmo
FOIS Enrico
FORCINA Mario
FORTE Adolfo
GIURATO Giovanni
GRAZIANI Giovanni
LA COSTA Angelo
LATTANZI Giovanni
LEONESSA Giovanni
LIBORI Nello
MANGANO Giuseppe
MARI Antonio
MATTEI Giulio
MAURELLI Romeo
MAZZA Gezio
NICOLELLA Cesare
NOTO Raffaele
PASQUINELLI Lorenzo
PERSICO Alfredo
PISONI Luigi
POLLARA Giuseppe
REGGI Otello
RIVOLO Attilio
ROBUTTI Guido
SANTINI Mario
SCOVAZZI Renato
SPINELLI Salvatore
SUGLIA Giuseppe
TAGLIAVINI Francesco
TAIANA Massimo
TRAMONTANO Agostino

Tenenti d'amministrazione.

ANGIULLI Francesco
APOLLONI Alfredo
ARGENTIERI Antonio
ASEI CONTE Pietro
AUGUGLIARO Rosario
AVIGLIANO Antonio
BARONI Giorgio
BERTA Giovanni
BIANCHI Ferdinando
BOLDRIN Giovanni
BONICA Vincenzo
BRIZZI Giuseppe
BRUSCOLI Pompeo
BUZZANCA Antonio
CACCIA Mario
CAMBA Pietro
CANDIA Vincenzo
CEI Vittorio
CERULLI Dante
CESTARI Adelio
CONTI Lorenzo
CORSARO Luigi
DEL CORONA Antonio
DE RIU Stefano
DI GUGLIELMO Armando
FERRANTE Silvio
FERRARIO Alessandro
FRANCESCHINI Cesare
GARLANTI Aurelio
GARZIERI ostantino
GIGLIUCCI Arturo
GIOCONDI Cesare
GIUGNI Giovanni
GRASSO Giovanni
GRIECO Alessandro
GUADAGNO Francesco
LATERZA Domenico
LEOPOLDO Salvatore
LO GIUDICE Giuseppe
MAGLIENTI Ugo
MARINO Carmelo
MAROTTA Roberto
MATTANA Gaetano
MAZZA Emilio
MELE Enrico
MELLO RELLA Flaminio
MORUZZI Alberto
MURA Giordano
NASCA Giuseppe
PARUTA Giacomo
PRESTIGIACOMO Emilio
PROZZO Valentino
RABITTI Roberto
REGIS Giuseppe
ROSSI Orlando
RUVOLO Giuseppe
SABETTA Silvio
SANTINI Alfredo
SAVI Arnaldo
SCIUTO Gaetano
SOLDAINI Luigi
SOLINI Nunzio
STASIO Francesco
STERNINI Ennio
TIROTTI Paolo
VAIRELLO Gaspare
VALESSINA Angelo

4. — Gli ufficiali iscritti a frequentare il 6° corso dovranno presentarsi al comando della scuola di fanteria in Parma nelle ore antimeridiane del 28 febbraio p. v.

Sarà cura dei comandi, reparti servizi ed uffici interessati di prendere tempestivamente le necessarie disposizioni per le eventuali sostituzioni degli ufficiali dipendenti ammessi al 6° corso, affinchè questi possano presentarsi il giorno fissato.

Per il 1° aprile 1927 il comando della scuola invierà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Divisione movimento) i ruolini degli ufficiali ad esso presentatisi, comunicando poi successivamente tutte le eventuali variazioni di presenza al corso dei suddetti ufficiali.

5. — Nessuno ufficiale iscritto ai corsi potrà essere dispensato dagli esami tranne che:

a) per malattia sopraggiunta all'atto degli esami;

b) per giustificata assenza dalle lezioni per oltre un mese.

In tali casi si potrà concedere all'ufficiale il rinvio alle prove finali del corso successivo.

6. — Agli ufficiali del presente corso non è concessa alcuna sessione di esami di riparazione, qualora non riportino l'idoneità al termine dei corsi stessi.

7. — Gli ufficiali seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi ed uffici, i quali provvederanno perchè gli assegni giungano al Comando della scuola non oltre il 25 di ciascun mese.

Si richiama vivamente l'attenzione dei rispettivi comandi di corpo e capi ufficio, perchè siano inviati i libretti personali degli ufficiali comandati al corso di cui trattasi, debitamente completati in ogni loro parte, *sin dall'inizio del corso stesso.*

8. — Solo gli ufficiali che condurranno la loro famiglia, si faranno seguire dall'attendente. Si tenga presente, ad ogni buon fine, che per il viaggio della famiglia non sono dovute indennità di tramutamento, essendo la durata del corso inferiore ai sei mesi (lettera *b*) del n. 4 della circolare n. 66 *giornale militare* 1924.

Gli attendenti degli ufficiali celibi e di quelli giunti a Parma senza famiglia nel precedente 5° corso, saranno trattenuti dal Comando della scuola di fanteria per prestare analogo servizio presso gli ufficiali che, nelle stesse condizioni dei sopradetti, parteciperanno ai corsi successivi.

Gli attendenti degli ufficiali che condurranno la loro famiglia dovranno raggiungere la scuola di fanteria in Parma contemporaneamente ai loro ufficiali.

99 — Per le norme amministrative e per quanto riguarda l'acquisto e la distribuzione delle sinossi, valgono in quanto applicabili, le disposizioni già emanate con la circolare n. 357 del *giornale militare* 1922.

p. Il Ministro: UGO CAVALLERO.

N. **109**. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Trasferimento degli ufficiali**. — (Direzione generale personale ufficiali). — 17 febbraio 1927 - Anno V.

A parziale modificazione della circolare 311 *giornale militare* 1925, si porta a conoscenza che il paragrafo 5 delle Disposizioni varie n. 1 del fascicolo 9 della Raccolta delle Disposizioni Permanenti in vigore pel R. Esercito è abrogato.

Per conseguenza i comandanti di corpo ed i capi servizio non potranno, d'ora innanzi, trattenere un ufficiale trasferito, oltre il 5° giorno della partecipazione del trasferimento, nè fare all'uopo domanda al rispettivo comandante di corpo di armata.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. **110**. — CONCORSI. — **Concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. Esercito e della R. Marina scadente il 31 dicembre 1927.** — (Direzione generale di sanità militare). — 17 febbraio 1927 Anno V.

Sarà assegnato un premio di L. 3000 alla migliore delle memorie redatte da ufficiali medici del R. Esercito e della R. Marina sul seguente tema:

Organizzazione sanitaria militare di pace quale preparazione e base per la migliore organizzazione in tempo di guerra.

1. — Nessuna memoria, per quanto pregevole, potrà conseguire il premio, se l'Autore non avrà soddisfatto a tutte le esigenze del programma.

2. — Le memorie non premiate potranno, ove ne siano giudicate degne, conseguire una menzione onorevole.

3. — Esse dovranno essere inedite e scritte in lingua italiana, con caratteri chiaramente leggibili e possibilmente dattilografate.

4. — Potranno concorrere gli ufficiali medici del Regio Esercito e della R. Marina in servizio permanente effettivo, anche se a disposizione di altri Ministeri, in aspettativa, in posizione di servizio ausiliario, gli ufficiali medici di riserva provenienti dal servizio attivo e tutti gli ufficiali medici non più iscritti nei ruoli, purchè provenienti dal servizio attivo.

5. — Ciascuna memoria dovrà essere contrassegnata da un motto, il quale verrà ripetuto in una scheda suggellata, contenente il cognome, il nome, il grado e il luogo di residenza dell'autore.

6. — Sarà evitata qualunque espressione che possa far conoscere l'autore, altrimenti questi perderà ogni diritto al conferimento del premio.

7. — Verranno soltanto aperte le schede della memoria premiata e le schede delle giudicate meritevoli di menzione onorevole; le altre verranno bruciate senza essere aperte.

8. — L'estremo limite di tempo stabilito per la consegna delle memorie alla Direzione centrale di sanità militare è il 31 dicembre 1927; quelle che pervenissero in tempo posteriore saranno considerate come non ricevute.

9. — La pubblicazione nel *Giornale di medicina militare* e negli *Annali di medicina navale e coloniale* dei motti delle memorie presentate al concorso servirà di ricevuta ai loro autori.

10. — I manoscritti delle memorie presentate al concorso apparterranno di diritto alla Direzione centrale di sanità militare, con piena facoltà ad essa di pubblicare, per mezzo della stampa, la memoria premiata. L'Autore però della memoria premiata sarà altresì libero di dare con lo stesso mezzo pubblicità al proprio lavoro anche emendato e modificato, purchè in questo caso si faccia sì che da una prefazione o dal testo del libro si possano conoscere tutti gli emendamenti e le modificazioni introdottevi posteriormente alla aggiudicazione del premio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 111. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Connazionali già combattenti nell'Esercito associato americano che ottengano entro il 26 maggio 1927 di rientrare negli Stati Uniti d'America fuori quota.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 17 febbraio 1927 - Anno V.

A parziale modificazione del n. 2 della circolare n. 50 del *giornale militare* corrente anno, questo Ministero determina che, a ciascuna delle domande per ottenere la dispensa dal compimento della ferma, secondo quanto ha consentito il decreto Ministeriale 17 gennaio 1927, sia da allegare soltanto il foglio di congedo americano (*honorable discharge*) dal quale risulti il servizio prestato nell'Esercito o nell'Armata degli Stati Uniti d'America, insieme con la relativa traduzione italiana. Non si richiede più, invece, la esibizione dello speciale permesso di reingresso negli Stati Uniti suddetti.

Allo scopo peraltro di evitare possibili abusi, si richiama in modo speciale l'attenzione dei comandi dei distretti militari sulla necessità che essi, come è prescritto dal n. 11 della citata circolare n. 50, si assicurino che i militari ammessi a dispensa in applicazione della circolare stessa abbiano effettivamente ad espatriare per gli Stati Uniti di America entro il 26 maggio p. v., e perchè, ove risulti il contrario, precettino immediatamente gli interessati per il compimento del servizio cui siano obbligati.

Frattanto, allo scopo di facilitare ai militari alle armi — che intendano fruire delle disposizioni della circolare numero 50 trovandosi nelle condizioni all'uopo prescritte — il compimento delle pratiche relative, questo Ministero autorizza i comandi di corpo a concedere agli interessati, allo scopo suddetto e nei limiti strettamente necessari, una congrua licenza.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 112. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 159 – Dipendenza e attribuzioni dell'Ispettore dei bersaglieri.** — (Gabinetto). — 17 febbraio 1927 – Anno V.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ispettore dei bersaglieri ha il grado di Generale di Brigata e dipende dal Ministero della Guerra. Egli sovraintende alla istruzione, agli studi ed esperimenti relativi all'ordinamento e al servizio speciale di tali truppe. Nel campo delle sue attribuzioni, corrisponde direttamente coi comandi di reggimento bersaglieri.

Art. 2.

L'Ispettore riceve dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, per incarico del Ministero della Guerra, le direttive:

a) per l'indirizzo dell'istruzione dei bersaglieri in relazione al loro impiego in guerra;

b) per la compilazione di determinate istruzioni speciali riguardanti i bersaglieri;

c) per lo studio delle varie questioni tecniche che riguardano la specialità dei bersaglieri.

Per sua opportuna norma, negli studi di sua competenza, è tenuto al corrente dal Ministero della Guerra, dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e dagli altri ispettori sui principali punti delle questioni che hanno attinenza con gli studi stessi.

Art. 3.

L'Ispettore fa proposte al Capo di Stato Maggiore dell'esercito circa le esercitazioni speciali dei Reggimenti bersaglieri.

Art. 4.

Previa autorizzazione ministeriale, eseguisce ispezioni e visite ai reggimenti bersaglieri e ne riferisce al Ministero della Guerra informando il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e i Comandi di Corpo d'Armata interessati, per la parte che li riguarda.

Art. 5.

L'Ispettore dei bersaglieri esercita azione di vigilanza sul personale dei bersaglieri specialmente per quanto riguarda la sua attitudine allo speciale servizio e rassegna al Ministero della guerra le proposte riflettenti l'impiego del personale stesso.

L'Ispettore riceve comunicazione dalle autorità competenti dei fatti disciplinari e di servizio che rivestono carattere di speciale importanza, relativi al personale stesso, pur rimanendo questo alla dipendenza disciplinare dei Comandi Territoriali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

N. 113. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 160 - Dipendenza e attribuzioni dell'Ispettore delle truppe alpine.** — (Gabinetto). — 17 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ispettore delle truppe alpine ha il grado di generale di divisione e dipende dal Ministero della Guerra. Egli sovraintende all'istruzione degli alpini, dell'artiglieria da montagna e agli studi ed esperimenti relativi all'ordinamento ed al servizio speciale di tali truppe.
Nel campo delle sue attribuzioni corrisponde direttamente con i Comandi di Brigata alpini.

Art. 2.

L'Ispettore riceve dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, per incarico del Ministero della Guerra, le direttive:

a) per l'indirizzo dell'istruzione delle truppe alpine in relazione al loro impiego in guerra;

b) per la compilazione di determinate istruzioni speciali riguardanti le truppe alpine;

c) per lo studio delle varie questioni tecniche riflettenti le truppe suddette.

Per sua opportuna norma, negli studi di sua competenza, è tenuto al corrente dal Ministero della Guerra, dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e dagli altri ispettori, delle questioni che hanno attinenza con gli studi stessi.

Art. 3.

L'Ispettore delle truppe alpine fa proposte al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito per la dislocazione nelle sedi estive delle truppe alpine e per le loro esercitazioni annuali, dopo essersi assicurato, presso i Comandi di Corpo d'Armata territoriali interessati, sulla possibilità della loro pratica attuazione. Previ accordi con gli stessi comandi dà poscia le necessarie disposizioni esecutive.

Art. 4.

L'Ispettore delle truppe alpine, previa autorizzazione ministeriale, eseguisce ispezioni e visite alle truppe alpine e ne riferisce al Ministero della Guerra informando il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e i Comandi di Corpo d'Armata interessati, per la parte che li riguarda.

Art. 5.

Egli esercita azione di vigilanza sul personale delle truppe alpine, specialmente per quanto riguarda la sua attitudine ai servizi alpini e rassegna al Ministero della guerra le proposte riflettenti l'impiego del personale stesso.

L'Ispettore riceve comunicazione dalle competenti autorità dei fatti disciplinari e di servizio che rivestono carattere di speciale importanza, relativi al personale stesso, pur rimanendo questo alla dipendenza disciplinare dei Comandi Territoriali.

Art. 6.

L'Ispettore delle Truppe alpine può essere consultato dal Ministero della Guerra circa quanto riflette l'acquisto e la produzione dei quadrupedi da soma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

N. 114. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto 161 – Dipendenza e attribuzioni dell'Ispettore della cavalleria.** — (Gabinetto). — 17 febbraio 1927 – Anno V.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ispettore della cavalleria ha il grado di generale di divisione e dipende dal Ministero della Guerra. Egli sovraintende all'istruzione ed al servizio tecnico dell'arma, agli studi ed agli esperimenti relativi al personale, ai cavalli, al materiale ed alle varie specialità di servizio dell'arma ed a tutto quanto si riferisce ai progressi tecnici che possono interessare la cavalleria.

Nel campo delle sue attribuzioni corrisponde direttamente con i comandi superiori di cavalleria e con la scuola di cavalleria.

Art. 2.

L'Ispettore riceve dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, per incarico del Ministero della guerra, le direttive:

a) per l'indirizzo dell'istruzione delle truppe di cavalleria, in relazione al loro impiego in guerra;

b) per la compilazione di determinate istruzioni speciali riguardanti l'arma;

c) per lo studio delle varie questioni tecniche riflettenti la cavalleria.

Per sua opportuna norma, negli studi di sua competenza, è tenuto al corrente dal Ministero della Guerra, dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e dagli altri ispettori, sulle questioni che hanno attinenza con gli studi stessi.

Art. 3.

L'Ispettore fa proposte al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito per le esercitazioni speciali dell'arma, e previ accordi coi Comandi di Corpo d'Armata interessati, dà le conseguenti disposizioni esecutive; secondo gli ordini ricevuti, assume la direzione di queste esercitazioni o vi designa altro ufficiale generale.

Art. 4.

L'Ispettore, previa autorizzazione ministeriale, eseguisce ispezioni e visite ai reggimenti e alla scuola di cavalleria e ne riferisce al Ministero della guerra, informando il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e i Comandi di Corpo di Armata interessati per la parte che li riguarda.

Art. 5.

L'Ispettore è dal Ministero consultato sulle principali questioni riflettenti il servizio ippico, per quanto interessa l'arma di cavalleria, e inoltra al Ministero le proposte che ritiene utili su tale argomento.

Art. 6.

Egli esercita azione di vigilanza sul personale di cavalleria, e rassegna al Ministero della guerra le proposte riflettenti l'impiego del personale stesso.

L'Ispettore riceve comunicazione dalle autorità competenti dei fatti disciplinari e di servizio che rivestono carattere di speciale importanza, relativi al personale stesso, pur rimanendo questo alla dipendenza disciplinare dei Comandi Territoriali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

N. 115. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 162 - Dipendenza e attribuzioni dell'Ispettore dell'artiglieria.** — (Gabinetto). — 17 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ispettore dell'artiglieria ha il grado di Generale di Corpo d'Armata o di Divisione e dipende dal Ministero della Guerra. Egli sovraintende all'istruzione ed ai servizi dell'artiglieria e agli studi relativi alle varie specialità d'arma e di servizio, in rapporto più specialmente a quanto si riferisce ai progressi tecnici che possono interessare l'artiglieria.

Esercita l'alta vigilanza sul servizio tecnico di artiglieria; e dà al Direttore superiore del detto servizio, in base ai criteri di massima stabiliti dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, le direttive per gli studi e la definizione dei materiali, stabilendo le caratteristiche dipendenti dalle esigenze del loro impiego. Segue e controlla l'esecuzione delle direttive medesime.

Egli ha inoltre, nei riguardi del servizio tecnico d'artiglieria, le attribuzioni speciali che saranno stabilite da apposite disposizioni pel funzionamento del detto servizio.

Corrisponde direttamente con i Comandi di artiglieria e con la Scuola contraerei per l'istruzione tecnica professionale delle truppe, per il servizio del materiale e per tutto quanto possa concernere l'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 2.

L'Ispettore riceve dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito per incarico del Ministero della Guerra, le direttive:

a) per l'indirizzo delle istruzioni e dello speciale servizio delle truppe dell'arma in relazione al loro impiego in guerra;

b) per la compilazione di determinate istruzioni speciali riguardanti le truppe dell'arma;

c) per il suo concorso nello studio delle varie questioni relative all'armamento dell'Esercito, alla organizzazione difensiva aerea del territorio nazionale e presso l'esercito operante ed alla difesa dello Stato.

Per sua opportuna norma, negli studi di sua competenza, è tenuto al corrente dal Ministero della Guerra, dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e dagli altri ispettori, delle questioni che hanno attinenza con gli studi stessi.

Art. 3.

L'Ispettore dell'artiglieria sovraintende a quanto riflette il perfezionamento della cultura scientifica e professionale degli ufficiali di artiglieria e, per la parte che lo riguarda, alla definizione dei programmi di studio per gli allievi dell'Accademia di artiglieria e genio, per il Corso superiore tecnico e in genere per qualsiasi corso d'istruzione speciale per gli ufficiali dell'arma.

Art. 4.

L'Ispettore propone al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito le direttive alle quali dovranno informarsi le esercitazioni speciali dell'arma.

Art. 5.

L'Ispettore, previa autorizzazione ministeriale, eseguisce e fa eseguire dai generali a lui addetti ispezioni e visite ai corpi, uffici ed altri enti dell'arma e ne riferisce il risultato al Ministero della Guerra, informandone il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e i comandi di corpo d'armata interessati per la parte che li riguarda.

Art. 6.

L'Ispettore è dal Ministero consultato sulle principali questioni riflettenti il servizio ippico per quanto interessa l'arma d'artiglieria ed inoltra al Ministero le proposte che ritiene utili su tale argomento.

Art. 7.

L'Ispettore esercita azione di vigilanza sul personale militare e civile dell'arma e rassegna al Ministero della Guerra le proposte riflettenti l'impiego del personale stesso.

Riceve comunicazioni dalle autorità competenti dei fatti disciplinari e di servizio che rivestono carattere di speciale importanza, relativi al personale stesso, pur rimanendo questo alla dipendenza disciplinare delle autorità territoriali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

N. 116. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 163 Dipendenza e attribuzioni dell'Ispettore del genio.** — (Gabinetto). — 17 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ispettore del genio ha il grado di Generale di Corpo d'Armata o di Divisione e dipende dal Ministero della Guerra. Egli sovraintende all'istruzione ed ai servizi del genio, agli studi ed alle esperienze relativi alle varie specialità d'arma e di servizio, in rapporto più specialmente a quanto si riferisce ai progressi tecnici che possono interessare il genio militare.

Ha alla propria dipendenza tecnica il servizio degli specialisti del genio e dà al Direttore superiore del servizio stesso le direttive per gli studi e la definizione dei materiali e mezzi tecnici del genio stabilendone le caratteristiche in relazione alle esigenze d'impiego. Segue e controlla l'esecuzione delle direttive stesse.

Egli ha inoltre, nei riguardi del servizio degli specialisti del genio, le attribuzioni speciali che saranno stabilite da apposite disposizioni pel funzionamento del detto servizio.

Corrisponde direttamente con i comandanti del genio per l'struzione tecnica delle truppe, per il servizio del materiale del genio e per tutto quanto possa concernere l'esercizio delle sue attribuzioni.

Ha alla sua dipendenza il Museo del genio.

Art. 2.

L'Ispettore riceve dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, per incarico del Ministero della Guerra, le direttive:

a) per l'indirizzo in genere dell'istruzione e dello speciale servizio delle truppe del genio in relazione al loro impiego in guerra;

b) per la compilazione di determinate istruzioni speciali riguardanti l'arma;

c) per il suo concorso nello studio delle varie questioni relative alla difesa dello Stato.

Per sua opportuna norma negli studi di sua competenza, è tenuto al corrente dal Ministero della guerra, dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e dagli altri ispettori, delle questioni che hanno attinenza con gli studi stessi.

Art. 3.

L'Ispettore sovraintende a quanto riflette il perfezionamento della coltura scientifica e professionale degli ufficiali del genio e, per la parte che lo riguarda, alla definizione dei programmi di studio per gli allievi dell'Accademia di artiglieria e genio, per il Corso superiore tecnico e in genere per qualsiasi corso d'istruzione speciale per gli ufficiali dell'arma.

Art. 4.

L'Ispettore propone al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito le direttive alle quali dovranno informarsi le esercitazioni speciali del genio.

Art. 5.

Esamina le proposte relative alla determinazione delle zone di servitù militari e quelle di lavori da compiersi nei terreni soggetti alle predette servitù.

Art. 6.

L'Ispettore, esamina i progetti definitivi ed esecutivi circa le opere di fortificazione e i lavori di competenza degli uffici fortificazione, pei quali non sia sufficiente per disposizione di legge il parere dei comandanti del genio.

Art. 7.

L'Ispettore, previa autorizzazione ministeriale eseguisce o fa eseguire: dall'ufficiale generale a lui addetto e dal Direttore Superiore del servizio degli specialisti (per la parte di sua competenza) ispezioni e visite ai corpi, stabilimenti ed uffici del genio. Del risultato di tali ispezioni o visite riferisce al Ministero della Guerra, informandone il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito ed i comandanti di corpo d'armata interessati per la parte che li riguarda.

Art. 8.

Esercita azione di vigilanza sul personale militare e civile dell'arma e rassegna al Ministero della Guerra le proposte riflettenti l'impiego del personale stesso.

L'Ispettore riceve comunicazione dalle autorità competenti dei fatti disciplinari e di servizio che rivestono carat-

tere di speciale importanza relativi al personale stesso, pur rimanendo questo alla dipendenza disciplinare delle autorità territoriali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

N. 117. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 164 - Dipendenza e attribuzioni dell'Ispettore tecnico automobilistico.** — (Gabinetto) — 17 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ispettore tecnico automobilistico ha il grado di generale di Brigata o colonnello e dipende del Ministero della guerra. Egli sovraintende all'istruzione tecnica dei centri automobilistici, agli studi, esperienze e costruzioni del servizio automobilistico, in rapporto più specialmente a quanto si riferisce ai progressi tecnici che possono interessare il servizio stesso.

Nel campo delle sue attribuzioni corrisponde direttamente con i Centri automobilistici.

Art. 2.

L'Ispettore tecnico automobilistico riceve dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito per incarico del Ministero del-

la guerra, o direttamente da questo per la parte riflettente i materiali, le direttive:

a) per l'indirizzo in genere dell'istruzione e del servizio automobilistico in relazione al suo impiego in guerra;

b) per la compilazione di determinate istruzioni speciali riguardanti il servizio automobilistico;

c) per lo studio delle questioni che interessano il servizio automobilistico.

Per sua opportuna norma, negli studi di sua competenza, è tenuto al corrente dal Ministero della Guerra, dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e dagli altri ispettori, delle questioni che hanno attinenza con gli studi stessi.

Art. 3.

Concreta le caratteristiche che, in relazione alle esigenze d'impiego, debbono avere i materiali automobilistici e fa al Ministero le proposte del caso per l'apprestamento degli esemplari e per le relative esperienze.

Art. 4.

L'Ispettore automobilistico riceve o promuove direttive dal Ministero della guerra per quanto concerne la lavorazione. le provviste ed il collaudo dei materiali automobilistici e delle materie di consumo.

Segue lo sviluppo delle industrie nazionali che interessano il servizio automobilistico e tiene informato il Ministero della guerra dell'andamento degli studi, dei lavori e delle reali condizioni e dei bisogni del servizio stesso.

Art. 5.

Vigila sul funzionamento tecnico e amministrativo dell'officina automobilistica. Previa autorizzazione ministeriale esegue ispezioni e visite ai centri automobilistici e ne riferisce al Ministero della guerra ed ai Comandi di Corpo d'Armata interessati.

Art. 6.

L'Ispettore tecnico automobilistico è consultato dal Ministero della Guerra sulla idoneità tecnica degli ufficiali da destinarsi al comando dei centri automobilistici ed alla officina automobilistica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 36, anno 1926, circolare 406:

A pagina 1505, depennare il tenente MORRONE Catello del 32° fanteria.

A pagina 1506, depennare il tenente PECCI Umberto del 36° fanteria.

Dispensa 2, circolare 31, anno 1927:

A pagina 87 depennare il tenente PEANO Giovanni.

Dispensa 4ª, anno 1927, circolare 63:

A pag. 166, depennare il tenente DE RUBERTIS Tito dell'81° fanteria.

A pag. 168, depennare il capitano MAZZARELLA Armando, 81° fanteria, assegnato al Centro chimico militare.

A pag. 171, depennare il tenente SITZIA Francesco del 46° fanteria.

A pagina 164, depennare il tenente BORRI Massimo del 35° fanteria, assegnato Comando militare stazione Bologna.

A pagina 168, depennare il tenente GENTILE Ferdinando della Scuola centrale di fanteria assegnato al Comando militare di stazione di Civitavecchia.

A pagina 169, depennare il tenente MELLANO Pietro del 3° reggimento alpini.

Dispensa 5ª, anno 1927, circolare 77:

A pag. 217 dopo del tenente fanteria MORETTI Clemente, aggiungasi:

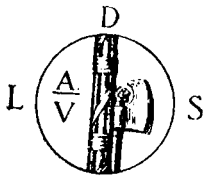
21 | Tenente | fanteria | Battagl. R. Marina S. Marco | PICIOCCHI Massimiliano

A pag. 220, dopo del tenente fanteria CASTAGNOLI Renato, aggiungasi:

32 | Tenente | fanteria | Reparto carri armati | MALLUCCI Mario

Dispensa 5ª, anno 1927 - Errata corrige:

A pagina 240, depennare il maggiore KELLNER cav. Arturo.



PREZZO L. 0,90.

(793) Roma, 1927 - Anno V — Stab. Poligr. Amm. Stato

BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 8ª — 1927 - ANNO V — 25 FEBBRAIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 118 - 19 dicembre 1926. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 2422 - Indennità per gli ufficiali del R. Esercito destinati come Regi commissari di bordo su piroscafi noleggiati o requisiti . . . . . *Pag.* 352

» 119 - 16 gennaio 1927 - Anno V. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 157 - Composizione e funzionamento del Consiglio ippico istituito presso il Ministero dell'economia nazionale . . . . . » 353

» 120 - 16 gennaio 1927 - Anno V. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 111 - Aggiunte e varianti al decreto ministeriale 14 agosto 1925 circa le competenze spettanti ai personali dell'Amministrazione militare. . . . . » 356

» 121 - 16 gennaio 1927 - Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 118 - Composizione e attribuzioni della Commissione Centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali del corredo e vari, occorrenti alle forze armate dello Stato. . . . . » 357

» 122 - 20 gennaio 1927 - Anno V. — SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 117 - Decadenza dalla qualità di allievi delle scuole militari e ricollocamento in congedo degli ufficiali inidonei al servizio, per menomate condizioni fisiche. . . . . » 360

N. 123 – 20 gennaio 1927 – Anno V. — STATO DEGLI UFFICIALI – AVANZAMENTO. — R. decreto-legge n. 119 – Norme relative allo stato e avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, assegnati ai depositi cavalli stalloni e depositi allevamento quadrupedi, e modificazioni di alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, e lo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica . . . . . *Pag.* 362

» 124 – 13 febbraio 1927 – Anno V. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — R. decreto-legge n. 141 contenente provvedimenti per la Croce Rossa Italiana . . . . . » 371

» 125 – 13 febbraio 1927 – Anno V. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 124 – Applicazione dell'imposta sui celibi. . . . . » 372

» 126 – 16 febbraio 1927 – Anno V. — AVANZAMENTO. — Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (Ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario . . . . . » 378

» 127 – 24 febbraio 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra . . » 379

» 128 – 24 febbraio 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste » 380

» 129 – 24 febbraio 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste » 380

» 130 – 24 febbraio 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di olii lubrificanti denso e semidenso agli enti militari che gestiscono automezzi . . . . . » 381

» 131 – 24 febbraio 1927 – Anno V. — AVANZAMENTO. — Esami per l'avanzamento a scelta facoltativa degli ufficiali delle varie armi e corpi . . . . . » 381

N. 132 – 24 febbraio 1927 – Anno V. — CONCORSI E GARE. — Commissari militari per le gare ippiche durante il 1927. . . . . *Pag.* 387

» 133 – 24 febbraio 1927 – Anno V. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Denominazione degli Ispettorati di mobilitazione . . . . . » 389

» 134 – 24 febbraio 1927 – Anno V. — PERSONALE OPERAIO. — Quadro organico degli operai permanenti dei servizi di artiglieria. . . . . » 390

» 135 – 24 febbraio 1927 – Anno V. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento iniziatisi il 1° settembre 1926 . . . . » 392

» 136 – 24 febbraio 1927 – Anno V. — TRASPORTI. — Facilitazioni di viaggio ai Cappellani militari . . . . » 399

» 137 – 24 febbraio 1927 – Anno V. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Servizio dei viveri per le truppe, per i ricoverati negli stabilimenti sanitari, per gli allievi carabinieri reali e per i collegi militari . . . . . » 399

» 138 – 24 febbraio 1927 – Anno V. — AVANZAMENTO. — Esami ed esperimenti obbligatori e facoltativi per l'avanzamento a scelta e ad anzianità che avranno luogo nella prossima primavera a norma dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926 n. 398 per l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito. . . . . » 415

» 139 – 24 febbraio 1927 – Anno V. — CONCORSI E GARE. — Gare militari ippiche . . . . . » 423

» 140 – 1° febbraio 1927 – Anno V. — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che apporta modificazioni alle norme circa l'ordinamento ed il funzionamento del corso superiore tecnico di artiglieria . . . » 424

» 141 – 24 febbraio 1927 – Anno V. — CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di rimonta speciale » 425

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 432

Circolare N. 118. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 2422 - Indennità per gli ufficiali del Regio Esercito destinati come Regi commissari di bordo su piroscafi noleggiati o requisiti.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 19 dicembre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge sugli stipendi e assegni fissi pel Regio esercito, testo unico approvato col R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali pel Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1311 del 14 settembre 1918, che stabilisce le indennità per le spese di viaggio e per quelle di soggiorno fuori residenza, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1925 riguardante le competenze mantenute in vigore a seguito della revisione di cui all'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali del Regio esercito destinati come Regi commissari di bordo su piroscafi noleggiati o requisiti sono corrisposte indennità giornaliere pari alle ordinarie diarie di soggiorno commisurate al grado, ma purchè non eccedenti

quelle del grado 7°. Tale indennità viene corrisposta dalla data dell'imbarco a quella dello sbarco deducendosi la quota di L. 25 per ciascun giorno nel quale l'ufficiale ha potuto fruire del vitto di bordo.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI.

N. 119. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 157 - Composizione e funzionamento del Consiglio ippico istituito presso il Ministero dell'economia nazionale.** — (Gabinetto). — 16 gennaio 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 43, del 23 febbraio 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1550;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio ippico, istituito presso il Ministero dell'economia nazionale col R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1550, è composto come segue:

a) il direttore generale dell'agricoltura, presidente;

b) il capo del Servizio ippico e veterinario al Ministero della guerra, vice-presidente;

c) il direttore capo della Divisione servizi zootecnici nel Ministero dell'economia nazionale e l'ispettore tecnico addetto ai Servizi zootecnici del Ministero stesso;

d) due ufficiali generali o superiori provenienti dalle armi a cavallo, designati dal Ministero della guerra;

e) il capo dell'Ufficio dei servizi zooiatrici al Ministero dell'interno (Direzione generale sanità pubblica);

f) un professore di Istituto superiore agrario, un professore di Istituto superiore di medicina veterinaria, un direttore di Istituto zootecnico;

g) quattro rappresentanti di società ippiche, e cioè: uno per il Jokey Club italiana, uno per la Società degli Steeple Chases d'Italia, uno per la Società del cavallo italiano da sella, uno per l'Unione ippica italiana;

h) quattro allevatori di cavalli, dei quali due scelti fra i membri dei Consigli di amministrazione dei Consorzi dei depositi stalloni.

I membri di cui alle lettere *f*), *g*), *h*) sono nominati con decreto del Ministro per l'economia nazionale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Le funzioni di segretario del Consiglio saranno esercitate da un funzionario addetto alla Direzione generale dell'agricoltura nominato dallo stesso Ministro.

Art. 2.

Il Ministro per l'economia nazionale ha facoltà di chiamare a prendere parte ai lavori del Consiglio, con voto consultivo, per determinate questioni, altre persone particolarmente competenti.

Art. 3.

Il Consiglio ippico è convocato con determinazione del Ministro per l'economia nazionale.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei membri.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 4.

Ai componenti il Consiglio ippico e alle altre persone chiamate a partecipare ai lavori del Consiglio stesso a termini dell'art. 2, compete il seguente trattamento:

a) agli estranei all'Amministrazione dello Stato, se residenti fuori del luogo di riunione, un gettone di presenza di L. 40 per ogni giornata di adunanza oltre alle indennità stabilite per i funzionari dello Stato di grado 5°;

b) ai membri appartenenti all'Amministrazione dello Stato, chiamati a far parte del Consiglio non per ragioni della loro carica, un gettone di presenza di L. 20 per ogni giornata di adunanza, oltre alle indennità stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

N. 120. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 111 – Aggiunte e varianti al decreto ministeriale 14 agosto 1925 circa le competenze spettanti ai personali dell'Amministrazione militare** (1). — Ispettorato generale amministrativo). — 16 gennaio 1927 – Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 1927 – Anno V).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1925 riguardante le competenze mantenute in vigore a seguito della revisione di cui all'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925 è modificato come segue: paragrafo 12 · dopo il 2° comma aggiungere: « Alle reclute che nel giorno di arrivo al Distretto di leva ed al Corpo di assegnazione usufruiscono dell'alloggio gratuito, l'indennità di soggiorno è ridotta di un quinto anzichè di un terzo ».

« Lo stesso trattamento è dovuto ai militari addetti quali scritturali alle Commissioni mobili di arruolamento per tutto il periodo per il quale dura tale servizio, sempre quando usufruiscano dell'alloggio gratuito ».

(1) Circolare 46, *giornale militare*, 1925.

Art. 2.

Il n. 38 dell'art. 4 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925 è modificato come appresso:

« N. 38 Sottufficiali capi meccanici e capi mugnai degli stabilimenti di commissariato militare, nonchè sottufficiali capi officina dei reggimenti bersaglieri L. 2, soprassoldo giornaliero ».

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 121. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 118 - Composizione e attribuzioni della Commissione Centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali del corredo e vari, occorrenti alle forze armate dello Stato.** — (Gabinetto). — 16 gennaio 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per i generi alimentari e pei materiali di vestiario, equipaggiamento ed affini, da introdursi nei magazzini delle forze armate dello Stato — designati dalla Commissione di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196 — il giudizio in appello contro le decisioni delle Commissioni di primo collaudo è devoluto ad apposita Commissione centrale pei collaudi in appello sedente in Roma e composta come appresso:

a) un tenente generale commissario del Regio esercito o della Regia marina - presidente;

b) un maggior generale commissario del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica, o della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale - vice presidente;

c) sei colonnelli, preferibilmente tecnici, di cui due del Regio esercito, uno della Regia marina, uno della Regia aeronautica, uno della Regia guardia di finanza ed uno (console) della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale - membri effettivi:

d) un rappresentante della Direzione generale dell'industria e delle miniere designato dal Ministro per l'economia nazionale membro effettivo;

e) sei tenenti colonnelli tratti dalle varie forze armate, come i colonnelli membri supplenti.

In mancanza del presidente e del vice-presidente, assume la presidenza il colonnello membro effettivo più anziano fra i presenti.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione occorrono cinque dei suoi componenti, compreso il presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

La Commissione può, ove creda, sentire il parere di tecnici designati dai fornitori ed autorizzati dall'Amministrazione appaltante, come dall'art. 8 del R. decreto 14 gennaio 1926, n. 196, succitato.

Art. 2.

Per l'esplicazione del proprio mandato la Commissione si avvale di un ufficio tecnico e di segreteria costituito da ufficiali commissari di specifica competenza tecnica con funzioni di periti relatori, e con voto consultivo nelle sedute della Commissione alle quali intervengono come relatori.

Tale ufficio è composto da ufficiali commissari laureati in chimica pratici di analisi merceologiche, o da periti in merceologia nel numero che sarà designato dalla Commissione di acquisti sopra cennata. Il più elevato in grado e più anziano assume le funzioni di capo ufficio.

In particolari casi la Commissione può avvalersi, ove lo ritenga necessario, dell'opera di altri militari specialisti o di periti designati di volta in volta dal presidente.

L'ufficio tecnico attende pure a tutti gli studi, incarichi e pratiche di carattere esclusivamente tecnico che i vari Ministeri delle forze armate ritengano di affidare a detto ufficio. Relativamente a tale funzione il capo dell'ufficio tecnico corrisponde direttamente col Ministero della guerra (Direzione generale servizi logistici) al quale gli altri Ministeri devono rivolgersi.

All'ufficio tecnico sono addetti due impiegati d'ordine con funzioni di archivista.

Art. 3.

La Commissione centrale pei collaudi in appello, per ogni ricorso presentato dai fornitori, si fa mandare, ove necessario, alla sua sede in Roma appositi campionari delle robe in contestazione nella misura che reputa bastevoli, perchè la Commissione stessa possa formarsi un giudizio sull'intera partita.

Quando sia opportuno l'esame di tutta la partita, il presidente può recarsi con l'ufficiale relatore perito dell'ufficio tecnico e di segreteria sopra luogo, o delegarne l'incarico ad uno o più membri della Commissione, assistiti sempre da uno dei relatori periti, per l'esame delle robe in contestazione.

Del risultato delle visite sopra luogo si redige relazione e si prelevano campioni, se necessario, da sottoporsi alla Commissione riunita alla sede per le proprie decisioni.

Art. 4.

Il presidente, il vice-presidente e tutti i membri effettivi e supplenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) sono nominati con decreto del Ministro per la guerra, sentiti gli altri Ministri interessati per gli ufficiali alle loro dipendenze.

Art. 5.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto che entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

N. 122. — SCUOLE MILITARI. — **R. decreto n. 117 - Decadenza dalla qualità di allievi delle scuole militari e ricollocamento in congedo degli ufficiali inidonei al servizio, per menomate condizioni fisiche.** — (Gabinetto). — 20 gennaio 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986, riguardante il precedente sistema di reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo;

Ritenuta l'opportunità di far cessare dalla qualità di allievi delle scuole militari destinate, secondo il citato decreto, al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo, e di ricollocare in congedo gli ufficiali di comple-

mento già ammessivi i quali vengano a trovarsi in menomate condizioni fisiche per un periodo di tempo, continuativo o non, di complessiva non breve durata;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sottotenenti di complemento che frequentino i corsi delle scuole militari destinate, secondo il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986, al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo, qualora incorrano, per qualsiasi infermità e in base agli appositi accertamenti sanitari, nella dichiarazione di inidoneità fisica ad incondizionato servizio per un periodo continuativo non inferiore ad un anno o per diversi periodi discontinui che, nel complesso, raggiungano lo stesso limite di un anno, potranno, su proposta dei comandi degli istituti, essere dal Ministero dichiarati decaduti dalla qualità di allievi e ricollocati in congedo, tornando a far parte dell'arma e della categoria di provenienza con l'anzianità che già avevano.

Rimane ferma da parte del Ministero della guerra la facoltà di dichiarare decaduti dalla qualità di allievi di cui al precedente comma e di ricollocare in congedo in qualunque momento gli ufficiali di complemento che, per menomate condizioni fisiche, vengano riconosciuti permanentemente inidonei a qualunque servizio militare.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 123. — STATO DEGLI UFFICIALI - AVANZAMENTO. — **R. decreto-legge n. 119 - Norme relative allo stato e avanzamento degli ufficiali del R. Esercito assegnati ai depositi cavalli stalloni e depositi allevamento quadrupedi, e modificazioni di alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e lo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica.** — (Gabinetto). — 20 gennaio 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto l'art. 17 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, sulla costituzione ed ordinamento degli uffici e dei servizi del Ministero dell'economia nazionale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare con nuove norme lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito assegnati ai Depositi cavalli stalloni e Depositi allevamento quadrupedi, e di modificare alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto con i Ministri per l'economia nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale direttivo dei Depositi cavalli stalloni e dei Depositi allevamento quadrupedi è costituito di ufficiali superiori ed inferiori delle armi di cavalleria ed artiglieria.

Le cariche che detti ufficiali ricoprono, il loro numero ed il grado che occorre rivestire per coprire ciascuna di esse risultano dalle due seguenti tabelle organiche:

Personale direttivo dei Depositi cavalli stalloni.

Numero d'ordine	CARICA	GRADO	Numero
1	Direttore di 1ª classe e comandante del personale	Colonnello o tenente colonnello	1
2	Direttori di 2ª classe .	Tenenti colonnelli o maggiori	4
3	Direttori di 3ª classe . .	Maggiori o capitani. . .	3
4	Vice-direttori	Capitani o tenenti . .	8
		TOTALE .	16

Personale direttivo dei Depositi allevamento quadrupedi.

Numero d'ordine	CARICA	GRADO	Numero
1	Direttori	Colonnelli o tenenti colonnelli	6
2	Vice-direttori	Tenenti colonnelli, maggiori o capitani	6
		TOTALE . . .	12

Il numero degli ufficiali, di cui alle precedenti tabelle, può essere variato, in relazione alle esigenze dei singoli servizi, con disposizione da inserire nella legge di bilancio.

Art. 2.

Possono essere assegnati, a domanda, al personale dei Depositi cavalli stalloni, con la carica di vice-direttore, ufficiali delle armi di cavalleria e di artiglieria, aventi grado di tenente, scelti dal Ministero della guerra, di concerto col Ministero dell'economia nazionale.

Possono essere assegnati, a domanda, al personale dei Depositi allevamento quadrupedi, con la carica di vice-direttore, ufficiali delle armi di cavalleria e di artiglieria, aventi grado di tenente colonnello, maggiore o capitano, scelti dal Ministero della guerra.

Art. 3.

Per poter essere assegnati al personale dei Depositi cavalli stalloni, con la carica di vice-direttore, i tenenti di cavalleria o di artiglieria debbono aver compiuto un periodo di esperimento di due anni ed aver superato apposito esame, in base alle norme che saranno stabilite con decreto dei Ministri per la guerra e per l'economia nazionale.

Art. 4.

Per poter essere assegnati al personale dei Depositi allevamento quadrupedi, con la carica di vice-direttore, i tenenti colonnelli, maggiori o capitani delle armi di cavalleria o di artiglieria debbono aver compiuto un periodo di esperimento di un anno, in base alle norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per la guerra.

Art. 5.

L'assegnazione ai personali, di cui ai precedenti articoli, è definitiva. Fermo il disposto dell'art. 3 del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1387, gli ufficiali assegnati ai Depositi cavalli stalloni sono collocati fuori quadro a disposizione del Ministero dell'economia nazionale e non sono perciò compresi nel ruolo organico dell'arma di provenienza: quelli assegnati ai Depositi allevamento quadrupedi continuano

invece ad essere compresi nei ruoli organici dell'arma di provenienza. Tanto gli uni, quanto gli altri, seguono le sorti e procedono nella carriera con gli ufficiali del ruolo da cui provengono, salvo le eccezioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 6.

L'avanzamento degli ufficiali, di cui ai precedenti articoli, ha luogo esclusivamente ad anzianità con le stesse modalità e norme di cui alla legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, per le armi combattenti, tenendo conto della loro capacità ed attitudine tecnica. Essi però non saranno sottoposti agli esperimenti stabiliti dall'art. 3 di detta legge, nè alla precedente classifica con punto di merito.

Art. 7.

Le cariche di cui alle tabelle precedenti sono conferite agli ufficiali che abbiano il grado voluto per rivestirle e siano giudicati idonei a coprirle. Essi sono scelti in ordine di grado ed a parità di grado in ordine di anzianità.

L'accertamento della idoneità alle varie cariche è fatto nei modi stabiliti con decreto dei Ministri per la guerra e per l'economia nazionale, per gli ufficiali dei Depositi cavalli stalloni, e in sede di regolamento sull'avanzamento, per gli ufficiali dei Depositi allevamento quadrupedi.

Art. 8.

Per poter conseguire la carica di direttore di 2ª classe nei Depositi cavalli stalloni, i direttori di 3ª classe debbono aver sostenuto, con risultato favorevole, apposito esame, in base alle norme che saranno stabilite col decreto di cui al precedente art. 3.

Art. 9.

Quando, verificandosi il turno di promozione di un ufficiale dichiarato idoneo alla carica superiore, non vi sia rispettivamente nei Depositi cavalli stalloni o Depositi allevamento quadrupedi la disponibilità della carica per la quale sia richiesto il grado, cui l'ufficiale debba essere promosso, la promozione rimarrà sospesa fino a quando non sia possibile farvi luogo per il verificarsi della disponibilità della carica.

Durante la sospensione della promozione, sono applicati all'ufficiale i limiti di età del grado superiore, ed, all'atto della promozione, gli è conferita la sede di anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione non fosse stata sospesa.

Art. 10.

Verificandosi invece la disponibilità di una carica devoluta a grado superiore a coprire la quale non possa essere promosso alcun ufficiale dei Depositi, perchè non ancora giunto il suo turno di avanzamento, la carica stessa può essere conferita per incarico.

Art. 11.

Per l'esclusione definitiva dall'avanzamento valgono, per gli ufficiali di cui agli articoli precedenti, le norme stabilite dall'art. 31 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali per il Regio esercito.

La dichiarazione di inidoneità:

alla carica di direttore di 1ª classe e comandante del personale, pronunciata una sola volta, se il giudicando ha grado di tenente colonnello, o due volte, anche non consecutive, se di grado inferiore a quello di tenente colonnello, e alla carica di direttore di 2ª o di 3ª classe, pronunciata due volte, anche non consecutive, per gli ufficiali dei Depositi cavalli stalloni;

alla carica di direttore, pronunciata una sola volta, se il giudicando ha grado di tenente colonnello, o due volte, anche non consecutive, se di grado inferiore a quello di tenente colonnello, per gli ufficiali dei Depositi allevamento quadrupedi;

sarà definitiva e produrrà gli stessi effetti dell'esclusione definitiva dall'avanzamento.

Art. 12.

E' data facoltà al Ministro per la guerra di trattenere temporaneamente in servizio, e in ogni caso non oltre il raggiungimento dei limiti di età, ufficiali assegnati ai Depositi cavalli stalloni o ai Depositi allevamento quadrupedi di grado non superiore a tenente colonnello dichiarati esclusi definiti-

vamente dall'avanzamento o dalla carica superiore, sempre quando conservino la idoneità alle funzioni del proprio grado ed alla carica rivestita e con le norme e restrizioni di cui al regolamento sull'avanzamento.

Per gli ufficiali dei Depositi cavalli stalloni occorre sempre il parere favorevole del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 13.

Sono assegnati di diritto rispettivamente ai Depositi cavalli stalloni e ai Depositi allevamento quadrupedi gli ufficiali che, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, si trovino a prestare servizio presso i Depositi medesimi, e ciascuno di essi conserverà la carica attualmente rivestita, salvo per i tenenti dei Depositi cavalli stalloni, i quali, per essere a tali depositi definitivamente assegnati, debbono superare l'esame di cui all'art. 3.

Art. 14.

L'art. 116-*bis*, aggiunto con R. decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537, art. 2, alla legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, è soppresso.

Disposizioni particolari riguardanti gli ufficiali dei corpi sanitario, veterinario e di amministrazione, la dispensa dal servizio degli ufficiali in servizio permanente e la nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali ex-combattenti.

Art. 15.

Nella legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, sono introdotte le seguenti aggiunte e varianti:

All'art. 3, a modificazione di quanto è stabilito dalla tabella, l'avanzamento al grado di maggiore nel corpo sanitario (ufficiali medici e chimici-farmacisti) e nel corpo di amministrazione, ha luogo ad « anzianità previo esame di idoneità » e a « scelta con esame (facoltativo) ».

All'art. 57 è sostituito il seguente:

« Fino alla concorrenza di un quarto i posti vacanti, nel grado di maggiore, in ogni ruolo delle varie armi e corpi (come nell'art. 3 e salve le eccezioni in esso contemplate)

sono concessi agli avanzamenti a scelta: però per il corpo sanitario (ufficiali medici e chimici-farmacisti) e per il corpo veterinario, l'aliquota riservata alla scelta è di un terzo ».

Il terzo e quarto comma dell'art. 71 sono sostituiti dai seguenti:

« Nel corpo sanitario (ufficiali medici e chimici-farmacisti) l'avanzamento da capitano a maggiore ha luogo a scelta con esame (facoltativo) e ad anzianità previo esame di idoneità.

« I capitani medici e chimici-farmacisti che superano gli esami di avanzamento a scelta sono promossi quando entrano nel primo quarto del rispettivo ruolo, sempre nel limite dei posti riservati alla scelta, a norma dell'art. 57.

« I capitani esclusi definitivamente dall'avanzamento possono essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età, con le norme e le restrizioni di cui al regolamento. A quelli invece che non siano trattenuti in servizio si applicano le norme di cui all'art. 35 della legge stessa ».

Art. 16.

Nella legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, dopo l'art. 38 è aggiunto il seguente:

Art. 38 *bis*. — L'ufficiale può inoltre essere dispensato dal servizio permanente, anche all'infuori dei casi preveduti dalle leggi vigenti, quando non possegga le qualità necessarie che diano garanzia di un pieno adempimento dei suoi doveri.

L'attuazione del relativo provvedimento, da adottarsi con decreto Reale su proposta del Ministro competente, è subordinata alle seguenti condizioni:

a) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, se si tratti di ufficiali che rivestano il grado di generale o di colonnello o di gradi corrispondenti nella Regia marina o nella Regia aeronautica;

b) al parere delle competenti commissioni od autorità previste dalle vigenti leggi per l'accertamento della idoneità all'avanzamento, se si tratti di ufficiali di qualunque altro grado, arma o corpo del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica.

All'ufficiale dispensato a norma del presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 38 della legge 11 marzo

1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica stabilite per gli ufficiali non idonei agli uffici del grado.

Art. 17.

Per ottenere la nomina a tenenti in servizio attivo permanente nel corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici-farmacisti) o nel corpo veterinario, oltre le condizioni generali prescritte dalle vigenti leggi sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel Regio esercito, i sottotenenti di complemento dei rispettivi corpi e ruoli debbono assumere impegno scritto, in temporanea deroga all'art. 42 della legge 11 marzo 1926, n. 397, di non far domanda per ottenere la dispensa dal servizio permanente per un periodo di anni sei a decorrere dalla detta nomina, fermo rimanendo il disposto dell'articolo 3 della legge su citata.

Art. 18.

I sottufficiali in congedo che, dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918, abbiano prestato non meno di quattro mesi di servizio effettivo, per terra, per mare o per aria, in zona di operazione presso reparti operanti o presso comandi mobilitati, potranno, a loro domanda, essere nominati sottotenenti di complemento nella rispettiva arma o corpo, anche se non provvisti del prescritto titolo di studio, salva l'eccezione di cui nel seguente comma, e senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneità, purchè non abbiano superato la età di 40 anni, e siano dichiarati idonei da speciali Commissioni reggimentali, secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento.

Per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici-farmacisti) e nel corpo veterinario occorre però il prescritto titolo accademico.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 19.

E' data facoltà al Ministro per la guerra, per la prima applicazione del presente decreto, di emanare speciali norme esecutive, nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

Art. 20.

L'art. 116 *ter* e l'ultimo comma dell'art. 118 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento del Regio esercito sono modificati nel senso che i capitani e i tenenti che superarono gli esami di avanzamento a scelta, sotto l'impero delle disposizioni anteriori all'entrata in vigore della legge predetta, conservano tutti i vantaggi cui avevano diritto secondo le disposizioni stesse.

Art. 21.

I capitani del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) che superarono gli esami di avanzamento a scelta in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari anteriori all'entrata in vigore della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, conservano tutti i vantaggi cui avevano diritto secondo le disposizioni stesse.

Art. 22.

I capitani di amministrazione che superarono gli esami di avanzamento ad anzianità in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari anteriori all'entrata in vigore della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, conservano il titolo all'avanzamento ad anzianità acquisito in base alle disposizioni stesse.

Art. 23.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

N. 124. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — **R. decreto-legge n. 141 contenente provvedimenti per la Croce Rossa Italiana.** — (Direzione generale personale civili e affari generali). — 13 febbraio 1927 - Anno V). — (*Gazzetta ufficiale* n. 42, del 21 febbraio 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1921, n. 378;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di adottare opportune provvidenze intese ad assicurare il regolare funzionamento dei servizi della Croce Rossa Italiana;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogata fino al 30 giugno 1931 la efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 della legge 31 marzo 1921, n. 378, per la cessione gratuita alla Croce Rossa Italiana dei rifiuti di archivio e dei mobili inservibili.

Art. 2.

Alla Associazione predetta sarà corrisposto dallo Stato, fino a tutto l'esercizio finanziario 1930-31, un contributo, nelle spese di funzionamento, di annue L. 5,000,000.
Per l'esercizio 1926-27 il contributo medesimo è stabilito in L. 3,000,000, da versarsi in aggiunta alla sovvenzione già corrisposta in base al R. decreto 6 gennaio 1927, n. 40.
Il Nostro Ministro proponente è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1927 Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 125. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 124 - Applicazione dell' imposta sui celibi.** — (Gabinetto). — 13 febbraio 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del Nostro decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per l'interno, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono soggetti alla imposta istituita col R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, i celibi compresi tra i 25 ed i 65 anni compiuti, ad eccezione:

1° dei sacerdoti cattolici e dei religiosi che hanno pronunziato il voto di castità;

2° dei grandi invalidi di guerra;

3° degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa vincolati a ferme speciali delle forze armate dello Stato, per i quali il matrimonio sia subordinato a condizioni od a limitazioni;

4° di coloro ai quali l'art. 61 del Codice civile vieta di contrarre matrimonio;

5° degli stranieri ancorchè residenti permanentemente in Italia.

Art. 2.

L'imposta è dovuta nella seguente misura:

L. 35 annue per i celibi tra i 25 ed i 35 anni compiuti;
L. 50 annue per i celibi tra i 35 ed i 50 anni compiuti;
L. 25 annue per i celibi tra i 50 ed i 65 anni compiuti.

Oltre la imposta di cui al comma precedente, è dovuta da ciascun celibe una quota d'imposta integrativa, corrispondente ad un quarto di quella che sarebbe dovuta applicando al reddito complessivo del contribuente, da determinarsi secondo le norme degli articoli seguenti, le aliquote della tabella approvata con R. decreto 19 febbraio 1925, n. 177.

Art. 3.

Il reddito complessivo del celibe da assoggettarsi alla imposta stabilita dal secondo comma dell'art. 2, è quello valutato agli effetti dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva sul reddito.

Se il celibe non è soggetto a quest'ultima imposta, il reddito complessivo deve essere valutato sulla base dei redditi inscritti nei ruoli delle imposte sui terreni, sui fabbricati, sui redditi di ricchezza mobile, o comunque assoggettati alle imposte stesse e con le norme degli articoli 6, 7, 8, 10 e 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062.

Quando il celibe non sia assoggettato ad alcuna delle imposte di cui al comma precedente, il reddito complessivo può essere valutato con criteri presuntivi.

Art. 4.

La valutazione del reddito complessivo dei celibi che corrispondono l'imposta complementare nella misura stabilita

dal R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2104, deve essere eseguita con le norme comuni alla generalità dei contribuenti alla imposta predetta.

Art. 5.

Quando il celibe non sia iscritto nei ruoli delle imposte dirette per redditi propri e sia a carico della famiglia di origine, la valutazione del reddito complessivo deve essere eseguita sulla base dei redditi accertati a nome dei genitori, divisi per il numero dei figli.

Quando neppure i genitori siano accertati agli effetti delle imposte dirette, la valutazione del reddito complessivo può eseguirsi con criteri presuntivi, salva sempre la ripartizione del reddito stesso fra i diversi figli.

Art. 6.

Quando il reddito complessivo valutato con le norme degli articoli precedenti sia inferiore a L. 3000, la misura della imposta è determinata in base all'aliquota applicabile ai redditi di L. 3000 giusta la tabella di cui al precedente art. 2.

Art. 7.

Tanto la quota fissa che la quota integrativa stabilite dall'art. 2 del presente decreto sono dovute dal celibe in quanto sia tale al 1° gennaio di ciascun anno.

La cessazione dello stato di celibato ha effetto, per la cancellazione dell'imposta, dall'anno successivo a quello in cui si verifica.

Art. 8.

Nel periodo dal 1° al 31 gennaio di ciascun anno i celibi che nell'anno precedente abbiano compiuto i 25 anni di età debbono presentare la dichiarazione contenente le generalità, l'indirizzo, la professione ed i redditi accertati agli effetti della imposta complementare, ed, in mancanza, di quelli accertati agli effetti delle altre imposte dirette. In mancanza di qualsiasi accertamento, la dichiarazione deve contenere la indicazione dei redditi di cui comunque il contribuente gode.

Per i celibi che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 5 del presente decreto, la dichiarazione deve essere presentata e l'imposta è dovuta dal capo di famiglia.

Alle disposizioni del presente articolo è fatta eccezione per i celibi di cui al seguente art. 10.

Per l'anno 1927 la dichiarazione deve essere presentata da tutti i celibi obbligati alla imposta, entro il 31 marzo 1927 per i cittadini residenti in Italia, ed entro il 31 luglio successivo per i cittadini residenti all'estero o nelle Colonie.

Art. 9.

La dichiarazione deve essere presentata e la imposta è dovuta nel Comune in cui il contribuente ha la propria residenza.

I cittadini residenti all'estero o nelle Colonie debbono la imposta stessa nel Comune di ultima residenza in Italia o, in mancanza, in quello del domicilio di origine.

Art. 10.

L'imposta stabilita dal 1° comma dell'art. 2 dovuta dagli operai celibi dipendenti da enti diversi dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni, da società commerciali e da privati, è accertata e riscossa a nome dei datori di lavoro.

Entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di ciascun anno i datori di lavoro sono obbligati a versare in tesoreria la metà dell'imposta di cui al comma precedente dovuta per l'anno stesso dagli operai celibi che, anche occasionalmente, si trovino alle loro dipendenze al 1° gennaio ed al 1° luglio.

Il versamento è eseguito in base ad elenco nominativo redatto in duplice esemplare, uno dei quali, vistato dall'ufficio che riceve il versamento stesso, deve essere presentato nel termine di 10 giorni all'ufficio delle imposte territorialmente competente, per il controllo e gli eventuali accertamenti suppletivi.

Il versamento relativo al 1° semestre 1927 dovrà essere eseguito entro il 15 aprile 1927.

I datori di lavoro sono obbligati ad esercitare la rivalsa: ove consti che detto obbligo non sia adempiuto, l'imposta potrà essere nuovamente riscossa a nome del celibe.

Art. 11.

L'azione della Finanza per la rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai datori di lavoro si prescrive entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui la dichiarazione venne presentata.

La facoltà di procedere ad accertamenti di ufficio in confronto dei contribuenti e dei datori di lavoro che non abbiano presentata la dichiarazione, vale per l'imposta dell'anno in corso e dei due precedenti.

Art. 12.

I capi degli uffici governativi, provinciali e comunali, i rappresentanti degli enti pubblici od esercenti un pubblico servizio e delle società commerciali, ed i pubblici ufficiali sono obbligati a fornire agli uffici delle imposte gli estratti dei documenti e le notizie che questi possono richiedere per l'applicazione della imposta.

Art. 13.

Chi ometta di presentare la denuncia nei termini fissati dagli articoli 8 e 10 del presente decreto; chi denunci sia all'ufficio delle imposte che al datore di lavoro, una età diversa dalla vera; chi occulti al datore di lavoro il suo stato di celibato, incorre a titolo di penale in una sovrimposta pari ad un sesto dell'imposta annua dovuta in base all'accertamento definitivo, nonchè in una ammenda da L. 100 a L. 1000 commutabile nell'arresto in ragione di L. 20 al giorno.

Art. 14.

Chi abbia denunziato un reddito per cifra inferiore di almeno un terzo di quella che risulterà dopo definito l'accertamento, incorrerà in una sovrimposta pari alla differenza tra l'ammontare della imposta annua dovuta e quella che sarebbe stata applicabile in seguito alla fatta dichiarazione.

Non vi è luogo ad applicazione di sovrimposta quando la differenza di reddito netto tragga origine da inammissibilità di spese, perdite, annualità passive, oneri ed altre detrazioni.

Art. 15.

Le sovrimposte sancite dagli articoli 13 e 14 del presente decreto sono notificate dall'ufficio delle imposte con lo stesso avviso contenente le rettificazioni e le proposte di ufficio e restano definite con il definirsi dell'accertamento; esse non possono essere condonate se non per legge.

Nei casi di contestazioni le Commissioni si pronunciano sulla misura delle sovrimposte con le stesse decisioni che riguardano il merito della controversia.

Art. 16.

I capi di ufficio, i rappresentanti ed i pubblici ufficiali indicati all'art. 2, i quali non si prestino a fornire agli uffici delle imposte le notizie di cui all'articolo suddetto, nel termine indicato nelle singole richieste, termine che in ogni modo non può essere inferiore a 20 giorni, o forniscano notizie inesatte ed incomplete, incorrono, se capi di uffici dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, in una penalità fissa di L. 200 per ogni trasgressione, e se capi di ufficio o rappresentanti di enti diversi dai predetti, o pubblici ufficiali, in una ammenda da L. 100 a L. 500 commutabile nell'arresto in ragione di L. 20 al giorno.

A tale ammenda soggiacciono tutti coloro i quali non si prestino all'adempimento degli altri obblighi fatti dall'articolo 37 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, per l'imposta di ricchezza mobile.

Art. 17.

L'ufficio delle imposte, constatata la esistenza di una infrazione punibile con l'ammenda sanzionata dagli articoli 13 e 16 del presente decreto, redige il verbale di contravvenzione che deve essere trasmesso all'intendente di finanza per il procedimento di cui al R. decreto 25 marzo 1923, n. 796.

La riscossione delle ammende è eseguita a cura degli uffici del registro.

Art. 18.

Per quanto non è diversamente stabilito dal presente decreto si applicano le disposizioni vigenti per l'imposta di ricchezza mobile.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 126. — AVANZAMENTO. — **Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (Ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 febbraio 1927 - Anno V.

Con riferimento all'art. 1 del R. decreto 8 agosto 1924, n. 1304 (circolare 557 del *giornale militare* s. a), si dispone che per il corrente anno gli esperimenti, cui devono essere sottoposti i sottotenenti delle categorie in congedo delle varie armi e corpi, aspiranti alla nomina di sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario, siano svolti presso le direzioni di sanità militare ed uffici veterinari di corpo d'armata in due sessioni: la prima il 15 aprile e la seconda il 15 ottobre p. v. con le modalità già stabilite dalla precedente circolare 411 del *giornale militare* 1924.

Eppertanto, le domande degli interessati dovranno pervenire alle singole direzioni di sanità ed uffici veterinari, pel tramite dei distretti, non oltre il 1° aprile ed il 1° ottobre a. c.

Per opportuna norma si rammenta che i richiedenti che hanno conseguito la laurea in medicina e chirurgia ed il diploma in farmacia dopo il 1924 dovranno allegare alla domanda stessa il certificato di abilitazione all'esercizio professionale.

Le direzioni di sanità e gli uffici veterinari faranno pervenire al Ministero i risultati degli esperimenti non oltre il 1° maggio e 1° novembre a. c.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 127. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 24 febbraio 1927 - Anno V.

Sono disponibili numerosi posti nel grado 12° del ruolo del gruppo C (Aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie) istituito col R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, devoluti, a norma delle vigenti disposizioni, e per ordine di precedenza, agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali che abbiano chiesto e siano stati presi in nota per un impiego di applicato, ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.

Coloro che intendono concorrere a tali impieghi dovranno presentare, non oltre il 15 marzo 1927, apposita domanda su carta bollata da L. 3, dichiarando in essa di essere disposti ad accettare qualsiasi residenza.

Tali domande saranno subito trasmesse direttamente a questo Ministero, (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate oltre che delle copie degli stati di servizio civile e militare, anche di una dichiarazione indicante l'ammontare degli assegni goduti, e cioè: *a*) stipendio annuo lordo o paga giornaliera; *b*) supplemento di servizio attivo; *c*) indennità per caro viveri, mensile lorda; *d*) altri eventuali assegni.

La presente circolare dovrà essere portata a conoscenza di tutti gli interessati e questi saranno avvertiti che le domande di concorrere al detto impiego li vincolano alla incondizionata accettazione dell'impiego stesso, e che non saranno prese in considerazione le rinuncie che fossero presentate all'atto della partecipazione della nomina.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 128. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 24 febbraio 1927. - Anno V.

In relazione all'art. 68 del Regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e Corpi militari, che il Ministero dei lavori pubblici con decreto del 3 dicembre 1926, n. 18393, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato:

l'Impresa assuntrice di costruzioni edilizie FABIO FABI e C. di Roma nonchè i suoi componenti FABI Fabio di Angelo, domiciliato in Roma, via Principessa Clotilde, e MAGLIETTA ing. Luigi fu Ludovico, domiciliato in Roma, via Sardegna 14.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 129. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 24 febbraio 1927 - Anno V.

In relazione all'art. 68 del Regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari, che il Ministero dell'Aeronautica con decreto del 25 ottobre 1926 ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato le seguenti ditte, perchè si sono rese colpevoli di malafede:

1. PACCIARDI Vittorio di Florindo, di Pisa, di professione *commerciante*;

2. MARTELLI Giovanni fu Giuseppe, di Campo Bagni S. Giuliano (Pisa) *appaltatore;*

3. CHIELLINI Guido fu Lorenzo, di Pisa, *negoziante.*

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 130. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento di olii lubrificanti denso e semidenso agli enti militari che gestiscono automezzi.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 24 febbraio 1927 - Anno V.

Per opportuna norma degli enti che effettuano prelevamenti, si comunica che l'Agenzia di Roma della raffineria olii minerali società anonima (R.O.M.S.A.) fornitrice degli olii lubrificanti denso e semidenso (vedi circolari 444 e 572 *giornale militare* 1926) è, a partire dal 1° febbraio c. a., la ditta MARZANO & FASCE con sede al Corso Umberto I, n. 300 e con deposito a Roma Tiburtina, presso il deposito della Società nazionale olii minerali.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 131. — AVANZAMENTO. — **Esami per l'avanzamento a scelta facoltativa degli ufficiali delle varie armi e corpi.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 febbraio 1927 - Anno V.

Con riferimeinto al paragrafo 71 delle Norme esecutive per la prima applicazione della legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito (circolare 207 *giornale militare* 1926), i seguenti ufficiali delle varie armi e corpi sono ammessi agli esami per il rispettivo avanzamento a scelta facoltativa:

ARMA DEI CARABINIERI REALI.

Maggiore BENNI Giovanni.
» TAGLIAVACCHE Filippo.
Capitano MOSCA Amedeo.
» TABELLINI Dino.
» BUTTI Giuseppe.
» BARENGO Ulderico.
» CALDERARI Umberto.
Tenente ALTEROCCA Italico.
» CONTADINI Giuseppe.
» MANDELLI Antonio.
» FACCIO Cesare.
» BIANCO Marco.

Gli esami per gli ufficiali dei RR. CC. avranno luogo in aprile nei giorni che saranno destinati dal Comando generale dell'Arma.

ARMA DI FANTERIA.

Maggiore CIACCIO Giuseppe.
» COMANDUCCI Renato.
» MONNI Gaetano.
» PASCALE Renato.
Capitano AURILIA Domenico.
» RAUCCI Fernando.
» CICCHINI Alfredo.
» GIOCOLI Nicola.
» ANELLI Giovanni.
» PRIMIERO Umberto.
» VINCITORIO Michele.
» MANFREDI Alfredo fu Antonio.
» BRUNETTI Alvise.
» DAGNA Enrico.
» POLIZIO Dante.
» LEGA Vittorio.
» SCOGNAMIGLIO Guglielmo.
» BUA DIANA Giammaria.
» MICALETTI Raffaello.
» CRAPANZANO Salvatore Ernesto.
» PRUNAS Oliviero.
» BOZZANI Francesco.
» CASTELLI Calogero.
» PIERUCCI Carlo.
» CARLONI Mario.
» ANNIBALDI Raffaele.
» PEZZIGA Renato.
» ARGIOLAS Alessandro.
» CIANCIOLO Emilio.
» ROSSI Italo di Giuseppe.
» VETERE Vincenzo.
» GIANGRASSO Vito.
» CONTRO Girolamo.
» SALVI Giulio Cesare.
Tenente BANCALE Angelo.
» BORAGINE Alberto.
» DE RISI Arturo.
» BOCCI Gino.
» PASSADORE Felice.
» FACCINI Angelo.
» PATRUCCO Riccardo.

Tenente PAVESE Dante.
» DEL MAURO Luigi.
» BORELLO Francesco.
» VALVASSORI Antonio Camillo.
» FERZETTI Dante.
» ROUX Felice.
» PALAZZOLO Fabrizio.
» FERRANTE Leopoldo.
» FORNARA Domenico.
» CORRADO Angelo.
» MANGO Lorenzo.
» SALVADORI Tullio.
» MORITSCH Urbano.
» LANZETTA Domenico.
» GRATTAROLA Giuseppe.
» ARGENTA Pietro.
» MUSCO Ettore.

ARMA DI ARTIGLIERIA.

Maggiore CRISCI Romilio.
» NICOLINI Michelangelo.
» BRAVO Bartolomeo.
» ANGIULLI Riccardo.
» ROLANDI Dionigi.
» LETIZIA Angelo.
» GARATTI Lorenzo.
» TELMON Edoardo.
» BOGLIANI Vittorio.
Capitano SCIOMACHEN Mario.
» KOVARICH Ettore.
» AMERIO Francesco.
» NICCOLINI Mario.
» CAPALDO Gerardo.
» BERSANO G. Battista.
» MONDANI Ernesto.
» REGHINI Gino.
» FARINA Alfonso.
» PENTAGNA Saverio.
» AINIS Fernando.
» MICCICHE' Angelo.
» TIRINDELLI Achille.
» BIOCCA Alfredo.

Tenente BOFFA Carlo.
» FRANCESCONI Umberto.
» ROMAGNOLI Mario.
» COPPELLOTTI Celestino.
» CHELARDONI Luigi.
» GIAMMARCO Enrico.

ARMA DI CAVALLERIA.

Maggiore ACCAME Guido.
Capitano DEL PANTA Egisto.
» MORELLI Mario.
» BOCCACCI MARIANI Vincenzo.
» ROERO DI CORTANZE Giuseppe.
Tenente MAGLIARI Luigi.
» PASQUALE Vincenzo.
» ROBERTI Giulio.
» FILIPPONI Fernando.
» VITULLO Concezio.
» DEL FURIA Sestilio.

ARMA DEL GENIO.

Maggiore GRANATA Gino.
Capitano TIRELLI Mario.
» ANCORA Vincenzo.
» FRATTALI Gualtiero.
» PICONE Corrado.
» ROSSONI Giovanni.
» BIAGIOLI Biagio.
» FERRARI Angelo.
» MORTARA Carlo.
» GATTA Federico.
» FORMICA Pompilio.
» PAGLIANO Giuseppe.
» BOSSAGLIA Mario.
» ALONZO Eduardo.
» CANIGLIA Vincenzo.
» MARSEGUERRA Giovanni.
» RUOCCO Gennaro.
» SPACCAMELA Filippo.
Tenente LUZZI Enrico.

CORPO SANITARIO MILITARE.

Ufficiali medici.

Maggiore ROMBJ Paolo.
» SASSOLI Ernesto.
» CIACCIO Vito.
» CAMORIANO Pietro.
» COSTA Fausto.
» TENAGLIA Giuseppe.
» IAPOCE Antonio.
» BASILE Antonio.

Ufficiali chimici farmacisti.

Maggiore ACCOSSATO Ermenegildo.
» SOLARO Alessandro.
» VITA Gaetano.

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE.

Ufficiali commissari.

Maggiore DELOGU Felice.
» ALLEVA Armando.
Capitano BARBERA Giacomo.
» CLIVIO Vincenzo.

Ufficiali di sussistenza.

Tenente CRISPO Vincenzo.

CORPO DI AMMINISTRAZIONE.

Maggiore NICOLIS Francesco.
» GERARDI Leopoldo.
» MORONE Giuseppe.
» ZANOTTI Alberto.
Capitano BARTOCCI MIO Angelo.
» CHIAPPETTI Achille.
» MESSINA Vincenzo.
» DE ZUANI Umberto.
» STRINA Lazzaro.
» DE ASTIS Vincenzo.
» BORZI Fedele.

Capitano MANGIACAPRA Alfredo.
» BONFIGLIO Filadelfio.
» CAMPISI Concetto.
» NUZZO Abdon.
» FARAONE Fortunato.
» GUARRACINO Ottavio.
» D'ERRICO Antonio.
» VALENTI Filippo.
» GIOVANNINI Carlo.
» DONADIO Ferdinando.
» CARLINO Armando.
» BELARDI Guido.

CORPO VETERINARIO MILITARE.

Capitano ROSSO Giacomo.
» PASCA Giuseppe.
» BESSI Pio.
» MALVICINI Annibale.
» PIMPINI Giuseppe.
» NOVELLONE Luca.
» RIVERA Enrico.
» BENEGIAMO Oronzo.
Tenente SISTO Enrico.
» FRANCI Achille.

Nota. — Avendo il R. decreto 20 gennaio 1927, n. 119, ammesso l'avanzamento a scelta facoltativa anche per i capitani medici e per i capitani chimici farmacisti, gli ufficiali suindicati, compresi nella prima metà dei rispettivi ruoli di anzianità, potranno concorrere al predetto avanzamento, e precisamente i capitani medici fino a MERLINI Camillo, e fino a GUGLIELMINETTI Silvio i capitani chimici farmacisti. Le domande dovranno pervenire improrogabilmente al Ministero non oltre il 15 marzo p. v.

Si fa riserva di comunicare i nomi degli ammessi agli esami.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 132. — CONCORSI E GARE. — **Commissari militari per le gare ippiche durante il 1927.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 24 febbraio 1927 - Anno V.

Per l'anno 1927 sono confermati o nominati commissari militari per le gare ippiche i seguenti ufficiali:

Corpo d'Armata di Torino.

Generale di brigata FILIPPONI DI MOMBELLO cav. Camillo, titolare del 1° comando superiore di cavalleria, Torino.

Corpo d'Armata di Alessandria.

Colonnello VANZETTI cav. Guido, comandante reggimento cavalleggeri Vittorio Emanuele II, Voghera.

Corpo d'Armata di Milano.

Colonnello PAPI cav. Giacomo, comandante reggimento artiglieria a cavallo, Milano.

Corpo d'Armata di Verona.

Colonnello TACOLI cav. Paolo, comandante reggimento cavalleggeri Guide, Padova.

Corpo d'Armata di Trieste.

Generale di brigata GIUBILEI cav. Carlo, titolare del 2° comando superiore di cavalleria, Udine.

Corpo d'Armata di Bologna.

Colonnello MARONE cav. Colombo, comandante reggimento Genova cavalleria, Bologna.

Corpo d'Armata di Firenze.

Colonnello CHIAPIRONE cav. Ferdinando, comandante reggimento cavalleggeri di Alessandria, Firenze.

Corpo d'armata di Roma.

Generale di brigata MARCHINO cav. Amedeo, titolare del 3° comando superiore di cavalleria, Roma.

Corpo d'Armata di Bari.

Colonnello MICHELI cav. Carlo, comandante 14° reggimento artiglieria da campagna, Bari.

Corpo d'Armata di Napoli.

Colonnello MAJNONI cav. Gerolamo, comandante reggimento cavalleggeri di Firenze, Napoli.

Comando militare della Sicilia.

Maggiore MICCICHE' cav. Salvatore, centro speciale di cavalleria della Sicilia, Palermo.

Comando militare della Sardegna.

Tenente colonnello CARDASSI cav. Vittorio, Deposito allevamento cavalli di Bonorva.

Per le gare ippiche militari che abbiano luogo nel presidio e nei dintorni di Pinerolo oppure nell'ippodromo e nei dintorni di Tor di Quinto e per le gare nazionali di addestramento ippico saranno osservate le disposizioni contenute nell'articolo 18 della circolare 221 *giornale militare* 1924.

I commissari militari che assumono la carica per effetto delle presenti disposizioni richiederanno ai loro eventuali precedessori tutti i documenti e le necessarie informazioni, relativamente ad intese con autorità militari ed enti civili, riferentisi a gare ippiche nel territorio assegnato alla loro giurisdizione.

In caso di impedimento o di assenza del commissario militare, il comando di corpo d'armata o militare interessato provvederà a sostituirlo con altro ufficiale superiore d'arma a cavallo, espressamente incaricato, con delega scritta, nella quale sia specificato per quali gare essa abbia valore, attenendosi alle disposizioni dell'articolo 22 della citata circolare 221 del 1924.

Per quanto riguarda la partecipazione dei commissari militari alla direzione di società di cacce a cavallo, quali rappresentanti dell'autorità militare, valgono le disposizioni contenute nella circolare 700 *giornale militare* 1924.

Circa infine i rapporti con le autorità superiori e l'esame dei programmi delle gare si richiama l'attenzione dei commissari militari sulle disposizioni contenute nella circolare 60 *giornale militare* c. a., la quale ha parzialmente modificata la ripetuta circolare 221 del 1924.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 133. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Denominazione degli Ispettorati di mobilitazione.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 24 febbraio 1927 - Anno V.

La denominazione degli Ispettorati di mobilitazione instituiti presso i vari Comandi di divisione militare territoriale, resta stabilita come nel seguente esempio:

Ispettorato di mobilitazione della Divisione militare territoriale di Roma (21ª).

La denominazione medesima dovrà essere riprodotta nella intestazione della rispettiva corrispondenza d'ufficio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 134. — PERSONALE OPERAIO. — **Quadro organico degli operai permanenti dei servizi di artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 24 febbraio 1927 - Anno V.

In dipendenza del nuovo ordinamento del Regio esercito (legge 11 marzo 1926, n. 396) il Ministero, visto il paragrafo 11, secondo comma, del regolamento speciale per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con decreto ministeriale 1° giugno 1925, determina che il quadro *A* contenente gli organici degli operai permanenti dei servizi di artiglieria, annesso al citato regolamento, sia sostituito con quello sottoindicato:

QUADRO *A*.

SERVIZI DI ARTIGLIERIA

DIREZIONI	1° Gruppo		2° Gruppo	3° Gruppo	TOTALI
	Capi operai	Comandanti di rimorchiat.	Operai specializzati	Operai comuni	
Direzione artiglieria del corpo d'armata Torino - *Torino*	1	—	1	—	2
Direzione artiglieria del corpo d'armata Alessandria - *Alessandria*	1	—	1	—	2
Sezione staccata - *Genova*	1	—	—	—	1
Direzione artiglieria del corpo d'armata Milano - *Piacenza*	1	—	1	—	2
Sezione staccata - *Brescia*	1	—	1	—	2
Direzione artiglieria del corpo d'armata Verona - *Verona*	1	—	1	—	2
Direzione artiglieria del corpo d'armata Trieste - *Trieste*	1	—	1	—	2
Direzione artiglieria del corpo d'armata Bologna - *Bologna*	1	—	1	—	2
Sezione staccata - *Ancona*	1	—	—	—	1
Direzione artiglieria del corpo d'armata Firenze - *Firenze*	1	—	1	—	2
Sezione staccata - *Spezia*	1	—	—	—	1
A riportare . . .	11	—	8	—	19

DIREZIONI	1° Gruppo		2° Gruppo	3° Gruppo	TOTALI
	Capi operai	Comandanti di rimorchiat.	Operai specializzati	Operai comuni	
Riporto . . .	11	—	8	—	19
Direzione artiglieria del corpo d'armata Roma - *Roma*	1	—	1	—	2
Direzione artiglieria del corpo d'armata Bari - *Taranto*	1	1	1	—	3
Direzione artiglieria del corpo d'armata Napoli - *Napoli*	1	1	1	—	3
Direzione d'artiglieria per la Sicilia - *Messina*	1	1	1	—	3
Sezione d'artiglieria per la Sardegna - *Cagliari*	1	—	1	—	2
Sezione staccata d'artiglieria - *La Maddalena*	1	1	—	—	2
1° reggimento artiglieria da costa - *Spezia*	1	1	4	—	6
2° reggimento artiglieria da costa - *Venezia*	2	3	4	—	9
3° reggimento artiglieria da costa - *Messina*	1	2	1	—	4
Scuola controaerei - *Nettuno*	—	1	—	—	1
Arsenale R. Esercito - *Torino*	14	—	25	—	39
Arsenale R. Esercito - *Napoli*	14	—	19	—	33
Arsenale R. Esercito - *Piacenza*	19	—	26	—	45
Fabbrica d'armi R. Esercito - *Terni* . .	16	—	42	—	58
Laboratorio di precisione R. Esercito - *Roma*	7	—	19	—	26
Spolettificio R. Esercito - *Roma*	5	—	15	—	20
Sezione staccata spolettificio - *Torre Annunziata*	7	—	8	—	15
Pirotecnico R. Esercito - *Bologna* . . .	10	—	13	—	23
Sezione pirotecnico R. Esercito - *Capua*	7	—	11	—	18
Polverificio R. Esercito - *Liri*	9	—	21	—	30
1° centro esperienze artiglieria - *Nettuno*	1	—	4	—	5
2° centro esperienze artiglieria - *Ciriè* .	1	—	4	—	5
TOTALI . . .	131	11	229	—	371

N. 135. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento iniziatisi il 1° settembre 1926.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 24 febbraio 1927 - Anno V.

In relazione alle disposizioni impartite con la circolare n. 283 del *giornale militare* 1926, relative allo svolgimento dei corsi allievi ufficiali di complemento iniziatisi presso le relative scuole di corpo d'armata alla data del 1° settembre 1926, questo Ministero determina quanto appresso:

1. I comandi di corpo d'armata ed il comando militare della Sicilia provvederanno perchè gli allievi delle dipendenti scuole giudicati idonei al grado di sergente siano nominati a tale grado col 15 marzo 1927 e destinati col giorno successivo a prestare il prescritto periodo di servizio col grado stesso presso un corpo della rispettiva arma e specialità, attenendosi per quanto riguarda le destinazioni alle seguenti norme:

FANTERIA DI LINEA.

I sergenti allievi ufficiali saranno assegnati ai reggimenti di fanteria e ripartiti a seconda delle esigenze del servizio come segue:

Il comando del corpo d'armata di Alessandria assegnerà il 75 per cento degli allievi della scuola di Bra ai dipendenti reggimenti e cederà il rimanente 25 per cento al corpo d'armata di Torino.

Il corpo d'armata di Milano terrà per sè la metà dei propri allievi e metterà l'altra metà ripartita in parti eguali a disposizione dei corpi d'armata di Torino, Verona e Trieste per l'assegnazione ai dipendenti reggimenti.

Il corpo d'armata di Verona terrà per sè tutti i propri allievi.

Il corpo d'armata di Firenze assegnerà ai reggimenti stanziati nel proprio territorio il 55 per cento degli allievi della dipendente scuola e porrà il restante 45 per cento a disposizione del corpo d'armata di Trieste.

Il corpo d'armata di Roma assegnerà ai dipendenti reggimenti (compreso il 59°) il 17 per cento dei propri allievi e cederà gli altri ai corpi d'armata di Trieste, Bologna, Bari

e al comando militare della Sardegna nelle seguenti proporzioni:

al corpo d'armata di Trieste il 20 per cento;
al corpo d'armata di Bologna il 40 per cento;
al corpo d'armata di Bari il 13 per cento;
al comando militare della Sardegna il 10 per cento.

Il corpo d'armata di Napoli terrà per sè il 75 per cento dei propri allievi e metterà il restante 25 per cento a disposizione del corpo d'armata di Bari.

Il comando militare della Sicilia ripartirà tutti gli allievi della Scuola di Palermo fra i dipendenti reggimenti.

Granatieri.

Saranno ripartiti fra i tre reggimenti granatieri.

Bersaglieri.

Gli allievi della scuola di Bra saranno ripartiti in parti eguali fra i corpi d'armata di Torino, Alessandria e Milano (7° reggimento).

In modo analogo sarà provveduto per gli allievi della scuola di Milano che saranno ripartiti fra i corpi d'armata di Milano (12° reggimento), Verona e Trieste.

Gli allievi della scuola di Roma saranno ripartiti sempre in parti eguali fra i reggimenti dipendenti dai corpi d'armata di Bologna, Firenze e Roma.

Quelli della scuola di Palermo saranno egualmente ripartiti fra il corpo d'armata di Napoli ed il comando militare della Sicilia.

Alpini.

Il corpo d'armata di Alessandria assegnerà il 45 per cento degli allievi della scuola di Bra ai dipendenti reggimenti e metterà gli altri allievi a disposizione del corpo d'armata di Torino.

Il corpo d'armata di Verona terrà per sè il 75 per cento dei propri allievi e cederà il restante 25 per cento al corpo d'armata di Milano.

Il corpo d'armata di Trieste ripartirà fra i reggimenti stanziati nel proprio territorio tutti gli allievi della dipendente scuola.

CARRI ARMATI.

Saranno tutti assegnati ai reparti di tale specialità.

CAVALLERIA.

Il corpo d'armata di Torino ripartirà i sergenti allievi ufficiali della scuola di Pinerolo in parti eguali fra tutti i reggimenti di cavalleria, tenendo conto della statura per quanto riguarda l'assegnazione ai reggimenti Nizza, Piemonte Reale, Savoia e Genova Cavalleria.

ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA.

Il corpo d'armata di Alessandria ripartirà fra i dipendenti reggimenti tutti gli allievi della scuola di Bra.

Il corpo d'armata di Verona assegnerà ai reggimenti stanziati nel proprio territorio l'80 per cento degli allievi della dipendente scuola e cederà il restante 20 per cento al corpo d'armata di Milano.

Il corpo d'armata di Trieste terrà per sè tutti i suoi allievi.

Il corpo d'armata di Bologna ripartirà fra i propri reggimenti tutti gli allievi della dipendente scuola.

Il corpo d'armata di Firenze terrà per sè la metà dei propri allievi e porrà l'altra metà ripartita in parti eguali a disposizione del corpo d'armata di Torino per l'assegnazione al 17° reggimento in Novara e del corpo d'armata di Milano per completare l'assegnazione ai reggimenti da esso dipendenti.

Il corpo d'armata di Roma assegnerà ai dipendenti reggimenti il 45 per cento dei propri allievi e cederà il 20 per cento degli stessi allievi al corpo d'armata di Torino per l'assegnazione al 5° reggimento in Venaria Reale ed il restante 35 per cento al corpo d'armata di Milano.

Il corpo d'armata di Napoli terrà per sè il 60 per cento degli allievi della propria scuola e metterà il restante 40 per cento a disposizione del corpo d'armata di Bari.

Il comando militare della Sicilia assegnerà ai reggimenti stanziati nell'isola il 65 per cento degli allievi della scuola di Palermo e cederà il rimanente 35 per cento al comando militare della Sardegna.

ARTIGLIERIA DA MONTAGNA.

Il corpo d'armata di Alessandria assegnerà la metà degli allievi della scuola di Bra ai propri gruppi e metterà l'altra metà a disposizione del corpo d'armata di Torino per l'assegnazione ai dipendenti gruppi del 1° reggimento.

Il corpo d'armata di Verona terrà per sè il 75 per cento dei propri allievi e cederà il restante 25 per cento al corpo d'armata di Milano per l'assegnazione al gruppo del 2° reggimento stanziato in Bergamo.

Il corpo d'armata di Trieste ripartirà fra i propri gruppi l'80 per cento degli allievi della scuola di Pola e porrà a disposizione del corpo d'armata di Milano, il rimanente 20 per cento per completare l'aliquota da assegnarsi al dipendente gruppo.

ARTIGLIERIA PESANTE CAMPALE.

Gli allievi della specialità pesante campale della scuola di Milano saranno ripartiti in parti eguali fra i corpi d'armata di Milano, Torino, Alessandria e Verona.

Quelli della scuola di Modena saranno ripartiti pure in parti eguali fra i corpi d'armata di Bologna e Trieste.

In modo analogo sarà provveduto per gli allievi della scuola di Roma che saranno ripartiti fra i corpi d'armata di Roma, Firenze e Bari.

Il comando militare della Sicilia assegnerà al dipendente reggimento la metà degli allievi della scuola di Palermo e metterà l'altra metà a disposizione del corpo d'armata di Napoli.

ARTIGLIERIA PESANTE.

Il corpo d'armata di Alessandria assegnerà ai gruppi del 2° reggimento pesante il 75 per cento degli allievi della propria scuola e cederà il restante 25 per cento al corpo d'armata di Torino per l'assegnazione ai dipendenti gruppi del 1° reggimento.

Il corpo d'armata di Verona terrà per sè tutti gli allievi della dipendente scuola.

Il corpo d'armata di Roma assegnerà ai due gruppi di stanza a Terni del 4° reggimento, il 30 per cento degli allievi della scuola di Roma e metterà tutti gli altri allievi a disposizione del corpo d'armata di Trieste per l'assegnazione al 3° reggimento.

Il corpo d'armata di Napoli porrà a disposizione del corpo d'armata di Milano l'80 per cento degli allievi della dipendente scuola e del corpo d'armata di Torino il rimanente 20 per cento degli allievi stessi per completare l'assegnazione ai gruppi del 1° reggimento.

ARTIGLIERIA DA COSTA.

Il corpo d'armata di Firenze ripartirà in parti eguali tutti gli allievi della specialità da costa fra tutti i gruppi dei tre reggimenti prendendo all'uopo accordi con i vari comandi di corpo d'armata interessati.

ARTIGLIERIA CONTROAEREI.

Gli allievi di tale specialità saranno ripartiti come segue:

Quelli della scuola di Bra:

al corpo d'armata di Alessandria il 50 per cento;
al corpo d'armata di Torino il 35 per cento;
al corpo d'armata di Napoli il 15 per cento.

Quelli della scuola di Milano:

al corpo d'armata di Milano il 40 per cento;
al corpo d'armata di Verona il 30 per cento;
al corpo d'armata di Bologna il 30 per cento.

Quelli della scuola di Pola:

al corpo d'armata di Trieste il 35 per cento;
al corpo d'armata di Firenze il 35 per cento;
al corpo d'armata di Napoli per l'assegnazione al centro di Gaeta il 30 per cento.

Quelli della scuola di Roma:

al corpo d'armata di Roma il 65 per cento;
al corpo d'armata di Bari il 35 per cento.

Quelli della scuola di Palermo saranno tutti assegnati al centro di Palermo.

GENIO.

Zappatori, minatori, mototeleferisti:

Gli allievi della scuola di Bra saranno ripartiti in parti eguali fra i corpi d'armata di Alessandria, Torino, Milano, Verona, Trieste e Bologna.

Quelli della scuola di Napoli (Casagiove) pure in parti eguali fra i corpi d'armata di Firenze, Roma, Bari e Napoli.

Il comando militare della Sicilia assegnerà al dipendente reggimento il 65 per cento degli allievi della propria scuola e metterà a disposizione del comando militare della Sardegna il restante 35 per cento per l'assegnazione al battaglione misto in Ozieri.

Telegrafisti.

Gli allievi di tale specialità della scuola di Firenze saranno ripartiti in parti eguali fra tutti i corpi d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna, tenendo presente che l'aliquota da assegnarsi alla Sardegna dev'es sere pari alla metà di quella spettante a ciascun corpo d'armata.

Fotoelettricisti.

Saranno ripartiti fra tutti i centri controaerei proporzionatamente ai gruppi da ciascun centro dipendenti.

Radiotelegrafisti.

Saranno ripartiti in parti eguali fra i 2 reggimenti di tale specialità.

Ferrovieri e pontieri lagunari.

Saranno tutti assegnati ai reggimenti e reparti delle rispettive specialità.

COMMISSARIATO, SUSSISTENZA E AMMINISTRAZIONE.

I sergenti allievi di commissariato e di sussistenza saranno ripartiti fra i vari corpi d'armata e i comandi militari delle isole tenendo presente che le quote da assegnarsi alla Sardegna dovranno essere pari alla metà di quelle destinate ai corpi d'armata ed alla Sicilia.

Gli allievi di amministrazione saranno ripartiti come segue:

quelli della scuola di Verona in parti eguali fra i corpi d'armata di Torino, Alessandria, Milano, Verona, Trieste e Bologna;

quelli della scuola di Bari in parti eguali fra i corpi d'armata di Firenze, Roma, Napoli, Bari e la Sicilia, più una quota minore da assegnarsi alla Sardegna.

SPECIALITÀ AUTOBLINDOMITRAGLIATRICI E CENTRI AUTOMOBILISTICI.

Per l'assegnazione dei sergenti allievi a tali specialità sono state già impartite disposizioni con i numeri 11 e 12 della circolare 283 del *giornale militare* 1926.

2. Nel procedere alle assegnazioni ai corpi dei sergenti allievi ufficiali i comandi di corpo d'armata seguiranno rigorosamente le norme prescritte dal precedente numero e prenderanno tempestivamente, ove occorra, i necessari accordi per regolare nel miglior modo le assegnazioni stesse, specialmente per quanto riguarda la destinazione di allievi a reparti staccati di tali corpi.

3. Si rammenta che gli allievi provenienti dagli arruolati volontari con la ferma di tre anni saranno ammessi, all'atto della loro nomina a sergente, a commutare la ferma stessa in quella di due anni stabilita pei sottufficiali dall'art. 2 del R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

4. In relazione al n. 21 della circolare 283 del *giornale militare* 1926 gli allievi che comprovino di essere inscritti all'università per l'anno accademico in corso, potranno, se approvati agli esami a sergente, chiedere di essere inviati in congedo temporaneo appena ultimato il corso e cioè il 15 marzo 1927 per essere richiamati a prestare il periodo di servizio da sergente l'anno successivo che potranno iniziare il 1° maggio 1928 se lo preferiscano, il 1° giugno o il 1° luglio o anche il 15 luglio dello stesso anno.

Così pure gli allievi dell'attuale corso che, dopo compiuto il servizio da sergente, risulteranno idonei all'esame a sottotenente, potranno chiedere, sempre comprovando la loro qualità di studenti universitari, di compiere il servizio da sottotenente o iniziandolo ad una delle suddette date dell'anno 1928, od anche nell'anno successivo 1929.

I rinvii di cui sopra, i quali saranno disposti dai rispettivi comandi di corpo d'armata, dovranno sempre formare oggetto di apposite variazioni matricolari e i comandanti di distretto cureranno perchè i militari rinviati a riprendere l'interrotto servizio in epoche successive siano tenuti in evidenza in appositi registri.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 136. — TRASPORTI. — **Facilitazioni di viaggio ai Cappellani militari.** — (Direzione generale servizi logistici). — 24 febbraio 1927 - Anno V.

In relazione alla legge 11 marzo 1926, n. 417, che istituisce un ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel Regio esercito, nella Regia marina e nella Regia aeronautica, il regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno - Edizione 1° luglio 1911 - è esteso ai cappellani con grado di assimilazione a quello degli ufficiali.

Per conseguenza ed in seguito ad accordi presi con la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, nel detto regolamento dovrà aggiungersi il seguente:

§ 18-*bis*. — I sacerdoti cattolici preposti all'assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato (ordinario militare, vicario, ispettori, cappellani) godono delle stesse facilitazioni ferroviarie accordate agli ufficiali con i due precedenti paragrafi, secondo il loro grado di assimilazione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 137. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Servizio dei viveri per le truppe, per i ricoverati negli stabilimenti sanitari, per gli allievi carabinieri reali e per i collegi militari.** — (Direzione generale servizi logistici). — 24 febbraio 1927 - Anno V.

Per assicurare il servizio dei viveri per le truppe, per i ricoverati negli stabilimenti sanitari, per gli allievi carabinieri reali e per i collegi militari, saranno osservate le disposizioni seguenti.

CAPO I.

1. — La razione viveri giornaliera del soldato è la seguente:

Parte fondamentale.

Pane	gr. 700
Carne bovina fresca o congelata	» 200

Pasta	gr.	180
oppure		
Riso	»	150
Legumi secchi	»	50
oppure		
Patate	»	100
Caffè tostato	»	10
Zucchero	»	15
oppure		
Cacao	»	15
Zucchero	»	30

Generi di condimento.

Lardo oppure olio	»	15
Conserva di pomodoro (a doppia concentrazione)	»	15
oppure		
Pomodori freschi	»	100
Sale	»	20
Formaggio grattugiato (tutti i giorni)	»	10
Spezie, cipolle, agli, verdura fresca e miglioramenti vari al vitto	cent.	20

AVVERTENZE.

2. — Il riso si distribuisce, in luogo della pasta, due volte la settimana.

3. — Quando vengano distribuite scatolette di carne in conserva, in sostituzione della carne fresca o congelata, la razione si intende costituita da mezza scatoletta per individuo. Si distribuiranno con essa, in più del normale, una razione di conserva di pomodoro, gr. 10 di sale e gr. 100 di patate o gr. 50 di legumi.

4. — Nei presidi nei quali esistono coltivazioni ortive, i corpi preleveranno, per quanto possibile, i prodotti delle coltivazioni stesse, a pagamento diretto, valendosi di parte della quota di cent. 20 assegnata ad ogni convivente per la verdura fresca; la quale quota è da intendersi a piena di-

sposizione dei corpi per il miglioramento del rancio, con autorizzazione di effettuare speciali economie, da impiegare nelle ricorrenze solenni.

Per il funzionamento delle coltivazioni ortive valgono le disposizioni speciali a suo tempo impartite.

SOMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE.

5. — Sarà concesso:

a) l'aumento di un quarto di razione pane a tutte le truppe sottoposte a speciali fatiche in occasione di campi, manovre od istruzioni fuori quartiere per due o più giorni consecutivi; nonchè ai militari che prendono parte al campionato annuale di educazione fisica, a partire — per questi ultimi — da quindici giorni prima della data di inizio delle gare e fino al loro termine;

b) l'aumento di mezza razione pane per le truppe da montagna distaccate in località di alta montagna (vedasi circolare 381 del giornale militare 1923, e successive aggiunte) e durante le escursioni, manovre e lavori alpini, nonchè ai militari destinati ai corso skiatori, avvertendo che tale aumento dovrà essere corrisposto anche per i dieci giorni che precedono le esercitazioni;

c) l'aumento di un terzo di razione pane alle truppe non da montagna comunque destinate in località di alta montagna.

Ai Comandi delle truppe da montagna è riservata la facoltà di ridurre di gr. 50 l'aumento di pane previsto alla lettera *b*) del presente numero, per impiegare l'importo corrispondente a tali cinquanta grammi di pane, in centesimi dieci, nel maggiore acquisto di generi di condimento.

6. — Sarà distribuito un supplemento di gr. 50 di carne e gr. 20 di pasta o riso a tutte le truppe che si vengano a trovare nelle circostanze di cui al numero precedente, avvertendo che per i militari che prendono parte al campionato annuale di educazione fisica, nonchè per le truppe da montagna durante le escursioni, manovre e lavori alpini ed i militari dei corsi skiatori si dovrà osservare lo stesso criterio di decorrenza stabilito per l'aumento della razione pane.

7. — Le somministrazioni straordinarie previste ai numeri 5, lettera *a*) e 6 sono estese, per la durata dei corsi d'istruzione, agli allievi ufficiali di complemento, in considerazione del lavoro fisico ed intellettuale cui essi sono sottoposti.

8. — Saranno poi distribuite, oltre della razione ordinaria:

a) una razione di caffè e zucchero alle truppe impiegate in servizio di ordine pubblico, sempre quando i comandi di presidio e le autorità ad essi superiori lo ritengano opportuno.

Alle dette truppe, qualora non possa distribuirsi la razione ordinaria, si somministrerà una razione di pane o galletta ed una scatoletta di carne in conserva.

b) una razione giornaliera di caffè e zucchero, oppure una razione di vino ogni due giorni, a tutte le truppe che prendono parte a campi, manovre, scuole di tiro, escursioni, istruzioni fuori quartiere per due o più giorni, limitatamente alla durata di tali esercitazioni. Riuscendone agevole il rifornimento, si darà la preferenza al vino.

9. — La somministrazione dell'anice, quale correttivo dell'acqua, nella misura di un centilitro per individuo, deve essere fatta soltanto durante la stagione estiva, e per comprovate ragioni igieniche, a determinati reparti, su proposta dei comandi di corpo d'armata e previa autorizzazione di questo Ministero, al quale dovrà quindi essere inviato tempestivamente lo specchio particolareggiato indicante i reparti, e la loro presumibile forza, cui l'anice dovrà essere distribuito; la durata del provvedimento nei singoli casi; il fabbisogno presunto per ciascun reparto e quello complessivo. L'anice occorrente sarà acquistato dal commercio per cura delle direzioni di commissariato e della sezione di commissariato della Sardegna.

10. — A tutte le truppe sarà distribuito un supplemento di carne di gr. 30 nelle ricorrenze dei genetliaci delle Loro Maestà, del Principe Ereditario, nonchè della festa del corpo, nei giorni di capo d'anno, di Pasqua e di Natale. Saranno fatte inoltre durante l'anno altre tredici distribuzioni supplementari di 30 grammi di carne nei giorni che, su proposta dei comandanti di corpo, saranno indicati dai comandanti di corpo d'armata.

11. — Ricorrendo la necessità di altre somministrazioni straordinarie non previste, i comandi di corpo d'armata ne faranno proposta motivata al Ministero.

Capo II.

12. — Alla fornitura dei viveri per le truppe sarà provveduto nei modi e secondo le norme appresso indicate.

Servizio del pane.

13. — Il pane è normalmente distribuito dai panifici militari.

14. — Nei presidi dove si ricorre per il pane all'industria privata, saranno stipulati regolari contratti della durata di sei mesi.

La farina e le altre materie occorrenti alla panificazione saranno fornite, normalmente, dall'assuntore, e nel contratto si dovrà quindi stabilire il prezzo per ciascuna razione duplex di due pagnottelle da gr. 350, complessivamente quindi di gr. 700.

15. — In via eccezionale, previa autorizzazione del Ministero, la lavorazione del pane potrà essere eseguita con materie prime di proprietà dell'amministrazione. In questo caso, si seguiranno le norme di cui alle lettere seguenti:

a) l'assuntore dovrà prendere in regolare consegna le materie prime insieme alle tele relative, assumendo al riguardo tutte le responsabilità stabilite dalle leggi in vigore per i consegnatari di beni di proprietà dello Stato. Dovrà provvedere inoltre al sale, al combustibile, alla mano d'opera ed a quanto altro occorre, in genere, alla panificazione, nonchè alla custodia ed alla buona conservazione delle materie prime avute in consegna. Assumerà pure l'obbligo di ritirare queste a proprie spese, dai magazzini militari che esistano eventualmente sul posto oppure dalla stazione ferroviaria, secondo gli verrà indicato per iscritto dalla autorità militare;

b) l'amministrazione pagherà all'assuntore un compenso per ogni quintale di farina lavorata;

c) la farina non dovrà essere ceduta in quantità superiore al fabbisogno di quindici giorni calcolato in base alla media della forza presente in ciascun presidio; essa dovrà essere integralmente impiegata nella lavorazione del pane militare, e, in caso di constatata mancanza, sostituzione o deterioramento del genere, a qualsiasi causa dovuto, l'assuntore sarà tenuto a pagarne l'importo al prezzo effettivo, stabilito dal Ministero della guerra, con l'aumento del 50 per cento a titolo di penalità.

Al termine del contratto l'eventuale rimanenza delle materie prime, unitamente alle tele rispettive, dovrà essere restituita all'amministrazione militare.

La resa per ciascun quintale di farina non dovrà essere inferiore a quella ottenuta nei panifici militari impiegando farina dello stesso tasso di abburattamento di quella consegnata al fornitore.

d) l'amministrazione si riserva sempre il diritto di vigilare e controllare, mediante personale a ciò delegato, la lavorazione del pane e l'impiego delle farine di sua proprietà, allo scopo di assicurare che le operazioni suddette si svolgano in conformità dei patti contrattuali.

e) l'assuntore dovrà prestare cauzione nella misura minima del 10 per cento sull'importo del valore presuntivo attribuito al contratto, valore che va calcolato sul solo compenso pattuito per la lavorazione del pane.

SERVIZIO DELLA CARNE E DEI VIVERI COMPLEMENTARI.

16. — *Carne* - Il servizio viene normalmente effettuato con carne congelata di proprietà dell'amministrazione militare, e la cui distribuzione è affidata ad apposita impresa.

Nei presidi ove l'impresa sia stata esonerata dal distribuire quella congelata (presidi che sono indicati nel relativo contratto) sarà provveduto stipulando speciali convenzioni per fornitura di carne fresca.

17. — *Pasta* - Al rifornimento della pasta si provvede con contratti di durata semestrale, per la quantità presumibilmente occorrente nel semestre di cui trattasi in ciascuna divisione militare. Le pratiche relative saranno condotte in tempo per assicurare la continuità del servizio.

Si riassumono di seguito le modalità da seguire per addivenire al deliberamento.

Le direzioni di commissariato e la sezione di commissariato della Sardegna stabiliranno l'entità delle forniture in base al consumo prevedibile ed esplicitamente dichiareranno negli inviti, e faranno poi risultare nei contratti, che le quantità in tal modo determinate hanno carattere semplicemente indicativo, rimanendo in facoltà dell'amministrazione di variarle in più od in meno, secondo i bisogni, dandone congruo preavviso ai fornitori, senza che la maggiore o minore richiesta possa dar luogo a compensi o ad indennizzi di sorta. Questa clausula consentirà di regolare le provviste in relazione alle effettive esigenze, evitando in tal modo di trovarsi con notevoli rimanenze a fine semestre e di dover quindi far consumare alla truppa pasta di fabbricazione non recente.

Per assicurare poi, durante il periodo contrattuale, che la pasta da distribuire sia fabbricata di fresco, sarà esplicitamente convenuto che la fabbricazione e la consegna dovranno eseguirsi in successive aliquote, mese per mese, ove non sia possibile o conveniente fissare periodo più breve, secondo le indicazioni scritte che gli uffici di commissariato dovranno far pervenire in tempo ai fornitori.

Circa la procedura pel deliberamento si prescrive, in via di massima, la licitazione privata, poichè, essendo indispensabile rivolgersi direttamente agli stabilimenti specializzati nella fabbrricazione della pasta da minestra, mal si presterebbe la pubblica gara, ed anche perchè interessa eliminare gli intermediari. Si potrà pure utilmente ricorrere al metodo della trattativa privata previsto dall'art. 92 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, quando, a giudizio delle direzioni di commissariato e sezione di commissariato della Sardegna ricorrano circostanze che lo facciano ritenere preferibile.

Le ragioni che consigliano tale procedimento dovranno, comunque, risultare dalle premesse del contratto.

In ogni caso gli inviti a concorrere alla licitazione come alla trattativa privata saranno diramati solo a quei produttori che diano pieno e sicuro affidamento.

Le forniture saranno regolate dalle « Condizioni generali da osservare pei contratti di provviste di derrate e materiali occorrenti per il servizio delle sussistenze militari ».

I fornitori dovranno consegnare un terzo di pasta lunga — esclusi i tipi sottili — e due terzi di pasta corta.

La pasta dovrà avere i requisiti indicati nelle circolari alle direzioni di commissariato n. 7580 del 27 maggio 1924 e n. 9039 del 5 luglio successivo, requisiti che dovranno essere riportati integralmente nel testo dei contratti e servire di base per i collaudi.

A questo proposito si richiama la particolare attenzione degli organi territoriali di commissariato sul preciso obbligo delle commissioni di collaudo di attenersi scrupolosamente alle norme prescritte, non essendo ammissibile alcuna variante alla procedura nè tolleranza nei requisiti della derrata.

L'esito del solo esame organolettico non potrà mai ritenersi sufficiente - salvo casi di assoluta necessità ed urgenza come potrebbe verificarsi nel periodo delle esercitazioni, ma il giudizio sull'accettazione definitiva della pasta, di competenza esclusiva degli organi di commissariato, deve sempre subordinarsi ai risultati dell'analisi chimica. Copia della relativa relazione dovrà quindi allegarsi, in uno dei verbali di collaudo, ai documenti giustificativi del pagamento.

Sarà tenuto presente che la percentuale massima di acidità in acido lattico ammessa, cioè il 0.25 per cento, rappresenta già una larga concessione. Tuttavia, poichè una notevole differenza nel grado di acidità può anche dipendere dai diversi procedimenti seguiti nel determinarla, si lascia al criterio delle commissioni collaudatrici di decidere se sia il caso di ammettere — quando i risultati dell'esame organolettico e gli altri elementi stabiliti dall'analisi chimica siano in tutto favorevoli — un lieve maggior grado di acidità, in nessun caso superiore al 0.02 per cento. Rimane quindi stabilito che l'acidità massima tollerabile è del 0.27 per cento e che la pasta che contenga oltre il 0.25 per cento di acidità può accettarsi solo se destinata al pronto consumo; non quando serva per costituire scorte o per spedizione oltre mare, nei quali casi rimane fermo il limite massimo del 0.25 per cento.

A parte l'eccezione su indicata, le percentuali minime o massime prescritte per i vari elementi costitutivi della derrata dovranno considerarsi tassative, indipendentemente da qualunque giudizio sulla ammissibilità della pasta al consumo; in quanto, non la semplice commestibilità va accertata, bensì che la pasta corrisponda a tutti i requisiti prescritti.

Si ricorda in proposito l'obbligo di spedire a questo Ministero (Ufficio del tenente generale commissario) un piccolo campione di pasta per ogni partita introdotta.

18. — *Riso - Zucchero - Caffè - Cacao* - Vi provvederà il Ministero, o indicendo direttamente le gare, salvo a far stipulare i contratti di fornitura con i deliberatari dagli enti di commissariato che sarà per designare; od incaricando di tutte le operazioni di acquisto le direzioni o sezioni di commissariato che si trovino in condizioni di mercato più favorevoli.

Le direzioni predette e la sezione di commissariato della Sardegna segnaleranno, entro la prima decade di ogni mese, il proprio fabbisogno per il mese successivo al Ministero, che disporrà le relative assegnazioni.

19. — *Legumi e patate* - Vi provvederanno le direzioni di commissariato e la sezione di commissariato della Sardegna per i corpi delle sedi rispettive ed eventualmente per gli altri presidi per i quali risultasse possibile e conveniente, con opportuni acquisti periodici dal commercio, regolando le consegne e la durata del contratto in modo da evitare le giacenze in magazzino, i conseguenti cali e le avarie. Il numero delle distribuzioni settimanali di legumi (da cui dipenderà l'entità rispettiva della fornitura dei due generi) sarà nei vari presidi determinato in base all'avviso dei comandi superiori, che sentiranno i comandanti di corpo, per tener conto del gradimento della truppa.

Nei presidi dove non sia possibile ottenere la consegna sul posto da parte degli assuntori delle forniture in base a contratti stipulati dal commissariato e per i quali non convenga ricorrere a trasporti onerosi o che comprometterebbero la buona conservazione dei generi, la provvista ne potrà essere affidata ai corpi, i quali si varranno del commercio locale, e, pur attenendosi alle quantità stabilite dalla razione fondamentale, procureranno di non oltrepassare la spesa di centesimi nove per convivente.

GENERI DI CONDIMENTO.

20. — *Formaggio - Lardo - Conserva di pomodoro* - Sarà provveduto come per i generi di cui al n. 18.

21. — *Olio* - Ove risulti che le truppe gradiscano l'olio come condimento, è consentito, previa autorizzazione del Ministero, sostituire il lardo con l'olio. Questo sarà acquistato dalle direzioni di commissariato e dalla sezione di commissariato della Sardegna, od, eccezionalmente, dagli stessi corpi, se speciali ragioni lo richiedano.

22. — Per le spezie, le verdure ed il sale saranno seguite le norme contenute negli articoli 224 e 225 del nuovo regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, ediz. 1926 - Bozze di stampa.

Nelle località e circostanze (presidi di alta montagna nei quali manchi o sia insufficiente la produzione locale; campi, manovre, esercitazioni in genere, concentramenti eccezionali di truppe, ecc.) in cui riesca difficile o soverchiamente oneroso l'acquisto delle verdure fresce, i corpi provvederanno al rifornimento mediante verdure evaporate, sempre avvalendosi della quota all'uopo stabilita.

23. — *Truppe alpine in escursione* - Ai comandi interessati è consentito, durante le escursioni estive ed invernali, di provvedere al vettovagliamento delle truppe da montagna dipendenti, mediante acquisti diretti sul posto, attingendo alle risorse locali. Essi dovranno però avvalersi dei fornitori privati, se a questi spetti per convenzione — in tutto ed in parte — il servizio di rifornimento, e servirsi — quando possibile e specialmente per le derrate trasportabili senza pericolo di deperimento — dell'organizzazione del commissariato militare, per realizzare la maggiore economia.

CAPO III.

FORNITURE PER GLI ALLIEVI CARABINIERI REALI.

24. — Al pane ed ai viveri per gli allievi carabinieri reali sarà provveduto con prelevamento dai panifici e dai magazzini delle sussistenze militari. I prelevamenti verranno effet-

tuati con le stesse norme in vigore per i corpi. I generi che non siano in distribuzione presso i magazzini delle sussistenze militari, saranno provvisti con lo stesso sistema che si seguirà per gli altri corpi del presidio.

Capo IV.

Forniture per gli stabilimenti sanitari.

25. — Al pane si provvederà, di regola, con prelevamenti dai panifici militari, oppure presso il fornitore del presidio, inserendo — se del caso — opportune clausole nel relativo contratto.

26. — Qualora, a giudizio dei direttori di sanità di corpo d'armata a ciò si oppongano, per tutti o per una parte degli infermi, ragioni di carattere sanitario, sarà provveduto mediante appositi contratti con fornitori locali.

27. — Ai viveri occorrenti agli stabilimenti sanitari si provvederà in quanto possibile, ed in quanto ritenuto come sopra compatibile con le condizioni degli ammalati, con prelevamenti dai magazzini delle sussistenze. Peraltro, per ragioni sanitarie, si potranno stipulare speciali contratti per la fornitura delle carni bianche per le diete speciali, del latte, delle uova, del vino e delle derrate che non si trovano nei magazzini militari. Quando le gare vadano deserte, o non sia possibile e conveniente stipulare appositi contratti, i generi potranno essere acquistati ad economia.

Capo V.

Forniture per i Collegi militari.

28. — Il pane sarà prelevato dai panifici militari. Gli altri generi saranno acquistati direttamente dal commercio o prelevati dai magazzini delle sussistenze militari, secondo richiederanno le speciali esigenze dei collegi militari. Nel primo caso, se si provvede mediante contratto, dovranno in questo riportarsi i requisiti dei generi appaltati.

Capo VI.

Disposizioni generali.

29. — La distribuzione dei generi da parte dei magazzini militari agli allievi carabinieri, agli stabilimenti sanitari per i bisogni degli infermi, ai collegi militari, avverrà senza movimenti di fondi tra gli enti che prelevano ed i magazzini.

Questi però terranno esatta nota dei generi distribuiti e la comunicheranno trimestralmente alle direzioni di commissariato ed alla sezione di commissariato della Sardegna che, non più tardi del mese successivo all'ultimo del trimestre scaduto, trasmetteranno a questo Ministero un esatto riepilogo quantitativo e valutativo delle derrate distribuite ai detti militari ed enti.

30. — I contratti per la fornitura del pane e quelli per la provvista della pasta da minestra dovranno avere la durata di sei mesi. Le direzioni di commissariato e la sezione di commissariato della Sardegna vi provvederanno tempestivamente, avvalendosi — se del caso — degli organi dipendenti o dei comandi di presidio, e seguendo le direttive o le particolari istruzioni che il Ministero ritenesse di impartire.

Nei presidi ove le derrate, in tutto od in parte, vengano appaltate, saranno rinnovate le gare verso la fine di maggio di ogni anno, per i bisogni dell'intiero esercizio finanziario successivo. Ogni provvedimento che modifichi il sistema in vigore, dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero.

31. — Alle aggiudicazioni si addiverrà mediante licitazione privata ad offerte segrete con esperimento di miglioria seduta stante, estendendo gli inviti a tutte le persone o ditte che, per la loro posizione morale ed economica, offrano ampie garanzie di una buona esecuzione del servizio. Potranno le autorità interessate, previa autorizzazione del Ministero o dei rispettivi comandi di corpo d'armata, e quando le speciali condizioni dei mercati nelle singole località facciano ritenere probabile di raggiungere in siffatta guisa una maggiore economia, procedere al deliberamento a trattativa privata.

32. — Nei contratti sarà in modo esplicito precisato che qualunque variazione avvenga nella forza e qualsiasi la causa della variazione, come qualunque aumento dei prezzi sul mercato, non daranno diritto agli assuntori di pretendere indennità o compensi di sorta dall'amministrazione militare.

33. — I depositi per concorrere alle gare, e le cauzioni da prestarsi dagli aggiudicatari, dovranno essere fissati nella misura del 5 per cento dell'importo presuntivo dei contratti, tranne nel caso del n. 15, lettera *e*), in cui la misura ne sarà elevata al 10 per cento.

Il versamento sarà effettuato in una sezione di R. Tesoreria provinciale del Regno.

Se il deposito per concorrere alle gare risulterà inferiore all'ammontare della cauzione definitiva, il deliberatario, prima della firma del contratto, dovrà eseguire un versamento suppletivo per raggiungere tale ammontare.

34. — Gli inviti per concorrere alle gare ed i contratti da stipularsi in seguito a licitazione privata od a trattativa privata saranno redatti in conformità dei corrispondenti modelli, opportunamente adattati al caso concreto, prescritti dalla nuova istruzione sulla stipulazione dei contratti (circolare n. 92 giornale militare c. a.), che regola la materia.

Qualora l'ammontare presuntivo sia inferiore alle lire 10,000, i contratti potranno essere stipulati sotto forma di semplici scritture private.

35. — Tutti i contratti per forniture viveri dovranno essere stipulati in base ai relativi capitolati d'oneri, edizione in vigore.

I capitolati, firmati alle parti contraenti, formeranno parte integrante dei contratti e saranno allegati ai medesimi, a meno che non si tratti di capitoli generali d'oneri approvati con decreto ministeriale, di cui basterà fare menzione, a sensi dell'ultimo comma dell'art. 99 del nuovo regolamento per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato.

In tale caso però si dovranno specificare nel contratto i requisiti dei generi.

36. — Circa l'approvazione dei contratti, saranno seguite le norme contenute nel R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, sul decentramento amministrativo e successive disposizioni esecutive, richiamate nella citata istruzione; avvertendo però che, qualora l'importo delle provviste non superi le L. 10,000, i contratti relativi potranno essere stipulati, invece che dalle direzioni di commissariato o sezioni da esse delegate, dai comandi di presidio, oppure dai comandi di corpo o di distaccamento, sempre quando la stipulazione abbia luogo in base ai capitolati d'oneri di cui all'art. 21 della legge 17 luglio 1910, n. 511. In tal caso i contratti saranno approvati e resi esecutivi nel modo previsto dall'articolo 22 della legge medesima.

Le operazioni preliminari per addivenire alla stipulazione dovranno essere predisposte ed attuate in tempo, perchè i documenti prescritti possono essere trasmessi con sufficiente anticipo alle autorità cui è devoluta l'approvazione dei contratti, in modo che tutte le formalità (compresa la registrazione da parte della Corte dei conti, quando ne sia il caso) siano compiute prima dell'inizio della esecuzione delle forniture.

Ai direttori di commissariato, sotto l'alta autorità e sorveglianza dei comandi di corpo d'armata, spetta di invigilare e di provvedere perchè, ovunque la provvista delle derrate sia data in appalto, venga assicurato il deliberamento alle migliori possibili condizioni per l'erario, la regolarità della procedura e la indispensabile sollecitudine nello svolgimento delle pratiche relative.

Alla copia dei contratti dovranno unirsi a corredo i documenti prescritti, e cioè:

a) l'esemplare dei capitoli d'oneri, munito del riferimento al contratto cui è allegato e debitamente firmato per copia conforme (salvo il caso di cui al precedente n. 35); la copia della quietanza di tesoreria comprovante l'eseguito deposito della cauzione; le copie dell'invito a concorrere, delle offerte, della scheda segreta e del verbale di deliberamento quando il contratto sia stato stipulato in seguito a licitazione privata;

b) le procure e gli atti attestanti la legale rappresentanza in coloro che hanno contrattato in nome e per conto di altre persone, di ditte o di società commerciali, nonchè i documenti comprovanti la legale esistenza di queste;

c) i listini dei prezzi correnti delle derrate, stabiliti dalle competenti autorità comunali o provinciali;

d) le ricevute di ritorno delle lettere raccomandate spedite alle ditte invitate alle gare a partiti privati, col relativo elenco delle ditte stesse;

e) una breve relazione, la quale dia conto delle operazioni condotte e, per i contratti stipulati col sistema della trattativa privata, dei motivi che determinarono la scelta di tale sistema.

37. — Non si dovrà procedere alla registrazione dei contratti prima che siano stati approvati dalle competenti autorità e resi formalmente perfetti.

38. — *Analisi* - Le analisi dei generi presentati dai fornitori dovranno essere eseguite con la frequenza che si riterrà necessaria, e perciò gli incaricati dei collaudi sono autorizzati a valersi di tale controllo ogni qualvolta lo reputino opportuno.

Per le provviste ordinate dal Ministero, si eseguiranno le particolari istruzioni in proposito da esso impartite.

Nei collaudi di pasta, l'analisi chimica dovrà sempre precedere l'accettazione delle partite, secondo è espressamente stabilito al n. 17.

39. — *Distribuzione dei generi* - Nei presidi ove attualmente funzionano magazzini divisionali di distribuzione viveri alla dipendenza degli uffici di commissariato, i magazzini stessi sono incaricati di ricevere tutti i generi e di eseguirne la distribuzione.

Al collaudo dei generi, comunque acquistati dal commissariato militare, devono provvedere le direzioni o le sezioni staccate di commissariato militare, e la sezione di commissariato delle Sardegna, mediante una commissione nominata dal direttore o capo della sezione tra gli ufficiali dipendenti e con l'intervento di un ufficiale farmacista bromatologo o di un ufficiale veterinario a seconda dei casi, da richiedersi ai comandi od uffici competenti.

Dove le derrate debbano essere distribuite a più corpi od a più reparti di corpi diversi, i comandi di presidio comanderanno, per turno quindicinale, un capitano di arma com-

battente, scelto possibilmente fra i più anziani, con incarico di assistere alle distribuzioni giornaliere, unicamente per la disciplina delle squadre e del carreggio dei corpi.

Qualunque contestazione, rimostranza o proposta riguardante il servizio viveri dovrà essere rivolta dai corpi o reparti direttamente, o per il tramite del comando di presidio, alla direzione o sezione staccata di commissariato, oppure alla sezione di commissariato della Sardegna.

40. — Per i magazzini viveri presidiari, le richieste dei generi saranno inviate all'ufficio di commissariato da cui dipende il magazzino centro di rifornimento: per la pasta il 1° ed il 16 di ogni mese per i bisogni della quindicina successiva; per gli altri generi, il 1° di ogni mese per i bisogni del mese seguente, regolandosi in modo da avere constantemente i fondi per il fabbisogno di sei giorni, in ragione della forza organica di guerra di ciascun corpo o reparto.

42. — *Dati statistici* - Tutti gli enti cui è devoluta la stipulazione dei contratti, non appena questi siano resi esecutivi, dovranno trasmettere alla direzione di commissariato della propria circoscrizione ed alla sezione di commissariato della Sardegna un prospetto da cui dovrà risultare per ciascun contratto: la data di stipulazione, il cognome e nome del fornitore, i generi compresi nella contrattazione, il prezzo unitario dei medesimi, la durata della fornitura e l'ammontare presuntivo di essa.

Le direzioni di commissariato e la sezione di commissariato della Sardegna, dopo aver accertato l'esatta compilazione dei prospetti, ne riepilogheranno i dati in due distinti specchi, uno per i presidi e l'altro per gli ospedali; compileranno inoltre uno specchio contenente le medesime indicazioni sommarie per i contratti da esse stipulati, e trasmetteranno questo, in uno ai due riepiloghi suddetti, al Ministero (divisione sussistenze).

Per le provviste del pane e della pasta, i dati semestrali dovranno pervenire al Ministero entro i mesi di gennaio e di luglio; per quelle degli altri generi che concernono tutto l'anno finanziario, entro il mese di luglio.

43. — *Capitolati* - I capitolati d'oneri saranno richiesti dai singoli uffici, corpi e reparti a questo Ministero (ufficio pubblicazioni militari) nel numero di copie strettamente ne-

cessarie. Le copie occorrenti per la stipulazione dei contratti saranno addebitate ai deliberatari al prezzo, per ogni esemplare fissato dal predetto ufficio. La richiesta ne sarà effettuata con il prescritto modello 310, tenendo distinti gli esemplari per uso di ufficio, da quelli a pagamento per conto dei fornitori.

Ai distaccamenti che non ricevono il *giornale militare* dovranno essere inviati, a cura del rispettivo ufficio d'amministrazione, i capitoli d'oneri occorrenti ed una copia della presente circolare. Di questa saranno trasmesse le copie presumibilmente necessarie ai comandi di corpo d'armata, che provvederanno per la conseguente diramazione agli enti interessati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 138. — AVANZAMENTO. — **Esami ed esperimenti obbligatori e facoltativi per l'avanzamento a scelta e ad anzianità che avranno luogo nella prossima primavera a norma dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926 n. 398 per l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 febbraio 1927 Anno V.

Nella prossima primavera avranno luogo i seguenti esperimenti ed esami per l'avanzamento a scelta e ad anzianità a norma dell'art. 3 della legge d'avanzamento per gli ufficiali del Regio Esercito.

I. — ARMI COMBATTENTI.

a) Per gli esami di avanzamento a scelta (facoltativa per i tenenti, capitani e maggiori delle armi combattenti) (CC. RR. esclusi), la Commissione giudicatrice, di cui al R. decreto 15 luglio 1926, n. 1419, sarà così composta:

Generale d'armata ALBRICCI conte cav. Alberico, *presidente*.
Generale di divisione ZOPPI nobile Ottavio, *membro*.
Generale di divisione STRINGA cav. Pirio, *membro*.
Generale di divisione MONTEFINALE cav. Tito, *membro*.
Colonnello di fanteria PORTA cav. Giuseppe, *membro*.

Colonnello di cavalleria CHIAPIRONE cav. Ferdinando, *membro*.

Colonnello di artiglieria GLORIA cav. Carlo, *membro*.

Colonnello del genio GONELLA cav. Carlo, *membro*.

Gli esami avranno luogo per gli ufficiali di tutti i gradi nei pressi di Caserta: i membri della Commissione dovranno trovarsi sul luogo la mattina del 7 aprile p. v., e gli ufficiali da esaminare dovranno presentarsi a quel comando di presidio la mattina dell'11 stesso mese.

Il comando della divisione di Napoli disporrà per gli alloggiamenti dei componenti della Commissione e dei candidati e per tutto quanto possa occorrere alla Commissione giudicatrice.

Per gli esperimenti per la scelta obbligatoria dei tenenti colonnelli delle armi combattenti, la Commissione giudicatrice di cui al paragrafo 69 della circolare 207 *giornale militare* 1926, sarà così composta:

Generale di corpo d'armata, comandante designato d'armata MONTANARI cav. Umberto, *presidente*.

Generale di divisione GIOVAGNOLI cav. Alessandro, *membro*.

Generale di divisione SPILLER cav. Gaetano, *membro*.

Generale di brigata REGHINI cav. Raffaele, *membro*.

Generale di brigata GATTO cav. Salvatore, *membro*.

Generale di brigata CARDONA cav. Gaetano, *membro*.

Generale di brigata TUA cav. Angelo, *membro*.

Colonnello di fanteria BELTRAMI cav. Giulio, *membro*.

Colonnello di fanteria PEREGO cav. Luigi, *membro*.

Colonnello di fanteria BASTICO cav. Ettore, *membro*.

Colonnello di fanteria PAGANO cav. Salvatore, *membro*.

Colonnello di cavalleria MURARI DELLA CORTE BRA cav. Sebastiano, *membro*.

Colonnello di artiglieria DE PIGNIER cav. Augusto, *membro*.

Colonnello di artiglieria GORDESCO cav. Alberto, *membro*.

Colonnello del genio CIANETTI cav. Ettore, *membro*.

Gli esperimenti avranno luogo nei pressi di Firenze; gli ufficiali componenti la Commissione si troveranno sul luogo la mattina del 20 aprile e gli ufficiali da giudicare si presenteranno a quel comando di divisione la mattina del 25.

Il detto comando di divisione provvederà a quanto occorra per alloggiamenti ed altro.

Per gli esperimenti dei capitani delle armi combattenti, la Commissione giudicatrice di cui al paragrafo 57 della circolare 207 *giornale militare* 1926, sarà così composta:

Generale di corpo d'armata TISCORNIA cav. Luigi, *presidente.*

Tenente colonnello di S. M. REGGIANI cav. Lorenzo,
Tenente di fanteria PERUGINI Gino. } *Segreteria.*

Generale di divisione GOGGIA cav. Francesco, *membro.*

Generale di brigata GUERRA cav. Giovanni, *membro.*

Generale di brigata ZANETTI cav. Ezio, *membro.*

Generale di brigata CORSELLI cav. Rodolfo, *membro.*

Colonnello di fanteria FIORE cav. Basilio, *membro.*

Colonnello di fanteria GIORDANO cav. Francesco, *membro.*

Colonnello di fanteria DEL CECCHI cav. Carlo, *membro.*

Colonnello di fanteria ROCCO cav. Marziano, *membro.*

Tenente colonnello di fanteria TESSITORE cav. Vincenzo, *membro.*

Tenente colonnello di fanteria ROSATI cav. Raffaele, *membro.*

Tenente colonnello di fanteria GABUTTI cav. Gualtiero, *membro.*

Tenente colonnello di fanteria RUGGIERI cav. Giovanni, *membro.*

Colonnello di cavalleria VANZETTI cav. Guido, *membro.*

Tenente colonnello di cavalleria ARMANDO cav. Enrico, *membro.*

Tenente colonnello di cavalleria DE SANCTIS cav. Giuseppe, *membro.*

Tenente colonnello di cavalleria VACCARI cav. Umberto, *membro.*

Colonnello di artiglieria POCHY-RIANO cav. Francesco, *membro.*

Colonnello di artiglieria TARANTOLA cav. Prospero, *membro.*

Colonnello di artiglieria SOMIGLIANA cav. Lodovico, *membro.*

Tenente colonnello di artiglieria BONGIOVANNI cav. Leone, *membro.*

Colonnello del genio CAFFO cav. Aventino, *membro.*

Colonnello del genio SIGNORINI cav. Tito, *membro.*

Colonnello del genio SFORZINI cav. Giuseppe, *membro.*

Tenente colonn. del genio URSINO cav. Filippo, *membro.*

Gli esperimenti avranno luogo nei pressi di Bologna: gli ufficiali componenti la Commissione si troveranno sul luogo la mattina del 20 aprile, e gli ufficiali da giudicare si presenteranno a quel comando di divisione la mattina del 25.

Il detto comando di divisione provvederà a quanto occorra in occasione dell'affluenza dei suindicati ufficiali.

Corpo sanitario.

1. — *Ufficiali medici*: La Commissione unica giudicatrice per gli ufficiali medici, di cui all'art. 9 del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1420, sarà così composta:

Tenente generale medico GUALDI cav. Carlo, *presidente.*

Colonnello medico TEMPESTA cav. Costanzo, *membro.*

Colonnello medico FRANCHI cav. Luigi, *membro.*

Colonn. medico DE STEFANIS cav. Giuseppe, *membro.*

Tenente colonnello medico RIZZUTI cav. Giuseppe, *membro.*

Tenente colonnello medico GIORDANO cav. Giuseppe, *membro.*

Tenente colonnello medico MOLISANI cav. Alfredo, *membro.*

Tenente colonnello medico GIARRUSO cav. Gesualdo, *membro.*

Tenente colonnello medico SIMULA cav. Ubaldo, *membro.*

Tenente colonnello medico TECCE cav. Pasquale, *membro.*

Gli esami degli ufficiali medici avranno luogo in Roma, e i candidati dovranno presentarsi alla direzione centrale di sanità alle date sottoindicate:

Maggiori (per gli esami a scelta facoltativa) 15 maggio 1927;

Capitani (per gli esami a scelta facoltativa) 2 aprile 1927;

Capitani (per gli esami obbligatori) 2 aprile 1927;

Tenenti (per gli esami obbligatori) 1° giugno 1927.

2. — *Ufficiali chimici farmacisti*: Per gli ufficiali chimici farmacisti la Commissione unica giudicatrice di cui al precitato art. 9 del R. decreto 1420, sarà così composta:

Maggiore generale medico MEMMO conte cav. Giovanni, *presidente.*

Colonnello medico GRIXONI cav. Giovanni, *membro.*

Colonn. chimico farmacista SUZZI cav. Filippo, *membro*

Gli esami degli ufficiali chimici farmacisti avranno luogo in Roma e i candidati dovranno presentarsi all'ufficio del capo del servizio chimico farmaceutico alla data sottoindicata:

Capitani (per l'esame di idoneità) 4 aprile 1927;

Capitani (per l'esame a scelta facoltativa) 4 aprile 1927.

Corpo di commissariato.

1. — Per gli ufficiali commissari che dovranno sostenere esami a scelta obbligatoria o facoltativa è nominata un'unica commissione la quale sarà così composta:

Tenente generale commissario MARCOZZI cav. Carlo, *presidente.*

Maggior generale commiss. GRITTI cav. Luigi, *membro.*

Maggior generale commissario GUIDOBONO cav. Giovanni, *membro.*

Colonnello di S. M. VACCARISI cav. Achille, *membro.*

Colonnello commissario BARBATO cav. Antonio, *membro.*

Gli esami scritti e orali avranno luogo in Roma, e i candidati dovranno presentarsi all'ufficio del tenente generale commissario alle date sottoindicate:

Tenenti colonnelli commissari (scelta obbligatoria);
Maggiori (scelta facoltativa);
Capitani (scelta facoltativa).

Tutti il 5 aprile 1927.

2. — Per gli ufficiali di sussistenza la commissione per gli esami sarà unica e così composta:

Maggior generale GUIDOBONO cav. Giovanni, *presidente.*

Colonnello commissario CHIARIZIA cav. Ettore, *membro.*

Tenente colonnello di sussistenza FERSULA cav. Vincenzo, *membro.*

Gli esami avranno luogo a Roma, e i candidati sia per l'esame obbligatorio che per gli esami a scelta facoltativa dovranno presentarsi all'ufficio del tenente generale commissario la mattina del 22 aprile 1927.

CORPO DI AMMINISTRAZIONE.

Per gli ufficiali del corpo d'amministrazione la Commissione giudicatrice di cui all'art. 6 del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1422, sarà così composta:

Generale di brigata RUGGERI cav. Donato Antonio, *presidente.*

Colonnello di fant. in serv. di S. M. STIRPE cav. Angelo, *membro.*

Colonn. d'amministrazione NUZZI cav. Onofrio, *membro.*

Colonnello d'amministrazione MAINOLFI cav. Luigi, *membro.*

Colonnello d'amministrazione MONACO cav. Orazio, *membro* e *segretario.*

Gli esami avranno luogo in Roma e gli ufficiali dovranno presentarsi all'ufficio del capo ragioniere, presso il Ministero della guerra, rispettivamente alle date sottoindicate:

Maggiori (per la scelta facoltativa): la mattina del 15 aprile 1927.

Capitani (per la scelta facoltativa): la mattina del 22 aprile 1927.

Tenenti (per gli esami obbligatori): la mattina del 27 aprile 1927.

Note:

I. I capitani di fanteria e del genio riprovati negli esami del primo turno del 1926 si presenteranno a quello di primavera del corrente anno e i riprovati negli esami del secondo turno del 1926 si presenteranno al turno autunnale di esperimenti del 1927. E' fatta nondimeno facoltà a questi ultimi di presentarsi al turno di primavera; in tal caso però gli esami sostenuti in detta sessione saranno considerati agli effetti della eventuale esclusione dall'avanzamento come sostenuti nella sessione autunnale.

II. I capitani allievi del terzo corso della scuola di guerra, che, per la loro sede di ruolo, dovrebbero presentarsi agli esperimenti nella primavera del corrente anno, sono, d'autorità, rimandati al turno autunnale dell'anno suddetto.

Lo stesso rimando è invece facoltativo per gli allievi del 1° e 2° corso, e sarà concesso a domanda degli interessati, da inoltrarsi non oltre il 15 marzo p. v.

Tutti i suindicati allievi che fruiranno del rimando in parola saranno considerati rinviati per causa di servizio in base ed agli effetti della circolare 382 *giornale militare* 1926 che ha modificato e completato il paragrafo 38 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge d'avanzamento.

III. Allo scopo di assicurare la tempestiva presentazione agli esami per la scelta facoltativa degli ufficiali che prestano servizio nelle colonie, s'interessa il Ministero delle colonie perchè autorizzi i rispettivi Governi a far rimpatriare, non appena possibile, gli ufficiali anzidetti senza atten-

dere la pubblicazione sul *bollettino ufficiale* dei nomi degli ammessi all'esame, ma subito dopo che siano venuti a conoscenza essere stato pronunciato nei riguardi degli ufficiali medesimi giudizio favorevole da parte delle autorità d'avanzamento di primo grado.

IV. Allo scopo di assicurare la tempestiva partenza degli ufficiali in colonia che debbono presentarsi agli esami od esperimenti obbligatori il Ministero avrà cura di telegrafare ai comandi di truppe (con le altre informazioni utili), i nomi dei capitani delle varie armi e corpi ammessi ai suddetti esami ed esperimenti subito dopo pervenuti i relativi specchi di avanzamento.

V. Anche per i tenenti colonnelli delle armi combattenti sono istituiti nel corrente anno 1927 due turni di esperimenti; l'uno in primavera, l'altro in autunno.

Ciò stante ed in relazione alla circolare 505 *giornale militare* 1926, nonchè alle circolari 35 e 104 *giornale militare* 1927, che fissano i limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri normali e suppletivi per il 1927 degli ufficiali delle varie armi, corpi e gradi si stabilisce quanto appresso:

Si presenteranno agli esperimenti di primavera:

Tenenti colonnelli di fanteria fino a tutta l'anzianità 7 ottobre 1917 (NERI Alberto compreso).

Tenenti colonnelli di cavalleria fino al tenente colonnello PELLISSONE.

Tenenti colonnelli di artiglieria fino al tenente colonnello ANTOCI.

Tenenti colonnelli del genio fino al tenente colonnello GIAMBERINI.

Si presenteranno al turno di autunno:

Tenenti colonnelli di fanteria fino al tenente colonnello BARATTELLI.

Tenenti colonnelli di cavalleria fino al tenente colonnello CARDASSI.

Tenenti colonnelli di artiglieria fino al tenente colonnello MENTASTI.

Tenenti colonnelli del genio fino al tenente colonnello BERTANI.

VI. I capitani di cavalleria compresi nei limiti di anzianità per il quadro suppletivo per il 1927 (circolare 35 *giornale militare* 1927), si presenteranno al turno di esperimenti di autunno.

VII. Si fa riserva di pubblicare successivamente i nomi dei componenti la Commissione per gli esami degli ufficiali veterinari.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 139. — CONCORSI E GARE. — **Gare militari ippiche.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 24 febbraio 1297 - Anno V.

Sono approvati i programmi delle seguenti categorie militari incluse nei concorsi ippici di Cagliari e Palermo del 1927.

Concorso ippico di Cagliari.

Premio città di Cagliari;

Premio Esercito.

Concorso ippico di Palermo.

Premio Esercito.

Agli ufficiali debitamente autorizzati a partecipare a dette categorie militari in base alle norme della circolare 221 del *giornale militare* del 1924 saranno concesse le facilitazioni amministrative stabilite dalla circolare stessa.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 140. — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale che apporta modificazioni alle norme circa l'ordinamento ed il funzionamento del corso superiore tecnico di artiglieria.** — (Gabinetto). — 1° febbraio 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visti i Regi decreti-legge 15 ottobre 1925, n. 1837, e 16 novembre 1925, n. 2182, riguardanti ammissione di personale nel ruolo tecnico di artiglieria;

Visto il decreto Ministeriale 18 dicembre 1925, col quale viene bandito un concorso per titoli per l'ammissione al corso superiore tecnico di artiglieria;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1926, che detta le norme circa l'ordinamento ed il funzionamento del corso superiore tecnico di artigliaria;

Visto il decreto Ministeriale 6 luglio 1926, che apporta modificazioni alle accennate norme;

Decreta:

Articolo unico.

I due ultimi capoversi dell'art. 10 del decreto Ministeriale 1° marzo 1926, che detta le norme circa l'ordinamento ed il funzionamento del corso tecnico di artigliaria, sono modificati come appresso:

« L'ufficiale allievo che, negli esami annuali non risulterà idoneo in una sola materia, potrà essere ammesso all'esame di riparazione, purchè abbia raggiunto il punto di classificazione annuale di 12/20. Detto esame avrà luogo all'inizio del 2° anno di corso, o alla fine di questo, dopo che sia trascorso almeno un mese dagli esami di prima sessione.

« L'ufficiale allievo che non risulterà idoneo in più di una prova d'esame, o che non abbia titolo all'esame di riparazione, o che, avendolo sostenuto, sia stato nuovamente riprovato, sarà dimesso dal corso.

« Non è ammessa ripetizione di anni scolastici. Solamente in caso di malattia che abbia costretto l'ufficiale ad una assenza dal corso, superiore ai tre mesi, potrà il Ministero, su proposta del Comando dell'Accademia Militare, concedere, eccezionalmente, la ripetizione di un anno scolastico ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 1° febbraio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Registrato alla Corte dei conti il 23 *febbraio* 1927, *registro* 27, *foglio* 160

N. 141. — CAVALLI. — **Distribuzione di cavalli d'agevolezza di rimonta speciale.** — (Servizio ippico e veterinario - Ufficio ippico). - 24 febbraio 1927 - Anno V.

Con riferimento al dispaccio-circolare n. 871/4343 del 23 ottobre 1926, questo Ministero determina che nei giorni 15 e 16 marzo p. v., abbia luogo in Cecina, presso il comando del gruppo squadroni di rimonta, la distribuzione dei cavalli d'agevolezza di rimonta speciale, per ufficiali di cavalleria, d'artiglieria da campagna ed a cavallo (gruppi ippotrainati), che prestano servizio a cavallo nei reggimenti.

Per tale distribuzione si osserveranno le norme che seguono:

1. — La distribuzione verrà effettuata in due giorni distinti, e cioè il 15 marzo per gli ufficiali d'artiglieria, ed il successivo giorno 16 per quelli di cavalleria.

In ognuno di detti giorni, le operazioni di distribuzione avranno inizio alle ore 9.30.

2. — I cavalli da distribuire sono distinti in due nuclei, uno per ufficiali d'artiglieria e l'altro per ufficiali di cavalleria, ed in ciascun nucleo in due gruppi, il 1° comprendente i cavalli di statura sino a m. 1.56 ed il 2° quelli di statura superiore (n. 16 della circolare 726 del *giornale militare*

1926). Quindi, le operazioni di sorteggio di cui al n. 25 dell'atto 179 del *giornale militare* 1899, dovranno compiersi separatamente nell'ordine seguente:

1° ufficiali di statura sino a m. 1.70, ammessi a scegliere cavalli del 1° gruppo;

2° ufficiali di statura superiore, ammessi a scegliere cavalli del 2° gruppo.

In seguito al sorteggio di cui sopra, gli ufficiali saranno ammessi a scegliere il cavallo, ciascuno nel gruppo di propria competenza.

3. — Ultimata la distribuzione, il comando del gruppo squadroni di rimonta trasmetterà subito al Ministero (Servizio ippico e veterinario - Ufficio ippico), un elenco conforme al seguente modello:

COMANDO GRUPPO SQUADRONI DI RIMONTA

Elenco nominativo degli ufficiali che nei giorni 15 e 16 marzo 1927 hanno prelevato in Cecina un cavallo d'agevolezza di rimonta speciale.

N. d'ordine	Grado e cognome dell'ufficiale che ha prelevato il cavallo	Corpo a cui appartiene l'ufficiale	Numero di matricola del cavallo prelevato	Nome del cavallo prelevato	Prezzo del cavallo prelevato	*ANNOTAZIONI* (indicare se il cavallo è di « puro sangue »)

Sono rimasti indistribuiti:

n. . . . . cavalli del nucleo cavalleria - 1° gruppo;
n. . . . . cavalli del nucleo cavalleria - 2° gruppo;
n. . . . . cavalli del nucleo artiglieria - 1° gruppo;
n. . . . . cavalli del nucleo artiglieria - 2° gruppo.

IL COMANDANTE DEL GRUPPO:

. . . . . .

Norme amministrative e contabili.

4. — I cavalli da distribuire sono ascritti alla categoria « B » d'agevolezza; il loro prezzo di cessione (variabile da L. 6,000 a L. 10,000) dovrà essere estinto — indipendentemente da ogni altro debito esistente o futuro sul conto rimonta dell'ufficiale — in 60 rate mensili consecutive, a decorrere dal mese successivo a quello in cui sarà stata rilasciata la dichiarazione di accettazione definitiva del cavallo.

5. — In relazione a quanto sopra, la dichiarazione anzidetta — da rilasciarsi al corpo che amministra l'ufficiale, per gli effetti di cui alle circolari 187 del *giornale militare* 1914 e 659 del 1926 — dovrà essere redatta nel modo seguente:

« (*Corpo*) . . . . . .

Il sottoscritto dichiara che alla data del . . . . . ha accettato definitivamente d'agevolezza il cavallo a nome . . . . . (n. . . . . di matricola) in forza al . . . . . e per il quale si costituisce debitore verso lo Stato della somma di L. . . . . (in lettere: . . . . . .), prezzo del cavallo anzidetto.

Il debito stesso sarà dal sottoscritto estinto in sessanta rate mensili consecutive, a decorrere dal mese successivo alla data della presente dichiarazione (*circolare* 141 *del* giornale militare 1927).

(*Data*) . . . . . .

Il (*grado, casato e nome*).

. . . . . ».

Per i cavalli di puro sangue, che vengono distribuiti senza guarentigia, la dichiarazione definitiva d'agevolezza dovrà essere subito rilasciata, sotto la data stessa del prelevamento.

6. — L'eventuale restituzione nel periodo di guarentigia dei cavalli non di puro sangue, dovrà essere fatta al gruppo squadroni di rimonta in Cecina, al quale spetterà di ricono-

scere che ogni cavallo restituito non abbia, posteriormente alla consegna, subìto deprezzamenti. Tali accertamenti saranno effettuati da una commissione, nominata e presieduta dal comandante del detto gruppo, che dovrà risultare composta di due ufficiali d'arma combattente ed uno del corpo veterinario.

Di ogni restituzione avvenuta, il comando del gruppo squadroni di rimonta dovrà darne immediata partecipazione al Ministero.

7. — Il debito corrispondente al prezzo del cavallo prelevato sarà accollato al conto rimonta dell'ufficiale, ma tenuto distinto da ogni altro debito del genere, esistente o futuro. Pertanto il debito assunto pel cavallo della rimonta speciale, e le relative rate a sconto, saranno inscritte sul conto rimonta in apposita coppia di colonne da tracciarsi a mano di fianco a quelle del modello a stampa.

8. — Agli effetti dei limiti del debito che gli ufficiali possono contrarre verso il conto rimonta, si prescinderà sempre dal debito relativo al cavallo della rimonta speciale.

9. — Fino a che, a senso delle norme vigenti, i cavalli in oggetto rimarranno vincolati d'agevolezza, non ne potrà essere consentita la cessione che ad ufficiali di cavalleria, d'artiglieria da campagna od a cavallo, che prestino effettivo servizio a cavallo nei reggimenti.

La cessione sarà inoltre subordinata alla condizione che l'acquirente assuma l'obbligo di provvedere all'estinzione del residuo debito mediante la prosecuzione delle rate mensili insolute, colle stesse norme di cui ai numeri precedenti.

10. — In tutti i documenti nei quali dovrà prendersi nota del cavallo prelevato o ricevuto in cessione (registro dei cavalli di servizio, registro dei cavalli d'agevolezza mod. 175-B, conto rimonta, ecc.), dovrà farsi esplicita menzione che il cavallo proviene da rimonta speciale ed aggiungervi la citazione della presente circolare.

11. — Per quanto altro non è diversamente disposto colle norme sovrariportate, debbono osservarsi quelle contenute nell'atto 179 del *giornale militare* 1899 e successive modificazioni.

Elenco degli ufficiali ammessi al prelevamento di un cavallo d'agevolezza di rimonta speciale, nella distribuzione dei giorni 15 e 16 marzo 1927, presso il Gruppo squadroni di rimonta in Cecina.

Ufficiali di cavalleria
ammessi a scegliere cavalli nel nucleo cavalleria

1° GRUPPO:

Ten. colonnello ORSINI cav. Adolfo, Regg. Cavalleggeri Alessandria.
Maggiore DE CAROLIS cav. Ugo, Regg. Cavalleggeri Alessandria.
» FALANGA cav. Alberto, Regg. Cavalleggeri Firenze.
» GASTALDI DI S. GAUDENZIO cav. Clemente, Regg. Cavalleggeri Vittorio Emanuele II.
» GAZZALE cav. Enrico, Regg. Cavalleggeri Vittorio Emanuele II.
» ZANOTTI cav. Aldo, Regg. Cavalleggeri Aosta.
Capitano CALLAINI cav. Guido, Regg. Cavalleggeri Alessandria.
» FAZIO sig. Riccardo, Regg. Cavalleggeri Guide.
» ZAMPARELLI sig. Michelengelo, Regg. Cavalleggeri Firenze.
Tenente BERTONI sig. Renato, Regg. Cavalleggeri Saluzzo.
» CARUCCI sig. Carmine, Regg. Cavalleggeri Aosta.
» COMETTO sig. Alessandro, Regg. Cavalleggeri Aosta
» CONTURSI sig. Gaetano, Regg. Cavalleggeri Vittorio Emanuele II.
» ESCLAPON sig. Riccardo, Regg. Cavalleggeri Alessandria.
» FONTANA sig. Raffaele, Regg. Cavalleggeri Alessandria.
» MOSCATI sig. Oscar, Regg. Cavalleggeri Aosta (*distaccamento di Civitavecchia*).
» SALVATORE sig. Salvatore, Regg. Cavalleggeri Aosta.
» SORICE sig. Alfonso, Regg. Cavalleggeri Monferrato.
» VITULLO sig. Concezio, Regg. Nizza Cavalleria.
» ZASA sig. Paolo, Regg. Cavalleggeri Guide.

2° GRUPPO:

Colonnello GUILLET cav. Ernesto, Regg. Cavalleggeri Monferrato.
» TACOLI march. Paolo, Regg. Cavalleggeri Guide.
» VIETINA cav. Rodolfo, Regg. Savoia Cavalleria.
Ten. colonnello BARBILIS nob. Carlo, Regg. Cavalleggeri Aosta.
» BOSSO cav. Alessandro, Regg. Cavalleggeri Aosta.
» CERIANA MAYNERI cav. Massimo, Regg. Piemonte Reale Cavalleria.
» DABBENI cav. Ottorino, Regg. Cavalleggeri Monferrato.

Ten. Colonnello FERRARI ORSI cav. Federico, Regg. Cavalleggeri Firenze.
» SALAZAR Y MUNATORES cav. Diego, Regg. Genova Cavalleria.
» SPARANO cav. Gerardo, Regg. Cavalleggeri Firenze
Maggiore DE CARO cav. Luigi, Regg. Cavalleggeri Novara.
» FERRARI cav. Giuseppe, Regg. Cavalleggeri Aosta.
» PAULUCCI cav. Gaetano, Regg. Genova Cavalleria.
Capitano BELLANTUONI sig. Ermanno, Regg. Cavalleggeri Novara.
» DA ZARA sig. Guido, Regg. Cavalleggeri Guide.
» GALEAZZI sig. Ludovico, Regg. Genova Cavalleria.
» LELLI sig. Federico, Regg. Genova Cavalleria.
» MASSA sig. Giovanni, Regg. Cavalleggeri Saluzzo.
» ORLANDI sig. Daniele, Regg. Cavalleggeri Saluzzo.
» SAFFIOTTI sig. Ferdinando, Regg. Savoia Cavalleria.
» STORTIGLIONE sig. Luigi, Regg. Cavalleggeri Monferrato.
Tenente BALDI sig. Cesare, Regg. Cavalleggeri Aosta.
» BALLERINI sig. Ugo, Regg. Piemonte Reale Cavalleria.
» COMINI sig. Alessandro, Regg. Cavalleggeri Monferrato.
» D'ALESSANDRO sig. Agostino, Regg. Genova Cavalleria.
» DELLA VALLE sig. Gaetano, Regg. Cavalleggeri Monferrato.
» GRELLA sig. Angelo, Regg. Savoia Cavalleria.
» MAGLIARI sig. Luigi, Regg. Piemonte Reale Cavalleria.
» MALINVERNI sig. Evasio, Regg. Cavalleggeri Vittorio Emanuele II.
» MONCADA sig. Corrado, Regg. Piemonte Reale Cavalleria.
» MOSCA sig. Umberto, Regg. Piemonte Reale Cavalleria.
» MOSCATI Alfonso, Regg. Genova Cavalleria.
» PALLOTTI sig. Silvio, Regg. Savoia Cavalleria.
» PASSERO sig. Guido, Regg. Cavalleggeri Alessandria.
» REINA sig. Euplio, Regg. Savoia Cavalleria.
» RESSEL sig. Alberto, Regg. Cavalleggeri Firenze.
» SCANAVINI sig. Edoardo, Regg. Genova Cavalleria.
» SOLIANI RASCHINI sig. Antonio, Regg. Nizza Cavalleria.
» TREVISANI sig. Ettore, Regg. Genova Cavalleria.
» ZINCONE sig. Cesare, Regg. Piemonte Reale Cavalleria.

Ufficiali d'artiglieria
ammessi a scegliere cavalli nel nucleo artiglieria.

1° GRUPPO:

Maggiore	BARRA cav. Carlo, 10° Regg. art. da campagna.
»	CUOMO cav. Domenico, 6° Regg. art. da campagna
Capitano	CAFIERO sig. Francesco, 10° Regg. art. da campagna.
»	CEFARATTI sig. Arturo, 26° Regg. art. da campagna.
»	COSTA DI POLONGHERA sig. Casimiro, 13° Regg. art. da campagna.
»	FALCONE sig. Bruto, 13° Regg. art. da campagna.
»	GALLINARO sig. Ugo, 5° Regg. art. da campagna.
»	GARZONI cav. Pietro, 13° Regg. art. da campagna.
»	GIORELLI sig. Clemente, 29° Regg. art. da campagna.
»	MARINI sig. Achille, 29° Regg. art. da campagna.
»	MUZZATTI cav. Simone, 13° Regg. art. da campagna.
»	VITALE sig. Giuseppe, 25° Regg. art. da campagna.
»	VITALE sig. Pietro, 13° Regg. art. da campagna.

2° GRUPPO:

Colonnello	BIANCHETTI cav. Pietro, 26° Regg. art. da campagna.
»	MICHELI cav. Carlo, 14° Regg. art. da campagna.
»	SCARAMPI DEL CAIRO cav. Galeazzo, 10° Regg. art. da campagna.
Ten. col.	COZZOLINO cav. Antonio, 5° Regg. artiglieria da campagna.
»	MAGGIORI cav. Italo, 11° Regg. artiglieria da campagna.
»	RUGGIERO cav. Ruggero, 29° Regg. artiglieria da campagna.
Maggiore	BENVENUTI cav. Ettore, 30° Regg. artiglieria da campagna.
»	BOCCHI cav. Giovanni, 26° Regg. artiglieria da campagna.
»	FERRERO cav. Carlo, 21° Regg. artiglieria da campagna.
»	LEOPARDI cav. Augusto, 30° Regg. artiglieria da campagna.
»	MORRONE cav. Anselmo, 14° Regg. artiglieria da campagna.
»	NATRELLA LUTZ cav. Oscar, 23° Regg. artiglieria da campagna.

Capitano	CUCCURULLO sig. Pasquale, 12° Regg. artiglieria da campagna.
»	DE MARCHI sig. Gastone, Regg. artiglieria a cavallo.
»	FARRONI sig. Raffaele, 21° Regg. artiglieria da campagna.
»	MUZZI sig. Adelchi, 14° Regg. artiglieria da campagna.
»	VAZON sig. Pietro, 28° Regg. artiglieria da campagna.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 1, anno 1927, circolare 13;

A pagina 25, depennare il capitano DE MAIO Roberto.

Dispensa 4, anno 1927, circolare 63:

A pagina 163, anzichè leggere tenente ARIANI Eugenio del Comando distretto di Aversa, leggasi: ARIANI Eugenio, del Comando distretto di Cosenza.

A pagina 163, depennare il tenente AMATO Vincenzo del distretto di Caltanissetta.

A pagina 164, depennare il tenente BONIPERTI Carlo del 4° reggimento alpini.

A pagina 165, depennare il tenente CARLETTI Carlo del 12° reggimento bersaglieri.

A pagina 165, depennare il tenente CONTE Spartaco del 36° fanteria.

A pagina 165, depennare il tenente CABRINI Alessandro del distretto militare di Piacenza.

A pagina 165, depennare il tenente CIGNA Angelo del 5° reggimento fanteria.

A pagina 166, depennare il capitano DOTTO Attilio del 6° fanteria.

A pagina 166, dopo del tenente D'ADDABBO Francesco, aggiungere il tenente DI NATALE Carmelo dell'8° reggimento alpini.

A pagina 166, depennare il tenente CHIARADIA PierAntonio del 7° alpini.

A pagina 167, depennare il tenente FIORDELISI Eugenio dell'89° fanteria.

A pagina 167, depennare il capitano GENTA Giovanni del distretto militare di Milano.

A pagina 167, depennare il tenente FRATTINI Renato del 3° Centro Automobilistico.

A pagina 167, depennare il tenente FANI Mario del 3° Reggimento Bersaglieri.

A pagina 167, depennare il tenente ENNI Ambrogio del 2° Reggimento Fanteria.

A pagina 168, depennare il tenente LO CURTO Vito del 52° Fanteria.

A pagina 168, depennare il tenente LEONE Arturo del 41° reggimento fanteria.

A pagina 169, depennare il tenente MASSARELLI Francesco del Comando distretto di Orvieto.

A pagina 170, depennare il capitano PONE Giuseppe del Comando distretto di Campagna.

A pagina 170, dopo del tenente PERROT Giuseppe, *aggiungere* il tenente POZZI Dalmazio della Scuola allievi ufficiali complemento di Bra.

A pagina 170, depennare il tenente PATRONE Umberto, Comando distretto Padova, assegnato ufficio C. O. S. C. G.

A pagina 170, depennare il tenente PASSANTE Giov. Battista del 29° fanteria, assegnato ufficio C. O. S. C. G.

A pagina 170, depennare il tenente NICOLETTI Alberto del Comando distretto Savona.

A pagina 170, depennare il tenente PALMA Francesco del 52° Reggimento Fanteria.

A pagina 170, depennare il tenente PALOMBA Fortunato del 57° Fanteria.

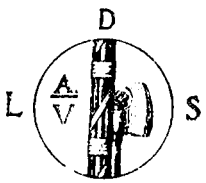
A pagina 170, dopo del tenente NICOLOSI Antonio, *aggiungere* il tenente NICOSIA Giovanni del 4° Reggimento Bersaglieri Ciclisti.

A pagina 171, depennare il tenente SARACCO Giovanni del reparto carri armati.

A pagina 171, depennare il tenente RAMACCINI Luigi del 79° fanteria.

A pagina 172, depennare il tenente TROPEA Antonio del 36° fanteria.

A pagina 172, depennare il tenente VICOLI Filippo del Comando distretto di Frosinone.



PREZZO L. 2,20

(1089) — Roma, 1927 - Anno V - Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 9ª — 1927 - ANNO V — DELLA 4 MARZO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA

SOMMARIO

N. 142 – 30 ottobre 1926. — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio 1926-27 per le scuole militari *Pag.* 438

» 143 – 30 ottobre 1926. — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio 1926-27 per le scuole militari . . . . . » 440

» 144 – 30 ottobre 1926. — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio 1926-27 per la scuola allievi sottufficiali CC. RR. . . . . » 442

» 145 – 30 ottobre 1926. — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per spese di natura riservata durante l'esercizio 1926-27 per la scuola allievi sottufficiali CC. RR. . . . . » 443

» 146 – 30 gennaio 1927 - Anno V. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale concernente la conferma di due giudici del Tribunale Supremo militare, chiamati a far parte della Commissione per il personale della giustizia militare per l'anno 1927 . . . . . » 444

» 147 – 30 gennaio 1927 - Anno V. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto relativo alla istituzione di una « Cinemateca militare di propaganda ed istruzione » » 445

N. **148 – 8 febbraio 1927** – Anno V. — RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Decreto del Capo del Governo contenente agevolazioni agli studenti appartenenti alle leve di terra e di mare che abbiano seguito almeno due corsi di cultura militare superando i relativi esami . . . . . *Pag.* 447

» **149 – 10 febbraio 1927** – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 146 – Variazioni di stanziamento nello stato di previsione dell'entrata e della spesa dei diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1926-27, nonchè ai bilanci speciali per l'esercizio medesimo, e disposizioni varie di natura finanziaria. . . . . » 448

» **150 – 20 febbraio 1927** – Anno V. — RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale concernente la obbligatorietà di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento per gli arruolati nell'Esercito muniti del prescritto titolo di studio . . . . . » 451

» **151 – 21 febbraio 1927** – Anno V. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto del Ministro delle finanze che dà autorizzazione ai dipendenti dello Stato di cedere le cartelle del Prestito del Littorio, sottoscritte a rate mensili, in pagamento di premio di polizze d'assicurazione. . . . . » 452

» **152 – 22 febbraio 1927** – Anno V. — SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA – AVANZAMENTO. — Promozione a sergento dei graduati di truppa che abbiano superato apposito esperimento . . . . . » 454

» **153 – 3 marzo 1927** – Anno V. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Concorso al posto di attuario presso la direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza . . . . . » 455

N. 154 – 3 marzo 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Imposta complementare sul reddito: denuncia dei reddituari di categoria D. . . . . *Pag.* 459

» 155 – 3 marzo 1927 – Anno V. — RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Ritardo del servizio per ragione di studi . . . . . » 459

» 156 – 3 marzo 1927 – Anno V. — SCUOLE MILITARI. — Corso pratico di topografia presso l'Istituto geografico militare . . . . . » 460

157 – 3 marzo 1927 – Anno V. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Razioni foraggio . . . . . » 461

» 158 – 3 marzo 1927 – Anno V. — TRASPORTI. — Circoscrizione territoriale e nuova denominazione delle delegazioni trasporti militari . . . . . » 464

» 159 – 26 febbraio 1927 – Anno V. — AVANZAMENTO. — Giudizi d'avanzamento – Tabelle annesse alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398 . . . . . » 466

AVVISO . . . . . » 479

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 479

Circolare N. 142. — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio 1926-27 per le scuole militari.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 30 ottobre 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visti gli articoli 364, 388, 878 e 893 del relativo regolamento, approvato col R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge 14 maggio 1925, n. 618, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche durante l'esercizio finanziario 1926-927 per le scuole militari è stabilito nella misura seguente:

Comando delle scuole centrali	L.	12,000
Scuola di guerra	»	17,000
Accademia di fanteria e cavalleria . .	»	25,000
Accademia di artiglieria e genio . . .	»	20,000
Scuola di sanità militare	»	4000
Scuola di fanteria	»	10,000
Scuola di cavalleria	»	12,000
Scuola centrale di fanteria	»	18,000
Scuola centrale di artiglieria.	»	10,000
Scuola centrale del genio	»	10,000

Scuola centrale di educazione fisica . .	L.	2,500
Scuola controaerei	»	10,000
Collegio militare di Roma	»	7,000
Collegio militare di Napoli	»	6,000

Scuole di reclutamento di ufficiali di complemento.

Torino	L.	1000
Milano	»	1000
Verona	»	1000
Pola	»	600
Modena	»	600
Lucca.	»	600
Roma (compreso il distaccamento di Cagliari)	»	2000
Casagiove	»	600
Chieti	»	600
Palermo.	»	1000

Art. 2.

Le spese di cui all'articolo precedente vanno a carico del capitolo n. 28 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1926-1927.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 ottobre 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 143. — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio 1926-27 per le scuole militari.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 30 ottobre 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visti gli articoli 368, 878 e 893 del relativo regolamento approvato col R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge 14 maggio 1925, n. 618, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1926-1927 per le scuole militari è stabilito nella misura seguente:

Comando delle scuole centrali	L.	1000
Scuola di guerra	»	600
Accademia di fanteria e cavalleria . . .	»	1000
Accademia di artiglieria e genio . . .	»	1000
Scuola di sanità militare.	»	250
Scuola di fanteria	»	500
Scuola di cavalleria	»	500
Scuola centrale di fanteria	»	1500

Scuola centrale di artiglieria	L.	1000
Scuola centrale del genio.	»	1000
Scuola centrale di educazione fisica . . .	»	500
Scuola controaerei	»	2000
Collegio militare di Roma	»	2000
Collegio militare di Napoli	»	2000

Scuole di reclutamento di ufficiali di complemento.

Torino	L.	7,700
Milano.	»	9,450
Verona.	»	5,500
Pola	»	9,000
Modena.	»	7,000
Lucca	»	8,000
Roma (compreso il distaccamento di Cagliari)	»	16,000
Casagiove.	»	13,000
Chieti.	»	4,000
Palermo	»	6,000

Art. 2.

Le spese di cui all'articolo precedente vanno a carico del capitolo n. 28 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1926-1927.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti conti per la registrazione.

Roma, addì 30 ottobre 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 144. — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio 1926-27 per la scuola allievi sottufficiali CC. RR.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 30 ottobre 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visti gli articoli 364, 388 e 782 del relativo regolamento approvato col R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge 14 maggio 1925, n. 618, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1926-1927 per la scuola allievi sottufficiali CC. RR. è stabilito nella misura di L. 7500.

Art. 2.

La spesa di cui all'articolo precedente è posta a carico del capitolo n. 65 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1926-1927.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 ottobre 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 145. — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per spese di natura riservata durante l'esercizio 1926-27 per la scuola allievi sottufficiali CC. RR.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 30 ottobre 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visti gli articoli 364, 388 e 782 del relativo regolamento approvato col R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge 14 maggio 1925, n. 618, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1926-27 per la scuola allievi sottufficiali CC. RR. è stabilito nella misura di L. 1000.

Art. 2.

La spesa di cui all'articolo precedente è posta a carico del capitolo n. 65 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1926-27.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 ottobre 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 146. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale concernente la conferma di due giudici del Tribunale Supremo militare, chiamati a far parte della Commissione per il personale della giustizia militare per l'anno 1927.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 30 gennaio 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto l'art. 17 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;

Visto l'art. 41 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316; ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Di concerto col Ministro per la marina;

Decreta:

Articolo unico:

NANNINI comm. avv. Michele, consigliere di Cassazione, giudice del Tribunale Supremo militare, è confermato, per l'anno 1927, membro effettivo della commissione per il personale della giustizia militare.

RUGGERI cav. Benedetto, generale di brigata, giudice del Tribunale Supremo militare, è confermato, per l'anno 1927, membro supplente della Commissione per il personale della giustizia militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 30 gennaio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro della marina*:
SIRIANNI.

p. *Il Ministro della guerra*:
UGO CAVALLERO.

N. 147. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto relativo alla istituzione di una « Cinemateca militare di propaganda ed istruzione ».** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 30 gennaio 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 46. del 25 febbraio 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1925, n. 1985;
Visto il R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 1000;
Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1926, n. 2210;
Considerata la opportunità di coordinare la propaganda in favore delle forze armate del paese e preparare e diffondere pellicole specialmente adatte all'istruzione dei militari e alla loro cultura generale;
Sulla proposta del Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, la guerra, la marina, l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli scopi attribuiti dal R. decreto-legge 5 novembre 1925, n. 1985, all'Istituto nazionale « LUCE », sono conseguiti, nel campo della propaganda in favore delle forze armate e la preparazione e diffusione di pellicole specialmente adatte all'istruzione dei militari e alla loro cultura generale, a mezzo di una « Cinemateca militare di propaganda ed istruzione » che sarà costituita presso l'Istituto stesso.

A tal fine il materiale del genere esistente presso le pubbliche Amministrazioni dello Stato ed in ispecie di tutte le pellicole storico-militari prodotte dal Comando Supremo durante la guerra mondiale, saranno affidate in deposito all'Istituto nazionale « LUCE ». Il riordinamento, la manutenzione e diffusione sia del materiale predetto come delle pellicole che saranno edite, avrà luogo secondo le direttive tecniche impartite dal Comitato di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

Il funzionamento della « Cinemateca militare di propaganda ed istruzione » sarà tecnicamente controllato e coordinato al programma generale dell'Istituto nazionale « LUCE » ad opera di un Comitato tecnico così composto:

un rappresentante del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

un rappresentante del Ministero della guerra;

un rappresentante del Ministero della marina;

un rappresentante del Ministero dell'aeronautica,

un rappresentante della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

un rappresentante dell'Istituto nazionale « LUCE ».

Art 3.

Il funzionamento della « Cinemateca militare di propaganda ed istruzione » sarà disciplinato da un regolamento da proporsi dal Consiglio di amministrazione della « LUCE », insieme con il Comitato tecnico di cui all'articolo precedente e da approvarsi con decreto del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1927 · Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 148. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto del Capo del Governo contenente agevolazioni agli studenti appartenenti alle leve di terra e di mare che abbiano seguito almeno due corsi di coltura militare superando i relativi esami.** — 8 febbraio 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA
PER LA MARINA E PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615, concernente l'istituzione presso le Regie università e le Regie scuole di ingegneria di scuole speciali o di perfezionamento e corsi speciali di storia militare o di cultura scientifica relativa alla tecnica militare;

Decreta:

Articolo unico.

In esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 6 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615, agli studenti appartenenti alle leve di terra e di mare, che hanno seguito almeno due corsi di cultura militare e hanno superato i relativi esami, sono concesse le seguenti agevolazioni, comuni all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica:

1° diritto di scelta, nell'adempimento degli obblighi relativi alla ferma, dell'arma e specialità (armi combattenti, esclusi i servizi) in relazione ai requisiti richiesti dalla legge;

2° diritto di precedenza, a parità di altri titoli, per l'ammissione alle Scuole di reclutamento per ufficiali in S. P. E., qualora per tali ammissioni siano richiesti titoli di studio universitari;

3° diritto di precedenza, a parità di altri titoli, nei concorsi per l'ammissione in categorie speciali di ufficiali in S. P. E.;

4° diritto di precedenza, a parità di altri titoli, per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, o nei concorsi per la nomina ad ufficiale di complemento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 febbraio 1927 - Anno V

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

N. 149. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 146 — **Variazioni di stanziamento nello stato di previsione dell'entrata e della spesa dei diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1926-27, nonchè ai bilanci speciali per l'esercizio medesimo, e disposizioni varie di natura finanziaria.** — (Ragioneria centrale). — 10 febbraio 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 40, del 18 febbraio 1997 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 3 giugno 1926, nn. 909, 910, 911, 921, 922, 923 e 924; 17 giugno 1926, nn. 996,997 e 998, e 25 giugno 1926, nn. 1061 e 1065;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti per il corrente esercizio finanziario nello stato di previsione dell'entrata e in quelli della spesa dei vari Ministeri ed in alcuni bilanci relativi a gestioni speciali, nonchè di provvedere all'autorizzazione di spese diverse;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Omissis.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra, della marina e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B.*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro predetto.

Art. 3.

Nel conto dei residui degli stati di previsione dela spesa dei Ministeri delle finanze, degli esteri, delle colonie, del l'istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra e dell'economia nazionale, per l'esercizio 1926-27, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Omissis.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Omissis.

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1926-27.

Omissis.

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 34 — Pane viveri per le truppe, ecc. . .	L.	30,000,000
Cap. n. 36 — Casermaggio e combustibile, ecc. . .	»	2,000,000
Cap. n. 46 — Fitti di immobili, ecc.	»	3,000,000
Cap. n. 72 — Lavori inerenti alla difesa, ecc. . .	»	176,000
Totale . . .	L.	35,176,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 41 — Lavori di mantenimento, restauro, ecc.	L.	325,000
Cap. n. 72 — Lavori inerenti alla difesa del territorio, ecc.	»	5,075,000
L. . . .	L.	5,400,000

Omissis.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA C.

Tabella di variazioni nel conto dei residui degli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, degli esteri, delle colonie, dell'istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra, e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1926-27.

Omissis.

MINISTERO DELLA GUERRA.

In diminuzione:

Cap. n. 103 (aggiunto) — Costruzione di nuovi fabbricati, ecc.	L.	2,665,000

Omissis.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Omissis.

N. 150. — RECLUTAMENTO. — **Decreto ministeriale concernente la obbligatorietà di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento per gli arruolati nell'Esercito muniti del prescritto titolo di studio.** — (Gabinetto). — 20 febbraio 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 51, del 3 marzo 1927 - Anno V).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto l'art. 11 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, relativo all'obbligatorietà di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento;

Decreta:

L'obbligo di frequetare i corsi allievi ufficiali di complemento, anche in tempo di pace, per gli arruolati nell'Esercito, che siano muniti del titolo di studio indicato nell'articolo 1 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224 e che abbiano i necessari requisiti morali, è stabilito a partire dalla classe 1907.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 20 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti addì 28 *febbraio* 1927 - *Anno V* - *Guerra, registro n.* 27, *foglio n.* 285.

N. 151. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto del Ministro delle finanze che dà autorizzazione ai dipendenti dello Stato di cedere le cartelle del Prestito del Littorio, sottoscritte a rate mensili, in pagamento di premio di polizze d'assicurazione.** — (Gabinetto). — 21 febbraio 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1927 - Anno V).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il decreto Ministeriale del 27 novembre 1926, numero 18.385, col quale è stata consentita ai funzionari civili e militari dello Stato la sottoscrizione, mediante pagamento rateale, al Prestito nazionale emesso con R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831;

Veduti i successivi decreti, con i quali è stata data facoltà anche ad altre categorie (pensionati dello Stato, Reali carabinieri, dipendenti degli enti locali, maestri elementari, gente di mare) di sottoscrivere al Prestito nazionale a rate mensili;

Veduto che l'Istituto nazionale delle assicurazioni è stato autorizzato dal Ministero dell'economia nazionale ad emettere speciali polizze di assicurazione collegate al Prestito nazionale, e ritenuta la opportunità di facilitare alle predette categorie la stipulazione di tali contratti;

Determina:

Art. 1.

Ai funzionari civili e militari dello Stato, ed agli appartenenti alle categorie autorizzate a sottoscrivere al Prestito nazionale a rate mensili, è data facoltà, qualora stipulino, con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, contratti collegati al Prestito, di cedere all'Istituto stesso, in conto del premio di primo anno, la proprietà dei titoli sottoscritti a mezzo delle rispettive Amministrazioni.

Art. 2.

I contratti di assicurazione collegati al Prestito nazionale saranno raccolti dalle agenzie dell'Istituto nazionale delle assicurazioni a mezzo dei fiduciari dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego, ed in genere dei fiduciari delle associazioni dei Sindacati fascisti.

Art. 3.

I cassieri ed i funzionari, già delegati alla raccolta delle rate mensili dovute dai singoli sottoscrittori al Prestito, riceveranno regolare comunicazione dei contratti di assicurazione stipulati, a mezzo di schede per le cessioni isolate, o di ruoli per le cessioni collettive.

Le schede e i ruoli, firmati dai singoli assicurati, faranno fede delle avvenute cessioni dei titoli e, redatti in duplice copia, serviranno, una ad uso delle Amministrazioni alle quali appartengono gli assicurati, una ad uso dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 4.

Le norme amministrative e contabili già prescritte per le riscossioni delle rate mensili dovute fino a liberazione dei titoli prenotati, per le disposizioni stabilite nei casi di trasferimento o di interruzione dei pagamenti, nonchè per i versamenti alla Banca d'Italia, rimangono immutate.

Art. 5.

I cassieri e i funzionari preposti alla raccolta delle rate mensili, comunicheranno, a richiesta dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, tutti gli elementi necessari alla verifica della continuità dei pagamenti da parte degli assicurati.

Art. 6.

Al termine dei periodi stabiliti per il completamento dei versamenti rateali, i cassieri ed i funzionari delegati a fare le trattenute sugli stipendi degli impiegati, cureranno la

consegna, all'Istituto nazionale delle assicurazioni, dei titoli ad esso ceduti come pagamento del premio di assicurazione di primo anno.

Roma, addì 21 febbraio 1927 · Anno V

Il Ministro: VOLPI.

N. 152. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA - AVANZAMENTO. — **Promozione a sergente dei graduati di truppa che abbiano superato apposito esperimento.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 22 febbraio 1927 - Anno V.

Questo Ministero avverte che le disposizioni della circolare 582 del *giornale militare* del 1922 saranno applicabili anche ai graduati della classe 1906 che aspirino alla promozione a sergente, mano mano che verranno a trovarsi nelle condizioni di anzianità stabilite dalla circolare predetta.

Oltre ai graduati di cui sopra, potranno beneficiare delle disposizioni stesse i graduati di altre classi, qualunque sia la loro provenienza, compresi quindi anche coloro che rivestono la qualità di volontari ordinari e siano vincolati alla ferma di tre anni, ferma che, giusta le norme in vigore, dovrà essere commutata in quella di due all'atto della nomina a sergente.

I graduati i quali all'atto in cui dovrebbero essere promossi a sergenti abbiano compiuto più di un anno di servizio, non potranno ottenere la promozione se non si obblighino (con espressa dichiarazione scritta e firmata da conservarsi nelle carte personali e da menzionare con apposita variazione nella matricola) a rimanere alle armi un anno almeno dalla data dell'ottenuta promozione, giusta il § 553 della Raccolta delle disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 153. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Concorso al posto di attuario presso la direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 3 marzo 1927 - Anno V.

In seguito a richiesta del Ministero delle finanze si porta a conoscenza il seguente bando di concorso per titoli e per esami al posto di primo segretario nella carriera amministrativa del predetto Ministero per l'ufficio tecnico della direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza:

Concorso al posto di attuario presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del* 19 *febbraio* 1927, *n.* 41)

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con cui nella carriera amministrativa del Ministero e delle Intendenze venne istituito un posto di attuario degli Istituti di previdenza (grado 9°) da conferirsi secondo norme emanate con apposito decreto dal Ministro per le finanze;

Considerato che i concorsi indetti negli anni 1924 e 1926 per coprire tale posto sono riusciti infruttuosi, e che perciò deve ritenersi come provvedimento in corso di attuazione la prima costituzione dell'ufficio di attuario previsto dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, con cui si dispone che in deroga al divieto generico di assumere nuovo personale, possano effettuarsi le nomine occorrenti per la prima costituzione di servizi, enti od uffici creati con provvedimenti in corso di attuazione;

Determina:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami al posto di primo segretario nella carriera amministrativa del Ministero delle finanze con lo stipendio iniziale di L. 11,600 oltre L. 2800 di supplemento di servizio attivo, assegnato all'Ufficio tecnico della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Art. 2.

Gli esami verteranno sulle materie di cui al programma allegato e che forma parte integrante del presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 2 e 3 maggio 1927 presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, e quelle orali presso la predetta Direzione generale in giorni che saranno all'uopo destinati.

Art. 3.

Sono ammessi al concorso i funzionari del Ministero delle finanze e delle altre Amministrazioni dello Stato ed anche persone estranee all'Amministrazione dello Stato.

Art. 4.

Le domande di ammissione, scritte di tutto pugno degli aspiranti su carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate all'Ufficio centrale del personale del Ministero e delle Intendenze di finanza, entro il 15 aprile 1927, munite della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la somma di L. 50 per tassa di concorso, giusta il R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1173.

Nelle domande gli aspiranti dovranno:

a) indicare con precisione il proprio recapito;

b) elencare i titoli e documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda di ammissione al concorso, gli aspiranti debbono produrre i seguenti documenti stesi sulle competenti carte bollate e debitamente legalizzati:

1° copia dell'atto di nascita da cui risulti che alla data del presente decreto l'aspirante non ha oltrepassato il 30° anno di età.

Per gli invalidi di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e per i decorati al valore militare il limite massimo di età è elevato ad anni 39;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato generale del casellario giudiziario;

4° certificato di regolare condotta, civile, morale e politica;

5° certificato medico rilasciato da un ufficiale in servizio attivo permanente del Regio esercito o della Regia marina, da un medico provinciale, od anche, per giustificate circostanze, dal medico condotto del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata nel certificato medico, con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica all'impiego di attuario nell'Amministrazione finanziaria.

L'Amministrazione ha facoltà di far controllare insindacabilmente tale dichiarazione;

6° certificato od altro documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

7° diploma di laurea in matematica o in matematica finanziaria ed attuariale o diploma di ingegnere, od altro diploma di laurea rilasciato dalla Scuola di scienze statistiche ed attuariali della Regia università di Roma, o dalle scuole superiori di scienze economiche e commerciali, o titoli equipollenti;

8° specchio dei voti riportati negli esami speciali e di laurea;

9° i titoli comprovanti gli impieghi e le cariche che gli aspiranti hanno coperto o coprono tuttora;

10° le pubblicazioni fatte dagli aspiranti;

11° fotografia recente del candidato con la firma di lui e con dichiarazione del notaio che comprovi la identità della persona.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti, i quali già appartengono ad Amministrazioni dello Stato come impiegati di ruolo, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6

Art. 7.

La Commissione esaminatrice da nominarsi con decreto Ministeriale procederà all'esame dei titoli ed alla preparazione dei temi, ed esprimerà il proprio giudizio sui titoli, sulle prove scritte e poscia su quelle orali dei concorrenti, ammessi a sostenerle.

Art. 8.

Per gli esami saranno osservate le modalità di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 9.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il candidato, il quale nel giudizio sulle prove scritte ed orali ed in quello sui titoli presentati, avrà riportato complessivamente la classifica migliore.

Art. 10.

A parità di merito, verrà applicato per le preferenze l'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 11.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà rimessa al Ministro per l'approvazione, dopo di che verrà inserita nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Sui reclami che verranno presentati entro 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno della graduatoria, deciderà in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione.

Art. 12.

Qualora il vincitore del concorso rinunciasse al posto o venisse dichiarato dimissionario per non avere assunto servizio nel termine assegnato, potrà provvedersi alla sostituzione con la nomina del concorrente che nella graduatoria immediatamente sussegua in ordine di merito.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 febbraio 1927 · Anno V

Il Ministro: VOLPI.

Programma del concorso per esami al posto di primo segretario nella carriera amministrativa del Ministero delle finanze, assegnato all'Ufficio tecnico della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Le prove scritte comprenderanno:

a) un tema di calcolo infinitesimale;

b) un tema di tecnica attuariale.

Le prove orali verteranno su:

a) algebra complementare e calcolo infinitesimale;

b) calcolo delle probabilità e statistica matematica;

c) tecnica attuariale;

d) demografia;

e) elementi di diritto amministrativo ed ordinamento dell'amministrazione dello Stato.

Roma, addì 14 febbraio 1927 Anno V

Il Ministro: VOLPI.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 154. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Imposta complementare sul reddito: denuncia dei reddituari di categoria D.** — (Ragioneria centrale). — 3 marzo 1927 - Anno V.

Dagli uffici distrettuali delle imposte viene riferito che le comunicazioni fatte in dipendenza delle disposizioni della circolare 226 del *giornale militare* 1926, per gli ufficiali ed impiegati civili aventi redditi di categoria *D* superiori alle L. 25,000, siano molte volte mancanti degli estremi necessari per il rapido accertamento ed il necessario controllo da parte dell'ufficio stesso.

Per la regolarità delle denuncie e nell'interesse stesso dei reddituari è necessario che gli uffici e le Amministrazioni militari comunichino all'ufficio distrettuale, oltre che il cognome, nome e paternità del reddituario, anche il suo grado, la residenza, l'ente od il corpo presso cui presta servizio.

Sarà poi opportuno, anche per evitare successive richieste da parte degli uffici distrettuali, che a compimento delle notizie suindicate venga dato cenno dello stipendio, degli assegni od indennità di carattere continuativo che concorrono a formare il reddito globale che si denuncia.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 155. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Ritardo del servizio per ragione di studi.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 3 marzo 1927 - Anno V.

Questo Ministero è venuto nella determinazione di limitare, in occasione della chiamata alle armi della classe 1907 e delle classi successive, la concessione del ritardo del servizio per ragione di studi soltanto ai militari che compiono i loro studi in istituti del Regno, delle Colonie o dei territori di diretto dominio. E' fatta solo eccezione per i militari contemplati dall'art. 1 del R. decreto-legge 9 novembre 1923, n. 3149 i quali si trovino all'estero a compiere gli studi in un istituto *italiano* debitamente riconosciuto preparatorio per le missioni all'estero.

In esecuzione di tale determinazione rimarranno d'ora innanzi privi di applicazione i paragrafi 8 e 9 e, parzialmente, il paragrafo 16 della *Raccolta delle disposizioni esecutive in materia di ritardo del servizio militare per ragione di studi e di rinvio ad altra chiamata di classe di leva*, approvata il 31 marzo 1926 e della quale fu annunziata la pubblicazione con la circolare n. 214 del *Giornale militare* 1926.

I comandi dei distretti militari e le autorità diplomatiche e consolari all'estero (alle quali si invia in estratto la presente circolare) sono invitati a dare notizia di questa determinazione a tutti i militari che si trovino a compiere i loro studi in istituti all'estero (e che, beninteso, non siano stati ammessi alla dispensa provvisoria dal presentarsi alle armi in applicazione della legge 25 marzo 1926, n. 551), avvertendoli che, non potendo essere loro concessa l'ammissione al ritardo medesimo, essi saranno tenuti a presentarsi alle armi, per compiere i loro obblighi di ferma, alla data che verrà successivamente stabilita dal Ministero per gli inscritti che si trovano all'estero e che sono obbligati a presentarsi alle armi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 156. — SCUOLE MILITARI. — **Corso pratico di topografia presso l'Istituto geografico militare.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 3 marzo 1927 - Anno V.

I seguenti ufficiali (in ordine di merito) sono stati ammessi al corso di topografia di cui alla circolare 668 *giornale militare* 1926, presso l'Istituto geografico militare:

Tenente	2 alpini	MAFFI Eddo
»	4 artigl. camp.	ORLANDO Salvatore
»	232 fanteria	REZOAGLI Giuseppe
»	5 bers. ciclisti	DI STEFANO Gennaro
»	19 artigl. camp.	SACCARDI Pio
»	34 fanteria	BOCCI Gino
»	75 »	DANTONA Ferdinando
Capitano	8 bers. ciclisti	BALDASSERONI Enrico
Tenente	9 fanteria	BOCCHINO Adriano

Capitano	8 bers. ciclisti	LUZIANI Gino
Tenente	51 fanteria	BOTTAI Gino
»	38 »	PISANI Enzo
»	90 »	TORTORELLI Giuseppe
»	8 bers. ciclisti	PINA Eugenio
»	22 fanteria	GUIDICINI Alessandro
»	3 bers. ciclisti	FORTUNATO Guido
»	2 alpini	SILVESTRO Raffaele
»	84 fanteria	DE GIORGIS Giovanni
Capitano	88 »	BONAZZI Luigi
Tenente	6 alpini	BURLA Eduardo

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 157. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Razioni foraggio.** — (Direzione generale servizi logistici). — 3 marzo 1927 - Anno V.

A datare dalla pubblicazione della presente circolare la composizione delle razioni foraggio per i quadrupedi del R. esercito sarà regolata dalle norme seguenti, le quali sostituiscono ed abrogano le precedenti.

1. — Le razioni foraggio variano:

a) a seconda della specie e taglia dei quadrupedi e del servizio cui sono adibiti;

b) a seconda della posizione dei quadrupedi.

Sotto il primo aspetto si hanno 5 categorie di razioni e cioè:

1ª *categoria* - per cavalli di servizio (cavalli di proprietà, di agevolezza e di carica) dei seguenti ufficiali: ufficiali generali, ufficiali del corpo di Stato Maggiore ed in servizio di Stato Maggiore e ufficiali aiutanti di campo di S. M. il Re, indipendentemente dall'arma cui appartengono; ufficiali dei CC. RR., di cavalleria e di artiglieria;

per cavalli di truppa dei CC. RR.; dei reggimenti di cavalleria Nizza, Piemonte Reale, Savoia e Genova e di artiglieria e dello squadrone palafrenieri della scuola di guerra.

2ª *categoria* - per cavalli di ufficiali e di truppa delle armi e dei corpi non compresi nelle specialità elencate nella categoria prima.

3ª *categoria* - per muli dell'artiglieria da montagna e dei gruppi someggiati dell'artiglieria da campagna.

4ª *categoria* - per muli dei reggimenti alpini.

5ª *categoria* - per muli per carri, carrette e salmerie (esclusi quelli dei reparti delle truppe da montagna e dei gruppi someggiati dell'artiglieria da campagna).

Sotto il secondo aspetto si hanno:

Razioni di stazione, di marcia e di viaggio.

Le razioni di marcia competono nei campi, manovre, escursioni, scuole di tiro, e servizi di P. S. protraentisi per più giorni consecutivi e fuori dell'ordinaria sede, nonchè nei trasferimenti per cambiamento di sede effettuati per via ordinaria.

Le razioni di viaggio spettano nei trasferimenti per ferrovia o per mare.

In ogni altro caso competono le razioni di stazione.

2. — La composizione fondamentale delle singole razioni foraggio risulta dal seguente specchio:

Tipo di razione	Posizione dei quadrupedi	Composizione della razione		
		Avena	Fieno	Paglia maugiativa
1ª *categoria*.....	stazione	4	5	1,500
	marcia	5	5	—
	viaggio	2	5	—
2ª *categoria*.....	stazione	3,500	4	1,500
	marcia	4,500	4	—
	viaggio	1,750	4	—
3ª *categoria*.....	stazione	3,500	4	1,500
	marcia	4	4,500	—
	viaggio	1,750	4	—
4ª *categoria*.....	stazione	3	3,500	1,500
	marcia	3,500	4	—
	viaggio	1,500	3,500	—
5ª *categoria*.....	stazione	2,500	3,500	1,500
	marcia	3	4	—
	viaggio	1,250	3,500	—

3. — Alle suindicate composizioni sono fatti i seguenti aumenti per condizioni speciali di servizio o di posizione:

a) Kg. 1 di avena in più ai cavalli della scuola di cavalleria (ufficiali e truppa).

b) Kg. 0,500 di avena in più ai cavalli da sella dell'Accademia militare di artiglieria e genio (truppa) ed ai cavalli dello squadrone palafrenieri della Scuola di guerra.

c) Kg 0,500 di avena e Kg 1 di fieno in più ai cavalli del reggimento artigl. a cavallo (ufficiali e truppa) e ai cavalli della Scuola centrale di artiglieria.

Aumento comune alle razioni di stazione, di marcia e di viaggio.

d) Per i cavalli del distaccamento di Tor di Quinto la razione sarà di Kg. 6 di avena, Kg. 5 di fieno e Kg. 1,500 di paglia mangiativa, indipendentemente dalla posizione di stazione o di marcia, fermo restando che come razione di viaggio rimane quella di Kg. 2 di avena e Kg. 5 di fieno.

e) Kg. 1 di fieno in più nella razione di marcia quando i quadrupedi sostino all'adiaccio e senza paglia da lettiera, limitatamente, s'intende, a quei quadrupedi di ciascun reparto, che si trovino in tali condizioni.

f) Per i cavalli assegnati quali sieroproduttori al Laboratorio batteriologico di veterinaria militare in Roma ed al Laboratorio militare siero-antitetanico di Bologna, la razione foraggio verrà così costituita:

Avena K. 5,500 - fieno Kg. 6 - paglia mangiativa Kg. 2.

g) Per i cavalli delle compagnie treno la razione normale (2ª *categoria*) è aumentata di 1 Kg. di fieno.

4. — In occasione di campi, manovre, escursioni, scuole di tiro, trasferimenti, che sorpassino la durata di 15 giorni, la razione di marcia compete per i 5 giorni antecedenti all'inizio e fino al 15° giorno susseguente al termine delle esercitazioni.

Ai cavalli partecipanti alle gare ippiche previste dalla circolare 221 del *giornale militare* 1924, sarà corrisposta la razione di Kg 6 di avena, Kg. 5 di fieno e Kg. 5 di paglia, compresa quella da lettiera, per 2 mesi precedenti alle gare e durante le gare stesse.

5. — Le distribuzioni di surrogati ai generi fondamentali della razione sono di competenza dei comandi di corpo d'armata, che li prescrivono quando ne ravvisano l'opportunità o quando siano ordinati dal Ministero.

Si terrà presente:

a) L'avena può essere sostituita con uno o più surrogati, ma limitatamente ad un quarto della razione. L'equivalenza nutritiva dei surrogati, in base alla quale saranno regolate tali distribuzioni, è la seguente: 1 Kg. di avena equivale a 2 Kg. di fieno, oppure 0,500 di galletta, oppure 0,500 di fave, oppure 1 di orzo, oppure 1 di ceci, oppure 1 di carrube, oppure 1,500 di crusca o cruschello.

b) Fieno e paglia possono tra loro scambiarsi nella proporzione di 1 Kg. di fieno per ogni 2 di paglia mangiativa o viceversa.

La sostituzione del fieno con la paglia però non potrà oltrepassare un quarto della razione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 158. — TRASPORTI. — **Circoscrizione territoriale e nuova denominazione delle delegazioni trasporti militari.** — (Comando del Corpo di S. M. - Ufficio trasporti). — 3 marzo 1927 - Anno V.

In conseguenza del nuovo ordinamento la circoscrizione territoriale delle delegazioni trasporti militari è stabilita come segue:

1. E' soppressa la delegazione trasporti militari di Trieste ed è istituita la delegazione trasporti militari di Roma.

2. La giurisdizione territoriale delle delegazioni trasporti militari è la seguente:

Delegazioni trasporti	Compartimenti delle FF. SS. su cui hanno giurisdizione	Linee di navigazione sulle quali hanno giurisdizione
TORINO	Torino - Milano - Genova	Genova - Sardegna
VENEZIA	Venezia - Trieste	Venezia - Trieste
FIRENZE	Firenze - Bologna	Livorno - Sardegna
ROMA	Roma - Ancona	Civitavecchia - Sardegna Ancona - Zara Ancona - Istria
NAPOLI	Napoli - Bari - Reggio C.	Napoli - Sardegna Napoli - Sicilia
PALERMO	Palermo	Palermo - Cagliari e movimento dei ferry-boats attraverso lo stretto di Messina.

Gli incarichi di delegato militare per le ferrovie della Sardegna sono disimpegnati da un ufficiale di S. M. del Comando militare dell'Isola designato dal comando stesso, anzichè dal Capo di Stato Maggiore.

La giurisdizione delle delegazioni trasporti militari si estende oltre che sulle linee dei compartimenti FF. SS. e sulle linee di navigazione sopra indicate, anche sulle linee secondarie e tramvie e sui porti marittimi esistenti nel territorio dei rispettivi Compartimenti ferroviari.

3. Le delegazioni trasporti militari assumono — con la nuova giurisdizione — la denominazione di « *Delegazioni trasporti militari territoriali* ».

4. La nuova circoscrizione delle delegazioni trasporti militari territoriali andrà in vigore in data 15 maggio c. a.; però, allo scopo di non turbare il regolare funzionamento del servizio e per dar modo di ultimare gli studi in corso di compilazione presso le delegazioni stesse, i provvedimenti di cui alla presente circolare saranno attuati gradatamente e con le modalità che verranno stabilite dal Comando del corpo di Stato Maggiore (ufficio trasporti).

5. E' abrogata ogni altra precedente disposizione che sia in contrasto con quelle contenute nella presente circolare.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 159. — AVANZAMENTO. — **Giudizi d'avanzamento - Tabelle annesse alle norme esecutive per la prima applicazione della Legge 11 marzo 1926, n. 398.** — (Gabinetto). — 26 febbraio 1927 - Anno V.

1. — Valendosi della facoltà concessagli dall'art. 130 della legge 11 marzo 1926 n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, e dall'art. 29 del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927 n. 69, che determina le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, del Comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore, dei generali comandanti designati di Armata e del Consiglio dell'Esercito, il Ministero determina che le tabelle allegate n. 1 e 6 alle Norme esecutive per la prima applicazione della legge predetta siano sostituite dalle tabelle annesse.

2. — Alla tabella allegato n. 2 alle Norme suaccennate è aggiunta la seguente annotazione:

N.B. — Per il Comando militare della Sardegna il Ministro designerà annualmente un generale di Corpo d'Armata, cui saranno affidati i giudizi devoluti, in base alla presente tabella, al Comandante di Corpo d'Armata.

3. — Sono approvate le unite tabelle riguardanti i giudizi di avanzamento per gli ufficiali dei corpi amministrativi, le quali assumono i numeri 12, 13 e 14 come allegati alla circolare 207 *giornale militare* del 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Giudizi d'avanzamento per gli ufficiali Generali, gli ufficiali di Stato Maggiore e gli ufficiali addetti in servizio presso il Comando del corpo di S. M. e presso comandi, istituti ed enti vari.

Comandi ed enti vari	Grado o carica	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado	*Annotazioni*
Comando del Corpo di S. M.	Capitani	Capo Ufficio	Generale addetto	Comandante in 2a	
	Maggiori	Id.	Id.	Id.	
	Ten. Colonnelli non Capi Ufficio	Capo Ufficio Generale addetto Comandante in 2a	Capo di S. M. dell'Esercito	Commissione Centrale	
	Ten. Colonnelli Capi Ufficio	Generale addetto Comandante in 2a	Id.	Id.	
	Colonnelli	Id.	Id.	Id.	
	Generale addetto	Capo di S. M. dell'Esercito	Commissione centrale	—	
	Comandante in 2a	Id.	Id.	—	
Gabinetto del Ministro ed Ufficio Coordinamento	Capitani	Capo Gabinetto o Capo Ufficio	Sottosegret. di Stato	—	
	Maggiori	Id.	Id.	—	
	Ten. Colonnelli	Id.	Id.	Commissione centrale	
	Capo Ufficio	Sottosegret. di Stato	Commissione centrale	—	
	Capo Gabinetto	Id.	Id.	—	
Comandi designati d'Armata	Capitani	Colonnello di S. M.	Generale addetto	Comandante designato d'Armata	
	Maggiori	Id.	Id.	Id.	
	Ten. Colonnelli	Colonnello di S. M. - Generale addetto	Comandante designato d'Armata	Commissione centrale	
	Colonnelli	Generale addetto	Id.	Id.	
	Generale addetto	Comandante designato d'Armata	Commissione centrale	—	

Comandi ed enti vari	Grado o carica	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado	*Annotazioni*
Comandi di Corpo d'Armata territoriali (1)	Capitani	Capo di S. M.	Comandante Corpo di Armata	—	
	Maggiori	Id.	Id.	—	
	Ten. Colonnelli	Id.	Id.	Commissione Centrale	
	Colonnelli	Comandante Corpo di Armata	Commissione Centrale	—	
Comandi di Divisione Militare territoriale (2)	Capitani	Capo di S. M.	Comandante di Divisione	—	
	Maggiori	Id.	Id.	Comandante Corpo di Armata	
	Ten. Colonnelli	Comand. Divisione	Comandante Corpo di Armata	Commissione Centrale	
Ispettorati di mobilitazione	Maggiore addetto	Ispettore mobilitazione	Comandante di Divisione	Comandante Corpo di Armata	
	Ten. Colonnello addetto	Ispettore mobilitazione e Comandante di Divisione	Comandante Corpo di Armata	Commissione Centrale	
	Ispettore mobilitazione	Comandante di Divisione	Id.	Id.	
Scuola di Guerra (Personale insegnante)	Maggiori (insegnanti agg.)	Insegnante titolare (se di grado superiore) ovvero (se di pari grado) Comandante Scuola	Comandante Scuola ovvero Comandante in 2ª del Corpo di S. M.	Comandante in 2ª del Corpo di S. M. —	
	Ten. Colonn. (insegn. agg.)	Insegnante titolare e Comandante Scuola	Capo di S. M. dell'Esercito	Commissione Centrale	
	Ten. Colonn. (insegn. titolari)	Comandante Scuola	Id.	Id.	
	Colonnelli (insegn. titolari)	Id.	Id.	Id.	
	Comandante Scuola	Capo di S. M. dell'Esercito	Commissione Centrale	—	
Scuola di Guerra (Personale permanente non insegnante)	Capitani Maggiori	Colonnello addetto Id.	Comandante Scuola Id.	— Comandante in 2ª del Corpo di S. M.	
	Ten. Colonnelli	Colonnello addetto e Comandante Scuola	Capo di S. M. dell'Esercito	Commissione Centrale	
	Colonnelli	Comandante Scuola	Id.	Id.	

(1) Per il comando militare della Sicilia si provvede in analogia.
(2) Per il comando militare della Sardegna il Ministero designerà annualmente un generale di Corpo d'Armata, cui saranno affidati i giudizi devoluti, in base alla presente tabella, al Comandante di Corpo d'Armata.

Comandi ed enti vari	Grado o carica	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado	Annotazioni
Scuola di Guerra (Uffic. dei Corsi)	Tenenti o Capitani	Comandante di Sezione e Comandante del Corso	Comandante Scuola	—	
	Maggiori	Id.	Id.	Comandante in 2ª del Corpo di S. M.	
	Ten. Colonnelli	Comandante del Corso e Comandante Scuola	Capo di S. M. dell'Esercito	Commissione Centrale	
Accademie Militari	Capitani	Colonnello comand. in 2ª Accademia	Comandante Accademia	—	
	Maggiori	Colonnello comand. in 2ª Accademia e comand. Accademia	Comandante Corpo Armata	—	
	Ten. Colonnelli	Id.	Id.	Commissione Centrale	
	Colonnelli	Comand. Accademia	Id.	Id.	
	Comand. Accademia	Comandante Corpo di Armata	Commissione Centrale	—	
Comando Scuole Centrali Militari	Capitani	Capo Ufficio	Comand. Scuole Centrali	—	
	Maggiori	Id.	Id.	—	
	Ten. Colonnelli	Capo Ufficio (se di grado superiore) e Comandante Scuole centrali	Capo di S. M. dell'Esercito	Commissione Centrale	
	Capo Ufficio	Comandante Scuole centrali	Id.	Id.	
	Comandante Scuole centrali	Capo di S. M. dell'Esercito	Commissione Centrale	—	
Comandi Superiori di Cavalleria e Comandi di Brigate Alpine; Comandi di Artiglieria e Comandi del Genio di Corpo di Armata	Capitani	Ten. col. o magg. di S. M. o Capo Ufficio	Comandante	—	
	Maggiori	Ten. col. di S. M. o Capo Ufficio e Comandante	Comandante Corpo d'armata	—	
	Ten. Colonnelli	Comandante	Id.	Commissione Centrale	
	Comandanti	Comandante Corpo di Armata	Commissione Centrale	—	

Comandi ed enti vari	Grado o carica	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado	*Annotazioni*
Alti Comandi Regia Marina - Istituto di Guerra Marittima - Accademia Navale	Maggiori	Capo Ufficio Operazioni del Comando Corpo S. M.	Generale addetto	Comandante in 2ª del Corpo di S. M.	
	Ten. Colonnelli	Capo Ufficio Operazioni e Generale addetto	Capo di S. M. dell'Esercito	Commissione Centrale	
Delegazione Trasporti	Capitani	Capo Uff. Trasporti	Generale addetto	Comandante in 2ª del Corpo di S. M.	
	Maggiori	Id.	Id.	Id.	
	Ten. Colonnelli	Capo Ufficio Trasporti e Comandante in 2ª Corpo di S. M.	Capo di S. M. dell'Esercito	Commissione Centrale	
Addetti Militari	Maggiori	Capo di Gabinetto e Capo Ufficio Coordinamento	Sottosegret. di Stato	—	
	Ten. Colonnelli	Id.	Id.	Commissione Centrale	
Ufficio Monografie presso l'Istituto Geografico Militare	Capitani	Capo Ufficio	Generale addetto al Comando Corpo di S. M. (se di grado superiore al Capo ufficio) ovvero (se di pari grado) Comand. in 2ª del Corpo di S. M.	Comandante in 2ª del Corpo di S. M.	
	Maggiori	Capo Ufficio	Id.	Id.	
Istituto Geografico Militare	Direttore	Comandante in 2ª del Corpo di S. M.	Capo di S. M. dell'Esercito	Commissione Centrale	

Comandi ed enti vari	Grado o carica	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado	*Annotazioni*
Colonie	Capitani o Maggiori	Capo di S. M.	Comandante Truppe	—	
	Ten. Colonnello o Colonnello Capo di S. M.	Comandante Truppe	Capo di S. M. dell'Esercito	Commissione Centrale	
	Comandante Truppe	Capo di S. M. dell'Esercito	Commissione Centrale	—	
Ufficiali di S. M. assegnati ad altri Ministeri o ad incarichi vari non contemplati nella presente tabella	Capitani e Maggiori	Capo Ufficio Competente	Generale addetto al Comando del Corpo di S. M.	Comandante in 2ª del Corpo di S. M.	
	Ten. Colonnelli e Colonnelli	Capo Ufficio competente e Generale addetto	Capo di S. M. dell'Esercito	Commissione Centrale	

ALLEGATO 6.
Circolare 207 *gior. mil.* 1926.

Ufficiali (esclusi quelli di S. M.) addetti al Ministero della guerra, agli ispettorati e con incarichi speciali.

Grado ente o carica	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado	*Annotazioni*
Tenenti Capitani	Un Colonnello, purchè della stessa arma o corpo da cui l'ufficiale dipende. In mancanza un Colonnello o. s. designato volta a volta dal Ministero.	Direttore Generale da cui dipende l'ufficiale. Qualora il Direttore Generale non sia ufficiale generale: Direttore Generale del personale ufficiali.	—	
Maggiori	Id.	Id.	Un Generale di Corpo d'Armata su designazione del Ministro.	
Tenenti Colonnelli	Direttore Generale da cui dipende l'ufficiale. Qualora il Direttore Generale non sia ufficiale generale: Direttore Generale del personale ufficiali.	Un Generale di Corpo d'Armata su designazione del Ministro.	Commissione Centrale	
Colonnelli	Id.	Id.	Id.	
Generale di Brigata o Maggiore Generale in servizio presso il Ministero della Guerra o a disposizione.	Un Generale di Corpo d'Armata su designazione del Ministro.	Commissione Centrale	—	
Generale di Divisione Direttore Generale o a disposizione.	Un Generale di Corpo d'Armata su designazione del Ministro.	Commissione Centrale	—	

Grado ente o carica	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado	*Annotazioni*
Ispettorato dei Bersaglieri:				
Capitani	Capo Ufficio	Ispettore	—	
Maggiori	Id.	Id.	Un generale di Corpo di Armata designato dal Ministro.	
Tenenti Colonnelli	Ispettore	Un generale di Corpo d'armata designato dal Ministro	Commissione Centrale	
Colonnelli	Id.	Id.	Id.	
Ispettore	Un generale di Corpo d'armata designato dal Ministro	Commissione Centrale	—	
Ispettorato di Cavalleria:				
Capitani	Capo Ufficio	Ispettore	—	
Maggiori (1)	Id.	Id.	Un Generale di Corpo d'Armata su designazione del Ministro.	
Ten. Colonnelli (2)	Ispettore	Un generale di Corpo d'armata designato dal Ministro	Commissione Centrale	
Colonnelli (2)	Id.	Id.	Id.	
Ispettore (3)	Generale Addetto di grado più elevato o più anziano.	Commissione Centrale	—	

(1) Quando l'ispettorato sia retto da un Generale di Corpo d'Armata, spetta a questo il giudizio di secondo grado decisivo
(2) Quando l'ispettorato sia retto da un Generale di Corpo d'Armata, spetta a questo il giudizio di primo grado: e quello di secondo grado spetta alla Commissione Centrale.
(3) Nel caso che l'ispettorato sia retto da un Generale di Corpo d'Armata non hanno luogo giudizi per l'Ispettore (Art. 18 R. D. 6 febbraio 1927, n. 69).

Grado ente o carica	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado	*Annotazioni*
Ispettorato di Artiglieria e Ispettorato del Genio:				
Capitani	Generale addetto, di grado più elevato o più anziano	Ispettore	—	
Maggiori (1)	Id.	Id.	Un Generale di Corpo d'Armata su designazione del Ministro.	
Ten. Colonnelli (4)	Id. e Ispettore	Un generale di Corpo di Armata designato dal Ministro.	Commissione Centrale	
Colonnelli (4)	Id. id.	Id.	Id.	
Generale Addetto (2)	Ispettore	Id.	Id.	
Ispettore (3)	Un generale di Corpo di Armata su designazione del Ministro	Commissione Centrale	—	
Ufficiali Generali a disposizione d'altre Amministrazioni, all'Estero o ricoprenti incarichi vari.	Id.	Id.	—	

(1) Quando l'Ispettorato sia retto da un Generale di Corpo d'Armata, spetta a questo il giudizio di secondo grado decisivo.

(2) Quando l'Ispettorato sia retto da un Generale di Corpo d'Armata spetta a questo il giudizio di primo grado; e quello di secondo grado spetta alla Commissione Centrale.

(3) Nel caso che l'Ispettorato sia retto da un Generale di Corpo d'Armata, non hanno luogo giudizi per l'Ispettore. (Art. 18 R. D. 6 febbraio 1927, n. 69).

(4) Quando l'Ispettorato sia retto da un Generale di Corpo d'Armata spetta a questo il giudizio di secondo grado.

Giudizi di avanzamento per gli ufficiali commissari.

Comandi ed enti vari	Grado	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado	*Annotazioni*
Direzioni di Commissariato	Tenenti	Direttore di Commissariato	Ispettore di Commissariato	Comandante di Divisione	Per gli ufficiali addetti al Ministero della Guerra si applica la tabella n. 6 della Circolare 207 G. M. 1926
	Capitani	Id.	Id.	Id.	
	Maggiori	Direttore di Commissariato - Ispettore di Commissariato	Comandante di Divisione	Comandante di Corpo d'armata	
	Tenenti Colonnelli	Direttore di Commissariato - Ispettore di Commissariato e Comando di Divisione	Comandante di Corpo d'armata	Commissione Centrale	
	Colonnelli	Ispettore di Commissariato	Id.	Id.	
Sezioni staccate di Commissariato	Tenenti	Ufficiale Superiore Capo Sezione e Direttore di Commissariato	Ispettore di Commissariato	Comandante di Divisione	
	Capitani	Id.	Id.	id.	
	Maggiori	Direttore di Commissariato - Ispettore di Commissariato	Comandante di Divisione	Comandante di Corpo d'armata	
	Tenenti Colonnelli	Direttore di Commissariato - Ispettore di Commissariato e Comandante di Divisione	Comandante di Corpo d'armata	Commissione Centrale	

Comandi ed enti vari	Grado	Guidizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado	*Annotazioni*
Stabilimenti	Tenenti	Ufficiale superiore Direttore dello Stabilimento e Direttore di Commissariato	Ispettore di Commissariato	Comandante di Divisione	
	Capitani	Id.	Id.	Id.	
	Maggiori	Direttore di Commissariato - Ispettore di Commissariato	Comandante di Divisione	Comandante di Corpo d'armata	
	Tenenti Colonnelli	Id.	Comandante di Corpo d'armata	Commissione Centrale	
Accademia Militare Modena	Capitani	Ufficiale Superiore Commissario	Comandante Accademia	—	
	Tenente Colonnello	Comandante Accademia	Comandante di Corpo d'armata	Commissione Centrale	
Ispettorati di Commissariato di Zona	Capitani	Ispettore di Commissariato	Comandante di Divisione sede zona	—	
	Maggiori Generali Ispettori	Tenente Generale Commissario	Commissione Centrale	—	

Giudizi di avanzamento per gli ufficiali di sussistenza.

Grado	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado	*Annotazioni*
Subalterni e capitani negli stabilimenti Divisionali	Ufficiale Superiore Capo Sezione staccata e Direttore di Commissariato	Comandante di Divisione	—	Nella Direzione retta da un Tenente Colonnello con incarico di Direttore competono a questi le stesse funzioni del Colonnello Direttore
Negli stabilimenti di Corpo d'Armata e Compagnie di Sussistenza	Direttore di Commissariato	Id.	—	Per gli ufficiali eventualmente addetti al Ministero della Guerra si applica la tabella n. 6 della circolare 207 G. M. 1926.
Maggiori negli Stabilimenti di Corpo di Armata o Divisionali	Id.	Id.	Comandante di Corpo d'Armata	

ALLEGATO 14.
Circolare 207, *giorn. mil.*, 1926.

Giudizi di avanzamento per gli ufficiali di amministrazione.

Grado	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado	*Annotazioni*
Tenenti e capitani: nei Corpi, nelle Scuole, nelle Direzioni e negli Stabilimenti	Comandante o Direttore	Comandante di Divisione	—	Per gli ufficiali addetti al Ministero della Guerra di applica la tabella numero 6 della circolare 207 G. M. 1926.
Maggiori (come sopra)	—	Id.	Comandante Corpo d'Armata	
Tenenti Colonnelli (come sopra)	Comandante o Direttore Comandante di Divisione	Comandante di Corpo d'armata	Commissione Centr.	
Tenenti e capitani addetti Ufficio Personale Militari vari	Colonnello Capo Ufficio	Comandante di Divisione	—	
Maggiori (come sopra)	Id.	Id.	Comandante Corpo d'Armata	
Tenenti Colonnelli (come sopra)	Colonnello Capo Ufficio Comandante di divisione	Comandante Corpo d'Armata	Commissione Centrale	
Tenenti e Capitani Ufficio Revisione Contabilità Corpo Armata	Capo Ufficio	Comandante di Divisione	—	
Maggiori (come sopra)	Id.	d.	Comandante Corpo d'Armata	
Tenenti Col. (come sopra)	Comandante Corpo d'Armata	Commissione Centrale	—	

AVVISO

CONCORSI A PREMIO PER IL 1927.

La rivista ESERCITO e NAZIONE ha indetto i concorsi per due distinte pubblicazioni sui seguenti temi:

La Fanteria, spiegata agli ufficiali delle altre armi.

L'Artiglieria, spiegata agli ufficiali delle altre armi.

Premi assegnati:

per ciascuna delle due pubblicazioni:

1° Premio	L. 10,000
2° Premio	» 5,000
3° Premio	» 2,500

Tempo assegnato:

La data di presentazione dei lavori alla Direzione della Rivista è stata prorogata dal 30 giugno al 31 dicembre 1927.

Per le altre condizioni dei concorsi consultare i numeri della rivista pubblicati nel corrente anno.

Per schiarimenti rivolgersi alla Direzione della Rivista.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 36, circolare 406, anno 1926.

A pagina 1511 depennare il capitano PESCATORI Camillo.

Dispensa 4ª, anno 1927, circolare 63:

A pagina 164, depennare il capitano CORTESE Paolo del 6° bersaglieri, assegnato Ministero degli esteri.

A pagina 164, depennare il tenente BISSIGNANI Luigi del Comando distretto di Roma.

A pagina 164, depennare il tenente BONA Italo del 1 alpini.

A pagina 164, prima del tenente BUCCILLI Renato, aggiungere il tenente BACCHIN Giacomo del Comando militare stazione di Bologna.

A pagina 164, depennare il capitano CRISCI Umberto del 40 fanteria.

A pagina 165, depennare il tenente CITTERIO Enrico del 67 fanteria.

A pagina 166, depennare il tenente DEL MASTRO Tommaso del 90 fanteria.

A pagina 166, depennare il tenente DEL GAIZO Adriano del 1 bersaglieri.

A pagina 166, depennare il tenente DEL PIERO Gabriele del 73 fanteria, assegnato al battaglione « S. Marco ».

A pagina 167, depennare il tenente GHINATTI Ellero del 61 fanteria.

A pagina 168, depennare il capitano MOFFA Luigi del 40 fanteria.

A pagina 168, depennare il tenente GALANTE Vincenzo del 63 fanteria.

A pagina 168, depennare il capitano MAGNINI Magno del 1 fanteria.

A pagina 170, depennare il tenente PETRICCIOLI Luigi del 28 fanteria.

A pagina 170, depennare il tenente PAPARO Vincenzo del 9 fanteria.

A pagina 170, depennare il tenente PANCRAZI Giuseppe, Comando distretto Pistoia, in servizio presso Istituto geografico militare.

A pagina 171, depennare il tenente SPERANZA Vitantonio del 94 fanteria.

A pagina 171, depennare il tenente RINALDI Giuseppe del 7 fanteria.

A pagina 171, dopo del tenente SPAZIANI Publio, aggiungere il tenente SINISCALCHI Renato del 231 fanteria.

A pagina 171, depennare il capitano TREVES Michelangelo del 55 fanteria.

A pagina 172, depennare il tenente TERRANOVA Paolo del 6 fanteria.

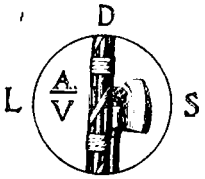
Dispensa 6, anno 1927, *errata-corrige*:

A pagina 311, depennare il capitano MESCHIERI Emilio.

Dispensa 7, anno 1927, circolare 108:

A pagina 328, depennare il tenente d'amministrazione APOLLONI Alfredo.

A pagina 328 dopo il tenente d'amministrazione MELLORELLA, aggiungere il tenente MESSINA Giuseppe.



PREZZO L. 1,20

(1345) — Roma, 1927 - Anno V - Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 10ª — 1927 - ANNO V — 11 MARZO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di più di 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 160 – 27 gennaio 1927 – Anno V. – STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 227 – Visite medico-fiscali agli alunni abbienti che chiedono l'esenzione dalle lezioni di ginnastica. . . . . *Pag.* 485

» 161 – 30 gennaio 1927 – Anno V. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto relativo alla istituzione di una « Cinemateca per la propoganda igienica e di prevenzione sociale » . . . . . » 486

» 162 – 9 febbraio 1927 – Anno V. — DISPOSIZIONI VARIE – SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è rettificato il decreto ministeriale 31 dicembre 1926 riguardante la nomina dell'Ammiraglio Gambardella gr. uff. Fausto a membro del Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche . . . . . » 488

» 163 – 7 marzo 1927 – Anno V. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Documentazione dei certificati di viaggio . . . . . » 489

» 164 – 10 marzo 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste » 489

» 165 – 10 marzo 1927 – Anno V. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei CC. RR. . . . . » 490

N. 166 - 10 marzo 1927 - Anno V. — AVANZAMENTO. — Esperimenti ed esami per l'avanzamento di ufficiali delle varie armi, corpi o gradi in S. P. E. . . . . *Pag.* 490

» 167 - 10 marzo 1927 - Anno V. — CONCORSI E GARE. — Decade ippica sarda 1927 . . . . . » 492

» 168 - 10 marzo 1927 - Anno V. — CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari fra ufficiali in aspettativa per riduzioni di quadri e in congedo . . . . . » 492

» 169 - 10 marzo 1927 - Anno V. — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso ferroviario militare di stazione . . » 493

» 170 - 10 marzo 1927 - Anno V. — EQUIPAGGIAMENTO. - Adozione del sacco porta borse per bersaglieri ciclisti » 495

» 171 - 10 marzo 1927 - Anno V. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione sui collegamenti aero terrestri . . . . . » 496

» 172 - 10 marzo 1927 - Anno V. — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali. . . . . » 497

» 173 - 10 marzo 1927 - Anno V. — TRASPORTI. — Compilazione delle matrici degli scontrini dei libretti di viaggio . . . . . » 506

» 174 - 10 marzo 1927 - Anno V. — TRASPORTI. — Raggiungimento del domicilio eletto da parte dei personali civili e militari che cessano dal servizio . . . » 506

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 507

Circolare N. 160. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 227 – Visite medico-fiscali agli alunni abbienti che chiedono l'esenzione dalle lezioni di ginnastica.** — (Gabinetto). — 27 gennaio 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 52, del 4 marzo 1927 - Anno V). —

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1925, riguardante le competenze mantenute in vigore a seguito della revisione prescritta dall'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il 1° e il 5° comma dell'art. 21 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925 sono sostituiti dai seguenti:

1° comma « L'opera degli ufficiali medici sarà obbligatoria e gratuita per i casi contemplati dalle lettere *a*), *d*) quando si tratti di alunni non abbienti la cui povertà dovrà essere debitamente comprovata, *i*) ed *l*) del precedente articolo ».

5° comma « di L. 10 per le visite indicate nella lettera *d*) riflettenti gli alunni degli istituti di istruzione media che domandano l'esenzione dalle esercitazioni ginnastiche, quando i detti alunni appartengono a famiglie di abbienti, e per

quelle indicate nella lettera *g*) riflettenti gli ufficiali ed impiegati non appartenenti alle Amministrazioni della guerra, della marina e dell'aeronautica ed alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1927 Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 161. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto relativo alla istituzione di una « Cinemateca per la propaganda igienica e di prevenzione sociale ».** — (Direzione centrale di sanità militare). — 30 gennaio 1927 - Anno V. — ((*Gazzetta ufficiale* n. 46, del 25 febbraio 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1925, n. 1985;
Visto il R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 1000;
Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1926, n. 2210;
Considerata la opportunità di dare speciale impulso alla propaganda igienica e di prevenzione sociale a mezzo della cinematografia e di coordinare l'opera svolta dalle Amministrazioni pubbliche e di enti posti sotto il controllo dello Stato;
Sulla proposta del Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli scopi attribuiti dal R. decreto-legge 5 novembre 1925, n. 1985, all'Istituto nazionale « LUCE » sono conseguiti, nel campo della propaganda igienica e di prevenzione sociale,

anche a mezzo di una « Cinemateca per la propaganda igienica e di prevenzione sociale » che sarà costituita presso l'Istituto stesso.

L'Istituto predetto provvederà alla raccolta, produzione e diffusione di pellicole cinematografiche italiane, conservazione e manutenzione del materiale stesso, stampa delle copie positive occorrenti, diffusione del materiale secondo le direttive tecniche impartite dal Comitato di cui all'articolo seguente.

La Cinemateca provvederà al coordinamento di tutta l'opera di propaganda cinematografica svolta dalle Amministrazioni dello Stato e di enti posti sotto il controllo dello Stato.

Art. 2.

Il funzionamento della Cinemateca per la propaganda igienica e di prevenzione sociale sarà tecnicamente controllato e coordinato al programma generale dell'Istituto nazionale « LUCE » ad opera di un Comitato tecnico composto:

da un rappresentante scelto dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

dal direttore generale della Sanità pubblica al Ministero dell'interno;

da un rappresentante della Sanità militare designato dal Ministro Segretario di Stato per la guerra;

da un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione e la assistenza della maternità e l'infanzia;

da un rappresentante della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

da un rappresentante dell'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

da un rappresentante della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro;

da un rappresentante della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti;

da un rappresentante della Croce Rossa Italiana;

da un rappresentante dell'Istituto nazionale « LUCE ».

Art. 3.

Il funzionamento della « Cinemateca per la propaganda igienica e di prevenzione sociale » sarà disciplinato da un regolamento da proporsi dal Consiglio di amministrazione della « LUCE », insieme con il Comitato tecnico di cui all'articolo precedente e da approvarsi con decreto del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 162. — DISPOSIZIONI VARIE SERVIZIO DEL GENIO. — **Decreto ministeriale col quale è rettificato il decreto ministeriale 31 dicembre 1926 riguardante la nomina dell'Ammiraglio Gambardella gr. uff. Fausto a membro del Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche.** — (Gabinetto). — 9 febbraio 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA,
PER LA MARINA E PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 409, che istituisce un Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche;

Visti i decreti Ministeriali 21 aprile 1926 e 31 dicembre 1926, coi quali sono stati designati i membri del Comitato suddetto;

Decreta:

Il decreto Ministeriale 31 dicembre 1926, col quale l'ammiraglio di divisione GAMBARDELLA grand'uff. Fausto fu chiamato a far parte del Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche, in

sostituzione di un membro cessante, è rettificato nella parte riguardante il grado dell'ufficiale ammiraglio suddetto che è quello di ammiraglio di squadra anzichè di ammiraglio di divisione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 9 febbraio 1927 - Anno V

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1927 - Anno V - Registro n. 28, foglio n. 72.

N. 163. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Documentazione dei certificati di viaggio.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 7 marzo 1927 - Anno V.

E' stato fatto il quesito se, in relazione alla circolare n. 427 del 1926, gli scontrini comprovanti i viaggi effettuati per motivi di servizio non debbano essere più allegati neppure ai certificati di viaggio degli impiegati civili.

Al riguardo è da tener presente che la giustificazione, dei viaggi degli impiegati dello Stato, mediante apposito modulo, ed il rimborso commisurato al costo del biglietto di III classe in mancanza del modulo stesso, sono prescritti dal R. decreto 15 ottobre 1923, n. 2368 (circolare n. 28-1924). In conseguenza il Ministero non ha facoltà di esonerare dall'osservanza di tale prescrizione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 164. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 10 marzo 1927 - Anno V. —

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli Enti e Corpi militari, che il Ministero dei lavori pubblici con determinazione del 10 febbraio 1927, n. 952-1, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato l'appaltatore CARONIA Michele di Ferdinando, residente a Palermo, corso Olivuzza.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 165. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei CC. RR.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 10 marzo 1927.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei CC. RR.

Comandi istituiti:

Legione Trieste — Tenenza Pirano.

Comandi soppressi:

Legione Trieste — Tenenza Parenzo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLARO.

N. 166. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti ed esami per l'avanzamento di ufficiali delle varie armi, corpi e gradi in S. P. E.** — (Direzione generale personali ufficiali - Ufficio coordinamento e collegamento). — 10 marzo 1927 - Anno V.

A correzione ed a complemento di quanto è disposto nella circolare n. 138 del *giornale militare* c. a. relativa agli esami ed esperimenti per l'avanzamento di ufficiali in S. P. E. delle varie armi, corpi e gradi, nonchè alla composizione delle relative commissioni giudicatrici, si determina come appresso:

1° Nella Commissione giudicatrice per gli esami di avanzamento a scelta facoltativa il membro colonnello di cavalleria CHIAPIRONE cav. Ferdinanado è sostituito nel detto incarico dal colonnello di cavalleria MAINONI d'INTIGNANO conte nobile Gerolamo.

2° All'elenco dei componenti la Commissione d'esame per i tenenti colonnelli delle armi combattenti sono apportate le seguenti modificazioni:

Il generale di brigata TIRONI cav. Carlo è nominato segretario della Commissione.

Il colonnello di cavalleria MURARI DELLA CORTE BRA cav. Sebastiano è dispensato dall'incarico di membro della Commissione ed è sostituito nella detta funzione dal colonnello di cavalleria CHIAPIRONE cav. Ferdinando.

3° Nell'elenco dei componenti la Commissione d'esame per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti, ove è scritto « colonnello di fanteria DEL CECCHI cav. Carlo, *membro* », leggasi: « colonnello di fanteria DEL BECCHI cav. Carlo, *membro* ».

Nella Commissione suddetta i membri tenente colonnello di fanteria RUGGIERI cav. Giovanni e tenente colonnello del genio URSINO cav. Filippo, sono dispensati da tale incarico, e sono sostituiti nelle funzioni stesse rispettivamente dal colonnello di fanteria CHIAPPI cav. Armellini, e dal tenente colonnello del genio DE LAUSO cav. Pietro.

Il tenente colonnello di S. M. REGGIANI cav. Lorenzo, facente parte della Commissione medesima in qualità di segretario, è altresì nominato membro supplente, a disposizione.

4° La tabella a pag. 419 che fissa le date di presentazione agli esami degli ufficiali chimici farmacisti, è sostituita dalla seguente:

Maggiori (per l'esame a scelta facoltativa): 9 giugno 1927;

Capitani (per l'esame a scelta facoltativa): 9 giugno 1927;

Capitani (per l'esame di idoneità): 9 giugno 1927.

5° Alla tabella relativa agli esami degli ufficiali commissari, aggiungere: « *Capitani* (esami per l'avanzamento ad anzianità): 5 aprile 1927.

6° Alla tabella relativa agli esami degli ufficiali del corpo di amministrazione, aggiungere « *Capitani* (esami per l'avanzamento ad anzianità) 9 maggio 1927. I capitani suddetti sosterranno le prove con i programmi di cui alla circolare 235 del *giornale militare* 1923 ».

Nell'elenco dei componenti la Commissione d'esame per gli ufficiali di amministrazione, ove è scritto « colonnello di amministrazione MONACO cav. Orazio, *membro e segretario* », leggasi: « colonnello d'amministrazione MONACO cav. Orazio, *segretario* ».

7° Le disposizioni contenute nel paragrafo 1° delle « *Note* » si applicano altresì ai capitani di artiglieria.

Tutti i capitani di cui al paragrafo suddetto che intendano valersi della facoltà di presentarsi al turno di esperimenti di primavera anzichè a quelli di autunno, dovranno presentare domanda pel tramite gerarchico non oltre il 25 marzo corrente. Tali domande dovranno essere fatte pervenire al Ministero entro la fine del mese suddetto.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 167. — CONCORSI E GARE. — **Decade ippica sarda 1927.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 10 marzo 1927 - Anno V.

A seguito della circolare 139 *giornale militare* in data 24 febbraio u. s., si comunica che le facilitazioni amministrative previste dalla circolare 221 *giornale militare* 1924, sono estese, oltre che agli ufficiali della zona centrale, anche a quelli delle altre zone, che parteciperanno alle categorie militari comprese nelle riunioni della decade ippica sarda, purchè montino cavalli di loro proprietà, di provata origine sarda, inscritti nei ruoli di servizio. Dette facilitazioni sono, altresì, estese agli ufficiali che abbiano ultimato tutte le prove del campionato del cavallo d'arme 1927.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 168. — CONCORSI E GARE. — **Concorsi a premio per lavori su temi militari fra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e in congedo.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 10 marzo 1927 - Anno V.

Ai concorsi a premio per studi e monografie di argomento militare, indetti con circolare 625 *giornale militare* in data 11 novembre 1926, possono partecipare anche gli ufficiali in congedo assoluto.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 169. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso ferroviario militare di stazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 10 marzo 1927 - Anno V.

1. — Il giorno 12 aprile p. v., sarà iniziato a cura e sotto la direzione del Comando del Corpo di Stato Maggiore (Ufficio trasporti), un corso ferroviario militare di stazione della durata di giorni 28.

Vi interverranno 2 capitani e 3 subalterni di fanteria, un ufficiale inferiore di artiglieria ed un ufficiale inferiore di cavalleria in S. P. E. per ciascun corpo d'armata che li trarrà fra quelli che presentano maggiore attitudine, che abbiano comandato il reparto corrispondente al grado, che non siano inscritti nè prossimi ad essere inscritti nel quadro di avanzamento e che siano classificati ottimi o buoni con tre.

Il comando militare della Sicilia comanderà al corso 5 capitani e 5 subalterni di fanteria e 2 ufficiali inferiori di artiglieria ed il comando militare della Sardegna 4 ufficiali inferiori di cui 1 di artiglieria.

2. — Il corso si dividerà in due periodi: uno preparatorio o teorico della durata di giorni 10, l'altro pratico della durata di giorni 18. Il primo si svolgerà presso le delegazioni trasporti militari di Torino, Venezia, Firenze, Napoli e Palermo; il secondo presso i Comandi Militari di Stazione che stabilirà il capo di ciascuna delegazione.

3. — I comandi di corpo di armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna faranno pervenire per l'8 aprile a questo Ministero (Comando del Corpo S. M. - Ufficio trasporti) ed alla delegazione trasporti interessata un elenco nominativo dei dipendenti ufficiali designati a frequentare il corso, indicando per ciascuno l'arma, il corpo, il grado e l'anzianità di grado nonchè l'ultima classifica ottenuta.

4. — Gli ufficiali ammessi a frequentare il corso si presenteranno nelle ore antimeridiane del giorno 11 aprile:

alla delegazione trasporti militari di Torino: quelli dei corpi d'armata di Torino, Alessandria e Milano;

alla delegazione trasporti militari di Venezia: quelli dei corpi d'armata di Verona, Trieste e Bologna;

alla delegazione trasporti militari di Firenze: quelli dei corpi di armata di Firenze e Roma;

alla delegazione trasporti militari di Napoli: quelli dei corpi di armata di Napoli e Bari e del Comando Militare della Sardegna;

alla delegazione trasporti militari di Palermo: quelli del comando militare della Sicilia.

5. — Qualora qualcuno degli ufficiali segnalati, per sopravvenuto impedimento, non potesse presentarsi nel giorno stabilito e si presumesse una durata dell'impedimento oltre il 14 aprile, i predetti comandi provvederanno alla sostituzione, dandone avviso a questo Ministero (Comando del Corpo di S. M., Ufficio trasporti) ed alle delegazioni trasporti interessate. Non dovrà essere sostituito l'ufficiale che, per qualsiasi ragione, dovesse interrompere il corso dopo il terzo giorno dacchè esso è iniziato.

6. — Per tutta la durata del corso gli ufficiali frequentatori dipenderanno dal capo della rispettiva delegazione per tutto ciò che riguarda il servizio speciale cui devono attendere e dal quale non dovranno essere distolti.

7. — Gli ufficiali di fanteria che alla fine del corso riusciranno classificati idonei allo speciale servizio, saranno tenuti in nota dal Comando del Corpo di S. M. per essere assegnati, quando se ne presenti il bisogno, ai comandi militari di stazione.

8. — Agli ufficiali che partecipano al corso spettano le indennità di cui all'art. 11 del decreto ministeriale riportato nella circolare n. 460 *giornale militare* 1925.

9. — Durante il corso gli ufficiali frequentatori continueranno ad essere amministrati dai propri corpi, che provvederanno anche al pagamento delle indennità agli ufficiali spettanti.

10. — Alle spese di cancelleria occorrente agli ufficiali provvederanno le delegazioni trasporti mediante il fondo annuo ad esse assegnato per spese di ufficio.

11. — I comandi di presidio di Torino, Venezia, Firenze, Napoli e Palermo metteranno a disposizione delle rispettive delegazioni trasporti, qualora i locali di queste non si prestino, per lo svolgimento del corso teorico, una sala di sufficiente ampiezza opportunamente arredata.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 170. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione del sacco porta borse per bersaglieri ciclisti.** — (Direzione generale servizi logistici). — 10 marzo 1927 - Anno V.

Viene adottato, per il trasporto delle borse per bersaglieri ciclisti, un sacco di tela olona impermeabilizzata, delle dimensioni di m. 1.37 × 0.47.

Il sacco ha la capacità di contenere le borse col corredo dei bersaglieri ciclisti di una squadra intera e deve essere adoperato per i trasporti su carreggio ed in ferrovia.

La distribuzione sarà fatta in ragione di n. 58 sacchi per reggimento bersaglieri ciclisti, per i propri bisogni ordinari.

Tale sacco dovrà essere inventariato al categorico 179 della categoria II, sezione *A* del nomenclatore del materiale dei servizi logistici.

Segue il relativo conto di costruzione:

Conto di costruzione del sacco di tela olona impermealizzata porta borse per bersaglieri ciclisti.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela olona di canapa impermeabilizzata, tinta grigio-verde alta m. 1..	m.	3,20	18,00	57,60
Occhielli di ottone grandi	N.	12,00	0,50	6,00
Cuoio conciato al cromo, grigio-verde	Kg.	0,100	42,00	4,20
Lucchetto con due chiavi.....	N.	1,00	5,00	5,00
Catenella di ferro.....	m.	0,80	3,75	3,00
Mano d'opera ....., ...	L.	—	—	3,00
Prezzo di costo e di conteggio L.				78,80

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

N. 171. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sui collegamenti aero terrestri.** — (Direzione generale personali ufficiali). — 10 marzo 1927 - Anno V).

Dal 21 marzo al 5 aprile p. v. si svolgerà, presso i seguenti comandi di gruppo di squadriglie da esplorazione, apposita istruzione sui collegamenti con gli aerei, ad ufficiali inferiori dell'Esercito nel numero sottoindicato.

Comandi di gruppo	Ufficiali frequentatori	Aliquota per ogni comando di corpo d'armata o comando militare	
		Ufficiali	Corpo d'armata o comando militare
1° *Gruppo* (Centocelle)	24	20	Corpo d'armata di Roma.
		4	Comando militare della Sardegna.
5° *Gruppo* (Mirafiori).	30	15	Corpo d'armata di Torino.
		15	Corpo d'armata di Alessandria.
61° *Gruppo* (Taliedo)..	24	12	Corpo d'armata di Milano.
		5	Corpo d'armata di Verona.
		7	Corpo d'armata di Trieste.
62° *Gruppo* (Pisa).....	20	4	Corpo d'armata di Bologna.
		16	Corpo d'armata di Firenze.
66° *Gruppo* (Capodichino)	30	6	Corpo d'armata di Napoli.
		8	Corpo d'armata di Bari.
		16	Comando militare della Sicilia.

Gli ufficiali da inviare al corso saranno scelti dai Comandi di corpo d'armata e dai comandi militari della Sicilia e della Sardegna, con le modalità seguite per i corsi precedenti e tenendo conto:

della necessità che ogni battaglione od unità corrispondente abbia almeno un ufficiale capace di regolare l'impiego ed il funzionamento dei « *posti di antenna* » e dei « *posti di segnalazione* »;

che dopo questo corso non ve ne saranno altri del genere, prevedendosi di poter inserire il relativo addestramento nei programmi delle scuole di reclutamento.

I programmi per tali corsi saranno quelli stessi seguiti nel 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 172. — SERVIZIO SANITARIO, — **Cure balneo-termali.** — (Direzione centrale di sanità militare). — 10 marzo 1927 - Anno V.

Il 28 maggio prossimo, si riapriranno gli stabilimenti balneo-termali militari di Acqui e di Ischia, presso i quali saranno effettuati dei turni di cura di quindici giorni ciascuno.

Tale turni saranno sette presso lo stabilimento di Acqui ed otto presso quello di Ischia, ed entrambi gli stabilimenti funzioneranno per ufficiali e militari di truppa.

Essi saranno così regolati:

1° turno dal 28 maggio all'11 giugno in entrambi gli stabilimenti;

2° turno dal 16 giugno al 30 giugno in entrambi gli stabilimenti;

3° turno dal 5 luglio al 19 luglio in entrambi gli stabilimenti;

4° turno dal 24 luglio al 7 agosto in entrambi gli stabilimenti;

5° turno dal 12 agosto al 26 agosto in entrambi gli stabilimenti;

6° turno dal 31 agosto al 14 settembre in entrambi gli stabilimenti;

7° turno dal 19 settembre al 3 ottobre in entrambi gli stabilimenti;

8° turno dall'8 ottobre al 22 ottobre nel solo stabilimento di Ischia.

Per l'ammissione alle cure in parole avranno la precedenza i militari affetti da esiti di ferite ed infermità contratte in guerra, quindi quelli affetti da forme morbose, riconosciute dipendenti da cause di servizio con regolare processo verbale del Consiglio di amministrazione del Corpo.

Solo compatibilmente con la disponibilità dei posti verranno ammessi i militari affetti da esiti di lesioni o infermità che non siano state legalmente riconosciute dipendenti da causa di servizio e gli impiegati civili dell'Amministrazione della guerra in attività di servizio, e, a titolo eccezionale, gli impiegati in servizio di altre amministrazioni dello Stato (art. 685 del regolamento d'amministrazione - Bozze di stampa); sono esclusi da tale concessione gli ex militari di truppa e gli ufficiali in congedo non provvisti di pensione vitalizia e i funzionari non più in servizio di ogni amministrazione dello Stato.

Non saranno ammessi nei due stabilimenti suddetti quegli invalidi e mutilati di guerra, che abbiano diritto alla assistenza e protezione da parte delle competente Opera nazionale di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481.

Per la compilazione delle proposte mod. 458 e la loro trasmissione, saranno osservate le seguenti norme:

1. — Le visite per l'accertamento del reale bisogno delle cure richieste e le conseguenti proposte verranno effettuate esclusivamente dal 25 marzo al 25 aprile prossimo da commissioni mediche all'uopo incaricate.

Tale limitazione, naturalmente non riguarda i militari ricoverati in stabilimenti sanitari, nè quelli bisognosi di cure in sede di visite collegiali, le cui proposte di ammissione possono essere compilate dai rispettivi direttori e presidenti in qualsiasi epoca, giusta il disposto della circolare 2500039-B del 30 dicembre 1921 ed inviate quindi a questo Ministero per il tramite delle Direzioni di sanità di Corpo d'armata. Le proposte stesse non occorre siano accompagnate dalla cartella clinica o dell'estratto del registro nosologico relativo alla degenza ospedaliera del militare, ritenendosi sufficienti le indicazioni segnate a margine delle parti 1 e 2 dei modelli 458 del ricovero e della data di esso.

Per gli uffiiali ed uomini di truppa della Regia marina, le visite e le proposte di ammissioni saranno fatte come per lo passato, e cioè a cura degli ufficiali medici della Regia

marina, o, in mancanza di questi da ufficiali medici del Regio esercito o dai medici civili incaricati del servzio militare. e le proposte saranno trasmesse a questo Ministero pel tramite della Direzione centrale di sanità militare marittima.

2. — Ciascun comando di Corpo d'armata, e per la Sicilia e Sardegna i rispettivi Comandi militari, su proposta del direttore di sanità, nomineranno in ciascuno degli stabilimenti sanitari militari dipendenti, una commissione di due ufficiali, di cui uno superiore, incaricata di visitare quelli della propria giurisdizione i quali abbiano fatta domanda o siano stati proposti per le cure in parola.

Negli ospedali secondari, qualora speciali esigenze di servizio lo richiedano, e nelle infermerie presidiarie, l'ufficiale superiore visitatore potrà essere il direttore dello stabilimento.

Ciascuno dei suddetti comandi stabilirà anche, nei limiti dello strettamente indispensabile, le località fuori sede degli stabilimenti sanitari, nelle quali crederà opportuno inviare i visitandi dei presidi minori; e delle relative visite sarà incaricata la commissione dell'Ospedale militare viciniore.

Inoltre emanerà tutte quelle disposizioni che riterrà del caso, per regolare l'afflusso dei visitandi presso le sedi nelle quali si effettuano le visite.

3. — A sua volta ciascun Comando di divisione militare comunicherà le disposizioni del Comando del Corpo di armata a tutte le autorità dipendenti e ne informerà anche i comandi dei Corpi armati dello Stato, i comandi di aeronautica, i comandi di zona della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, le prefetture e le intendenze di finanza del proprio territorio, la magistratura ed i provveditorati agli studi, ricordando a tutti che, oltre i limiti prestabiliti, non avranno più luogo visite per ammissioni a cure balneo termali.

Il comando della Divisione di Roma, avvertirà inoltre i vari Ministeri, compreso quello della guerra, e il Comando generale della milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Nessuna proposta mod. 158 sarà accolta, se i richiedenti cure termali non siano stati sottoposti a visita unicamente dalle speciali commissioni istituite presso gli ospedali o infermerie presidiarie.

4. — Le autorità che inviano a visita gli ammittendi a cure termali, dovranno compilare per ciascuno di essi il foglio di proposta, mod. 458 del catalogo, nella parte relativa alle generalità del visitando, aggiungendovi la paternità e la maternità, e per gli impiegati civili il grado gerarchico, che ad essi compete giusta il R. decreto, n. 2395, dell'11 novembre 1923; per tutti indistintamente occorre indicare lo stipendio lordo di cui fruiscono, non comprendendovi le indennità speciali.

Per ciascun visitando verrà inoltre redatta dalle stesse autorità una dichiarazione da unire al mod. 458, dalla quale risulti:

a) quante volte il militare o l'impiegato ha usufruito di cure termali ed in quali stabilimenti, in base a dichiarazione dell'interessato o col controllo delle parti 2 dei modelli 458 degli anni precedenti;

b) per quali infermità o lesioni si richiede la cura e se l'infermità stessa o le lesioni vennero riconosciute dipendenti da cause di servizio (citando, oltre la diagnosi, anche la data ed il numero del relativo documento legale);

c) se l'eventuale ferita o trauma risulti riportato in combattimento o nello svolgimento di vere e proprie operazioni di guerra o in servizio d'ordine pubblico o in occasione di qualche disastro (vedi circolare ministeriale D.G.S.L.A. 26 luglio 1921, n. 9856);

d) quali sono per i militari e gli impiegati in servizio i turni di cura, di cui essi potranno fruire, salve le esigenze del servizio, avendo l'avvertenza di volerne indicare almeno tre;

e) per gli ufficiali richiamati in servizio, se godono di pensione di guerra (indicando la categoria) o di pensione ordinaria.

A tale proposito è da avvertire che, esclusi rari casi di assoluta necessità, non debbono, per le cure termali, gli ufficiali assentarsi dalle esercitazioni estive; e pertanto i comandi interessati avranno massima cura di scegliere fra i tre turni da proporre quelli che non cadono nel periodo delle esercitazioni stesse.

5. — Gli ufficiali generali e gli ufficiali delle categorie in congedo, non in servizio, trascriveranno di loro pugno sul mod. 459 i turni di cura cui preferibilmente desiderano di essere assegnati, indicandone, anche essi, almeno tre.

6. — Le Commissioni mediche di cui al precedente n. 1 esamineranno gli inviati a visita con la massima scrupolosità, formulando delle dichiarazioni (non semplici enunciazioni diagnostiche) brevi, ma chiare e precise. Faranno speciale attenzione alle controindicazioni (età avanzata, albuminuria, arteriosclerosi grave, vizii valvolari anche se compensati, monconi ulcerati, ecc.), e non faranno proposte se non per vera e riconosciuta necessità, astenendosi, salvo casi eccezionali, dal proporre coloro che allegano soltanto sintomi subbiettivi.

Completeranno il mod. 458 rispondendo con precisione alle varie richieste *a*), *b*), *c*), e *d*) ecc., e aggiungendo, per i militari, in base alle informazioni ricevute dai singoli reparti ed ai criteri indicati nel seguente n. 17 della presente circolare, se debbano pagare la retta.

Si ricorda anche che le proposte alle cure vanno sempre fatte per lo stabilimento balneo-termale più vicino.

La Commissione, infine, comunicherà a ciascun visitato le proprie decisioni anche riguardo al pagamento della retta.

7. — Di massima non potranno essere proposti coloro, che abbiano già usufruito tre volte di cure negli stabilimenti balneari militari per la stessa infermità. Ove però i medici visitatori credessero opportuno — e sempre *eccezionalmente* — compilare altra proposta per lo stesso individuo e per la stessa infermità, dovranno specificare chiaramente il motivo sul mod. 458; questo Ministero si riserva di decidere caso per caso.

8. — Eseguite le visite, la Commissione trasmetterà giornalmente, a mezzo raccomandata, le proposte formulate, insieme alle dichiarazioni di cui al precedente n. 4, al rispettivo direttore di sanità.

Al direttore di sanità saranno pure trasmessi, in piego a parte, i modelli 458, relativi ai militari ed impiegati per i quali la Commissione non avesse ritenuto di formulare la

proposta di ammissione a cure, indicandone per ciascuno i motivi, nonchè quelli relativi ad individui che eventualmente abbiano rinunciato alla cura.

Non più tardi del 30 aprile p. v., poi ciascuna commissione trasmetterà al Ministero della guerra l'elenco di tutti gli individui visitati, con le decisioni prese, comprendendovi anche coloro per i quali non abbiano ritenuto far proposta o che abbano rinunciato alla cura.

9. I signori direttori di sanità controlleranno scrupolosamente le proposte fatte, visitando anche direttamente, qualora lo ritengano opportuno, gli interessati, ed assicurandosi che ciascuna proposta non manchi delle prescritte notizie ed annotazioni.

Ogni qualvolta i direttori di sanità riterranno di esprimere parere sfavorevole per l'ammissione a cura di un militare già proposto, ne dovranno informare le autorità che inviarono a visita il militare, per le conseguenti comunicazioni all'interessato.

10. Tutte le proposte, debitamente controllate dai direttori di sanità, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione centrale di sanità militare) non oltre il 30 aprile 1927, divise in quattro gruppi distinti a seconda che trattisi di ufficiali, sottufficiali, militari di truppa o impiegati; ciascun gruppo sarà poi, a sua volta, suddiviso in altri due, a seconda che trattasi di infermità dipendenti da causa di servizio o non dipendenti da causa di servizio.

11. I turni di cura assegnati dal Ministero in base alle proposte anzidette, verranno, a tempo debito, comunicati agli interessati a mezzo delle competenti autorità cui, da questo Ministero, sarà restituita la parte seconda del modello 458 del catalogo.

12. Si avverte che questo Ministero, una volta assegnati i turni, non ammetterà alcun cambiamento, a meno che tale cambiamento non sia imposto da provate esigenze di servizio, impreviste all'atto della proposta o da infermità sopraggiunte; e, pertanto, verificandosi tali casi, i comandi dei corpi, reparti od uffici, dai quali i militari od impiegati dipendono, dovranno avvertire questo Ministero mediante apposito rapporto, da trasmettere per via gerarchica, munito dei pareri delle autorità intermedie.

In base a tali rapporti il Ministero si riserva di decidere se sia il caso di concedere il cambiamento di turno, avvertendo che, ove la decisione sia favorevole, la nuova concessione verrà sempre fatta con la indicazione: « ammissibile se vi sarà posto ».

13. Sia i militari, che gli impiegati ammessi a cure termali, dovranno essere fatti partire, a cura del rispettivo comandante di corpo o capo di servizio o ufficio, in maniera da poter raggiungere lo stabilimento la sera precedente all'inizio del turno di cura, al quale sono stati ammessi, con l'avvertenza che la mancata presentazione in tempo utile farà decadere qualsiasi diritto di partecipare alle cure e che, fin dal primo giorno di ciascun turno, il direttore dello stabilimento considererà come disponibili i posti di coloro i quali non si siano presentati.

14. Si richiama l'attenzione delle autorità interessate perchè gli ammessi a cura, prima della partenza siano rivisitati, allo scopo di evitare che nei casi in cui si riscontri controindicazione della cura per sopraggiunta guarigione od aggravamento, la esclusione degli ammessi venga fatta dai direttori degli stabilimenti all'atto della presentazione degli interessati, il che si risolverebbe sempre in un danno economico.

Comunque, i direttori dei rispettivi stabilimenti dovranno procedere agli accertamenti definitivi in proposito, ed avranno inoltre la facoltà di dimettere coloro che durante la cura presentino manifesto peggioramento. E' del pari in facoltà del direttore di far partire dallo Stabilimento, prima del termine del turno assegnatogli, un militare o impiegato in cura, solo però per gravi motivi di servizio o di famiglia e per motivi disciplinari.

15. Per opportuna norma si avverte che in nessun caso i Comandi interessati dovranno iniziare pratiche di ammissione a cure termali per gli ex militari invalidi della guerra, che abbiano diritto alla assistenza da parte della sopracitata opera nazionale.

Norme amministrative.

16. La retta giornaliera da pagarsi da ognuno degli ammessi negli stabilimenti balneo-termali-militari è stabilita dalla circolare del 12 dicembre n. 35 del *giornale militare* 1926.

Essendo in tale retta comprese tutte le spese per il mantenimento e la cura (art. 704 del regolamento d'amministrazione; bozze di stampa, 1926) gli ammessi non sono tenuti a pagare alcun supplemento per le cure da praticare nell'interno dello stabilimento.

17. Sono esentati dal pagamento delle rette, di cui al precedente articolo, solamente coloro per i quali il ricovero avvenga per ferite, lesioni e traumi, che siano stati riportati in combattimento e nello svolgimento di vere e proprie azioni di guerra o in servizio d'ordine pubblico, o in servizio in occasione di qualche disastro (vedi circolare ministeriale già citata, 28 luglio 1921, n. 9856). Sono esentati inoltre i soldati e caporali in servizio e gli allievi carabinieri.

In tutti gli altri casi, anche quando la malattia sia stata giudicata dipendente da causa di servizio, il pagamento della cura sarà fatto nella misura stabilita dall'articolo precedente.

18. I militari in congedo e gli impiegati non dipendenti dall'Amministrazione della guerra tenuti a pagare la retta, dovranno versarla prima della partenza per lo stabilimento, al corpo, reparto o ufficio, dal quale ritirano i documenti di ammissione e ne riceveranno regolare ricevuta da esibire al direttore dello Stabilimento.

L'importo della suddetta retta verrà senz'altro trasmesso all'ufficio di amministrazione dell'Ospedale dal quale dipende lo Stabilimento (Alessandria e Napoli).

Solo nei casi indicati dal precedente n. 14, ai militari od impiegati non verranno addebitate le eventuali giornate di assenza come solo in tali casi verranno rimborsate se pagate anticipatamente.

19. All'atto della partenza per lo stabilimento ciascun ammesso dovrà essere munito dal corpo, dallo stabilimento o dall'ufficio dal quale riceve i documenti di viaggio, anche della parte seconda del modello 458, nonchè del biglietto di entrata modello 450, o di altro documento equivalente ed inoltre, nei casi contemplati dal precedente n. 18, della ricevuta dell'effettuato pagamento; ciò in conformità di quanto è disposto, per le ammissioni negli ospedali militari, dall'art. 688 del regolamento di amministrazione, bozze di stampa 1926.

20. Gli ufficiali ed impiegati civili, anche se dispensati dal pagamento della retta, sono tenuti a versare la tassa di soggiorno ove questa vige, all'atto dell'ingresso nello stabilimento.

21. Gli uomini di truppa da dimettersi, a cura ultimata, riceveranno il seguente trattamento:

a) se rientrano al corpo, verranno forniti dal direttore dello stabilimento della indennità di trasferta e dei mezzi di trasporto relativi;

b) se inviati in licenza, saranno invece provvisti dei soli scontrini per il viaggio a riduzione, poichè la indennità giornaliera per la breve licenza di cui alla circolare 460, art. 26, comma 3, *giornale militare* 1925, deve essere loro corrisposta al ritorno al corpo. Qualora però essi dichiarino di non avere mezzi per il viaggio, saranno senza altro fatti rientrare al corpo.

Avvertenze.

A) Si rammenta che, giusta il disposto del n. 17 del paragrafo 2 del regolamento per le licenze del Regio Esercito, il tempo durante il quale l'ufficiale è ammesso agli stabilimenti balneari militari per infermità non provenienti da causa di servizio deve essere calcolato in deduzione della licenza ordinaria che gli può spettare;

B) Il Ministero si riserva di comunicare le facilitazioni che potranno essere ottenute dagli stabilimenti balneo-termali civili in favore dei personali dell'Amministrazione militare e delle loro famiglie.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 173. — TRASPORTI. — **Compilazione delle matrici degli scontrini dei libretti di viaggio.** — (Direzione generale dei servizi logistici). — 10 marzo 1927 - Anno V.

Il paragrafo 109, ultimo capoverso, del Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno (edizione 1° luglio 1911) nonchè l'art. 7 della concessione speciale *C* fanno tassativo obbligo ai titolari dei libretti ferroviari di compilare gli scontrini di viaggio modello A ed A-*bis* anche nella parte destinata a rimanere nel libretto come matrice.

Poichè risulta che ben di rado tale disposizione si osserva, se ne richiama nuovamente l'osservanza da parte degli interessati, avvertendo che l'Amministrazione ferroviaria ha, recentemente, impartite disposizioni perchè le biglietterie delle stazioni e le agenzie viaggiatori abbiano a rifiutare il rilascio dei biglietti su presentazione di scontrini le cui matrici non siano regolarmente compilate.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 174. — TRASPORTI. — **Raggiungimento del domicilio eletto da parte dei personali civili e militari che cessano dal servizio.** — (Direzione generale dei servizi logistici). — 10 marzo 1927 - Anno V.

Con decreto Interministeriale del 30 ottobre 1926 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1927 - Anno V - e riportato nella circolare 99 del *giornale militare* c. a.) è stato elevato a *due* anni il termine di tempo di un anno previsto dalla concessione speciale *C* e dal regolamento per i trasporti militari per il raggiungimento del domicilio eletto da parte dei personali civili e militari che cessano dal servizio, e delle rispettive famiglie.

Pertanto debbono in tal senso essere modificati i comma *a*) e *c*) dell'art. 1 della concessione speciale *C* contenuta nella raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il Regio esercito - fascicolo 18, disposizione 4ª, ed i praragrafi 17-*d*), 18-1°) e 82-*a*) del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno - Edizione 1° luglio 1911.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 2ª, anno 1926, circolare 31:

A pagina 88 depennare il capitano OTTONE Luigi.

Dispensa 50, anno 1926, circolare 545:

A pagina 2078 depennare il tenente PIERONI Guido.

Dispensa 61, anno 1926, circolare 679:

A pagina 2457, nello specchio relativo all'anzianità dei tenenti veterinari in ausiliaria e nella riserva, invece di 1° aprile 1916, *leggasi*: 1° aprile 1913.

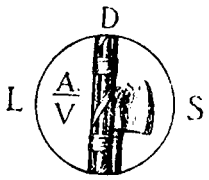
Dispensa 1ª, anno 1927, circolare 13:

A pagina 24, dopo il capitano RAIOLA PESCARINI Antonio, aggiungasi il capitano OTTONE Luigi.

A pagina 25 depennare il tenente BOFFA Carlo.

Dispensa 2ª, anno 1927, circolare 28:

A pagina 82, riga 11ª, invece di: Mutande di tela o cotone n. 1, *leggasi*: Mutande di tela o cotone n. 2.



PREZZO L. 0,70.

(1471) Roma, 1927 - Anno V — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 11ª — 1927 - ANNO V — 14 MARZO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA 500

SOMMARIO

N. 175 - 12 marzo 1927 - Anno V. — RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1907 . . . . . *Pag.* 509

Circolare N. 175. — RECLUTAMENTO. — **Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1907.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 12 marzo 1927 - Anno V.

Reclute chiamate alle armi e reclute non comprese od escluse dalla chiamata stessa.

1. — Come è prescritto nel manifesto allegato n. 1, la chiamata alle armi delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1907 avrà inizio il 23 aprile 1927. Le operazioni di presentazione delle reclute ai distretti militari e di avviamento di esse ai corpi dovranno svolgersi in 12 giorni salvo presso i distretti militari di Torino, Genova, Milano, Bologna, Padova, Roma, Treviso, Trieste e Verona nei quali si potrarranno sino a 16 giorni.

I giovani obbligati a rispondere alla presente chiamata, e quelli in essa non compresi od esclusi, risultano dai nn. 1, 2, 3 e 4 del manifesto.

2. — I comandi delle legioni libiche della M. V. S. N. ed il comando generale della Milizia forestale nazionale provvederanno ad inviare subito ai comandi dei distretti di leva

l'elenco nominativo delle reclute che, per appartenere alle unità rispettive, sono esenti dal rispondere alla presente chiamata, come è ricordato nel n. 2 del manifesto.

3. — I militari incorporati che in seguito a rassegna subìta dopo la incorporazione risultassero trovarsi nelle condizioni fisiche di limitata idoneità di cui alla lettera *b*) del numero 2 del manifesto, saranno dispensati dal compiere la ferma e congedati.

4. — Nel rilasciare alle reclute dispensate perchè limitatamente idonee ovvero di statura uguale od inferiore a m. 1.54, il foglio di congedo mod. 4, i comandi dei distretti militari avranno cura di inserirvi come « causa per la quale si rilascia il congedo » le parole: « dispensa dal compiere la ferma ai sensi dell'articolo 6 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3 », facendo riferimento alla presente circolare.

Sarà pure rilasciato il foglio di congedo illimitato alle reclute di cui alla lettera *a*) del n. 2 del manifesto che ne facessero richiesta, dovendo anche esse essere considerate esentate dal presentarsi alle armi; e come « causa per la quale si rilascia il congedo » sarà citata la presente circolare.

Reclute con istruzione premilitare.

5. — Le reclute che abbiano compiuto con successo i corsi di istruzione premilitare potranno fruire dell'abbreviazione di servizio con le modalità e nel tempo che il Ministero si riserva di determinare.

Possono aspirare alla stessa facilitazione concessa alle reclute istruite premilitarmente quelle che abbiano appartenuto almeno per due anni scolastici ad un collegio militare o all'accademia navale; nonchè quelle che siano inscritte da non meno di due anni alla M. V. S. N. purchè però, anche se non abbiano frequentato il corso di istruzione premilitare, siansi presentate agli esami finali ed abbiano conseguito la idoneità.

Cartoline-precetto.

6. — La chiamata sarà effettuata mediante l'invio alle reclute da parte dei comandi di distretto, di cartoline pre-

cetto predisposte secondo le norme già impartite ai comandi medesimi da questo Ministero con la circolare 5 febbraio 1927, n. 15502.

Nelle cartoline sarà indicato il giorno in cui ogni recluta deve presentarsi, direttamente al comando del distretto (se dimora nel comune ove ha sede il distretto), oppure al capo dell'amministrazione del comune in cui si trova, per essere poi avviata al distretto.

E' fatto assoluto divieto di usare altre cartoline precetto all'infuori di quelle stampate in lingua italiana dalla tipografia del reclusorio militare di Gaeta (mod. 5 del catalogo).

Manifesto di chiamata.

7. — Le reclute saranno preavvisate dell'invio che verrà loro fatto delle cartoline-precetto col manifesto di chiamata *che dovrà essere subito pubblicato.*

I comandi dei distretti non dovranno più provvedere, come per il passato, alla stampa dei manifesti, in quantochè ciascuno di essi riceverà il numero necessario di manifesti da pubblicare, che saranno fatti preparare direttamente dal Ministero.

I comandi stessi provvederanno soltanto a far stampare uno specchio conforme all'allegato 2 alla presente circolare, — da affiggersi a piè del manifesto — nel quale indicheranno i giorni in cui dovranno presentarsi le reclute che non ricevessero la cartolina-precetto, tenendo conto che la presentazione di esse dovrà avere inizio il giorno 26 aprile ed essere ripartita in tutto il periodo in cui durano le operazioni della chiamata e che i giorni della presentazione dovranno essere distinti secondo che si tratti di reclute appartenenti al distretto o di reclute residenti nel territorio del distretto, ma che non vi appartengono per leva.

Si intende che in tali giorni non dovrà cessare l'affluenza al distretto delle reclute precettate con cartolina.

8. — Ciascun comando di distretto militare, oltre alle copie del manifesto da inviare al più presto possibile alle amministrazioni dei comuni compresi nel proprio territorio per l'affissione, dovrà trasmetterne una copia ai rispettivi uffici provinciali di leva, ai comandanti di circolo della Regia guardia di Finanza ed alle Capitanerie di porto compresi

nel territorio del distretto militare. Alle copie dei manifesti saranno beninteso unite altrettante copie dello specchio conforme all'allegato 2 alla presente circolare.

Le copie destinate ai comuni del territorio di Zara dovranno essere inviate dal comando del distretto militare di Ancona.

Anche nei comuni di doppia nazionalità o mistilingui appartenenti alle nuove provincie sarà pubblicato il solo manifesto in lingua italiana.

Reclute che si presentano con ritardo senza giustificati motivi.

9. — Per ottenere che le operazioni di invio delle reclute ai corpi non siano intralciate da ritardi ingiustificati nella presentazione delle reclute stesse, i comandanti dei distretti provvederanno in modo rigoroso affinchè quelle che senza giustificato motivo non si presentino nel giorno all'uopo fissato, siano, la sera del giorno stesso, date in nota all'arma dei carabinieri reali, perchè siano fatte giungere subito al distretto.

Gli indugiatori che si presenteranno spontaneamente, o che verranno tradotti dalla forza pubblica al distretto entro i cinque giorni successivi a quello in cui avrebbero dovuto presentarsi, andranno soggetti, qualora il ritardo non sia giustificato, a punizioni disciplinari: e i comandanti dei distretti faranno le opportune comunicazioni ai corpi cui i giovani giunti in ritardo saranno avviati per l'applicazione delle punizioni stesse.

Essi inoltre — come è avvertito nel n. 37 del manifesto — dovranno essere trattenuti poi alle armi dopo compiuto il servizio loro spettante altrettanti giorni in più quanti furono quelli dell'indebito ritardo nella presentazione.

Epperò i comandi dei distretti militari avranno cura di far apporre nella matricola di tali reclute le seguente variazione:

« *Chiamato alle armi e giunto con . . . giorni di ritardo non giustificato . . . . . li . . . . . .* ».

Reclute che si trovano nelle Colonie e nelle Isole Egee.

10. — Le reclute che si trovano in Eritrea, in Somalia, in Libia o nelle isole Egee potranno presentarsi al comando del presidio del luogo di loro residenza, o viciniore, il quale

le incorporerà nei dipendenti reparti, facendo subito le necessarie comunicazioni al distretto di leva.

Quest'ultimo dovrà indicare a parte nel rendiconto mod. 25 il numero di tali reclute.

Licenza straordinaria per lutto famigliare.

11. — Della concessione della licenza straordinaria di giorni 30, ammessa dal n. 9 del manifesto, i comandi dei distretti militari avranno cura di prendere nota sulla matricola del militare.

Militari compresi nella chiamata che abbiano già prestato servizio alle armi.

12. — I militari compresi nella presente chiamata i quali contino un servizio precedente, saranno lasciati in congedo e muniti, di foglio di congedo illimitato per fine di ferma (o per anticipazione nel caso di cui alla seguente lettera *d*);

a) se contino diciotto mesi di servizio se obbligati alla ferma ordinaria;

b) se contino sei mesi (ovvero sei mesi e mezzo) di servizio e siano stati ammessi alla speciale ferma abbreviata della durata rispettiva di sei mesi e di sei mesi e mezzo, in applicazione dei decreti ministeriali del 23 giugno e del 23 ottobre 1926 (circolari n. 374 e 599 del *giornale militare*);

c) se, essendo stati nuovamente arruolati durante la leva sulla classe 1907, contino sei mesi di precedente servizio ed abbiano titolo ad essere ammessi alla speciale ferma abbreviata di sei mesi, in applicazione del decreto ministeriale che sarà emanato per l'ammissione a tale ferma dei militari compresi nella presente chiamata;

d) se siano nati in anni anteriori al 1904 e contino almeno dodici mesi di servizio, eccettuati peraltro coloro che siano stati oggetto di una dichiarazione di renitenza, omissione o diserzione ai quali spetta invece la ferma di 18 mesi, semprechè, beninteso, non siano stati dipoi giudiziariamente assolti o prosciolti in via amministrativa; avvertendo che a tali effetti l'ammissione all'amnistia deve essere considerata alla stessa stregua dell'assoluzione, quando abbia avuto luogo prima che sia stata pronunciata sentenza di condanna.

Saranno pure eccettuati dal congedo anticipato dopo 12 mesi di servizio, rimanendo obbligati alla ferma ordinaria, i militari nati in detti anni i quali abbiano avuto un'interruzione di servizio per effetto di condanna penale per reato commesso durante la prestazione del servizio militare.

13. — I militari che risponderanno alla presente chiamata, i quali contino un precedente servizio che non raggiunga le durate rispettivamente indicate nel numero precedente, dovranno compiere sotto le armi soltanto il servizio occorrente per completarle.

I militari vincolati a ferma ordinaria, che prestarono sei o più mesi di servizio, oppure abbiano conseguito un grado, saranno assegnati ad un corpo dell'arma o specialità cui appartennero.

Se abbiano da compiere meno di sei mesi di servizio ma più di tre, saranno destinati ad un corpo o reparto stanziato nel territorio della divisione militare territoriale cui appartiene il distretto militare di presentazione.

Se abbiano da compiere tre mesi di servizio o meno, saranno lasciati in licenza straordinaria senza assegni per il periodo necessario a conseguire il congedo.

I militari di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente n. 12 i quali, per completare i sei mesi (od i sei mesi e mezzo), abbiano da compiere un mese o meno di servizio saranno pure lasciati in licenza straordinaria senza assegni per il periodo necessario.

Denunzia obbligatoria dei titoli di studio.

14. — Per la denunzia obbligatoria dei titoli di studio, agli effetti della partecipazione ai corsi allievi ufficiali di complemento, si osserveranno le disposizioni del n. 8 del manifesto.

Aspiranti allievi-ufficiali di complemento e aspiranti allievi sottufficiali.

15. — Giusta la facoltà data al Ministro per la Guerra dalle disposizioni transitorie del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224 (circolare 173 G. M. del 1924) è stato determinato col decreto ministeriale del 20 febbraio scorso (circolare n. 150 del G. M.) che l'obbligo di frequentare i corsi

allievi-ufficiali di complemento, anche in tempo di pace, per gli arruolati nel R. Esercito, che siano muniti dei titoli di studio che debbono formare oggetto di denunzia obbligatoria, indicati al n. 8 del manifesto annesso alla presente circolare, avrà inizio coi militari nati nel 1907, ora chiamati alle armi.

Le reclute, comprese nella presente chiamata, che hanno tale obbligo, saranno lasciate in congedo illimitato fino all'apertura dei corsi allievi-ufficiali di complemento, purchè producano entro il 31 marzo 1927 al proprio distretto di leva i certificati di studio di cui sono munite.

Possono anche chiedere di far parte dei corsi allievi-ufficiali le reclute che non abbiano i titoli di studio che formano oggetto di denunzia obbligatoria, ma siano in possesso degli altri finora riconosciuti validi per l'ammissione nei corsi stessi; ed anche queste reclute, se, in base alla domanda ed ai documenti di cui al n. 24 del manifesto, saranno riconosciute ammissibili, saranno ugualmente lasciate in congedo illimitato fino all'apertura dei corsi.

16. — Appena ricevute le documentate domande degli aspiranti di cui all'ultimo comma del numero precedente, come pure i certificati di studio dei militari obbligati a frequentare i corsi, i comandi di distretto richiederanno di urgenza — qualora non ne siano già in possesso — la dichiarazione del casellario giudiziale, mod. 42, nonchè le informazioni riservate di cui al paragrafo 331 della « Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento ».

I predetti documenti, insieme col titolo di studio, la dichiarazione del casellario giudiziale e le informazioni riservate, dovranno dai distretti essere sollecitamente trasmessi ai comandi di corpo d'armata od ai comandi militari delle isole nella cui giurisdizione trovasi la scuola prescelta.

17. — A partire dal corrente anno — come è dichiarato nel n. 26 del manifesto — si effettueranno due corsi allievi ufficiali di complemento, uno dei quali avrà inizio il 1° agosto e l'altro il 15 gennaio successivo.

Saranno chiamati a frequentare il primo corso i nati dal 1° gennaio al 31 agosto ed il secondo i rimanenti. Pertanto questi ultimi saranno lasciati in congedo fino al 14 gennaio del 1928.

Per coloro che intendono frequentare gli studi superiori resta invariata la facoltà di chiedere il ritardo del servizio militare e quindi di ritardare la frequenza dei corsi.

18. — Saranno anche lasciate in congedo fino all'apertura dei corsi le reclute che chiedano l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali che saranno iniziati nel corrente anno e si obblighino con dichiarazione scritta ad assumere la ferma di due anni all'atto della promozione a caporale.

Non potranno aspirare a far parte dei corsi allievi sottufficiali le reclute dichiarate ammissibili a compiere la speciale ferma abbreviata di cui agli articoli 1 e 2 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1806, ammenochè non dichiarino, pure per iscritto, di rinunciare al beneficio della ferma abbreviata predetta. Quando si tratti di minorenni, tale dichiarazione dovrà essere munita della conferma di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Le domande di ammissione redatte su carta da bollo da L. 2 dovranno essere presentate non oltre il 31 marzo 1927 al comando del distretto di leva insieme con i documenti prescritti e cioè: certificato penale, attestazione di buona condotta rilasciata dal capo dell'amministrazione comunale e vistata per conferma dal prefetto e certificato comprovante di avere frequentato con profitto almeno la 4ª classe elementare.

A riguardo di detti aspiranti ai corsi allievi sottufficiali i comandi di distretto si regoleranno analogamente a quanto è prescritto per gli aspiranti allievi ufficiali dal precedente numero 16.

[redacted]

Ritardi e rinvii.

19. — Al ritardo del servizio militare e al rinvio ad altra chiamata possono essere ammesse le reclute a ferma ordinaria, come pure le reclute dichiarate ammissibili a compiere la speciale ferma abbreviata, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1806.

Per le ammissioni al ritardo del servizio militare e al rinvio ad altra chiamata alle armi saranno applicate le norme contenute nella « *Raccolta delle disposizioni esecutive in materia di ritardo del servizio militare per ragione di studi e di rinvio ad altra chiamata di classe di leva. Edizione* 1926 », la cui pubblicazione fu annunziata con la circo-

lare n. 214 del *giornale militare* 1926 e che riunisce in un sol testo, opportunamente coordinate, le disposizioni del regolamento sul reclutamento 2 luglio 1890 tuttora vigenti e quelle delle varie circolari ministeriali per la esecuzione delle disposizioni legislative successivamente emanate in materia.

Per gli istituti che possono dar titolo al ritardo e che sono enumerati negli elenchi allegati alla « Raccolta » suddetta, saranno tenute presenti dai comandi dei distretti militari le varianti contenute nel n. 11 del manifesto.

Perchè i comandi dei distretti militari ne abbiano norma nell'esame delle domande di ritardo del servizio da parte degli studenti di ultimo anno delle scuole medie, si comunica che possono essere considerati in tale condizione anche gli alunni del 3° anno di corso delle Regie scuole agrarie medie *specializzate* comprese nell'elenco allegato n. 3 della « *Raccolta* » sopracitata. Tali Regie scuole agrarie *specializzate* hanno infatti un corso ordinario triennale ed un corso specializzato di un anno che non è obbligatorio per tutti gli alunni del corso ordinario, il quale corso può anche essere fine a se stesso.

20. — In relazione alle disposizioni emanate da questo Ministero con la circolare 155 del *giornale militare* c. a. a riguardo di coloro che studiano in istituti all'estero, i comandi dei distretti militari sono autorizzati ad astenersi dal dar corso alle domande di ammissione o di continuazione del ritardo del servizio fatte da militari che si trovano nelle condizioni indicate in detta circolare e a dare senz'altro risposta negativa ai richiedenti, pel tramite delle autorità diplomatiche o consolari.

21. — Questo Ministero richiama l'attenzione dei comandi dei distretti militari sul disposto del n. 17 dell'annesso manifesto ed invita i Comandi stessi a provvedere perchè, in occasione della chiamata alle armi, si proceda ad un'accuratissima revisione della posizione dei militari ritardatari affinchè non accada che continuino indebitamente a fruire di tale agevolazione coloro che abbiano superato il limite assoluto di età posto dalla legge vigente.

Gli elenchi mod. 28 (militari ammessi per la prima volta al ritardo, mod. 32 (militari ammessi alla continuazione del ritardo), mod. 33 (variazioni avvenute nel corso dell'anno

fra i militari ammessi al ritardo o alla continuazione del ritardo), dovranno essere compilati e trasmessi al Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa) non oltre il 25 maggio p. v.

22. — Le reclute che, a senso del n. 21 del manifesto, possono essere rinviate alla chiamata alle armi della classe 1908 sono quelle che si trovano nelle condizioni previste dal paragrafo 34 della Raccolta delle disposizioni esecutive in materia di ritardo e di rinvio ad altra chiamata, sopracitata.

Aspiranti all'ammissione nelle musiche militari.

23. — Le reclute di professione musicanti-bandisti che aspirino all'assegnazione nelle musiche militari presidiarie potranno essere ammesse alla partenza anticipata con destinazione alle dette musiche facendone domanda non oltre il 31 marzo 1927.

Non potranno però ottenere di regola l'assegnazione alla musica della brigata granatieri altro che le reclute le quali abbiano la statura prescritta per tale specialità; soltanto in caso di necessità o di eccezionale abilità del musicante potrà transigersi sul requisito della statura, non scendendo però mai, in ogni caso, al disotto di m. 1.65.

Per completare l'organico degli allievi musicanti delle musiche presidiarie, i comandi di corpo d'armata ed i comandi militari delle isole provvederanno mediante opportuni trasferimenti di elementi professionalmente idonei, scegliendoli tra le reclute state assegnate ai dipendenti reggimenti di fanteria.

Solo nel caso in cui non fosse assolutamente possibile provvedere al completamento dell'organico delle musiche mediante i suaccennati trasferimenti, i comandi suddetti potranno rivolgersi al Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa) per le opportune ricerche di elementi idonei nei reggimenti dipendenti da altri comandi territoriali che abbiano completato l'organico stesso.

Aspiranti all'ammissione nella Regia guardia di finanza e nell'arma dei Reali carabinieri.

24. — Le reclute comprese nella presente chiamata possono chiedere l'ammissione tanto nella Regia guardia di finanza quanto nell'arma dei RR. carabinieri, ed, in questa

ultima, sia come carabinieri effettivi con la ferma di tre anni, sia come ausiliari con la ferma di due anni.

Le domande delle reclute aspiranti a tali ammissioni potranno essere accettate anche durante il periodo della chiamata, ma non oltre il momento della partenza per il corpo di assegnazione.

Aspiranti all'ammissione nelle truppe coloniali della Libia.

25. — Per le reclute che a senso del n. 30 del manifesto, avranno inviato entro il termine ivi indicato al comando del distretto militare la dichiarazione di aspirare a prestare servizio in Libia, nei regi corpi di truppe coloniali, assumendo la *speciale ferma biennale* propria degli arruolati volontari in dette truppe, i comandi dei distretti militari richiederanno le informazioni prescritte ai competenti comandi dei carabinieri reali, informazioni che, come fu avvertito con la circolare 185 del *giornale militare* 1926, possono tener luogo dei documenti richiesti per l'arruolamento volontario nelle truppe coloniali.

Detti comandi avranno inoltre cura di richiedere d'urgenza le dichiarazioni del casellario giudiziale mod. 42, per quelle delle dette reclute per le quali eventualmente non ne fossero ancora in possesso.

Di tutte le reclute che entro il termine prefisso avranno fatto pervenire le dichiarazioni di cui trattasi i comandi dei distretti militari trasmetteranno al Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Divisione 1 bis) non più tardi del 5 aprile 1927 un elenco numerico nel quale dovranno essere dimostrate le: « Reclute che abbiano dichiarato di voler assumere la ferma di due anni iniziando subito il servizio alle armi » — « Reclute che abbiano dichiarato di voler assumere la ferma di due anni, iniziando il servizio tra cinque o sei mesi » — « Reclute che abbiano dichiarato di voler prestare in Colonia la sola ferma ordinaria di leva », in distinte colonne secondo il mestiere e la professione esercitate, raggruppando in unica colonna le reclute che esercitino un mestiere od una professione che non abbia speciale interesse per le assegnazioni alle truppe coloniali.

Per le ulteriori modalità da seguire per l'assegnazione alle truppe coloniali delle reclute che la chiedano spontaneamente sia in base alle disposizioni del manifesto sia succes-

sivamente per effetto della propaganda fatta a cura del Ministero delle colonie presso i distretti e fuori; nonchè per la precettazione delle reclute da assegnare d'autorità alle truppe coloniali, questo Ministero si riserva di impartire opportune disposizioni ai comandi dei distretti militari.

Presentazione delle domande speciali.

26. — Tutte le domande di speciali trattamenti dovranno dalle reclute essere presentate o fatte pervenire con lettera raccomandata al comando del proprio *distretto di leva* coi documenti prescritti entro il 31 marzo 1927, ad eccezione di quelle con le quali si chiede l'ammissione nei Regi Corpi di truppe coloniali della Libia, nei Carabinieri Reali e nella Regia guardia di finanza, le quali potranno essere accettate fino a che non sia avvenuta la partenza degli aspiranti per il corpo di assegnazione.

Le domande con le quali si chiede il rinvio ad altra chiamata per interessi agricoli o industriali, dovranno essere presentate al *distretto di residenza* entro lo stesso termine del 31 marzo 1927.

Se per circostanze indipendenti dalla loro volontà, gli interessati non possano procurarsi per la data predetta tutti i prescritti documenti, dovranno presentare intanto la domanda coi documenti già pronti e produrre poi al più presto i rimanenti.

L'invio da parte dei distretti al comando di corpo d'armata, o ai comandi militari delle isole, o al Ministero delle domande sulle quali questi debbono pronunciarsi, sarà effettuato quando le domande stesse saranno completate di tutti i documenti.

27. — I comandi dei distretti, ricevute le domande di cui all'ultimo comma del numero precedente sospenderanno la assegnazione ai corpi delle reclute cui si riferiscono e non invieranno ad esse la cartolina-precetto fino a che le domande non siano state decise.

Qualora entro cinque giorni da quello in cui avranno termine le operazioni di chiamata la decisione non sia intervenuta, i comandi dei distretti procederanno ad ogni modo all'assegnazione delle reclute e disporranno per la loro precettazione ed invio ai corpi.

La ferma di queste reclute — come di tutte quelle altre che imprendano il servizio alle armi dopo il giorno stabilito — decorrerà, s'intende, dal giorno in cui avrà inizio l'effettiva prestazione del servizio militare.

Aspiranti all'ammissione nella R. aeronautica come allievi sergenti piloti.

28. — In relazione alle disposizioni che il Ministero dell'Aeronautica ha inserito nell'art. 4 della notificazione dell'11 febbraio 1927 - Anno V - per l'ammissione di 400 allievi sergenti piloti di aeroplano e di idrovolanti, i comandi dei distretti militari, ricevuta comunicazione dal Ministero della guerra del rilascio del nulla osta, fatto a ciascuna delle reclute della classe 1907 che aspirassero a detta ammissione, provvederanno perchè tali reclute siano lasciate in congedo provvisorio.

Il Ministero dell'Aeronautica comunicherà poi ai competenti distretti militari l'esito delle pratiche per ciascuna di dette reclute, ed i comandi dei distretti militari, per quelle di esse per le quali l'ammissione non abbia potuto effettuarsi, provvederanno subito alla precettazione ed incorporazione.

Aspiranti all'ammissione come allievi ufficiali di complemento nel ruolo combattente della R. aeronautica.

29. — I comandi dei distretti militari per le reclute della classe 1907 aspiranti all'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nel ruolo combattente della R. aeronautica, si regoleranno in conformità dell'art. 4 del relativo bando di concorso in data 22 febbraio scorso.

Essi, ricevuta comunicazione dal Ministero dell'aeronautica dei nomi degli aspiranti da inviare alla visita psicofisiologica, ne sospenderanno l'assegnazione ai corpi; salvo a darvi poi corso quando dallo stesso Ministero ricevessero comunicazione della non avvenuta ammissione.

Aspiranti all'ammissione alle accademie di reclutamento ufficiali in servizio permanente effettivo.

30. — I giovani che dichiarino per iscritto di voler concorrere alle accademie di reclutamento ufficiali in servizio permanente effettivo saranno dai comandi dei distretti mili-

tari lasciati in congedo illimitato provvisorio, fino all'apertura dei relativi corsi, purchè provino di essere in possesso dei titoli di studio che darebbero ad essi facoltà di chiedere l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento. Entro il 1° agosto, essi dovranno poi dimostrare di essere in possesso di tutti i documenti che nell'apposito bando di concorso saranno prescritti per gli aspiranti alle accademie medesime.

Detti giovani dovranno però essere posti in avvertenza che la circostanza di avere ottenuto di essere lasciati in congedo illimitato provvisorio, non costituisce di per sè titolo sufficiente per conseguire l'effettiva ammissione alle accademie, la quale rimane sempre subordinata al possesso dei titoli di studio e degli altri requisiti che saranno indicati nel bando di concorso suddetto.

Visite mediche presso i distretti.

31. — In occasione della chiamata alle armi della classe 1907 la visita medica presso i distretti sarà praticata a tutte le reclute indistintamente.

Sarà cura dei comandi dei distretti di prendere tempestivamente opportuni accordi colle direzioni di sanità interessate, onde per tutto il periodo della presentazione delle reclute, siano destinati ai distretti medesimi gli ufficiali medici nel numero indispensabile, tenuto conto del periodo abbreviato in cui avverrà la presentazione.

Gli ufficiali medici destinati a tale servizio presso i distretti, invieranno in osservazione o proporranno a rassegna le reclute per le quali ciò risulti necessario, a norma degli elenchi *A* e *B* riflettenti l'attitudine fisica al servizio militare, approvati con R. decreto 14 gennaio 1923, n. 24. Dove e quando le direzioni di sanità lo credessero opportuno, anche in relazione alla disponibilità di ufficiali medici, le rassegne potranno essere praticate da apposite commissioni, nella stessa sede del distretto.

Assegnazione ai corpi.

32. — Le assegnazioni ai corpi saranno fatte in base alle tabelle numeriche di assegnazione che il Ministero invierà ai comandi di distretto per mezzo dei comandi di corpo d'armata e dei comandi militari delle isole e tenute pre-

senti le disposizioni della circolare 8 febbraio 1927, numero 15502 specialmente per quanto riguarda l'esclusione dall'assegnazione a determinate specialità delle reclute dichiarate dagli organi di leva ammissibili a compiere la speciale ferma abbreviata di cui al R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806 (scuole militari meno la scuola contraerei — compagnie distrettuali, radiotelegrafisti, pontieri e lagunari del genio, ferrovieri, servizio chimico, cavalleria, artiglieria a cavallo).

Gli uffici di leva sono stati invitati a dar comunicazione ai distretti delle generalità delle reclute le quali, pur avendo comprovato di aver titolo alla riduzione della ferma a 2 mesi, non hanno potuto conseguire la riduzione stessa per non essere ancora in grado di produrre il certificato di istruzione premilitare.

I comandi dei distretti sospenderanno temporaneamente l'assegnazione delle reclute stesse: se queste poi, per il giorno 30 aprile 1927 non avranno ottenuto la riduzione di ferma o non avranno comprovato di poter ottenere il rinvio di cui al n. 22 del manifesto, dovranno procedere senz'altro alla loro assegnazione ed al loro avviamento.

Appena ricevute le tabelle, i comandi di distretto avranno cura di indicare ai corpi il numero delle reclute a ciascuno assegnate dalle tabelle stesse.

33. — **Nel procedere all'assegnazione delle reclute ai corpi i comandi dei distretti militari avranno cura di attenersi scrupolosamente alle indicazioni ed alle speciali avvertenze inserite dal Ministero nelle tabelle di assegnazione.**

34. — Eseguita l'assegnazione, i comandi dei distretti la indicheranno sulla cartolina-precetto; su questa segneranno inoltre il giorno di presentazione delle singole reclute, tenendo presenti le indicazioni contenute nella circolare che verrà comunicata dall'ufficio trasporti del comando del corpo di Stato Maggiore.

35. — I comandi dei distretti effettueranno le assegnazioni in base ai giudizi di idoneità pronunciati dagli organi di leva, senza attendere l'esito della visita a cui le reclute debbono essere sottoposte al loro giungere al distretto a senso di quanto è disposto nel precedente n. 31 inquantochè le visite stesse hanno essenzialmente lo scopo di accertare

il perdurare delle condizioni di idoneità fisica in genere a prestare servizio militare, e non quello di determinare l'idoneità delle reclute a servire in una piuttosto che in un'altra arma.

Ma potranno cambiare l'assegnazione già indicata sulla cartolina-precetto, ove accadesse per taluna recluta che i sanitari nella visita di cui al n. 31 pur confermando l'idoneità generica al servizio militare, non confermassero quella specifica al servizio in una data arma o specialità risultante dal giudizio di predesignazione.

Per l'assegnazione delle reclute che si presenteranno al distretto perchè residenti nel suo territorio, mentre appartengono ad altro distretto di leva, dal quale non hanno ricevuto la cartolina-precetto, il comando del distretto si rivolgerà al rispettivo distretto di leva secondo le norme consuete.

36. — Per le reclute per le quali non esiste giudizio di idoneità (tutte quelle arruolate prima della leva sulla classe 1904) l'assegnazione sarà fatta dai distretti all'atto della loro presentazione: e quindi l'assegnazione non potrà essere indicata sulle cartoline-precetto.

I distretti si regoleranno in proposito secondo le istruzioni contenute nel n. 125 della circolare 609 *giornale militare* 1925.

37. — Nel fare le assegnazioni dovranno essere tenuti presenti i precedenti penali delle reclute. Quindi i comandanti di distretto si assicureranno che tutti i certificati penali siano stati chiesti dagli ufficiali delegati presso i consigli di leva, in maniera che possano essere in ordine nel più breve tempo possibile, e, in ogni modo, prima della partenza delle reclute per i corpi. Se per avventura siasi verificato qualche ritardo, prenderanno subito accordi con la R. Procura competente, perchè sia provveduto senza indugio alla trasmissione dei certificati mancanti, avvertendo anche telegraficamente il Ministero, qualora il ritardo dovesse protrarsi in guisa da far temere possa notevolmente intralciare le operazioni delle segnalazioni.

Per quanto altro riguarda i certificati in parola, si osserveranno le norme dei nn. 179 e seguenti della *Raccolta di disposizioni concernenti il reclutamento del R. esercito*, av-

vertendo che, ove trattisi di richieste fatte d'urgenza e nel caso che gravi e non eliminabili difficoltà lo rendano indispensabile, le R. Procure potranno eccezionalmente trasmettere subito i soli certificati riguardanti i militari per cui risultino carichi penali, inviando successivamente, ma al più presto possibile, i certificati negativi.

38. — Le eventuali deficienze che si verificassero nel contingente assegnabile di fronte alla quota risultante dalle tabelle di assegnazione dovranno essere ripartite proporzionalmente fra le varie armi e specialità, eccettuate le armi e le specialità che debbono ricevere la loro quota al completo.

A tal uopo i comandi di distretto modificheranno una parte delle assegnazioni già fatte in precedenza.

Se invece si verificasse un'esuberanza di contingente, dovrà essere ripartita fra i reggimenti di fanteria di linea, artiglieria da campagna e reggimenti genio in soprannumero alle quote fissate.

In entrambi i casi non è però consentito in modo assoluto che uomini ammissibili a ferma eventualmente abbreviata possano essere assegnati alle armi e specialità indicate nel n. 1 della circolare n. 15502 dell'8 febbraio 1927.

Per le armi e specialità, invece, alle quali possono essere assegnate anche reclute ammissibili a detta ferma, le eventuali deficienze rispetto alle quote, indicate nelle tabelle, di uomini a ferma ordinaria, potranno essere ricoperte con uomini ammissibili a ferma eventualmente abbreviata, fatta eccezione pel 59° reggimento fanteria a cui devono assegnarsi soltanto reclute vincolate alla ferma ordinaria.

39. — Nelle assegnazioni i comandi di distretto dovranno inoltre tenere presenti le norme seguenti che riguardano le singole armi e specialità e dovranno occorrendo scostarsi dai giudizi di idoneità degli organi di leva che non corrispondessero alle norme stesse.

Potranno scostarsi da tali giudizi anche nel caso che le reclute dopo il loro arruolamento, abbiano fatto o facciano pervenire al comando di distretto documenti che comprovino la loro idoneità a prestare servizio nelle varie specialità.

a) *Fanteria di linea.*

Nell'assegnare le reclute alla fanteria di linea i comandi dei distretti militari terranno ben presente quanto fu avvertito in proposito nel n. 149 della circolare n. 453 del *giornale militare* 1926. Detti comandi sono autorizzati, quando se ne manifesti la necessità, ad assegnare alla fanteria di linea anche reclute che abbiano statura superiore a quella indicata come limite massimo nel n. 150 di detta circolare.

Nelle quote indicate nelle tabelle di assegnazione i distretti comprenderanno per ogni reggimento un falegname, un fabbro-ferraio, un fucinatore, un carradore od affine.

I distretti che, in base alle tabelle d'assegnazione, dovranno assegnare 20 reclute per gli stabilimenti militari di pena dovranno sceglierle con cura fra uomini vincolati alla ferma ordinaria di ottima condotta morale e politica, che sappiano leggere e scrivere e posseggano la prestanza fisica che occorre per esercitare sui detenuti il necessario prestigio.

Dovrà essere data la precedenza a coloro che, possedendo i suddetti requisiti, accettino di buon grado la detta destinazione.

Dei militari prescelti i distretti interessati dovranno inviare apposito *elenco nominativo* tanto al comando degli stabilimenti militari di pena in Gaeta quanto al comando del 15° reggimento fanteria al quale le reclute stesse debbono affluire per ricevere la prima istruzione.

b) *Bersaglieri.*

Le reclute da assegnarsi ai bersaglieri debbono possedere i requisiti di robustezza fisica prescritti per tale specialità.

In considerazione che ai reggimenti bersaglieri viene assegnato un contingente di reclute molto inferiore a quello dei reggimenti di fanteria di linea, mentre anche i bersaglieri sono tenuti a concorrere a tutti i servizi di presidio ed in vista delle esigenze di addestramento e di mobilitazione della specialità ciclisti, i comandi dei distretti militari dovranno curare che le disposizioni date da questo Ministero circa i requisiti fisici, gli specialisti e le aliquote del contingente di leva da assegnarsi ai bersaglieri, vengano osservate *col massimo rigore.*

c) *Alpini.*

Le reclute da assegnare agli alpini devono essere prescelte tra quelle dei mandamenti montani e quasi montani indicati nelle apposite tabelle di reclutamento. *Qualora il gettito di tali mandamenti non fosse sufficiente* a fornire la quota di assegnazione prevista, si ricorrerà alle reclute dei mandamenti di collina e pedemontani pure indicati nelle stesse tabelle. (Vedansi tabelle allegato *A* alla circolare 476 del 1925).

Le quote di assegnazione per i battaglioni alpini *devono essere date al completo,* in quanto che *il primo compito dei distretti di reclutamento alpino è quello di fornire alle truppe alpine tutto il contingente previsto e prescelto.*

Tutte le reclute da assegnarsi agli alpini devono avere abitudine od attitudine alla vita in montagna e notevoli requisiti di robustezza tali da assicurare pienamente la loro idoneità allo speciale servizio delle truppe alpine.

E' necessario che nei mandamenti di reclutamento alpino, le truppe alpine (alpini e artiglieria da montagna) abbiano la precedenza su tutte le altre armi, corpi e specialità, nella scelta degli elementi idonei per queste truppe, qualunque sia la professione e le speciali attitudini da essi possedute.

Le reclute predesignate dagli organi di leva per gli alpini, perchè soci del Club alpino italiano, dovranno essere assegnate dai comandi di distretto agli alpini soltanto se appartenenti ai distretti dei corpi d'armata di Torino, Alessandria, Milano, Verona e Trieste, e alle divisioni di Treviso, Bologna, Genova e Piacenza, se posseggano i requisiti fisici necessari e comprovino con certificati rilasciati dai presidenti di sezione del Club Alpino, vidimati dal presidente generale del Club stesso, di aver compiuto escursioni di particolare importanza e difficoltà in alta montagna sia a scopo di sport, sia per l'esercizio della loro professione o del loro mestiere.

Nell'assegnazione alle truppe da montagna delle reclute ammissibili a ferma eventualmente abbreviata dovrà essere data la precedenza assoluta a quelle dichiarate ammissibili a tale ferma in base a titoli che, per la loro minore importanza, sono enunciati per ultimi nel R. decreto n. 1806 del 15 ottobre 1925.

d) *Cavalleria.*

Tra le reclute predesignate per la cavalleria dovranno essere prescelte per i reggimenti Nizza, Savoia, Piemonte Reale e Genova cavalleria quelle più alte di statura, non scendendo in ogni caso al disotto del limite minimo indicato nel n. 150 della circolare 453 del *giornale militare* 1926.

Nel procedere all'assegnazione delle reclute alla cavalleria il Ministero determina che sia tenuto anche conto *del peso delle reclute,* escludendo, di massima, quelle che superino i 65 chilogrammi, salvo qualche eccezione per individui di particolarissime attitudini per costituzione fisica o per professione esercitata, pei quali potrebbe ammettersi un peso di poco superiore.

I distretti dovranno evitare che alla cavalleria siano assegnate reclute che, pur avendo i requisiti richiesti per tale arma, siano operai specializzati.

Al reggimento cavalleggeri di Monferrato sono state assegnate con le tabelle, 50 reclute in più, delle quali 15 automobilisti per la squadriglia autoblindo. Detti automobilisti saranno a cura dei distretti inviati al V centro automobilistico di Trieste per l'istruzione.

Le reclute da destinarsi ai Depositi cavalli stalloni sono state assegnate ai reggimenti cavalleggeri di Novara, cavalleggeri di Alessandria, cavalleggeri di Firenze e Piemonte Reale cavalleria.

I comandi di distretto che, in base alle indicazioni poste sulla tabella d'assegnazione, dovranno fornire tali reclute, le segnaleranno distintamente e nominativamente, con apposita lettera, ai comandi di reggimento ed al comando del personale del deposito cavalli stalloni in Pisa, indicando la futura destinazione al deposito cavalli stalloni fissato nella tabella.

e) *Palafrenieri.*

Le reclute da assegnarsi ai reparti palafrenieri dovranno avere gli stessi requisiti prescritti per la cavalleria.

Al reparto palafrenieri della scuola di cavalleria in Pinerolo sono state assegnate dalle tabelle 50 reclute in più, tra le quali 15 automobilisti per la squadriglia autoblindo di quella scuola. Detti automobilisti saranno, per cura dei distretti, avviati al I centro automobilistico di Torino, per l'istruzione.

Tutte le reclute assegnate ai reparti palafrenieri dovranno essere amministrate dalle rispettive scuole.

f) *Deposito allevamento cavalli.*

I comandi di distretto che secondo le tabelle di assegnazione dovranno fornire reclute ai depositi allevamento cavalli sceglieranno le reclute stesse fra quelle che, per la loro professione indicata nell'allegato *C*, unito al foglio matricolare, possa presumersi abbiano maggior pratica del cavalcare (fantini, butteri, cavallari, ecc.).

g) *Artiglieria.*

Le reclute da assegnarsi all'artiglieria da montagna devono essere prescelte fra quelle appartenenti a tutti i mandamenti dei distretti di reclutamento alpino indicati nell'allegato *B* alla circolare 476 *giornale militare* 1925, dando la preferenza a quelle residenti nei mandamenti montani o quasi montani.

Nei distretti di reclutamento alpino le truppe alpine (alpini e artiglieria da montagna) devono avere la precedenza assoluta su tutte le altre armi e corpi o specialità, nella scelta degli elementi idonei per tali truppe.

Le reclute da assegnarsi ai gruppi di artiglieria da montagna devono essere dotate di notevole robustezza, avere statura non inferiore a m. 1.72, abitudine od attitudine alla vita di montagna.

Per ciò che concerne la ferma si terrà presente quanto è stato avvertito sopra a riguardo delle assegnazioni agli alpini.

I distretti di reclutamento alpino, *che per primo compito hanno quello di fornire tutto il contingente previsto e prescelto per le truppe alpine,* devono dare al completo le quote di assegnazione ai gruppi di artiglieria da montagna; in caso di necessità, potranno transigere sul limite di statura scendendo fino a m. 1.68, non mai sui requisiti di robustezza.

Le reclute da assegnarsi ai *gruppi someggiati* dei reggimenti di artiglieria da campagna debbono avere requisiti fisici analoghi a quelli prescritti per l'artiglieria da montagna. Si ricorda in proposito che il limite minimo di statura per questa specialità è stato portato a m. 1. 68.

Le reclute da assegnarsi alle compagnie fotoelettricisti dell'artiglieria controaerei dovranno in complesso comprendere:

35 % di elettricisti ed aiuti;
25 % di motoristi ed aiuti;
25 % di conduttori di automezzi e meccanici;
5 % di studenti;
10 % di mestieri vari.

Le reclute da assegnarsi al reggimento di artiglieria a cavallo devono avere gli stessi requisiti prescritti per la cavalleria se destinate ai gruppi a cavallo; i requisiti prescritti per l'artiglieria pesante campale se destinate ai gruppi autoportati.

Le reclute da assegnarsi alle specialità di artiglieria pesante campale, pesante, da costa e controaerei, debbono essere scelte preferibilmente fra quelle di mestieri specializzati.

Come è stato indicato con apposita annotazione nelle tabelle, alcuni distretti della pianura padana dovranno costituire con reclute agricoltori, anche se mancanti di requisiti tecnici, la quota di automobilisti fissata per taluni reggimenti di artiglieria pesante campale e gruppi di artiglieria pesante forniti di trattrici.

Si richiama l'attenzione dei comandi dei distretti interessati perchè la scelta di tali reclute agricoltori sia fatta con la massima cura, essendo necessario che ai reparti summenzionati siano destinati elementi che diano affidamento, per doti intellettuali e culturali, di poter divenire buoni conduttori di automezzi.

In media, per tutte le specialità di artiglieria, il numero degli analfabeti non dovrà superare il 30 per cento delle quote di assegnazione.

Alle compagnie treno dell'artiglieria da campagna dovranno essere assegnate le reclute aventi i requisiti fisici e professionali stabiliti per l'artiglieria da campagna dando la preferenza alle reclute di mestiere (carrettieri, cavallari, butteri e simili).

h) *Artificieri.*

I distretti di reclutamento per l'artiglieria, per gli zappatori e minatori del genio procureranno di assegnarvi, in conto della quota prestabilita, un certo numero di reclute

di professione operai chimici, minatori, operai di meccanica minuta e pirotecnici, che dovranno poi frequentare corsi artificieri.

Reclute per i reparti del Genio.

E' necessario che i comandi dei distretti militari curino che l'assegnazione delle reclute ai reparti del genio sia fatta in conformità delle percentuali stabilite per ciascuna professione e con elementi idonei.

i) *Zappatori-minatori e teleferisti.*

Le reclute da assegnarsi ai zappatori-minatori devono comprendere: 20 per cento di terrazzieri; 15 per cento di muratori, cementisti e scalpellini; 15 per cento di minatori; 10 per cento di motoristi ed aiuto; 6 per cento di falegnami e carradori; 5 per cento di fabbri, meccanici e aggiustatori; 5 per cento di elettricisti; 5 per cento di tubisti, stagnini, lattonieri e fontanieri; 5 per cento di barcaiuoli; 4 per cento di tintori, decoratori e scenografi; 10 per cento di studenti e mestieri vari.

La quota di reclute per le compagnie teleferisti deve comprendere motoristi ed aiuti, meccanici, fabbri, fucinatori e falegnami.

k) *Radiotelegrafisti e telegrafisti.*

I comandi dei distretti militari quando rilevino dai modelli allegato *C* alla circolare 453 *giornale militare* 1926 che reclute riconosciute idonee ad incondizionato servizio e di statura non inferiore alla minima prescritta per le reclute che debbono essere incorporate, abbiano cognizione e pratica di radiotelegrafia e telegrafia, sia come radiotelegrafisti o telegrafisti di professione o apprendisti, sia come radiomotoristi o apprendisti, e quando tale loro qualità sia comprovata da qualche documento, assegneranno tutte le reclute stesse ai reggimenti radiotelegrafisti ed ai telegrafisti, superando anche eventualmente le aliquote di tale specialità loro assegnate, ed evitando in modo assoluto che reclute con i requisiti anzidetti siano destinate ad altre armi o specialità.

Se il numero dei radiomotoristi, indicato nelle tabelle di assegnazione, non potesse essere coperto con elementi specializzati nel genere, dovrà essere completato con motoristi, meccanici ed elettricisti.

In particolare modo dovrà essere curata la scelta del personale pei reggimenti radiotelegrafisti data la grande importanza che va assumendo tale specialità per assicurare i collegamenti in guerra (specie con l'aeronautica), avvertendo che ai reggimenti stessi i distretti dovranno assegnare, oltre a tutti i radiotelegrafisti, anche i telegrafisti ricevitori ad udito, quelli che ricevono a corrente di zona ed i migliori apprendisti. Le quote per i telegrafisti potranno invece essere coperte con studenti di scuole medie, telefonisti, centralinisti ed elettricisti.

Dell'eventuale inosservanza di queste disposizioni saranno tenuti personalmente responsabili i comandanti dei distretti stessi.

l) *Pontieri e lagunari.*

Sebbene nel n. 150 della circolare n. 453 *giornale militare* 1926, sia stato disposto che il limite minimo di statura per i pontieri sia di m. 1,62, i comandi dei distretti avranno cura di assegnare a detta specialità reclute di statura possibilmente non inferiore a m. 1.66.

Però le reclute di professione barcaiuoli di fiume devono essere assegnate ai pontieri stessi, a preferenza d'ogni altra arma e specialità, anche se abbiano statura inferiore alla detta purchè non minore di m. 1.58.

La percentuale dei barcaiuoli nel contingente di reclute fissate per i pontieri, non deve essere inferiore al 30 %.

Al reparto lagunari dovranno essere assegnati i barcaiuoli, gondolieri, marinai, pescatori, cordai, calafati, carpentieri di barche, fuochisti, macchinisti, operai in ferro, operai in legno, verniciatori, coloritori, aggiustatori meccanici, tappezzieri, muratori, elettricisti, disegnatori, peotai, burchiai ed in minima parte scritturali. Al reparto stesso dovrà assegnarsi anche qualche tipografo, e almeno il 4 % di motoristi e l'8 % di fuochisti di caldaie a vapore.

I gondolieri ed i barcaiuoli occorrenti per i servizi del presidio di Venezia dovranno essere forniti dal reparto lagunari.

m) *Ferrovieri.*

Com'è stato avvertito nel n. 150 della circolare 453 *giornale militare* 1926, il limite minimo di statura per i ferrovieri è di m. 1.60.

Tutti i comandi di distretto segnaleranno telegraficamente al Comando del reggimento ferrovieri del genio le reclute aventi qualifica ferroviaria (cantonieri, manovali, sottocapi, applicati, aiuto applicati, telegrafisti, commessi, fuochisti, deviatori, frenatori, manovratori) comprovata da documenti delle Ferrovie dello Stato o delle Ferrovie secondarie e sospenderanno l'assegnazione di esse fino a che giunga la risposta del reggimento stesso.

Segnaleranno inoltre reclute munite del certificato di conduttore di caldaie a vapore, aggiustatori meccanici e alcune altre munite di licenza tecnica o studi equipollenti e di diploma di istituti professionali.

Ogni distretto segnalerà infine otto reclute manovali in genere, contadini o terrazzieri con licenza elementare.

Il comando del reggimento ferrovieri, fatta la scelta, indicherà colla massima sollecitudine a ciascun distretto il numero delle reclute prescelte, le quali saranno dai distretti stessi avviate alla sede del battaglione che verrà indicato dal comando del reggimento.

Le reclute segnalate che non venissero accettate o prescelte dal reggimento saranno dai distretti assegnate ad altri corpi, secondo i giudizi di predesignazione.

I distretti di Milano, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Alessandria e Torino segnaleranno ognuno al suddetto reggimento due reclute di professione telegrafisti dello Stato o delle ferrovie e le avvieranno direttamente alla sede del reggimento, meno quelle di Torino che dovranno essere avviate al battaglione in Treviso.

Resta inteso che quei distretti, i quali, secondo le indicazioni della rispettiva tabella, dovessero fornire ai ferrovieri del genio taluni operai specializzati, dovranno assegnarveli direttamente ed indipendentemente dalle segnalazioni di cui sopra è cenno.

Le reclute all'atto della loro partenza per raggiungere il corpo dovranno essere tutte munite del loro documento professionale; ad ogni modo dovranno essere chiaramente indicati sui ruolini di marcia i requisiti professionali di ciascuna.

n) *Reclute per colombaie militari.*

Tutte le reclute che producano un certificato della presidenza della Federazione colombofila italiana che comprovi la loro qualità di colombicultori o di dilettanti dello sport

colombofilo ed indichi la società di cui fanno parte, oppure un diploma di premio in gare colombofile, dovranno essere segnalate telegraficamente al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione 1-*bis*) il quale provvederà per la loro assegnazione.

o) *Servizio automobilistico.*

I comandanti dei distretti militari dovranno curare con la massima diligenza la ricerca e l'assegnazione delle reclute da destinarsi al servizio automobilistico e principalmente degli operai specializzati indicati nelle rispettive tabelle, tenendo presente che le quote debbono possibilmente essere date al completo.

AVVERTENZA. Le reclute in possesso di requisiti automobilistici (certificati d'idoneità alla condotta di automezzi) e risultanti esuberanti dopo il completamento delle aliquote dei corpi per i quali è prescritta l'assegnazione di automobilisti, anziché essere destinate a corpi non provvisti di automezzi (fanteria ecc.) dovranno essere segnalate numericamente e telegraficamente al Ministero della guerra (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - I divisione bis).

p) *Carri armati.*

Le reclute da destinarsi al reparto carri armati dovranno avere i requisiti delle reclute da destinarsi al servizio automobilistico.

Data la delicatezza di questo servizio, che richiede personale esperto, acciocchè non sia danneggiato per imperizia il costoso materiale, dovranno scegliersi con particolare cura le reclute da assegnarvi.

q) *Aeronautica.*

All'aeronautica saranno destinate reclute vincolate alla ferma ordinaria di 18 mesi, nella misura dei 5/6 del contingente indicato nella tabella e reclute ammissibili all'eventuale ferma abbreviata, nella misura di 1/6.

Nel procedere all'assegnazione delle reclute all'aeronautica dovrà essere data la precedenza a coloro che chiedono di prestare servizio in tale arma; inoltre vi saranno assegnati coloro che comprovino di aver appartenuto alle industrie aeronautiche (motoristi di aviazione e dirigibili, montatori di aeroplano e di dirigibili, sarti aerostieri) e ad industrie della produzione del gas idrogeno. Se questi non ba-

stino per completare la quota vi saranno assegnati altri operai del genere di quelli indicati nella tabella di assegnazione.

Per la manovra ed il governo saranno assegnate quelle reclute che pur non trovandosi in possesso dei requisiti anzidetti, siano fornite di sufficiente robustezza fisica e che per la massima parte non siano analfabete.

Le reclute che hanno frequentato i corsi premilitari di specializzazione aeronautica, anche se non comprese negli elenchi nominativi che il Ministero si riserva di inviare ai distretti interessati, dovranno essere assegnate ai centri aeronautici indicati nella tabella computandole nella quota che devono fornire. Nel caso che i distretti non riuscissero a coprire il numero previsto in ognuna delle specialità, indicate nella tabella di assegnazione, dovranno aumentare il numero delle reclute da adibire ai servizi vari in modo che la quota complessiva, indicata per l'assegnazione all'aeronautica, non subisca comunque diminuzione.

I comandi di distretto dovranno evitare nel modo più assoluto che all'aeronautica siano assegnate reclute qualificabili di cattivi precedenti.

Le reclute destinate all'aeronautica dovranno essere incorporate in due scaglioni distinti per semestre di leva: nel formare il primo scaglione la preferenza dovrà essere data alle reclute nate in anni anteriori al 1907 o nel primo semestre di tale anno nell'ordine della data di nascita, però soltanto fino a raggiungere la quota indicata per ogni scaglione e per ogni distretto nella rispettiva tabella di assegnazione. Queste reclute saranno dai distretti precettate ed avviate ai centri di destinazione subito dopo terminata la partenza per i corpi delle reclute destinate alle altre armi e specialità, nei giorni che verranno indicati nella circolare che verrà emanata dall'ufficio trasporti del Comando del corpo di Stato Maggiore.

Le rimanenti reclute saranno parimenti precettate a presentarsi ai Comandi dei distretti per essere sottoposte alla visita di cui al precedente n. 31: se in questa esse saranno riconosciute fisicamente idonee e inoltre se non risulteranno nuovi elementi che possano far mutare l'assegnazione già effettuata, saranno rinviate in congedo illimitato con l'obbligo di ripresentarsi al Comando del distretto il 25 ottobre 1927 per l'incorporazione.

S'intende che il periodo di tempo nel quale esse resteranno nella posizione di congedo non potrà essere computato agli effetti della durata della ferma.

I distretti che, secondo le indicazioni poste nella tabella, non debbono fornire reclute destinate al 2° scaglione, invieranno col 1° scaglione tutte le reclute assegnate all'aeronautica indipendentemente dalla data di nascita.

r) *Scuole.*

I distretti che dovranno fornire reclute per la scuola di guerra comprenderanno nella quota una buona percentuale di personale idoneo a mansioni speciali (dattilografi, scritturali, telefonisti, ecc.).

I distretti che dovranno assegnare reclute alla scuola d'artiglieria controaerei di Nettuno procureranno di destinarvi personale scelto; e, nei limiti del possibile, costituiranno il 25 % della quota con studenti di scuole medie di grado superiore (licei, istituti tecnici e scuole equiparate), ed un altro 25 % con reclute che abbiano ultimato la 5ª classe elementare.

Per la detta scuola, oltre gli automobilisti indicati nella tabella, i distretti comprenderanno nella quota, 10 fotoelettricisti (motoristi ed aiuti, elettricisti ed aiuti).

Per l'assegnazione delle reclute da destinarsi alla scuola centrale del genio, al gruppo specialisti della scuola centrale di artiglieria, all'accademia militare di artiglieria e genio i distretti che devono fornire le reclute procureranno di dare al completo le specialità indicate nella tabella.

Per tutte le altre scuole (escluse quelle degli allievi ufficiali) i distretti procureranno di comprendere nella quota alcuni operai in legno e in ferro e qualche disegnatore, tipografo, scritturale e dattilografo.

s) *Sanità.*

Oltre gli elementi indicati nella circolare 453 *giornale militare* 1926 e predesignati dagli organi di leva, i distretti potranno assegnare alla sanità, per completare la quota, commessi di farmacia, ed un congruo numero di studenti in genere, di impiegati e simili, in guisa da assicurare i servizi di scritturazione.

Pel servizio di portaferiti saranno scelti i braccianti, i contadini e simili e, in genere, le reclute che posseggono notevole robustezza fisica.

Pel servizio di infermieri dovrà evitarsi che siano destinate reclute analfabete.

Alla 7ª compagnia di sanità sono state assegnate 75 reclute in più che dovranno, a suo tempo, essere destinate alla scuola di applicazione di sanità militare.

Nelle quote da fornirsi alla sanità i distretti procureranno di comprendere alcuni operai delle seguenti specialità: fuochisti o motoristi, falegnami, elettricisti, fabbri-meccanici, muratori, barbieri, cuochi, dattilografi, sarti, calzolai, stagnai - lattonieri, tipografi, pittori - verniciatori, arrotini, gassisti.

t) *Sussistenza.*

I comandi dei distretti, se avranno dubbi sulla capacità professionale delle reclute da assegnare alla sussistenza, come fornai, panettieri, mugnai, macellai, meccanici, ecc., potranno farle sottoporre ad appositi esperimenti.

u) *Servizio chimico.*

I distretti, che giusta le indicazioni poste sulla tabella di assegnazione, dovranno fornire le reclute per il gruppo chimico, dovranno destinarvi, oltre gli operai indicati nella tabella, reclute provenienti dalla scuola di chimica tintoria di Prato e dalle scuole professionali di chimica o professionali in genere.

I distretti che non devono fornire reclute al servizio chimico segnaleranno al Ministero quelle che risultassero nelle condizioni suindicate.

Fra le reclute di mestieri vari da assegnare al gruppo chimico, i Comandi dei distretti militari daranno la preferenza a quelle che abbiano lavorato negli stabilimenti di produzione dell'acido solforico, acido nitrico, di colori, di prodotti farmaceutici, in officine del gas illuminante e negli stabilimenti di esplosivi (esclusi quelli della polvere nera).

Cureranno inoltre che sia destinato qualche traduttore di lingua inglese e tedesca.

v) *Compagnie distrettuali.*

Le reclute da assegnarsi alle compagnie distrettuali dovranno essere *di buoni precedenti* ed avere i requisiti fisici richiesti per la fanteria.

Nel procedere all'assegnazione di tali reclute i distretti terranno presente che il 75% dovrà essere particolarmente idoneo ad essere adibito a mansioni di ufficio.

Nella quota indicata nella rispettiva tabella di assegnazione i distretti procureranno di comprendere un certo numero di dattilografi, disegnatori e qualche tipografo o litografo.

Ai distretti di Vercelli, Genova, Savona, Como, Lecco, Lodi, Monza, Pavia, Varese, Treviglio, Cremona e Parma è fatta una maggiore assegnazione di 30 reclute ciascuno.

Ai distretti di Mantova, Bassano, Vicenza, Reggio Emilia, Massa, Lucca, Pistoia e Sarzana è fatta una maggiore assegnazione di 40 reclute ciascuno.

Dette reclute, convenientemente istruite assieme alle altre, dovranno rimanere tutte a disposizione di questo Ministero.

Al distretto di Ancona sono state assegnate 10 reclute in più che dovranno, per cura del distretto stesso, essere destinate alla sezione autonoma di Zara.

Alla compagnia distrettuale di Firenze sono state assegnate in più 35 reclute che dovranno essere tenute a disposizione dell'istituto geografico militare.

Alla compagnia distrettuale di Trieste sono state assegnate 30 reclute in più che dovranno essere destinate al comando della Divisione militare di Pola.

Alle compagnie distrettuali di Roma e di Napoli sono state rispettivamente assegnate 10 reclute in più da destinarsi al collegio militare di Roma ed a quello di Napoli.

I comandi dei distretti terranno presente che le aliquote di reclute da assegnare alle compagnie distrettuali debbono in quanto possibile essere date al completo, e che la scelta delle reclute dev'essere fatta con ogni cura, specie per quelle da destinare alle mansioni di scritturali, al fine di avere la garanzia della loro capacità a bene disimpegnare le mansioni stesse: eviteranno sempre però che alle compagnie medesime siano assegnate reclute aventi titolo a ferma più breve di quella ordinaria.

Il comando del distretto di Bolzano è autorizzato a trarre dal proprio contingente di leva i cinque interpreti di tedesco di cui abbisogna.

Ciascuno dei distretti che forniscono reclute a compagnie distrettuali, le quali abbiano sede in capoluoghi di provin-

cia, segnalerà nominativamente al comando del distretto ricevente due reclute provviste d'un titolo di studio di scuola media di grado superiore od almeno di licenza di scuola media di grado inferiore, perchè possano essere adibite come scritturali presso l'ufficio di leva avente sede nel capoluogo della provincia stessa.

I comandi dei distretti aventi sede nei capoluoghi di provincia, fra tutte le reclute ad essi segnalate nel modo suindicato dai rispettivi comandi dei distretti di reclutamento, ne sceglieranno due aventi il più elevato titolo di studio e le destineranno all'ufficio di leva, dopo che avranno compiuta la prima istruzione.

Le altre reclute segnalate dovranno essere tenute a disposizione del detto ufficio di leva, perchè con esse si possa provvedere alle sostituzioni che *eventualmente* si dovessero effettuare dopo la prima assegnazione.

Le reclute da porre a disposizione degli uffici di leva di Trento, Trieste e Pola e degli istituendi uffici di leva di Bolzano e Gorizia debbono avere la conoscenza rispettivamente della lingua tedesca e della lingua slovena. I distretti di Trento, Trieste, Bolzano e Gorizia che debbono fornirle sono autorizzati perciò a prelevarle dal proprio contingente nel numero di due per i distretti di Trento, Bolzano e Gorizia e di quattro per il distretto di Trieste.

I comandi dei distretti nella cui giurisdizione si trovano capoluoghi di provincia di recente istituzione provvederanno perchè non appena saranno istituiti presso i detti capoluoghi i nuovi uffici di leva, vengano ad essi destinati i prescritti scritturali.

Gli scritturali che dovranno destinarsi agli uffici di leva di Spezia e di Imperia dovranno essere aggregati, rispettivamente, alle compagnie distrettuali di Sarzana e di San Remo.

y) *Riassunto delle specialità a cui le quote indicate dalle tabelle devono in ogni caso essere date al completo.*

— Truppe alpine.
— Scuole.
— Cavalleria.
— Radiotelegrafisti.
— Telegrafisti.
— Pontieri.

x) *Operai.*

Delle reclute che non otterranno l'assegnazione come operai di qualsiasi arte o mestiere, pur avendone i requisiti, dovrà dai comandi dei distretti essere fatta speciale segnalazione ai comandi dei corpi d'armata ed ai comandi militari delle isole nel cui territorio hanno sede i corpi o reparti ai quali le reclute stesse sono state assegnate, mediante l'invio, un mese dopo la fine delle operazioni di chiamata, di un elenco nominativo conforme al presente modulo:

Numero di matricola	Casato e Nome	Arte o mestiere esercitati	Corpo cui furono assegnate e sede		*Annotazioni*

Nella compilazione di detto elenco nominativo i comandi di distretto dovranno curare che le reclute-operai siano raggruppate per ogni singola specialità, indicando nella colonna « annotazioni » gli elementi che, dalle informazioni pervenute ai distretti, risultino qualificabili di cattivi precedenti.

Reclute di cattivi precedenti.

40. — Come è già noto ai comandi dei distretti militari, le reclute che, a senso delle disposizioni vigenti, sono qualificabili di *cattivi precedenti* debbono essere assolutamente escluse dall'assegnazione ai telegrafisti, radiotelegrafisti, ferrovieri, automobilisti, sussistenza, compagnie distrettuali, servizio chimico ed aeronautica; nonchè dalla destina-

zione al servizio delle esperienze di artiglieria di Nettuno e di Ciriè e dai corpi e reparti stanziati nel presidio di Roma.

Trasporti delle reclute.

41. — Per il trasporto delle reclute dai distretti ai corpi di destinazione i comandi dei distretti si atterranno alle norme che saranno emanate con apposita circolare del comando del corpo di Stato Maggiore (Ufficio trasporti).

Si previene fin d'ora — per opportuna conoscenza di tutti i distretti militari — che, per speciali accordi intervenuti con le amministrazioni interessate (Ferroviarie e di Navigazione) non solo i viaggi delle reclute dai distretti ai corpi, ma anche quelli dai Comuni alle sedi dei distretti saranno effettuati con pagamento differito in conto corrente, e cioè senza pagamento diretto, dietro presentazione degli scontrini mod. *B* color rosa che saranno distribuiti ai Comuni a cura dei Comandi di distretto pel tramite dei Carabinieri Reali. Tale sistema di pagamento varrà per tutte le linee delle Ferrovie dello Stato nonchè per quelle delle Ferrovie secondarie, tramviarie extraurbane e di navigazione che saranno indicate nella suddetta circolare del comando del corpo di Stato Maggiore.

L'uso delle richieste Mod. *B* color rosa sopra citate dovrà però essere limitato al solo periodo di 30 giorni decorrenti dall'inizio delle operazioni di chiamata delle reclute alle armi e precisamente dal 23 aprile a tutto il 22 maggio.

Trascorso tale periodo di tempo i viaggi che le reclute ritardatarie debbono compiere per recarsi dai Comuni ai distretti e dai distretti ai corpi dovranno effettuarsi con l'uso di richieste mod. *B* color verde che comportano — come è noto — il pagamento a tariffa militare del biglietto ferroviario all'atto dell'acquisto di esso.

Ufficiali medici comandati ai distretti per le operazioni di chiamata.

42. — Agli ufficiali medici comandati fuori della loro ordinaria residenza ai distretti per le operazioni inerenti alla chiamata delle reclute è dovuta l'indennità di soggiorno di cui all'art. 3, § 1, della circolare 460 del *giornale militare* 1925 (con le norme stabilite dall'art. 6 della circolare 607 *giornale militare* 1918) per tutta la durata del servizio.

Personale da comandarsi presso i distretti per le operazioni di chiamata.

43. — I comandi di divisione provvederanno perchè sia al più presto comandato ai distretti che ne facciano richiesta un certo numero di ottimi scritturali e personale di rinforzo che potranno essere trattenuti presso i distretti stessi per tutto il tempo occorrente ad eseguire i lavori inerenti alla chiamata.

Distribuzioni da farsi alle reclute presso i distretti.

44. — Alle reclute saranno distribuiti dai distretti soltanto i seguenti oggetti: tascapane, gavetta, tazza, cucchiaio e coperta da campo, *oltre al bracciale di riconoscimento.*

Soltanto in caso di assoluta necessità individuale potranno distribuirsi altri oggetti di corredo, dandone partecipazione al corpo cui la recluta è destinata.

Mentre tali oggetti di vestiario ed equipaggiamento per le reclute del R. Esercito saranno, come è disposto, passati in regolare carico ai corpi ai quali le reclute stesse sono assegnate, quelli distribuiti alle reclute dell'aeronautica e delle truppe coloniali si considereranno come dati in prestito alle rispettive amministrazioni e saranno perciò dai reparti dell'aeronautica e dal comando di tappa di Siracusa (per le Colonie) messi a disposizione della direzione di commissariato militare della circoscrizione del corpo d'armata o del comando militare delle isole la quale provvederà a regolarizzarne il carico fra i distretti ed i corpi dell'esercito ai quali gli oggetti stessi verranno riassegnati.

Gli oggetti smarriti saranno considerati come ceduti alle predette amministrazioni e perciò dovranno da queste esser pagati ai distretti distributori con le norme in vigore.

Il pane ed i viveri saranno somministrati in natura; per il viaggio dai distretti ai corpi — nella misura che sarà stabilita nella circolare dell'Ufficio trasporti di cui al n. 41 — si distribuiranno viveri di viaggio (pane e scatolette di carne) addebitandone alle reclute — sulla indennità di trasferta loro spettante — il prezzo in ragione di L. 1.50 per ogni razione di pane (grammi 700) e L. 3 per ogni scatoletta di carne.

Per la distribuzione delle scatolette di carne, dovrà tenersi presente che occorre dare la precedenza a quelle estere di fabbricazione 1924, poi a quelle nazionali fabbricate nel medesimo anno, ed, infine, qualora non vi sia disponibilità di scatolette di data anteriore, a quelle di fabbricazione 1925.

45. — All'atto della partenza delle reclute per i centri di assegnazione saranno loro consegnati i fogli di riconoscimento e di viaggio individuale modello 15, i quali, salvo lievi modificazioni, sono conformi all'allegato n. 2 alla circolare 140 *giornale militare* 1925, e saranno chiesti, secondo il rispettivo fabbisogno, dai Comandi dei distretti militari alla tipografia del reclusorio militare di Gaeta.

I comandanti dei distretti cureranno, sotto la loro personale responsabilità, che tale importante documento sia compilato nel modo più preciso, specialmente per quanto riguarda l'indicazione dell'itinerario di viaggio, delle razioni viveri distribuite e delle indennità pagate.

Amministrazione e contabilità delle reclute e dei militari comandati ai distretti.

46. — Le reclute residenti nel comune stesso del distretto hanno diritto all'indennità di soggiorno nella misura intera per il giorno della presentazione, purchè questa avvenga nelle ore antimeridiane del giorno fissato.

Le reclute che provengono da un comune diverso da quello del distretto ricevono gli assegni di viaggio (indennità di soggiorno e spese di trasporto quando ne abbiano sostenute). *Perdono però l'indennità di soggiorno per il giorno della presentazione se questa avviene nelle ore pomeridiane del giorno per esse fissato,* salvo che il ritardo sia dovuto a cause non a loro imputabili.

In ogni caso, alle reclute che pernottino nei locali dell'amministrazione, che fruiscano cioè di alloggio gratuito, l'indennità di soggiorno è ridotta di un quinto.

47. — Per la contabilità delle reclute saranno osservate le norme di cui agli articoli 646, 662 del regolamento d'amministrazione (bozze di stampa) avendo inoltre presente:

a) che i militari comandati ai distretti per gli effetti di cui all'art. 662, ricevono lo stesso trattamento degli uo-

mini della compagnia distrettuale. Devono pertanto essere dimostrati nello stesso giornale di contabilità, ed i loro assegni compresi e conteggiati insieme con quelli degli uomini della compagnia;

b) che per il viaggio di andata ai distretti e per il viaggio di ritorno ai corpi i detti militari vanno considerati in servizio isolato, e le spese ed indennità di viaggio sono conteggiate sul capitolo «indennità eventuali» dai corpi cui appartengono per il viaggio di andata, dai distretti per il viaggio di ritorno.

Sullo stesso capitolo i distretti conteggiano anche le spese per il viaggio delle reclute dai distretti stessi ai corpi.

Norme speciali per i corpi.

48. — Si raccomanda ai corpi l'attenta osservanza delle norme impartite nel n. 63 della circolare 645 del 1921 circa la raccolta, il completamento, la trascrizione sui fogli matricolari dei contrassegni personali delle reclute, in base ai quali esse possano essere ad ogni evenienza identificate.

49. — Le reclute potranno chiedere di sostituire i seguenti oggetti di corredo con altrettanti di loro proprietà, purchè di qualità e modello approssimativamente simili a quelli in uso presso l'Esercito, e nel quantitativo per ciascun oggetto indicato:

Asciugatoi di tela n. 2; calze di cotone paia 3; camicie di cotone n. 3; corregge per pantaloni n. 1; farsetti a maglia di lana e cotone n. 2; fazzoletti di cotone n. 3; mutande di tela n. 2; fasce ventriere di flanella n. 2; stivaletti a gambaletto paia 1. Per tali oggetti l'amministrazione militare assume, se richiesta, la cura delle riparazioni e della lavatura. L'uso di oggetti non corrispondenti ai requisiti suddetti, ad eccezione degli stivaletti, non è vietato, ma per questi l'amministrazione non assume l'obbligo delle riparazioni e della lavatura.

Gli stivaletti, se nuovi e corrispondenti al tipo militare, saranno rimborsati alla recluta al suo giungere al corpo al prezzo di L. 66.

Tutti gli altri oggetti innanzi indicati invece daranno diritto, all'atto del congedamento, ad un premio in danaro corrispondente al valore d'un egual numero degli oggetti regolamentari che il militare non abbia ricevuti in distribu-

zione secondo la quantità stabilita dalla serie vestiario ed alla prescritta durata di ciascun oggetto. Così, per esempio, il militare che all'atto del congedamento non abbia ricevuto le camicie, dalla serie stabilita in numero di tre per la durata complessiva di mesi trenta, riceverà un premio ragguagliato a tanti trentesimi del valore complessivo delle camicie (L. 17.40 × 3 = L. 52.20) quanti sono i mesi di ferma compiuti (per 18 mesi il premio sarà di L. 31.30; per 6 mesi di L. 10.45). Se invece il militare, per bisogno di rinnovazione, abbia ricevuto una sola delle tre camicie prescritte, il premio gli sarà computato allo stesso modo detraendo però dal valore complessivo delle camicie prescritte dalla serie, l'importo di quella distribuita (L. 52.20 — 17.40).

Così per le mutande di tela, stabilite in numero di 2 per la durata complessiva di mesi 20 il premio sarà ragguagliato a tanti ventesimi del valore complessivo delle mutande (L. 15.60 × 2 = L. 31.20) quanti sono i mesi di ferma, ed in caso che fosse stata distribuita una mutanda per rinnovazione, il computo sarà fatto sul valore della sola mutanda non distribuita.

Il pagamento degli stivaletti e del premio vestiario sarà effettuato dai corpi con i fondi delle anticipazioni corrispondenti a carico del capitolo « Corredo della truppa » 1ª serie.

I corpi dovranno compilare ed i comandi di corpo d'armata ed i comandi militari delle isole riepilogare e trasmettere al Ministero (Direzione generale servizi logistici) i prospetti conformi ai modelli appresso indicati:

il prospetto n. 1, appena ultimata la vestizione della classe, per segnalare il numero degli oggetti di ciascuna specie portati dalle reclute e riconosciuti adatti per sostituire altrettanti oggetti regolamentari;

il prospetto n. 2, semestrale (1° luglio e 1° gennaio) per lo stesso scopo, per i militari giunti alle armi per qualsiasi motivo con ritardo nel semestre scaduto;

il prospetto n. 3, annuale (1° gennaio) per segnalare l'ammontare dei premi vestiario corrisposti nell'anno scaduto.

I comandi di corpo d'armata ed i comandi militari delle isole, nel trasmettere gli specchi riepilogativi, invieranno una breve relazione sui risultati ottenuti dalla pratica attuazione delle norme suindicate.

Prospetto n. 1, indicante il numero di oggetti di proprietà delle reclute lasciati in distribuzione, in sostituzione di altrettanti regolamentari. (Questo prospetto deve compilarsi da ciascun corpo dopo la vestizione della classe).

Stivaletti paia . . . . . a L. 66, rimborsate ai militari L. . . . . .
Asciugatoi n.
Calze paia n.
Camicie n.
Corregge per pantaloni n.
Farsetti a maglia n.
Fazzoletti n.
Fasce ventriere n.
Mutande n.

. . . . . li . . . . . 192 . . . .

Il . . . . . .

Prospetto n. 2, come il n. 1 (da compilarsi al 1° luglio ed al 1° gennaio, per i militari giunti alle armi, per qualsiasi ragione, dopo la presentazione della classe).

Prospetto n. 3, indicante l'ammontare dei premi vestiario corrisposti ai congedandi.

(Questo prospetto deve essere compilato il 1° gennaio per segnalare le somme corrisposte nell'anno scaduto).

Asciugatoi L.
Calze L.
Corregge per pantaloni L.
Camicie L.
Farsetti a maglia L.
Fazzoletti L.
Mutande L.
Fascie ventriere L.

. . . . . li. . . . . 192 . . .

Il . . . . . .

Domande inammissibili.

50. — I comandi dei distretti militari e dei corpi — per evitare che affluiscano al Ministero domande inammissibili — dovranno curare che le reclute siano avvertite della inu-

tilità di rivolgere o far rivolgere al Ministero istanze per ottenere concessioni non consentite dalle disposizioni vigenti ovvero in contrasto con quelle della presente circolare o con le prescrizioni delle tabelle di assegnazione.

Rendiconto delle assegnazioni.

51. Dieci giorni dopo la partenza dell'ultimo drappello per i corpi i comandi di distretto invieranno al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) il rendiconto delle assegnazioni fatte conforme al mod. 25 del catalogo dell'ultima ristampa avvertendo che devono in detto rendiconto essere dimostrati soltanto gli inscritti appartenenti per leva al distretto che lo compila e non quelli appartenenti per leva ad altri distretti ad esso presentatisi.

Nello specchio B dovranno essere dimostrate distintamente in separate colonne le reclute assegnate ai corpi, a seconda che siano vincolate alla ferma ordinaria, o siano invece state dichiarate dagli organi di leva ammissibili a compiere la speciale ferma abbreviata per i titoli di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1806; in apposita nota inoltre saranno distinti gli incorporati secondo l'anno di nascita.

Le reclute destinate all'aeronautica dovranno sul modello 25 essere dimostrate a parte nell'apposito specchio delle annotazioni ed essere quindi separate da quelle destinate ai corpi dell'esercito. Esse dovranno essere tutte dimostrate qualunque sia la data di nascita, epperò senza fare distinzione tra quelle avviate direttamente ai centri aeronautici e quelle rinviate in congedo in base alla lettera *q*) del precedente n. 39.

Nello stesso specchio delle annotazioni dovranno essere anche dimostrate le reclute assegnate alle truppe coloniali ed inoltre dovrà essere indicato il numero delle cartoline precetto spedite agli uffici postali.

I distretti di Belluno, Bolzano, Gorizia, Sacile e Trieste dovranno compilare il rendiconto distinto per nazionalità, avvertendo che i ladini vanno compresi nella nazionalità italiana.

Si raccomanda ai comandi di distretto di compilare tale importante documento con la massima esattezza, di astenersi dal fare aggiunte o variazioni alle voci indicate nel rendiconto stesso, e di non ritardarne l'invio oltre la data sopraindicata.

Relazione sulla chiamata.

52. — I comandi di corpo d'armata ed i comandi militari delle isole trasmetteranno al Ministero entro il 15 giugno 1927 una relazione sull'andamento delle operazioni di chiamata presso i distretti, segnalando gli inconvenienti che eventualmente si fossero verificati.

Della presente circolare saranno distribuite in estratto cinque copie ad ogni distretto a cura dell'ufficio pubblicazioni militari del Ministero.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO N. 1.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE

MANIFESTO

per la chiamata alle armi delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1907

Secondo gli ordini emanati dal Ministero della guerra questo Comando prescrive quanto segue:

1. — Sono chiamati alle armi:

a) i giovani che durante la leva sulla classe 1907 sono stati arruolati con ascrizione alla ferma ordinaria e quelli che sono stati arruolati con dichiarazione di ammissibilità a compiere la speciale ferma abbreviata di cui al R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806;

b) i militari di classi precedenti lasciati in congedo provvisorio perchè avevano un fratello sotto le armi, se questi sia stato già congedato o debba congedarsi durante le operazioni della presente chiamata;

c) tutti i militari già ammessi a ritardare il servizio i quali non abbiano più titolo alla continuazione del ritardo o che, comunque, abbiano omesso o omettano di compiere in tempo debito le pratiche prescritte per ottenerla;

d) i militari nati nel 1904 ed arruolati durante le sedute speciali dei consigli di leva dello scorso anno 1926;

e) i giovani che, trovandosi all'estero, siano stati arruolati anteriormente al 31 dicembre 1926 (data di chiusura, per l'estero, della leva sulla classe 1906) e che non godano di dispensa provvisoria dal presentarsi alle armi, nonchè quelli che si trovino all'estero soltanto per ragione di studi e non possano conseguire il ritardo della prestazione del servizio.

2. — Sono escluse dalla presente chiamata:

a) le reclute nate non oltre l'anno 1900 che abbiano ottenuto il riconoscimento di un titolo preesistente all'8 maggio 1920, alle soppresse 2ª o 3ª categoria;

b) le reclute che si trovino nelle condizioni fisiche di limitata idoneità specificate nell'elenco *B* delle imperfezioni e infermità riguardanti l'attitudine al servizio militare, approvato con R. decreto del 14 gennaio 1923, n. 24.

Sono pure esenti dal rispondere alla presente chiamata — al pari di tutte le reclute che appartengono a corpi armati il cui servizio sia riconosciuto computabile agli effetti della ferma di leva — le reclute che fanno parte delle legioni libiche della M. V. S. N. e della Milizia Nazionale forestale.

Le reclute che nella visita presso gli organi di leva siano state riconosciute di statura uguale o inferiore a m. 1.54, dovranno presentarsi a questo distretto e vi saranno sottoposte a nuova visita; se però in questa saranno riconfermate di statura uguale o inferiore a m. 1.54, saranno rinviate in congedo illimitato.

Tanto le reclute di statura uguale o inferiore a m. 1.54, quanto quelle di cui alla lettera *b*) sono dispensate dal compiere la ferma a senso dell'art. 6 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3, e potranno chiedere al proprio distretto di leva che sia loro rilasciato il foglio di congedo illimitato in sostituzione del foglio provvisorio di congedo che esse hanno presentemente.

Possono a richiesta essere provviste del foglio di congedo illimitato anche le reclute di cui alla lettera *a*).

Le reclute provviste di foglio di congedo illimitato possono chiedere il passaporto per l'estero.

3. — Le reclute ascritte alla ferma ridotta a tre mesi, in base agli articoli 3 e 4 del R. decreto legislativo 7 gennaio 1923, n. 3, non sono per ora chiamate alle armi.

4. — Le reclute vincolate alla ferma ordinaria di 18 mesi che abbiano riportato la idoneità nei corsi della istruzione premilitare (o che si trovino in condizioni di poter aspirare alle stesse facilitazioni ad esse concesse) hanno obbligo di presentarsi alle armi insieme con tutte le altre reclute e potranno fruire dell'abbreviazione di servizio di tre mesi con le modalità e nel tempo che il Ministero si riserva di determinare.

5. — **LA PRESENTAZIONE DELLE RECLUTE ALLE ARMI SI INIZIERA' IL GIORNO 23 APRILE 1927.**

Le reclute comprese nella lettera e) del precedente n. 1 dovranno presentarsi alle armi non oltre il 23 ottobre 1927 se si trovano in paesi transoceanici, ovvero non oltre il 23 luglio 1927 se si trovano in altri paesi esteri.

Le reclute che si trovano in Eritrea, in Somalia, in Libia o nelle isole Egee potranno presentarsi al comando del presidio del luogo di loro residenza.

6. — Le reclute comprese nella chiamata riceveranno da questo comando di distretto una cartolina-precetto, nella quale sarà indicato il giorno in cui dovranno presentarsi o direttamente a questo comando se dimorano in questo comune, o se dimorano altrove al capo dell'amministrazione del comune di loro residenza per essere avviate a questo distretto.

Le reclute che non ricevessero la cartolina-precetto o non la ricevessero in tempo utile per potersi presentare nel giorno in essa indicato, dovranno presentarsi secondo i casi a questo comando di distretto o al capo dell'amministrazione del comune di loro residenza nei giorni indicati nello specchio posto in fondo al presente manifesto.

La presentazione a questo comando o al capo dell'amministrazione comunale deve aver luogo nelle prime ore del mattino.

Le reclute dovranno avere seco nel presentarsi a questo comando il foglio provvisorio di congedo e la cartolina-precetto se l'hanno ricevuta.

Le reclute che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo dovranno *in ogni caso* presentarsi al capo dell'amministrazione del comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di un foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

7. — Le reclute che si trovano nel comune capoluogo di questo distretto riceveranno per il giorno della presentazione l'indennità di soggiorno di lire 8, qualora si presentino nelle ore antimeridiane e non pernottino poi presso il distretto. In caso di pernottamento tale indennità sarà ridotta a lire 6.40.

Le reclute che per presentarsi a questo comando debbono viaggiare sulle ferrovie o sui piroscafi possono essere ammesse a viaggiare senza pagamento diretto, mediante presentazione di scontrini color rosa che saranno loro forniti dall'autorità comunale. Quelle di esse che non possono fruire di tale facilitazione, giunte a questo distretto, avranno il rimborso delle spese di trasporto a tariffa ridotta od ordinaria, secondo i casi.

Tutte le reclute provenienti da altri comuni avranno l'indennità di soggiorno, nella misura intera per il giorno della presentazione purchè questa avvenga nelle ore antimeridiane e sempre quando esse non pernottino in locali forniti dal distretto, nel qual caso l'indennità dovuta sarà ridotta a lire 6.40. Sarà poi corrisposta l'indennità di soggiorno intera (lire 8) per ogni altra giornata impiegata nel viaggio.

Alle reclute provenienti da un comune diverso dal proprio non sono dovuti, nè il rimborso delle spese di trasporto, nè l'indennità di soggiorno, se non producono il foglio provvisorio di congedo (o foglio di riconoscimento) munito del visto per la partenza e della firma del capo dell'amministrazione del comune da cui provengono.

Se però, pure essendo sprovviste di tale documento, si presentano nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, riceveranno pel giorno medesimo l'indennità di soggiorno ridotta o intera, a seconda che poi pernottino o no in locali forniti dal distretto.

L'indennità di soggiorno sarà corrisposta soltanto alle reclute che si presenteranno nelle ore antimeridiane del giorno indicato nelle cartoline-precetto a loro inviate o nel manifesto per quelle che non abbiano ricevuto le cartoline stesse.

8. — In applicazione delle disposizioni del R. decreto legislativo n. 3224 del 31 dicembre 1923 (rese a suo tempo note al pubblico anche mediante apposito manifesto) tutte le reclute comprese nella presente chiamata che non abbiano potuto ottemperare, all'atto dell'arruolamento innanzi al Consiglio di leva o alla commissione mobile di arruolamento, all'obbligo della denunzia del titolo di studio, sono tenute a fare tale denunzia in iscritto al comando del distretto militare al quale si presentano.

Il comando del distretto ne prenderà nota rilasciandone ricevuta.

I titoli di studio che debbono formare oggetto di denunzia obbligatoria sono:

diploma di maturità o di abilitazione (licenza liceale o d'istituto tecnico del vecchio ordinamento);

licenza d'istituto commerciale;

licenza della sezione per industrie elettromeccaniche del Regio istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma.

licenza dei Regi istituti industriali.

Il Ministero della guerra ha determinato che l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento anche in tempo di pace, di cui al Regio decreto legislativo suddetto, per gli arruolati nel Regio esercito forniti dei titoli di studio sopraindicati, abbia inizio con i militari nati nel 1907, ora chiamati alle armi.

Uno speciale manifesto sarà poi, come di consueto, pubblicato per dar notizia di tutte le modalità relative ai corsi allievi ufficiali di complemento.

9. — Alle reclute le quali comprovino di aver perduto uno dei genitori o la moglie, da meno di sei mesi, sarà concessa, a domanda, una licenza straordinaria senza assegni della durata di giorni 30, a decorrere da quello in cui dovrebbe aver luogo la loro presentazione alle armi.

10. — Sarà concesso di rimanere in congedo illimitato provvisorio, a domanda della famiglia, alle reclute comprese nella presente chiamata le quali abbiano un fratello sotto le armi o chiamato contemporaneamente alle armi, semprechè la contemporaneità della presenza o chiamata sotto le armi *dipenda da fatto di leva* e non già da obblighi assunti volontariamente o da ritardi nell'arruolamento di leva o nella prestazione del servizio dovuti a motivi personali.

Per il solo tempo in cui si sarebbero trovati sotto le armi con la loro classe di nascita, possono dare titolo al congedo provvisorio ad un fratello compreso nella presente chiamata gli arruolati volontari nell'esercito, nella marina, nell'aeronautica, nella guardia di finanze, nelle legioni libiche della M. V. S. N., negli agenti di custodia delle carceri, negli agenti di pubblica sicurezza e nella milizia nazionale forestale.

Agli effetti di cui sopra sono considerati come alle armi per fatto di leva i militari in licenza di convalescenza.

11. — Possono ottenere il ritardo della prestazione del servizio militare per ragione di studi:

a) le reclute che siano studenti regolari (compresi gli inscritti per il conseguimento di diploma a titolo di particolare coltura scientifica) delle università, degli istituti ad esse assimilati e degli altri istituti superiori;

b) le reclute che si trovino come allievi interni negli istituti del Regno o delle colonie italiane, ovvero negli istituti italiani all'estero ufficialmente riconosciuti come preparatori per le missioni cattoliche all'estero;

c) le reclute che siano studenti dell'ultimo corso di scuole medie di grado superiore od assimilate dell'anno scolastico corrente 1926-927, nonchè i candidati alla licenza delle scuole stesse che siano caduti in non più di due materie.

Però i candidati ad esami di maturità classica o scientifica o di abilitazione tecnica o magistrale possono ottenere il beneficio del ritardo quando nell'anno scolastico precedente abbiano conseguito l'ammissione alla sessione di riparazione, o, se presentatisi unicamente a quest'ultima, abbiano riportato voti che, se conseguiti nella prima sessione, avrebbero loro dato diritto all'ammissione alla sessione di riparazione;

d) le reclute che siano studenti di teologia o degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia, avviati al sacerdozio cattolico.

Gli istituti che a senso delle lettere *a*), *b*) e *c*), possono dar titolo al ritardo del servizio sono quelli compresi negli elenchi allegati n. 1, 2 e 3 alla « *Raccolta delle disposizioni esecutive in materia di ritardo del servizio militare per ragione di studi e di rinvio ad altra chiamata di classe di leva - Edizione* 1926 - *Libreria dello Stato* », con le seguenti varianti:

Nell'elenco allegato n. 1, aggiungere:

la Regia scuola dell'arte della medaglia in Roma;

Nell'elenco allegato n. 2, aggiungere, dopo il n. 109:

110. Istituto delle missioni africane di Milland-Bressanone.

Nell'elenco allegato n. 3, aggiungere, tra le *scuole d'arte*:

la Regia scuola industriale di Isernia (4 anni di corso).

Nello stesso elenco allegato n. 3, *scuole industriali*, sopprimere:

il Regio istituto industriale « Umberto I » di Bari e l'officina scuola delle arti meccaniche di Roma;

tener conto che a ciascuno dei seguenti Regi istituti industriali, compresi in detto elenco, è stata annessa una Regia scuola di tirocinio i cui allievi possono pure aspirare al ritardo del servizio, se ascritti all'ultimo anno di corso:

Regie scuole di tirocinio annesse ai Regi istituti industriali di Bergamo, Fermo, Foggia, Messina, Napoli « Alessandro Volta », Reggio Calabria e Trieste (tutte 3 anni di corso);

ed ai Regi istituti industriali di Novara e Palermo (4 anni di corso).

12. — Per ottenere il ritardo gli studenti di cui alla lettera *a*) el precedente n. 11 dovranno fare avere al comando del distretto i leva entro il 31 marzo 1927 domanda rivolta al Ministero della uerra in carta da bollo da L. 3, da essi firmata e corredata dal oglio di congedo provvisorio, dal certificato di studi, dal libretto el tiro a segno (o dal certificato d'istruzione premilitare), oppure alla dichiaarazione del capo dell'amministrazione del comune di omicilio attestante che negli ultimi 12 mesi il militare stesso ha isieduto in località dove non era da due anni almeno istituito tiro segno.

Il titolo di studio da produrre dovrà essere il certificato di iscrizione all'anno accademico volgente (1926-27).

Dall'obbligo del requisito del tiro a segno sono escluse le regioni pertinenti alle nuove provincie in considerazione che in quelle ocalità non è ancora organizzato il tiro a segno nazionale.

13. — Gli studenti di cui alle lettere *b*) e *d*) del precedente n. 11, per ottenere il ritardo dovranno far pervenire entro il 31 marzo 1927 al comando del distretto di leva domanda rivolta al Ministero della guerra in carta da bollo da L. 3, da essi firmata e corredata dal foglio di congedo provvisorio e da una attestazione redatta su carta da bollo da L. 2, rilasciata dal rettore dell'istituto in cui il giovane segue gli studi e vidimata per autenticazione e conferma dalla curia vescovile. Detti studenti non sono soggetti, a norma di legge, all'obbligo del tiro a segno.

14. — Gli studenti di cui alla lettera *c*) del precedente n. 11, per ottenere il ritardo dovranno attenersi a quanto è prescritto nel n. 12 con le seguenti avvertenze:

1° nei certificati di studi dovrà espressamente dichiararsi che lo studente di cui trattasi frequenta l'*ultimo corso*;

2° nei certificati relativi ai candidati ad esami di maturità classica o scientifica o di abilitazione tecnica o magistrale dovrà dichiararsi espressamente se i candidati stessi abbiano conseguito l'ammissione alla sessione di riparazione, o, se presentatisi unicamente a quest'ultima, abbiano riportato voti che, se conseguiti nella prima sessione, avrebbero loro dato diritto all'ammissione alla sessione di riparazione;

3° per i candidati alla licenza delle altre scuole medie di grado superiore caduti in non più di due materie dovrà nei certificati farsi espressa menzione di tale circostanza.

15. — Gli studenti delle università, degli istituti ad esse assimilati e degli altri istituti superiori possono continuare a fruire del ritardo del servizio anche quando siansi venuti a trovare in una delle speciali condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto 19 luglio 1923, n. 1613, e riportate nel § 5 della « *Raccolta* » citata nel precedente n. 11.

In tali casi per ottenere il ritardo si dovrà inoltrarne domanda nei modi e nel termine indicati nel *precedente* n. 12 tenendo presente, quanto alla documentazione, il disposto del § 17 della « *Raccolta* » sopracitata.

16. — Salvo quanto dispone la lettera *b*) del precedente n. 11 per gli studenti di istituti italiani preparatori per le missioni cattoliche all'estero, il ritardo del servizio per ragione di studî può essere concesso **soltanto agli studenti di istituti del Regno, delle Colonie italiane e dei territori di diretto dominio dell'Italia,** rimanendo quindi esclusi dall'ammissione al ritardo ed anche dalla continuazione del ritardo stesso coloro che studiano in istituti all'estero.

17. — **Il ritardo del servizio per ragione di studio non può in ogni caso essere concesso a coloro che alla data d'inizio della presente chiamata alle armi abbiano compiuto il 26° anno di età.**

18. — Gli studenti delle scuole secondarie di grado superiore (od assimilate), appartenenti alle nuove provincie annesse o alle provincie già invase dal nemico, potranno, in via eccezionale, ottenere il ritardo del servizio, ancorchè non siano iscritti all'ultimo corso, qualora producano — insieme con gli altri documenti prescritti — *a*) un atto di notorietà ricevuto davanti al pretore, dal quale risulti che il ritardo dei loro studî è dovuto alle vicissitudini politiche derivanti dallo stato di guerra; *b*) un certificato delle competenti autorità scolastiche dal quale risulti l'anno di corso che frequentavano allorchè furono costretti ad interrompere gli studî o a non seguirli più regolarmente.

Per tali casi competente a decidere è il Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa) a cui le domande coi prescritti documenti, devono essere indirizzate.

19. — La qualità di studente già ammesso al ritardo del servizio non importa di per sè la concessione della continuazione di tale agevolazione nelle chiamate successive, sino al 26° anno di età.

Epperò è indispensabile, **per evitare di incorrere nella dichiarazione di diserzione** che i militari, ammessi al ritardo del servizio per ragione di studi di qualsiasi genere e grado, rinnovino ogni anno, in occasione della chiamata alle armi della classe di leva, presso il proprio distretto di leva le pratiche per comprovare che si trovano nelle condizioni stabilite per continuare a fruire del ritardo.

20. — Giusta l'art. 2 del R. decreto 19 luglio 1923, n. 1613, può essere concesso in tempo di pace di rinviare la prestazione del servizio militare alla chiamata della prima o, al massimo, della seconda classe successiva alla loro, ai militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano indispensabilmente necessari per il governo di una azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attendano per conto proprio o della famiglia;

b) siano prossimi a conseguire una licenza di una scuola agricola, industriale o commerciale.

Le domande di rinvio in carta bollata da L. 2, devono essere indirizzate e presentate entro il 31 marzo 1927 al Comando del distretto *ove le reclute risiedono* nel caso di rinvio di cui alla lettera *a*) e al Comando del distretto di leva nel caso di rinvio di cui alla lettera *b*).

Alle domande debbono essere uniti i documenti indicati nel § 37 della « *Raccolta* » citata nel precedente n. 11.

Le scuole che possono dar titolo al rinvio alla chiamata della classe successiva sono quelle comprese nell'elenco allegato n. 4 alla « *Raccolta* » medesima.

21. — Possono essere rinviate alla chiamata alle armi della classe 1908 le reclute le quali abbiano iniziato pratiche per l'ascrizione alla ferma ridotta a tre mesi e che, per attestazione del competente ufficio provinciale di leva, comprovino di non aver ancora potuto conseguirla solo perchè hanno in corso pratiche per concessione di pensione privilegiata, o rinnovazione di assegno temporaneo, o per dichiarazione di assenza di persone di famiglia.

22. — Lo stesso provvedimento di rinvio potrà essere adottato a riguardo delle reclute le quali non abbiano potuto o non possano conseguire l'ascrizione alla ferma ridotta a tre mesi per il solo fatto di non aver frequentato con successo i corsi d'istruzione premilitare, purchè risulti ch'esse siano attualmente iscritte alla M. V. S. N., ovvero ai corsi d'istruzione premilitare o si impegnino mediante dichiarazione scritta da consegnare al Comando del distretto di leva, ad iscriversi ai primi corsi d'istruzione premilitare che saranno indetti.

Per poter far luogo a tale rinvio è necessario che i competenti uffici di leva dichiarino che l'unico ostacolo all'ammissione delle dette reclute alla riduzione di ferma è la mancata frequenza con successo ai corsi stessi.

Qualora contro la denegata riduzione di ferma da parte dei consigli di leva sia intervenuto ricorso, la dichiarazione predetta dovrà essere richiesta al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - divisione I).

Le reclute che ottennero il rinvio per lo stesso motivo, in occasione della chiamata alle armi della classe 1906, potranno ottenere di essere ancora rinviate fino alla chiamata della classe 1908, purchè però comprovino di frequentare regolarmente i corsi che si erano impegnati a seguire.

23. — **Per nessun altro titolo, oltre quelli suindicati, verranno accordate proroghe alla presentazione alle armi, e le domande che a tale scopo venissero fatte, resteranno prive di risposta.**

24. — Le reclute comprese nella presente chiamata le quali per i titoli di studio di cui sono in possesso debbono frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento (vedasi precedente n. 8) saranno lasciate in congedo illimitato provvisorio fino all'apertura dei corsi stessi, purchè producano entro il 31 marzo 1927 al proprio distretto di leva il certificato di studio di cui sono munite.

Le reclute invece che non posseggano i titoli di studio che fanno obbligo della frequenza ai corsi allievi ufficiali ma siano munite di altri titoli finora riconosciuti validi per l'ammissione ai corsi stessi ed aspirino ad ottenerla, saranno del pari lasciate in

congedo illimitato fino all'apertura dei corsi purchè facciano avere la domanda in carta bollata da L. 2 al proprio distretto di leva entro il 31 marzo 1927 comprovando di possedere i titoli di studio necessari.

Detti aspiranti dovranno inoltre unire alla domanda gli altri documenti all'uopo prescritti e cioè il certificato penale e l'attestazione di buona condotta rilasciata dal capo dell'amministrazione comunale e vistata per conferma dal prefetto.

25. — Le reclute dichiarate ammissibili alla speciale ferma eventualmente abbreviata istituita col R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806, le quali siano ammesse a frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento sia obbligatoriamente, sia facoltativamente, sono tenute a prestar servizio per un tempo non superiore alla durata della ferma abbreviata che ad esse venga effettivamente concessa.

26. — **A partire dal corrente anno si effettueranno due corsi per allievi ufficiali di complemento uno dei quali avrà inizio il 1° agosto e l'altro il 15 gennaio successivo.**

Saranno chiamati a frequentare il primo di detti due corsi i nati dal 1° gennaio al 31 agosto ed il secondo i nati negli altri mesi dell'anno.

27. — Per coloro che abbiano titolo al ritardo del servizio per ragione di studi resta invariata la facoltà di chiedere ed ottenere tale agevolazione. Essi quindi potranno rimandare anche la frequenza del corso allievi ufficiali di complemento cui siano obbligati.

28. — I militari compresi nella presente chiamata i quali non siano ammogliati nè vedovi con prole, possono chiedere l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali che saranno iniziati nel corrente anno obbligandosi con dichiarazione scritta, ad assumere la ferma di due anni all'atto della promozione a caporale, col computo del servizio prestato.

Non potranno aspirare a far parte dei corsi allievi sottufficiali le reclute dichiarate ammissibili a compiere la speciale ferma eventualmente abbreviata istituita col R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1806, ammenochè non dichiarino pure per iscritto di rinunciare al beneficio della ferma abbreviata predetta: quando si tratti di minorenni tale dichiarazione dovrà essere munita della conferma di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Le domande di ammissione, su carta bollata da L. 2, corredate dal certificato penale e dall'attestazione di buona condotta rilasciata dal capo dell'amministrazione comunale e vistata per conferma dal prefetto, debbono essere fatte pervenire al comando del proprio distretto di leva entro il 31 marzo 1927.

Unitamente ai documenti ora detti gli aspiranti debbono presentare un certificato comprovante di avere frequentato con profitto almeno la 4ª classe elementare.

In caso di accoglimento delle domande le reclute saranno lasciate in congedo illimitato provvisorio fino all'inizio dei corsi.

29. — Le reclute che aspirano ad essere ammesse nella Regia guardia di finanza, o nei Reali carabinieri, dovranno farne domanda al proprio distretto di leva entro il 31 marzo 1927 in carta semplice: in via eccezionale sarà dato corso alle domande presentate più tardi, non oltre però il momento della partenza per il corpo.

La ferma dei militari ammessi nell'arma dei Reali carabinieri è di tre anni per gli effettivi e di due per gli ausiliari.

30. — Le reclute comprese nella presente chiamata le quali non abbiano titolo per ragione di famiglia ad abbreviazione o riduzione di ferma e che desiderino di prestare il servizio militare in Libia, debbono farne esplicita dichiarazione scritta, in carta libera e farla pervenire a questo Comando o pel tramite del comune di residenza, ovvero direttamente, *al più presto possibile e ad ogni modo non più tardi del giorno* 31 *marzo* 1927, non potendosi altrimenti garentire che il loro desiderio sarà accolto.

In detta dichiarazione gli aspiranti debbono specificare se intendano contrarre l'arruolamento volontario nelle truppe coloniali, assumendo la relativa *ferma di due anni*, ovvero prestare in quelle truppe soltanto la ferma ordinaria di leva che avrà la stessa durata di quella in Patria. Tanto in un caso che nell'altro debbono anche indicare, nella dichiarazione suddetta, se desiderino iniziare subito il servizio, ovvero se preferiscano iniziarlo il 1° settembre p. v.

Tutte le reclute che avranno inviato la dichiarazione di aspirare a prestare servizio in Libia, dovranno presentarsi a questo Comando, nel giorno in cui si inizia la presente chiamata, per l'accertamento della loro idoneità fisica al servizio coloniale. Per quelle di esse che abbiano dichiarato di assumere la ferma di due anni, si farà luogo allora alle pratiche prescritte per tale assunzione, senza che occorra la presentazione di speciali documenti.

31. — Le reclute comunque ammesse a prestare servizio in Libia hanno diritto alla paga giornaliera di L. 5.25 (soprassoldo coloniale compreso); quelle che assumono la ferma di due anni hanno inoltre diritto al premio di arruolamento di L. 250 e all'esenzione da due consecutive chiamate alle armi per istruzione, nonchè alla licenza ordinaria coloniale, in ragione di 30 giorni per ogni anno, con viaggio pagato e con diritto alla paga coloniale, durante la licenza.

Le reclute che troveranno impiego come specializzati, avranno titolo a speciali indennità, che possono ammontare sino a L. 12 giornaliere, a seconda delle professioni, arti o mestieri. E' pertanto nel loro interesse far pervenire a questo Comando — insieme con la dichiarazione di cui sopra — tutti quegli attestati, patenti, dichiarazioni di benservito che possiedano o che potranno procurarsi per essere ammessi in una delle seguenti specialità: telegrafisti, radiotelegrafisti, telefonisti, guardafili, macchinisti di locomobili, conduttori di caldaie a vapore, fuochisti, automobilisti (meccanici e conduttori), elettricisti, radiomotoristi, aggiustatori, magnetisti, elettromeccanici, tornitori, fresatori, limatori, piallatori, vulcanizzatori, saldatori autogeni, stagnai, falegnami, carradori, carpentieri, mugnai, fornai, macellai, interpreti di lingua araba, colombofili, ecc.

32. — Le reclute di professione musicanti-bandisti, che siano vincolate alla ferma ordinaria di leva e che aspirino all'ammissione nelle musiche militari presidiarie, potranno essere ammesse alla incorporazione anticipata senza assumere ferma maggiore di quella ordinaria di leva, con destinazione alle dette musiche facendo pervenire al proprio distretto di leva non oltre il 31 marzo 1927 domanda in carta semplice corredata di tutti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti professionali.

Si avverte però che gli aspiranti all'assegnazione come musicanti nella brigata granatieri dovranno avere la statura prescritta per tale specialità (m. 1.75): soltanto in casi eccezionali si potrà scendere fino a m. 1.65.

33. — Come è stato detto nei precedenti numeri, tutte le domande di speciali trattamenti (ritardo del servizio, rinvio ad altra chiamata, ammissione ai corsi allievi ufficiali o allievi sottufficiali, ammissione od arruolamento in corpi speciali, incorporazione anticipata) dovranno essere presentate o fatte pervenire con lettera raccomandata al *comando del proprio distretto di leva* (ad eccezione di quelle di cui alla lettera *a*) del n. 20 che dovranno essere presentate al *distretto di residenza*) *entro il termine del* 31 *marzo* 1927.

Le domande per l'ammissione nella R. guardia di finanza, nei Reali carabinieri e nei Regi corpi di truppe coloniali possono, eccezionalmente, essere presentate fino alla partenza per il corpo di assegnazione.

Se per circostanze indipendenti dalla loro volontà gli interessati non possano procurarsi per la data predetta tutti i prescritti documenti, dovranno presentare intanto la domanda coi documenti già pronti e produrre poi al più presto i rimanenti.

Le reclute che abbiano inoltrato in tempo le suddette domande resteranno in congedo in attesa della decisione delle domande stesse Quindi non avranno obbligo di presentarsi, se non ricevono la cartolina-precetto od altro avviso.

Se però non ricevono alcun avviso entro il 9 maggio 1927 avranno l'obbligo di presentarsi il giorno 12 maggio a questo Comando.

34. — Le reclute aspiranti ad ottenere assegnazioni speciali nelle varie armi e corpi dell'esercito dovranno far pervenire al più presto a questo comando i documenti da cui risulti la loro capacità tecnica o professionale, firmati dai direttori di officina, di stabilimento o di ufficio e vidimati dalle autorità competenti.

35. — Le reclute potranno chiedere di sostituire i seguenti oggetti di corredo con altrettanti di loro proprietà, purchè di qualità e modello approssimativamente simili a quelli in uso presso l'Esercito e nel quantitativo per ciascun oggetto indicato:

Asciugatoi di tela n. 2; calze di cotone paia 3; camicie di cotone n. 3; corregge per pantaloni n. 1; farsetti a maglia di lana e cotone n. 2; fazzoletti di cotone n. 3; mutande di tela n. 2; fasce per ventriere di flanella n. 2; stivaletti a gambaletto paia 1.

Per tali oggetti l'Amministrazione militare assume, se richiesta, la cura delle riparazioni e della lavatura. L'uso di oggetti non corrispondenti ai requisiti suddetti, ad eccezione degli stivaletti, non è vietato, ma per essi l'amministrazione non assume l'obbligo delle riparazioni e della lavatura.

Gli stivaletti, se nuovi e corrispondenti al tipo militare, saranno rimborsati alla recluta al suo giungere al corpo al prezzo di L. 66. Tutti gli altri oggetti innanzi indicati invece daranno diritto, all'atto del congedamento, ad un premio in danaro corrispondente al valore di un egual numero degli oggetti regolamentari, che il militare non abbia ricevuti in distribuzione, secondo la quantità stabilita dalla serie vestiario ed alla prescritta durata di ciascun oggetto.

36. — La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di presentarsi alle armi nel giorno stabilito e non sarà tenuto per valida giustificazione il fatto di non aver ricevuto personalmente la cartolina-precetto.

37. — Le reclute che senza giustificati motivi non si presenteranno nel giorno fissato saranno, la sera del giorno stesso, date in nota all'arma dei carabinieri reali, perchè siano fatte giungere subito ai distretti.

Gli indugiatori che si presenteranno spontaneamente o che verranno tradotti dalla forza pubblica a questo distretto entro i cinque giorni successivi a quello in cui dovranno presentarsi, saranno segnalati, qualora il ritardo non sia giustificato, al corpo di loro destinazione per l'applicazione di adeguate punizioni disciplinari: essi inoltre saranno trattenuti poi alle armi, dopo compiuto il servizio loro spettante, altrettanti giorni in più quanti furono quelli dell'indebito ritardo nella presentazione.

Coloro poi che senza legittimo impedimento non ubbidiranno all'ordine di chiamata alle armi saranno dichiarati disertori, e come tali saranno soggetti alle penalità previste dal codice penale militare, ed incorreranno inoltre nelle incapacità stabilite dalle disposizioni vigenti per chi manca al suo primo dovere verso la Patria.

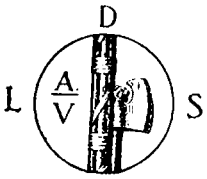
ALLEGATO N. 2.

Specchio indicante i giorni della presentazione delle reclute che non hanno ricevuto la cartolina precetto.

	Giorni della presentazione delle reclute di questo distretto che non abbiano ricevuto la cartolina-precetto	Giorni della presentazione delle reclute di altri distretti che non abbiano ricevuto la cartolina-precetto
dalla lettera *A*		
alla lettera	.....	.....
dalla lettera ...		
alla lettera	.....	.....

. . . . . addì 12 marzo 1927 - Anno V

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.



PREZZO L. 1,30.

(1587) Roma, 1927 - Anno V — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 12ª — 1927 - ANNO V — 18 MARZO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 176 – 10 febbraio 1927 – Anno V. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 284 – Modificazioni ed aggiunte al R. decreto-legge 27 ottobre 1926 n. 1999, riguardante la trasformazione della Società cooperativa «Unione Militare» in ente autonomo avente personalità giuridica propria . . . . . *Pag.* 563

» 177 – 28 febbraio 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti al nomenclatore del materiale dei servizi logistici – Categorie I e II. . . » 565

» 178 – 9 marzo 1927 – Anno V. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è costituita la Commissione incaricata di esaminare le domande degli ufficiali superiori e capitani d'artiglieria per essere comandati quali permanentemente aggregati al servizio tecnico d'artiglieria . . . . . » 567

» 179 – 9 marzo 1927 – Anno V. — SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è costituita la commissione incaricata di esaminare le domande presentate dagli ufficiali del genio per essere assegnati definitivamente agli specialisti del genio. . . . . » 568

LIBRERIA DELLO STATO

N. 180 - 11 marzo 1927 - Anno V. — DISPOSIZIONI VARIE. — Istruzioni per l'applicazione del R. decreto 19 dicembre 1926 n. 2132 e del R. decreto 13 febbraio 1927 n. 124 concernenti l'imposta sui celibi . . *Pag.* 569

» 181 - 14 marzo 1927 - Anno V. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Feste civili, feste nazionali e solennità civili . . . . . » 571

» 182 - 17 marzo 1927 - Anno V. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti ai sottufficiali . . . . . » 572

» 183 - 17 marzo 1927 - Anno V. — AVANZAMENTO. — Esami d'avanzamento a scelta facoltativa per i tenenti, capitani e maggiori dei carabinieri reali. . . . . » 573

» 184 - 17 marzo 1927 - Anno V. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Costituzione provvisoria della sezione di artiglieria per la Sardegna a La Maddalena » 573

» 185 - 17 marzo 1927 - Anno V. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul tiro per l'artiglieria - Parte 2ª . . . . . » 574

» 186 - 17 marzo 1927 - Anno V. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Sistemazione matricolare e sistemazione della forza in congedo della R. Aeronautica . . . . . » 576

» 187 - 18 marzo 1927 - Anno V. — SCUOLE MILITARI. — Corso applicativo per ufficiali superiori presso la Scuola di guerra. . . . . » 577

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 579

Circolare N. 176. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 284 – Modificazioni ed aggiunte al R. decreto-legge 27 ottobre 1926 n. 1999, riguardante la trasformazione della Società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria.** — (Gabinetto). — 10 febbraio 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 61, del 15 marzo 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, riguardante la trasformazione della Società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di apportare modificazioni ed aggiunte al provvedimento legislativo di trasformazione dell'« Unione Militare »;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e della aeronautica, e per le corporazioni, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, sono introdotte le seguenti modificazioni ed aggiunte:

Agli articoli 3, 7 e 14 dopo la parola « regolamento » è aggiunta la parola « generale ».

All'articolo 7 il primo comma è sostituito dal seguente: « Ciascun inscritto deve concorrere con almeno una quota di L. 100, in aumento del patrimonio dell'ente ».

Dopo il predetto articolo 7 viene aggiunto il seguente « articolo 7 *bis* »:

« Le somme versate dagli inscritti all'ente quali quote in aumento del patrimonio non possono essere sottoposte a sequestro o pignoramento, nè essere cedute, se non nei modi che verranno stabiliti nel regolamento generale.

« Le ritenute mensili da operarsi sugli assegni degli ufficiali a pagamento delle quote conferite in aumento del patrimonio dell'ente o a sconto debito per prestiti saranno effettuate dalle Amministrazioni dalle quali dipendono gli ufficiali inscritti all'ente ».

All'art. 8, nel primo comma, le parole « al 6 % » sono sostituite con le parole « a lire sei »; nell'ultima parte, la parola « capitale » è sostituita con quella di « patrimonio ».

All'art. 10, capoverso, le parole « il rimborso del capitale versato » sono sostituite con le parole « il rimborso delle somme conferite dagli inscritti ».

All'art. 13, primo comma, le parole « i consiglieri indicati nelle lettere *e*) e *g*) fra gli ufficiali in congedo » sono sostituite con le parole « i consiglieri indicati nelle lettere *e*) e *g*) fra gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio o fra gli ufficiali in congedo ».

All'art. 16, primo comma, le parole « partecipazione al capitale » sono sostituite con quelle di « concorso in aumento del patrimonio ».

All'art. 20 è aggiunto il seguente capoverso: « Detto bilancio sarà approvato con provvedimento del Ministro per la guerra, di concerto con quello per l'economia nazionale, avverso il quale non è ammessa alcuna impugnativa nè in sede giurisdizionale, nè in sede amministrativa ».

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare, previo parere del Consiglio di Stato, il testo unico delle disposizioni riguardanti la costituzione dell' « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria, con facoltà di emanare norme d'integrazione, di complemento e di coordinamento con le altre leggi dello Stato.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore col 1° febbraio 1927 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO — VOLPI.

N. 177. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Varianti al nomenclatore del materiale dei servizi logistici - Categorie I e II.** — (Direzione generale servizi logistici). — 28 febbraio 1927 - Anno V.

Sono apportate le seguenti aggiunte e varianti al nomenclatore del materiale dei servizi logistici — categorie I e II — di cui alla circolare 394 del *giornale militare* 1926:

Categoria	Categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di misura	Nuovo prezzo
				Lire
I	32	Correggia di cuoio per valigia	N.	10 —
»	84	Pantalone lungo di tela di cotone color bigio	»	27,60
»	118	Valigia di tela impermeabile, con correggia	»	52 —
»	123	Bracciale per reclute	»	0,55
»	124	Stivaletti per sottufficiali da armi a cavallo, senza chiodatura (su misura) .	p.	63 —

Categoria	Categoria nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di misura	Nuovo prezzo
				Lire
»	125	Stivaletti per sottufficiali da armi a piedi, senza chiodatura (su misura) . .	»	66 —
»	636	Giubba di panno grigio-verde del reggimento cavalleggeri Guide, con bottoni *metallici*	N.	134,40
»	637	Id. id. con bottoni *di frutto*	»	135 —
»	639	Giubba dei reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo, pesante campale controaerei e automobilisti, con bottoni *metallici*	»	132 —
»	640	Id. id. id., con bottoni *di frutto* . . .	»	132,80
»	807	Alamari per colletto da giubbone . . .	p.	2 —
»	887	Spalline di metallo senza frange . . .	»	4,20
»	898	Bande per pantaloni da carabinieri a piedi	»	8,40
»	899	Bande per pantaloni corti da carabiniere a cavallo	»	13,40
»	900	Bande per pantaloni lunghi da carabinieri a cavallo	»	14 —
I	901	Fregi di granata di metallo dorato per cappelli da marescialli maggiori . .	N.	2,60
»	1672	Borsa completa di tela grigia per pulizia comuni (mod. 1912)	»	4,25
»	1673	Panciotti di panno grigio-verde . . .	»	10 —
»	1838	Tela olona di canapa impermeabilizzata tinta in grigio verde, alta m. 1 . .	»	18 —
»	2146	Catenella di ferro	m.	3,75
»	2147	Occhielli di ottone grandi , ...	N.	0,50
II	172	Uose speciali da montaglia (modello Val d'Aosta)	p.	38,20
»	178	Scarpe da ginnastica	»	36 —

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 178. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Decreto ministeriale col quale è costituita la Commissione incaricata di esaminare le domande degli ufficiali superiori e capitani d'artiglieria per essere comandati quali permanentemente aggregati al servizio tecnico d'artiglieria.** — (Gabinetto). — 9 marzo 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto l'art. 15 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, contenente disposizioni riguardanti il servizio tecnico d'artiglieria, e relative norme esecutive;

Decreta:

La Commissione incaricata di esaminare le domande degli ufficiali superiori e capitani d'artiglieria per essere comandati quali permanentemente aggregati al servizio tecnico d'artiglieria e proporre quali di essi possano ottenere tale comando è così costituita:

Generale di divisione BUFFA di PERRERO cav. Vittorio, Ispettore d'artiglieria, *presidente*.

Tenente generale d'artiglieria CORTESE cav. Giuseppe in P. A. (richiamato in servizio), Direttore generale d'artiglieria, *membro*.

Tenente generale d'artiglieria GARRONE cav. Renzo, Direttore superiore del servizio tecnico d'artiglieria, *membro*.

Consigliere Ministero guerra SQUADRILLI comm. dott. Edoardo, *segretario*.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 9 marzo 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 179. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Decreto ministeriale col quale è costituita la commissione incaricata di esaminare le domande presentate dagli ufficiali del genio per essere assegnati definitivamente agli specialisti del genio.** — (Gabinetto). — 9 marzo 1927 - Anno V).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, numero 2122, sulla istituzione del servizio degli specialisti del genio, e relative norme esecutive;

Decreta:

La Commissione incaricata di esaminare le domande presentate dagli ufficiali del genio per essere assegnati definitivamente agli specialisti del genio e proporre quali di essi possano ottenere tale assegnazione è così costituita:

Generale di divisione GIANNUZZI SAVELLI nob. Alfredo, ispettore del genio, *presidente.*

Generale di divisione DE ANTONI cav. Carlo, direttore generale del genio, *membro;*

Generale di brigata GUIDETTI cav. Angelo, comandato Ispettorato del genio, *membro.*

Consigliere Ministero guerra SQUADRILLI comm. dott. Edoardo, *segretario.*

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 9 marzo 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 180. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Istruzioni per l'applicazione del R. decreto-legge 19 dicembre 1926 n. 2132 e del R. decreto 13 febbraio 1927 n. 124 concernenti l'imposta sui celibi.** — (Gabinetto). — 11 marzo 1927 - Anno V.

Il Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette) ha pubblicato, con circolare 19 febbraio 1927, n. 1714, le istruzioni per l'applicazione del R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, che istituì una imposta complementare progressiva a carico dei celibi compresi tra i 25 e i 65 anni compiuti, e del R. decreto 13 febbraio 1927, n. 124, contenente le norme regolamentari per l'applicazione del nuovo tributo.

Per opportuna conoscenza e norma delle autorità militari, si riporta quì appresso integralmente, stralciandolo dalle accennate istruzioni, il capitolo concernente i soggetti della imposta e le esenzioni.

Soggetto della imposta ed esenzioni.

Il soggetto della imposta è chiaramente specificato dall'art. 1 del R. decreto 13 febbraio 1927, n. 124: tutti i celibi che abbiano compiuto i 25 anni e non abbiano ancora compiuto gli anni 65.

A questo riguardo bisogna avvertire soltanto che l'obbligo alla imposta si inizia col 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si compie il venticinquesimo anno, e cessa col 1 gennaio successivo a quello in cui si è contratto il matrimonio, o si è compiuto il 65 anno di età.

Sono esenti dalla imposta:

1. I sacerdoti cattolici ed i religiosi che hanno pronunciato il voto di castità.

La pronuncia del voto di castità, è la condizione unica dalla quale dipende, per tale categoria di cittadini, il godimento della esenzione, indipendentemente dalla missione o dalla funzione che ciascun religioso esplica al servizio della Chiesa cattolica.

2. I grandi invalidi di guerra.

3. Gli ufficiali i sottufficiali ed i militari di truppa vincolati a ferme speciali delle Forze Armate dello Stato, per i quali il matrimonio sia subordinato a condizioni od a limitazioni.

Dalla letterale interpretazione di questa norma deriva:

a) che gli ufficiali debbono appartenere ad una delle seguenti categorie: ufficiali in servizio permanente — in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio, di cui al Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600 — riassunti in servizio sedentario quali mutilati ed invalidi di guerra: l'esenzione quindi non può estendersi agli ufficiali di complemento o di altre categorie del congedo che, pur avendo compiuto il 25° anno di età, adempiano ai loro obblighi di leva o siano richiamati in servizio o comunque si trovino sotto le armi;

b) che i sottufficiali debbano essere in servizio permanente effettivo; ne rimangono quindi esclusi i sottufficiali che, pur avendo raggiunto il 25° anno di età, si trovino alle armi per soddisfare ai loro obblighi di leva o siano, richiamati o riassunti, temporaneamente in servizio in base a particolari disposizioni;

c) che si tratti di militari di truppa vincolati a ferme speciali, come ad esempio i carabinieri reali, maniscalchi, musicanti, graduati del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e dei depositi cavalli stalloni, le guardie di finanza, i marinai, ecc. ecc. e per i quali il matrimonio sia subordinato a limitazioni (per grado, per età, ecc.), ovvero a condizioni speciali (permesso, autorizzazione, ecc.); l'esenzione quindi non può estendersi ai militari di truppa che, pur avendo compiuto il 25° anno di età, siano alle armi per adempiere ai loro obblighi di leva o vi si trovino temporaneamente richiamati per qualsiasi ragione.

4. Coloro ai quali l'art. 61 del Codice civile vieta di contrarre matrimonio.

Trattasi degli interdetti per infermità di mente, colpiti da incapacità civile a costituire una famiglia.

5. Gli stranieri ancorchè residenti permanentemente in Italia.

Per questa categoria basta avvertire che, agli effetti della esenzione, lo straniero deve aver conservata la cittadinanza estera».

Le autorità militari sono invitate a diffondere nel modo più ampio fra gli interessati la conoscenza delle istruzioni innanzi riportate.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 181. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Feste civili, feste nazionali e solennità civili.** — (Gabinetto). — 14 marzo 1927 - Anno V).

Si richiama l'attenzione degli uffici ed enti militari sulla seguente legge che dichiara festivo, a tutti gli effetti civili, il giorno 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1779, che dichiara festivo, a tutti gli effetti civili, il giorno 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

In conseguenza, all'elenco delle feste civili per tutti gli effetti, di cui al n. 1 della circolare 101 del *giornale militare* 1924, è aggiunto il giorno 28 *ottobre*.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 182. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 marzo 1927 - Anno V.

Sono disponibili alcuni posti nel personale degli uscieri di questura, devoluti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali che siano in nota per un impiego civile.

Coloro che intendono di concorrere a tali impieghi, dovranno presentare, non oltre il 4 aprile 1927, apposita domanda su carta bollata da L. 3, dichiarando in essa di essere disposti ad accettare qualsiasi residenza.

Tali domande dovranno essere trasmesse a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate, oltre che della copia del foglio matricolare e caratteristico, anche da una dichiarazione indicante l'ammontare degli assegni goduti, e cioè:

a) stipendio annuo lordo o paga giornaliera;
b) supplemento di servizio attivo;
c) indennità per caro viveri, mensile lorda;
d) altri eventuali assegni.

La presente circolare dovrà essere portata a conoscenza di tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 183. — AVANZAMENTO. — **Esami d'avanzamento a scelta facoltativa per i tenenti, capitani e maggiori dei carabinieri reali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 17 marzo 1927 - Anno V.

La Commissione giudicatrice di cui al Regio decreto 15 luglio 1926 n. 1418 per gli esami di avanzamento a scelta facoltativa per i tenenti, capitani e maggiori dei carabinieri reali, sarà così composta:

Generale di divisione comandante in 2ª dell'Arma SESTILLI cav. Giovanni, *Presidente;*

Generale di brigata GORINI cav. Vittorio, Ispettore della V Zona CC. RR., *Membro;*

Generale di brigata BLAIS cav. Giulio, a disposizione del Comando generale dell'Arma, *Membro;*

Colonnello SERRA cav. Francesco, comandante la legione CC. RR. di Livorno.

Colonnello ADEMOLLO cav. Amedeo, comandante la legione CC. RR. di Bologna, *membro;*

Colonnello PINI cav. Benedetto, comandante la Scuola Allievi sottufficiali CC. RR. di Firenze, *Membro supplente.*

Faranno altresì parte della Commissione giudicatrice dei capitani e dei maggiori, i docenti che saranno preposti nei prossimi corsi della Scuola di addestramento degli ufficiali dei carabinieri reali di Firenze all'insegnamento delle materie indicate nell'art. 14 del citato R. decreto 15 luglio 1926, n. 1418.

Per gli esami di lingua estera dei tenenti interverranno come membri della commissione giudicatrice gli insegnanti titolari di francese e tedesco presso l'Accademia militare di Modena.

Tutti i suindicati membri civili riceveranno personale comunicazione a cura del Comando generale dell'Arma dei CC. RR. e si presenteranno alla sede del Comando stesso in Roma il mattino del 4 aprile p. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 184. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Costituzione provvisoria della sezione di artiglieria per la Sardegna a La Maddalena.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 17 marzo 1927 - Anno V.

Il Ministero determina che, provvisoriamente, a datare dal 1° aprile 1927, funzioni come sezione di artiglieria per la Sardegna, assumendo tale denominazione, l'attuale sezione staccata di La Maddalena.

La sezione staccata di artiglieria di Ozieri continuerà a funzionare alle dipendenze di quella di La Maddalena, conservando la denominazione di sezione staccata di artiglieria.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 185. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **"Istruzione sul tiro per l'artiglieria,, - Parte 2ª.** — (Comando del Corpo di Stato Maggiore - Ufficio addestramento). — 17 marzo 1927 - Anno V.

E' stata pubblicata l'*Istruzione sul tiro per l'artiglieria*, Parte 2ª, Edizione 1927, la quale per cura dell'Ufficio Pubblicazioni di questo Ministero sarà distribuita come appresso:

S. E. il Primo Aiutante di Campo Generale di S. M. il Re	Copie	3
Primo Aiutante di Campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	2
Ministero della Marina (Ufficio del Capo di S. M.)	»	50
Ministero dell'Aeronautica (Ufficio di S. M.)	»	50
Ministero delle Colonie (per sè e per i comandi e truppe dipendenti	»	300
Ministero delle Finanze (Comando Generale della R. Guardia di Finanza)	»	2
Ministero della Guerra - Gabinetto del Ministro	»	3
» — Ufficio coordinamento	»	15
» — Direzione Generale Artiglieria e Automobilismo	»	30
» — Direzione del Servizio tecnico di Artiglieria	»	30
» — Direzione Generale pers. uff.	»	2
» — Direzione gen. serv. logistici	»	1
» — Servizio ippico e veterinario	»	1
» — Ispettorato dell'Artiglieria	»	30
» — Ispettorato della Cavalleria	»	2
» — Ispettorato del Genio	»	2
» — Ispettorato dei Bersaglieri	»	3
» — Ispettorato Truppe Alpine	»	3
» — Direzione del Centro Chimico Militare	»	3
» — Segreteria Commissione Suprema di difesa	»	5
Comando del Corpo di Stato Maggiore	»	150
Uffici dei Generali designati pel Comando di Armata in guerra	»	2
Comando Generale dell'arma dei CC. RR.	»	2
» » della M. V. S. N.	»	15
Comandi di Corpo d'Armata	»	5
Comando Militare della Sicilia	»	5

Comando Militare della Sardegna	Copie	5
» di Divisione	»	5
» Scuola di guerra	»	20
» Scuole Centrali Militari (per sè e per le Scuole dipendenti)	»	50
» Scuola di Fanteria	»	10
» Scuola di Cavalleria	»	10
» Accademia di Fanteria e Cavalleria	»	20
» Accademia di Artiglieria e Genio	»	50
» Scuola controaerei	»	10
» Collegio Militare	»	6
» Scuole di reclutamento di ufficiali di comp.	»	10
Comandi di brigata granatieri, fanteria di linea e alpini	»	2
Reggimenti granatieri, fanteria di linea, bersaglieri e alpini (distribuzione estesa fino ai comandi di comp.)	»	—
Comandi Superiori di cavalleria	»	2
Reggimenti di cavalleria (distribuzione estesa fino ai comandi di squadrone)	»	—
Comandi di artiglieria di Corpo d'armata e comandi di artiglieria della Sicilia e della Sardegna	»	5
Reggimenti di artiglieria e centri controaerei (distribuzione estesa fino ai Comandi di batteria in triplice copia)	»	—
Direzioni di artiglieria	»	3
Comandi del Genio di Corpo d'armata e comandi del genio della Sicilia e della Sardegna	»	1
Reggimenti del Genio e gruppo aerostieri (distribuzione estesa fino ai comandi di compagnia)	»	—
Centro di formazione carri armati	»	10
Gruppo chimico militare	»	2
Distretti militari	»	2
Centri automobilistici	»	2
Istituto Geografico Militare	»	3
Comando stabilimenti militari di pena (per uso proprio ed enti dipendenti)	»	12
Biblioteca Centrale Militare	»	3
» di Presidio	»	2
» della Rivista di Artiglieria e Genio	»	3

L'Ufficio Pubblicazioni di questo Ministero curerà anche la vendita della pubblicazione di cui sopra ai comandi ed ufficiali che ne fanno richiesta.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLARO.

N. 186. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. - **Sistemazione matricolare e sistemazione della forza in congedo della R. Aeronautica.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 17 marzo 1927 - Anno V.

Ad evitare dubbi di interpretazione si fa presente che la circolare n. 584 del *giornale militare* del 1926, avente per oggetto « *Norme per la sistemazione della forza in congedo e la tenuta dei ruoli mod. 71-B* », sostituendo ed abrogando ogni altra successiva e contraria disposizione, *in materia,* non abroga però la circolare 130 del *giornale militare* del 1915 avente per oggetto « *Sistemazione matricolare* dei sottufficiali e militari di truppa della Regia Aeronautica », ad eccezione di quanto in essa riguardi materia vera e propria di sistemazione di forza in congedo (iscrizione nei ruoli, numerazione dei fascicoli ecc.).

La detta circolare n. 130 pertanto deve seguitare ad essere applicata per quanto concerne la matricola del personale ora detto; e , avuto riguardo alla parte di essa che ha attinenza con la sistemazione della forza in congedo, si richiama l'attenzione dei comandi interessati sulle disposizioni contenute nei nn. 7 e seguenti, in base alle quali i centri della Regia aeronautica, all'atto dell'invio in congedo dei propri militari, trasmettono i due originali dei fogli matricolari mod. 59, debitamente parificati, l'uno al rispettivo centro di Aeronautica, l'altro al comando del distretto militare di residenza.

Quest'ultimo, dopo aver provveduto alla iscrizione nei ruoli mod. 71-*B*, deve trasmettere il detto foglio al distretto di leva (quando questo non corrisponda - beninteso - a quello di residenza).

A tale proposito si richiama l'attenzione dei comandi dei distretti anche sulla nota 1 del n. 8 della citata circolare n. 130, avvertendo che i distretti di residenza, prima d'inviare l'originale del foglio matricolare al distretto di leva, debbono sempre compilarne una copia per trattenerla in atti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 187. — SCUOLE MILITARI. — **Corso applicativo per ufficiali superiori presso la Scuola di guerra.** — (Gabinetto). — 18 marzo 1927. — Anno V.

1. Il Ministero ha stabilito di svolgere, annualmente, un corso didattico, di natura strettamente applicativa, a maggiori e tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, presso la Scuola di guerra, in Torino.

Gli scopi del corso sono i seguenti:

a) diffondere la unità del metodo per l'istruzione degli ufficiali inferiori nei reggimenti;

b) esercitare con unità di metodo gli ufficiali superiori del corso nella risoluzione dei problemi relativi all'impiego del battaglione e del reggimento di fanteria, o delle unità corrispondenti delle altre armi.

2. Il corso avrà la durata di circa 5 mesi effettivi e ad esso farà seguito un viaggio d'istruzione di circa 20 giorni. Il numero di ufficiali da ammettere al primo di tali corsi è così stabilito, all'incirca:

60 ufficiali superiori dell'arma di fanteria;
30 ufficiali superiori dell'arma di artiglieria;
12 ufficiali superiori dell'arma di cavalleria;
12 ufficiali superiori dell'arma del genio.

3. Potranno concorrere all'ammissione tutti i tenenti colonnelli e maggiori; gli ufficiali superiori che già hanno compiuta la scuola di guerra non sono ammessi al corso.

Gli aspiranti presenteranno domanda di ammissione, in carta da bollo da L. 3, indirizzandola al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali).

4. Le autorità gerarchiche nel trasmettere la domanda, esprimeranno il giudizio esplicito, se l'aspirante, per preparazione professionale e per qualità militari, dà affidamento di trarre veramente profitto dal corso.

5. I nomi degli ufficiali ammessi al corso saranno resi noti sul *giornale militare*.

Gli ufficiali stessi si faranno seguire dal proprio attendente, che sarà preso in aggregazione dal riparto d'ordinanza della Scuola di guerra; lasceranno i cavalli di servizio, di cui fossero in possesso, presso i corpi di provenienza.

6. Il corso non comprenderà esami nè iniziali, nè finali.

Oltre alla conoscenza dei regolamenti speciali della propria arma, si prescrive, per gli ufficiali di tutte le armi, la conoscenza dei regolamenti indicati nell'annesso allegato.

7. Il trattamento per i frequentatori del corso è quello stabilito dalla circolare 460 *giornale militare* 1925; durante il viaggio d'istruzione sarà quello stesso fissato per gli ufficiali della Scuola di guerra nel loro analogo viaggio d'istruzione.

8. Al termine del corso il comando della Scuola di guerra redigerà per ogni ufficiale un breve rapporto sui risultati da esso conseguiti.

9. Il primo corso avrà inizio il 5 gennaio 1928 e sarà ultimato al principio di luglio. Gli ufficiali ammessi si presenteranno al comando della Scuola di guerra, nelle ore antimeridiane del 4 gennaio.

Le domande per l'ammissione a questo corso, dovranno giungere al Ministero entro il 30 giugno p. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Regolamenti che devono essere conosciuti dagli ufficiali ammessi a frequentare il corso applicativo per ufficiali superiori.

Regolamento d'istruzione.
Norme generali per l'impiego delle grandi unità - 1913.
Norme per il combattimento - 1913.
Direttive per l'impiego delle grandi unità nell'attacco - 1918.
Direttive per l'impiego delle grandi unità nella difesa - 1918.
Servizio in guerra - Parte I - 1915.
Esplorazione vicina e sicurezza - 1915.
Criterî d'impiego della Divisione di fanteria nel combattimento (circ. 5800 in data 15 dicembre 1926 del comando del Corpo di Stato Maggiore).
Regolamento per l'addestramento individuale, con appendici - 1925.

Addestramento della fanteria al combattimento - Volume II - 1921.
Addestramento della fanteria - stralcio- 1926.
Addestramento delle unità carriste - Parte III - 1925.
Istruzione sul tiro per le mitragliatrici.
Istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria - Volume II - 1918.
Classificazione dei tiri di artiglieria (circ. 2700 in data 30 maggio 1926 dello S. M. R. E.).
Traccia per l'esecuzione dei lavori di fortificazione campale 1925.
Norme provvisorie per l'impiego dei riparti di aviazione da ricognizione, in servizio di fanteria ed artiglieria - 1924.
Regolamento di esercizi per la cavalleria - 1915 (con varianti 1926).
Addestramento ed impiego dei bersaglieri ciclisti - Parte IV - 1926.
Istruzioni sulle armi e sul tiro per la cavalleria - Volume II - 1899.
Norme per l'impiego dell'artiglieria - 1921.
Istruzione sul tiro per l'artiglieria - Parti I e II.
Addestramento dell'artiglieria - Vol. III - Parte II - 1926.
Note « T » dell'Ispettorato di artiglieria (per i soli ufficiali d'artiglieria).

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 50ª, anno 1926, circolare 545:

A pagina 2079, depennare il tenente d'artiglieria BUCCIERO Roberto.

Dispensa 4, anno 1927, circolare 63:

A pagina 166, depennare il tenente DEGLI ESPOSTI Mario del 9° fanteria.

A pagina 168, depennare il tenente IACAMPO Leopoldo del 13° fanteria.

A pagina 168, depennare il tenente GIULIANO Eugenio del 5° fanteria.

A pagina 169, dopo il tenente MARCHIAFAVA Leonida, *aggiungere* il tenente MASSARELLI Francesco del Comando distretto Orvieto. Intendasi pertanto annullata la precedente errata corrige inserta nel *giornale militare* anno 1927, pagina 433.

A pagina 170, depennare il capitano ROSSI Giuseppe del 92 fanteria.

A pagina 178, depennare il tenente CACCIA Angelo del 78° fanteria.

Dispensa 7ª, anno 1927, circolare 108:

A pagina 327 depennare il capitano d'amministrazione GIURATO Giovanni.

A pagina 328, depennare il tenente d'amministrazione GIUGNI Giovanni.

Dispensa 8ª, anno 1927, circolare 131:

A pagina 383 dopo il maggiore BOGLIANI Vittorio, aggiungere: maggiore SPERANZINI Benvenuto.

A pagina 383 dopo il capitano BIOCCA Alfredo, aggiungere: capitano MAZZA Ferdinando.

A pagina 384 aggiungere dopo il capitano SPACCAMELA Ferdinando, aggiungere il capitano Riccardi Ernesto.

(1648) — Roma, 1927 - Anno V - Stab. Poligr. Amm. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 13ª — 1927 - ANNO V

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA
25 MARZO
G. U. L. 30.—
BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 188 – 3 febbraio 1927 – Anno V. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 309 – Sopprassoldo giornaliero per servizio speciale di pubblica sicurezza ai brigadieri, vice-brigadieri ed ai militari di truppa (appuntati e carabinieri) dell'arma dei carabinieri reali *Pag.* 582

» 189 – 23 febbraio 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto del Capo del Governo – Autorizzazione della costituzione dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego » 585

» 190 – 13 marzo 1927 – Anno V. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 313 – Ulteriori norme di attuazione della legge 25 novembre 1926. n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato . . . . . » 596

» 191 – 24 marzo 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego disponibili nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra . . . . . » 599

» 192 – 24 marzo 1927 – Anno V. — AVANZAMENTO. — Esami per l'avanzamento a scelta facoltativa dei maggiori e capitani. . . . . » 600

LIBRERIA DELLO STATO

N. 193 - 24 marzo 1927 - Anno V. — DISPOSIZIONI VARIE. — Cambiamento di nome del comando militare di stazione di Castellammare Adriatico . . . . . *Pag.* 600

» 194 - 24 marzo 1927 - Anno V. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Manuale per le compagnie telegrafisti e radiotelegrafisti sui mezzi di trasmissione telegrafica Morse, telefonica, ottica, radiotelegrafica e radiotelefonica » 600

» 195 - 24 marzo 1927 - Anno V. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Soppressione della sezione staccata d'artiglieria di Visco - Costituzione della sezione staccata d'artiglieria di Spilimbergo . . . . . » 603

» 196 - 24 marzo 1927 - Anno V. — SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico professionale di talune categorie di ufficiali in S. P. E. . . » 603

AVVISI . . . . . » 606

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 607

Circolare N. 188. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 309 - Soprassoldo giornaliero per servizio speciale di pubblica sicurezza ai brigadieri, vice-brigadieri ed ai militari di truppa (appuntati e carabinieri) dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto). — 3 febbraio 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 64, del 18 marzo 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° settembre 1926 è concesso: ai brigadieri, vice brigadieri ed ai militari di truppa (appuntati e carabinieri) dell'arma dei carabinieri Reali, il soprassoldo giornaliero di L. 1 per servizio speciale di pubblica sicurezza.

Il soprassoldo non è però dovuto quando i militari predetti si trovino in una delle seguenti posizioni:

a) in licenza ordinaria;

b) in licenza straordinaria per infermità non provenienti da cause di servizio;

c) in licenza straordinaria per motivi privati;

d) degenti in ospedali od in altri luoghi di cura.

Le modalità per la corresponsione di tale soprassoldo giornaliero saranno disciplinate dal Ministero della guerra con apposite norme.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

NORME ESECUTIVE.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto sopra riportato si terranno presenti le seguenti norme:

1° Ai militari dell'arma dei carabinieri reali di qualunque grado dispensati dal convivere alla mense, il sopras

soldo giornaliero di L. 1,00 per servizio speciale di P. S., sarà corrisposto, in una cogli altri emolumenti per essi stabiliti, alla fine di ciascun mese e per tutta la durata del mese stesso;

2° Per i brigadieri, vicebrigadieri, appuntati e carabinieri celibi, conviventi alle mense, il soprassoldo sarà dai comandanti delle stazioni e degli altri reparti, ai quali i suddetti militari sono in forza, versato giornalmente a favore del fondo vitto, in guisa che la somma stabilita per l'acquisto dei generi alimentari e per la confezione del vitto resti aumentata di tante lire quanti sono i conviventi alla mensa;

3° I marescialli dei tre gradi celibi, conviventi alle mense, verseranno a favore del fondo vitto, oltre che la quota stabilita per gli altri sottufficiali e militari di truppa della stazione, anche il soprassoldo di cui si tratta;

4° I comandanti delle stazioni e degli altri reparti preleveranno le somme loro occorrenti per il versamento giornaliero al fondo vitto a norma dei precedenti N. 2 e 3, dalle anticipazioni che vengono loro mensilmente fatte dalle amministrazioni legionali;

5° L'ammontare del soprassoldo concesso sarà dai vari comandi di stazione o di reparto portato in spesa mensilmente, con apposito elenco nominativo firmato per quietanza dagli interessati; l'importo dovuto ai militari dispensati dal convivere alla mensa, sarà pagato loro alla mano; sarà invece trattenuto in cassa, a compensazione dei prelevamenti di cui al N. 4, per coloro che hanno partecipato alla mensa;

6° Il pagamento del soprassoldo giornaliero di L. 1,00 per servizio di P. S. già maturato nei giorni dal 1° Settembre 1926 a quello in cui verrà effettuato il primo versamento a favore del fondo vitto, sarà dai comandanti delle stazioni e degli altri reparti fatto alla mano agli aventine diritto, in occasione del pagamento degli altri assegni mensili.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

N.189. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto del Capo del Governo – Autorizzazione della costituzione dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 23 febbraio 1927 Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 57. del 10 marzo 1927 – Anno V).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la domanda in data 20 luglio 1926, con la quale si chiede venga autorizzata la costituzione dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego;

Visti gli articoli 11 della legge 3 aprile 1926, n. 563, 3 e 92 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'istruzione pubblica, per i lavori pubblici, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;

Decreta:

E' autorizzata la costituzione dell' « Associazione generale fascista del pubblico impiego » secondo le norme stabilite dal relativo statuto, il cui testo s'intende approvato, e viene pubblicato in allegato al presente decreto.

Sono altresì autorizzate, con riserva di approvazione dei relativi statuti, da presentarsi al Ministero delle corporazioni entro novanta giorni dalla data del presente decreto, le seguenti Associazioni nazionali, aderenti a quella del pubblico impiego:

1° Associazione nazionale fra dipendenti dalle Provincie;

2° Associazione nazionale fra dipendenti dai Comuni;

3° Associazione nazionale fra dipendenti dalle istituzioni pubbliche di beneficenza;

4° Associazione nazionale fra dipendenti da istituti parastatali;

5° Associazione nazionale fra dipendenti dalla Banca d'Italia;

6° Associazione nazionale fra dipendenti dal Banco di Napoli;

7° Associazione nazionale fra dipendenti dal Banco di Sicilia;

8° Associazione nazionale fra dipendenti da Casse di risparmio e Monti di pietà di prima categoria.

E' fatta riserva di autorizzare le Associazioni nazionali che saranno costituite distintamente per categorie di impiegati dello Stato, nei limiti consentiti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, previa approvazione dei relativi statuti, di concerto con i Ministri interessati.

Roma, addì 23 febbraio 1927 Anno V

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato
e Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina
e per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'istruzione pubblica:
FEDELE.

Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Statuto dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego.

Art. 1.

E' costituita, con sede centrale in Roma, l'« Associazione generale fascista del pubblico impiego ».

Possono farne parte, purchè diano prova sicura di essere devoti al regime fascista, gli impiegati ed altri dipendenti, secondo le disposizioni che seguono, dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, degli istituti parastali ed enti assimilati del Regno d'Italia, per i quali, a norma degli articoli 11 della legge 3 aprile 1926 e art. 3 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, è consentita la forma associativa.

Art. 2.

L'Associazione generale deriva dal Fascismo la sua ragione di essere e di vivere, e pertanto ne accoglie e fa propri i postulati e la disciplina.

Nessuna carica associativa nè negli organismi centrali nè in quelli periferici può essere ricoperta da elementi che non siano iscritti al Partito Nazionale Fascista.

Art. 3.

L'Associazione generale si propone compiti morali, assistenziali e culturali.

Nel campo morale l'Associazione cura tra i propri iscritti la formazione di una salda coscienza civile e nazionale a mezzo di conferenze, pubblicazioni e di ogni altra forma di propaganda atta a prospettare i grandi problemi nazionali.

Nel campo dell'assistenza e previdenza l'Associazione provvede con partecipazione diretta a fiancheggiare e a dare incremento alle opere del Dopolavoro e a tutte quelle altre iniziative assistenziali che abbiano per iscopo il miglioramento morale e materiale degli associati, assistendoli anche in tutti gli atti della loro vita professionale, e particolarmente con il patrocinio legale in tutti i casi per i quali sia riconosciuta l'opportunità degli organismi centrali della Associazione stessa.

L'Associazione, esclusivamente a mezzo degli organismi centrali responsabili, provvede all'esame delle proposte inerenti al trattamento giuridico ed economico dei propri associati, esame che persegue il fine di rendere note alle Amministrazioni con opportune memorie illustrative le aspirazioni del personale, caldeggiandone l'accoglimento in armonia con le superiori esigenze della Nazione.

Nel campo tecnico e culturale l'Associazione promuove altresì tutte quelle iniziative che tendono alla perfetta conoscenza dei problemi riguardanti i servizi e al perfezionamento professionale degli associati.

L'Associazione esplica il suo còmpito con proprie gerarchie, che svolgono la loro opera con rispetto assoluto delle peculiari prerogative delle Amministrazioni stesse.

Art. 4.

L'Associazione generale fascista del pubblico impiego si divide, agli effetti interni, in tre sezioni nazionali fasciste:

1° La sezione nazionale fra impiegati dello Stato, della quale fanno parte Associazioni nazionali che saranno costituite distintamente per categorie di impiegati dello Stato, nei limiti consentiti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, secondo le norme dei rispettivi statuti, da elaborarsi a cura del segretario generale dell'Associazione generale, e da sottoporsi all'approvazione del Capo del Governo di concerto coi Ministri interessati.

2° La sezione nazionale fra dipendenti da enti locali, che comprende le seguenti Associazioni nazionali:

Associazione nazionale fra dipendenti dalle Provincie;

Associazione nazionale fra i dipendenti dai Comuni;

Associazione nazionale fra i dipendenti dalle istituzioni pubbliche di beneficenza.

E' escluso il personale insegnante di primo grado.

3° La sezione nazionale fra impiegati di enti parastatali e enti assimilati, che comprende le seguenti Associazioni:

Associazione nazionale dipendenti da istituti parastatali;

Associazione nazionale dipendenti dalla Banca d'Italia;

Associazione nazionale dipendenti dal Banco di Napoli;

Associazione nazionale dipendenti dal Banco di Sicilia;

Associazione nazionale dipendenti da Casse di risparmio e Monti di pietà di prima categoria.

Le Associazioni di cui ai numeri 2 e 3 comprendono soltanto gli impiegati dipendenti dagli enti menzionati nei detti numeri.

I salariati dipendenti dagli enti stessi sono organizzati in Associazioni distinte.

Sono in ogni caso esclusi gli impiegati e i salariati dipendenti da aziende autonome municipalizzate, ai quali si applica l'art. 3 ultimo comma del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Gli statuti delle Associazioni nazionali di cui ai precedenti numeri 2 e 3 debbono essere approvati dal Capo del Governo, di concerto coi Ministri interessati.

Non possono appartenere, a norma dell'art. 11 della legge 3 aprile 1926, n. 563, a nessuna delle Associazioni di cui al presente statuto, gli ufficiali, sottufficiali e soldati del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e degli altri corpi armati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, i magistrati dell'Ordine giudiziario ed amministrativo, e i professori di istruzione superiore, media ed artistica.

Art. 5.

La iscrizione alle singole Associazioni di cui all'articolo precedente è obbligatorio per gli appartenenti al Partito Nazionale Fascista.

Funzioni ed organi dell'Associazione generale.

Art. 6.

Le funzioni specifiche dell'Associazione generale, come organo dirigente di tutte le organizzazioni che la compongono, sono le seguenti:

a) propaganda dei principî fondamentali del Fascismo per quanto riflette l'ordinamento e il funzionamento dello Stato e di tutte le pubbliche Amministrazioni;

b) coordinamento e armonizzazione delle aspirazioni delle varie categorie organizzate;

c) disciplina interna delle varie Associazioni, Sezioni e Gruppi che la compongono, e controllo sulla costituzione, sul funzionamento e sulla azione di tutti gli organismi centrali e locali dipendenti;

d) rappresentanza esclusiva delle singole Associazioni presso le autorità governative centrali e provinciali e presso le Amministrazioni pubbliche, parastatali e assimilate.

I limiti di esercizio delle funzioni indicate nel presente articolo, da parte delle singole Associazioni aderenti, saranno precisati negli statuti di cui all'art. 4 e nel regolamento di cui all'art. 23 del presente statuto.

Art. 7.

Sono organi dell'Associazione generale:

1° il Consiglio nazionale;
2° il segretario generale;
3° il Direttorio nazionale.

Art. 8.

Partecipano con diritto di voto al Consiglio nazionale dell'Associazione generale i Direttori delle sezioni e Associazioni componenti l'Associazione generale, nonchè i Consigli direttivi delle sezioni provinciali.

Le norme per la partecipazione dei rappresentanti al Consiglio nazionale vengono di volta in volta tempestivamente precisate dal Direttorio nazionale.

Il Consiglio nazionale, il cui ufficio di presidenza è nominato dai partecipanti, è convocato normalmente ogni due anni; straordinariamente ogni qualvolta la Segreteria generale o il Direttorio nazionale lo riterranno necessario.

Non hanno diritto di rappresentanza e di voto quelle organizzazioni nazionali o provinciali che non siano in regola con l'amministrazione dell'Associazione generale.

Art. 9.

Il Consiglio nazionale viene convocato per i seguenti scopi:

a) l'esame delle questioni generali, interessanti l'Associazione generale;

b) l'approvazione dei resoconti morali e finanziari del segretario generale e del Direttorio nazionale;

c) la nomina del Collegio permanente dei revisori dei conti.

Art. 10.

Il segretario generale è designato di autorità dal Segretario generale del Partito Nazionale Fascista e la sua nomina è sottoposta all'approvazione del Capo del Governo; ha la rappresentanza dell'Associazione generale per ogni titolo e responsabilità; presiede all'andamento generale dell'Associazione, dirige tutti gli uffici dipendenti, provvede alla nomina degli impiegati strettamente necessari al loro funzionamento, esamina con la Giunta esecutiva i vari problemi interessanti l'Associazione e delibera in merito. Egli ha facoltà di procedere allo scioglimento degli organi dirigenti centrali e locali delle organizzazioni associate e di sciogliere le organizzazioni stesse, nonchè di nominare commissari per reggere le organizzazioni contro cui siano stati presi straordinari provvedimenti.

Il segretario generale, previo nulla osta del Ministero delle corporazioni, sentiti i Ministeri interessati, nomina o ratifica le nomine di tutti i dirigenti delle Associazioni nazionali e delle sezioni provinciali aderenti all'Associazione generale.

Il segretario generale è coadiuvato da una Giunta esecutiva composta dal vice segretario generale e dai segretari delle tre grandi sezioni nazionali di cui all'art. 4 del presente statuto.

Art. 11.

Il vice segretario generale coadiuva il segretario generale nella esplicazione del suo mandato: lo sostituisce in caso di assenza, ha la direzione amministrativa di tutti gli uffici dell'Associazione generale (studio, previdenza, assistenza, beneficenza, dopolavoro, stampa, statistica, amministrazione, ecc.).

Art. 12.

Il Direttorio nazionale è presieduto dal segretario generale dell'Associazione generale e composto dalla Giunta esecutiva e dai Direttori delle tre sezioni nazionali.

Art. 13.

Il Direttorio nazionale, che è organo consultivo del segretario generale, ha il còmpito:

a) di vigilare sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio nazionale;

b) di vigilare che le direttive tracciate dal presente statuto vengano rigidamente seguite dall'Associazione generale e dalle Associazioni aderenti nazionali e dalle sezioni provinciali,

c) di curare la istituzione e il funzionamento di opere di tutela, assistenza, istruzione ed educazione a favore degli organizzati;

d) di controllare l'amministrazione dell'Associazione generale nominando i componenti l'ufficio amministrativo e vigilando sulla loro opera;

e) di convocare, in accordo con la Presidenza, il Consiglio nazionale, dettando le norme per il suo funzionamento. Il Direttorio nazionale si raduna normalmente una volta ogni due mesi, e ogni qualvolta il segretario generale lo ritenga necessario.

Amministrazione e contributi dell'Associazione generale.

Art. 14.

La responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione generale spetta al segretario generale; a lui spetta di emanare le norme, le disposizioni e gli ordini di carattere amministrativo, nonchè quelle relative alla contabilità ed al patrimonio dell'Associazione generale.

Le norme per l'imposizione e l'esazione dei contributi sia centrali che periferici dell'Associazione generale e di tutte le Associazioni aderenti saranno precisate ed emanate al principio di ogni anno con circolare del segretario generale, circolare che dovrà ottenere il nulla osta preventivo del Ministero delle corporazioni.

Il segretario generale è coadiuvato da un ufficio centrale amministrativo diretto dal vice segretario generale dell'Associazione generale e i cui componenti sono nominati dal Direttorio nazionale; ogni anno il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione generale deve essere sottoposto

al Collegio permanente dei revisori dei conti nominato dal Consiglio nazionale, le cui relazioni saranno annualmente comunicate per conoscenza e per le osservazioni del caso, alle Associazioni di cui all'art. 4, e biennalmente saranno sottoposte alla approvazione del Consiglio nazionale stesso.

I bilanci di cui sopra saranno inoltre comunicati ogni anno al Ministero delle corporazioni per il visto.

Art. 15.

L'Associazione generale trae i suoi mezzi di esistenza dal contributo finanziario che i soci versano all'Associazione nazionale, alla quale aderiscono.

Nel contributo finanziario deve essere compresa la quota per la tessera il cui costo è fissato dalla Segreteria generale secondo le norme di cui all'articolo precedente.

Delle sezioni nazionali.

Art. 16.

Le tre sezioni nazionali di cui all'art. 4 del presente statuto dipendono disciplinarmente, e per ogni effetto, dal segretario generale dell'Associazione generale.

Esse hanno il còmpito di organizzare in singole Associazioni, a norma dell'art. 4 ed in armonia coi principî e con le direttive del presente statuto, le categorie di pubblici impiegati che rientrano nell'orbita di loro competenza, e di svolgere azione per la tutela degli interessi di carattere nazionale delle categorie organizzate presso la Segreteria generale dell'Associazione generale, che curerà, ove lo ritenga opportuno, l'inoltro e lo svolgimento delle pratiche relative presso le autorità e le Amministrazioni competenti.

Art. 17.

Organi delle sezioni sono:

1° il Congresso nazionale;
2° la Segreteria;
3° il Direttorio.

Art. 18.

Partecipano con diritto di voto ai Congressi nazionali delle sezioni i rappresentanti delle Associazioni e Gruppi nazionali che fanno parte della sezione e i rappresentanti delle Associazioni provinciali, secondo le norme che verranno dettate dal Direttorio della sezione in accordo con il segretario generale dell'Associazione generale.

I Congressi nazionali delle sezioni, che sono presieduti dal segretario generale dell'Associazione generale, si adunano normalmente una volta ogni anno, e ogni qualvolta il segretario e il Direttorio lo riterranno necessario, o quando lo disponga la Segreteria generale dell'Associazione generale.

I Congressi nazionali di sezione hanno il còmpito di esaminare i bilanci sezionali e di discutere la relazione morale sulla attività della Segreteria sezionale.

Art. 19.

La Segreteria della sezione si compone di un segretario nazionale e di uno o più vice segretari.

Il segretario nazionale è nominato dal segretario generale dell'Associazione generale previo nulla osta del Ministro per le corporazioni ed è il capo responsabile di tutta la organizzazione sezionale.

E' coadiuvato da uno o più vice segretari designati da lui e nominati dal segretario generale dell'Associazione generale.

Art. 20.

I Direttorî delle sezioni sono formati dai componenti la Segreteria e dai dirigenti le Associazioni che fanno parte della sezione.

Il Direttorio coadiuva il segretario di sezione nella esplicazione del suo mandato e controlla l'amministrazione sezionale.

Art. 21.

Nella sezione nazionale tra impiegati dello Stato le Associazioni nazionali, di cui all'art. 4, n. 1, possono dividersi, previo parere e ratifica del segretario generale dell'Associazione generale, in gruppi a seconda dei vari ruoli, servizi e categorie.

Altrettanto dicasi per le Associazioni nazionali fra dipendenti da enti locali di cui all'art. 4, n. 2, e per le Associazioni nazionali fra impiegati parastatali ed enti assimilati di cui all'art. 4, n. 3.

Delle Associazioni provinciali.

Art. 22.

L'Associazione generale esplica provincialmente la propria opera mediante organismi — Associazioni provinciali — che raggruppano le varie categorie organizzate dell'Associazione generale nelle varie Provincie.

Le Associazioni provinciali vigilano su tutto l'andamento organizzativo provinciale di loro competenza, hanno la responsabilità disciplinare sugli iscritti, eseguono le disposizioni delle gerarchie nazionali, curano la risoluzione dei problemi locali, mantengono i contatti con le autorità governative, amministrative e politiche delle Provincie, hanno la responsabilità e il controllo amministrativo su tutti gli organismi provinciali dipendenti, curano la istituzione di opere di assistenza, previdenza, educazione, beneficenza pei propri iscritti secondo le direttive emanate dal centro.

Le Associazioni provinciali sono dirette da un segretario provinciale, nominato dal segretario generale dell'Associazione generale; da un Direttorio composto da detto segretario provinciale, dai segretari delle tre sezioni provinciali: statali, enti locali e parastatali e dal segretario amministrativo.

I componenti il Direttorio designati dai singoli Congressi di categorie saranno nominati dal segretario provinciale e convalidati dal segretario generale dell'Associazione generale.

I Congressi di categorie saranno tenuti normalmente una volta l'anno secondo le norme uniformi che saranno emanate dal centro.

Norme transitorie.

Art. 23.

Le modalità di applicazione del presente statuto verranno stabilite con apposito regolamento, che sarà emanato dal segretario generale in accordo con la Giunta esecutiva, ottenuto il nulla osta dal Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri interessati.

N. 190. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 313 - Ulteriori norme di attuazione della legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato.** — (Gabinetto). — 13 marzo 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 65, del 19 marzo 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di emanare ulteriori disposizioni per l'attuazione della legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visto l'art. 8 della legge predetta;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, e del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Tribunale speciale stabilito dall'art. 7 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato, è istituita una Commissione istruttoria, composta di un presidente, di un vice presidente e di giudici, effettivi e supplenti, nel numero che sarà ritenuto necessario per il suo funzionamento.

Il presidente ed il vice presidente sono scelti fra gli ufficiali generali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, ed i giudici fra i consoli o i seniori della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Tanto gli uni quanto gli altri possono essere sia in servizio permanente come in congedo o fuori quadro.

I consoli ed i seniori della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, chiamati a funzionare come giudici, devono essere ufficiali superiori in congedo del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica, ovvero essere forniti di laurea in giurisprudenza.

Il presidente, il vice presidente ed i giudici della Commissione istruttoria vengono nominati con decreto del Ministro per la guerra e sono permanenti.

Art. 2.

Le sentenze che dichiarano l'incompetenza, o dispongono il proscioglimento e il rinvio a giudizio nei procedimenti istruiti formalmente sono pronunciate, previe le conclusioni scritte dell'avvocato militare, dalla Commissione istruttoria con l'intervento del presidente, o del vice presidente, di due giudici effettivi, i quali, in caso di impedimento, saranno sostituiti dai giudici supplenti, e di un relatore senza voto. Questo è scelto fra il personale della Giustizia militare e può essere lo stesso funzionario facente parte del Tribunale speciale, a termini dell'art. 7 della legge 25 novembre 1926, n. 2008.

Occorrendo assegnare altri relatori, oltre quelli già nominati, si provvederà a norma dell'art. 5, capoverso 3°, del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2062.

Art. 3.

Il giudice istruttore, qualora non ritenga di accogliere le richieste del pubblico ministero, rinvia gli atti alla Commissione istruttoria per le sue decisioni.

Art. 4.

Nei giudizi pendenti alla data del presente decreto in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione per i reati preveduti dalla legge 25 novembre 1926, n. 2008, è mantenuta la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 5.

Ferme rimanendo le disposizioni dell'art. 8 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2062, nel caso di connessione fra reati di competenza del Tribunale speciale ed altri di competenza di autorità diverse, il Tribunale speciale e, durante l'istruttoria, il giudice istruttore o la Commissione istruttoria possono, per ragioni di convenienza, rimettere al giudice competente secondo le norme ordinarie anche i procedimenti devoluti alla competenza del Tribunale speciale.

Art. 6.

L'apologia dei delitti previsti negli articoli 1 e 2 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, è punita ai sensi dell'art. 3 della detta legge tutte le volte che sia fatta in modo pericoloso per l'ordine pubblico o per la pubblica tranquillità.

Ove la Commissione istruttoria, su conforme parere del pubblico ministero, ritenga che faccia difetto tale estremo, il procedimento sarà rimesso al magistrato ordinario per il giudizio ai sensi delle disposizioni penali comuni. In caso di dissenso tra il pubblico ministero e la Commissione istruttoria, decide il Tribunale speciale in Camera di consiglio.

Art. 7.

Non è ammesso alcun gravame contro le decisioni della Commissione istruttoria.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1927 · Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

N. 191. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego disponibili nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 24 marzo 1927 - Anno V.

Sono disponibili 19 posti di applicato nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e 4 posti dello stesso impiego nell'Amministrazione centrale dell'economia nazionale, devoluti, a norma delle vigenti disposizioni e per ordine di precedenza, ai seguenti personali:

a) applicati delle amministrazioni militari;

b) sottufficiali che abbiano chiesto e siano in nota per un impiego di applicato;

c) alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.

Coloro che intendono di aspirare a tali impeghi dovranno presentare, non oltre il 15 aprile 1927, apposita domanda su carta bollata da L. 3, specificando l'impiego al quale intendono di aspirare.

Le domande dell'impiego alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici dovranno contenere la dichiarazione di accettare qualsiasi residenza.

Tali domande dovranno essere subito trasmesse direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie degli stati di servizio civile e militare e da una dichiarazione indicante l'ammontare degli assegni goduti, e cioè:

a) stipendio annuo lordo, o paga giornaliera;
b) supplemento di servizio attivo;
c) indennità per caro viveri, mensile lorda;
d) altri eventuali assegni.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 192. — AVANZAMENTO. — **Esami per l'avanzamento a scelta facoltativa dei maggiori e capitani.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 marzo 1927 - Anno V.

A parziale modificazione di quanto è prescritto dalla circolare 138 *giornale militare* corrente anno i maggiori delle armi combattenti da esaminare per l'avanzamento a scelta facoltativa si presenteranno al comando del presidio di Caserta il 20 aprile p. v., ed i capitani pure delle armi combattenti il 24 aprile p. v., anzichè l'11 come era stabilito nella circolare predetta.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 193. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Cambiamento di nome del comando militare di stazione di Castellammare Adriatico.** — (Comando del corpo di S. M. - Ufficio trasporti). — 24 marzo 1927 - Anno V.

Il comando militare permanente di stazione di Castellammare Adriatico assume la denominazione di comando militare permanente di stazione di Pescara centrale.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 194. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Manuale per le compagnie telegrafisti e radiotelegrafisti sui mezzi di trasmissione telegrafica Morse, telefonica, ottica, radiotelegrafica e radiotelefonica.** — (Comando del Corpo di Stato Maggiore - Ufficio addestramento). — 24 marzo 1927 - Anno V.

E' stato pubblicato il manuale per le compagnie telegrafisti e radiotelegrafisti sui mezzi di trasmissione telegrafica Morse, telefonica, radiotelegrafica e radiotelefonica.

Detta istruzione sarà diramata a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero nella misura seguente:

Ufficio di S. E. il Primo Aiutante di Campo Generale di S. M. il Re	copie	3
Ufficio del primo Aiutante di Campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	2
Ministero della guerra - Gabinetto (ufficio coordinamento)	»	2
— Direzione generale artiglieria ed automobilismo.	»	2
— Direzione generale genio	»	2
Ministero delle colonie - Uff. militare	»	2
Ministero della marina - Uff. del Capo di S. M.	»	2
Ministero della marina - Direz. centrale genio militare e uffici dipendenti	»	8
Ministero dell'aeronautica - Ufficio di S. M.	»	2
Comando del Corpo di Stato Maggiore.	»	11
Uffici dei generali comandanti designati d'armata	»	1
Comandi di corpo d'armata territoriali	»	1
Comando militare della Sicilia.	»	1
Comando militare della Sardegna	»	1
Comandi di divisione militare territoriali	»	1
Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali	»	1
Comando generale della R. guardia di finanza	»	1
Ispettorato dei bersaglieri	»	1
Ispettorato delle truppe alpine	»	1
Ispettorato della cavalleria	»	1
Ispettorato dell'artiglieria	»	2
Ispettorato del genio	»	10
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria.	»	1
Comando truppe Tripolitania	»	2
Comando truppe Cirenaica.	»	2
Comando truppe Eritrea	»	2
Comando truppe Somalia	»	2
Comandi di artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comandi del genio di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	5
Comando del genio delle truppe della Tripolitania	»	5
Comando del genio delle truppe della Cirenaica.	»	5
Direzioni di artiglieria	»	1
Ufficio fortificazioni del genio di corpo d'armata	»	3
Ufficio genio Asmara	»	2
Comando scuola di guerra.	»	8
Comando delle scuole centrali	»	8
Scuola centrale del genio	»	6
Comando accademia fanteria e cavalleria	»	2
Comando accademia artiglieria e genio.	»	2
Comando scuola di fanteria	»	2
Comando scuola di cavalleria	»	1
Comando scuola controaerei	»	1
Comando scuole di reclutamento di ufficiali di complemento	»	1

Comandi di brigata granatieri, fanteria di linea e alpini	copie	1
Comandi di reggimento granatieri, fanteria di linea. bersaglieri, alpini	»	2
Comandi superiori di cavalleria	»	2
Comandi di reggimento di cavalleria	»	2
Comandi di reggimento d'artiglieria e di centro controaerei	»	2
Comandi di reggimento del genio	»	5
Gruppo aerostieri	»	5
Battaglioni zappatori, minatori, teleferisti, pontieri, lagunari, ferrovieri	»	5
Battaglioni telegrafisti e radiotelegrafisti	»	10
Compagnie telegrafisti e radiotelegrafisti	»	15
Compagnie delle altre specialità	»	5
Officine costruzioni del genio militare di Pavia	»	3
Officina radiotelegrafica ed elettrotecnica	»	3
Istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica.	»	3
Centro di formazione carri armati	»	1
Direzione rivista artiglieria e genio	»	2

La pubblicazione di cui trattasi può essere ceduta ai prezzi sotto indicati:

Parte prima - Nozioni teoriche di elettricità, magnetismo, ottica, radiotelegrafia e radiotelefonia	L.	12.50
Parte seconda - Descrizione, impianto e servizio delle stazioni telegrafiche elettriche.	»	9.—
Parte terza - Descrizione, impianto e servizio delle stazioni telegrafiche	»	9.50
Parte quarta - Descrizione, impianto e servizio delle stazioni ottiche	»	10.—
Parte quinta - Mezzi per aumentare il rendimento delle linee	»	3.—
Parte sesta - Linee telegrafiche e telefoniche	»	10.—
Parte settima - Mezzi di trasmissione per le altre armi	»	5.—
Parte ottava - Descrizione, impianto e servizio delle stazioni radiotelegrafiche da campo	»	15.—
Parte nona - Nozioni sui motori a scoppio e sulle macchine elettriche	»	10.—

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 195. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Soppressione della sezione staccata d'artiglieria di Visco – Costituzione della sezione staccata d'artiglieria di Spilimbergo.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 24 marzo 1927 – Anno V.

Il Ministero determina che sotto la data del 31 marzo 1927, la sezione staccata d'artiglieria di Visco, venga soppressa.

In sua vece, sotto la data del 1° aprile 1927, dovrà costituirsi la sezione staccata d'artiglieria di Spilimbergo, che sarà posta alle dipendenze della direzione di artiglieria del Corpo d'armata di Trieste.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 196. — SCUOLE MILITARI. — **Completamento della cultura tecnico professionale di talune categorie di ufficiali in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 marzo 1927 – Anno V.

Con riferimento alle circolari 335 *giornale militare* 1923; 156 *giornale militare* 1924, 42 *giornale militare* 1925 e 464 *giornale militare* 1926, questo Ministero determina che gli esami su materie di Accademia del 2° appello della 4ª sessione abbiano luogo dal 10 al 15 aprile p. v.

Si comunicano qui di seguito i nomi degli ufficiali ammessi agli esami di detto appello con l'indicazione; per ciascuno di essi, delle materie e dei giorni nei quali dovranno sostenere detti esami.

Gli ufficiali dovranno presentarsi all'Accademia militare di artiglieria e genio, in Torino, nel pomeriggio del giorno precedente a quello in cui debbono sostenere il primo esame.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Elenco degli ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E. che devono sostenere esami su materie di Accademia a senso della circolare 464 del *giornale militare* 1926.

2° appello della 4ª sessione – aprile 1927.

Grado	Casato e nome	Corpo od Ente a cui appartiene l'ufficiale	Analisi matematica Parte 1ª e 2ª	Geometria descrittiva	Geometria analitico-proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata
Capitano	**Amatucci** Oscar	25 campagna	—	14	—	—	—	—	—
»	**Armellini** Ezio	20 campagna	—	—	—	—	11	12	—
Tenente	**Acanfora** Vincenzo	16 campagna	—	—	—	—	—	15	14
Capitano	**Battaglini** Gino	Com. corpo S. M.	—	14	—	—	13	—	—
»	**Bedogni** Ugo	1 pesante	—	—	—	12	—	—	13
Tenente	**Bartoletti** Gemino	1 pesante	—	—	—	—	11	—	14
»	**Berti** Dante	10 controaerei	—	14	—	—	—	—	13
Capitano	**Carlesi** Enrico	Acc. mil. fant. e cav.	13	—	—	14	—	—	—
»	**Carrera** Mario	Ispett. tecn. aut.	13	—	—	14	—	—	—
Tenente	**Carasso** Giuseppe	Regg. ferrovieri del genio	—	—	—	—	13	—	—
»	**Carusi** Angelo	5 pesante	—	—	—	—	13	12	11
»	**Chiavarino** Guido	2 centro esp. Ciriè	—	—	—	12	—	—	—
»	**Colacino** Carmine	10 reggimento genio	13	—	—	14	—	—	—
»	**Coppellotti** Celestino	7 controaerei	—	13	—	—	—	—	—
»	**Chelotti** Alberto	Scuola art. controaerei Nettuno	—	13	—	—	12	—	—
Capitano	**Di Ianni** Dino	5 centro automobil.	—	—	—	14	—	—	—
»	**Di Trani** Salvatore	1 montagna	—	—	—	—	11	—	—
Tenente	**De Francesco** Renato	8 campagna	—	—	—	13	—	—	—
»	**De Martino** Gioacchino	3 pesante	—	—	—	12	—	—	—
»	**Di Panigai** Paolo	20 campagna	—	—	—	—	—	12	11
»	**Figallo** Agostino	2 centro controaerei	—	13	—	—	—	12	11
Capitano	**Gariglioli** Arnaldo	Div. mil. Pola	—	—	—	13	—	—	—
»	**Guj** Aurelio	1 centro esp. art.	—	—	—	12	—	—	—
Tenente	**Gallina** Eugenio	1 centro esp. art.	—	—	—	—	13	—	14
»	**Giorchino** Germano	Istit. geog. milit.	—	—	—	12	11	—	—
»	**Giordano** Amedeo	2 centro esp. art.	—	—	12	—	—	—	—
»	**Jalenti** Costantino	10 reggimento genio	—	—	—	—	13	15	14
»	**Laguardia** Pietro	Scuola all. uff. Brà	—	—	12	13	—	—	—
»	**La Parola** Salvatore	3 pesante	—	13	—	—	12	—	14
»	**Lippolis** Francesco	Com. artigl. Tripolitania - Tripoli	—	—	—	—	—	12	11

Grado	Casato e nome	Corpo od Ente a cui appartiene l'ufficiale	Analisi matematica Pa-te 1ª e 2ª	Geometria analitico-proiett.va	Geometria descrittiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata
Tenente	**Lucchesini** Gastone	1 pesante	—	—	—	14	—	—	—
»	**Lupia** Francesco	Com. artigl. Tripolitania - Tripoli	—	—	—	—	11	12	13
Capitano	**Massi** Massimo	26 campagna	—	—	—	—	—	12	13
»	**Malavasi** Ludovico	3 campagna		—	—	13	—	—	—
Tenente	**Manajra** Paolo	2 montagna	—	—	—	—	—	12	11
»	**Mancini** Renato	7 centro automobil.	—	13	—	—	—	15	14
»	**Manzoli** Carlo	17 campagna	13	—	—	—	—	—	—
»	**Maraldi** Ugo	16 campagna	—	—	12	13	—	—	—
»	**Mellini** Giulio	17 campagna	13	—	—	—	—	—	—
»	**Messore** Salvatore	10 reggimento genio	13	—	—	14	—	—	—
»	**Mirone** Augusto	8 reggimento genio	—	—	12	—	—	—	14
»	**Monastra** Ubaldo	Scuola all. uff. Palermo	—	—	12	—	—	—	—
»	**Monegatti** Riccardo	4 centro controaerei	—	13	—	—	12	—	—
»	**Moroni** Giulio	8 campagna	—	—	—	12	—	—	—
Capitano	**Nurra** Giovanni	Direz. art. Verona	—	—	—	—	—	12	13
Tenente	**Notarantonio** Alberto	Scuola centrale art. Civitavecchia	—	14	—	—	—	—	—
Capitano	**Onnis** Emanuele	30 campgna	—	—	—	13	—	—	—
Tenente	**Ottone** Angelo	Acc. mil. art. e genio	—	—	—	14	—	—	—
Capitano	**Parassole** Silvio	1 pesante	—	—	—	—	12	—	11
Tenente	**Petrone** Luigi	2 campagna	—	14	—	—	13	—	—
»	**Pietrantonio** Ugo	Com. art. corpo d'A. Napoli	13	—	—	—	—	—	—
»	**Poisoni** Alfredo	17 campagna	—	—	—	—	—	15	14
»	**Porpora** Nicola	Com. art. corpo d'A. Verona	—	—	—	12	11	—	—
»	**Pratesi** Emilio	1 costa	—	—	12	14	—	—	—
»	**Properzi** Giuseppe	Acc. mil. art. e genio	13	—	—	—	—	—	—
»	**Puggelli** Sergio	30 campagna	—	14	—	—	—	—	13
Capitano	**Robotti** Carlo	Ispett. tecn. autom.	—	—	—	14	—	—	—
»	**Ruggiero** Adolfo	11 reggimento genio	—	14	—	—	—	—	—
Tenente	**Randi** Umberto	Scuola controaerei - Nettuno	—	14	—	—	13	—	—
Capitano	**Scotti** Carlo	Ministero Colonie	—	13	—	—	12	—	—
»	**Secco** Gustavo	Rivista artigl. e genio	13	—	—	—	—	—	—
»	**Serafini** Antonio	Regg. pontieri e lagunari	—	14	—	—	—	15	13
»	**Sicardi** Giacomo	Com. R.C.T.C. Bengasi	—	—	—	13	—	—	—
»	**Spagnol** Gastone	3 pesante	—	—	12	—	—	—	—
»	**Stella** Vittore	3 pesante	—	—	—	—	—	15	13
Tenente	**Santori** Alberto	17 campagna	—	13	—	—	12	—	—
»	**Selan** Umberto	2 pesante	—	13	—	—	12	—	—

AVVISI

Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare.

L'Istituto geografico militare ha ultimato e messo in vendita le seguenti nuove pubblicazioni:

Levate di campagna alla scala 1:25.000 (tavolette):
274 IV S E (*Melilli*) — 67 III N O (*Punta Boucier*) — 274 IV S O (*Monte Pàncali*) — 55 IV N O (*Punta Roncia*).

Prezzo di ogni tavoletta L. 2,40.

Carta d'Italia alla scala 1:100.000 « Edizione policroma con l'orografia a sole curve »:

213 (*Maruggio*) — 191 (*Ostuni*) — 163 (*S. Bartolomeo in Galdo*) — 175 (*Cerignola*) — 215 (*Otranto*).

Prezzo di ogni foglio L. 3.

Carta d'Italia alla scala 1:100.000 « Edizione policroma con l'orografia a curve e sfumo »:

212 (*Tursi*) — 237 (*S. Giovanni in Fiore*) — 247 (*Badolato*) — 255 (*Gerace*).

Prezzo di ogni foglio L. 4,20.

N.B. - I suddetti prezzi vanno diminuiti del 20 % (sconto concesso ai reparti del R. Esercito).

Rivolgere le richieste all'ufficio smercio dell'Istituto geografico militare.

Supplemento e Manuale sullo stato e avanzamento degli ufficiali.

A cura dell'Unione arti grafiche di Città di Castello è stato pubblicato il supplemento al Manuale sullo stato e avanzamento degli ufficiali già edito nel 1926, contenente tutte le modifiche apportate in materia con successive leggi e decreti nel corso dell'anno.

Il manuale insieme col supplemento è in vendita al prezzo invariato di L. 10; il solo supplemento L. 2.

Inviare vaglia per i suddetti importi all'ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra.

Pubblicazione del colonnello GIACCHI Capo Ufficio Storico Comando Corpo S. M.

«*Aggiunte e varianti all'ordinamento militare italiano* ».

E' un fascicoletto che contiene le modificazioni alla pubblicazione: « ORDINAMENTO MILITARE ITALIANO » (vedasi *giornale militare* dispensa 42 del 20 agosto 1926) in conseguenza dell'ultimo R. decreto 6 febbraio 1927.

Prezzo L. 0.30.

Per eventuali richieste rivolgersi all'Ufficio Pubblicazioni del Ministero guerra.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 2ª, anno 1927, circolare 31:

A pag. 87 depennare comandante di squadriglia SIVIERI Giuseppe.

Dispensa 4, anno 1927, circolare 63.

A pagina 163, depennare il capitano ANTONINI Carlo del distretto militare di Potenza.

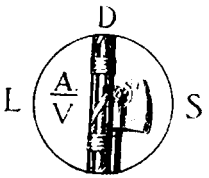
A pag. 166, dopo del capitano D'AMBROSIO Vincenzo aggiungere il capitano DE ROSA Carlo del 10 bersaglieri.

A pag. 170, depennare il tenente PALLANTE Crispino del 65 regg. fanteria.

A pagina 172, depennare il tenente RONA Giuseppe R. Aeronautica scuola motoristi montatori, Capua.

Dispensa 10ª, anno 1927, circolare 170:

A pagina 495, seconda e terza riga, in luogo di: « delle dimensioni di m. 1,37 × 0,47 » *leggasi*: « delle dimensioni seguenti: altezza m. 1,37 - larghezza (fondo quadrato) m. 0,47 ».



PREZZO L. 0,70.

(1732) Roma, 1927 - Anno V — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 14ª — 1927 - ANNO V — 1° APRILE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.

Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. **197 – 10 febbraio 1927** – Anno V. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto col quale è nominato il Consiglio di amministrazione dell'Unione militare. . . . . *Pag.* 612

» **198 – 30 gennaio 1927** – Anno V. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale col quale sono nominati i Sindaci effettivi ed i Sindaci supplenti per l'esercizio dell'Unione Militare 1° febbraio 1927 – 31 gennaio 1928. . . . . » 613

» **199 – 17 febbraio 1927** – Anno V. — SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto col quale sono nominati i sostituti dei membri effettivi del Collegio medico-legale » 614

» **200 – 17 marzo 1927** – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 351 concernente variazioni di stanziamento nello stato di previsione dell'entrata e della spesa dei diversi Ministeri, nonchè nei bilanci speciali, per l'esercizio finanziario 1926-27, e disposizioni varie di indole finanziaria » 616

» **201 – 18 marzo 1927** – Anno V. — DISPOSIZIONI VARIE – SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche . . . . . » 618

LIBRERIA DELLO STATO

N. 202 – 26 marzo 1927 – Anno V. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 618

» 203 – 26 marzo 1927 – Anno V. — COLONIE – SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Riammissioni nei Regi Corpi di truppe coloniali . . . . . » 619

» 204 – 26 marzo 1927 – Anno V. — PERSONALE OPERAIO. — Quadro organico degli operai permanenti dei servizi del genio . . . . . » 619

» 205 – 26 marzo 1927 – Anno V. — PERSONALE OPERAIO. — Trasmissione periodica di dati e di documenti riguardanti gli operai . . . . . » 620

» 206 – 31 marzo 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste . . . . » 625

» 207 – 31 marzo 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Elenco dei titoli che sono ammessi a costituire i depositi per concorrere alle gare » 625

» 208 – 31 marzo 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Revoca di fermo. . . . . » 628

» 209 – 31 marzo 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di catene « Wa » per ciclo . . . . . » 628

» 210 – 31 marzo 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricupero disposto dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato. . . . . » 633

» 211 – 31 marzo 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette » 633

» 212 – 31 marzo 1927 – Anno V. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 636

N. 213 - 31 marzo 1927 - Anno V. — AVANZAMENTO. — Norme per l'applicazione del § 92 della circolare 669 *giornale militare* 1926 agli ufficiali aspettativa riduzione quadri senza diritto al richiamo . . . . . *Pag.* 636

» 214 - 31 marzo 1927 - Anno V. — GIUSTIZIA MILITARE. — Uniforme per i magistrati militari dei tribunali speciali della Libia . . . . . » 637

» 215 - 31 marzo 1927 - Anno V. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici . . . . . » 637

» 216 - 31 marzo 1927 - Anno V. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dell'Annuario militare ufficiali in S. P. E., in A. R. Q. ed impiegati civili - Anno 1927 . . . . . » 638

» 217 - 31 marzo 1927 - Anno V. — SCUOLE MILITARI. — Preavviso per le ammissioni ai corsi ordinari allievi presso l'Accademia militare di artiglieria e genio in Torino. . . . . » 643

» 218 - 31 marzo 1927 - Anno V. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento . . . . . » 646

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 647

Circolare N. 197. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto col quale è nominato il Consiglio di amministrazione dell'Unione militare.** — (Gabinetto). — 10 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, che ha trasformato la società cooperativa *Unione Militare* in ente autonomo avente personalità giuridica propria e successive modificazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

S. E. il generale d'armata cav. Paolo MORRONE ed il contrammiraglio in A. R. Q. cav. Ernesto DI LORETO, sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione dell'*Unione Militare*.

Art. 2.

Sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione di cui al precedente articolo i seguenti ufficiali:

1. Generale di divisione in A.R.Q. cav. Carmelo SQUILLACE.

2. Colonnello commissario nella R. marina cav. Francesco CICOGNA.

3. Colonnello R .guardia di finanza cav. Antonio PAPALEO.

4. Colonnello di artiglieria in A.R.Q. cav. Carlo ROMANO.

5. Colonnello di fanteria in A.R.Q. cav. Antonio VERGNA.

6. Colonnello di fanteria nella riserva cav. Pietro GARGANO.

7. Tenente colonnello di fanteria cav. Giorgio CRISTANI.

8. Tenente colonnello arma aeronautica cav. Carlo GRILLO.

9. Seniore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (maggiore del R. Esercito in A.R.Q.) conte dott. Filippo GAUTTIERI.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

N. 198. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale col quale sono nominati i Sindaci effettivi ed i Sindaci supplenti per l'esercizio dell'Unione Militare 1° febbraio 1927 - 31 gennaio 1928.** — (Gabinetto). — 30 gennaio 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO CON I
MINISTRI SEGRETARI DI STATO
DELL'ECONOMIA NAZIONALE E DELLE FINANZE

Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, numero 1999, che ha trasformato la società cooperativa *Unione Militare* in ente autonomo avente personalità giuridica propria;

Decreta:

Per l'esercizio dell'*Unione Militare* 1° febbraio 1927-31 gennaio 1928 sono nominati i seguenti sindaci effettivi e sindaci supplenti dell'ente.

Sindaci effettivi:

1. Grand'ufficiale Eugenio PETRUCCI capo ragioniere presso il Ministero della guerra.
2. Comm. dott. Amleto ANGELELLI direttore capo di divisione al Ministero dell'economia nazionale.
3. Cav. uff. Giovanni BALI' capo sezione nella ragioneria del Ministero dell'aeronautica.

Sindaci supplenti:

1. Cav. uff. Renato NANI, maggiore commissario del Regio Esercito.
2. Cav. uff. dott. Alberto ANGIOLILLO, consigliere al Ministero dell'economia nazionale.
3. Cav. rag. Umberto D'ANELLA, consigliere nella ragioneria centrale del Ministero della marina.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1927 - Anno V

Il Ministro della guerra:
MUSSOLINI.

Il Ministro dell'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro delle finanze:
VOLPI.

N. 199. SERVIZIO SANITARIO. — **R. decreto col quale sono nominati i sostituti dei membri effettivi del Collegio medico-legale.** — (Gabinetto). — 17 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÁ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416 sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato:

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, numero 855 contenente una aggiunta alla citata legge;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1926, n. 1067, per l'esecuzione della legge suddetta;

Visto il R. decreto 16 settembre 1926, relativo alla costituzione del Collegio medico-legale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono chiamati a far parte del Collegio medico-legale, di cui all'articolo 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416 e al l'articolo 19 del regolamento approvato col R. decreto 22 giugno 1926, n. 1067, i seguenti ufficiali, quali sostituti dei membri effettivi nominati con R. decreto 16 settembre 1926:

Ten. colonnello medico R. Marina MINGO dott. cav. Enrico, sostituto del colonnello SESTINI;

Ten. colonnello medico R. Marina MAZZOCCONI dott. cav. Michelangelo, sostituto del ten. colonn. PASSERA;

Maggiore medico R. Esercito CAMMARATA dott. cav. Giovanni, sostituto del maggiore MANCONI;

Maggiore medico R. Esercito ZUDDAS dott. cav. Silvio, sostituto del colonnello DE SARLO.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 200. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 351 concernente variazioni di stanziamento nello stato di previsione dell'entrata e della spesa dei diversi Ministeri, nonchè nei bilanci speciali, per l'esercizio finanziario 1926-27, e disposizioni varie di indole finanziaria.** — (Ragioneria centrale). — 17 marzo 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 72, del 28 marzo 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto le leggi 3 giugno 1926, nn. 909, 910, 911, 921, 922, 923 e 924; 17 giugno 1926, nn. 996, 997 e 998, e 25 giugno 1926, nn. 1061 e 1065;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti per il corrente esercizio finanziario nello stato di previsione della entrata e in quelli della spesa dei vari Ministeri, ed in alcuni bilanci relativi a gestioni speciali, nonchè di provvedere all'autorizzazione di spese diverse;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro predetto.

Art. 3, 4, 5 e 6.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

TABELLA *A*.

(*Omissis*).

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1926-27.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

In aumento:

Cap. n. 9 — Sussidi al personale in attività di servizio	L.	100,000
Cap. n. 11 — Spese casuali	»	50,000
Cap. n. 30 — Spese generali dei corpi	»	30,000
Cap. n. 36 — Casermaggio e combustibili, ecc.	»	155,000
Cap. n. 41 — Lavori di mantenimento, ecc. dei fabbricati destinati ad uso militare, ecc.	»	155,000
Cap. n. 44 — Servizio chimico militare - Spese per studi, ecc.	»	400,000
Cap. n. 46 — Fitti di immobili ad uso militare, ecc.	»	160,000
Cap. n. 53 — Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, ecc.	»	2,216,960
Totale	L.	3,266,960

In diminuzione:

Cap. n. 27 — Spese di mantenimento degli ammalati, ecc.	L.	150,000

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

(*Omissis*).

N. 201. — DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO DEL GENIO. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche.** — (Gabinetto). — 18 marzo 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA,
PER LA MARINA E PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 409, che istituisce un Comitato Superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1926, col quale sono stati designati i membri del Comitato suddetto;

Decreta:

Il capitano di vascello VIANI comm. Marco cessa di far parte del Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche, ed è sostituito dal capitano di fregata MONTEFINALE cav. uff. Gino.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1927 - Anno V

MUSSOLINI.

N. 202. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 26 marzo 1927 - Anno V.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti:

Legione Chieti:

Divisione di Teramo.
Compagnia di Teramo esterna.
Tenenza di Nereto.

L'attuale compagnia di Teramo, assumerà la denominazione di compagnia di Teramo interna.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 203. — COLONIE - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Riammissioni nei Regi Corpi di truppe coloniali.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 26 marzo 1927 - Anno V.

A richiesta del Ministero delle colonie si richiama, per ogni buon fine, l'attenzione dei comandi dei distretti sul disposto dall'art. 37 (terzultimo comma) del nuovo ordinamento militare coloniale, circolare n. 612 del *giornale militare* 1926, giusta il quale, coloro che chiedono ed ottengono la riammissione nei Regi corpi di truppe coloniali dopo avervi già fatto servizio, non percepiscono più, come avveniva in passato in base al manifesto allegato alla circolare 424 del 1925, il premio di arruolamento per una seconda volta.

Il servizio precedentemente prestato è, peraltro, computato agli effetti del conseguimento del successivo premio di rafferma.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 204. — PERSONALE OPERAIO. — **Quadro organico degli operai permanenti dei servizi del genio.** — (Direzione generale del genio). — 26 marzo 1927 - Anno V.

In dipendenza del nuovo ordinamento del R. Esercito (Legge 11 marzo 1926 n. 396) il Ministero, visto il paragrafo 11, secondo comma, del regolamento speciale per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con decreto ministeriale 1 giugno 1925, determina che il quadro *C*, contenente gli organici degli operai permanenti del servizio del genio, annesso al citato regolamento, sia sostituito con quello sottoindicato:

QUADRO C.

SERVIZIO DEL GENIO.

Uffici fortificazioni, officine, reggimenti, gruppi	1° gruppo		2° grup.	3° grup.	Totali
	Capi operai	Comandanti di rimorchiat.	Operai specializzati	Operai comuni	
Uffici delle fortificazioni — Roma — Sede	3	—	—	—	3
Uffici delle fortificazioni — Roma — Ministero	2	—	—	—	2
Uffici delle fortificazioni — Roma — Museo genio	1	—	—	—	1
Uffici delle fortificazioni — Torino	2	—	—	—	2
Officina costruzioni del genio militare - Pavia	7	—	10	—	17
Officina radiotelegrafica ed elettrotecnica del genio militare (compreso l'istituto centrale) - Roma	12	—	20	—	32
Reggimento pontieri e lagunari - Piacenza	3	4	2	—	9
Reggimento ferrovieri - Torino	1	—	—	—	1
Guuppo aerostieri - Roma	3	—	—	—	3
	34	4	32	—	70

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 205. — PERSONALE OPERAIO. — **Trasmissione periodica di dati e di documenti riguardanti gli operai.** — (Direzione generale artigieria e automobilismo). — 26 marzo 1927 - Anno V.

A datare dal 1° aprile p. v., si dispone che tutti gli enti militari che hanno alle dipendenze operai borghesi trasmettano direttamente alla direzione generale artiglieria ~~ed automobilismo~~ (Divisione amministrativa - Sezione I) — in sostituzione dell'elenco indicato nelle disposizioni del foglio d'ordini n. 2 del febbraio 1926 (Parte amministrativa) — che rimangono abrogate — un prospetto della *situazione degli operai permanenti e temporanei*, conforme al nuovo modello in appresso riportato.

Per quanto si riferisce agli operai *giornalieri,* in calce alla stessa situazione dovranno essere indicati: il numero degli operai che hanno prestato servizio durante il mese, raggruppati secondo la data della loro ultima assunzione; il numero complessivo delle giornate di presenza di tutti i giornalieri; e l'ammontare complessivo delle somme spese per le relative competenze.

La trasmissione di tale documento dovrà essere fatta non più tardi del giorno primo di ogni mese.

Gli enti predetti continueranno poi a far pervenire, come di consueto, entro il giorno 5 del primo mese di ogni trimestre, alle direzioni generali ed uffici di questo Ministero che amministrano i vari nuclei di operai (e cioè, a seconda della competenza: direzione generale artiglieria ~~e automobilismo,~~ direzione generale del genio, direzione generale servizi logistici, ispettorato generale amministrativo, direzione centrale di sanità militare, servizio ippico e veterinario, divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari) i *prospetti numerici trimestrali* compilati a norma dell'art. 83 del regolamento generale per i salariati statali, approvato col R. decreto 31 dicembre ~~1923,~~ n. 2262, e del paragrafo 93 del regolamento speciale approvato con decreto ministeriale 1º giugno 1925.

Si richiama inoltre alla rigorosa osservanza del paragrafo 91 del regolamento speciale che prescrive l'invio trimestrale degli *elenchi variazioni mod. 6 relativi agli operai permanenti,* avvertendo che essi debbono essere sempre corredati dei documenti atti a comprovare le singole variazioni.

Per i casi più frequenti, si avverte che i documenti da unirsi ai predetti elenchi sono i seguenti:

per le assunzioni nel personale permanente e per i passaggi di gruppo, la dichiarazione mod. n. 1 e la copia dell'ordine del giorno;

per le variazioni normali di paga, retrocessioni di gruppo, licenziamenti, riammissioni in servizio, ecc., copia dell'ordine del giorno;

per gli avanzamenti a scelta e per la concessione delle paghe eccezionali, copia del dispaccio ministeriale che li autorizza;

per i trasferimenti, copia della relativa disposizione;

per le ferite od infermità incontrate per causa di servizio, copia autentica dei relativi processi verbali;

per i servizi militari e servizi civili in altre Amministrazioni, fogli matricolari o certificati autentici delle autorità competenti;

per i matrimoni, copia dell'atto relativo;

per la vedovanza, copia dell'atto di morte del coniuge;

per i collocamenti a riposo, copia del dispaccio ministeriale che comunica il relativo provvedimento;

per i decessi, copia dell'atto di morte.

Nei casi di decesso o di cessazione dal servizio per qualsivoglia motivo, dovrà essere allegato all'elenco anche l'originale del foglio matricolare mod. 1041.

Per quanto invece riguarda le aggiunte di variazioni omesse o le rettificazioni da apportarsi ai fogli matricolari, l'invio dei prescritti elenchi mod. 7, dovrà essere fatto volta per volta, e le aggiunte o rettificazioni stesse dovranno essere eseguite previa autorizzazione del Ministero.

Anche tali elenchi, a seconda dei casi, dovranno essere corredati dei documenti giustificativi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Circolare N. 205 del *giornale militare* 1927.

DIREZIONE (o Comando).....

.....

SITUAZIONE NUMERICA DEL PERSONALE OPERAIO

al 1° ..... 19...

N. ..... *di protocollo.*

Si trasmette al Ministero della guerra (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione amministrativa - Sezione 1).

..... *li* ..... 19...

IL .....

AVVERTENZE.

Il presente prospetto in formato protocollo deve essere trasmesso anche se negativo il 1° giorno di ciascun mese.

Per gli operai *giornalieri* dovrà essere indicato in calce alla situazione il numero degli operai che hanno prestato servizio durante il mese, raggruppati secondo la data della loro ultima assunzione, il numero complessivo delle giornate di presenza e l'ammontare complessivo delle somme spese per le relative competenze.

Operai permanenti e temporanei in servizio al 1° ..... 19...

Dislocazione	Operai permanenti			Operai temporanei						Totale operai temporanei	Forza massima autorizzata col Reparto Mod. 2 - approvato dal Ministero in data..... N... di protocollo N....
				Uomini		Donne			Apprendisti		
	1° gruppo	2° gruppo	3° gruppo		Mutilati o invalidi di guerra		Religiose infermiere	Vedove, orfane o madri di caduti in guerra			
Alla Sede											

VARIAZIONI nella forza avvenute nel mese

—

Operai permanenti

Perduti di forza N...
Avuti in forza » ..

Operai temporanei

Perduti di forza N...
Avuti in forza » ..

OPERAI GIORNALIERI *che hanno prestato servizio nel mese;*

N. ..... in servizio dal .....
N. ..... in servizio dal .....
N. ..... in servizio dal .....

Giornate complessive di presenza dei giornalieri N. . .....

Ammontare complessivo delle somme spese per le competenze dei giornalieri L. .....

N. 206. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 31 marzo 1927 - Anno V.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'Amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari, che il Ministero dei lavori pubblici con deliberazione del 14 marzo 1927, numero 1334-1, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato l'appaltatore SOLA Giovanni fu Serafino da Cagliari.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 207. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Elenco dei titoli che sono ammessi a costituire i depositi per concorrere alle gare.** — (Ragioneria centrale). — 31 marzo 1927 - Anno V.

Con riferimento al § 180 della nuova « Istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'Amministrazione della guerra », si indicano nella seguente tabella i titoli che possono essere accettati quali depositi provvisori per concorrere ai pubblici appalti, da convertirsi, se del caso, in depositi definitivi per cauzione dei contratti.

Titoli di Stato.

1. Rendita consolidato 3.50 % (netto)
2. Rendita consolidato 3.50 % (1902)
3. Rendita consolidato 3. % (lordo)
4. Rendita consolidato 5. %
5. Redimibile 3.50 % (netto)
6. Redimibile 3 % (1910)
7. Obbligazioni 3.50 % Venete
8. Prestito Nazionale 4.50 % (1915)
9. Prestito del Littorio 5 %

Titoli garantiti dallo Stato.

1. Obbligazioni 5 % Prestito Blount (1886)
2. Obbligazioni 3 % Strade Ferrate Med.-Adr.-Sicule (1887-88-89)
3. Obbligazioni 3 % Strade Ferrate Romane
4. Obbligazioni 5 % Strade Ferrate Tirreno
5. Obbligazioni 5 % Strade Ferrate Maremmane
6. Obbligazioni 3 % Str. Ferr. Vittorio Emanuele
7. Obbligazioni 3 % Strade Ferrate Cuneo
8. Obbligazioni 3 % Strade Ferrate Torino-Savona-Acqui
9. Obbligazioni 5 % Str. Ferr. Udine-Pontebba
10. Obbligazioni 3 % Strade Ferr. Lucca-Pistoia
11. Obbligazioni 3 % Strade Ferrate Cavaller.-Alessandria
12. Obbligazioni 3 % Str. Ferr. Livornesi (A. B.)
13. Obbligazioni 5 % Ferr. Centr. Toscana (Asciano-Grosseto)
14. Obbligazioni 5 % Lavori Sistemazione Tevere
15. Obbligazioni 5 % Lavori Edili, Roma
16. Obbligazioni 5 % Lavori risanamento Napoli
17. Obbligazioni 3 % Ferrovie sarde (1879-82)
18. Obbligazioni 5 % Prestito unificato città di Napoli
19. Obbligazioni 3 % Ferrovia Cavaller., Bra
20. Azioni comuni Ferrovie Bra, Cantalupo
21. Cartelle 3.75 % Spec. di Credito Comunale e Provinciale (ex-Roma)
22. Cartelle 5 % Consorzio di Credito per le opere pubbliche

Titoli emessi da Istituti di credito fondiario.

(Art. 18 Legge 22 giugno 1905, n. 592).

1. Cartelle 3.50 % Fondiarie Banco di Napoli
2. Cartelle 5 Fondiarie Banco di Sicilia
3. Cartelle 3.75 % Fondiarie Banco di Sicilia
4. Cartelle 5 % Fondiarie Monte dei Paschi. Siena.

5. Cartelle 4.50 % Fondiarie Monte dei Paschi, Siena.
6. Cartelle 3.50 % Fondiarie Monte dei Passchi, Siena.
7. Cartelle 5 % Fondiarie Opere Pie S. Paolo
8. Cartolle 3.75 % Fondiarie Opere Pie S. Paolo
9. Cartelle 3.50 % Fondiarie Opere Pie S. Paolo
10. Cartelle 5 % Istituto Italiano Credito Fondiario.
11. Cartelle 4.50 % Istituto Italiano Credito Fondiario.
12. Cartelle 4 % Istituto Italiano Credito Fondiario.
13. Cartelle 3.50 % Istituto Italiano Credito Fondiario .
14. Cartelle 3.75 % Fondiarie Banca d'Italia
15. Cartelle 5 % Fondiarie Cassa Risparmio, Milano.
16. Cartelle 4 % Fondiarie Cassa Risparmio Milano.
17. Cartelle 3.50 % Fondiarie Cassa Risparmio, Milano.
18. Cartolle 3.75 % Fondiarie Cassa Risparmio, Verona.
19. Cartelle 4.50 % Credito Fondiario Sardo
20. Cartelle 5 % Cassa Risparmio, Bologna
21. Cartelle 4.50 % Cassa Risparmio, Bologna
22. Cartelle 4 % Cassa Risparmio, Bologna
23. Cartele 3.50 % Cassa Risparmio, Bologna
24. Cartelle 5 % Fondiarie Venezia Tridentina
25. Cartelle 5 % Fondiarie delle Venezie
26. Cartelle 6 . % Fondiarie delle Venezie
27. Obbligazioni 6 % Istituto di Credito per le Imprese di pubblica utilità.
28. Cartele 6 % Istituto Nazionale Credito Edilizio

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 208. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Revoca di fermo.** — (Ragioneria centrale). — 31 marzo 1927 - Anno V.

Il Ministro delle finanze ha deliberato la revoca del fermo posto ai pagamenti delle ditte Francesco CARRINO, Giovanni CARRINO, Francesco e Giovanni CARRINO (denominata, quest'ultima, anche F.lli CARRINO) di cui alle circolari 551 e 624 *giornale militare* 1925.

Continuano naturalmente ad avere efficacia i fermi od impedimenti disposti per altri motivi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 209. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento di catene « Wa » per ciclo.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 31 marzo 1927 - Anno V.

E' stato stipulato con la società fabbriche riunite *Way-Assauto*, anonima con sede a Torino, il contratto per la fornitura, a quantità indeterminata, ai corpi ed enti del Regio Esercito, di catene « WA » per ciclo, di fabbricazione della stessa società.

Tale contratto ha immediato inizio ed avrà la durata di sei mesi.

La ditta espleterà le richieste che dai vari enti militari ad essa perveranno nelle seguenti città, sedi di altrettanti suoi depositi:

Torino (103) agenzia « Way-Assauto », via Amedeo Avogadro, 4.

Milano (106) agenzia « Way-Assauto », via Unione, 5.

Genova (107) agenzia « Way-Assauto », via San Lorenzo, 8-6.

Padova (109) agenzia «Way-Assauto », via Zabarella, 32.

Bologna (101) agenzia « Way-Assauto », via Barberia, 5.

Firenze (133) agenzia « Way-Assauto », via Serumido 5.

Napoli (170) agenzia « Way-Assauto », via Mezzocannone, 31.

Gli enti di stanza in luoghi diversi da quelli sopra indicati effettueranno i prelevamenti presso il deposito viciniore della ditta stessa.

Condizioni particolari tecniche.

Le catene Way-Assauto, oggetto della fornitura, saranno le normali della ditta ciclo, corrispondenti al campione depositato presso l'officina automobilistica R. Esercito di Bologna, di 108 maglie, passo m/m 12,7, larghezza interna m/m 3,3, diametro rullo m/m 7,7.

Soddisferanno alle seguenti caratteristiche:

Resistenza alla trazione 1000 a 1100 Kg. con tolleranza in meno di Kg. 20.

Nessun allungamento permanente fino a 400 a 500 Kg.

I perni saranno costruiti con acciaio al nikel, di resistenza da 85 a 100 Kg. per m/m q.

Le maglie saranno costruite in acciaio di speciale resistenza da 500 a 570 Kg. per elemento.

Le boccole saranno costruite in acciaio al carbonio di primissima qualità.

Prezzi.

I prezzi unitari da applicare nei prelevamenti sono i seguenti:

L. 9.50 per ogni catena;
L. 0.40 per ogni maglia;
L. 0.10 per ogni vite;
L. 0.05 per ogni dado;
L. 0.50 per ogni maglia falsa con vite e dado.

Modalità per i prelevamenti.

Le catene saranno prelevate a cura dei vari enti e corpi mediante buoni (allegato *A*) da consegnarsi direttamente a mano allo stabilimento o filiali della ditta nelle località sopraindicate o da inviarsi a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno allo stabilimento od a quella delle filiali che risulterà più vicina alla sede del prelevatario.

Per le località sopraindicate le catene saranno ritirate direttamente presso la ditta dal corpo od ente prelevatario.

Per le altre località, la ditta, ricevuto per posta il buono, provvederà alla spedizione per ferrovia od a mezzo pacco postale a porto assegnato (imballaggio a carico della ditta).

Termini di consegna.

La società dovrà consegnare o spedire entro giorni 1 (uno) dall'arrivo del buono le catene richieste sino al n. di 50.

Per un numero maggiore sarà concesso un maggior tempo in ragione di un giorno per ogni 10 catene.

Le parti di ricambio saranno consegnate come sopra in relazione del numero delle catene cui si riferiscono.

Ritardi nelle consegne.

Trascorsi i termini sopra stabiliti senza che la consegna o la spedizione sia stata in parte od in tutto eseguita verrà applicata alla società una penale pecunaria del 2 % sul prezzo delle catene non consegnate o consegnate in ritardo, e per ogni 5 giorni di ritardo decorrenti dal giorno in cui doveva essere effettuata la consegna od eseguita la spedizione. Il periodo di cinque giorni cominciato s'intende come ultimato. Tale penalità non dovrà però superare l'ammontare corrispondente al 10 % (dieci per cento) del prezzo delle catene non consegnate o consegnate in ritardo.

Verificandosi frequenti ritardi, gli enti interessati ne informeranno questo Ministero (Direzione generale artiglieria e automobilismo Divisione amministrativa - Sez. III).

Collaudi.

Il collaudo verrà eseguito dagli enti prelevatari per quanto si riferisce all'esame delle dimensioni e forma della catena; dall'officina automobilistica R. esercito di Bologna per quanto si riferisce all'esame delle caratteristiche relative alle resistenze, tempera, e composizione dei materiali costituenti le catene.

L'officina predetta eseguirà le prove nello stabilimento della ditta che sarà tenuta alla sostituzione di tutte le catene o parti di esse che non risultassero corrispondenti a tutte le caratteristiche incluse nel contratto.

Pagamenti.

La società invierà mensilmente all'ente prelevatario le fatture dei materiali prelevati durante il mese, (un originale e due copie, nelle quali ultime dovrà essere apposto in modo ben distinto una stampigliatura denotante trattarsi di *copia*), corredate del tagliando *B* del buono.

L'originale ed una copia delle fatture verranno dall'ente prelevatario, dopo verificatane l'esattezza, trasmesse all'officina automobilistica R. Esercito di Bologna, pei provvedimenti di pagamento, il quale verrà eseguito da questo Ministero.

Avvenuto il pagamento la società restituirà all'ente prelevatario i tagliandi *C*, dei buoni di prelevamento.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO A.

MATRICE *A*

BUONO DI PRELEVAMENTO

N.... Data.....

.....
(Ente prelevatario)

La Società **Way-Assauto** *consegnerà per il presente buono al ....*
.....
..... *i seguenti materiali*

Indicazione degli oggetti	Quantità

Il Comandante del.....

NB. – Da conservarsi dal prelevatario.

FIGLIA *B*

BUONO DI PRELEVAMENTO

N.... Data.....

.....
(Ente prelevatario)

La Società **Way-Assauto** *consegnerà per il presente buono al ....*
.....
..... *i seguenti materiali*

Indicazione degli oggetti	Quantità

Il Comandante del.....

NB. — Da allegarsi alla fattura.

FIGLIA *C*

RICEVUTA

N.... Data.....

.....
(Ente prelevatario)

Serve di ricevuta alla Società **Way-Assauto** *dei materiali sotto indicati:*

Indicazione degli oggetti	Quantità

Il Ricevente.....

NB. – Da conservarsi dalla Ditta fino al pagamento della fattura e poscia da restituirsi all'Ente prelevatario.

N. 210. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ricupero disposto dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.** — (Ragioneria centrale). — 31 marzo 1927 - Anno V.

A seguito di comunicazioni della direzione generale delle ferrovie dello Stato s'interessano gli enti dipendenti a porre il fermo su tutte le somme eventualmente dovute alla ditta CHIONO GHELLA e C. di Torino.

Dei fermi disposti dovrà essere dato subito notizia a questo Ministero (Ragioneria centrale - Div. I - Sez. I) curando d'indicare sempre se le somme fermate siano al lordo o al netto delle ritenute erariali e d'altre, nonchè il titolo pel quale si sarebbero dovute pagare.

Degli irregolari pagamenti risponderanno personalmente i responsabili.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 211. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 31 marzo 1927 - Anno V.

A seguito della circolare 633 del *giornale militare* 1926, si riportano nell'unito elenco dimostrativo le varazioni avvenute nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Variazioni avvenute nei prezzi degli anelli di gomma piena per auto (dal 1° marzo 1927)

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (numeri riferimento circolare 57 del *Giornale militare* 1926)	Prezzo base Capitolato	Prezzi dal 1-3-1927
1. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 590 larghezza fascia mm. 120	600.—	523.75
2. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 635 larghezza fascie mm. 100	485.—	431.60
3. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 670 larghezza fascia mm. 100	500.—	449.15
4. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 670 larghezza fascia mm. 120	650.—	564.75
5. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 670 larghezza fascia mm. 140	820.—	703.50
6. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 690,5 larghezza fascia mm, 120	670.—	577.50
7. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 720,5 larghezza fascia mm. 120	700.—	601.20
8. Anello di gamma piena diametro interno millimetri 720,5 larghezza fascia mm. 140	860.—	746.55
9. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 720,5 larghezza fascia mm. 160	1000.—	851.—
10. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 741 larghezza fascia mm. 120	700.—	604.90
11. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 751 larghezza fasoia mm. 100	550.—	487.90
12. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 751 larghezza fascia mm. 110	620.—	546.40
13. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 751 larghezza fascia mm. 120	710.—	618 65
14. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 755 larghezza fascia mm. 175 oppure diametro interno mm. 755 larghezza fascia mm. 180 a secondo delle misure normalmente adottate dalle singole Ditte costruttrici.....	1250 —	1093.65

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (numeri riferimento circolare 57 del *Giornale militare* 1926)	Prezzo base Capitolato	Prezzi dal 15-10-1926
15. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 789,5 larghezza fascia mm. 129	730.—	648.95
16. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 850 larghezza fascia mm. 140	980.—	873.45
17. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 850 larghezza fascia mm. 160	1100.—	1038.50
18. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 870 larghezza fascia mm. 160	1200.—	1051.05
19. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 900 larghezza fascia mm. 120	800.—	711.30
20. Anello di gomma piena a profilo doppio su base unica diametro interno mm. 720,5 larghezza fascia mm. 295 oppure diametro interno mm. 720,5 larghezza fascia mm. 180 a seconda delle misure normalmente adottate dalle singole Ditte costruttrici	1880.—	1563.35
21. Anello di gomma piena a profilo doppio su base unica diametro interno mm. 850 larghezza fascia mm. 295 oppure diametro interno mm. 850, larghezza fascia mm. 280 a seconda delle misure normalmente adottate dalle singole Ditte costruttrici	2150.—	1795.75
22. Anello di gomma piena a profilo doppio su base unica diametro interno mm. 900 larghezza fascia mm. 245 oppure diametro interno mm. 900 larghezza fascia mm. 260 a secondo delle misure normalmente adottate dalle singole Ditte costruttrici	1740.—	1471.25
23. Anello di gomma piena diametro interno mm. 861 larghezza fascia mm. 160	1200.—	1048.75
24. Anello di gomma piena diametro interno mm. 870 larghezza fascia mm. 140	990.—	882.75

N. 212. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 31 marzo 1927 - Anno V.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione Genova:
Divisione di Spezia;
Compagnia di Chiavari;
Tenenza di Bisagno.

Comandi soppressi.

Legione Genova:
Tenenza di piazza Corvetto.

L'attuale compagnia di Genova esterna assumerà la denominazione di compagnia di Genova suburbana.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 213. — AVANZAMENTO. — **Norme per l'applicazione del § 92 della circolare 669 *giornale militare* 1926 agli ufficiali aspettativa riduzione di quadri senza diritto al richiamo.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 31 marzo 1927 - Anno V.

La circolare 682 *giornale militare* 1926 rimane, per i soli tenenti-colonnelli delle armi combattenti, parzialmente modificata come segue:

La Commissione di cui al § 9 sarà così composta:

Dal generale comandante le scuole Centrali;

Dai quattro colonnelli delle varie armi preposti ai corsi di istruzione.

I giorni lavorativi di cui al secondo periodo dell'allegato 2 sono ridotti da 11 a 10.

Le esercitazioni esterne a fuoco per l'arma di artiglieria di cui all'allegato 2 vengono ridotte, a giudizio del comandante delle scuole centrali, da 6 a 3 fra quelle indicate nel programma particolareggiato.

Il 1° comma dell'allegato 3 è sostituito dal seguente: « *Corso riunito.* - I frequentatori saranno riuniti in un solo gruppo cui corrisponderà una unica sottocommissione »

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 214. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Uniforme per i magistrati militari dei tribunali speciali della Libia.** — (Gabinetto). — 31 marzo 1927 - Anno V.

Per l'art. 5 del R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608, il giudice relatore e l'avvocato militare per i Tribunali speciali della Libia devono, esclusivamente durante le sedute, vestire l'uniforme anzichè la toga col tocco.

In seguito a parere del Ministero delle colonie, si avverte ora che l'accennata uniforme deve esser quella coloniale del disciolto Corpo della Giustizia militare, con gli stessi emblemi sul copricato, e deve recare sul bavero, al posto delle stellette, due coroncine reali del tipo stabilito per i funzionari coloniali.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 215. PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Comando dèl Corpo di Stato Maggiore - Ufficio storico). — 31 marzo 1927 - Anno V.

L'ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra provvederà ad inviare una copia della sottosegnata pubblicazione ai seguenti enti: Consiglio dell'Esercito, comandi di cavalleria, comandi di artiglieria e genio di corpo d'armata, comandi di brigata di fanteria, comandi di brigata alpini, comandi di reggimento, centri automobilistici, scuole militari, biblioteche militari di presidio, distretti militari, direzioni di artiglieria e genio, commissariato e sanità.

Comando del corpo di Stato Maggiore - Ufficio storico « L'*Esercito Italiano nella grande guerra* (1915-1919) »:
Vol. 1°: *Le forze belligeranti* (narrazione) . . . . L. 30
Vol. 1° *bis* (*documenti*) . . . . . » 15

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo il prescritto della circolare 53 del *giornale militare* 1921: i corpi ed uffici segneranno ricevuta direttamente ed esclusivamente, all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

Chi voglia acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'Ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra inviando il relativo importo più le spese postali. I signori ufficiali che intendano usufruire dello sconto loro concesso del 20 per cento si attengano alle norme stabilite dalla circolare 485 del *giornale militare* 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 216. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione dell'Annuario militare ufficiali in S. P. E., in A. R. Q. ed impiegati civili - Anno 1927.** — (Gabinetto). — 31 marzo 1927 - Anno V.

E' stato pubblicato il volume dell'Annuario militare ufficiali in servizio permanente effettivo ed in aspettativa per riduzione di quadri ed impiegati civili, aggiornato a tutto il 31 dicembre 1926, il quale sarà, per cura dell'ufficio pubblicazioni di questo Ministero, distribuito gratuitamente come qui di seguito viene indicato:

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Case militari di S. M. il Re e dei Reali Principi	18	18
Ministero guerra (eccettuato il Comando del Corpo di S. M.)	100	100
Commissione Suprema di difesa	2	2
Comando del Corpo di Stato Maggiore	15	15
Comando del Corpo di Stato Maggiore (per le delegazioni trasporti militari)	1	6
Ispettorato delle varie armi	1	5
Comando designato d'armata	1	4
Comando di corpo d'armata e comandi militari della Sicilia e della Sardegna	2	24
Comando di divisione	2	58
Ispettorato di mobilitazione di Divisione militare	1	30
Arma dei Carabinieri Reali.		
Comando generale dell'arma	2	2
Ispettorato di zona	1	5
Comando di legione	1	23

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Comando Raggruppam. Battaglioni e Gruppo Squadroni	1	1
Scuola allievi sottufficiali	1	1
Arma di Fanteria.		
Comando di brigata di granatieri e di fanteria di linea	1	30
Comando di brigata alpini	1	3
Comando di reggimento di granatieri, fanteria di linea, bersaglieri ed alpini	1	111
Centro di formazione carri armati	1	1
Comando di deposito dei reggimenti granatieri, fanteria di linea, bersaglieri ed alpini, e carri armbati	1	112
Arma di Cavalleria.		
Comando superiore di cavalleria	1	3
Comando di reggimento di cavalleria	1	12
Comando di deposito di reggimento di cavalleria	1	12
Arma di Artiglieria.		
Comando di artiglieria di corpo d'armata	1	12
Comando di reggimento di artiglieria	1	53
Comando centro controaerei	1	12
Comando di deposito di reggimento di artiglieria	1	53

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Direzione superiore del servizio tecnico di Artiglieria	1	1
Direzione di artiglieria di corpo d'armata	1	12
Stabilimenti di artiglieria	1	12
Arma del Genio.		
Comando del genio di corpo d'armata	1	12
Comando reggimento del genio	1	15
Comando di deposito di reggimento del genio	1	15
Comando gruppo aerostieri	1	1
Ufficio fortificazione	1	12
Stabilimenti del genio	1	3
Comando gruppo chimico	1	1
Distretti Militari.		
Comando distretto militare (compresa sezione staccata Zara)	1	106
Corpo Sanitario Militare.		
Ispettorato di Sanità Militare	1	3
Direzione di Sanità Militare	1	12
Direzione di ospedale militare principale e secondario	1	27
Istituto chimico farmaceutico militare	1	1
Corpo di Commissariato Militare.		
Ispettorato di Commissariato militare	1	2
Direzione di commissariato militare	1	12

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Corpo di Amministrazione Militare.		
Ufficio di amministrazione personali militari vari	1	1
Ufficio dell'ispettore di contabilità di corpo di armata	1	12
Servizio Automobilistico Militare.		
Comando centro automobilistico . . .	1	12
Officina automobilistica R. E.	1	1
Ispettorato tecnico automobilistico	1	1
Scuole ed Istituti vari Militari		
Comando scuola di guerra	2	2
Comando scuola di fanteria	1	1
Comando scuola di cavalleria	1	1
Accademia di fanteria e cavalleria . . .	1	1
Accademia di artiglieria e genio . . .	1	1
Comando di collegio militare	1	2
Comando delle scuole centrali	1	1
Comando scuola centrale di fanteria . . .	1	1
Comando scuola centrale di artiglieria . .	1	1
Comando scuola centrale del genio . . .	1	1
Comando scuola centrale militare di educazione fisica	1	1
Comando scuola artiglieria contraerei . .	1	1
Comando scuola di sanità militare . . .	1	1
Comando scuola di reclutamento di ufficiali di complemento	1	11
Istituto geografico militare	1	1

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Comandi, Uffici ed Enti diversi.		
Tribunale supremo militare	2	2
Tribunali militari territoriali	1	12
Comando degli stabilimenti militari di pena .	1	1
Comando deposito allevamento quadrupedi .	1	6
Comando gruppo squadroni di rimonta . .	1	1
Addetti militari e missioni all'estero . . .	1	40
Bilioteche militari	1	32
Truppe Coloniali.		
Comando R. Corpo di truppe coloniali della Tripolitania	15	15
Comando R. Corpo di truppe coloniali della Cirenaica	10	10
Comando R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea	5	5
Comando R. Corpo di truppe coloniali della Somalia	3	3
Deposito centrale delle truppe coloniali . .	1	1
Comando presidio militare del Dodecanneso .	2	2
Altri Ministeri, Enti, ecc.		
Alla Presidenza del Consiglio dei ministri .	1	1
Al Ministero della marina (per la distribuzione ai comandi dipendenti)	20	20
Al Ministero delle colonie (per la distribuzione ai Governi dipendenti)	10	10

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Al Ministro dell'aeronautica (per la distribuzione ai comandi dipendenti)	10	10
Comando Generale R. Guardia di Finanza .	1	1
Comando Generale M. V. S. N.	1	1
Agli altri Ministeri	1	9
Al Senato del Regno (Presidenza e biblioteca)	4	4
Alla Camera di Deputati (Presidenza e biblioteca	4	4
Tribunale speciale per la difesa dello Stato	1	1
Comando Generale Milizia Nazionale Forestale	1	1

Il prezzo dell'Annuario è di L. 40.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 217. — SCUOLE MILITARI. — **Preavviso per le ammissioni ai corsi ordinari allievi presso l'Accademia militare di artiglieria e genio in Torino.** — Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 31 marzo 1927 - Anno V.

Con riferimento alla notificazione inserta nella dispensa 4ª del *giornale militare ufficiale* del corrente anno, questo Ministero, allo scopo di fornire ai giovani che intendessero concorrere all'ammissione ai corsi di artiglieria e genio presso l'Accademia militare di Torino, una guida precisa nella preparazione all'esame orale di matematica che saranno chiamati a sostenere entro il prossimo settembre, pubblica qui di seguito il programma dettagliato dell'esame medesimo.

Nulla è innovato alle generali istruzioni contenute nella predetta notificazione. Con altra circolare sarà prossimamente pubblicato il relativo bando di concorso.

I comandi dei distretti militari daranno la più ampia diffusione al presente preavviso, del quale verranno loro inviate un congruo numero di copie, perchè siano distribuite ai giovani che ne facciano richiesta, nonchè alle Direzioni e Presidenze delle scuole medie di secondo grado della propria circoscrizione.

I predetti Comandi provvederanno altresì a fare inserire brevi avvisi sui giornali quotidiani, e rimetteranno al Ministero, entro la prima quindicina del prossimo mese di maggio, l'elenco degli istituti medi d'istruzione ai quali avranno trasmesso gli estratti del presente preavviso, richiedendo anche quelle altre copie delle quali eventualmente abbisognassero.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Programma per l'esame orale di matematica

L'esame orale per l'ammissione al 1° corso dell'Accademia di artiglieria e genio, consisterà in una prova matematica che avrà la durata di 30' su tre numeri del presente programma estratti a sorte, uno fra i nn. 1, 2, 3,; uno fra i nn. 4, 5, 6 e l'altro tra i rimanenti.

Algebra.

1. Regole generali di calcolo algebrico; espressioni intere; frazioni; potenze con esponente razionale o irrazionale positivo o negativo; logaritmi e uso delle tavole (a 7 decimali); progressioni — Scomposizione in fattori; divisibilità per $x \pm a$ e regola di Ruffini; semplificazione di frazioni; — Formula del binomio — Eliminazione dell'irrazionalità dal denominatore di una frazione — Trasformazione e riduzione di espressioni e identità algebriche.

2. Equazioni con una incognita — Equazioni di 1° grado; diseguaglianza di 1° grado — Equazioni di 2° grado; equazioni risolubili con equazioni di 2° grado; equazioni reciproche; diseguaglianze di 2° grado — Equazioni irrazionali — Equazioni esponenziali e logaritmiche.

3. Sistemi di equazione — Sistemi lineari — Sistemi riduttibili ad equazioni di 1° o 2° grado — Sistemi di equazioni esponenziali o logaritmiche.

Geometria.

4. Proprietà fondamentali di posizione e metriche — Figure piane o solide equivalenti; teorema di Pitagora e sue conseguenze — Similitudine nel piano e nello spazio; Teorema di Talete; Teorema sulle bisettrici interne o esterne degli angoli di un triangolo — Teoremi sulle secanti da un punto ad una circonferenza — Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale, ecc.) — Regole per il calcolo di lunghezze, aree, volumi di figure elementari; triangolo; parallelogrammo; poligoni regolari; cerchio e sue parti; prisma e cilindro; piramide e cono; tronco di piramide e cono; sfera e sue parti — Risoluzione algebrica di problemi geometrici mediante le espressioni algebriche del n. 1.

5. Risoluzione algebrica di problemi di geometria piana o solida che danno luogo alle equazioni del n. 2 — Discussione dei risultati.

6. Risoluzione algebrica di problemi di geometria piana o solida che dànno luogo ai sistemi di equazioni del n. 3 — Discussione dei risultati.

Funzioni circolari e trigonometria piana.

7. Unità di misura *radiante* e *grado* per le *ampiezze di angoli* e per le *rotazioni* — Funzioni circolari, sen, cos, tg, ctg; rappresentazione grafica con la circonferenza — Funzioni circolari di h. $\pi/2 \pm \varphi$ ovvero di h. $90° \pm a°$, essendo h intero relativo pari o dispari, espresse mediante le funzioni circolari di φ o di $a°$; riduzione al primo o primo mezzo quadrante — Relazioni e formule fondamentali per le funzioni circolari; somma e differenza, multiple e metà di rotazioni — Risoluzione del triangolo rettangolo.

8. Verificazione di identità tra funzioni circolari — Riduzione di una espressione algebrica, o contenente funzioni circolari, ad espressione calcolabile con i logaritmi; trasformazione di somme e di differenze di funzioni circolari in prodotti e viceversa — Uso delle tavole logaritmiche (a 7 decimali) delle funzioni circolari — Teoremi fondamentali per i triangoli; teorema dei seni; teorema del coseno (Euclide, Carnot); teorema delle proiezioni — Risoluzione di un triangolo; varie espressioni dell'area di un triangolo — Applicazione delle funzioni circolari al calcolo di aree e volumi di solidi elementari di rotazione.

9. Equazioni, o sistemi semplici di equazioni, con funzioni circolari; discussione delle soluzioni — Costruzione grafica degli angoli di ampiezza x individuati dalle equazioni semplici sen $x = a$, cos $x = a$, tg $x = a$, ctg $x = a$ — Applicazione ai problemi geometrici dei numeri 4, 5, 6; discussione dei risultati.

Avvertenze.

a) Durante l'esame, al candidato non verrà richiesta l'esposizione sistematica delle teorie indicate, o implicitamente contenute, nel precedente programma;

b) il contenuto esplicito o implicito, del precedente programma d'esame, non deve eccedere per l'algebra, la geometria, le funzioni circolari e la trigonometria, quanto di teorico e pratico è contenuto nel programma di matematica per il liceo;

c) il candidato dovrà dare prova di sapere applicare nel campo elementare con sufficiente rapidità e sempre con assoluta precisione scientifica di linguaggio e di notazioni, quanto di teorico fondamentale è contenuto nel programma di liceo; cioè dar prova che dai suoi studi ha tratto quel sano e duraturo fondamento teorico-pratico che è indispensabile per iniziare e continuare con profitto gli studi di matematica superiore (1).

(1) Per facilitare la preparazione agli esami gl'interessati potranno consultare la pubblicazione dei professori BURALI e BOGGIO «*Esercizi di matematica*», Editore G. B. Petrini, Via Garibaldi 15 Torino.

N. 218. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 31 marzo 1927 - Anno V.

I sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e cavalleria e dei servizi, provenienti dal corso cominciato il 1° settembre 1926, inizieranno il servizio di prima nomina il 1° luglio p. v.

Quelli appartenenti alle armi di artiglieria e del genio, pure provenienti dal corso anzidetto, verranno invece divisi in tre aliquote e precisamente:

I nati nel primo quadrimestre dell'anno 1906 e quelli nati anteriormente presteranno il servizio di prima nomina dal 1° luglio al 10 ottobre 1927.

I nati nel secondo quadrimestre, presteranno tale servizio dal 6 ottobre 1927 al 15 gennaio 1928.

I nati, infine, nel 3° quadrimestre, dall'11 gennaio al 20 aprile 1928.

Gli allievi ufficiali i quali desiderassero, per comprovati motivi di essere assegnati ad un'aliquota diversa da quella che loro spetterebbe, dovranno inoltrare domanda in tal senso al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 30 maggio p. v.

Gli allievi ufficiali infine che intendano concorrere all'ammissione alle accademie militari potranno, all'atto dell'invio in licenza in attesa della nomina a sottotenente, inoltrare domanda al Ministero, per via gerarchica, perchè rimanga sospesa la prestazione del servizio di prima nomina; servizio che avrà poi inizio, per quelli fra essi che non avessero ottenuto l'ammissione alle accademie, l'11 gennaio 1928 per i sottotenenti di tutte le armi e dei servizi.

Il Ministero potrà trattenere in servizio con assegni, dopo il compimento del periodo di prima nomina, non oltre però il 30 aprile 1928, i sottotenenti di artiglieria e genio provenienti dal corso sopraindicato che ne facciano domanda e su parere delle autorità gerarchiche.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 36ª, anno 1926, circolare 406:

A pagina 1503, depennare il tenente DILIGENTI Ezio del 27° fanteria.

Dispensa 54, anno 1926, circolare 601.

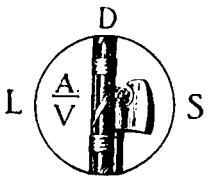
A pagina 2188, depennare il capitano FEDE Giuseppe.

Dispensa 4ª anno 1927, circolare 63.

A pagina 166, depennare il tenente CHIOCANINI Zeffirino del 157° fanteria.

Dispensa 13ª, anno 1927, circolare 192:

A pag. 600, 5ª riga della circolare, in luogo di « ed i capitani pure delle armi combattenti » leggasi « ed i capitani e tenenti pure delle armi combattenti ».



PREZZO L. 1,00.

(1877) Roma, 1927 - Anno V — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 15ª — 1927 - ANNO V

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 219 - 17 marzo 1927 - Anno V. — PENSIONI. — R. decreto n. 382 recante le norme per la liquidazione delle pensioni nei casi in cui la media degli assegni pensionabili ecceda le lire 20.000 . . . . . *Pag.* 651

» 220 - 17 marzo 1927 - Anno V. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 383 - Facoltà al Governo del Re di provvedere ad una revisione generale delle circoscrizioni comunali . . . . . » 653

» 221 - 31 marzo 1927 - Anno V. — DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI - EQUIPAGGIAMENTO. — Nuovo regolamento sull'uniforme per i militari del R. Esercito . . . . . » 654

222 - 7 aprile 1927 - Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste . . . . » 662

» 223 - 7 aprile 1927 - Anno V. — AVANZAMENTO. — Esami obbligatori e facoltativi per l'avanzamento a scelta e ad anzianità degli ufficiali veterinari che avranno luogo nel prossimo mese di maggio a norma dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926 n. 398 per l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito . . . . . » 663

» 224 - 7 aprile 1927 - Anno V. — AVANZAMENTO. — Esperimenti obbligati per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle varie armi e corpi . . . . . » 664

LIBRERIA DELLO STATO

N. 225 – 7 aprile 1927 – Anno V. — AVANZAMENTO. — Esperimenti obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei capitani e tenenti delle varie armi e corpi *Pag.* 667

» 226 – 7 aprile 1927 – Anno V. — AVANZAMENTO. — Sostituzione di un membro nella commissione esaminatrice per gli esperimenti dei capitani di arma combattente . . . . . » 673

» 227 – 7 aprile 1927. – Anno V. — AVANZAMENTO. — Varianti ed aggiunte alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926 n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito. . . . . » 674

» 228 – 7 aprile 1927 – Anno V. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Carteggio dei reggimenti disciolti in conseguenza del nuovo ordinamento . . . . . » 676

» 229 – 7 aprile 1927 – Anno V. — CORRISPODENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzo convenzionale per la corrispondenza telegrafica con la commissione militare per il servizio della carne congelata – Milano . . . . . » 677

» 230 – 7 aprile 1927 – Anno V. — DISCIPLINA MILITARE – SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Commissioni di disciplina divisionale per sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito e della R. guardia di finanza. . . . . » 677

» 231 – 7 aprile 1927 – Anno V. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Trasferimento della direzione del pirotecnico R. Esercito da Bologna a Capua . . . . » 679

» 232 – 7 aprile 1927 – Anno V. — PERSONALE OPERAIO. — Paga agli operai nei giorni festivi, durante i viaggi o soggiorni fuori destinazione, determinati da motivi di servizio . . . . . » 679

» 233 – 7 aprile 1927 – Anno V. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione straordinaria di allievi al 3° anno di corso dell'accademia militare di artiglieria e genio per l'anno scolastico 1927-1928. . . . . » 680

N 234 - 7 aprile 1927 - Anno V. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Visto ai biglietti di licenza ai sottufficiali e militari di truppa . . . . . *Pag.* 688

» 235 - 7 aprile 1927 - Anno V. — STATO DEGLI UFFICIALI - AVANZAMENTO. — Varianti relative alle autorità compilatrici delle note caratteristiche e degli specchi di avanzamento per gli ufficiali in servizio ai distretti militari, in dipendenza della istituzione della carica di generale ispettore di mobilitazione. . . . . » 689

» 236 - 7 aprile 1927 - Anno V. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Soprassoldo giornaliero per servizio speciale di pubblica sicurezza ai brigadieri, vicebrigadieri ed ai militari di truppa (appuntati e carabinieri) dell'arma dei carabinieri reali. . . . . » 690

» 237 - 3 aprile 1927 - Anno V. — EQUIPAGGIAMENTO. — Serie di oggetti di corredo da distribuire alla classe 1907 » 690

» 238. — 7 aprile 1927 - Anno V. — DISPOSIZIONI VARIE. — Applicazione del R. decreto-legge 19 dicembre 1926 n. 2132 e del R. decreto 13 febbraio 1927 n. 124 concernenti l'imposta sui celibi. . . . . » 699

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 700

Circolare N. 219. — PENSIONI. — **R. decreto n. 382 recante le norme per la liquidazione delle pensioni nei casi in cui la media degli assegni pensionabili ecceda le lire 20.000.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 marzo 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 75, del 31 marzo 1927).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visti i Regi decreti 23 ottobre 1919, n. 1970, 27 novembre 1919, n. 2373, 28 novembre 1920, n. 1626, 21 novembre 1923, n. 2480, 7 dicembre 1923, n. 2590, e 13 agosto 1926, n. 1431;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nei casi in cui le disposiizoni in vigore stabiliscono l'ammontare o il massimo della pensione normale o privilegiata nella misura degli otto decimi sulle prime L. 20,000 della media degli stipendi o delle paghe e degli altri assegni dichiarati per legge utili a pensione effettivamente e integralmente percetti nell'ultimo triennio di servizio effettivo, e di cinque decimi sulla eventuale eccedenza, è sostituito l'ammontare od il massimo di otto decimi sulla intera media predetta, restando in tal senso modificato il primo comma dell'art. 10 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

Tale norma entra in vigore a decorrere dal 1º luglio 1926 ed è applicabile anche alle pensioni normali ed eccezionali del personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a modifica di quanto stabilisce l'art. 6 del R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, nonchè agli effetti della determinazione del trattamento teorico di pensione di cui all'art. 3 del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1431.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservaralo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 220. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 383 – Facoltà al Governo del Re di provvedere ad una revisione generale delle circoscrizioni comunali.** — (Gabinetto). — 17 marzo 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 75, del 31 marzo 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di conferire al Governo i poteri necessari per una generale revisione della circoscrizione dei Comuni del Regno, al fine di adeguarne la efficienza alle nuove ed accresciute esigenze della vita nazionale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto è data facoltà al Governo del Re di provvedere ad una revisione generale delle circoscrizioni comunali, per disporne l'ampliamento o la riunione, o comunque la modificazione, anche all'infuori dei casi previsti dagli articoli 118, 119 e 120 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè dall'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e senza l'osservanza della procedura ivi prescritta.
Con i relativi provvedimenti, da adottarsi per decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, saranno stabilite le modalità per la loro attuazione, anche in deroga alle norme stabilite dagli articoli 47 e 48 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 221. — DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI - EQUIPAGGIAMENTO. — **Nuovo regolamento sull'uniforme per i militari del R. Esercito.** — (Gabinetto). — 31 marzo 1927 - Anno V.

E' pubblicato il nuovo regolamento sull'uniforme per i militari del R. esercito, che sostituisce il precedente, edizione 1907.

In relazione alle disposizioni contenute nel regolamento sopraccennato ed a complemento della circolare n. 512 del *giornale militare* 1926, viene determinata fin d'ora la foggia dei seguenti oggetti di uniforme come è descritta dalla « Nuova Istruzione sulla Divisa degli Ufficiali dei Sottufficiali e della Truppa », di prossima pubblicazione.

Ufficiali.

1. *Cappotto.* — E' di panno castorino grigio-verde. Ampio da poter essere indossato comodamente sopra la giubba, da coprire convenientemente la persona a cavallo e lungo da arrivare a 10 cm. sotto il ginocchio.

Il dinanzi è ad un petto, a taglio diritto, con bottoniera coperta di 5 bottoni.

Il bavero del cappotto è rovesciato ed ornato di stellette; la parte risvoltata in fuori ha sul di dietro l'altezza di 8-9 cm. e sul davanti altezza massima di 11-12 cm. con le punte del bavero distanti 10-12 cm. fra di loro.

Le maniche finiscono in una manopola a risvolto dello stesso panno alta circa 12-15 cm.

Nella parte posteriore, all'altezza della cintura, vi è la martingala alta 5-6 cm. con bottoni metallici e relativi occhielli.

Ai due lati, sul petto, sono praticate due tasche a taglio verticale. Al di sotto di queste ed a giusta altezza, sono praticate altre due tasche a taglio orizzontale con la bocca ricoperta da risvolto.

Sul fianco sinistro vi è un'apertura verticale per dar passaggio ai pendagli della sciabola.

Nella parte posteriore il cappotto è sparato verso il basso per un tratto eguale ai due quinti di tutta la sua lunghezza e tale apertura può essere abbottonata con 5 bottoncini metallici lucidi.

Il cappotto non ha controspalline nè distintivi di grado, di carica, di ferite, di onorificenze.

2. *Impermeabile.* — E' di stoffa color kaki, di foggia analoga al cappotto grigio-verde, ma senza tasche verticali.

E' stretto alla vita da una cintura alta 3-4 cm. della stessa stoffa fermata con fibbia coperta.

E' completamente chiuso sul davanti ed ha il bavero ornato di stellette.

3. *Cordelline.* — Gli ufficiali superiori aiutanti di campo effettivi di S. M. il Re fanno uso colla grande uniforme di cordelline in tessuto d'oro o d'argento (a seconda dell'arma) dello stesso modello prescritto per gli ufficiali di Stato Maggiore.

4. *Bandoliera di grande uniforme* per gli ufficiali dei bersaglieri.

E' di tessuto metallico d'oro, analoga a quella degli ufficiali di artiglieria e genio, con ornamenti metallici uguali a quelli della fanteria, tanto sul gallone quanto sul cofanetto.

5. *Distintivi per comandanti di reggimento.* — I colonnelli comandanti titolari di reggimento, hanno il fregio sul berretto e le stellette delle controspalline ricamati su fondo robbio.

6. *Distintivo speciale.* — Gli ufficiali in congedo, già appartenenti durante la guerra alle categorie a disposizione per il servizio di Stato Maggiore, applicano nel mezzo di ciascuna delle due maniche della giubba, a 15 cm. dalla cucitura della spalla, l'apposito distintivo ricamato in oro o argento consistente in una stelletta a cinque punte sormontata da corona reale.

Sottufficiali.

7. *Giubba da sottufficiali.* — La giubba per marescialli e sottufficiali di carriera è di panno grigio-verde da sottufficiali, di foggia analoga a quella della truppa, con bottoni metallici e con controspalline amovibili.

Le controspalline si fissano verso il colletto mediante il bottoncino metallico e portano i distintivi di grado disposto nel senso della lunghezza. Con la grande uniforme al posto delle controspalline g. v. si applicano le speciali controspalline di panno nero filettato coi colori dell'arma o corpo con i distintivi di grado alla base (traversalmente alla controspallina) ed il fregio dell'arma o corpo ricamato in argento od oro, al centro della controspallina, munito del bottoncino metallico argentato o dorato verso il colletto.

8. *Impermeabile.* — L'impermeabile per i marescialli è di stoffa impermeabile grigio-verde della stessa foggia stabilita per gli ufficiali.

9. *Sciabola.* — Verrà adottata una speciale sciabola per i marescialli delle armi a piedi in base alle disposizioni che saranno in seguito emanate.

Fino a quando non ne sarà effettuata la distribuzione, i marescialli delle armi a piedi continueranno a portare il cinturone con pistola.

Truppa.

10. — Per la divisa della truppa valgono ancora le disposizioni emanate con le circolari nn. 211-1919, 653-1924, 225-1926, 236-1926 del *giornale militare.*

11. — Le disposizioni relative ai soprabiti degli ufficiali e dei marescialli debbono essere applicate per il 1° ottobre 1927.

Le modificazioni alla giubba dei marescialli dovranno essere completate entro il mese di maggio 1927.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Il nuovo Regolamento sull'uniforme viene distribuito gratuitamente per cura dell'Ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero nel numero di copie indicato dallo specchio seguente:

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Case militari di S. M. il Re e dei Reali Principi	18	18
Ministero guerra (eccettuato il Comando del Corpo di S. M.)	50	50
Commissione Suprema di difesa	2	2
Comando del Corpo di Stato Maggiore	15	15
Comando del Corpo di Stato Maggiore (per le delegazioni trasporti militari)	1	6
Ispettorato delle varie armi	1	5
Comando designato d'armata	1	4
Comando di corpo d'armata e comandi militari della Sicilia e della Sardegna	2	24
Comando di divisione	2	58
Ispettorato di mobilitazione di Divisione militare	1	30
Arma dei Carabinieri Reali.		
Comando generale dell'arma	5	5
Ispettorato di zona	1	5
Comando di legione (1)	complessivamente	740

(1) Diramazione estesa fino ai comandi di tenenza isolata.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Comando Raggruppam. Battaglioni e Gruppo Squadroni	10	10
Scuola allievi sottufficiali	10	10
Arma di Fanteria.		
Comando di brigata di granatieri e di fanteria di linea	1	30
Comando di brigata alpini	1	3
Comando di reggimento di granatieri, fanteria di linea, bersaglieri ed alpini (1)	13/18	1257 (2)
Centro di formazione carri armati (1)	10	10
Comando di deposito dei reggimenti granatieri, fanteria di linea, bersaglieri ed alpini, e carri armati	1	112
Arma di Cavalleria.		
Comando superiore di cavalleria	1	3
Comando di reggimento di cavalleria (1).	9	106
Comando di deposito di reggimento di cavalleria	1	12
Arma di Artiglieria.		
Comando di artiglieria di corpo d'armata	1	12
Comando di reggimento di artiglieria (1)	18	954
Comando centro controaerei (1)	18	216
Comando di deposito di reggimento di artiglieria	1	53

(1) Distribuzione estesa fino ai comandi di compagnia, squadrone, batteria, ecc.

(2) 13 copie ai reggimenti formati su due battaglioni.
18 copie ai reggimenti formati su tre battaglioni.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Direzione superiore del servizio tecnico di Artiglieria	1	1
Direzione di artiglieria di corpo d'armata	1	12
Stabilimenti di artiglieria	1	12
Arma del Genio.		
Comando del genio di corpo d'armata	1	12
Comando reggimento del genio (1)	11	165
Comando di deposito di reggimento del genio	1	15
Comando gruppo aerostieri (1)	5	5
Ufficio fortificazione	1	12
Stabilimenti del genio	1	3
Comando gruppo chimico (1)	5	5
Distretti Militari.		
Comando distretto militare (compresa sezione staccata Zara)	2	212
Corpo Sanitario Militare.		
Ispettorato di Sanità Militare	1	3
Direzione di Sanità Militare	1	12
Direzione di ospedale militare principale e secondario	2	54
Istituto chimico farmaceutico militare	1	1
Corpo di Commissariato Militare.		
Ispettorato di Commissariato militare	1	2
Direzione di commissariato militare	2	24

(1) Distribuzione estesa fino ai comandi di compagnia, ecc.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Corpo di Amministrazione Militare.		
Ufficio di amministrazione personali militari vari	1	1
Ufficio dell'ispettore di contabilità di corpo di armata	1	12
Servizio Automobilistico Militare.		
Comando centro automobilistico (1)	5	60
Officina automobilistica R. E.	1	1
Ispettorato tecnico automobilistico	1	1
Scuole ed Istituti vari Militari		
Comando scuola di guerra	10	10
Comando scuola di fanteria	5	5
Comando scuola di cavalleria	5	5
Accademia di fanteria e cavalleria	10	10
Accademia di artiglieria e genio	10	10
Comando di collegio militare	5	10
Comando delle scuole centrali	1	1
Comando scuola centrale di fanteria	1	1
Comando scuola centrale di artiglieria	1	1
Comando scuola centrale del genio	1	1
Comando scuola centrale militare di educazione fisica	1	1
Comando scuola artiglieria contraerei	1	1
Comando scuola di sanità militare	1	1
Comando scuola di reclutamento di ufficiali di complemento	10	110
Istituto geografico militare	1	1

(1) Diramazione estesa fino ai comandi di compagnia, ecc.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Comandi, Uffici ed Enti diversi.		
Tribunale supremo militare	2	2
Tribunali militari territoriali	1	12
Comando degli stabilimenti militari di pena	1	1
Comando deposito allevamento quadrupedi	1	6
Comando gruppo squadroni di rimonta	1	1
Addetti militari e missioni all'estero	1	40
Biblioteche militari	1	32
Truppe Coloniali.		
Comando R. Corpo di truppe coloniali della Tripolitania	55	5
Comando R. Corpo di truppe coloniali della Cirenaica	55	5
Comando R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea	5	5
Comando R. Corpo di truppe coloniali della Somalia	3	3
Deposito centrale delle truppe coloniali	1	1
Comando presidio militare del Dodecanneso	2	2
Altri Ministeri, Enti, ecc.		
Al Ministero della Marina (Gabinetto)	10	10
Al Ministero delle Colonie (ufficio militare)	10	10

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Al Ministero dell'Aeronautica (Gabinetto) .	10	10
Comando Generale R. Guardia di Finanza .	5	5
Comando Generale M. V. S. N.	2	2
Tribunale speciale per la difesa dello Stato	1	1
Comando Generale Milizia Nazionale Forestale	1	1

Prezzo del volume L. 5.

N. 222. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione delle aste.** — (Direzione generale servizi logistici). — 7 aprile 1927 - Anno V.

In relazione all'articolo 68 del Regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari, che, con decreto ministeriale n. 454 del 26 marzo corrente anno, è stato escluso dal fare offerte per tutti i contratti con le pubbliche amministrazioni, il signor GIUSEPPE BOMBA fu Marco e fu Agostina Castelli, domiciliato in *Torino,* via Malone n. 23.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 223. — AVANZAMENTO. — **Esami obbligatori e facoltativi per l'avanzamento a scelta e ad anzianità degli ufficiali veterinari che avranno luogo nel prossimo mese di maggio a norma dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926 n. 398 per l'avanzamento degli ufficiali del** R. Esercito. — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 aprile 1927 - Anno V.

Nel prossimo mese di maggio avranno luogo i seguenti esami per l'avanzamento a scelta e ad anzianità degli ufficiali veterinari in S. P. E.:

Tenenti: Esami a scelta facoltativa: 2 maggio 1927;

Tenenti: Esami per l'avanzamento ad anzianità: 3 maggio 1927;

Capitani: Esami per l'avanzamento ad anzianità: 9 maggio 1927;

Capitani: Esami a scelta facoltativa: 13 maggio 1927;

Maggiori: Esami obbligatori per l'avanzamento a scelta: 24 maggio 1927.

Gli esami avranno luogo in Roma ed i candidati dovranno presentarsi alle ore 10 dei giorni suindicati all'ufficio del capo del servizio veterinario presso il Ministero della guerra.

E' nominata una commissione unica giudicatrice per i suddetti esami, la quale è così composta:

Colonnello veterinario GALLICI cav. dott. Giulio, *presidente;*

Ten. colonnello veterinario PERRUCCI cav. prof. Pietro, *membro*;

Ten. colonnello veterinario GARAVELLI cav. dott. Giuseppe, *membro* e *segretario*.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO

N. 224. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti obbligati per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle varie armi e corpi.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 aprile 1927 - Anno V.

Con riferimento al paragrafo 43 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge d'avanzamento per gli ufficiali del Regio Esercito, (circolare 207 *giornale militare* 1926) si comunicano i nomi dei tenenti colonnelli che debbono sostenere gli esperimenti obbligatori per l'inscrizione sul quadro di avanzamento a scelta per l'anno 1927:

Tenenti colonnelli ammessi agli esperimenti della sessione di primavera.

Arma di fanteria.

Tenente	colonnello	GESUALDI cav. Luigi.
»	»	SPATOCCO cav. Carlo.
»	»	TAVOLAJ cav. Mario.
»	»	BIANCARDI cav. Luigi.
»	»	PINTO cav. Giuseppe.
»	»	ROS-SEBASTIANO cav. Ernesto.
»	»	BERARDI cav. Felice.
»	»	VISCONTI PRASCA cav. Sebastiano.
»	»	DELLA BONA cav. Guido.
»	»	BONDI cav. Leonida.
»	»	MORETTI cav. Adolfo.
»	»	PISONI cav. Ferruccio.
»	»	PRIORE cav. Mario.
»	»	ADORNI cav. Angelo.
»	»	SCARAMBONE cav. Augusto.
»	»	AZZONI cav. Ugo.
»	»	FALZOI cav. Giovanni.
»	»	MIGLIO cav. Giuseppe.
»	»	MAGGIORA VERGANO nob. cav. Ernesto.
»	»	LOASSES cav. Francesco.
»	»	MONTANARO cav. Carlo.
»	»	SEPE cav. Angelo.

Arma di cavalleria.

Tenente colonnello STAGLIENO nobile patrizio genovese dei marchesi cav. Gregorio.
» » TONINI cav. Mario.
» » IONES cav. Adriano.
» » TRENTI cav. Alberto.
» » PUPPINI cav. Torquato.
» » PELLISSONE cav. Angelo.

Arma di artiglieria.

Tenente colonnello NIUTTA cav. Eduardo.
» » VANNINI cav. Gino.
» » BARBERIS cav. Filippo.
» » BELLOMO cav. Nicola.
» » LABRUNA cav. Domenico.
» » PRIN ABELLE cav. Amilcare.
» » FABBRICATORE cav. Beniamino.
» » LAVIANO cav. Francesco.
» » GARGIULO cav. Domenico.
» » BOVE cav. Giuseppe.
» » BRINI cav. Gaetano.
» » RIGONI cav. Antonio Giovanni.
» » RICAGNO cav. Alessandro.
» » MOLARI cav. Arturo.
» » VERGANO cav. Giuseppe.
» » CILENTO cav. Raffaele.
» » ANTOCI cav. Giuseppe.

Arma del genio.

Tenente colonnello PARMOLI cav. Lamberto.
» » FERRARA cav. Odoardo.
» » CINTOLESI cav. Alberto.
» » BAGLIONI cav. Pasquale.
» » GIAMBERINI cav. Curzio.

Corpo di commissariato.
(Ufficiali commissari).

Tenente colonnello SCHIAVONE cav. Giuseppe.
» » CASELLA cav. Leone.

Tenenti colonnelli
ammessi agli esperimenti della sessione di autunno.

Arma di fanteria.

Tenente colonnello ZADOTTI cav. Ennio.
» » DUPONT cav. Amelio.
» » TESSITORE cav. Vincenzo.
» » MASTAI FERRETTI conte cav. Pio.
» » SCOPPA cav. Giuseppe.
» » MESSE cav. Giovanni.
» » NAVARINI cav. Enea.
» » NASO cav. Raimondo.
» » CANTALAMESSA cav. Guido.
» » CRISTIANI cav. Giorgio.
» » ROMERO cav. Federico.
» » BARATTELLI cav. Giovanni.

Arma di cavalleria.

Tenente colonnello ARMANDO cav. Enrico.
» » ADAMI cav. Enrico.
» » IMODA cav. Giovanni.
» » MARZANO cav. Carlo.
» » PRIMERARO cav. Guido.
» » UBERTALLI cav. Ruggero.

Arma di artiglieria.

Tenente colonnello FIORENZOLI cav. Benedetto.
» » MATTEINI cav. Guido.
» » CORTE cav. Giovanni.
» » FORFORI cav. Tommaso.
» » BIONDI MORRA principe di Morra duca di Mancusi cav. Francesco.
» » SANTORO cav. Massimo.
» » TALLERO cav. Carlo.
» » GOBBI cav. Silvio.
» » CARTA cav. Egidio.
» » DAMIANI cav. Alfredo.
» » SAN GIOVANNI GELMINI cav. Giovanni.
» » PICO cav. Luigi.
» » GELLI cav. Gastone.
» » BARBASETTI nobile del S.R.I. e di Prun cav. Curio.

Tenente colonnello GIGLI cav. Giuseppe.
» » PAVARI cav. Gino.
» » SICILIANI cav. Raffaele.
» » TORALDO cav. Orazio.
» » MONDINO cav. Uberto.
» » GIGLIO cav. Manlio.
» » MENTASTI cav. Luigi.

Arma del genio.

Tenente colonnello TASSINARI cav. Giovanni.
» » DE LAUSO cav. Pietro.
» » D'ALESSANDRO cav. Giovanni Battista.
» » LUSSIANA cav. Augusto.
» » MARTINI cav. Oreste.
» » LEVI cav. Ugo.
» » SOGNO cav. Vittorio.
» » CANESSA cav. Raffaele.
» » SAVOIA cav. Umberto.
» » SACCO cav. Luigi.
» » BASTIANI cav. Alberto.
» » BERTANI cav. Guido.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 225. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei capitani e tenenti delle varie armi e corpi.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 aprile 1927 - Anno V.

Con riferimento al paragrafo 43 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge d'avanzamento per gli ufficiali del R. Esercito (circolare 207 *giornale militare* 1926) si comunicano i nomi dei capitani e tenenti che debbono sostenere gli esperimenti obbligatori per l'inscrizione sul quadro di avanzamento ad anzianità per l'anno 1927:

Ufficiali ammessi agli esperimenti di primavera 1927.

Capitani di fanteria.

DIAMANTI Luigi
MARIOTTINI Arturo
FRANZINI Mario
CHAMARD Luigi
SPAIRANI G. Battista
ROSSETTINI Domenico
BRUGNOLI Marcello
FIOCCA Attilio
VENIERO Gaetano Mario
MARANTONIO Ugo
FELICI Arcangelo
CELOTTI Giuseppe
BARRAJA Alfredo
GIAU Francesco
BASADONNA Luciano
ROSATI Giuseppe
DECIO Giuseppe
BISELLI Enrico
DE ASTIS Vincenzo
ROSANO Giuseppe
IANNUCCELLI Pio
NICOTRA Arturo
AZZARELLI Salvatore
GHIBAUDI Giulio
PEZZI Carlo
VIRGA Giulio
D'AGOSTINO Salvatore
ROGNA Luigi
FERRARI Bernardo
LOMBARDO Mario
MACCHI Carlo
GILARDI Achille
SOLINAS Francesco
CAGIANELLI Giuseppe
OLIVETI Ferdinando
VASTA Luigi
GUIDOTTI Giovanni
SODERO Antonio
FABOZZI Cesare
VASTARELLA Costantino
MANDO' Arrigo
TRIOLO Pietro
FERRARI Italo
MASSENTI Romualdo
FRANCESCONI Mentore
BRESCIA Vincenzo
CONTE Alfredo
STURNIOLO Umberto
DIACONALE Alfredo
SCARBACI Salvatore
CHINNI Giuseppe
BATTAGLIA Alfredo
GUERRIERI Guerriero
FREZZA Aristide
BOLOGNESI Rodolfo
BUSACCA Angelo
PASCUCCI Ottorino
GENOVA Nicolò
DURANTE Alfredo
PARENTI Bartolino
GALLO Pietro
GIROLA Italo
CRAVERI Silvio
ERRICHELLI Cesare
BUCCERONI Emidio
GRAMONDO Angelo.
PAPARONI Arturo
GIUDICE Elio
LORENZON Giovanni
PETTINAU Ettore
GUERNERI Pietro
MENDICINI Achille
D'ANCONA Benedetto
AURILIA Domenico
NARDUCCI Giuseppe
MASELLI Salvatore
CATTANEO Carlo
CARACCIOLO Agostino

PACIFICO Gaetano
PESCE Antonio
BASILE Carmelo
PENSOVECCHIO Calcedonio
PAGNINI Guerrino
CASCIOTTI Spartaco
MASSIMINO Antonio
MASTROPIERRO Leonardo
MATTIUZZI Luigi
CIOFFI Giovanni
AMBROGI Remo
SAN GIORGIO Domenico
GARRISI Carlo
SCALONE Achille
FRANCESCHELLI Tommaso
CAMPO Michele
MONTUORI Andrea
CAVALLI Angelo
CABASINO Adolfo
NATOLI Filippo
MUTTINI Enrico
GIACCHETTI Elpido
BARBAGALLO Arturo
LEGGIERI Luigi
ASCENZO Giuseppe
TACCIA Salvatore
ADAMI Giuseppe
LA LOGGIA Salvatore
MARINACCI Manfredo
RIVIELLO Vincenzo
INTERLANDI Francesco.
GRILLI Ottorino
PORPORA Antonio
MENGHINI Alfredo
WRZJ Giuseppe
BRUNACCI Ernesto
BARCELLONA Giovanni.
ALLAIRA Mario
JANNACCONE Armando
FUSCA' Domenico
CARPANO Matteo
ALIOTTA Luigi
VERGATI Ugo
CAIZZI Amedeo
MARZOCCHI Odoardo
CIPRIANI Aristide
RIDI Alessandro
FORZANI Giulio Cesare
INGARGIOLA Pietro
LUNA Francesco
ADINOLFI Amedeo
MILAZZO Gaetano
REGIS Salvatore
DEL RE Francesco di Paola
MARINI Giuseppe
SAPIENZA Francesco
LILLO Nunzio
GIACOMINI Amedeo
GROSSETTI Vito
PRINA Francesco
MASSUCCO Luigi
SANTINI Gian Alberto
BERTE' Enrico Baldo
COCCAPANI Alberto
RETEUNA Augusto
DELOGU Raffaele
DE SIMONE Paolo
TUROTTI Adelchi
DE MARCHI Cirillo
PEZZINO Giovanni
GABUTTI Aldo
CIPELLI Renato
LO PINTO Giovanni
VAIARINI Gherardo
GIOVACHINI Guido
RANISE Raffaele
SAMPIETRO Luigi
MIRTO Giovanni
CASELLA Giuseppe
GIANI Socrate
MORRA Eugenio
MOLINA Giuseppe
BONISCONTI Alberto
VIGLIANI Ugo

CARLONI Roberto
BALOCCO Alfredo
BUTTURINI Pietro
DUSE Renato
CRESCENZI Luigi
FLORI Michelangelo
GHIDELLA Vittorio
MOCCIA Francesco
FARINA Aleardo
MONTEMURRO Ugo
SOLINAS Attilio
ALBANO Armando
RAUCCI Fernando
BIANCHI Mario
BELLANDI Alfredo
TODINI Aldo
GENDUSO Ottorino
MENEGHETTI Antonio
CARASSO Stefano
ANDRIANI Nicola

CALVI Pietro
BLARZINO Carlo
OXILIA Antonio
BORDONI Umberto
CENA Renato
TANI Alberto
PIALORSI Guido
DE MARI Simone
PESSAGNO Alessandro
MASCIELLO Fedele
GUARNERI Giovanni
SANDRUCCI Gino
FICI Andrea
CICCHINI Alfredo
MINERBA Oronzo
RUGGERO Attilio Regolo
CHIERA Lorenzo
GENTILI Pietro
CANTINI Amedeo
BRAGADIN Livio

Capitani di cavalleria.

PAOLUCCI DELLE RONCOLE Marchese Renzo
TARNASSI Paolo

TICCHIONI Nobile Gian Carlo
FORLANINI Francesco

Capitani di artiglieria.

POLLI Mario
GIUFFRIDA Giovanni
D'ANDREA Massimiliano
MANDINO Oreste
SCELFO Giovanni
SCALESE Vincenzo
CARLOZZO Antonino
GIANO Giovanni
DE PAOLIS Luigi
POLVERISI Sergio
GRAZIANO Antonio
IOVENE Giuseppe
QUARANTELLI Italo
IULIANI Vincenzo
DE CADILHAC Erberto

CAMPAGNOLI Ugo
RISPO Ernesto
CANUTI Alfredo
CACCIATORE Gaetano
SALMASO Antonio
CALVINI Mario
DE RAINIERI Delfo
DEVILLA Francesco
DE MOLA Mario
REGINELLA Alfredo
CASORIA Cesare
CABANO Amedeo
MONTORSI Mario
ITZINGER Giorgio
BUCCERI Emmanuele

LAMBORGHINI Renato
ZURLA Gaddo
FALCONE Bruno
BETTI Giuseppe
TANCREDI Gaetano
LATTY Tarquinio
GNOCCHI Mario
FALLETTI Nobile Corrado
FORGIERO Aurelio
MASCARETTI Nobile Alessandro
TIBERI Tiberio
LODETTI Arnaldo
LEGNANI Francesco
LOVISATO Mario
LAGALLA Teodoro
PIRISI Eugenio
NOVARA Lorenzo
NICOLARDI Tullio
GRASSI Eugenio
LOLLINI Fernando
MUCCIACCIARO Adelchi
FRANCESCHELLI Getulio
SILVESTRO Aldo
LICCARDI Clemente
BITOCCO Guglielmo
PASQUALI Giovanni
AMABILE Guglielmo
FOCARDI Guglielmo
MARZIOLI Luigi
MICELI Stanislao
BILE Marino
LO PREIATO Francesco
BACCIOLA Guido
GERMANINO Giuseppe
GIUA Giovanni
SCHIAFFINO Prospero
STIZ Paolo
ROFFENI TIRAFERRI Giovanni
CAMPANA Giovanni
SIBONA Silvio
MUZII Adelchi
PINTO Guido
DALE' Guido
PASSERELLI Eugenio
BUONINCONTRO Federico
GUIDETTI Enrico
PIGNONE Eustachio
STELLINI Carlo
GENOCCHI Gaetano
BOTTARI Giovanni
ORLANDI Enrico
de IORIO Giulio
SCIOMACHEN Mario
ROMEI Augusto
FACCIO Virgolio
GIANNANTONI Filippo
GENOVESI Luigi
GIANNOTTI Rogero
CALZOLARI Carlo
BIANCO Gustavo
MARASCA Armando
PETTINARI Benvenuto
CASTAGNI Pietro
FUSCO Guido
PARIS Annibale
RIZZA Giorgio
LO FRANCO Francesco
PERLUNGIERI Luigi
PETRAROLI Angelo
FLORES Augusto
CORA Corrado
MAGGIO Salvatore
ZILIANI Umberto
MOLARI Ottavio

Capitani del genio.

CASATI Alberto
CUOCOLO Gaetano
CONCARO Carlo
COPPO Candido
GUGGINO Baldassare
LE LAURENTIIS Vincenzo
COLINELLI Primo
BENIGNETTI Cesare

FERRARI Mario
PAPERI Oscar
DI BARTOLO Fortunato
GRAZIADEI Augusto
DI LEO Pasquale
FRONTERO Dante
PARASSOLE Paolo
PROSIO Valerio
PATRIZIO Domenico
MIGNONE Giov. Battista
RIMA Balilla
BOZINO Osvaldo
SALTINI Guido
SVAMPA Ugo
VIETTONE Mario
MILANI Sirio
DE SANCTIS Antonio
ANGELONI Giuseppe
MADDALENA Michele
TIRELLI Mario
PETROMILLI Luigi
CIBELLI Enrico
MUZII Giulio
GARAVANO Agostino
FLAMIA Pompeo
SAMMURI Pietro
CAMBIAGGI Luigi
CERETTI Augusto
ANCORA Vincenzo
LANDINI Arturo
LASTRUCCI Romolo
BAZZANI Francesco
BOLOGNI Giuseppe
RENZI Enzo
SQUARCIA Ermete
PAPA Donato

Capitani commissari.

SORTINO Alfonso

Capitani di sussistenza.

BIONDI Antonio
DE GRAZIA Biasino
CONTINO Antonio
RUFINI Nicola
PILARDI Nello
MARRA Temistocle
LIPPI Giuseppe

Capitani di amministrazione.

BARTOCCI Mio Angelo
CORALLO Giovanni
CHIAPPETTI Achille
BARTUCCI Benedetto
SERVEDIO Giuseppe
D'ASCANIO Silvio
DE ASTIS Vincenzo
FULCO Luigi

Tenenti di amministrazione.

SAGGIOMO Luigi
CONTI Lorenzo
CORTIS Pacifico
PRESTI MASSARI Francesco
BERNARDI Bonfiglio
CESTARI Adelio
IUPPA Emilio
ROSSO Alessandro
BARONI Giuseppe
OLIVIERI Niccolò

VALESSINA Angelo	BELLOMIA Vincenzo
PAFFI Giovanni	FERRARA Ferruccio
MODUGNO Vincenzo	TAGLIAFERRI Ugo
GARELLA Giorgio	PUSANTI Salvatore
DE FRANCESCO Francesco	TRETOLA Giovanni
MACCIONI Enrico	CACCIATORE Francesco
CERVONE Salvatore	BERRETTINI Antonio
MADDALENA Fausto	CIMMINO Emiddio
FRASCOLLA Pasquale	BARBARISI Francesco
CORDARO Rosario	CORCHIA Carmelo
STORNIOLO Francesco	STROPPOLATINI Quintino
DE LUCA Luigi	VALENTINI Vincenzo
DEL COCO Alberto	GARZIERI Costantino
FERRARO Vincenzo	TANAS Felice
SAVI Arnaldo	GULINELLI Carlo
CASALES Salvatore	VASSALLO Iervolino

Si fa poi riserva di pubblicare sul *giornale militare* i nomi degli ufficiali ammessi agli esperimenti per i quali non sono pervenuti finora gli specchi di avanzamento, e di avvertire telegraficamente gli interessati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 226. — AVANZAMENTO. — **Sostituzione di un membro nella commissione esaminatrice per gli esperimenti dei capitani di arma combattente.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 aprile 1927 - Anno V.

Per destinazione al altro incarico il colonnello del genio SFORZINI-PIEROTTI cav. Giuseppe è dispensato dalle funzioni di membro della commissione esaminatrice per gli esperimenti dei capitani di arma combattente di cui alla circolare n. 138 del *giornale militare* c. a., ed è nominato in sua vece a far parte in qualità di membro della commissione suddetta il colonnello del genio BUZZI-LANGHI cav. Angelo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 227. — AVANZAMENTO. — **Varianti ed aggiunte alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito.** — (Gabinetto). — 7 aprile 1927 - Anno V.

I. — A parziale modifica e deroga di quanto è stabilito nei paragrafi 57, 68, 69, 73 delle norme per la prima applicazione della legge d'avanzamento 11 marzo 1926, n. 398 (Circolare 207 *giornale militare* 1926) relativi alle procedure per gli esperimenti ed esami cui debbono essere sottoposti per l'avanzamento gli ufficiali dei vari gradi, armi (compresi i RR. carabinieri) e corpi, il Ministero della guerra, valendosi della facoltà concessagli dall'art. 130 della legge d'avanzamento suindicata, determina quanto segue:

1) In tutti i casi nei quali, in base alle vigenti disposizioni debbasi assegnare un punto di merito ad esperimento compiuto, le commissioni giudicatrici per gli esperimenti suddetti, anzichè procedere prima all'assegnazione del punto di merito e poscia alla proclamazione della idoneità o della non idoneità del candidato sulla base e in conseguenza del punto attribuito, procederanno invece, ultimato che sia l'esperimento, anzitutto alla votazione a scrutinio segreto sulla idoneità dell'ufficiale candidato, e sarà dichiarato idoneo colui che abbia riportato due terzi almeno di voti favorevoli. Le eventuali frazioni vengono calcolate per intero ove siano eguali o superiori ad una metà.

2) Per gli ufficiali risultati idonei tutti i membri della Commissione assegneranno ciascuno, con scheda segreta, un punto di merito non inferiore a 12/20 se il candidato abbia grado di capitano e non inferiore a 15/20 se trattisi di maggiori veterinari o di tenenti colonnelli: per gli ufficiali risultati non idonei sarà assegnato, da ciascun membro della Commissione, con eguale procedura, un punto di merito inferiore a 12/20 se il candidato abbia grado di capitano ed a 15/20 se trattisi di maggiori veterinari ovvero di tenenti colonnelli.

Il punto di merito da attribuire ai candidati sarà quello risultante dalla media aritmetica dei punti assegnati dai singoli componenti la Commissione giudicatrice.

3) Restano in vigore le altre norme non contrastanti con quelle come sopra stabilite.

II. — Al paragrafo 28 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398 sono aggiunti i seguenti commi:

La Commissione Centrale d'avanzamento compilerà inoltre, per ogni seduta, un processo verbale firmato in fine dal Presidente e dal membro funzionante da segretario.

Nel verbale dovrà risultare l'intervento in numero legale dei membri della Commissione, l'intervento delle autorità consultive di cui agli art. 22 e 23 della legge e l'elenco nominativo degli ufficiali giudicati, indicando per ciascuno il numero dei voti favorevoli o contrari riportati nel giudizio.

Analogo verbale dovrà essere compilato dalla Commissione speciale di cui all'art. 96 della legge.

In calce agli accennati verbali il Ministro della guerra, a norma dell'art. 22-*bis* della legge (art. 24 del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 69), apporrà la sua approvazione, indicando gli ufficiali per i quali non creda di approvare il giudizio.

Per questi ultimi esprimerà il suo giudizio decisivo nei rispettivi specchi d'avanzamento.

III. — Nel paragrafo 33 delle norme suaccennate, quale fu modificato con la circolare 475 *giornale militare* 1926, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

Per gli ufficiali appartenenti ai ruoli della riserva la comunicazione di cui trattasi sarà effettuata dalle autorità predette soltanto a richiesta degli interessati.

IV. — Il paragrafo 46 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge d'avanzamento 11 marzo 1926 n. 398 (circolare 207 *giornale militare* 1926), modificato dalla circolare n. 475 del *giornale militare* 1926, è sostituito dal seguente:

Il giudizio di non idoneità deve sempre essere motivato dall'autorità giudicante, per i vari gradi, nell'avanzamento fino a colonnello incluso, con una delle formule sottoindicate:

1) non disimpegna bene le funzioni del proprio grado;

2) non possiede, in modo spiccato, tutti i requisiti necessari per adempiere le funzioni del grado superiore; (nei casi di deficienza di particolare gravità, le autorità giudicatrici

potranno omettere in questa motivazione le parole « in modo spiccato »);

3) non ha superato l'esperimento prescritto dalla legge.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 228. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Carteggio dei reggimenti disciolti in conseguenza del nuovo ordinamento.** — (Gabinetto). — 7 aprile 1927 – Anno V.

Per opportuna norma ed a conferma delle disposizioni già all'uopo impartite, si ripete qui di seguito l'elenco dei reggimenti ai quali è stato versato il carteggio dei reggimenti disciolti in applicazione al nuovo ordinamento.

Reggimenti disciolti	Reggimenti ai quali è stato versato il carteggio
25° regg. fanteria	26° regg. fanteria
32° id. id.	31° id. id.
39° id. id.	40° id. id.
48° id. id.	47° id. id.
60° id. id.	59° id. id.
64° id. id.	63° id. id.
69° id. id.	70° id. id.
72° id. id.	71° id. ia.
76° id. id.	75° id. id.
80° id. id.	79° id. id.
82° id. id.	81° id. id.
86° id. id.	85° id. id.
87° id. id.	88° id. id.
158° id. id.	157° id. id.
226° id. id.	225° id. id.
3° regg. artig. pesante	4° regg. art. pesante (Distacc. di Terni)
9° id. id. da costa	7° Centro Controaerei
11° id. id. pesante camp.	29° regg. art. da campagna
12° id. id. id. id.	28° id. id. id.
14° id. id. id. id.	30° id. id. id.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 229. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzo convenzionale per la corrispondenza telegrafica con la commissione militare per il servizio della carne congelata - Milano.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio trasporti). — 7 aprile 1927 - Anno V.

Il Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e telegrafi, ha provveduto alla registrazione gratuita dell'indirizzo telegrafico convenzionale:

COMCARMILITARE — MILANO

per la corrispondenza diretta alla commissione militare per il servizio della carne congelata.

Pertanto, nelle comunicazioni telegrafiche con il predetto ente, dovrà sempre usarsi l'indirizzo convenzionale su specificato.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 230. — DISCIPLINA MILITARE - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Commissioni di disciplina divisionali per sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito e della R. guardia di finanza.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 7 aprile 1927 - Anno V.

Per miglior conoscenza e norma di tutti i comandi interessati, si ritiene opportuno di riprodurre qui appresso l'articolo 203 del regolamento organico per la R. guardia di finanza, approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 126, che stabilisce il deferimento ad un'unica Commissione di disciplina divisionale di sottufficiali o di militari del R. Esercito e di sottufficiali o di militari della R. guardia di finanza, implicati in una stessa grave mancanza.

Art. 203.

« I sottufficiali ed i militari di truppa del corpo, complici od imputati della medesima mancanza commessa da militari dell'Esercito, sono giudicati dalla stessa Commissione divisionale di disciplina alla quale sono deferiti i sottufficiali, caporali o soldati dell'Esercito.

In tal caso almeno un membro della Commissione sarà ufficiale della R. guardia di finanza ed il verbale di seduta sarà compilato in triplice copia.

La decisione sui pareri emessi dalle Commissioni divisionali spetterà per i militari del corpo al Ministro delle finanze, od al comandante generale, secondo che trattisi di sottufficiali o di appuntati e guardie.

A tal uopo il comandante del corpo d'armata che riceve gli atti della Commissione, invierà al comandante generale della R. guardia di finanza uno dei verbali di seduta insieme con le copie autentiche di tutti i documenti relativi ».

Come si rileva dal contesto di detto articolo, la Commissione di disciplina divisionale a carico di sottufficiali e di militari del R. Esercito e della R. guardia di finanza, è la stessa stabilita dal regolamento sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito, e deve, quindi, esser condotta (salvo le eccezioni esplicitamente previste dall'articolo stesso, circa la presenza nel collegio giudicante di almeno un ufficiale della R. guardia di finanza e circa l'autorità competente a decidere sulla definitiva sanzione a carico degli appartenenti a quel corpo) con le stesse norme procedurali prescritte dal citato regolamento sullo stato dei sottufficiali, cui fa riferimento anche il regolamento di disciplina militare.

Ne consegue che, pur spettando unicamente, come sopra si è detto, al Ministero delle finanze, ovvero al comando generale della R. guardia di finanza, la decisione di merito sul verdetto emesso dalla Commissione per i sottufficiali e per i militari dipendenti, è, invece, devoluto soltanto al Ministero della guerra, in base al § 145 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, il giudicare preventivamente sulla regolarità degli atti dal punto di vista procedurale e l'ordinare, ove lo reputi necessario, l'annullamento e il rinnovo del procedimento disciplinare.

A tale riguardo si è stabilito, d'intesa col Ministero delle finanze, che il terzo verbale di seduta e le copie autentiche di tutti gli altri documenti del procedimento disciplinare, non siano dai comandanti di corpo d'armata inviati direttamente al comando generale della R. guardia di finanza, bensì al Ministero della guerra (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) insieme con altro verbale e con tutti i documenti originali.

Sarà poi cura del Ministero della guerra, dopo riscontrata la regolarità degli atti, ed ove il procedimento non debba essere rinnovato, di rimettere un verbale e le copie autentiche dei documenti al suddetto comando generale.

Si avverte, infine, che ogni qualvolta siano sottoposti a Commissione di disciplina divisionale sottufficiali o militari appartenenti all'arma dei carabinieri reali, sia con sottufficiali o militari di altri corpi dell'Esercito, sia con sottufficiali o militari della R. guardia di finanza, è necessario che i relativi atti siano fatti pervenire al Ministero della guerra, muniti del parere, non soltanto del comandante della divisione e del comandante del corpo d'armata, ma anche del comandante generale dell'arma dei carabinieri reali.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 231. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Trasferimento della direzione del pirotecnico R. Esercito da Bologna a Capua.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione artiglieria). — 7 aprile 1927 - Anno V.

Il Ministero determina che, col 31 marzo 1927, la direzione del pirotecnico Regio Esercito si trasferisca da Bologna a Capua.

Sotto la stessa data, lo stabilimento di Bologna assumerà la denominazione di « *Sezione del pirotecnico Regio Esercito* », e passerà alle dipendenze dello stabilimento di Capua.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 232. — PERSONALE OPERAIO. — **Paga agli operai nei giorni festivi, durante i viaggi o soggiorni fuori destinazione, determinati da motivi di servizio.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 7 aprile 1927 - Anno V.

In seguito al quesito prospettato da qualche ufficio dipendente, se agli operai, durante il soggiorno fuori della destinazione, per motivi di servizio, spetti la paga anche per i giorni festivi, il Ministero, sentito il parere del Ministero

delle finanze, comunica quanto appresso, per opportuna norma degli uffici interessati:

I giorni festivi, entro i limiti dell'orario normale, debbono, in base al disposto dall'art. 203, quinto comma, lett. *c*) del Regolamento generale per gli operai statali, approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, essere considerati come giorni di servizio prestato, e pertanto, ai sensi dell'art. 7 del citato regolamento, deve essere corrisposta la paga anche per quei giorni, tutte le volte che essi cadano durante i viaggi o soggiorni fuori destinazione, determinati da motivi di servizio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 233. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione straordinaria di allievi al 3° anno di corso dell'accademia militare di artiglieria e genio per l'anno scolastico 1927-1928.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 7 aprile 1927 - Anno V. —

1. — Per il prossimo anno scolastico 1927-28 è aperto un concorso *per titoli*, per l'ammissione straordinaria al 3° anno di corso all'accademia militare di Torino, di 90 aspiranti alla nomina a tenente d'artiglieria in servizio permanente e di 30 aspiranti alla nomina a tenente del genio in servizio permanente.

Il corso avrà inizio il 1° *settembre prossimo venturo*, e si svolgerà con le modalità indicate ai numeri seguenti.

2. — Potranno prendere parte al concorso i cittadini del Regno, anche se non ancora arruolati, che soddisfino alle seguenti condizioni:

a) non superino l'età di 25 anni al 31 dicembre 1927;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) abbiano frequentato il corso biennale di studi propedeutici presso una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, o presso una scuola d'ingegneria od un istituto

superiore equivalente, ed abbiano superato gli esami nelle seguenti discipline:

analisi algebrica ed infinitesimale;

geometria analitica e descrittiva con elementi di proiettiva;

fisica sperimentale (corso biennale);

chimica generale inorganica con elementi di chimica organica;

meccanica razionale;

d) non siano mai stati espulsi da istituti di educazione dello Stato;

e) siano dotati dello sviluppo organico e dell'attitudine necessaria al servizio militare nel territorio e nelle colonie.

3. — Per ottenere l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno compilare apposita domanda su carta da bollo da lire due diretta al Comando dell'Accademia di artiglieria e genio (Torino), e presentarla entro il 31 luglio p. v. al comandante del corpo, se trattisi di militari in servizio; al comandante del distretto militare, se trattisi di militari nella posizione di congedo, ovvero di giovani non ancora arruolati.

Nelle domande gli aspiranti, oltre ad indicare l'arma prescelta (artiglieria o genio), dichiareranno se, in caso di deficienza di posti, intendano optare subordinatamente per l'altra arma.

La data della presentazione della domanda e dei documenti sarà accertata da apposita dichiarazione che sarà apposta sulla medesima dai comandanti di corpo o di distretto.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) copia dell'atto originale di nascita del concorrente (su carta da bollo da L. 2, più i diritti di segreteria comunale) legalizzata dal presidente del tribunale (marca da bollo prescritta per la legalizzazione);

b) certificato, debitamente autenticato, comprovante il titolo di studio richiesto al precedente n. 2 (o, eventualmente, un titolo di studio superiore), e specchietto dei punti riportati negli esami universitari;

c) certificato di stato libero;

d) certificato di penalità (carta da bollo da L. 6) di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero della giustizia e dei culti, se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del circondario in cui egli ha prestato giuramento;

e) certificato di moralità e buona condotta (su carta da bollo da L. 2, oltre i diritti di segreteria) di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dal sindaco o podestà del comune in cui l'aspirante ebbe il suo ultimo domicilio (mod. 23 annesso al Regolamento sul reclutamento del R. Esercito) vidimato dal prefetto o sottoprefetto;

f) certificato (in carta da bollo da L. 2, oltre i diritti di segreteria) rilasciato dall'ufficio dello stato civile del luogo (o luoghi), di domicilio, dal quale risulti che il concorrente è cittadino del Regno. Tale certificato dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale (marca da bollo prescritta);

g) domanda, su carta bollata da L. 3, diretta al Ministero della guerra, con cui gli aspiranti aventi grado di tenente di complemento chiedano di rinunciare al grado di tenente per conseguire quello di sottotenente. Tale domanda avrà effetto dalla data di ammissione al corso; sarà invece considerata priva di effetto, qualora il concorrente non consegua l'ammissione.

Il certificato di studio di cui alla lettera *b)* potrà essere direttamente inviato al comando dell'Accademia di Torino, entro il 15 agosto.

Il documento di cui alla lettera *c)* sarà prodotto solamente dai concorrenti che si troveranno nella posizione di congedo all'atto della presentazione della domanda e dai giovani che ancora non siano stati arruolati.

Il documento di cui alla lettera *f)* sarà prodotto solamente dai giovani non ancora arruolati.

Il documento di cui alla lettera *g)* sarà prodotto solamente dai giovani che rivestano grado di tenente di complemento.

4. — Perdono la facoltà di concorrere coloro i quali non abbiano adempiuto regolarmente alla presentazione dei documenti entro i termini indicati al n. 3.

Non sarà dato corso alle domande che fossero presentate oltre il termine utile suindicato, o senza la prescritta documentazione, salvo l'eccezione di cui al precedente n. 3 relativa al certificato di studio.

5. — Le domande e i documenti di cui al n. 3 saranno inoltre corredate, a cura dei comandanti di corpo o di distretto:

a) per gli ufficiali in servizio o in congedo, della copia dello stato di servizio rigorosamente aggiornata, e del libretto personale;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in servizio, dei fogli matricolari aggiornati e completi di ogni variazione; per i sottufficiali e militari di truppa in congedo, dei fogli di congedo illimitato;

c) per i giovani non ancora arruolati, del certificato di iscrizione sulle liste di leva;

d) per i militari in congedo e per coloro che non siano stati ancora arruolati, anche delle informazioni sulla condotta morale e politica e sulla onorabilità delle loro famiglie;

e) per i concorrenti che si trovino in servizio militare, di un rapporto personale sul servizio da loro prestato, nel quale siano poste in luce le loro qualità morali, disciplinari, intellettuali, fisiche e di attitudine militare, da redigersi e da annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche. Su tale rapporto sarà altresì espresso il parere sulla convenienza o meno dell'accoglimento della istanza di partecipazione al concorso.

f) inoltre, per tutti indistintamente i concorrenti, della dichiarazione del casellario giudiziale (mod. 42), da richiedere al presidente del competente tribunale, delle informazioni di cui alla lettera *d*) del n. 2 e del risultato della prima visita medica di cui al n. 6.

6. — Tutti indistintamente gli aspiranti saranno sottoposti ad una prima visita medica, di carattere eliminatorio, presso l'ospedale militare della divisione nel cui territorio è dislocato il corpo, o distretto, al quale appartiene il candidato.

I candidati riconosciuti idonei in tale prima visita saranno sottoposti ad una seconda visita medica presso la sede dell'Accademia, nei giorni che verranno loro notificati dal comando di detto istituto, ed il cui risultato sarà definitivo ed *inappellabile*.

7. — Le commissioni sanitarie di cui al n. 6 saranno costituite nel seguente modo:

a) per la prima visita medica da eseguire presso ciascun comando di divisione militare: un ufficiale superiore medico e due capitani medici. Alla formazione di tale commissione provvederà il comando della divisione, previa designazione fatta dalla direzione di sanità del rispettivo corpo di armata;

b) per la seconda visita medica da eseguire presso l'accademia militare di Torino: il direttore di sanità militare del corpo d'armata di Torino e due ufficiali superiori medici (di cui uno dell'accademia di Torino), da designare dalla direzione di sanità del corpo d'armata.

Le predette commissioni sanitarie dovranno tener presente che è loro compito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente che, come tali, devono, anche dal lato della resistenza fisica, essere di esempio ai loro inferiori. Dovranno quindi accertare con giusto rigore, se i candidati siano dotati di sana costituzione con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e tali da dare affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace e in guerra, nel territorio e nelle colonie. Dovranno inoltre accertare che almeno uno degli occhi, dopo eventuale correzione, abbia il visus uguale all'unità e che, almeno da un orecchio, la funzione uditiva sia perfettamente normale.

8. — All'atto di ciascuna visita medica i candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia (compresi i libretti personali ferroviari); oppure presentando la *carta d'identità personale* prescritta dalla vigente legge sulla pubblica sicurezza.

Tali documenti d'identità non saranno allegati alle domande, ma saranno trattenuti in ogni caso presso gli interessati.

9. — Le domande, non appena corredate di tutti i documenti prescritti, di cui è cenno ai numeri 3 e 5, saranno man mano trasmesse dai comandanti di corpo, o di distretto, direttamente all'accademia di artiglieria e genio in Torino, cui dovranno pervenire non oltre il 15 agosto.

Il comando dell'accademia procederà alla istruttoria delle domande e all'esame dei documenti, e richiederà le rettifiche o il completamento della documentazione, pel tramite degli stessi uffici dai quali i documenti siano pervenuti.

10. — Il comando dell'accademia rimetterà sollecitamente e separatamente al Ministero, per le sue determinazioni, le domande dei concorrenti pei quali il certificato del casellario giudiziale contenesse qualche carico penale, ovvero le informazioni sulla condotta morale e politica, o sulla onorabilità delle loro famiglie, fossero sfavorevoli.

Il medesimo comando sottoporrà, ugualmente, al previo esame del Ministero, gli eventuali pareri sfavorevoli che venissero espressi dalle autorità militari per i candidati in servizio militare, come pure i quesiti, o reclami, che pervenissero dagli interessati, e tutti i casi in cui siano comunque sorti dubbi sulla posizione dei concorrenti, o sulla validità o autenticità dei titoli presentati.

11. — Il Ministero si riserva piena ed insindacabile facoltà di escludere dal concorso quei giovani che, per qualsiasi motivo, non giudicasse conveniente ammettere all'accademia, anche senza proposta nè rapporto del comando dell'accademia.

Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi di tali provvedimenti.

12. — Compiute le operazioni di cui ai nn. 9 e 10, il comando dell'accademia di artiglieria e genio, accertatosi che le domande e le relative documentazioni siano regolari e complete in ogni loro parte, provvederà alla formazione della graduatoria di merito ,e la trasmetterà al Ministero per l'approvazione.

13. — La graduatoria di merito dei concorrenti sarà stabilita in base alla classificazione risultante dalla media aritmetica dei punti riportati negli esami sulle materie universitarie elencate al comma *c*) del n. 2; con l'avvertenza che, per coloro i quali avessero compiuto corsi di studio superiori e sostenuto con esito favorevole i relativi esami, sarà aggiunto alla suddetta media, per ciascuno di tali esami, 1/10 del punto in esso riportato.

A parità di condizioni di merito, avranno la precedenza, nel seguente ordine:

a) candidati che abbiano seguìto con successo due corsi di cultura militare di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615 (circolare 148 *giornale militare* 1927);

b) candidati che già rivestano la qualità di ufficiali di complemento in servizio o in congedo;

c) candidati provenienti dai collegi militari.

14. — Il comando dell'accademia, ricevuta dal Ministero l'approvazione della graduatoria, provvederà per le opportune partecipazioni agl'interessati e per regolare la presentazione dei dichiarati ammissibili alla sede dell'istituto.

Prima delle predette partecipazioni non potrà essere data agli interessati alcuna informazione circa l'esito delle loro domande.

15. — I concorrenti che siano ufficiali di complemento, in servizio o in congedo, avranno diritto al rimborso delle spese di trasporto personale per recarsi dalle loro residenze alla sede dell'accademia, ed eventuale ritorno, ed all'indennità giornaliera di soggiorno (di cui all'art. 181 della circolare 706 *giornale militare* 1923) per i soli giorni di viaggio, e saranno provvisti dai comandanti di corpo o di distretto dei documenti di trasporto a tariffa militare.

Analogo trattamento, a sensi delle vigenti disposizioni di legge, competerà ai sottufficiali e militari di truppa in servizio.

Ai sottufficiali e militari di truppa in congedo, nonchè ai giovani non ancora arruolati, spetterà soltanto il beneficio della tariffa militare nel viaggio per raggiungere l'accademia ed eventuale ritorno, se non ammessivi. Tali personali saranno provvisti delle richieste mod. *B* (color verde), dai comandi dei distretti all'atto della notificazione di cui al n. 14.

Tutte le competenze dovute ai militari di cui ai primi due comma del presente articolo saranno pagate dal comando dell'accademia militare di artiglieria e genio.

16. — All'atto dell'ammissione all'accademia i giovani che già rivestano la qualità di ufficiali di complemento saranno trattenuti, o. — se congedati — saranno richiamati in servizio, per la durata del corso di reclutamento. Essi, se sottotenenti, continueranno temporaneamente ad appartenere all'arma di provenienza, conservando il loro grado e la loro

anzianità; se tenenti, dovranno rinunciare a tale grado, riprendendo il grado di sottotenente nella propria arma, con la primitiva anzianità, salvo ad essere reintegrati nel grado precedentemente rivestito, qualora cessino di appartenere all'accademia.

In ogni caso, detti ufficiali saranno trasferiti effettivi all'accademia, alla quale le autorità militari competenti trasmetteranno, debitamente aggiornati, i relativi documenti personali.

17. — I sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo e i giovani non ancora arruolati, saranno nominati, all'atto dell'ammissione, sottotenenti di complemento nelle armi di artiglieria o genio, con anzianità assoluta corrispondente alla data di ammissione al corso, e con anzianità relativa corrispondente alla graduatoria di merito del concorso.

Anche per i militari di cui al presente articolo le autorità competenti trasmetteranno all'accademia i relativi documenti personali.

18. — Ai giovani ammessi all'accademia di artiglieria e genio in seguito al presente concorso, saranno interamente applicabili le norme già stabilite per gli ufficiali allievi del terzo e quarto anno di corso dell'accademia, dal R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2986 (circ. 72 *giornale militare* 1924), e relative disposizioni esecutive. Ai medesimi quindi spetteranno, pel primo anno di permanenza all'Accademia (3° anno di corso), il grado e gli assegni di sottotenente di complemento; e pel secondo anno (4° corso), quello di tenente di complemento.

19. — Compiuti con successo il 3° e 4° anno di corso, gli allievi conseguiranno la nomina a tenente in servizio permanente nelle armi di artiglieria o del genio, insieme con gli ufficiali che attualmente frequentano le accademie e che nel frattempo avranno ultimato l'intero corso quadriennale a sensi del citato R. decreto-legge n. 2986 del 30 dicembre 1923.

20. — Il Ministero si riserva la facoltà insindacabile di allontanare dall'accademia e di collocare in congedo quegli allievi che, per deficienza negli studi o per altra causa, non giudicasse meritevoli di aspirare alla nomina ad ufficiale in servizio permanente.

21. — I giovani che, per menomate condizioni fisiche, venissero riconosciuti inidonei a qualunque servizio militare, o che incorressero, per qualsiasi infermità, e in base ad appositi accertamenti sanitari, nella dichiarazione di inidoneità fisica ad incondizionato servizio per un periodo continuativo non inferiore ad un anno, o per diversi periodi discontinui che, nel complesso, raggiungano lo stesso periodo di un anno, potranno essere dichiarati decaduti dalla qualità di allievi, secondo le norme e le modalità del R. decreto 20 gennaio 1927, n. 117 (circ. 122 del *giornale militare* 1927).

22. — I comandanti di distretto, pur senza fare affiggere, fino a nuova disposizione, alcun manifesto, daranno la più larga diffusione alla presente circolare, facendo anche *inserire brevi e periodici avvisi nei giornali quotidiani locali fino alla data stabilita come termine utile per la presentazione delle domande.* Essi riceveranno un congruo numero di estratti della presente circolare, che faranno distribuire alle scuole d'ingegneria e agli altri istituti superiori d'istruzione, della propria circoscrizione, di cui al n. 2.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 234. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. - **Visto ai biglietti di licenza ai sottufficiali e militari di truppa.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 7 aprile 1927 – Anno V.

Essendo venute a cessare le ragioni, per le quali, a temporanea deroga del regolamento per le licenze, si stabilì che i visti di arrivo e di partenza sui fogli di licenza dei sottufficiali e dei militari di truppa mod. 95 del catalogo) fossero apposti, nei comuni non sedi di distretto o di presidio militare, dal comandante la stazione dei carabinieri reali del luogo, o, in difetto, da quello della stazione più vicina, anzichè, in quest'ultimo caso, dalla autorità comunale, restano abrogate le disposizioni all'uopo impartite con la circolare n. 68 del *giornale militare* del 1922.

Con riserva, quindi, di modificare in conseguenza anche il suddetto foglio di licenza mod. 95, si avverte che, d'ora in avanti, i visti in parola dovranno essere apposti:

I. Rispettivamente dai comandanti di distretto o di presidio militare nelle città sedi di distretto e in quelle nelle quali, pur non essendovi il distretto, vi sia un comando di presidio.

II. Dai carabinieri reali del luogo, nei comuni in cui non esista distretto o presidio militare, semprechè il comandante dei carabinieri non sia di grado inferiore a quello del militare in licenza.

III. Dai podestà, o, da chi ne faccia legalmente le veci, nei comuni o frazioni di comune, in cui non risiedano carabinieri reali, o in cui, pur essendovi i carabinieri, il rispettivo comandante sia di grado inferiore a quello del militare in licenza.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 235. — STATO DEGLI UFFICIALI - AVANZAMENTO. — **Varianti relative alle autorità compilatrici delle note caratteristiche e degli specchi di avanzamento per gli ufficiali in servizio ai distretti militari, in dipendenza della istituzione della carica di generale ispettore di mobilitazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 aprile 1927 - Anno V.

In conseguenza della istituzione della carica di ispettore di mobilitazione ed a modifica di altre precedenti disposizioni, il Ministero, valendosi della facoltà di cui all'art. 130 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, determina:

1. — Il generale ispettore di mobilitazione sostituisce il comandante della brigata nelle attribuzioni devolute dalle norme in vigore a detto comandante nei riguardi della compilazione e revisione delle note caratteristiche degli ufficiali in servizio presso i distretti.

2. — Nelle procedure di avanzamento e in quelle per la dichiarazione della idoneità alle funzioni del grado degli ufficiali inferiori e superiori assegnati ai distretti militari,

compreso il comandante del distretto, l'ispettore di mobilitazione sostituisce il comandante della brigata per la emissione dei giudizi di primo o di secondo grado devoluti alla suddetta autorità dalle norme in vigore.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 236. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Soprassoldo giornaliero per servizio speciale di pubblica sicurezza ai brigadieri, vice-brigadieri ed ai militari di truppa (appuntati e carabinieri) dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto). — 7 aprile 1927 - Anno V.

Per dirimere eventuali dubbi d'interpretazione della disposizione contenuta nel n. 3 delle norme esecutive per l'applicazione del R. decreto 3 febbraio 1927, n. 309 (circolare n. 188 del *giornale militare* corrente anno), si chiarisce che la predetta disposizione dev'essere intesa nel senso che ai marescialli dei CC. RR. dei tre gradi, celibi e conviventi alla mensa, è fatto obbligo di versare a favore del fondo vitto, oltre la quota già stabilita per gli altri sottufficiali e militari di truppa della stazione, anche una quota pari al soprassoldo concesso a questi ultimi per servizio speciale di pubblica sicurezza.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 237. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Serie di oggetti di corredo da distribuire alla classe 1907.** — (Direzione generale servizi logistici). — 3 aprile 1927 - Anno V.

Con riferimento all'art. 301 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, si determina che la serie individuale degli oggetti di corredo dei quali debbono essere provveduti i militari della classe 1907 sia composta come segue:

Serie individuale ordinaria (1)

Denominazione degli oggetti	Unità di misura	Quantità	Annotazioni relative alla distribuzione
Alamari per granatieri . .	p.	3	—
Asciugatoi	N.	2	—
Bastone alpino (2) . . .	»	1	Solo ai reggimenti alpini e artiglieria da montagna.
Berrettino di tela per scuderia	»	1	Solo alle armi a cavallo, ai gruppi someggiati dell'artiglieria da campagna ed ai conducenti.
Borraccia	»	1	Con correggia lunga per truppe a cavallo e con mezzi meccanici (3).
Borsa di tela per pulizia . .	»	1	—
Borsa di tela impermeabile per bersaglieri ciclisti .	»	1	—
Calze di cotone	p.	3	Per le truppe a cavallo, truppe alpine e con mezzi meccanici.
Camicie di cotone . .	N.	3	Esclusi i bersaglieri ciclisti - 2 alle truppe alpine.
Camicie di flanella . . .	»	2	Per i bersaglieri ciclisti e truppe alpine.
Cappucci di lana a maglia	»	1	Alle truppe alpine.
Combinazione di tela rasata bleu	»	1	Per i carristi, meccanici ed operai di artiglieria, genio ed altri corpi e specialità.

(1) Nella distribuzione dovrà darsi la precedenza agli oggetti similari in uso fino a consumazione, ed a quelli di classe; per gli oggetti che si distribuiscono in numero doppio e più, uno almeno dev'essere nuovo.

Qualora vengano distribuiti oggetti di classe, la rinnovazione dei medesimi, quando abbiano persorso la prescritta durata, non va posta a carico della quota di manutenzione dovendosi considerare l'oggetto che si da in sostituzione come facente parte della 1ª vestizione.

(2) Non si distribuisce ai gruppi someggiati dell'artiglieria da campagna che non devono considerarsi come truppe da montagna, ma come armi a piedi; hanno perciò l'equipaggiamento della fanteria.

(3) Sono considerate truppe con mezzi meccanici; i reggimenti bersaglieri ciclisti, il gruppo autotrainato del 16º artiglieria da campagna ed autoportato del reggimento artiglieria a cavallo, l'artiglieria pesante campale, pesante e da costa, i centri controaerei e automobilistici, i carri armati, il gruppo aerostieri, il reggimento pontieri e lagunari ed i radiotelegrafisti.

Denominazione degli oggetti	Unità di misura	Quantità	Annotazioni relative alla distribuzione
Copricapo	»	2	Un berretto di panno grigio verde tipo aviere per fatica (di tela sino a consumazione) ed un altro per libera uscita e grande uniforme (fino a consumazione il berretto a forma rigida); per i bersaglieri un berretto a fez ed un cappello; per gli alpini e l'artiglieria da montagna due cappelli di feltro; per i gruppi someggiati dell'artiglieria da campagna un berretto tipo aviere ed un cappellopello di feltro per alpini; per l'artiglieria a cavallo un berretto da fatica per armi a cavallo ed un chepì; per la cavalleria un berretto da fatica per armi a cavallo e l'elmo o colbak.
Cassetta per bersaglieri ciclisti	»	1	—
Cinghie da spalleggio . .	»	(1) 1	—
Coperte da campo	»	1	Si distribuisce ai militari quando deve essere adoperata.
Correggia porta gavetta e valigia	»	1	Ai militari ai quali si distribuisce la valigia, ed all'artiglieria da campagna insieme al sacco vestiario.
Correggia porta valigia .	»	1	
Correggia per pantaloni .	»	1	—
Corregge per pastrano . .	»	2	—
Cordone per bersaglieri .	»	1	—

(1) Per la fanteria di linea, i granatieri ed i militari delle compagnie di sanità, sussistenza, e distrettuali. Essa sarà distribuita non appena possibile.

Denominazione degli oggetti	Unità di misura	Quantità	Annotazioni relative alla distribuzione
Cravatte di tela bianca .	N.	3	Rosse per i reggimenti *Re* ed *Alpi*, azzurre per i reggimenti *Lombardia*. Soltanto due per i bersaglieri ciclisti e truppe alpine.
Cravatte di lana	N.	2	Solo ai bersaglieri ciclisti ed alle truppe alpine.
Cucchiai di ferro	»	1	—
Farsetti a maglia	»	2	Esclusi i bersaglieri ciclisti. Per i corpi d'armata di Roma, Napoli, Bari e per le truppe della Sicilia e della Sardegna un farsetto è sostituito da un panciotto di panno fino a consumazione.
Fasce gambiere di panno grigio verde	p.	2	Escluse le armi ed i corpi provvisti di gambali.
Fasce ventriere di flanella	N.	2	Le ventriere di lana a maglia tuttora esistenti nei magazzini ed in buone condizioni devono essere distribuite in luogo di altrettante fasce.
Fazzoletti	»	3	—
Fodera per copricapo . .	»	1	Solo per i cappelli da bersaglieri, per gli elmi, i colbacchi e i chepì.
Fodera per gavetta . . .	»	1	Per i soli bersaglieri ciclisti.
Fregi metallici per controspalline	p.	1	—
Fregio per berretto da fatica	N.	1	—
Fregio per copricapo per libera uscita e grande uniforme ed elmetto . . .	»	2	—

Denominazione degli oggetti	Unità di misura	Quantità	Annotazioni relative alla distribuzione
Gambali per armi a cavallo	p.	1	Solo per le truppe a cavallo.
Gambali per bers. ciclisti	»	1	Ai bersaglieri ciclisti ed alle truppe con mezzi meccanici (1).
Gavetta	N.	1	Grande per i reggimenti alpini e art. da montagna.
Giubbe di panno g. v. (2)	»	2	—
Giubbe di tela	»	2	Una per militari con ferma ridotta.
Guanti di cotone bianco	p.	1	Neri per bersaglieri ciclisti.
Guanti lana nera	»	2	Per i bersaglieri ciclisti e conducenti di automezzi.
Guanti a tre dita	»	1	Alle truppe alpine.
Libretto personale	N.	1	—
Mantelline di panno grigio verde (3)	»	1	Per armi a piedi e per i bersaglieri ciclisti. Come dotazione di macchina, pei ciclisti delle armi e corpi che hanno il pastrano.
Maglie di lana per bersaglieri ciclisti	»	2	—
Medaglioncini di riconoscimento	»	1	Con tessera e cm. 80 di cordoncino.
Mostrine	p.	2	Meno che ai granatieri.
Mutande di tela	»	2	Di cotone a maglia per truppe a cavallo e bersaglieri ciclisti.
Occhiali	»	1	Per bersaglieri ciclisti e conducenti automezzi.

(1) Temporaneamente, in mancanza di gambali per bersaglieri ciclisti, alle truppe con mezzi meccanici verranno distribuiti gambali per armi a cavallo ed in difetto di questi fasce gambiere.

(2) Quella per libera uscita e grande uniforme avrà i bottoni metallici e dovrà distribuirsi dopo il congedamento della classe 1906.

(3) Ai militari della compagnia di Sanità e Sussistenza, distrettuali e di disciplina verrà distribuito il cappotto di panno grigio verde per fanteria in luogo della mantellina.

Denominazione degli oggetti	Unità di misura	Quantità	Annotazioni relative alla distribuzione
Pantaloni di panno grigio verde (1)	p.	2	Sono di tre specie: Per armi a piedi; per armi a cavallo; per le truppe con mezzi meccanici.
Pantaloni di tela	»	2	Uno lungo e uno corto. / soltanto uno corto per i militari con ferma ridotta.
Pastrano di panno g. v. .	N.	1	Per truppe a cavallo e con mezzi meccanici (esclusi i bersaglieri ciclisti). Per i conducenti di automezzi di tutte le armi (dotazione di macchina).
Pezzuole per piedi (2) .	p.	3	Meno alle truppe a cavallo, alle truppe alpine e con mezzi meccanici.
Piastrini di riconoscimento	N.	2	—
Sacchetto per arnesi fuori uso	»	1	Meno alla fanteria di linea, granatieri, compagnia di sanità, sussistenza e distrettuale.
Sacchetto per pennelli e stracci per bers. ciclisti	»	1	—
Sacco per vestiario a biada	»	1	Per armi cavallo.
Sacco branda	»	1	Per i centri automobilistici e per tutti gli altri conducenti di autovetture.
Scarponi da montagna .	p.	1	Da distribuirsi alle truppe alpine (alpini ed artiglieria da montagna) le quali le useranno nelle esercitazioni estive ed invernali in luogo di un paio di stivaletti a gambaletto.
Stivaletti a gambaletto .	»	2	Speciali per armi a cavallo.

(1) Quello per la libera uscita e la grande uniforme dovrà distribuirsi dopo il congedamento della classe 1906.

(2) La percentuale per rinnovazione prevista dalla circolare n. 12 *giornale militare* 1926 è portata per le pezzuole da piedi dal 50 % al 100 %.

Denominazione degli oggetti	Unità di misura	Quantità	Annotazioni relative alla distribuzione
Spazzole da scarpe o da vestimenta	N.	1	Ogni due militari debbono averne una da scarpe e una da vestimenta.
Speroni con correggiuole .	p.	1	Solo alle armi a cavallo.
Scatolette per nero e grasso	N.	1	—
Stellette metalliche . . .	»	10	—
Tasca per pane (1). . . .	»	1	—
Tazza di latta	»	1	—
Telo da tenda con 2 parti di bastone e 2 paletti .	»	1	Meno che ai bersaglieri e cavalleria.
Zaino per truppe a piedi (2)	»	1	Zaino alpino: ai regg. alpini e artiglieria da montagna (3).
Zoccoli da scuderia . . .	p.	1	Solo alle truppe a cavallo, ai gruppi someggiati dell'art. da camp. e conducenti di tutte le armi e corpi.
Valigia	N.	1	Per artiglieria pesante campale, pesante e da costa, autoportata, autotrainata e controarea, per le compagnie treno, carri armati, aerostieri, pontieri e lagunari, e radiotelegrafisti.

(1) La fanteria di linea, i granatieri ed i militari delle compagnie di sanità, sussistenza e distrettuali porteranno la sola tasca per pane invece dello zaino e della tasca per pane.

(2) La fanteria di linea, i granatieri ed i militari delle compagnie di sanità, sussistenza e distrettuali, non porteranno più lo zaino. Questo servirà fino a consumazione come involucro per la conservazione e pel trasporto al seguito — quando occorra — di tutti gli oggetti di corredo che il soldato non deve più portare con sè. In conseguenza non viene più distribuito a tali truppe il sacchetto per arnesi fuori uso.

(3) Non si distribuiscono ai gruppi someggiati dell'artiglieria da campagna che devono considerarsi come truppe a piedi; e perciò hanno l'equipaggiamento della fanteria.

Viene inoltre stabilita, la seguente serie invernale, da distribuirsi alle truppe di qualunque arma o corpo che partecipino ad esercitazioni invernali in montagna e per la sola durata delle esercitazioni stesse. Alle truppe alpine non verranno distribuiti gli oggetti di cui sono già forniti.

Denominazione degli oggetti	Unità di misura	Quantità	Annotazioni relative alla distribuzione
Bastone alpino	N.	1	—
Camicie di flanella	»	2	—
Chiodi da ghiaccio . . .	»	6	—
Cravatte di lana	»	2	—
Cappucci di lana a maglia	»	1	—
Calze di lana	p.	2	—
Guanti di lana a tre dita .	»	1	—
Mutande di lana a maglia	»	2	—
Occhiali colorati	N.	1	—
Racchette per neve (1) . .	—	—	—
Dotazione completa da sciatori	N.	1	Per i soli sciatori.

(1) Le racchette vanno distribuite ai reparti partecipanti alle escursioni invernali in ragione di un paio per ogni 10 uomini.

Viene infine stabilita la seguente dotazione di oggetti da distribuirsi in occasione di servizi vari (1):

Denominazione degli oggetti	Unità di misura	Quantità	Annotazioni relative alla distribuzione
Calzoncini di tela per ginnastica	N.	200	Per regg. e unità corrispondente.
Camiciotto di traliccio per ranciere	»	50	Id. id.
Camiciotto di traliccio per zappatore	»	100	Id. id.
Camiciotto di tela rasata bleu per comp. sussistenza	»	20	Per i mecellai di ciascuna compagnia.
Cappotto di panno g. v. per motociclisti	»	1	Dotazione della macchina.
Cappotto per automobilisti	»	1	Dotazione di macchina, fino a consumazione ed in luogo del pastrano ai conducenti di automobili che hanno in dotazione la mantellina di panno.
Grembiule da ranciere . .	»	50	Per regg. e unità corrispondente.
Maglia da bers. ciclisti .	»	200	Id. per ginnastica.
Mutandine da bagno . .	»	200	Id.
Pantaloni tela rasata bleu per macellai delle compagnie sussistenza . . .	»	20	Per ciascuna comp. sussist.
Scarpe da riposo	p.	200	Per regg. e unità corrispondente.

Con successiva circolare il Ministero impartirà disposizioni circa il sistema di trasporto dell'equipaggiamento della fanteria.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

(1) Ai militari delle sezioni Esercizi del reggimento Ferrovieri del genio vengono distribuiti i seguenti oggetti per la durata dello speciale servizio: 1 berretto di panno turchino con fregio di lana cremisi (metallo dorato per sottufficiali), 1 berretto di pelle di capra con fregio di macchina di metallo per macchinisti e fuochisti in macchina, 1 camiciotto di tela rasata bleu per i manovratori, 1 cappotto di panno turchino, 1 paio di fasce gambiere di panno turchino, 1 giubba ed 1 pantalone di tela rasata bleu per i deviatori e manovali (i pantaloni anche ai manovratori), una combinazione di tela rasata nera per macchinisti e fuochisti.

N. 238. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Applicazione del R. decreto-legge 19 dicembre 1926 n. 2132 e del R. decreto 13 febbraio 1927 n. 124 concernenti l'imposta sui celibi.** — (Gabinetto). — 7 aprile 1927 Anno V.

Per agevolare il compito delle agenzie delle imposte e per evitare da parte di queste frequenti richieste delle informazioni di cui all'art. 12 del R. decreto 13 febbraio 1927, n. 124 (Circolare 125 *giornale militare* 1927), si fa obbligo a tutti gli Enti, corpi e stabilimenti militari che abbiano alle proprie dipendenze impiegati civili, operai, o persone comunque soggette alla imposta sui celibi, e come tali, obbligati alla dichiarazione diretta della propria condizione e dei propri redditi, di preparare una nota nella quale sia indicato per ciascuno di detti contribuenti oltre il cognome, nome e paternità, anche l'indirizzo preciso di abitazione, la qualità ed i redditi accertati agli effetti dell'imposta complementare, od in mancanza, i redditi dei quali comunque il contribuente goda da parte dell'Amministrazione.

Tale elenco sarà trasmesso all'agenzia delle imposte, indipendentemente dalle denuncie fatte direttamente dai singoli interessati, e comunicazione consimile sarà data in avvenire all'ufficio distrettuale delle Imposte per tutti coloro che verranno a trovarsi nelle condizioni volute dalla legge per la tassazione, salvo sempre l'obbligo del contribuente, di fare la propria denuncia.

Le comunicazioni prescritte con la presente, non esonerano gli uffici militari dall'obbligo di fornire le notizie suppletive che le agenzie delle imposte potessero richiedere (art. 12 ed art. 16 del R. decreto citato).

Si avvertono poi gli stabilimenti militari che per un'errata interpretazione dall'art. 10 del più volte citato R. decreto n. 124, avessero predisposto per la ritenuta diretta del tributo, come datori di lavoro privati, ed i cui operai non avessero eseguito le formalità della denuncia diretta, di prendere accordi con le agenzie competenti, e di chiedere di ufficio i moduli necessari alle denuncie singole, che saranno fatte compilare a loro cura, per modo che il lavoro delle officine non venga menomamente intralciato da forzate assenze dell'operaio e questi non venga dichiarato passibile delle penalità comminate dall'art. 13, anche se la dichiarazione sia fatta pervenire oltre il termine fissato.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 1ª, anno 1927, circolare 13ª:

A pagina 26 depennare il capitano SALVI Pier Battista.

Dispensa 7ª, anno 1927, circolare 108:

A pagina 327, depennare il capitano d'amministrazione RIVOLO Attilio.

PREZZO L. 1,30.

(2080) — Roma, 1927 - Anno V - Stab. Poligr. Amm. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 16ª — 1927 - ANNO V — 15 APRILE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 239 – **16 gennaio 1927** – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 374 – Approvazione del Regolamento sugli alloggiamenti militari dovuti dai comuni . . . . . *Pag.* 703

» **240 – 10 febbraio 1927** – Anno V. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 414 – Approvazione del regolamento generale pel funzionamento dell'« Unione Militare » costituita in Ente autonomo avente personalità giuridica propria . . . . . » 724

» **241 – 24 febbraio 1927** – Anno V. — SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto che determina le attribuzioni del capo ufficio di sanità della Sardegna . . . . . » 742

» **242 – 3 marzo 1927** – Anno V. — DISPOSIZIONI VARIE. — Concorso per il trasferimento nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica (Ruolo combattente) di cento ufficiali subalterni di complemento del R. Esercito . . . . . » 743

» **243 – 31 marzo 1927** – Anno V. — SCUOLE MILITARI. — Nomina degli ufficiali insegnanti presso le scuole militari . . . . . » 747

N. 244 – **14 aprile 1927** – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Elenco dei comuni del Regno esonerati dall'obbligo di fornire la paglia alle truppe di passaggio . . . . . *Pag.* 749

» **245 – 14 aprile 1927** – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Materiali del gruppo C dichiarati fuori uso. . . . . » 777

» **246 – 14 aprile 1927** – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tassa di bollo relativa agli ordinativi di pagamento . . . . . » 778

» **247 – 14 aprile 1927** – Anno V. — AVANZAMENTO. — Disposizioni varie a complemento o a modifica delle norme esecutive emanate per l'applicazione della legge d'avanzamento 11 marzo 1926, n. 398 . . . . . » 778

» **248 – 14 aprile 1927** – Anno V. — AVANZAMENTO. — Sostituzione di taluni membri nelle commissioni esaminatrici per gli esperimenti ed esami di ufficiali in S. P. E. » 780

» **249 – 4 aprile 1927** – Anno V. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Acquisto rateale delle pubblicazioni dell'Ufficio storico . . . . . » 780

» **250 – 14 aprile 1927** – Anno V. — TRASPORTI. — Trasporti delle reclute della classe 1907 . . . . . » 781

» **251 – 14 aprile 1927** – Anno V. — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad ufficiali insegnanti presso l'Accademia di fanteria e cavalleria. . . . . » 785

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 785

Circolare N. 239. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 374 – Approvazione del Regolamento sugli alloggiamenti militari dovuti dai comuni.** — (Direzione generale servizi logistici). — 16 gennaio 1927 – Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 76, del 1° aprile 1927- Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulle facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto l'art. 12 del R. decreto-legge del 26 luglio 1917, n. 1513, convertito nella legge 7 giugno 1923, n. 1310, sugli alloggiamenti militari;

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 775, convertito con la legge 21 marzo 1926, n. 597, sulle somministrazioni degli alloggi da parte dei Comuni alle truppe di passaggio;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'interno, di concerto coi Ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento sugli alloggiamenti militari dovuti dai Comuni, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1927 - Anno V

Regolamento sugli alloggiamenti militari dovuti dai Comuni.

Dell'alloggiamento in generale.

Art. 1.

Gli alloggiamenti che i Comuni, nei limiti dei mezzi disponibili nel territorio rispettivo, debbono somministrare alle truppe di passaggio od in precaria residenza, comprendono di regola:

le camere mobiliate per gli ufficiali e marescialli;

i locali per la pernottazione degli uomini di truppa, forniti all'occorrenza di paglia, lume e fuoco, i locali per gli uffici, i magazzini, le infermerie per gli uomini e per i cavalli, le prigioni, le scuderie ed i corpi di guardia.

Art. 2.

I termini truppa, militare, ufficiale, sottufficiale e simili, di cui si serve il presente regolamento, comprendono i personali addetti al R. Esercito, alla R. Marina, alla R. Aeronautica, alla R Guardia di finanza ed alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Limiti al diritto di alloggio.

Art. 3.

In occasione di riunione, passaggio e scambio, senza interruzione, di truppe in uno stesso Comune per grandi manovre, manovre di campagna ed esercitazioni di tiro di qualsiasi natura, l'obbligo della somministrazione degli alloggiamenti da parte dei Comuni si limita al primo reparto o corpo che giunge, della forza non minore del battaglione di fanteria, mezzo reggimento di cavalleria, due batterie di artiglieria, se trattisi di Comuni con popolazione urbana che non superi i tremila abitanti; rispettivamente del reggimento di fanteria, di cavalleria e di artiglieria, se di Comuni la cui popolazione non superi gli ottomila abitanti; di una brigata delle varie armi se trattisi di città la cui popolazione non superi i trentamila abitanti; di una divisione se di centro che non superi i centomila abitanti. Nessuna limitazione esiste per i capoluoghi di maggiore popolazione, salvo quella della interruzione, comune a tutti i centri.

Si intenderà esservi stata interruzione nella somministrazione degli alloggiamenti, quando fra la partenza della truppa prima arrivata in un Comune e l'arrivo della nuova truppa sia corso un intervallo di oltre 24 ore.

Art. 4.

La legge fa obbligo ai Comuni di somministrare gli alloggiamenti completi, ai corpi, reparti di corpo, ufficiali ed assimilati che si trovino precariamente fuori della propria residenza per ragioni di servizio ed in località ove non siano caserme o locali demaniali adatti per alloggiarli o questi siano insufficienti. Tale obbligo però non si estende d'ordinario oltre i tre mesi, poichè trascorso tale termine, ed anche prima, se la maggior durata della permanenza possa a tempo prevedersi, spetta all'amministrazione militare di prendere in fitto i locali occorrenti per l'accasermamento della truppa e cessa allora anche per gli ufficiali il diritto ad esigere l'alloggio dai Comuni.

Art. 5.

La limitazione di tre mesi, di cui all'articolo precedente, non sussiste nelle eccezionali esigenze di operazioni di guerra, d'ordine, di sicurezza e di sanità pubblica, nei quali casi l'alloggiamento è dovuto per tutto il tempo in cui gli ufficiali e le truppe rimangono nel territorio del comune.

Art. 6.

Nessuna somministrazione di alloggiamenti deve essere richiesta ai Comuni, quando le truppe, di passaggio od in precaria residenza, possano accasermare in adatti locali demaniali, e similmente quando — in conformità degli ordini insindacabili dell'autorità militare — siano attendate.

Art. 7.

Nel caso che nelle predette posizioni di accasermamento o di attendamento si trovi solo una parte della forza dislocata in un Comune, l'amministrazione militare conserva il diritto di richiedere al Comune la somministrazione di alloggiamento per la rimanente o per i soli ufficiali che, secondo gli ordini insindacabili del comandante del corpo, non siano attendati od accasermati con la truppa.

Art. 8.

Se eccezionalmente l'autorità militare richieda anche per le truppe alloggiate in locali demaniali od attendate, paglia, legna o lume, la provvista di tali generi, che il Comune è tenuto a somministrare, viene rimborsata al Comune stesso, in base alle mercuriali correnti sul luogo della somministrazione.

Art. 9.

L'amministrazione militare anzichè valersi delle disposizioni e tariffe sugli alloggiamenti militari addiverrà alla stipulazione a libera contrattazione di speciali convenzioni per il ricovero delle truppe e degli ufficiali in quei Comuni ove le truppe debbono annualmente recarsi per essere specialmente adatti e prescelti per esercitazioni di tiro, sedi di corsi o di scuole militari di qualsiasi specie.

Art. 10.

Ogni qual volta militari e funzionari isolati, ma purchè addetti alle truppe, siano inviati, per ragioni di servizio, fuori della propria residenza ed incontrino difficoltà a trovare anche per proprio conto gli alloggi mobiliati, i Comuni sono obbligati a procurarli loro, a richiesta scritta della competente autorità militare territoriale, mediante equa pigione da pagarsi da ciascun interessato.

Il corrispettivo viene stabilito a mediazione di chi sia delegato dal Comune, con il concorso del comandante del corpo o reparto cui appartengono, o sono addetti, i militari e funzionari, ed, in mancanza, di un delegato del Comando del presidio locale o viciniore.

In caso di mancato accordo dei predetti delegati ad essi si aggiungerà un terzo delegato dell'autorità politica, designato dal Prefetto della provincia.

Art. 11.

Qualora i proprietari o possessori delle case e gli albergatori non forniscano volontariamente gli alloggi agli ufficiali ed assimilati o non diano anzi ad essi la preferenza in confronto agli stranieri ed ai privati cittadini non incaricati di pubblico servizio, il corpo o distaccamento può venir dal comando del corpo d'armata o di divisione, di concerto col Prefetto della provincia, dichiarato in accantonamento, ed allora gli alloggi

debbono essere somministrati con le norme stabilite per tale posizione, cioè direttamente dal Comune o secondo il turno di ruolo dei cittadini obbligati alla somministrazione degli alloggi militari indicato all'art. 19 del presente regolamento.

Art. 12.

Agli ufficiali ed assimilati i quali, per qualsiasi motivo, non abbiano usufruito dell'alloggio loro spettante, sarà pagato a carico del bilancio dello Stato, a titolo di esclusivo indennizzo, il compenso stesso che sarebbe spettato al Comune se avesse fornito l'alloggio.

Rimane, però, salvo ed impregiudicato il diritto dell'amministrazione militare a procedere verso i responsabili dell'omissione, del rifiuto, o dell'inadempimento del precetto d'alloggio, nei modi e termini di cui all'art. 8 delle disposizioni convertite nella legge 7 giugno 1923, n. 1310.

Art. 13.

Il diritto ad esigere l'alloggio dal Comune non è cumulabile col godimento delle indennità di missione o di trasferta, nelle quali, a giudizio esclusivo dell'amministrazione militare, sia compreso in tutto od in parte il rimborso delle spese di pernottamento fuori dell'ordinaria residenza, come si verifica per gli ufficiali comandati alle manovre coi quadri.

Tuttavia gli ufficiali e funzionari potranno, se incaricati di un servizio di indole militare, all'occorrenza, valersi del disposto dell'art. 10 del presente regolamento per ottenere, sia pure a proprie spese, l'alloggio ad equa pigione.

Modalità delle somministrazioni.

Art. 14.

La legge fa obbligo alle autorità comunali di soddisfare le richieste di alloggiamenti militari o con mezzi propri o con precetti personali diretti agli abitanti in grado di effettuare le somministrazioni.

Art. 15.

Quei Comuni, specialmente dei grandi centri, che non ritengano di impiantare i ruoli dei cittadini obbligati alle somministrazioni di alloggiamenti militari, dovranno impegnarsi, con deliberazione dell'autorità municipale, approvata dalla competente autorità provinciale, a provvedere gli alloggi con mezzi propri, quali, ad esempio, gli alberghi, i magazzini, i locali scolastici, ed eccezionalmente anche le chiese, escluse però le cattedrali, le parrocchiali e quelle dichiarate monumenti nazionali.

Inoltre, in conformità dell'art. 10 della legge n. 1310, i Comuni che offrano a titolo gratuito l'uso di edifici per alloggio di truppe e ricovero di quadrupedi, potranno dall'amministrazione militare essere esonerati dal fornire la paglia, ma dovranno sempre provvedere agli alloggi per gli ufficiali.

Art. 16.

Le amministrazioni comunali che per difetto di locali propri o per non gravare sui bilanci intendano avvalersi per gli alloggiamenti militari delle prestazioni dirette dalla generalità dei cittadini, debbono impiantare appositi ruoli degli abitanti in grado di ospitare a turno gli ufficiali, la truppa, e di dar ricovero ai quadrupedi.

Art. 17.

L'obbligo della prestazione dell'alloggiamento in natura è inerente al possesso di case e rispettivamente a quello degli altri locali da fornirsi. A tale prestazione gli esercenti di alberghi e di locande sono tenuti limitatamente però ad un numero di alloggi e di scuderie non superiori ad un terzo di quelli disponibili nell'esercizio.

Art. 18.

I cittadini debbono essere inscritti nei ruoli in ordine decrescente dei mezzi di cui ciascuno dispone, tenendo presenti il carico d'imposta fabbricati e, in mancanza, di quella di ricchezza mobile, nonchè di quella complementare sul reddito. Il ruolo dovrà quindi essere iniziato con i maggiori censiti.

Art. 19.

Saranno inscritti nei ruoli tutti coloro che per qualsiasi titolo posseggano, detengano od occupino, in tutto od in parte, immobili purchè abbiano la possibilità di alloggiare truppe.

Art. 20.

Ogni inscritto deve fornire l'alloggio nella misura di cui può disporre senza essere tenuto a cedere beninteso i locali strettamente necessari ai componenti la propria famiglia e per l'esercizio della propria professione o industria.

Art. 21.

Il ruolo viene verificato per intero nel mese di gennaio di ciascun anno dalla Giunta municipale o dal Podestà e quindi depositato per 15 giorni consecutivi nella segreteria del Comune a disposizione di chiunque intenda prenderne visione. Dell'avvenuto deposito si dà notizia mediante avviso da affiggersi all'albo pretorio. Le nuove iscrizioni e le variazioni in confronto dell'anno precedente, sono inoltre notificate agli interessati.

Art. 22.

Contro le risultanze del ruolo gli interessati possono ricorrere al Prefetto. I ricorsi dovranno essere presentati all'ufficio comunale entro 15 giorni dall'ultimo della pubblicazione del ruolo.

Art. 23.

Il ruolo con gli allegati ed i ricorsi con le relative deduzioni della Giunta municipale, o del Podestà, saranno trasmessi subito al Prefetto della provincia il quale, previe le opportune ulteriori verifiche, provvede definitivamente sui ricorsi stessi, rettifica ed approva il ruolo che diventa esecutivo col 1° aprile in sostituzione di quello dell'anno precedente.

Art. 24.

Nel ruolo sarà, possibilmente, anche specificata la qualità dell'alloggiamento cui l'obbligato è tenuto, secondo lo stabile di cui dispone, specificando, quindi, se competa per ufficiali generali o superiori, se per inferiori, se per sottufficiali od uomini di truppa e se infine per ricovero di quadrupedi e veicoli

Art. 25.

I Comuni operano quindi sul ruolo stesso la distribuzione degli alloggi, seguendo il numero d'ordine in cui sono inscritti i cittadini, in modo da non fare eseguire possibilmente nell'anno una seconda prestazione agli obbligati, se non quando il ruolo stesso, che dovrà comunicarsi ad ogni richiesta dell'autorità militare, sia stato esaurito.

Art. 26.

Le seguenti località non potranno venir considerate come occupabili per alloggiamenti militari nella formazione dei ruoli degli obbligati:

a) edifizi destinati stabilmente o temporaneamente a soggiorno di Sua Maestà il Re e dei membri della Famiglia Reale, compresi i Principi del sangue;

b) similmente del Sommo Pontefice e dei membri delSacro Collegio, dei cardinali, degli arcivescovi e vescovi dello Stato nelle rispettive diocesi:

c) edifizi, alloggi ed uffici delle legazioni e consolati delle potenze estere anche se accreditati presso la S. Sede Apostolica;

d) tutti i locali indispensabili ed in uso pel servizio dello Stato e delle ue aziende e similmente delle Provincie dei Comuni;

e) le località destinate al pubblico culto divino;

f) gli istituti per la cura degli ammalati e di beneficenza;

g) i conventi di monache e, nei monasteri di monaci, i locali di clausura.

Art. 27.

È consentito al somministratore dell'alloggio militare di collocare convenientemente ed a proprie spese gli ufficiali, la truppa od i cavalli assegnatigli in altre località, purchè nello stesso abitato, però senza pregiudizio degli obblighi eguali incombenti a chi subentra.

Art. 28.

Trattandosi di alloggi singoli in abitazioni private, il somministratore ha diritto, allo spirare di un mese, di chiedere lo sloggiamento in altro luogo del militare, sempre che nel numero posteriore di ruolo esista altro obbligato che disponga di locale idoneo.

Art. 29.

Ricevuto il preavviso di cui all'art. 4 delle disposizioni di cui alla legge 7 giugno 1923 ed in difetto di esso, nei casi urgenti, all'arrivo delle truppe, gli agenti del Comune debbono senz'altro adoperarsi a soddisfare le richieste dell'autorità militare, ponendosi a disposizione dei forieri di alloggiamento, o di chi ne disimpegni le funzioni, indicando ad essi i locali comunali o privati adatti per gli alloggiamenti secondo l'ordine del ruolo.

Art. 30.

L'opposizione del Comune alla regolare richiesta d'alloggio da parte della competente autorità militare (comando di corpo d'armata, di divisione, di reggimento od enti ad essi equiparati) non ha forza sospensiva e similmente il reclamo del privato contro la disposizione presa dall'autorità comunale in relazione alla scelta degli alloggi.

Art. 31.

Le decisioni sulle opposizioni ed i reclami dei Comuni e dei singoli cittadini, spettano ai Prefetti ed in ultima istanza al Ministero della guerra che, in caso di controversie di massima sulla interpretazione od applicazione delle disposizioni legislative o regolamentari sugli alloggiamenti, si pronuncia, dopo sentito il Consiglio di Stato, con decisione motivata.

Art. 32.

Il militare, pur essendo munito della debita autorizzazione scritta del proprio comandante di corpo o di distaccamento, non deve rivolgere la richiesta per la somministrazione di alloggio direttamente al proprietario o possessore di di un edifizio o fondo, ma esclusivamente all'autorità municipale e, sussidiariamente, a quella politica del luogo.

Distaccamenti per costruzione di strade comunali obbligatorie.

Art. 33.

Le truppe comandate per la costruzione di strade comunali obbligatorie devono essere alloggiate gratuitamente dai Comuni per tutta la durata del servizio.

Art. 34.

I corpi, reparti di corpo o militari isolati, comandati per il servizio di cui all'articolo precedente, non debbono al Comune alcun pagamento per le somministrazioni dell'alloggio, della paglia, del lume e della legna ricevute.

Carabinieri Reali.

Art. 35.

Gli ufficiali e la truppa dei Carabinieri Reali, in marcia, ai campi d'istruzione, grandi manovre, manovre di campagna o riuniti per esercitazioni di tiro al bersaglio, hanno diritto agli alloggiamenti da parte dei Comuni, al pari degli ufficiali e della truppa delle altre armi dell'esercito, colle norme stabilite dal presente regolamento.

Art. 36.

Gli alloggiamenti sono del pari dovuti ai Carabinieri Reali in giro di perlustrazione o comandati in servizio di pubblica sicurezza nei Comuni dove non esista stazione dell'arma o questa sia molto lontana dalla frazione del Comune ove i Carabinieri compiono servizio.

Art. 37.

I Comuni sono altresì obbligati ad alloggiare quei carabinieri che, comandati in servizio straordinario di pubblica sicurezza in località ove esista la caserma dell'arma, non possono trovar posto in essa per essere alloggiati.

Art. 38.

È invece a carico delle Provincie la provvista del casermaggio (sia pure col paglericcio a terra e con la sola paglia) pei carabinieri comandati in servizio straordinario di pubblica sicurezza in Comuni ove esista la caserma e con qualche ripiego possano essere alloggiati in essa.

Dell'alloggio degli ufficiali in particolare.

Art. 39.

Gli ufficiali appartenenti alle categorie in congedo, ogni qualvolta vengano chiamati in servizio in una località diversa dal loro abituale domicilio, hanno diritto di ricevere dai Comuni l'alloggio al pari degli ufficiali in servizio attivo permanente, purchè si trovino in una delle posizioni in cui l'alloggio spetta a questi ultimi.

Art. 40.

Le camere per l'alloggio degli ufficiali saranno arredate nel modo seguente :

le camere da dormire avranno : un letto completo, alcune sedie, un armadio o cassettone, un attaccapanni, un tavolino, un candeliere od una lampada, una catinella con brocca, due asciugamani, un vaso da notte ;

le altre camere : tavoli, sedie, candeliere ed altri mobili, secondo i mezzi di chi le fornisce.

Art. 41.

Gli ufficiali, marescialli e funzionari, alloggiati dai Comuni, hanno diritto al lume, ed, a seconda dei climi e delle stagioni, anche al riscaldamento, ma debbono limitarne la richiesta allo stretto bisogno. Per le camere da letto, debbono di regola essere sufficienti due ore di luce giornaliera.

Art. 42.

Gli ufficiali non possono pretendere forniture diverse o maggiori di quelle sopraindicate.

Art. 43.

Quando, per comprovate difficoltà, i Comuni non possano provvedere completamente gli alloggi, gli ufficiali dovranno facilitarne il còmpito, accomodandosi alla meglio.

Quindi, in primo luogo, i subalterni potranno all'occorrenza essere sistemati in due o più per camera, a seconda dell'ampiezza degli ambienti, senza che per questo il compenso dovuto in base alla tariffa possa essere diminuito.

Art. 44.

Ai comandi retti da ufficiali generali saranno assegnate : una sala per la mensa degli ufficiali addettivi ed una cucina con i mobili, le stoviglie, gli utensili e la biancheria necessaria.

Art. 45.

Gli aiutanti di campo, gli ufficiali d'ordinanza ed altri ufficiali addetti alla persona di un ufficiale generale saranno, tranne casi di assoluta impossibilità, alloggiati nello stesso fabbricato ove alloggia l'ufficiale generale. L'alloggio somministrato ai detti ufficiali sarà retribuito secondo la competenza e tariffa stabilita per il loro grado.

Art. 46.

Gli attendenti degli ufficiali saranno di regola alloggiati con la truppa.

Art. 47.

Gli abitanti debbono somministrare il letto od i letti che possiedono e di cui possono disporre, ma non sono obbligati a cedere quelli che servono ai componenti la propria famiglia.

Art. 48.

Quando gli ufficiali debbano accantonare con la truppa, secondo gli ordini dei competenti comandi, la paglia occorrente deve essere fornita dai Comuni in ragione di kg. 9 a ciascun ufficiale.

Art. 49.

Agli ufficiali e funzionari in marcia, saranno somministrate le scuderie, secondo il numero effettivo dei loro cavalli, con la paglia da lettiera in ragione di kg. 3,200 al giorno per ogni cavallo, il lume e gli attrezzi di scuderia.

Art. 50.

Le competenze di alloggio stabilite per gli ufficiali, spettano anche alle persone non militari, addette ai comandi, corpi e reparti, secondo il grado militare cui sono parificate.

Dell'alloggiamento degli uomini di truppa e dei quadrupedi.

Art. 51.

Chi somministra l'alloggio ai sottufficiali, caporali e soldati è tenuto a fornire loro il lume ed il riscaldamento, secondo i climi e le stagioni, ovvero a partecipare loro il proprio lume ed il proprio fuoco.

Un letto non può servire che ad una sola persona.

Art. 52.

La paglia spettante ad ogni uomo alloggiato dovrà sempre essere fresca, del peso di kg 7, da rinnovarsi ogni mese con un rinfresco di kg. 3, dopo 15 giorni Per ragioni igieniche può essere ordinata la rinnovazione della paglia anche prima della scadenza di tale periodo.

Art. 53.

Nei luoghi, ove per natura la paglia non è abbastanza consistente per l'uso cui viene destinata, il Comune dovrà compensare il difetto con l'aumento del 30 per cento.

Art. 54.

La quantità di paglia da lettiera, assegnata per ciascun quadrupede di truppa, è, come per i cavalli degli ufficiali, di kg. 3,200 al giorno.

Art. 55.

La paglia usata ed il concime spettano a chi ha somministrato la paglia per la giacitura e la lettiera dei quadrupedi.

Art. 56.

Per cavalli, s'intendono tutti i quadrupedi da sella, da tiro e da soma, comunque adibiti al servizio militare, sieno essi requisiti o noleggiati.

Avvertenze particolari.

Art. 57.

Con determinazione del Ministero della guerra, di concerto con quello delle finanze, intesi i Prefetti competenti, ed in caso di contestazione il Ministero dell'interno, viene approvato l'elenco dei Comuni delle valli montane, eccezionalmente esonerati dal fornire la paglia per gli alloggiamenti militari. Tali Comuni, in conformità delle proposte dei competenti comandi di corpo d'armata, dovranno trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 9 delle disposizioni di cui alla legge n. 1310.

Il relativo elenco viene pubblicato, con apposita circolare da inserirsi nel *Giornale Militare Ufficiale*, al pari delle modificazioni ed aggiunte che vi si dovessero apportare.

Art. 58.

Gli uffici militari da costituirsi precariamente sono arredati con tavoli, scrittoi, sedie, panche, ecc., somministrati dai Comuni, mediante il pagamento di un equo prezzo di nolo da stabilirsi, in caso di divergenza, con le modalità di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Art. 59.

Non è dovuto alcun compenso per i cortili, le scale, i corridoi, i passaggi di qualsiasi natura, nè per i locali all'aperto, le strade e le piazze, dove, permettendolo la stagione, venissero tenuti uomini, quadrupedi, carri e materiali.

Art. 60.

Riguardo all'occupazione dei locali somministrati dai Comuni, si debbono osservare, per quanto le circostanze lo permettano, le norme indicate nel regolamento sui lavori di piccola manutenzione degli immobili militari concernenti la consegna e la resa dei fabbricati.

Dei conti e pagamenti.

Art. 61.

Agli effetti amministrativi, la somministrazione degli alloggiamenti, anche se effettuata a mezzo degli abitanti, è, in tutti i casi, considerata come fatta dal Comune che non è tenuto a corrispondere agli obbligati somme maggiori di quelle ad esso pagate dallo Stato, in conformità della tariffa di cui all'allegato *A*) del presente regolamento.

Art. 62.

Per la liquidazione dei crediti dei Comuni per gli alloggiamenti militari, i corpi, reparti di corpo e militari isolati terranno presenti le norme dell'art. 11 del R. decreto 20 luglio 1917, n. 1513, convertito con legge n. 1310 del 7 giugno 1923, e faranno uso di stampati conformi al modello allegato *B*) del presente regolamento.

Art. 63.

Entro 10 giorni dall'avvenuta riscossione, i Comuni sono obbligati a corrispondere l'importo dei compensi, stabiliti dalla tariffa di cui all'allegato *A*), a coloro che hanno fornito gli alloggiamenti.

Art. 64.

Agli effetti delle competenza degli alloggiamenti militari, deve tenersi presente l'elenco di cui all'allegato *C*), per la parificazione all'Esercito degli altri personali militari che hanno diritto alla somministrazione dell'alloggio e di quelli civili, dipendenti da qualsiasi amministrazione, addetti temporaneamente alle truppe.

Art. 65.

Il comandante della truppa, il militare o funzionario isolato pagherà la somma dovuta al Comune unicamente nelle mani del tesoriere o cassiere comunale, ritirandone la ricevuta dal bollettario con l'indicazione della somma pagata in cifre e lettere e firmata dal cassiere col proprio nome e cognome.

Detta ricevuta è esente da tassa di bollo e sarà allegata al titolo di spesa (parte 3ª del modello 345 *A*) sul quale, al posto della firma del cassiere, dovrà farsi la seguente dichiarazione: (vedasi l'allegato bolletta n. ..... in data.....).

I titoli di spesa predetti dovranno essere sempre vistati dal Podestà del Comune che fornì gli alloggi o da chi per esso.

Art. 66.

Al Comune sarà rilasciata la parte seconda del mod. 345 *A*,) sulla quale il comandante o il militare isolato apporrà una dichiarazione indicante la persona a cui fu fatto il pagamento.

Qualora non sia possibile eseguire la predette formalità, il pagamento verrà fatto mediante vaglia indirizzato al cassiere del Comune, invitandolo a trasmettere con sollecitudine la relativa ricevuta nelle forme avanti indicate.

Art. 67.

In conformità delle Istruzioni amministrative per le truppe in campagna, quando avvenga che nei luoghi di radunata sia disposto che le truppe abbiano a ricevere l'alloggio e le altre somministrazioni presso gli abitanti, per conto dei Comuni, con diritto a retribuzione, i comandi dei singoli reparti, al termine del mese, si limitano a rilasciare dei semplici buoni, nei quali debbono essere indicate le giornate ed il numero dei posti di alloggio, la specie e la quantità dei generi ricevuti.

Tali buoni possono essere anche maniscritti, ma sempre in duplice copia, una delle quali da rilasciarsi all'ente od al privato che formi l'alloggio o la somministrazione, e l'altra da inviarsi alla direzione di commissariato militare della circoscrizione per la liquidazione ed il pagamento.

Art. 68.

È abrogata l'Istruzione sulle somministrazioni dei Comuni alle truppe, richiamata fra l'altro all'art. 5 delle disposizioni convertite in legge il 7 giugno 1923, n. 1310.

Il Ministro: MUSSOLINI.

ALLEGATO A.

Tariffa dei compensi per gli alloggi dovuti dai Comuni agli ufficiali ed alle truppe di passaggio o in precaria residenza.

Gradi e qualità	Alloggio spettante	Compensi giornalieri *Lire*
Ufficiali:		
Ufficiali generali (1).....	Due camere	10.00
Ufficiali superiori compresi i primi capitani.....	Una camera.....	6.00
Capitani.....	» »	4.00
Ufficiali subalterni.....	» »	4.00
Truppa:		
Marescialli.....	Due per camera	2.00
Sottufficiali, per ogni individuo	Con letto e lume....	0.40
Caporale e soldati, per ogni individuo	» »	0.24
Per ogni individuo di truppa (sottufficiale, caporale e soldato)	In locale vuoto senza altra fornitura....	0.08
Quadrupedi:		
Cavalli degli ufficiali e della truppa, per ogni capo.....	In scuderia con paglia, lume ed attrezzi da stalla	0.40
	In locali vuoti senza altra fornitura	0.08
Locali uso ufficio, infermerie, magazzini, ecc., per ogni mq. di superficie.....		0.08

(1) Il compenso per i locali di cui all'art. 44 del regolamento è di L. 8 al giorno

DIMOSTRAZIONE E CONTO DEGLI ALLOGGI FORNITI DAI COMUNI

MOD. ALLEGATO B. Parte I.
N. 345 A del Cat.

(1) .....

CONTO

del dovuto al comune di..... .....
per alloggi dati dal..... *al* .....

INDICAZIONE DELLE SOMMINISTRAZIONI	Giornate di presenza	Importare
Posti alloggio da generali.....		
Id. da ufficiali superiori e primi capitani		
Id da capitani		
Id. da ufficiali subalterni ..		
Id. da marescialli.....		
Posti per sottufficiali con letto e lume		
Id. per truppa con letto o paglia e lume		
Id. id. col solo locale		
Id. scuderia con lume.....		
Locali vuoti uso vario, al mq.		
Totale dovuto al Comune.... *L.*		

Si dichiara che l'importare del presente conto venne pagato al Comune di..... com: da sua ricevuta sulla parte 3ª di questo stampato.

A..... *li*.....

IL (2).....

(1) Corpo od istituto militare o distaccamento.
(2) Grado e qualità di chi firma il conto.
(3) In tutte lettere.

DIMOSTRAZIONE E CONTO DEGLI ALLOGGI FORNITI DAI COMUNI

MOD. ALLEGATO B. Parte II.
N. 345 A del Cat.

(1) .....

CONTO

del dovuto al comune di..... .....
per alloggi dati dal..... *al* .....

INDICAZIONE DELLE SOMMINISTRAZIONI	Giornate di presenza	Importare
Posti alloggio da generali		
Id. da ufficiali superiori e primi capitani.....		
Id. da capitani		
Id. da ufficiali subalterni....		
Id da marescialli		
Posti per sottufficiali con letto e lume..		
Id. per truppa con letto o paglia e lume		
Id. id. col solo locale.....		
Id. scuderia con lume.....		
Locali vuoti uso vario, al mq.		
Totale dovuto al Comune.... L.		

Si rilascia al Comune di..... con dichiarazione di avere pagato l'importare del presente conto, come da quietanza firmata dal Sig. .... sulla parte terza del presente stampato, nella somma di lire (3).....

A..... *li*.....

IL (2).....

DIMOSTRAZIONE E CONTO DEGLI ALLOGGI FORNITI DAI COMUNI

MOD. ALLEGATO B. Parte III.
N. 345 A del Cat.

(1) .....

CONTO

del dovuto al comune di.....
per alloggi dati dal ..... *al* .....

INDICAZIONE DELLE SOMMINISTRAZIONI	Giornate di presenza	Importare
Posti alloggio da generali		
Id. da ufficiali superiori e primi capitani.....		
Id. da capitani		
Id. da ufficiali subalterni..		
Id. da marescialli		
Posti per sottufficiali con letto e lume		
Id. per truppa con letto o paglia o lume		
Id. id. col solo locale.....		
Id scuderia con lume.....		
Locali vuoti uso vario, al mq.		
Totale dovuto al Comune.... L.		

A..... *li*.....

IL (2).....

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto dal Sig. ..... la somma di lire (3).....in pagamento degli alloggi somministrati dal Comune al (1).....

A..... *li*.....

V° : IL PODESTÀ IL CASSIERE

(Bollo del Comune)

DIMOSTRAZIONE *delle giornate di presenza degli ufficiali.*

Grado	COGNOME E NOME	Giornate di presenza	Posti di scuderia pei cavalli degli ufficiali	*Variazioni*

Tabella di parificazione dei personali militari e civili delle Am

Numero d'ordine	Ufficiali del R. Esercito	Funzionari civili	Giustizia militare Magistratura
1	Maresciallo d'Italia. . .	—	—
2	Generali d'Armata . . .	—	—
3	Generali di Corpo d'armata	—	Regio avvocato generale militare
4	Generali di Divisione e generale medico capo Tenente generale commissario	Direttori generali	Regi sostituti avvocati generali militari
5	Generali di brigata . . . Generali medici e generali commissari	Ispettori generali	Regi avvocati militari
6	Colonnelli	Direttori capi divisione Direttore tecnico dell'Istituto di radiotelegrafia ed elettrotecnica Geodeta capo Ispettori superiori	Regi vice avvocati militari e giudici relatori di 1ª classe
7	Tenenti colonnelli. . . .	Capi sezione Specialisti tecnici capi	Regi vice avvocati militari e giudici relatori di 2ª classe Cancelliere capo presso il Tribunale supremo di guerra e marina
8	Maggiori e primi capitani	Consiglieri Ingegneri geografi principali Topografi capi Capi disegnatori tecnici principali	Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 1ª classe Cancelliere capo di Tribunale militare
9	Capitani	Primi segretari Ingegneri geografi Specialisti tecnici Ingegneri elettricisti e professori di fisica e dottori in chimica di 1ª classe Primi topografi Capi disegnatori tecnici Archivista capo	Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 2ª classe Cancellieri di 1ª classe
10	Tenenti	Segretari Ingegnere geografo aggiunto Ingegneri elettricisti, o professori di fisica e dottori in chimica di 2ª classe Topografi Disegnatori tecnici Primo Archivista	Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 3ª classe Cancellieri di 2ª classe
11	Sottotenenti. . . . . . Maestri direttori di banda e maestri d'arme	Vice segretari Topografi aggiunti Disegnatori tecnici aggiunti Archivista	Cancellieri di 3ª classe
12	Marescialli	Applicato	
13	Sottufficiali	Operaio permanente Operaio temporaneo (Istituto geografico militare)	

ALLEGATO *C*.

nistrazioni dello Stato ai gradi degli ufficiali del Regio esercito.

R. Marina	R. Guardia di Finanza	R. Aeronautica	Milizia Volontaria per la sicurezza nazionale	Grado cui sono parificati agli effetti degli alloggiamenti	Alloggio spettante
Grande Ammiraglio					
—					
Vice ammiraglio	Generale di Corpo d'armata, Comandante generale Generale di Divisione. Comandante in 2ª	Generale di Divisione	Luogotenente generale	Ufficiali generali	Due camere
Contrò ammiraglio	Generale di brigata Comandante di gruppo di legioni	Generale di brigata	Console generale		
Capitano di vascello	Colonnello	Colonnello	Console		
Capitano di fregata	Tenente colonnello	Tenente colonnello	—	Ufficiali superiori	Una camera
Capitano di corvetta	Maggiore	Maggiore	Seniore		
Tenente di vascello	Capitano	Capitano	Centurione		
				Ufficiali inferiori	Una camera
Sottotenente di vascello	Tenente	Tenente			
			Capo Manipolo		
Guardiamarina	Sottotenente	Sottotenente			

N. 240. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 414 – Approvazione del regolamento generale pel funzionamento dell'« Unione Militare » costituita in Ente autonomo avente personalità giuridica propria.** — (Gabinetto). — 10 febbraio 1927 - Anno V. — *Gazzetta ufficiale* n. 81, del 7 aprile 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, relativo alla trasformazione della Società cooperativa « Unione Militare » in Ente autonomo avente personalità giuridica propria, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle corporazioni, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il seguente regolamento generale pel funzionamento dell'« Unione Militare » costituita in Ente autonomo avente personalità giuridica propria:

TITOLO I.

Costituzione e scopo.

Art. 1.

L'Unione Militare, già Società anonima cooperativa, è costituita, dal 1° febbraio 1927, a norma del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, e successive modificazioni, in Ente autonomo con personalità giuridica, sottoposto alla vigilanza del Ministro per la guerra, che la esercita di concerto col Ministro per l'economia nazionale.

Gli scopi dell'Unione Militare, determinati dal detto decreto-legge, sono:

a) provvedere all'approvvigionamento ed alla vendita a prezzo mite, anche ai non iscritti all'Ente, degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento militare, nonchè dei generi di ordinario consumo;

b) esercitare il credito agli inscritti mediante la mutualità ed il risparmio.

TITOLO II.

Patrimonio.

Art. 2.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

1° da tutte le attività mobiliari ed immobiliari, detratti i debiti e gli altri oneri passivi, pertinenti all'Unione Militare, Società anonima cooperativa di consumo e di credito, all'atto della sua trasformazione in Ente autonomo;

2° dalle somme conferite dagli inscritti all'Ente come quote in aumento del patrimonio;

3° dalle somme devolute al patrimonio dell'Ente a norma degli articoli 5 e 8 del presente regolamento e dell'articolo 8 del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999;

4° dai lasciti, dalle donazioni e da ogni altro provento eventuale o volontario rivolto a beneficio dell'Ente od avente particolare designazione.

TITOLO III.

Degli inscritti all'Ente.

Art. 3.

Chi, essendo nelle condizioni previste dall'art. 6 del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, voglia ottenere la inscrizione all'Ente, deve presentare domanda per iscritto al Consiglio d'amministrazione.

Le domande degli allievi minorenni dei Collegi, delle Scuole e delle Accademie militari dovranno essere accompagnate dall'autorizzazione del padre del richiedente o, eventualmente, di chi esercita la patria potestà.

TITOLO IV.

DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI.

Art. 4.

L'inscritto all'Ente deve:

a) versare all'atto della inscrizione la tassa d'ammissione di L. 10;

b) versare almeno una quota di L. 100 per concorrere all'aumento del patrimonio dell'Ente.

L'inscritto può versare, all'infuori della prima, anche altre quote di concorso all'aumento del patrimonio dell'Ente, ciascuna sempre della somma di L. 100.

Art. 5.

E' consentito agli inscritti di versare rate mensili di L. 5 per la formazione di quote di concorso al patrimonio dell'Ente, con un minimo di L. 10 mensili per gli inscritti che abbiano conferito una sola quota di concorso.

L'inscritto che venga meno, nel termine prescritto, al pagamento per cui si era impegnato perde senz'altro quelle rate, che non raggiungessero l'ammontare di una quota di L. 100. Tali rate andranno in aumento del patrimonio dell'Ente.

Art. 6.

Cessano di far parte dell'Ente:

a) gli ufficiali che perdono il grado;

b) gli allievi dei Collegi, delle Scuole e delle Accademie militari che non abbiano conseguito il diritto alla nomina ad ufficiale.

In tali casi l'Ente rimborsa le somme versate dall'inscritto in aumento del patrimonio, previa ritenuta dell'importo dei propri crediti.

Art. 7.

In caso di morte dell'inscritto, l'Ente, in seguito a domanda diretta al Consiglio d'amministrazione, rimborserà all'erede le somme versate dal deceduto in aumento del patrimonio dell'Ente, salvo che l'erede, facendo parte dell'Ente

esso stesso, intenda di conservarle per conto proprio, o che, trovandosi nelle condizioni volute dall'art. 6 del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, domandi l'inscrizione all'Ente medesimo.

Art. 8.

Il diritto a chiedere le somme di cui ai due articoli precedenti decade dopo trascorsi dieci anni dal fatto che importa la cessazione dalla inscrizione all'Ente o dalla morte dell'inscritto.

Le dette somme andranno in aumento del patrimonio dell'Ente.

Art. 9.

L'Ente esercita contro l'inscritto moroso la ritenzione e la compensazione sulle somme rappresentanti le dette quote e sugli accessori, senza formalità e senza pregiudizio di ogni altro suo diritto.

Art. 10.

Qualora il Consiglio di amministrazione lo consenta, un inscritto può cedere ad altro inscritto o a persona che abbia diritto ad essere inscritta e che chieda l'inscrizione, le somme disponibili costituenti quote in aumento del patrimonio, meno una quota.

Le spese eventualmente occorrenti per dette cessioni sono a carico del cessionario.

Art. 11.

Gli ufficiali in servizio permanente non possono chiedere il rimborso delle quote.

Gli ufficiali che cessano dal servizio permanente possono chiedere, in qualunque tempo, il rimborso delle quote, meno una, da essi direttamente versate e di quelle altre ad essi in qualunque modo pervenute da almeno dieci anni.

Gli altri inscritti possono chiedere in qualunque tempo il rimborso delle quote, meno una, purchè ad essi spettanti da almeno dieci anni.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di deliberare che i rimborsi delle quote siano ritardati o sospesi.

Contro tale provvedimento l'interessato può produrre reclamo, nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione, al Ministero della guerra, che decide, sentito quello dell'economia nazionale.

Art. 12.

Gli inscritti partecipano agli utili dell'intero esercizio per le quote già interamente versate prima della fine del primo semestre dall'esercizio in corso; per le quote il cui versamento si sia completato successivamente, non spetta alcuna partecipazione agli utili.

TITOLO V.

Vendita delle merci.

Art. 13.

L'Unione Militare svolge la sua azione a mezzo di una sede centrale a Roma, di filiali e di agenzie.

Art. 14.

La vendita delle merci è fatta a pronti contanti ed ai prezzi più miti possibili, tanto agli inscritti, quanto ai non inscritti all'Ente.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione, qualora lo ritenga necessario, potrà disporre che sia riservata ai soli inscritti la vendita di quelle merci delle quali mancasse la disponibilità per la vendita anche ai non inscritti all'Ente.

Art. 16.

Per gli acquisti fatti dai Ministeri, dagli ufficiali di complemento, istituti, uffici, scuole, spacci cooperativi militari, corpi, società, ecc., ove le circostanze di fatto e l'interesse dell'Ente lo consiglino, potranno essere accordate condizioni speciali e dilazioni ai pagamenti, secondo norme da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO VI.

Depositi e prestiti.

Art. 17.

L'Unione Militare:

a) riceve depositi a risparmi liberi o vincolati ed emette buoni fruttiferi a scadenza fissa;

b) concede alle varie categorie di inscritti prestiti in merci ed in contanti.

Art. 18.

Per i prestiti in merci l'Unione Militare apre agli inscritti ufficiali in servizio permanente per l'acquisto degli oggetti in vendita presso i suoi magazzini, e per le riparazioni agli oggetti di corredo, un credito:

1° di L. 200 per ciascuna delle prime dieci quote conferite;

2° di L. 100 per ciascuna delle altre successive quote interamente versate.

Agli ufficiali in congedo apre un credito pari al valore delle quote interamente versate, fatta deduzione però dell'ammontare del prestito in contanti che l'inscritto avesse già contratto a sensi dell'art. 23.

Art. 19.

Agli inscritti ufficiali di nuova nomina in servizio permanente, è concesso un prestito di prima vestizione nella misura che sarà stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Fino a quando, mediante versamenti mensili, il credito concesso agli ufficiali di nuova nomina non siasi ridotto nei limiti normali, di cui all'art. 18, essi non potranno fare prelevamenti e riparazioni a credito, che per l'ammontare complessivo di un quarto del rispettivo versamento mensile.

Art. 20.

Il prestito per acquisto di merci è fatto mediante rilascio di buoni di credito, da spendere nei magazzini dell'Ente entro un anno dalla data della loro emissione.

Tali buoni di credito sono prescritti alla fine dell'esercizio successivo a quello di emissione.

Art. 21.

Durante il tempo in cui l'inscritto, a qualsiasi categoria appartenga, è in debito per prelevamento merci, dovrà sottostare, a sconto di tale debito, ad una ritenuta o versamento mensile, da determinarsi sul debito risultante al primo di ogni mese.

Tale ritenuta o versamento sarà:

di	L.	10	fino a	L.	200
»		15	da 201 a	»	300
»		20	» 301 a	»	400
»		25	» 401 a	»	500

e così di seguito, aumentando la ritenuta di L. 5 ogni 100 lire di debito.

Però l'ufficiale che fruisce del prestito di prima vestizione, di cui all'art. 19, finchè non lo abbia ridotto ai limiti normali stabiliti dall'art. 18, verserà mensilmente lire 60 fino al prestito di L. 2000. Per i prestiti di somma superiore, il Consiglio di amministrazione stabilisce la quota di versamento in rapporto alla entità del prestito.

Delle quote di ritenuta o versamento, di cui al presente articolo, può essere concesso che L. 10 siano accreditate in conto delle quote sottoscritte.

Tutti gli inscritti dovranno corrispondere, oltre la rata dovuta in diminuzione del debito, un interesse scalare, da calcolarsi sul debito esistente al primo di ogni mese.

Art. 22.

L'Unione Militare, nelle località dove esiste un proprio spaccio per la vendita dei generi alimentari, agli inscritti ufficiali in servizio permanente ed in congedo provvisti di pensione, potrà aprire un credito speciale rimborsabile ogni mese, per l'acquisto di tali generi, nella misura e con quelle garanzie che saranno stabilite dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 23.

Ogni inscritto può contrarre un prestito in contanti, con effetto cambiario, senz'obbligo di avallo, per una somma pari a metà dell'importo delle quote interamente versate ad esso spettanti.

Il Consiglio d'amministrazione potrà agli inscritti, ufficiali in servizio permanente, elevare il prestito in contanti fino a L. 2000 secondo le modalità stabilite.

Sono esclusi dalla concessione dei prestiti in contanti gli ufficiali di nuova nomina fruenti del credito di cui all'art. 19.

Art. 24.

Per i prestiti in contanti è concessa la minorazione a rate mensili pari al trentesimo del debito originario. In ogni caso, però, la minorazione non potrà essere inferiore alle lire 20 per ogni mese.

Gli interessi da pagarsi per detti prestiti sono ritenuti anticipatamente all'atto della consegna all'inscritto della somma concessagli.

Le tasse di bollo, registro, postali e diritto fisso di spese generali, sono a carico di chi contrae il prestito.

Art. 25.

Gli inscritti morosi al pagamento di sei rate decadranno *ipso jure* dal beneficio del termine, e perdono il diritto di ottenere ulteriori prestiti.

Art. 26.

Il rifiuto alla concessione dei prestiti non è motivato.

Art. 27.

Per i prestiti in contanti, l'Ente non può impegnare complessivamente più di un decimo del proprio patrimonio.

Art. 28.

I componenti del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei sindaci non possono avere in corso prestiti in contanti all'atto della loro nomina, nè contrarne mentre sono in carica.

Art. 29.

In caso di mobilitazione di tutte o di parte delle forze militari dello Stato, o quando gli eventi politici fossero tali da lasciare, ragionevolmente, supporre complicazioni gravi per la Nazione, ed anche per eccezionali circostanze finanziarie dell'Ente, il Consiglio d'amministrazione potrà, nell'interesse generale, sospendere i prestiti tanto in contanti che in merci.

Art. 30.

L'emissione dei buoni di credito per prelevamento merci, le ritenute mensili da operarsi sugli assegni degli ufficiali a sconto debito per prestiti ed a pagamento delle quote sottoscritte in aumento del patrimonio dell'Ente, e le relative contabilità saranno effettuate dalle Amministrazioni dalle quali dipendono gli ufficiali inscritti all'Ente, in conformità delle istruzioni all'uopo emanate dal Ministero della guerra, di concerto con gli altri Ministeri interessati.

TITOLO VII.

Bilancio.

Art. 31.

Il bilancio dell'Ente, che ha inizio col 1° febbraio di ogni anno e termina col 31 gennaio dell'anno successivo, è formato ed approvato a norma del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, e successive modificazioni.

TITOLO VIII.

Organi dell'Ente.

Art. 32.

Sono organi dell'Ente:

a) il Consiglio d'amministrazione;
b) il Collegio dei sindaci;
c) il direttore generale.

Consiglio d'amministrazione.

Art. 33.

Sono attribuzioni del Consiglio d'amministrazione:

a) approvare il regolamento interno e tutte le altre norme occorrenti per l'applicazione del presente regolamento generale;

b) esercitare una continua vigilanza sull'andamento economico e finanziario e, in generale, su tutto il funzionamento dell'azienda, perchè essa risponda sempre ai suoi fini;

c) discutere e compilare i bilanci per l'approvazione del Ministero;

d) acquistare e vendere beni immobili riguardanti l'esercizio dell'azienda;

e) autorizzare i rappresentanti dell'Ente a stare in giudizio, a transigere liti od a nominare arbitri, con le funzioni di amichevoli compositori;

f) deliberare sull'apertura o chiusura di filiali ed agenzie;

g) nominare, scegliendolo nel proprio seno, il segretario del Consiglio;

h) nominare e revocare il direttore generale;

i) nominare il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto « Tito Molinari » a favore degli orfani degli ufficiali soci morti in guerra od in dipendenza della guerra, scegliendone i membri nel proprio seno;

l) erogare in opere a favore degli inscritti la quota utile del 20 per cento stabilita all'art. 8 del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999;

m) stabilire la misura della partecipazione da corrispondere alle quote sugli utili di bilancio;

n) stabilire la misura degl'interessi sui prestiti in merci ed in contanti, nonchè sui depositi a risparmio e sui buoni fruttiferi;

o) fissare la misura degli sconti speciali da accordarsi eventualmente sulle merci;

p) deliberare sulle proposte di assunzione, revoche, assegni e cauzioni del personale;

q) scegliere le ditte fornitrici e deliberare sui contratti che la Direzione generale chiede di stipulare, nonchè sugli impegni finanziari e sugli acquisti di merci.

Art. 34.

Il Consiglio d'amministrazione può delegare alcuna delle sue attribuzioni ad un Comitato esecutivo composto del presidente (ed in sua assenza del vice presidente), del consigliere di turno e del segretario del Consiglio.

Il Comitato esecutivo informerà il Consiglio d'amministrazione alla prima riunione delle deliberazioni prese.

I consiglieri sono incaricati dal Consiglio d'amministrazione della sorveglianza o del controllo di qualche particolare branca od attività dell'azienda, od a compiere ispezioni presso la sede, le filiali e le agenzie.

Art. 35.

Per turno, uno dei consiglieri, meno il presidente, il vice presidente ed il segretario del Consiglio, sopraintende immediatamente agli affari sociali, ed ha la firma sociale congiuntamente col direttore generale, per tutti gli atti che impegnano finanziariamente l'Ente e per gli ordini di pagamento. Nel caso di pagamenti da farsi d'urgenza, potrà bastare la sola firma del direttore generale; ed in tal caso, il mandato di pagamento dovrà, a cura dello stesso direttore generale, essere sottoposto, al più presto, alla firma del consigliere di turno per la necessaria convalidazione.

Art. 36.

Le riunioni del Consiglio d'amministrazione hanno luogo, di massima, due volte al mese e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o lo chiedano due consiglieri o due sindaci.

Art. 37.

Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza della metà, almeno, dei componenti il Consiglio d'amministrazione.

Tutte le votazioni sono palesi, tranne quando trattasi di votare su persone, nel qual caso, a richiesta di un componente del Consiglio d'amministrazione o di un sindaco, la votazione sarà segreta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
La parità importa reiezione della proposta.
Gli atti del Consiglio d'amministrazione sono firmati dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

Art. 38.

I componenti il Consiglio d'amministrazione sono esonerati dall'obbligo di dare cauzione.

Art. 39.

Ai membri del Consiglio d'amministrazione è dovuta per l'esercizio del mandato una indennità annua in ragione di: al presidente L. 12,000; al vice-presidente L. 8000; ai consiglieri L. 6000.
Le indennità, da conteggiarsi fra le spese ordinarie di amministrazione, saranno corrisposte a dodicesimi posticipati nei mesi durante i quali i membri del Consiglio rivestono la carica.

Art. 40.

Il Consiglio d'amministrazione potrà nominare presso ogni filiale od agenzia un proprio commissario di vigilanza, scelto fra gli inscritti all'Ente residenti nella stessa località, e fissare le loro attribuzioni e l'indennità di carica.

Collegio dei sindaci.

Art. 41.

I sindaci devono esercitare, a norma del R. decreto legge 27 ottobre 1926, n. 1999, la sorveglianza sulla amministrazione dell'Ente nei modi più opportuni e, particolarmente, devono:

1° stabilire d'accordo col Consiglio d'amministrazione la forma dei bilanci;

2° esaminare almeno ogni trimestre i libri dell'Ente per conoscere le operazioni dell'azienda ed accertare la bontà del metodo di scrittura;

3° fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa mai a distanza maggiore di un trimestre l'uno dall'altro;

4° riconoscere, almeno una volta ogni mese, colla scorta dei libri, l'esistenza dei titoli o dei valori di qualunque specie depositati in pegno, cauzione o custodia presso l'Ente;

5° rivedere il bilancio e farne relazione nel termine stabilito nell'indicato decreto-legge.

Art. 42.

I sindaci possono assistere alle adunanze del Consiglio d'amministrazione e del Comitato esecutivo. Ricevono, perciò, comunicazione degli avvisi di convocazione e degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 43.

I sindaci hanno diritto di esprimere il loro parere su tutti gli argomenti sottoposti alla discussione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 44.

E' dovuta ai sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro mandato, una indennità annua di L. 6000 per ciascuno. Tale indennità è dovuta ai sindaci supplenti per il periodo durante il quale hanno esercitato le funzioni di sindaci effettivi.

Direttore generale.

Art. 45.

Il direttore generale rappresenta la Società agli effetti legali, ed ha la firma sociale congiuntamente con il consigliere di turno a senso dell'art. 35.

Egli eseguisce tutte le operazioni sociali, ha la diretta responsabilità dell'andamento della Società, e risponde dei propri atti verso il Consiglio d'amministrazione.

Egli risponde altresì della regolarità dell'amministrazione verso l'Ente e verso i terzi al pari dei consiglieri, nonostante qualunque patto in contrario e sebbene sia sottoposto all'autorità e alla sorveglianza dei consiglieri stessi.

Art. 46.

Dal direttore generale dipendono direttamente tutti i direttori delle filiali e delle agenzie, e gli impiegati ed agenti della Società, ad eccezione di quelli addetti all'ufficio di presidenza del Consiglio d'amministrazione.

Art. 47.

Sono principali attribuzioni del direttore generale:

a) stipulare i contratti conformemente alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione; ed in caso d'urgenza stipulare qualsiasi contratto col parere favorevole del Comitato esecutivo;

b) sottoporre al giudizio del Consiglio d'amministrazione le proposte di acquisti e quelle relative ad impegni finanziari;

c) regolare l'esistenza delle merci nei vari magazzini della sede, delle filiali e delle agenzie in ragione delle vendite;

d) eseguire e fare eseguire le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, delle quali non sia stata espressamente affidata ad altri l'esecuzione e riferire sull'avvenuta esecuzione;

e) eseguire e fare eseguire le operazioni sociali, regolare e sorvegliare i servizi, e compiere tutti gli atti ai quali sia autorizzato per deliberazione del Consiglio d'amministrazione;

f) presentare al Consiglio d'amministrazione le situazioni da questo ordinate e riferire sui fatti di maggiore importanza riflettenti l'azienda;

g) proporre al Consiglio d'amministrazione l'assunzione, la revoca, la sospensione e la retribuzione del personale;

h) intervenire, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio d'amministrazione, salvo ne venga dispensato.

Infine sottoporre al Consiglio d'amministrazione tutte quelle proposte che egli ritenga utili al buon andamento dell'azienda.

Art. 48.

La nomina, la sospensione, la revoca del direttore generale sono deliberate dal Consiglio d'amministrazione e le

relative deliberazioni non hanno validità se non raccolgono almeno due terzi dei voti del numero dei consiglieri in carica.

Art. 49.

Nell'assenza od impedimento del direttore generale ne assume le funzioni e la firma il capo divisione da esso delegato, previa approvazione del Consiglio d'amministrazione.

È però in facoltà del Consiglio d'amministrazione di fare assumere provvisoriamente le funzioni di direttore generale ad uno dei propri membri.

TITOLO IX.

Durata delle cariche.

Art. 50.

La durata delle cariche dell'Ente è stabilita dagli articoli 11 e 14 del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999.

Non possono essere sindaci i parenti ed affini, sino al 4° grado, dei componenti il Consiglio d'amministrazione.

Art. 51.

I componenti del Consiglio d'amministrazione che per qualsiasi motivo cessano dalla carica saranno sostituiti a cura degli organi competenti entro due mesi dalla cessazione delle loro funzioni. I nuovi designati dureranno in carica quanto avrebbero durato i membri da essi sostituiti.

In caso di cessazione dalla carica di un sindaco effettivo, il medesimo viene sostituito dal sindaco supplente nominato dallo stesso Ministero.

Art. 52.

In caso di mobilitazione generale o parziale delle forze armate si potrà derogare dalle disposizioni dell'art. 13 del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, ed i componenti del Consiglio d'amministrazione potranno essere scelti fra gli inscritti di qualunque categoria.

TITOLO X.

Impiegati ed Agenti della Società.

Art. 53.

Non possono essere nominati impiegati della Società i consiglieri ed i sindaci, che abbiano cessato dalla carica da meno di tre anni.

Art. 54.

I direttori delle filiali e delle agenzie, i cassieri e gli impiegati che hanno in consegna numerario e merci o ne hanno il maneggio, devono prestare cauzione.

L'ammontare e la forma della cauzione sono stabilite dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO XI.

Scioglimento dell'Ente.

Art. 55.

La liquidazione dell'Ente, disposta a norma dell'art. 10 del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, sospende l'esercizio di ogni azione esecutiva contro l'Ente stesso.

Le norme relative alla formazione del progetto di riparto del patrimonio, all'approvazione di esso ed alle eventuali impugnative saranno stabilite nel decreto Reale di cui al citato articolo 10.

Disposizioni transitorie.

Art. 56.

L'atto costitutivo e lo statuto della Società anonima cooperativa « Unione Militare » cessano di aver effetto col 31 gennaio 1927. A tale data sarà chiuso l'esercizio della cessata Società e non più tardi del 31 marzo successivo sarà compilato il bilancio consuntivo dell'esercizio scaduto.

Art. 57.

Con l'approvazione del bilancio dell'Unione Militare verrà stabilito:

1° il valore reale delle azioni liberate a tutto il 31 gennaio 1927 e l'ammontare dei versamenti fatti dai soci in conto azioni pagabili ratealmente;

2° la misura dell'interesse da corrispondere alle azioni per gli undici mesi dell'esercizio 1926-27 e la percentuale di risparmio da restituirsi ai consumatori sui singoli acquisti. Per godere di tale percentuale i certificati di acquisto dovranno essere presentati entro il 31 maggio 1927.

Art. 58.

L'importo eccedente l'ammontare delle azioni possedute da un socio dell'Unione Militare, in confronto dell'importo delle quote di concorso in aumento del patrimonio dell'Ente a lui attribuite, sarà accreditato al socio stesso.

Art. 59.

Al socio dell'Unione Militare che avrà fatto versamenti in conto azioni non liberate sarà attribuita una quota di concorso in aumento del patrimonio dell'Ente per ogni cento lire versate, rimanendo a suo credito i versamenti non sufficienti a formare un'intera quota di concorso.

Art. 60.

I crediti dei soci dell'Unione Militare, di cui agli articoli 58 e 59, qualora gli interessati non intendessero fare versamenti suppletivi per costituire una quota intera di concorso in aumento del patrimonio dell'Ente, saranno rimborsati rilasciando un buono di prelevamento merci agli inscritti all'Ente che non fruiscono del credito in merci, o che fruiscono di un credito già in rapporto con le quote di concorso in aumento del patrimonio dell'Ente.

Art. 61.

I soci dell'Unione Militare che fruiscono invece del credito in merci dovranno completare i loro versamenti in conto azioni sottoscritte, fino ad avere il numero di quote di concorso in aumento del patrimonio dell'Ente prescritto dall'art. 18.

Art. 62.

I soci dell'Unione Militare ufficiali in servizio permanente, che avranno fatto versamenti in conto azioni inferiori a L. 100, dovranno completare i versamenti fino a formare la quota di concorso in aumento del patrimonio dell'Ente prescritta dall'art. 4.

Art. 63.

Gli attuali soci dell'Unione Militare appartenenti alle categorie di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, s'intenderanno inscritti d'ufficio al nuovo Ente senza che occorra loro domanda, a meno che entro il 31 dicembre 1927 abbiano chiesto il recesso. In tal caso avranno diritto al rimborso delle azioni ad essi intestate conteggiate al loro valore reale risultante dal bilancio al 31 gennaio 1927, nonchè ai versamenti da essi fatti in conto azioni non liberate in conformità delle disposizioni dell'art. 11, senza obbligo però di rimanere possessori di una quota di concorso in aumento del patrimonio dell'Ente.

Art. 64.

Sono esenti dal pagare la tassa di ammissione all'Ente di cui all'art. 4, i soci dell'Unione Militare che già l'abbiano versata.

Art. 65.

Il presente regolamento generale entra in vigore col 1° febbraio 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1927 · Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO — VOLPI.

N. 241. — SERVIZIO SANITARIO. — **R. decreto che determina le attribuzioni del capo ufficio di sanità della Sardegna.** — (Gabinetto). — 24 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416 sulla procedura da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 24 dicembre 1903 col quale fu approvato il regolamento del servizio sanitario militare territoriale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al capo ufficio di sanità della Sardegna sono devolute tutte le attribuzioni che attualmente, in base alle disposizioni vigenti, sono di competenza del direttore di sanità di Corpo d'armata.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 242. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Concorso per il trasferimento nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica (Ruolo combattente) di cento ufficiali subalterni di complemento del R. Esercito.** — 3 marzo 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
E PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso bando di concorso per l'ammissione ad un corso di pilotaggio di cento ufficiali subalterni di complemento del Regio Esercito che intendano essere trasferiti nel ruolo degli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica (ruolo combattente).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 marzo 1927 - Anno V

Il Ministro: MUSSOLINI.

BANDO DI CONCORSO.

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'ammissione ad un corso di pilotaggio di cento ufficiali subalterni del R. Esercito che desiderino essere trasferiti nel ruolo degli ufficiali di complemento dell'Arma Aeronautica (ruolo combattente).

Art. 2.

A tale concorso possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento del R. Esercito, che soddisfino alle seguenti condizioni:

a) abbiano completato — quali ufficiali di complemento — gli obblighi di servizio di prima nomina presso il Regio Esercito e non abbiano superato il 26° anno di età alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

b) siano celibi o vedovi senza prole.

Art. 3.

Coloro che si trovino nelle predette condizioni e che desiderino essere ammessi al concorso dovranno presentare non oltre il 60° giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda in carta legale da L. 3 diretta al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale del personale militare e delle scuole - per il tramite del rispettivo distretto militare.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) copia dell'atto di nascita debitamente legalizzato;

b) certificato di stato libero debitamente legalizzato;

c) titolo di studio posseduto;

d) dichiarazione con la quale il concorrente s'impegna di rimanere in servizio aeronavigante nella Regia aeronautica per la durata di un anno a partire dalla data del conseguimento del brevetto di pilota militare d'aeroplano o di idrovolante, e di accettare il trasferimento nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica.

Il comando di distretto militare, ricevute le domande, vi allegherà copia dello stato di servizio e del libretto personale e le trasmetterà con tutta sollecitudine al rispettivo Ministero della guerra a cura del quale saranno fatte pervenire a quello dell'aeronautica insieme col nulla osta all'eventuale trasferimento dell'aspirante nei ruoli degli ufficiali di complemento della R. Aeronautica.

Art. 4.

Nella domanda ciascun concorrente dovrà indicare il suo esatto domicilio e dichiarare se ha preso parte in precedenza, oppur non, a concorsi del genere. In caso affermativo dovrà indicare le ragioni che gli hanno impedito di frequentare il corso di pilotaggio o di conseguire il brevetto di pilota militare d'aeroplano o d'idrovolante.

Le domande che non contengano le dichiarazioni di cui sopra, non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

Il Ministro per l'aeronautica si riserva il diritto di escludere dal concorso quegli aspiranti che, a suo giudizio, non ritenesse di poter ammettere a far parte della R. Aeronautica.

Art. 6.

Qualora il numero degli aspiranti fosse superiore ai posti messi a concorso, sarà data la preferenza a quei candidati che avranno presentati maggiori titoli di studio, ed a parità di titoli, ai più giovani di età.

Art. 7.

Gli aspiranti, le cui domande saranno accettate, riceveranno personalmente notizia presso quale istituto medico-legale, ed in qual giorno, dovranno sottoporsi alla visita, e se, riconosciuti idonei, dal giorno di presentazione all'istituto saranno richiamati in servizio presso la R. aeronautica, ed avviati quindi alle scuole di pilotaggio per seguire il corso d'istruzione per il conseguimento del brevetto di pilota militare d'aeroplano o d'idrovolante.

Art. 8.

Il Ministro per l'aeronautica si riserva il più ampio diritto di dimettere dal corso d'istruzione di pilotaggio coloro che dimostrassero inattitudine al volo, o che per qualsiasi altra ragione credesse di dover allontanare dalle scuole.

In tal caso gli ufficiali saranno prosciolti dall'obbligo contratto e verranno ricollocati in congedo.

Saranno egualmente ricollocati in congedo coloro che non conseguissero il brevetto di pilota militare d'aeroplano o di idrovolante, nel limite massimo di tempo stabilito.

Art. 9.

All'atto del conseguimento del brevetto di pilota militare d'aeroplano o d'idrovolante i candidati saranno trasferiti col corrispondente grado ed anzianità nel ruolo degli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica (ruolo-combattente).

Art. 10.

Durante la permanenza al corso agli ufficiali allievi saranno corrisposti:

a) gli assegni spettanti ai pari grado in S. P. E.;

b) un'indennità mensile di L. 150 fino al conseguimento del brevetto di primo grado;

c) un'indennità mensile di L. 300 dalla data di conseguimento del brevetto di cui al comma *b*) del presente articolo, fino al conseguimento del brevetto di pilota militare d'aeroplano o d'idrovolante;

d) un'indennità di volo nella misura di L. 900 mensili dopo il conseguimento del brevetto di pilota militare e finchè siano in attività di volo.

Inoltre, durante la permanenza ai campi gli ufficiali usufruiranno della mensa, alla quale verranno corrisposti dall'Amministrazione per ogni convivente e per ogni giornata di presenza gli assegni vitto nella misura giornaliera di L. 11 (L. 6 per trattamento tavola, e L. 5 per razione viveri in contanti).

Art. 11.

Gli ufficiali concorrenti, insieme col personale avviso di presentazione agli accertamenti psico-fisiologici, di cui all'art. 7 del presente bando, riceveranno i documenti di viaggio per presentarsi all'istituto medico-legale che dovrà sottoporli alla prescritta visita.

A visita ultimata, secondo l'esito di essa, riceveranno dall'istituto stesso i documenti di viaggio per raggiungere l'ente cui sono destinati, se idonei, o per rientrare alla propria residenza se non idonei.

A questi ultimi, dal giorno di presentazione all'istituto medico-legale fino a tutto il giorno in cui saranno messi in libertà dall'istituto stesso, sarà corrisposta un'indennità giornaliera lorda di L. 40 ed il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 12.

Col trasferimento nel ruolo degli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica (ruolo combattente) gli interessati assumono l'obbligo dell'allenamento periodico, a norma del R. decreto 21 giugno 1925, n. 1943.

Quando siano ammessi a detto allenamento essi saranno considerati richiamati in servizio, e percepiranno gli assegni del proprio grado, oltre all'indennità di spostamento e di trasferta, nonchè all'indennità di volo in ragione di L. 900 mensili.

A coloro che abbiano ultimato l'allenamento periodico e superate con esito favorevole le prove finali stabilite, viene corrisposto un premio di L. 1000.

Art. 13.

Nessun titolo potranno vantare gli ammessi ai corsi di pilotaggio per la nomina ad ufficiali in servizio permanente nella Regia aeronautica. Essi, al fine di cui sopra, ed ove si trovino nelle condizioni volute dalle norme in vigore, potranno solamente concorrere all'ammissione ad eventuali corsi d'integrazione presso la Regia accademia aeronautica.

Il Ministro per l'aeronautica: MUSSOLINI.

N. 243. — SCUOLE MILITARI. — **Nomina degli ufficiali insegnanti presso le scuole militari.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 31 marzo 1927 - Anno V.

1. Gli ufficiali insegnanti presso le scuole militari, vengono, di massima, scelti fra i vincitori di speciali concorsi, notificati a mezzo del *giornale militare*. A tale fine, entro il 15 marzo di ogni anno, i comandi delle scuole segnaleranno al Ministero, per quali insegnamenti debbano bandirsi concorsi, per il successivo anno scolastico.

2. Gli ufficiali concorrenti debbono avere la classifica di ottimo ed avere tenuto, almeno per due anni, il comando del riparto corrispondente al proprio grado, esclusi quelli del servizio tecnico di artiglieria e del servizio degli specialisti del genio, per i quali non si richiede tale requisito.

3. Le domande d'ammissione al concorso, indirizzate al Ministero della guerra e corredate del parere delle varie autorità gerarchiche, dovranno essere rimesse, per il tramite dei rispettivi comandi di corpo d'armata al comando di ciascuna scuola, nei termini che verranno all'uopo indicati nella notificazione di concorso.

Le domande annotate sfavorevolmente dalle autorità gerarchiche, verranno trasmesse dai comandi delle scuole al Ministero, che si riserva ogni decisione.

4. I concorrenti allegheranno alle domande i titoli relativi agli studi compiuti (lauree, diplomi, certificati ecc.). Essi dovranno presentare anche i lavori che avessero scritto o pubblicato, sulle materie che formano oggetto del concorso, e quegli altri titoli e documenti che ritenessero utili a comprovare la loro specifica capacità.

Le autorità gerarchiche segnaleranno gli speciali incarichi, o uffici, cui i concorrenti siano stati addetti, ed in particolare modo quelli già prestati presso le scuole militari.

5. Le Commissioni giudicatrici saranno presiedute dal comandante del corpo d'armata nella cui giurisdizione territoriale risiede la scuola, e composte di tante sottocommissioni, quante saranno le materie messe a concorso.

6. I concorrenti riconosciuti idonei, in base ai titoli ed ai lavori presentati, saranno inoltre sottoposti ad un esperimento pratico, consistente in una lezione da svolgersi su tema comunicato 24 ore prima, dalla Commissione giudicatrice; oppure per le materie di carattere tecnico-applicativo, nella soluzione di un caso concreto, o in altra prova pratica stabilita dalla stessa Commissione.

7. Le commissioni giudicatrici designeranno al Ministero i vincitori e gli altri idonei, indicando, per questi ultimi, se possano essere ammessi a coprire gli insegnamenti che si rendessero vacanti entro due anni dal concorso.

8. Il Ministero, riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, pubblica sul *giornale militare* i nomi dei vincitori e degli idonei, indicando, per questi ultimi, se pos-

sano essere ammessi a coprire i posti vacanti entro due anni dal concorso medesimo, giusta il disposto del precedente numero.

9. Ove un concorso sia andato deserto, o nessun concorrente sia stato dichiarato idoneo, il comando della scuola inoltrerà al Ministero opportune proposte per provvedere all'insegnamento per incarico.

10. Gli insegnanti della scuola di guerra sono, normalmente, ufficiali superiori: gli aggiunti, ufficiali superiori o capitani. Gli insegnanti delle altre scuole possono essere ufficiali superiori o capitani; gli aggiunti, ufficiali inferiori.

11. Gli insegnanti della scuola di guerra sono reclutati fra gli ufficiali di qualsiasi arma. Quelli di materie tecniche delle varie accademie, da ufficiali delle armi corrispondenti; quelli delle altre materie, da ufficiali di tutte le armi.

12. Possono essere nominati insegnanti anche gli ufficiali invalidi riassunti in servizio, per quelle materie che non richiedano applicazione fuori della scuola.

13. La durata dell'insegnamento, di massima, è di 4 anni.

14. Può derogarsi dalle norme e dai requisiti indicati nei numeri precedenti, qualora le nomine avvengano per semplice incarico. Il conferimento dell'incarico agli insegnanti è di spettanza del Ministero.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 244. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Elenco dei comuni del Regno esonerati dall'obbligo di fornire la paglia alle truppe di passaggio.** — (Direzione generale servizi logistici). — 14 aprile 1927 - Anno V.

A senso e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 9 della legge 7 giugno 1923, n. 1310 e 4 della legge 21 marzo 1926, n. 597 sulle somministrazioni di alloggiamenti militari dovuti dai comuni, nonchè dell'articolo 57 del regolamento relativo, promulgato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 374, è approvato, previo concerto col Ministero delle finanze, il sottosegnato elenco dei comuni delle valli montane che, a decorrere dal 1° gennaio 1927, sono esonerati dal fornire la paglia alle truppe di passaggio od in precaria residenza.

p. *Il Ministro*: CAVALLERO.

Elenco dei Comuni esonerati dal fornire la paglia alle truppe di passaggio.

Corpo d'Armata	Comuni
TORINO	Agaro Ailoche Alagna Arola Artò Aurano Balme Balmuccia Boccioleto Bognanco Fuori. Boleto. Bousson Callabiana Camasco Camburzano Campertogno Caprezzo Caprile Carcofaro Castelletto Villa Cavadone Cavaglio S. Donnino Cervarolo Cervatto Champlas Du Col Clavieres Civianco Coiromonte Col S. Giovanni Cossila Cossogno Cravaglianza Crevalcuore Croce Mossa Curino. Curzolo Desertes Donato Esio Faetto Fenils Ferrera Cenisio Flecchia Fobello Folmenta Fornero

Corpo d'Armata	Comuni
TORINO	Forno
	Forno Alpi Graie
	Frassinere
	Goggiola
	Graglia
	Guardabosone
	Gurro
	Intragna
	Lemie
	Loreglia
	Luzzogno
	Massiola
	Meano
	Meleżet
	Mezzana Mortigliengo
	Millaures
	Mocchie
	Molieres
	Mollia
	Mondrone
	Monte Ossolano
	Morca
	Mosso S. Maria
	Muzzano
	Netro
	Nocco
	Occhieppo Superiore
	Orasso
	Perrero
	Pianceri
	Piedicavallo
	Pila
	Piode
	Pistolera
	Pollone
	Portula
	Praly
	Pralungo
	Pray
	Rassa
	Riclaretto
	Rima S. Giuseppe
	Rimasco
	Rimella
	Roccapiatta
	Rochemolles
	Ronco Biellese
	Rovegro

Corpo d'Armata	Comuni
TORINO	Sala Biellese
	Salecchio
	Salomiac
	Sambuchetto
	S. Giuseppe di Casto
	S. Martino di Perrero
	Sauze di Cesana
	Selve Marcone
	Soprana
	Sordevolo
	Sovazza
	Spoccia
	Strona
	Thures
	Torazzo
	Trasquera
	Trivero
	Valle superiore Mosso
	Vanzone S. Carlo
	Veglio Camandola
ALESSANDRIA	Aquila d'Arroscia
	Aisone
	Albaretto Macra
	Argentera
	Armo
	Bellino
	Bersezio
	Canosio
	Castelmagno
	Celle Macra
	Conio
	Elva
	Fascia
	Lisio
	Loazzolo
	Marmora
	Moano
	Olmo Gentile
	Pagliares
	Pamparato
	Pietrabruna
	Pontechianale
	Pradleves
	Propata
	Rittana
	Roccasparvera

Corpo d'Armata	Comuni
ALESSANDRIA	Roccaverano
	Rondanina
	Rossana
	Romagnese
	S. Giorgio Scarampi
	S. Michele Prazzo
	S. Pietro Monterosso
	S. Stefano d'Aveto
	Seborga
	Serole
	Ussolo
	Valbrevenna
	Valloriate
	Vendone
	Viola
MILANO	Adrara S. Martino
	Adrara S. Rocco
	Albosaggia
	Alone
	Anfurro
	Aprica
	Avenone
	Aviatico
	Azzone
	Barisi
	Barzizza
	Bedulita
	Bema
	Belprato
	Berbenno
	Bezzo-Demo
	Bione
	Blello
	Boccolo dei Tassi
	Bondione
	Bordogne
	Bormio
	Bossico
	Bovegno
	Bracca
	Breglia
	Breglio in Monte
	Brione
	Brozzo
	Brumano
	Buggiolo

Corpo d'Armata	Comuni
MILANO	Camerata Cornello
	Campodolcino
	Campovico
	Capovalle
	Carona
	Caspoggio
	Cassiglio
	Cassina V.
	Castello dell'Acqua
	Casto
	Castro
	Cazzano S. Andrea
	Celignale
	Cepino
	Cercino
	Cerete
	Chiesa
	Cimbergo
	Cino
	Civo
	Colere
	Coli
	Colzate
	Comero
	Corna
	Cornalba
	Costa di Serina
	Curiglia
	Cusino
	Dazio
	Dossena
	Dosso del Liro
	Eudenna
	Esmate
	Faedo
	Ferriere
	Fino del Monte
	Fiumenero
	Fiupiano del Monte
	Fondra
	Fonteno
	Foppolo
	Forcola
	Foresto Sparso
	Forno
	Frerola
	Gandellino
	Gandosso

Corpo d'Armata	Comuni
MILANO	Gerola Alta
	Gordona
	Grosio
	Grossotto
	Grumello dei Zanchi
	Idro
	Isolato
	Lanzada
	Leffe
	Levrange
	Lezzo
	Livemmo
	Livigno
	Livo
	Lizzola
	Loveno Grumello
	Magno Sopra Inzino
	Marmentino
	Mello
	Menarola
	Mese
	Monchio
	Morfassò
	Monno
	Monteviasco
	Morterone
	Mura
	Musignano
	Oltrepovo
	Oltressenda Alta
	Oneta
	Ono Degno
	Ono S. Pietro
	Orezzo
	Ornica
	Paisco
	Palanzano
	Parzaniga
	Paspardo
	Pedesina
	Pandolasco
	Pezzaze
	Piario
	Piazzo Alto
	Piuro
	Polaveno
	Prata Camportaccio
	Presegno

Corpo d'Armata	Comuni
MILANO	Prestine
	Provaglio Sopra
	Provaglio Sotto
	Rasura
	Rigosa
	Roncola
	Rovetta
	Samolaco
	San Bartolomeo Val Cavargna
	San Gallo
	S. Giacomo Filippo
	S. Nazaro Val Cavargna
	S. Pietro d'Orzio
	Santicolo
	Schilpario
	Seghebbia
	Serina
	Sernio
	Somendenna
	Sondalo
	Spino al Brembo
	Spriana
	Stabello
	Tartano
	Teglio
	Tizzano Val Parma
	Tornolo
	Torre S. Maria
	Trabuchello
	Tresivio
	Treviso Bresciano
	Trezzone
	Valfurva
	Valgoglio
	Valle di Dentro
	Valle di Sotto
	Valleve
	Valmasino
	Valmozzola
	Valtorta
	Vercana
	Verceia
	Vervio
	Viadanica
	Villa d'Allegno
	Villa di Chiavenna
	Vilminore
	Zerba

Corpo d'Armata	Comuni
VERONA	Acereto
	Agrone
	Alano di Piave
	Albiano
	Alleghe
	Almozago
	Albiz
	Amblar
	Andalo
	Andogno
	Andriano
	Anterivo
	Antersilva
	Armo
	Arnago
	Arsié
	Artholz
	Asolo
	Avelengo
	Badia
	Badia Colavena
	Banco
	Barbiano
	Baselga di Piné
	Bedollo
	Belluno Veronese
	Berzone
	Bezzecca
	Biacesa
	Bieno
	Bleggio Inferiore
	Bleggio Superiore
	Bocenago
	Bolbeno
	Bolentina
	Bollone
	Bondo
	Bondone
	Borsago
	Bosentino
	Bozzana
	Braies
	Brecuzzo
	Brennero
	Brentino
	Breonio
	Bresino
	Brez

Corpo d'Armata	Comuni
VERONA	Brione Bronzolo Burgusio Caderzone Cagnò Caines Calalzo Calceranica Caldes Caminata in Tures Campitello Campo Campodenno Campo Tures Camazei Canezza Capriano Carano Carciato Carzano Carisolo Casez Casotto Castagné Castelbello Castelfondo Castellano Castellavazzo Castello (circ. Cavalese) Castello (circ. Cles) Castello (circ. Tione) Castello Tesino Castelrotto Cauria Cavalese Cavareno Cavaso Cavelago Cavizzana Celedizzo Cembra Cengles Centa S. Nicolò Cermes Cerro Veronese Ceves Chiusa

Corpo d'Armata	Comuni
VERONA	Ciardes
	Cimego
	Cimone
	Cinte Tesino
	Cis
	Cison di Valmarino
	Civezzano
	Clementino
	Cles
	Clos
	Clusio
	Coldrano
	Colfosco
	Colle in Casies
	Colle Isarco
	Colle S. Lucia
	Colli in Pusteria
	Cologna-Gavazzo
	Cologna in Giudicarie
	Colsano
	Comano
	Comasine
	Coredo
	Cortaccia
	Corti in Pusteria
	Corvara in Badia
	Corvara in Passiria
	Corses
	Costasavina
	Covelano
	Crespano
	Creto
	Croviana
	Cunevo
	Curon
	Daiano
	Dambel
	Daone
	Dardine
	Daré
	Darzo
	Deggiano
	Dermo
	Dercolo
	Dermulo
	Dimaro
	Dobbiaco
	Dolcé

Corpo d'Armata	Comuni
VERONA	Don Dorsino Drena Drò Egna Elle Euguiso Faedo Fai Falcade Falesina Falses Faogna Farra d'Alpago Faver Ferrara M. B Fiavé Fié Fierozzo Fisto Fleres Foiana Follina Fondo Fonzaso Fornace Forni di Zolzo Forno Forno di Canale Frassilongo Fravon Fregona Fundoles Funes Gais Gargazzone Giovo Giustino Gogolo Gosalgo Grauno Grimaldo Grumes Gudon Imer Ischia Issegno Ivano Francena

Corpo d'Armata	Comuni
VERONA	Laces Lacinigo Laghi Lagundo Laion Lamon Landes Lappago Lardaro Lasa Lastebasse Lauregno La Valle Lavarone Lavré Lazfons Legos Lentiai Lenzina Lenzumo Lisignano Livinallongo Livo Locca Lodrone Lona Lases Longiarù Lover Lundo Luserna Luson Lutago Madrano Magasa Magras Maia Alta Maia Bassa Malé Males Malosco Mantana Marano Marco Marebbe Mareta Marlego Martello Masi di Viso

Corpo d'Armata	Comuni
VERONA	Massimeno
	Mastellina
	Mazia
	Mazzaselva
	Mazzin
	Meano
	Mechel
	Meltina
	Mestriago
	Mezzana
	Mezzano
	Mezzolago
	Miane
	Miola di Piné
	Moena
	Moerna
	Molina di Ledro
	Molina di Fiemme
	Molini di Tures
	Mollaro
	Molveno
	Monclassico
	Monfumo
	Monguelfo
	Montagne
	Montassillone
	Montechiaro
	Monte di Mezzodì
	Monte di Tramontana
	Montefontana
	Monteponente
	Montes
	Monte S. Candido
	Mortaso
	Morter
	Moso
	Mules
	Nago Torbole
	Nalles
	Nanno
	Nogaré
	Noriglio
	Novaledo
	Oltresarca
	Oris
	Ortisei
	Osoppo
	Ospedaletto

Corpo d'Armata	Comuni
VERONA	Ospitale di Cadore
	Ossana
	Paderno
	Palù
	Panchia
	Pannone
	Parcines
	Patone
	Pedavena
	Pedemonte
	Peio
	Pelizzano
	Pelugo
	Perarolo
	Pergine
	Perra
	Persone
	Piano
	Pieve d'Alpago
	Pieve Tesino
	Pinzolo
	Planol
	Plata
	Plaus
	Ponte all'Isarco
	Por
	Posina
	Postal
	Pozza
	Pranzo
	Prasa
	Prati
	Prato alla Drava
	Prato in Venosta
	Prè
	Predazzo
	Predoi
	Pregasina
	Preghena
	Premione
	Preore
	Pressen
	Prezzo
	Priò
	Proves
	Puos d'Alpago
	Quarazze

Corpo d'Armata	Comuni
VERONA	Quero
	Quetta
	Ràbbi
	Racines
	Ragoli
	Rasum di Sopra
	Rasum di Sotto
	Renon
	Resia
	Reviano Joles
	Revine Lago
	Revò
	Ridanna
	Rifiano
	Rina
	Riomolino
	Riva di Tures
	Roccapietore
	Romallo
	Romarzolo
	Romeno
	Ronchi
	Roncogno
	Roncone
	Ronzone
	Rover Carbonara
	Rovere della Luna
	Rovere Veronese
	Ruffrè
	Rumo
	Sagron-Mis
	Salter Margolo
	Samoclevo
	Samone
	Sarmonico
	S. Candido
	S. Cristina
	S. Felice
	S. Giacomo (circ. Cles)
	S. Giacomo (circ. Bressanone)
	S. Giovanni
	S. Lorenzo Banale
	S. Lugano
	S. Maddalena in Casies
	S. Martino circ. Merano)
	S. Martino (circ. Bressanone)
	S. Martino al Monte
	S. Martino in Casies

Corpo d'Armata	Comuni
VERONA	S. Mauro di Saline
	S. Michele dell'Adige
	S. Nazario
	S. Orsola
	S. Pietro
	S. Pietro Barbozza
	S. Tommaso
	S. Valentino alla Mutta
	Sanzeno
	Sanzeno di M.
	Saone
	Scona
	Scleino
	Seio
	Segno
	Segonzano
	Segusino
	Selva
	Selva dei Molini
	Selva di Cadore
	Selva di Progno
	Senale
	Senales
	Seo
	Seren del Grappa
	Serzo
	Sesto
	Sevignano
	Sfruz
	Siron
	Slingia
	Sluderno
	Smarano
	Soraga
	Sospirolo
	Sover
	Sorvezenz
	Sovramonte
	Spera
	Spormaggiore
	Sporminore
	Stava
	Stelvio
	Stenico
	Stilves
	Storo
	Stramentizzo
	Strumbò

Corpo d'Armata	Comuni
VERONA	Stumiaca
	Susa
	Tabla
	Taio
	Tambre d'Alpago
	Tanas
	Tarces
	Tarres
	Tassullo
	Tavodo
	Tavon
	Telve di Sopra
	Telve di Sotto
	Telves
	Tenna
	Tenno
	Terento
	Termenago
	Termon
	Terres
	Terzolas
	Tesero
	Tesiddo
	Tesimo
	Tiarmo di Sopra
	Tiarmo di Sotto
	Tires
	Tirolo
	Tiso
	Torcegno
	Tonadico
	Tonezza (Forni)
	Toss
	Torra
	Trambileno
	Transacqua
	Tres
	Trens
	Trodena
	Tubre
	Tuennetto
	Tuenno
	Tunes
	Turano
	Ultimo
	Vadena
	Valas
	Valda

Corpo d'Armata	Comuni
VERONA	Valdagno
	Val d'Aora
	Val Floriana
	Valgiovo
	Vallada
	Vallelunga
	Valle S. Silvestro
	Vallonara
	Valrovina
	Vandoies
	Vanga
	Vardesina
	Varena
	Vas
	Vasio
	Velo d'Astico
	Velo Veronese
	Velturno
	Verano
	Vermiglio
	Vervò
	Verziac
	Vestenenova
	Vezzano
	Viarago
	Vigalzano
	Vignola
	Vigo
	Vigo di Fassa
	Vigolo Vaccaro
	Vigo Rendena
	Villa Agnedo
	Villa Banale
	Villabassa
	Villandro
	Villa Ottone
	Villa Rendena
	Ville del Monte
	Vipiteno
	Vion
	Vizze
	Ziano
	Zippè di Cadore
	Zoldo Alto
	Zuclo

Corpo d'Armata	Comuni
TRIESTE	Amaro
	Ampezzo
	Andreis
	Apriano
	Arba
	Arta
	Auremio di Sopra
	Aurisina
	Aviano
	Barbana
	Berdò S. Giovanni
	Bersez del Quarnaro
	Bigliana
	Brugnera
	Bucuie
	Budola
	Caccia
	Caneva
	Canfarano
	Capriva del Carso
	Casarsa della Delizia
	Castelnuovo del Friuli
	Castelnuovo d'Istria
	Cavazzo Carnico
	Cavazzo Nuovo
	Cave Aureniane
	Ceglie
	Cercivento
	Cherso
	Chiapovano
	Chirchina
	Chiusaforte
	Cimino
	Cimolais
	Ciseriis
	Clana
	Claut
	Comeglians
	Cordenons
	Corgnale
	Crenovizza
	Dignano
	Dogna
	Duino
	Duttigliano
	Enemonzo
	Erto e Casso
	Famie

Corpo d'Armata	Comuni
TRIESTE	Fanna
	Fiume
	Fontana del Conte
	Forgaria
	Forni di Sotto
	Frisanco
	Gabris
	Gemona
	Godovic
	Goiaci
	Gracovo
	Idra
	Jelsane
	Kal di Canale
	Lase
	Lauco
	Laurana
	Ligosullo
	Locavizza di Aidussina
	Lose
	Lussingrande
	Lussinpiccolo
	Maniago
	Mattuglie
	Moggio Udinese
	Monte Kilovic
	Montespino
	Moschiena
	Neresine
	Ossero
	Pasiano
	Pinzano al Tagliamento
	Platschis
	Podcrai del Piro
	Polcenigo
	Porcia
	Prato di Pordenone
	Preone
	Prevacina
	Primano
	Raccolana
	Ratesevo in Monte
	Raveo
	Resia
	Resiutta
	Rifinberga
	Rigolato
	Roditti

Corpo d'Armata	Comuni
TRIESTE	Rovereto in Piano
	Rovigno
	Rozzo
	Rupingrande
	Sable Grande
	Sagorie S. Martino
	Samaria
	S. Giacomo in Colle
	S. Martino di Quisca
	S. Michele di Postumia
	S. Odorico
	S. Pelagio
	S. Quirino
	S. Vincenti
	S. Vito di Fagagna
	S. Vito al Tagliamento
	Sauris
	Scoppo
	Senosecchia
	Sgnico
	Silun Montaquila
	Sinadole
	Slivia
	Smeria
	Socchieve
	Ternova
	Tolmezzo
	Tomadio
	Tramonti di Sopra
	Tramonti di Sotto
	Treppo Carnico
	Tribusa
	Ustie
	Valdarsa
	Valle
	Valle Moncello
	Verpolgiano
	Verzegnis
	Villa bassa di Senosecchia
	Villa Monevecchio
	Villa Santina
	Vito d'Asio
	Vivaro
	Volosca Abazia
	Woiska
	Zolla
	Zuglio

Corpo d'Armata	Comuni
BOLOGNA	Acquasanina
	Apiro
	Bolognola
	Borghi
	Busana
	Casel d'Aiano
	Castel S. Angelo
	Collagna
	Cupramontana
	Ficano
	Fiumalbo
	Frassinoro
	Frignano
	Frontone
	Gaggio Montano
	Gramaglione
	Lamamocogno
	Ligonchio
	Lizzano in Belvedere
	Mondaino
	Montecapriolo
	Montecavallo
	Monte Creto
	Monte Fiorino
	Monte Gridolfo
	Montese
	Piano del Vaglio
	Pieve Pelago
	Poano
	Polinago
	Portico
	Ramiseto
	Riolunato
	Roncofreddo
	Saludecio
	Sarnano
	Scavolino
	Scorticata
	Serravalle del Chienti
	Sestola
	Ussita
	Verghereto
	Vernucchio
	Visso

Corpo d'Armata	Comuni
FIRENZE	Calice al Cornoviglio
	Capraia (Isola)
	Casola in Lunigiana
	Giancugnano
	Minucciano
	Sillano
	Stazzona
	Vergemoli
	Zeri
NAPOLI	Abriola
	Accettura
	Acerenza
	Albano di Lucania
	Alessandria Carretto
	Aliano
	Altomonte
	Alvidona
	Anacapri
	Anzi
	Armento
	Baragiano
	Belvedere Spinello
	Bocchigliero
	Brienza
	Brindisi Montagna
	Calciano
	Calvello
	Campomaggiore
	Cancellara
	Cannalonga
	Capri
	Carife
	Casino
	Castelgrande
	Castelluccio Inferiore
	Castelluccio Superiore
	Castelmezzano
	Castelnuovo di Conza
	Castiglione dei Genovesi
	Castroregio
	Chiaramonte
	Cirigliano
	Corleto Perticara
	Cotronei
	Cuccaro Vetere
	Episcopia

Corpo d'Armata	Comuni
NAPOLI	Fardella
	Flumeri
	Gallicchio
	Giffone
	Gorgoglione
	Guardia Perticara
	Laurenzana
	Magliano Vetere
	Malvito
	Marsico Nuovo
	Marsico Vetere
	Mesuraca
	Missanello
	Moio della Civitella
	Moliterno
	Montano Antilla
	Montemurro
	Monte S. Giacomo
	Nemoli
	Nocara
	Noepoli
	Oliveto Lucano
	Ornignano
	Oria
	Palmira
	Petina
	Petronà
	Pietrapertosa
	Platari
	Ricigliano
	Roccanuova
	Rogudi
	Romagnano
	Rotonda
	Salvitelle
	S. Angelo Fratte
	S. Caterina Albanese
	S. Costantino Alb.
	S. Cristina d'Aspromonte
	S. Donato di Ninea
	S. Fele
	S. Lorenzo Bellizzi
	S. Marco Forte
	S. Nicola Baronia
	S. Severino Lucania
	S. Sofia d'Epiro
	S. Sossio Baronia

Corpo d'Armata	Comuni
NAPOLI	Santomenna
	Saponara di Grum
	Sasso Castaldo
	Satruiano Lucania
	Serramezzana
	Sessa Cilento
	Spinoso
	Stigliano
	Stio
	Teana
	Teano
	Tortorella
	Tramutola
	Trecchina
	Trentinara
	Trevico
	Vallata
	Valle dell'Angelo
	Valsinni
	Verzino
	Viggiano
	Savelli
	Savoia Lucania
BARI	Abateggio
	Acciano
	Accumoli
	Amandola
	Amatrice
	Arsita
	Atelese
	Barrea
	Borbona
	Borrello
	Brittoli
	Buonanotte
	Cagnano Varano
	Camerda
	Campotosto
	Cappadocia
	Carlantino
	Carpineto Sinello
	Carpino
	Carunchio
	Casalnuovo Monterotaro
	Casal Vecchio di Puglia
	Castelluccio Sauri

Corpo d'Armata	Comuni
BARI	Caltelluccio Valmaggiore
	Castelnuovo della Daunia
	Celenza Valfortore
	Celle S. Vito
	Cittareale
	Civitaluparella
	Civitella Alfedena
	Civitella M. Raimondo
	Colledimacine
	Colledimezzo
	Cortino
	Corvara
	Crognaleto
	Deliceto
	Faeto
	Fallasco
	Fallo
	Fano Adriano
	Farindola
	Force
	Fraine
	Fresagrandinaria
	Gamberale
	Guilmi
	Ischitella
	Lentella
	Leonessa
	Lesina
	Lettopalma
	Liscia
	Margherita di Savoia
	Molina Alterno
	Montazzoli
	Montebello di Bertona
	Monteferrante
	Montefortino
	Montegallo
	Montelapiano
	Monte S. Angelo
	Motta Montecorvino
	Musellaro
	Opi
	Ovindoli
	Palmiano
	Panni
	Pescasseroli

Corpo d'Armata	Comuni
BARI	Peschici
	Penna di Piemonte
	Pennadomo
	Pescacostanzo
	Petrella Salto
	Pietra Camela
	Pietranico
	Pizzoferrato
	Posta
	Pretoro
	Prezza
	Rivisondoli
	Roccacasale
	Rocca di Botte
	Roccamorice
	Roccaramanico
	Roccaraso
	Roccaspinalveti
	Rocco S. Maria
	Rodi Garganico
	Roio del Sangro
	Rosello
	Roseto Valfortore
	Salle
	Sant'Agata di Puglia
	S. Marco la Càtola
	Sante Marie
	S. Vincenzo Valle Roveto
	Schiavi d'Abruzzo
	Serramonacesca
	Tione
	Torninparte
	Turrivaligiana
	Vallecastellana
	Vico Garganico
	Vieste
	Villa Celliera
	Villetta Barrea
	Volturara Appula
	Volturino

Corpo d'Armata	Comuni
PALERMO	Aci Bonaccorso Biancavilla Bronte Calvaruso Castiglione Graniti Linguaglossa Mascalucia Messina Nicolosi Piedimonte Randazzo S. Angelo di Brolo S. Giovanni la Punta S. Teodoro Trecastagni Tremestieri Zafferana

N. 245. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Materiali del gruppo C dichiarati fuori uso.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione amministrativa - Sezione 3ª). — 14 aprile 1927 - Anno V.

Accade spesso che i corpi, nell'inviare a questo Ministero pel tramite dei rispettivi comandi di brigata, gli specchi di proposta fuori uso dei materiali gruppo *C*, nulla dicono, o per lo meno vi accennano molto vagamente, circa l'utilizzazione che possono avere i materiali medesimi dopo avere ottenuta la relativa approvazione alla dichiarazione fuori uso.

Poichè, nel caso suaccennato, vengono a mancare al Ministero gli elementi per pronunciarsi, oltrechè sulla dichiarazione fuori uso dei detti materiali, anche sull'utilizzazione delle materie che se ne ricavano, si determina che le commissioni incaricate dell'esame dei materiali stessi, a mente dell'art. 354 del regolamento sul servizio del materiale di artiglieria ed automobilismo, indichino il modo più conveniente di utilizzare le materie stesse.

La mancanza di tali precise proposte darà luogo al rinvio degli specchi senza approvazione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N 246. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Tassa di bollo relativa agli ordinativi di pagamento.** — (Ragioneria centrale). — 14 aprile 1927 - Anno V.

In relazione alle disposizioni emanate dal Ministero delle finanze per l'abolizione del sistema di riscossione delle tasse di bollo dovute su pagamenti fatti all'erario mediante applicazione di marche, si prescrive che i mandati di anticipazione per pagamenti in conto contratti mediante ordinativi (di cui al n. 8 dell'art. 56 della legge di contabilità di Stato) siano d'ora innanzi richiesti, quando l'importo degli acconti sia determinabile preventivamente, per una somma pari agli acconti da corrispondersi diminuito dell'ammontare delle tasse di bollo applicabili ai vari acconti.

Sugli ordinativi seguiterà tuttavia, come per il passato, ad essere dimostrata la somma lorda dovuta, quella da trattenersi per tassa di bollo e la somma netta da pagarsi.

Il versamento all'erario delle tasse di bollo relative agli ordinativi sarà eseguito a cura del Ministero.

Gli uffici dimostreranno però l'importo delle tasse trattenute sugli acconti nei documenti che inviano al Ministero per il pagamento del saldo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 247. — AVANZAMENTO. — **Disposizioni varie a complemento o a modifica delle norme esecutive emanate per l'applicazione della legge d'avanzamento 11 marzo 1926, n. 398.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 14 aprile 1927 - Anno V.

Il Ministero valendosi della facoltà concessa dall'art. 130 della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, determina quanto segue a modificazione o a complemento di altre precedenti disposizioni:

1. — Agli ufficiali del soppresso ruolo del personale permanente dei distretti collocati in A. R. Q. senza richiamo si applicano per l'avanzamento fino al grado di colonnello i limiti di anzianità stabiliti per l'iscrizione sui quadri dei parigrado in S. P. E. appartenenti all'arma meno favorita.

La loro promozione sarà effettuata ad anzianità insieme con quella dell'ufficiale di parigrado e di pari o minore anzianità dell'arma suddetta che avanzi a turno normale.

I colonnelli del PP. DD. in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo non vengono presi in esame per l'avanzamento fin quando si trovino in tale posizione.

Nei casi in cui dall'art. 3 della legge 11 marzo 1926, numero 398 sono prescritti appositi esperimenti per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità, gli ufficiali del PP. DD. in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo non sono tenuti a frequentare gli speciali corsi d'istruzione di cui al paragrafo 92 della circolare 369 del *giornale militare* 1926.

Agli ufficiali del PP. DD. collocati in posizione ausiliaria si applicano per l'avanzamento fino al grado di colonnello i limiti di anzianità fissati per l'iscrizione sui quadri degli ufficiali di pari grado e di pari o minore anzianità in posizione ausiliaria ordinaria appartenenti all'arma meno favorita.

I colonnelli del PP. DD. in P. A. non avanzano nella posizione suddetta.

Tutti gli ufficiali del PP. DD. passando nella riserva, vengono iscritti con la loro anzianità nei ruoli dei pari grado della loro arma di provenienza che si trovino nella posizione suddetta e ne seguono le sorti anche ai fini dell'avanzamento.

Per il personale del soppresso ruolo delle fortezze in A. R. Q. e nella riserva si applicano integralmente le norme suindicate.

2. — Nei giudizi d'avanzamento per ufficiali d'artiglieria, appartengano essi a reggimenti divisionali o a corpi direttamente dipendenti dai comandi di artiglieria di corpo d'armata, entra sempre come autorità giudicatrice di 1°, 2° o 3° grado il comandante della divisione competente per territorio.

Viceversa il comandante di artiglieria di corpo di armata non interviene come autorità giudicatrice per l'avanzamento degli ufficiali di detta arma che appartengano a corpi dipendenti dai comandi di divisione.

Le stesse norme si applicano analogamente per i giudizi di avanzamento di ufficiali di altre armi o specialità appartenenti a corpi che si trovino negli stessi rapporti di dipendenza.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 248. — AVANZAMENTO. — **Sostituzione di taluni membri nelle commissioni esaminatrici per gli esperimenti ed esami di ufficiali in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 14 aprile 1927 - Anno V.

Con riferimento alle circolari 138, 166 e 226 del *giornale militare* c. a. relative agli esperimenti ed esami degli ufficiali in S. P. E., si determina quanto segue:

In luogo del defunto generale commissario GUIDOBONO cav. Giovanni è nominato membro della commissione giudicatrice per gli esami degli ufficiali commissari il maggiore generale commissario SUARDI cav. Giuseppe.

Nella commissione giudicatrice per gli ufficiali di sussistenza è nominato presidente, in sostituzione dello stesso generale GUIDOBONO, il maggior generale commissario GRITTI cav. Luigi.

Nella commissione suddetta il colonnello commissario CHIARIZIA comm. Ettore è dispensato per esigenze di servizio dalle funzioni di membro ed è sostituito nell'incarico stesso dal colonnello commissario BARBATO cav. Antonio.

I colonnelli di fanteria GIORDANO cav. Francesco e ROCCO cav. Marziano non potendo più, il primo per ragioni di salute, ed il secondo per ragioni di servizio far parte, in qualità di membri della Commissione esaminatrice per gli esperimenti dei capitani di arma combattente, sono sostituiti rispettivamente nelle funzioni stesse dai colonnelli di fanteria ROSSI cav. Carlo e GAMBELLI cav. Luigi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 249. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Acquisto rateale delle pubblicazioni dell'Ufficio storico.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 4 aprile 1927 - Anno V.

Nell'intento di sempre maggiormente diffondere le pubblicazioni dell'Ufficio storico del Comando del Corpo di Stato Maggiore fra gli ufficiali, il Ministero, a norma dell'articolo 74 lettera *C* del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi (edizione 1926), dà facoltà ai comandi, corpi ed uffici di anticipare agli ufficiali dipendenti il prezzo delle pubblicazioni stesse.

L'importo di ogni pubblicazione dovrà essere rimborsato in cinque rate mensili uguali e consecutive.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 250. — TRASPORTI. — **Trasporti delle reclute della classe 1907.** — (Direzione generale servizi logistici). — 14 aprile 1927 - Anno V.

In relazione al disposto del n. 41 della Circolare 175 *giornale militare* c. a., si comunica qui di seguito l'elenco delle linee delle ferrovie concesse all'industria privata, nonchè di quelle tramviarie extraurbane e di navigazione che, per il periodo dal *23 aprile a tutto il 22 maggio p, v.*, consentono — unitamente alle ferrovie dello Stato — il trasporto delle reclute della classe 1907 in conto corrente su presentazione della richiesta modello *B* color rosa, valevole anche per più di dieci persone.

Per le altre ferrovie secondarie, tramviarie intercomunali e di navigazione, non cotemplate dall'elenco seguente, valgono — sin dall'inizio delle operazioni di chiamata — le norme ordinarie e cioè: pagamento immediato del biglietto ferroviario dietro presentazione — se la ferrovia concede riduzione di tariffa — della richiesta modello *B* color verde.

Con l'occasione si richiama l'attenzione degli enti interessati sulla necessità di rilasciare alle reclute che debbono compiere percorsi sulle ferrovie non allacciate in servizio cumulativo con la rete statale, o sulle tramvie intercomunali, tante richieste modello *B* quante sono le Amministrazioni ferroviarie successivamente interessate.

A) *Ferrovie secondarie e linee di navigazione che ammettono il servizio cumulativo con le stazioni FF. SS.*:

Strada Ferrata di Biella (linea Santhià-Biella).

Ferrovia Vallesessera (linea Grignasco-Coggiola).

Ferrovie della società Varesina per imprese elettriche (linea Varese-Cunardo-Luino; Ghirla-Ponte Tresa; Ponte Tresa-Luino).

Ferrovie Nord Milano (linee Castellanza-Cairate-Lonate-Ceppino-Val Morea; Novara-Seregno; Milano-Saronno; Saronno-Varese; Saronno-Como; Como-Laveno; Milano-Erba; Seveso-San Pietro-Camnago).

Ferrovia della Brianza Centrale (linea Monza-Molteno-Oggiono).

Ferrovia dell'Alta Valtellina (linea Sondrio-Tirano).

Ferrovia di Valle Brembana (linea Bergamo-San Giovanni Bianco).
Ferrovia Brescia-Iseo-Edolo.
Ferrovia Rovato-Iseo.
Ferrovia Soresina-Soncino-Cremona.
Ferrovia Orbetello-Porto Santo Stefano.
Ferrovia Rovereto-Riva.
Ferrovie della Società Veneta (Torre Belcivino-Schio-Arsiero; Thiene-Rocchette-Asiago; Adria-Piove; Conegliano-Vittorio; Stazione per la Carnia-Tolmezzo-Villasantina; Cividale-Udine; Copparo-Ferrara-Cento-Persiceto-Decima-Modena; Parma-Suzzara; Bologna-Porto Maggiore-Massalombarda; Arezzo-Pratovecchio-Stia).
Ferrovia Bribano-Agordo.
Ferrovia Suzzara-Ferrara.
Ferrovie di Reggio Emilia (linea Sassuolo-Reggio Emilia-Guastalla e Bagnolo in Piano-Carpi).
Ferrovia Reggio Emilia-Ciano d'Enza e diramazione Barco-Montecchio.
Ferrovia di Val Senio (linea Castelbolognese-Riolo dei Bagni).
Ferrovie e tramvie padane (linea Fano-Fermignano).
Ferrovia centrale Umbra (Terni-P. S. Giovanni-Umbertide).
Ferrovia Mandela-Subiaco.
Ferrovia Cancello-Benevento.
Ferrovie salentine.
Ferrovie complementari della Sardegna.
Compagnia italiana transatlantica (Civitavecchia-Terranova).
Società italiana di navigazione « Florio » (Napoli-Palermo).
Compagnia sarda d'armamento e di navigazione (Terranova-La Maddalena).

B) *Ferrovie secondarie e linee di navigazione che non ammettono il servizio cumulativo con le stazioni FF. SS.*

Ferrovia Fossano-Mondovì.
Ferrovia Tortona-Castelnuovo-Scrivia.
Ferrovia Torino-Lanzo-Ceres.

Ferrovia Bergamo-Clusone.
Ferrovia Menaggio-Porlezza.
Ferrovia Bolzano-Caldaro-Mendola.
Ferrovia Mendola-Fondo-Dermulo.
Ferrovia Calalzo-Dobbiaco.
Ferrovia Rezzato-Vobarno.
Ferrovia Verona-Caprino-Garda.
Ferrovia Padova-Carmignano.
Ferrovia Bolzano-Collalbo.
Ferrovie esercitate dalla Società emiliana ferrovie tramvie e automobili di Modena (Sassuolo-Modena-Mirandola; Modena B. G.-Modena trasbordo; Cavezzo-Finale; Modena-Vignola; Spilamberto-Bazzano).
Ferrovia Pracchia-S. Marcello.
Ferrovia Imola-Fontanelice.
Ferrovia Poggibonsi-Colle Val d'Elsa.
Ferrovia Massa M.-Follonica P.
Ferrovia Arezzo-Fossato.
Ferrovia di Montepulciano.
Ferrovia Rimini-Mercatino.
Ferrovia elettrica di Camerino.
Ferrovia Spoleto-Norcia.
Ferrovia Fermana.
Ferrovia elettrica di Chieti.
Ferrovia Aquila-Capitignano.
Ferrovia Roma-Ostia.
Ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo.
Ferrovia Roma-Fiuggi-Frosinone.
Ferrovia Sangritana.
Ferrovia Agnone-Pescolanciano.
Ferrovia Bari-Locorotondo.
Ferrovia Napoli-Aversa-Piedimonte d'Alife.
Ferrovia Napoli-Pozzuoli-Torregaveta.
Ferrovia Napoli-Nola-Baiano.
Ferrovie Calabro Lucane.
Ferrovia Circumetnea.
Società anonima industrie marittime (Ancora-Zara).

C) *Tramvie intercomunali*:

Tramvie extraurbane di San Remo e Bordighera.
Tramvie elettriche bresciane (Brescia-Tavernole; Brescia-Pavone-Mella-(Gambara)-Ostiano; Brescia-Tormini-(Idro)-Gargnano; Brescia-Soncino; Brescia-Treponte).

Tramvia Brescia-Mantova-Ostiglia.
Tramvie provinciali mantovane.
Tramvie piacentine a vapore.
Tramvie provinciali cremonesi (Cremona-Cà dei Soresini-(San Giovanni in Croce)-Casalmaggiore; Cremona-Ostiano; Casalmaggiore-P. Maiocche).
Tramvie provinciali di Verona (Verona-Caldiero-(Tregnago)-Cologna Veneta).
Tramvia Verona-Coriano.
Tramvie Vicentine (Vicenza-Montagnana; Vicenza-Bassono; Vicenza-S. Vitale-(Chiampo)-Valdagno-Recoaro).
Tramvie di Mestre (S. Giuliano-Mestre-Treviso; Mestre-Mirano).
Tramvie comunali di Padova (Padova-Torreglia; Padova-Villa di Teolo).
Ferrovie e tramvie padane (Ferrara-Codigoro).
Tramvie della Società Veneta (Padova-Bagnoli; Padova-Piove; Montebelluna-Asolo; Montebelluna-Valdobbiadene; Padova-Fusina; Malcontenta-Mestre).
Tramvie Parmensi.
Tramvie « Sefta » di Modena.
Tramvia Bologna-Casalecchio-Vignola.
Tramvia Bologna-Pieve di Cento-Malalbergo.
Tramvia Borgo San Donnino-Salsomaggiore.
Tramvie della Romagna (Ravenna-Forlì; ForlìMeldola).
Tramvia Camaiore-Viareggio.
Tramvia elettrica litoranea di Viareggio (Viareggio-Forte dei Marmi; Pietrasanta-Fiumetto).
Tramvie fiorentine (linee extraurbane).
Tramvie del Valdarno Superiore (San Giovanni Valdarno-Montevarchi-Levane).
Tramvie elettriche di Terni (Terni-Ferentillo).
Tramvia Roma-Tivoli.
Tramvia Castellammare-Sorrento.
Tramvia Salerno-Valle di Pompei.
Tramvie provinciali di Napoli (linee extraurbane).
Tramvie extraurbane di Napoli.
Tramvia Bari-Barletta.
Tramvia San Severo-Torremaggiore.
Tramvie extraurbane di Messina (Giampilieri-Messina-Faro; Messina-Granatari-Barcellona).
Tramvia Catania-Acireale.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 251. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad ufficiali insegnanti presso l'Accademia di fanteria e cavalleria.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 14 aprile 1927 - Anno V).

Sono indetti concorsi per titoli e per esami per la nomina degli insegnanti presso l'Accademia di fanteria e cavalleria per le materie seguenti:

Storia militare, insegnanti n. 1;

Mezzi tecnici, id. n. 1;

Topografia e disegno topografico, id. n. 1.

Il concorso avrà luogo con l'osservanza delle norme di massima contenute nella circolare 243 *giornale militare* corrente anno per quanto riguarda i requisiti richiesti per i concorrenti, la presentazione delle domande e dei titoli, la nomina delle Commissioni giudicatrici, la durata dell'insegnamento e per quanto altro concerne in genere le modalità per lo svolgimento delle prove e delle varie operazioni del concorso.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 15 maggio p. v.; quello per la presentazione dei lavori scritti, al 15 giugno p. v.

L'esperimento pratico avrà luogo nella prima quindicina di luglio.

Il comando dell'Accademia provvederà per fornire ai concorrenti i programmi di insegnamento.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 36ª, anno 1926, circolare 406:

A pagina 1505, depennare il tenente MORI Andrea del 157 regg. fanteria.

Dispensa 50, anno 1926, circolare 548:

A pagina 2083 invece di BONFARDINI Giosuè, leggasi: BONFARDINO Giosuè.

Dispensa 1ª, circolare 13, anno 1927.

A pagina 2 depennare il tenente PEDERZOLLI Mario.

Dispensa 2ª, anno 1927, circolare 19:

A pagina 65, annotazione (2), in luogo di « L. 28000 », leggasi: « L. 23000 ».

Dispensa 4ª, anno 1927, circolare 63:

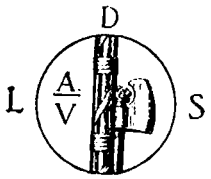
A pagina 164, depennare il tenente AGRI Augusto del 46 fanteria.

Dispensa 15ª, anno 1927, circolare 221:

DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI - EQUIPAGGIAMENTO. — L'applicazione delle disposizioni contenute nei numeri 7, 8 e 9 è momentaneamente sospesa.

Dispensa 15ª, anno 1927, circolare 224:

A pagina 666, invece di: CRISTIANI cav. Giorgio, leggasi: CRISTANI cav. Giorgio.



PREZZO L. 2,20.

(2231) Roma, 1927 - Anno V — Stab. Poligr. Amm. Stato

787

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 17ª — 1927 - ANNO V — 23 APRILE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 251 – 16 aprile 1927 – Anno V — COLONIE – SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Libia *Pag.* 788

» 252 – 20 aprile 1927 – Anno V. — SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Sospensione della concessione dell'attendente agli ufficiali che prestano servizio presso altre amministrazioni dello Stato . . . . » 796

» 253 – 21 aprile 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Cessioni ad altre Amministrazioni dello Stato . . . . . » 796

» 254 – 21 aprile 1927 – Anno V. — AVANZAMENTO. — Corso d'istruzione per capitani in A. R. Q. delle armi combattenti . . . . . » 798

» 255 – 21 aprile 1927 – Anno V. — AVANZAMENTO. — Elenco degli ufficiali di complemento di arma combattente ammessi a sostenere la prima prova pratica per l'avanzamento a scelta facoltativo al grado superiore » 800

» 256 – 21 aprile 1927 – Anno V. — DISPOSIZIONI VARIE. — Corsi di insegnamento di calcolo meccanico » 802

LIBRERIA DELLO STATO

N. 257 – 21 aprile 1927 – Anno V. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi d'istruzione automobilistica ai militari di truppa delle varie armi e corpi, aventi automezzi in dotazione organica . . . *Pag.* 803

» 258 – 21 aprile 1927 – Anno V. — MATRICOLA. — Rinnovamento degli stati di servizio mod. 53 . . . . » 805

» 259 – 21 aprile 1927 – Anno V. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decorazioni estere. . . . . » 805

» 260 – 21 aprile 1927 – Anno V. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Annuario militare pel 1928 . . . . . » 806

» 261 – 21 aprile 1927 – Anno V. — RECLUTAMENTO. — Applicazione della ferma eventualmente abbreviata ai militari compresi nella chiamata della classe 1907. . » 806

Circolare N. 251. — COLONIE – SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — **Arruolamenti volontari nei RR. Corpi di truppe coloniali della Libia.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 16 aprile 1927 – Anno V.

Il manifesto annesso alla circolare 424 del *giornale militare* 1925 relativo agli arruolamenti volontari nei Regi corpi di truppe coloniali della Libia è stato sostituito da altro, testè pubblicato a cura del Ministero delle colonie e che, qui di seguito, si riproduce.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

MINISTERO DELLE COLONIE

MANIFESTO

per l'arruolamento nei Regi Corpi di Truppe Coloniali della Tripolitania e Cirenaica

Previ accordi col Ministero della guerra, si fanno note le condizioni ed i vantaggi stabiliti per coloro che imprendono servizio volontario nei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, sia che aspirino al servizio

comune nelle varie armi e corpi, sia che, per la conoscenza d'arti, mestieri e professioni, aspirino a speciali impieghi nei corpi stessi.

Possono entrare a far parte dei Regi corpi suddetti:

a) i sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito sotto le armi;

b) i sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito o della R. Marina in congedo;

c) i giovani non ancora alle armi, aventi o non obblighi di leva, residenti o non nel Regno.

Il numero dei militari sotto le armi che potrà essere eventualmente ammesso nei Regi corpi è — però — limitato al quantitativo che potranno stabilire, d'accordo fra loro, i Ministeri della guerra e delle colonie; quello dei sottufficiali in congedo è limitato ad alcuni posti di specializzati. Tuttavia le domande dei sottufficiali in congedo, verranno tenute in evidenza per un anno dalla loro data.

Gli arruolamenti, le ammissioni e le riammissioni nei Regi corpi sono sempre aperti.

Gli aspiranti debbono esser celibi o vedovi senza prole; i marescialli, i maniscalchi, i sellai, gli armaiuoli, possono essere anche ammogliati: questi però non potranno condurre le famiglie in colonia se non quando ne avranno ottenuto il consenso dal Governatore della colonia di destinazione, il quale si riserva di decidere caso per caso, in relazione all'impiego ed alla dislocazione del militare.

Coloro che aspirano ad imprendere servizio nei Regi corpi debbono aver compiuto il 18° anno di età e non aver oltrepassato il 32°; aver tenuto sempre buona condotta e avere sana e robusta costituzione fisica in relazione al servizio coloniale, da accertarsi mediante visita medica militare.

La durata della ferma da assumere è di anni 2 (ivi compresa la licenza ordinaria coloniale che può essere concessa in ragione di un mese per ogni anno di servizio compiuto). La ferma decorre dalla data d'imbarco in Italia, per la Libia; dalla data della firma del relativo atto, per coloro che si presentano direttamente in Tripolitania o in Cirenaica.

Compiuta la ferma biennale, si può chiedere d'essere ammessi a successive rafferme coloniali annuali sino al limite massimo di 35 anni d'età compiuti se caporali e soldati, e 41 anni compiuti se sergenti maggiori o sergenti. Non vi

sono limiti di età per i marescialli, per gli armaiuoli, pei sellai, pei maniscalchi e per gli operai, semprechè fisicamente idonei e meritevoli.

I Regi corpi di truppe coloniali fanno parte del R. Esercito; e però coloro che vi si arruolano sono anche inscritti nei ruoli matricolari dei distretti militari ed il servizio da essi prestatovi è computabile agli effetti degli obblighi derivanti dalla leva al pari di quello degli arruolati nei corpi metropolitani.

Ogni anno, ed anche più volte l'anno, si effettuano nelle Colonie corsi allievi sottufficiali e corsi di specializzazione in automobilismo, telegrafia e radiotelegrafia, in arti e mestieri. (1)

Il servizo reso nei Regi corpi, oltre ad offrire possibilità di carriera nel corpo stesso o nel R. E. e di apprendere un mestiere, dà diritto alla esenzione da due chiamate consecutive alle armi per istruzione; al computo del servizio agli effetti della pensione; a fregiarsi della medaglia d'argento commemorativa col motto « Libia » al compimento del secondo anno.

Sono applicabili ai sottufficiali le disposizioni vigenti in Patria sullo stato dei sottufficiali, e nel caso essi non potessero proseguire il servizio militare in Colonia per ragioni indipendenti dalla loro volontà, potranno essere transitati nei corpi del R. Esercito per proseguirvi la carriera, semprechè fisicamente idonei e meritevoli.

---

(1) Le principali categorie di Specialisti e le indennità giornaliere loro dovute, in più del normale trattamento, sono le seguenti: Telegrafisti da L. 3 a L. 5 - Guardafili da L. 2 a L. 3 - Radiotelegrafisti e radiomotoristi da L. 5 a L. 12 - Capostazione R. T. da L. 8 a L. 15 - Automobilisti conduttori da L. 2 a L. 5 (più L. 2 nei pernottamenti) - Meccanici da L. 3 a L. 6 - Addetti alle riparazioni del vestiario e calzatura, allievi armaiuoli, allievi sellai e arcionisti nei reparti, L. 0.20 per ogni ora di lavoro - Pompieri L. 0.50 - Personale addetto alle Ferrovie Decauville, se macchinisti e fuochisti, da L. 2 a L. 2.50 - Interpreti ausiliari L. 0.40 - Magnetisti elettromeccanici, meccanici di precisione, saldatori autogeni da L. 4 a L. 8 - Tornitori, fresatori, aggiustatori, meccanici, congegnatori, fucinatori, fonditori, modellatori, vulcanizzatori, radiotoristi, armaiuoli, falegnami da L. 3 a L. 6 - Nichelatori, sellai, stagnini, tappezzieri, limatori, piallatori, elettricisti, carradori, coloratori da L. 2.50 a L. 5 - Aiutanti operai in genere L. 1 - Apprendisti L. 0.50 - Musicanti effettivi L. 1.50, allievi L. 0.50 - Dattilografi al Governo e al Comando Truppe da L. 0.50 a L. 1.50.

Gli aspiranti a far parte dei Regi corpi di truppe coloniali dovranno obbligarsi a prestare servizio in qualunque località della Libia (Tripolitania o Cirenaica); potranno — però — esprimere il loro desiderio circa la destinazione in Tripolitania o in Cirenaica, e di esso potrà essere tenuto conto, in relazione alle disponibilità, all'atto dello smistamento dei volontari tra le due colonie.

Gli aspiranti, provenienti dalla cavalleria, dall'artiglieria e dal genio potranno essere arruolati, di massima, nel corpo o nella specialità di provenienza; in caso di deficienza di posti, dovranno prestare servizio nei reparti di altre armi o corpi.

Saranno destinati — di massima — all'arma di fanteria gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio militare.

All'atto del definitivo incorporamento nel reparto di destinazione in colonia verrà corrisposto un premio di arruolamento:

— di lire 1300 ai militari metropolitani alle armi in Patria o nelle Colonie ed ai militari in congedo che abbiano preso parte per 3 anni alla campagna Libica o Nazionale o all'una e all'altra comulativamente;

— di lire 1000 se abbiano preso parte a campagne di guerra per un periodo di tempo minore;

— di lire 500 ai militari in congedo che abbiano prestato servizio militare od a quelli alle armi che non abbiano preso parte a campagne di guerra;

— di lire 250 a quelli che non abbiano mai prestato servizio militare.

Tale premio non è dovuto però a chi, avendo già prestato servizio nei Regi corpi, ed avendolo già percepito, vi sia riammesso.

Costoro, se compiuta la ferma iniziale assumeranno rafferme successive, computeranno tutto il servizio prestato agli effetti del premio di rafferma.

Il trattamento spettante ai militari dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica è il seguente:

A) ASSEGNI FISSI.

SOTTUFFICIALI *a*) Durante la ferma iniziale e successive rafferme:			GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA		
Gradi	Stipendio o paga giornaliera	Soprassoldo coloniale	Gradi	Paga giornaliera (con le norme d'Italia)	Soprassoldo coloniale
			b) durante la ferma biennale iniziale:		
Maresc. magg.	Lo stipendio, o la paga, il supplemento di servizio attivo, l'indennità militare, gli aumenti ed i premi giusta le norme d'Italia	pari a tre quarti dello stipendio	Capor. magg.	2,25	4 —
Maresc. capo			Caporale	2 —	4 —
Maresc. ordin.			Soldato	1,75	3,50
Serg. magg.		5,15	*c*) durante le rafferme successive:		
Sergente		5,15	Capor. magg.	2,75	4 —
			Caporale	2,50	4 —
			Soldato	2,25	3,50

N.B. — Gli assegni di cui sopra decorrono dal giorno dell'imbarco per la colonia di destinazione che avverrà subito dopo la firma dell'atto d'arruolamento; dal giorno dell'arruolamento per quelli che già trovansi in Libia.

Agli arruolati in Italia spetta, sino al giorno precedente a quello d'imbarco, il trattamento (assegni e vitto) dei pari grado in servizio in Patria.

Ai cittadini italiani, anche se provenienti dall'estero, che verranno ammessi nei R. Corpi sarà rimborsato, su produzione dei relativi documenti, il viaggio dalla residenza al luogo dove sono stati arruolati, e per ogni giornata di viaggio, tanto in Italia che all'estero, sarà corrisposta l'indennità giornaliera di L. 8.

B) Razione viveri giornaliera (esclusi i marescialli);

C) Vestiario, (uniforme color kaki) 1ª vestizione, rinnovazione e manutenzione a carico dell'Amministrazione coloniale, meno che pei marescialli ai quali sarà corrisposta una indennità di equipaggiamento di L. 800;

D) Premi di rafferma (esclusi i marescialli): L. 600 al compimento del 1°, del 2° e del 3° anno di rafferma; L. 700 al compimento del 4°, 5° e 6° anno di rafferma; L. 800 al compimento del 7° anno di rafferma e successivi;

E) Indennità eventuali e soprassoldi giornalieri progressivi, particolarmente rimunerativi per coloro che risultino, o divengano in seguito specialisti (vedi nota 1);

F) Licenze: ordinarie, straordinarie e di convalescenza. La licenza ordinaria può essere concessa in ragione di 30 giorni, oltre il viaggio, per ogni anno di servizio coloniale compiuto ed è cumulabile sino a 60 giorni per biennio. Il viaggio è a carico dell'Amministrazione coloniale e spettano durante tale licenza ed il viaggio di andata e di ritorno gli assegni di cui alla tabella *A*);

G) Indennità caro-viveri (sino a che sarà corrisposta in Patria) sulla base di quella stabilita pei parigrado del Regio esercito, tenuto conto della somministrazione della razione viveri;

H) Ai militari autorizzati a condur seco la famiglia potrà essere concesso l'alloggio; in mancanza, spetta la stessa indennità di alloggio dovuta ai parigrado in Italia;

I) Ai militari dislocati in presidi della Libia dichiarati residenza disagiata, spetta una speciale indennità giornaliera;

K) Spetta un sussidio di L. 500, indipendentemente dall'eventuale diritto a pensione, alle famiglie o agli eredi dei militari morti in servizo e per provate ragioni di servizio; spetta un sussidio di L. 1000 ai militari riformati per cause comprovate di servizio o per malattie provenienti dal clima, indipendentemente dall'eventuale pensione o da altri benefici di carattere provvidenziale a carico dello Stato.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

1° I sottufficiali ed i militari di truppa alle armi presenteranno le domande con le norme che verranno date dal Ministero della Guerra.

2° I sottufficiali ed i militari in congedo (compresi i giovani visitati ed arruolati dai consigli di leva, ma non ancora inviati ai corpi), presenteranno la domanda in carta da bollo da L. 2 al Comando del Distretto Militare di residenza, unendovi:

a) il proprio foglio di congedo illimitato, anche se provvisorio;

b) la dichiarazione dell'Ufficio di Stato Civile per comprovare che sono celibi o vedovi senza prole. Tale documento non può essere di data anteriore di un mese a quella di presentazione;

c) l'attestato di moralità e buona condotta, di data non anteriore ad un mese da quella di presentazione, rilasciato dal Comune di domicilio e vidimato dal Prefetto;

d) il certificato di penalità rilasciato, da non oltre un mese dalla data di presentazione, dal Tribunale Penale e Civile del luogo di nascita (dal Tribunale di Roma, pei nati all'estero).

I sottufficiali del R. Esercito e della R. Marina in congedo potranno essere ammessi alle Truppe Coloniali soltanto se si trovano nelle condizioni fissate dal Ministero della Guerra per la riammissione in servizio nel R. Esercito.

I militari della R. marina, se riammessi in servizio nei R. corpi di truppe coloniali, all'atto in cui ne cessano, verranno iscritti nella forza in congedo del Regio esercito.

3. — *I giovani che non siano stati ancora visitati ed arruolati per leva* presenteranno la domanda in carta da bollo da L. 2 al Comando del distretto militare del luogo di residenza allegandovi:

il certificato di nascita da cui risulti che hanno compiuto il 18° anno di età;

la dichiarazione dell'Ufficio di stato civile, il certificato di penalità, l'attestato di moralità e buona condotta di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), del precedente n. 2;

l'atto di consenso all'arruolamento volontario rilasciato dal padre o da chi esercita sull'aspirante la patria potestà, per quelli che non hanno ancora passato la visita medica di arruolamento per fatto di leva.

4. — *I cittadini italiani residenti all'estero* presenteranno la domanda alle autorità consolari del luogo ove risiedono, che, dopo rigorosa visita medica e scrupolosi accertamenti sulla loro condotta morale, trasmetteranno le domande al comando del corpo d'armata di Roma che ne segnalerà alle autorità stesse l'esito.

I documenti da produrre ai sensi del presente manifesto (meno la domanda e il consenso paterno che devono essere sempre in carta da bollo) possono essere redatti in carta libera su produzione dell'attestato di povertà.

Tutti gli aspiranti che siano in grado di produrre documenti attestanti la loro capacità all'esercizio di arti, mestieri e professioni (vedasi nota 1) come brevetti, patenti, diplomi, attestati di lavoro ecc., potranno allegarli alla domanda nell'intento di essere assunti come specialisti, indicando nella domanda stessa la specialità alla quale aspirano.

Di tali aspirazioni verrà tenuto conto all'atto dell'incorporamento in Colonia semprechè le aspirazioni stesse risultino fondate tanto per la serietà dei documenti prodotti, quanto pel risultato degli esperimenti cui gli aspiranti potranno essere soggettati in colonia, e per talune specialità in Patria.

La firma degli atti di arruolamento avverrà dopo che i Comandi dei corpi e distretti avranno ricevuto il nulla osta dal Comando del deposito centrale truppe coloniali in Napoli al quale le segnalazioni relative dovranno esser fatte con tutta urgenza.

Le autorità comunali, diplomatiche e consolari sono tenute a facilitare ed a compiere colla massima urgenza le pratiche relative agli arruolamenti, e fornire gli aspiranti dei documenti di viaggio.

Il presente manifesto — che sostituisce quello in data 1° giugno 1925 — dovrà essere sempre affisso in luogo visibile per cura delle autorità alle quali è inviato, perchè *gli arruolamenti, le ammissioni e le riammissioni nei Regi corpi di truppe coloniali sono sempre aperti.*

Roma, 15 marzo 1927 - Anno V

Il Ministro delle colonie: FEDERZONI.

N. 252. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Sospensione della concessione dell'attendente agli ufficiali che prestano servizio presso altre Amministrazioni dello Stato.** — (Gabinetto). — 20 aprile 1927 Anno V.

Il perdurare delle necessità che diedero motivo alla pubblicazione della circolare n. 54, dispensa 5ª del *giornale militare* del 1922 richiede, oggi, la più severa economia nell'impiego del personale destinato a cariche speciali.

Si interessano, pertanto, i comandi di corpo d'armata a richiamare le autorità dipendenti alla precisa osservanza delle tassative disposizioni contenute nella circolare sopraricordata, riguardanti il divieto assoluto di concedere l'attendente agli ufficiali comandati comunque a prestare servizio presso tutte le altre Amministrazioni dello Stato, eccezion fatta, beninteso, per i soli ufficiali che, in base alla ripetuta circolare n. 54, sono considerati esclusi dal provvedimento in questione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 253. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Cessioni ad altre Amministrazioni dello Stato.** — (Ragioneria centrale). — 21 aprile 1927 - Anno V.

Approssimandosi la fine dell'esercizio, si ritiene opportuno richiamare gli enti militari all'osservanza delle norme in vigore, relative alle cessioni ad altre Amministrazioni dello Stato.

Per evitare il ripetersi di errori più volte rilevati, si ricorda:

1° che le quietanze di tesoreria devono:

a) essere intestate all'ente cui è stata fatta la cessione;

b) essere imputate al capo XII, capitolo 198 del bilancio di entrata, tranne che il Ministero non ne abbia ordinata l'imputazione al capitolo 261 per la riassegnazione alla parte straordinaria del bilancio;

c) contenere la causale del versamento;

d) contenere la data e le firme del capo e del cassiere della sezione di tesoreria;

e) avere la concordanza fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre;

2° che qualunque correzione alle quietanze, deve essere apportata dalla sezione di tesoreria ed essere convalidata con le firme del capo e del cassiere della sezione stessa e con l'apposizione del timbro d'ufficio;

3° che non sono consentite abrasioni. Perciò anche queste, per quanto minime, devono essere convalidate come al precedente n. 2;

4° che i modelli 1021-*bis* devono essere trasmessi insieme con le relative quietanze di tesoreria, quando la cessione avvenga a pagamento diretto, o contenere gli estremi del dispaccio ministeriale (ufficio, data e numero di protocollo), quando la cessione avvenga in conto di apposita anticipazione effettuata dall'Amministrazione che ha richiesto i materiali.

Nei modelli 1021-*bis* dovranno essere apposte le indicazioni relative al peso dei materiali ceduti e al trasporto, pel quale dovrà specificarsi se effettuato in via normale o d'urgenza.

Tutte le quietanze di tesoreria relative al corrente esercizio **dovranno pervenire** a questo Ministero (Ragioneria centrale - Divisione II, Sezione I) **non più tardi del giorno 20 giugno p. v.** e gli enti militari dovranno curare perchè i documenti siano perfettamente regolari.

I versamenti che non potessero essere effettuati in tempo utile perchè le relative quietanze pervengano nel termine suddetto, saranno rimandati al prossimo esercizio finanziario, pel quale sarà a suo tempo indicato il capitolo del bilancio dell'entrata corrispondente al 198 dell'esercizio in corso.

Gli enti militari dovranno curare fin d'ora l'invio delle quietanze e degli altri documenti relativi alle cessioni ad altre Amministrazioni, di cui fossero già in possesso, al fine di evitare l'accumularsi del lavoro negli ultimi giorni dell'esercizio.

Nel raccomandare di seguire scrupolosamente le suddette norme, si fa presente che potranno essere adottati i provvedimenti a carico dei responsabili che, per inosservanza delle disposizioni in vigore, determinassero ingiustificate perdite al bilancio militare.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 254. — AVANZAMENTO. — **Corso d'istruzione per capitani in A. R. Q. delle armi combattenti.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 aprile 1927 - Anno V.

I seguenti capitani in A. R. Q. delle armi combattenti sono ammessi a frequentare il corso d'istruzione presso le Scuole centrali di Civitavecchia, di cui al paragrafo 16 della circolare 682 *giornale militare* corrente anno:

Arma di fanteria.

GERVASI Cosimo, corpo d'armata Torino;
TALUCCHI Giuseppe, id. id. id;
LONGO Raimondo, id. id. id;
BERNARDI Angelo, id. id. id.;
GAGGINO Paolo, id. id. id.;
CARDARELLI Camillo, id. id. id.;
GIACHETTI Ottavio, id. id. id.;
LUPANO Francesco, id. id. Alessandria;
MORABITO Pasquale, id. id. id.;
CORTONESI Argenio, id. id. id;
VIRANO Ettore, id. id. id.;
CONTI Romolo, id. id. id.;
FRAIA Pasquale, id. id. Milano;
BONINI Ottorino, id. id. id.;
QUAGLIA Mario, id. id. id.;
ROSSI Attilio, id. id. id.;
GIUSTO Antonino, id. id. id.;
MIRONE Carlo, id. id. id.;
BIFANI Alberto, id. id. id.;
ORECCHIA Pietro, id. id. id.;
RAMPOLLA Francesco, id. id. Verona;
WILLIAMS Guglielmo, id. id. id.;

DALL'AGLIO Giulio, corpo d'Armata, Verona;
SALINITRO Egidio, id. id. id.;
PERUZZO Francesco, id. id. id.;
LORENZINI Ferruccio, id. id. id.;
PASINETTI Carlo, id. id. id.;
DE LUCA Alberto, id. id. id.;
RICEVUTI Umberto, id. id. id.;
DAL BELLO Angelo, id. id. id.;
MENGHI Pietro, id. id. Trieste;
FORMISANO Raffaele, id. id. id;
ORLANDELLA Ubaldo, id. id. id.;
SCOLARI Angelo, id. id. Bologna;
CORVINELLI Adolfo, id. id. id.;
SARDINI Vittorio, id. id. id.;
DANESI Luigi, id. id. id.;
VALENTINI Ricciotti, id. id. id.;
FRANCAVILLA Giuseppe, id. id. Firenze;
ROMANO Emilio, id. id. id.;
FABBRINI Bernardini, id. id. id.;
MAIORFI Bruno, id. id. id.;
RANDONE Frncesco, id. id. id.;
FANTONE Alfonso, id. id. id.;
MAZZONI Carlo, id. id. id.;
MELICCHIA Mario, id. id. Roma;
PARIS Gastone, id. id. id.;
PAROLARI Gabriele, id. id. id.;
PETRAGNANI Ottavio, id. id. id.;
FERRI Vincenzo, id. id. id.;
ROSSI Cesare, id. id. id.;
MARANGIO Amedeo, id. id. id.;
PACETTI Alfonso, id. id. id.;
GORI Arnaldo, id. id. id.;
BOSCO Antonio, id. id. id.;
ROSSINI Giuseppe, id. id. id.;
DE LUCA Francesco, id. id. id.;
CALDARELLI Alfredo, id. id. id.;
GRANARA Antonio, id. id. id.;
ARRICO Biagino, id. id. Napoli;
NICOLETTI Guglielmo, id. id. id.;
SERINO Giacomo, id. id. id.;
VILLANI Luigi, id. id. id.;
DE LIBERO Pietro, id. id. id.;
BUTO' Carmelo, id. id. id.;

SPEZIALE Umberto, corpo d'armata, Napoli;
FRANCONIERI Aronne, id. id. id.;
DE LEO Raffaele, id. id. id.;
NICOLAI Galileo, id. id. Bari;
TORO Giuseppe, id. id. id.;
ZITO Vito, id. id. id.;
CAMPANELLA Vincenzo, id. id. id.;
BRIAMO Federico, id. id. id.;
CAPONE Francesco, id. id. id.;
DI FURIA Vincenzo, id. id. id.;
MAROTTA Francesco, comando militare della Sicilia:
CALIRI Mario, id. id. id.;
LANZA Rodrigo, id. id. id.;
PALMEGIANO Giuseppe, id. id. id.;
GALFO Antonino, id. id. id.;
VIZZINI Giuseppe, id. id. id.;
AQUILA Antonino, id. id. id.;
PALERMO Attilio, id. id. id.;
LAUREANTI Luigi, id. id. id.;
GOTELLI Enrico, Colonie;
SERRAI Niccolino, id.

Arma di cavalleria.

DELLA CROCE nob. Giorgio, corpo armata Torino;
ARLOTTA Massimo, id. id. Napoli;
PISA Alberto, id. id. Milano.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 255. — AVANZAMENTO. — **Elenco degli ufficiali di complemento di arma combattente ammessi a sostenere la prima prova pratica per l'avanzamento a scelta facoltativo al grado superiore.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 aprile 1927 - Anno V.

Con riferimento alla circolare n. 683 del *giornale militare* 1926, i sottonotati ufficiali di complemento di arma combattente sono stati ammessi a sostenere la prima prova pratica di cui al paragrafo 9 della circolare predetta per l'avanzamento a scelta facoltativo al grado rispettivamente superiore:

Fanteria.

Capitano TURRINI Roberto, divisione Bologna;
Tenente MARRAS Davide, id. Cagliari;
Id. LUDOVICI Giuseppe, id. Chieti;
Id. DE MORO Attilio, id. Padova;
Id. PALMERI Nino, id. id.;
Id. SALVADORI Pietro, id. id;
Id. GENTILI Enzo, id. Ancona;
Id. GIGLIOLI Vladimiro, id. Genova;
Id. CAGNACCI Angelo, id. id.;
Id. VERDURA Tullio, id. Cagliari;
Id. VADILONGA Enrico, id. id.;
Id. BONGIANINO Giovanni, id. Torino;
Id. GAMBA Giuseppe, id. Udine;
Id. SCOTTI-FANTONI Pietro, id. Firenze;
Id. MUCCILLI Vincenzo, com. truppe Tripoli.

Cavalleria.

Capitano GALEONI Gaetano, divisione Milano.

Artiglieria.

Maggiore FRANCO Galileo, comando truppe Tripoli;
Id. QUEIROLO Amedeo, divisione Milano;
Id. ROLETTO Antonio, id. Novara.

Genio.

Capitano PASQUA Igino, divisione Ancona.

A chiarimento di quanto è stabilito nel citato paragrafo 9 si porta a conoscenza dei comandi e degli interessati che la prima prova pratica cui sono ora chiamati i suindicati aspiranti è quella presso la scuole centrale di Civitavecchia.

Tale prova s'inizierà il 5 maggio p. v. ed avrà termine il 20 stesso mese.

Seguirà ad essa, per quei candidati che vi saranno ammessi, l'altra prova pratica di servizio presso un corpo; quest'ultima avrà inizio il 1° e terminerà il 30 agosto corrente anno.

Gli ufficiali interessati, pertanto, avranno cura di ripetere tempestivamente la domanda circa la preferita destinazione, confermando la precedente o variandola, qualora ciò reputassero opportuno in relazione alla data come sopra stabilita per l'inizio di tale prova.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N° 256. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corsi di insegnamento di calcolo meccanico.** — (Direzione generale servizi logistici). — 21 aprile 1927 - Anno V.

Il corso di calcolo meccanico per ufficiali commissari, ordinato con la circolare n. 27 del corrente anno, ha avuto testè termine con esito molto favorevole, dimodochè presso ogni direzione di commissariato militare (meno quella di Verona) e presso la sezione di Cagliari esiste ora un abile calcolatore. Questi dovrà essere impiegato per diffondere la conoscenza del sistema tra gli altri ufficiali delle direzioni e della sezione predetta.

Il Ministero perciò determina che i direttori ed il Capo sezione di commissariato facciano impartire, dall'ufficiale competente, l'insegnamento del calcolo meccanico agli ufficiali inferiori, agli impiegati civili ed ai marescialli degli uffici amministrativi che prestano servizio nelle sedi rispettive, con turni ed in ore tali da non disturbare minimamente il normale andamento del servizio ordinario.

All'uopo il Ministero manderà alle direzioni ed alla sezione una macchina calcolatrice in aggiunta alla sommatrice che la massima parte di esse già possiede. Quelle che ancora non avessero ricevuta quest'ultima, ne informeranno il Ministero (Direzione generale servizi logistici).

Il Ministero farà poi eseguire visite per accertare se e con quali risultati l'insegnamento sarà stato impartito.

Per continuare il compito intrapreso il Ministero determina che, a decorrere dal 15 maggio p. v., abbia luogo un secondo corso d'insegnamento di calcolo meccanico per ufficiali di amministrazione, cui dovranno partecipare i seguenti:

Capitano CALVANI Enrico e tenente MARTINES Alfredo, comandati al Ministero.

Tenente DE FRANCESCO Francesco e tenente MATTINA Alberico, dell'ufficio d'ammin. di personali M. V.

Tenente SANTORO Sebastiano - Ufficio revisione C. A., Torino.

Capitano ACCARDI Giuseppe - Ufficio revisione C. A., Alessandria.

Capitano FRONTONI Pietro - Ufficio revisione C. A., Milano.

Tenente MEREU Stefano - Ufficio revisione C. A., Verona.

Capitano SABBATINI Attilio - Ufficio revisione C. A., Trieste.
Tenente MILONE Antonio - Ufficio revisione C. A., Bologna.
Tenente PANINI Gregorio - Ufficio revisione C. A., Firenze.
Tenente De Mattia Nicola - Ufficio revisione C. A., Bari.
Capitano SANTORO Arveno - Ufficio revisione C. A., Roma.
Capitano SICA Giuseppe - Ufficio revisione C. A., Napoli.
Tenente MALATO Salvatore - Ufficio revisione C. A., Palermo.
Capitano PEDINI Pio - Ufficio rev. comando generale RR. CC., Roma.
Tenente NICOLETTI Camillo - Comando stabilimenti militari pena, Gaeta.
Tenente FESTA Antimo - Distretto militare, Roma.
Capitano MANGIACAPRA Alfredo - Distretto militare, Caserta.

I suddetti ufficiali dovranno presentarsi a questo Ministero (Direzione generale dei servizi logistici) nel pomeriggio del 14 maggio p. v.

Si avverte che a quelli non residenti in Roma spetta l'indennità giornaliera di soggiorno stabilita dall'art. 3 della circolare 160 del 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 257. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi d'istruzione automobilistica ai militari di truppa delle varie armi e corpi aventi automezzi in dotazione organica.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 21 aprile 1927 - Anno V.

Il Ministero, allo scopo di assicurare un adeguato addestramento tecnico automobilistico ai militari di truppa delle varie armi e corpi addetti agli automezzi del Regio esercito, determina quanto appresso:

Fatta eccezione per le unità di artiglieria, le quali provvedono direttamente all'istruzione automobilistica del proprio

personale di truppa occorrente al funzionamento degli autoveicoli assegnati in dotazione organica alle unità stesse, per tutti gli altri corpi o reparti, aventi in dotazione ed in servizio materiali automobilistici, l'istruzione del personale di truppa strettamente occorrente all'impiego degli autoveicoli dovrà essere svolta, in massima, dai centri automobilistici dei corpi d'armata.

Tali disposizioni possono non essere applicate in quei casi in cui, per la dislocazione dei corpi o reparti, l'avviamento del personale ai centri automobilistici o dipendenti distaccamenti implicherebbe ingenti spese di viaggio o di missione.

I comandi di corpo d'armata interessati disporranno nella loro competenza per lo svolgimento, presso i dipendenti centri automobilistici, e nelle epoche che riterranno più opportune, di brevi corsi d'istruzione automobilistica di durata variabile secondo l'attitudine od il grado di conoscenze automobilistiche già possedute dai militari allievi.

Allo scopo poi di semplificare la gestione amministrativa delle spese che i centri automobilistici incontreranno nello svolgimento dei detti corsi di istruzione, il Ministero è venuto nella determinazione di fissare per l'addestramento individuale di ciascuno allievo una quota che non dovrà superare la somma massima di L. 900 per l'istruzione con gli automezzi e di L. 500 per quella con i motomezzi. La valutazione di tale quota è lasciata al criterio dei centri automobilistici che si dovranno regolare in relazione al grado di conoscenza automobilistica già posseduta dagli allievi, al numero di essi ed alla durata dei corsi.

I centri automobilistici faranno inizialmente fronte alle spese occorrenti con i fondi a loro disposizione, salvo il reintegro come in appresso indicato.

Ad istruzione ultimata, i centri stessi provvederanno ad inviare agli enti ai quali appartengono i militari frequentatori dei corsi, una doppia nota di addebito per l'ammontare complessivo dovuto dagli enti stessi per l'addestramento dei militari in parola, calcolato nel modo sopra indicato.

Una delle suddette note, con l'indicazione dell'accettazione dell'addebito, verrà restituita ai centri automobilistici interessati i quali l'inoltreranno alla loro volta a questo Ministero, che provvederà al reintegro concedendo un equivalente aumento di assegni ai centri automobilistici e praticando

una corrispondente diminuzione di assegni agli enti cui appartengono i militari ai quali i centri hanno provveduto ad impartire l'istruzione.

La circolare n. 47 del *giornale militare* 1924 è abrogata.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 258. — MATRICOLA. — **Rinnovamento degli stati di servizio modello 53.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 aprile 1927 - Anno V.

A modifica del paragrafo 30 del regolamento per le matricole il Ministero determina che, nei casi previsti dal citato paragrafo, i corpi provvedano direttamente alla rinnovazione degli stati di servizio modello 53. Tale rinnovazione dovrà essere effettuata solo dopo il completo aggiornamento dei modelli stessi, e lo stato di servizio così rinnovato dovrà essere firmato dal comandante del corpo dopo averlo verificato, e dall'ufficiale interessato la cui firma, però, dovrà essere preceduta dalla seguente dichiarazione « *Riconosciuto esatto in ogni sua parte* ».

I corpi comunicheranno poi al Ministero, a mezzo elenco modello 54, le variazioni che risulteranno non essere state prima comunicate e comunque rimetteranno al Ministero stesso il modello 53 annullato, applicando sul nuovo modello la dicitura « *Rinnovato a norma della circolare n.* 258 *giornale militare* 1927.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 259. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decorazioni estere.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 aprile 1927 - Anno V.

A soluzione di quesiti formulati da alcuni corpi, il Ministero dispone che le motivazioni per le decorazioni estere, concesse per vere azioni di guerra e per le quali i militari dell'Esercito (Ufficiali, sottufficiali e truppa) hanno ottenuto la concessione Sovrana a fregiarsene, siano trascritte sugli appositi documenti personali dei militari interessati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 260. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Annuario militare pel 1928.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 aprile 1927 Anno V.

Allo scopo di accertare con precisione le eventuali omissioni e gli errori incorsi nella compilazione e nella stampa dell'annuario militare pel 1927 testè pubblicato (vedi circolare 216 *giornale militare* c. a.) e per poterne quindi tener conto nella pubblicazione dell'annuario militare pel 1928, i comandi di deposito, distretti, uffici, stabilimenti, etc. si atterranno alle prescrizioni contenute nella circolare 373 del *giornale militare* del 1926.

Ad evitare il ripetersi delle inesattezze riscontrate per il passato nella verifica degli elenchi m. 51, si rammenta che alle proposte di correzioni o di iscrizioni di esponenti relativi alle campagne di guerra Italo-Turca deve essere unito il m. 54 con tutte le variazioni inerenti al servizio prestato in Libia dall'ufficiale e per le campagne di guerra Italo-Austriaca deve essere allegata copia del m. 66-*bis* già approvato da questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Divisione matricola e libretti personali).

Gli elenchi m. 51 dovranno essere compilati indistintamente, anche se negativi, per tutti gli ufficiali ed impiegati.

I comandi di divisione, con le norme già note, provvederanno alla trasmissione dei suddetti elenchi che dovranno giungere al Ministero improrogabilmente il 15 giugno p. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 261. — RECLUTAMENTO. — **Applicazione della ferma eventualmente abbreviata ai militari compresi nella chiamata della classe 1907.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 21 aprile 1927 - Anno V.

1. — E' intendimento di questo Ministero che l'effettiva ammissione alla ferma abbreviata non inferiore a sei mesi, istituita col R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806, sia concessa soltanto a quelli dei militari, compresi nella chiamata alle armi della classe 1907 e riconosciuti dagli organi di leva in possesso dei titoli che saranno successivamente

determinati coll'apposito decreto ministeriale, i quali abbiano frequentato con successo almeno il primo dei corsi biennali della istruzione premilitare (oppure dimostrino di non avere avuto la materiale possibilità di frequentarlo).

In tal senso questo Ministero intende per quest'anno valersi della transitoria facoltà ad esso conferita dal 2° comma dell'articolo unico del R. decreto-legge 31 gennaio 1926, n. 95.

2. — I comandi dei corpi daranno conoscenza di quanto sopra a tutte e singole le reclute che saranno incorporate in occasione della prossima chiamata alle armi e che siano state riconosciute dagli organi di leva competenti ammissibili alla ferma eventualmente abbreviata, invitandole a presentare entro il 31 maggio p. v., i documenti che comprovino il possesso della istruzione premilitare o che giustifichino la mancata frequenza dei relativi corsi (tengansi all'uopo presenti le disposizioni della circolare n. 168 del *giornale militare* 1926).

3. — I comandi dei corpi, per il giorno 10 giugno p. v. procederanno alla compilazione di uno specchio conforme all'unito modello dal quale dovranno esattamente risultare quanti dei militari dichiarati ammissibili alla ferma eventualmente abbreviata, per i singoli titoli previsti dal Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806, siano provvisti del requisito completo della istruzione premilitare, quanti ne abbiano frequentato con successo il solo primo corso, quanti abbiano debitamente giustificata la mancata frequenza e quanti infine siano sprovvisti della istruzione premilitare e non possano giustificare la mancata frequenza dei corsi.

4. — Gli specchi di cui trattasi saranno dai corpi trasmessi, appena compilati, ai comandi delle rispettive divisioni militari i quali, accertatisi che nessuno dei corpi dipendenti abbia omesso la compilazione, li trasmetteranno a questo Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Div. I.bis), in modo che vi giungano non più tardi del 15 giugno p. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

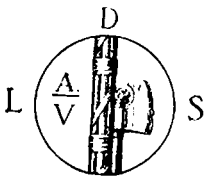
COMANDO DEL .....

Prospetto numerico dei militari compresi nella chiamata della classe 1907 ed in servizio nel suddetto corpo, dichiarati ammissibili alla ferma eventualmente abbreviata.

Titoli di ammissibilità alla eventuale ferma abbreviata previsti dalla legge	Reclute in possesso del certificato di idoneità nella istruzione premilitare	Reclute che hanno compiuto il solo 1° corso della istruzione premilitare	Reclute che hanno giustificato la mancata frequenza della istruzione premilitare	Reclute sprovviste senza giustificazione della istruzione premilitare	TOTALE
ARTICOLO 1. *R. decreto-legge* 15 *ottobre* 1925, *n.* 1806.					
1 - figlio unico di padre vivente					
2 - figlio primogenito di padre vivente che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni					
3 - nipote unico di avo che non abbia figli maschi maggiori di 16 anni					
4 - figlio primogenito di madre tuttora vedova					
5 - primogenito di orfani di padre e di madre					
ARTICOLO 2. *R. decreto-legge* 15 *ottobre* 1925, *n.* 1806.					
1 - orfano di entrambi i genitori che sia fratello unico di sorelle consanguinee - nubili o vedova senza figli maggiori di 16 anni - orfano soltanto del padre					
2 - orfano di entrambi i genitori che abbia fratelli consanguinei, orfani soltanto del padre					
3 - nipote primogenito di avo che non abbia figli maschi, ovvero altri nipoti, maggiori di 16 anni ..					
4 - nipote primogenito di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi, ovvero altri nipoti maggiori di 16 anni					
5 - fratello consanguineo di militare morto sotto le armi per causa non dipendente dal servizio militare.					
6 - fratello consanguineo di militare che trovisi sotto le armi per avere assunto obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o per avere intrapreso la carriera militare come ufficiale o come sottufficiale					
7 - fratello consanguineo di militare che appartenga ad una delle ultime quattro classi chiamate alle armi e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva					
TOTALE ...					

. . . . . *li* . . . *giugno* 1927 - *Anno V*

Il Comandante del . . . . . .



PREZZO L. 0.60.

(2350) Roma, 1927 - Anno V — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 18ª — 1927 - ANNO V — 29 APRILE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

BIBLIOTECA MINISTERO DELLA GUERRA

SOMMARIO

N. 262 – 17 marzo 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 366 Estensione a taluni capitoli del bilancio del Ministero della guerra delle disposizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 6 settembre 1923, n. 2004 . . . . . *Pag.* 811

» 263 – 20 marzo 1927 – Anno V. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 527 – Norme integrative della legge 15 luglio 1926, n. 1379, per la preferenza ai prodotti dell'industria nazionale . . . . . » 812

» 264 – 14 aprile 1927 – Anno V. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — R. decreto-legge n. 503 – Provvedimenti per assicurare il funzionamento dell'Associazione della Croce Rossa Italiana . » 820

» 265 – 18 aprile 1927 – Anno V. — CAVALLI. — Norme pel l'addestramento delle nuove rimonte dette di « pronto servizio » . . . . . » 822

» 266 – 18 aprile 1927 – Anno V. — EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione al pantalone lungo di tela di cotone color bigio di cui al n. 84 categorico e relativo conto di costruzione . . . . . » 823

N. 267 – 26 aprile 1927 – Anno V. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 826

» 268 – 26 aprile 1927 – Anno V. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali . . . . . » 826

» 269 – 28 aprile 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste . . . . . » 826

» 270 – 28 aprile 1927 – Anno V. — AVANZAMENTO. — Esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli e ad anzianità dei capitani delle armi combattenti . . . . . » 827

» 271 – 28 aprile 1927 – Anno V. — AVANZAMENTO. — Esperimenti obbligatori per gli ufficiali del corpo veterinario . . . . . » 828

» 272 – 28 aprile 1927 – Anno V. — DISPOSIZIONI VARIE. — Cambio di denominazione del comando militare permanente di stazione di Mestre . . . . . » 828

» 273 – 28 aprile 1927 – Anno V. — DISPOSIZIONI VARIE. — Istruzioni circa i rapporti dell' « Unione Militare » con le amministrazioni delle forze armate dello Stato . . . . . » 829

» 274 – 28 aprile 1927 – Anno V. — EQUIPAGGIAMENTO. — Modifiche all'abito da carabiniere . . . . » 829

AVVISO . . . . . » 835

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 835

Circolare N. 262. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 366 Estensione a taluni capitoli del bilancio delMinistero della guerra delle disposizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 6 settembre 1923, n. 2004.** — (Ragioneria centrale). — 17 marzo 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 72, del 28 marzo 1927).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 6 settembre 1923, n. 2001, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 6 settembre 1923, n. 2004, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono applicabili ai fondi stanziati nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per gli esercizi 1926-27 e 1927-28, che saranno indicati nel decreto da emanarsi dal Ministro per le finanze per l'attuazione del presente decreto.
Questo decreto, che entra in vigore dalla sua data, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 263. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 527 – Norme integrative della legge 15 luglio 1926, n. 1379, per la preferenza ai prodotti dell'industria nazionale.** — (Gabinetto). — 20 marzo 1927 – Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 95, del 25 aprile 1927 – Anno V.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 gennaio 1926, n. 216, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1379;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità ed urgenza di emanare ulteriori norme integrative della legge di protezione dell'industria nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Primo Ministro, di concerto con i Ministri per l'economia nazionale, per le finanze, per le colonie e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle Amministrazioni civili e militari dello Stato, agli enti autarchici e a quelli sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, alle aziende annesse o comunque dipendenti dall'Amministrazione od enti predetti, nonchè alle società, ditte, istituti o enti, concessionari di beni o di servizi pubblici o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato, è fatto obbligo, negli acquisti, nelle forniture e nei lavori di ogni specie, a cui debbono provvedere, di dare la preferenza a ditte nazionali.

E' tuttavia ammessa la gara internazionale quando si ritenga, in base ai criteri di cui al secondo comma della lettera *c*) dell'art. 6, che le condizioni dell'industria nazionale non permettano di conseguire prezzi convenienti per le qualità richieste, o che non è possibile ottenere tutta la quantità domandata, nei termini di tempo necessari, in relazione ai

bisogni della Amministrazione appaltante ed all'oggetto della fornitura. In questo ultimo caso la gara internazionale deve essere limitata al quantitativo eccedente la potenzialità di produzione dell'industria nazionale dividendo la fornitura in lotti.

Salvo il caso previsto dal precedente comma, alla gara internazionale deve essere invitata anche l'industria nazionale.

Nella sola ipotesi in cui l'industria nazionale non sia in grado di produrre i materiali richiesti, la gara è limitata alle ditte straniere, e si può anche addivenire, ove ne sia il caso, a trattativa privata con ditte straniere.

Art. 2.

Per gli appalti delle Amministrazioni dello Stato, l'accertamento delle condizioni di cui ai commi 2° e 3° dell'art. 1 è fatto dall'Amministrazione interessata, che sentirà, ove lo ritenga utile, il parere del Ministero dell'economia nazionale, o della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Le Amministrazioni dello Stato comunicano, al termine di ogni trimestre, al Ministero dell'economia nazionale, l'elenco dei contratti stipulati entro il trimestre con l'industria straniera, indicando, per ciascun contratto, il nome, la nazionalità della ditta, l'oggetto e l'importo del contratto stesso.

Sono esclusi dall'obbligo di tale comunicazione i contratti delle Amministrazioni militari per materiali sperimentali o di studio quando l'acquisto o l'impiego di detti materiali abbia carattere di riservatezza nell'interesse della difesa dello Stato.

Nei casi di dubbio che risultassero dall'esame degli elenchi, il Ministro per l'economia nazionale, di sua iniziativa, o su richiesta della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, potrà sentire il parere di apposita Commissione, che sarà presieduta dal Ministro stesso o da un suo delegato e composta di un rappresentante dell'Amministrazione appaltante e di un rappresentante della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Il parere della Commissione è, a cura del Ministero dell'economia nazionale, trasmesso per conoscenza all'Amministrazione interessata.

Art. 3.

Gli enti autarchici, gli istituti e aziende parastatali nonchè le società, ditte, enti ed istituti, concessionari di beni o di servizi pubblici o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato, non possono far luogo a gara internazionale senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, il quale sentirà, ove lo creda, il parere della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. La autorizzazione è necessaria anche per le trattative private con l'industria straniera, salvo l'acquisto di pezzi di ricambio per macchine di provenienza estera.

E' in facoltà del Ministro per l'economia nazionale di delegare tale autorizzazione al Prefetto della provincia il quale sentirà, ove lo creda, il parere della Confederazione generale fascista dell'industria italiana o gli organi locali della medesima quando questi esistano.

In caso di contestazione decide una Commissione costituita ai termini dell'articolo precedente, salvo a sostituire al rappresentante della pubblica Amministrazione un rappresentante dell'ente, istituto, azienda o ditta, con la quale è sorta la contestazione.

Quando si tratti di enti non statali ma sovvenzionati dallo Stato o concessionari di pubblici servizi, la Commissione di cui al precedente comma, prima di ogni pronuncia, è tenuta ad interpellare l'Amministrazione che ha dato la sovvenzione o fatto la concessione.

Art. 4.

Nelle gare internazionali è accordata all'industria italiana la protezione di cui all'art. 1 del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 216, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1379.

L'offerta più vantaggiosa, tra quelle dell'industria estera riconosciute valide, è aumentata della percentuale di protezione, semprechè la offerta estera sia fatta per prezzo franco destinazione in Italia. Se è fatta per prezzo franco frontiera, il prezzo è prima aumentato dei diritti doganali, delle spese di assicurazione e di quelle di trasporto, e sulla risultante così ottenuta è applicata la percentuale di protezione.

Se la offerta estera calcolata nei modi sopraindicati risulti superiore od eguale alla più bassa offerta italiana è preferita questa ultima.

Se l'offerta estera sia unica ed aumentata nei modi sopraindicati risulti più vantaggiosa di tutte le offerte dell'industria nazionale, la decisione sull'aggiudicazione è riservata all'Amministrazione appaltante.

La protezione non è accordata se non a ditte italiane che fabbrichino effettivamente in Italia i materiali messi in gara e alle ditte equiparate a norma dell'art. 9.

Art. 5.

Previo assenso del Ministro per le finanze, d'accordo col Ministro per l'economia nazionale, l'amministrazione, ente, istituto, azienda o ditta che provvede all'appalto, di sua iniziativa o su richiesta della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, può stabilire di volta in volta, o coi singoli capitolati, che la percentuale di protezione sia fissata in una quota superiore del 5 per cento sino al massimo del 10 per cento. Con lo stesso procedimento sarà altresì stabilita la percentuale di protezione da accordarsi ai fornitori di materiali greggi o lavorati ai sensi e per gli effetti dell'art. 6.

Rimane salva, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni vigenti, che, in casi speciali, consentono una percentuale di protezione superiore al 5 per cento ma non eccedente il 10 per cento.

Art. 6.

Le ditte nazionali che, in seguito a gara nazionale o internazionale, o a trattativa privata, o comunque, siano aggiudicatarie di forniture e lavori per conto delle Amministrazioni dello Stato e degli altri enti, istituti, aziende o ditte, di cui all'art. 1, hanno l'obbligo di impiegare esclusivamente materiali greggi e lavorati di produzione nazionale.

A questa regola si fa eccezione, quando la ditta dimostri:

a) che si tratta di materie gregge o lavorate che non si producono in Italia;

b) ovvero che non si possono ottenere nelle qualità richieste o in quantità sufficiente per assicurare l'esatta osservanza dei termini di consegna. In questo caso però l'ac-

quisto all'estero dei materiali greggi o lavorati deve essere limitato al quantitativo eccedente la potenzialità di produzione della industria nazionale;

c) ovvero che il prezzo dei materiali greggi o lavorati italiani sia superiore a quello dei materiali esteri, aumentato quest'ultimo dei diritti doganali, delle spese di assicurazione e di quelle di trasporto e di una percentuale del 5 per cento o di quella maggiore che risulti stabilita secondo le norme dell'articolo precedente.

Il confronto dei prezzi è fatto tenendo conto del prezzo più vantaggioso del prodotto italiano e di quello franco frontiera del prodotto estero. Quest'ultimo prezzo è però aumentato dei diritti doganali, delle spese di assicurazione e di quelle di trasporto al luogo in cui i materiali devono essere impiegati. Al prezzo complessivo così risultante è poi aggiunta la percentuale di protezione calcolata sul prezzo stesso.

Restano salve le maggiori limitazioni per gli acquisti all'estero che fossero stabilite dai singoli capitolati.

Art. 7.

La sussistenza delle condizioni che, a termini dell'articolo precedente, giustificherebbero l'acquisto all'estero deve essere dimostrata dalla ditta con documenti ritenuti attendibili dall'Amministrazione, ente, istituto o azienda che provvede all'appalto.

La ditta deve in ogni caso uniformarsi alle decisioni dell'appaltante, il quale determinerà la riduzione di prezzo, qualora risulti che, per effetto dell'autorizzazione dell'acquisto all'estero, si consegua una economia rispetto alla previsione contrattuale.

Le determinazioni dell'appaltante debbono essere immediatamente comunicate anche al Ministero dell'economia nazionale.

E' sempre in facoltà del Ministero dell'economia nazionale, o di sua iniziativa, o su richiesta della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, di sentire, sulle determinazioni previste dai commi precedenti, il parere della Commissione di cui agli articoli 2 e 3, informandone l'Amministrazione dello Stato che ha dato la sovvenzione o fatta la concessione quando si tratti di enti non statali ma sovvenzionati dallo Stato o concessionari di pubblici servizi.

Tale parere è trasmesso, a cura del Ministero dell'economia nazionale, all'appaltante, il quale ne trarrà norma per l'esecuzione del contratto in corso, in quanto ciò sia possibile, o in ogni caso per le direttive da seguire negli appalti di natura analoga.

Art. 8.

Agli effetti delle disposizioni del presente decreto si considerano prodotti dell'industria nazionale le merci di qualsiasi genere che siano prodotte in Italia, sia adoperando materie prime o semi-lavorate di produzione italiana, sia adoperando in tutto o in parte materie prime o semi lavorate di produzione estera, purchè in quest'ultimo caso il prodotto finito presenti un aumento di valore almeno del 40 per cento in confronto del valore delle materie prime o dei semi lavorati di produzione estera adoperati per la fabbricazione di esso.

La percentuale può essere calcolata in misura inferiore al 40 per cento, ma non al disotto del 20 per cento, quando ciò sia stabilito, per determinate categorie di materiali, dai capitolati o sia ammesso, su richiesta della ditta, e prima della aggiudicazione, dall'Amministrazione od ente appaltante.

Non sono in verun caso considerati prodotti dell'industria nazionale quelli risultanti dal semplice montaggio di parti separate fabbricate all'estero anche se vi si aggiungono parti di natura accessoria fabbricate in Italia.

In caso di dubbio o contestazione decide la Commissione di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 9.

Agli effetti delle disposizioni degli articoli precedenti, sono equiparati agli stabilimenti delle ditte nazionali gli stabilimenti industriali situati in Italia, appartenenti a stranieri, quando impieghino nella massima parte personale italiano, anche nella direzione tecnica ed amministrativa, ed assumano l'obbligo di produrre in Italia il materiale appaltato, servendosi di materiali greggi e lavorati di produzione italiana, secondo le prescrizioni dell'art. 8.

Le eventuali contestazioni sull'applicazione di questo articolo sono decise dalla Commissione di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 10.

Negli acquisti, lavori e forniture, a cui provvedono le Amministrazioni, enti e ditte di cui all'art. 1 sarà data la preferenza, fra le ditte nazionali e equiparate, a quelle che hanno in Italia propri uffici tecnici e dispongono di mezzi di prova e di esperienza per lo studio e l'elaborazione dei progetti di materiali e manufatti.

Quando all'appalto si faccia luogo mediante asta pubblica la preferenza sarà data a parità di condizione.

Art. 11.

Le ditte che contravvengono alle precedenti disposizioni sono passibili di una multa fino al 10 per cento sul valore dei materiali greggi e lavorati di provenienza estera. La multa è versata all'appaltante. In caso di recidiva possono essere escluse, per un periodo da uno a due anni, da tutti i contratti con lo Stato e con gli enti, ditte e società di cui all'art. 1.

L'esclusione è pronunciata con decreto del Ministro per l'economia nazionale, d'intesa con quello competente, per i contratti di Amministrazioni statali. Il decreto viene comunicato al Ministero delle finanze e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

Le autorità cui spetta l'approvazione dei contratti, i corpi e collegi cui ne spetta l'esame in sede consultiva o di tutela o di controllo, accertano, volta per volta, che, nella preparazione e conclusione di ogni contratto, siano state osservate le disposizioni della legge e del presente decreto sulla protezione dei prodotti nazionali.

Le Amministrazioni, enti, aziende e ditte appaltanti hanno facoltà, alla loro volta, di fare sorvegliare da propri funzionari, o delegati, l'allestimento delle forniture per l'esecuzione dei lavori, allo scopo di assicurare l'osservanza delle disposizioni predette. All'uopo la ditta assuntrice della fornitura e dei lavori deve avvertire in tempo utile l'Amministrazione od ente, col quale fu conchiuso il contratto, dell'inizio delle provviste e dei lavori, indicando pure gli stabili-

menti ai quali fosse per ordinare i materiali greggi o lavorati che le possono occorrere. Eguale facoltà di vigilanza compete, in ogni caso, al Ministero dell'economia nazionale che la eserciterà a mezzo dei propri delegati.

Art. 13.

Le sanzioni stabilite dall'art. 2 del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 216, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1379, sono applicabili agli amministratori, direttori e funzionari delle società, ditte, istituti ed enti comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato, nonchè ai rispettivi Consigli di amministrazione, in caso di contravvenzione degli obblighi nascenti dalla legge predetta.

Art. 14.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1927 · Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — FEDERZONI — GIURIATI.

N. 264. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — **R. decreto-legge n. 503 – Provvedimenti per assicurare il funzionamento dell'associazione della Croce Rossa Italiana.** — (Gabinetto). — 14 aprile 1927 – Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 92, del 20 aprile 1927 – Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare provvedimenti indispensabili per assicurare il funzionamento della Associazione della Croce Rossa Italiana;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comitato centrale ed il Consiglio direttivo della Associazione della Croce Rossa Italiana sono sciolti.

Art. 2.

Con Nostro decreto, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sarà nominato un Commissario per la strordinaria amministrazione della Associazione predetta.

Il Commissario straordinario eserciterà tutte le funzioni attribuite al presidente generale, al Comitato centrale ed al Consiglio direttivo della Associazione.

Art. 3.

E' data facoltà al Commissario straordinario di dispensare dal servizio il personale dell'Associazione, di qualunque ufficio e grado, e provvedere ai posti eventualmente vacanti, fissandone le norme anche in deroga a qualsiasi disposizione di legge o di regolamento generale e speciale.

Resta, però, vietato ogni aumento dell'onere globale risultante alla data di entrata in vigore del presente decreto, complessivamente per stipendi e pensioni.

Art. 4.

Il personale dispensato dal servizio a termini dell'articolo precedente sarà ammesso a liquidare la pensione od indennità spettantegli a termini di legge, o dei regolamenti organici.

Art. 5.

Contro i provvedimenti di cui agli articoli precedenti è ammesso ricorso soltanto per legittimità al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re, escluso qualsiasi altro ricorso così in sede amministrativa come in sede giurisdizionale.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 265. — CAVALLI. — **Norme per l'addestramento delle nuove rimonte dette di «pronto servizio».** — (Servizio ippico e veterinario - *Ufficio ippico*). — 18 aprile 1927 - Anno V.

L'alto costo dei quadrupedi e le non poche difficoltà del loro riforrimento impongono, anche in questo campo, una severa disciplina economica e la necessità di norme di carattere generale che dovranno essere scrupolosamente osservate.

Il trapasso delle nuove rimonte dalla vita brada o stallina o comunque diversa da quella nella quale si vengono a trovare presso i corpi dell'Esercito, rappresenta per esse un momento di crisi, anche se questo trapasso si concreti, in atto, in un materiale miglioramento di nutrizione e di ambiente.

Il cambiamento di clima, di nutrizione, di orario nelle profende, di ginnastica funzionale, di abitudini in genere, fa sì che all'equino di nuova rimonta necessiti un certo periodo di ambientamento, per poter rientrare nell'andamento normale della sua vita che gli consenta il naturale sviluppo del suo lavoro.

Affinchè tale periodo di crisi sia ridotto al minimo, occorre che da parte di tutti coloro che avranno quadrupedi di nuova rimonta in consegna:

a) sia curata l'igiene delle scuderie, non trascurando il governo della mano;

b) in materia di nutrizione, tenuto conto che gran parte delle nuove rimonte era in precedenza avvezza al regime verde, sia curato il graduale passaggio al regime secco, alternandolo opportunamente con pastoni caldi, erba e rinfrescanti in genere, e suddividendo la somministrazione giornaliera della razione biada in tre riprese;

c) riguardo alla ginnastica funzionale, è necessaria una scrupolosa osservanza della progressività di lavoro, la quale dovrà consentire di raggiungere, nello spazio di poco meno di un anno, quella graduale intensità d'esercizio necessaria perchè l'equino di nuova rimonta possa riuscire ad agevolmente sopportare tutte le fatiche inerenti al servizio militare.

E' consigliabile nei primi mesi di addestramento di limitarsi a lunghe e tranquille passeggiate, per poi successivamente procedere al lento e graduale svolgersi del normale lavoro al quale il quadrupede in definitiva dovrà essere assoggettato.

Dell'osservanza delle norme sovraesposte si rendono più particolarmente responsabili i signori comandanti di reggimento, che vorranno all'uopo valersi del competente ausilio dei dipendenti ufficiali veterinari.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 266. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazione al pantalone lungo di tela di cotone color bigio di cui al n. 84 categorico e relativo conto di costruzione.** — (Direzione generale servizi logistici). — 18 aprile 1927 - Anno V.

Questo Ministero ha determinato di apportare una lieve modifica al pantalone lungo di tela di cotone color bigio, di cui al n. 84 categorico - Atto 191 del *giornale militare* 1904, sostituendo alla tela per camicie, che viene attualmente impiegata per le tasche, la tela medesima di cotone color biglio per vestiario alta 0,71.

Nulla è variato nella foggia del pantalone che resta quale è attualmente. In conseguenza si riportano in appresso i nuovi conti di costruzione, lo specchio delle misure e la dimostrazione della quantità di stoffa occorrente.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Conto di costruzione dei pantaloni lunghi di tela color bigio

Indicazione delle materie occorenti	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color bigio per vestiario alta m. 0,71	m.	2,70	8,80	23,76
Bottoni piccoli di carta compressa.....	N.	6	8,40 %	0,05
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).....	L.	—	—	2,90
			Prezzo di costo ... L.	26,71
			Prezzo di conteggio... L.	26,70

(1) Nella fornitura sono compresi: 0,89 di nastro di cotone ed il filato per le cuciture e gli occhielli.

Dimostrazione delle quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei pantaloni lunghi di tela di cotone color bigio.

Taglio	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Tela di cotone color bigio per vestiario alta m. 0,71 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia
—	0	1	3,15	3,15
1	1	4	3,10	12,40
—	0	1	3,04	3,04
2	1	9	2,98	26,82
—	0	1	3 —	3 —
3	1	14	2,96	41,44
—	0	1	2,87	2,87
4	1	19	2,80	53,20
—	0	1	2,78	2,78
5	1	19	2,72	51,68
—	0	1	2,68	2,68
6	1	14	2,63	36,82
	0	1	2,62	2,62
7	1	9	2,58	23,22
—	0	1	2,56	2,56
8	1	1	2,50	2,50
	TOTALI ...	100		270,78

Media m. 2,70

Specchio delle misure dei pantaloni lunghi di tela color bigio.

Taglie	Suddivisioni	LUNGHEZZE		METÀ LARGHEZZE				ALTEZZE DELLA CINTURA		
		Parte esterna dalla cintura al fondo	Parte interna dalla inforcatura al fondo	Della cintura	Della coscia	Del ginocchio alla metà della cintura esterna	Del fondo	Parte anteriore	Sul fianco	Parte posteriore
1	0	1180	920	510	410	315	250	65	55	45
	1	1180	920	490	410	315	250	—	—	—
2	0	1150	890	530	400	305	250	—	—	—
	1	1150	890	480	400	305	250	—	—	—
3	0	1120	870	520	400	305	250	—	—	—
	1	1120	870	470	400	305	250	—	—	—
4	0	1080	840	510	390	295	240	65	55	45
	1	1080	840	460	390	295	240	—	—	—
5	0	1040	800	500	390	295	240	—	—	—
	1	1040	800	450	390	295	240	—	—	—
6	0	1010	770	490	380	285	240	—	—	—
	1	1010	770	440	380	285	240	—	—	—
7	0	980	740	490	380	285	235	—	—	—
	1	980	740	440	380	285	235	—	—	—
8	0	960	720	480	370	275	230	—	—	—
	1	960	720	430	370	275	230	65	55	45

N. 267. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 26 aprile 1927 - Anno V.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione di Messina - Tenenza di Comiso.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 268. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 26 aprile 1927 - Anno V.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali:

Cambio di denominazione.

Legione di Napoli. — La tenenza « *Scali Marittimi e Traduzioni* » ha assunto la denominazione di tenenza « *Scali ed Arsenali* ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 269. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 28 aprile 1927 - Anno V.

In relazione all'art. 68 del Regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari, che il Ministero dell'aeronautica con decreto 16 marzo 1927, n. 1009, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato il sig. CASTIGLIONI Eugenio fu Biagio, appaltatore di lavori edilizi, nato a Busto Arsizio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 270. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli e ad anzianità dei capitani delle armi combattenti.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 aprile 1927 - Anno V.

Ai tenenti colonnelli d'artiglieria ammessi agli esperimenti della sessione d'autunno di cui alla circolare 224 *giornale militare* corrente anno, aggiungasi:

Tenente colonnello D'ANTONIO cav. Raffaele.

Ai capitani ammessi agli esperimenti della sessione di primavera di cui alla circolare 225 *giornale militare* corrente anno aggiungasi:

Fanteria.

Capitano GUERRA Armando.
Capitano GIUGANINO Angelo.
Capitano SPADA Antonio.
Capitano ASTUTI Giulio.
Capitano TROMBETTI Domenico.

Cavalleria.

Capitano COSENTINI Giuseppe.
Capitano ZANINONI Ugo.
Capitano LATTES Beppino.
Capitano MARINO Armando.
Capitano PALIZZOLO Giuseppe.

Artiglieria.

Capitano REGHICHI Annibale.
Capitano GIROLA Arnaldo.

Genio.

Capitano VEZZANI Giulio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 271. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti obbligatori per gli ufficiali del corpo veterinario.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 aprile 1927 - Anno V.

I seguenti ufficiali del corpo veterinario militare sono stati ammessi agli esperimenti obbligatori che avranno luogo nel prossimo maggio a termine della circolare 223 *giornale militare* corrente anno.

Maggiori il 24 maggio 1927.

STRICCOLI Domenico.
LANTELME Carlo.
FOSSATI Pietro.
VAJANI Enrico.
BEZZI Armando.

Capitani il 9 maggio 1927.

SCORCIA Pasquale.
LUCI Nello.

Tenenti il 3 maggio 1927.

CARDUCCI Artenisio Lodovico.
DEMARCO Tommaso.

Nota: Si fa riserva di pubblicare i nomi degli altri maggiori che saranno dichiarati idonei per sostenere gli esperimenti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 272. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Cambio di denominazione del comando militare permanente di stazione di Mestre.** — (Comando del Corpo di Stato Maggiore - Ufficio trasporti). — 28 aprile 1927 - Anno V.

Il comando militare permanente di stazione di Mestre assume la denominazione di « Comando militare permanente di stazione di Venezia Mestre ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 273. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Istruzioni circa i rapporti dell' « Unione Militare » con le amministrazioni delle forze armate dello Stato.** — (Direzione generale servizi logistici). — 28 aprile 1927 - Anno V.

Con riferimento al R. decreto 10 febbraio 1927, n. 414 (circ. 240 del *giornale militare* corrente anno), col quale venne approvato il Regolamento generale pel funzionamento dell'« *Unione Militare* » costituita in Ente autonomo avente personalità giuridica propria, si informa che sono state concretate, ed approvate da questo Ministero, le « Istruzioni circa i rapporti dell'« *Unione militare* » con le Amministrazioni delle Forze armate dello Stato.

Esse saranno pubblicate a cura dell'« *Unione militare* » e le amministrazioni interessate ne faranno richiesta allo Ufficio di amministrazione di personali militari vari.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 274. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modifiche all'abito da carabiniere.** — (Direzione generale servizi logistici). — 28 aprile 1927 - Anno V.

Allo scopo di rendere più sollecita e più facile la vestizione dei militari dell'Arma dei CC. RR., e di evitare rilevanti spese di adattamento per la vestizione del personale, questo Ministero determina di apportare le seguenti modifiche all'abito da carabiniere:

a) Adozione di una terza suddivisione di taglia, al fine di ottenere abiti facilmente adattabili ai militari di alta statura, non ancora proporzionalmente sviluppati in ampiezza toracica.

b) Aggiunta del taglio sotto-ascellare, senza abolire quello a ripresa, in modo che sia possibile adattare l'abito a seconda dello sviluppo toracico dei militari, e farlo meglio aderire al busto.

c) Sia lasciato al taglio sotto-ascellare un margine di panno di circa 3 cm. (rimessa) al fine di potere, in caso di bisogno, allargare la cintura dell'abito.

d) Siano apportate lievi modifiche alla modellazione ed agli specchi delle misure vigenti, diminuendo proporzionalmente per ogni taglia l'ampiezza del colletto.

In base a tali modifiche, si riportano qui di seguito i nuovi specchi delle misure, dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti, e conti di costruzione, i quali dovranno sostituire quelli in vigore, pubblicati con la circolare n. 37 del *giornale militare* 1925.

I comandi di legione richiederanno all'opificio militare vestiario equipaggiamento di Torino i nuovi campioni dell'abito così modificato ed i relativi modelli patrons.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione degli abiti di piccola uniforme da carabiniere.

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da carabiniere alto m. 1,40 — Quantità per ogni capo	Panno turchino per vestiario da carabiniere alto m. 1,40 — Quantità per ogni taglia	Tela cotone color grigio per fodere alta m. 0,85 — Quantità per ogni capo	Tela cotone color grigio per fodere alta m. 0,85 — Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
1	1	2	1,82	3,64	1,92	3,84	
	2	4	1,77	7,08	1,87	7,48	
	3	3	1,72	5,16	1,83	5,49	
2	1	5	1,74	8,70	1,83	9,15	
	2	8	1,71	13,68	1,79	14,32	
	3	6	1,67	10,02	1,75	10,50	
3	1	10	1,70	17 —	1,74	17,40	
	2	20	1,64	32,80	1,70	34 —	
	3	12	1,59	19,08	1,66	19,92	
4	1	8	1,61	12,88	1,65	13,20	
	2	10	1,57	15,70	1,62	16,20	
	3	8	1,54	12,32	1,60	12,80	
5	1	2	1,54	3,08	1,57	3,14	
	2	2	1,51	3,02	1,53	3,06	
Totali .		100		164,16		170,50	
Media m. .				1,64		1,70	

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione degli abiti di grande uniforme da carabinieri.

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da carabiniere alto m. 1,40 — Quantità per ogni capo	Panno turchino per vestiario da carabiniere alto m. 1,40 — Quantità per ogni taglia	Tela cotone color grigio per fodere alto m. 0,85 — Quantità per ogni capo	Tela cotone color grigio per fodere alto m. 0,85 — Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
1	1	2	1,70	3,40	1,88	3,76	
	2	4	1,65	6,60	1,83	7,32	
	3	3	1,60	4,80	1,79	5,37	
2	1	5	1,62	8,10	1,79	8,95	
	2	8	1,59	12,72	1,75	14,00	
	3	6	1,55	9,30	1,71	10,26	
3	1	10	1,58	15,80	1,70	17,00	
	2	20	1,52	30,40	1,66	33,20	
	3	12	1,47	17,64	1,62	19,44	
4	1	8	1,49	11,92	1,61	12,88	
	2	10	1,45	14,50	1,58	15,80	
	3	8	1,42	11,36	1,56	12,48	
5	1	2	1,42	2,84	1,53	3,06	
	2	2	1,39	2,78	1,49	2,98	
Totali .		100		152,16		166,50	
Media m. .				1,52		1,66	

Conto di costruzione dell'abito di grande uniforme da carabinieri.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m, 1,40 .	m.	1.52	86 —	130.72
Panno scarlatto per mostreggiature alto m. 1,48	»	0.12	76 —	9.12
Tela di cotone color grigio, per fodere alta metri 0,85 . . .	»	1.66	5.90	9.79
Tela di canapa per asciugatoi alta m. 0,64	»	1.60	6.30	10.08
Bottoni grandi da carabinieri .	n.	26 —	10.50 %	2.73
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	18 —
			Prezzo di costo . . . L.	180.44
			Prezzo di conteggio . . . L.	180.45

(1) Nella fornitura sono compresi: l'ovatta per l'imbottitura del petto e delle spalle; m. 4,50 di nastro di cotone nero alto mm. 8 a 10 per i dritti fili delle parti anteriori e delle falde; un gancherello di ferro con rispettiva maglietta; due bottoni di metallo bianco con gambo ed uno di ferro annerito a due fori; il filato di seta per le cuciture esterne e di cotone per quelle interne.

NB. Per il ripieno delle falde si adoperano le cimose dello pezze.

Conto di costruzione dell'abito di piccola uniforme da carabinieri.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da da carabinieri alto m. 1.40 .	m.	1.64	87 —	141.04
Tela di cotone color grigio per fodere alta m. 0.85	»	1.70	5.90	10.03
Tela di canapa per asciugatoi alta m. 0.64	»	1.60	6.30	10.08
Bottoni grandi da carabinieri .	n.	20 —	10.50 %	2.10
Bottoni piccoli da carabiniere	»	2 —	7 — %	0.14
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—		17
			Prezzo di costo . . . L.	180.39
			Prezzo di conteggio . . . L.	180.40

(1) — Nella fornitura sono compresi: l'ovatta per l'imbottitura del petto e delle spalle; m. 4.50 di nastro di cotone nero alto mm. 8 a 10 per i dritti fili delle parti anteriori e delle falde; tre bottoni di cui due di metallo bianco con gambo ed uno di osso annerito per la tasca del pacchetto di medicazione; un gancherello di ferro con rispettiva maglietta; il filato di seta per le cuciture esterne e di cotone per quelle interne.

NB. Per il ripieno degli orli delle falde si adoperano le cimose delle pezze.

Specchio delle misure degli abiti di grande e piccola uniforme da carabiniere (modificati).

Taglie	Suddivisione	Parte posteriore				Falda				Riporto della falda			Risvolti delle falde				Parte anteriore				Maniche			Manopole		Colletto	
		Lunghezza	Larghezza			Lunghezza al centro	Larghezza totale			Larghezza			Larghezza				Lunghezza		Mezza larghezza compreso fianchetto		Lunghezza parte esterna	Metà larghezza		Altezza		Lunghezza all'attaccatura	
			Allo spallo	Al torace	Alla taglia		Alla taglia	Alla metà	Al fondo	Alla taglia	Alla metà	Al fondo	Alla taglia	Alla metà del risvolto posteriore	Alla metà del risvolto laterale	A fondo	Dalla punta della spalla al fondo	Da sotto le ascelle alla falda	Al petto dal 3° occhiello alla cucitura della manica	Al petto dal 1° occhiello alla cucitura della parte posteriore passando sotto le ascelle	Alla taglia	Superiormente e ad gomito	Al polso	Alla punta	Di sotto		Altezza
	1	480	430	200	120	530	290	300	95	25	15	05	40	43	42	45	620	265	315	575	530	650	220	160	11	70	450	40
1	2	480	420	190	120	530	275	285	95	25	15	05	40	43	42	45	620	270	310	560	510	650	215	160			440	
	3	480	410	180	110	530	260	275	95	25	15	05	40	43	42	45	620	275	305	545	495	650	215	155			430	
	1	465	420	190	120	520	275	285	95	25	15	05	40	43	42	45	605	255	310	560	510	635	215	160			440	
2	2	465	410	180	110	520	260	275	95	25	15	05	40	43	42	45	605	260	305	545	497	635	210	155			430	
	3	465	400	170	100	520	245	265	95	25	15	05	40	43	42	45	605	265	300	530	480	635	205	155			420	
	1	450	410	180	110	510	260	275	95	25	15	05	40	43	42	45	590	250	305	545	495	620	210	155	11	70	430	40
3	2	450	400	170	100	510	245	265	95	25	15	05	40	43	42	45	590	255	300	530	480	620	205	155			420	
	3	450	390	160	100	510	230	255	95	25	15	05	40	43	42	45	590	260	295	515	460	620	200	150			410	
	1	435	400	170	100	500	245	265	95	25	15	05	40	43	42	45	575	240	300	530	480	605	205	155			420	
4	2	435	390	160	100	500	230	255	95	25	15	05	40	43	42	45	575	245	295	515	460	605	200	150			410	
	3	435	380	150	90	500	220	245	95	25	15	05	40	43	42	45	575	250	290	500	445	605	195	150			400	
	1	420	390	160	100	490	235	255	95	25	15	05	40	43	42	45	560	230	295	515	460	590	200	150			410	
5	2	420	380	150	90	490	225	245	95	25	15	05	40	43	42	45	560	235	290	500	445	590	195	150	11	70	400	40

AVVISO

Il Consiglio d'amministrazione dell'« *Unione Militare* » ha deliberato di concedere, per l'esercizio 1927, il credito in merci agli ufficiali di nuova nomina in S. P. E. dell'Esercito, nella misura ed alle condizioni seguenti:

	Credito	Quote di L. 100 da sottoscrivere	Ritenuta mensile		
			a sconto buoni	a sconto quote	Totale
Armi a piedi ..... L.	4.000	4	80	20	100
Armi a cavallo .... »	5.500	6	110	30	140
Reali carabinieri .. »	7.500	8	150	40	190

oltre, s'intende, la ritenuta per tassa d'interesse mensile sul debito nella misura del 7 % scalare annuo.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 19, anno 1926, circolare 225:

A pagina 817, colonna 6 dello specchio: « *Specchio delle misure e dotazione della quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei pantaloni di panno G. V. per bersaglieri ciclisti e truppe con mezzi meccanici modello* 1926 »; deve essere modificata nel modo seguente:

dove è scritto	440	leggasi	425
id.	430	id.	415
id.	420	id.	405
id.	430	id.	420
id.	420	id.	410
id.	410	id.	400
id.	420	id.	415
id.	410	id.	405
id	400	id.	395

dove è scritto	410	leggasi	410
id.	400	id.	400
id.	390	id.	390
id.	400	id.	405
id.	390	id.	395
id.	380	id.	385
id.	390	id.	400
id.	380	id.	390

Dispensa 4ª, anno 1927, circolare 63:

A pagina 167 depennare il tenente GARGIULO Enrico del distretto militare di Reggio Emilia.

A pagina 170, depennare il capitano ROCCO Giuseppe del 12° fanteria.

(2481) Roma, 1927 - Anno V - Stab. Poligr. Amm. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 19ª — 1927 - ANNO V — 6 MAGGIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 275 – 6 marzo 1927 – Anno V. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 574 – Uso delle decorazioni da parte degli ufficiali delle forze armate dello Stato. . . . . *Pag.* 839

» 276 – 10 aprile 1927 – Anno V. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 579 – Conversione in legge del R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1038, contenente la nomina di Marescialli d'Italia e disposizioni relative a tale grado. . » 842

» 277 – 12 aprile 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che sostituisce uno dei membri del Consiglio d'amministrazione per il personale subalterno del Ministero della guerra . . . . . » 842

» 278 – 14 aprile 1927 – Anno V. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 589 – Limiti per l'esame del Consiglio di Stato sui contratti da stipularsi dal Ministero della guerra e da quello della marina . . . » 843

» 279 – 16 aprile 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Nuovo regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari. . . . . » 845

LIBRERIA DELLO STATO

N. 280 – 5 maggio 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Corrispondenza ufficiale e servizio postale e telegrafico . . . . *Pag.* 847

» 281 – 5 maggio 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti all'elenco dei depositi rifornitori degli olii lubrificanti denso o semidenso per gli enti militari che gestiscono automezzi . . . . . » 848

» 282 – 5 maggio 1927 – Anno V. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Cartucce da pistola per le società di tiro a segno. . . . . » 849

» 283 – 5 maggio 1927 – Anno V. — AVANZAMENTO. — Disposizioni varie a complemento o a modifica delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito – Autorità giudicatrici per l'avanzamento degli ufficiali dei CC. RR. – Avanzamento degli ufficiali in congedo . . . . . » 850

» 284 – 5 maggio 1927 - Anno V. — EQUIPAGGIAMENTO. — Sella da truppa tipo unificato . . . . . » 852

» 285 – 5 maggio 1927 – Anno V. — SCUOLE MILITARI. — Esito degli esami scritti per l'ammissione alla scuola di guerra per l'anno scolastico 1927-1928 » 853

» 286 – 5 maggio 1927 – Anno V. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Presidenza della commissione per il servizio della carne congelata. . . . . » 854

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 854

Circolare N. 275. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 574 - Uso delle decorazioni da parte degli ufficiali delle forze armate dello Stato.** — (Gabinetto). — 6 marzo 1927 - Anno V.- (*Gazzetta ufficiale* n. 99, del 29 aprile 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 gennaio 1926, n. 273, che limitò l'uso delle decorazioni da parte del personale militare;

Ritenuta l'opportunità, pur mantenendo fermi i criteri che ispirarono il citato decreto, di ripristinare l'uso di alcune decorazioni di notevole e significativa importanza;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 1 del R. decreto 31 gennaio 1926, n. 273, è sostituito il seguente:

« Gli ufficiali delle forze armate dello Stato debbono far uso, quando ne siano stati insigniti, soltanto delle decorazioni sottoindicate o dei relativi nastrini:

1° Ordine Supremo della SS. Annunziata;
2° decorazione dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
3° decorazione dell'Ordine militare di Savoia;
4° decorazione dell'Ordine civile di Savoia;
5° medaglia d'oro e d'argento al valor militare;
6° medaglia d'oro e d'argento al valor civile;
7° medaglia d'oro e d'argento al valor di marina;
8° medaglia commemorativa per l'indipendenza e l'unità d'Italia;
9° decorazione dell'Ordine della Corona d'Italia;
10° medaglia di bronzo al valor militare;
11° medaglia di bronzo al valor di marina;

12° medaglia di bronzo al valor civile;
13° medaglia a ricordo delle campagne d'Africa;
14° croce per anzianità di servizio;
15° decorazione dell'Ordine al merito del lavoro;
16° medaglia commemorativa delle campagne nell'Estremo Oriente;
17° medaglia d'onore per lunga navigazione;
18° medaglia commemorativa della guerra italo-turca 1911-12 e delle campagne di « Libia »;
19° decorazione dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia;
20° croce al merito di guerra;
21° medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918;
22° croce di guerra al valor militare;
23° medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia;
24° medaglia di benemerenza per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-18 ».

Art. 2.

All'art. 2 del R. decreto 31 gennaio 1926, n. 273, è sostituito il seguente:

« Gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale sono ammessi, quando ne siano stati insigniti, a far uso pure:

1° della medaglia commemorativa della spedizione di Fiume;

2° della medaglia commemorativa della marcia su Roma ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Annotazioni circa l'esecuzione delle norme sulle decorazioni e sui relativi nastrini

Le norme dei due articoli del R. decreto 6 marzo 1927, n. 574, riportato più sopra si completano con quelle non variate dal precedente decreto 31 gennaio 1926, n. 273 (circolare n. 147 del *giornale militare* del 1926) e con le altre comprese nel paragrafo 23 del nuovo regolamento sulla uniforme, approvato con determinazione ministeriale 28 febbraio 1927 e testè pubblicato.

Tali disposizioni integrative sulla materia di cui si tratta, si riportano quì appresso per maggiore chiarezza:

a) la decorazione del Sovrano Ordine Militare di Malta e il relativo nastrino sono portati sempre in aggiunta alle decorazioni nazionali ed hanno in ogni caso la precedenza su tutte le altre decorazioni non nazionali;

b) l'uso della medaglia di benemerenza veterani e reduci delle campagne nazionali e coloniali è consentito solo nelle occasioni in cui l'ufficiale sia chiamato a compiere il suo turno di guardia di onore alle tombe reali al Pantheon;

c) l'uso delle decorazioni estere e dei relativi nastrini è ammesso soltanto in speciali circostanze, quando si renda onore a persone o a fatti di una determinata nazione straniera. In tali circostanze le autorità militari potranno prescrivere che sia, in via temporanea e transitoria, fatto uso delle decorazioni di quella determinata nazione da parte dei militari che ne fossero stati rispettivamente insigniti;

d) quando si posseggano diverse onorificenze cavalleresche dello stesso Ordine Equestre devesi portare soltanto quella del grado più elevato;

e) la medaglia Mauriziana e le commende si portano al collo, col nastro leggermente sporgente tra il colletto e il bavero della giubba; chi ha più di una commenda porta soltanto quella che ha la precedenza nell'ordine sopra indicato;

f) le placche di grande ufficiale e di gran croce si portano al lato sinistro del petto, un pò più in basso delle altre decorazioni. La fascia di gran croce si porta a tracolla, da destra a sinistra, sotto la sciarpa. Chi ha più di una fascia porta soltanto quella dell'Ordine cavalleresco che ha la precedenza nell'ordine sopra indicato o quella che può essere consigliata da particolari ragioni di opportunità.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

N. 276. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Legge n. 579 - Conversione in legge del R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1038, contenente la nomina di Marescialli d'Italia e disposizioni relative a tale grado.** — (Gabinetto). - 10 aprile 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 100, del 30 aprile 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1038, contenente la nomina di Marescialli d'Italia e disposizioni relative a tale grado.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 277. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che sostituisce uno dei membri del Consiglio d'amministrazione per il personale subalterno del Ministero della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili). — 12 aprile 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato, modificato dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084 e dal Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 25 febbraio 1924, col quale fu costituito, in base al disposto dell'art. 112 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, il Consiglio d'amministrazione per il personale subalterno del Ministero della guerra;

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1924, 3 settembre 1925 e 12 agosto 1926 con i quali sono state apportate modificazioni alla composizione del predetto Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dalla data del presente decreto, il capo sezione GALANTINI comm. Edmondo, cessa dalla carica di membro del Consiglio d'amministrazione per il personale subalterno del Ministero della guerra, ed in sua vece è nominato il capo sezione BENEDETTINI comm. dott. Carlo.

Roma, 12 aprile 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 278. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 589 – Limiti per l'esame del Consiglio di Stato sui contratti da stipularsi dal Ministero della guerra e da quello della marina.** — (Gabinetto). — 14 aprile 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 100, del 30 aprile 1927 Anno V).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, ed il R. decreto 19 novembre 1923, n. 2440;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di semplificare la rocedura per l'applicazione dei contratti da stipularsi

dall'Amministrazione della guerra, quando le condizioni di aggiudicazione siano conformi a capitolati di appalto approvati con decreti Ministeriali, sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I contratti da stipularsi dall'Amministrazione della guerra e dall'Amministrazione della marina in base a capitolati d'oneri già approvati con decreti Ministeriali, sentito il parere del Consiglio di Stato, debbono essere preventivamente sottoposti all'esame dello stesso Consiglio, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, quando l'importo relativo non sia inferiore ai seguenti limiti:

L. 1,000,000, se da aggiudicarsi per asta pubblica;
L. 500,000, se da aggiudicarsi con licitazione privata;
L. 250,000, se da concludersi per trattativa privata.

Restano ferme le più ampie facoltà previste dalla legge 17 luglio 1910, n. 511.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 279. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Nuovo regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 16 aprile 1927 - Anno V.

Con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443, è stato approvato il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi e stabilimenti militari, nel suo testo definitivo.

Pertanto resta abrogato il testo diramato in *bozze di stampa*, giusta la circolare n. 329-1926, e s'intendono altresì abrogate tutte le altre disposizioni in contrasto col nuovo regolamento, comprese quelle del regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi del 10 giugno 1898.

La distribuzione ai corpi sarà fatta gratuitamente dall'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero nel numero di copie indicato dallo specchio seguente.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Specchio di distribuzione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

	Copie assegnate
Primo aiutante di campo generale di S. M. il Re	2
Primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	2
Ministero delle colonie	4
Ministero della marina	4
Ministero dell'aeronautica	4
Ministero dell'economia nazionale (Comando generale milizia nazionale forestale	5
Comando generale della Regia guardia di finanza	2
Comando generale della milizia V. S. N.	4
Consiglio dell'Esercito	2
Capo di Stato Maggiore Generale	2
Comando del Corpo di Stato Maggiore	24
Ministero della guerra:	
Gabinetto del Ministro	6
Direzione generale personali civili ed affari generali	12
Direzione generale personale ufficiali	25
Direzione generale leva, sottufficiali e truppa	20
Direzione generale artiglieria ed automobilisti	18
Direzione generale genio militare	10

	Copie assegnate
Direzione centrale di sanità militare	18
Direzione generale servizi logistici	22
Ispettorato generale amministrativo	60
Servizio ippico e veterinario	5
Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari	7
Direzione del centro chimico militare	2
Ispettorato dei bersaglieri	2
Ispettorato delle truppe alpine	2
Ispettorato della cavalleria	2
Ispettorato dell'artiglieria	2
Ispettorato del genio	2
Ispettorati di sanità militare	2
Ispettorati di commissariato militare	4
Ispettorato tecnico automobilistico	2
Direzione superiore servizio tecnico di artiglieria	2
Uffici dei generali designati pel comando di armata in guerra	2,
Comandi di corpo d'armata (Comando, uff. isp., uff. rev.)	6
Comando militare della Sicilia (Comando, uff. isp., uff. rev.)	6
Comando militare della Sardegna (Comando, uff. isp., uff. rev.)	6
Comando generale dell'arma dei CC. RR. (Comando, uff. isp. uff. rev.)	6
Comandi di divisione (compresi gli ispett. di mobil.)	2
Comandi di artiglieria di corpo d'armata	2
Direzioni di artiglieria	10
Comandi del genio di corpo d'armata	2
Uffici delle fortificazioni	5
Direzioni di sanità militare	2
Ospedali militari principali e secondari	7
Infermerie presidiarie	3
Istituto chimico farmaceutico militare	6
Compagnie di sanità	1
Ufficio centrale cure, onoranze salme caduti in guerra	2
Direzioni di Commissariato (compresi le sezioni e gli stabilimenti dipendenti)	30
Sezione di Commissariato della Sardegna (compresi gli stabilimenti dipendenti)	5
Compagnie di sussistenza	1
Ispettori di zona dei carabinieri reali	1
Comandi di legione dei CC. RR. e di raggruppamento.	6
Comandi di divisione dei CC. RR.	2
Comandi di compagnia dei CC. RR.	1
Comandi di brigata (granatieri, fanteria di linea ed alpini) e Comandi superiori di cavalleria.	1
Comandi di reggimento (granatieri, fanteria di linea, alpini, cavalleria, artiglieria, genio) - Centri controaerei - Centri automobilistici - Gruppo aerostieri - Centro di formazione carri armati	6
Comandi di battaglione o gruppo	1

	Copie assegnate
Comandi di compagnia, squadrone e batteria	1
Squadroni palafrenieri	1
Scuole militari	6
Comando delle scuole centrali militari	6
Scuole di reclutamento di ufficiali di complemento	6
Scuola allievi sottufficiali dei CC. RR.	6
Uffici provinciali di leva	1
Distretti militari	5
Istituto geografico militare	10
Ufficio di personali militari vari	10
Tribunale supremo militare	5
Tribunali territoriali	3
Comando stabilimenti militari di pena (compresi gli stabilimenti e riparti dipendenti)	12
Depositi allevamento quadrupedi	2
Gruppo chimico	2
Officina automobilistica	2
Delegazioni trasporti militari territoriali	1
Biblioteche militari	1
Deposito centrale truppe coloniali	10
Comando del R. corpo truppe coloniali dell'Eritrea	10
Comando del R. corpo truppe coloniali della Somalia	10
Comando del R. corpo truppe coloniali della Tripolitania	10
Comando del R. corpo truppe coloniali della Cirenaica	10

N. 280. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Corrispondenza ufficiale e servizio postale e telegrafico.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 5 maggio 1927 - Anno V.

Si è rilevato che taluni Comandi ed uffici dipendenti continuano ad indirizzare alla Direzione generale dei servizi amministrativi (ora trasformata in Ispettorato generale amministrativo a senso dell'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 400) la corrispondenza pertinente alla « *Divisione Pensioni, invalidi, ricompense al valore, beneficenza, cassa e servizi di provveditorato* » la quale, secondo la tabella delle attribuzioni pubblicata colla circolare 657 del *giornale militare* 1926, fa parte invece della Direzione generale personali civili e affari generali.

Potendo ciò dare luogo a *disguidi* o per lo meno a *ritardi* nel recapito della corrispondenza stessa, si richiama l'attenzione sulla modificazione che colla detta circolare 657 del *giornale militare* 1926 è stata apportata allo scompartimento dell'Amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici.

E' superfluo aggiungere che della corrispondenza pertinente alla detta *Divisione Pensioni ecc.* fanno parte anche i documenti di viaggio dei quali è fatto cenno nel n. 4 della circolare 124 del *giornale militare* 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 281. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — **Varianti all'elenco dei depositi rifornitori degli olii lubrificanti denso e semidenso per gli enti militari che gestiscono automezzi.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 5 maggio 1927 - Anno V.

Per effetto della sua nuova organizzazione, la *Raffineria Oli Minerali* — Società Anonima (R.O.M.S.A.) — ha proceduto ad alcuni cambiamenti di agenti rappresentanti ed alla creazione di nuove rappresentanze.

Si riportano quì di seguito, per opportuna norma degli Enti prelevatari, i nominativi degli agenti che gestiscono attualmente i depositi della predetta Società. A tali Depositi dovranno d'ora innanzi far capo gli Enti stessi per i rifornimenti degli olii lubrificanti denso e semidenso, in ordine alle disposizioni contenute nelle circolari n. 444 e 572 del *giornale militare* 1926.

Restano in conseguenza aboliti gli elenchi delle rappresentanze e dei depositi indicati nelle suddette circolari.

Torino, presso Ditta GIANOLI & COPPA, Via Po, n. 3.

Alessandria, presso Dr. SECONDO MIGNONE, Corso Lamarmora.

Milano, presso Ditta ALBERTO GARDELLA, Via Settembrini, n. 24.

Verona, presso Ditta FERDINANDO LOCATELLI, Via Mazzini, n. 50.

Trieste, presso Ditta MANN & ROSSI, Piazza Oberdan, 1.

Bologna, presso Ditta ANGELO MUGGIA & FIGLIO, Via Nazario Sauro, n. 25.

Firenze, presso Società Nazionale Trasporti F.lli GONDRAND, Via de' Conti, n. 3.

Roma, presso Ditta MARZANO & FASCE, Corso Umberto I, n. 300.

Bari, presso Ditta G. I. NUOVO, Piazza Umberto I, 12.

Taranto, presso Ditta Cav. Rag. GIUSEPPE BUONO, Via De Cesare, n. 2.

Napoli, presso Colorificio L. CERIANI S. A., Via Santo Aspreno, n. 9.

Palermo, presso Ditta BAZAN & Ing. FERRUZZA, Via Principe Belmonte, n. 87.

Cagliari, presso Ditta FORTUNATO COSTA fu Baldassarre.

Il Ministro: UGO CAVALLERO.

N. 282. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Cartucce da pistola per le società di tiro a segno.** — (Direzione generale di artiglieria e automobilismo). — 5 maggio 1927 - Anno V.

Analogamente a quanto viene già praticato per le cartucce da fucile (circolare 650 *giornale militare* 1926) il Ministero determina che per l'esercizio finanziario in corso, e fino a nuovo ordine anche per quelli successivi, la somministrazione alle società di tiro a segno delle cartucce da pistola dei calibri 7.65, 9 e 10.35 sia effettuata a pagamento immediato al prezzo unitario di L. 0,25 per cartuccia, restando di proprietà delle Società i bossoli delle cartucce sparate.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. . 283 – AVANZAMENTO. — **Disposizioni varie a complemento o a modifica delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito – Autorità giudicatrici per l'avanzamento degli ufficiali dei CC. RR. – Avanzamento degli ufficiali in congedo.** — (Gabinetto). — 5 maggio 1927 - Anno V.

Il Ministero della guerra, valendosi della facoltà di cui all'art. 130 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, determina e chiarisce come appresso le autorità militari competenti ad emettere i giudizi d'avanzamento per gli ufficiali dei CC. RR. in S. P. E.:

1. — Per i giudizi suddetti da pronunciarsi nei riguardi degli ufficiali dei CC. RR. in S. P. E., la tabella allegato n. 2 della circolare 207 *giornale militare*, 1926 per la prima applicazione della legge d'avanzamento 11 marzo 1926 n. 398 si applica nel senso che in luogo dei comandanti di battaglione, di reggimento, di brigata, di divisione, di corpo d'armata si pronunciano rispettivamente i comandanti di divisione dei CC. RR., di battaglione dei CC. RR. e di gruppo squadroni dei CC. RR., i comandanti di legione (o scuola, o comando di raggruppamento), i generali di brigata ispettori di zona, il generale di divisione comandante in 2ª dell'arma, il comandante generale dell'arma.

2. — Per gli ufficiali dei CC. RR. addetti al comando generale dell'arma, i paragrafi 20 e 21 della citata circolare 207 *giornale militare* 1926 si applicano sostituendo alle autorità ivi indicate « Capo di S. M., comandante di divisione, comandante di corpo d'Armata » le seguenti altre autorità: « Colonnello segretario addetto al comando generale dell'arma, generale di divisione comandante in 2ª dell'arma, comandante generale dell'arma ».

3. — Per gli ufficiali dei CC. RR. che si trovino in altre posizioni di servizio e di dipendenza (in Colonia, a disposizione del Ministero della guerra e di altri Ministeri) e salvo le eccezioni di cui al successivo n. 4, i suddetti paragrafi

20 e 21 si applicano nel senso che ove nei paragrafi stessi il giudizio decisivo è dovoluto, a seconda dei gradi degli ufficiali da giudicare, al comandante della divisione militare o al comandante del corpo d'armata di Roma, il giudizio medesimo sarà6 pronunciato rispettivamente dal generale di divisione comandante in 2ª dell'arma o dal comandante generale dell'arma.

Ove altresì nei suddetti paragrafi 20 e 21 sia stabilito, se necessaria, l'intervento nei giudizi di un comandante di reggimento e di brigata del presidio di Roma, si pronunceranno in luogo di tali autorità uno dei comandanti di legione ed uno dei generali di brigata ispettori di zona aventi giurisdizione territoriale sulla sede dell'ufficiale giudicando.

4. — Per gli ufficiali dei CC. RR. addetti ai comandi di corpo d'armata ed all'Accademia militare di Modena, si pronunciano in primo grado, se trattisi di tenenti o capitani, il capo servizio o il comandante di battaglione da cui dipendono in concorso col comandante della legione avente giurisdizione territoriale sulla sede dell'ufficiale giudicando; in secondo grado il generale di brigata ispettore di zona dell'arma del territorio di giurisdizione; in terzo grado il generale di divisione comandante in seconda dell'arma.

Se trattisi di ufficiali superiori si pronunciano in primo grado il capo di S. M. o il comandante in 2ª dell'Accademia, in concorso con il generale di brigata ispettore di zona dell'arma dei territorio di giurisdizione, se maggiori; e in concorso coll'Ispettore stesso e col generale di divisione comandante in 2ª dell'arma se tenenti colonnelli; in terzo grado il comandante generale dell'arma se maggiori, la Commissione Centrale di avanzamento se tenenti colonnelli.

5. — Ogni qualvolta le autorità cui è devoluto il giudizio di primo grado, in tema di avanzamento, o una di esse ritengano un ufficiale non meritevole di essere ammesso agli esami per l'avanzamento a scelta facoltativa, sono tenute anche a motivare tale giudizio nella dichiarazione prescritta dagli articoli ricordati. Tale motivazione sarà contenuta in termini sintetici, ma è fatto obbligo alla prima delle autorità che si è espressa in senso contrario, e ad essa soltanto, di allegare un breve rapporto, a parte, nel quale sia illustrato il giudizio espresso.

6. — Agli effetti dell'art. 59 della legge sull'avanzamento per Comando effettivo del reparto è considerato esclusivamente — per i capitali dei CC. RR. — il Comando di compagnia territoriale.

7. — Nel paragrafo 103 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398 (circolare n. 369 del *giornale militare* 1926) sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, il n. 2 è sostituito dal seguente:

« 2. — Due promozioni, indipendentemente da qualsiasi periodo minimo di servizio prestato, col grado ultimo rivestito, nel servizio permanente o come richiamati dal congedo, quando abbiamo diritto alla Croce d'oro per anzianità di servizio, o abbiano preso parte alla guerra per l'indipendenza d'Italia o abbiano ottenuto ricompense al valor militare ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 284. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Sella da truppa tipo unificato.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 5 maggio 1927 - Anno V.

Il Ministero è venuto nella determinazione di adottare, per tutte le armi a cavallo, una sella da truppa unica, in sostituzione di quelle di vario tipo attualmente in servizio.

La nuova sella sarà denominata:

« *Sella da truppa* ».

e sarà composta da:

1 arcione ferrato con seggio di sella da truppa;
1 cinghia di sella da truppa;
1 coreggia centrale d'affardellamento di sella da truppa;
2 coregge laterali d'affardellamento di sella da truppa;
1 coreggia incrociata per gavetta;
2 cuscinetti sottobanda di sella da truppa;

1 cuscino di sella da truppa;
2 ripari di sella da truppa;
6 riscontri di cinghia di sella da truppa;
2 staffe mod. Cengia;
2 staffili di sella da truppa (lunghi o corti).

In conseguenza, le selle di vario tipo, attualmente in servizio, saranno usate fino a consumazione e saranno sostituite con quelle di nuova adozione, man mano che verranno dichiarate fuori servizio.

L'arsenale R. Esercito di Torino è incaricato di provvedere all'allestimento dei campioni delle nuove selle, dei quali verrà spedito un esemplare a tutti i corpi delle armi a cavallo ed alle direzioni di artiglieria, da servire loro di norma per gli ordinari acquisti.

Verranno in seguito pubblicate le relative aggiunte e varianti al « Modello per gli Inventari » (1ª e 2ª parte) ed all'atlante del materiale d'artiglieria.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 285. SCUOLE MILITARI. — **Esito degli esami scritti per l'ammissione alla scuola di guerra per l'anno scolastico 1927-1928.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 5 maggio 1927 - Anno V.

Le comunicazioni relative all'esito degli esami scritti per l'ammissione al prossimo corso della scuola di guerra, verranno fatte nella seconda quindicina del corrente mese di maggio, a causa del numero notevole di ufficiali che hanno partecipato ai predetti esami.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 286. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Presidenza della commissione per il servizio della carne congelata.** — (Direzione generale dei servizi logistici). — 5 maggio 1927 - Anno V.

La presidenza della commissione per il servizio della carne congelata, di cui alla circolare n. 592 *giornale militare* 1926 e la cui sede si trasferirà a Napoli, verrà assunta dal generale commissario SUARDI cav. Giuseppe.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 4ª, anno 1927, circolare 63:

A pagina 164, depennare il tenente BUCCILLI Renato dell'11° reggimento bersaglieri.

A pagina 166, depennare il tenente DIANA Francesco del 79° fanteria.

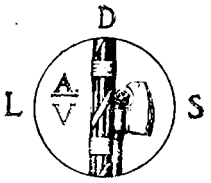
A pagina 172, depennare il tenente TACCONI Alberto del 1° reggimento bersaglieri.

Dispensa 7, anno 1927 circ. 108:

A pagina 327, depennare il capitano d'amministrazione SCOVAZZI Renato.

Dispensa 17ª, anno 1927, circolare 251:

A pagina 787 e 788: alla circolare n. 251, dare il numero 251-*bis*.



PREZZO L. 0,50

(2703) - Roma, 1927 - Anno V - Stab. Poligr. Amm. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 29ª — 1927 - ANNO V — 7 MAGGIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 287 7 maggio 1927 Anno V. — RECLUTAMENTO MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento della classe 1907 . . . . . *Pag.* 855

Circolare N. 287. RECLUTAMENTO MILITARI DI TRUPPA. **Corsi allievi ufficiali di complemento della classe 1907.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 7 maggio 1927 Anno V.

1. — I corsi allievi ufficiali di complemento della classe 1907, avranno inizio il 1° agosto p. v. ed il 15 gennaio 1928, per tutte le armi, corpi, specialità e servizi, tranne che per il corpo sanitario e per il corpo veterinario, pei quali verrà effettuato un unico corso con inizio al 15 gennaio 1928.

Ai corsi del 1° agosto p. v. sono ammessi i militari nati nel 1907, dal 1° gennaio al 31 agosto, che ne hanno obbligo, giusta il decreto ministeriale del 20 febbraio 1927 (circ. 150 *giornale militare* c. a.), ed i militari di classi precedenti a quella del 1907, eventualmente ammessi a ritardo. Potranno anche farne parte i militari di detta classe, nati nell'indicato periodo di tempo che, pur non avendo obbligo di frequentare i corsi, abbiano almeno uno dei titoli di studio ritenuti sufficienti per l'ammissione ai corsi stessi, come da indicazioni contenute nel manifesto annesso alla presente circolare.

Il 15 gennaio 1928 verranno iniziati nuovi corsi allievi ufficiali, pei quali a suo tempo si pubblicheranno le relative norme, ed a questi saranno ammessi i militari della classe 1907 nati dal 1° settembre al 31 dicembre, abbiano o non obbligo, per titoli di studio, di frequentare i corsi.

Gli studenti universitari e quelli di scuole medie di 2° grado nati in qualsiasi mese del 1907, che debbono sostenere esami di Stato, avranno la facoltà di frequentare questi ultimi corsi, per poterli inziare ad esami già superati, tenuto anche conto che, *durante lo svolgimento dei corsi non verranno concesse licenze, neppure per esami.*

2. — I militari arruolati di leva, ammessi ai corsi a. u., sono tenuti a prestare servizio per tutta la durata della loro ferma di leva.

Gli arruolati volontari che cessassero dalla qualità di allievi ufficiali, potranno ottenere, facendo domanda al Ministero per via gerarchica, di essere prosciolti dalla ferma volontariamente contratta, sempre quando però risulti che la cessazione dalla qualità di allievi ufficiali, non sia dipesa da cause attribuibili alla loro volontà.

Gli allievi ufficiali non obbligati a frequentare i corsi, i quali, per mutamenti nella situazione della loro famiglia, avvenuti posteriormente alla loro ammissione ai corsi, chiedessero di cessare dalla qualità di allievi ufficiali, potranno, in seguito a decisione del Ministero, ottenere di essere rinviati dai corsi stessi per seguire la sorte dei militari della loro classe, o per far valere gli eventuali diritti alla riduzione di ferma. Nessun provvedimento in tal senso potrà invece essere preso a favore di coloro che accampassero motivi preesistenti alla loro ammissione ai corsi.

Gli aspiranti allievi ufficiali, i quali, avendo diritto alla ferma ridotta, chiedano ed ottengano di essere ammessi ai corsi, rinunciano implicitamente con tale ammissione, a far valere il titolo a detta ferma. Quelli invece che avessero titolo alla ferma abbreviata, non perderanno il relativo beneficio, ma sono tenuti a prestar servizio nei corsi per un tempo corrispondente alla durata della ferma che ad essi venga effettivamente concessa.

3. — Gli allievi ufficiali che rimangano assenti dalle scuole, per degenza all'ospedale, o per licenza di convalescenza, per un periodo complessivo non superiore ad un mese, e che, a giudizio delle autorità competenti, vengano ugualmente ritenuti in grado di sostenere gli esami, saranno, ammessi senz'altro a tali prove. In caso contrario, o qualora l'assenza superi la durata di un mese, dovranno cessare dalla qualità di allievi ufficiali, con le norme di cui all'ultima parte del n. 18.

4. — Oltre i militari della classe 1907 lasciati in congedo provvisorio in attesa di detti corsi, potranno essere ammessi ai corsi stessi i militari e i giovani, indicati nel manifesto che fa seguito alla presente circolare.

I militari, alle armi od in congedo, che rivestano il grado di caporale o di sergente saranno ammessi nei corsi col grado stesso. Essi dovranno sostenere ugualmente gli esami a sergente allievo ufficiale.

Ove non siano dichiarati idonei dalle commissioni di avanzamento, essi cesseranno dalla qualità di allievi ufficiali, conservando il grado che già rivestivano.

Ammissioni ai corsi.

5. — Il numero di allievi da ammettere ai corsi delle varie armi e corpi, è indicato nello specchio annesso alla presente circolare.

Le domande di ammissione ai corsi, indirizzate al comando del corpo d'armata da cui dipende la rispettiva scuola — da presentarsi ai comandi dei corpi o dei distretti, secondochè gli aspiranti siano sotto le armi o in congedo — dovranno essere redatte in carta da bollo da L. 2, indicare in quale arma, specialità, o servizio, l'aspirante desideri l'ammissione. E' in facoltà dei concorrenti di chiedere, in linea subordinata, l'ammissione in altra arma, specialità, o servizio.

6. I militari alle armi non vincolati a ferme speciali, i quali, presentassero domanda di ammisisone ai corsi allievi ufficiali e fossero giudicati ammissibili, verranno inviati in congedo provvisorio sino all'apertura dei corsi, e in tal caso

il servizio già prestato non sarà calcolato in quello che essi dovranno compiere in qualità di allievi e poscia come ufficiali.

Saranno ugualmente inviati in congedo provvisorio quei militari laureati in medicina, in zooiatria e in chimica e farmacia che chiedessero di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento nel corpo sanitario e in quello veterinario, che si inizieranno il 15 gennaio 1928.

I militari invece che siano vincolati a ferma speciale come volontari, pur potendo, al pari degli altri, aspirare all'ammissione ai corsi allievi ufficiali, non saranno ammessi a godere del beneficio dell'invio in congedo provvisorio, ma dovranno continuare il servizio alle armi per essere trasferiti, alla data del 1° agosto p. v., alle scuole allievi ufficiali. alla data del 1° agosto p. v., alle scuole allievi ufficiali.

7. Le domande di tutti gli aspiranti dovranno essere presentate *non oltre il* 15 *giugno p. v.* L'ordine cronologico di presentazione delle domande non costituirà, *in nessun caso,* titolo di precedenza per la assegnazione.

Alle domande dovranno andare uniti anche gli altri documenti indicati nel manifesto. Tuttavia, gli aspiranti che comprovino di essere inscritti ad esami nella prossima sessione di luglio, potranno, nelle relative domande, fare riserva di presentare il titolo di studio entro il giorno 31 dello stesso mese di luglio.

8. — Nel manifesto annesso alla presente circolare, sono indicati i titoli di studio equipollenti alla licenza liceale o d'istituto tecnico, dai quali deriva obbligo di frequentare i corsi a. u. di complemento. I giovani in possesso dei predetti titoli di studio, saranno ammessi ai corsi senza limitazione di numero, restando inteso che le eventuali esuberanze, rispetto alle quote indicate per le varie armi e corpi, dovranno essere assegnate ai corsi di fanteria di linea.

Sono, altresì, indicati i titoli di studio ritenuti, per questo anno, sufficienti per l'ammissione, a domanda, ai corsi stessi.

Ai candidati che siano in possesso di laurea, o che abbiano frequentato studi superiori, od universitari, dovrà darsi la precedenza nell'ammissione, in base, per questi ultimi, al numero di esami superati. A parità di titolo di studio la precedenza dovrà, ad ogni modo, darsi agli studenti

che abbiano seguito almeno due corsi di cultura militare, presso le Regie università e superato i relativi esami (circolare 148 *giornale militare* c. a.).

9. — Per accertare che la moralità e la posizione sociale degli aspiranti siano in relazione col decoro e le mansioni del grado di ufficiale, i comandanti corpo, o di distretto, dovranno assumere le informazioni di cui al paragrafo 331 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento e richiedere al presidente del competente tribunale, la dichiarazione del casellario giudiziale mod. 42, per tutti indistintamente gli aspiranti che non siano in servizio sotto le armi. Epperò torneranno a chiederla anche per i militari della classe 1907 lasciati in congedo provvisorio.

Quanto all'attitudine fisica, gli aspiranti dovranno risultare idonei ad incondizionato servizio per l'arma e specialità cui aspirano, avvertendo che la maggior cura dovrà essere posta dai comandi dei distretti e dei corpi al relativo accertamento, da farsi con le modalità indicate nel paragrafo 329 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento. Per quanto riguarda i criteri da seguirsi, in rapporto all'idoneità fisica, per l'assegnazione alle varie armi e specialità, dovranno tenersi presenti le disposizioni di cui al n. 5 della circolare 14 del *giornale militare* 1923, fermo restando che l'ordine di presentazione delle domande, non costituisce titolo di precedenza per l'assegnazione.

10. — Le domande degli aspiranti ai corsi di cui trattasi, insieme con i documenti predetti, la dichiarazione del casellario giudiziario e le informazioni riservate, dovranno, dai comandanti di corpo, o di distretto, essere inviate al competente Comando di corpo d'armata, il quale decide sull'ammissibilità degli aspiranti in base alle prescrizioni contenute nella presente circolare e provvede con norme analoghe a quelle di cui al paragrafo 333 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Le determinazioni dei comandi dei corpi d'armata saranno, per mezzo dei comandi di corpo o di distretto, comunicate in tempo agli aspiranti i quali, se giudicati ammissibili, *dovranno raggiungere la rispettiva scuola, il giorno* 1 *agosto p. v.*

11. I già inscritti nelle liste della leva di mare arruolati nel corpo R. Equipaggi, che abbiano chiesto di frequentare

un corso allievi ufficiali di complemento non potranno essere trasferiti nel R. Esercito, previo nulla osta del Comando superiore del corpo reale equipaggi, che quando siano stati effettivamente ammessi ai corsi stessi.

Qualora poi per qualsiasi motivo (domanda di ritardare il servizio per ragioni di studio, malattia, ecc.), non intraprendano il corso, oppure siano fatti cessare dalla qualità di allievo ufficiale, dovranno a senso del n. 7 della circolare 198 *giornale militare* 1926, essere segnalati a questo Ministero perchè possa decidere se l'avvenuto passaggio nell'Esercito debba essere revocato.

12. Le ammissioni ai corsi dovranno essere effettuate, sempre che possibile e per le specialità i cui corsi sono comuni a tutte le Scuole, alla scuola dello stesso corpo d'armata in cui i candidati risiedono. Gli ammittendi che risiedono in Sardegna dovranno essere ammessi, per questo anno, alla scuola di Lucca o, eventualmente, ad altra scuola, pei corsi che non si effettuano presso quest'ultima. Quelli che risiedono nel territorio del corpo d'armata di Torino, avranno facoltà di concorrere ai corsi delle scuole di Bra e di Milano o, eventualmente, ad altre scuole, pei corsi non comuni a queste ultime.

I candidati che non potessero essere ammessi a frequentare il corso preferito, per deficienza di posti disponibili nella scuola del corpo d'armata nel cui territorio risiedono, verranno assegnati ad altra scuola, in cui vi fosse disponibilità di posti, in base ad indicazioni del Ministero. Per altro, qualora abbiano chiesto, in linea subordinata, l'ammissione in altra arma, specialità, o servizio, potranno essere ammessi a concorrere a tale corso, presso la stessa scuola del corpo d'armata di residenza, purchè in possesso del prescritto titolo di studio e della necessaria attitudine fisica.

I comandi di corpo d'armata *non oltre il* 15 *luglio p. v.*, dovranno comunicare telegraficamente al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) le esuberanze e le deficienze nel numero degli ammittendi, per ciascun arma e specialità, per le necessarie perequazioni.

13. — *Assegnazione ai corsi.* — L'assegnazione ai corsi verrà fatta esclusivamente in base ai titoli di studio richiesti per le varie armi e corpi e all'attitudine fisica necessaria

per l'arma o specialità, in cui gli ammittendi chiedono di prestare servizio.

Le graduatuorie degli aspiranti ai corsi stessi, saranno fatte in base alla media aritmetica (espressa fino alla frazione di centesimo), dei voti risultanti dai titoli di studio, esclusi i punti di condotta e di attitudine fisica.

I candidati, in possesso dei prescritti requisiti e che non siano stati eventualmente esclusi dal concorso, saranno iscritti in altrettante graduatorie di ammissione per quante sono le armi o servizi per i quali sono stati banditi i concorsi, in base ai criteri specificati al seguente numero. Ciascuna graduatoria determinerà l'ordine secondo cui i singoli candidati saranno ammessi ai corsi, fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso per la rispettiva arma, corpo, o specialità,

I candidati che avessero optato in linea subordinata per un'altra arma, specialità, o servizio, saranno compresi in ambedue le graduatorie, al posto che a ciascuno competerebbe secondo i criteri esposti al seguente n. 14. Avvenuta la loro definitiva ammissione, il posto rimasto libero nell'altra graduatoria sarà occupato dal candidato che lo segue nella graduatoria stessa.

Saranno iscritti nelle graduatorie, con riserva, anche i candidati che abbiano chiesto di essere sottoposti a visita medica di appello.

14. Dovranno, inoltre, osservarsi le seguenti disposizioni:

A) *Aspiranti a. u. di complemento di fanteria e di cavalleria.* — Ai corsi di fanteria e di cavalleria, potranno essere ammessi, indistintamente, i candidati in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, o di titolo di studio equipollente, ferme restando le precedenze indicate nel terzo alinea del n. 8 della presente circolare.

I posti rimasti disponibili verranno assegnati agli aspiranti in possesso di uno dei titoli di studio ritenuti sufficienti per l'ammissione ai corsi a. u. (n. 8 del manifesto annesso alla presente circolare).

Gli aspiranti all'arma di cavalleria saranno inoltre sottoposti ad una speciale visita medica, destinata a giudicare l'attitudine a servire nell'arma stessa.

Tale visita avrà luogo il 9 luglio alle ore 7 presso i reggimenti di cavalleria stanziati nei corpi d'armata di Torino, Alessandria, Milano, Bologna, Verona, Trieste, Firenze, Roma e Napoli, e presso i centri speciali di cavalleria di Palermo e di Cagliari.

Gli aspiranti appartenenti alle due divisioni del corpo d'armata di Bari si presenteranno alla visita rispettivamente a Roma e Napoli.

All'atto della presentazione della domanda gli aspiranti all'arma di cavalleria dovranno informarsi del luogo ove dovranno presentarsi alla visita suddetta.

La commissione che passerà la visita sarà composta da un ufficiale superiore e da un capitano di cavalleria e di un ufficiale medico.

Presso i centri speciali di Palermo e di Cagliari, uno degli ufficiali di cavalleria potrà, se necessario, essere sostituito da un ufficiale di artiglieria da campagna.

Gli aspiranti saranno classificati senza assegnazione di punti, ma solo con le qualifiche di « ottimi, buoni, mediocri, non idonei per la cavalleria ». I non idonei saranno esclusi dall'assegnazione in tale arma.

Fra gli aspiranti muniti dello stesso titolo di studio e di uguale qualifica, hanno la precedenza quelli di età più giovane.

A visita ultimata, ogni centro di visita trasmetterà nella giornata stessa e direttamente, al comando del corpo d'armata di Torino, il verbale relativo.

Nessun rimborso di spesa o indennità spetta agli aspiranti che si presentano alla visita.

B) *Aspiranti allievi ufficiali di complemento di artiglieria e del genio.* — Ai corsi di artiglieria e del genio vengono ammessi i candidati che siano in possesso, almeno, del diploma di maturità classica o scientifica, o dei corrispondenti diplomi del ginnasio superiore, o delle scuole reali superiori, delle provincie di Trento e di Trieste.

La precedenza sarà in ogni modo data ai laureati ed agli studenti in ingegneria, in architettura, in elettrotecnica, in scienze matematiche fisiche, chimiche e naturali. Successivamente ai laureati ed agli studenti in altre Facoltà e Scuole superiori od universitarie.

I posti rimasti disponibili, verranno assegnati agli aspiranti in posseso del diploma di abilitazione dell'Istituto tecnico superiore (sezione agrimensura), o di un R. istituto industriale di 3° grado, od, infine, dell'Istituto nazionale d'istruzione professionale di Roma, o del Regio Istituto d'arte industriale di Napoli. Successivamente a quelli in possesso degli altri titoli di studio considerati equipollenti alla maturità classica o scientifica (n. 7 del manifesto annesso).

Per le specialità radiotelegrafisti e telegrafisti, sarà data la precedenza agli aspiranti che siano in possesso di un titolo di studio dal quale risulti che gli aspiranti stessi hanno frequentato corsi di elettrotecnica.

Per le specialità radiotelegrafisti e telegrafisti, a parità di titoli, avranno la precedenza coloro che dimostrino di sapere « ricevere » correntemente ad orecchio. Presso tutti i reggimenti genio e il reggimento R. T. avrà luogo un esperimento il giorno 9 luglio alle ore 7. Tale esperimento è facoltativo.

All'atto della presentazione della domanda, gli aspiranti alle specialità radiotelegrafisti dovranno informarsi del luogo ove potranno presentarsi al predetto esperimento. I comandi di corpo d'armata daranno tempestivamente le disposizioni del caso.

A esperimento ultimato, ogni centro d'esame trasmetterà, nella giornata stessa e direttamente, il verbale d'esame al comando del corpo d'armata di Roma, per i R. T. ed a quelli di Milano e di Firenze, per i telegrafisti.

La commissione esaminatrice sarà composta di ufficiali del corpo sede d'esame e presieduta da un ufficiale superiore.

Gli aspiranti saranno classificati senza assegnazione di punti, con le sole qualifiche di idonei e non idonei. Gli idonei acquisteranno il titolo di precedenza sopracitato. I non idonei saranno posti in graduatoria come se non avessero sostenuto l'esperimento, senza averne alcun danno.

Nessun rimborso di spesa, o indennità, spetta agli aspiranti che si presentano all'esperimento sopra detto.

C) *Aspiranti alle specialità aerostieri e ferrovieri.* — Gli aspiranti alle specialità aerostieri e ferrovieri del genio, verranno tratti dagli allievi della specialità zappatori-mina-

tori, dopo conseguita la nomina a sergente. Le relative domande dovranno essere presentate ai comandi delle rispettive scuole, al termine del corso e la designazione verrà fatta dai comandi di corpo d'armata di Alessandria, Bologna, Napoli, in base al risultato degli esami di idoneità a sergente, in ragione di 2 e di 5, rispettivamente, alle specialità aerostieri e ferrovieri.

D) *Aspiranti alle specialità carri armati e autoblindomitragliatrici.* — Gli allievi che aspirano alla nomina a ufficiale nei carri armati, o nelle squadriglie autoblindomitragliatrici, dovranno avere frequentato un corso di arma combattente, sino alla nomina a sergente allievo ufficiale e presentare le relative domande, nella seconda quindicina di novembre, al comando della scuola da cui dipendono, che le trasmetterà al comando di corpo d'armata.

Il comando di corpo d'armata farà compiere un esperimento per accertare se gli aspiranti abbiano una sufficiente conoscenza teorica e pratica di automezzi e, successivamente in base ai risultati dell'esperimento stesso e dell'esame a sergente, procederà alla designazione di 3 sergenti allievi ufficiali.

Gli aspiranti prescelti verranno, dopo promossi sergenti, inviati a prestare servizio presso il centro di formazione carri armati (o eventualmente presso una squadriglia autoblindomitragliatrici), dove dovrà essere loro svolto il programma « O» delle norme generali e programmi di insegnamento per i corsi allievi ufficiali di complemento.

Ultimato l'esame su tale programma, gli allievi riusciti idonei verranno assegnati alle unità di carri armata, o alle squadriglie autoblindomitragliatrici; i non idonei verranno inviati a continuare il periodo di servizo da sergente allievo ufficiale, presso un corpo della propria arma.

E) *Aspiranti ai centri automobilistici.* — Coloro che aspirano alla nomina ed ufficiale di complemento nei centri automobilistici dovranno anzitutto frequentare il corso di arma combattente (cavalleria e artiglieria da campagna o da montagna escluse), fino alla nomina a sergente allievo ufficiale.

Dopo tale nomina verranno assegnati, in numero di 10 per ogni corpo d'armata, ai centri automobilistici, dove sarà loro svolto il programma « O » delle norme generali predette.

I non idonei verranno inviati a continuare il periodo di servizio da sergente, presso i corpi dell'arma e specialità di provenienza.

Per essere assegnati ai centri automobilistici gli aspiranti dovranno comprovare o di provenire da militari automobilisti, oppure di essere in possesso di certificati di abilitazione sulla condotta degli automezzi, o di documenti dai quali risulti che siano stati addetti a stabilimenti automobilistici.

Le relative domande dovranno dagli aspiranti essere presentate nella seconda quindicina di novembre al comando della scuola a cui appartengono, che le trasmetterà al proprio comando di corpo d'armata.

Il comando del corpo d'armata farà compiere un esperimento, per accertare le cognizioni già possedute, e poi, in base ai risultati dell'esperimento stesso e dell'esame a sergente, formerà la graduatoria di assegnazione, segnalando a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) le esuberanze, o le deficienze, rispetto al numero di dieci sergenti allievi ufficiali destinati al rispettivo centro automobilistico. Il Ministero si riserva di provvedere alle perequazioni del caso.

F) *Aspiranti ai corpi amministrativi.* — Ai corsi di commissariato saranno ammessi, nel seguente ordine ed a loro domanda, i militari laureati negli istituti superiori di commercio, o in scienze agrarie, o nelle facoltà giuridiche; gli studenti nei predetti istituti, scuole, facoltà , in base al numero di esami superati; i militari in possesso del diploma di abilitazione dell'Istituto tecnico superiore (Sezione commercio e ragioneria), o dei RR. istituti commerciali, o della R. accademia di commercio di Trento, o di Trieste, o dei R. istituti industriali.

Ai corsi di amministrazione e di sussistenza, potranno concorrere coloro che abbano il diploma di abilitazione dell'Istituto tecnico superiore (sezione commercio e ragioneria), o quello dei RR. istituti commerciali, o della R. accademia di commercio di Trento, o di Trieste.

Per i corpi amministrativi si potrà anche dare la precedenza, a parità di titoli, a quei militari che risultino fisicamente meno idonei al servizio in arma combattente.

15. — *Allievi dei collegi militari.* — I giovani licenziati dai collegi militari, nati anteriormente al 1907, in base all'art. 16 del regolamento organico per le scuole militari, approvato con R. decreto 26 novembre 1897, n. 429, hanno facoltà di compiere un servizio di quattro mesi, col grado di sergente, presso un reggimento di fanteria, o di cavalleria, al termine del quale possono essere nominati sottotenenti di complemento, superando le prove stabilite dalle vigenti norme generali e programmi d'insegnamento per i corsi a. u. di complemento. Dovranno invece frequentare i predetti corsi, qualora aspirino a conseguire la nomina a sottotenente di complemento nelle armi di artiglieria e del genio.

Quelli nati dal 1° gennaio 1907 in poi, sono tenuti a frequentare i corsi a. u. di complemento in conformità delle norme contenute nella presente circolare, con le medesime condizioni e modalità prescritte per gli altri allievi.

Le relative domande dovranno essere presentate al comando del rispettivo collegio, entro il mese di giugno p. v.

16. — *Cambio d'arma specialità o servizio durante il corso.* — I Comandi di Corpo d'armata possono ordinare od autorizzare, a domanda, il cambio di arma o di specialità, qualora intervengano speciali condizioni, ferme restando le disposizioni di massima della presente circolare, relative ai titoli di studio e all'attitudine fisica.

Analogamente, possono ordinare od autorizzare, spostamenti fra i corsi di commissariato, di amministrazione e di sussistenza, purchè gli interessati siano in possesso dei prescritti titoli di studio.

E' vietato il passaggio dalle varie armi e specialità ai servizi, o viceversa.

Le eventuali domande intese ad ottenere cambiamenti di arma, specialità, o servizio, devono essere presentate non oltre il 20 agosto 1927 opportunamente motivate e munite del parere del comando della scuola.

Nessun cambiamento potrà essere ordinato dopo il 31 agosto 1927.

17. — *Svolgimento dei corsi.* — I corsi per fanteria, artiglieria (ad eccezione della specialità da costa), genio (ad eccezione della specialità radiotelegrafisti), si svolgeranno presso le scuole di corpo d'armata.

Il corso per la cavalleria si effettuerà presso la scuola di cavalleria in Pinerolo.

I corsi per l'artiglieria da costa, si svolgeranno presso le sedi dei reggimenti della specialità (Spezia, Venezia, Messina).

Il corso per la specialità radiotelegrafisti del genio, si svolgerà presso il corpo della rispettiva specialità.

I corsi di commissariato e di amministrazione si svolgeranno, rispettivamente, presso le scuole di Modena e di Roma. - Quello di sussistenza si effettuerà presso il panificio militare di Torino.

I corsi che si svolgono presso i corpi dipendono direttamente dai rispettivi comandi di corpo.

I comandanti di corpo d'armata provvederanno a completare, se del caso, il personale insegnante, traendolo dai dipendenti corpi, fermo restando che questi provvedimenti non debbono portare a trasferimenti, o ad incarichi di carattere permanente, che distolgano gli ufficiali stessi dai corpi cui appartengono.

Per l'istruzione dovranno seguirsi la norme generali e i programmi d'insegnamento per i corsi allievi ufficiali di complemento — edizione 1925 — ed inoltre quanto è stabilito dai programmi d'esame per idoneità al grado di caporale maggiore e sergente — edizione 1926. —

18. *Durata dei corsi, promozioni a caporale allievo ufficiale.* — I corsi aventi inizio il 1° agosto 1927, termineranno il 10 gennaio 1928.

Non è ammesso, per alcun motivo, ritardo nella presentazione all'inizio dei corsi.

Chi non si presenta il 1° agosto è ritenuto rinunziatario ed il nome viene cancellato dall'elenco degli allievi ufficiali.

Le reclute che in base al n. 15 della circolare 175 del *giornale militare* c. a., furono lasciate in congedo in attesa della apertura dei corsi allievi ufficiali di complemento e che non si presentassero entro il termine suindicato, dovranno essere precettate a presentarsi immediatamente alle armi per essere assegnate ad un corpo secondo le tabelle di assegnazione dei rispetivi distretti di leva. Quelle poi, che per il titolo di studio posseduto hanno obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali, non presentandosi, senza giustificato motivo, saranno dichiarate disertori.

Alla fine di ottobre senza far luogo ad esami, le commissioni di avanzamento si pronunzieranno sulla promovibilità a caporale degli allievi i quali dovranno essere distinti in idonei e non idonei, tenendo presente che si tratta di giovani che aspirano alla nomina ed ufficiale, e dando quindi speciale importanza all'attitudine militare ed al contegno da essi tenuto nel precedente periodo.

Gli allievi giudicati idonei conseguiranno il grado di caporale con decorrenza dal 1 novembre 1927.

Gli allievi giudicati non idonei cesseranno subito dalla qualità di allievi ufficiali di complemento e dovranno essere assegnati ad un corpo secondo le tabelle di assegnazione del rispetivo distretto di leva. Essi dovranno essere avviati al corpo di assegnazione direttamente dalla scuola. Per gli arruolati volontari valgono le norme di cui al n. 2.

19. *Esami a sergente allievo ufficiale.* — Gli esami teorico-pratici per la promozione a sergente allievo ufficiale dovranno essere iniziati nella terza decade del mese di dicembre 1927.

Tali esami si svolgeranno in base alle citate norme generali e programmi di insegnamento pei corsi allievi ufficiali, con l'esclusione, beninteso dell'esame di coltura generale stabilito dai programmi per l'idoneità a sergente. Ad ogni candidato sarà assegnato un punto di merito per ciascuna materia, compreso l'automobilismo e l'equitazione, per coloro ai quali verranno impartiti i predetti insegnamenti. (Riferimento al n. 5 delle premesse alle dette norme generali).

Ultimati gli esami potranno essere dichiarati idonei mediante compensazione, anche gli allievi ufficiali che siano caduti in non più di due prove; che non abbiano riportato deficienze inferiori a 8 ventesimi e abbiano raggiunto, complessivamente, la media di 12 ventesimi, sempre nei soli esami teorici.

L'idoneità in tutti gli esami pratici, è indispensabile per conseguire la nomina a sergente; la eventuale non idoneità in equitazione non esclude, per altro, dalla nomina a sergente, nella considerazione che al cavalcare potrà darsi sufficiente sviluppo, nel successivo periodo di esperimento pratico presso i corpi.

Al termine del corso le commissioni di avanzamento giudicheranno sulla promovibilità degli allievi, assegneranno, a ciascuno di essi un voto di attitudine militare e condotta, e compileranno il verbale di cui alla lettera *a*) del successivo n. 20, per ogni arma e corpo.

Nel pronunziare il proprio parere le commissioni dovranno tenere presente che il loro giudizio non si riferisce solamente al grado di sergente, ma a quello successivo di ufficiale, al quale gli allievi sono destinati.

Gli allievi che non conseguiranno la idoneità negli esami pratici, od in quelli teorici, o che non avranno neppure ottenuto la media sufficiente per fruire della compensazione, saranno inviati ai corpi, con le modolità indicate per gli allievi esclusi dalla promozione a caporale. Uguale sorte seguiranno gli allievi che non otterranno la sufficienza in attitudine militare e condotta.

20. — *Classificazione degli allievi e graduatoria.* - La classificazione risulterà dalla media aritmetica dei tre punti seguenti, assegnati dai Comandi delle scuole alla fine dei corsi presso le medesime:

a) media dei punti riportati negli esami teorici delle materie d'insegnamento stabilite dai programmi vigenti;

b) media dei punti riportati negli esami pratici, (regolamenti, scuola di comando, equitazione);

c) punto di attitudine militare e condotta;

I Comandi delle scuole allievi ufficiali compileranno quindi per gli allievi risultati idonei, i mod. 51 E, per ogni arma o corpo, nei quali gli allievi saranno elencati, in ordine di graduatoria, in base alla suaccennata classificazione definitiva, tenedo presente che dovrà darsi la precedenza a coloro che risuteranno idonei in tutte le prove d'esame, rispetto ai promossi per compensazione negli esami teorici. In detti modelli dovrà anche essere indicato il corpo al quale ciascun allievo è stato *assegnato* per compiere il servizio pratico da sergente, affinchè non avvenga che il Ministero ve lo assegni nuovamente come ufficiale.

I mod. 51 E, dovranno essere trasmessi direttamente dai comandi delle scuole al Ministero (Direzione generale perso-

nale ufficiali) non oltre il 15 gennaio 1928 unitamente ai seguenti documenti:

a) verbali delle commissioni d'avanzamento delle scuole distinti per arma e corpo;

b) domanda in carta bollata da L. 3, di ciascun allievo, diretta al Ministero, con la designazione, in ordine di preferenza, di tre corpi della stessa arma e specialità della quale ha frequentato il corso, a cui desidererebbe essere assegnato all'atto della nomina a sottotenente di complemento;

c) indicazione della statura, per gli aspiranti ai granatieri ed ai primi quattro reggimenti di cavalleria;

d) estratto del certificato di nascita;

e) copia del foglio matricolare mod. 59;

f) dichiarazione del domicilio eletto dall'allievo durante la licenza che potrà essere concessa dopo ultimato il periodo di esperimento, con il grado di sergente presso i corpi.

21. — *Servizio pratico ai corpi.* — Gli allievi, dichiarati idonei a divenire sergenti allievi ufficiali verranno promossi sergenti con decorrenza dall'11 gennaio 1928 ed inviati senz'altro ai corpi della rispettiva arma, specialità o servizio per compiervi un periodo di esperimento della durata di circa tre mesi, durante il quale dovranno dimostrare di sapere esercitare con capacità le attribuzioni del grado di possedere le qualità di carattere, professionali e di comando, che sono necessarie in un ufficiale subalterno, per l'inquadramento e l'istruzione dei riparti.

Gli allievi dei corsi di amministrazione, dichiarati idonei nell'esame a sergente allievo ufficiale, dovranno, col grado di sergente prestar servizio pratico negli uffici di amministrazione dei vari enti militari; gli allievi di commissariato dovranno prestar tale periodo di servizio presso le direzioni e sezioni di commissariato e quelli di sussistenza presso gli stabilimenti (panifici, mulini, magazzini viveri ecc.).

Alla fine del secondo mese di servizio da sergente le commissioni di avanzamento reggimentali prenderanno in esame i sergenti allievi ufficiali e si pronunzieranno sulla loro idoneità definitiva a rivestire il grado di sottotenente, tenendo presenti i risultati conseguiti presso le scuole e presso i corpi ed il contegno tenuto dagli allievi durante tutto il servizio precedentemente prestato.

Gli allievi dichiarati non idonei debbono cessare dalla qualità di allievi ufficiali ed essere assegnati, col grado di sergente, ad un corpo, secondo le tabelle di assegnazione del rispettivo distretto di leva, per compiervi il servizio stabilito per la loro classe. Ad essi saranno applicate le norme di assegnazione e di durata del servizio stabilito dal n. 18.

I verbali delle commissioni d'avanzamento reggimentali, compilati distintamente per ogni allievo, dovranno essere trasmessi, il successivo giorno, con biglietto postale di stato urgente ai comandi delle scuole allievi ufficiali o dei corpi nei quali gli allievi hanno servito come soldati e caporali che, per il 20 marzo 1928, segnaleranno telegraficamente al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) i nomi dei sergenti che non fossero stati riconosciuti meritevoli di conseguire il grado di sottotenente, dalle predette commissioni di avanzamento. I verbali stessi dovranno al più presto pervenire al Ministero, direttamente dalla scuole, affinchè si possa dar corso, senza indugio, ai decreti di nomina degli idonei a sottotenente.

Unitamente ai verbali anzidetti, dovrà pervenire al Ministero il giudizio di idoneità (espresso con un punto, in ventesimi), allo speciale servizio del corpo, per gli aspiranti alle specialità bersaglieri e alpini.

La nomina a sottotenente di complemento dei sergenti allievi ufficiali, che abbiano compiuto con esito favorevole il relativo corso, può in tempo di pace essere limitata a una parte di essi.

Coloro che non otterranno tale nomina, saranno inviati in congedo dopo un periodo di servizio della stessa durata di quello di nuova nomina dei sottotenenti provenienti dai medesimi corsi.

Disposizioni varie.

22. — *Aspiranti studenti universitari.* — Gli allievi, che comprovino di esser iscritti all'università o ad istituti equivalenti per l'anno accademico 1927-28, potranno essere ammessi, a loro domanda, a rimandare all'anno successivo il servizio da sergente, o da sottotenente di complemento.

Essi avranno facoltà di compiere i due servizi in un solo anno, oppure in due anni successivi, avvertendo che il servizio da sergente dovrà avere inizio il 18 gennaio oppure il

25 giugno di ogni anno e quello da ufficiale, quando non sia fatto di seguito a quello da sergente, il 15 aprile, o il 15 ottobre di ogni anno.

23. — Giusta il disposto dalla circolare 465 del *giornale militare* del 1924, tutti i sottotenenti di nuova nomina riceveranno le indennità di viaggio per recarsi tanto dalla loro residenza ai corpi cui sono assegnati per compiere il servizio, quanto per ritornare alla residenza stessa, a servizio compiuto.

24. — Alla fine dei corsi i Comandi di Corpo d'armata, trasmetteranno al Ministero (Ufficio Coordinamento), una succinta relazione sull'andamento dei corsi stessi, con le loro osservazioni e proposte.

25. — A cura del Ministero sarà fatto stampare il manifesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali conforme allo allegato 2.

I comandi di distretto riceveranno un congruo numero di copie di tale manifesto e provvederanno a diramarli ai comuni più importanti della relativa circoscrizione, perchè venga pubblicato d'urgenza; e ne daranno altresì comunicazione ai giornali locali.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Tabella indicante il numero dei militari da ammettere ai corsi allievi ufficiali aventi inizio il 1° agosto 1927.

Corsi del Corpo d'Armata di	Fanteria			Cavalleria	Artiglieria					Genio				Servizi			Totale presso le scuole
	di linea o granatieri	bersaglieri	alpini		campagna o cavallo	montagna	pesante o pes. camp.	costa	controaerei	zappatori o minatori	telegrafisti	radiotelegr.	pontieri o lagunari	commissar.	sussistenza	amministr.	
Torino	—	—	—	(60)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(45)	—	105
Alessandria (Bra)	300	60	70	—	70	35	50	—	—	50	—	—	—	—	—	—	635
Milano	200	—	70	—	70	—	50	—	50	—	50	—	—	—	—	—	490
Verona	200	—	70	—	70	35	50	(25)	—	—	—	—	25	—	—	—	475
Bologna (Modena)	200	—	—	—	70	—	50	—	—	50	—	—	—	40	—	—	410
Trieste (Pola)	200	—	—	—	70	—	—	—	50	—	—	—	—	—	—	—	320
Firenze (Lucca)	200	—	—	—	70	—	50	(25)	—	—	50	—	—	—	—	—	395
Roma	200	60	—	—	70	—	50	—	50	—	—	(50)	—	—	—	40	520
Bari (Campobasso)	200	—	—	—	70	—	—	—	50	—	—	—	—	—	—	—	330
Napoli (Casagiove)	200	—	—	—	70	—	50	—	—	50	—	—	—	—	—	—	230
Palermo	200	60	—	—	70	—	50	(25)	—	—	—	—	—	—	—	—	405
TOTALE	2100	180	210	(60)	700	70	400	75	200	150	100	(50)	25	40	(45)	40	4375

Annotazioni. — 1. I Numeri tra parentesi indicano i corsi che verranno tenuti presso taluni corpi anzichè presso le scuole di C. d'Armata. (Cavalleria, Artiglieria, da costa, radiotelegrafisti, sussistenze).

2. Il corso di cavalleria verrà svolto presso la scuola di cavalleria (Pinerolo); quelli d'artiglieria da costa presso i rispettivi reggimenti (Spezia, Venezia, Messina); quello della specialità radiotelegrafisti del genio, presso il 1° reggimento radiotelegrafisti (Roma); quello di sussistenza presso il panificio militare di Torino.

3. Il corso delle specialtà artiglieria pesante verrà svolto presso le Scuole dei Corpi d'Armata di Alessandria, Verona, Roma; quello della specialità pesante campale, presso le rimanenti Scuole.

4. Non verranno svolti speciali corsi per le specialità aerostieri e ferrovieri del Genio, nè per i carri armati, nè per gli automobilisti.

ALLEGATO N. 2.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento della classe 1907

1. — Gli arruolati nell'esercito nati nel 1907, muniti di licenza liceale, o d'istituto tecnico, o di titolo di studio equipollente, o superiore, hanno l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento (*Gazzetta Ufficiale* n. 51, del 3 marzo 1927).

Detti corsi avranno inizio il 1° agosto p. v., pei nati dal 1° gennaio al 31 agosto 1907, il 15 gennaio 1928, pei nati dal 1° settembre al 31 dicembre 1907.

2. — I corsi del 1° agosto p. v., si svolgeranno presso le seguenti scuole di reclutamento e presso gli enti sottoindicati:

Fanteria di linea e granatieri: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Alessandria, Milano, Verona, Bologna, Trieste, Firenze, Roma, Napoli, Bari e comando militare della Sicilia.

Bersaglieri: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Alessandria, Roma e comando militare della Sicilia.

Alpini: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Alessandria, Milano e Verona.

Cavalleria: presso la scuola di cavalleria in Pinerolo.

Artiglieria da campagna o a cavallo: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Alessandria, Milano, Verona, Bologna, Trieste, Firenze, Roma, Napoli, Bari e comando militare della Sicilia.

Artiglieria da montagna: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Alessandria, Verona.

Artiglieria pesante campale: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Milano, Bologna, Firenze, Napoli e comando militare della Sicilia.

Artiglieria pesante: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Alessandria, Verona, Roma.

Artiglieria da costa: presso le sedi dei reggimenti di tale specialità (Spezia, Venezia e Messina).

Artiglieria controaerei: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Milano, Trieste, Roma e Bari.

Genio zappatori-minatori: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Alessandria, Bologna e Napoli.

Genio telegrafisti: presso le scuole allievi ufficiali di Milano e Firenze.

Genio radiotelegrafisti: presso il 1° reggimento radiotelegrafisti (Roma).

Genio pontieri e lagunari: presso la scuola del corpo d'armata di Verona.

Commissariato: presso la scuola di corpo d'armata di Bologna.

Sussistenza: presso il panificio militare di Torino.

Amministrazione: presso la scuola allievi ufficiali del corpo d'armata di Roma.

3. — Gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nelle squadriglie autoblindo-mitragliatrici, e nei carri armati, verranno tratti dai militari che abbiano frequentato un corso di arma combattente. Quelli aspiranti alla nomina a sottotenente nei centri automobilisti, dai militari che abbiano frequentato ugualmente un corso di arma combattente (cavalleria e artiglieria da campagna e da montagna escluse).

Gli aspiranti agli aerostieri ed ai ferrovieri del genio, dai militari che abbiano frequentato i corsi della specialità zappatori-minatori del genio.

4. — Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere qualche corso, o di trasferire gli allievi da uno ad altro corso, quando gli aspiranti ad una specialità fossero in numero esuberante, o troppo esiguo, od anche di, eventualmente, cambiare le sedi dei corsi quando lo richiedano esigenze di servizio.

Ammissione ai corsi.

5. — Ai corsi del 1° agosto p. v. saranno ammessi gli arruolati nell'Esercito nati dal 1° gennaio al 31 agosto dell'anno 1907, provvisti di licenza liceale, o d'istituto tecnico, o di titolo di studio equipollente, o superiore, aventi obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, purchè non siano stati ammessi a ritardare il servizio, come studenti universitari. I militari suddetti che non si presentassero, senza giustificato motivo, saranno dichiarati disertori.

Gli studenti di università, o di scuole medie di 2° grado, che debbano sostenere esami di Stato, anche se nati nei primi otto mesi del 1907, potranno chiedere, per altro, di essere ammessi ai corsi del 15 gennaio 1928, insieme ai militari nati nell'ultimo quadrimestre dello stesso anno 1907, perchè possano iniziarli ad esami ultimati, tenendo presente che durante lo svolgimento dei corsi non verranno concesse licenze, neppure per esami.

6. — Potranno, inoltre, essere ammessi, a loro domanda, ai corsi del 1° agosto p. v. i militari di classi precedenti a quelle del 1907, già ammessi a ritardare il servizio come studenti universitari

ed i militari che si trovino nelle seguenti condizioni, purchè in possesso di titolo di studio ritenuto sufficiente (n. 8):

a) i militari della classe 1907 in congedo provvisorio in attesa dei corsi stessi, nati dal 1° gennaio al 31 agosto (quelli nati dal 1° settembre al 31 dicembre 1907 potranno essere ammessi soltanto ai corsi che s'inizieranno il 15 gennaio 1928);

b) i militari ora alle armi a qualunque classe appartengano, compresi gli allievi sottufficiali;

c) i giovani che alla data del 31 luglio 1927 compiano il 17° anno di età ed assumano l'arruolamento volontario con la ferma di tre anni, commutabile in quella di due anni, all'atto della nomina a sergente; all'atto della nomina a sottotenente vengono prosciolti anche dalla ferma di due anni;

d) gli iscritti stati riformati, o stati dichiarati rivedibili dai rispettivi consigli di leva, i quali, essendo cessata la causa che motivò la riforma, o la dichiarazione di rivedibilità, assumano l'arruolamento volontario con le norme di cui alla precedente lettera *c*). I riformati non devono avere oltrepassato il 26° anno di età alla data del 1° agosto 1927;

e) i militari in congedo illimitato per compimento di ferma che aspirino alla riammissione in servizio, con la ferma di tre anni, anche essa commutabile in quella di due all'atto della nomina a sergente con le norme di cui alla precedente lettera *c*);

f) le reclute che abbiano diritto alla ferma ridotta, le quali però dovranno prestare servizio per tutta la durata del corso e per i prescritti periodi di servizio da sergente e da ufficiale, se idonee, intendendosi con la loro volontaria ammissione, che esse hanno *implicitamente* rinunziato a far valere il titolo a detta ferma.

Le reclute invece che abbiano titolo alla ferma abbreviata di cui al R. decreto-legge n. 1806 del 15 ottobre 1925, non perderanno il relativo beneficio ove intendano frequentare i corsi allievi ufficiali, ma sono tenute a prestare servizio nei corsi per un tempo non superiore alla durata della ferma che ad essi venga effettivamente concessa.

Titoli di studio.

7. Per opportuna conoscenza e norma degli interessati, si comunica che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge numero 3224 del 31 dicembre 1923, relativo all'obbligatorietà di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento, sono considerati equipollenti alla licenza liceale o d'istituto tecnico, i seguenti titoli di studio di scuole medie di 2° grado:

diploma di maturità classica o scientifica;

attestato di maturità del ginnasio superiore, o della scuola Reale superiore, della Venezia Giulia o Tridentina;

licenza di un Regio istituto industriale di 3° grado, compresa quella dell'Istituto nazionale d'istruzione professionale di Roma, e del Regio istituto d'arte industriale di Napoli;

diploma di abilitazione dell'Istituto tecnico superiore (in qualsiasi sezione);

licenza di un Regio istituto commerciale;

licenza delle Regie accademie di commercio di Trento, o di Trieste;

licenza di un Regio istituto nautico.

I titoli di studio superiori sono rappresentati da lauree, o diplomi, delle Università e degli Istituti superiori d'istruzione, o anche da certificati di frequenza delle varie facoltà o Scuole superiori.

8. — I titoli di studio ritenuti sufficienti per poter aspirare alla ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, sono i seguenti:

ammissione al penultimo corso della Regia accademia navale di Livorno;

ammissione all'ultimo corso del liceo classico o scientifico o degli istituti tecnici superiori;

ammissione all'ultimo corso dei Regi istituti industriali e commerciali;

diploma di abilitazione magistrale o titolo corrispondente del vecchio ordinamento;

diploma di licenza della Regia scuola di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Conegliano e Catania e della scuola pratica di agricoltura e corso superiore di Voghera;

diploma di licenza degli istituti commerciali di Benevento, Brà, Caserta, Catania, Carrara, Foligno e « Giuseppe Alberti » di Benevento;

diploma di licenza dei seguenti istituti industriali speciali, equiparati alle scuole industriali di 3° grado:

Torino: Regio istituto nazionale per le industrie del cuoio;
Intra: Regio istituto professionale « Lorenzo Cobianchi »;
Biella: Regio istituto professionale « Quintino Sella »;
Como: Regia scuola di setificio;
Napoli: Regio istituto nazionale per le industrie tessili;
Prato: Regia scuola professionale di tessitura e tintoria;
Milano: Istituto industriale « Giacomo Feltrinelli »;

certificato di ammissione al Regio istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze;

certificato di ammissione al Regio istituto orientale di Napoli;

licenza della Regia scuola mineraria di Caltanissetta;

licenza dell'Istituto coloniale di Firenze;

diploma dell'Istituto per le industrie chimiche di Torino;

diploma di perito-agrario conseguito nelle Regie scuole agrarie medie;

licenza dell'Istituto industriale edile di Milano già scuola per costruttori edili);

licenza dell'Istituto professionale Moretto in Brescia;

licenza della scuola pubblica di commercio di Bolzano;

diploma dei corsi di biologia applicata presso la Regia stazione bacologica di Padova;

licenza della Regia scuola commerciale di Gorizia;

licenza della scuola commerciale annessa al Regio istituto commerciale di Trento;

diploma di licenza della scuola commerciale annessa al Regio istituto commerciale di Ancona;

diploma di licenza (computisteria commerciale) della scuola media biennale di commercio di Rovereto;

diploma di licenza (computisteria commerciale) conseguito presso scuole commerciali Regie o pareggiate.

Presentazione delle domande.

9. — Gli aspiranti alle armi e alle specialità i cui corsi sono comuni alle varie scuole, saranno ammessi a concorrere alla scuola del corpo d'armata, nel cui territorio essi risiedono.

Per altro, gli ammittendi che risiedono nel territorio del corpo d'armata di Torino, saranno ammessi a concorrere alle scuole di Bra e di Milano; quelli che risiedono in Sardegna, saranno ammessi alla scuola di Lucca. Gli uni e gli altri potranno domandare l'ammissione a differenti scuole, pei corsi che non si effettuano a Bra, Torino e Lucca.

I candidati che non potessero essere ammessi a frequentare il corso preferito per deficenza di posti disponibili, nella scuola che territorialmente loro compete, verranno assegnati ad altra scuola, in base ad indicazioni del Ministero.

Le domande di ammissione ai corsi, indirizzate ai comandi di corpo d'armata competenti, dovranno essere presentate ai comandi dei distretti, fatta eccezione pei militari alle armi che le presenteranno ai rispettivi comandi di corpo. Dette domande dovranno essere redatte su carta da bollo da L. 2, indicare in quale corso (arma, corpo, specialità), ed, eventualmente, in quale scuola, l'aspirante desideri l'ammissione. E' in facoltà dei concorrenti di chiedere, in linea subordinata, l'ammissione in altra arma, corpo, specialità, presso la scuola del corpo d'armata in cui risiedono.

La domanda dovrà avere a corredo uno dei titoli di studio indicati nei precedenti numeri 7 e 8.

Dovranno inoltre unirsi i seguenti documenti:

a) certificato penale;

b) certificato di nascita;

c) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco e vistata per conferma dal prefetto.

Gli aspiranti all'arruolamento volontario dovranno produrre altresì l'atto di consenso all'arruolamento della persona che esercita sull'aspirante la patria potestà.

Coloro che siano nati all'estero dovranno inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui risulti che siano cittadini del Regno, o che si trovino nella condizione di poter acquistare la cittadinanza italiana, con la prestazione del servizio militare, a senso della legge 13 giugno 1912, n. 55.

Anche le reclute obbligate a frequentare i corsi, dovranno inoltrare domanda per la designazione dell'arma, corpo o specialità, in relazione al titolo di studio posseduto. Qualora non inoltrino tale domanda di preferenza, saranno, senz'altro, assegnate al corso di fanteria dal comando del corpo d'armata, o dal comando militare, da cui dipende il loro distretto di leva. Quelle del corpo d'armata di Torino saranno assegnate alla scuola di Brà, quelle del comando militare della Sardegna, alla scuola di Lucca.

10. — Le domande per l'ammissione ai corsi dovranno essere presentate *non oltre il* 15 *giugno* 1927.

Gli aspiranti che debbono sostenere gli esami nella sessione di luglio 1927 possono, nel presentare la domanda, far riserva di produrre il titolo di studio entro il 31 dello stesso mese di luglio.

11. — Per quanto riguarda i titoli di studio compiuti presso un liceo od istituto tecnico pareggiato, il relativo documento dovrà contenere una dichiarazione da cui risulti che il liceo, od istituto, era pareggiato ai governativi, nell'anno scolastico in cui fu conseguito il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditore agli studi, quando si tratti di studi compiuti in un liceo, o dal visto del presidente della Giunta di vigilanza, per quelli compiuti in un istituto tecnico.

Assegnazione ai corsi.

12. — L'assegnazione ai corsi viene fatta, dai Comandi di Corpo d'Armata, esclusivamente in base ai titoli di studio stabiliti per le varie armi e corpi ed all'attitudine fisica necessaria per l'Arma, o specialità, in cui gli ammittendi chiedono di prestare servizio.

Ai corsi di fanteria e cavalleria, possono essere ammessi i candidati in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, o di titolo di studio equipollente, in base a quanto è indicato nel n. 7 del presente manifesto. I posti rimasti disponibili, potranno essere assegnati agli aspiranti in possesso di uno dei titoli di studio ritenuti sufficienti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali, in base a quanto è indicato nel n. 8 del manifesto medesimo.

Per gli aspiranti all'arma di cavalleria è, inoltre, obbligatorio presentarsi a una visita speciale che avrà luogo il 9 luglio alle ore 7, nella sede che indicherà il comando del distretto. Ogni aspirante ha l'obbligo d'informarsi del luogo ove deve presentarsi per la visita.

Non presentandosi nel giorno suddetto alla visita l'aspirante non potrà essere ammesso, in nessun caso, nell'arma di cavalleria.

13. — Ai corsi di artiglieria e del genio, vengono ammessi i candidati in possesso, almeno, del diploma di maturità classica o scientifica, o dei corrispondenti diplomi del ginnasio superiore, o delle scuole Reali superiori, delle provincie di Trento e di Trieste.

Sarà, in ogni modo, data la precedenza a quelli che abbiano frequentato studi superiori (in base al numero di esami superati) in ingegneria, in elettrotecnica, in scienze matematiche, fisiche e naturali.

I posti eventualmente disponibili potranno essere assegnati ai candidati che siano in possesso del diploma di abilitazione dell'Istituto tecnico superiore (sezione agrimensura), o di un Regio istituto industriale di 3° grado, od, infine, dell'Istituto nazionale d'istruzione professionale di Roma, o del R. Istituto d'arte industriale di Napoli. Successivamente a quelli in possesso degli altri titoli di studio considerati equipollenti alla maturità classica o scientifica e risultanti dal precedente n. 7.

Gli aspiranti all'artiglieria da costa avranno facoltà di scegliere, una delle sedi indicate nel n. 2 del presente manifesto (Spezia, Venezia e Messina) e, una volta promossi sergenti, potranno

compiere il relativo servizio di tre mesi, nella medesima sede in cui hanno compiuto il corso, o in altra di loro scelta.

Per gli aspiranti ai radiotelegrafisti e ai telegrafisti è facoltativa una prova di sapere ricevere correntemente ad orecchio. Su richiesta degli interessati, i distretti indicheranno la sede ove l'aspirante dovrà presentarsi alle prove che avranno luogo il 9 luglio alle ore 7. Gli aspiranti che supereranno l'esperimento avranno, a parità di titolo di studio, la precedenza nelle assegnazioni ai radiotelegrafisti e ai telegrafisti.

14. — Ai corsi di commissariato potranno concorrere i militari laureati negli Istituti superiori di commercio, o in scienze agrarie, o nelle facoltà giuridiche; gli studenti nei predetti Istituti, Scuole, Facoltà, in base al numero di esami superati; i candidati in possesso del diploma di abilitazione dell'Istituto tecnico superiore (sezione commercio e ragioneria), o dei Regi istituti commerciali, o della Regia accademia di commercio di Trento o di Trieste, o dei Regi Istituti industriali.

Ai corsi di amministrazione e di sussistenza, potranno concorrere colòro che abbiano il diploma di abilitazione dell'Istituto tecnico superiore (sezione commercio-ragioneria), o dei Regi istituti commerciali, o della Regia accademia di commercio di Trento o di Trieste.

15. — I corsi si svolgeranno dal 1° agosto 1927, al 10 gennaio 1928.

Compiuto il corso, gli allievi dovranno continuare il loro servizio militare presso riparti col grado di sergente, fino al 31 marzo 1928 e per il rimanente della ferma, come sottotenenti di complemento.

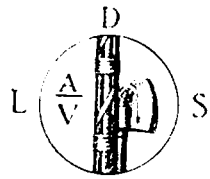
Non è ammesso per alcun motivo un ritardo nella presentazione all'inizio dei corsi.

16. — Gli allievi che comproveranno di essere iscritti all'università per l'anno accademico 1927-28, o ad istituti equivalenti, potranno essere ammessi, a loro domanda, a prestare il servizio di sergente ed il servizio di ufficiale in anni successivi e consecutivi, avvertendo che il servizio da sergente dovrà avere inizio il 10 gennaio, o 25 giugno, di ogni anno, e quello da ufficiale, quando non fosse fatto di seguito a quello da sergente, il 15 aprile o il 15 ottobre di ogni anno.

Per maggiori particolari gli aspiranti allievi ufficiali potranno consultare, presso i rispettivi comandi di distretto, la circolare del *giornale militare* relativa ai corsi allievi ufficiali di complemento.

Roma, addì 7 maggio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.



PREZZO L. 0,70

(2704) - Roma, 1927 - Anno V — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 21ª — 1927 - ANNO V — 9 MAGGIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 288 – 9 maggio 1927 - Anno V — SCUOLE MILITARI. Ammissione alle Accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, per l'anno scolastico 1927-1928 . . . . . *Pag.* 881

» 289 – 9 maggio 1927 – Anno V — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali allievi ai corsi speciali presso l'Accademia di Modena, per la nomina a sottotenente in servizio permanente, per l'anno scolastico 1927-1928 . . . » 909

Circolare N. 288. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione alle Accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, per l'anno scolastico 1927-1928.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 9 maggio 1927 Anno V.

1. — Per il prossimo anno scolastico 1927-1928 sono aperti i seguenti concorsi:

a) per l'ammissione all'*accademia militare di Modena* di:

135 allievi, al primo anno del corso di fanteria;
9 allievi, al primo anno del corso di cavalleria;
22 allievi, al primo anno del corso di commissariato (ruolo ufficiali commissari);
allievi, al primo anno del corso di amministrazione;

b) per l'ammissione all'*accademia militare di Torino* di:
135 allievi, al primo anno del corso di artiglieria;
45 allievi, al primo anno del corso del genio.

Le aliquote sopra indicate possono essere aumentate, qualora non vengano per intero ricoperti i posti assegnati ai sottufficiali che concorreranno ai corsi speciali.

I corsi di studio avranno inizio il 15 ottobre p. v.

Requisiti per l'ammissione.

2. — Possono concorrere i giovani cittadini del Regno, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano, al 30 settembre p. v., compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 22°; siano cioè nati nel periodo dal 1° ottobre 1905 al 30 settembre 1910.

b) siano dotati dello sviluppo organico e dell'attitudine necessaria al servizio militare incondizionato nel territorio e nelle colonie;

c) siano celibi o vedovi senza prole;

d) abbiano l'assenso del padre, o, in sua mancanza, della madre, o del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario ordinario nel R. esercito;

e) non siano mai stati espulsi da Istituti di educazione dello Stato e non risultino di cattiva condotta;

f) posseggano uno dei titoli di studio elencati al numero seguente;

g) superino inoltre, se aspiranti alle armi di artiglieria o del genio, un esame orale di matematica sul programma di cui all'allegato n. 1.

Titoli di studio occorrenti per le ammissioni.

3. — Per partecipare ai concorsi, occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità (classica o scientifica);

b) licenza liceale conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico;

c) licenza d'istituto tecnico (sezione fisico-matematica) conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico;

d) attestato di maturità del ginnasio superiore o della scuola reale superiore della Venezia Giulia o Tridentina;

e) diploma di abilitazione del corso superiore d'istituto tecnico in una qualsiasi sezione, oppure licenza d'istituto tecnico del vecchio ordinamento nelle sezioni agrimensura, industriale, o commercio e ragioneria;

f) licenza di un R. istituto commerciale;

g) licenza della R. accademia di commercio di Trento o Trieste;

h) licenza di un R. istituto industriale di 3° grado, compresa quella dell'Istituto nazionale d'istruzione professionale di Roma (ora S. Michele) e quella dell'Istituto d'arte industriale di Napoli;

i) licenza di un R. Istituto nautico.

4. — Peraltro, per l'ammissione ai concorsi per le armi di artiglieria e del genio sono validi esclusivamente i titoli di studio indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente numero.

Domande d'ammissione.

5. — La domanda per l'ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 2 e firmata, qualora l'aspirante non abbia compiuto il 21° anno di età e non rivesta la qualità di militare alle armi, dal padre, o dalla madre, se vedova, o dal tutore, deve essere indirizzata al comando dell'Accademia militare ove si svolge il corso di studi prescelto.

Essa deve essere presentata entro il 31 luglio p. v., al comandante del corpo, se trattisi di militari in servizio; al comandante del distretto militare, se trattisi di militari in congedo, ovvero di giovani non ancora arruolati.

6. — La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, paternità e residenza del padre, o della madre, o del tutore e nome del concorrente;

b) arma o corpo prescelto;

c) eventuale dichiarazione di opzione di cui al n. 7;

d) località ed epoca nella quale l'aspirante alle armi di artiglieria o genio desidera sostenere l'esame orale di matematica, tenendo presenti i limiti di tempo e le sedi di esami indicati al n. 31;

e) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda.

La data della presentazione della domanda sarà accertata da apposita dichiarazione apposta sulla medesima dal comandante di corpo o di distretto che l'abbia ricevuta.

Non sarà dato corso alle domande che fossero presentate oltre il termine utile su indicato del 31 luglio p. v.

Opzioni in linea subordinata.

7. — E' in facoltà dei concorrenti di chiedere, in linea subordinata, l'ammissione rispettivamente ad altra arma o corpo, per l'ipotesi che non ottenessero l'ammissione all'arma o corpo chiesti in linea principale.

La facoltà di opzione può unicamente esercitarsi fra le singole armi (fanteria, cavalleria, artiglieria e genio), oppure fra i corpi (commissariato e amministrazione), rimanendo esclusa ogni facoltà di opzione fra armi e corpi o viceversa.

Non sono consentite dichiarazioni di opzione posteriori alle domande di ammissione. E' invece consentito in ogni tempo di rinunciare, purchè per iscritto, ad opzioni già debitamente manifestate.

Le rinuncie ad esercitare le opzioni sono in ogni caso irretrattabili.

Coloro che esercitano il diritto di opzione ad altra arma o corpo, debbono, bene inteso, essere in possesso anche del titolo di studio che fosse per questi ultimi particolarmente prescritto.

Documenti da allegare alle domande.

8. — Ciascun concorrente dovrà unire alla domanda i seguenti documenti:

a) copia dell'atto originale di nascita (su carta da bollo da lire due, oltre i diritti di segreteria comunale) legalizzata dal presidente del tribunale con la marca da bollo prescritta per la legalizzazione;

b) titolo di studio, nei termini e con le modalità indicate al successivo n. 10;

c) certificato di stato libero;

d) certificato di penalità (carta da bollo da lire sei) di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dalla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero della giustizia e dei culti se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del circondario in cui egli ha prestato giuramento;

e) certificato di moralità e buona condotta (su carta da bollo da lire due, oltre i diritti di segreteria) di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dal sindaco o podestà del Comune in cui l'aspirante ebbe il suo ultimo domicilio (mod. 23 annesso al Regolamento sul reclutamento del R. Esercito) vidimato dal prefetto o sottoprefetto;

f) certificato (in carta da bollo da lire due, oltre i diritti di segreteria) rilasciato dall'ufficio dello stato civile del luogo (o luoghi), di domicilio, dal quale risulti che il concorrente è cittadino del Regno. Tale certificato dovrà essere legalizzato dal presidente del tribunale (marca da bollo prescritta);

g) domanda, su carta bollata da lire tre, diretta al Ministero della guerra, con cui gli aspiranti che rivestissero qualsiasi grado militare chiedano di rinunciarvi per conseguire l'ammissione, a tutti gli effetti, in qualità di allievi. Tale domanda avrà effetto dalla data di ammissione ai corsi di studio; sarà invece considerata nulla e come non avvenuta, qualora il concorrente non consegua l'ammissione;

h) atto di assenso del padre, o, in sua mancanza, della madre, ovvero, in mancanza di entrambi, del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario ordinario. Quest'atto di assenso deve essere redatto dal sindaco o podestà, secondo i modelli 66 e 67 annessi al Regolamento sul reclutamento del R. Esercito.

Il titolo di studio di cui alla lettera *b*), ove fosse già stato presentato in antecedenza ad altra autorità militare, potrà essere dagli interessati ritirato presso le stesse autorità.

I documenti di cui alle lettere *d*) ed *e*) saranno prodotti solamente dai militari che si troveranno nella posizione di congedo all'atto della presentazione della domanda e dai giovani che ancora non siano arruolati.

Il documento di cui alla lettera *f)* sarà prodotto solamente dai giovani non ancora arruolati.

Il documento di cui alla lettera *g)* sarà prodotto solamente dai giovani che rivestano un grado militare qualsiasi.

9. — Gli orfani di guerra e i giovani licenziati dai collegi militari, presenteranno, possibilmente, insieme alla domanda, e, comunque, non oltre il 30 settembre p. v. i documenti comprovanti tale loro qualità; in caso contrario essi saranno esclusi dal beneficio di cui al n. 33 (precedenza assoluta sugli altri concorrenti). La condizione di orfano di guerra si accerta esclusivamente mediante il certificato di cui al n. 82. La condizione di licenziato da un collegio militare, si accerta nei modi prescritti dal n. 34.

Termini e modalità per i titoli di studio.

10. — I titoli di studio di cui al n. 3 possono essere presentati in originale o sotto forma di certificato equipollente all'originale, rilasciato, a norma dell'art. 99 del vigente regolamento 4 maggio 1925, n. 653, dal preside se si tratti di licenza, o dal Ministero dell'istruzione se si tratti di maturità o abilitazione.

Nessuna vidimazione occorre per i diplomi originali, che debbono essere firmati dal preside o dal presidente della Commissione esaminatrice (o da chi ne faccia le veci). I certificati rilasciati dai presidi dovranno invece essere sempre legalizzati dal provveditore agli studi o dal Prefetto.

11. — Qualora dai certificati di studio non risulti l'indicazione dei punti riportati nelle singole materie, agli stessi dovrà essere unito un apposito specchietto con l'indicazione di cui sopra.

I giovani che presentassero certificati di studio non muniti dell'indicazione dei punti, saranno posti in coda alla graduatoria di cui al n. 37.

12. — Per quanto riguarda i titoli di studio conseguiti secondo il vecchio ordinamento presso un liceo o istituto tecnico pareggiato, il relativo documento dovrà contenere una dichiarazione da cui risulti che il liceo o istituto era pareggiato agli istituti governativi nell'anno scolastico in cui fu conseguito il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditore agli studi, quan-

do si tratti di studi compiuti in un liceo, o dal visto del presidente della Giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

13. — Il certificato di studio potrà anche essere direttamente inviato, in seguito, al comando della rispettiva Accademia, in piego raccomandato, purchè però vi giunga non oltre il 15 agosto p. v.

I giovani che debbono sostenere esami di riparazione, dovranno dichiarare esplicitamente quanti e quali siano gli esami da ripetere. Per questi ultimi il titolo di studio può essere esibito anche posteriormente al 15 agosto, purchè però giunga al comando dell'Accademia non oltre l'8 ottobre.

14. — I candidati, che, allo scopo di ottenere le preferenze nelle graduatorie di cui al n. 37, presentino certificati di studio superiori ai titoli delle scuole medie di secondo grado, dovranno esibirli nelle forme prescritte per i certificati dei relativi istituti, purchè contengano la menzione del numero degli esami superati.

Attribuzioni dei comandi di corpo o di distretto.

15. — Le domande e i documenti di cui ai nn. 5 e 8 saranno inoltre corredate, a cura dei comandanti di corpo o di distretto, dei seguenti atti:

a) per gli ufficiali in servizio o in congedo, della copia dello stato di servizio rigorosamente aggiornata, e del libretto personale;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in servizio, dei fogli matricolari aggiornati e completi di ogni variazione;

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo, dei fogli di congedo illimitato;

c) per i giovani non ancora arruolati, del certificato di iscrizione sulle liste di leva;

d) inoltre per i militari in congedo (ufficiali, sottufficiali e truppa) e per coloro che non siano stati ancora arruolati, delle informazioni sulla condotta morale e politica e sulla onorabilità delle loro famiglie;

e) per i concorrenti che si trovino in servizio militare, di un rapporto personale sul servizio da loro prestato, nel quale ne siano poste in luce le qualità morali, disciplinari, intellettuali, fisiche e di attitudine militare, da redigere e da annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche. In tale rapporto sarà altresì espresso il parere sulla convenienza o meno dell'accoglimento della istanza di partecipazione al concorso;

f) infine, per tutti indistintamente i concorrenti, della dichiarazione del casellario giudiziale, (mod. 42) da richiedere al presidente del competente Tribunale, e delle informazioni di cui alla lettera *e*) del n. 2, da cui risulti che il candidato non sia mai stato espulso da istituti di educazione dello Stato.

Regolarizzazione dei documenti.

16. — Quando la domanda manchi di taluno dei documenti prescritti o qualcuno di essi sia formalmente imperfetto, i comandi di corpo o di distretto inviteranno i candidati a presentarlo o a regolarizzarlo entro il termine improrogabile del 15 agosto p. v.

I candidati che non abbiano ottemperato all'invito entro il termine indicato, saranno esclusi dal concorso.

Visite mediche.

17. — Per accertare le condizioni di cui alla lettera *b*) del n. 2, tutti indistintamente i concorrenti saranno sottoposti a visita medica presso l'ospedale militare o l'infermeria presidiaria della Divisione nel cui territorio è dislocato il corpo, o il distretto al quale appartiene il candidato.

Tali visite mediche avranno luogo dal 5 al 15 agosto p. v.

A tal uopo i comandi di corpo o di distretto, appena spirato il termine stabilito per la presentazione delle domande (31 luglio p. v.) trasmetteranno al comando di Divisione da cui dipendono, un elenco nominativo dei concorrenti da sottoporre a visita medica, ivi compresi coloro che si siano riservati di produrre qualche documento.

I predetti elenchi conterranno per ciascun candidato, oltre il recapito domiciliare, l'indicazione dell'arma o corpo cui il candidato medesimo aspira.

Gli interessati saranno poi informati a cura dei comandi di Divisione del giorno e luogo in cui dovranno presentarsi per essere sottoposti a visita medica.

I candidati residenti nelle Colonie o nell'Egeo potranno essere visitati alle sedi dei rispettivi comandi con le norme di cui al n. 20.

18. — I candidati non riconosciuti idonei nella visita medica presso i comandi di Divisione di cui al n. 17, ove ne facciano apposita domanda scritta al comando della Divisione militare, saranno ammessi ad una seconda visita medica (d'appello), che avrà luogo rispettivamente nell'una o nell'altra delle sedi delle Accademie, nei giorni che verranno loro notificati.

Tale seconda visita sarà passata da una commissione, il cui giudizio sarà definitivo ed inappellabile.

19. — All'atto dell'ammissione all'Accademia, tutti i candidati (eccetto quelli già visitati dalla Commissione d'appello) saranno sottoposti a nuova visita da parte del dirigente il servizio sanitario dell'istituto. Qualora in tale visita la loro idoneità non venga confermata, potranno chiedere di essere sottoposti al medesimo collegio medico di appello di cui al numero precedente, previa domanda scritta da presentarsi al comando dell'Accademia.

Le visite d'appello e quelle del dirigente del servizio sanitario sono valide esclusivamente per l'ammissione all'Accademia presso la quale esse si effettuano.

20. — Le commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni fisiche dei concorrenti, saranno costituite come segue:

a) per la visita medica da eseguire presso ciascun comando di Divisione militare: il direttore dell'ospedale militare e due maggiori o capitani medici. Alla formazione di tale commissione provvederà il comando della Divisione, previa designazione fatta dalla direzione di sanità del rispettivo Corpo di armata.

Analogamente sarà provveduto per le commissioni sanitarie da costituire presso i comandi delle Regie truppe delle Colonie, che saranno presiedute dal rispettivo dirigente il servizio sanitario. Per l'Egeo, la commissione sarà presieduta dal maggiore medico direttore della infermeria presidiaria di Rodi; uno dei membri potrà essere ufficiale subalterno, purchè l'altro sia capitano;

b) per la visita medica d'appello da eseguire presso ciascun comando di Accademia militare:

il direttore di sanità militare del corpo d'armata (rispettivamente di Bologna e di Torino); e due ufficiali superiori medici, di cui uno dell'Accademia (rispettivamente, di Modena e di Torino), e l'altro da designare dalla direzione di sanità del corpo d'armata.

21. — Le predette commissioni sanitarie dovranno tener presente che è loro compito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente e che, come tali, devono, anche dal lato della resistenza fisica, essere di esempio ai loro inferiori. Dovranno quindi accertare, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di sana costituzione con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e tali da dare affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace e in guerra, nel territorio e nelle colonie.

Per gli aspiranti ad arma combattente dovranno inoltre esigere che essi abbiano, correggendo, se del caso, l'eventuale vizio di refrazione, il *visus* uguale all'unità in un occhio almeno, e non inferiore ad un terzo nell'altro; per quanto riguarda la funzione uditiva, essi dovranno percepire la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno, e ad una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro.

22. — Al termine della visita medica accennata alla lettera *a*) del n. 20, i comandi di Divisione e delle Regie truppe delle colonie e dell'Egeo trasmetteranno immediatamente ai comandi delle Accademie dove si svolgono i corsi prescelti dei candidati, i risultati della visita stessa, tenendo presente che solo per i dichiarati non idonei occorrerà sia compilato un verbale separato per ogni individuo. Trasmetteranno nel contempo ai medesimi comandi le domande di

coloro che, non riconosciuti idonei, abbiano chiesto di essere sottoposti alla visita medica di appello, presso l'una o l'altra delle sedi delle Accademie.

Identificazione personale.

23. — All'atto di ciascuna visita medica e della presentazione all'esame orale di matematica i candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia (compresi i libretti personali ferroviari); oppure presentando la *carta d'identità personale* prescritta dalle vigenti norme di Pubblica Sicurezza.

Tali documenti d'identità non saranno allegati alle domande, ma saranno trattenuti in ogni caso presso gli interessati.

Saranno esclusi dal concorso i candidati che non siano muniti di uno dei documenti di identificazione di cui sopra.

Esclusioni dal concorso.

24. — Oltre alle cause che a sensi della presente circolare, sono di per sè motivo di esclusione dal concorso, il Ministeri si riserva piena ed insindacabile facoltà di escludere, in qualunque tempo, dai concorsi i giovani che, essendo stati già allievi di un'Accademia militare, ne siano stati rinviati per deficienza negli studi o per ragioni disciplinari, oppure quei giovani che, per qualsiasi motivo non giudicasse conveniente ammettere alle Accademie, anche se non vi sia specifica proposta o rapporto delle autorità dipendenti.

Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi di tali provvedimenti.

Trasmissione delle domande e dei documenti.

25. — Le domande, non appena corredate di tutti i documenti prescritti, cui è cenno ai numeri 8 e 15, saranno senza indugio trasmesse man mano dai comandanti di corpo o di distretto, direttamente alle Accademie di Modena e Torino, cui dovranno pervenire non oltre il 15 agosto.

I comandi delle Accademie procederanno all'istruttoria delle domande e all'esame dei documenti, e richiederanno le necessarie rettifiche, o il completamento della documentazione, entro determinati limiti di tempo, pel tramite degli stessi uffici dai quali i documenti siano pervenuti.

26. — I comandi delle Accademie rimetteranno sollecitamente e separatamente al Ministero (Divisione educazione fisica e scuole), per le sue determinazioni, le domande dei concorrenti pei quali il certificato del casellario giudiziale contenesse qualche carico penale, ovvero le informazioni sulla condotta morale e politica, o sulla onorabilità delle loro famiglie, fossero sfavorevoli.

I medesimi comandi delle Accademie sottoporranno, ugualmente, al previo esame del Ministero, gli eventuali pareri sfavorevoli che venissero espressi da qualche autorità militare per i candidati in servizio militare, come pure i quesiti, o reclami, che pervenissero dagli interessati, e tutti i casi in cui comunque abbiano dubbi sulla posizione dei concorrenti, oppure sulla validità o autenticità dei titoli presentati.

27. — Qualsiasi quesito, reclamo, o rapporto che i comandi di corpo o di distretto debbano inviare al Ministero, sarà inviato pel tramite delle rispettive Accademie. In caso di urgenza, i medesimi comandi riferiranno direttamente al Ministero, dandone contemporaneamente comunicazione anche alle Accademie.

Esame di matematica per gli aspiranti all'artiglieria e al genio.

28. — Compiute le operazioni di cui al n. 25, il comando dell'Accademia di Torino provvederà ad invitare i concorrenti alle armi di artiglieria e del genio a presentarsi all'esame orale di matematica nella sede che ciascuno avrà prescelto, di cui al n. 31, fissando a ciascuno di essi la data di presentazione.

In caso di comprovato impedimento a presentarsi nel giorno e nella sede indicati, è in facoltà del comando dell'Accademia di rimandare ad altro giorno e sede la presentazione del candidato. Non presentandosi neppure in tale ultimo giorno, il candidato s'intenderà escluso dal concorso.

29. — I candidati aspiranti alle armi di artiglieria e del genio residenti nelle Colonie o nell'Egeo, dovranno partire col primo mezzo, per poter giungere in tempo utile per sostenere l'esame orale. A cura dell'Accademia di Torino saranno pertanto ad essi fatte tempestive comunicazioni, anche telegrafiche.

E' in facoltà del comando dell'Accademia di Torino di stabilire eventualmente una sessione straordinaria di esame orale di matematica, per i concorrenti che per causa di forza maggiore giungessero dalle colonie con ritardo rispetto alle date stabilite per gli esami stessi.

30. — La commissione esaminatrice sarà composta del comandante dell'Accademia di Torino (presidente) e di due insegnanti nel medesimo istituto, civili o militari.

31. — Gli esami si svolgeranno nel periodo 1°-25 settembre p. v. successivamente nelle seguenti sedi e nel seguente ordine:

Torino (locali dell'accademia militare); Roma e Napoli (locali dei collegi militari); e quindi nuovamente a Torino.

Detti esami saranno tenuti in forma pubblica, e avranno luogo su tre numeri del programma allegato, estratti a sorte dal presidente della commissione esaminatrice.

Ordine delle ammissioni.

32. — I candidati, in possesso dei prescritti requisiti e che non siano stati, eventualmente, esclusi dal concorso, saranno iscritti, a cura dei comandi delle Accademie, in altrettante graduatorie di ammissione per quante sono le armi o corpi per i quali sono stati banditi i concorsi, in base ai criteri specificati al n. 37. Ciascuna graduatoria determinerà l'ordine secondo il quale i singoli candidati saranno ammessi alle Accademie, fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso per la rispettiva arma o corpo.

I candidati che avessero optato in linea subordinata per un'altra arma o corpo, saranno compresi in ambedue le graduatorie, al posto che a ciascuno competerebbe secondo i criteri esposti al predetto n. 37. Avvenuta la loro definitiva ammissione, il posto rimasto libero nell'altra graduatoria sarà occupato dal candidato che lo segue nella graduatoria stessa.

Saranno iscritti nelle graduatorie, con riserva, anche i candidati che abbiano chiesto di essere sottoposti a visita medica di appello.

Precedenze per gli orfani di guerra e per i giovani provenienti dai collegi militari.

33. — Sono iscritti nelle graduatorie di cui al n. 32, con precedenza assoluta, gli orfani di guerra, considerandosi tali i giovani che si trovino nelle condizioni di cui al n. 72.
La prova di tale qualità è data dalla documentazione di cui al n. 82.

34. — Successivamente, sarà data la precedenza ai candidati licenziati, in qualunque anno, dai collegi militari, purchè al termine del corso abbiano superato il prescritto esame di idoneità al grado di sergente.
La prova della qualità di proveniente dai collegi militari è data con dichiarazione del comandante del collegio, che esprimerà anche il proprio parere in ordine alla chiesta ammissione.

35. — Tutti indistintamente i giovani ammessi alla precedenza assoluta dovranno, bene inteso, riunire i requisiti prescritti per gli altri concorrenti, ed aver riportato l'idoneità nell'esame orale di matematica, se aspiranti alle armi di artiglieria o del genio.
I posti conferiti per effetto di tale disposizione sono computati nel numero di quelli messi a concorso.

36. — Saranno esclusi dal beneficio di cui ai precedenti numeri 33 e 34 i candidati che entro il 30 settembre p. v. non avessero presentato i documenti comprovanti la loro qualità di orfani di guerra o di licenziati dai collegi militari.

Criteri per la formazione delle graduatorie.

37. — Le graduatorie di merito, salve le precedenze assolute di cui ai nn. 33-34, saranno formate dai comandi delle Accademie in base ai seguenti criteri:

a) per la *fanteria e cavalleria*: in base alla media aritmetica (espressa fino alla frazione di centesimo) dei voti risultanti da uno qualsiasi dei titoli delle scuole medie elencate al n. 3 della presente circolare, esclusi i punti di condotta e di educazione fisica, con precedenza ai giovani che ottennero tale titolo nella prima sessione di esami.

A parità di media, nella stessa sessione, sarà data la preferenza al candidato che abbia seguito con successo due corsi di cultura militare di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615 (circ. 148 *giornale militare* 1927). Successivamente, al candidato che abbia frequentato istituti d'istruzione superiori o universitari, a seconda del numero di esami superati negli istituti predetti (con un minimo di tre esami). Infine, a quelli che rivestano la qualità di ufficiali di complemento e ai meno anziani di età;

b) per l'*artiglieria e il genio*: in base al risultato dell'esame orale di matematica di cui al n. 28. A parità di punti si avrà riguardo alla media del titolo di scuole medie posseduto, con le norme e le preferenze indicate al comma *a*).

c) per il *commissariato e l'amministrazione*: secondo il seguente ordine:

— giovani in possesso, indistintamente, di uno dei titoli di studio di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) e *h*) del n. 3 della presente circolare, in base al criterio della media aritmetica indicato al comma *a*) e con le stesse preferenze in esso stabilite nei casi di parità di media;

— giovani in possesso, indistintamente, di uno dei titoli di studio elencati alle rimanenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *i*) del citato n. 3, con gli stessi criteri e preferenze indicate al comma *a*).

Operazioni relative alle ammissioni.

38. — I comandi delle Accademie, formate le graduatorie degli aspiranti secondo le istruzioni di cui al numero 37, le rimetteranno al Ministero (Divisione educazione fisica e scuole) per l'approvazione, in modo che vi giungano nella giornata del 10 ottobre p. v.

Il Ministero, in base al numero dei posti messi a concorso per ciascuna arma o corpo, e tenute presenti le domande di opzione di cui al n. 7, approva le graduatorie e comunica ai comandi delle Accademie il nome dei candidati da ammettere a ciascuna arma o corpo.

I comandi delle Accademie provvederanno: per le opportune partecipazioni ai concorrenti, da farsi pel tramite dei Corpi o dei Distretti, agli effetti di cui ai nn. 48 e 49; per regolare la presentazione dei candidati dichiarati ammissi-

bili, e per sottoporli alla visita dei dirigenti il servizio sanitario delle rispettive Accademie, ed eventualmente alla visita medica d'appello, previ accordi con la Direzione di sanità del competente corpo d'armata.

39. — Man mano che per inidoneità fisica, per rinunzia, o per qualsiasi altra causa, un candidato non venisse effettivamente ammesso all'Accademia, gli subentrerà il candidato che lo segue immediatamente nella graduatoria della rispettiva arma o corpo.

40. — Verranno considerati quali rinunciatari i giovani che senza plausibile motivo non si saranno presentati al comando della Accademia entro cinque giorni dal termine loro fissato, o che entro lo stesso periodo di tempo non abbiano dato riscontro all'invito di presentazione.

Coloro che non potesero raggiungere la sede dell'Accademia per comprovata malattia o per motivi ritenuti attendibili dal rispettivo comando, potranno ottenere una proroga alla presentazione, purchè questa non avvenga oltre la data stabilita per la chiusura delle ammissioni di cui al n. 42.

41. — E' fatto espresso divieto ai comandi delle Accademie di dare a chiunque informazioni circa l'esito del concorso, innanzi che sia intervenuta da parte del Ministero l'approvazione delle graduatorie.

Chiusura delle ammissioni.

42. — Scaduto il 30 ottobre p. v. non potranno effettuarsi più ammissioni alle Accademie per alcun motivo.

I nomi dei concorrenti ammessi saranno pubblicati sul *giornale militare*.

43. — I giovani che non abbiano conseguito l'ammissione alle Accademie militari, o perchè classificati oltre il numero dei posti messi a concorso, o per rinuncia, o per qualsivoglia altra causa, non vengono ad acquistare alcun titolo di preferenza per le future ammissioni.

Candidati che rivestono gradi militari - Arruolamenti.

44. — I giovani ammessi alle Accademie in seguito al presente concorso, che rivestissero qualsiasi grado di truppa o di ufficiale, dovranno rinunciare al grado medesimo all'atto dell'ammissione, per assumere, ad ogni effetto, la qualità di semplici allievi, col trattamento stabilito per gli allievi stessi.

45. — I candidati che avrebbero dovuto partecipare alla chiamata alle armi della classe 1907 e che in base al n. 30 della circolare 175 del *giornale militare* 1927 vennero lasciati provvisoriamente in congedo, perchè aspiranti alle Accademie, potranno rimanere in congedo fino all'inizio dei corsi delle Accademie stesse. Ove non ottengano l'ammissione, saranno tenuti a frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento che avranno inizio il 15 gennaio 1928.

46. — All'atto delle ammissioni alle Accademie i giovani non ancora arruolati dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario, secondo le norme generali delle leggi sul reclutamento.

Sottotenenti di complemento aspiranti alle accademie.

47. — I sottotenenti di complemento provenienti dalle scuole allievi ufficiali di complemento che iniziarono i corsi al 1° settembre 1926, e che ottengano l'ammissione alle Accademie, dovranno anche essi rinunciare al grado, e possono essere dispensati dal servizio di prima nomina, previa apposita istanza da inoltrare al Ministero (Direzione Generale Personale ufficiali) pel tramite gerarchico. Essi godranno, per tutta la durata dei corsi, del beneficio dell'intera retta gratuita e, all'atto della promozione a tenente, la loro anzianità di grado sarà retrodatata di un anno.

Bene inteso, tali candidati, anche se abbiano, a suo tempo, espresso il desiderio di essere ammessi, nel corrente anno, al concorso per l'ammissione alle Accademie, rilasciando la dichiarazione di cui al n. 7 della circolare 283 del *giornale militare* 1926, potranno partecipare al presente concorso solo in quanto siano in possesso di tutti i requisiti indicati nella presente circolare compreso il requisito dell'età indicato al n. 2.

I benefici di cui al presente numero non si estendono agli ufficiali di complemento provenienti da precedenti corsi allievi ufficiali.

Indennità e spese di viaggio per i concorrenti.

48. — I concorrenti che siano ufficiali di complemento (in servizio o in congedo), avranno diritto al rimborso delle spese di trasporto personale per recarsi dalle loro residenze alla sede dell'Accademia, (anche se vi debbano sostenere la visita d'appello), ed eventuale ritorno, nonchè all'indennità giornaliera di soggiorno di cui all'art. 9 della circolare 460 *giornale militare* 1925 per i soli giorni di viaggio, e saranno provvisti dai comandanti di corpo o di distretto dei documenti di trasporto a tariffa militare.

Nessuna indennità o rimborso compete a tali candidati quando si rechino alle sedi dei comandi di divisione per la visita medica, e alla sede prescelta per sostenere l'esame orale di matematica, salva bene inteso l'ordinaria concessione della tariffa militare per gli ufficiali in servizio.

Analogo trattamento, a sensi delle vigenti disposizioni di legge, competerà ai sottufficiali e militari di truppa in servizio.

49. — I sottufficiali e militari di truppa in congedo, nonchè i giovani non ancora arruolati, dovranno recarsi a loro spese tanto alle visite mediche presso i comandi di divisione, quanto alle sedi prescelte per sostenere l'esame di matematica, quanto alle sedi delle Accademie.

Spetterà loro soltanto il beneficio della tariffa militare nel viaggio per raggiungere la sede dell'Accademia (anche se vi debbano sostenere la visita d'appello) e per l'eventuale viaggio di ritorno in residenza, pel caso che per una qualsiasi ragione non venissero più ammessi. Tali personali saranno provvisti delle richieste mod. B (color verde), dai comandi dei distretti all'atto della notificazione di cui al n. 38.

50. — Tutte le competenze dovute ai militari ai sensi del numero 48 saranno pagate dai comandi delle Accademie.

Durata e ordinamento dei corsi.

51. — I corsi di reclutamento ufficiali in s. p. e. presso le Accademie sono attualmente regolati dal R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144 (circolare 390 *giornale militare* 1926) e dal successivo R. decreto 15 luglio 1926, n. 1386 (circolare 470 *giornale militare* 1926).

A titolo semplicemente informativo, e salve, bene inteso, le modifiche che possano venire introdotte con successivi decreti circa la durata degli studi e l'ordinamento in genere, si compendiano qui di seguito le norme attualmente in vigore.

52. — I corsi di studio hanno la seguente durata:

a) *tre anni* per gli allievi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e pel corso di commissariato (ufficiali commissari);

b) *due anni* per gli allievi di amministrazione.

53. — Compiuti con successo i corsi predetti, gli allievi di cui alla lettera *a*) del numero precedente saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nelle varie armi o nel corpo di commissariato; gli allievi di cui alla lettera *b*) saranno invece nominati sottotenenti di complemento ed inviati con tale grado presso i corpi od uffici per compiervi un anno di servizio, al termine del quale saranno nominati sottotenenti in servizio permanente, nel corpo di amministrazione.

54. — Non appena dichiarata dal Ministero la chiusura delle ammissioni di cui al n. 42, non è più consentito agli allievi, per alcun motivo, il passaggio ad arma o corpo diverso da quello al quale furono ammessi.

55. — Durante l'intera permanenza nelle Accademie non è consentito agli allievi di ripetere più di un anno. Diversamente essi cessano di appartenere alle Accademie.

56. — Il Ministero della guerra ha piena e insindacabile facoltà di rinviare dalle Accademie gli allievi che per negligenza negli studi o nelle istruzioni militari, o per qualsiasi altra causa, non ritenesse più atti a frequentare le Accademie, o che non ritenesse meritevoli di rivestire il grado di ufficiale, anche per sopravvenute informazioni sul loro conto o sulle loro famiglie.

57. — Gli allievi che durante i corsi lasciano l'Accademia per insuccesso negli esami o per qualunque altro motivo, possono ottenere il proscioglimento dal contratto arruolamento volontario, fermo il completamento dei loro obblighi di leva.

Ove abbiano superato gli esami dal primo al secondo anno di corso, proseguiranno il servizio militare col grado di sergente.

Rette di pensione ed altre spese a carico delle famiglie.

58. — La retta annuale di pensione è di L. 3200 ed è dovuta per l'intero anno scolastico. Essa deve essere pagata per trimestri anticipati, decorrenti dal 1° ottobre, 1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio.

59. — All'atto dell'ammissione, sarà inoltre pagata la somma di L. 1200 per spese di prima vestizione dell'allievo.

60. — Oltre la pensione e l'assegno di prima vestizione, di cui ai numeri 58 e 59, ogni allievo delle Accademie militari dovrà pagare a trimestri anticipati decorrenti dal 1° ottobre, 1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio, annue L. 800 per le spese di manutenzione corredo.

61. — I libri di testo, le sinossi e gli oggetti di cancelleria e disegno sono tutti a carico delle famiglie degli allievi, nella misura effettivamente spesa. Nessun allievo può esserne dispensato.

62. — In conseguenza di quanto precede, gli allievi, all'atto dell'ammissione, dovranno pagare le seguenti somme:

L. 1200 pel primo corredo;

L. 100 per un trimestre anticipato di pensione (quota ridotta alla metà, come da concessione stabilita dal n. 74 per tutti gli allievi del primo anno).

L. 200 per quota anticipata trimestrale per manutenzione corredo.

Totale L. 1.800.

I giovani che all'atto dell'ammissione non versino tali somme, non saranno ricevuti nell'Istituto.

63. — Indipendentemente dalla spese per rette di pensione, quote di prima vestizione e manutenzione corredo, le famiglie sono tenute al rimborso di somme che venissero eventual-

mente anticipate all'allievo per sostenere spese di carattere generale o straordinario strettamente indispensabile, o per far fronte al pagamento di spese in cui egli fosse incorso per danni recati (individuali o collettivi).

64. — Tutti gli oggetti di corredo che sono distribuiti agli allievi durante la permanenza nell'Istituto per uso personale, restano di loro proprietà, ad eccezione dello zaino, dell'armamento e delle buffetterie, che vengono ad essi consegnati soltanto in uso temporaneo.

Però gli oggetti dichiarati fuori servizio o fuori d'uso e surrogati con altri, ritornano di proprietà dell'amministrazione.

65. — L'allievo per il quale entro i primi 30 giorni di ciascun trimestre non sia stato comprovato il versamento delle quote dovute, incorre nel rinvio dall'Istituto.

66. — Nel caso che gli allievi di nuova ammissione lascino l'Istituto prima che sia ultimata la distribuzione degli oggetti di corredo, è restituita la somma versata per la prima vestizione, sotto deduzione del valore degli oggetti di vestiario che siano stati già usati.

In questo caso la quota per manutenzione corredo è restituita per intero e la retta di pensione è restituita sotto deduzione delle aliquote corrispondenti alle giornate di presenza trascorse nell'Istituto.

67. — E' addebitato agli allievi l'importo della sostituzione e delle riparazioni degli oggetti di corredo rese necessarie da guasti, da eccezionali consumi o perdite ad essi imputabili, nonchè l'importo delle somministrazioni eccedenti la dotazione prescritta.

68. — Agli allievi che, per qualsiasi ragione, lascino definitivamente le Accademie prima del termine dei corsi, sono rimborsate le aliquote di pensione in ragione del numero dei giorni non trascorsi nell'Accademia, nonchè le quote per manutenzione corredo corrispondenti ai mesi interi non trascorsi nell'Istituto.

69. — Agli allievi che abbiano fruito di una licenza straordinaria per motivi di salute sono rimborsate le sole aliquote della pensione, in ragione del numero dei giorni non trascorsi nell'Accademia.

70. — Nel caso di altre licenze, comprese quelle estive, essendo facoltativo l'approfittarne o il rinunciarvi, la pensione e le quote per manutenzione corredo restano interamente a beneficio dell'Istituto.

Pensioni e mezze pensioni gratuite.

71. — E' accordato il beneficio dell'intera retta gratuita e la dispensa dalle spese di prima vestizione e dalla quota annuale di manutenzione corredo:

a) agli orfani di guerra;

b) agli orfani dei militari del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica, della R. Guardia di finanza e della M. V. S. N., morti per cause di servizio;

c) agli orfani degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, morti per cause di servizio;

d) agli orfani dei deceduti nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

72. — Agli effetti dei benefici di cui al numero 71, come pure agli effetti della precedenza assoluta nelle ammissioni di cui al n. 33, sono considerati *òrfani di guerra,* oltre i figli dei morti in dipendenza dello stato di guerra, anche i seguenti giovani:

a) i figli di coloro che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate per servizio di guerra, o comunque per un fatto di guerra, purchè concepiti prima del fatto che ha prodotto l'inabilità del genitore e siano riconosciuti da esso;

b) i giovani ai quali, per cause dipendenti dallo stato di guerra, sia mancata la persona che, o per adempimento dell'obbligo degli alimenti, o per fatto debitamente accertato, provvedeva in tutto o in parte principale al loro mantenimento.

73. — Sarà accordato il beneficio dell'*intera retta gratuita per titolo generale,* a tutti gli allievi del terzo anno di corso.

74. — E' accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per titolo generale*:

a) a tutti gli allievi del primo anno di corso;

b) agli allievi del secondo anno di corso che abbiano ottenuto la promozione a tale anno nella prima sessione di esami.

75. — E' accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia*:

a) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per una infermità ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A*, annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) ai figli di coloro che sono divenuti mutilati o invalidi nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

c) ai figli degli ufficiali del R. Esercito, R. Marina, R. Aeronautica, R. Guardia di finanza e della M. V. S. N., in servizio o a riposo;

d) ai figli degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, in servizio o a riposo;

e) ai figli degli ufficiali mutilati o invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, qualunque sia la categoria da cui provengano;

f) ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia o di una o più medaglie d'oro o d'argento al valor militare e ai figli dei militari promossi per merito di guerra.

Ai fini della concessione di cui alla lettera *f*) del presente numero, è esclusa qualsiasi equiparazione con decorazioni diverse da quelle elencate, anche se consentita ad altri effetti.

76. — E' accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per merito personale*:

a) agli allievi del primo anno che nel titolo di studio di scuole medie esibito abbiano riportato otto decimi al primo scrutinio;

b) agli allievi del secondo anno promossi con media di sedici ventesimi nella prima sessione.

77. — Potranno cumularsi a favore di uno stesso giovane due mezze rette concesse per titoli differenti.

78. — Il beneficio della mezza retta gratuita non si estende alle quote di prima vestizione e di manutenzione corredo.

79. — Il beneficio dell'intera e della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia, di cui ai numeri 71 e 75 si intende concesso per tutta la durata della permanenza nelle Accademie.

80. — In caso di ripetizione di un anno per insuccesso negli studi, per deficienza in attitudine militare, o per condotta:

a) gli allievi del terzo anno perdono per intero la retta gratuita per titolo generale;

b) gli allievi del primo e secondo anno perdono per intero la retta gratuita, (cumulo di 2 mezze rette), o la mezza retta gratuita per qualunque titolo goduta.

81. — Le disposizioni di cui al n. 80 non sono applicabili ai ripetenti che siano orfani di guerra, oppure orfani di militari morti per cause di servizio, nè ai giovani che ripetessero l'anno per ragioni di malattia o lesione contratta in servizio.

82. — Le domande per ottenere le concessioni gratuite indicate ai precedenti numeri, indirizzate al Ministero della guerra (Divisione educazione fisica e scuole militari), dovranno essere presentate al comando della rispettiva Accademia entro il 15 novembre.

Esse dovranno essere redatte su carta bollata da lire tre e contenere i documenti, in copia autentica giustificanti la chiesta concessione, avvertendosi che per *il riconoscimento della qualità di orfano di guerra dell'allievo, o di mutilato di guerra del padre dell'allievo, occorre esibire apposito certificato rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale per le pensioni di guerra).*

Si rammenta peraltro che la documentazione della qualità di orfano di guerra ai fini dell'iscrizione di tali giovani nelle graduatorie di merito con precedenza assoluta sugli altri concorrenti, di cui al n. 33, dovrà essere esibita improrogabilmente entro il 30 settembre p. v., in conformità di quanto è detto al n. 36.

I comandi delle Accademie, accertata l'autenticità e validità dei documenti esibiti, e dopo richiesto eventualmente agli interessati il completamento o la rettifica della documentazione, invieranno le pratiche al Ministero, esprimendo il proprio parere in merito.

Borse di studio.

83. — Per opportuna norma delle famiglie degli interessati si segnalano i seguenti Enti che concedono facilitazioni agli aspiranti all'ammissione in istituti d'istruzione militari:

a) *Fondazione Vittorio Emanuele II* (amministrata dalla Cassa di risparmio di Milano). Concede assegni fino alla concorrenza complessiva di L. 6000, a giovani in condizioni economiche di minore agiatezza che aspirino ad entrare in istituti militari del Regno. Detti giovani dovranno essere di famiglie, il cui capo, cioè chi esercita la patria potestà (il padre, se vivente, oppure la madre, se vedova) sia nato (oppure domiciliato da almeno un quinquennio ininterrotto) in una delle seguenti provincie: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio, Treviso, Verona e Vicenza. Se il giovane fosse orfano di entrambi i genitori, si avrà riguardo al comune di nascita del padre, o a quello nel quale la famiglia dell'orfano ebbe l'ultimo domicilio quinquennale. Il conferimento e l'importo degli assegni e borse di pensione è determinato dal Ministero della guerra.

b) *Opera Pia Parma.* — Concede due assegni di studio di L. 450 annue ai giovani appartenenti alle provincie dell'ex Ducato di Parma, ammessi nelle Scuole Militari.

Per gli opportuni chiarimenti rivolgersi direttamente all'Ente predetto.

c) *Fondazione Conte Scipione Buri.* — Amministrata da speciale Commissione presso la R. Prefettura di Verona. Concede tre posti gratuiti nei RR. Istituti Militari per l'Esercito e la Marina ai giovani della provincia di Verona.

Per gli opportuni chiarimenti rivolgersi alla predetta Regia Prefettura.

Istanze - Quesiti - Reclami.

84. — Tutte le richieste di chiarimenti, gli eventuali reclami e le domande in genere dei candidati o delle famiglie dovranno essere sempre rivolte ai Comandi delle Accademie, anche se debbano essere successivamente inoltrate al Ministero.

Si raccomanda l'espletamento di tale modalità nello stesso interesse dei concorrenti, per assicurare un più sollecito disbrigo delle pratiche, dato che le istanze e reclami che pervengono direttamente al Ministero, non sono in massima risoluti, se non dopo sentito in proposito l'avviso del comandante della rispettiva Accademia.

Inderogabilità delle presenti norme.

85. — Poichè le condizioni indicate nella presente circolare sono tutte tassativamente prescritte dalle vigenti leggi, non è in facoltà del Ministero concedere eccezioni a qualsiasi requisito indicato nella stessa circolare. Particolarmente non possono essere consentite, per alcun motivo, deroghe ai limiti di età, nè alle norme concernenti la concessione di rette o semirette gratuite, neppure sotto forma di equiparazione o di analogia.

Non saranno quindi prese in considerazione istanze intese ad ottenere speciali trattamenti, anche se le richieste fossero basate su particolari benemerenze o condizioni di famiglia: istanze che, per quanto apprezzabili, il Ministero, come si è detto, non sarebbe in grado di accogliere, ostandovi il disposto della legge.

Pubblicità da dare alla presente circolare.

86. — I comandi di distretto, pur senza far affiggere, fino a nuova disposizione, alcun manifesto, riservandosi il Ministero di provvedervi con altra circolare, nella quale saranno compresi anche i manifesti relativi ai concorsi banditi per gli altri corsi di reclutamento ufficiali in servizio permanente, daranno la più larga diffusione alla presente, facendo anche *inserire brevi e periodici avvisi nei giornali quotidiani fino alla data stabilita come termine utile per la presentazione delle domande.* Essi riceveranno un congruo numero di estratti della presente circolare, che faranno distribuire alle scuole e agli istituti della propria circoscrizione, di cui al n. 3 e agli interessati che ne rivolgessero richiesta.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO 1.

Programma dell'esame orale di matematica per gli aspiranti alle armi di artiglieria e genio.

L'esame orale per l'ammissione al 1° corso dell'Accademia di artiglieria e genio, consisterà in una prova matematica che avrà la durata di 30' su tre numeri del presente programma estratti a sorte, uno fra i nn. 1, 2, 3; uno fra i nn. 4, 5, 6 e l'altro tra i rimanenti.

Algebra.

1. Regole generali di calcolo algebrico; espressioni intere; frazioni; potenze con esponente razionale o irrazionale positivo o negativo; logaritmi e uso delle tavole (a 7 decimali); progressioni — Scomposizione in fattori; divisibilità per $x \pm a$ e regola di Ruffini; semplificazione di frazioni — Formula del binomio — Eliminazione dell'irrazionalità dal denominatore di una frazione — Trasformazione e riduzione di espressioni e identità algebriche.

2. Equazioni con una incognita — Equazioni di 1° grado; diseguaglianza di 1° grado — Equazioni di 2° grado; equazioni risolubili con equazioni di 2° grado; equazioni reciproche; diseguaglianze di 2° grado — Equazioni irrazionali — Equazioni esponenziali e logaritmiche.

3. Sistemi di equazione — Sistemi lineari — Sistemi riduttibili ad equazioni di 1° o 2° grado — Sistemi di equazioni esponenziali o logaritmiche.

Geometria.

4. Proprietà fondamentali di posizione e metriche — Figure piane o solide equivalenti; teorema di Pitagora e sue conseguenze — Similitudine nel piano e nello spazio; Teorema di Talete; Teorema sulle bisettrici interne o esterne degli angoli di un triangolo — Teoremi sulle secanti da un punto ad una circonferenza — Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale, ecc.) — Regole per il calcolo di lunghezze, aree, volumi di figure elementari; triangolo; parallelogrammo; poligoni regolari; cerchio e sue parti; prisma e cilindro; piramide e cono; tronco di piramide e cono; sfera e sue parti — Risoluzione algebrica di problemi geometrici mediante le espressioni algebriche del n. 1.

5. Risoluzione algebrica di problemi di geometria piana o solida che danno luogo alle equazioni del n. 2 — Discussione dei risultati.

6. Risoluzione algebrica di problemi di geometria piana o solida che dànno luogo ai sistemi di equazioni del n. 3 — Discussione dei risultati.

Funzioni circolari e trigonometria piana.

7. Unità di misura *radiante* e *grado* per le *ampiezze di angoli* e per le *rotazioni* — Funzioni circolari, sen, cos, tg, ctg; rappresentazione grafica con la circonferenza — Funzioni circolari di h. $\pi/2 \pm \varphi$ ovvero di h. $90° \pm a°$, essendo h intero relativo pari o dispari, espresse mediante le funzioni circolari di φ o di a°; riduzione al primo o primo mezzo quadrante — Relazioni e formule fondamentali per le funzioni circolari; somma e differenza, multiple e metà di rotazioni — Risoluzione del triangolo rettangolo.

8. Verificazione di identità tra funzioni circolari — Riduzione di una espressione algebrica, o contenente funzioni circolari, ad espressione calcolabile con i logaritmi; trasformazione di somme e di differenze di funzioni circolari in prodotti e viceversa — Uso delle tavole logaritmiche (a 7 decimali) delle funzioni circolari — Teoremi fondamentali per i triangoli; teorema dei seni; teorema del coseno (Euclide, Carnot); teorema delle proiezioni — Risoluzione di un triangolo; varie espressioni dell'area di un triangolo — Applicazione delle funzioni circolari al calcolo di aree e volumi di solidi elementari di rotazione.

9. Equazioni, o sistemi semplici di equazioni, con funzioni circolari; discussione delle soluzioni — Costruzione grafica degli angoli di ampiezza x individuati dalle equazioni semplici sen $x=a$, cos $x=a$, tg $x=a$, ctg $x=a$ — Applicazione ai problemi geometrici dei numeri 4, 5, 6; discussione dei risultati.

Avvertenze.

a) Durante l'esame, al candidato non verrà richiesta l'esposizione sistematica delle teorie indicate, o implicitamente contenute, nel precedente programma;

b) il contenuto esplicito o implicito, del precedente programma d'esame, non deve eccedere per l'algebra, la geometria, le funzioni circolari e la trigonometria, quanto di teorico e pratico è contenuto nel programma di matematica per il liceo;

c) il candidato dovrà dare prova di sapere applicare nel campo elementare con sufficiente rapidità e sempre con assoluta precisione scientifica di linguaggio e di notazioni, quanto di teorico fondamentale è contenuto nel programma di liceo; cioè dar prova che dai suoi studi ha tratto quel sano e duraturo fondamento teorico-pratico che è indispensabile per iniziare e continuare con profitto gli studi di matematica superiore (1).

---

(1) Per facilitare la preparazione agli esami gl'interessati potranno consultare la pubblicazione dei professori BURALI e BOGGIO « *Esercizi di matematica* », Editore G. B. Petrini, Via Garibaldi 15, Torino.

N. 289. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di sottufficiali allievi ai corsi speciali presso l'accademia di Modena, per la nomina a sottotenente in servizio permanente, per l'anno scolastico 1927-1928.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 9 maggio 1927 - Anno V.

1. — Per il prossimo anno scolastico 1927-1928 sono aperti i seguenti concorsi per l'ammissione al 1° anno dei corsi speciali presso l'accademia di Modena, di:

25 sottufficiali allievi, per l'arma dei carabinieri reali;
45 sottufficiali allievi, per l'arma di fanteria;
3 sottufficiali allievi, per l'arma di cavalleria;
45 sottufficiali allievi, per l'arma di artiglieria;
15 sottufficiali allievi, per l'arma del genio;
8 sottufficiali allievi, per il commissariato (ruolo ufficiali commissari);
22 sottufficiali allievi, per l'amministrazione.

2. — I corsi speciali avranno la seguente durata:

a) tre anni per i sottufficiali allievi dei corsi dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e di commissariato;

b) due anni per i sottufficiali allievi del corso di amministrazione.

Compiuti con successo i predetti corsi, che avranno inizio il 15 ottobre p. v., i sottufficiali allievi di cui alla lettera *a*) saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nelle varie armi e nel corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari); i sottufficiali allievi di cui alla lettera *b*) saranno invece nominati sottotenenti di complemento ed inviati con tale grado presso i corpi od uffici per compiervi un anno di servizio, al termine del quale saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nel corpo di amministrazione.

3. — Possono essere ammessi al concorso i sottufficiali in effettivo servizio, semprechè soddisfino alle condizioni seguenti:

a) siano celibi o vedovi senza prole;

b) abbiano non meno di tre anni di anzianità da sottufficiale (anche se appartenenti all'arma dei carabinieri reali) al 15 ottobre 1927, e non abbiano superato il 28° anno di età al 31 dicembre 1927.

4. — Nell'anzianità dei sottufficiali provenienti dagli ufficiali di complemento dimissionari e riammessi in servizio nella qualità di sergenti, va computato il tempo passato effettivamente sotto le armi, sia come ufficiale sia come sottufficiale. Non potrà essere invece computato in verun caso:

a) il tempo passato in congedo;

b) il tempo passato in licenza in attesa della nomina a sottotenente di complemento, e precisamente tutto quello decorso dalla data dell'invio in licenza sino alla data del R. decreto di nomina a sottotenente di complemento;

c) quello trascorso fra la data del R. decreto di nomina a sottotenente di complemento e la presentazione al corpo per intraprendere il servizio di nuova nomina;

d) quello, infine, trascorso fra la presentazione della dichiarazione di rinuncia alla nomina ad ufficiale di complemento o della domanda di rinuncia al grado (se fatta mentre l'ufficiale trovasi in congedo) e l'effettiva riammissione in servizio in qualità di sottufficiale.

5. — I sottufficiali delle varie armi possono aspirare alla carriera di ufficiale nella propria arma oppure nel corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari) oppure nel corpo di amministrazione.

I sottufficiali delle compagnie di sussistenza e quelli delle compagnie di sanità possono aspirare alla carriera di ufficiale nel corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari), oppure nel corpo di amministrazione.

I sottufficiali provenienti dai militari direttamente arruolati nei centri automobilistici possono aspirare alla carriera di ufficiale nell'arma di fanteria, oppure nel corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari), oppure nel corpo di amministrazione. Quelli addetti al servizio automobilistico, ma provenienti da altre armi o corpi seguono invece le sorti dell'arma o del corpo da cui rispettivamente provengono.

6. — Non possono essere ammessi al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato, e coloro che avendo già frequentato il corso speciale presso l'accademia, o quello presso la disciolta scuola allievi ufficiali CC. RR. di Roma, ne siano stati rimandati per insuccesso negli esami o per motivi disciplinari.

7. — Il concorso è per esami. Questi consistono in una prova scritta di lettere italiane, e in cinque prove orali rispettivamente di storia, geografia, matematica, nozioni di fisica e di chimica, secondo i programmi descritti nell'allegato *A* della presente circolare.

I programmi medesimi sono conformi a quelli stabiliti per le analoghe ammissioni che ebbero luogo nello scorso anno.

Dagli esami suddetti sono dispensati i sottufficiali muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità (classica o scientifica);

b) licenza liceale conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico;

c) licenza di istituto tecnico (in una qualsiasi sezione) conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico;

d) attestato di maturità del ginnasio superiore o della scuola reale superiore della Venezia Giulia o Tridentina;

e) diploma di abilitazione del corso superiore d'istituto tecnico in una qualsiasi sezione;

f) licenza di un R. istituto commerciale;

g) licenza della R. accademia di commercio di Trento o Trieste;

h) licenza di un R. Istituto industriale di 3° grado, compresa quella dell'istituto nazionale d'istruzione professionale di Roma (ora San Michele) e quella dell'Istituto d'arte industriale di Napoli;

i) licenza di un R. istituto nautico.

Agli effetti della dispensa dagli esami non sono ammessi altri titoli di studio all'infuori di quelli tassativamente sopra indicati.

Non si terranno corsi preparatori, nè speciali esami preliminari.

Modalità per l'ammissione al concorso.

8. — I sottufficiali che aspirino a partecipare al concorso, ne faranno domanda, in iscritto, al proprio comandante di corpo entro il 20 giugno p. v. In relazione al disposto del n. 5, qualora essi appartengano ad un'arma, dovranno dichiarare, nella domanda, se desiderino di preferenza es-

sere ammessi al corso per l'arma propria o pel corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari), o pel corpo d'amministrazione.

La domanda sarà accompagnata da un rapporto informativo redatto dal comandante la compagnia (o reparto corrispondente) ed annotato dal comandante del battaglione (o reparto corrispondente); in esso dovrà essere fatto cenno della condotta, del carattere, della cultura ed in genere delle qualità morali e militari dal sottufficiale possedute, ed esplicitamente dichiarato se egli sia ritenuto perfettamente istruito nei doveri e nelle attribuzioni del proprio grado, dando buon affidamento di frequentare con successo il corso al quale aspira.

9. — Il comandante del corpo, dopo avere verificata la regolarità delle domande e dei rapporti indicati al numero precedente, convocherà la commissione d'avanzamento, la quale procede nel seguente modo:

a) verifica innanzi tutto che gli aspiranti si trovino nelle condizioni indicate al n. 3 e non siano esclusi dal concorso per motivi previsti nel n. 6.

Indi, allo scopo di evitare che partecipino al concorso sottufficiali che debbano poi essere rimandati dalle accademie per menomate condizioni fisiche dipendenti da cause preesistenti, si accerta che tali condizioni fisiche siano in perfetta armonia con le aspirazioni del candidato, sottoponendolo ad apposita visita medica dell'ufficiale dirigente del servizio sanitario del corpo, il quale dovrà rilasciare una dichiarazione da unirsi allo specchio individuale di proposta indicato al comma *c)* del n. 10.

Per gli aspiranti all'arma di cavalleria la commissione si assicura inoltre, mediante appositi esperimenti, della buona capacità dei medesimi al cavalcare, affinchè non siano proposti quali concorrenti alla nomina ad ufficiale elementi che in seguito si appalesino scadenti riguardo all'abilità nell'equitazione. Di tale accertamento si dovrà far menzione in apposito verbale da unirsi pure allo specchio individuale di proposta indicato al comma *c)* del detto n. 10.

Infine, tenendo conto del complesso delle qualità del sottufficiale, la commissione delibera: se egli sia meritevole di aspirare alla nomina ad ufficiale e se debba quindi essere accettata la sua domanda per presentarsi al concorso;

b) in caso affermativo, tenendo conto della condotta, del contegno in servizio e fuori servizio, dell'autorevolezza, dell'attitudine morale e fisica al servizio militare e dell'istruzione militare del sottufficiale, nonchè di quelle speciali e meritorie azioni che fossero state da lui compiute, i membri della commissione procedono ad una votazione per stabilire i punti di merito da attribuirsi al sottufficiale stesso per le sue qualità militari. Tali punti saranno variabili da 10 a 20.

10. — Gli aspiranti che abbiano ottenuto il parere favorevole della commissione d'avanzamento saranno proposti, senza limite di numero, quali candidati al concorso.

A tal uopo i comandanti di corpo inoltreranno tempestivamente al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa) in modo che vi pervengano non oltre il 15 luglio p. v., pel tramite delle autorità gerarchiche, i documenti appresso elencati;

a) un elenco nominativo dei sottufficiali che fecero domanda di essere ammessi al concorso, nel quale dovrà essere, in apposita colonna, indicato il motivo di esclusione per quei sottufficiali che non fossero proposti;

b) un elenco nominativo dei sottufficiali proposti per il concorso, nel quale dovrà essere indicato, in apposita colonna — per i soli sottufficiali appartenenti alle varie armi ed ai centri automobilistici — in quale arma o corpo aspirino di intraprendere la carriera di ufficiale. Qualora la commissione di avanzamento avesse giudicato taluno di essi atto ad una carriera differente da quella prescelta, saranno, nella colonna osservazioni del suddetto elenco, brevemente specificate le ragioni che motivarono tale parere.

Nel caso, poi, in cui il sottufficiale fosse già stato comunque proposto nello scorso anno, dovrà indicarsi, nella predetta colonna, la ragione per la quale non ottenne l'ammissione al corso speciale.

In altra apposita colonna sarà indicato se l'aspirante sia in possesso di uno dei titoli di studio elencati al n. 7;

c) uno specchio individuale di proposta conforme al modello annesso alla presente circolare, (allegato *B*), redatto in duplice copia per ognuno dei sottufficiali proposti, e del quale dovrà essere compilata la prima parte (colonne 1, 2, 3 e 4).

Al detto specchio individuale dovranno essere annessi:

la copia del foglio matricolare (mod. n. 59), con allegata una dimostrazione indicante come sia stato effettuato il computo dell'anzianità di sottufficiale;

l'originale del foglio caratteristico (mod. F.);

la dichiarazione medica e, per gli aspiranti all'arma di cavalleria, il verbale relativo all'esperimento di equitazione, dei quali è cenno al comma *a*) del n. 9.

Al medesimo specchio dovrà inoltre essere annesso, per i concorrenti muniti di uno fra i titoli di studio elencati al n. 7, il relativo diploma originale o un certificato equipollente comprovante il suddetto titolo di studio, insieme con lo specchio indicante i punti riportati nelle singole materie e le sessioni in cui i relativi esami sono stati superati.

I titoli di studio, se esibiti sotto forma di certificato equipollente all'originale, devono essere rilasciati a norma dell'art. 99 del vigente regolamento 4 maggio 1925, n. 653, dal preside se si tratta di licenza, o dal Ministero dell'istruzione se si tratta di abilitazione. Nessuna vidimazione occorre per i diplomi originali, che debbono essere firmati dal preside o dal presidente della commissione esaminatrice (o da chi ne faccia le veci); i certificati rilasciati dai presidi dovranno invece, essere sempre legalizzati dal Provveditore agli studi o dal Prefetto.

I titoli rilasciati, secondo il vecchio ordinamento, dalle scuole pareggiate sono equiparati a quelli rilasciati dalle corrispondenti scuole governative. Peraltro tali titoli dovranno contenere una dichiarazione da cui risulti che il liceo o istituto era pareggiato agli istituti governativi nell'anno scolastico in cui fu conseguito il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del presidente della giunta di vigilanza, per quelli compiuti in un istituto tecnico.

11. — Le autorità gerarchiche di cui al precedente numero, esaminata la regolarità degli atti, esprimeranno, in foglio a parte, il loro parere motivato sulla proposta di ammissione e sui giudizi di esclusione dai concorsi.

Il Ministero esaminerà le proposte pervenute, e determinerà quali sottufficiali siano da ammettersi ai corsi speciali con dispensa dagli esami di concorso, quali siano da ammettersi all'esame scritto, e provvederà quindi alle relative comunicazioni agli interessati.

Dette comunicazioni conterranno anche l'indicazione del corso al quale ogni sottufficiale può aspirare ad essere ammesso. Tale indicazione sarà fatta tenendo conto sia delle preferenze espresse a sensi del n. 8, sia dei pareri emessi dalla commissione d'avanzamento reggimentale e dalle varie autorità gerarchiche. Qualora i pareri di tale commissione o delle autorità gerarchiche non fossero conformi al desiderio del concorrente, la decisione spetterà al Ministero.

Non è consentito al concorrente di chiedere l'ammissione ad un corso diverso da quello stabilito a norma del precedente comma.

12. — Qualora il numero dei sottufficiali aventi titolo alla dispensa dagli esami superasse il numero dei posti messi a concorso per l'arma o corpo cui i sottufficiali possono aspirare, la loro ammissione al corso speciale sarà determinata dal Ministero secondo l'ordine di una graduatoria di merito da formarsi con le stesse norme indicate nel numero 20, con l'avvertenza che al punto medio d'esame in detto numero contemplato dovrà essere sostituita la media aritmetica dei punti riportati nelle singole materie relative al prescritto titolo di studio (escluso il punto di condotta e di educazione fisica) e che a parità di tale media, avrà la precedenza il concorrente che conseguì il titolo di studio medesimo nella prima sessione d'esami, e, tra concorrenti della stessa sessione di esami, il più anziano di grado.

Modalità per gli esami e norme generali.

13. — L'esame scritto di lettere italiane avrà luogo il 10 agosto p. v. dalle ore 9 in poi, presso i comandi di divisione militare nella cui circoscrizione ha stanza il corpo dal quale dipende il candidato (presso i comandi delle truppe della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea, Somalia e presso il comando delle truppe dell'Egeo per i sottufficiali che trovinsi in dette località).

I sottufficiali ammessi all'esame scritto si presenteranno ai comandi suindicati il mattino del 9 agosto e saranno aggregati, per la durata dell'esame, ad un corpo designato dai comandi stessi.

Il tema per l'esame scritto sarà dato dal Ministero della guerra.

14. — Una commissione nominata dal comandante della divisione militare e composta di tre ufficiali, di cui uno superiore, assisterà all'esame scritto e sorveglierà i candidati perchè, durante lo svolgimento del tema, non comunichino fra di loro o con estranei, nè consultino note od appunti.

Qualora si verificassero infrazioni a tali prescrizioni, la commissione di vigilanza dovrà riferirne immediatamente al comando della divisione, il quale disporrà, se del caso, per l'annullamento del lavoro, e ne darà avviso al Ministero.

Allo scopo di ottenere la massima obbiettività nel giudizio sui lavori scritti dei candidati, saranno osservate le norme indicate nei numeri 23 e 24 della circolare 340 *giornale militare* 1922.

Al termine dell'esame, i comandi di divisione disporranno per la spedizione:

al comando dell'accademia di Modena, dei temi svolti dai candidati e del verbale redatto dalla commissione di vigilanza;

al comando del corpo d'armata di Bologna, in busta suggellata e personale, della busta contenente la nota dei nomi dei concorrenti e i corrispondenti nomi di località.

15. — I temi svolti da tutti i candidati saranno esaminati presso l'accademia di Modena, da una commissione speciale nominata dal comandante di detta accademia e composta di tre membri scelti fra gli ufficiali o i professori civili dell'istituto stesso.

Tale commissione, tenuto presente il criterio indicato nel programma di lettere italiane che fa seguito alla presente circolare, delibererà a maggioranza di voti circa l'idoneità di ogni concorrente, e stabilirà quindi una classificazione per punti di merito, da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

I punti di merito saranno poi segnati, per cura della stessa commissione, nell'apposita colonna dello specchio individuale (modello annesso alla presente circolare); specchio che dal Ministero sarà all'uopo spedito in duplice copia al comando della suddetta accademia insieme con la lista dei candidati prescelti, ivi compresi i concorrenti dispensati dagli esami.

16. I candidati dichiarati idonei nell'esame scritto saranno ammessi agli esami orali e ne riceveranno comunicazione dal comando dell'accademia di Modena pel tramite dei rispettivi comandi di corpo d'armata. Per i sottufficiali in servizio nelle colonie o nell'Egeo saranno fatte comunicazioni telegrafiche.

Nel contempo il comando della predetta accademia invierà al Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa) un elenco nominativo di tutti i candidati al concorso, distinti nelle varie categorie di aspiranti a ciascun'arma o corpo, e suddistinti in dispensati dagli esami, in idonei all'esame scritto e non idonei. Per ciascuno degli idonei o non idonei sarà indicato il risultato della votazione di idoneità ed il punto di classificazione.

17. — Gli esami orali avranno luogo dal 15 settembre p. v. presso l'accademia di Modena per tutti gli aspiranti.

I sottufficiali ammessi ai detti esami saranno inviati, per il 14 settembre alla sede della predetta accademia, dalla quale saranno presi in aggregazione per conto del corpo cui appartengono.

E' in facoltà del comandante dell'accademia di Modena di stabilire eventualmente una sessione straordinaria di esami orali per i concorrenti che per cause di forza maggiore giungessero dalle colonie con ritardo rispetto alle date sopra stabilite.

18. — Gli esami orali saranno sostenuti innanzi a una commissione nominata e presieduta dal comandante dell'accademia di Modena, composta complessivamente di dieci membri compreso il presidente.

Tale commissione, formata con personale insegnante, militare e civile, appartenente all'istituto, sarà ripartita in tre sottocommissioni, composte ciascuna di due membri ed un presidente, e corrispondenti ai seguenti tre gruppi di materie:

a) storia e geografia;

b) matematica;

c) nozioni di fisica e di chimica.

Per ciascuna materia le tre sottocommissioni delibereranno a maggioranza di voti circa l'idoneità del concorrente e quindi stabiliranno una classificazione per punti di merito: da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

Le prove s'intenderanno superate solo dal concorrente che abbia riportato l'idoneità in ciascuna di esse.

Al termine degli esami, i candidati saranno rimandati ai propri corpi, ad eccezione dei sottufficiali provenienti dalle colonie o dall'Egeo risultati idonei, i quali saranno invece aggregati ad un corpo stanziato nel territorio del corpo d'armata in cui ha sede l'accademia alla quale aspirano.

19. — I candidati che nel corso degli esami, scritti od orali, intendessero di non proseguirli, debbono farne dichiarazione al presidente della commissione di vigilanza od a quello della commissione esaminatrice, e saranno liberi di ritirarsi.

20. — Terminati gli esami orali, l'intera commissione esaminatrice procederà alla graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami stessi.

Per formare detta graduatoria (quadro *C* dello specchio individuale annesso alla presente circolare), si sommano i punti di merito attribuiti al sottufficiale per le qualità militari dalla commissione di avanzamento, con la media aritmetica dei punti di merito dal medesimo riportati nell'esame scritto ed in quelli orali di concorso; si divide questa somma per due e si aggiunge il punto di anzianità, il quale si ottiene moltiplicando i mesi di anzianità di sottufficiale, calcolati fino al 15 ottobre 1927, per il coefficiente 0,05.

Il numero che in tal modo si ricava costituisce la media definitiva, in base alla quale si stabilisce la graduatoria dei concorrenti idonei aspiranti al corso di ciascun'arma o corpo, avvertendo che a parità di punti di merito nella media definitiva avrà la precedenza il grado: a parità di grado, l'anzianità del concorrente.

Per ciascun'arma o corpo sarà fatta una distinta graduatoria.

I sottufficiali dispensati dagli esami di concorso saranno ammessi ai corsi speciali con precedenza assoluta sugli altri concorrenti. Saranno pertanto iscritti in testa alla graduatoria della rispettiva arma o corpo.

I sottufficiali risultati idonei negli esami di concorso, saranno ammessi ai corsi speciali nel limite numerico dei posti stabiliti rispettivamente per ogni arma o corpo - detratti quelli devoluti ai sottufficiali ammessi con dispensa dagli esami - - ed in base alla graduatoria riportata.

21. - In relazione al disposto del precedente numero, il comando dell'accademia di Modena farà agli interessati le comunicazioni relative alla loro ammissione ai corsi speciali, pel tramite dei comandi di corpo d'armata.

Gli ammessi dovranno presentarsi il 15 ottobre all'accademia di Modena, alla quale saranno trasferiti effettivi sotto la data del giorno precedente, soddisfatti a tutto detto giorno.

22. — I sottufficiali ammessi ai corsi speciali conserveranno il grado e il trattamento ad esso inerente.

23. — I risultati complessivi del concorso saranno dal comando della accademia di Modena trasmessi al Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa) mediante l'invio di elenchi nominativi dimostranti, distintivamente per ciascuna arma o corpo, l'esito ottenuto da tutti i concorrenti.

Tali elenchi dovranno contenere i dati di cui al secondo comma del precedente n. 16 e quelli relativi alle parti *B* e *C* degli specchi individuali; i concorrenti vi saranno inoltre iscritti per ordine di graduatoria. Agli elenchi medesimi dovrà essere allegata, per ciascun concorrente, una copia dello specchio individuale debitamente completata.

I nomi degli *ammessi* saranno poscia pubblicati nel *giornale militare*.

24. — Qualora nel periodo di tempo fra la proposta inviata dal corpo e la definitiva ammissione all'accademia talun sottufficiale tenesse cattiva condotta, mostrasse negligenza nel servizio, o per qualsiasi altra ragione lasciasse dubitare di non essere più meritevole di ottenere la suddetta ammissione, il comandante del corpo convocherà la

commissione d'avanzamento perchè esprima il suo parere sull'opportunità di cancellare il sottufficiale dall'elenco dei proposti e darà poi sollecita comunicazione di tale parere pel tramite gerarchico al Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa) con una circostanziata relazione.

Il Ministero infine, si riserva la facoltà di allontanare definitivamente dalle accademie quei sottufficiali allievi che, per deficienza negli studi o per altra causa, non giudicasse meritevoli di aspirare alla nomina ad ufficiale in servizio permanente. Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi che determinassero tale provvedimento.

25. — Il risultato ottenuto in concorsi effettuatisi negli anni passati non è valido per il concorso di cui alla presente circolare, nè potrà essere dal concorrente invocato quale titolo per essere proposto quest'anno al concorso medesimo.

26. — Il Ministero si riserva di ammettere a concorrere con modalità da stabilire, anche ufficiali subalterni di complemento che abbiano trascorso un determinato periodo di servizio militare nelle Colonie, nel limite dei posti fissato per ciascuna arma o corpo, dalla presente circolare.

27. — In occasione dell'ammissione dei sottufficiali al corso speciale, i corpi terranno presenti le seguenti avvertenze:

a) tutti i documenti personali (compreso il libretto personale) dei nuovi ammessi debbono essere trasmessi al comando dell'accademia di Modena, in completo ordine ed aggiornati di ogni variazione;

b) i fogli matricolari, ove non siano in buono stato, debbono essere rinnovati a norma del regolamento per le matricole del R. Esercito;

c) i detti fogli matricolari debbono anche contenere la variazione relativa all'ammissione nell'accademia, e cioè la seguente: « Tale nell'accademia di fanteria e cavalleria in Modena per frequentare il corso speciale di studi per la nomina a ufficiale in S. P. E. »;

d) i preavvisi di partenza mod. 83 debbono essere trasmessi al comando dell'accademia di Modena non appena notificata l'ammissione, e i documenti personali subito dopo compiuto il trasferimento;

c) la data del trasferimento da iscriversi sul foglio matricolare deve essere quella del giorno antecedente a quello stabilito per l'ammissione all'accademia:

f) si richiama, circa l'armamento dei nuovi ammessi, il disposto della circolare 163 *giornale militare* 1926, secondo il quale essi debbono essere inviati all'accademia disarmati.

I corpi cureranno altresì che gli oggetti di corredo ed equipaggiamento, che i sottufficiali debbono avere all'atto dell'ammissione all'accademia, siano in ottimo stato d'uso, sostituendo quelli che non si trovassero in tale condizione.

28. — I comandi di corpo disporranno che alla presente circolare sia data la più ampia diffusione fra i dipendenti sottufficiali.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO A.

PROGRAMMI

per gli esami di ammissione dei sottufficiali ai corsi speciali presso l'accademia di Modena per la nomina a sottotenente in servizio permanente.

I programmi sono uguali per tutti i sottufficiali concorrenti, salvo per gli aspiranti al corso di amministrazione, per i quali il programma di matematica è descritto in fondo al presente allegato.

LETTERE ITALIANE.

L'esame consisterà in una prova scritta, nella quale il candidato dovrà dimostrare di sapere svolgere correttamente le sue idee con ordine e chiarezza.

STORIA.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 20' e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte.

Si richiede la conoscenza generica degli avvenimenti con speciale riguardo alla storia d'Italia, sopratutto dell'epoca del Risorgimento.

1. Condizioni politiche dell'Europa, e specialmente dell'Italia, alla fine del secolo XV. La riforma Religiosa. Lotte di preponderanza tra Francia e Spagna; predominio Austro-Spagnolo. L'Italia sotto la preponderanza Spagnuola. Il ducato di Savoia da Emanuele Filiberto a Carlo Emanuele II.

2. L'Europa dalla metà del secolo XVI alla metà del secolo XVIII. Predominio francese (Luigi XIV). Vicende in Italia. Governo di Carlo Emanuele II. Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III. La breve preponderanza austriaca in Italia. Il Regno Borbonico di Napoli.

3. Condizioni generali dell'Europa, e dell'Italia in ispecie, nella seconda metà del secolo XVIII.
Cenno sulla rivoluzione Francese, sul Consolato e sull'Impero. L'Italia sotto la dominazione Francese.

4. Situazione dell'Europa dopo il trattato di Vienna. Cenno riassuntivo degli avvenimenti principali d'Europa dal 1815 al 1870.

5. Il Risorgimento Italiano. Cenno sui moti dal 1815 al 1846. Le riforme e Pio IX. Gli Statuti. L'insurrezione di Milano e la prima guerra per l'indipendenza italiana (1848-49).

6. L'Italia dal 1849 al 1861. Vittorio Emanuele e Cavour. La seconda guerra per l'indipendenza. Le annessioni. La spedizione di Garibaldi in Sicilia. Proclamazione del Regno d'Italia.

7. La Prussia. Bismark ed il suo pensiero politico. La guerra austro-prussiana del 1866.
La guerra franco-tedesca 1870-71.
La caduta dell'Impero Francese ed il nuovo Impero Germanico.

8. L'Italia dal 1861 al 1870. Terza guerra per la indipendenza. Soluzione della questione romana.

9. La questione d'oriente nella seconda metà del secolo XIX. Cenni sulla guerra russo-turca.
Congresso di Berlino.
Alleanza austro-germanica. Triplice alleanza.
Cenni sulla guerra italo-turca.
Cenni sulle guerre balcaniche.

10. La guerra mondiale. Cause essenziali e cause occasionali. Le principali vicende politiche e militari durante la guerra. Attuale assetto politico dell'Europa.

GEOGRAFIA.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 20' e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte.
Si richiede la conoscenza generica ed elementare dei vari continenti con riguardo speciale all'Europa, e sopratutto all'Italia.

1. Sfera celeste e sfera terrestre. La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari; forma, dimensioni, movimento della terra e fenomeni che ne derivano, latitudine e longitu-

dine e loro determinazione, punti cardinali, rosa dei venti, configurazione generale della superficie della terra. — Nomenclatura: continente, penisola, isole, acque. — Configurazione planimetrica; configurazione altimetrica. Clima. Le razze umane.

2. Cenni generali sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi dell'Asia, dell'Africa, dell'America e dell'Oceania.

3. L'Europa: Sistemi montani principali. Fiumi più importanti. Mari e coste. Suddivisione politica dell'Europa.

4. L'Italia: Configurazione generale. Sistema alpino e sistema appenninico, limiti, divisioni, principali valichi.

5. I principali fiumi dell'Italia. Mari. Coste. Le isole. Confini dell'Italia. Divisione amministrativa. Principali dati economici (Popolazione, agricoltura, industria e commercio).

MATEMATICA.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 30' e verterà su quattro numeri del programma estratti a sorte, rispettivamente d'aritmetica, d'algebra, di geometria piana e di geometria solida.

a) *Aritmetica.*

1. Numerazione decimale parlata e scritta.
Operazioni fondamentali sui numeri interi e regole relative.

2. Concetto di divisibilità. Prova delle quattro operazioni fondamentali.

3. Numeri primi. Scomposizione di un numero in fattori primi. Divisioni di un numero. Divisori comuni a più numeri. Massimo comun divisore e minimo comune multiplo di più numeri.

4. Numeri frazionari. Riduzione delle frazioni alla più semplice espressione. Estrazione degli interi. Riduzione delle frazioni allo stesso denominatore ed al minimo denominatore comune.
Le quattro operazioni fondamentali sulle frazioni e regole relative.

5. Numeri decimali. Regole per eseguire le quattro operazioni fondamentali sui numeri decimali.

6. Trasformazione di una frazione ordinaria in decimale e viceversa.

7. Sistema metrico decimale.

8. Potenza di numero intero o frazionario. Estrazione della radice quadrata da un numero intero o frazionario.

9. Numeri complessi. Riduzione di un numero complesso in frazione ordinaria e decimale e viceversa. Operazioni sui numeri complessi.

10. Rapporti di numeri interi e frazionari. Proporzioni. Proporzionalità diretta ed inversa. Media aritmetica e media proporzionale.

11. Regola del tre semplice e composta. Regola d'interesse semplice e composto.

b) *Algebra.*

1. Quantità positive e quantità negative. Espressioni algebriche. Termini simili. Addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, potenza e radice dei monomi. Valore numerico di un polinomio.

2. Addizione e sottrazione dei polinomi. Parentesi preceduta dal segno negativo. Cambiamento di segno a tutti o ad alcuni termini di un polinomio. Moltiplicazione di un polinomio per un monomio e di due polinomi. Prodotto della somma di due quantità per la loro differenza. Quadrato e cubo di binomio. Quadrato di un polinomio.

3. Divisione di un polinomio per un monomio o per un altro polinomio. Resto della divisione di un polinomio razionale intero in a per il binomio $a+b$; applicazioni alle divisioni di binomi della forma $am+bm$ in cui m è intero e positivo, per il binomio $a+b$ e *quoti* di tali divisioni. Casi semplici di scomposizione di un polinomio in fattori e formazioni del M.C.D. e del M.M.C. di taluni polinomi.

4. Frazioni algebriche. Operazioni sulle frazioni algebriche analoghe a quelle fatte sulle frazioni aritmetiche. Significato dell'esponente zero, dell'esponente negativo. Operazioni sugli esponenti negativi.

5. Radicali aritmetici. Trasformazione dei radicali. Moltiplicazione, divisione, potenza e radice dei radicali. Semplificazione dei radicali. Addizione e sottrazione dei radicali. Rendere razionale il denominatore di una frazione in casi semplici. Esponenti frazionari. Operazioni sugli esponenti frazionari.

6. Definizioni e principi delle equazioni. Risoluzione di una equazione di primo grado con una sola incognita. Sistemi di equazioni di primo grado.

c) *Geometria piana elementare.*

1. Nozioni preliminari sulle rette e sugli angoli. Proprietà degli angoli. Proprietà degli angoli adiacenti ed opposti al vertice. Teoremi sulle rette perpendicolari ed oblique.

2. Teoremi sulle rette parallele. Proprietà degli angoli formati da due rette parallele segate da una terza. Proprietà degli angoli che hanno i lati paralleli e perpendicolari.

3. Generalità sulle figure piane. Poligoni. Somma degli angoli esterni ed interni di un poligono.
Triangoli. Loro proprietà principali. Casi di eguaglianza dei triangoli e dei poligoni.

4. Quadrilateri. Parallelogrammi e trapezi. Loro proprietà principali.

5. Triangoli, parallelogrammi e trapezi equivalenti. Problemi relativi.

6. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.

7. Luoghi geometrici. Circonferenza e rette sul cerchio. Teoremi sulle secanti e tangenti. Problemi relativi.

8. Posizione reciproca di due circonferenze. Intersezione e contatto.
Angoli al centro ed angoli iscritti nella circonferenza.
Angoli formati da due corde e da due tangenti. Teoremi sulla loro misura.

9. Poligoni inscritti e circoscritti da una circonferenza. Poligoni regolari.

10. Linee proporzionali. Triangoli e poligoni simili.

11. Regole pratiche per la misura degli angoli e degli archi. Calcolo pratico dell'area dei triangoli, dei quadrilateri, dei poligoni regolari, dei circoli, dei settori circolari.

12. Costruzioni grafiche relative alle rette parallele e perpendicolari. Costruzione grafica di angoli e delle bisettrici. Costruzione grafica di triangoli, quadrilateri e poligoni regolari.
Costruzione delle tangenti ad una o due circonferenze.

d) *Geometria solida elementare.*

1. Definizioni preliminari. Angolo di una retta con un piano. Rette perpendicolari, oblique e parallele ad un piano. Angolo di due piani. Piani perpendicolari, obliqui e paralleli fra loro.
Proiezioni.
Angoli solidi o poliedri.

2. Solidi geometrici principali. Prismi. Parallelepipedi. Piramidi. Tronchi di prisma e di piramide. Poliedri regolari.

3. Coni e cilindri. Solidi di rivoluzione. Tronchi di cono e di cilindro.
Sfera.

4. Regole pratiche per determinare la superficie ed il volume dei solidi geometrici.

NOZIONI DI FISICA (meccanica).

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 15' e verterà su due numeri del programma estratti a sorte.

1. Meccanica: Classificazione dei movimenti. Leggi del moto uniforme e uniformemente vario. Forza e sua misura in kg. col dinamometro. Rappresentazione grafica delle forze. Composizione di forze agenti sullo stesso punto. Corpo rigido. Composizione di forze piane applicate a punti diversi in un corpo rigido. Regole per il caso delle forze parallele.

2. Legge dell'inerzia. Leggi del moto dei corpi cadenti. Accelerazioni di gravità. Formula esprimente l'intensità di una forza. Deduzione della misura dalla massa. Pendolo e sue leggi.

3. Cenno sulla misura del lavoro. Unità di lavoro. Energia, o forza viva, contenuta in una massa in movimento progressivo.

4. Statica dei corpi liquidi. Principi di Pascal. Applicazione, e verifiche. Vasi comunicanti. Principio di Archimede.

5. Statica degli aeriformi. Principii comuni ai liquidi. Legge di Boyle e Mariotte. Pressione atmosferica. Sua valutazione. Barometri. Altimetria barometrica. Manometri. Macchina pneumatica. Pompe.

NOZIONI DI CHIMICA.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 15' e verterà su due numeri del programma estratti a sorte.

1. Materia e stati di aggregazione. Proprietà generali della materia. Ipotesi molecolare ed atomica. Fenomeno fisico. Fenomeno chimico. Leggi di un fenomeno.

2. Corpi semplici e corpi composti. Simboli e valenza degli elementi chimici. Cenni sulla nomenclatura dei corpi composti, e rappresentazione della molecola con la formula chimica del composto. Equazione rappresentativa di un fenomeno chimico.

3. Cenno sugli acidi e sulle basi più comuni. Loro costituzione chimica. Sali e composti più comuni. Acqua. Analisi e sintesi chimica.

4. Metalloidi e metalli più comuni. Cenno sulle principali combinazioni del carbonio.

MATEMATICA.

(Programma speciale per gli aspiranti al corso di amministrazione).

Il programma è quello più sopra descritto, con esclusione però della parte riguardante l'algebra.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 20' e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte, rispettivamente d'aritmetica, di geometria piana e di geometria solida

ALLEGATO B.

SPECCHIO INDIVIDUALE

di proposta e dei risultati di concorso

del (1).....

appartenente al (2).....

per l'ammissione ai corsi speciali nell'Accademia di Modena (3) ...

....

(1) Grado, casato e nome.

(2) Corpo al quale il sottufficiale appartiene.

(3) Aggiungere fra parentesi: *arma propria*, o *commissariato*, o *amministrazione*; secondo il caso. — Qualora la Commissione di avanzamento avesse giudicato il sottufficiale atto a carriera diversa da quella prescelta, la indicazione sarà fatta dal Ministero.

Mesi di anzianità da sottufficiale al 15 ottobre 1927 (1)	Preferenza data dal sottufficiale alla carriera nell'arma propria o nel Corpo di commissariato (ruolo uff. commissari) o nel Corpo di amministrazione (2)	A) Delib razioni della Commiss. d'avanzamento: Parere della Commissione di avanzamento circa la attitudine del sottufficiale alla carriera nell'arma propria o nel Corpo di commissariato (ruolo uff. commissari) o nel Corpo d'amministrazione (2)	A) Delib razioni della Commiss. d'avanzamento: Punto di merito per le qualità militari	B) Risultato degli esa: Lettere italiane — esperimento scritto — Punti ottenuti	Storia — Punti ottenuti	Geografia — Punti ottenuti	Matematica — Punti ottenuti
					Prove		
1	2	3	4	5	6	7	8

Il Comandante del (4).....

.....

(1) Dopo il computo complessivo dei mesi di anzianità, la rimanente frazione di mese pari
(2) L'indicazione relativa alle colonne n. 2 e 3 è da apporsi soltanto quando trattisi di
(3) S'intende il numero dei concorrenti per l'ammissione al corso di ciascuna arma o corpo.
(4) Indicare il corpo.

concorso

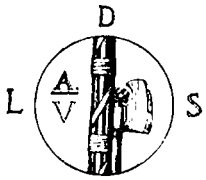
C) Media definitiva in punti di merito e classificazione

Nozioni di fisica	Nozioni di chimica	Punto medio di esame - (somma dei singoli punti divisa per 6)	Somma delle colonne n. 4 11 divise per 2	Prodotto dei mesi di anzianità (colonna n. 1) per 0,05	TOTALE (media definitiva)	Numero di classificazione sul totale dei concorrenti (3)	*Annotazioni*
rali							
ttenuti	Punti ottenuti						
9	10	11	12	13	14	15	16

Il Comandante dell'Accademia Militare

.....

superiore a 15 giorni si calcola per intero, mentre la frazione inferiore è trascurata.
ufficiale appartenente ad un'arma.



PREZZO L. 1,30.

(2811) - Roma, 1927 - Stabilimento Poligrafico dello Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 22ª — 1927 - ANNO V — 13 MAGGIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 290 – 21 marzo 1927 – Anno V. – AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale col quale è bandito un concorso per titoli a 5 posti di regio sostituto avvocato militare di 3ª classe o parificato. . . . . *Pag.* 933

» 291 – 7 aprile 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 504 – Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1927 al 30 giugno 1928. » 936

» 292 – 10 aprile 1927 – Anno V. — AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 627 – Conversione in legge del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477, recante aggiunte e varianti alle leggi sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica e sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, ed estensione ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna delle disposizioni sugli uffici di contabilità e di revisione e sul decentramento amministrativo dei servizi dell'amministrazione della guerra . . . . . » 952

» 293 – 14 aprile 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 577 – Variazioni di stanziamenti allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa dei diversi Ministeri, nonchè ai bilanci speciali per l'esercizio finanziario 1926-1927, e disposizioni varie di natura finanziaria . . . . . » 953

N. 294 – **14 aprile 1927** – Anno V. — DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto-legge n. 618 – Norme per l'ordinamento ed il funzionamento dei consigli di disciplina per gli ufficiali della R. guardia di finanza . . . . . *Pag.* 955

» **295 – 23 aprile 1927** – Anno V. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale di nomina dei componenti la Commissione istruttoria presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato di cui al R. decreto 13 marzo 1927, n. 313. . . . . » 959

» **296 – 6 maggio 1927** – Anno V. — DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI – EQUIPAGGIAMENTO. — Aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme – Edizione 1927 . . . . . » 960

» **297 – 12 maggio 1927** – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Previsione della forza e delle spese per l'esercizio finanziario 1927-1928 . . . . . » 960

» **298 – 12 maggio 1927** – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette . . . . . » 967

» **299 – 12 maggio 1927** – Anno V. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi convenzionali per la corrispondenza telegrafica con gli ispettorati di commissariato militare » 973

» **300 – 12 maggio 1927** – Anno V. — MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di militari compresi nella chiamata della classe 1906 che frequentarono i corsi di istruzione premilitare . . . . . » 973

» **301 – 12 maggio 1927** – Anno V. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Maggiori e capitani d'artiglieria da comandare quali permanentemente aggregati al servizio tecnico d'artiglieria . . . . . » 975

N. 302 - 12 maggio 1927 - Anno V. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Personale militare operaio (*con una tavola di disegno*) . . . . . *Pag.* 976

» 303 - 12 maggio 1927 - Anno V. — TRASPORTI. — Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti . . » 978

» 304 - 12 maggio 1927 - Anno V. — CAVALLI. — Disposizioni riguardanti i cavalli di servizio degli ufficiali » 980

» 305 - 30 aprile 1927 Anno V. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che provvede al rinnovamento delle operazioni compiute per l'attuazione del concorso bandito con decreto ministeriale 4 giugno 1923 per gli ufficiali inferiori d'amministrazione in servizio permanente . . . . . » 986

» 306 - 12 maggio 1927 - Anno V. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione alla scuola di sanità militare e alla scuola di cavalleria di sottotenenti di complemento aspiranti alla nomina a tenente medico, a tenente chimico-farmacista e a tenente veterinario in servizio permanente per l'anno scolastico 1927-1928 . . . . . » 988

Circolare N. 290. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale col quale è bandito un concorso per titoli a 5 posti di regio sostituto avvocato militare di 3ª classe o parificato.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 21 marzo 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 104, del 5 maggio 1927).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e le successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 5 posti di Regio sostituto avvocato militare di 3ª classe o parificato (grado 10°). Al concorso stesso possono prendere parte soltanto i magistrati ordinari, di età non superiore ai 35 anni. Il limite di età è elevato a 40 anni per coloro che abbiano prestato servizio durante la guerra 1915-1918.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo precedente dovranno — entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno — far pervenire direttamente al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili ed affari generali) domanda in carta bollata da L. 3, con l'indicazione del proprio domicilio.

Alla domanda dovranno essere uniti il certificato di nascita, debitamente legalizzato, e la quietanza comprovante l'effettuato versamento, presso un ufficio del registro, della tassa di concorso di L. 50, giusta il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Gli invalidi di guerra e gli ex combattenti, per beneficiare dei diritti preferenziali loro concessi dalle disposizioni in vigore, dovranno esibire i documenti atti a provare la qualità di invalido o di ex combattente.

I concorrenti potranno inoltre esibire tutti quei titoli di cui siano in possesso, con speciale riguardo a quelli concernenti studi speciali da essi compiuti od il servizio da essi prestato negli uffici giudiziari.

Art. 3.

A norma dell'art. 24 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, e prima che la Commissione incaricata dell'espletamento del concorso inizi i suoi lavori, saranno dal Ministero della guerra richiesti a quello della giustizia e degli affari di culto i rapporti informativi sul servizio prestato dai concorrenti presso gli uffici giudiziari ordinari, quando però si tratti di magistrati che non abbiano già conseguita la nomina a vice pretore, in conformità dell'art. 6 del R. decreto 14 settembre 1923, n. 1921.

Art. 4.

La Commissione per l'espletamento del concorso è così composta:

S. E. Noseda gr. uff. Enea, Regio avvocato generale militare, presidente;

Cominelli gr. uff. avv. Ugo, consigliere di Cassazione, membro;

Traina comm. Francesco, Regio avvocato militare, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione il consigliere del Ministero della guerra Riverso cav. uff. dott. Luigi

Art. 5.

Agli effetti della valutazione dei titoli posseduti dai singoli candidati, i componenti la Commissione di cui al precedente articolo disporranno ciascuno di 20 punti. Le votazioni dei commissari si effettueranno in ordine inverso di grado e di anzianità. Il segretario non ha diritto a voto.

I candidati, per essere riconosciuti idonei, dovranno aver riportata una votazione complessiva non inferiore a 36 punti.

Di tutte le riunioni della Commissione e delle deliberazioni in esse prese dovrà redigersi, per ogni seduta, apposito processo verbale, sottoscritto dai commissari e dal segretario.

Art. 6.

Per l'approvazione e la pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, si osserveranno le norme di cui all'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

I vincitori del concorso, che abbiano prestato, presso gli uffici giudiziari, servizio per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, saranno dispensati dal tirocinio. Le nomine a' Regi sostituti avvocati militari di 3ª classe o parificati si effettueranno secondo l'ordine di classifica della graduatoria, per la formazione della quale sarà tenuto presente quanto stabilisce l'art. 21 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Coloro che non accettassero la nomina o non assumessero servizio, entro il termine che sarà loro fissato dal Ministero, saranno sostituiti con altri candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Art. 8.

Il Ministero si riserva la facoltà di aumentare, con successivo decreto, il numero dei posti messi a concorso, in relazione alle eventuali vacanze che potranno verificarsi prima che sia ultimato il concorso stesso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1927 Anno V

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 291. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 504 – Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.** — (Ragioneria centrale). — 7 aprile 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 99, del 29 aprile 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono operarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'art. 15 della legge 17 luglio 1910, n. 511, sono descritti nella tabella *A*, annessa alla presente legge.

Art. 3.

La somma da anticiparsi in conto corrente dal Ministero delle finanze a senso dell'art. 12 della legge 17 luglio 1910, n. 511, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1927-28, in lire 20,000,000.

Art. 4.

Per i capitoli indicati nella tabella *B*, annessa alla presente legge, è data facoltà al Ministero della guerra di conservare i fondi residui rimasti al 30 giugno 1927 in aumento agli stanziamenti di competenza, per provvedere alla ricostituzione delle scorte di derrate e di materiali occorrenti all'esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi ed assegni fissi	4,300,000 —
2	Ministero e Stato maggiore del Regio esercito - Personale militare - Stipendi ed assegni fissi	4,800,000 —
3	Competenze al personale operaio con funzioni di scritturazione	2.835,000 —
4	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	95,000 —
5	Indennità di missione per servizi del Ministero e del Comando del Corpo di Stato maggiore	281,000 —
6	Premi di operosità e di rendimento al personale delle Amministrazioni dello Stato per servizi prestati nell'Amministrazione militare	781,500 —
7	Indennità e spese per commissioni e compensi per incarichi a personale estraneo all'Amministrazione dello Stato .	90,000 —
8	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
9	Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, a quelli non in servizio e alle loro famiglie, sussidi e spese di mantenimento relativi a personali ammessi a cure balneo-termali	897,800 —
10	Spese casuali	105,000 —
11	Spese di liti e di arbitramenti (Spesa obbligatoria) . . .	360,000 —
		14,545,300 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Debito vitalizio.	
12	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	165,000,000 —
13	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920 e n. 248 del 21 novembre 1923 (Spesa obbligatoria)	250,000 —
14	Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo d'indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona di occupazione (Spese fisse)	200,000 —
		165,450,000 —
	Spese per l'esercito escluse quelle per i carabinieri Reali.	
15	Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi . .	395,600,000 —
16	Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma e di rafferma e di riassoldamento	150,800,000 —
17	Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento degli inscritti e spese per la leva all'estero	600,000 —
18	Personali civili delle amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi	42,300,000 -
19	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di corpi e reparti - Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa e agli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti nei viaggi e servizi isolati - Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, agli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti, ai sottufficiali	

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	e militari di truppa in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi - Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna - Indennità in luogo d'alloggio ad ufficiali generali addetti a comandi territoriali o a cariche corrispondenti	64,000,000 —
20	Spese per le manovre ed esercitazioni militari e cioè: indennità di viaggio e spese di trasporto per le truppe; spese di cancelleria, di stampa, di posta, telegrafi e telefoni ed altre degli Stati maggiori dei comandi ai campi e alle manovre e spese di materiali e lavori occorrenti per le manovre e le esercitazioni; spese per ricognizioni di frontiera e per esercitazioni speciali	17,200,000 —
21	Spese di mantenimento degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali militari e negli altri stabilimenti sanitari militari e civili, competenze agli ecclesiastici, alle suore, al personale borghese addetto a cure o servizi speciali; materiale sanitario; spese di funzionamento dell'Istituto chimico-farmaceutico militare e di gabinetti scientifici sanitari; spese per assistenza sanitaria, profilassi ed igiene presso i corpi, onorari a medici borghesi nei presidi sprovvisti di medici militari	27,400,000 —
22	Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari: assegni agli insegnanti ed al personale di governo; spese pel mantenimento, l'igiene e l'educazione fisica degli allievi; biblioteche e pubblicazioni per l'insegnamento; arredamento e mense; gite e campagne degli allievi . .	9,000,000 —
23	Istituto geografico militare - Spese per costruzioni e pubblicazione di carte ed opere scientifiche e per l'esecuzione dei lavori vari dell'Istituto; per strumenti astronomici, geodetici e topografici; per lavori geodetici e topografici in campagna e per le relative indennità e spese di viaggio; per l'addestramento pratico del personale . . .	3,300,000 —
24	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari e cioè: spese di assistenza sanitaria presso i corpi, d'igiene, pulizia, istruzione, ed educazione del soldato; manutenzione e piccole riparazioni di oggetti di cucina e biciclette; pulizia delle caserme, servizio telegrafico, telefonico e vaglia di servizio; assegni per spese di ufficio e riservate; musei militari; reintegrazione al fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non recuperabili; soprassoldo di medaglia alle bandiere e agli enti che non fanno parte dell'esercito	24,000,000 —

CAPITOLI		Competenza p l'esercizio fina ziario dal 1° l glio 1927 al giugno 1928
Num.	Denominazione	
25	Spese varie per istruzioni degli ufficiali e per l'assistenza morale del soldato, spese per le biblioteche centrali, di presidio e reggimentali, spese per contributi per corsi di perfezionamento e di istruzione, premi per concorsi e per corse militari ed altre spese inerenti all'istruzione degli ufficiali	1,850,000
26	Corredo alle truppe Spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo e dell'equipaggiamento dei sottufficiali e dei militari di truppa e dei materiali per le musiche e pel servizio generale comune dei corpi - Mano d'opera, macchinari e minute spese per il funzionamento dei magazzini centrali, degli opifici militari e della Commissione permanente per i collaudi in appello - Spesa per il corso tecnico-pratico per gli ufficiali commissari aspiranti controllori presso i magazzini centrali militari	230,300,000
27	Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, macinazione, fabbricazione di pane e galletta; acquisto dal commercio, di pane, viveri ordinari e viveri di riserva - Mano d'opera, macchinario e minute spese per i panifici e gli altri stabilimenti di sussistenza	349,800,000
28	Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; razioni foraggio in contanti; onorari ai veterinari borghesi nei presidi sprovvisti di veterinari militari; paglia da lettiera, ferratura, medicinali, spese varie per le scuderie ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi	109,400,000
29	Casermaggio e combustibile per le truppe; manutenzione e rinnovazione del materiale di casermaggio; mano d'opera, macchinario ed altre spese di esercizio dei magazzini; combustibile per il rancio e per il riscaldamento; paglia per giacitura della truppa; illuminazione, pulizia ed ammobiliamento dei locali; compensi per alloggi forniti dai Comuni	38,100,000
30	Servizi di Stato Maggiore: spese d'informazioni e riservate, per telegrammi e radiotelegrammi all'estero; preparazione e spedizione di documenti di mobilitazione, acquisto di carte e di pubblicazioni, di modelli e campioni di materiali, spese per esperimenti ed altre per la preparazione della mobilitazione	3,200,000
31	Servizi di rimonta - Acquisto di quadrupedi e di puledri; mantenimento di cavalle fattrici, premi per l'allevamento e la produzione equina; affitto di terreni, piccoli la-	

Num	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	vori di manutenzione di fabbricati e di manufatti, acquisto di derrate, mano d'opera, macchine ed attrezzi, spese di coltivazione e di raccolta e minute spese per i depositi di allevamento cavalli; spese per rivista e precettazione quadrupedi; indennità di prima provvista bardature e per perdita cavalli in servizio agli ufficiali . . .	19,400,000 —
32	Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, carreggi e bardature e materiali vari d'artiglieria, studi ed esperienze relative; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per gli stabilimenti, direzione e reggimenti d'artiglieria; musei e biblioteche di artiglieria; indennità di trasferta per i servizi del materiale d'artiglieria	103,800,000 —
33	Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio: materie prime, mano d'opera, macchinario e minute spese degli stabilimenti, delle direzioni e delle officine del genio; mantenimento e funzionamento delle colombaie militari; rete radiotelegrafica nazionale; musei e biblioteche del genio; studi ed esperienze; indennità di trasferta per i servizi del materiale del genio; servizi dei trasporti lagunari ed altri trasporti speciali affidati al genio militare	18,700,000 —
34	Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti dei fabbricati destinati ad uso militare, dei locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra (esclusi i lavori ordinari di stabilità) e dei campi di tiro militari; contributi per i campi sociali usati dalle truppe; paghe operai, indennità di trasferta e minute spese per i servizi ordinari dei fabbricati militari	16,200,000 —
3	Lavori di mantenimento, restauri e miglioramento delle opere di fortificazione, dei depositi esplosivi e munizioni e di quant'altro ha attinenza alla difesa dello Stato (strade, interruzioni stradali, ricoveri, ecc.); reti telegrafoniche militari; paghe operai, indennità di trasferta e minute spese per i servizi sopra indicati	17,500,000 —
36	Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli per servizi militari; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per l'officina ed i laboratori; per riviste e censimento autoveicoli; per esperienze, concorsi e gare concernenti i servizi automobilistici; per i depositi carburanti e lubrificanti; indennità di trasferta per i servizi automobilistici . .	56,400,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
Num.	Denominazione	
37	Servizio chimico militare - Spese per studi, esperimenti e applicazioni pratiche sui servizi chimici di guerra . .	1,800,000 —
38	Spese di trasporto di materiali per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare e per acquisto dei mezzi relativi	38,800,000 —
39	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua; indennità per occupazioni temporanee d'immobili; rimborso d'imposte su immobili ceduti in uso gratuito; provvista d'acqua potabile (Spese fisse)	9,000,000 —
40	Spese di giustizia penale militare (Spesa obbligatoria) . .	250,000 —
41	Pensioni dell'Ordine militare di Savoia - Spese d'ufficio del Consiglio dell'Ordine (Spese fisse)	385,000 —
42	Spese per l'educazione fisica e sportiva nell'esercito; impianto e sistemazione di campi sportivi e palestre; acquisto di attrezzi; premi, medaglie e diplomi ed altre spese per concorsi, gare ed esercitazioni	1,510,000 —
43	Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore e in dipendenza di esercitazioni militari - Spese per risarcimento di danni alle persone e alle proprietà mobiliari cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore per fatto dell'Amministrazione; di spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per ragioni di servizio; sussidi in luogo dei titoli anzidetti (Spesa obbligatoria) .	3,500,000 —
44	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511)	*per memoria*
45	Tiro a segno nazionale - Concorso nella costruzione e sistemazione di poligoni di tiro; sussidi ordinari e straordinari alle società ed istituti di tiro a segno; spese per gare, per concorsi internazionali, per ispezioni e per gli uffici degli ispettori, per la Commissione centrale per il tiro a segno nazionale - Spese per l'istruzione premilitare e per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito; sussidi, contributi, rimborsi a sodalizi, istituti, scuole e società di tiro a segno ed altri enti; medaglie e premi; manutenzione di materiali vari per manifestazioni inerenti all'educazione fisica	3,900,000 —
46	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi	50,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
47	Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate pei veterani ed invalidi delle guerre nazionali e ad altri istituti di beneficenza per militari e loro famiglie - Spese per sovvenzioni, oblazioni, concorsi e premi a istituti, enti, società e sodalizi di carattere militare	391,000 —
		1,758,436,000 —
	Spese per l'Arma dei carabinieri Reali.	
48	Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi . .	29,700,000 —
49	Impiegati civili addetti alle legioni dei Reali carabinieri - Stipendi ed assegni fissi	900,000 —
50	Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri - Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma	331,700,000 —
51	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri - Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militi ed agli impiegati civili addetti alle legioni, nei viaggi e servizi isolati - Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari dei Reali carabinieri in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna - Indennità di prima provvista bardature e per perdite cavalli in servizio	17,500,000 —
52	Carabinieri Reali - Corredo: spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo dei sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi	41,200,000 —
53	Spese generali delle legioni carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio e di riscaldamento e per spese riservate; pane e viveri e casermaggio per gli allievi carabinieri; rette d'ospedale e spese per l'igiene e la profilassi presso gli enti di rimonta, foraggi, ferratura, bardature ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi; armi, munizioni e buffetterie pei carabinieri, spese di funzionamento delle scuole allievi sottufficiali dei carabinieri	38,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
54	Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri .	1,300,000 —
		460,300,000 —
	Fondo a disposizione.	
55	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi a spese per l'esercito e per l'Arma dei carabinieri Reali	34,000,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
56	Indennità temporanea al personale civile di ruolo, agli ufficiali ed ai sottufficiali (decreti Luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314, 6 ottobre 1918, n. 1593, 5 gennaio 1919, n. 18; e Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 dell'11 novembre 1923) esclusi gli ufficiali e militari dei carabinieri Reali ed i personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali . . .	62,200,000 —
57	Indennità temporanea agli ufficiali, sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri Reali ed ai personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali (decreti Luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314, 6 ottobre 1918, numero 1593 e 5 gennaio 1919, n. 18; e Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 dell'11 novembre 1923)	50,700,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
58	Spese per la costituzione di dotazioni di materiali vari d'uso militare da darsi in consegna ad enti ed associazioni sportive per manifestazioni inerenti all'educazione fisica	200,000 —
		113,100,000 —
	Spese per l'esercito.	
59	Provvista o allestimento di materiali tecnici per rifornimento delle dotazioni e spese varie relative alla mobilitazione	147,300,000 —
60	Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, al ricovero di materiali di guerra e alla sistemazione degli edifici militari	52,700,000 —
		200,000,000 —
	Spese dipendenti dalla guerra.	
61	Spese per truppe e servizi all'estero	1,800,000 —
62	Spese per la cura, assistenza e per assegni di convalescenza ai feriti, ai tubercolosi ed agli altri malati in dipendenza della guerra (decreto Luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1193; Regi decreti 9 maggio 1920, n. 653, e 28 novembre 1920, n. 1800)	2,000,000 —
63	Spese per il trasporto delle salme dei militari del Regio esercito e della Regia marina che in conseguenza dell'ultima guerra mondiale cessarono di vivere per ferite e di quelli morti per malattia e sepolti nel territorio già dichiarato zona di guerra (legge 11 agosto 1921, n. 1074) . .	*per memoria*
		3,800,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Spese per costruzioni varie per usi militari.	
64	Contributo dell'uno per cento al pagamento degl'interessi sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città	27,745 —
65	Provvista di generi e materiali, lavorazioni, acquisto di immobili, e spese varie per costruzione dei depositi e per la sistemazione delle munizioni e degli esplosivi dell'Amministrazione militare	25,000,000 —
		25,027,745 —
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Accensione di crediti.	
66	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511) . . .	2,400,000 —
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	14,545,300 —
	Debito vitalizio	165,450,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Spese per l'esercito (escluse quelle per i carabinieri)	1,758,436,000 —
	Spese per l'Arma dei carabinieri Reali	460,300,000 —
	Fondo a disposizione	34,000,000 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria	2,432,731,300 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	113,100,000 —
	Spese per l'esercito	200,000,000 —
	Spese dipendenti dalla guerra	3,800,000 —
	Spese per costruzioni varie per usi militari	25,027,745 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria	341,927,745 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Accensione di crediti	2,400,000 —
	Totale della categoria II (Movimento di capitali)	2,400,000 —
	Totale del titolo II (Parte straordinaria)	344,327,745 —
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	2,777,059,045 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
Num.	Denominazione	
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	2,774,659.045 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	2,400,000 —
	Totale spese reali .	2,777,059,045 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI

TABELLA *A*.

Elenco indicante i capitoli dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1927-28 a favore dei quali possono operarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 55.

Cap. n. 15. Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi.

» 16 Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi, ecc.

» 17. Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento, ecc.

» 18. Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti - Stipendi e assegni fissi.

» 19. Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi, ecc.

» 20. Spese per le manovre ed esercitazioni militari, ecc.

» 21. Spese di mantenimento degli ammalati, ecc.

» 22. Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari, ecc.

» 23. Istituto geografico militare - Spese per costruzioni, ecc.

» 24. Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc.

» 26. Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, ecc.

» 27. Pane e viveri per le truppe. Acquisto di grano, ecc.

» 28. Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; razioni foraggio in contanti, ecc.

» 29. Casermaggio e combustibile per le truppe; manutenzione e rinnovazione, ecc.

» 30. Servizi di Stato Maggiore; spese di informazioni, ecc.

» 31. Servizi di rimonta - Acquisto di quadrupedi, ecc.

» 32. Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, ecc.

» 33. Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio: materie prime, ecc.

» 34. Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti dei fabbricati, ecc.

» 35. Lavori di mantenimento, restauri e miglioramenti delle opere di fortificazione, ecc.

» 36. Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.

» 38. Spese di trasporto di materiali per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare, ecc.

Cap. n. 39. Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua, ecc.

» 44. Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, ecc.

» 48. Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.

» 49. Impiegati civili addetti alle legioni dei Reali carabinieri - Stipendi, ecc.

» 50. Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, ecc. - Assegni fissi, ecc.

» 51. Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri - Indennità di tramutamento, ecc.

» 52. Carabinieri Reali - Corredo: spese di prima vestizione, ecc.

» 53. Spese generali delle legioni dei carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio, ecc.

» 54. Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

TABELLA *B*.

Tabella dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1927-28 per i quali è consentito di conservare l'ammontare dei residui rimasti al 30 giugno 1927, in aggiunta allo stanziamento di competenza.

Cap. n. 14. Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo di indennizzo agli operai, ecc.

» 21. Spese di mantenimento degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali, ecc.

» 24. Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc.

» 26. Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, di manutenzione, ecc.

» 27. Pane e viveri per le truppe Acquisto di grano, ecc.

» 28. Foraggi pei quadrupedi dell'esercito, ecc.

» 29. Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.

» 31. Servizi di rimonta - Acquisto di quadrupedi e di puledri, ecc.

» 32. Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.

» 33. Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc.

» 34. Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti dei fabbricati, ecc.

» 35. Lavori di mantenimento, restauri e miglioramenti delle opere di fortificazione, ecc.

» 36. Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.

» 52. Carabinieri Reali - Corredo, ecc.

» 53. Spese generali delle legioni carabinieri Reali, ecc

» 54. Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

N. 292. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 627 - Conversione in legge del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477, recante aggiunte e varianti alle leggi sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica e sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, ed estensione ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna delle disposizioni sugli uffici di contabilità e di revisione e sul decentramento amministrativo dei servizi dell'amministrazione della guerra.** — (Gabinetto). — 10 aprile 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 105, del 6 maggio 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477, recante, aggiunte e varianti alle leggi sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, ed estensione ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna delle disposizioni sugli uffici di contabilità e di revisione e sul decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 293. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 577 - Variazioni di stanziamenti allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa dei diversi Ministeri nonchè ai bilanci speciali per l'esercizio finanziario 1926-1927, e disposizioni varie di natura finanziaria.** — (Ragioneria centrale). — 14 aprile 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 99, del 29 aprile 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 3 giugno 1926, nn. 910, 911, 921, 922, 923 e 924; 17 giugno 1926, nn. 996, 997 e 998, e 25 giugno 1926, nn. 1061 e 1065;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti negli stati di previsione della spesa del corrente esercizio finanziario, nonchè di provvedere ad autorizzazioni di spese diverse;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Articoli 3, 4, 5 e 6.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

(*Omissis*).

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1926-27.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA

a) *In aumento*:

Cap. n. 32 - Spese per l'esercizio della tipografia, ecc. L. 40,000

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

(*Omissis*).

N. 294. — DISCIPLINA MILITARE. — **R. decreto-legge n. 618 – Norme per l'ordinamento ed il funzionamento dei consigli di disciplina per gli ufficiali della R. guardia di finanza.** — (Gabinetto). — 14 aprile 1927 – Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 104, del 5 maggio 1927 – Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 15 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, che rende applicabile agli ufficiali della Regia guardia di finanza la legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e relativo regolamento, con le modificazioni rese necessarie dallo speciale ordinamento del Corpo;

Visto l'art. 3 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3170;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 126, che approva il regolamento organico della Regia guardia di finanza;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di mettere in armonia con la legge 11 marzo 1926, n. 397, la formazione ed il funzionamento dei Consigli di disciplina per gli ufficiali della Regia guardia di finanza;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra, per la marina e per la aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese agli ufficiali della Regia guardia di finanza le disposizioni della legge 11 marzo 1926, n. 397, riflettenti il Consiglio di disciplina per gli ufficiali del Regio esercito e le relative norme esecutive, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

La proposta di sottoporre a Consiglio di disciplina un ufficiale della Regia guardia di finanza, in seguito a regolare inchiesta eseguita con norme analoghe a quelle in vigore per il Regio esercito, viene trasmessa per via gerarchica dal Comando di legione o dalla Autorità equivalente al Comando generale del Corpo.

Nel caso però di corresponsabilità, previsto dall'art. 4, il Comando di legione o l'Autorità equivalente trasmette gli atti d'inchiesta, per via gerarchica, all'Autorità dell'Esercito o della Marina, o della Aeronautica, da cui dipende l'ufficiale corresponsabile più elevato in grado o più anziano ed a cui spetta di ordinare il Consiglio, dandone soltanto avviso al Comando generale del Corpo.

Art. 3.

Spettano al Ministro per le finanze e al comandante generale della Regia guardia di finanza, per gli ufficiali del Corpo, le facoltà che per gli ufficiali del Regio esercito la legge conferisce al Ministro per la guerra e ai comandanti di corpo d'armata.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 76 della legge 11 marzo 1926, n. 397, nel caso di corresponsabilità di ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza, questi ultimi, ove non siano di grado più elevato, seguono in giudizio, per quanto riguarda la competenza di ordinare il Consiglio di disciplina, la sorte dell'ufficiale corresponsabile più elevato in grado o più anziano dell'Esercito o della Marina o dell'Aeronautica.

Nel caso che l'ufficiale più elevato in grado o più anziano tra i corresponsabili appartenga alla Guardia di finanza, il Consiglio viene ordinato dal Ministro per la guerra in relazione al grado dell'ufficiale della Guardia di finanza.

Art. 5.

I Consigli di disciplina riflettenti ufficiali della Guardia di finanza si svolgono alla sede dei generali di brigata del

Corpo o presso il Ministero delle finanze (Comando generale della Regia guardia di finanza) secondo che trattisi di ufficiali inferiori o superiori o di ufficiali generali.

Art. 6.

Il Consiglio di disciplina convocato per giudicare esclusivamente ufficiali della Guardia di finanza deve essere composto di ufficiali del Corpo aventi il grado indicato dalla tabella in vigore per l'Esercito.

Qualora, per il grado o l'anzianità dell'ufficiale da giudicarsi, non sia possibile formare secondo la tabella il Consiglio con ufficiali della Guardia di finanza, si ricorrerà, secondo che trattisi di ufficiali generali o di grado inferiore, alle liste del Ministero della guerra o del corpo d'armata nel cui territorio l'inquisito ha sede.

Art. 7.

Oltre le esclusioni previste dall'art. 83 della legge 11 marzo 1926, n. 397, non potranno far parte del Consiglio di disciplina che deve giudicare ufficiali della Regia guardia di finanza:

a) il comandante generale e il comandante in 2° della Regia guardia di finanza;

b) gli ufficiali della Guardia di finanza, dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica eventualmente addetti al Ministero delle finanze o al Comando generale della Guardia o istruttori presso istituti del Corpo.

Art. 8.

Il verbale e gli atti del procedimento disciplinare, insieme con ogni altro documento od atto che vi si connetta, saranno inviati dal presidente del Consiglio di disciplina al Ministero delle finanze (Comando generale della Regia guardia di finanza).

Art. 9.

Per l'ufficiale sottoposto a Consiglio di disciplina in seguito ad ordine del Ministro per la guerra, ai termini dell'art. 4 del presente decreto, il Ministro stesso, ultimate le operazioni del Consiglio e prese le sue decisioni, ne trasmette gli atti al Ministro per le finanze per i conseguenti provvedimenti.

Art. 10.

La facoltà concessa al Governo del Re, con l'art. 10 del R. decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2073, di coordinare fra di loro le disposizioni del decreto stesso e delle leggi e decreti legislativi allora in vigore riguardanti l'ordinamento della Regia guardia di finanza, e raccoglierle in un nuovo testo unico, è estesa ad ogni altra disposizione avente efficacia di legge, posteriore nel tempo alla autorizzazione consentita col citato provvedimento, fino alla data del presente decreto.

Art. 11.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restano abrogate tutte le disposizioni ad esso contrarie.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 295. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale di nomina dei componenti la Commissione istruttoria presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato di cui al R. decreto 13 marzo 1927, n. 313.** — (Gabinetto). — 23 aprile 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 105, del 6 maggio 1927 - Anno V).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PEL A GUERRA

Veduto il R. decreto 13 marzo 1927, n. 313, con cui viene istituita una Commissione istruttoria presso il Tribunale Speciale di cui all'art. 7 della legge 25 novembre 1926, numero 2008 sui provvedimenti per la difesa dello Stato;

Decreta:

Sono chiamati a far parte di detta Commissione istruttoria presso il Tribunale speciale:

1° Comm. Achille MUSCARA', generale dei CC. RR., *presidente;*

2° Seniore cav. Claudio PESSANI, ten. colonn. di cavalleria, *giudice effettivo;*

3° Seniore avv. Giuseppe barone DE ROSIS, tenente, già sostituto avvocato militare, *giudice effettivo;*

4° Seniore comm. rag. Renato PASQUALUCCI, maggiore di fanteria, *Giudice supplente;*

5° Console cav. Alberto NEGRO, ten. colonnello dei bersaglieri, *Giudice supplente.*

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 aprile 1927 - AnnoV

Il Capo del Governo Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 296. — DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI - EQUIPAGGIAMENTO. — **Aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme - Edizione 1927.** — (Gabinetto). — 6 maggio 1927 - Anno V.

Sono apportate le seguenti aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme - edizione 1927.

Pagina 26, colonna 1ª, alle parole: « Guanti bianchi di filo o di pelle scamosciata », *aggiungere*: « neri per i bersaglieri ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 297. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — **Previsione della forza e delle spese per l'esercizio finanziario 1927-1928.** — (Ragioneria centrale). — 12 maggio 1927 - Anno V.

Entro il 10 giugno p. v., tutti gli enti amministrativi del R. Esercito debbono far pervenire agli uffici di contabilità e di revisione dei comandi di corpo d'armata, dei comandi militari della Sicilia e della Sardegna e del comando generale dell'arma dei CC. RR. (secondo la rispettiva circoscrizione territoriale e dipendenza amministrativa, approvata col nuovo ordinamento del R. Esercito, che, come è noto, entra in vigore per quanto riguarda la somministrazione dei fondi, dal 1° luglio p. v.) i consueti documenti, con le modalità prescritte dai nn. 10, 11, 12 e 13 della circolare 375 del *giornale militare* 1924, relative alla previsione della forza e delle spese, pel venturo esercizio finanziario 1927-28.

La previsione della forza sarà calcolata, prendendo:

a) per gli ufficiali, la forza contemplata dalle tabelle organiche dei vari enti;

b) per i sottufficiali dei CC. RR., la forza esistente di fatto al 1° aprile 1926, aumentata del 10 %;

c) per i sottufficiali delle altre armi e corpi, id. id., diminuita del 15 %;

d) per gli appuntati e militi dei CC. RR., id. id., aumentata del 15 %;

e) per la truppa delle altre armi e corpi, id. id., aumentata del 75 %.

* * *

Sarà tenuto presente, in modo speciale, per l'esatta imputazione, delle spese previste, ai vari capitoli, che la struttura del bilancio della guerra dell'esercizio finanziario 1927-28 presenta notevoli differenze, rispetto a quello del 1926-27, dovute a trasporti di fondi effettuati fra i diversi capitoli del bilancio stesso, o per un migliore raggruppamento delle spese affini o per fondere capitoli concernenti spese analoghe.

Per la fusione di capitoli concernenti spese analoghe, il numero complessivo dei capitoli, che era di 78 nell'esercizio 1926-27, è ridotto a 66 nell'esercizio 1927-28.

I dodici capitoli separati, che figuravano nel bilancio 1926-27, che sono stati soppressi nel nuovo bilancio e che quindi hanno determinato, in quest'ultimo, una notevole variazione della numerazione progressiva, sono quelli relativi alle seguenti spese:

1° Sussidi a militari e ad altri personali non più in attività di servizio ed alle loro famiglie. Il relativo stanziamento è stato conglobato con quello del capitolo 9 « Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, ecc. » del l'esercizio 1927-28.

2° Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso dell'amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra. Conglobate col capitolo 34 « Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti dei fabbricati destinati ad uso militare, ecc. ».

3° Indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali del R. esercito. Il relativo stanziamento è stato ripartito e conglobato con quelli dei capitoli 15 « Ufficiali del R. esercito, Stipendi ed assegni fissi » e 16 « Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi, ecc. ».

4° Ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio - Assegni fissi - Indennità agli ufficiali in posizione di s. a. - Conglobato anch'esso col suaccennato capitolo 15.

5° Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, gli impiegati civili, ecc. Conglobato col capitolo 19 « Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di corpi e reparti, ecc. ».

6° Premi di operosità e di rendimento al personale delle amministrazioni dello Stato, per servizi prestati nelle amministrazioni militari dipendenti - Conglobato col capitolo 6 « Premi di operosità e di rendimento al personale delle amministrazioni dello Stato, per servizi prestati nell'amministrazione militare » (centrale e dipendenti).

7° Spese per l'esercizio della tipografia e dei laboratori annessi al reclusorio militare - Trasportato lo stanziamento al capitolo 24 « Spese generali dei Corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc. ».

8° Spese per l'istruzione premilitare e per l'incremento dell'educazione fisica, in rapporto, ecc. - Conglobato col capitolo 45 « Tiro a segno nazionale - Concorso nella costruzione e sistemazione di poligoni di tiro, ecc. ».

9° Spese per risarcimento di danni alle persone e alle proprietà mobiliari, ecc. - Conglobato col capitolo 43 « Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio, ecc. »

10° Spese per sovvenzioni, oblazioni, concorsi e premi ad istituti, enti, società e sodalizi di carattere militare. - Conglobato col capitolo 47 « Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate pei veterani, ecc. ».

11° Indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali dei carabinieri reali. Il relativo stanziamento è stato ripartito e conglobato con quelli dei capitoli 48 « Carabinieri reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi » e 50 « Carabinieri reali - Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri - Assegni fissi, ecc. ».

12° Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militi dei CC. RR. in posizione speciale, ecc. Conglobato col capitolo 51 « Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei carabinieri reali, ecc. ».

I servizi, i cui stanziamenti sono stati trasportati da uno ad altro capitolo, per un migliore raggruppamento delle spese affini, sono i seguenti:

1° Stanziamento per razioni viveri in contanti, trasportato dal predetto capitolo 16, al capitolo 27 « Pane e viveri per le truppe, ecc. ».

2° Indennità e spese di viaggio per le visite di arruolamento, dal capitolo 17 « Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento degli iscritti e spese per la leva all'estero », al citato capitolo 19.

3° Trasporto di materiali e quadrupedi a seguito delle truppe, dall'ora detto capitolo 19, al capitolo 38 « Spese di trasporto di materiali per i servizi ordinari dell'amministrazione militare, ecc. ».

4° Trasporto di materiali e quadrupedi a seguito delle truppe, dal capitolo 20 « Spese per le manovre ed esercitazioni militari, ecc. », al citato capitolo 38.

5° Importo viveri pel mantenimento degli ammalati negli ospedali e negli altri stabilimenti sanitari militari, dal capitolo 21 « Spese di mantenimento degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali militari, ecc.», al citato capitolo 27.

6° Sovrapaghe ai musicanti, del citato capitolo 24, al citato capitolo 16.

7° Manutenzione e rinnovazione strumenti musicali e spese varie, dallo stesso capitolo 24, al capitolo 26, « Corredo alle truppe, ecc. ».

8° Assistenza sanitaria, profilassi ed igiene presso i corpi, onorari a medici borghesi nei presidi sprovvisti di medici militari, dal capitolo 24, al citato capitolo 21 « Spese di mantenimento degli ammalati, ecc. ».

9° Onorari ai veterinari borghesi che prestano servizio nei presidi, nei quali non si trovano veterinari militari, pure dal capitolo 24, al capitolo 28 « Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc. ».

10° Illuminazione delle caserme ed acquisto e manutenzione di mobili per le medesime, id. dal capitolo 24 al capitolo 29 « Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc. ».

11° Manutenzione e piccole riparazioni di armi e carreggio, id. dal capitolo 24, al capitolo 32 « Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc. ».

12° Manutenzione e piccole riparazioni del materiale del genio, id. dal capitolo 24, al capitolo 33 « Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc. ».

13° Spese per il corso teorico pratico per gli ufficiali commissari aspiranti controllori presso i magazzini centrali militari, dal capitolo 25 « Spese varie per istruzioni degli ufficiali e per l'assistenza morale del soldato, ecc. », al citato capitolo 26.

14° Manutenzione e rinnovazione delle bardature, dal citato capitolo 28, al citato capitolo 32.

15° Spese di trasporto di quadrupedi e puledri che interessano i depositi allevamento cavalli, dal capitolo 31 « Servizi di rimonta - Acquisto di quadrupedi e puledri, ecc. », al ripetuto capitolo 38.

16. Spese del personale operaio con funzioni di scritturazione, in servizio presso gli enti di artiglieria, dal ripetuto capitolo 32, al capitolo 3 « Competenze al personale operaio, con funzioni di scritturazione ».

17° Spese per il funzionamento del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni, dal ripetuto capitolo 32, al capitolo 7 « Indennità e spese per commissioni e compensi per incarichi a personale estraneo all'amministrazione dello Stato ».

18° Spese d'ufficio e di cancelleria del Consiglio dell'Ordine militare di Savoia, dal capitolo 41 « Pensioni dell'Ordine Militare di Savoia, ecc. », al ripetuto capitolo 24 « Spese generali dei corpi, istituti, ecc. ».

19° Indennità e spese di viaggio per le truppe ed i servizi all'estero, dal capitolo 61 « Spese per truppe e servizi all'estero », al ripetuto capitolo 19 « Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di corpi e reparti, ecc. ».

Per gli altri capitoli del bilancio 1927-28, di sopra non indicati, nessuno spostamento vi è da segnalare che possa interessare le amministrazioni militari dipendenti. La rispettiva numerazione progressiva, può essere facilmente stabilita depennando, dal bilancio 1926-27, i 12 capitoli soppressi, e dando una nuova numerazione progressiva ai 66 capitoli che rimangono.

Ogni ente prenderà speciale nota di quelli dei suindicati spostamenti che riguardano i propri servizi per tenerne conto nella formulazione delle previsioni.

* * *

Come già nel decorso anno, si ricorda che i distretti militari debbono tenere distinta la previsione delle spese occorrenti pel funzionamento degli uffici di leva, da quella propria. Per gli uffici ora detti, dovranno perciò essere compilati e fatti pervenire al Ministero, distinti modelli 4-*R.A.* Si richiama su ciò l'attenzione degli enti interessati, allo scopo di evitare perdita di tempo e rilievi, come si dovette fare per l'esercizio 1926-27, con circolare 30 giugno 1926, n. 8593.

Sarà anche opportuno che a loro volta i distretti richiamino l'attenzione degli uffici di leva dipendenti, sull'avvenuto trasporto suaccennato, dal capitolo 17, al capitolo 19 (bilancio 1927-28), della somma stanziata per indennità e spese di viaggio per le visite di arruolamento.

Si ricorda anche che nelle previsioni da trasmettere a questa ragioneria centrale, non devono essere comprese:

a) le spese, per le quali le assegnazioni vengono concesse dalla direzione generale di artiglieria ed auto e dalla direzione generale del genio;

b) quelle che vengono normalmente autorizzate: dallo Stato Maggiore del R. esercito; dal Gabinetto; dalla divisione educazione fisica, istruzione premilitare, scuole e tiro a segno nazionale; dal servizio ippico e veterinario; dalla direzione generale servizi logistici, limitatamente alle spese della seconda serie dei 4 capitoli vestiario, pane e viveri, foraggi e casermaggio.

Per la compilazione e l'invio delle previsioni, relative alle spese ora accennate, gli enti militari interessati dovranno attenersi alle speciali norme, già impartite o che saranno impartite in proposito dai suddetti uffici centrali amministrativi.

Ugualmente non dovranno essere comprese nelle previsioni in parola da trasmettere alla ragioneria, le spese d'ufficio e quelle riservate, per le quali le assegnazioni vengono fissate annualmente, come è noto, con apposito decreto, pubblicato sul *giornale militare* a cura dell'Ispettorato generale amministrativo.

Viceversa vi devono essere comprese le spese di trasporto da sostenersi per i suddetti servizi di commissariato (corredo, pane e viveri, foraggi e casermaggio), le quali, come fu avvertito con circolare 30 novembre 1925 n. 14353, devono far carico al capitolo 38 « Spese di trasporto di materiali per i servizi ordinari, ecc. », e non già sulla 2ª serie dei quattro capitoli specifici dei servizi di commissariato.

* * *

Si avverte anche che tutte le previsioni delle spese devono corrispondere agli effettivi bisogni degli enti militari, i quali pertanto devono aver cura di non esagerarli, come si è dovuto rilevare che alcuni continuano a fare.

Su tale inconveniente, che può recare intralcio al regolare svolgimento dell'azione amministrativa, si richiama in ispecial modo l'attenzione dei comandi di corpo d'armata. Gli uffici di contabilità e di revisione, nell'esaminare le singole previsioni, dovranno provvedere anche alle occorrenti rettificazioni. All'uopo comunicheranno, nelle vie brevi, dette previsioni al locale ispettore amministrativo, prendendo accordi col medesimo per evitare duplicazioni di riscontri e per concretare le eventuali osservazioni, sia contabili che amministrative, in unica rettificazione. Le previsioni stesse,

rettificate e riepilogate, dovranno pervenire alla ragioneria centrale del Ministero, improrogabilmente, entro il 30 giugno p. v.

* * *

Finchè non saranno approvate dal Ministero e comunicate dalla ragioneria agli enti interessati le assegnazioni pel nuovo esercizio finanziario, sui capitoli per i quali le relative previsioni furono inviate alla ragioneria stessa, potranno essere chieste ed accordate anticipazioni nel limite di 1/6 (per ogni mese) dell'ammontare delle spese sostenute nel 2° semestre 1926-27. Il controllo dell'ammontare di tali spese sarà fatto dagli uffici di contabilità e di revisione, nel modo che sarà ritenuto migliore e più semplice e sollecito, salvo, s'intende, a regolarizzare l'ammontare della concessione delle anticipazioni, in seguito, quando saranno note le nuove assegnazioni.

* * *

Si rammenta infine che le assegnazioni accordate pel tramite della ragioneria centrale, non hanno valore di approvazione delle spese singole comprese nelle previsioni, e quindi non dispensano le Amministrazioni dipendenti dal richiedere agli uffici del Ministero interessati tutte quelle specifiche autorizzazioni ed istruzioni volute dalle disposizioni e dai regolamenti in vigore per le spese con caratteristiche speciali (compensi, sussidi, indennità, ecc.) o che non rientrino nella normale gestione.

In ogni caso, nessuna spesa potrà essere applicata al fondo scorta, in attesa della sanzione da parte del Ministero.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 298. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazione nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 12 maggio 1927 - Anno V.

A seguito della circolare 211 del *giornale militare* 1927, si riportano negli uniti elenchi dimostrativi le variazioni avvenute nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

TARIFFA A

Variazioni avvenute nei prezzi delle coperture e camere d'aria per auto

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (numeri di riferimento circolare 666 del *Giornale militare* 1925)	Prezzo base Capitolato	Prezzo dal 15-4-1927
1. Camere d'aria per auto 90×710.....	60.—	42.35
2. Camere d'aria per auto 90×760.....	65.—	44.50
3. Camere d'aria per auto 105×765.....	85.—	61.60
4. Camere d'aria per auto 105×815.....	90.—	64.40
5. Camere d'aria per auto 120×820.....	115.—	85,80
6. Camere d'aria per auto 120×880.....	120.—	88.70
7. Camere d'aria per auto 135×835.....	130.—	97.05
8. Camere d'aria per auto 135×895.....	135.—	102.80
9. Camere d'aria per auto 135×935.....	140.—	105.—
10. Camere d'aria per auto 80×700.....	50.—	35.—
11. Camere d'aria per pneus a bassa pressione 115×715	65.—	50.65
12. Camere d'aria per pneus a bassa pressione 130×730	80.	57.65
13. Camera d'aria per pneus a bassa pressione 130×800	83.—	60.05
14. Camere d'aria per pneus a bassa pressione 145×775	83.—	61.80
15. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 80×700	290.	178.05
16. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 90×710	335.—	210.—
17. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 90×760	355.—	225.—
18. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 105×765.....	470.—	315.—

Segue TARIFFA A

	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (Numeri di riferimento circolare 666 del *Giornale militare* 1925)	Prezzo base Capitolato	Prezzi dal 15-4-1927
19.	Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 105×815.....	500.—	335.—
20.	Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 120×820.....	635.—	433.45
21.	Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 120×880.....	690.—	460.—
22.	Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 135×835.....	870.—	573.25
23.	Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 135×895.....	900.—	596.55
24.	Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 135×935.....	955.—	628.25
25.	Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 150×895.....	1170.—	740.—
26.	Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 155×955.....	1245.—	814.75
27.	Coperture a bassa pressione per ruote speciali 115×715.....	305.—	237.25
28.	Coperture a bassa pressione per ruote speciali 130×730.....	415.—	304.55
29.	Coperture a bassa pressione per ruote speciali 130×800.....	500.—	355.15
30.	Coperture a bassa pressione per ruote speciali 145×775.....	525.—	385.30

TARIFFA B.

Variazioni avvenute nei prezzi delle coperture e camere d'aria per moto e velo ed anelli pieni per velo.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (Numeri riferimento circolare 666 del *Giornale militare* 1925)	Prezzo base Capitolato	Prezzi dal 15-4-1927
1. Camere d'aria per moto (24×1 3/4) 600×45	21.—	14.20
2. Camere d'aria per moto (24×2) 600×50	25.—	17.—
3. Camere d'aria per moto (24×2 1/4) 600×55	30.—	21.10
4. Camere d'aria per moto 24×2 1/2.	32.—	23.20
5. Camere d'aria per moto 26×1 5/8 .	21.—	13.30
6. Camere d'aria per moto 26×1 3/4 .	22.—	16.25
7. Camere d'aria per moto 26×2.....	27.—	17.90
8. Camere d'aria per moto (26×2 1/4) 650×55	33.—	22.80
9. Camere d'aria per moto 26×2 1/2...	38.—	27 35
10. Camere d'aria per moto (26×3) 657×75	48.—	35.80
11. Camere d'aria per moto (28×3) 700×75	49.—	36.80
12. Camere d'aria per moto 100×675.	44.—	34.85
13. Camere d'aria per moto 100×715..	52.—	41.10
14. Camere d'aria per moto 115×715	64.—	49.85
15. Coperture a filato ritorto per moto 24×1 3/4	74.—	53.75
16. Coperture a filato ritorto per moto 24×2	75.—	54.95
17. Coperture a filato ritorto per moto 24×2 1/4	124.—	90.35
18. Coperture a filato ritorto per moto 24×2 1/2	130.—	94.40

Segue TARIFFA B.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (numeri riferimento circolare 666 del *Giornale militare* 1925)	Prezzo base Capitolato	Prezzi dal 15-4-1927
19. Coperture a filato ritorto per moto $26 \times 1\ ^5/_8$	85.—.	61.75
20. Coperture a filato ritorto per moto $26 \times 1\ ^3/_4$	79.—	57.30
21. Coperture a filato ritorto per moto 26×2	85.—	75.30
22. Coperture a filato ritorto per moto $26 \times 2\ 1/4$	90.—	67.70
23. Coperture a filato ritorto per moto $26 \times 2\ 1/2$	230.—	152.15
24. Coperture a filato ritorto per moto $26 \times 2\ 1/2 - 1/4$	231.—	149.90
25. Coperture a filato ritorto per moto 26×3.....	306.—	191.85
26. Coperture a filato ritorto per moto 28×3.....	314.—	200.45
27. Coperture a filato ritorto per moto 100×675	245.—	176.40
28. Coperture a filato ritorto per moto 100×715	276.—	188.20
29. Coperture a filato ritorto per moto 115×715	289.—	224.80
30. Camere d'aria per velo con valvola $24 \times 1\ ^3/_8$	12.80	8.10
31. Camere d'aria per velo con valvole $26 \times 1\ ^3/_8$	12.80	8.10
32. Camere d'aria per velo con valvole $26 \times 1\ ^3/_4$	15.—	10.—
33. Camere d'aria per velo con valvola $28 \times 1\ ^3/_8 - 1/4$.	13.70	8.75
34. Camere d'aria per velo con valvola $28 \times 1^3/_8$	13.70	8.75
35. Camere d'aria per velo con valvola $28 \times 1^5/_8 - ^3/_8$	13.70	8.75

Segue TARIFFA B.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (Numeri riferimento circolare 666 del *Giornale militare* 1925)	Prezzo base Capitolato	Prezzi dal 15-4-1927
36. Camere d'aria per velo con valvola $28 \times 1\ ^5/_8$-$^1/_8$	13.70	3.75
37. Camere d'aria per velo con valvola $28 \times 1^5/_8$-$1/4$	13.70	8.75
38. Camere d'aria per velo con valvola $28 \times 1\ 1/2$	15.—	10.—
39. Camere d'aria per velo con valvola $28 \times 1^5/_8$	15.—	10.—
40. Coperture a bordi metallici per velo tipo normale $24 \times 1\ ^3/_8$.....	21.—	16.15
41. Coperture a bordi metallici per velo tipo normale $26 \times 1\ ^3/_8$	21.—	16.15
42. Coperture a bordi metallici per velo tipo normale $28 \times 1\ ^3/_8$.....	22.—	16.90
43. Coperture a bordi metallici per velo tipo normale $28 \times 1\ ^5/_8 - 1\ ^3/_8$....	22.—	16.90
44. Coperture a bordi metallici per velo tipo normale $28 \times 1\ ^5/_8 - 1\ 1/4$.....	22.—	16.90
45. Coperture a bordi metallici per velo tipo normale $28 \times 1\ 1/2$.....	24.—	18.65
46. Coperture a bordi metallici per biciclette a motore tipo $28 \times 1\ ^5/_8$....	43.—	39.05
47. Coperture a bordi metallici per biciclette a motore tipo rinforzato $26 \times 1\ ^3/_4$.....	42.70	38.75
48. Coperture a tallone per biciclette a motore tipo rinforzato $24 \times 1\ 1/2$.	38.—	Invariato
49. Anelli per biciclette con cerchi da 24"	63.—	58.05
50. Anelli per biciclette con cerchi da 26"	68.—	62.80
51. Anelli per biciclette con cerchi da 28"	72.—	67.50

N. 299. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzi convenzionali per la corrispondenza telegrafica con gli ispettorati di commissariato militare.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio trasporti). — 12 maggio 1927 - Anno V.

L'Amministrazione delle poste e telegrafi, ha provveduto alla registrazione gratuita degli indirizzi *telegrafici* convenzionali:

Ispecommilitare Napoli e *Ispecommilitare - Milano* — per la corrispondenza diretta rispettivamente agli ispettorati di commissariato militare di Napoli e Milano.

Pertanto, nelle comunicazioni *telegrafiche* con i predetti enti, dovranno sempre usarsi gli indirizzi convenzionali su specificati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALIERO.

N. 300. — MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato di militari compresi nella chiamata della classe 1906 che frequentarono i corsi di istruzione premilitare.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 12 maggio 1927 - Anno V.

1. — Questo Ministero determina che col giorno 5 giugno p. v. abbia inizio (e sia condotto a termine entro cinque giorni) l'invio in congedo illimitato dei militari di truppa, vincolati alla ferma ordinaria di 18 mesi, che abbiano risposto alla chiamata alle armi della classe 1906, (8-24 aprile 1926) i quali per aver frequentato i corsi della istruzione premilitare abbiano titolo alla riduzione di tre mesi di servizio, in forza delle disposizioni contenute nel n. 6 della circolare n. 144 del *giornale militare* 1926.

2. — Per ottenere l'invio in congedo è necessario che i militari che ne abbiano titolo, ne facciano domanda scritta o verbale al comando del corpo cui appartengono corredandola del certificato di conseguita idoneità agli esami finali del secondo corso della istruzione premilitare rilasciato dal

competente comando di divisione militare sia per aver frequentato i corsi relativi, sia per aver appartenuto per almeno 2 anni alla M. V. S. N. oppure del certificato, rilasciato dall'autorità competente, comprovante l'appartenenza per almeno due anni scolastici ad un collegio militare o all'accademia navale.

3. — L'ammissione alla riduzione di tre mesi di servizio sarà determinata dai rispettivi comandi di corpo e nel concorso esatto delle accennate condizioni, su prova fornita dagli interessati mediante gli indicati documenti, rimanendo esclusa ogni equipollenza.

I comandi di corpo, riconosciuta la validità del titolo alla concessione della riduzione, disporranno senz'altro che gli aventi diritto siano inviati in congedo illimitato, avendo cura di ripartire in aliquote per quanto possibile uguali i congedandi, per i cinque giorni di cui è cenno nel precedente n. 1.

4. — Per i militari aventi titolo alla riduzione di servizio, i quali siano giunti alle armi dopo terminato il periodo della presentazione alle armi delle reclute della classe 1906, il congedamento avrà luogo di mano in mano che essi avranno compiuto quattordici mesi di servizio.

5. — Per il computo del servizio e per le altre condizioni e modalità per l'effettuazione del congedamento disposto con la presente circolare si osserveranno, in quanto applicabili, le norme contenute nella circolare n. 495 del *giornale militare* 1926.

6. — La formula matricolare di congedamento sarà la seguente:

« Mandato in congedo illimitato in applicazione della circolare n. ..... del *giornale militare* 1927 perchè munito della dichiarazione di conseguita idoneità nella istruzione premilitare (2° corso) *oppure* . . . . . per aver appartenuto al collegio militare di . . . . . o all'Accademia navale, per gli anni scolastici. . . . . , li. . . . . ».

7. — I comandi di corpo segnaleranno entro il 15 giugno p. v. ai rispettivi comandi di divisione il numero dei militari, che, alla data stessa, saranno stati congedati in applicazione della presente circolare.

I comandi di divisione, riepilogati i dati ricevuti, li segnaleranno, a loro volta, a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Div. I Bis), in modo che essi pervengano non più tardi del 20 giugno p. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 301. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Maggiori e capitani d'artiglieria da comandare quali permanentemente aggregati al servizio tecnico d'artiglieria.** — (Gabinetto). — 12 maggio 1927 - Anno V.

Come venne fatto presente con la circolare n. 98 del *giornale militare* del corrente anno, per sopperire alle deficienze numeriche degli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria, il Ministro della guerra ha facoltà di comandare, fino al 30 giugno 1928, quali permanentemente aggregati al servizio medesimo, ufficiali superiori e capitani d'artiglieria che non abbiano appartenuto al soppresso ruolo tecnico e non abbiano frequentato anche parzialmente (o non stiano frequentando) il corso superiore tecnico d'artiglieria.

Allo scopo appunto di procedere più agevolmente alla scelta del personale da comandare, il Ministero invitò con la citata circolare gli ufficiali d'artiglieria che aspirassero ad essere comandati al servizio tecnico dell'arma in qualità di permanentemente aggregati, a presentare agli enti alla cui dipendenza si trovavano, anche se in Colonia, la relativa domanda non più tardi del 10 marzo 1927.

Ora, poichè limitatamente ai gradi di maggiore e capitano interessa al Ministero di avere un più largo campo di scelta ai fini suaccennati, si dispone che, solo per gli ufficiali dei due gradi anzidetti, il termine utile per la presentazione delle accennate istanze deve intendersi prorogato fino al 30 giugno prossimo venturo. Possono quindi entro tale termine presentare domanda i maggiori e i capitani d'artiglieria in S. P. E., anche se si trovino già in servizio tecnico, che non abbiano appartenuto al soppresso ruolo tecnico e non abbiano frequentato anche parzialmente (o non stiano frequentando) il corso superiore tecnico d'artiglieria.

Le domande saranno redatte su carta bollata di lire 3 e indirizzate a questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali). Esse verranno inoltrate per il tramite delle autorità gerarchiche, le quali provvederanno perchè le domande pervengano al Ministero non oltre il 15 luglio 1927.

Per la documentazione delle istanze e per tutti gli altri elementi che potranno riuscire utili al loro esame, valgono le disposizioni già impartite con la circolare n.98 citata in principio, alla quale, per ogni altro chiarimento, il Ministero si richiama.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 302. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Personale militare operaio.** (*Con una tavola di disegno*). — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 12 maggio 1927 - Anno V.

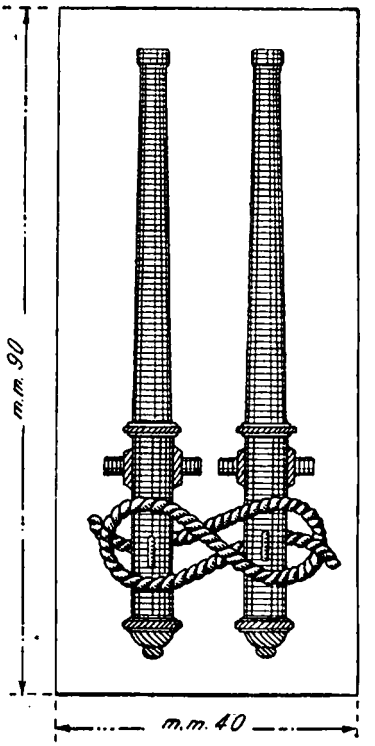
Questo Ministero è venuto nella determinazione di assegnare alle opere costiere da 381/40, 305/50 e da 152/50 dei sottufficiali guardabatteria scelti, che siano in grado non solo di provvedere alla efficace manutenzione e conservazione dei materiali delle opere stesse, ma che abbiano anche una completa conoscenza dei motori e di tutti gli impianti, per poterne sorvegliare il funzionamento.

I sottufficiali in parola saranno denominati « Guardabatteria scelti », avranno il trattamento economico dei capi officina reggimentali e si fregieranno del distintivo riportato nella tavola allegata.

Essi saranno nominati dal Ministero, previo esperimento, e tratti dai sottufficiali capi officina e capi meccanici, o, in difetto, dai sottufficiali che dimostrino di possedere sia le capacità tecniche necessarie per provvedere alla conservazione e manutenzione dei materiali delle opere, sia la completa conoscenza dei motori e di tutti gli impianti delle opere stesse.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Distintivo per sottufficiali guardabatteria scelti



Ricamato in filato oro su panno grigio-verde

N. 303. — TRASPORTI. — **Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti.** — (Direzione generale servizi logistici). — 12 maggio 1927 - Anno V.

In relazione alle disposizioni emanate con la circolare n. 84 del *giornale militare* 1926, si pubblicano qui di seguito i nuovi elenchi dei treni diretti nei quali sono o non ammessi i militari di truppa isolati.

Detti elenchi, che vanno in vigore col 15 corrente mese, sostituiscono quelli pubblicati sinora nelle precedenti analoghe circolari.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Elenco dei treni diretti nei quali non sono ammessi i militari isolati, sebbene compiano un viaggio per un percorso superiore ai 500 chilometri.

Treno	PERCORSO	Treno	PERCORSO
5	Torino-Roma	148	Genova-Ventimiglia
8	Roma-Torino	158	Lecce-Bologna
12	Roma-Genova	159	Bologna-Pescara Centrale
27	Milano-Roma	161	Chiasso-Milano
38	Roma-Milano	163	Milano-Genova
42	Rimini-Ferrara	166	Genova-Milano
52	Bologna-Venezia	169	Milano-Genova
66	Bologna-Brennero	170	Genova-Milano
67	Brennero-Bologna	174	Genova-Chiasso
80	Reggio Calabria-Roma	179	Milano-Genova
84	Napoli-Roma	184	Venezia-Torino
87	Roma-Napoli	185	Torino-Venezia
88	Napoli-Roma	189	Torino-Venezia
89	Napoli-Reggio Calabria	195	Torino-Venezia
131	Ventimiglia-Genova	196	Venezia-Torino
138	Genova-Ventimiglia	198	Venezia-Milano
147	Ventimiglia-Genova		

Elenco dei treni diretti nei quali sono ammessi i militari (in numero non superiore a 100) sebbene non percorrenti la distanza minima di 500 chilometri.

Treno	PERCORSO
11	da Alessandria per oltre Livorno.
32	da Firenze per Milano.
39	da Milano per Bologna e Firenze.
42	da oltre Ferrara ovunque diretti.
46	da Venezia e da Venezia-Mestre per Trieste.
58	da Bologna per Venezia e per Venezia Mestre.
71	da Terni per Roma purchè provenienti dalla linea di Sulmona col treno 2478.
78	da Roma per Ancona e per Falconara M.
83	da Napoli, Salerno e Nocera Inferiore per Paola, S. Eufemia Bif., Villa S. Giovanni e Reggio di Calabria. Da Messina in transito dalla corsa omonima ovunque diretti.
89	da Napoli e da Salerno limitatamente ai diretti in Libia
96	da Reggio C., Villa S. Giovanni, S. Eufemia e Paola per Napoli.
98	da stazioni precedenti Napoli purchè in arrivo col 1948.
101	da Genova per Pisa e Livorno.
101 Sard.	da Terranova I. B. diretti a stazioni delle linee secondarie Monti-Tempio e Chilivani-Tirso-Nuoro.
122	da Piacenza per Torino.
129	da Torino e da Alessandria per Piacenza .
152	da Ancona a Bologna limitatamente a quelli provenienti con lo stesso treno da stazioni precedenti Ancona.
159	da Bologna per oltre Ancona, da Foggia per oltre Bari.
323	da Mortara per Alessandria.
442	da Verona P. N. per oltre Trento.
536	da Bolzano per Merano.
538	da Bolzano per Merano.
778	da Sulmona per Pescara Centrale.
803	da Napoli per Brindisi, da Battipaglia per Taranto, da Taranto per Brindisi, a Potenza purchè provenienti dalla linea di Foggia coi treni 4763 e 2817 ovunque diretti ed in transito a Salerno purchè in arrivo col 3963 da Mercato S. Severino e diretti verso Reggio Cal. per passare a Battipaglia sul 1933.
808	da Brindisi per Napoli e per Battipaglia.
819	da Foggia ovunque diretti.
893	da qualsiasi provenienza per qualsiasi destinazione.
898	da Regio Cal. per Catanzaro, per Sibari e per Metaponto.
906	da Palermo e da Termini Imerese per Messina.
929	da Bicocca, da Catania e da Dittaino per S. Caterina X.

N. 304. — CAVALLI. — **Disposizioni riguardanti i cavalli di servizio degli ufficiali.** — (Servizio ippico e veterinario - Ufficio ippico). — 12 maggio 1927 - Anno V.

In relazione alle disposizioni contenute negli articoli da 874 a 920 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato col R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443, questo Ministero determina quanto appresso:

Ammontare del debito verso il conto rimonta.

1. — L'ammontare del debito massimo che gli ufficiali aventi diritto a razione foraggio possono normalmente contrarre verso il conto rimonta (art. 877 R. A.) è fissato in lire cinquemila, oppure in lire quattromila, a seconda che gli ufficiali possano essere ammessi a prelevare dall'Amministrazione cavalli d'agevolezza delle categorie A e B, oppure delle caegorie C e D, rispettivamente (n. 8 della circolare 726 del *giornale militare* 1926).

I limiti stessi sono pertanto stabiliti:

— in *lire cinquemila,* per gli ufficiali generali, ufficiali di stato maggiore, dello squadrone carabinieri guardie del Re, di cavalleria, d'artiglieria (escluso il treno), nonchè per gli ufficiali superiori aiutanti di campo di S. M. il Re e RR. Principi e per gli ufficiali d'ordinanza dei RR. Principi;

— in *lire quattromila,* per tutti gli altri ufficiali aventi diritto a razione foraggio.

2. — Gli ufficiali che, nei casi previsti dall'art. 878 del regolamento, sono ammessi dal Ministero a superare i limiti sopra stabiliti, debbono versare mensilmente, oltre la prescritta quota dell'indennità cavalli, la somma di lire 5 per ogni 250 lire, o frazione, di eccedenza, sino a quando il debito non sia rientrato nei limiti anzidetti.

Tale versamento straordinario deve rimanere *costante* per tutto il periodo nel quale è da effettuarsi, e cioè pari all'importo inizialmente determinato a senso del comma precedente.

3. — Allorquando gli ufficiali siano ammessi al prelevamento di un cavallo d'agevolezza di rimonta speciale (di prezzo, cioè, superiore a lire cinquemila), il Ministero determina, caso per caso, le modalità di estinzione del debito relativo.

Anticipazione in contanti per l'acquisto di cavalli dal commercio.

4. — Il limite massimo dell'anticipazione in denaro che il Ministero può concedere agli ufficiali per l'acquisto dal commercio di un cavallo da inscrivere di servizio (art. 886 R. A.) è fissato in lire cinquemila, oppure in lire quattromila, analogamente a quanto è stabilito nel precedente n. 1.

Per ciascun cavallo acquistato, l'anticipazione non può oltrepassare i limiti di cui sopra, quando anche sia consentito, a norma dell'art. 878 del regolamento, di contrarre un debito complessivo superiore ai limiti stessi.

Cavalli di carica.

5. — Il cavallo di carica può essere concesso (art. 892 R. A.) soltanto agli ufficiali di cavalleria, d'artiglieria da campagna (escluso il treno) ed a cavallo, che prestano effettivo servizio nei reggimenti.

6. — La scelta dei cavalli da designare di carica viene volta per volta ordinata dal Ministero ed effettuata dalle commissioni di cui al n. 20 della circolare 726 del *giornale militare* 1926, ovvero negli altri modi determinati dal Ministero stesso.

7. — I cavalli da designare di carica sono scelti tra quelli dei depositi allevamento quadrupedi, ed eccezionalmente dei reggimenti di cavalleria, artiglieria da campagna ed a cavallo, soltanto quando nei reggimenti stessi si verifichino eccedenze organiche, e nei limiti delle medesime.

In questo ultimo caso, le relative proposte sono dai corpi rivolte direttamente al Ministero, al quale spetta autorizzare l'iscrizione di carica dei quadrupedi di truppa.

8. — Le particolari circostanze (art. 894 R. A.) nelle quali l'ufficiale può essere autorizzato ad acquistare d'agevolezza il cavallo di carica che abbia in consegna da un tempo inferiore a due anni, sono le seguenti:

a) quando l'ufficiale, in seguito a promozione o trasferimento, si trovi ad avere ancora diritto a razione foraggio, ma non al cavallo di carica, e l'ufficiale stesso sia sprovvisto di qualsiasi cavallo di proprietà assoluta o d'agevolezza da almeno sei mesi;

b) quando l'ufficiale, nelle medesime circostanze, venga ad acquistare diritto ad un maggior numero di razioni foraggio;

c) quando l'ufficiale venga trasferito in una colonia nella quale, a norma delle disposizioni in vigore, gli sia consentito di condurre seco almeno un cavallo di servizio.

Nei casi indicati nelle lettere *a*) e *b*) occorre che il cavallo sia stato assegnato di carica all'ufficiale da almeno sei mesi; nel caso di cui alla lettera *c*), la concessione può invece aver luogo qualunque sia il tempo dacchè l'ufficiale abbia in consegna il quadrupede come cavallo di carica.

Ufficiali trasferiti nelle colonie o da queste rimpatriati.

9. Il debito verso il conto rimonta per i cavalli d'agevolezza condotti in colonia dagli ufficiali, è subito segnalato, da parte dei corpi che amministravano gli ufficiali stessi in Italia, all'Amministrazione coloniale interessata, la quale deve provvedere a versare in tesoreria l'importo del debito medesimo, con imputazione al capitolo dell'entrata « Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del R. esercito per l'acquisto di cavalli di servizio ».

I corpi anzidetti debbono poi aver cura di farsi trasmettere la quietanza, o il corrispondente certificato mod. 181-T, dell'effettuato versamento, per poter chiudere a pareggio la partita del conto rimonta.

10. — Il debito verso il conto rimonta degli ufficiali che dalle colonie sono trasferiti in Italia, è chiesto in rimborso dall'Amministrazione coloniale perdente ai corpi riceventi, ai quali viene pure trasmesso il relativo conto rimonta. I corpi, ricevuto il conto, prelevano a carico del capitolo « Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di ser-

vizio » una anticipazione corrispondente all'importo del debito e con questa effettuano il rimborso dovuto alla colonia.

Le due operazioni, di pari importo, riferentisi al prelevamento dell'anticipazione ed al rimborso alla colonia, sono inscritte rispettivamente a debito e a credito dei conti rimonta, in modo che sugli stessi rimane in evidenza, per essere successivamente scontata, la rimanenza debito esistente all'atto del rimpatrio.

Disposizioni finali e transitorie.

11. — Gli ufficiali che, avendo ottenuto un'anticipazione in denaro per un cavallo acquistato dal commercio dal 1° luglio 1926 in poi, *e tuttora di servizio,* desiderino ottenere la differenza tra la somma effettivamente riscossa e quella che avrebbero potuto ricevere in base ai nuovi limiti stabiliti dal precedente n. 4, debbono farne domanda al Ministero *non oltre il* 30 *giugno* 1927.

12. — Le domande di cui sopra sono, dai corpi che amministrano gli ufficiali, direttamente trasmesse al Ministero, corredate da una dichiarazione del gestore del corpo, dalla quale risulti:

a) il nome, la data d'acquisto ed il prezzo di stima del cavallo, quali risultano dal verbale redatto all'atto dello acquisto;

b) l'attestazione esplicita che il cavallo è tuttora di servizio al richiedente;

c) l'ammontare della somma già concessa a titolo d'anticipazione, nonchè la data ed il numero di protocollo del dispaccio ministeriale della relativa autorizzazione.

13. — Gli ufficiali che, a senso del precedente n. 5, non hanno più diritto a tenere il cavallo di carica, dovranno restituirlo senz'altro, con le norme di cui al n. 24 della Circolare 726 del *giornale militare* 1926.

14. — A modificazione del n. 23 della circolare 726 del *giornale militare* 1926, i cavalli di carica in consegna agli ufficiali debbono *sempre* essere inscritti nella forza effettiva di un reggimento di cavalleria, d'artiglieria da campagna od a cavallo, che è quello presso cui l'ufficiale presta servizio.

15. — Alle date del 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ogni anno, i reggimenti di cavalleria, d'artiglieria da campagna ed a cavallo, debbono trasmettere direttamente al Ministero, e non oltre il decimo giorno successivo a ciascuna delle date anzidette, uno « specchio dimostrativo dei cavalli di carica » in forza ai reggimenti stessi, conforme al modello che fa seguito alla presente circolare.

Il primo « specchio » da trasmettere al Ministero, è quello alla data del 1° luglio 1927.

16. — Per quanto altro occorra per l'applicazione degli articoli da 874 a 920 del nuovo regolamento d'amministrazione, si osservano le disposizioni attualmente vigenti dell'atto 179 del *giornale militare* 1899, e successive modificazioni, in quanto non siano disformi dal regolamento medesimo e dalle norme contenute nella presente circolare.

p. *il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Allegato alla circolare 304 del *giornale militare* 1927.

N. ..... di protocollo.

Al Ministero della Guerra
Servizio Ippico e Veterinario - Ufficio Ippico
R O M A

(Corpo) .....

SPECCHIO DIMOSTRATIVO dei cavalli di carica in forza al suddetto reggimento, alla data del 1° ..... 192..

INDICAZIONI	Numero dei cavalli di carica		
	del 1° gruppo	del 2° gruppo	in totale
Cavalli inscritti nel ruolo « di carica » del corpo	.....	.....	.....
Cavalli di carica in consegna ad ufficiali	.....	.....	.....
Restano i cavalli di carica disponibili	.....	.....	.....

....., addì ..... 192...

IL COMANDANTE DEL CORPO

N. 305. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale che provvede al rinnovamento delle operazioni compiute per l'attuazione del concorso bandito con decreto ministeriale 4 giugno 1923 per ufficiali inferiori d'amministrazione in servizio permanente.** — (Gabinetto). — 30 aprile 1927 - Anno V. (*Gazzetta ufficiale* n. 110, del 12 maggio 1927 - Anno V).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il Regio decreto 19 aprile 1923, n. 910 col quale fu data facoltà al Ministero della guerra di procedere mediante concorso al ripianamento delle vacanze esistenti nel ruolo degli ufficiali inferiori in servizio attivo permanente del corpo di amministrazione e di quelle che si sarebbero verificate nel ruolo stesso entro il 15 agosto 1923, fissando nel contempo i requisiti necessari per concorrere;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1923 recante le norme esecutive del predetto Regio decreto;

Vista la decisione 14 gennaio-11 febbraio 1927 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con cui si accoglieva il ricorso di alcuni concorrenti per motivi inerenti, fra l'altro, al sistema di votazione seguito, alla valutazione dei titoli e del servizio in guerra;

Considerato che con la suddetta decisione sono state dichiarate nulle tutte le operazioni compiute dalla Commissione giudicatrice del concorso e privi di ogni efficacia legale tutti i conseguenziali provvedimenti;

Decreta:

Non oltre il 20 giugno 1927 gli interessati che parteciparono al concorso di cui al suddetto Regio decreto 19 aprile 1923, n. 910, che qui si intende come riportato e trascritto, dovranno far pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) i documenti richiesti per partecipare al concorso medesimo, quali furono a suo tempo presentati, con espressa diffida che il difetto od il ritardo

dell'invio dei documenti medesimi, entro la data come sopra stabilita, saranno considerati come rinuncia da parte degli interessati stessi alla partecipazione al concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 aprile 1927 - Anno V

p. *il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1927 - Anno V
Registro n. 32 Guerra, foglio n. 403. — SCRIVANTE.

NORME ESECUTIVE.

I documenti che i singoli concorrenti debbono presentare ai sensi del decreto Ministeriale 4 giugno 1923 (circ. 339 del *giornale militare* 1923) recante le norme esecutive del R. decreto 19 aprile 1923, n. 910 concernente il reclutamento di ufficiali inferiori nel Corpo di amministrazione, sono i seguenti:

A) Se abbiano concorso come ufficiali in S. P. E. e appartengano tuttora a tale categoria:

1° elenco delle ricompense al valor militare;

2° elenco cronologico delle destinazioni avute dal 23 maggio 1915 in poi;

3° titolo di studio posseduto, in originale, od in copia, debitamente legalizzata, unitamente ad un estratto delle votazioni ottenute in ogni singola materia di esame;

4° elenco dei servizi amministrativi eventualmente prestati;

5° tutti quegli altri documenti da cui si possa presumere la loro attitudine all'invocato trasferimento.

B) Se abbiano partecipato al concorso come ufficiali delle categorie in congedo ed abbiano ottenuto la nomina in S. P. E. nel Corpo di amministrazione:

oltre ai documenti di cui ai numeri 1, 2 e 3, anche il certificato di stato libero, oppure, (per gli ammogliati o vedovi con prole), il certificato di matrimonio debitamente legalizzato.

C) Se avendo partecipato al concorso sia come ufficiali in S. P. E., sia come ufficiali in congedo non abbiano conseguito il trasferimento o la nomina nel corpo di amministrazione, e appartengano attualmente alle categorie in congedo:

oltre ai documenti di cui alla lettera *B*) anche:

1° estratto dell'atto di nascita debitamente legalizzato;

2° domanda su carta bollata da L. 3 di rinuncia al grado, per gli aspiranti aventi grado di capitano, per conseguire quello di tenente in servizio permanente effettivo; tale rinuncia sarà considerata nulla qualora il concorrente non consegua l'ammissione nel corpo di amministrazione.

Detti documenti saranno dagli interessati, anche se siano in S. P. E. inoltrati direttamente al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali - Divisione 2ª) cui dovranno *improrogabilmente pervenire non oltre il* 20 *giugno* 1927.

Si avverte esplicitamente che non si potrà tenere alcun conto di titoli acquisiti posteriormente al 31 agosto 1923 e che il difetto od il ritardo dell'invio dei documenti anzidetti entro la data come sopra stabilita saranno considerati come rinuncia da parte degli interessati alla partecipazione al concorso.

p. *il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 306. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione alla scuola di sanità militare e alla scuola di cavalleria di sottotenenti di complemento aspiranti alla nomina a tenente medico, a tenente chimico-farmacista e a tenente veterinario in servizio permanente per l'anno scolastico 1927-1928.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 12 maggio 1927 - Anno V.

1. Per il prossimo anno scolastico 1927-1928 sono aperti i seguenti concorsi per titoli e per esami:

a) per l'ammissione ad un corso di mesi 7 presso la scuola di sanità militare in Firenze, di 80 sottotenenti medici di complemento, aspiranti alla nomina a tenente medico in servizio permanente;

b) per l'ammissione ad un corso di mesi 7 presso la scuola predetta, di 25 sottotenenti farmacisti di complemento, aspiranti alla nomina a tenente chimico-farmacista in servizio permanente;

c) per l'ammissione ad un corso di mesi 5 presso la scuola di cavalleria in Pinerolo, di 10 sottotenenti veterinari di complemento, aspiranti alla nomina a tenente veterinario in servizio permanente.

I corsi avranno inizio il 1° ottobre 1927.

2. I concorrenti alle ammissioni di cui al numero precedente, dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere sottotenenti di complemento rispettivamente medici, farmacisti o veterinari, ed avere ultimato gli obblighi di leva alla data del 10 luglio 1927;

Potranno partecipare ai suddetti concorsi anche i tenenti di complemento (rispettivamente medici, farmacisti o veterinari), purchè rinuncino al grado di tenente ed accettino quello di sottotenente; salvo ad essere reintegrati nel grado precedente, qualora non conseguano il successo al termine dei corsi o cessino di appartenervi per deficienza negli studi o per altre cause.

Gli ufficiali concorrenti, che abbiano il grado di sottotenente o di tenente, potranno essere in servizio o nella posizione di congedo.

b) non aver superato, alla data del 31 dicembre 1927, il 31° anno di età se medici o farmacisti, il 29° anno di età se veterinari;

c) se aspiranti all'ammissione al corso farmacisti, essere provvisti di laurea in chimica e farmacia, oppure di diploma in farmacia congiuntamente alla laurea in chimica pura;

d) superare appositi esami di concorso, secondo quanto è indicato al numero 12;

e) essere dotati dello sviluppo organico e dell'attitudine necessaria al servizio militare incondizionato nel territorio e nelle colonie.

3. Per ottenere l'ammissione ai concorsi, gli aspiranti dovranno compilare apposita domanda su carta da bollo da lire tre, diretta al Ministero della guerra (Direzione centrale di sanità militare, per i medici; e servizio ippico e veterinario, per i veterinari), e presentarla *non più tardi del 10 luglio p. v.*, al comando del corpo da cui dipendono, se ufficiali in servizio; al comando del distretto di residenza, se ufficiali in congedo.

La data della presentazione della domanda e dei documenti sarà accertata da apposita dichiarazione che sarà apposta sulla medesima dai comandanti di corpo o di distretto.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i seguenti documenti:

a) certificato di laurea, rilasciato dalla competente autorità scolastica, con l'indicazione del punto di laurea e dei punti riportati nelle singole materie;

b) i titoli eventualmente posseduti (memorie scientifiche — purchè pubblicate a stampa — certificati di autorità accademiche, ecc.);

c) copia dell'atto di nascita del concorrente (su carta da bollo da lire due, oltre i diritti di segreteria comunale) legalizzata dal presidente del Tribunale (marca da bollo prescritta per la legalizzazione);

d) certificato di stato libero; oppure, se ammogliati o vedovi con prole, il certificato comprovante l'avvenuto matrimonio e la costituzione della dote a senso della legge 11 marzo 1926, n. 399;

e) certificato di penalità (carta da bollo da lire sei) di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dalla cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero della giustizia e dei culti, se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal Tribunale del circondario in cui egli ha prestato giuramento;

f) certificato di moralità e buona condotta (su carta da bollo da lire due, oltre i diritti di segreteria), di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dal sindaco o podestà del comune in cui

l'aspirante ebbe il suo ultimo domicilio (mod. 23 annesso al Regolamento sul reclutamento del Regio esercito), vidimato dal prefetto o sottoprefetto;

g) domanda, su carta da bollo da lire tre, diretta al Ministero della guerra, con la quale gli aspiranti aventi il grado di tenente di complemento, chiedano di rinunciare al grado di tenente per conseguire quello di sottotenente. Tale domanda avrà effetto dalla data di ammissione al corso; sarà considerata priva di effetto, qualora il concorrente non consegua l'ammissione;

h) dichiarazione, redatta su carta bollata da lire tre, con la quale il concorrente si obblighi, a sensi e per gli effetti dell'art. 17 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, numero 119 (circ. 123 del *giornale militare* 1927) di non far domanda per ottenere la dispensa dal servizio permanente per un periodo di anni sei a decorrere dalla data di nomina a tenente medico, o chimico-farmacista, o veterinario in s. p. e.

I documenti di cui alle lettere *e* ed *f* saranno prodotti solamente dai concorrenti che si troveranno nella posizione di congedo all'atto della presentazione della domanda.

Il documento di cui alla lettera *g*) sarà prodotto solamente dai concorrenti che rivestano grado di tenente di complemento.

4. Perdono la facoltà di concorrere coloro i quali non abbiano adempiuto regolarmente alla presentazione dei documenti entro i termini indicati al n. 3.

Non sarà dato corso alle domande che fossero presentate oltre il termine utile su indicato del 10 luglio, o senza la prescritta documentazione.

5. Per accertare le condizioni di cui alla lettera *e*) del n. 2, tutti indistintamente i concorrenti, siano essi in servizio o in congedo, saranno sottoposti a visita medica presso l'ospedale militare o infermeria presidiaria della divisione nel cui territorio è dislocato il corpo, o il distretto, al quale appartiene il candidato. Tali visite mediche avranno inizio il 20 luglio p. v.

A tal uopo i comandi di corpo o di distretto, appena spirato il termine stabilito per la presentazione delle domande (10 luglio p. v.), trasmetteranno al Comando della divisione da cui dipendono, un elenco nominativo dei concorrenti da

sottoporre a visita medica, con i relativi recapiti domiciliari. Il Comando di divisione provvederà a chiamarli a visita nei termini anzidetti.

I candidati non riconosciuti idonei nella predetta visita medica, ove ne facciano apposita domanda scritta al Comando della divisione militare, saranno ammessi ad una seconda visita medica (d'appello), che avrà luogo prima degli esami, presso l'ospedale militare principale di Roma.

Tale seconda visita sarà passata da una commissione, il cui giudizio sarà *definitivo ed inappellabile.*

6. Le commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni fisiche dei concorrenti, saranno così costituite:

a) per la visita medica da eseguire presso ciascun Comando di divisione militare: il direttore dell'ospedale o infermeria presidiaria e due ufficiali medici (maggiori o capitani). Alla formazione di tale commissione provvederà il Comando della divisione, previa designazione fatta dalla direzione di sanità del rispettivo corpo di armata;

b) per la visita medica d'appello da eseguire presso l'ospedale militare principale di Roma: il direttore di sanità militare del corpo d'armata di Roma e due ufficiali superiori medici, da designare dalla direzione di sanità del corpo d'armata di Roma.

Per le visite mediche ai candidati residenti nelle Colonie e nell'Egeo, si osserveranno le modalità di cui al n. 20 della circolare 288 *giornale militare* c. a.

7. Al termine della visita medica accennata alla lett. *a*) del precedente numero, i Comandi di divisione trasmetteranno *immediatamente* e direttamente al Ministero (Direzione centrale di Sanità militare, per i medici, e Servizio ippico e veterinario, per i veterinari) i risultati della visita stessa, tenendo presente che *solo per i dichiarati non idonei* occorrerà sia fatto un verbale separato per ogni individuo sottoposto a visita. Trasmetteranno nel contempo le domande di coloro che, non riconosciuti idonei, abbiano chiesto di essere sottoposti alla visita medica di appello, presso l'ospedale militare principale di Roma.

8. All'atto di ciascuna visita medica i candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia (compresi i libretti personali ferroviari); oppure presentando la *carta d'identità personale* prescritta dalle vigenti norme sulla pubblica sicurezza.

Tali documenti d'identità non saranno allegati alle domande, ma saranno trattenuti in ogni caso presso gli interessati, i quali dovranno altresì esibirli alle commissioni esaminatrici, di cui al n. 13, innanzi di essere ammessi alle prove di esame.

9. Le domande e i documenti presentati dai concorrenti saranno corredati — a cura dei comandi di corpo o di distretto — della copia dello stato di servizio rigorosamente aggiornata, del libretto personale, della dichiarazione del casellario giudiziale (mod. 42) da richiedere al presidente del competente Tribunale, nonchè delle informazioni riservate sulla condotta morale e politica del concorrente e sull'onorabilità della sua famiglia, ed anche sull'onorabilità della famiglia della sposa ove trattisi di ufficiale ammogliato.

Per gli ufficiali in servizio dovrà inoltre essere unito un rapporto personale sul servizio da ciascuno prestato, nel quale siano poste in luce le di lui qualità professionali, morali, disciplinari, intellettuali e fisiche, da redigersi e da annotarsi dai superiori gerarchici cui spetta la compilazione delle note caratteristiche.

10. Le domande, così corredate, dovranno man mano e senza indugio essere trasmesse dai comandanti di corpo o di distretto munite del rispettivo parere:

a) quelle riferentisi agli ufficiali medici e farmacisti: alle direzioni di sanità dei corpi d'armata.

Tali direzioni procederanno alla istruttoria delle domande e all'esame dei documenti, richiedendo le rettifiche, o il completamento della documentazione, pel tramite degli stessi uffici dai quali i documenti siano pervenuti.

Esse *faranno poi pervenire* le domande e le relative documentazioni, *non più tardi del* 10 *agosto p. v.*, al Ministero (Direzione centrale di Sanità militare) esprimendo il loro parere circa la convenienza o meno di accoglierle;

b) quelle riferentisi agli ufficiali veterinari: agli Uffici veterinari dei corpi d'armata, i quali si regoleranno in conformità di quanto è detto al comma *a)* per i medici e i farmacisti, facendo poi *pervenire* le domande e le relative documentazioni, *non più tardi del* 10 *agosto,* al Ministero (Servizio ippico e veterinario).

11. Il Ministero si riserva piena ed insindacabile facoltà di escludere dal concorso quei candidati che, per qualsiasi motivo, non giudicasse conveniente ammettere alle scuole di reclutamento per ufficiali in servizio permanente.

Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi di tali provvedimenti.

Gli interessati riceveranno comunicazioni in merito all'ammissione pel tramite dell'autorità militare alla quale presentarono la domanda.

12. I concorrenti riconosciuti fisicamente idonei saranno ammessi a sostenere gli esami di concorso, che avranno luogo, dal 5 settembre p. v. in poi, presso l'ospedale militare principale di Roma, per gli ufficiali medici e farmacisti; e presso il Ministero (Servizio ippico e veterinario) e successivamente presso l'infermeria cavalli del 13° reggimento artiglieria da campagna, per gli ufficiali veterinari.

Detti esami consisteranno:

a) *per gli aspiranti alla nomina a tenente medico in servizio permanente*:

nell'esame clinico di un ammalato;

nello svolgimento di un tema scritto di igiene generale;

b) *per gli aspiranti alla nomina a tenente chimico-farmacista in servizio permanente*:

in una prova scritta su un tema di chimica-farmaceutica;

in una prova pratica (analisi chimica qualitativa minerale di non oltre 4 anioni e 4 cationi);

c) *per gli aspiranti alla nomina a tenente veterinario in servizio permanente*:

nello svolgimento di un tema scritto di igiene, ippotecnia e polizia sanitaria;

in un esame teorico-pratico di clinica medica e clinica chirurgica.

13. Le prove s'intenderanno superate solo dal candidato che abbia riportato in ciascuna di esse una classificazione non inferiore ai 10/20.

Per ciascuna delle categorie di aspiranti alla nomina a tenente medico, di aspiranti alla nomina a tenente chimico-farmacista, e di aspiranti alla nomina a tenente veterinario, gli esami saranno sostenuti innanzi a una commissione di tre membri da nominarsi dal Ministero della guerra.

14. Le graduatorie dei concorrenti saranno stabilite dalle rispettive commissioni in base alla classificazione ottenuta negli esami e in base alla valutazione dei titoli individuali.

I nomi degli ammessi saranno a suo tempo pubblicati nel *giornale militare*.

Si rammenta l'obbligo che hanno i candidati di presentarsi in uniforme a sostenere gli esami di concorso.

15. Gli ufficiali concorrenti (in servizio o in congedo) avranno diritto al rimborso delle spese di trasporto personale per recarsi dalle loro residenze alla sede della scuola, nonchè all'indennità giornaliera di soggiorno di cui all'articolo 3 della circolare 460 *giornale militare* 1925 per i soli giorni di viaggio, e saranno provvisti dai comandanti di corpo o di distretto dei documenti di trasporto a tariffa militare.

Nessuna indennità o rimborso compete a tali candidati quando si rechino alle sedi dei comandi di divisione per la visita medica, o alla sede stabilita per sostenere le prove di esame, salva, bene inteso, l'ordinaria concessione della tariffa militare per gli ufficiali in servizio.

16. Tutte le competenze dovute agli ufficiali di cui al precedente numero saranno pagate dalla direzione della scuola di sanità militare, per i medici e farmacisti, e dal comando della scuola di cavalleria, per i veterinari.

17. Gli ufficiali ammessi alla scuola di sanità militare e alla scuola di cavalleria saranno trattenuti, o — se congedati — saranno richiamati, in servizio con assegni per la durata del corso di reclutamento. I medesimi saranno trasferiti effettivi alle scuole stesse, sotto la data del giorno che precede quello fissato per l'inizio dei corsi, soddisfatti a tutto detto giorno.

18. Gli ufficiali allievi che intendessero contrarre matrimonio durante il corso, saranno soggetti a tutte le disposizioni di legge stabilite in materia per gli ufficiali in s. p. e. (Regio assentimento, costituzione della dote, ecc.).

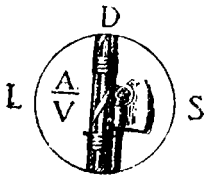
19. Compiuti con successo i rispettivi corsi di reclutamento, gli allievi conseguiranno il grado di tenente medico, o di tenente chimico-farmacista, o di tenente veterinario, in servizio permanente.

20. Il Ministero si riserva la facoltà di allontanare dalle scuole predette e di collocare in congedo quegli allievi che, per deficienza negli studi o per altra causa, non giudicasse meritevoli di aspirare alla nomina ad ufficiale in servizio permanente.
Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi che determinassero tali provvedimenti.

21. Il Ministero richiama l'attenzione delle varie autorità militari sulla rigorosa e tempestiva osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella presente circolare, ad evitare possibili inconvenienti, anche in danno degli stessi concorrenti.

22. I comandi di distretto, pur senza far affiggere, fino a nuova disposizione, alcun manifesto, daranno la più larga diffusione alla presente circolare, facendo anche *inscrire brevi e periodici avvisi nei giornali quotidiani locali fino alla data stabilita come termine utile per la presentazione delle domande*. Essi riceveranno un congruo numero di estratti della presente circolare, per la distribuzione agli interessati.

p. *il Ministro*: UGO CAVALLERO.



PREZZO L. 1,70

(3056) - Roma, 1927 - Anno V — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 23ª — 1927 - ANNO V — 21 MAGGIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 307 - 8 maggio 1927 - Anno V. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto-legge n. 679 - Modificazioni all'ordinamento dell'Arma dei carabinieri reali . . . *Pag.* 998

» 308 - 19 maggio 1927 - Anno V. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Verificatore del puntamento per armi mod. 91 (*con una tavola di disegno*). » 999

» 309 - 19 maggio 1927 - Anno V. — AVANZAMENTO. — Norme per l'applicazione del paragrafo 92 della circolare n. 369 del *giornale militare* 1926 ai capitani in A. R. Q. senza obbligo di richiamo . . . . . » 1001

» 310 - 19 maggio 1927 - Anno V. — EQUIPAGGIAMENTO. — Trasformazione delle mantelline usate da carabinieri in giubboni da carabinieri . . . . . » 1001

» 311 - 19 maggio 1927 - Anno V. — MILITARI DI TRUPPA. — Sospensione della concessione dell'attendente agli ufficiali che prestano servizio presso altre amministrazioni dello Stato . . . . . » 1003

» 312 - 19 maggio 1927 - Anno V. — SCUOLE MILITARI. — Manifesto relativo alle ammissioni alle accademie e alle scuole militari per l'anno scolastico 1927-1928 . . . . . » 1003

AVVISO . . . . . » 1009

LIBRERIA DELLO STATO

Circolare N. 307. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **R. decreto-legge n. 679 - Modificazioni all'ordinamento dell'Arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto). — 8 maggio 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 110, del 12 maggio 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396;

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare l'ordinamento dell'arma dei carabinieri Reali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero degli Ispettorati di zona dei carabinieri Reali, di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, è stabilito in sei.

Art. 2.

L'organico degli ufficiali generali dei carabinieri Reali, fissato dall'art. 2 del suddetto Regio decreto-legge, è modificato come segue:

Generale di divisione comandante in seconda dell'arma dei carabinieri Reali.	1
Generale di divisione addetto al comando generale dell'arma dei carabinieri Reali.	1
Generali di brigata ispettori di zona dei carabinieri Reali	6
Totale	8

La eccedenza di un generale di brigata dei carabinieri Reali, verificatasi per effetto dell'organico stabilito dall'articolo 2 del suddetto Regio decreto-legge prima della presente modificazione, sarà riassorbita al verificarsi della prima vacanza che si produrrà nell'organico dei generali di brigata dei carabinieri Reali posteriormente al 1° luglio 1927.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° aprile 1927 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 308. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Verificatore del puntamento per armi mod. 91** (*con una tavola di disegno*). — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 19 maggio 1927 - Anno V.

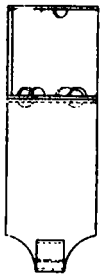
Il Ministero è venuto nella determinazione di adottare un congegno a riflessione per verificare il puntamento delle armi mod. 91.

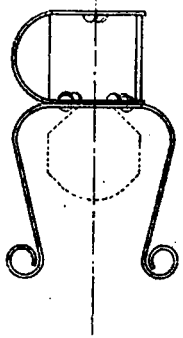
Detto congegno, denominato « *Verificatore del puntamento per armi mod.* 91 » e già in distribuzione alle truppe, sostituisce il congegno a riflessione per verificare il puntamento delle armi portatili, di cui alla XII - 7174 del modello degli inventari, che resta abolito.

Come risulta dall'annessa tavola schematica illustrativa, il congegno viene applicato al fusto della cassa delle armi mod. 91 per mezzo di una striscia di lamiera opportunamente ripiegata che è fissata al porta vetrino mediante ribadini.

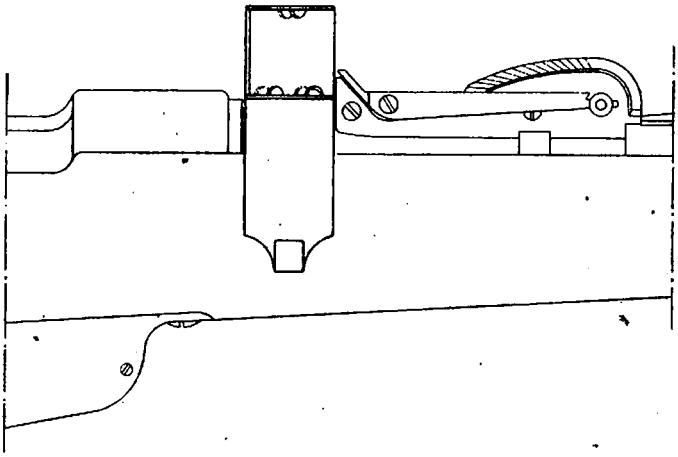
p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

VERIFICATORE DEL PUNTAMENTO PER ARMI MOD. 91





Verificatore applicato alle armi



N. 309. — AVANZAMENTO. — **Norme per l'applicazione del paragrafo 92 della circolare n. 369 del *giornale militare* 1926 ai capitani in A. R. Q. senza obbligo di richiamo.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 19 maggio 1927 - Anno V.

A modifica di quanto è disposto dalla circolare n. 682 del *giornale militare* 1926 per i corsi di istruzione dei capitani in A. R. Q. presso le scuole centrali di Civitavecchia, il Ministero determina:

1° L'allegato n. 3 della circolare predetta è modificato nel senso che i capitani frequentatori del corso riunito dovranno essere divisi in quattro gruppi anzichè in tre, e a tali gruppi corrisponderanno altrettante sotto-commissioni esaminatrici.

2° La commissione esaminatrice di cui al paragrafo 9 della circolare stessa, sarà composta per i capitani del generale comandante delle scuole, dei colonnelli preposti ai corsi e dei tenenti colonnelli chiamati a far parte delle sottocommissioni indicate nell'allegato n. 3 della circolare.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 310. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Trasformazione delle mantelline usate da carabinieri in giubboni da carabinieri.** — (Direzione generale servizi logistici). — 19 maggio 1927 - Anno V.

Poichè si è verificato che, delle mantelline di panno turchino ritirate ai militari congendandi dell'Arma dei RR. CC., alcune pur essendo ancora in buono stato, non possono essere classificate e riprese in magazzino, perchè di lunghezza inferiore a quella prescritta per la 3ª tagila, non tornando conveniente ridurre le mantelline stesse a mantelline per ciclisti, giusta il disposto della circolare 181 del *giornale militare* 1925, giacchè attualmente esiste presso le Legioni una sensibile scorta di detto capo di corredo, su proposta del Comando generale dell'Arma, il Ministero dispone di utilizzare le dette mantelline corte versate dai militari del-

l'Arma per costruirne giubboni. Come da accertamenti fatti, con una di tali mantelline si possono costruire due giubboni da carabinieri da classificarsi ottimi o buoni, a seconda dello stato d'uso delle mantelline.

Si riporta in appresso il relativo conto di costruzione.

Conto di riduzione delle mantelline di panno turchino usate a giubboni da carabiniere.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,62	m.	2.55	4.30	10.96
Tela di cotone tinta in nero alta m. 0,87.....	»	0.57	5.50	3.13
Tela di canapa per asciugatoi alta m. 0,64.....	»	0.06	6.30	0.37
Bottoni piccoli da carabiniere.	n.	13	0.07	0.91
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	11 —
			Prezzo di costo . . . L.	26.37
			Prezzo di conteggio . . . L.	26.40

(1) Nella fornitura sono compresi: un bottone piccolo di osso annerito a due fori; un gangherello di ottone con rispettiva maglietta; metri 1,50 di nastro di cotone nero alto mm. 8 a 10; grammi 150 di ovatta per l'imbottitura ed il filato di seta per le cuciture esterne e di cotone per quelle interne.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 311. — MILITARI DI TRUPPA. — **Sospensione della concessione dell'attendente agli ufficiali che prestano servizio presso altre amministrazioni dello Stato.**— (Gabinetto). — 19 maggio 1927 – Anno V.

Recenti inconvenienti dovuti alla diversa interpretazione, delle disposizioni contenute nella circolare 54 del *giornale militare* 1922 (richiamata in vigore con la circolare 252 del *giornale militare* c. a.) e la conseguente necessità di adottare uniforme criterio disciplinare nella concessione degli attendenti agli ufficiali che esercitano comandi o ricoprono incarichi contemplati dagli attuali ordinamenti, hanno indotto il Ministero a riprendere in esame la questione ed a stabilire quanto segue:

1° la circolare 54 del *giornale militare* anno 1922 è abrogata;

2° la circolare 138 del *giornale militare* 1926 è pure abrogata;

3° le disposizioni contenute nella circolare 252 del *giornale militare* c. a. sono sostituite dalla seguente:

E' sospesa la concessione dell'attendente agli ufficiali comunque richiamati o riassunti in servizio presso tutte le altre Amministrazioni dello Stato.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 312. — SCUOLE MILITARI. — **Manifesto relativo alle ammissioni alle accademie e alle scuole militari per l'anno scolastico 1927-1928.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 19 maggio 1927 – Anno V.

1. Per il prossimo anno scolastico 1927-1928 sono stati banditi i seguenti concorsi per aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente:

a) presso le accademie di Modena e Torino: per l'ammissione di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in S. P. E. nelle varie armi e nei corpi amministrativi (circolare 288 del *giornale militare* c. a.);

b) presso l'accademia di Torino: per l'ammissione straordinaria al 3° anno di corso di giovani aspiranti alla nomina a tenente in S. P. E. nelle armi di artiglieria e del genio (circolare 233 del *giornale militare* c. a.);

c) presso la scuola di sanità militare in Firenze e la scuola di cavalleria in Pinerolo: per l'ammissione di sottotenenti di complemento aspiranti alla nomina a tenente in S. P. E. nei corpi sanitario (medici e chimici-farmacisti) e veterinario (circ. 306 del *giornale militare* c. a.);

d) presso l'accademia di Modena: per l'ammissione ai corsi speciali di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in S. P. E. nelle varie armi e nei corpi amministrativi (circ. 289 del *giornale militare* c. a.)

2. La notificazione dei concorsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente numero, verrà fatta mediante un unico manifesto conforme a quello allegato alla presente circolare, che sarà stampato a cura del Ministero e quindi inviato nel numero di copie necessario, ai comandi di distretto, che ne cureranno la pubblicazione nei comuni della loro circoscrizione. Alla notificazione dei concorsi di cui alla lettera *d*), provvederanno invece, direttamente, i comandi di corpo, come è detto nel n. 28 della relativa circolare del *giornale militare*.

3. Si avverte, con l'occasione, che le disposizioni concernenti le visite mediche agli aspiranti all'ammissione al primo anno di corso delle accademie militari, di cui ai numeri 18 e 19 della circolare 288 *giornale militare* c. a., s'intendono integralmente estese ai candidati al concorso per l'ammissione al 3° anno di corso dell'accademia di artiglieria e genio, di cui alla circolare 233 *giornale militare* c. a. Pertanto, il n. 6 di tale ultima circolare deve intendersi modificato nel senso che anche agli aspiranti al 3° anno di corso è concessa la facoltà di appello qualora vengano dichiarati non idonei nella visita medica passata presso i comandi di divisione. Parimente tali candidati saranno sottoposti, all'atto dell'ammissione all'accademia, a visita medica del dirigente il servizio sanitario.

4. Sulla disposizione di cui al precedente n. 3 i comandi di distretto vorranno richiamare l'attenzione degli interessati all'atto in cui vengono inviati a visita medica, provve-

dendo altresì che della disposizione medesima sia data comunicazione personale a quanti abbiano finora già presentato istanza di partecipazione al concorso di cui alla circolare 233 del *giornale militare* 1927.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

per l'ammissione alle Accademie di Modena e di Torino, alla scuola di sanità militare di Firenze ed alla scuola di cavalleria di Pinerolo di aspiranti alla nomina a ufficiale in servizio permanente nelle varie armi e corpi.

Si porta a conoscenza che con le circolari nn. 288, 233 e 306 del *giornale militare* 1927 sono stati banditi, per l'anno scolastico 1927-1928, i concorsi appresso indicati:

A) Ammissioni ordinarie al primo anno delle accademie militari.

La circolare n. 288 del *giornale militare* c. a. bandisce i seguenti concorsi:

a) *per l'ammissione all'accademia di Modena* di:
135 allievi, al primo anno del corso di fanteria;
9 allievi, al primo anno del corso di cavalleria;
22 allievi, al primo anno del corso di commissariato (ruolo ufficiali commissari);
43 allievi, al primo anno del corso di amministrazione;

b) *per l'ammissione all'accademia di Torino,* di:
135 allievi, al primo anno del corso di artiglieria;
45 allievi, al primo anno del corso del genio.

I corsi presso le accademie predette avranno inizio il 15 ottobre p. v. ed avranno la durata di tre anni per le varie armi e il commissariato, al termine dei quali gli allievi saranno nominati sottotenenti in servizio permanente; i corsi per l'amministrazione avranno la durata di due anni, al termine dei quali gli allievi saranno nominati sottotenenti di complemento e quindi sottotenenti in servizio permanente nel corpo di amministrazione dopo un anno di servizio.

Possono concorrere i giovani, anche se non arruolati, che abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° al 30 settembre 1927 e posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica o scientifica;

licenza liceale conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico;

licenza di istituto tecnico (in una qualsiasi sezione) conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico;

attestato di maturità del ginnasio superiore o della Scuola Reale superiore della Venezia Giulia o Tridentina;

diploma di abilitazione del corso superiore d'istituto tecnico in una qualsiasi sezione;

licenza di un Regio istituto commerciale;

licenza della Regia accademia di commercio di Trento o Trieste;

licenza di un Regio istituto industriale di 3° grado, compresa quella dell'Istituto nazionale d'istruzione professionale di Roma (ora San Michele) e quella dell'Istituto d'arte industriale di Napoli;

licenza di un Regio istituto nautico.

I concorsi per l'ammissione alle armi di fanteria e cavalleria ed ai corpi amministrativi hanno luogo esclusivamente per titoli, tenendo cioè solamente conto dei risultati del certificato di studio.

Gli aspiranti alle armi di artiglieria e del genio dovranno invece sostenere altresì uno speciale esame orale di matematica (come da programma allegato alla predetta circolare n. 288), che avrà luogo nelle sedi di Torino, Roma e Napoli dal 1° al 25 settembre p. v., ed il cui risultato servirà di base per la formazione delle graduatorie di merito degli aspiranti.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione scade improrogabilmente il 31 *luglio* 1927.

Gli orfani di guerra e i giovani licenziati dai collegi militari godranno della precedenza assoluta nelle ammissioni, semprechè riuniscano i requisiti prescritti per gli altri concorrenti.

La retta annuale è di L. 3200 annue (ridotta a L. 1600 per tutti gli allievi del primo anno), oltre alla quota di manutenzione corredo in L. 800 annue, ed alle spese di prima vestizione (per una volta tanto) in L. 1200.

Sono esonerati dalle spese di cui sopra gli orfani di guerra ed i figli dei militari od impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato morti per cause di servizio.

Ai figli degli ufficiali ed impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato in servizio o a riposo, è concessa la mezza retta gratuita.

Sono anche accordate altre concessioni di mezze rette gratuite per *benemerenze di famiglia* e per *merito personale* che risultano dalla predetta circ. 288.

B) Ammissione straordinaria al 3° anno di corso della accademia di artiglieria e genio.

Con la circolare n. 233 del *giornale militare* c. a. è stato bandito un concorso per l'ammissione straordinaria al 3° anno dell'*accademia di Torino*, di 90 aspiranti alla nomina a tenente di artiglieria in servizio permanente e di 30 aspiranti alla nomina a tenente del genio in servizio permanente.

Il corso avrà inizio il 1° *settembre* p. v., ed avrà la durata, (per gli allievi ammessi in virtù del presente concorso), di due anni, al termine dei quali i candidati conseguiranno la nomina a tenente in servizio permanente.

Possono partecipare a tale concorso i giovani, anche se non arruolati, che non superino l'età di 25 anni al 31 dicembre 1927, abbiano frequentato il corso biennale di studi propedeutici presso una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, o presso una scuola d'ingegneria od un istituto superiore equivalente, ed abbiano superato gli esami nelle discipline indicate nella circolare n. 233 su menzionata.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione scade improrogabilmente il 31 *luglio p. v.*

Per tali ammissioni non sono prescritti speciali esami, effettuandosi esse unicamente in base ai risultati dei titoli di studio esibiti.

All'atto dell'ammissione all'accademia i giovani che già rivestano la qualità di ufficiali di complemento in servizio o in congedo, saranno trattenuti, o — se congedati — saranno richiamati in servizio, per l'intera durata del corso.

I concorrenti che rivestano la qualità di sottufficiali o militari di truppa in servizio o in congedo e i giovani non ancora arruolati, saranno senz'altro nominati, all'atto dell'ammissione, sottotenenti di complemento nelle armi di artiglieria o genio.

I giovani ammessi all'accademia di Torino in seguito al presente concorso non sono tenuti al pagamento di rette di pensione; ad essi spetteranno, pel primo anno di permanenza all'accademia (3° anno di corso), il grado e gli assegni di sottotenente di complemento; e pel secondo anno (4° corso), quello di tenente di complemento.

C) Ammissione alla scuola di sanità militare ed alla scuola di cavalleria di sottotenenti di complemento aspiranti alla nomina a tenente in servizio permanente nei corpi sanitario e veterinario.

Con la circolare 306 *giornale militare c. a.* sono stati banditi i seguenti concorsi:

a) per l'ammissione ad un corso di mesi 7 presso la scuola di sanità militare in Firenze, di 80 subalterni medici di complemento, in servizio o in congedo, aspiranti *alla nomina a tenente medico in servizio permanente;*

b) per l'ammissione ad un corso di mesi 7 presso la scuola predetta, di 25 subalterni farmacisti di complemento, in servizio o in congedo, aspiranti *alla nomina a tenente chimico-farmacista in servizio permanente;*

c) per l'ammissione ad un corso di mesi 5 presso la scuola di cavalleria in Pinerolo, di 10 subalterni veterinari di complemento, in servizio o in congedo, aspiranti *alla nomina a tenente veterinario in servizio permanente.*

I corsi avranno inizio il 1° ottobre p .v. tanto per i medici e farmacisti, quanto per i veterinari.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade improrogabilmente il 10 *luglio p. v.*

Possono concorrere i subalterni dei corpi anzidetti che non abbiano superato alla data del 31 dicembre 1927 il 31° anno di età se medici o farmacisti, ed il 29° anno di età se veterinari, e che, se aspiranti all'ammissione al corso farmacisti, siano provvisti di laurea in chimica e farmacia, oppure del diploma in farmacia congiuntamente alla laurea in chimica pura.

I concorsi hanno luogo per esami, i quali si svolgeranno dal 5 settembre p. v. in poi, presso l'ospedale militare principale di Roma, per gli ufficiali medici e farmacisti, e presso il Ministero e successivamente presso l'infermeria cavalli del 13° artiglieria da campagna, per gli ufficiali veterinari.

AVVERTENZE GENERALI PER TUTTI I CONCORSI.

Le indicazioni contenute nel presente manifesto debbono intendersi riportate a semplice titolo informativo. Le condizioni e modalità cui sono subordinati i singoli concorsi risultano esclusivamente dalle predette circolari 288, 233 e 306 del « giornale militare » 1927 che hanno rispettivamente bandito i concorsi stessi. Tali circolari potranno essere consultate dagli interessati presso i comandi di distretto militare.

Ogni altra notizia o indicazione riferentesi ai concorsi potrà essere direttamente richiesta ai comandi di distretto o agli istituti presso i quali si svolgono i corsi.

Coloro peraltro che non possedessero tutti i requisiti tassativamente prescritti nel presente manifesto e nelle circolari che bandiscono i concorsi, vorranno astenersi dal chiedere deroghe o eccezioni, che non potrebbero essere accordate per alcun motivo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO

AVVISO

Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo-termali ed idropinici del Regno e dagli alberghi e pensioni dei luoghi di cura al personale dell'Amministrazione militare ed alle loro famiglie.

CORPO D'ARMATA DI TORINO.

Biella.

Gli Stabilimenti Idroterapici Biellesi (Oropa e Cossila) accordano la riduzione del 10 % sui prezzi di tariffa delle pensioni e delle cure nei mesi di luglio e settembre, e del 5 % nel mese di agosto per lo Stabilimento di Oropa, il quale è aperto dal 1° luglio a tutto settembre.

Per lo Stabilimento di Cossila, che rimane aperto tutto l'anno, si mantengono le stesse riduzioni, e cioè del 10 % per tutti i mesi dell'anno ad eccezione del mese di agosto durante il quale le riduzioni rimangono del 5 %.

Se però l'infermità dell'ufficiale è dipendente da cause di guerra, le riduzioni del 10 % saranno estese anche per il mese di agosto, per entrambi gli stabilimenti sui prezzi di pensione e verrà praticata una riduzione del 50 % sulle tariffe delle cure.

Ceresole Reale (Ivrea).

Il Grand Hôtel accorda agli ufficiali ed impiegati dell'Amministrazione militare lo sconto del 10 % nei mesi di luglio e di settembre.

Saint Vincent (Aosta).

Lo Stabilimento amministrato dal Comune accorda lo sconto del 50 % sul prezzo delle acque agli ufficiali ed impiegati civili della Amministrazione militare.

CORPO D'ARMATA DI ALESSANDRIA.

Salice (Voghera).

Le Terme di Salice offrono lo sconto del 50 % sui prezzi delle cure agli ufficiali ed al personale civile dell'Amministrazione militare; del 25 % alle loro famiglie.

Vinadio (Cuneo).

Le Regie Terme di Vinadio accordano la riduzione del 10 % sulle tariffe di pensione ai soli ufficiali.

Voltaggio (Novi Ligure).

Lo Stabilimento Idroterapico offre il 10 % di ribasso sul prezzo di pensione ed il 15 % sul prezzo di cura.

Gli Alberghi Voltaggio, del Centro e Roma accordano il ribasso del 10 % sul prezzo di pensione. Per l'Albergo Roma, associato al Touring Club, lo sconto del 10 % predetto non è cumulabile con lo sconto concesso nella stessa misura ai soci del detto sodalizio.

CORPO D'ARMATA DI MILANO.

Ambria (Bergamo).

La Fonte Bracca e la Società anonima Termale offrono la riduzione del 50 % sui prezzi ordinari di abbonamento agli ufficiali ed al personale civile dell'Amministrazione militare.

Casino Boario (Brescia).

Le Terme del Casino di Boario offrono l'ingresso gratuito nelle Terme per il periodo di 20 giorni agli ufficiali, al personale civile dell'Amministrazione militare e rispettive famiglie provviste di certificato medico rilasciato dalla Direzione di sanità militare.

Masino Bagni (Valtellina).

Lo Stabilimento Termale accorda lo sconto del 10 % sui prezzi praticati dal 1° giugno al 15 luglio.

San Pellegrino (Bergamo).

La Società A. Volontè e C. accorda agli ufficiali ed impiegati civili (escluse le loro famiglie) lo sconto del 50 % sul prezzo di tariffa per le cure mediante bevanda e del 30 % sul prezzo di tariffa dei bagni ed applicazioni elettriche. Nei mesi di maggio, giugno e settembre lo sconto del 20 % sulla tariffa di soggiorno negli alberghi della società.

Sirmione (Lago di Garda).

L'Hôtel Sirmione ed il Grand Hôtel Regie Terme offrono lo sconto del 20 % sui prezzi di tariffa agli ufficiali ed alle loro famiglie; del 15 % al personale civile e famiglie.

CORPO D'ARMATA DI VERONA.

Abano (Padova).

L'Hôtel Abano accorda lo sconto del 10 % sui prezzi normali.

L'Hôtel Orologio accorda lo sconto del 10 % sui prezzi di pensione e del 20 % su quelli delle cure. Le dette facilitazioni sono pure concesse alla moglie ed ai figli minori dietro prenotazione e presentazione dei documenti di riconoscimento.

L'Hôtel Cortesi Meggiorato offre lo sconto del 10 % sulla pensione di primo trattamento.

Lo Stabilimento Molino offre pensione e cura da L. 35 a L. 25 per persona.

L'Hôtel Trieste accorda lo sconto del 10 % sulle pensioni e cure.

Bachgart (Valpusteria).

L'Hôtel Bagni accorda lo sconto del 20 % sul prezzo delle camere.

Bagni di Mezzo — Valle d'Ultimo.

Nei mesi di luglio ed agosto pensione con alloggio e vitto L. 28, 32 giornaliere; nei mesi di giugno e settembre L. 23-26; sconto del 10 % sul servizio; bagni a L. 4 ed a L. 3.50.

Braies Vecchia — Prato Piazza — Braies di Fuori.

Il proprietario degli Alberghi Bagni accorda lo sconto del 10 % sui prezzi normali d'albergo e dei bagni minerali.

Lido (Venezia).

L'Hôtel Bortoli accorda lo sconto del 10 % sui prezzi normali nei mesi di maggio, giugno, settembre ed ottobre.

Pergine (Trento).

La Società Acque Minerali di Sant'Orsola accorda lo sconto del 10 % sui prezzi normali d'albergo e dei bagni minerali.

Rabbi (Trento).

L'Albergo Daprà, il Grand Hôtel, l'Hôtel Pangrazzi, l'Albergo Vittoria e l'Albergo Stella offrono lo sconto del 15 % sui prezzi normali.

CORPO D'ARMATA DI TRIESTE.

Abbazia.

La pensione Savoy accorda la riduzione del 10 % nei mesi di febbraio, maggio, giugno, settembre ed ottobre agli ufficiali in S.P.E. e loro famiglie; ai mutilati ed invalidi di guerra ed al personale civile dell'Amministrazione militare.

Gli Hôtel Regina, Hôtel Quarnero I, Hôtel Quarnero II accordano lo sconto del 20 % nel mese di giugno e del 15 % nei mesi di luglio ed agosto agli ufficiali in S.P.E. e loro famiglie; ai mutilati ed invalidi di guerra ed al personale civile dell'Amministrazione militare.

Laurana.

Il Grand Hôtel Laurana concede lo sconto del 10 % per tutta la stagione balneare e lo Splendid Hôtel offre la pensione al prezzo ridotto di L. 32 e L. 35 giornaliere, a seconda delle camere occupate, agli ufficiali in S.P.E. e loro famiglie, ai mutilati ed invalidi di guerra ed al personale civile dell'Amministrazione militare.

Portorose.

Gli Hôtel Palace, Hôtel Riviera, Hotel San Lorenzo, Villa Anna, lo Stabilimento per cure termali e quello per bagni di spiaggia della « Società Porterose » accordano lo sconto del 10 % pel periodo dal 16 maggio al 20 settembre e del 20 % pel periodo dal 21 settembre al 15 maggio agli ufficiali in S.P.E. e loro famiglie, ai mutilati ed invalidi di guerra ed al personale civile dell'Amministrazione militare.

CORPO D'ARMATA DI BOLOGNA.

Bagni della Porretta.

La pensione Monari concede facilitazioni da stabilirsi volta per volta con gli interessati dal 1° al 15 giugno e dal 15 al 30 settembre.

Riolo Bagni.

I Ristoranti Alberghi « Circolo Riolese » ed il Gallo effettueranno riduzioni da stabilirsi volta per volta con gli interessati, dietro precise assicurazioni e presentazioni.

Terme di Castrocaro.

Lo Stabilimento di Aristide Conti accorda ai soli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina in attività di servizio ed agli ufficiali ed invalidi e mutilati di guerra la riduzione del 25 % sul prezzo di abbonamento speciale a 15 operazioni (bagni, fanghi, inalazioni), nonchè quella del 10 % sull'ammontare complessivo di pensione (vitto e alloggio) presso la Pensione delle Terme.

La Pensione Fiorentini Fiorino accorda lo sconto del 20 % sull'ammontare complessivo del vitto e dell'alloggio.

La Pensione Montanari concede lo sconto del 15 % nei mesi di maggio, giugno, settembre fino al 10 ottobre e del 10 % nei mesi di luglio ed agosto.

CORPO D'ARMATA DI FIRENZE.

Casciana.

Le Terme di Casciana concedono sui prezzi delle tariffe dei bagni e delle cure la riduzione del 35 % dal 1° luglio al 15 settembre, e del 50 % nei mesi di maggio e giugno e dal 16 settembre al 31 ottobre, agli ufficiali e sottufficiali che si presentano muniti di documento di riconoscimento.

Chianciano.

La Società Terme di Chianciano offre lo sconto del 30 % sui prezzi ordinari di tariffa nei mesi di maggio, giugno, settembre ed ottobre.

Livorno.

La Direzione degli Stabilimenti dell'acqua della salute accorda agli ufficiali ed al personale dipendente dall'Amministrazione della guerra e loro famiglie lo sconto del 50 % sull'abbonamento d'ingresso allo stabilimento con diritto alle bibite e lo sconto del 20 % sulle cure speciali.

La Direzione del « Terminus Grand Hôtel Corallo » concede ai personali suddetti per un soggiorno di almeno 15 giorni le seguenti pensioni: L. 30 al giorno per il mese di giugno; L. 35 al giorno per i mesi di luglio e settembre, e L. 40 al giorno per il mese di agosto, tasse di servizio e bollo il 15 %. Nella pensione è compreso il diritto all'ingresso gratuito ed alle bibite negli stabilimenti annessi.

La Direzione dei Regi Stabilimenti di bagni marini « Poncaldi » accorda agli ufficiali, impiegati civili e loro famiglie lo sconto del 25 % sia per la tessera d'ingresso che per i bagni di mare e dolci. Accorda pure tale sconto sul prezzo di affitto di cabine e di abbonamento ai bagni freddi di mare.

Montecatini.

La Società Regie Terme Montecatini concede la riduzione del 50 % ai sottufficiali e soldati in servizio e del 75 % ai mutilati ed invalidi di guerra sull'importo degli abbonamenti agli ingressi agli stabilimenti e su quelli delle cure.

Inoltre concede la riduzione del 50 % sugli ingressi in abbonamento agli stabilimenti agli ufficiali in S.P.E. che si presenteranno muniti di una lettera di presentazione dell'Ospedale militare principale di Firenze. Gli ufficiali che desiderano usufruire di tale riduzione potranno chiedere, pel tramite dell'Amministrazione cui sono in forza, tale lettere al predetto ospedale militare.

L'Albergo Buenos Ayres offre agli ufficiali ed impiegati della Amministrazione militare e rispettive famiglie la pensione di L. 40 giornaliere con lo sconto del 10 %.

L'Albergo Massimo D'Azeglio, già Nuova Vigna, offre agli ufficiali con famiglia lo sconto del 10 % sul prezzo della pensione di L. 35 giornaliere, vino compreso. Nei mesi di giugno ed ottobre tale sconto è concesso anche agli isolati.

L'Hôtel Pensione Manzoni offre agli ufficiali e famiglia la pensione di L. 40 giornaliere per tutta la stagione da giugno a settembre.

L'Albergo Pensione « La Lepanto » offre agli ufficiali e famiglie lo sconto del 10 % sul prezzo di L. 35 della pensione, vino compreso.

L'Hôtel Majestic offre agli ufficiali e famiglia la pensione al prezzo ridotto da L. 45 a L. 35 nei mesi di maggio, giugno e luglio.

Viareggio.

L'Hôtel de la Ville e Europa offre agli ufficiali e famiglie pensione completa a L. 45 giornaliere nel mese di luglio; L. 50 in agosto; L. 40 negli altri mesi: sempre con lo sconto del 10 %.

Il Riviera Golf Hôtel offre la pensione completa di L. 50, compreso il servizio, nei mesi di luglio ed agosto; di L. 30 negli altri mesi.

L'Hôtel Regina offre la pensione di L. 40 compreso il vino. Dal 15 luglio al 31 agosto L. 50 oltre il servizio del 10 %.

L'Hôtel Excelsior offre la pensione di L. 40 compreso il vino. Dal 15 al 31 agosto L. 60 oltre il servizio del 10 %.

L'Albergo « L'Aquila D'Oro » offre agli ufficiali e famiglia la pensione di L. 30 giornaliere, compreso il vino.

L'Hôtel Restaurant « Vittoria » offre agli ufficiali, sottufficiali e famiglie la pensione di L. 35, vino compreso, con lo sconto del 10 %.

CORPO D'ARMATA DI ROMA.

Acquasparta.

La Società Acqua Minerale Amerino concede agli ufficiali ed impiegati civili dell'Amministrazione Militare il ribasso del 50 % sul prezzo normale d'ingresso allo stabilimento.

Civitavecchia.

Il Grand Hôtel Terme accorda agli ufficiali ed al personale civile dell'Amministrazione Militare lo sconto del 20 % sulle tariffe giornaliere per le cure e del 10 % sui prezzi normali per le camere e pensioni. Nei mesi di maggio e giugno e dal 15 settembre a tutto ottobre il 10 % in più di riduzione sulle tariffe giornaliere dello stabilimento termale.

Fiuggi.

L'Hôtel Europa accorda agli ufficiali ed al personale civile dell'Amministrazione Militare la pensione al prezzo giornaliero di L. 23 pei mesi di aprile e novembre; di L. 25 pei mesi di maggio ed ottobre; L. 28 dal 1° al 15 giugno; L. 30 dal 16 al 30 giugno; L. 35 nei mesi di luglio e settembre; L. 40 nel mese di agosto.

Il Grande Albergo « Salus » accorda al personale civile e militare dipendente dall'Amministrazione della Guerra lo sconto del 15 % dal 15 giugno al 15 luglio e dal 10 settembre fino alla chiusura della stagione e lo sconto del 5 % dal 16 luglio al 9 settembre sul prezzo della pensione di L. 65 giornaliere. I suddetti prezzi non includono la percentuale del servizio.

Stigliano.

Lo Stabilimento « Terme di Stigliano » offre agli ufficiali, impiegati civili dell'Amministrazione Militare e loro famiglie la riduzione del 20 % sulle tariffe ordinarie del vitto, alloggio e cure per tutta la prossima stagione estiva.

CORPO D'ARMATA DI BARI.

Acqusanta (Ascoli Piceno).

La Società Anonima Terme di Acquasanta accorda a tutti i personali dell'Amministrazione Militare e loro famiglie lo sconto del 50 % sulle tariffe di cura dal 1° luglio al 30 settembre.

Capracotta.

L'Hôtel Pension Vittoria accorda a tutti i personali dell'Amministrazione della Guerra e loro famiglie lo sconto del 10 % sui prezzi di pensione della stagione balneare estiva.

Caramanico (Abruzzo).

Lo Stabilimento Balneo-Termale-Solfureo « La Salute » con annesso Grand Hôtel Majella, accorda la riduzione del 30 % sui prezzi ordinari di cura e di pensione per i mesi di luglio e di settembre, del 20 % per quello di agosto.

Francavilla al Mare (Abruzzo).

L'Albergo Ristorante « Adriatico » accorda a tutti i dipendenti dell'Amministrazione della Guerra e loro famiglie lo sconto del 25 % pei mesi di giugno e settembre e del 15 % pei mesi di luglio ed agosto sul prezzo della pensione oppure sul prezzo dell'alloggio e del ristorante separatamente.

Gallipoli (Lecce).

Lo Stabilimento di cura « Lido San Giovanni Gallipoli » accorda agli ufficiali ed al personale civile dell'Amministrazione Militare lo sconto del 20 % su tutte le tariffe dello Stabilimento. Accorda altresì un *forfait* speciale per gruppi di 20 o 30 persone.

Isernia.

Lo Stabilimento di Bagni sulfurei ferruginosi di Domenico De Masi accorda i seguenti prezzi; L. 6.50 al giorno per bagni di prima classe, L. 60 per abbonamenti di 11 giorni.

L'Albergo e Ristorante Cavour e Ristorante Acqua Sulfurea accordano i seguenti prezzi: vitto L. 15 al giorno; alloggio in camera comune, limitatamente in Isernia, L. 5 a persona.

Pescocostanzo (Aquila).

L'Albergo e Ristorante Savino Rapone offre pensione a L. 30 al giorno.

Rivisondoli (Aquila).

L'Albergo Reale di Cipriani Gregorio offre pensione a L. 35 giornaliere accordando riduzione alle famiglie a seconda del numero dei componenti e della durata del soggiorno.

S. Cesaria.

Il Concessionario delle Regie Terme di S. Cesaria accorda al personale dipendente dai Ministeri della guerra e della marina la riduzione del 30 % per cento sulle tariffe dei bagni in vasca e nelle piscine e delle cure speciali ed una riduzione del 15 % sui fitti delle case di sua proprietà limitatamente per i periodi dal 15 maggio al 15 luglio e dal 16 settembre al 31 ottobre.

CORPO D'ARMATA DI NAPOLI.

Agnano (Napoli).

La Società Napoletana per le Terme di Agnano accorda lo sconto del 25 % sulla tariffa ordinaria.

Castellammare di Stabia.

La Società Anonima Terme Stabiane accorda una tariffa speciale di circa il 50 % inferiore a quella ordinaria.

Ischia.

Le Terme Comunali accordano il ribasso del 50 e 60 % sui prezzi ordinari.

Le Terme-Albergo e Pensione Angarella accordano il ribasso del 15 % sui prezzi della pensione e del 33 % sui prezzi dei bagni.

Pozzuoli.

Le Terme Terracciano accordano lo sconto del 25 % sulla tariffa ordinaria.

COMANDO MILITARE DELLA SICILIA.

Acireale (Catania).

Lo Stabilimento Balneo-Termale di S. Venera e l'annesso Grande Albergo e Ristorante accordano lo sconto del 30 % sui prezzi base dei bagni che sono: di L. 9 per la prima classe e di L. 7 per la seconda classe e lo sconto del 10 % sui prezzi base dei pasti alla carta e delle pensioni che sono: di L. 42 per pensione di sala di prima classe; camera da L. 16 a L. 18 (oltre il servizio); pasti alla carta da L. 12 in su.

Alì Marina (Messina).

Le Terme Granata Cassibile accordano il ribasso del 10 % per i bagni e per l'alloggio nella Pensione dei Bagni.

Castroreale Bagni (Messina).

Lo stabilimento Balneo-Termale di Castroreale Bagni accorda lo sconto del 20 % sul prezzo dei bagni e del 10 % su quelli d'alloggio e ristorante.

Sciacca (Girgenti).

Gli stabilimenti Termo-Minerali di Sciacca accordano il prezzo di L. 9 per ogni bagno compreso il trasporto in carrozza per l'andata ed il ritorno.

Il Grande Albergo Miramar accorda il ribasso del 20 % sui prezzi globali delle camere ed offre i pasti a L. 8 ciascuno escluso il vino.

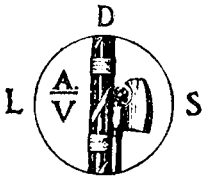
L'Albergo Nuova Italia accorda il ribasso del 15 % sul prezzo globale della stanza per una sosta in albergo di oltre 10 giorni.

Termini Imerese (Palermo).

Lo Stabilimento Balneo-Termale di Termini Imerese accorda il ribasso del 5 % tanto sul prezzo del bagno che su quello della pensione al Grande Albergo delle Terme.

N. B. - Le facilitazioni sopra indicate sono state fatte in seguito ad interessamento di questo Ministero, il quale non assume in ordine ad esse, alcuna responsabilità.

Gli ufficiali ed impiegati dell'Amministrazione Militare, per ottenere le dette facilitazioni, dovranno presentare i propri libretti ferroviari di riconoscimento e quelli delle rispettive famiglie.



PREZZO L. 0,60.

(3208) - Roma, 1927 - Stabilimento Poligrafico dello Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 24ª — 1927 - ANNO V

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —

Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di più di 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA 28 MAGGIO 1927 TORINO

SOMMARIO

N. 313 – **12 maggio 1927** – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 693 – Variazioni di stanziamento nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri nonchè ai bilanci speciali per l'esercizio finanziario 1926-27, e disposizioni varie di natura finanziaria *Pag.* 1020

» **314 – 12 maggio 1927** – Anno V. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 723 relativo alla cittadinanza dei pertinenti al territorio di Fiume . . . » 1022

» **315 – 21 maggio 1927** – Anno V. — RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Chiusura degli arruolamenti volontari ordinari nei corpi del R. Esercito. . » 1028

» **316 – 26 maggio 1927** – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle parti di ricambio per biciclette Bianchi . . . . . » 1029

» **317 – 26 maggio 1927** – Anno V. — AVANZAMENTO. — Esami per l'avanzamento a scelta facoltativa dei capitani chimici-farmacisti . . . . . » 1053

» **318 – 26 maggio 1927** – Anno V. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito . . » 1053

LIBRERIA DELLO STATO

N. 319 - 26 maggio 1927 - Anno V. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Costituzione della sezione staccata d'artiglieria di Venezia - Soppressione della sezione staccata d'artiglieria di Capua . . . . . *Pag.* 1055

» 320 - 26 maggio 1927 - Anno V. — SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni fatte al personale dell'Amministrazione della guerra dalla società esercente le regie terme di Salsomaggiore . . . . . » 1055

» 321 - 26 maggio 1927 - Anno V. — TRASPORTI. — Biglietti di doppia corsa per i viaggi dei militari . . » 1059

AVVISI . . . . . » 1060

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1061

Circolare N. 313. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 693 - Variazioni di stanziamento nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri nonchè ai bilanci speciali per l'esercizio finanziario 1926-27, e disposizioni varie di natura finanziaria.** — (Ragioneria centrale). — 12 maggio 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 113, del 16 maggio 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 3 giugno 1926, nn. 909, 911, 921, 922, 923 e 924; 17 giugno 1926, nn. 996, 997 e 998 e 25 giugno 1926, nn. 1061 e 1065;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti per il corrente

esercizio finanziario nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei vari Ministeri ed in alcuni bilanci relativi a gestioni speciali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Omissis.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, dell'aeronautica e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro predetto.

Art. 3 e 4.

Omissis.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Omissis.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni degli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1926-27.

Omissis.

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) In aumento:

Cap. n. 37 - Servizi di Stato Maggiore, ecc. . . .	L.	120.000
Cap. n. 43 - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc. .	»	300.000
In totale . . .	L.	420.000

b) In diminuzione:

Cap. n. 41 - Lavori di mantenimento, restuari, ampliamenti e miglioramenti di fabbricati, ecc.	L.	760.000
Cap. n. 42 - Lavori di mantenimento, restuari e miglioramento delle opere di fortificazione, ecc. . . .	»	927.000
Cap. n. 67 - Fondo a disposizione, ecc.	»	420.000
In totale	L.	2.107.000

Omissis.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze
VOLPI.

Omissis.

N. 314. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 723 relativo alla cittadinanza dei pertinenti al territorio di Fiume.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 12 maggio 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 116, del 19 maggio 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, col quale è stato approvato l'accordo fra l'Italia ed il Regno dei Serbi Croati e Sloveni sottoscritto a Roma li 27 gennaio 1924, relativo all'annessione di Fiume all'Italia, convertito nella legge 10 luglio 1925, n. 1512;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta l'urgente e assoluta necessità di regolare lo stato di cittadinanza dei pertinenti al territorio annesso al Regno col Regio decreto-legge predetto nonchè delle persone in esso residenti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e col Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Acquistano di pieno diritto la cittadinanza italiana, in quanto non abbiano, spontaneamente o in virtù dei Trattati di pace, conseguita una cittadinanza diversa, le persone maggiori di 18 anni:

a) che in data 3 novembre 1918 godevano la pertinenza al comune di Fiume con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1910, acquistata non in dipendenza della loro carica, in quanto dette persone o i loro genitori abbiano od abbiano avuto la residenza nella parte del territorio di Fiume annesso all'Italia o in altra località del Regno;

b) che godono la pertinenza a Fiume da una data posteriore al 1° gennaio 1910, oppure in dipendenza della loro carica, in quanto però le stesse, se non avessero acquistata tale pertinenza, sarebbero divenuti cittadini italiani di pieno diritto in base agli articoli 70 e 71 del Trattato di pace di San Germano;

c) che prima di acquistare la pertinenza a Fiume godevano della cittadinanza italiana e ciò anche qualora nei riguardi di dette persone fosse stato emanato un provvedimento d'inibizione del riacquisto della naturalità italiana a norma del penultimo comma dell'art. 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

Art. 2.

Acquistano del pari la cittadinanza italiana di pieno diritto le persone maggiori di 18 anni, le quali in data 3 novembre 1918 godevano della pertinenza al comune di Castua

con decorrenza anteriore al 24 maggio 1915, non per ragioni del loro ufficio, in quanto dette persone siano nate nel territorio di quelle frazioni di detto Comune che col R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono state annesse all'Italia e in quanto tali persone o i loro genitori risiedano od abbiano risieduto nel territorio delle suddette frazioni od in altra località del Regno.

Art. 3.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il comune di Fiume compilerà e pubblicherà un elenco delle persone che si trovano nelle condizioni di cui ai precedenti articoli.

Entro un mese dal giorno della pubblicazione dell'elenco ogni interessato potrà presentare reclamo in iscritto per omessa od errata iscrizione che lo riguardi.

Sui reclami deciderà il Comune e, in seconda istanza, su ricorso da presentarsi entro 15 giorni dalla notificazione della determinazione, il Prefetto di Fiume.

Contro la decisione del Prefetto con cui venga negato il riconoscimento dell'acquisto di pieno diritto della cittadinanza italiana, non è ammesso ulteriore ricorso, salvo agli interessati il diritto di adire la via giudiziaria.

Art. 4.

Coloro che in base agli articoli 1 e 2 del presente decreto acquistano di pieno diritto la cittadinanza italiana, ma differiscono per razza e lingua dalla maggioranza della popolazione di Fiume, potranno, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, declinare l'acquisto della nazionalità italiana mediante analoga dichiarazione scritta da presentarsi al Prefetto di Fiume.

Gli interessati dovranno dimostrare di non essere italiani per razza e lingua mediante analoga attestazione da rilasciarsi loro dal comune di Fiume in base ai dati risultanti dall'ultimo censimento e dai registri di pertinenza.

Sull'accoglimento o meno di tali dichiarazioni decide, in via definitiva, il Prefetto dandone comunicazione ai dichiaranti nonchè al comune di Fiume per la cancellazione di coloro la cui dichiarazione sarà stata accolta dall'elenco dei cittadini italiani di pieno diritto.

Art. 5.

Il riacquisto della cittadinanza italiana di pieno diritto, giusta l'art. 1 lettera *c*) del presente decreto, dovrà dal comune di Fiume essere comunicato all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui fu precedentemente iscritta la perdita della cittadinanza italiana, per la opportuna annotazione nei registri di cittadinanza.

Art. 6.

Le persone maggiori di 18 anni, pertinenti a Fiume da un'epoca posteriore al 1° gennaio 1910 oppure in dipendenza della loro carica, in quanto le stesse non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 1 del presente decreto, e così pure le persone pertinenti a Fiume che non risiedono o non hanno risieduto esse stesse o i loro genitori nella parte del territorio di Fiume attribuito all'Italia nè in altra località del Regno, ed infine i pertinenti al comune di Castua che non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2 del presente decreto, ma che risiedono, od hanno risieduto essi stessi o i loro genitori nel territorio delle frazioni di detto Comune annesse all'Italia o in altra località del Regno, possono presentare al Prefetto di Fiume dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana.

Possono del pari presentare dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana coloro che hanno, durante la guerra, prestato servizio militare nel Regio esercito, nella Regia marina e nella Regia aeronautica oppure, dopo l'armistizio, nelle Legioni dannunziane, anche se nei riguardi di dette persone non sussistano le condizioni stabilite dal precedente comma.

La dichiarazione in parola deve essere presentata entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, se l'interessato risiede entro i nuovi confini del Regno, ed entro un anno dalla stessa data se risiede all'estero.

Il Prefetto di Fiume decide in merito con la facoltà di accogliere o respingere le dichiarazioni stesse.

Contro la decisione negativa del Prefetto è ammesso il ricorso al Ministero dell'interno entro 15 giorni dalla notificazione della determinazione prefettizia.

Il Ministero dell'interno decide definitivamente in merito, dopo sentito il Consiglio di Stato.

Art. 7.

Tutti i provvedimenti definitivi di riconoscimento della cittadinanza italiana in seguito ad elezione ai sensi del precedente art. 6, saranno comunicati dal Prefetto di Fiume a quell'ufficio dello stato civile per la trascrizione nei registri di cittadinanza.

Art. 8.

Le persone non pertinenti a Fiume, ma ivi residenti, potranno conseguire la cittadinanza italiana in base alla legge 13 giugno 1912, n. 555, con la riserva contenuta nell'articolo 1 del R. decreto 7 giugno 1923, n. 1245, esteso al territorio di Fiume col R. decreto 30 marzo 1924, n. 351.

Art. 9.

Le donne maritate seguiranno la cittadinanza del marito ed i figli minori di 18 anni all'entrata in vigore del presente decreto, quella dei genitori o del genitore esercente la patria podestà.

Art. 10.

Per le vedove e le divorziate si prenderà in considerazione la pertinenza che avevano durante il matrimonio, a meno che non ne abbiano acquistata una propria dopo lo scioglimento del vincolo matrimoniale.

Art. 11.

Gli orfani, i figli di ignoti, gli incapaci e gli assenti saranno rappresentati in ogni atto a cui si riferiscono le presenti norme dal tutore o dal curatore, il quale potrà anche eleggere o declinare, in loro nome, la cittadinanza italiana.

Art. 12.

Le dichiarazioni di elezione della cittadinanza di cui all'art. 6 del presente decreto devono essere corredate dei seguenti documenti:

1° atto di nascita del richiedente;

2° certificato sulla situazione di famiglia;

3° certificato di pertinenza al comune di Fiume o a quello di Castua indicante la data ed il titolo di acquisto della pertinenza;

4° certificato relativo alla residenza attuale, eventualmente a quella precedente, avuta a Fiume o a Castua dal richiedente stesso o dai suoi genitori.

Le persone che non risiedono e non hanno mai risieduto ed i cui genitori non risiedono e non hanno mai risieduto nel territorio annesso all'Italia in virtù del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, dovranno inoltre dichiarare il Comune nel quale hanno stabilito o intendono stabilire la propria residenza o il proprio domicilio o presso il quale desiderano essere iscritti nei registri dello stato civile.

Art. 13.

L'acquisto della cittadinanza italiana ai termini del presente decreto ha piena efficacia agli effetti della legge 13 giugno 1912, n. 555, dalla data dell'annessione di Fiume all'Italia.

Art. 14.

I reclami, i ricorsi, le dichiarazioni ed ogni altro atto relativo all'acquisto della cittadinanza italiana a norma del presente decreto sono esenti da qualsiasi imposta, tassa, o altro diritto.

Art. 15.

Le persone giuridiche, comprese le società commerciali, che hanno la sede principale a Fiume ed i cui atti di costituzione sono trascritti nei registri delle competenti autorità di Fiume, sono considerate italiane.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore con la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

N. 315.— RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. - **Chiusura degli arruolamenti volontari ordinari nei corpi del R. Esercito.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 21 maggio 1927 - Anno V.

A senso del n. 8 della circolare n. 22 del *giornale militare* corrente anno si chiusero col 15 aprile scorso gli arruolamenti volontari ordinari in talune specialità e col giorno 31 corrente sono chiusi gli arruolamenti volontari ordinari nei corpi in genere del R. Esercito, fatta eccezione per l'Arma dei Carabinieri Reali, i Regi Corpi di truppe coloniali della Libia, il personale di governo dei depositi cavalli stalloni e le musiche presidiarie.

Qualora, per ragioni indipendenti dalla volontà degli interessati (quale ad esempio, il ritardo nel rilascio della dichiarazione del casellario giudiziale), *i relativi atti non fossero stati compiuti per il giorno* 31 *maggio,* l'ammissione all'arruolamento degli aspiranti che abbiano presentato la loro domanda in tempo utile potrà effettuarsi, in via eccezionale, anche dopo il detto giorno, ma non oltre il 15 giugno p. v.

Entro il 20 giugno i Comandi di Corpo trasmetteranno a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione III) un elenco numerico, *anche se negativo,* dei giovani assunti in servizio in qualità di volontari ordinari, distinti per anno di nascita.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 316. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento delle parti di ricambio per biciclette Bianchi.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 26 maggio 1927 - Anno V.

E' stato stipulato nuovamente con la Società anonima EDOARDO BIANCHI di Milano il contratto per la fornitura a quantità indeterminata delle parti di ricambio, indicate nella tariffa quì di seguito riportata, per biciclette tubolari militari Bianchi del tipo rigido, del tipo pieghevole e del tipo portamitragliatrici, per truppa e per ufficiali. Tale contratto ha immediato inizio.

La Ditta espleterà le richieste che dai vari enti militari ad essa perverranno nelle seguenti città, sedi di altrettanti suoi depositi:

TORINO - *Carlo Visetti* - Via Roma n. 2.
ASTI - *Gianoglio cav. Giovanni* - Piazza S. Secondo n. 4.
BRESCIA - *Bertolotti Fratelli* - Corso Magenta n. 36.
MILANO - *Ditta E. Bianchi* - Viale Abruzzi n. 16.
VERONA - *Pederzoli Giov. Battista* - Piazza Dante n. 8.
BOLOGNA - *Baldanza cav. Lodovico* - Via Indipendenza num. 54.
GORIZIA - *Kersevani Giuseppe* - Piazza Cavour n. 9.
LIVORNO - *Ditta Frassinelli Susini* - Via Cialdini n. 5.
SIENA - *Bardini Vittorio* - Piazza Indipendenza.
ROMA - *Ditta Succ. Gerolamo Solani* - Via Quattro Fontane n. 114.
NAPOLI - *Ettore Cipullo* - Corso Umberto I n. 96.
PALERMO - *Nicolao Giuseppe* - Via Rosolino Pilo n. 43.
CAGLIARI - *Eraldo Messina* - Corso V. Emanuele n. 22.

Gli enti di stanza in luoghi diversi da quelli sopra indicati effettueranno i prelevamenti presso il deposito viciniore della ditta stessa.

Prezzi.

I prezzi unitari da applicare nei prelevamenti sono quelli indicati nella tariffa (allegato n. 1), con lo sconto del 15 per cento e sono invariabili per qualunque deposito della ditta.

Inoltre nessun aumento potrà essere richiesto dalla ditta sui prezzi suddetti per qualunque spesa dovesse essere dalla medesima sopportata per imballaggi e trasporto delle merci al deposito in cui esse vengono richieste.

Collaudo.

Il collaudo verrà eseguito dagli enti prelevatari all'atto del ritiro dei materiali, e si riferirà essenzialmente alla rispondenza delle varie parti (forma, dimensioni, adattamento, connessioni, ecc) alle prescrizioni del contratto.

Qualora da parte di detti enti sorgessero dubbi sulla qualità delle materie prime impiegate dalla ditta nella costruzione delle parti o credessero di non accettare gli oggetti richiesti perchè presentanti difetti di costruzione o per altri motivi, gli enti stessi chiederanno ai depositi la loro sostituzione: se questa verrà rifiutata, ne daranno tempestivo avviso all'Officina automobilistica R. Esercito di Bologna tenendo a disposizione di quest'ultima quei materiali che avessero dato luogo a dubbi.

L'Officina predetta provvederà a fare eseguire da apposita Commissione le opportune prove di resistenza e di tempera del materiale presso lo stabilimento della ditta Bianchi, la quale sarà tenuta perciò a sostituire tutte quelle parti che la prefata Commissione ritenesse opportuno di rifiutare.

Modalità per i prelevamenti.

I prelevamenti saranno fatti in base a buoni regolarmente compilati dai vari enti militari interessati e tratti da apposito fascicolo a tre tagliandi, conforme al modello, allegato n. 3.

Gli enti prelevatari consegneranno al rappresentante della ditta il tagliando contrassegnato con la lettera *A* (che servirà come preavviso di prelevamento). Avvenuta la consegna del materiale, i prelevatari consegneranno al detto rappresentante i tagliandi *B* e *C* del buono stesso e ritireranno il tagliando *A*, debitamente firmato per accettazione.

Luogo e termini di consegna.

La consegna delle parti di ricambio all'ente, che le ha richieste, avverrà presso il deposito ove la richiesta fu consegnata.

La ditta terrà in ciascuna delle tredici sedi sopra indicate una sufficiente scorta di parti di ricambio e dovrà consegnare entro tre giorni dalla data di presentazione del buono A, i materiali di maggior consumo elencati nell'allegato n. 2, ed in trenta o cinquanta giorni tutti gli altri

materiali, a seconda che si tratti di depositi situati nell'Italia settentrionale o centrale oppure nell'Italia meridionale (Napoli) od insulare, restando tuttavia inteso che se anche questi ultimi materiali fossero disponibili nel deposito, la consegna dovrà avvenire anche per essi entro il sopra detto termine di tre giorni.

Ritardi nelle consegne.

Trascorsi i termini sopra stabiliti senza che la consegna o la spedizione sia stata in parte od in tutto eseguita verranno applicate alla ditta le penalità di ritardo contemplate dall'art. 4 dei Capitoli Generali d'Oneri per i contratti relativi alle provviste pel servizio del materiale d'artiglieria.

Verificandosi frequenti o notevoli ritardi, gli enti prelevatari ne informeranno questo Ministero (Direzione generale d'artiglieria e automobilismo - Divisione amministrativa, Sez. 2ª).

Pagamenti.

La ditta Bianchi trasmetterà mensilmente all'ente prelevatario la fattura delle merci consegnate entro il mese, un originale e due copie, nelle quali ultime dovrà essere apposta in modo ben distinto una stampigliatura indicante trattarsi di *copia*, allegandovi i relativi buoni di prelevamenti (tagliandi *B*).

L'originale della fattura ed una delle copie suddette munite della dichiarazione di assunzione in carico verranno dall'ente prelevatario, dopo verificatane l'esattezza, trasmesse all'Officina Automobilistica R. Esercito di Bologna, pei provvedimenti di pagamento.

La dichiarazione di assunzione in carico sarà di questo tenore:

« *Si dichiara che i materiali anzi descritti sono stati assunti in carico con richiesta n. . . . . del . . . . .* ».

Oltre la suindicata dichiarazione sarà apposta alla fattura una dichiarazione dalla quale risulti che i materiali fruiti sono stati consegnati in tempo utile (in caso di ritardo se ne indichi la durata) e sono stati riconosciuti accettabili.

Avvenuto il pagamento la ditta restituirà all'ente prelevatario i tagliandi *C* dei buoni di prelevamento.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO 1.

Tariffa dei prezzi delle parti di ricambio per biciclette tubolari militari del tipo *rigido*, del tipo pieghevole e del tipo portamitragliatrici.

N. d'ordine della tariffa	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
1	3	Telaio truppa 1912 forcellone girevole . .	N.	450 —
2	3*bis*	Telaio truppa 1916 a lamina	»	425 —
3	3*ter*	Telaio truppa 1923 a lamina	»	425 —
4	3.4	Telaio ufficiali	»	450 —
5	4	Parte rigida anteriore del telaio truppa . .	»	115 —
6	4*bis*	Parte rigida anteriore del telaio ufficiali .	»	115 —
7	5	Molla ad U ricoperta in cuoio per sostegno fucile	»	4 —
8	6	Vite fissa detta con dado	»	0.40
9	7	Gancio mobile per chiusura telaio . . .	»	1 —
10	8	Vite fissa gancio di chiusura al telaio . .	»	0.25
11	9	Parte rigida posteriore del telaio	»	140 —
12	10	Perno di cerniera con nasello	»	1.20
13	11	Dado esagonale con battuta circolare per detto	»	0.55
14	12	Levetta di chiusura	»	1 —
15	13	Bottone godronato con dente per detta . .	»	1.20
16	14	Molla spirale di pressione al bottone . . .	»	0.30
17	15	Dado con taglio ferma bottone	»	0.40
18	16	Perno fissa levetta alla cerniera	»	0.60
19	17	Bullone a testa esagonale ferma bussola al bossolo del porta congegno motore . . .	»	0.80
20	18	Dado esagonale per detto	»	0.45
21	19	Lubrificatore a molla per movimento centrale	»	0.50
22	20	Forcella obliqua posteriore elastica completa	»	90 —
23	21	Forcella semplice con canotto tubolare e cerniera di congiunzione ai fore. . . .	»	45 —
24	22	Bullone esagonale con battuta circolare per cerniere con dado	»	1.20

N. d'ordine della tariffa	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
25	23	Ranella di cuoio per interno canotto tubolare	N.	0.20
26	24	Boccola filettata di bronzo fosforoso	»	7 —
27	25	Pistone a forchetta filettata	»	20 —
28	26	Bullone con battuta circolare e nasello, fissa detto al telaio	»	1.50
29	27	Dado per detto	»	0.85
30	28	Molla per spirale corta di pressione (ricuperatrice)	»	1.50
31	29	Molla spirale lunga di pressione di grande diametro	»	2.75
32	30	Molla spirale lunga di pressione di piccolo diametro	»	1.75
33	31	Asta porta molla filettata con testa tonda	»	3.50
34	32	Coppiglia per detta	»	0.05
35	33	Canotto godronato copripolvere filettato internamente	»	6 —
36	34	Forcella orizzontale rigida girevole	»	80 —
37	35	Bullone registra anelli	»	0.85
38	36	Dado per detto	»	0.55
39	17*a*	Bullone fissa lamina	»	1.50
40	17*b*	Lamina per telaio	»	3 —
41	34*c*	Forcella orizzontale a lamina	»	60 —
42	37	Lubrificatore a molla	»	0.50
43	344	Grano temperato per foro al forcellino	»	0.70
44	38	Forcellone anteriore completo con sospensione elastica	»	110 —
45	39	Forcellone semplice	»	59 —
46	40	Sospensioni elastiche per il forcellone (parte destra)	»	25 —
46	40	Sospensioni elastiche per il forcellone (parte sinistra)	»	25 —
47	41	Leva curvata a 3 fori (parte destra)	»	4.60

N. d'ordine della tariffa	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
48	42	Leva curvata a 3 fori (parte sinistra) . .	N.	4.50
49	43	Bullone con nasello di congiunzione, leva curvata e forcellone	»	1 —
50	44	Cuscinetto temperato per detto	»	0.60
51	45	Grano temperato per detto cuscinetto . . .	»	0.40
52	46	Rancila temperata per cuscinetti	»	0.45
53	47	Dado per bullone di congiunzione . . .	»	0.80
54	48	Asta filettata con cerniera	»	6 —
55	49	Bullone con testa esagonale, fissa asta filettata alla leva curvata	»	0.80
56	50	Molla spirale	»	1.75
57	51	Bottone con taglio regista molla	»	0.50
58	52	Canotto porta molla con perno filettato.	»	7.50
59	53	Dado fissa canotto al forcellone	»	0.40
60	54	Coperchio parapolvere godronato con taglio a squadra	»	1.45
61	55	Parti componenti la chiusura di sterzo (serie completa)	»	17 —
62	56	Calotta inferiore da fissare al forcellone .	»	2 —
63	57	Anello inferiore porta sfere	»	2 —
64	58	Anello superiore porta sfere	»	2 —
65	59	Calottino superiore filettato registra sterzo .	»	3 —
66	60	Rancila d'isolamento con intaccatura (in sostituzione del portafanale)	»	0.80
67	61	Morsetto ferma manubrio	»	4.50
68	62	Bullone con nasello serra morsetto. . .	»	0.60
69	63	Dado esagonale per detto	»	0.45
70	64	Anello godronato e filettato serrasterzo . .	»	1.75
71	65	Sfere da 1/8	grossa	2.75
72	66	Ruota anteriore completa senza gomme .	N.	85 —
73	67	Ruota posteriore completa senza gomme .	»	95 —
74	68	Mozzo anteriore completo	»	25 —

N. d'ordine della tariffa	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
75	69	Mozzo posteriore completo	N.	28 —
76	70	Corpo del mozzo	»	12 —
77	71	Calotta porta sfere	»	1.60
78	72	Tubetto guida olio in ottone	»	0.40
79	73	Lubrificatore a molla	»	0.40
80	74	Asse filettato	»	2.90
81	75	Cono fisso parte destra	»	1.80
82	76	Cono registrabile	»	1.80
83	77	Ranella con nasello registra cono sinistro	»	0.25
84	78	Dado a due piani fissa cono sinistro	»	0.40
85	79	Anello godronato coprifiletto al mozzo ant.	»	2 —
86	80	Dado esagonale a battuta circolare con guida	»	0.75
87	81	Ingranaggio a 18 denti	»	6.50
88	82	Anello filettato fissa ingranaggio	»	1.50
89	83	Raggio filettato	»	
90	84	Dado in ottone filettato per detto (nipples).	»	0.40
91	85	Ranella d'appoggio dado ottone	»	
92	86	Sfere d'acciaio da 1/4	Grossa	13 —
93	87	Cerchio forato e verniciato	N.	18 —
94	88	Congegno motore completo	»	35 —
95	89	Bussola porta congegno motore	»	20 —
96	90	Asse motore a coni, cementato e rettificato	»	6.80
97	91	Calotta porta sfere destra (con filettatura (sinistra)	»	4 —
98	92	Calotta porta sfere sinistra con risalto (filettatura destra)	»	3 —
99	93	Ranella (con nasello esterno di registro calotta sinistra)	»	1.50
100	94	Anello filettato fissa calotta sinistra	»	1.60
101	95	Ranella con nasello interno registra bussola	»	1.60
102	133*R*	Calotta porta sfere destra	»	4 —

N. d'ordine della tariffa	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
103	134*R*	Calotta porta sfere sinistra	N.	3 —
104	135*R*	Ranella con nasello	»	1.50
105	IIIM	Asse motore per tipo a lamina	»	6.80
106	96	Anello con fori filettato registra bussola congegno motore	»	2 —
107	97	Vite fissa calotta destra nella bussola del congegno motore	»	0.30
108	98	Pedaliera completa	»	90 —
109	99	Pedivella destra a tre branche, in acciaio al nichel	»	19 —
110	100	Pedivella sinistra semplice	»	12 —
111	101	Chiavetta ferma pedivella	»	1 —
112	102	Dado esagonale con battuta circolare per detta	»	0.45
113	103	Ruota dentata di 44 denti	»	15 —
114	104	Vite con testa esagonale, fissa ruota dentata alla pedivella	»	0.40
115	105	Dado esagonale per detta	»	0.25
116	106	Pedale destro completo	»	12 —
117	107	Pedale sinistro completo	»	12 —
118	108	Asse di pedale a cono con filettatura destra	»	3 —
119	109	Asse di pedale a cono con filettatura sinistra	»	3 —
120	110	Cassa di pedale con tubo a calotta	»	10 —
121	111	Cono di pedale	»	0.60
122	112	Ranella d'isolamento registra a pedale	»	0.15
123	113	Dado esagonale fissa cono al pedale	»	0.40
124	114	Parapolvere esagonale con taglio in testa	»	1 —
125	272	Cassa semplice di pedale	»	5 —
126	273	Tubo con calotte per detta	»	4 —
127	115	Manubrio completo	»	38 —
128	116	Manubrio semplice con portaleva saldato	»	30 —

N. d'ordine della tariffa	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
129	117	Coperchietto godronato copriforo al centro del manubrio	N.	1.25
130	118	Vite fissa coperchietto al manubrio	»	0.20
131	119	Manopole di legno con anelli metallici	»	2.40
132	120	Turacciolo di legno per detta	»	0.15
133	121	Vite lunga fissa manopole	»	0.15
134	122	Freno completo	»	40 —
135	123	Leva curvata di comando	»	9.50
136	124	Vite perno fissa leva al manubrio	»	0.40
137	125	Asta filettata con occhiello all'estremità	»	3.50
138	126	Asta tubolare filettata per detta	»	4.80
139	127	Guida a squadra ripiegata ad L	»	3.75
140	128	Molla spirale di pressione	»	1 —
141	129	Disco con foro qadro di congiunzione freno al forcellone	»	1 —
142	130	Vite fissa disco alla ruota del forcellone	»	0.40
143	131	Leva d'articolazione con fori	»	2.40
144	132	Bullone esagonale con testa a battuta circolare fissa leva alla guida squadra	»	0.40
145	133	Leva porta pattini, parte destra	»	5 —
146	134	Leva porta pattini. parte sinistra	»	5 —
147	135	Vite di congiunzione porta pattini alla leva	»	0.30
148	136	Bullone esagonale fissa porta pattini al forcellone	»	0.50
149	137	Cuscinetto per detto	»	0.50
150	138	Ranella per detto	»	0.40
151	139	Pattino di fibra	»	0.50
152	140	Tendi catena completo	»	2.25
153	141	Paletta con asta filettata	»	1.25
154	142	Piastrino sagomato a tre fori	»	0.60
155	143	Dado esagonale per detto	»	0.50

N. d'ordine della tariffa	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
161	149	Porta sella diritto	N.	4 —
162	150	Porta mantellina parafango completo	»	28 —
163	151	Lastra metallica curvata e sagomata	«	9.75
164	152	Supporto sagomato fissato alle branche della forcella obbliqua	»	9.85
165	153	Fascetta per detta	»	2.20
166	154	Vite per detta fascetta	»	0.60
167	155	Anello mobile per cinghia	»	1.35
168	156	Vite fissa anello	»	0.60
169	157	Dado per detta	»	0.40
170	158	Supporto a fascetta porta mantellina e porta fucile posteriore	»	1.25
171	159	Piastrina di rinforzo per supporto porta mantellina	»	1 —
172	160	Cinghia con linguetta per porta fucile posteriore	»	4 —
173	161	Sella completa Bianchi tipo militare	»	40 —
174	162	Cuoio	»	22 —
175	163	Becco forato	«	1.15
176	164	Bandella arcuata metallica	»	3.50
177	165	Bullone fissa molla alla bandella arcuata	»	1.15
178	166	Ranella forata di appoggio molle fissate ai detti bulloni	»	0.25
179	167	Asticciuola a molla a due ricci, destra	»	2.75
180	168	Asticciuola a molla a due ricci, sinistra	»	2.75
181	169	Asticciuola a molla ad un riccio, destra	»	2 —
182	170	Asticciuola a molla ad un riccio, sinistra	»	2 —
183	171	Dado per bullone fissa molla	»	0.25
184	172	Attacco a becco ferma molle	»	2 —
185	173	Bullone per detto attacco	»	0.80
186	174	Ranella per detto attacco	»	0.25

N. d'ordine della tariffa	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
187	175	Dado per bullone 173	N.	0.50
188	176	Vite tendi cuoio	»	2.25
189	177	Bottone a 4 fori per detta vite	»	0.80
190	178	Attacco completo di sella	»	5 —
191	179	Chiavarda di attacco ferma sella	»	2 —
192	180	Dado esagonale per detta	»	0.80
193	181	Ganasce per attacco sella	»	2.30
194	182	Piastrina rigata interna per attacco di sella	»	1 —
195	183	Piastrina liscia esterna	»	1 —
196	184	Chiodo di rame	»	0 05
197	185	Serie completa porta spallacci	»	15 —
198	186	Attacco grande di diametro da m/m. 28,6 con anello passa cinghia	»	3.60
199	187	Attacco inferiore di diametro da m/m. 20 con occhiello per agganciamento . . .	»	2.90
200	188	Attacco inferiore di diametro da m/m. 17.5 con occhiello per agganciamento . . .	»	2.90
201	189	Vite fissa detti attacchi	»	0.25
202	190	Chiave a cacciavite adatta per tutte le viti dadi	»	9 —
203	192	Ingranaggi a ruota libera a 18 denti . . .	»	17 —
204	290	Perno per cerniera filettato con bottone godronato (per telaio da Ufficiali)	»	3.75
205	191	Manopole di sughero	»	2.25
206	193	Freno poster. completo (Bowden originale) .	»	30 —
207	194	Fibre per porta pattini	»	0.80
208	195	Filo interno per trasmissione	»	1.75
209	196	Guarnizione esterna per detto filo	»	6.50
210	303	Parte destra della staffa con fascetta . .	»	3 —
211	304	Parte sinistra della staffa con fascetta . .	»	3 —
212	305	Parte destra della staffa porta pattini .	»	4 —

N. d'ordine della tariffa	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
213	306	Parte sinistra della staffa porta pattini	N.	6 —
214	307	Vite per fascetta	»	0.50
215	308	Dado per detta	»	0.40
216	309	Viti per fissare le staffe	»	0.50
217	310	Ranella per detta	»	0.40
218	311	Dado per detta	»	0.40
219	312	Porta pattino destro	»	2 —
220	313	Porta pattino sinistro	»	2 —
221	314	Vite fissa porta pattino	»	0.50
222	315	Ranella per detta	»	0.30
223	316	Dado per detta	»	0.40
224	317	Molla di richiamo	»	1 —
225	318	Bullone a croce con dadi registra fili	»	2 —
226	319	Leve semplici	»	10 —
227	320	Supporto per la leva, da fissare il manubrio	»	3 —
228	321	Vite di congiunzione leva al supporto	»	0.50
229	322	Ranella per detta	»	0.30
230	323	Dado per detta	»	0.40
231	324	Bottone di chiusura della leva	»	0.60
232	325	Vite di chiusura del supporto	»	0.50
233	326	Galletto per detta	»	0.50
234	191	Sella da Ufficiale (Brooks B. 18)	»	65 —
235	226	Porta attrezzo completo	»	15 —
236	226*A*	Parte superiore completa	»	7 —
237	226*B*	Parte inferiore completa	»	5 —
238	281	Cinghiette di cuoio	»	2 —
239	282	Vite fissa cinghietta	»	0.60
240	283	Dado per detta	»	0.40
241	197	Portafanale per bicicletta da Ufficiale	»	3.60
242	284	Portafanale sagomato	»	3.25

N. d'ordine della tariffa	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
243	285	Portafanale da applicare alla forcella .	N.	4 —
244	286	Parte anteriore fissa fanale	»	2.50
245	287	Parte posteriore per detta	»	1.50
246	288	Vite a testa tonda per fissare le due parti	»	0.40
247	289	Dado per detta	»	0.30
248	291	Parafanghi completi (adattabili al tipo Ufficiale ed al tipo truppa)	»	22 —
249	292	Parafango completo anteriore	»	10 —
250	342	Vite fissa parafango anteriore alla testa del forcellone	»	0.50
251	293	Bullone con battuta circolare fissa parafango anteriore alla sospensione elastica	»	0.45
252	294	Bacchetta per parafango anteriore	»	1.50
253	295	Parafango completo posteriore	»	12 —
254	296	Attacco da fissare il parafango alla forcella obliqua	»	3.75
255	297	Vite a testa tonda di chiusura all'attacco .	»	0.60
256	298	Vite a testa tonda fissa attacco al parafango	»	0.70
257	299	Dado per detta	»	0.40
258	300	Bacchetta per parafango posteriore . . .	»	1.50
259	343	Bullone fissa bacchetta parafango posteriore alla cerniera della forcella obliqua . .	»	0.80
260	301	Attacco alla forcella orizzontale	»	1 —
261	302	Vite per detta	»	0.40
262	400	Forcella obliqua elastica completa . . .	»	90 —
263	401	Forcella obliqua semplice	»	45 —
264	402	Bullone con battuta circolare per cerniera .	»	0.70
265	403	Dado per detta	»	0.30
266	404	Forcella orizzontale	»	80 —
267	405	Piastrina destra	»	9 —
268	406	Piastrina sinistra	»	9 —
269	407	Bullone con battuta circolare fissa piastrina alla forcella	»	1.80

N. d'ordine della tariffa	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
270	408	Tendicatena	N.	2.50
271	409	Vite tendicatena con occhiello	»	1.50
272	410	Dado per detta	»	0.40
273	411	Vite fissa tendicatena alla piastrina . . .	»	0.60
274	412	Ruota completa con dadi a maniglia (senza gomma e senza ruota libera)	»	100 —
275	413	Mozzo completo con due ingranaggi a dado e maniglia	»	48 —
276	414	Corpo del mozzo con due filettature . .	»	16 —
277	415	Ingranaggio da 23 denti	»	8 —
278	416	Dado a maniglia	»	6.50
279	404 *bis*	Forcella orizzontale con lamina	»	60 —
280	200	Cassa n. 1 per dotazioni di mobilitazione di Compagnia, in legno forte con coperchio, spigoli ferrati, due fasciature di ferro, due serrature, due maniglie, verniciata in grigio verde e divisa in cassetti	»	357.50
281	201	Cassa n. 2 con divisioni a scompartimenti, anzichè a cassetti	»	285 —
282	202	Cassa n. 3 di mobilitazione per Comando di battaglione come quella n. 2 con cassetto a scompartimento	»	240 —
283	203	Sacco di tela impermeabile grigio-verde per ruote, anelli, copertoni e telai con anelli di ottone e funicella di chiusura, maniglia passante con rinforzo centrale di cuoio	»	150 —
284	204	Sacco di tela impermeabile per biciclette di riserva, conforme a quello sopradescritto	»	180 —
285	205	Borsa da meccanico di cuoio nero con placca di ottone, 3 cinghie d'attacco passanti e controfforte interno, cinghie passanti esterne, e otto interne per attrezzi e cinghie di chiusura del coperchio	»	70 —

N. d'ordine della tariffa	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
286	207	Borsa piccola per serie e borse di squadra in cuoio nero con placca in ottone, coperchio e cinghia di chiusura con tre cinghie d'attacco, due passanti con contrafforte interno	N.	40 —
287	208	Borsa grande per serie borse di squadra in cuoio nero con placca in ottone, coperchio e cinghia di chiusura con tre cinghie d'attacco, due passanti con contrafforte interno	»	57 —
289	209	Spallacci in cuoio nero con fibbia passante e moschettone con arresto	»	20 —
290	210	Fibbia per spallacci	»	1 —
291	211	Gancio a moschettone per spallaccio . . .	»	1.50
292	212	Anello porta gancio a moschettone . . .	»	0.70
293	213	Campanello verniciato in grigio-verde . .	»	3 —
294	214	Pompa telescopica a 3 parti	»	8 —
295	215	Guarnizioni di cuoio per pompa	»	0.25
296	216	Tubetto di gomma ricoperto con raccordi per pompa	»	1 —
297	217	Oleatore in ottone piccolo con catenella per vite di chiusura	»	1.80
298	218	Oleatore in ottone grande con catenella per vite di chiusura	»	5 —
299	219	Leva e monta anelli brevettato	»	25 —
300	220	Leva pneumatici	»	6 —
301	221	Pennello per pulizia	»	3.50
302	222	Cacciavite grosso con manico di legno . .	»	2.75
303	223	Cacciavite piccolo con manico di legno . .	»	1.50
304	224	Porta sciabola in metallo verniciato grigio-verde con branche rivestite in cuoio (al paio)	»	35 —
305	225	Scatola grande *necessaire* per riparazioni pneumatici	»	20 —
306	227	Recipiente per olio e petrolio	»	12 —
307	228	Recipiente per soluzione di para, talco e vernicie grigio-verde	»	10 —
308	237	Morsetto da banco	»	75 —

N.d'ordine della tariffa	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
309	238	Lima mezza tonda taglio fino con manico di legno	N.	4 —
310	239	Lima piana smussata a taglio bastardo con manico di legno	»	4 —
311	240	Lima mezza tonda a taglio bastardo con manico di legno	»	4 —
312	241	Lima tonda a taglio bastardo con manico di legno	»	4 —
313	242	Forbice mezzana	»	3 —
314	243	Punteruolo in acciaio	»	1.50
315	244	Chiave tiraraggi	»	3 —
316	245	Martello in legno	»	4 —
317	246	Chiave inglese grande	»	15 —
318	247	Pinza a mano e tronchesino	»	9 —
319	248	Morsetto a mano con galletto	»	9 —
320	249	Attrezzo per smontare le chiavette	»	15 —
321	250	Borsellino piccolo di pelle porta viti per meccanico	»	3 —
322	251	Placca ottone per borsa senza incisioni	»	2.75
323	252	Chiodini in ottone per fissare placche alle borse	»	0.05
324	261	Targa in ottone con trofeo ed inciso in nero i numeri del battaglione e della bicicletta	»	2.50
325	262	Scalpello piccolo per borsa da meccanico	»	3 —
326	263	Punzone in ottone per borsa da meccanico	»	6 —
327	264	Scatoletta di latta verniciata in grigio-verde con chiusura ottone a vite per petrolio e benzina	»	7 —
328	265	Chiave speciale da Officina leva ingranaggio di ruota	»	37.50
329	266	Morsetto speciale per riparazione di catene	»	15 —
330	267	Siringa di ottone	»	12 —
331	270	Forbice pieghevole	»	5 —

N. d'ordine della tariffa	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
332	339	Chiave fissa per il montaggio e smontaggio sospensione elastica posteriore	N.	12 —
333	340	Chiave snodata	»	15 —
334		Borsetta cuoio adatta per mettere la chiave a cacciavite ed altri accessori . . .	»	7.50
		Parti speciali per biciclette portamitragliatrici		
335	500	Telaio completo	»	610 —
336	501	Parte rigida anteriore del telaio	»	200 —
337	502	Bussola di bronzo per supporto dell'arma e del telaietto	»	11 —
338	503	Parte rigida posteriore del telaio	»	210 —
339	504	Attacco per i ganci del trepiede	»	4.50
340	505	Fascetta con lingua a molla di arresto . .	»	16 —
341	506	Molla per detto	»	1.50
342	507	Vite fissa detta molla	»	0.45
343	508	Vite di chiusura della fascetta	»	0.45
344	509	Forcella obliqua elastica	»	105 —
345	510	Forcella semplice con canotto tubolare e cerniere di congiunzione ai forcellini . .	»	65 —
346	511	Bullone esagonale con battuta circolare per cerniere	»	1.20
347	512	Dado per detto	»	0.60
348	513	Ranelle di cuoio per interno canotto tubolare	»	0.50
349	514	Bussola filettata in bronzo	»	8 —
350	515	Pistone a forchetta filettata	»	28 —
351	516	Bullone con battuta circolare e nasello, fissa detto al telaio	»	2 —
352	517	Dado per detto	»	0.85
353	518	Ranella di cuoio	»	0.50
354	519	Molla spirale lunga di pressione di grande diametro	»	4.50

N. d'ordine della tariffa	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
355	520	Molla spirale lunga di pressione piccolo diametro	N.	3.50
356	521	Canotto godronato copripolvere filettato internamente	»	8 —
357	522	Forcella orizzontale girevole	»	95 —
358	523	Forcellone con sospensione elastica, completo	»	130 —
359	524	Forcellone semplice	»	75 —
360	525	Ruota anteriore completa (senza gomma)	»	89.50
361	526	Ruota posteriore completa (senza gomma)	»	97.50
362	527	Mozzo anteriore completo	»	28 —
363	528	Mozzo posteriore completo	»	35 —
364	529	Corpo del mozzo	»	14 —
365	530	Raggi filettati		
	84	Dadi di ottone filettati per detti (nipples)	»	0.50
	85	Ranelle d'appoggio dadi ottone		
366	531	Guida quadra ripiegata ad *L.*	»	3.75
367	532	Molla spirale di pressione	»	1.30
368	533	Porta sella diritto	»	4 —
369	695	Porta moschetto completo	»	90 —
370	696	Porta moschetto reggi culotta del fucile	»	55 —
371	697	Porta moschetto parte superiore	»	30 —
372	698	Vite a galletto	»	6 —
373	699	Vite di chiusura della fascetta	»	1.20
374	P 2	Supporto completo brevettato porta sella e porta mitragliatrici *Fiat* e *Sia* con gioco snodato	»	235 —
375	P 31	Attacco anteriore brevettato girevole e snodato con molle e contromolle di compensazione chiavistello girevole di chiusura sul telaio per agganciamento treppiede *Fiat*, cassette, recipienti acqua e custodie canne	»	58 —
376	P 50	Attacco anteriore brevettato e supporto snodato a tre cerniere ricoperto in cuoio con bottone di chiusura godronato per mitragliatrici *Fiat* con molle e contromolle di compensazione e chiavistello girevole di chiusura sul telaio	»	105 —

N. d'ordine della tariffa	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
377	P 50 *bis*	Attacco anteriore brevettato a cerniera, chiusura snodata a molla con anello rotondo godronato per mitragliatrici *Sia* con molle e contromolle di compensazione e chiavistello girevole di chiusura sul telaio	N.	100 —
378	P140	Mensola a due braccia brevettata con attacco al manubrio forata nei due angoli con supporto inferiore snodato a cerniera e chiusura a galletto ad una parte e attacco a fascetta all'estremità	»	76.50
379	P 45	Manicotto di riduzione brevettato per treppiede *Fiat* in alluminio con la serie di otto viti per l'applicazione al treppiede .	»	58.50
380	P1(9	Manicotto di riduzione brevettato per treppiede *Sia* in alluminio con due viti incassate da applicarsi sugli ultimi segmenti	»	41 —
381		Recipiente per acqua *Fiat* con piastrina a coulisse e chiavistello per attacco . .	»	147 —
382		Recipiente per pompa *Fiat* con piastrina a coulisse, chiavistello per attacco ed adattamento della pompa	»	170 —
383		Custodia brevettata per canne *Fiat* con attacco anteriore e calotta di chiusura godronata	»	141 —
384		Custodia brevettata per canne *Sia* con attacco anteriore a calotta di chiusura godronata	»	147 —
385		Chiave speciale *Bianchi* composta di due pezzi per smontare ingranaggio a scatto libero	»	36 —
386		Attrezzo taglia catene originali	»	26 —
387		Cassetta per attrezzi *Fiat* con attacchi . .	»	211 —
388		Cassetta per munizioni *Fiat* con attacchi .	»	117.50
389		Cassetta per attrezzi *Sia* con attacchi . .	»	176 —

ALLEGATO 2.

Tabella delle parti di ricambio da consegnarsi entro tre giorni dalla data di presentazione del buono.

N. d'ordine della tariffa	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
21	19	Lubrificatore a molla per movimento centrale	N.	0.50
24	22	Bullone esagonale con battuta circolare per cerniere con dado	»	1.20
30	28	Molla spirale corta di pressione (ricuperatrice)	»	1.50
31	29	Molla spirale lunga di pressione di grande diametro	»	2.75
32	30	Molla spirale lunga di pressione di piccolo diametro	»	1.75
36	34	Forcella orizzontale rigida girevole	»	80 —
37	35	Bullone registra anelli	»	0.85
38	36	Dado per detto	»	0.55
40	17*B*	Lamina per telaio	»	3 —
49	43	Bullone con nasello di congiunzione leva curvata e forcellone	»	1 —
53	47	Dado per bullone di congiunzione	»	0.80
55	49	Bullone con testa esagonale fissa asta filettata leva curvata	»	0.80
56	50	Molla spirale	»	1.75
58	52	Canotto porta molla con perno filettato	»	7.50
59	53	Dado fissa canotto al forcellone	»	0.40
60	54	Coperchietto parapolvere godronato con taglio a squadra	»	1.45
61	55	Parti componenti la chiusura di sterzo (serie completa)	»	17 —
62	56	Calotta inferiore da fissare al forcellone	»	2 —
63	57	Anello inferiore porta sfere	»	2 —
64	58	Anello superiore porta sfere	»	2 —
65	59	Calottino superiore filettato registra sterzo	»	3 —

N. d'ordine della tariffa	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
68	62	Bullone con nasello serra morsetto	N.	0.60
69	63	Dado esagonale per detto	»	0.45
70	64	Anello godronato e filettato serra sterzo	»	1.75
71	65	Sfere da 1/8	grossa	2.75
74	68	Mozzo anteriore completo	N.	25 —
75	69	Mozzo posteriore completo	»	28 —
76	70	Corpo del mozzo	»	12 —
77	71	Calotta porta sfere	»	1.60
78	72	Tubetto guida olio in ottone	»	0.40
79	73	Lubrificatore a molla	»	0.40
80	74	Asse filettato	»	2.90
81	75	Cono fissa parte destra	»	1.80
82	76	Cono registrabile	»	1.80
83	77	Ranella con nasello registro cono sinistro	»	0.25
84	78	Dado a due piani fissa cono sinistro	»	0.40
86	80	Dado esagonale a battuta circolare con guida	»	0.75
87	81	Ingranaggio a 18 denti	»	6.59
88	82	Anello filettato fissa ingranaggio	»	1.50
89	83	Raggio filettato		
90	84	Dado di ottone filettato per detto (nipples)	»	0.40
91	85	Ranella d'appoggio dado ottone		
92	86	Sfere d'acciaio da 1/4	grossa	13 —
93	87	Cerchio forato e verniciato	N.	18 —
95	89	Bussola porta congegno motore	»	20 —
96	90	Asse motore a coni cementato e rettificato	»	6.80
97	91	Calotta porta sfere destra (con filettatura sinistra)	»	4 —
98	92	Calotta porta sfere sinistra con risalto (filettatura destra)	»	3 —

N. d'ordine della tariffa	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
99	93	Ranella con nasello esterno di registro (calotta sinistra)	N.	1.50
100	94	Anello filettato fissa calotta sinistra . . .	»	1.60
101	95	Ranella con nasello interno registra bussola	»	1.60
102	133*R*	Calotta porta sfere destra	»	4 —
103	134*R*	Calotta porta sfere sinistra	»	3 —
104	135*R*	Ranella con nasello	»	1.50
105	1111*M*	Asse motore per tipo a lamina	»	6.80
106	96	Anello con fori filettato registra bussola congegno motore	»	2 —
107	97	Vite fissa calotta destra nella bussola del congegno motore	»	0.30
109	99	Pedivella destra a tre branche in acciaio al nichelio	»	19 —
110	100	Pedivella sinistra semplice	»	12 —
111	101	Chiavetta ferma pedivella	»	1 —
112	102	Dado esagonale con battuta circolare per detta	»	0.45
113	103	Ruota dentata di 44 denti	»	15 —
114	104	Vite con testa esagonale fissa ruota dentata alla pedivella	»	0.40
115	105	Dado esagonale per detta	»	0.25
116	106	Pedale destro completo	»	12 —
117	107	Pedale sinistro completo	»	12 —
118	108	Asse di pedale a cono filettatura destra .	»	3 —
119	109	Asse di pedale a cono filettatura sinistra .	»	3 —
120	110	Cassa di pedale con tubo a calotta . . .	»	10 —
121	111	Cono di pedale	»	0.60
122	112	Ranella d'isolamento registra pedale . .	»	0.15
123	113	Dado esagonale fissa cono al pedale . .	»	0.40
124	114	Parapolvere esagonale con taglio in testa	»	1 —

N. d'ordine della tariffa	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
131	119	Manipola di legno con anelli metallici . .	N.	2.40
142	130	Vite fissa disco alla ruota del forcellone .	»	0.40
143	131	Leva d'articolazione con fori	»	2.40
144	132	Bullone esagonale con testa e battuta circolare fissa leve alla guida quadra . .	»	0.40
145	133	Leva porta pattini parte destra	»	5 —
146	134	Leva porta pattini parte sinistra	»	5 —
147	135	Vite di congiunzione porta pattini alla leva	»	0.30
148	133	Bullone esagonale fissa porta pattini al forcellone	»	0.50
149	137	Cuscinetto per detto	»	0.50
150	138	Ranella per detto	»	0.40
151	139	Pattino di fibbra	»	0.50
208	195	Filo interno per trasmissione	»	1.75
209	196	Guarnizione esterna per detto filo . . .	»	6.50
250	342	Vite fissa parafango anteriore alla testa del forcellone	»	0.50
277	415	Ingranaggio da 23 denti	»	8 —
278	416	Dado a maniglia	»	6.50

ALLEGATO 3.

MATRICE

Buono N. . . .

per il prelevamento dei seguenti materiali dalla *Soc. Anonima E. Bianchi*

DENOMINAZIONE	N. d'ordine delle tariffe	N. del catalogo		Unità di misura	Quantità

C.

Buono N. . . .

per il prelevamento dei seguenti materiali dalla *Soc. Anonima E. Bianchi*

DENOMINAZIONE	N. d'ordine delle tariffe	N. del catalogo		Unità di misura	Quantità

B.

Buono N. . . .

per il prelevamento dei seguenti materiali dalla *Soc. Anonima. E. Bianchi*

DENOMINAZIONE	N. d'ordine delle tariffe	N. del catalogo		Unità di misura	Quantità

A.

Buono N. . . .

per il prelevamento dei seguenti materiali dalla *Soc. Anonima E. Bianchi*

DENOMINAZIONE	N. d'ordine delle tariffe	N. del catalogo		Unità di misura	Quantità

N. 317. — AVANZAMENTO. — **Esami per l'avanzamento a scelta facoltativa dei capitani chimici-farmacisti.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 26 maggio 1927 - Anno V.

Con riferimento alle circolari 131 e 166 del *giornale militare* corrente anno i sottonotati capitani chimici-farmacisti sono ammessi a sostenere gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta al grado superiore per l'anno 1927 che avranno inizio il 9 giugno p. v.

POLVERINI dott. Angelo.
MOLISANI dott. Ricciardo.
LAY dott. Dino.
PLACIDI dott. Ettore.
BRAGGIO dott. Giovanni.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 318. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 26 maggio 1927 - Anno V.

I seguenti ufficiali, dichiarati idonei alla visita psicofisiologica, furono ammessi a frequentare il IV corso di osservazione aerea, indetto con circolare n. 698 del *giornale militare* 1926, e che ebbe inizio il 15 gennaio 1927:

Capitano QUARONI Giuseppe - 33 reggimento fanteria.

Tenente BONANNI Minunzio - 225 reggimento fanteria.
» CRUCILLA' Nicolò - 6 reggimento fanteria.
» CUTRERA Emanuele - 8 reggimento bersaglieri.
» DE CHIARA Oreste - 81 reggimento fanteria.
» DEL CORE Giovanni - 70 reggimento fanteria.
» FIORINI Giuseppe - 2 reggimento bersaglieri.

Tenente GUIDOTTI Mario - 1 reggimento bersaglieri.
» CENGAROLI Ugo - 8 reggimento bersaglieri.
» GUERRINA Domenico - 89 reggimento fanteria.
» GALUCCI Federico - 4 reggimento bersaglieri.
» MORELLI Roberto - 1 reggimento bersaglieri.
» MASTROBUONO Giuseppe - 12 regg. bersaglieri.
» MONTI Luigi - 4 centro automobilistico.
» MARTINI Leonardo - 1 reggimento alpini.
» MELODIA Stefano - 18 reggimento fanteria.
» MANCINI Vincenzo - 90 reggimento fanteria.
» POMARICI Pubblio - 37 reggimento fanteria.
» RIZZA Gualtiero - 4 reggimento bersaglieri.
» SCARAMUZZA Antonio - 9 reggimento alpini.
» ZACCARDO Gerardo - 50 reggimento fanteria.

Capitano GERLERI Umberto - 1 regg. artigl. montagna.
» DE MARIA Giuseppe - 1 regg. artigl. Costa.
» FRANCHI Nello - 6 centro automobilistico.
» LONGO Ferdinando, 3 regg. art. pes. campale.
» MAGI Edmondo - 5 regg. artigl. pesante.
» MORONI Giulio - 8 regg. artigl. campagna.
» OTTOGALLI Ugo - 27 regg. artigl. campagna.
» QUARANTELLI Italo - 6 regg. art. pes. campale.
» RAMPINI Ettore - 11 regg. artigl. campagna.
» TROMBY Felice - 1 reggim, artigl. campagna.
» VOLPI Umberto - Direzione Artiglieria Bologna.

Tenente BENEDETTINI Luigi - 1 Centro esperienze artiglieria Nettuno.
» CAVAZZI Livio - 3 regg. artiglieria pesante.
» LONGO Giovanni - 8 regg. artiglieria campagna.
» MANAYRA Paolo - 2 regg. artiglieria montagna.
» PASQUALINO Ettore - 22 regg. artigl. campagna.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALIERO.

N. 319. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Costituzione della sezione staccata d'artiglieria di Venezia - Soppressione della sezione staccata d'artiglieria di Capua.** — (Direzione generale d'artiglieria e automobilismo). — 26 maggio 1927 - Anno V.

Il Ministero determina che, sotto la data del 1° giugno 1927, si costituisca in Venezia una sezione staccata d'artiglieria, alle dipendenze della direzione d'artiglieria di Verona.

Sotto la data del 31 maggio 1927 dovrà essere soppressa la sezione staccata d'artiglieria di Capua, e si costituirà in sua vece un ufficio stralcio per la resa della gestione a tale data, alla direzione artiglieria di Napoli.

Detto ufficio dovrà cessare di funzionare entro il 30 giugno p. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 320. — SERVIZIO SANITARIO. — **Facilitazioni fatte al personale dell'Amministrazione della guerra dalla società esercente le regie terme di Salsomaggiore.** — (Direzione centrale di sanità militare). — 26 maggio 1927 - Anno V.

La società esercente le regie terme di Salsomaggiore concede le seguenti facilitazioni ad un limitato numero di individui appartenenti alle forze armate dello Stato che saranno ammessi, a turni fissi di 20 giorni ciascuno, nei nuovi padiglioni « Edoardo Porro » e « Giovanni Valentini » da essa gestiti.

Tale ammissione potrà avvenire soltanto in base a designazione personale che sarà fatta dal Ministero della guerra (Direzione centrale di sanità militare).

Gli ufficiali ed impiegati assimilati saranno ammessi al padiglione « Porro » pagando la somma complessiva di L. 700.

I sottufficiali e militari di truppa saranno ammessi al padiglione « Valentini » pagando la somma complessiva di lire 500.

I detti personali usufruiranno di tutte le cure salsoiodiche, oltre all'assistenza sanitaria ed al vitto ed alloggio, e saranno esentati dal pagamento delle tasse di bollo, ammissione e soggiorno e delle percentuali di servizio.

Ai soli ufficiali generali è riservata la camera ad un letto. Gli altri ufficiali ed assimilati saranno abbinati in camere a due letti. Desiderando una camera ad un sol letto dovranno pagare un supplemento di lire 50.

I turni dell'anno in corso saranno in numero di 9 ed avranno luogo:

1° dal 1° giugno al 20 giugno;
2° dal 21 giugno al 10 luglio;
3° dall'11 luglio al 30 luglio;
4° dal 1° agosto al 20 agosto;
5° dal 21 agosto al 10 settembre;
6° dall'11 settembre al 30 settembre;
7° dal 1° ottobre al 20 ottobre.
8° dal 21 ottobre al 10 novembre;
9° dall'11 novembre al 30 novembre.

Si fa ben presente che tutti coloro che saranno ammessi ai predetti padiglioni dovranno conformarsi al regolamento interno dei medesimi, e che la retta deve esser pagata del proprio e per intero dagli ammessi, qualunque sia la infermità o lesione per cui esperimentano la cura salsoiodica.

A ciò si fa eccezione soltanto per i soldati e caporali (esclusi i carabinieri) per i quali l'Amministrazione militare si assume l'onere completo della cura, che sarà peraltro concessa solo in casi speciali.

Per ottenere le facilitazioni di cui sopra è cenno, gli ufficiali ed assimilati ed i sottufficiali dovranno anzitutto presentarsi all'ospedale militare più vicino con la domanda relativa in carta semplice, diretta al Ministero della guerra (Direzione centrale sanità militare) per essere sottoposti a visita da parte di un ufficiale medico dell'ospedale.

Il detto ufficiale compilerà per ognuno di essi il mod. 458 nel quale però deve essere soltanto indicato, oltre alle generalità del visitando, la diagnosi della malattia ed il parere sulla necessità o meno della cura.

Il turno desiderato dovrà invece essere indicato nella domanda dell'aspirante.

I detti documenti saranno inviati al Ministero per mezzo dell'Ente che amministra gli interessati. Per i soldati e caporali si seguiranno le norme della circolare n. 172 *giornale militare* 1927, e le proposte mod. 458 saranno trasmesse dalle direzioni di sanità.

La società esercente le regie terme di Salsomaggiore avverte poi che i funzionari tutti dello Stato e loro famiglie, gli ufficiali e gli impiegati civili dei Ministeri militari, che non sono inviati a cura del Ministero della guerra, e loro famiglie, nonchè le famiglie degli ufficiali e dei funzionari civili inviati a cura della Direzione centrale di sanità militare sono ammesse a fruire, nel periodo dal marzo al 30 novembre di ogni anno, previo accordo con la direzione dei padiglioni *Porro* e *Valentini*, delle seguenti speciali tariffe:

	Padiglione VALENTINI	Padiglione PORRO
VITTO ED ALLOGGIO (tassa di soggiorno compresa).	Lire (per persona)	Lire (per persona)
Turni fissi di 15 giorni con stanza. per 3 persone.	480 —	—
per 2 persone.	540 —	600 —
per 1 persona.	600 —	750 —
Turni fissi di 20 giorni con stanza. per 3 persone.	600 —	—
per 2 persone.	660 —	750 —
per 1 persone.	720 —	900 —
Percentuale di servizio	10 %	13 %

CURE Prezzi netti, già ridotti del 25 % sulla tariffa normale generale per i biglietti sciolti.	Mattino	Pomeriggio	Mattino	Pomeriggio
Bagno salsojodico	11 —	9 —	12 —	10 —
Inalazione irrigazione polverizzazione umida. .	4 50	4,50	5 —	5 —
Polverizzazione secca	2,50	2,50	3 —	3 —
Fango (supplemento al bagno salsojodico) . . .	5 —	5 —	5 —	5 —
Bagno di acqua madre: 20 litri (supplemento al bagno salsojodico)	4,50	4,50	4,50	4,50
Un bagno di acqua dolce	6 —	6 —	7,50	7,50
Diritto fisso di ammissione alle cure	20 —		30 —	

Tariffe speciali per bambini.

STAGIONE 1927	Padiglione VALENTINI da lire	Padiglione VALENTINI a lire	Padiglione PORRO da lire	Padiglione PORRO a lire
Vitto ed alloggio (vino escluso): al giorno	16 —	20 —	20 —	28 —
Percentuale di servizio	10%	10%	13%	13%
Cure: Serie *B* della Tariffa generale:				
Diritto fisso di ammissione alle cure	20 —	20 —	30 —	30 —

Tariffe per servizi isolati.

	Padiglione VALENTINI	Padiglione PORRO
Caffè nero	0,90	1 —
Caffè e latte completo	2,25	4,50
Colazione del giorno	15 —	20 —
Pranzo del giorno	15 —	20 —
Stanza a tre letti: per persona	8 —	—
Stanza a due letti: per persona	10 —	15 —
Stanza a un letto	15 —	25 —
Percentuale di servizio	10 %	13 %

NB. - Al PORRO escluso il vino. — Al VALENTINI compreso 1/4 di litro di vino.

Per fruire delle suindicate facilitazioni è indispensabile che l'interessato presenti i documenti dai quali risulti la sua qualità di inscritto nei ruoli di una delle Amministrazioni dello Stato o di ufficiale delle forze armate dello Stato.

I membri delle famiglie che possono fruire delle facilitazioni sono il coniuge, i figli minorenni e le figlie nubili purchè conviventi a carico.

Nei primi due giorni dall'arrivo l'ospite dovrà versare l'importo convenuto.

I ritardi o la minore utilizzazione dei periodi dei turni stabiliti non danno diritto a rimborso nè a riduzione alcuna.

Si ritiene infine di far presente che le cure di Salsomaggiore sono specialmente indicate in tutte le malattie a fondo scrofoloso, linfadeniti, piaghe e tramiti suppuranti mantenuti da carie, nelle forme tracheo-bronchiali consecutive ad inalazioni di gas asfissianti, nei catarri naso-faringei, in alcune lesioni di pregressa lue, nelle reumatalgie e nevriti.

Le facilitazioni sopra indicate sono state fatte in seguito ad interessamento di questo Ministero, il quale però non assume, in ordine ad esse alcuna responsabilità.

La permanenza in detti stabilimenti per il pariodo di cura per tutte le infermità o lesioni, dipendenti o non da cause di servizio, deve essere calcolata in deduzione della licenza ordinaria.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 321. — TRASPORTI. — **Biglietti di doppia corsa per i viaggi dei militari.** — (Direzione generale servizi logistici). – 26 maggio 1927 - Anno V.

Per norma si comunica che la validità dei biglietti di doppia corsa per i viaggi dei militari, di cui al n. 20 della circolare 631 del *giornale militare* 1919 è stata, dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, fissata in giorni sessanta escluso quello del rilascio, indipendentemente dalla durata della licenza.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

AVVISI

Sono in vendita presso l'Ufficio pubblicazioni militari i seguenti fascicoli dell'*Annuario militare*: Ufficiali in S.P.E. in A.R.Q. ed impiegati civili - Anno 1927:

Ufficiali generali e corpo di S. M. del Regio Esercito .	L. 4.00
Carabinieri reali e fanteria	» 15.00
Cavalleria, artiglieria e genio	» 10.00
Personale permanente distretti - Ufficiali delle fortezze - Corpo sanitario - Commissariato - Sussistenza - Amministrazione - Veterinari - Invalidi di guerra - Personale ecclesiastico	» 8.00
Ruoli d'anzianità degli impiegati civili delle amministrazioni militari	» 7.50
Indice alfabetico	» 7.00

Contemporaneamente alla richiesta dovrà essere inviato l'importo per ogni esemplare.

Agli ufficiali è accordato lo sconto del 25 % stabilito dalla circolare 485 *giornale militare* 1925.

Nei prezzi suindicati non sono comprese le spese di posta.

NUOVE PUBBLICAZIONI DELL'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

Comando del Corpo di S. M. - Ufficio Operazioni.

L'Istituto geografico militare ha ultimato e messo in vendita le seguenti nuove pubblicazioni:

Levate di campagna alla scala 1:25.000 (*tavolette*):

F. 23 III NE (Sedico).
F. 23 II NO (Belluno).
F. 23 III SO (Lentiai).
F. 274 IV NO (Lentini).

Prezzo di ogni tavoletta: L. 2.40

Carta d'Italia alla scala 1:100.000 « Edizione policrona con l'orografia sole curve ».

F. 199 (Potenza).
F. 186 (S. Angelo dei Lombardi).

Prezzo di ogni foglio L. 3.

Carta d'Italia alla scala 1:100.000 « Edizione policroma con l'orografia a curve e sfumo ».

F. 236 (Cosenza.
F. 215 (Otranto).
F. 245 (Palmi).
F. 264 (Staiti).

Prezzo di ogni foglio L. 4.20.

N. B. — I suddetti prezzi vanno diminuiti del 20 per cento (sconto concesso ai reparti dell'esercito).

Rivolgere le richieste all'ufficio smercio dell'Istituto geografico militare.

A cura dell'Accademia militare d'artiglieria e genio, è stato pubblicato un pregevole studio del prof. ing. Filippo BURZIO, libero docente di balistica, ed insegnante di meccanica razionale presso l'Accademia predetta, in un volume che porta il titolo: « *Il secondo problema balistico* - Rotazione dei proietti ».

Tale pubblicazione trovasi in vendita presso l'ufficio « Pubblicazioni militari » di questo Ministero, al prezzo di L. 6.50 per ogni esemplare.

ERRATA-CORRIGE

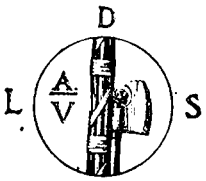
Dispensa 1ª, circolare 13, anno 1927:

A pagina 26 depennare il maggiore ZURETTI cav. Giovanni.

Dispensa 22ª, anno 1927, circolare 298:

A pag. 970, il prezzo unitario del n. 5 d'ordine della tariffa *B* (camere d'aria per moto 26 × 1 5/8) deve essere di lire 15.30 anzichè di L. 13,30.

A pag. 972, il prezzo unitario del n. 36 d'ordine della tariffa *B* (camere d'aria per velo con valvole 28 × 1 5/8-1/8) deve essere di L. 8,75 anzichè di L. 3,75.



PREZZO L. 1,10.

(3623) - Roma, 1927 - Stabilimento Poligrafico dello Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA 1063 BIBLIOTECA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 25ª — 1927 - ANNO V — 3 GIUGNO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 322 - 14 ottobre 1926. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 2423 col quale la "Fondazione Comitato Veneziano Onoranze Caduti in guerra 71° e 118° Reggimento Fanteria,, costituita coll'offerta di lire 5700 nominali e destinata a favore del 71° reggimento fanteria, è stata eretta in ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo . . . . . *Pag.* 1065

» 323 - 24 febbraio 1927 - Anno V. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 391 - Norme relative al reclutamento e trattamento dei sottufficiali e militari di truppa della R. Aeronautica. . . . . » 1068

» 324 - 17 marzo 1927 - Anno V. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 550 - Norme per la partecipazione ai creditori dello Stato della avvenuta emissione degli ordini di pagamento a loro favore . » 1078

» 325 - 12 maggio 1927 - Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 760 - Variazioni di stanziamento negli stati di previsione dei diversi Ministeri in base all'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 . . . . . » 1080

LIBRERIA DELLO STATO

teria, ad altrettanti militari di truppa del predetto reggimento che durante l'anno si siano distinti per zelo, lodevole condotta, esemplare disciplina, ed elevato sentimento del dovere;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere la detta domanda e di erigere in ente morale l'offerta di cui sopra;

Vista la legge 5 giugno 1850 n. 1037 ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'offerta di lire cinquemilasettecento nominali, fatta dal Comitato per le Onoranze ai caduti nella guerra italo-austriaca, appartenenti al 71° ed al 118° reggimento fanteria, viene eretta, col nome di « Fondazione Comitato Veneziano Onoranze caduti in guerra 71° e 118° reggimento fanteria », in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione, composto di 4 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto organico della « Fondazione Comitato veneziano onoranze caduti in guerra 71° e 118° reggimento fanteria » a favore del 71° reggimento fanteria.

Art. 1.

Avrà nome di « *Fondazione Comitato Veneziano Onoranze caduti in guerra* 71° *e* 118° *reggimento fanteria* », quella costituita con il capitale di lire cinquemilasettecento nominali, realizzate a favore del 71° reggimento fanteria in seguito a deliberazione del comitato predetto.

Art. 2.

L'attività dell'ente è costituita dalla rendita del capitale nominale di cui sopra, investito in titoli di consolidato 5 %, da convertirsi in un certificato di rendita nominativo intestato alla predetta fondazione e depositato nella cassa del 71° reggimento fanteria, al cui comandante è affidata l'amministrazione della fondazione stessa.

Art. 3.

Col reddito di cui all'art. 2, saranno istituiti tre premi annui di eguale importo da distribuirsi ogni anno, nella ricorrenza della festa del reggimento, a tre militari di truppa sotto le armi, scelti fra quelli del 71° reggimento fanteria che se ne siano maggiormente resi meritevoli per zelo, lodevole condotta, esemplare disciplina ed elevato sentimento del dovere.

Detti premi verranno assegnati ad esclusivo giudizio di una commissione composta dal comandante del reggimento, da quello del Deposito e dai comandanti di battaglione.

Art. 4.

Qualora il militare giudicato meritevole di uno dei detti premi venga a decedere, il premio stesso sarà devoluto a favore della famiglia.

Il Ministro: MUSSOLINI.

N. 323. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 391 – Norme relative al reclutamento e trattamento dei sottufficiali e militari di truppa della R. Aeronautica.** — (Gabinetto). — 24 febbraio 1927 – Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1927 – Anno V).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3;

Visto il decreto Commissariale 24 agosto 1924, relativo alla costituzione del Corpo equipaggi della Regia aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto 10 maggio 1925, n. 1150, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per il reclutamento e trattamento dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, per la guerra e per la marina, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per l'aeronautica determina annualmente, d'accordo coi Ministri per la guerra e per la marina e nei limiti degli organici, il quantitativo di militari necessari per i bisogni della Regia aeronautica — da trarsi dai contingenti annui della leva di terra e della leva di mare — nonchè il tempo e le modalità della chiamata alle armi dei militari stessi.

I militari di leva assegnati alla Regia aeronautica cessano, dal giorno della loro incorporazione nell'Aeronautica, di far parte dei ruoli del Regio esercito o della Regia marina e la loro posizione militare è, dal giorno stesso, regolata esclusivamente dalle norme vigenti per la Regia aeronautica.

Il Ministro per l'aeronautica ha però facoltà di disporre, d'accordo col Ministro per la guerra, che i militari di determinate categorie in congedo della Regia aeronautica, quando siano esuberanti ai suoi bisogni, siano trasferiti nei ruoli del Regio esercito.

Art. 2.

Il numero degli inscritti nelle liste della leva di terra e di mare da assegnarsi d'autorità alla Regia aeronautica, in quanto esercitino arti e mestieri speciali, sarà determinato in base ad accordi fra i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica, tenute presenti le necessità del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e delle truppe coloniali, in relazione all'effettivo rendimento del contingente di leva.

Art. 3.

Ai militari di leva incorporati nella Regia aeronautica sono estese le disposizioni del R. decreto-legge 7 gennaio 1923, numero 3.

Il Ministro per l'aeronautica ha anche facoltà di far compiere una speciale ferma di durata non inferiore a sei mesi ai militari che dai consigli di leva siano riconosciuti trovarsi nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806, e successive modificazioni, in relazione alle possibilità consentite dalle esigenze dei servizi aeronautici, e indipendentemente dall'uso che della facoltà analoga sia fatto dal Ministro per la guerra per i militari del Regio esercito.

Art. 4.

Gli inscritti nelle liste della leva di terra possono essere ammessi a contrarre arruolamento volontario nella Regia aeronautica sino alla data in cui è consentito il loro arruolamento volontario nei corpi del Regio esercito. Tuttavia, dopo l'apertura della leva della loro classe di nascita, l'arruolamento volontario di essi nella Regia aeronautica è subordinato al preventivo nulla osta individuale da rilasciarsi dal Ministero della guerra.

Gli inscritti della leva di mare non possono essere ammessi a contrarre arruolamento volontario nella Regia aeronautica dopo la data del 1° agosto dell'anno antecedente a quello in cui avviene la chiamata della classe di leva di mare, cui essi appartengono, senza il preventivo nulla osta individuale da rilasciarsi dal Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Art. 5.

Il numero dei giovani da ammettersi all'arruolamento volontario della Regia aeronautica con la ferma speciale minima di 30 mesi, non potrà superare, in confronto di quelli che possono essere ammessi all'arruolamento volontario nell'Aeronautica stessa con la ferma di 4 o 6 anni, la misura del 10 per cento durante l'esercizio finanziario 1926-27 e del 20 per cento durante l'esercizio finanziario 1927-1928.

Per gli esercizi successivi il Ministero dell'aeronautica concorderà preventivamente con quelli della guerra e della marina il numero dei volontari che potranno essere assunti nella Regia aeronautica con la ferma anzidetta.

Art. 6.

Gli articoli 19, 75, 80 e 90 del decreto Commissariale 24 agosto 1924 sono abrogati.

Gli articoli 3, 16, 17, 22, 23, 29, 33, 39, 79 e 87 del decreto Commissariale 24 agosto 1924, relativo alla costituzione del Corpo equipaggi della Regia aeronautica e sua composizione, sono modificati come appresso:

« Art. 3. — La truppa si divide in due grandi classi:

1° Personale volontario e cioè quello che:

a) si è arruolato volontariamente assumendo direttamente, od in seguito, la ferma di 4 o 6 anni;

b) si è arruolato volontariamente assumendo la ferma speciale minima di 30 mesi;

c) ha commutato la ferma ordinaria di leva nella ferma speciale minima di 30 mesi o in quella di 4 o 6 anni;

d) è vincolato a rafferma o l'ha compiuta, pure rimanendo in servizio senza ulteriori vincoli di ferma.

2° Personale di leva, cioè quello che compie l'obbligo del servizio militare di leva, in conformità delle leggi in vigore ».

« Art. 16. — Gli arruolamenti volontari sono indetti con la ferma di 6 o 4 anni o di 30 mesi.

« Il giovane che desidera contrarre l'arruolamento volontario, deve soddisfare alle condizioni seguenti:

a) essere cittadino dello Stato o trovarsi nelle condizioni per divenire tale mediante prestazione del servizio militare ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555;

b) avere 17 anni d'età compiuti;

c) non essere ammogliato nè vedovo con prole;

d) essere idoneo al servizio militare;

e) non essere incorso in condanne pronunciate da Tribunali ordinari, per furto, rapina, ricatto, estorsione, truffa, appropriazione indebita, delitto contro il buon costume e l'ordine della famiglia, o associazione per delinquere;

f) essere di buona condotta;

g) avere ottenuto il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela;

h) avere l'istruzione richiesta di volta in volta dai bandi di arruolamento.

« La decorrenza della ferma si computa dal giorno dell'arruolamento, salvo che non sia altrimenti stabilito dai bandi di arruolamento ».

« Art. 17. — I sottufficiali e i militari di truppa incorporati nella Regia aeronautica in seguito ad arruolamento volontario con la ferma di 30 mesi o di 4 anni, possono commutare la ferma contratta rispettivamente in quella di 4 o 6 anni. Dopo compiuta la ferma di anni 6 possono ottenere una rafferma della durata di 6 anni, con decorrenza dalla data di scadenza della ferma precedente.

« La rafferma di anni 6 comporta lo speciale soprassoldo di cui al successivo art. 85. I militari vincolati, invece, sin dall'inizio del loro servizio, alla ferma di anni 6, possono essere ammessi a contrarre senz'altro, al termine di essa, la rafferma di 6 anni con lo stesso trattamento economico di cui sopra.

« In ogni caso il maggiore trattamento economico inerente alla nuova ferma o alla rafferma decorre dal 1° o dal 16 del mese in relazione alla data di scadenza della precedente ferma ».

« Art. 22. — L'età massima per gli arruolamenti volontari è stabilita di volta in volta dal Ministero dell'aeronautica.

« Gli arruolati sono classificati allievi (avieri) nella categoria e specialità per la quale fu indetto l'arruolamento.

« Essi seguono in apposite scuole un corso d'istruzione teorico-pratico. Durante il corso coloro che non daranno affidamento di riuscita possono essere prosciolti d'autorità dalla ferma contratta.

« Gli allievi possono pure essere prosciolti a loro domanda, da presentarsi entro i primi tre mesi dall'avvenuto arruolamento, e ciò oltre i casi previsti dal precedente articolo 20.

« I prosciolti, se lo domandano, saranno trattenuti alle armi per compiere il loro obbligo di servizio militare senza attendere la chiamata della loro classe, venendo classificati nella categoria « governo » e considerati quali uomini di leva arruolati in anticipo.

« Tanto nel caso che i prosciolti chiedano di essere inviati in congedo, quanto in quello che essi chiedano invece di essere trattenuti alle armi per compiere la ferma di leva, il tempo trascorso fino alla data del proscioglimento non viene computato agli effetti degli obblighi di ferma che debbono compiere come militari di leva ».

« Art. 23. — Al termine del corso d'istruzione di cui all'articolo precedente e dopo aver superato apposito tirocinio pratico, gli avieri idonei sono classificati avieri scelti nella rispettiva categoria e specialità. Coloro che non risultassero idonei per cattiva condotta o per negligenza sono trasferiti nella categoria « governo » per ultimarvi la ferma contratta. Se invece la inidoneità è causata da deficienza intellettuale e comunque involontaria, a loro domanda possono essere prosciolti dalla ferma e congedati. Essi, se lo domandano, sono trattenuti alle armi per compiere il loro obbligo di servizio militare senza attendere la chiamata della propria classe venendo, trasferiti nella categoria « governo » e considerati come uomini di leva arruolati in anticipo.

« In ogni caso il tempo trascorso fino alla data di proscioglimento non viene computato agli effetti degli obblighi di ferma che debbono compiere come militari di leva ».

« Art. 29. — Compiuto il 12° anno di effettivo servizio sotto le armi e fino a tutto il 14°, il sottufficiale può fare domanda di impiego civile di Stato, e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista il titolo ad ottenerlo nei limiti dei posti vacanti nella categoria di impieghi prescelti.

« La graduatoria in base alla quale i sottufficiali saranno chiamati all'impiego verrà stabilita dalla data delle rispettive domande.

« Agli effetti del presente articolo non è computato nei 12 anni il servizio prestato in qualità di operaio statale presso stabilimenti statali ».

« Art. 33. — Il Ministero dell'aeronautica ha facoltà di riammettere sotto le armi, limitatamente ai posti disponibili in organico, sottufficiali della Regia aeronautica che all'atto dell'invio in congedo rivestivano grado non superiore a quello di sergente maggiore, nonchè militari di truppa. Tanto i sottufficiali, quanto i militari di truppa, devono essere stati congedati da non oltre quattro anni, risultare fisicamente idonei, di provata capacità professionale, non avere oltrepassato il 35° anno di età ed essere celibi.

« I riammessi in servizio dovranno contrarre una ferma sufficiente per raggiungere il 6° o il 12° anno di servizio, a seconda che abbiano o no compiuto già 6 anni servizio. Ove abbiano già compiuto 12 anni di servizio non assumono vincolo speciale di ferma.

« I sottufficiali potranno essere riammessi soltanto nel grado di sergente; epperò all'atto della riammissione i sergenti maggiori dovranno rinunciare incondizionatamente al grado per rivestire quello di sergente.

« Il tempo trascorso in congedo non sarà computato agli effetti del servizio nè a quelli della pensione.

« I sottufficiali riammessi seguiranno in graduatoria nelle rispettive categorie il sergente meno anziano che trovasi in servizio all'atto della loro riammissione.

« I graduati di truppa, per essere riammessi in servizio, subiranno apposito esperimento; se riconosciuti idonei, seguiranno in graduatoria il pari grado meno anziano, proveniente dall'ultimo corso di specializzazione effettuato ».

« Art. 39 — I sergenti sono promossi sergenti maggiori in base alla graduatoria risultante dagli esami del corso di cui all'art. 37 e dopo la permanenza nel grado di sergente di almeno un anno.

« I sottufficiali riammessi nel grado di sergente, ai sensi del precedente art. 33, non potranno ottenere la promozione al grado superiore se non trascorso almeno un anno nel grado di sergente dalla data della loro riammissione, e in ogni caso, mai prima dei pari grado idonei che li precedono nel ruolo ».

« Art. 79. — Gli avieri e gli avieri scelti di leva incorporati nella categoria di « governo », possono assumere la ferma di 30 mesi o di 4 o 6 anni, computando il servizio già prestato, anche in una diversa categoria, per la quale sia indetto un bando di arruolamento volontario, alle condizioni in esso previste e semprechè siano in possesso dei necessari requisiti professionali.

« Il Ministero concederà tale commutazione di ferma soltanto a coloro i quali, oltre a possedere i requisiti voluti, diano buon affidamento di prestare servizio con la dovuta capacità militare e professionale.

« I militari summenzionati seguiranno nelle apposite scuole il corso relativo in comune con i provenienti dai volontari.

« Coloro che non otterranno l'idoneità a fine corso, e quelli che durante il corso ne saranno dimessi per non dare affidamento di buona riuscita, potranno ottenere il proscioglimento dalla ferma speciale contratta, e dovranno completare la ferma di leva, nella quale non sarà computato il tempo passato presso i corsi ».

« Art. 87. — Ai militari riammessi in servizio spettano le competenze relative al grado col quale vengono riammessi.

« Essi hanno diritto al soprassoldo di L. 25 al mese se lo godevano all'atto del loro invio in congedo, e in ogni caso al compimento del 6° anno di servizio effettivo, computando quello prestato antecedentemente alla riammissione.

« Ai medesimi comptete altresì la gratificazione di cui all'art. 85, al compimento del 12° anno di servizio o l'aliquota proporzionale di gratificazione in caso di riforma, giusta le norme dello stesso art. 85 ».

Art. 7.

I militari del Regio esercito e della Regia marina, nella posizione di congedo, possono essere ammessi in servizio nella Regia aeronautica e trasferiti nei relativi ruoli, previo consenso del Ministero della guerra o del Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi, in occasione di arruolamenti volontari indetti dalla Regia aeronautica nei limiti e alle condizioni che il Ministero dell'aeronautica riterrà di stabilire nei relativi bandi e semprechè il Ministero stesso riconosca la convenienza della loro ammissione.

I militari stessi, qualora per ragioni professionali non risultino idonei alla specializzazione per la quale concorsero, saranno ricollocati in congedo e riportati nei ruoli di provenienza ove saranno inscritti col grado che vi avevano all'atto dell'ammissione in Aeronautica.

Nella determinazione dei premi e delle gratizcazioni di cui agli articoli 83 e 85 del decreto Commissariale 24 agosto 1924 in favore dei militari stessi, come pure di quei militari attualmente in servizio in Aeronautica e che prestarono servizio nel Regio esercito o nella Regia marina computabile nella ferma assunta in Aeronautica, sarà tenuto conto esclusivamente del servizio prestato in Aeronautica dalla data del loro trasferimento nei relativi ruoli, e i premi e le gratificazioni medesime, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto, saranno corrisposte soltanto in misura proporzionale allo stesso periodo di servizio.

Art. 8.

I militari piloti di aeroplano o di idrovolante inscritti nella riserva aeronautica a mente dell'art. 2 del R. decreto 21 giugno 1925, n. 1913, i quali non rivestano il grado di sergente, sono, per il tempo in cui vengono richiamati in servizio per compiere l'allenamento periodico stabilito dagli articoli 3 e seguenti del medesimo Regio decreto, equiparati nei riguardi disciplinari e amministrativi, al grado stesso, al quale vengono nominati al termine del periodo di allenamento semprechè dimostrino, con le apposite prove, di posse dere le qualità necessarie per continuare nella carica aeronautica di pilota militare di aeroplano o di idrovolante.

Art. 9.

Le dispense per ragioni d'impiego dalle chiamate in servizio, previste dall'art. 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento 24 dicembre 1911, n. 1497, non possono essere concesse ai militari che appartengono al personale navigante e specializzato con l'obbligo di volo dell'Aeronautica, in congedo, e fino a che duri la loro permanenza nella carica aeronautica di cui posseggono il brevetto.

La dispensa stessa potrà essere concessa soltanto in casi eccezionali, per determinazione del Ministero dell'aeronautica, quando ne sia provato l'effettivo vantaggio per gli interessi dello Stato.

Art. 10.

Gli ultimi due capoversi dell'art. 7 del R. decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1150, relativo alla prima composizione dei ruoli del Corpo equipaggi della Regia aeronautica, sono modificati come segue:

« I sottufficiali non risultanti idonei o ritirati dagli esami di accertamento di cui al 2° capoverso del presente articolo, tanto se provenienti dal congedo, quanto se provenienti dal servizio aeronautico del Regio esercito o della Regia marina, con le funzioni e la qualifica della corrispondente specialità, conserveranno il grado e resteranno fuori quadro fino ad un nuovo accertamento da eseguirsi prima del 30 giugno 1927; fino a tale trmine resteranno scoperti altrettanti posti in organico. Se a quest'ultimo esperimento risulteranno idonei saranno sistemati in ruolo col grado rivestito, seguendo in graduatoria, nell'ordine della successione delle classifiche, il sottufficiale pari grado meno anziano risultato idoneo nell'esame di accertamento di cui al secondo capoverso.

« Se invece in tale nuovo accertamento risulteranno non idonei al servizio della loro categoria, quelli che all'atto del trasferimento in Aeronautica erano in servizio nell'Esercito e nella Marina saranno, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restituiti all'arma di provenienza col grado corrispondente a quello rivestito nella Regia aeronautica, sempre quando l'eventuale avanzamento,

ottenuto dopo il passaggio in Aeronautica, non risulti in contrasto con le norme vigenti che regolano l'avanzamento nell'Esercito o nella Marina.

« Quelli provenienti dal congedo vi saranno ricollocati; sarà però in facoltà del Ministro per l'aeronautica, vagliate le circostanze nei singoli casi, di trasferirli con il loro grado, se idonei, nella categoria « governo » nei limiti degli organici.

« In tal caso essi seguiranno nel ruolo l'ultimo pari grado che vi è compreso all'atto del loro trasferimento.

Art. 11.

All'art. 5 del R. decreto 9 luglio 1926, n. 1276, alle parole: « *i quali a norma delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge* 10 *maggio* 1925, *n.* 1150, *non avrebbero ottenuto tale grado, sono ammessi a conservarlo e sono collocati fuori ruolo della rispettiva categoria* » sono sostituite le seguenti: « *i quali nella prima applicazione delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge* 10 *maggio* 1925, *n.* 1150, *furono sistemati in ruolo nella categoria governo col nuovo grado anzichè con quello rivestito all'atto del predetto trasferimento, sono ammessi a conservare il nuovo grado e sono collocati fuori ruolo nella categoria stessa* ».

Art. 12.

Durante la fase di sviluppo della Regia aeronautica e fino a tutto l'anno 1930, il Ministro per l'aeronautica ha facoltà di riammettere in servizio alle condizioni previste dall'art. 33 del decreto Commissariale 24 agosto 1924, modificato dall'art. 6 del presente decreto, sottufficiali piloti anche se congedati da oltre quattro anni.

La riammissione dei sottufficiali stessi diverrà definitiva al momento in cui essi avranno terminato le prescritte prove di riabilitazione al pilotaggio con esito favorevole.

Art. 13.

Il termine stabilito dal 2° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1150, è prorogato al 31 dicembre 1927.

Art. 14.

Il presente decreto abroga tutte le disposizioni contrarie a quelle in esso contenute e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 324. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 550 - Norme per la partecipazione ai creditori dello Stato della avvenuta emissione degli ordini di pagamento a loro favore.** — (Gabinetto). — 17 marzo 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 97, del 27 aprile 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare con norme più complete l'invio ai creditori degli avvisi dell'avvenuta emissione degli ordini di pagamento;

Sentiti la Corte dei conti e il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per dare notizia ai creditori della emissione degli ordini di pagamento a loro favore, l'ufficio emittente compila opportuno avviso da recapitarsi a mezzo postale, o in altro modo, all'interessato.

Quando si tratta di ordini emessi dalle Amministrazioni centrali, le ragionerie, la Corte dei conti e la Direzione generale del tesoro verificano che detti avvisi vi siano annessi per essere spediti, insieme agli ordini, alle sezioni di tesoreria che debbono curarne l'invio ai rispettivi titolari.

Nel caso, però, di ordini esigibili sulla Tesoreria centrale l'avviso ai creditori è spedito direttamente dall'ufficio emittente.

Quando trattasi di ordinativi o buoni emessi da funzionari delegati, gli avvisi di cui sopra sono spediti direttamente ai titolari dai funzionari stessi contemporaneamente alla trasmissione degli ordinativi o buoni alla tesoreria.

Art. 2.

Qualora, per qualsiasi causa, le sezioni di tesoreria ricevessero ordini di pagamento emessi dalle Amministrazioni centrali, non accompagnati dall'avviso per i titolari, provvederanno a compilarlo a loro cura e a farne prontamente l'invio, segnalando in pari tempo la mancanza all'ufficio emittente.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli ordini di pagamento emessi in base a ruoli di spese fisse.

Art. 4.

L'art. 412 del regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, è abrogato.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° luglio 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 325. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 760 Variazioni di stanziamento negli stati di previsione dei diversi Ministeri in base all'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.** — (Ragioneria centrale) — 12 maggio 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 119, del 23 maggio 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 3 giugno 1926, nn. 921, 923 e 924, 17 giugno 1926, nn. 997 e 998, 25 giugno 1926, nn. 1061 e 1065;

Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, dell'istruzione pubblica, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

In aumento:

Cap. n. 60. — Carabinieri Reali - Sottufficiali, ecc. L. 7,500,000

(*Omissis*).

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 326. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Legge n. 778 - Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1917, che regola la condizione degli ufficiali di complemento ammessi al corso superiore tecnico d'artiglieria in base alla facoltà concessa coi Regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, n. 1837 e 2182, disciplina nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei tenenti generali del ruolo tecnico d'artiglieria, stabilisce le norme per l'avanzamento degli ufficiali che coprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato, regola la permanenza in posizione ausiliaria degli ufficiali esonerati dal comando mobilitato durante la guerra e stabilisce il numero delle direzioni d'artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del R. Esercito.** — (Gabinetto) - 19 maggio 1927 - Anno V - (*Gazzetta ufficiale* n. 122, del 27 maggio 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1917, che regola la condizione degli ufficiali di complemento ammessi al corso superiore tecnico d'artiglieria in base alla facoltà concessa coi Regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, nn. 1837 e 2182, disciplina nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei tenenti generali del ruolo tecnico d'artiglieria, stabilisce le norme per l'avanzamento degli ufficiali che coprono la carica di sottosegretario di Stato, regola la permanenza in posizione ausiliaria degli ufficiali esonerati dal comando mobilitato durante la guerra e stabilisce il numero delle Direzioni d'artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del Regio esercito, sostituendo all'articolo 4 dello stesso Regio decreto il seguente:

« Art. 4. — Per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica che ricoprano la carica di ministro o di sottosegretario di Stato presso qualsiasi Ammi-

nistrazione, il giudizio d'avanzamento è unico ed è devoluto esclusivamente al Capo del Governo. Tale giudizio tiene luogo anche del parere di Commissioni o Consigli speciali prescritto dalla legge.

« Per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri — di cui ai Regi decreti-legge 4 settembre 1925, n. 1600, e 15 ottobre 1925, n. 1938, rispettivamente per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina — e per quelli delle categorie del congedo, sempre che ricoprano una delle suindicate cariche, il giudizio predetto può essere pronunziato anche se l'ufficiale non sia compreso nei limiti di anzianità stabiliti per l'avanzamento al grado superiore, purchè egli abbia raggiunta la prima metà del ruolo a cui appartiene, abbia conseguito speciali ricompense in guerra e si sia segnalato per eminenti servizi resi allo Stato.

« In ogni caso la proposta di promozione è fatta con speciale relazione a Sua Maestà il Re dal Capo del Governo »

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1927 Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 327. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di allievi nei collegi militari, per l'anno scolastico 1927-1928.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). 28 maggio 1927 - - Anno V.

1. Per l'anno scolastico 1927-1928 è aperto un concorso per titoli per l'ammissione:

a) al *collegio militare di Roma*, di:

55 allievi, alla prima classe di liceo classico;

20 allievi, alla prima classe di liceo scientifico;

b) al *collegio militare di Napoli*, di:

60 allievi, alla prima classe di liceo classico;
20 allievi, alla prima classe di liceo scientifico.

Il Ministero si riserva in qualunque tempo, la facoltà di variare il numero dei posti messi a concorso.

I corsi avranno inizio il 1° ottobre p. v.

Requisiti e titoli di studio richiesti.

2. Potranno prendere parte al concorso i cittadini del Regno che soddisfino alle seguenti condizioni:

a) abbiano compiuto il 15° anno di età e non oltrepassato il 17° al 31 dicembre 1927, se aspirano al liceo classico; oppure abbiano compiuto il 14° anno di età e non oltrepassato il 16° parimenti al 31 dicembre 1927, se aspirano al liceo scientifico. Potranno quindi partecipare al concorso esclusivamente i giovani nati dal 1° gennaio 1911 al 31 dicembre 1912, se aspiranti al liceo classico; e dal 1° gennaio 1912 al 31 dicembre 1913, se aspiranti al liceo scientifico;

b) posseggano l'idoneità fisica da accertarsi in base alle norme di cui ai numeri 8 e 9;

c) non siano mai stati espulsi da istituti di educazione dello Stato e non risultino di cattiva condotta;

d) siano in possesso del certificato di ammissione alla prima classe del liceo classico o scientifico (a seconda del corso di studi al quale aspirano), conseguito secondo le leggi generali sull'istruzione pubblica.

3. Gli stranieri possono anche essere ammessi ai collegi militari. Essi peraltro debbono provare di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare.

Domande d'ammissione.

4. Le domande per l'ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire due, devono essere indirizzate al comando del collegio prescelto dall'aspirante, e presentate al comando del rispettivo distretto militare non oltre il 31 *agosto p. v.*

Debbono essere firmate non dall'aspirante, ma dal padre o dalla madre, se vedova, o dal tutore. Esse devono contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, paternità e recapito domiciliare del padre, o della madre, o del tutore e nome e cognome del concorrente;

b) specificazione del collegio al quale il concorrente desidera di essere ammesso;

c) specificazione del corso di studi che l'aspirante intende seguire;

d) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda;

e) dichiarazione di opzione di cui al n. 6, oppure dichiarazione di rinuncia ad ogni opzione;

f) dichiarazione, per i giovani che debbono sostenere esami di riparazione, di quanti e quali siano gli esami da ripetere.

La data di presentazione della domanda sarà accertata da apposita dichiarazione che sarà apposta sulla medesima dai comandanti di distretto che la ricevono.

Non sarà dato corso alle domande che fossero presentate oltre il termine utile su indicato del 31 *agosto p. v.*

5. Non sono ammesse domande subordinate di ammissione al liceo scientifico da parte di aspiranti al liceo classico, nè viceversa, anche se i candidati possedessero il relativo titolo di studio.

Opzioni in linea subordinata.

6. E' in facoltà dei concorrenti di chiedere, in linea subordinata, l'ammissione all'altro collegio, per l'ipotesi che non ottenessero l'ammissione al collegio chiesto in linea principale.

Non sono consentite dichiarazioni di opzione posteriori alle domande di ammissione. E' invece consentito in ogni tempo di rinunciare, purchè per iscritto, ad opzioni già debitamente manifestate.

Le rinuncie ad esercitare le opzioni sono in ogni caso irretrattabili.

Documenti da allegare alle domande.

7. Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:

a) copia dell'atto originale di nascita del concorrente (su carta da bollo da lire due, oltre i diritti di segreteria comunale) legalizzata dal presidente del Tribunale, con la marca da bollo prescritta per la legalizzazione;

b) certificato di moralità e buona condotta (su carta da bollo da lire due, oltre i diritti di segreteria), di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dal sindaco o podestà del comune nel quale il giovane ebbe il suo ultimo domicilio (mod. 23 annesso al regolamento sul reclutamento del Regio esercito), vidimato dal prefetto o sottoprefetto;

c) certificato di penalità (carta da bollo da lire sei) di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dalla cancelleria del Tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero della giustizia e dei culti se il giovane è nato all'estero;

d) certificato (in carta da bollo da lire due, oltre i diritti di segreteria), rilasciato dall'ufficio dello stato civile del luogo (o luoghi) di domicilio, dal quale risulti che il concorrente è cittadino del Regno. Tale certificato dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale (marca da bollo prescritta);

e) fotografia (in formato visita, senza cartoncino) del concorrente, con l'indicazione, a calligrafia leggibile, del nome, cognome e paternità del concorrente medesimo. Nessuna legalizzazione sarà posta su detta fotografia;

f) documento comprovante che il concorrente possiede uno dei titoli di studio di cui alla lettera *d*) del n. 2.

Tale documento consisterà in apposito certificato redatto su carta da bollo da lire due, rilasciato e firmato dal capo dell'istituto presso cui il concorrente ha sostenuti gli esami, e contenente i punti riportati nelle singole materie.

I giovani che presentassero certificati di studio non muniti dell'indicazione dei punti, saranno posti in coda alla graduatoria di cui al n. 18.

Pei giovani che debbono sostenere esami di riparazione il titolo di studio può essere inviato direttamente, in piego raccomandato, al comando del collegio posteriormente alla data di presentazione delle domande, purchè però vi giunga non oltre il 25 *settembre p. v.*

In caso contrario detti giovani saranno esclusi dal concorso.

Requisiti fisici per l'ammissione e visite mediche.

8. I candidati all'ammissione ai collegi militari dovranno essere scevri di difetti o infermità che possano col tempo produrre l'inabilità al servizio militare incondizionato nel territorio e nelle colonie.

9. Per l'accertamento delle condizioni di cui al numero precedente, gli aspiranti saranno sottoposti ad una prima visita medica eliminatoria presso il comando del distretto militare al quale fu presentata la domanda di ammissione, nel giorno che da questo verrà fissato.

Gli aspiranti che in detta visita non saranno stati dichiarati idonei, saranno senz'altro esclusi dal concorso.

Gli aspiranti riconosciuti idonei saranno sottoposti ad una seconda visita medica collegiale presso la sede del collegio al quale i concorrenti aspirano, il cui risultato sarà definitivo ed inappellabile.

10. La Commissione sanitaria presso la sede del collegio sarà composta di due ufficiali medici (uno dei quali, ufficiale superiore) designati dal Direttore dell'ospedale militare; del dirigente il servizio sanitario del collegio, e del comandante del collegio. Quest'ultimo avrà soltanto voto consultivo.

11. Sono da ritenersi non idonei i giovani aventi le imperfezioni indicate dal paragrafo 67 dell'istruzione complementare del regolamento sul reclutamento del Regio esercito (mancanza di falangi all'indice della mano destra, piedi piatti o schiacciati o con dita a martello, ecc.), quando queste imperfezioni siano tali da portare impedimento al servizio in condizioni normali presso i corpi.

L'aspirante all'ammissione in un collegio militare dovrà inoltre possedere fisico robusto, armonicamente sviluppato per la sua età, ed il perito medico porterà la sua speciale attenzione sulla integrità degli apparati respiratorio e circolatorio, del sistemo nervoso, della vista e dell'udito, servendosi delle norme stabilite per gli ammittendi alle accademie militari.

Il limite minimo di statura è fissato in m. 1.41, aumentato o diminuito di tante volte quattro millimetri quanti sono i mesi in più o in meno del quattordicesimo anno di età al momento della visita.

Il perito medico, tenendo presenti le leggi normali dello sviluppo si pronuncierà con relazione motivata, per la inidoneità, tutte le volte che si trovi di fronte ad imperfezioni o deficienze le quali possano costituire in seguito un impedimento alla idoneità incondizionata, nella qualità di ufficiale, per il servizio in territorio e nelle colonie.

Attribuzioni dei Comandi di distretto.

12. I comandi di distretto, appena ricevute le domande, debbono accertarsi che le medesime siano regolari e che siano corredate di tutti i documenti specificati nel n. 7.

Assumeranno quindi, in relazione al disposto della lettera *c*) del n. 2, accurate informazioni sull'onorabilità degli aspiranti e delle loro famiglie, chiedendo d'urgenza alla competente autorità la dichiarazione del casellario giudiziale (mod. 42) relativa a ciascun aspirante, e si accerteranno altresì che i concorrenti non siano stati espulsi, per cattiva condotta, da altri collegi o scuole governative o pareggiate.

13. I comandi di distretto faranno poi pervenire, con pratiche separate, man mano che siano presentate e riconosciute regolari, e ad ogni modo non oltre il 15 *settembre p. v.*, le domande con i relativi documenti di ciascun concorrente al comando del collegio prescelto da ciascun aspirante, unendovi il certificato della prima visita medica di cui al n. 9, nonchè le informazioni ed il certificato del casellario giudiziale di cui al n. 12.

Qualora le informazioni od il certificato del casellario giudiziale relativi a talun concorrente siano sfavorevoli, sarà trasmesso, senza indugio, l'intero incartamento al Ministero della guerra (Divisione educazione fisica e scuole militari), e comunque non oltre il termine su indicato del 15 *settembre p. v.*

Regolarizzazione dei documenti.

14. Quando la domanda manchi di taluno dei documenti prescritti o qualcuno di essi sia formalmente imperfetto, i comandi di distretto inviteranno i candidati a presentarlo o a regolarizzarlo entro il termine improrogabile del 10 *settembre p. v.*

I candidati che non abbiano ottemperato all'invito entro il termine indicato, saranno esclusi dal concorso.

Esclusioni dal concorso.

15. Indipendentemente dalle altre cause di esclusione previste dalla presente circolare, il Ministero si riserva piena ed insindacabile facoltà di escludere, in qualunque tempo, dal concorso quei giovani che, per qualsiasi motivo, non giudicasse conveniente ammettere ai collegi militari; come si riserva la facoltà di rinviare in famiglia, dopo l'ammissione, quegli allievi la cui permanenza nell'istituto venisse a risultare, per ulteriori informazioni, incompatibile col decoro di esso.

Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi di tali provvedimenti.

Ordine delle ammissioni.

16. I candidati in possesso dei requisiti prescritti, e che non siano stati eventualmente esclusi dal concorso, saranno iscritti, a cura del comando di ciascun collegio, in distinte graduatorie di merito, a seconda che aspirino al liceo classico o al liceo scientifico, in base ai criteri specificati ai numeri 18, 20 e 21.

Le graduatorie dei due collegi riferentisi al liceo classico saranno riunite dal Ministero in una graduatoria generale, la quale determinerà l'ordine di successione delle ammissioni. Analogamente si procederà per le graduatorie del liceo scientifico.

Le ammissioni si effettueranno tra i giovani dichiarati idonei alla visita medica collegiale di cui al n. 9, fino ad esaurimento del numero dei posti messi a concorso, avuto riguardo al collegio preferito da ciascun aspirante.

Man mano che per inidoneità fisica, per rinuncia volontari o qualsiasi altra causa, un candidato non venisse effettivamente ammesso al collegio, gli subentrerà il candidato che lo segue immediatamente nella graduatoria del rispettivo tipo di scuola.

I candidati che risultassero in eccedenza al numero dei posti disponibili nel collegio chiesto in linea principale, saranno ammessi all'altro collegio, sempre quando rimangano in esso posti vacanti, e nella domanda di ammissione abbiano fatto la dichiarazione di opzione di cui alla lettera *c*) del n. 4, e salvo sempre il risultato della visita medica collegiale.

Precedenze assolute per gli orfani di guerra.

17. Sono iscritti nella graduatoria di cui al n. 18, con precedenza assoluta, gli orfani di guerra, considerandosi tali i giovani che si trovino nelle condizioni di cui al n. 38.

La prova di tale qualità è data dalla documentazione di cui al n. 45.

Tutti indistintamente i giovani ammessi alla precedenza assoluta dovranno, bene inteso, riunire i requisiti prescritti per gli altri concorrenti.

I posti conferiti per effetto di tale disposizione sono computati nel numero di quelli messi a concorso.

Saranno esclusi dal beneficio di cui al presente numero i candidati che entro il 10 *settembre p. v.*, non avessero presentato i documenti comprovanti la loro qualità di orfani di guerra.

Criteri per la formazione delle graduatorie.

18. Le graduatorie di merito, salve le precedenze assolute di cui al n. 17, saranno formate dal comando di ciascun collegio, separatamente per il liceo classico e per il liceo scientifico, iscrivendo successivamente i candidati nell'ordine risultante dai seguenti gruppi:

a) concorrenti forniti di un titolo di studio superiore, intendendosi per tali esclusivamente coloro che provengono da un liceo classico o scientifico e che hanno conseguito in esso il passaggio al secondo (o terzo) corso, con precedenza ai risultati idonei nella prima sessione di esami;

b) concorrenti in possesso del certificato di ammissione al primo corso del liceo classico o scientifico, conseguito nella prima sessione di esami;

c) concorrenti in possesso del certificato di ammissione al primo corso del liceo classico o scientifico, conseguito nella seconda sessione di esami.

19. Agli effetti della dichiarazione di titolo superiore di cui al comma *a*) del numero precedente, non varranno certificati di frequenza nè altri certificati di studio differenti da quelli tassativamente in esso indicati.

Si avverte anche al riguardo che, effettuandosi le ammissioni esclusivamente al primo corso del liceo classico o scientifico, i giovani di cui a tale lettera *a*), vengono considerati quali rinunciatari al titolo superiore posseduto. Essi quindi saranno ammessi al primo corso e non potranno essere promossi al secondo corso del collegio se non dopo aver superato, a suo tempo, nel collegio stesso, gli esami di passaggio.

20. Agli effetti del collocamento nei singoli gruppi delle graduatorie di cui al n. 18, saranno considerate come superate a primo esame anche le prove superate nella sessione autunnale che i candidati non abbiano potuto sostenere in quella estiva per motivi ritenuti attendibili dal presidente della commissione di esame (art. 28 del regolamento approvato col R. decreto 4 maggio 1925, n. 653). Ove tale circostanza non sia fatta constare sul titolo di studio, dovrà essere comprovata da apposita dichiarazione.

21. Entro ciascuno dei gruppi enumerati al n. 18, i concorrenti saranno classificati a seconda della media aritmetica (espressa fino alla frazione di centesimo) dei voti risultanti dal titolo di studio, escluso il punto di condotta e di educazione fisica.

A parità di media sarà preferito il più giovane di età.

Operazioni relative alle ammissioni.

22. I comandi dei collegi, formate le graduatorie degli aspiranti secondo le istruzioni di cui ai nn. 18, 20 e 21, le rimetteranno per l'approvazione al Ministero (Divisione educazione fisica e scuole) in modo che vi giungano nella giornata del 26 *settembre p. v.*

Il Ministero, espletate le attribuzioni di sua competenza, secondo quanto è detto al 2° comma del n. 16, comunica ai comandi dei collegi il nome dei candidati da ammettere.

I comandi dei collegi provvederanno: per le opportune partecipazioni agli interessati, da farsi pel tramite dei distretti militari, agli effetti di cui al n. 27 della presente circolare; per regolare la presentazione dei candidati dichiarati ammissibili, e per sottoporli alla visita medica collegiale di cui al n. 9.

23. Verranno considerati quali rinunciatari i giovani che, senza plausibile motivo, non si saranno presentati al comando del collegio entro cinque giorni dal termine loro fissato, o che entro lo stesso periodo di tempo non abbiano dato riscontro all'invito di presentazione.

Coloro che non potessero raggiungere la sede del collegio per comprovata malattia o per motivi ritenuti attendibili dal rispettivo comando, potranno ottenere una proroga alla presentazione, purchè questa non avvenga oltre la data stabilita per la chiusura delle ammissioni di cui al n. 25.

24. E' fatto espresso divieto ai comandi dei collegi di dare a chiunque informazioni circa l'esito del concorso, innanzi che sia intervenuta da parte del Ministero l'approvazione delle graduatorie.

Chiusura delle ammissioni.

25. Scaduto il 15 *ottobre p. v.*, non potranno effettuarsi più ammissioni ai collegi, per alcun motivo.

26. I giovani che non abbiano conseguito l'ammissione ai collegi militari, o perchè classificati oltre il numero dei posti messi a concorso, o per rinunzia, o per qualsivoglia altra causa, non vengono ad acquistare alcun titolo di preferenza per le future ammissioni,

Facilitazioni di viaggio per i concorrenti.

27. I concorrenti dichiarati ammissibili, per raggiungere la sede del collegio avranno diritto, per il viaggio in ferrovia, di usufruire del beneficio della tariffa differenziale *C*. Essi saranno provvisti delle richieste modello *D* dai comandi dei distretti all'atto della notificazione di cui al n. 22.

Ordinamento degli studi.

28. Gli studi nei collegi militari si compiono secondo i programmi dell'intero corso del liceo classico (tre anni) oppure secondo quelli dell'intero corso del liceo scientifico (quattro anni).

Le scuole medie dei collegi militari sono governate dalle norme vigenti per i corrispondenti tipi di scuole dipendenti dal Ministero dell'istruzione.

Gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche.

29. Durante l'intera permanenza nel collegio non è consentito agli allievi ripetere più di un anno. In caso diverso essi cesseranno di appartenere al collegio.

30. Compiuto con buon esito l'intero corso di studi, gli allievi, semprechè riuniscano le condizioni prescritte, avranno la precedenza assoluta nelle ammissioni alle accademie di reclutamento ufficiali in servizio permanente, salvo l'accertamento dell'idoneità nell'esame di matematica per gli aspiranti all'accademia di artiglieria e genio.

Arruolamenti e obblighi di servizio militare.

31. Gli allievi, appena raggiunto il 17° anno di età, dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario. Esso peraltro è subordinato ad un nuovo accertamento dell'idoneità fisica al servizio militare.

32. Durante la permanenza nei collegi vengono impartite apposite istruzioni militari anche ai non arruolati. Gli allievi che in seguito ad apposite prove mostreranno di non aver tratto il debito profitto da tali istruzioni, potranno essere rinviati in famiglia d'autorità, anche durante il corso dell'anno scolastico.

33. Gli allievi che cessino di appartenere ai collegi, sia per ultimazione di studi che durante il corso di essi, sono obbligati, qualunque sia la loro condizione di famiglia, a compiere presso i corpi un ulteriore periodo di dodici mesi di servizio, e ciò anche nel caso che essi abbiano compiuto la ferma di tre anni contratta come volontari ordinari al compimento del 17° anno di età.

Spese a carico delle famiglie.

34. Sono a carico delle famiglie degli allievi la pensione di L. 3200 annue e la quota manutenzione corredo di L. 800 annue, oltre alla spesa di prima vestizione (per una sola volta) di L. 1200 e alle spese di cui ai numeri 35 e 36.

All'atto dell'ammissione pertanto i concorrenti, salve le esenzioni appresso indicate, dovranno versare:

a) L. 1200 per la prima vestizione;

b) L. 800 per la retta trimestrale anticipata;

c) L. 200 per quota trimestrale anticipata di manutenzione corredo.

35. I libri di testo, le sinossi e gli oggetti di cancelleria e disegno sono tutti a carico delle famiglie degli allievi, nella misura effettivamente spesa. Nessun allievo può esserne dispensato.

36. Indipendentemente dalle spese per rette di pensione, quote di prima vestizione e manutenzione corredo, le famiglie sono tenute al rimborso di somme che venissero eventualmente anticipate all'allievo per sostenere spese di carattere generale o straordinario strettamente indispensabile, o per far fronte al pagamento di spese in cui egli incorresse per danni recati (individuali o collettivi).

Pensioni e mezze pensioni gratuite.

37. E' accordato il beneficio dell'*intera retta gratuita* e la dispensa dalle spese di prima vestizione e dalla quota annuale di manutenzione corredo agli orfani di guerra.

38. Agli effetti dei benefici di cui al numero precedente, come pure agli effetti della precedenza assoluta nelle ammissioni di cui al n. 17, sono considerati *orfani di guerra,* oltre i figli dei morti in dipendenza dello stato di guerra, anche i seguenti giovani:

a) i figli di coloro che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate per servizio di guerra, o comunque per un fatto di guerra, purchè concepiti prima del fatto che ha prodotto l'inabilità del genitore e siano riconosciuti da esso;

b) i giovani ai quali, per cause dipendenti dallo stato di guerra, sia mancata la persona che, o per adempimento dell'obbligo degli alimenti, o per fatto debitamente accertato, provvedeva in tutto o in parte principale al loro mantenimento.

39. E' accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia,* esclusivamente:

a) agli orfani di militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della M. V. S. N. morti per cause di servizio;

b) agli orfani degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato morti per cause di servizio;

c) agli orfani dei deceduti nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

d) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per una infermità ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A,* annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

e) ai figli di coloro che sono divenuti mutilati o invalidi nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

f) ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia, o di decorati di una o più medaglie d'oro o d'argento al valore militare e ai figli dei militari promossi per merito di guerra.

Ai fini della concessione di cui alla lettera f) *del presente numero, è esclusa qualsiasi equiparazione con decorazioni diverse da quelle elencate, anche se consentita ad altri effetti.*

40. E' accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per merito personale* ai giovani che risulteranno compresi nel primo decimo di ciascuna delle graduatorie generali di cui al secondo comma del n. 16 (considerando come unità la frazione uguale o superiore ai 5 decimi) purchè la media dei voti desunta dal titolo di studio esibito non risulti inferiore agli 8 decimi.

Uguale beneficio sarà continuato o concesso agli allievi che negli esami della prima sessione annuale risultino classificati nel primo decimo dei promossi, in ciascun collegio, e per ciascun tipo di scuola, al corso superiore (considerando come unità la frazione uguale o superiore ai 5 decimi), purchè abbiano riportato una media complessiva non inferiore agli 8 decimi (escluso il punto di condotta e di educazione fisica), e l'idoneità nelle materie di studio militari.

41. Possono cumularsi a favore di uno stesso giovane due mezze rette gratuite per titoli differenti.

42. Il beneficio della mezza retta gratuita non si estende alle spese di prima vestizione e alle quote annuali di manutenzione corredo.

43. I benefici dell'intera e della mezza retta gratuita per *benemerenze di famiglia* di cui ai nn. 37 e 39, s'intendono concessi per tutta la durata della permanenza nei collegi militari.

Il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia, viene però sospeso durante l'anno che l'allievo ripetesse per insuccesso negli studi.

44. Il beneficio della mezza retta gratuita per *merito personale* di cui al n. 40, ha la durata di un solo anno; ma può essere conseguito per più anni da uno stesso allievo.

45. Le domande per ottenere le concessioni gratuite indicate ai precedenti numeri, indirizzate al Ministero della guerra (Divisione educazione fisica e scuole militari), dovranno essere presentate al comando del rispettivo collegio entro il 15 novembre p. v.

Esse dovranno essere redatte su carta bollata da lire tre e contenere i documenti, in copia autentica, giustificanti la chiesta concessione, avvertendosi che per *il riconoscimento della qualità di orfano di guerra dell'allievo, o di mutilato di guerra del padre dell'allievo, occorre esibire apposito certificato rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale per le pensioni di guerra).*

Si rammenta peraltro che la documentazione della qualità di orfano di guerra ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di merito con precedenza assoluta sugli altri concorrenti, di cui al n. 18 della presente circolare, dovrà essere esibita improrogabilmente entro il 10 *settembre p. v.*, in conformità di quanto è detto al n. 17.

I comandi dei collegi, accertata l'autenticità e validità dei documenti esibiti, e dopo richiesto eventualmente agli interessati il completamento o la rettifica della documentazione, invieranno le pratiche al Ministero, esprimendo il proprio parere in merito.

Borse di studio.

46. Per opportuna norma degli interessati si segnalano i seguenti Enti che concedono facilitazioni agli aspiranti all'ammissione ai collegi militari:

a) *Fondazione Vittorio Emanuele II* (amministrata dalla Cassa di risparmio di Milano). — Concede assegni fino alla concorrenza complessiva di L. 6000, a giovani in condizioni economiche di minore agiatezza che aspirino a entrare in istituti militari del Regno. Detti giovani dovranno essere di famiglie, il cui capo, cioè chi esercita la patria potestà (il padre, se vivente, oppure la madre, se vedova) sia nato (oppure domiciliato da almeno un quinquennio ininterrotto) in una delle seguenti provincie: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio, Treviso, Verona e Vicenza. Se il giovane fosse orfano di entrambi i genitori, si avrà riguardo al comune di nascita del padre, o a quello nel quale la famiglia dell'orfano ebbe l'ultimo domicilio quinquennale. Il conferimento e l'importo degli assegni e borse di pensione è determinato dal Ministero della guerra.

Le domande per la concessione di tali borse, redatte su carta da bollo da L. 3 e corredate dai documenti giustificativi, dovranno essere inoltrate al Ministero della guerra pel tramite dei comandi dei collegi non oltre il 30 *novembre p. v.*

b) *Fondazione Scipione Buri* (amministrata da speciale Commissione presso la R. prefettura di Verona). — Concede tre posti gratuiti nei Regi istituti militari per l'Esercito o la Marina a giovani della città o della provincia di Verona.

Per gli opportuni chiarimenti rivolgersi direttamente alla detta Prefettura.

c) *Opera di previdenza per gli orfani del personale civile e militare dello Stato* (amministrata dalla Cassa depositi e prestiti). — Concede borse di studio per le scuole medie di 2° grado fra gli orfani del personale civile e militare dello Stato.

Per gli opportuni chiarimenti rivolgersi direttamente all'Opera di previdenza (via Goito, 4 - Roma).

Istanze - Quesiti - Reclami.

47. Tutte le richieste di chiarimenti, gli eventuali reclami e le domande in genere dei candidati e delle famiglie dovranno essere sempre rivolte ai comandi dei collegi, anche se debbano essere successivamente inoltrate al Ministero.

Si raccomanda l'espletamento di tale modalità nello stesso interesse dei concorrenti, per assicurare un più sollecito disbrigo delle pratiche, dato che le istanze e reclami che pervengono direttamente al Ministero non sono, in massima, risolute se non dopo sentito in proposito l'avviso del comandante del rispettivo collegio.

Inderogabilità delle presenti norme.

48. — Poichè le condizioni indicate nella presente circolare sono tutte tassativamente prescritte dalle vigenti leggi, non è in facoltà del Ministero concedere eccezioni a qualsiasi requisito in essa indicato. Particolarmente non possono essere consentite, per alcun motivo, deroghe ai limiti di età nè alle norme concernenti la concessione di rette o semirette gratuite, neppure sotto forma di equiparazione o di analogia.

Non saranno quindi prese in considerazione istanze intese ad ottenere speciali trattamenti, anche se le richieste fossero basate su particolari benemerenze o condizioni di famiglia: istanze che, per quanto apprezzabili, il Ministero, come si è detto, non sarebbe in grado di accogliere, ostandovi il disposto della legge.

Pubblicità da dare alla presente circolare.

49. I giovani che possano avervi interesse, saranno informati del concorso di cui alla presente circolare col *manifesto* allegato, che dovrà essere subito affisso dai distretti nei comuni della loro circoscrizione.

Si richiama l'attenzione dei comandi di distretto sulla circostanza che essi non dovranno più provvedere, come per il passato, alla stampa del manifesto, al quale provederà direttamente il Ministero.

I predetti comandi cureranno fin d'ora di dare la massima pubblicità al concorso, sia con notizie sommarie da inserirsi nei giornali locali, sia distribuendo agli interessati che ne facessero richiesta, nonchè agli istituti civili d'istruzione secondaria classica e tecnica, (ginnasi e istituti tecnici inferiori), situati nel territorio della loro giurisdizione, alcune copie della presente circolare, della quale verrà inviato un congruo numero di estratti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO N. 1.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

Ammissioni ai Collegi militari per l'anno scolastico 1927-28.

1. — Si porta a conoscenza che con la circolare n. 327 del *giornale militare* 1927, è stato bandito, per l'anno scolastico 1927-28, un concorso per l'ammissione di nuovi allievi al primo anno di corso dei licei classici e scientifici annessi ai collegi militari di Roma e Napoli.

I corsi anzidetti avranno inizio il 1° ottobre p. v.

Il numero dei posti messi a concorso è il seguente:

	Liceo classico	Liceo scientifico
Collegio militare di Roma..	55	20
Collegio militare di Napoli..	60	20

2. — Potranno partecipare al concorso i cittadini del Regno che soddisfino ai seguenti requisiti:

a) abbiano compiuto il 15° anno di età e non superato il 17° al 31 dicembre 1927, se aspirano al liceo classico; oppure abbiano compiuto il 14° anno di età e non superato il 16° parimenti al 31 dicembre 1927, se aspirano al liceo scientifico;

b) abbiano il fisico robusto, armonicamente sviluppato in relazione all'età e scevro di difetti o infermità che possano col tempo produrre l'inabilità al servizio militare incondizionato in territorio e nelle Colonie;

c) non siano mai stati espulsi da istituti di educazione dello Stato e non risultino di cattiva condotta;

d) possiedano il certificato d'ammissione al liceo classico o scientifico, conseguito secondo le leggi generali sull'istruzione pubblica.

3. — Il termine per la presentazione delle domande, debitamente documentate, per la partecipazione al concorso, scade improrogabilmente il 31 *agosto p. v.*

4. — I giovani che debbono sostenere esami di riparazione possono anche partecipare al concorso. Per questi ultimi il titolo di studio può essere inviato direttamente, in piego raccomandato, al comando del collegio posteriormente alla data di presentazione della domanda, ma non oltre il 25 *settembre p. v.*

In caso contrario detti giovani saranno esclusi dal concorso.

5. — Il concorso ha luogo esclusivamente per titoli, senza speciali esami o esperimenti, effettuandosi le ammissioni in base ai risultati del titolo di studio, con le modalità di cui ai numeri 18, 20 e 21 della circolare 327 del *giornale militare* c. a.

Gli *orfani di guerra* sono anteposti a tutti i concorrenti, purchè in possesso dei requisiti prescritti dalla menzionata circolare.

6. — Gli studi nei collegi militari si compiono secondo i programmi dell'intero corso del liceo classico (tre anni) oppure secondo quelli dell'intero corso del liceo scientifico (quattro anni).

Le scuole medie dei collegi militari sono governate dalle norme vigenti per i corrispondenti tipi di scuole dipendenti dal Ministero dell'istruzione.

Gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche.

7. — Gli allievi, appena compiuto il 17° anno di età, dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario. Esso peraltro è subordinato ad un nuovo accertamento dell'idoneità fisica al servizio militare.

8. — Gli allievi che cessino di appartenere ai collegi, sia per ultimazione di studi che durante il corso di essi, sono obbligati, qualunque sia la loro condizione di famiglia, a compiere presso i corpi un ulteriore periodo di dodici mesi di servizio, e ciò anche nel caso che essi abbiano compiuto la ferma di tre anni contratta come volontari ordinari al compimento del 17° anno di età.

9. — Durante l'intera permanenza nel collegio non è consentito agli allievi ripetere più di un anno. In caso diverso essi cesseranno di appartenere al collegio.

10. — Compiuto con successo l'intero corso di studi, gli allievi, semprechè riuniscano le condizioni prescritte, avranno la precedenza assoluta nelle ammissioni alle accademie di reclutamento ufficiali in servizio permanente, salvo l'accertamento dell'idoneità nell'esame di matematica per gli aspiranti all'accademia di artiglieria e genio.

11. — Sono a carico delle famiglie degli allievi la pensione di L. 3200 annue e la quota manutenzione corredo di L. 800 annue, oltre alla spesa di prima vestizione (per una sola volta) di L. 1200, ed alle spese di cancelleria e libri di testo.

All'atto dell'ammissione i concorrenti dovranno pertanto versare, salvo le eccezioni di cui appresso:

a) L. 1200 per la prima vestizione;

b) L. 800 per la retta trimestrale anticipata;

c) L. 200 per quota trimestrale anticipata di manutenzione corredo.

12. — E' accordato il beneficio dell'*intera retta gratuita* e la dispensa dalle spese di prima vestizione e di quelle annuali di manutenzione corredo, per tutta la durata della permanenza nei collegi, agli *orfani di guerra.*

13. — E' accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia*:

a) agli orfani di militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della M. V. S. N., morti per causa di servizio;

b) agli orfani degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato morti per causa di servizio;

c) agli orfani dei deceduti nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

d) ai figli dei mutilati e invalidi di guerra per una infermità ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A*, annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

e) ai figli di coloro che sono divenuti mutilati o invalidi nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

f) ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia o di decorati di una o più medaglie d'oro o d'argento al valor militare ed ai figli dei militari promossi per merito di guerra.

14. — E' accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per merito personale* ai giovani compresi nel primo decimo delle graduatorie di ammissione, purchè abbiano riportato una media complessiva non inferiore agli otto decimi.

Uguale beneficio sarà continuato o concesso agli allievi che negli scrutini annuali risultino classificati nel primo decimo dei promossi al corso superiore, purchè abbiano riportato una media complessiva non inferiore agli otto decimi.

15. — Possono cumularsi a favore di uno stesso giovane due mezze rette gratuite per titoli diversi, cioè l'una per benemerenze di famiglia e l'altra per merito personale.

Il beneficio della mezza retta gratuita non si estende alle spese di prima vestizione ed alle quote annuali di manutenzione corredo.

AVVERTENZE GENERALI.

16. — **Le indicazioni contenute nel presente manifesto vengono riportate a semplice titolo informativo. L'elenco dei documenti da produrre a corredo delle domande, la procedura per il loro inoltro, i criteri per la formazione delle graduatorie di merito e per le visite mediche e tutte le altre modalità e condizioni relative al presente concorso, risultano dalla circolare N. 327 pubblicata nella dispensa 25ª del « Giornale militare » 1927, della quale gli interessati potranno prendere visione rivolgendosi al Comando del distretto.**

Ogni altra notizia o indicazione riferentisi al concorso potrà essere direttamente richiesta ai comandi di distretto o dei collegi militari.

Coloro peraltro che non possedessero tutti i requisiti tassativamente prescritti nel presente manifesto e nella circolare che bandisce il concorso, vorranno astenersi dal chiedere deroghe o eccezioni, che non potrebbero essere accordate per alcun motivo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO

N. 328. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO - SOTTUFFICIALI. — **Corso di cui alla circolare 534 del *giornale militare* 1926.** — (Direzione generale servizi logistici). — 31 maggio 1927 - Anno V.

In seguito al concorso bandido colla circ. 534 del *giornale militare* del 1926 ed all'esito degli esami di coltura generale sostenuti dagli aspiranti non provveduti dei titoli di studio richiesti sono stati dichiarati idonei a frequentare il corso, i seguenti marescialli:

Maresc. magg. (cavalleria) MAGGI Emilio, distretto militare Milano;

Maresc. ord. (sussistenza) DI GAUDIO Giuseppe, 11ª comp. sussistenza;

Maresc. capo (fanteria) SPINA Biagio, 4° regg. fanteria;

Aiutante batt. (fanteria) FIORITO Michelangelo, distretto Caltanissetta;

Maresc. capo (fanteria) DI SANTI Pietro, 63° regg. fanteria;

Maresc. capo (artiglieria) BUONAIUTO Paolo, 1° centro esperienze artiglieria Nettuno;

Maresc. magg. (artiglieria) NASELLI Antonio, 24° regg. art. campagna;

Maresc. capo (artiglieria) ROSATI Domenico, 3° regg. art. da costa;

Maresc. capo (sanità) GALLICE Luigi, 7ª comp. sanità;

Maresc. ord. (fanteria) ROSA Giovanni, comandato 2° regg. bersaglieri;

Maresc. ord. (fanteria) LIPPOLIS Dino, 70° regg. fanteria;

Maresc. capo (sussistenza) BRUN Umberto, distretto militare Milano;

Maresc. magg. (fanteria) LAPPOSTATO Emanuele, 75° regg. fanteria;

Maresc. capo (automobilista) D'ONOFRIO Luigi, 8° centro automobilistico;

Maresc. ord. (bersaglieri) TORRI Vittorio, 2° regg. bersaglieri;

Maresc. ord. (artiglieria) SCALERA Michele, 10° regg. art. campagna;

Maresc. ord. (sussistenza) SCARPONI Cesare, 9ª comp. sussistenza;

Maresc. capo (fanteria) AURICCHIO Ernesto, 7° regg. fanteria;

Maresc. capo (fanteria) GRECO Achille, 16° regg. fanteria;

Maresc. ord. (fanteria) GENCHI Giuseppe, scuola all. uff. Palermo;

Maresc. ord. (fanteria) NASTRI Vincenzo, com. R. C. T. coloniali Tripolitania;

Maresc. capo (fanteria) RUGGERI Leopoldo, distretto militare Ancona;

Maresc. ord. (carri armati) AMATO Salvatore, reparto carri armati;

Maresc. magg. (fanteria) GHEZZO Simeone, distretto militare Ravenna;

Maresc. ord. (sussistenza) BINI Luigi, 7ª comp. sussistenza;

Maresc. ord. (fanteria) PORTALURI Alfonso, 232° regg. fanteria;

Maresc. magg. (sussistenza) RIZZI Oreste, 4ª comp. sussistenza;

Maresc. magg. (fanteria) SABINO Francesco Saverio, distretto militare Taranto;

Maresc. capo (fanteria) LAZZARA Salvatore, 83° regg. fanteria;

Maresc. capo (fanteria) DONATO Antonio, 58° regg. fanteria

Maresc. magg. (fanteria) DE SANCTIS Vincenzo, distretto militare Firenze;

Maresc. magg. (fanteria) SALVI Carlo, distretto militare Taranto;

Maresc. capo (fantria) FOSSA Francesco, 50° regg. fanteria;

Maresc. magg. (artiglieria) IMPELLIZZERI Stefano, 5° regg. artigl. pesante.

Aiutante batt. (fanteria) MIANI Giovanni, 2° regg. fanteria;

Maresc. ord. (fanteria) PAOLUCCI Emilio, distretto militare Bari;

Maresc. ord. (fanteria) ROLLO Gennaro, 43° fanteria, comandato collegio militare Napoli;

Maresc. magg. (sussistenza) CLAUDIO Giovanni 4ª comp. sussistenza;

Maresc. capo (sussistenza) COLI Ugo, 7ª comp. sussistenza;

Maresc. ord. (fanteria) GASPERETTI Guglielmo, distretto militare Lucca;

Maresc. capo (fanteria) MARTELLI Paolo, 18° regg. fanteria;

Maresc. capo (sussistenza) CABRIA Duilio, 6ª comp. sussistenza;

Maresc. capo (fanteria) BOLLERI Angelo, 10° regg. fanteria;

Maresc. capo (fanteria) TOMATIS Domenico, 33° regg. fanteria;

Maresc. ord .(fanteria) BERGONZANI Bernardino, 231° regg. fanteria;

Maresc. capo (fanteria) MELIS Battista, 46° regg. fanteria;

Maresc. capo (fanteria) MORINO Pietro, com. dep. R. C. T. Cirenaica;

Maresc. capo (fanteria) AMBROSO Antonio, 158° regg. fanteria.

A parziale modificazione di quanto venne prescritto colla circolare predetta si stabilisce quanto appresso:

a) Tutti i marescialli sopraelencati si presenteranno il mattino del 1° luglio p. v. alla direzione di commissariato militare di Bologna per iniziare il giorno successivo la prima parte del corso presso la direzione stessa, della durata di 3 mesi e mezzo, in base ai programmi 1° e 2° contenuti nell'allegato *B* della circolare stessa;

b) Subito dopo questa prima parte del corso i concorrenti saranno sottoposti ai relativi esami dinanzi ad una commissione nominata dal direttore di commissariato di Bologna e composta di tre membri, cioè un tenente colonnello commissario presidente, un maggiore o capitano commissario e un maggiore o capitano di sussistenza (membri).

La idoneità o non idoneità sarà pronunziata a maggioranza di voti e saranno assegnati ad ogni candidato punti da 0 a 9 per i non idonei e da 10 a 20 per gli idonei. I risultati saranno fatti constare con verbale dalla nominata commissione esaminatrice in attesa dell'esito degli esami relativi al corso presso la R. scuola per la panificazione e

per le industrie affini in Torino da svolgersi, come in seguito sarà detto, in base al programma citato al n. III dell'allegato *B* alla circolare 534 predetta;

c) La direzione di commissariato militare di Bologna, al termine degli esami, disporrà che i marescialli dichiarati idonei si presentino alla direzione di commissariato militare di Torino per frequentare la seconda parte del corso presso la locale R. scuola per la panificazione e per le industrie affini, della durata di due mesi e mezzo, compreso il periodo degli esami. I marescialli non idonei saranno fatti rientrare ai propri corpi. Durante il corso in Torino i marescialli rimarranno a disposizione di quella direzione di commissariato;

d) Al termine di tale corso il direttore della scuola per la panificazione e industrie affini invierà alla direzione di commissariato militare di Bologna il risultato degli esami colla indicazione della idoneità e non idoneità riportata e della media dei punti da ciascun candidato ottenuti;

e) La direzione di commissariato militare di Bologna invierà i risultati completi degli esami espletati a Bologna e a Torino al Ministero della guerra (direzione generale servizi logistici) ed intanto la direzione di commissariato militare di Torino, ad esami ultimati, farà rientrare i marescialli ai rispettivi corpi di provenienza.

I nomi dei concorrenti dichiarati idonei, la nuova destinazione e la data di presentazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale delle nomine.

I corpi ai quali i marescialli sono addetti daranno direttamente in tempo partecipazione alla direzione di commissariato militare di Bologna della disponibilità dei medesimi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 329. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Fornitura della paglia da lettiera e ritiro del letame.** — (Direzione generale servizi logistici). — 31 maggio 1927 - Anno V.

Col 30 giugno 1927 scadranno i contratti relativi al ritiro del letame ed alla fornitura della paglia da lettiera presso i corpi a cavallo, e occorrerà provvedere ad assicurare questi servizi con la stipulazione di nuovi contratti, la cui ap-

provazione è demandata alle autorità competenti a norma dell'art. 22 della legge 17 luglio 1910, n. 511 e dell'art. 3 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253 sul decentramento amministrativo dei servizi dell'amministrazione della guerra (Vedi circ. 3 agosto 1926, n. 472 della Direzione generale dei servizi amministrativi diretta ai comandi di corpo d'armata) (1).

Nell'intendimento che siano osservate norme uniformi nell'eseguimento delle operazioni di aggiudicazione dei nuovi appalti, si stabilisce quanto appresso:

Il contratto, riguardante il ritiro del letame, dovrà essere unico per ogni presidio e — qualora non vi ostino difficoltà — essere conglobato con quello concernente la fornitura della paglia da lettiera in tutti quei presidi in cui la paglia da lettiera non sia fornita dalle imprese foraggio.

Per quanto riflette la fornitura della paglia da lettiera, quelli dei relativi contratti che per qualsiasi motivo dovessero aver decorrenza non anteriore al 1° agosto p. v., dovranno contenere apposita clausola, in virtù della quale l'amministrazione militare, qualora il prezzo di appalto dovesse risultare superiore a quello di appalto del servizio foraggi per la rispettiva divisione militare, si riserverà di non approvare i contratti di fornitura paglia da lettiera, e, conformemente alla esplicita facoltà della quale è cenno nelle aste per il deliberamento del servizio foraggi, di affidarlo alle rispettive imprese assuntrici del servizio stesso, al minor prezzo deliberato nei loro confronti per la paglia mangiativa.

I contratti avranno in massima la durata di 1 anno.

Al deliberamento e alla stipulazione del contratto sarà provveduto, nei presidi sedi di più corpi e reparti, dall'ufficio di commissariato dove esiste, o da uno dei corpi o reparti designati dal comando del presidio; nei presidi sedi di un sol corpo o reparto, dal rispettivo comandante.

---

(1) Con provvedimento legislativo in corso sarà chiarito che l'art. 3 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925 n. 2253, non ha abrogato l'art. 22 della legge 17 luglio 1910 n. 511, in quanto demanda ad autorità inferiori ai comandanti di corpo d'armata l'approvazione dei contratti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo stesso; ricadendo quindi sotto l'impero del citato art. 3 — che prescrive il parere dell'ispettore amministrativo territoriale — soltanto i contratti di cui alla lettera *d*) dell'art. 22 sopra richiamato.

Tenuto conto del deprezzamento del letame, se mescolato alla spazzatura, il contratto dovrà essere limitato al ritiro del solo letame.

Per la cessione si terrà come base il peso o la misura a metro cubo o la « giornata di presenza » secondo che i comandi riterranno preferibile in relazione ai mezzi che avranno a loro disposizione e alle prescrizioni municipali relative agli orari per il ritiro del letame.

Dovrà riservarsi facoltà all'amministrazione di disporre del letame che potrà occorrere ai corpi per la coltivazione dei terreni adiacenti alle caserme e di quelli demaniali.

Se sarà possibile provocare il concorso di più offerte, si farà ricorso alla licitazione privata o si seguirà, se ritenuto più conveniente, il sistema indicato dall'art. 92 del regolamento per la amministrazione e contabilità generale dello Stato, invitando, o interpellando, il maggior numero di persone o ditte che presentino ogni garanzia per la buona esecuzione del servizio e, specialmente, i comizi o consorzi agrari, quelli antifilosserici, ecc.

A parità di offerta saranno nell'aggiudicazione preferiti i comizi e i consorzi.

Se la licitazione non sia possibile, si procederà a trattativa privata.

Nei presidi nei quali si sarà seguito il sistema della trattativa privata, si dovranno indicare nelle premesse del contratto le ragioni della scelta di tale sistema.

L'assuntore del servizio dovrà normalmente fornire i seguenti quantitativi di paglia per ciascun quadrupede e per ogni giornata di presenza:

Pel periodo dal 1° aprile al 30 settembre Kg. 3;
Pel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo Kg. 3,500.

Egli dovrà, se richiesto, fornire anche un quantitativo superiore e non avrà altro diritto che al pagamento del maggior quantitativo in base al prezzo contrattuale stabilito per la razione normale.

All'acquisto della paglia da lettiera pei propri quadrupedi gli ufficiali sono liberi di provvedere come meglio ritengano; peraltro è data loro facoltà, qualora lo preferiscano, di avvalersi dell'impresa fornitrice della paglia stessa all'amministrazione militare, *ma in tal caso debbono obbligarsi di farlo per tutta la durata del contratto,* salvi i casi

eccezionali previsti dal capitolato d'oneri per la provvista della paglia da lettiera e riguardanti essenzialmente l'allontanamento temporaneo, oppure denitivo, dalla zona territoriale d'appalto dell'impresa. Ciò, oltre che per la regolarità amministrativa, per ragioni di equità, che in materia contrattuale, secondo il nostro diritto positivo, vanno tenute presenti, e che consigliano di mantenere una reciprocanza di diritti e di obblighi fra le parti contraenti.

Al fine poi di prevenire eventuali contestazioni, l'obbligo della impresa di fornire la paglia da lettiera ai quadrupedi degli ufficiali allo stesso prezzo al quale la distribuisca pei quadrupedi dell'amministrazione militare, e l'obbligo degli ufficiali di rivolgersi per dette forniture ad essa impresa — salve sempre le accennate eccezioni — dovrà, al caso, essere inserito con apposita clausola nei contratti.

Qualora il contratto fornitura paglia da lettiera, che fosse stato stipulato con decorrenza non anteriore al 1° agosto p. v., non venga approvato perchè il relativo prezzo d'appalto risultasse superiore al prezzo d'appalto dell'impresa divisionale pel servizio foraggi, gli ufficiali dovranno provvedere per loro conto all'acquisto della paglia da lettiera pei loro quadrupedi. Nulla vieta però, se l'impresa divisionale accetti di fornire la paglia anche pei cavalli degli ufficiali alle medesime condizioni del contratto con l'amministrazione militare, che nel contratto si inserisca apposita clausola.

Reggeranno gli appalti i « capitoli d'oneri per la provvista della paglia da lettiera e la vendita del letame e delle spazzature » approvati con decreto ministeriale 12 settembre 1911, n. 22, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1911, capitoli che verranno allegati al contratto per formarne parte integrante.

A parziale modificazione del paragrafo 10 si dovrà nel contratto stabilire esplicitamente la facoltà per l'amministrazione militare di richiedere al fornitore anche paglia di orzo, oltre che di grano, di avena e di segala.

Il paragrafo 22 del detto capitolato dovrà nel contratto modicarsi come appresso:

« Le contestazioni sulla qualità della paglia da lettiera e sulla rispondenza di essa ai prescritti requisiti saranno decise definitivamente e inoppugnabilmente dal comandante del presidio. Le parti dovranno uniformarsi alla decisione, rimanendo escluso ogni appello, anche giudiziale.

Per le contestazioni di altra natura, non potute definire in sede amministrativa, rimane salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. In attesa della decisione del comandante del presidio o dell'autorità giudiziaria, a seconda della natura delle contestazioni, non dovrà essere interrotto il ritiro del letame, nè la somministrazione della paglia, e, se la contestazione verte sulla qualità di questa, l'appaltatore dovrà nel frattempo provvederne altra che abbia i prescritti requisiti, altrimenti l'amministrazione potrà acquistarla dal commercio. Le maggiori spese dell'acquisto graveranno sull'appaltatore nel caso di soccombenza ».

I predetti capitolati dovranno essere chiesti dai comandi interessati a questo Ministero (Ufficio pubblicazioni militari).

Avvenuta la stipulazione, copia autentica del contratto in carta libera, con a corredo i capitolati d'oneri, copie della ricevuta provvisoria della cauzione e degli atti di deliberamento, dovranno essere trasmesse sollecitamente all'autorità competente per l'approvazione.

Le direzioni di commissariato invieranno poi, appena possibile, al Ministero un prospetto indicante il presidio, il nome del deliberatario, la data del contratto, i prezzi, la data di approvazione, gli estremi della registrazione da parte del fisco, e, ove sia richiesta, quelli della registrazione presso la Corte dei conti.

A tale uopo, appena approvati i contratti, le autorità che li hanno stipulati comunicheranno d'urgenza alle competenti direzioni di commissariato tutti i dati necessari per la compilazione del prospetto su indicato.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 330. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Direzione generale servizi logistici). — 2 giugno 1927 - Anno V.

In relazione all'articolo 68 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli Enti e corpi militari, che, con decreto ministeriale n. 772 del 23 maggio c. a., è stato escluso dal fare offerte per tutti i contratti con le pubbliche amministrazioni:

il sig. FELICE CROCE di Donato, domiciliato in *Verona*, via Chiodo n. 7, già capo calzolaio presso il 4° reggimento genio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 331. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Gestione della quota destinata alla parte completiva del rancio.** — (Direzione generale servizi logistici). — 2 giugno 1927 - Anno V.

A modificazione delle disposizioni impartite con la circolare 657 del *giornale militare* 1914 e di quella ministeriale n. 7420/6692 del 23 maggio 1924, questo Ministero determina che la gestione della quota destinata al miglioramento eccezionale del rancio in occasione di solennità sia regolata, anzichè trimestralmente, alla fine di ogni esercizio finanziario.

A tale epoca dovrà sempre ottenersi il perfetto pareggio tra l'ammontare delle quote dovute in ragione delle giornate di convivenza e la somma effettivamente spesa, per modo che non rimanga alcun residuo.

Nulla è innovato per quanto si riferisce alle altre disposizioni contenute nelle circolari su richiamate.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 332. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme riguardanti la riparazione dei materiali del gruppo C.** — (Direzione generale di artiglieria ed automobilismo – Divisione amministrativa – Sezione III). — 2 giugno 1927 – Anno V.

a) A datare dal 1° luglio p. v. tutti i corpi dovranno provvedere alle riparazioni dei materiali del gruppo *C*, salvo quelli speciali per i servizi degli enti di Artiglieria, Genio ed Automobilistici, tenendo presenti i prezzi contenuti nel nuovo tariffario di cui alla circolare n. 95 del *giornale militare* del corrente anno.

b) Faranno eccezione, e limitatamente al servizio delle bardature, i reggimenti di artiglieria e cavalleria e le accademie e scuole militari, le quali hanno stipulato appositi contratti con i così detti capi sellai.

c) Per i materiali di cui alla precedente lettera *a*) dovranno essere stipulati appositi contratti della durata di un biennio a decorrere dal 1° luglio 1927, avvertendo che, per i corpi i quali non hanno capo armaiuolo militare o apposito personale militare operaio che ne faccia le veci, i contratti per la riparazione delle armi ed oggetti d'armamento devono essere distinti da quelli per la riparazione delle bardature e delle bufetterie. Tali contratti dovranno valere solo per i reparti presenti alla sede del corpo, avvertendo che per i distaccamenti, pei quali si prevede un'assenza dalla sede di almeno sei mesi, potranno essere stipulati appositi contratti separati e per quelli di durata inferiore le riparazioni possono essere eseguite sul posto in base al tariffario suddetto, ricorrendo alla mano d'opera privata.

d) Dovranno essere tenute presenti le norme stabilite nella Istruzione sulla stipulazione dei contratti, avvertendo che in ogni contratto deve essere sopratutto indicato il numero del repertorio ed il domicilio eletto dall'assuntore del servizio.

e) Poichè tali contratti si riferiscono al servizio di artiglieria, che non è stato decentrato ai Comandi di Corpo di Armata, la loro approvazione è esclusivamente di competenza di questo Ministero.

f) Va, poi, ricordato che non si dovrà procedere alla registrazione dei contratti in questione presso l'ufficio del registro se prima non sia intervenuta l'approvazione ministeriale.

g) Ai contratti stessi dovrà essere dato un valore più approssimativo possibile, salvo sempre il conguaglio finale agli effetti delle tasse di registro.

h) Ogni assuntore deve versare una cauzione pari al 5 per cento del valore del contratto, tenendo all'uopo presenti le disposizioni contenute nell'art. 15 (par. 184 e seguenti) della predetta Istruzione sulla stipulazione dei contratti. La copia della quietanza, comprovante il versamento della cauzione, dovrà essere trasmessa al Ministero unitamente alla copia del contratto.

i) Considerato, poi, che i materiali del gruppo *C* devono essere sempre tenuti in completa efficienza, e tenuto presente che gli assuntori di tali appalti sono continuamente a contatto con militari ed ufficiali dei corpi e svolgono la loro attività quasi sempre in locali militari, la loro scelta dovrà essere fatta direttamente dai singoli Comandi, sotto la loro responsabilità e con giudizio insindacabile, tenendo conto della capacità tecnica e finanziaria, della moralità civile e politica e degli altri requisiti che i Corpi stessi riterranno necessari pel regolare svolgimento del servizio.

l) Qualora poi vi fossero più persone che domandassero o che si ritenessero adatte per essere assunte in servizio presso lo stesso Corpo, a parità delle precedenti condizioni e dei requisiti richiesti, si potrà esperimentare fra loro una gara, nella forma prescritta dal par. 225 dell'Istruzione sulla stipulazione dei contratti, aggiudicando l'appalto alla persona che farà il maggior ribasso sui prezzi del tariffario innanzi citato.

m) I contratti, così stipulati, dovranno poi essere mandati in copia al Ministero per l'approvazione, avvertendo che tali copie devono essere scritte su carta consistente.

n) Nell'inviare la copia per l'approvazione, ogni Corpo dovrà riferire se abbia avuto luogo o non la gara di cui alla precedente lettera *i*), indicando, in caso affermativo i

nomi dei vari concorrenti e le offerte presentate da ciascuno di loro.

o) Ogni contratto dovrà essere compilato in conformità della seguente bozza:

« Contratto per la riparazione dei . . . . .
. . . . . .
« fra l'Amm. militare rappresentata da . . . .
« ed il signor . . . . . .
« si conviene e si stipula quanto segue:

1.

« Il sig. . . . . assume il servizio della ripara-
« zione dei materiali di . . . . . .
« presso il Reggimento di . . . . . a datare dal 1° lu-
« glio 1927 a tutto il 30 giugno 1929.

2.

« Il compenso che l'Ammin. corrisponderà al sig. . . . .
« per ogni riparazione sarà quello indicato nell'apposito ta-
« riffario - edizione 1926, col ribasso del.... %.

3.

« Le riparazioni per i materiali del gruppo *C* in uso al corpo
« esclusi quelli speciali per i servizi di artiglieria e genio e
« dei centri automobilistici, per i quali non esista apposita
« tariffa, saranno eseguite in base ai prezzi fissati dal tarif-
« fario per i materiali analoghi.

4.

« Le riparazioni dovranno essere eseguite con la massima
« diligenza ed esattezza e non potranno essere mai alterate
« le dimensioni degli oggetti, nè la foggia stabilita. Contrav-
« venendo a tale patto, le riparazioni saranno escluse dal pa-
« gamento e l'assuntore sarà tenuto al risarcimento dei
« danni arrecati agli oggetti stessi.

5.

« Il sig. . . . . si obbliga ad ottemperare alle « norme del servzio interno del corpo in quanto interessino « l'esecuzione del presente contratto.

6.

« L'assuntore deve provvedere alle riparazioni qualunque « sia la forza del corpo, nè potrà mai aver diritto ad inden- « nità veruna se, per l'aumento o dimnuzione della forza stes- « sa, il lavoro verrà a crescere o a diminuire.

7.

« L'assuntore impiegherà, per le riparazioni, mano d'ope- « ra esclusivamente borghese, valendosi degli operai del pro- « prio laboratorio ed impiegherà materie prime provviste « dal commercio.

8.

« La consegna all'assuntore dei materiali da riparare e la « restituzione da parte di lui di quelli riparati, sarà fatta « nei magazzini dell'ente appaltante, in conformità alle nor- « me che emanerà l'ente medesimo.

« Per la consegna del materiale da riparare verranno com- « pilate due note, con l'indicazione dei materiali stessi, delle « riparazioni delle quali essi sono abbisognevoli e del giorno « in cui dovrà avere luogo la restituzione dei materiali ri- « parati.

« Tale data dovrà essere fissata di volta in volta, a secon- « da dell'entità dei lavori da eseguirsi, di comune accordo « tra il gestore e l'assuntore, ed, in caso di disaccordo, sarà « inappellabilmente fissata dal comandante del corpo.

9.

« Il pagamento sarà fatto direttamente dalla cassa del « corpo per ogni singola nota di riparazioni eseguite e col- « laudate, con quietanza di . . . . . .

10.

« Per ogni giorno di ritardo nella restituzione fissate dalla « nota di cui all'art. 8, sarà applicata alla ditta una penali- « tà di L. . . . . contro la cui applicazione non è am- « messo reclamo, a meno che il ritardo non sia stato cagio- « nato da una causa di forza maggiore legalmente compro- « vata. Sul reclamo si pronuncierà il Ministero della guerra. « Tale somma sarà trattenuta sugli averi dell'assuntore.

11.

« Nel caso in cui la ditta sia recidiva in tali inadempienze « o quando essa si renda colpevole di cattiva condotta o di « mancanza di rispetto verso i rappresentanti dell'Ammini- « strazione, questa potrà senz'altro rescindere il contratto, « senza obbligo di sostituzione in mora o di diffida alcuna.

12.

« Nel caso in cui il corpo venisse trasferito di sede o si do- « vesse allontanare dalla medesima per un periodo superiore « ai tre mesi, il contratto potrà essere rescisso senza che « l'assuntore in proposito possa reclamare indennità di sorta.

« Al presente contratto si attribuisce un valore presunto « di L. . . . . .

13.

« A garanzia del pieno eseguimento degli obblighi con- « trattuali, l'assuntore deposita a titolo di cauzione la som- « ma di L. . . pari al 5 per cento del valore presunto del « contratto.

« Tale somma verrà totalmente confiscata a beneficio del- « l'Erario nel caso che abbia luogo la rescissione del contrat- « to prevista al precedente art. 11.

14.

« Fra gli obblighi dell'assuntore intendesi compreso anche « quello di prestare la sua opere ogni qualolta ne sia richie- « sta per le operazioni di perizia o di estimo, del materiale « oggetto del presente contratto, senza compenso alcuno, « salvo le indennità di trasferta stabilite per i capi operai, « nel caso in cui egli si dovesse trasferire fuori della sede del « corpo.

15.

« L'assuntore elegge il suo domicilio a . . . . . ».

16.

« Tutte le spese di registrazione e bollo saranno a carico « dell'assuntore.

17.

« Il presente contratto mentre vincola fin d'ora l'assun- « tore, obbligherà l'Amministrazione militare solo dopo che « sarà stato approvato dal Ministero della guerra ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 333. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Verificatore del puntamento per mitragliatrici Fiat mod. 1914** (*con una tavola di disegno*). — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Div. A. P. Sez. 1ª). — 2 giugno 1927 - Anno V.

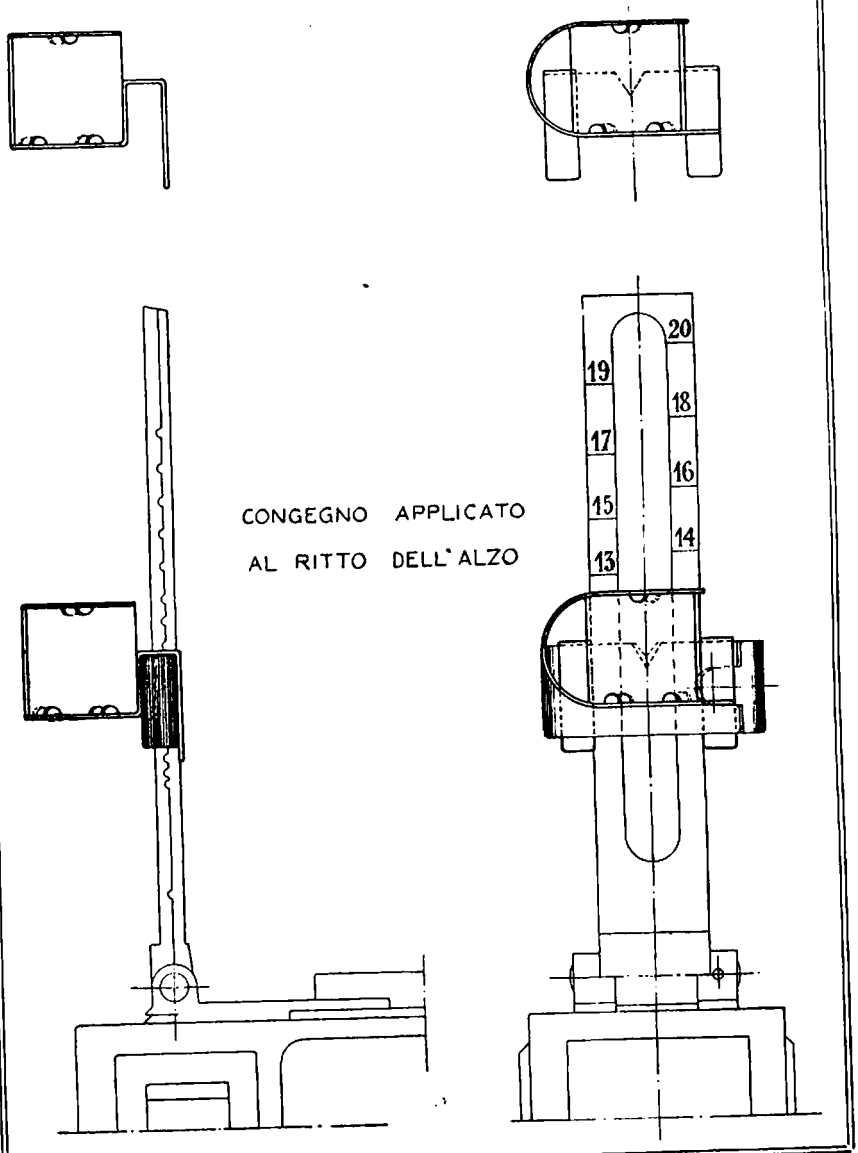
Il Ministero è venuto nella determinazione di adottare un congegno a riflessione per verificare il puntamento delle mitragliatrici Fiat mod. 914, simile a quello attualmente in uso per le armi mod. 91.

Come risulta dall'annessa tavola schematica illustrativa l'apparecchio viene applicato al ritto d'alzo dell'arma, agganciandolo al corsoio per mezzo delle apposite linguette elastiche anteriori.

Detto apparecchio denominato « *Verificatore del puntamento per mitragliatrici Fiat mod.* 1914 » sarà appena possibile distribuito ai corpi per cura della fabbrica d'armi R. E. di Terni, alla quale saranno date dirette disposizioni da questo Ministero.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Congegno a riflessione per verificare il puntamento delle mitragliatrici mod. 914



N. 334. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Comando del corpo di Stato Maggiore - Ufficio storico). — 2 giugno 1927 - Anno V.

L'Ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra provvederà ad inviare una copia della sottosegnata pubblicazione ai seguenti enti: Consiglio dell'Esercito, Ufficio di S. E. il Capo di Stato Maggiore generale, comandi di grandi unità ed uffici corrispondenti, comandi superiori di cavalleria, comandi di artiglieria e genio di corpo d'armata, comandi di brigata di fanteria, comandi di brigata alpini, comandi di reggimento, centri automobilistici, scuole militari, biblioteche militari di presidio, distretti militari, direzioni di artiglieria e genio, commissariato e sanità.

Comando del corpo di Stato Maggiore, Ufficio Storico. « *La guerra mondiale* 1914-1918 ». Compilazione dell'archivio di stato germanico. Traduzione del generale di brigata Ambrogio BOLLATI. Vol. I. Le battaglie di frontiera nell'ovest.

Prezzo di copertina L. 25.

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo il prescritto della circolare 53 del *giornale militare* 1921; i comandi, i corpi ed uffici segneranno ricevuta direttamente ed esclusivamente, all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

Chi voglia acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra inviando il relativo importo, più le spese postali. I signori ufficiali che intendano usufruire dello sconto loro concesso del 20 per cento si attengano alle norme stabilite dalla circolare 485 del *giornale militare* 1925. Per acquisti con pagamento rateale vedi circolare 249 *giornale militare* corrente anno.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 335. — TRASPORTI. — **Quantità di bagaglio ammesso, per i sottufficiali, al trasporto a tariffa militare.** — (Direzione generale servizi logistici). — 2 giugno 1927 - Anno V.

Si comunica che in seguito ad accordi presi con la Direzione generale delle FF. SS., la quantità di bagaglio che può essere trasportato ai prezzi della tariffa militare, attualmente stabilita nell'allegato n. 8 al regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie del Regno ai progressivi numeri 13 e 15, è così modificata:

Maresciallo	Kg. 150	(anzichè 80)
Brigadiere e vigebrigadiere dei RR. carabinieri	» 60	(anzichè 50)

Le Amministrazioni militari apporteranno pertanto opportune varianti all'allegato n. 8 del citato regolamento.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 336. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **R. decreto n. 811 - Determinazione della circoscrizione territoriale per il servizio dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto). — 12 maggio 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 126, del 1 giugno 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 21 dicembre 1884, n. 2858, e 23 ottobre 1919, n. 2018 riguardanti la circoscrizione territoriale militare per il servizio dell'Arma dei carabinieri Reali, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito;

Visto il R. decreto 16 maggio 1926, n. 855, sull'ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali;

Visto il R. decreto 16 dicembre 1926, n. 2111, riguardante la costituzione del Corpo d'armata territoriale di Alessandria, la circoscrizione militare territoriale del Regno e la sede del Tribunale militare territoriale per la giurisdizione del detto Corpo d'armata;

Vista la legge 23 dicembre 1926, n. 2246, riguardante la modificazione della circoscrizione territoriale delle provincie di Parma, Pavia e Piacenza;

Visto il R. decreto legge 2 gennaio 1927, n. 1, sul riordinamento delle circoscrizioni provinciali;

Visto il R. decreto legge 8 maggio 1927, n. 679, che apporta varianti all'attuale ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra e dell'interno, di concerto con quello per le colonie;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La circoscrizione militare territoriale per il servizio dell'Arma dei carabinieri Reali è determinata dalla tabella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Circoscrizione territoriale per il servizio dell'Arma dei carabinieri Reali.

Ispettorati di zona	Comandi di legione	Comandi di divisione	Provincie comprese nella giurisdizione di ciascuna legione
1ª Zona TORINO	TORINO	Torino interna	Torino
		Torino esterna	
		Aosta	Aosta
		Vercelli	Vercelli
		Novara	Novara
	ALESSANDRIA	Alessandria interna	Alessandria
		Alessandria esterna	
		Cuneo	Cuneo
		Pavia	Pavia
	GENOVA	Genova interna	Genova
		Genova esterna	Genova-Savona
		Spezia	Spezia-Genova
		Imperia	Imperia
		Piacenza	Piacenza
		Parma	Parma
		Reggio Emilia	Reggio Emilia
	LIVORNO	Livorno	Livorno
		Pisa	Pisa
		Lucca	Lucca
		Massa Carrara	Massa Carrara
2ª Zona MILANO	MILANO	Milano interna	Milano
		Milano esterna	
		Varese	Varese
		Bergamo	Bergamo
		Brescia	Brescia
		Como	Como-Sondrio
	TRENTO	Trento interna	Trento
		Trento esterna	
		Bolzano	Bolzano
	VERONA	Verona	Verona
		Mantova	Mantova
		Vicenza	Vicenza
		Cremona	Cremona
	TREVISO	Treviso	Treviso
		Belluno	Belluno
		Padova	Padova
		Rovigo	Rovigo
		Venezia	Venezia

Ispettorato di zona	Comandi di legione	Comandi di divisione	Provincie comprese nella giurisdizione di ciascuna legione
Segue 2ª Zona MILANO	TRIESTE	Trieste.	Trieste
		Pola interna Pola esterna	Pola
		Fiume.	Fiume
		Udine	Udine
		Gorizia.	Gorizia
3ª Zona FIRENZE	FIRENZE	Firenze interna	Firenze
		Firenze esterna	Firenze-Pistoia
		Siena	Siena
		Grosseto	Grosseto
	BOLOGNA	Bologna interna Bologna esterna	Bologna
		Ferrara	Ferrara
		Modena	Modena
		Ravenna	Ravenna
	ANCONA	Ancona	Ancona
		Pesaro.	Pesaro
		Macerata.	Macerata
		Ascoli Piceno.	Ascoli Piceno
		Forlì.	Forlì Zara
	PERUGIA	Perugia	Perugia
		Terni	Terni
		Aquila.	Aquila
		Rieti.	Rieti
		Arezzo.	Arezzo
4ª Zona ROMA	ROMA (Raggruppamento)	Roma 2 Battaglioni CC. RR. 1 gruppo squad. CC. RR	Roma
	LAZIO	Laziale 1ª.	Roma
		Laziale 2ª.	
		Frosinone.	Frosinone
		Viterbo	Viterbo
	CHIETI	Chieti	Chieti
		Pescara	Pescara
		Teramo	Teramo
		Campobasso.	Campobasso
		Benevento	Benevento
		Avellino	Avellino

Ispettorati di zona	Comandi di legione	Comandi di divisione	Provincie comprese nella giurisdizione di ciascuna legione
Segue 4ª Zona ROMA	CAGLIARI	Cagliari	Cagliari
		Nuoro	Nuoro
		Sassari	Sassari

N. B. — Il raggruppamento « Roma » e la legione del Lazio hanno unico ufficio d'amministrazione costituito presso la legione stessa.

5ª Zona NAPOLI	NAPOLI	Napoli interna	Napoli
		Napoli esterna	
		Caserta.	
		Salerno interna.	Salerno
		Salerno esterna. . .	
	BARI	Bari	Bari
		Taranto	Taranto - Brindisi - Matera
		Foggia	Foggia
		Lecce.	Lecce
	CATANZARO	Catanzaro interna.	Catanzaro
		Catanzaro esterna.	
		Cosenza.	Cosenza
		Potenza.	Potenza
		Reggio Calabria . .	Reggio Calabria

N. B. — Dall'Ispettorato della 5ª zona dipendono anche i comandi ed i reparti carabinieri Reali del Dodecaneso.

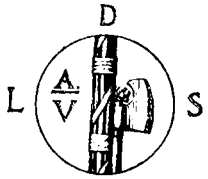
6ª Zona PALERMO	PALERMO	Palermo interna . .	Palermo
		Palermo esterna . . .	
		Castrogiovanni. . .	Castrogiovanni
		Trapani . . .	Trapani
		Girgenti	Girgenti
		Caltanissetta . .	Caltanissetta
	MESSINA	Messina interna . . .	Messina
		Messina esterna . . .	
		Catania	Catania
		Siracusa	Siracusa
		Ragusa	Ragusa

N. B. — Dall'Ispettorato della 6ª zona dipendono anche i comandi ed i reparti carabinieri Reali delle colonie.

Le legioni allievi di Roma e di Torino e la Scuola allievi sottufficiali carabinieri Reali di Firenze dipendono direttamente dal generale di divisione addetto al Comando generale dell'arma dei carabinieri Reali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.



PREZZO L. 1,60.

(3714) - Roma, 1927 - Anno V - Stabilimento Poligrafico dello Stato.

GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 26ª — 1927 - ANNO V — 10 GIUGNO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 337 - 31 maggio 1927 - Anno V. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Appalto dei foraggi dal 1° agosto 1927 al 31 luglio 1928 . . . . . *Pag.* 1127

» 338 - 12 aprile 1927 - Anno V. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che sostituisce il segretario nel consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore ENRICO HERMANN » » 1141

» 339 - 20 aprile 1927 - Anno V. — PERSONALE OPERAIO. — Decreto del Capo del Governo che autorizza la costituzione dell'Associazione generale fascista addetti ad aziende industriali dello Stato e delle associazioni nazionali aderenti. . . . . » 1142

» 340 - 6 maggio 1927 - Anno V. — COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO - ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale relativo alla delimitazione del tempo entro cui possono essere concessi ai nazionali combattenti in Libia, i benefici di cui ai decreti 1769 e 1784 del 1922 . . . . . » 1149

» 341 - 7 maggio 1927 - Anno V. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 694 - Riduzione delle indennità temporanee mensili, dei soprassoldi e degli altri assegni a titolo di caro-viveri, corrisposti al personale di qualsiasi categoria dipendente dalle Amministrazioni dello Stato. . . . . » 1150

N. 342 – 12 maggio 1927 – Anno V. — RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 816 – Aumento del numero complessivo dei commissari di leva e disposizioni relative a tali funzionari . . . . . *Pag.* 1161

» 343 – 2 giugno 1927 – Anno V. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 1162

» 344 – 9 giugno 1927 – Anno V. — AVANZAMENTO. — Esami obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei capitani chimici-farmacisti . . . . . » 1163

» 345 – 9 giugno 1927 – Anno V. — EQUIPAGGIAMENTO. — Divisa dei carabinieri – Modifiche ai mantelli e mantelline . . . . . » 1163

» 346 – 9 giugno 1927 – Anno V. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione del fascicolo 16 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. Esercito . . . . . » 1168

» 347 – 9 giugno 1927 – Anno V. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Servizio della carne congelata . . » 1169

» 348 – 23 maggio 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che sostituisce il segretario supplente della commissione di disciplina presso il Ministero della guerra . . . . . » 1170

AVVISO . . . . . » 1171

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1171

Circolare N. 337. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Appalto dei foraggi dal 1° agosto 1927 al 31 luglio 1928.** — (Direzione generale servizi logistici). — 31 maggio 1927 - Anno V.

Questo Ministero determina che pel giorno 2 del prossimo mese di luglio siano indette, alla sede di ciascuna direzione di commissariato, le aste per gli appalti dei foraggi (avena, fieno, paglia) dal 1° agosto 1927 al 31 luglio 1928, per i quadrupedi del R. Esercito, dell'arma dei CC. RR. (1), degli enti della R. Aeronautica, della R. Guardia di Finanza, della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale. La fornitura sarà suddivisa in lotti ed ogni lotto abbraccierà il territorio di una divisione militare.

Resta eccettuata la divisione militare di Cagliari, per la quale la competente Sezione di Commissariato provvederà in base alle speciali disposizioni già datele dal Ministero.

Gli elementi di base per l'appalto risultano dallo specchio che segue. Le aste saranno tenute col metodo delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo indicato nell'avviso d'asta, diminuto del ribasso percentuale stabilito in apposita scheda segreta dall'amministrazione nel modo indicato negli articoli 73 *c*), 75 e 76, del regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Si avverte che si procederà al deliberamento definitivo nella prima seduta anche se venga presentata una sola offerta (art. 69 reg. citato).

Le offerte dovranno quindi contenere la percentuale del ribasso (unico per il fieno, per la paglia e per l'avena) sui prezzi di base, ribasso da confrontarsi, come accennato, con quello stabilito nella scheda segreta dell'amministrazione.

Le singole direzioni di commissariato militare pubblicheranno immediatamente gli avvisi d'asta per le rispettive imprese, dei quali si unisce il modello, avvertendo di pubblicare nello stesso locale, unitamente all'avviso proprio, quelli che riceveranno dalle altre direzioni di commissariato.

---

(1) Con le avvertenze, per quel che riguarda i CC. RR., indicate nell'avviso d'asta.

Si avverte però che alla pubblicazione dell'avviso d'asta nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno provvederà la direzione di commissariato di Roma, con avviso unico per tutte le direzioni.

L'orzo, la crusca e le carrube, eventualmente occorrenti, saranno acquistate direttamente per proprio conto dall'amministrazione militare, e quindi le disposizioni del capitolato d'oneri, relative al servizio di tali surrogati, non troveranno applicazione. Però i concorrenti all'asta dovranno assumere l'incarico della distribuzione di detti surrogati, col compenso fisso, non soggetto a ribasso d'asta, indicato nello specchio che segue, alle condizioni dell'unito avviso d'asta ed a quelle altre di carattere speciale che per ogni divisione saranno pattuite nel rispettivo contratto.

Qualora uno o tutti i detti surrogati siano distribuiti direttamente dall'amministrazione militare, le imprese non avranno alcun diritto a compenso di distribuzione.

Ciascun ufficio appaltante segnerà nel proprio avviso, come base d'asta, il prezzo dei generi ed il compenso di distribuzione dei surrogati segnati nello specchio.

Per la paglia il prezzo sarà unico per la paglia mangiativa, per la paglia da casermaggio ed eventualmente per quella da lettiera.

La paglia da lettiera è esclusa dal contratto nei presidi in cui essa è fornita dall'assuntore del ritiro del letame, e l'amministrazione militare si riserva il diritto di rinnovare al detto assuntore la fornitura della paglia da lettiera o, comunque, di appaltarla separatamente, in qualunque tempo e per qualsiasi durata, senza che per ciò l'aggiudicatario del servizio foraggi possa sollevare eccezione o pretesa di sorta.

Però detto aggiudicatario è obbligato, se richiesto e nella misura in cui sarà richiesto, a fornire la paglia da lettiera al prezzo della paglia da casermaggio.

La direzione di commissariato militare per la Sicilia inserirà nei contratti che la paglia da lettiera dovrà essere di lunghezza non inferiore a centimetri venti e la paglia mangiativa essere crivellata in modo da evitare la presenza di foglie e steli sminuzzati e di punte di grano, avena od orzo, costituenti nel complesso tritume.

L'impresario sarà obbligato ad effettuare, a sue spese e con mezzi propri e nei propri magazzini, la distribuzione,

ai corpi, del fieno, della paglia e dell'avena, ed, eventualmente, dell'orzo, della crusca e delle carrube, in tutti i presidi, salva restando però la facoltà dell'amministrazione militare, quando lo creda opportuno, di richiedere la consegna dei generi in magazzini militari, da designarsi entro il territorio del rispettivo lotto, per procedere alla distribuzione diretta ai vari corpi.

In corrispettivo dell'obbligo di consegna dei foraggi nei magazzini e fienili dei comandi, reparti o stazioni dell'arma dei CC. RR. o degli enti della R. Aeronautica — con le modalità e limitazioni indicate nell'avviso d'asta — spetta all'assuntore il compenso fisso per quintale indicato nello specchio che segue.

Lo stesso compenso spetta all'assuntore per il trasporto e la consegna come sopra dell'erba per i quadrupedi dei comandi, reparti o stazioni dell'arma dei CC. RR. o degli enti della R. Aeronautica, messi all'alimento verde.

Naturalmente l'assuntore del servizio ha l'obbligo di ritirare, a sua cura e spese, dai magazzini dell'arma dei CC. RR. e degli enti della R. Aeronautica, i sacchi vuoti con i quali avrà fornito l'avena, od, eventualmente, gli altri generi, ai detti magazzini.

La direzione di commissariato di Bologna inserirà nel proprio avviso d'asta:

« L'impresa foraggi per la divisione militare di Ancona « assumerà l'obbligo di consegnare al prezzo contrattuale a « quel panificio militare, franco bordo Ancona, i quantita- « tivi di tutti o soltanto di alcuni dei generi costituenti la « razione foraggio occorrenti per il presidio di Zara che le « saranno richiesti dall'Amministrazione militare, rima- « nendo a carico dell'Amministrazione stessa il nolo An- « cona-Zara ».

La direzione di commissariato di Bari inserirà nel proprio avviso d'asta:

« L'impresa foraggi per la divisione militare di Bari avrà « l'obbligo, se richiesta, di consegnare, a prezzo contrat- « tuale, a quel panificio militare, franco bordo Bari, i fo- « raggi occorrenti per il presidio di Rodi, restando a ca- « rico dell'amministrazione militare il nolo Bari-Rodi ».

Similmente la direzione di commissariato di Roma inserirà le dette avvertenze, riflettenti i presidi di Zara e Rodi, nell'avviso che pubblicherà sulla *Gazzetta Ufficiale*.

L'amministrazione militare si riserva il diritto pieno ed insindacabile di eseguire per suo conto acquisti diretti di fieno, di paglia e di avena nei territori di ciascuna divisione ed all'estero, senza che per ciò l'assuntore possa elevare proteste o chiedere indennizzi di sorta.

Ogni ufficio appaltante segnerà nel rispettivo avviso di asta, per ciascuna divisione, l'ammontare del deposito per concorrere all'asta del relativo lotto d'impresa, desumendolo dallo specchio innanzi riportato.

Il deposito eseguito dal deliberatario sarà poi convertito in definitivo, a senso delle vigenti disposizioni.

I capi degli uffici appaltanti, nelle indicazioni che dovranno dare ai concorrenti, a' termini dei capitoli d'oneri, in ordine ai luoghi da considerare montuosi, terranno presenti le disposizioni della circolare 28 maggio c. a. n. 5223.

Alle persone che ne facciano domanda, saranno date le indicazioni necessarie per valutare la entità del servizio nei vari presidi alla data in cui il servizio si inizia, ma con la espressa avvertenza che tali indicazioni hanno carattere di semplici informazioni approssimative e non potranno essere invocate poi dalle imprese per ottenere quanto non è esplicitamente concesso dai capitoli d'oneri. (1)

I capi degli uffici appaltanti dovranno trovarsi nelle loro sedi nei giorni degli incanti, presiedere personalmente il seggio, e trovarvisi pure il giorno nel quale si debba provvedere a trattativa privata.

Ciascuno di essi comunicherà per telegramma al Ministero i risultati dell'asta, indicando per quali divisioni furono presentate offerte, i prezzi offerti, i nomi degli offerenti, e se e quali offerte furono presentate per persona da nominare.

In caso di diserzione della trattativa, i capi degli uffici appaltanti, nell'informarne il Ministero, indicheranno riservatamente i prezzi che essi proporrebbero a base del nuovo appalto.

---

(1) Per le legioni dei CC. RR. comprese totalmente nei lotti d'impresa divisionale i concorrenti alle aste potranno prendere conoscenza del numero, della entità e della ubicazione dei relativi reparti a cavallo presso i comandi di legione interessati; ai quali pertanto — sempre con l'espressa avvertenza di cui sopra — le direzioni di commissariato inviteranno i concorrenti a rivolgersi all'uopo.

Come è detto nell'avviso d'asta, gli acconti quindicinali per le somministrazioni eseguite ai quadrupedi del R. Esercito, compresi quelli dei RR. CC., verranno corrisposti ai fornitori dalle direzioni di commissariato militare.

Gli uffici appaltanti invieranno al Ministero le dichiarazione indicanti le sezioni di Tesoreria nelle quali le imprese chiederanno vengano effettuati i pagamenti *dei saldi* delle contabilità.

Gli uffici che fossero eventualmente sforniti di capitoli d'oneri, dovranno farne telegraficamente richiesta a questo Ministero (Ufficio pubblicazioni militari).

Le direzioni di commissariato invieranno direttamente al Ministero due esemplari degli avvisi d'asta, appena stampati.

Intervenuto il deliberamento e stipulati i contratti formali, ne dovranno essere trasmesse sollecitamente ai comandi dei corpi d'armata, per la relativa approvazione, copie autentiche in carta libera, corredate dei capitoli d'oneri, delle copie delle ricevute provvisorie dei depositi e degli atti di deliberamento.

Approvati i contratti, ogni direzione di commissariato ne trasmetterà copia al Ministero completata degli estremi del relativo decreto di approvazione e della sua registrazione presso la Corte dei conti, nonchè della registrazione del contratto da parte del fisco.

Le informazioni riservate per la compilazione della scheda segreta saranno inviate dalle direzioni di commissariato in modo che pervengano al Ministero (Direttore generale dei servizi logistici) non più tardi del 20 giugno corrente.

Divisione	Prezzo dei generi al quintale			Compenso distribuzione succedanei avena al quintale	Ammontare presunto del contratto (in lire)	Deposito per concorrere all'appalto di ciascun lotto (in lire)	Compenso per un q.le di generi trasportati nei magazzini e nei fienili dei C. RR. e degli enti aeronautici	
	Avena	Fieno	Paglia				Legioni	Compenso non soggetto a ribasso d'asta
Torino	115	52	25	3,50	5.000.000	250.000	Torino (1)	1
Novara	116	65	25	3 —	2.300.000	165.000	» (2)	3
Alessandria	120	57	25	3,50	2.450.000	122.500	Alessandria	1
Cuneo	122	59	28	3,50	2.700.000	135.000		
Genova	118	63	30	3 —	1.000.000	50.000	Genova	
Milano	124	63	33	3,75	5.000.000	250.000	Milano	1
Brescia	127	62	32	3 —	2.350.000	117.500		
Piacenza	123	61	26	3 —	2.600.000	130.000		
Verona	116	57	27	3,50	1.650.000	82.500	Verona	2
Padova	114	55	26	3,50	4.100.000	205.000	Treviso	2
Bolzano	121	64	35	3,50	3.100.000	155.000	Trento	2,70
Trieste	124	50	30	3,50	1.250.000	62.500	Trieste	3
Udine	127	48	28	3,25	3.400.000	170.000		
Gorizia	124	45	26	3 —	1.500.000	75.000		
Pola	126	51	30	3 —	1.450.000	72.500		
Bologna	128	52	26	3,50	4.000.000	200.000	Bologna	4
Ravenna	125	47	25	3,50	2.150.000	107.500		
Ancona	126	53	26	2,75	1.400.000	70.000	Ancona	3
Firenze	135	68	30	3 —	3.750.000	187.500	Firenze	4
Livorno	132	66	28	3 —	2.500.000	125.000	Livorno	2
Roma	125	62	22	3,75	6.000.000	300.000		
Perugia	125	62	22	2,75	1.450.000	72.500	Perugia	3,50
Bari	131	73	34	3 —	2.200.000	110.000	Bari	4
Chieti	127	66	27	2,75	1.900.000	95.000	Chieti (3)	3
Napoli	123	54	28	3,75	4.650.000	232.500	» (4)	5
Salerno	125	55	28	3 —	600.000	30.000	Napoli	5
Catanzaro	130	62	32	3 —	350.000	17.500	Catanzaro	6
Palermo	127	69	39	3 —	3.200.000	160.000	Palermo	1
Messina	127	69	39	3 —	1.900.000	95.000	Messina	1

(1) Pei comandi, reparti e stazioni compresi nel territorio della Divisione militare di Torino.

(2) Pei comandi, reparti e stazioni compresi nel territorio della Divisione militare di Novara.

(3) Pei comandi, reparti e stazioni compresi nel territorio della Divisione militare di Chieti.

(4) Pei comandi, reparti e stazioni compresi nel territorio delle Divisioni militari di Napoli e Salerno.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Allegato alla circolare del 31 maggio 1927 (modulo dell'avviso d'asta per le imprese foraggio).

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE . . . . . .

AVVISO D'ASTA

per la fornitura dei foraggi nelle divisioni militari di . . . . . dal 1° agosto 1927 al 31 luglio 1928, con deliberamento definitivo anche se vi sia una sola offerta, a senso degli articoli 69, 73 *c*), 75 e 76, del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n 827, cioè per mezzo di offerte segrete portanti il ribasso sul prezzo di base stabilito dalla amministrazione militare, ribasso da confrontarsi con quello fissato dall'amministrazione stessa nella propria scheda segreta.

1. Si notifica che alle ore 11 del giorno 2 luglio 1927 avrà luogo presso questa direzione in via . . . . . avanti il Direttore titolare, un pubblico incanto ad offerte segrete per lo appalto — in tanti distinti lotti quante sono le divisioni militari sotto indicate — della fornitura dei foraggi ai quadrupedi del Regio Esercito, compresi quelli delle legioni territoriali dei Carabinieri Reali (1), degli enti della R. Aeronautica, della R. Guardia di Finanza, della M. V. S. N., e della paglia da casermaggio, nei territori delle divisioni militari di . . . . . di . . . . . di . . . . . .

(1) La direzione di commissariato di Torino aggiungerà: « e della legione Allievi carabinieri di Torino »; quella di Verona aggiungerà: « ma limitatamente, per la legione territoriale CC. RR. di Treviso, alle seguenti stazioni. Belluno; Castelfranco Veneto; Feltre Montebelluna; Mestre; Motta di Livenza; Pieve di Cadore; Rovigo; Venezia; Treviso; Cittadella; Padova; Conegliano »; quella di Trieste aggiungerà: « ma limitatamente alle stazioni seguenti: Trieste; Fiume; Monfalcone; Capodistria; Volosca; Postumia; Bisterza; Gradisca; Tolmino; Gorizia; Pola; Pisino; Idria; Parenzo; Lussino; Tarvisio; Udine; Pordenone; Cividale; Sacile; Tolmezzo »; quella di Roma, alle parole « compresi quelli delle legioni territoriali dei carabinieri Reali » sostituirà: « compresi quelli della legione territoriale carabinieri Reali di Perugia limitatamente alle seguenti stazioni: Perugia principale; Città di Castello; Todi Spoleto; Norcia; Foligno; Terni; Orvieto; Amelia; Aquila; S. Demetrio nei Vestini; Sulmona; Castel di Sangro; Avezzano; Tagliacozzo; Pescina; Ottomila; e compresi altresì quelli della legione Allievi carabinieri Reali di Roma, ma esclusi quelli della legione territoriale carabinieri Reali di Roma »; quella di Firenze alle riportate parole aggiungerà: « ma limitatamente, per quelli della legione territoriale carabinieri Reali di Firenze, ai seguenti comandi, reparti e stazioni: Stato Maggiore; nucleo Firenze; Firenze tribunali; Tavernelle ;Prato; Figline, Pistoia; S. Marcello; Siena; Colle Val d'Elsa; Montalcino; Buonconvento; Monteroni; Grosseto; Massa Marittima; Follonica; Orbetello; Scansano; Pitigliano; Arcidosso; e compresi quelli altresì della scuola Allievi sottufficiali dei carabinieri Reali »; la Direzione di Commissariato di Bari, alle riportate parole aggiungerà: « ma limitatamente, per quelli della legione territoriale di Bari, ai seguenti Comandi, reparti e stazioni: Stato Maggiore; Bari principale; Barletta; Trani; Lecce; Brindisi, Taranto; Bitonto; Foggia; Cerignola; Monopoli; Casamassima; Gravina; Castellaneta; Martina Franca; Ginosa; Ostuni; Altamura; Troia; Gallipoli; Maglie; Tricase; Galatina; Manduria; Toritto; Francavilla Fontana; Molfetta; Ferrandina; Matera; Irsina »; quella per la Sicilia, alle riportate parole sostituirà: « compresi quelli della legione territoriale dei carabinieri Reali di Palermo limitatamente ai seguenti Comandi, reparti, e stazioni: Compagnia Stato Maggiore; deposito Allievi; nucleo territoriale; mezzo squadrone Allievi; stazioni Palermo, Trapani, Caltanissetta, Girgenti e Sciacca; e quelli della legione territoriale carabinieri Reali di Messina limitatamente alle seguenti stazioni: Messina, Catania e Siracusa ».

2. Per quel che concerne l'Arma dei Carabinieri Reali, l'impresa divisionale — tanto se tenuta a fare il servizio in tutta la Legione, quanto se a farlo solamente per i Comandi, reparti e stazioni specificati nel presente bando — avrà, se richiesta, l'obbligo di somministrare , alle condizioni contrattuali, i foraggi altresì per quei reparti e per quelle stazioni che venissero eventualmente creati ex novo o ripristinati durante il corso dell'esercizio contrattuale, o prima del 1° agosto p. v.

Per quanto riguarda i Comandi, reparti e stazioni dell'Arma dei CC. RR. e gli enti della R. Aeronautica, le imprese, anzichè distribuire i generi ed eventualmente i surrogati, e l'erba per i quadrupedi messi all'alimento verde, nei propri magazzini, come di massima, assumono l'obbligo di trasportarli, a loro cura e spese, nei magazzini e nei fienili dei CC. RR. (1) e degli enti aeronautici, ricevendo il compenso fisso per quintale (*non soggetto a ribasso d'asta*) indicato per ogni territorio legionale dei CC. RR. nello specchio più oltre esposto. Resta inteso che le imprese debbono ritirare, a loro completa cura e spesa, dai detti magazzini, i sacchi vuoti con i quali avranno fornito l'avena o, eventualmente, gli altri generi.

Per altro, gli enti della R. Aeronautica avranno facoltà di provvedersi i generi direttamente, con acquisti ad economia, oppure di concludere accordi con altri fornitori per la provvista di foraggi, con l'obbligo della consegna ai magazzini degli enti dell'Aeronautica, nelle località ove, a loro insindacabile giudizio, per speciali ragioni, non ritengano il caso di servirsi dell'Impresa, la quale non potrà per questo fatto accampare alcun diritto o pretesa. Tali acquisti potranno riferirsi a tutti i generi o a uno solo di quelli che compongono la razione. *Quando però siasi deciso di ricorrere a questo metodo esso dovrà essere seguito per tutta la durata del contratto con l'impresa divisionale.*

Parimenti le imprese non potranno sollevare eccezioni se per taluni reparti dei CC. RR. l'amministrazione militare credesse di prelevare direttamente i generi — tutti o parte — dai magazzini delle imprese, esonerando così queste dal trasporto di cui al secondo comma del presente numero e sopprimendo il corrispondente compenso fisso di trasporto.

Il pagamento degli acconti quindicinali pei foraggi prelevati dai CC. RR. e dagli enti della R. Aeronautica, saranno fatti dalle Direzioni di Commissariato Militare con i fondi messi all'uopo a loro disposizione.

---

(1) La direzione di commissariato di Torino, aggiungerà: « Tale obbligo per la legione territoriale CC. RR. di Torino è esteso a tutti i reparti dell'arma ». La direzione di commissariato militare di Alessandria aggiungerà: « Tale obbligo, per la legione territoriale CC. RR. di Alessandria rimane esteso anche alle stazioni di Stradella, Bressana, Nizza Monferrato, Villanova d'Asti, San Damiano d'Asti, Moncalvo, Racconigi, Canelli, Felizzano ». La direzione di commissariato di Bologna aggiungerà: « Tale obbligo, per la legione territoriale CC. RR. di Bologna, rimane esteso anche alle stazioni di Pavullo, Comacchio, S. Maria in Bosco ed Ambrogio ». La direzione di commissariato di Napoli aggiungerà: « Tale obbligo, per la legione CC. RR. di Catanzaro, rimane esteso anche alle stazioni di Chiaravalle Centrale, Serra S. Bruno, Mileto, Maida, Melito P. Salvo, Gerace Marina, Palmi, Roccella Ionica, Bianconovo, Cittanova e Filadelfia ».

3. In relazione al § 95 del Capitolato d'oneri, l'amministrazione militare si riserva la facoltà di obbligare l'impresa a fornire paglia da lettiera lunga cm. 40.

4. E' esclusa dal contratto la fornitura della paglia da lettiera nei presidi in cui essa è fornita dall'assuntore del ritiro del letame e l'amministrazione militare si riserva il diritto di rinnovare al detto assuntore la fornitura della paglia da lettiera o, comunque, di appaltarla separatamente, in qualunque tempo e per qualsiasi durata, senza che per ciò l'aggiudicatario del servizio foraggi possa sollevare eccezioni o pretese di sorta.

Però l'aggiudicatario sarà obbligato, se richiesto e nella misura in cui sarà richiesto, a fornire la paglia da lettiera al prezzo contrattuale.

5. *L'impresa rimane obbligata sino al* 31 *luglio* 1928 *e, se richiesta, anche per il mese di agosto* 1928, *a continuare, in tutto il territorio compreso nell'attuale circoscrizione territoriale della divisione militare per cui è rimasta deliberataria, il servizio foraggi per i quadrupedi del R. Esercito, delle legioni dei CC. RR., degli enti della R. Aeronautica e degli altri corpi armati dello Stato, anche se il detto territorio, per qualsiasi eventuale sostanziale modificazione della presente circoscrizione militare, venga a costituire parte di altra divisione militare ora esistente o che sarà creata ex novo.*

Per tale fatto l'impresa non potrà accampare ragioni o pretese di sorta, rimanendo completamente esclusa, per qualsiasi motivo, ogni e qualunque richiesta di compensi extracontrattuali o comunque di indennizzi.

Verificandosi l'eventualità di mutamenti nella circoscrizione, l'esecuzione del contratto rimarrà sino alla scadenza affidata alla direzione di commissariato che avrà stipulato il contratto.

6. L'orzo, la crusca e le carrube, eventualmente occorrenti, saranno acquistate direttamente e per proprio conto dall'Amministrazione militare e quindi le disposizioni del capitolato d'oneri relative al servizio surrogati non avranno applicazione. I concorrenti dovranno però esplicitamente impegnarsi di assumere il servizio della distribuzione dell'orzo, della crusca e delle carrube col compenso fisso, *non soggetto a ribasso d'asta*, per quintale, di seguito indicato, accettando con tale compenso l'obbligo del ritiro dei generi dai magazzini militari del luogo o dalle stazioni ferroviarie o tramviarie o dagli scali marittimi prossimi al luogo di distribuzione e del loro trasporto nei propri magazzini.

Qualora uno o tutti i detti generi siano distribuiti direttamente dall'amministrazione militare, non daranno luogo a compensi di distribuzione.

L'impresario dovrà custodire tutti i generi che gli verranno consegnati, risponderà personalmente di ogni eventuale perdita o deterioramento ed eseguirà le distribuzioni con le norme che gli saranno indicate.

A titolo di calo di distribuzione, crivellatura e vagliatura ecc. dell'orzo, della crusca e delle carrube, viene concesso all'assuntore l'abbuono del 2 per cento sulle quantità poste in distribuzione. Il dazio è a carico dell'amministrazione militare.

Nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio il fieno di produzione istriana non è escluso dalla fornitura sempre quando, bene inteso, raggiunga le condizioni ed i requisiti prescritti dal § 82 dei capitoli d'oneri. In tutti gli altri mesi dell'anno detto fieno è escluso dalla fornitura in modo assoluto.

L'impresa per la divisione militare di Trieste è obbligata a tenere nel presidio di Trieste due magazzini di distribuzione, l'uno a Trieste e l'altro al Opcina, o nei dintorni, a distanza non superiore a 3 km. dalle caserme di Bame.

7. A parziale modificazione dei paragrafi 59 e 100 dei capitolati d'oneri, l'amministrazione militare ha pieno diritto di far consumare, senza alcun obbligo e limite di preavviso all'impresa, sia provvedendo direttamente alla distribuzione sia facendo obbligo della distribuzione all'impresa, il fieno, e la paglia di sua proprietà, comunque avuti e ovunque esistenti, sia prima del contratto, sia dopo la stipulazione del medesimo, facendoli anche affluire da località trovantisi nella circoscrizione di altre divisioni militari, anche dipendenti da diversi Corpi d'armata, limitatamente però ad un massimo di un mese per l'anno solare, in base alla forza media dei quadrupedi nei presidi dove i foraggi dovranno essere consumati, senza che l'impresario abbia diritto di rifornire altrettante quantità od abbia diritto ad alcun compenso o risarcimento.

L'Amministrazione militare, senza alcun obbligo e limite di preavviso all'impresa, si riserva altresì il diritto di distribuire direttamente avena di sua proprietà, *per una quantità corrispondente al fabbisogno complessivo del lotto d'impresa di due mesi* al massimo. L'avena potrà esser fatta consumare, fino ad esaurimento, dall'amministrazione nei presidi di ogni divisione militare in cui l'avena stessa si trovi depositata prima dell'inizio del contratto o vi sarà introdotta, per averla successivamente l'amministrazione comunque acquistata, durante l'esecuzione del contratto, restando fermo nel medesimo periodo dei detti due mesi l'obbligo dell'impresa di fornire e distribuire l'avena negli altri presidi della divisione in cui non sarà distribuita dall'amministrazione militare.

8. L'Amministrazione militare si riserva pertanto il diritto pieno ed insindacabile di eseguire per suo conto acquisti diretti di avena, di fieno e di paglia nei territori di ciascuna divisione ed all'estero, senza che l'assuntore possa, per questo, elevare proteste o reclamare indennizzi di sorta.

9. Relativamente al servizio avena, le imprese hanno l'obbligo di avere i fondi prescritti dal § 122 del Capitolato di oneri, mentre, data la durata annuale dell'appalto, sono esonerate dall'obbligo del fondo scorta avena, e quindi non avranno applicazioni le disposizioni del capitolato d'oneri relative al detto fondo scorta.

10. A modificazione del § 86 del Capitolato d'oneri i requisiti dell'avena sono stabiliti come segue:

« L'avena deve essere in perfetto stato di conservazione, a grani pieni, sana, asciutta, senza macchie e scorrevole facilmente nella mano. Deve essere scevra completamente di pietruzze e di terriccio e ben purgata di semi eterogenei, dei quali potrà essere tollerata la presenza nelle seguenti proporzioni:

« *a*) semi alibili, quali grano, orzo, segala, spelta, purchè a chicchi intieri, sani e senza difetti, fino alla misura massima del 4 per cento;

« *b*) semi non alibili, ma non nocivi (veccia) fino alla misura massima dell'1 per cento;

« *c*) semi nocivi (lolium temulentum, ricino, segala cornuta, ecc.), fino ad un massimo dell'1 per mille.

« Il peso di ogni ettolitro non dovrà essere minore di kg. 44 e verrà constatato secondo i più razionali sistemi commerciali in uso ».

Il § 26 del Capitolato d'oneri è sostituito dal seguente:

E' vietato sub-appaltare il servizio. Se l'impresa violasse tale divieto si renderebbe passibile della penale di L. 1000, fermo il suo obbligo di disdire immediatamente il sub-appalto, poichè in caso contrario, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'andamento del servizio, sarebbe passibile della confisca della cauzione, e, se l'amministrazione lo riterrà, della rescissione del contratto d'appalto e del riappalto o della continuazione ad economia a suo danno, sino al termine dell'esercizio contrattuale. L'amministrazione militare rimane estranea ad ogni interesse tra l'impresa ed i suoi rappresentanti, commessi, operai, terzi ecc.

11. Il § 32 del Capitolato d'oneri, fermo rimanendo il primo alinea, viene modificato nel senso che, quando la decisione ministeriale non riesca a comporre la controversia, questa sarà deferita alla magistratura ordinaria e non già al giudizio di un collegio arbitrale. Nel contratto si dichiarerà esplicitamente che questa modificazione è stabilita di comune accordo fra le parti.

La lettera *a*) del § 105, relativo ai compensi per le esercitazioni di campagna, rimane modificata nella maniera seguente:

« *a*) Per le somministrazioni alle esercitazioni nelle quali la impresa sia tenuta a distribuire in pianura i generi con impianto di magazzini carreggiati a seguito di truppe *mobili*, ossia al seguito di *truppe al campo mobile*, mentre nessun compenso spetta per le somministrazioni alle truppe al *campo fisso*, oppure spostate da una sede all'altra ».

12. Si avverte che l'ammontare del contratto è indicato in misura approssimativa, ai semplici effetti della tassa di registro, e però l'assuntore non potrà comunque sollevare eccezioni o vantare pretese qualora l'importo del contratto medesimo sia per risultare maggiore o minore.

13. Nel calcolare i prezzi netti dei generi appaltati debbono essere abbandonate le cifre decimali oltre il centesimo e l'arrotondamento della cifra, effettuato ad esclusivo vantaggio dell'erario, è obbligatorio per l'impresa.

14. I prezzi di base, il compenso di distribuzione dei generi surrogati dell'avena, l'ammontare presunto del contratto e il deposito cauzionale risultano dal seguente specchio.

Divisione	Prezzo dei generi			Compenso distribuzione surrogati avena	Ammontare presunto del contratto	Deposito per concorrere all'appalto di ciascun lotto	Compenso per un q.le di generi trasportati nei magazzini e nei fienili dei R. RR. e degli enti aeronautici	
	Avena	Fieno	Paglia				Legioni	Compenso non soggetto a ribasso d'asta

15. La fornitura comincierà col 1° agosto 1927 e terminerà col 31 luglio 1928 e sarà retta dai relativi capitolati d'oneri approvati con D. M. 4 marzo 1920 salvo le varianti sopra specificate, i quali faranno parte integrale del contratto e sono visibili presso tutte le direzioni o sezioni di commissariato militare.

Qualora entro il 31 maggio 1928 non venga, da una delle due parti, data — con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno — disdetta all'altra parte, il contratto s'intenderà prorogato, agli stessi prezzi e condizioni, per un altro anno a decorrere dal 1° agosto 1928.

Quand'anche però da una delle parti sia data la disdetta, le imprese, su richiesta dell'amministrazione militare, saranno sempre tenute a continuare le distribuzioni dei foraggi durante il mese di agosto 1928, agli stessi prezzi e condizioni del loro contratto, esclusa la costituzione dei fondi prescritti dai paragrafi 122 e 136 del capitolato d'oneri.

Lo stesso obbligo, qualora il contratto resti prorogato fino al 31 luglio 1929, le imprese avranno, se richieste, per il mese di agosto successivo.

La richiesta di proroga per il mese di agosto 1928 o 1929 dovrà farsi — mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno — entro il giorno 20 del mese di luglio rispettivamente precedente.

16. Potranno concorrere all'appalto:

a) le singole persone;

b) i consorzi agrari, le cooperative agricole di produzione e simili, legalmente esistenti, nonchè le loro federazioni;

c) le società commerciali in nome collettivo già costituite precedentemente, oppure costituitesi appositamente per la stipulazione e l'esecuzione del contratto stesso.

Le persone singole, per essere ammesse a presentare le loro offerte, dovranno esibire un certificato di moralità di data non anteriore a due mesi, da rilasciarsi dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliate.

L'amministrazione si riserva però piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, nonostante la presentazione dei documenti indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

I consorzi agrari, le cooperative agricole di produzione e simili enti, nonchè le loro federazioni, che intendano concorrere all'appalto della fornitura, dovranno presentare, unitamente alle loro offerte e alla prova del richiesto deposito:

a) l'atto costitutivo della società e quelli da cui risultasse qualsiasi modificazione fino al giorno della domanda, il regolamento o i regolamenti interni quando esistano per l'applicazione delle disposizioni dello statuto, più le prove di aver adempiuto alle disposizioni dell'art. 221 del Codice di commercio, per quanto concerne la trascrizione, l'affissione e la pubblicazione degli atti medesimi;

b) uno specchio indicante, alla data della presentazione, il nome e cognome e la qualità degli amministratori e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a contrattare per conto delle società medesime.

Le società commerciali in nome collettivo, che intendano concorrere all'appalto della fornitura, dovranno presentare o far pervenire, unitamente alle loro offerte e alla prova del deposito per concorrere all'asta:

a) copia in forma regolare ed autentica dell'atto costitutivo della società;

b) certificato della cancelleria del Tribunale constatante l'avvenuto deposito, la trascrizione e l'affissione dell'estratto dell'atto costitutivo nelle forme e nei modi voluti dall'art. 90 del Codice di commercio.

17. Le offerte delle società dovranno essere sottoscritte da chi ha la firma sociale o da uno speciale mandatario della società, nominato per atto autentico.

I concorrenti, per essere ammessi all'asta, dovranno fare presso una sezione di Tesoreria provinciale del Regno il deposito della somma come sopra stabilita per cauzione. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli dello Stato, o garantiti dallo Stato, al valore di borsa del giorno precedente a quello in cui si fa il deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere chiuse nei pieghi contenenti le offerte, ma essere presentate od inviate separatamente.

A tutti coloro che avranno presentato offerte, senza essere riusciti deliberatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro che, fatto il deposito, non avranno concorso all'asta, verrà rilasciato un certificato attestante che l'asta seguì senza loro partecipazione, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

I concorrenti potranno presentare le loro offerte segrete all'asta o farle pervenire in busta sigillata a questa direzione per mezzo della posta, ovvero consegnarla personalmente o farla consegnare, purchè pervengano prima che l'asta sia dichiarata aperta.

Le offerte potranno essere ritirate fino a quando l'asta non sia dichiarata aperta.

Dopo l'apertura dell'asta le offerte non potranno più essere ritirate, ma uno stesso offerente potrà presentarne altra prima che sia incominciata la lettura di quelle già presentate.

Sono nulle le offerte fatte con telegramma.

I concorrenti all'asta faranno le loro offerte, incondizionate, su carta filogranata col bollo ordinario di tre lire, firmate e chiuse in busta.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sul bollo, saranno valide agli effetti dell'asta, ma saranno denunziate all'autorità competente per l'accertamento della contravvenzione alla tassa di bollo.

I mandati di procura generale non saranno validi per l'ammissione alle aste e però le offerte di coloro che hanno mandato di procura non verranno accettate e non avranno valore se i mandatari non esibiranno in originale, od in copia autentica, l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare più di un concorrente.

Nelle offerte sarà indicato in lire e centesimi il ribasso — unico per l'avena, per il fieno e per la paglia — per ogni cento lire di generi, sui prezzi di base. Il compenso fisso di distribuzione dei surrogati e quello pel trasporto dei generi nei magazzini e fienili dei CC. RR. e degli enti dell'Aeronautica non sono soggetti a ribasso d'asta.

Il deliberamento sarà fatto a favore del concorrente il quale abbia offerto il ribasso maggiore, purchè superiore od uguale al ribasso stabilito nella scheda segreta dell'amministrazione.

Non saranno accettate offerte che contenessero ribassi diversi per l'avena, per il fieno e per la paglia.

Il ribasso dovrà essere espresso in tutte lettere, od in cifre, ma ripetuto poi in lettere. Si avverte che, in caso di discrepanza od errori, rimane stabilito che saranno considerati accettabili i ribassi più favorevoli per l'amministrazione militare.

18. Nel caso di deserzione di questo incanto, questa direzione riceverà fino alle ore 12 del giorno 8 luglio 1927 offerte private, purchè in tutto corrispondenti alle prescrizioni di questo avviso d'asta, e delibererà in pubblica seduta l'appalto al miglior offerente, anche se unico.

Nella trattativa privata non saranno accettate offerte per persona da nominare.

19. Saranno a carico del deliberatario le spese tutte dell'incanto e del contratto, cioè di carta bollata, di copie, di diritti di segreteria e di registro, di stampa e di pubblicazione dell'avviso d'asta, d'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, in cui sarà pubblicato a cura della direzione di commissariato di Roma e nei bollettini ufficiali delle provincie, in cui verrà inserito a cura di ciascuna direzione interessata.

Sarà pure a carico del deliberatario l'acquisto degli esemplari dei capitoli d'oneri, che occorreranno alla stipulazione del contratto, e di quelli che si dovranno tenere affissi nei magazzini di distribuzione.

. . . . . addì, ... giugno 1927.

Il direttore di commissariato.

N. 338. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale che sostituisce il segretario nel consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore ENRICO HERMANN ».** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 12 aprile 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 531, col quale la « *Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann* », destinata a favore degli ufficiali generali del Regio Esercito in congedo, è stata eretta in ente morale;

Visto l'art. 9 dello statuto organico della predetta fondazione, approvato col succitato R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 531;

Visto il decreto Ministeriale 10 maggio 1925, n. 116, che costituisce il Consiglio di amministrazione della predetta fondazione;

Decreta:

Articolo unico.

Il capo sezione nell'Amministrazione centrale della guerra GALANTINI comm. Edmondo è esonerato dalla carica di segretario del Consiglio d'amministrazione della « *Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann* », ed è sostituito nella carica stessa dal consigliere nel Ministero della guerra DE BIASE cav. uff. dott. Corrado.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 12 aprile 1927 - Anno V.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 339. — PERSONALE OPERAIO. — **Decreto del Capo del Governo che autorizza la costituzione dell'Associazione generale fascista addetti ad aziende industriali dello Stato e delle associazioni nazionali aderenti.** — (Gabinetto). — 20 aprile 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 98, del 28 aprile 1927 - Anno V).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la domanda in data 20 luglio 1926, con la quale si chiede venga autorizzata la costituzione dell'Associazione generale fascista addetti ad aziende industriali dello Stato;

Visti gli articoli 11 della legge 3 aprile 1926, n. 563, 3 e 92 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Decreta:

E' autorizzata la costituzione dell'« Associazione generale fascista addetti ad aziende industriali dello Stato », secondo le norme stabilite dal relativo statuto, il cui testo s'intende approvato, e viene pubblicato in allegato al presente decreto.

Sono altresì autorizzate, con riserva di approvazione dei relativi statuti, da presentarsi al Ministero delle corporazioni entro novanta giorni dalla data del presente decreto,

le seguenti Associazioni nazionali, aderenti alla detta Associazione generale:

1° Associazione nazionale impiegati delle privative;
2° Associazione nazionale salariati delle privative;
3° Associazione nazionale salariati guerra marina aeronautica;
4° Associazione nazionale rivenditori di generi di privativa;
5° Associazione nazionale lottisti;
6° Associazione nazionale spacciatori all'ingrosso di generi di privativa.

Roma, addì 20 aprile 1927 Anno V

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Statuto dell'Associazione generale fascista addetti aziende industriali dello Stato.

Art. 1.

E' costituita con sede in Roma l'« Associazione generale fascista addetti aziende industriali dello Stato » che riunisce, sotto il simbolo della bandiera d'Italia e del Fascismo, tutti coloro i quali svolgono, comunque, la loro giornaliera attività in aziende industriali statali.

Art. 2.

L'Associazione generale comprende le seguenti Associazioni nazionali:

1° Associazione nazionale impiegati delle privative;
2° Associazione nazionale salariati delle privative;
3° Associazione nazionale salariati guerra marina aeronautica;
4° Associazione nazionale rivenditori generi privative;
5° Associazione nazionale lottisti;
6° Associazione nazionale spacciatori ingrosso generi privative.

Art. 3.

L'Associazione generale si propone:

1° la elevazione morale degli aderenti;

2° l'assistenza in casi d'infortuni e di sinistri professionali;

3° la coordinazione di studi e proposte degli organismi ad essa aderenti, intesi al fine di far presenti alle Amministrazioni, con opportune memorie illustrative, le aspirazioni del personale, caldeggiandone l'accoglimento in armonia con le superiori esigenze della Nazione;

4° lo studio e la presentazione alle competenti autorità interessate di proposte atte ad ottenere l'istituzione di speciali provvidenze a favore dei dipendenti associati;

5° la propaganda fra gli iscritti per una migliore conoscenza delle finalità del Fascismo e per il culto delle sante idealità della Patria.

Art. 4.

Organi dell'Associazione generale sono:

a) il Congresso generale al quale partecipano i segretari di tutte le Sezioni di ciascuna Associazione nazionale.

Assistono ai lavori del Congresso i segretari provinciali senza però diritto al voto;

b) il Direttorio centrale composto dal segretario generale, dal vice segretario generale e dai segretari delle Associazioni nazionali;

c) la Segreteria generale.

Art. 5.

Il Congresso generale si raduna normalmente ogni anno per deliberare:

1° sul rendiconto morale e finanziario della segreteria generale;

2° sui compiti di carattere generale;

3° per la nomina dei sindaci revisori dei conti dell'Amministrazione centrale in numero di tre effettivi e due supplenti.

Art. 6.

Dopo le deliberazioni di cui al precedente articolo, il Congresso generale si divide in sezioni nazionali per la discussione delle questioni riguardanti le singole categorie nazionali e per la nomina dei propri Direttori.

Art. 7.

I segretari delle Associazioni nazionali dipendenti vengono designati dai rispettivi Direttori nazionali e nominati dalla Segreteria generale.

Art. 8.

I deliberata dei Congressi di categoria di cui è fatta menzione all'art. 6 non sono esecutivi se non dopo la ratifica della Segreteria generale.

Art. 9.

Non hanno diritto di rappresentanza al Congresso quelle Sezioni che non siano perfettamente in regola con l'Amministrazione centrale.

Art. 10.

Il segretario generale è designato dal Segretario generale del Partito Nazionale Fascista e nominato dal Capo del Governo.

Il vice segretario generale è parimenti designato dal Segretario generale del Partito Nazionale Fascista ed è nominato dal segretario generale dell'Associazione con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Essi restano in carica due anni e sono riconfermabili.

Art. 11.

Il Direttorio centrale ed i Consigli nazionali di categoria vengono riuniti ogni qualvolta il segretario generale lo ritiene opportuno per il buon funzionamento dell'Associazione generale e delle rispettive Associazioni nazionali.

Art. 12.

Il Consiglio nazionale di ciascuna Associazione nazionale è composto:

dal segretario nazionale;
dal Direttorio nazionale;
dai segretari delle Sezioni.

Art. 13.

Il segretario generale esegue tutte le deliberazioni dei Congressi di categoria, del Direttorio centrale ed ha i seguenti scopi:

a) rappresenta l'Associazione generale in ogni contingenza;

b) accoglie i desiderata, i reclami esposti dalle varie categorie e li sostiene in quanto siano consoni alle direttive dell'Associazione e agli interessi generali;

c) vigila affinchè gli organismi dipendenti non vengano meno al rispetto assoluto delle peculiari prerogative delle Amministrazioni;

d) compie studi e compila statistiche sulle condizioni delle singole categorie;

e) presenta al Congresso generale la completa relazione dei suoi lavori e i rendiconti annuali.

Il vice segretario generale coadiuva il segretario generale nelle sue funzioni e lo sostituisce nel caso di sua assenza.

Art. 14.

Il segretario generale, il vice segretario generale, il segretario amministrativo ed i segretari delle Associazioni nazionali funzionano da Consiglio di amministrazione.

Art. 15.

Il segretario generale nomina il segretario amministrativo e provvede all'assunzione degli impiegati necessari per il funzionamento dell'Associazione.

Art. 16.

In ogni località ove gli aderenti raggiungano almeno il numero di 20 si costituisce una Sezione di categoria.

Gli isolati verranno aggregati alla più vicina Sezione di categoria o dipenderanno direttamente dalla propria Associazione nazionale.

Art. 17.

Nessuna Sezione può costituirsi senza la preventiva autorizzazione della Segreteria della propria Associazione nazionale.

Art. 18.

Ogni associato è tenuto al versamento di un contributo mensile o annuale per il funzionamento della propria Associazione e dell'Associazione generale.

Le norme per l'imposizione, l'esazione e la ripartizione di detto contributo saranno precisate ed emanate al principio di ogni anno con circolare del segretario generale udito il Direttorio centrale.

Detta circolare dovrà ottenere il *nulla osta* preventivo del Ministero delle corporazioni.

Art. 19.

I soci, oltre il contributo di cui al precedente articolo, sono tenuti al prelevamento della tessera e del distintivo dell'Associazione generale che verranno distribuiti a mezzo di organismi provinciali.

Il costo della tessera e del distintivo sarà fissato dal segretario generale secondo le norme di cui all'articolo precedente.

Art. 20.

I dirigenti nazionali, quelli provinciali e delle sezioni comunali di categoria, devono essere scelti fra gli iscritti al Partito Nazionale Fascista o dare sicuro affidamento circa la loro dirittura morale e politica.

Art. 21.

I segretari ed i Direttorî delle sezioni di categoria sono nominati dalle assemblee o, in casi eccezionali, di autorità dalla propria Segreteria nazionale udito il segretario generale.

Il Direttorio di categoria deve essere composto di non più di sei membri.

Art. 22.

Le Sezioni di categoria residenti in ogni Provincia sono raggruppate provincialmente ed il segretario provinciale viene nominato dalla Segreteria generale.

Esso vigila su tutto l'andamento associativo provinciale di sua competenza, ha la responsabilità disciplinare sugli inscritti, cura la risoluzione dei problemi locali, mantiene i contatti con le autorità amministrative e politiche della Provincia, ha la responsabilità ed il controllo amministrativo su tutte le Sezioni dipendenti, cura la istituzione di opere di assistenza, previdenza, educazione e beneficenza per gli associati secondo le direttive emanate dal segretario generale.

Art. 23.

L'ammissione alle Sezioni comunali viene chiesta a mezzo di regolare domanda presentata dall'interessato, il quale deve dichiarare, sul proprio onore, di non appartenere ad Associazioni i cui principî e scopi siano antipatriottici o contrari al Regime fascista.

Nella detta domanda deve altresì farsi esplicita accettazione di tutte le condizioni ed obblighi derivanti dallo statuto e dalle disposizioni della Associazione generale.

L'adesione alle Sezioni è obbligatoria per i tesserati al Partito Nazionale Fascista.

Art. 24.

Il segretario generale, udito il Segretario generale del Partito Nazionale Fascista, ha la facoltà di sciogliere gli organismi dipendenti e di revocare i dirigenti nazionali, provinciali o sezionali, quando si pongano al di fuori delle direttive dell'Associazione generale o per altri gravi motivi di indisciplina.

Art. 25.

Le modalità per l'applicazione del presente statuto e le norme per il funzionamento delle Segreterie nazionali, delle Segreterie provinciali e comunali, saranno determinate da apposito regolamento compilato a cura del segretario generale e sottoposto all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

N. 340. — COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO - ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto ministeriale relativo alla delimitazione del tempo entro cui possono essere concessi ai nazionali combattenti in Libia, i benefici di cui ai decreti 1769 e 1784 del 1922.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 6 maggio 1927 - Anno V.

Visto l'art. 4 del R. decreto 16 novembre 1922, n. 1769, riguardante la concessione del distintivo d'onore per mutilati, del distintivo pei militari feriti in guerra, della croce al merito di guerra ai militari nazionali che, in determinate condizioni presero parte a speciali operazioni di grande polizia coloniale in Tripolitania;

Visto l'art. 2 del R. decreto 16 novembre 1922, n. 1784, convertito nella legge n. 473 del 17 aprile 1925, riguardante il beneficio delle pensioni privilegiate di guerra ai militari di cui sopra;

Visto i Regi decreti 22 aprile 1923, n. 996 e 1160, con i quali i benefici previsti dai sopracitati Regi decreti numeri 1769 e 1784 sono estesi anche ai militari nazionali impegnati in operazioni in Cirenaica;

Visto i Regi decreti nn. 621 e 622 del 18 marzo 1923, n. 190 del 3 febbraio 1924, n. 500 dell'11 marzo 1926, coi quali sono determinati, agli effetti delle promozioni per merito di guerra, i cicli d'operazioni di grande polizia coloniale entro i quali i militari nazionali combattenti in Tripolitania e in Cirenaica possono fruire di speciali e determinati benefici di carriera;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, in data 5 maggio 1927.

Decreta:

I cicli di operazione entro i quali possono essere concessi ai nazionali combattenti in Libia:

a) il distintivo d'onore per mutilati;
b) il distintivo d'onore per feriti di guerra;
c) la croce al merito di guerra;

giusta i Regi decreti 1769 del 16 novembre 1922 e 996 del 22 aprile 1923, e possono essere concesse le pensioni privilegiate di guerra giusta i Regi decreti 1784 del 16 novembre 1922, e 1160 del 22 aprile 1923, sono stabiliti come segue:

Tripolitania: dal 1° gennaio 1922 al 31 marzo 1923 e dal 1° maggio 1923 al 24 novembre 1924.

Cirenaica: dal 1° marzo 1923 al 5 settembre 1923, e dal 15 marzo 1924 al 18 aprile 1925.

Roma, 6 maggio 1927 - Anno V

Il Ministro per le colonie: FEDERZONI.

N. 341. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto-legge n. 694 – Riduzione delle indennità temporanee mensili, dei soprassoldi e degli altri assegni a titolo di caro-viveri, corrisposti al personale di qualsiasi categoria dipendente dalle Amministrazioni dello Stato.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 7 maggio 1927 – Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 113, del 16 maggio 1927 – Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, numero 1314, e i successivi analoghi provvedimenti concernenti la concessione di indennità temporanee mensili al personale dell'Amministrazione dello Stato;

Visto l'art. 194 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che dà facoltà al Governo, quando ne riconosca la possibilità, in seguito al miglioramento della situazione economica,

di disporre la riduzione degli assegni attribuiti al personale, a cominciare da quelli corrisposti a titolo di caro-viveri, e stabilisce che la riduzione stessa debba avere applicazione generale e contemporanea per tutte le categorie di personale civile e militare;

Visto l'art. 19 del R. decreto 7 aprile 1925, n. 405, di approvazione del regolamento del personale ferroviario, che reca disposizione analoga a quella suindicata nei riguardi del personale medesimo;

Visto l'art. 6 della legge 25 giugno 1926, n. 1065, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1926-27, con il quale venne prorogata a tutto l'esercizio medesimo l'efficacia delle disposizioni, emanate in conseguenza della guerra, autorizzanti concessioni di indennità temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennità e miglioramenti economici, sotto qualsiasi forma e denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare in attività di servizio;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta, in relazione alle presenti condizioni economiche generali, la necessità e l'urgenza di procedere alla graduale abolizione delle competenze suddette;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le indennità temporanee mensili, i soprassoldi e gli altri assegni di caro-viveri corrisposti al personale di qualsiasi categoria, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, compreso quello delle Ferrovie e delle altre aziende aventi ordinamento autonomo, del cessato Commissariato dell'emigrazione, degli Economati generali dei benefici vacanti, degli Archivi notarili distrettuali e sussidiari del Regno:

a) sono soppresse per il personale appartenente ai gradi dal 1° al 4° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, o con trattamento parificabile;

b) sono ridotte a quattro decimi per il personale dei gradi dal 5° al 7°, o con trattamento parificabile;

c) sono ridotte a sei decimi per il personale dei gradi dall'8° al 10°, o con trattamento parificabile;

d) sono ridotte a sette decimi per il personale dei gradi inferiori, per quello subalterno e per gli altri considerati dal predetto ordinamento, per i sottufficiali e militi del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, delle capitanerie di porto, degli altri corpi organizzati militarmente, nonchè per il personale operaio e il personale non di ruolo comunque denominato.

La parificazione del trattamento ai fini del presente articolo è determinata in base all'importo complessivo degli stipendi e supplementi di servizio attivo, ferme le parificazioni di gradi già stabilite.

Le diminuzioni di cui alla lettera *d*) sono applicabili anche al personale salariato che fruisce di assegni a titolo di caro-viveri, regolati in relazione alla remunerazione locale della mano d'opera.

Agli effetti del presente articolo le indennità assegnate al personale avventizio sono valutate limitatamente all'importo di L. 100 per quello non avente famiglia a carico e di L. 135, più le quote supplementari per quello con famiglia.

Il presente articolo si applica:

1° al personale delle istituzioni mantenute con concorsi dello Stato;

2° ai maestri elementari inscritti nei ruoli delle amministrazioni scolastiche regionali.

Art. 2.

Gli assegni di carattere normale e continuativo corrisposti al personale in attività di servizio che, in aggiunta allo stipendio, paga, retribuzione o altre competenze analoghe, non abbia diritto ad alcuna indennità, soprassoldo od assegno a titolo di caro-viveri, saranno ridotti di L. 25 mensili.

Tale riduzione si applica, in primo luogo, sugli assegni non computabili ai fini di pensione o di altro trattamento di quiescenza od assicurativo e non può, in ogni caso, eccedere il ventesimo delle attuali competenze.

Art. 3.

L'aumento delle retribuzioni corrisposte ai titolari delle ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche e degli uffici secondari, concesso col R. decreto 31 marzo 1925, n. 361, è ridotto a due terzi.

Art. 4.

L'assegno supplementare di congrua che l'Amministrazione del fondo culto corrisponde al clero è ridotto in ragione di un ventesimo della congrua normale.

In ogni caso, la riduzione non potrà superare l'ammontare dell'assegno supplementare di congrua e resteranno immutati gli assegni per spese di culto spettanti in virtù delle norme vigenti.

La differenza eventualmente non compensata sarà ripetibile nei casi in cui i detti assegni dovessero subire aumenti per rettifiche di liquidazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli assegni di congrua che si corrispondono dal Fondo di beneficenza e religione della città di Roma.

In relazione alle disposizioni medesime sarà ridotto di un ventesimo il contributo dello Stato all'Amministrazione del fondo per il culto, di cui all'art. 6 del R. decreto 31 marzo 1925, n. 364, nonchè l'assegnazione stabilita dall'articolo 4 del decreto stesso per assegni e sussidi al clero dell'isola di Sardegna.

Art. 5.

I reclami di qualunque natura, ai quali può dar luogo l'applicazione del presente decreto, sono decisi dal Ministro per le finanze nei modi ed agli effetti stabiliti dall'articolo 12 del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, sentita la Commissione istituita dall'articolo predetto.

Art. 6.

Con separato provvedimento saranno adottate disposizioni per l'estensione delle norme contenute nel presente decreto al personale dipendente dagli enti autarchici.

Art. 7.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, saranno emanate le norme integrative ed interpretative eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che è applicabile anche al personale in Colonia.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni conseguenti dal presente decreto.

Questo decreto ha vigore dal 1° giugno 1927, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

DISPOSIZIONI ESECUTIVE.

Il Ministero delle finanze ha emanato le seguenti norme esecutive:

I. — Il provvedimento legislativo non innova i criteri di assegnazione delle quote suppletive di indennità di caroviveri, onde continueranno ad osservarsi, per la concessione e la cessazione di esse, — quando trattisi di impiegati per i quali la indennità di caro-viveri non resta, per effetto del citato Regio decreto n. 694, totalmente soppressa, — le istruzioni contenute nella Circolare n. 8920, del 19 maggio 1923 di questo Ministero (Ragioneria generale dello Stato) e le norme di cui agli articoli 110 e 111 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084; corrispondendo, ben s'intende, le quote medesime nelle misure ridotte, a seconda dei casi, giusta le norme dello stesso decreto.

II. — Il personale che, in relazione alle funzioni esercitate od alla carica rivestita, fruisca del trattamento eco-

nomico di un grado superiore a quello effettivamente rico perto, va assoggettato alla riduzione od alla soppressione del caro-viveri, stabilita pel grado di cui ha il trattamento economico. Ad esempio: per i Provveditori alle opere del Mezzogiorno e delle isole che hanno il trattamento assegnato al grado quarto dell'ordinamento gerarchico, va effettuata la soppressione delle indennità in parola, salvo ripristino, nella misura dovuta, allorchè essi cessino dalla carica riprendendo grado inferiore.

III. — Al personale con trattamento di caro-viveri ridotto, perchè in disponibilità (ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto 5 aprile 1923, n. 853) o per effetto di cumulo di impiego alla dipendenza dello Stato con altro impiego presso enti pubblici locali (art. 5 del predetto decreto numero 853), la diminuzione, di cui al presente decreto, va effettuata sulla base dell'importo ridotto.

IV. — Le cifre indicate, per il personale avventizio, nelle colonne da 22 a 26 del prospetto, di cui è cenno nell'ultima parte della presente, riguardano il personale non di ruolo cui competono tutte e tre le indennità, fissate col decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e coi Reali decreti 20 luglio 1919. n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737. Invece, per il personale non di ruolo, cui spettano le indennità di cui ai decreti n. 1314 e n. 737, ma non quella concessa col decreto n. 1232 — come ad esempio nel caso dei professori incaricati o supplenti delle scuole medie —, la riduzione del trattamento va effettuata nella stessa misura indicata nella colonna 23, ma l'importo del caro-viveri, dovuto dal 1° giugno 1927, va determinato riducendo, in tale misura, l'indennità spettante in base alle norme in vigore al 31 maggio 1927.

Nei riguardi, poi, del personale non di ruolo, non provvisto di trattamento di caro-viveri per se stante, e di tutto l'altro personale fornito di retribuzioni, assegni o altri emolumenti comprensivi delle indennità di caro-viveri, va effettuata la riduzione in ragione di un ventesimo dell'emolumento, fino a non oltre L. 25 mensili, giusta l'art. 2 del decreto n. 694.

V. — L'accennata riduzione di L. 25 mensili, a mente del citato art. 2, va effettuata anche nei confronti del personale a contratto, salvo che questo personale sia da assoggettare

a riduzione superiore, in applicazione della lettera *d*) dell'art. 1 del decreto medesimo; non va invece operata nei riguardi del personale che è sprovvisto di caro-viveri, non perchè l'indennità sia conglobata negli emolumenti, ma perchè esso si trova in una delle posizioni che implicano esclusione dall'indennità (personale a stipendio ridotto o sospeso, personale in missione all'estero, ufficiali in congedo provvisorio, in posizione ausiliaria, in aspettativa per riduzione di quadri, ecc.).

VI. — La riduzione di tre decimi va applicata, come prescrive l'art. 1 del decreto, anche nei confronti del personale salariato temporaneo o giornaliero la cui retribuzione è stabilita in base ai salari correnti sulla piazza o nella regione circostante.

E' ovvio che tale disposizione sarebbe elusa ove la retribuzione del personale suddetto fosse successivamente aumentata, mediante revisione delle paghe e delle indennità caro-viveri.

Si rende, pertanto, indispensabile che le singole Amministrazioni applichino con la maggiore oculatezza la norma contenuta nell'art. 6 del regolamento per l'esecuzione del testo unico di leggi sullo stato giuridico e il trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, dando in ogni caso comunicazione alla Finanza, per il preventivo esame delle proposte formulate dai direttori degli stabilimenti e capi degli uffici in applicazione del citato art. 6.

VII. — Poichè la riduzione di quattro decimi, prevista dall'art. 1, lettera *c*) del decreto, riflette i gradi 8° a 10° e parificabili, è evidente che la riduzione stessa dovrà essere applicata anche agli incaricati superiori e incaricati stabili appartenenti alle classi di parificazione 1ª e 2ª di cui alla tabella n. 7 allegata al regolamento citato, mentre agli incaricati inferiori, capi incaricati e incaricati, appartenenti alle restanti classi di parificazione, dovrà essere applicata la riduzione di tre decimi a norma della lettera *d*).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Per norma delle amministrazioni militari si riportano qui appresso le tabelle da sostituire a quelle già in vigore giusta i relativi prontuari.

Indennità caro viveri mensile per gli ufficiali ed impiegati civili dovute dal 1° giugno in applicazione del R. decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694.

		Importo lordo	Importo netto arrotondato: senza deduzione della Imp. comp. (1)	Importo netto arrotondato: dedotta anche l'Imp. comp. (2)
Celibe, o vedovo senza figli (3), o con moglie impiegata, o pensionata (4), o legalmente separata e senza figli (3).	gradi 5°, 6° e 7°	40 —	36,50	36 —
	» 8°, 9° e 10°	60 —	54,50	53,50
	» 11° e 12°	70 —	63,50	62,50
Ammogliato, o vedovo con un figlio (5), o con moglie impiegata, o pensionata (4), o legalmente separata ed un figlio (5).	gradi 5°, 6° e 7°	64 35	58,50	57 50
	» 8°, 9° e 10°	96,50	87,50	86,50
	» 11° e 12°	112,60	102 —	101 —
Ammogliato con un figlio, o vedovo con 2 figli (5), o con moglie impiegata, o pensionata (4), o legalmente separata e 2 figli (5).	gradi 5°, 6° e 7°	74,70	68 —	67 —
	» 8°, 9° e 10°	112 —	102 —	100 —
	» 11° e 12°	130,70	119 —	117 —
Ammogliato con 2 figli, o vedovo con 3 figli (5), o con moglie impiegata, o pensionata (4), o legalmente separata e 3 figli (5).	gradi 5°, 6° e 7°	85 —	77,50	76 —
	» 8°, 9° e 10°	127,55	116 —	114 —
	» 11° e 12°	148,80	135 —	133 —
Ammogliato con 3 figli, o vedovo con 4 figli (5), o con moglie impiegata, o pensionata (4), o legalmente separata e 4 figli (5).	gradi 5°, 6° e 7°	95,35	86 50	85,50
	» 8°, 9° e 10°	143,05	130 —	128 —
	» 11° e 12°	166,90	152 —	149 —
Ammogliato con 4 figli, o vedovo con 5 figli (5), o con moglie impiegata, o pensionata (4), o legalmente separata e 5 figli (5).	gradi 5°, 6° e 7°	116,05	105 —	104 —
	» 8°, 9° e 10°	174,05	158 —	156 —
	» 11° e 12°	203,05	185 —	182 —
Ammogliato con 5 figli, o vedovo con 6 figli (5), o con moglie impiegata, o pensionata (4), o legalmente separata e 6 figli (5).	gradi 5°, 6° e 7°	136,70	124 —	122 —
	» 8°, 9° e 10°	205,10	186 —	184 —
	» 11° e 12°	239,25	218 —	214 —
Ammogliato con 6 figli, o vedovo con 7 figli (5), o con moglie impiegata, o pensionata (4), o legalmente separata e 7 figli (5).	gradi 5°, 6° e 7°	157,40	143 —	141 —
	» 8°, 9° e 10°	236,10	215 —	212 —
	» 11° e 12°	275,45	251 —	247 —
Ammogliato con 7 figli, o vedovo con 8 figli (5), o con moglie impiegata, o pensionata (4), o legalmene separata e 8 figli (5).	gradi 5°, 6° e 7°	178,10	162 —	159 —
	» 8°, 9° e 10°	267,10	243 —	239 —
	» 11° e 12°	311,65	283 —	279 —
Ammogliato con 8 figli, o vedovo con 9 figli (5), o con moglie impiegata, o pensionata (4), o legalmente separata e 9 figli (5).	gradi 5°, 6° e 7°	198,75	181 —	178 —
	» 8°, 9° e 10°	298,15	271 —	267 —
	» 11° e 12°	347,85	316 —	312 —

(1) Dedotte le ritenute: R. M. (9 %), bollo di quietanza.

(2) Dedotte le ritenute: R. M. (9 %), imposta complementare (1.35 %), bollo di quietanza.

(3) Quando, in questa tabella, si dice « senza figli » s'intende sia senza figli affatto, sia con figli di età superiore agli anni 18, poichè questi, agli effetti della indennità caro-viveri, sono considerati come non esistenti.

(4) Quando si dice, in questa tabella, « moglie impiegata, o pensionata » s'intende provvista di stipendio, o di retribuzione, o di salario, o di altro analogo emolumento, o di pensione a carico dello Stato, della provincia, o del comune, o di una istituzione mantenuta col concorso di uno di tali enti. Solo quando la pensione, aumentata del relativo assegno caro-viveri, sia inferiore alla indennità caro-viveri che, in base alle disposizioni vigenti, spetterebbe per il coniuge, compete all'ufficiale la differenza. (Circ. 202 *giornale militare* 1924, art. 110).

(5) Quando, in questa tabella, si dice « con un figlio » « con 2, 3 . . . . . figli » s'intendono figli di età non superiore agli anni 18.

Indennità caro-viveri mensile per i marescialli, brigadieri e vice-brigadieri dei carabinieri reali, dovute dal 1° giugno 1927 in applicazione del R. decreto-legge 7 maggio 1927 n. 694.

		Importo lordo	Importo netto arrotondato dedotta anche l'Imp. compl. (4)
Celibe, o vedovo senza figli (2) o con moglie impiegata o pensionata (1), o legalmente separata, e senza figli (2) (soprassoldo giornaliero di L. 2) . . . per	28 giorni	39,20	35 —
	29 id.	40,60	36,50
	30 id.	42 —	37,50
	31 id.	43,40	39 —
Ammogliato, o vedovo con un figlio (3) o con moglie impiegata o pensionata (1) legalmente separata ed un figlio (3)		112,60	101 —
Ammogliato co un figlio, o vedovo con 2 figli (3) o con moglie impiegata o pensionata (1), o legalmente separata e due figli (3).		130,70	117 —
Ammogliato con 2 figli, o vedovo con 3 figli (3) o con moglie impiegata o pensionata (1), o legalmente separata e 3 figli (3).		148,80	133 —
Ammogliato con 3 figli, o vedovo con 4 figli (3), o con moglie impiegata o pensionata (1), o legalmente separata e 4 figli (3).		166,90	149
Ammogliato con 4 figli, o vedovo con 5 figli (3), o con moglie impiegata o pensionata (1), o legalmente separata e 5 figli (3).		203,05	182
Ammogliato con 5 figli, o vedovo con 6 figli (3), o con moglie impiegata o pensionata (1), o legalmente separata e 6 figli (3).		239,25	214 —
Ammogliato con 6 figli, o vedovo con 7 figli (3), o con moglie impiegata o pensionata (1), o legalmente separata e 7 figli (3).		275,45	247 —
Ammogliato con 7 figli, o vedovo con 8 figli (3), o con moglie impiegata o pensionata (1), o legalmente separata e 8 figli (3).		311,65	279 —
Ammogliato con 8 figli, o vedovo con 9 figli (3), o con moglie impiegata o pensionata (1), o legalmente separata e 9 figli (3).		347,85	312 —
Per gli ammogliati con più di 8 figli, l'importo dell'indennità caroviveri, per ogni figlio in più aumenta di L. 36.20 *lorde*, corrispondenti a L. 32.45 *nette*, dedotta anche l'imposta complementare.			

(1) Quando si dice, in questa tabella, « **moglie impiegata, o pensionata** », s'intende provvista di stipendio, o retribuzione, o salario, o di altro analogo emolumento a carico dello Stato, della provincia, o del comune, o di una istituzione mantenuta col concorso di uno di tali enti. Solo quando la pensione, aumentata del relativo assegno caroviveri, sia inferiore alla indennità caroviveri che, in base alle disposizioni vigenti, spetterebbe per il coniuge, compete al sottufficale la differenza. (Circolare 202 — giornale militare 1924 — art. 110).

(2) Quando in questa tabella, si dice, « **senza i figli** », s'intende sia senza figli affatto, sia con figli di età superiore agli anni 18, poichè questi — agli effetti della indennità caroviveri — sono considerati come non esistenti.

(3) Quando, in questa tabella, si dice: « **con un figlio** » o « **con 2, 3... figli** », s'intendono figli di età non superiore agli anni 18.

(4) Sono dedotte le ritenute: R. M. (9 %), imp. compl. (1.35 %), bollo di quietanza.

Indennità caroviveri mensile per gli appuntati dei carabinieri e carabinieri reali, dovute dal 1° giugno 1927 in applicazione del R. decreto-legge 7 maggio 1927 n. 694.

		Importo arrotondato
Celibe, o vedovo senza figli (2) o con moglie impiegata o pensionata (1) o legalmente separata e senza figli (2) (soprassoldo giornaliero di L. 2). per	28 giorni	39 —
	29 id.	40,50
	30 id.	42 —
	31 id.	43,50
Ammogliato, o vedovo con un figlio (3) e con moglie impiegata o pensionata (1), o legalmente separata ed un figlio (3)		116 —
Ammogliato con un figlio o vedovo con 2 figli (3) o con moglie impiegata o pensionata (1), o legalmente separata e 2 figli (3)		134 —
Ammogliato con 2 figli, o vedovo con 3 figli (3), e con moglie impiegata o pensionata (1), o legalmente separata e 3 figli (3)		153 —
Ammogliato con 3 figli, o vedovo con 4 figli (3), o con moglie impiegata o pensionata (1), o legalmente separata e 4 figli (3)		170 —
Ammogliato con 4 figli, o vedovo con 5 figli (3), o con moglie impiegata o pensionata (1), o legalmente separata e 5 figli (3)		206 —
Ammogliato con 5 figli, o vedovo con 6 figli (3), o con moglie impiegata o pensionata (1), o legalmente separata e 6 figli (3)		243 —
Ammogliato con 6 figli, o vedovo con 7 figli (3), o con moglie impiegata o pensionata (1), o legalmente separata e 7 figli (3)		279 —
Ammogliato con 7 figli, o vedovo con 8 figli (3), o con moglie impiegata o pensionata (1), o legalmente separata e 8 figli (3)		315 —
Ammogliato con 8 figli, o vedovo con 9 figli (3), o con moglie impiegata o pensionata (1), o legalmente separata e 9 figli (3)		351 —
Per gli ammogliati con più di 8 figli l'importo dell'indennità caro viveri aumenta di L. 36.20 per ogni figlio in più.		

(1) Quando si dice, in questa tabella, «**moglie impiegata o pensionata**» s'intende provvista di stipendio, o retribuzione, o salario, o di altro analogo emolumento a carico dello Stato, della provincia, o del comune, o di una istituzione mantenuta col concorso di uno di tali enti. Solo quando la pensione, aumentata dal relativo caroviveri, sia inferiore alla indennità caroviveri che, in base alle disposizioni vigenti, spetterebbe per il coniuge, compete al militare la differenza. (Circolare 202 — giornale militare 1924 — art. 110).

(2) Quando, in questa tabella, si dice: «**senza figli**» s'intende sia senza figli affatto, sia con figli di età superiore agli anni 18, poichè questi — agli effetti dell'indennità caroviveri — sono considerati come non esistenti.

(3) Quando, in questa tabella, si dice: «**con un figlio**» o «**con 2, 3... figli**» s'intendono figli di età non superiore agli anni 18.

Indennità caro-viveri mensile per i sottufficiali di tutte le armi (esclusi quelli dei carabinieri reali) dovute dal 1° giugno 1927 in applicazione del R. decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694.

MARESCIALLI	Importo lordo	Importo netto arrotondato dedotta anche l'Imp. compl. (1)
Celibe, o vedovo senza figli (4), o con moglie impiegata, o pensionata (3), o legalmente separata, e senza figli (4)	70 —	62,50
Ammogliato, o vedovo con 1 figlio (5), o con moglie impiegata, o pensionata (3), o legalmente separata, ed 1 figlio (5)	112,60	101
Ammogliato con 1 figlio (5), o vedovo con 2 figli, o con moglie impiegata, o pensionata (3), o legalmente separata, e 2 figli (5)	130,70	117 —
Ammogliato con 2 figli (5), o vedovo con 3 figli, o con moglie impiegata, o pensionata (3), o legalmente separata, e 3 figli (5)	148,80	133 —
Ammogliato con 3 figli (5), o vedovo con 4 figli, o con moglie impiegata, o pensionata (3), o legalmente separata, e 4 figli (5)	166,90	149 —
Ammogliato con 4 figli (5), o vedovo con 5 figli, o con moglie impiegata, o pensionata (3), o legalmente separata, e 5 figli (5)	203,05	182 —
Ammogliato con 5 figli (5), o vedovo con 6 figli, o con moglie impiegata, o pensionata (3), o legalmente separata e 6 figli (5)	239,25	214 —
Ammogliato con 6 figli (5), o vedovo con 7 figli, o con moglie impiegata, o pensionata (3), o legalmente separata, e 7 figli (5)	275,45	247 —
Ammogliato con 7 figli (5), o vedovo con 8 figli, o con moglie impiegata, o pensionata (3), o legalmente separata, e 8 figli (5)	311,65	279 —
Ammogliato con 8 figli (5), o vedovo con 9 figli, o con moglie impiegata, o pensionata (3), o legalmente separata, e 9 figli (5)	347,85	312 —

Per gli ammogliati con più di 8 figli l'importo della indennità caroviveri, per ogni figlio in più, aumenta di L. 36.20 *lorde*, corrispondenti a L. 32.45 *nette* da R. M. e imposta complementare.

SERGENTI MAGGIORI E SERGENTI		Importo lordo	Importo netto arrotondato: senza deduzione Imp. compl. (2)	Importo netto arrotondato: dedotta anche l'Imp compl. (1)
Celibi o con famiglia	1 giorno.	1,40	1,15	1,15
	3 giorni.	4,20	3,70	3,65
	10 giorni.	14 —	12,65	12,45
	11 giorni.	15,40	13,90	13,70

(1) Dedotte le ritenute: R. M. (9 %); imposta complementare (1.35 %), e bollo di quietanza: per i sottufficiali provvisti di redditi annui continuativi di categoria D superiori a L. 6000.

(2) Dedotta la ritenuta per R. M. (9 %), e bollo di quietanza; per i sottufficiali provvisti di redditi annui continuativi di categoria D non superiori a L. 6000.

(3) Quando si dice, in questa Tabella, « **moglie impiegata, o pensionata** », s'intende provvista di stipendio, o di retribuzione, o di salario, o di altro analogo emolumento a carico dello Stato, della provincia, o del comune, o di una istituzione mantenuta col concorso di uno di tali enti. Solo quando la pensione, aumentata del relativo assegno caroviveri, sia inferiore all'indennità caroviveri che, in base alle disposizioni vigenti, spetterebbe per il coniuge, compete al maresciallo la differenza. (Circolare 202 giornale militare 1924, art. 110).

(4) Quando in questa Tabella, si dice « **senza figli** », s'intende sia senza figli affatto, sia con figli di età superiore agli anni 18, poichè questi — agli effetti della indennità caroviveri — sono considerati come non esistenti.

(5) Quando, in questa Tabella, si dice: « **con un figlio** », o « **con 2, 3... figli** », si

N. 342. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto legge n. 816 - Aumento del numero complessivo dei commissari di leva e disposizioni relative a tali funzionari.** — (Gabinetto). — 12 maggio 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 128, del 3 giugno 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 400;

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855;

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla costituzione ed al funzionamento degli uffici di leva, in rapporto all'avvenuto riordinamento delle circoscrizioni provinciali, anche con commissari di leva tratti dagli ufficiali dell'aspettativa per riduzione di quadri così come antecedentemente erano tratti dalla posizione ausiliaria speciale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposa del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero complessivo dei commissari di leva è di 158.

Art. 2.

Agli uffici di leva delle Provincie che contano popolazione superiore ad un milione di abitanti sono assegnati 4 commissari di leva.

Art. 3.

Ai concorsi per titoli ai posti di commissario di leva di cui al disposto dell'art. 18 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309, possono essere ammessi anche gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio, di cui al R. decreto legge 4 settembre 1925, n. 1600.

In caso di nomina si applicano ad essi tutte le disposizioni attualmente esistenti per i commissari di leva tratti dagli ufficiali della posizione ausiliaria.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 343. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 2 giugno 1927 - Anno V.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei CC. RR.

Comandi istituiti.

Legione Torino - Tenenza di Morgex.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 344. — AVANZAMENTO. — **Esami obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei capitani chimici-farmacisti.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 giugno 1927 - Anno V.

Con riferimento al paragrafo 43 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge d'avanzamento per gli ufficiali del R. Esercito (circolare 207 *giornale militare* 1926) si indicano i nomi dei capitani chimici farmacisti ammessi a sostenere gli esami per l'accertamento della loro idoneità ad anzianità per l'anno 1927.

I candidati, a modificazione di quanto era stato stabilito nella tabella della circolare 166 *giornale militare* c. a., dovranno presentarsi al Ministero la mattina del giorno 21 c. m.

FORTUNATO Leonardo.
GRIGNANI Eugenio.
MARRA Giuseppe.
ARPINO Pietro.
MIGLINO Mario.
SACCOCCIA Emidio.
POLVERINI Angelo.
MOLISANI Riccardo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 345. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Divisa dei carabinieri - Modifiche ai mantelli e mantelline.** — (Direzione generale servizi logistici). — 9 maggio 1927 - Anno V.

Si è determinato di apportare alcune modificazioni alle misure dei baveri dei mantelli e delle mantelline da carabinieri allo scopo di eliminare le spese che si rendono necessarie per gli adattamenti prima della distribuzione dei man-

telli stessi ai militari dell'arma, nonchè alcuni ritocchi alla modellazione degl'indumenti medesimi.

Si riportano pertanto in appresso i nuovi specchi delle misure, dimostrazione delle quantità di stoffa e conti di costruzione che devono sostituire quelli in vigore ed a suo tempo pubblicati nella circolare 129 del *Giornale militare* 1923.

I comandi di legione richiederanno all'Opificio militare vestiario equipaggiamento di Torino i modelli patrons relativi ai nuovi dati di costruzione di cui trattasi.

Gli oggetti saranno inventariati nella sezione *D*, categoria I, del nomenclatore del materiale dei servizi logistici ai categorici indicati nel relativo conto di costruzione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Conto di costruzione del mantello di panno turchino senza fermaglio (mod. 1927) da carabinieri a piedi (categorico 903).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri (alto m. 1,40)	m.	4,69	86 —	403,34
Panno scarlatto (mezzo panno)	»	0,80	58 —	46,40
Tela di canapa per asciugatoi (alta m. 0,64)	»	0,15	6,30	0,94
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	6,25
			Prezzo di costo ... L.	456,93
			Prezzo di conteggio ... L.	457 —

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 2,40 di nastro di cotone nero alto mm. 10 a 15 per i dritti fili delle parti anteriori; un gangarello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta; il filato di cotone mercerizzato per le cuciture esterne e di cotone comune per quelle interne.

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione del mantello senza fermaglio da carabiniere a cavallo.

Taglie	Suddivisioni	da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da carabiniere alto m. 1,10 — Quantità per ogni capo	Panno turchino per vestiario da carabiniere alto m. 1,10 — Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
	1				
	2	20	5,05	101 —	
	3				
	1				
2	2	60	4,70	282 —	
	3				
	1				
3	2	20	4,30	86 —	
	3				
TOTALI...		100		469 —	

Media m. 4,69

Specchio delle misure del mantello senza fermaglio da carabiniere a cavallo.

Taglie	Suddivisioni	Lunghezza del mantello — parte posteriore	del mantello — dello sparato	del mantello — sul fianco	del mantello — parte anteriore	della mantellina — parte posteriore	della mantellina — sul fianco	della mantellina — parte anteriore	del bavero alla piegatura	Altezza del bavero — sul dietro	Altezza del bavero — sul davanti
	1								500		
1	2	1270	320	1320	1220	410	460	390	480	110	110
	3								460		
	1								490		
2	2	1220	320	1270	1170	390	440	370	470	110	110
	3								450		
	1								480		
3	2	1170	320	1220	1120	370	420	350	460	110	110
	3								440		

Conto di costruzione della mantellina di panno turchino senza fermaglio (mod. 1927) da carabiniere a piedi (categorico 902).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri alto m. 1,40	m.	3,71	86 —	319,06
Tela di canapa per asciugatoi alta m. 0,64	»	0,15	6,30	0 94
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.			4 —
			Prezzo di costo ... L.	324 —
			Prezzo di conteggio... L.	324 —

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 2,10 di nastro di cotone nero alto mm. 10 a 15 per il diritto filo delle parti anteriori; un ganghetello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta; il filato di cotone mercerizzato per le cuciture esterne e di cotone comune per huelle interne.

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione delle mantelline senza fermaglio da carabiniere a piedi.

Taglia	Suddivisioni	da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da carabiniere alto m. 1,40 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
1	1 2 3	20	4 —	80 —	
2	1 2 3	60	3,70	222 —	
3	1 2 3	20	3,45	69 —	
TOTALI...		100		371 —	

Media m. 3,71

Specchio delle misure delle mantell'ne senza fermagl'o da carabiniere a piedi.

Taglie	Suddivisioni	Lunghezze				Altezza del bavero	
		parte posteriore	sui fianchi	parte anteriore	del bavero alla piegatura	sul dietro	sul davanti
1	1	1150	1200	1100	500 480 460	110	110
2	1 2 3	1100	1150	1050	490 470 450	110	110
3	1 2 3	1050	1100	1001	480 461 441	110	110

Specchio delle misure stabilite per il nuovo tipo di bavero per mantelli e mantelline da carabiniere.

Taglie	Suddivisioni	Lunghezza del bavero alla piegatura	Lunghezza del bavero seguendo l'orlo esterno	Altezza		Annotazioni
				davanti	dietro	
1	1	490	690			
	2	470	670			
	3	450	650			
2	1	480	680			
	2	460	660	100	110	
	3	440	640			
3	1	470	670			
	2	450	650			
	3	430	630			

N. 346. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione del fascicolo 16 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. Esercito.** — (Servizio ippico e veterinario). — 9 giugno 1927 - Anno V.

Il fascicolo n. 16 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il Regio Esercito, approvato con decreto in data 25 maggio 1911, rimane abrogato e viene sostituito col nuovo fascicolo pari numero, approvato con decreto 3 febbraio 1927 - Anno V.

Il nuovo fascicolo 16 sarà distribuito gratuitamente ai corpi dall'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero nel numero di copie indicato dallo specchio seguente.

p. *Il Ministro*: CAVALLERO.

Specchio di distribuzione del fascicolo n. 16 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il Regio esercito.

Consiglio dell'Esercito (Segreteria)	Copie	2
All'ufficio di S. E. il Capo di Stato Maggiore Generale	»	1
Comando del Corpo di Stato Maggiore	»	3
Ministero della guerra:		
Gabinetto del Ministro	»	1
Direzione generale personali civili e affari generali	»	1
Direzione centrale di sanità militare	»	1
Direzione generale servizi logistici	»	1
Servizio ippico e veterinario	»	1
Ispettorato delle truppe alpine	»	1
Ispettorato della cavalleria	»	1
Ispettorato d'artiglieria	»	1
Ispettorato del genio	»	1
Ufficio del tenente generale commissario	»	1
Ufficio dei generali designati pel comando di armata in guerra	»	1
Comandi di corpo d'armata territoriale	»	3
Comando militare della Sicilia	»	3
Comando militare della Sardegna	»	3
Comando generale dell'arma CC. RR.	»	1
Comandi di divisione militare territoriale	»	2
Comandi d'artiglieria di corpo d'armata	»	1
Ispettori di zona dei CC. RR.	»	1
Comandi di legione territoriale e allievi CC. RR.	»	2
Comandi di divisione dei CC. RR.	»	1
Comandi di brigata (granatieri, fanteria di linea e alpini)	»	1
Comandi superiori di cavalleria	»	1
Comandi di reggimento (granatieri e fanteria di linea)	»	1
Comandi di reggimento (alpini, cavalleria, artiglieria da campagna, artiglieria montagna, artiglieria a cavallo)	»	3

Scuole militari	Copie	2
Scuole allievi sottufficiali dei CC. RR.	»	1
Ministero dell'interno (Direzione generale sanità pubblica)	»	1
Ministero delle finanze (Comando generale della Regia guardia di finanza)	»	1
Depositi allevamento quadrupedi	»	2
Comando gruppo squadroni di rimonta Cecina	»	2
Comando del Regio corpo truppe coloniali Eritrea	»	4
Comando del Regio corpo truppe coloniali Somalia	»	3
Comando del Regio corpo truppe coloniali Tripolitania	»	8
Comando del Regio corpo truppe coloniali Cirenaica	»	6

Il costo della pubblicazione è di L. 3,50.

N. 347. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Servizio della carne congelata.** — (Direzione generale servizi logistici). — 9 giugno 1927 - Anno V.

A modificazione del n. 3 della circolare n. 592 del *giornale militare* 1926, la Commissione per il collaudo e l'alta sorveglianza tecnica della carne congelata sarà costituita da:

Un maggiore generale commissario, *presidente*;
Un ufficiale superiore veterinario
Un maggiore o capitano commissario } *membri*
Un capitano veterinario

Nelle decisioni, a parità di voti, prevale il voto del presidente.

Sono designati a far parte di detta Commissione i seguenti ufficiali:

Maggiore generale commissario SUARDI cav. uff. Giuseppe.
Colonnello veterinario RACCA comm. Angelo Roberto.
Capitano veterinario GODANO Raffaele.

Per quanto riguarda l'ufficiale commissario (maggiore o capitano membra della commissione stessa) il presidente ne farà richiesta, di volta in volta, alla direzione di commissariato militare nella cui giurisdizione trovasi il porto di sbarco, per il periodo di tempo limitato alle operazioni di sbarco e collaudo della carne stessa in quel porto.

La presidenza della commissione avrà sede in Napoli presso quell'ispettorato di commissariato militare.

Sono abrogate le precedenti disposizioni non in armonia con la presente circolare.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 348. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che sostituisce il segretario supplente della commissione di disciplina presso il Ministero della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili). — 23 maggio 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, modificato dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084 e dal R. decreto 8 maggio, n. 843;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1924 con cui è costituita la Commissione di disciplina presso il Ministero della guerra, per l'anno 1927;

Decreta:

Articolo unico.

Il consigliere DE BIASE cav. uff. dott. Carlo, designato col decreto ministeriale 14 dicembre 1926, a disimpegnare le funzioni di segretario della commissione di disciplina presso il Ministero della guerra in assenza del segretario consigliere PIDONE cav. uff. dott. Francesco, cessa dal predetto incarico.

In luogo del consigliere DE BIASE è designato, per l'incarico di cui sopra, il consigliere CAIA cav. dott. Alfonso.

Roma, 23 maggio 1927 - Anno V.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

AVVISO

Il XXIV Maggio — in occasione della « Giornata Coloniale » ha avuto inizio, con il volume « OLTRE GIUBA », la *Collezione di Opere e Monografie edita a cura del Ministero delle Colonie.*

Tali pubblicazioni, che trattano a fondo problemi coloniali, assumono particolare importanza per gli ufficiali, e specialmente per quelli di grado meno elevato, i quali avranno modo di formarsi una preparazione ed una indispensabile cultura coloniale con la lettura delle opere e delle monografie suddette, che potranno avere a loro disposizione, acquistandole direttamente ovvero richiedendole ai Circoli Ufficiali dei rispettivi reggimenti.

Per l'acquisto dei volumi, le richieste potranno essere rivolte direttamente al Ministero delle Colonie.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 50ª, anno 1926, circolare 545:

A pag. 2078, depennare il tenente FIORENTIN Pasquale.

Dispensa 4ª, anno 1927, circolare 63:

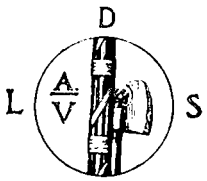
A pag. 166, depennare il tenente DI LORENZO Mario deell'8 alpini.

A pag. 167, depennare il tenente FRAU Giovanni del 62 fanteria.

A pag. 168, depennare il tenente LO VECCHIO Nicola del Distretto militare di Barletta.

A pag. 169, depennare il tenente MAZZA Giuseppe del Distretto militare di Benevento.

A pag. 170, depennare il capitano ROCCA Umberto del Distretto militare di Reggio Calabria.



PREZZO L. 1,20.

(3869) Roma, 1927 - Anno V - Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 27ª — 1927 - ANNO V — 17 GIUGNO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30
Un numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 349 - 14 aprile 1927 - Anno V. — DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 834 - Conversione in legge del R. decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1894, che disciplina le tasse di bollo sulle sentenze ed atti dei tribunali militari . . . . . *Pag.* 1175

» 350 - 21 aprile 1927 - Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto col quale è sostituito un membro della Commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma secondo, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196 . . . . . » 1175

» 351 - 12 maggio 1927 - Anno V. — SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto-legge n. 846 - Reclutamento straordinario di ufficiali inferiori del corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici-farmacisti) . . . . » 1176

» 352 - 12 giugno 1927 - Anno V. — UFFICIALI IN CONGEDO - ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Richiamo in servizio a domanda di ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri o di complemento, durante il periodo delle esercitazioni estive. . . . . » 1181

» 353 - 16 giugno 1927 - Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme relative al noleggio di automezzi militari . . . . . » 1184

LIBRERIA DELLO STATO

N. 354 – 16 giugno 1927 – Anno V. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 1184

» 355 – 16 giugno 1927 – Anno V. — AVANZAMENTO. — Elenco degli ufficiali di complemento di arma combattente dichiarati ammissibili all'avanzamento a scelta per titoli . . . . . » 1185

» 356 – 16 giugno 1927 – Anno V. — AVANZAMENTO. — Variante alla composizione della commissione giudicatrice per gli esami degli ufficiali medici . . . . . » 1186

» 357 – 16 giugno 1927 – Anno V. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Uso delle decorazioni con l'abito borghese; onori dovuti a coloro che sono insigniti di distinzioni al valor militare . . . . . » 1186

» 358 – 16 giugno 1927 – Anno V. — TRASPORTI. — Trasporto a bagaglio delle borse di tela impermeabile per bersaglieri ciclisti . . . . . » 1189

» 359 – 16 giugno 1927 – Anno V. — TRASPORTI. — Ammissione dei militari di truppa isolati nei treni diretti » 1189

» 360 – 16 giugno 1927 – Anno V. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Costituzione del distretto militare di Pola. . . . . » 1190

» 361 – 13 giugno 1927 – Anno V. — SCUOLE MILITARI. — Concorso per cattedre vacanti presso i collegi militari di Roma e di Napoli per l'anno scolastico 1927-1928 . . . . . » 1190

» 362 – 17 giugno 1927 – Anno V. — AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo d'avanzamento per ufficiali commissari per l'anno 1927. . . . . » 1191

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1192

Circolare N. 349. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Legge n. 834 – Conversione in legge del R. decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1894, che disciplina le tasse di bollo sulle sentenze ed atti dei tribunali militari** — (Gabinetto). — 14 aprile 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 132, dell'8 giugno 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1894, che disciplina le tasse di bollo sulle sentenze ed atti dei tribunali militari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

N. 350. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto col quale è sostituito un membro della Commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196.** — (Gabinetto). — 21 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, sul coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato, convertito in legge con la legge 25 giugno 1926, n. 1262;

Visto il Regio decreto 11 marzo 1926, col quale venne costituita la Commissione di acquisti di cui all'articolo 1 comma secondo del citato Regio decreto-legge;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica e dei Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la giustizia e per gli affari di culto, per le finanze, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il console generale della milizia volontaria per la sicurezza nazionale CATANZARO comm. Fortunato cessa di far parte della commissione di acquisti costituita col Regio decreto 11 marzo 1926 ed è sostituito dal luogotenente generale della milizia stessa DE ANGELIS gr. uff. Ciro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 21 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI — BELLUZZO — CIANO.

N. 351. — SERVIZIO SANITARIO. — **R. decreto-legge n. 846 – Reclutamento straordinario di ufficiali inferiori del corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici-farmacisti).** — (Gabinetto). — 12 maggio 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 134, del 10 giugno 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÁ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel Regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ricoprire le vacanze esistenti nei quadri degli ufficiali inferiori del Corpo sanitario militare (ufficiali medici ed ufficiali chimici farmacisti) del Regio esercito con elementi idonei ad un pronto impiego nei servizi del Corpo stesso;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per la guerra di procedere, in deroga alle norme vigenti ed indipendentemente da ogni altro reclutamento in corso, ad un reclutamento straordinario di n. 20 capitani medici e n. 25 tenenti medici, nonchè di n. 10 capitani chimici farmacisti e n. 12 tenenti chimici farmacisti in S.P.E.:

a) con trasferimento nel Corpo sanitario militare di ufficiali inferiori dei gradi rispettivi in servizio permanente nelle varie armi e corpi, i quali siano provvisti rispettivamente della laurea in medicina e chirurgia, o della laurea in chimica o del diploma in farmacia rilasciati da una Università del Regno;

b) con nomina in servizio permanente a capitano o tenente medico ed a capitano o tenente chimico farmacista di capitani o subalterni medici o chimici farmacisti delle categorie in congedo che non abbiano oltrepassato alla data del 1° maggio 1927 il 45° anno di età per i capitani ed il 38° anno per i subalterni e posseggano i requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale nel servizio permanente. In dipendenza dei trasferimenti e delle nomine che saranno effettuati in applicazione del presente articolo si considereranno ridotte di altrettanti posti le vacanze nei ruoli degli ufficiali delle altre armi o corpi che, per essersi verificate posterior-

mente al 20 agosto 1926, possono essere ricoperte con nuove nomine, a norma dell'art. 2, secondo comma n. 1, del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387.

Art. 2.

Tanto i trasferimenti di cui alla lettera *a)* del precedente articolo, quanto le nomine in S.P.E. di cui alla lettera *b)* dell'articolo medesimo avverranno sulla base di concorsi che saranno stabiliti dal Ministero della guerra, il quale occorrendo determinerà preventivamente quanti dei posti messi a concorso saranno devoluti agli ufficiali già del servizio permanente e quanti a quelli delle categorie in congedo.

Art. 3.

Due distinte Commissioni da nominarsi dal Ministero della guerra, l'una per i medici e l'altra per i chimici farmacisti, giudicheranno della idoneità dei concorrenti classificandoli ciascuna per ordine di merito in quattro distinte graduatorie e cioè: capitani e tenenti in S.P. e capitani e subalterni delle categorie del congedo.

Il Ministro per la guerra ha facoltà di escludere dal concorso a suo insindacabile giudizio e senza indicarne i motivi, ufficiali delle categorie in congedo, che abbiano fatta domanda di ammissione al concorso stesso.

Art. 4.

Gli ufficiali di cui alla lettera *b)* dell'art. 1 saranno rispettivamente nominati capitani o tenenti con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina e con anzianità relativa determinata dall'ordine di graduatoria.

I sottotenenti conseguiranno il grado di tenente. Gli ufficiali delle categorie in congedo, nominati in S.P.E. in base al presente decreto e che avessero contratto matrimonio prima del 1° maggio 1927, non saranno soggetti all'obbligo della costituzione della dote di cui alla legge 11 marzo 1926, n. 399.

Art. 5.

Tanto gli ufficiali trasferiti nel Corpo sanitario, quanto quelli nominati in S.P.E. in forza del presente decreto, saranno obbligati a frequentare un corso di integrazione di studi medico-militari presso la Scuola di sanità militare.

Coloro che, agli esami finali del corso, non fossero approvati, se provenienti dal S.P. ritorneranno all'arma o corpo cui appartenevano ripigliando la loro sede di anzianità, se provenienti dalle categorie in congedo saranno dispensati dal servizio permanente e ricollocati in congedo.

Art. 6.

E' fatto esplicito divieto agli ufficiali trasferiti nel Corpo sanitario militare o nominati in S.P.E. di far domanda per ottenere la dispensa dal servizio permanente per un periodo di anni sei dalla data del trasferimento o della nomina, ferma rimanendo pel tempo posteriore la disposizione dell'art. 42 della legge 11 marzo 1926, n. 397.

Art. 7.

Le cariche di direttore degli ospedali secondari sono conferite ai tenenti colonnelli medici più anziani.

Art. 8.

I tenenti colonnelli medici hanno facoltà di rinunciare all'avanzamento al grado superiore anche quando per la propria sede di anzianità nel ruolo spetti loro di ricoprire la carica vacante di dirittore di un ospedale secondario. I predetti ufficiali, incorsi nella esclusione definitiva dall'avanzamento a seguito della rinuncia di cui sopra, potranno egualmente essere trattenuti in base all'art. 72, ultimo comma, della legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito 11 marzo 1926, n. 398, e con le limitazioni ivi stabilite.

Art. 9.

I sottufficiali in congedo, che aspirino, in base all'articolo 18 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, alla nomina a sottotenente di complemento nel Corpo sanitario

militare (ufficiali medici e chimici farmacisti) o nel Corpo veterinario, debbono essere provvisti del prescritto titolo accademico e aver superato lo stesso esame stabilito dall'art. 1 del R. decreto 8 agosto 1924, n. 1304, per i sottotenenti di complemento delle varie armi e corpi provvisti del detto titolo che chiedano il passaggio nel Corpo sanitario militare o nel Corpo veterinario.

Art. 10.

Per i bandi di concorso, le Commissioni esaminatrici, il corso di integrazione di studi medico-militari, e quant'altro possa occorrere per l'applicazione del presente decreto saranno date disposizioni dal Ministero della guerra.

Art. 11.

Al termine del 30 giugno 1927, fissato dall'ultimo capoverso aggiunto all'articolo 115 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito dal R. decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537, e modificato dall'art. 7 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477, è sostituito, ai medesimi effetti, quello del 30 giugno 1928.

Il presente decreto, che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 352. UFFICIALI IN CONGEDO - ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Richiamo in servizio a domanda di ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri o di complemento, durante il periodo delle esercitazioni estive.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 giugno 1927 - Anno V.

1. — Durante il periodo delle esercitazioni estive potranno essere richiamati in servizio, a domanda, ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, o di complemento, che appartengano alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria genio.

Il richiamo avrà la durata di 20 giorni, in questi comprendendo le giornate di viaggio eventualmente necessarie per raggiungere il posto o riparto al quale gli ufficiali saranno assegnati e per il ritorno nelle località di loro residenza.

2. — Possono presentare domanda di richiamo, gli ufficiali delle categorie sopra indicate, da tenente a tenente colonnello incluso. Ne sono esclusi, gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri da meno di due anni e gli ufficiali di complemento ricollocati in congedo da meno di due anni. Sono, altresì, esclusi gli ufficiali delle categorie anzidette che abbiano fruito di precedente periodo di richiamo, nei limiti di tempo sopraccennati.

3. — Gli ufficiali dei gradi e delle categorie sopraindicate che desiderino il richiamo in servizio, dovranno presentare domanda, in carta semplice, agli enti ai quali sono in forza, non oltre il 15 luglio p. v.

Nella domanda dovranno indicare l'ordine di preferenza nell'assegnazione ai corpi o riparti del corpo d'armata nella cui giurisdizione si trovano, tenendo presente che, di massima, l'assegnazione sarà fatta ad unità viciniori, dello stesso corpo d'armata. Dovranno anche indicare da quanto tempo abbiano lasciato il servizio effettivo e se abbiano fruito di altro periodo di richiamo negli ultimi due anni, agli effetti di cui al precedente numero.

4. — Le domande dovranno essere trasmesse, per il tramite gerarchico ai comandi di corpo d'armata che procederanno alla scelta degli ufficiali ed alla loro assegnazione

ai dipendenti corpi o reparti in relazione all'arma, al grado ed alla specialità dei singoli, nonchè ai rispettivi precedenti di servizio.

Gli elenchi degli ufficiali prescelti dovranno essere trasmessi con sollecitudine al Ministero, con l'indicazione del grado, dell'arma, della specialità cui appartengono gli ufficiali e dell'ente che li ha in forza.

E' in facoltà dei comandi di corpo d'armata di ricollocare in congedo, in qualsiasi momento, quegli ufficiali che non dimostrassero sufficiente interessamento ed attività.

5. — Agli ufficiali richiamati per effetto della presente circolare saranno corrisposti gli assegni previsti per il rispettivo grado, secondo le vigenti disposizioni, e cioè, se appartenenti alla categoria degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, gli stessi assegni del pari grado in servizio permanente, se appartenenti alla categoria degli ufficiali di complemento:

a) lo stipendio ridotto di cui all'art. 158 della circolare 706 *giornale militare* 1923;

b) il supplemento di servizio attivo ridotto, di cui all'art. 158 della predetta circolare e all'art. 1 di quella numero 156 *giornale militare* 1925;

c) l'indennità militare di cui alla circolare 115 *giornale militare* 1925, escluso l'aumento dovuto agli ufficiali del servizio permanente con famiglia;

d) l'indennità ridotta di caro-viveri di cui alle circolari 341 c. a., salvo che si tratti di impiegati di amministrazioni statali già provvisti di tale indennità.

6. — Per quanto riguarda le indennità eventuali, essi avranno, durante la permanenza presso le truppe, il trattamento che compete agli ufficiali del servizio permanente. Agli ufficiali delle truppe da montagna che vengono a trovarsi nelle condizioni previste dalla circolare 544 *giornale militare* 1925, sarà, inoltre, corrisposto il soprassoldo mensile di L. 100, in essa stabilito.

Agli ufficiali di cui trattasi competono altresì le indennità di viaggio per servizi isolati di cui all'art. 3 della circolare 460 *giornale militare* 1925 e successive modificazioni.

La liquidazione delle spese relative al viaggio che essi compiranno per raggiungere il corpo o riparto al quale verranno assegnati, verrà fatta dal corpo o riparto medesimo. Le spese per il ritorno al luogo di residenza verranno rimborsate dai distretti dai quali gli ufficiali dipendono.

7. — A norma dell'art. 81 (comma 5° e 6°) del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati statali, durante i richiami alle armi, per servizio temporaneo, l'impiegato è considerato in congedo, fino a non oltre 4 mesi, e conserva lo stipendio per i primi due mesi.

8. — Si preavvisa per opportuna norma degli interessati che gli ufficiali richiamati in servizio dovranno presentarsi in uniforme ordinaria grigio-verde, con la facoltà di utilizzare la tenuta di panno non diagonale che già possedessero, in analogia alle disposizioni del Capo IV della circolare 158 *giornale militare* 1923; essi saranno armati soltanto di pistola.

9. — I Comandi di Divisione e di distretto interessati disporranno perchè sui documenti matricolari degli ufficiali in questione, siano apportate le necessarie variazioni relative al richiamo, con la seguente dicitura: « *Richiamato alle armi dal . . . . . al . . . . . a senso della circolare . . .* giornale militare 1927, *per prendere parte alle esercitazioni estive.*

Nel determinare la durata del richiamo, terranno altresì conto delle giornate strettamente necessarie per il viaggio di andata e per quello di ritorno.

10. — Al termine del servizio dovrà essere redatto, per ciascun ufficiale un rapporto (in duplice copia) da ammettere al libretto personale, del quale sarà tenuto conto, agli effetti dell'avanzamento, secondo quanto è stabilito dalle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

11. — Ultimato il periodo delle esercitazioni estive, i comandi di corpo d'armata ed i comandi militari delle isole, trasmetterranno al Ministero (Ufficio coordinamento) una breve relazione sul numero di ufficiali richiamati e sui risultati complessivi conseguiti, corredata dalle eventuali loro osservazioni e proposte.

p. *il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 353. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme relative al noleggio di automezzi militari.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 16 giugno 1927 - Anno V.

L'aumento del 50 per cento sul costo della benzina stabilito dal comma d) della circolare n. 459 del *giornale militare* 1924 non è oggi più sufficiente a coprire la spesa pel consumo delle gomme, dei lubrificanti, delle indennità del personale e delle riparazioni. Ciò specialmente in conseguenza dell'attuale stato d'uso degli autoveicoli in distribuzione ai centri automobilistici, e del ribassato costo della benzina, cui non corrisponde un proporzionale ribasso nel costo degli altri materiali.

Il Ministero dispone pertanto che le note di addebito per i servizi di noleggio disimpegnati a partire dal 1° luglio c. a. siano compilate in base al costo della benzina aumentato dell'80 anzichè del 50 per cento.

In tale senso deve pertanto intendersi modificato il comma *d*) della circolare 459 sopra citata.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 354. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazione al riparto territoriale dell'Arma dei CC. RR.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 16 giugno 1927 - Anno V.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei CC. RR.:

Comandi istituiti.

Legione Milano - Tenenza Legnano.
Legione Milano - Tenenza Varese.

Comandi soppressi.

Legione Milano - Tenenza Gallarate.

p. *il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 355. — AVANZAMENTO. — **Elenco degli ufficiali di complemento di arma combattente dichiarati ammissibili all'avanzamento a scelta per titoli.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 giugno 1927 - Anno V.

Ai sensi dell'art. 98 della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e con riferimento ai paragrafi 117 e 118 delle relative norme esecutive (circolare 369 *giornale militare* 1926) e alla circolare 683 *giornale militare* 1926, i sottonotati ufficiali di complemento di arma combattente sono dichiarati ammissibili a concorrere all'avanzamento a scelta per titoli.

Arma di fanteria.

Tenente di complemento BARNABA Pier Arrigo, distretto Sacile.

Tenente di complemento BIAGI Bruno, distretto Bologna.

Tenente di complemento FERRONI Vittorio, distretto Ancona.

Tenente di complemento PASQUALUCCI Filippo, distretto Pesaro.

Tenente di complemento ROMAGNOLI Ferdinando, distretto Milano.

Tenente di complemento VALLARINO GANGIA Carlo, distretto Casale.

Arma di artiglieria.

Maggiore di complemento DELLA VECCHIA Raffaele, divisione Padova.

Maggiore di complemento GALEAZZI Ernesto, divisione Ancona.

Maggiore di complemento PARI Mario, divisione Padova.

A cura del Ministero saranno comunicati alle autorità incaricate di pronunciare il giudizio di primo grado in merito alla idoneità all'avanzamento degli ufficiali suddetti, i risultati dell'esame dei titoli di cui al n. 4 del § 116 della circolare 369 *giornale militare* 1926. Le dette autorità e quelle di grado superiore, daranno corso alla regolare procedura di avanzamento sulla base delle disposizioni di cui alla legge e norme esecutive predette, e faranno pervenire al Ministero i relativi specchi mod. *B* non oltre il 15 luglio 1927.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 356. — AVANZAMENTO. — **Variante alla composizione della Commissione giudicatrice per gli esami degli ufficiali medici.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 giugno 1927 - Anno V.

Nella Commissione giudicatrice per gli esami degli ufficiali medici di cui alla circolare n. 138 *giornale militare* c. a., il tenente colonnello medico GIORDANO prof. Giuseppe è dispensato dalla data del relativo dispaccio di partecipazione dalle sue funzioni di componente la commissione suddetta per sopravvenuto legittimo impedimento, ed è sostituito in pari data nelle funzioni stesse dal tenente colonnello medico CASAGRANDE prof. Glauco.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 357. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Uso delle decorazioni con l'abito borghese; onori dovuti a coloro che sono insigniti di distinzioni al valor militare.** — (Gabinetto). — 16 giugno 1927 - Anno V.

Si riporta, qui di seguito, la circolare n. 534 del *giornale militare ufficiale,* anno 1919, riflettente l'uso delle decorazioni con l'abito borghese e gli onori da rendersi a coloro che sono insigniti di distinzione al valor militare, affinchè siano richiamati i militari tutti alla esatta conoscenza delle

disposizioni contenute in detta circolare, specialmente di quelle relative all'obbligo fatto alle sentinelle di salutare le persone indicate al n. 5 della circolare medesima:

« 1. — I militari e qualunque privato cittadino, insegniti di decorazioni al valor militare (Ordine militare di Savoia, medaglie al valor militare) o di Croci di guerra e di medaglie commemorative di campagne di guerra, quando vestono l'abito borghese, possono sempre fregiarsi delle decorazioni, o, invece di queste, delle corrispondenti medaglie o croci di minori dimensioni, disposte nello stesso modo in cui vengono portate coll'uniforme militare.

In luogo di dette medaglie o croci potranno portarsi, sul risvolto dell'abito, i relativi nastrini (stoffa o metallo smaltato), oppure un nodo in cui essi siano intrecciati.

Il distintivo d'onore dei mutilati di guerra, quando è portato), oppure un nodo in cui essi siano intrecciati.

« 2. — Si raccomanda, in modo speciale, ai militari in congedo, di fregiarsi del distintivo dei mutilati, delle medaglie o croci di grandi o piccole dimensioni, o dei nastrini o del nodo di cui sopra, specialmente quando si presentano a una autorità militare o partecipano a un ricevimento o a una cerimonia di carattere ufficiale, quando esplicano una pubblica funzione (impiegati, giudici, giurati, componenti di pubbliche assemblee amministrative o politiche, ecc.) o esercitano l'insegnamento, o sono chiamati come testimoni, periti, patrocinatori in giudizi, ecc.

« 3. — Le madri e le vedove dei militari morti sul campo o in seguito a ferite riportate in combattimento sono pregate di voler portare, nel modo sopra detto, le decorazioni al valor militare conferite ai loro figli o mariti, con l'aggiunta di un piccolo nastrino nero in segno di lutto.

« 4. — La medaglia d'onore alle madri dei caduti, istituita con R. decreto 24 maggio 1919 (circolare n. 303 del *giornale militare* c. a.), sarà sostenuta da un nastro di seta color grigio-verde, della larghezza di 37 mm., ed avrà nel mezzo, ricamata, la bandiera nazionale.

Queste signore sono anche pregate di portare, invece della decorazione, il nastrino (grigio-verde con in mezzo ricamata una piccola bandiera nazionale).

« 5. — I militari non fregiati del distintivo di mutilato o di decorazione al valor militare hanno l'obbligo del saluto verso i militari di pari grado che rechino sul petto i segni delle dette distinzioni.

Le sentinelle hanno l'obbligo di salutare (posizione di attenti a pied'arm) i decorati al valor militare e mutilati che vestono l'abito civile, le madri e le vedove dei decorati al valor militare morti sul campo o in seguito a ferite riportate in combattimento e tutte le madri dei caduti insignite della medaglia d'onore di cui al n. 4.

Da parte di ogni altro militare il saluto alle anzidette persone, e specialmente alle madri dei caduti, è atto di cameratismo e di cortesia.

I decorati e mutilati che vestono l'abito civile, le madri e le vedove, per aver diritto agli onori di cui sopra, devono portare in modo visibile i segni delle decorazioni che loro conferiscono l'accennato diritto.

Ove non ricevano gli onori prescritti, non hanno altro diritto che di riferirne per iscritto al Comando del presidio fornendo tutte le indicazioni necessarie.

« 6. — Nelle cerimonie militari di carattere pubblico, ma alle quali non si possa intervenire che con inviti, i decorati dell'Ordine militare di Savoia, di medaglia al valor militare, della croce di guerra, del distintivo dei mutilati avranno libero ingresso, tranne contrarie disposizioni di carattere eccezionale.

« 7. — I militari decorati, siano in divisa o in abito civile, i privati cittadini che recano i segni di medaglie al valore o di altre distinzioni militari, le madri e le vedove dei militari defunti decorati al valore hanno l'obbligo di portare sempre con sè il certificato prescritto dalla circolare 564 del *giornale militare* 1918, affinchè possano, ad ogni richiesta, giustificare la legittimità dell'uso dei contrassegni onorifici di cui si fregiano ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 358. — TRASPORTI. — **Trasporto a bagaglio delle borse di tela impermeabile per bersaglieri ciclisri.** — (Direzione generale servizi logistici). — 16 giugno 1927 - Anno V.

Si porta a conoscenza degli enti interessati che, in seguito ad accordi presi con la Direzione generale delle Ferrovie dello Stato, sono ammesse al trasporto a bagaglio le borse di tela impermeabile contenenti oggetti di corredo che i bersaglieri ciclisti, durante le escursioni invernali ed estive, nonchè al campo, sono tenuti a portare al loro seguito.

Tali trasporti avranno luogo mediante presentazione della della richiesta mod. *C* (parte 2ª) ed alla condizione che il reparto bersaglieri ciclisti interessato provveda alle operazioni di carico e scarico ed alla scorta delle spedizioni.

Per il fatto che trattasi di colli viaggianti sotto la diretta sorveglianza del personale militare, la ferrovia è esonerata da ogni responsabilità per avarie imputabili al personale di scorta o per eventuali ammanchi.

Le tasse di porto dovranno essere computate in base ai prezzi previsti dall'allegato n. 2 al regolamento per i trasporti militari. Il personale di scorta dovrà essere munito di biglietto a tariffa militare.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 359. — TRASPORTI. — **Ammissione dei militari di truppa isolati nei treni diretti.** — (Direzione generale servizi logistici). 16 giugno 1927 - Anno V.

In seguito ad accordi presi con la Direzione generale delle Ferrovie dello Stato, le disposizioni riguardanti l'ammissione nei treni diretti dei militari di truppa isolati, di cui alla circolare n. 84 del *giornale militare* 1926, sono estese anche ai gruppi di non oltre nove militari viaggianti con biglietto collettivo.

Quanto sopra in relazione al disposto del § 43 del regolamento per le indennità eventuali del R. Esercito - Edizione 1915.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 360. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Costituzione del distretto militare di Pola.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 16 giugno 1927 - Anno V.

In relazione alle disposizioni di cui al R. decreto n. 2111 del 16 dicembre 1926 (circolare 707 *giornale militare* 1926), si è costituito in data 1 c. m. il distretto militare di Pola.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 361. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per cattedre vacanti presso i collegi militari di Roma e Napoli per l'anno scolastico 1927-1928.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 13 giugno 1927 - Anno V.

Sono indetti concorsi per titoli, per ricoprire le seguenti cattedre vacanti presso i licei annessi ai collegi militari di Roma e Napoli:

Collegio Militare di Roma.

Pel liceo classico:

Una cattedra di storia, filosofia ed economia politica.

Collegio Militare di Napoli.

Pel liceo scientifico:

Una cattedra di lettere italiane e latine, una cattedra di storia, filosofia ed economia politica, una cattedra di matematica e fisica.

Ai sensi dell'art. 31 del R. decreto 6 maggio 1923, numero 1054, le cattedre anzidette saranno assegnate per titoli a insegnanti di ruolo dell'istruzione che riuniscano i requisiti di cui al n. 1 della circ. 1° maggio 1925, n. 199 del giornale militare (riprodotta nella dispensa n. 22 del bollettino ufficiale dell'Istruzione del 28 maggio 1925) e cioè che abbiano vinto un concorso speciale per quella materia e per quel grado d'istituti pei quali sono messi a disposizione.

In conformità delle norme di cui al n. 2 della circolare medesima gli aspiranti che intendono concorrere ne rivolgeranno istanza al Ministero della guerra (Divisione educazione fisica e scuole militari) pel tramite del Ministero dell'Istruzione (Divisione VII scuole medie), al quale ultimo le domande dovranno pervenire non oltre il 30 giugno 1927.

Le domande saranno corredate dei titoli che i concorrenti intendano presentare (pubblicazioni e altri titoli scientifici e didattici), esclusi atti di nascita, di moralità e certificati analoghi, provvedendosi d'ufficio ad accertare il possesso dei requisiti prescritti e la posizione dei concorrenti nei riguardi della carriera.

I titoli, o alcuni di essi, potranno essere inviati o presentati direttamente al Ministero della guerra anche posteriormente alla domanda, purchè però pervengano non oltre il 15 luglio.

Non sarà tenuto conto delle domande che pervenissero al Ministero dell'Istruzione oltre il 30 giugno, nè dei titoli che pervenissero al Ministero della guerra oltre il 15 luglio.

La priorità delle domande non costituisce ragione di preferenza.

Coloro che prima del presente avviso avessero eventualmente manifestato desiderio di essere assunti presso i collegi militari o avessero anche a tal fine presentato formali istanze, dovranno esplicitamente rinnovarle, osservando le modalità sopra indicate.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 362. — AVANZAMENTO. — **Quadro suppletivo d'avanzamento per ufficiali commissari per l'anno 1927.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 17 giugno 1927 - Anno V.

A norma dell'art. 16 della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito nonchè del paragrafo 18 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge pretta circ. 207, *giornale militare* 1926, determina la formazione di un quadro supplettivo d'avanzamento

per il 1927 per gli ufficiali commissari in S. P. E. dei gradi sotto indicati:

Tenenti colonnelli commissari: fino a MARCARINO Alessandro, incluso.

Capitani commissari: fino a TOSCANO Agostino, incluso.

I documenti d'avanzamento per i suddetti avranno luogo nell'autunno dell'anno in corso con le norme che verranno a suo tempo emanate.

Con l'occasione si stabilisce che i documenti d'avanzamento per i capitani di arma combattente che debbono sottoporsi gli esperimenti nella prossima sessione autunnale dovranno pervenire l Ministero non oltre il 31 luglio p. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 4ª, anno 1927, circolare 63:

A pagina 164, depennare il capitano BONINO Massimo del 2° Centro automobilistico.

A pagina 165, depennare il tenente COLLEVECCHIO Giovanni del 52 fanteria.

A pagina 167, depennare il tenente FUSCO Salvatore dell'89 fanteria.

PREZZO L. 0,50.

(4005) Roma, 1927 - Anno V - Stab. Poligr. Amm. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

1193 MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 28ª — 1927 - ANNO V — 24 GIUGNO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 363 - 10 maggio 1927 - Anno V. — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Decreto ministeriale riguardante l'istituzione del posto di Addetto militare a Berlino . . . . . *Pag.* 1195

» 364 - 12 maggio 1927 - Anno V. — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Decreto ministeriale riguardante l'istituzione del posto di Addetto militare in Albania . . . . . » 1196

» 365 - 4 giugno 1927 - Anno V. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che bandisce un concorso per titoli per la nomina a commissario di leva . . . . . » 1197

» 366 - 22 maggio 1927 - Anno V. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale relativo alla concessione di licenze per l'impianto e l'uso di stazioni radioelettriche trasmittenti e riceventi a scopo di studio e di esperimenti . . . . . » 1201

» 367 - 12 giugno 1927 - Anno V. — SOTTUFFICIALI. — Decreto ministeriale con cui viene fissato il numero dei sottufficiali a riposo che potranno essere tenuti in servizio durante il primo semestre dell'esercizio finanziario 1927-1928. . . . . » 1202

LIBRERIA DELLO STATO.

N. 368 – 17 giugno 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Contratti da approvarsi da comandanti di presidio, di corpo e di distaccamento *Pag.* 1203

» 369 – 20 giugno 1927 – Anno V. — SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Licenza straordinaria per gravissime condizioni di famiglia . . . . . » 1204

» 370 – 23 giugno 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1927-1928 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare. . . . . » 1205

» 371 – 23 giugno 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste . . . . » 1208

» 372 – 23 giugno 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste . . . . » 1208

» 373 – 23 giugno 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Divieto di nuove spese a carico di alcuni capitoli straordinari di bilancio. . . . . » 1208

» 374 – 23 giugno 1927 – Anno V. — AVANZAMENTO. — Variante alla composizione della commissione giudicatrice per gli esami degli ufficiali medici . . . . . » 1210

» 375 – 23 giugno 1927 – Anno V. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Sale presidiarie di scherma » 1210

» 376 – 23 giugno 1927 – Anno V. — RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Istruzione di mascalcia » 1211

» 377 – 23 giugno 1927 – Anno V. — SERVIZIO SANITARIO. — Ufficiali medici in S. P. E. assistenti alle cliniche universitarie ed istituti scientifici del Regno » 1213

» 378 – 23 giugno 1927 – Anno V. — SERVIZIO SANITARIO. — Varianti alla tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, dei reagenti, dei prodotti chimici purissimi per usi scientifici ecc. . . . . » 1215

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 1220

Circolare N. 363. — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Decreto ministeriale riguardante l'istituzione del posto di Addetto militare a Berlino.** — (Gabinetto). — 10 maggio 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI ESTERI E PER LA GUERRA
DI CONCERTO COL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1032, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, che fissa il numero dei Regi addetti militari, navali ed aeronautici presso le sedi delle rappresentanze diplomatiche;

Decreta:

Articolo unico.

Nei limiti del numero massimo di addetti militari stabilito dall'art. 2 del sopracitato Regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1032, e con decorrenza dal 4 aprile 1927, viene istituito il posto di addetto militare presso la Regia ambasciata a Berlino.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 maggio 1927 - Anno V

Il Capo del Governo:

MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

N. 364. — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Decreto ministeriale riguardante l'istituzione del posto di Addetto militare in Albania.** — (Gabinetto). — 12 maggio 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI ESTERI E PER LA GUERRA
DI CONCERTO COL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1032, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, che fissa il numero dei Regi addetti militari, navali ed aeronautici presso le sedi delle rappresentanze diplomatiche;

Decreta:

Articolo unico.

Nei limiti del numero massimo di addetti militari stabilito dall'art. 2 del sopracitato R. decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1032, e con decorrenza dal 27 aprile 1927, viene istituito il posto di addetto militare in Albania.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 12 maggio 1927 - Anno V

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

N. 365. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che bandisce un concorso per titoli per la nomina a commissario di leva.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Ufficio ispezioni). — 4 giugno 1927 Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309;

Visto il R. decreto 5 luglio 1923, n. 1431;

Visto il R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2235;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2985;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1925, n. 1206;

Visto la legge 11 marzo 1926, n. 400;

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855;

Visto il R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 816;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli a 18 posti nel ruolo dei Commissari di leva alla dipendenza dell'Amministrazione della guerra.

Qualora entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria del concorso si verifichino 2 vacanze nel ruolo suddetto, saranno chiamati ad occupare i posti resisi disponibili i due concorrenti cui spettino le nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Art. 2.

A tale concorso potranno prendere parte gli Ufficiali del R. Esercito (esclusi gli ufficiali medici e veterinari) aventi grado di capitano, di maggiore o di tenente colonnello, inscritti nei ruoli della posizione ausiliaria o della aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio, di cui al R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600.

Art. 3.

A coloro che saranno nominati commissari di leva spetteranno le competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo in servizio temporaneo come ufficiali della posizione ausiliaria o dell'aspettativa per riduzione di quadri. Ad essi, se meritevoli, spetteranno gli stessi aumenti di stipendio cui avrebbero avuto diritto, anche per promozione, in caso di richiamo sino a raggiungere il massimo dello stipendio del grado immediatamente superiore.

Essi avranno inoltre diritto allo stesso trattamento di pensione come se il servizio di commissario di leva fosse prestato nella qualità di ufficiali richiamati in servizio temporaneo.

Art. 4.

I vincitori del concorso, entrando a far parte di un personale civile dipendente dall'Amministrazione della guerra, saranno all'atto dell'assunzione in servizio trasferiti, a seconda dell'età, nei ruoli degli ufficiali di complemento o della riserva.

Art. 5.

In ottemperanza al disposto dell'art. 3 del R. decreto-legge 9 luglio 1925, n. 1206, i commissari di leva nominati per effetto del presente concorso saranno classificati, a seconda della loro anzianità di grado militare, dopo quelli già esistenti che avevano al momento della loro assunzione in servizio il loro medesimo grado militare.

Art. 6.

Coloro che trovandosi nelle condizioni stabilite dall'art. 2 intendano prendere parte al concorso dovranno far pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa, ufficio ispezioni) entro il 10 luglio p. v. apposita domanda in carta bollata da L. 3. In tale domanda

ciascun concorrente dovrà anche indicare se e quale servizio abbia prestato in materia affine al servizio di leva presso i distretti militari o presso i corpi e se abbia mai funzionato quale ufficiale delegato presso i Consigli di leva e in caso affermativo in quale data e in quale luogo.

La domanda dovrà inoltre essere corredata dei seguenti documenti:

a) titolo o certificato degli studi compiuti;

b) certificato di idoneità fisica da rilasciarsi da un ufficiale medico designato dal comandante del distretto militare;

c) copia dello stato di servizio;

d) quietanza rilasciata da un ufficio del registro del Regno, comprovante l'effettuato pagamento della tassa di concorso di L. 25;

e) tutti quegli altri documenti che i concorrenti credessero di esibire ai fini del presente concorso, per dimostrare sia il loro grado di cultura generale, sia la loro capacità a bene disimpegnare le funzioni attinenti alla leva.

Il Ministro, ai termini dell'art. 1, ultimo comma del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, può con decreto non motivato e insindacabile, negare l'ammissione al concorso.

Art. 7.

La classificazione dei concorrenti sarà fatta da una commissione composta come segue:

Il Direttore generale della direzione generale leva, sottufficiali e truppa, presidente;

L'Ispettore superiore della direzione generale leva, sottufficiali e truppa, membro;

Un Capo Divisione della direzione generale personali civili e affari generali, membro;

Due colonnelli capi di ufficio presso l'Amministrazione centrale della guerra, membri;

Coprirà la carica di segretario della Commissione un funzionario della direzione generale leva, sottufficiali e truppa.

Art. 8.

Agli effetti della valutazione dei titoli posseduti dai singoli candidati, ogni commissario disporrà di venti punti.

Le votazioni dei commissari si effettueranno in ordine inverso di grado e di anzianità.

Il segretario non ha voto nè deliberativo nè consultivo.

Art. 9.

La commissione compilerà una graduatoria per ordine di punti degli aspiranti che avrà riconosciuti idonei a coprire l'impiego messo a concorso.

Per essere riconosciuti idonei occorrerà avere riportato una votazione non inferiore a 60 centesimi.

A parità di punti avranno la precedenza in graduatoria i candidati forniti dei titoli preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e quelli che nel ruolo dal quale provengono abbiano una maggiore anzianità di servizio; a tale fine gli aspiranti dovranno, a corredo della domanda di ammissione, allegare i documenti comprovanti il titolo di preferenza.

Art. 10.

Per l'approvazione e pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei si osserveranno le norme di cui all'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato.

Peraltro le nomine non saranno definitive se non dopo conferma da farsi con decreto del Ministro della guerra dopo un anno dalla assunzione in servizio. Anche prima di tale termine però il Ministero ha la facoltà insindacabile di dichiarare con suo decreto non confermata la nomina. Coloro che non ottengano la conferma, saranno ripristinati nella loro precedente posizione, semprechè ne abbiano ancora i requisiti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Visto:
Il Ministro delle Finanze: VOLPI.

N. 366. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale relativo alla concessione di licenze per l'impianto e l'uso di stazioni radioelettriche trasmittenti e riceventi a scopo di studio e di esperimenti.** — (Gabinetto - ufficio coordinamento). — 22 maggio 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 142, del 21 giugno 1927 - Anno V).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Di concerto con i Ministri per la marina, per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale.

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917; convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto l'art. 64, comma 2°, del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1559;

Decreta:

Art. 1.

Le licenze per l'impianto e l'uso di stazioni radioelettriche trasmittenti e riceventi a scopo di studio o di esperimenti, possono essere accordate, oltre che alle università, ai Regi istituti scientifici ed agli istituti superiori, di cui all'art. 1 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, agli istituti medi d'istruzione sotto elencati:

a) licei Regi e pareggiati, sia classici che scientifici;

b) Regie scuole complementari « Federico Cesi » di Roma, e « Galileo Galilei » di Taranto;

c) Regie scuole e Regi istituti industriali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale;

d) Regi istituti nautici di Ancona, Bari, Camogli, Catania, Elena, Fiume, Genova, Livorno, Lussimpiccolo, Messina, Napoli, Palermo, Piano di Sorrento, Savona, Trieste, Venezia.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 maggio 1927 - Anno V.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

p. *Il Ministro per la marina*:
SIRIANNI.

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

N. 367. — SOTTUFFICIALI. — **Decreto ministeriale con cui viene fissato il numero dei sottufficiali a riposo che potranno essere tenuti in servizio durante il primo semestre dell'esercizio finanziario 1927-1928.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 12 giugno 1927 - Anno V.

Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 18 settembre 1924, numero 1606, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Preso col Ministro delle finanze gli accordi prescritti nello stesso art. 1 del predetto R. decreto legge;

Decreta:

Durante il primo semestre dell'esercizio finanziario 1927-1928, potranno essere tenuti in servizio per essere adibiti a lavori d'ufficio non oltre quattrocentocinquanta sottufficiali riassunti dal riposo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1927 - Anno V.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

In conseguenza del su riportato decreto, i sottufficiali attualmente in servizio siccome richiamati dal riposo per lavori d'ufficio per il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1926-1927, sono confermati in tale posizione fino a tutto il 31 dicembre 1927, fatta eccezione per quei sottufficiali che, prima di detta data, raggiungano il 62° anno di età, i quali dovranno essere licenziati al compimento di tale età, e di quegli altri a riguardo dei quali con particolare disposizione ministeriale sia stato o venga disposto diversamente entro il 30 giugno corrente.

I comandi interessati avvertiranno subito il Ministero dei licenziamenti dei sottufficiali che raggiungano il 62° anno di età.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 368. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Contratti da approvarsi da comandanti di presidio, di corpo e di distaccamento.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 17 giugno 1927 - Anno V.

Per l'applicazione del penultimo capoverso dell'art. 34 e del primo capoverso dell'art. 36 del nuovo regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi del R. Esercito, in ordine al valore massimo dei contratti da approvarsi dai comandanti di presidio, di corpo o di distaccamento, a norma dell'art. 22 della legge 17 luglio 1910, n. 511, si fa presente che l'importo di L. 10,000, stabilito dall'art. 23 della legge medesima, concerneva il limite oltre il quale i decreti di approvazione degli atti dovevano essere sottoposti alla registrazione da parte della Corte dei conti. E poichè tale

limite fu elevato a L. 20,000 con l'art. 19 delle « *Nuove disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato* », approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, viene di conseguenza che il limite massimo di valore dei contratti di cui si tratta s'intende fissato in lire *ventimila*.

Ciò stante, sino a tale limite, essi possono venire approvati e resi esecutivi nel modo indicato dalle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 22 della legge n. 511 del 1910, senza che occorra l'intervento del Comando del corpo d'armata.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 369. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. - **Licenza straordinaria per gravissime condizioni di famiglia.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 20 giugno 1927 - Anno V.

Questo Ministero determina che a cominciare dai militari venuti alle armi con la classe 1907, la circolare 234 del *giornale militare* del 1923, che consente la concessione di licenze straordinarie di durata non superiore a 3 mesi ai militari di gravissime condizioni di famiglia, cessi di avere applicazione.

Detta circolare tuttavia potrà ancora continuare ad applicarsi, allorchè però si verifichino circostanze di gravità assolutamente eccezionale, ai militari venuti alle armi prima della chiamata della classe 1907, ma dovrà considerarsi per intero abrogata quando avrà avuto luogo il congedamento normale della classe 1906.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 370. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1927-1928 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare.** — (Ragioneria centrale). — 23 giugno 1927 - Anno V.

Numero dell'esercizio 1926-1927	Numero dell'esercizio 1927-1928	Denominazione dei capitoli
1	1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio.
24	21	Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato.
37	34	Imposta sui redditi di ricchezza mobile.
38	35	Contributo del centesimo di guerra.
39	36	Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.
44	42	Imposta complementare progressiva sui redditi superiori a L. 10,000.
49	47	Contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, da riscuotersi sotto forma di addizionale alle imposte dirette, giusta il disposto dell'art. 7 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 738, modificato con l'art. 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821 e con l'art. 7 della legge 20 agosto 1921, n. 1178.
99	96	Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori.
155	154	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra.
162	164	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, retribuzioni e pensioni.
173	176	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli (legge 7 luglio 1901, n. 287 e decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055).
174	177	Proventi dalle ammende applicate per le contravvenzioni alle chiamate di controllo e ad altri obblighi di servizio dei militari in congedo (articoli 4 e 5 della legge 7 luglio 1919, n. 407 e art. 1 decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055).

Numero dell'esercizio 1926-1927	Numero dell'esercizio 1927-1928	Denominazione dei capitoli
193	197	Entrate diverse dei Ministeri (1).
194	198	Entrate eventuali diverse dei Ministeri.
195	199	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso.
197	202	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (art. 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei Conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici e di agenti contabili dello Stato, approvato con R. decreto 5 settembre 1909, n. 776).
198	203	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511).
201	206	Anticipazioni e rimborsi dovuti da altre amministrazioni all'amministrazione militare per competenze corrisposte a militari in servizio delle amministrazioni medesime (R. decreto 11 dicembre 1919, n. 2574).
203	209	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1ª (Spese effettive).
215	221	Anticipazioni di comuni a titolo di contributo volontario nelle spese per l'acquartieramento di corpi o reparti di truppa (legge 17 giugno 1911, n. 540).

(1) A questo capitolo dovranno essere imputati i proventi della cessione di prodotti accessori dei panifici e molini militari, di pane, galletta e biscotti avariati, di cavalli e muli riformati e abbattuti, del letame, della paglia usata, cenere ed ossa delle cucine, ecc., ed in genere tutti quei proventi, che per il passato andavano normalmente a favore delle soppresse masse dei corpi e che non trovano naturale applicazione ad altro dei capitoli indicati in questa circolare.

Numero dell'esercizio 1926-1927	Numero dell'esercizio 1927-1928	Denominazione dei capitoli
253	257	Contributi dovuti dagli impiegati dello Stato per il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario o di studi superiori (R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, articoli 13 e 14).
254	258	Ritenute straordinarie e temporanee sugli stipendi del personale subalterno delle amministrazioni centrali dello Stato e degli uscieri degli uffici giudiziari ammessi a fruire dal 1° gennaio 1924 del trattamento di quiescenza vigente per gli impiegati civili dello Stato ai sensi dell'art. 18 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.
261	266	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511).
270	274	Proventi derivanti dall'alienazione dei materiali di diversa natura residuati dalla guerra e non più necessari ai bisogni dello Stato, nonchè dalla liquidazione delle partite transitorie di guerra, escluse quelle degli approvvigionamenti e consumi e del traffico marittimo.
271	275	Ricavo dalle alienazioni di materiali residuati dalla guerra, effettuate dal Ministero della guerra ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 286.
273	277	Ricupero per lucri indebiti ed eccessivi accertati dalle Commissioni parlamentari di inchiesta per le spese di guerra e sulle gestioni per le terre liberate e redente ai sensi delle leggi 18 luglio 1920, nn. 999 e 1005 e dal Comitato liquidatore delle gestioni di guerra ai sensi del R. decreto 16 febbraio 1923, n. 294.
275	279	Entrate eventuali per il ricupero di fondi riferibili a capitoli di spese inscritti in bilancio nella parte straordinaria nella categoria 1ª « *Spese effettive* ».
369	377	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del R. Esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N 371. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 23 giugno 1927 - Anno V.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli Enti e corpi militari, che il Ministero dei lavori pubblici con determinazione 17 maggio 1927, numero 264/3700, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato l'impresa VESTRINI Luigi di Guglielmo residente a Livorno.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 372. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 23 giugno 1927 - Anno V.

In relazione all'art. 68 del Regolamento per l'Amministrazione e la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari, che il Ministero delle colonie con determinazione del 5 giugno 1927, n. 8218, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato la ditta HALFON A. E. di Bengasi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 373. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Divieto di nuove spese a carico di alcuni capitoli straordinari di bilancio.** — (Ragioneria centrale). — 23 giugno 1927 - Anno V.

In base all'art. 36 della legge di Contabilità generale dello Stato i residui passivi dei seguenti capitoli di bilancio, non impegnati in modo definitivo alla data 30 giugno p. v. dovranno essere abbandonati alla Finanza.

Cap. 79, spese per la guerra;
Cap. 80, spese per la guerra concernenti le armi e munizioni;

Cap. 81, spese per la guerra concernenti l'aeronautica;
Cap. 82, spese per la solenne sepoltura in Roma sull'Altare della Patria, ecc.
Cap. 83, Armi portatili, relative munizioni, ecc.;
Cap. 84, Approvvigionamenti di mobilitazione, ecc.;
Cap. 85, Fabbricazione di materiali d'art. camp.;
Cap. 86, Artiglieria a difesa delle coste, ecc.;
Cap. 87, Lavori a difesa delle coste, ecc.;
Cap. 88, Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato;
Art. 89, Armamento delle fortificazioni, ecc.;
Cap. 90, Riparazione, ricostruzione e nuova costruzione degli edifici, ecc;
Cap. 91, Spese per lavori urgenti di ricostruzione, ecc.;
Art. 92, Assegnazione per la liquidazione delle spese per l'aeronautica civile, ecc.;
Cap. 94, Somma da erogarsi secondo le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 618, ecc.
Cap. 99, Spese inerenti al servizio di polizia mortuaria in territorio, ecc.

Non potranno pertanto più effettuarsi a carico dei cennati capitoli che spese per le quali esista alla detta data 30 giugno p. v. l'impegno definitivo (preso con decreto Ministeriale di approvazione contratto, transazione, ecc.) registrato dalla Ragioneria centrale del Ministero, in special modo non potrà più corrispondersi alcuna somma per prestazioni d'opera effettuate oltre la detta data.

Quelle spese che dopo il 30 giugno p. v. risultassero eventualmente ancora da effettuarsi a carico dei capitoli sopra elencati in aggiunta a quelle regolarmente impegnate come sopra è detto, dovranno essere segnalate d'urgenza direttamente alla Ragioneria centrale - Div. I - Sez. I, per i provvedimenti del caso. Entro il 20 di luglio saranno intanto segnalate tutte le spese del genere il cui importo risulti già liquidato o comunque accertato.

Potranno solo effettuarsi sino al 30 settembre p. v., a termini dell'art. 61 della legge di contabilità generale, pagamenti di spese verificatesi prima del 30 giugno e per i quali siano rimasti disponibili, presso gli enti militari o presso gli uffici di contabilità e di revisione residui di anticipazioni ricevute sui capitoli relativi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 374. — AVANZAMENTO. — **Variante alla composizione della commissione giudicatrice per gli esami degli ufficiali medici.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 23 giugno 1927 - Anno V.

Nella commissione unica per gli esami degli ufficiali medici di cui alla circolare n. 130 *giornale militare* c. a., il membro tenente colonnello medico SIMULA dott. Ubaldo, dispensato da tale incarico per ragioni di salute, è sostituito nelle funzioni stesse a datare dal 14 giugno 1927 - Anno V, dal maggiore medico CRISTINI dott. Alfredo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 375. ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Sale presidiarie di scherma.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 23 giugno 1927 - Anno V.

Tenuto conto dei movimenti di corpi e reparti effettuati in applicazione del nuovo ordinamento dell'Esercito, questo Ministero, a modificazione delle disposizioni contenute nella circolare n. 172 del *giornale militare* del 1925, determina che siano soppresse le sale presidiarie di scherma di Rovereto, Rimini, Tolmezzo, Capo d'Istria, Caltanisetta e Terni e che siano invece istituite nuove sale di scherma presidiarie a Voghera, Monteleone, Sacile, Forlì, Pescara e Bra.

I materiali delle sopprimende sale di scherma saranno assunti in carico dai locali comandi di distaccamenti di truppe e potranno essere usati dagli ufficiali e sottufficiali dei distaccamenti stessi e dei locali presidi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 376.— RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. - **Istruzione di mascalcia.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 23 giugno 1927 - Anno V.

Coll'anno in corso verrà ripresa, presso la Scuola di cavalleria di Pinerolo, l'istruzione di mascalcia per il reclutamento dei maniscalchi militari. Detta istruzione si svolgerà dal 1° ottobre p. v., al 30 aprile 1928.

In conseguenza non avrà luogo la speciale istruzione allievi maniscalchi che, negli anni scorsi, si svolgeva presso i reggimenti d'artiglieria da campagna.

Potranno prendere parte all'istruzione di mascalcia: un soldato per ogni reggimento di cavalleria, d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna ed uno per ogni reggimento alpini, in qualità di aspirante maniscalco. E' in facoltà del comando della scuola, di far partecipare all'istruzione di che trattasi, gli allievi maniscalchi dei dipendenti squadroni palafrenieri che diano affidamento di buona riuscita.

Per essere ammessi all'istruzione di mascalcia gli aspiranti dovranno farne domanda in carta libera al comandante del corpo e dare affidamento, per istruzione e coltura, di poter conseguire il grado di caporale e successivamente quello di sottufficiale.

Essi non dovranno contrarre alcuna ferma speciale, ma obbligarsi con dichiarazione scritta a rimanere sotto le armi almeno per il tempo necessario a compiere l'istruzione di cui si tratta.

Al termine dell'istruzione gli allievi dichiarati idonei e che intendono rimanere alle armi per proseguire nella carriera di maniscalco, dovranno contrarre la ferma di anni tre prescritta dall'art. 115 del testo unico delle leggi sul reclutamento, quale fu modificato con l'art. 11 del R. decreto n. 452 del 20 aprile 1920 (circolare n. 250 del *giornale militare*) ed in seguito potranno, eventualmente, ottenere successive rafferme annuali senza premio, nell'attesa di conseguire, a loro turno, la nomina a caporale maniscalco.

Essi saranno poi ammessi alla prima rafferma triennale con premio prescritta dalla legge n. 506 del 19 luglio 1909 (circolare 309 del *giornale militare*) all'atto stesso della no-

mina a caporale maniscalco se abbiano compiuto la ferma di tre anni, ovvero al termine di tale ferma qualora non l'avessero ancora compiuta.

All'atto della promozione a sergente cesseranno dalla qualità di raffermati per essere ammessi al trattamento della legge sullo stato dei sottufficiali.

Ricevute le domande degli aspiranti, i comandanti di corpo si accerteranno che essi soddisfino alle condizioni di cui sopra è detto ed invieranno quindi entro il 15 settembre di ogni anno, direttamente al comando della scuola di cavalleria, i fogli matricolari e caratteristici mod. 59 degli ammessi e cureranno che questi si trovino alla detta scuola per il giorno stabilito per l'inizio dell'istruzione.

In caso di esuberanza di domande verranno prescelti coloro che abbiano già pratica di mascalcia ed anche semplicemente di lavori di fucina, ovvero che per intelligenza, istruzione ed attitudine fisica, offrano maggiori probabilità di riuscita.

Al loro arrivo alla Scuola gli aspiranti saranno, a cura del direttore del servizio veterinario, sottoposti ad apposito esperimento onde accertarne l'attitudine. Quelli fra essi che non diano affidamento di buona riuscita saranno subito dal comandante della scuola rinviati direttamente ai corpi, che dovranno sostituirli con altri.

Gli aspiranti dovranno essere inviati alla scuola provvisti di tutto il corredo (tenuta da parata compresa) e disarmati.

Al termine dell'istruzione gli aspiranti maniscalchi saranno sottoposti ad un esperimento teorico-pratico dinanzi ad apposita commissione per constatare la loro idoneità al servizio della mascalcia.

Detta commissione sarà nominata dal comandante del corpo d'armata territoriale di Torino e composta:
di un colonnello o tenente colonnello di cavalleria, *presidente;* di un ufficiale superiore e di un capitano veterinario, *membri.*

Terminati gli esami il comandante della scuola trasmetterà al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) uno stato indicante la classificazione degli allievi che ottennero l'idoneità a maniscalco.

Gli allievi riconosciuti idonei rientreranno ai loro corpi in attesa di essere poi chiamati a coprire i posti vacanti

da maniscalco sia nel proprio reggimento sia in altri, a designazione della Scuola.

Quelli, invece, non riconosciuti idonei verranno pure fatti rientrare ai reggimenti, salvo ad ottenere poi l'ammissione, a domanda, a partecipare ad una nuova istruzione.

Per l'amministrazione e svolgimento delle istruzioni valgono le disposizioni e programmi fissati dalla disposizione 13 del fascicolo 12 della Raccolta delle disposizioni permanenti in vigore per il Regio esercito.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 377. — SERVIZIO SANITARIO. — **Ufficiali medici in S. P. E. assistenti alle cliniche universitarie ed istituti scientifici del Regno.** — (Direzione centrale di sanità militare). — 23 giugno 1927 - Anno V.

Questo Ministero determina che, anche per il prossimo anno accademico, ufficiali medici in S.P.E. siano inviati alle cliniche universitarie ed agli istituti scientifici del Regno quali assistenti militari.

Potranno aspirare all'assegnazione di cui trattasi maggiori medici con non più di quattro anni di grado e capitani medici con non meno di quattro anni di grado.

Tale assegnazione sarà fatta per un anno, salvo al Ministero la facoltà di confermarla per un secondo anno.

Sarà limitata come segue:

Maggiori medici e capitani medici: 4 posti di assistente militare presso le cliniche mediche delle Regie Università;

Maggiori medici e capitani medici: 4 posti di assistente militare presso le cliniche chirurgiche delle Regie Università;

Maggiori medici e capitani medici: 2 posti di assistente militare presso gli Istituti d'igiene delle Regie Università;

Capitani medici: 1 posto di assistente militare presso le cliniche neuro-psichiatriche delle Regie Università;

Capitani medici: 1 posto di assistente militare presso le cliniche oculistiche delle Regie Università;

Capitani medici: 3 posti di assistente militare presso le cliniche otorinolaringoiatriche delle Regie Università.

Potranno concorrere tutti gli ufficiali dei gradi e delle anzianità sopra indicati per ciascuna delle specialità, purchè abbiano già prestato servizio nella specialità stessa in qualità di caporeparto o di assistente ed abbiano dimostrato di possedere in essa una buona preparazione. Saranno esclusi quelli comunque in aspettativa o in licenza di convalescenza.

Gli ufficiali che intendono concorrere all'ammissione dovranno, per il tramite delle direzioni di sanità, farne domanda al Ministero - Direzione centrale di sanità militare, unendo, eventualmente, quei titoli o documenti che crederanno opportuni a dimostrare il possesso di attitudine generica e specifica alla specialità richiesta. Nella domanda dovrà essere indicata la branca che desiderano coltivare, senza far cenno della destinazione gradita.

I direttori di sanità di corpo d'armata faranno pervenire direttamente a questo Ministero - Direzione centrale di sanità militare, non oltre il 1° settembre p. v., le domande ed i documenti annessi, accompagnando ciascuna domanda con una breve relazione, la quale ponga in evidenza, non solo i titoli dei candidati, ma anche la loro attitudine e la loro preparazione nella specialità prescelta.

Il numero dei posti di assistenti militari per ciascuna clinica od istituto stabilito dalla presente circolare non è tassativo; pertanto questo Ministero, pur rimanendo nel numero complessivo di 15 ufficiali da scegliere quali assistenti militari, si riserva di destinare a qualche clinica un numero di assistenti superiore a quello stabilito, scegliendoli sempre fra coloro che hanno concorso alla stessa clinica, qualora i concorrenti per altre specialità non siano in numero sufficiente a coprire i posti per le relative cliniche stabiliti, o non risultino possedere una sufficiente preparazione per potervi essere assegnati.

Gli ufficiali che saranno comandati alle cliniche od istituti scientifici del Regno saranno, al termine dell'assegnazione alle cliniche ed istituti stessi, destinati agli ospedali militari a seconda delle esigenze di servizio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 378. — SERVIZIO SANITARIO. — **Varianti alla tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, dei reagenti, dei prodotti chimici purissimi per usi scientifici ecc.** — (Direzione centrale di sanità militare). — 23 giugno 1927 - Anno V.

Il Ministero determina che sotto la data 1° luglio 1927 alla tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, dei reagenti, dei prodotti chimici purissimi per usi scientifici, ecc., siano apportate le seguenti varianti:

a) Numero categ. 3136. — Il cloroformio per anestesia sarà confezionato non più in flaconi da gr. 100, ma in fiale da 50 cmc. chiuse alla lampada.

b) Numero categ. 3165. — Sotto tale numero sarà inserita la Digitalia GUALDONI in boccette originali al prezzo di L. 1.20 la boccetta.

c) Numero categ. 3211. — L'etere etilico per anestesia sarà confezionato non più in boccette da cmc. 100, ma in fiale da 50 cmc. chiuse alla lampada.

d) Numero categ. 3350. — La papaina sarà al titolo di 1:200.

e) Numero categ. 3553. — Sono aboliti i trochisci di mercurio bicloruro di gr. 1.

f) Numero categ. 3615. — Sono abolite le minugie sterilizzate allo jodio in tubetti da m. 1.

g) Numero categ. 3617. — Sono abolite le minugie sterilizzate allo jodio in scatole di 5 tubetti assortiti.

h) Numero categ. 3627. — Ai pacchetti da medicazione modello 1923 sono sostituiti quelli modello 1927.

i) Numero categ. 3666. — Sotto tale numero sarà inserita la Digitalia Gualdoni in fiale al prezzo di L. 0.15 la fiala.

l) Numero categ. 3684. — Sotto tale numero saranno inscritte le fiale di lecitina ex ovo in sospensione fisiologica (cgr. 10 per ogni cc.) fiale di 2 cc. al prezzo di L. 2.50 la scatola di 5 fiale.

m) I prezzi delle sottoindicate voci saranno modificati come appresso:

N. categ.	3001.	— Acetilfenetidina . . .	Kg.	L.	65 —
» »	3005.	— Acido acetilsalicilico . .	»	»	40 —
» »	3018.	— Acido salicilico volum. o cryst.	»	»	20 —
» »	3062.	— Argento colloidale . .	»	»	800 —
» »	3063.	— Argento citrato . . .	»	»	600 —
» »	3064.	— Argento nitrato cryst. .	»	»	410 —
» »	3065.	— Argento nitrato fuso con nitrato di potassio	»	»	375 —
» »	3066.	— Argento proteinico . .	»	»	130 —
» »	3069.	— Atropina solfato . . .	»	»	2500 —
» »	3071.	— Atofan Schering (prodotto brev.) . . .	»	»	750 —
» »	3084-*B*.	— Bismuto tribromofenato	»	»	150 —
» »	3101.	— Camomilla comune fiori	»	»	10 —
» »	3108.	— Canfora del Giappone .	»	»	40 —
» »	3119.	— Cera bianca delle api .	»	»	24 —
» »	3120.	— Cera gialla delle api .	»	»	20 —
» »	3124.	— Chinina bicloridrato . .	»	»	400 —
» »	3125.	— » bisolfato . . .	»	»	300 —
» »	3126.	— » bromidrato . .	»	»	400 —
» »	3127.	— » cloridrato . .	»	»	400 —
» »	3128.	— » etilcarbonato .	»	»	550 —
» »	3129.	— » salicilato . .	»	»	375 —
» »	3130.	— » solfato . . .	»	»	300 —
» »	3131.	— » tannato . . .	»	»	250 —
» »	3132.	— » valerianato .	»	»	600 —
» »	3160.	— Dietilmalonilurea . .	»	»	150 —
» »	3161.	— Dietilmalonilurea sodica	»	»	150 —
» »	3164.	— Digitale foglie scelte stese	»	»	15 —
» »	3183-*B*.	— Esametilentetramina .	»	»	20 —
» »	3192.	— Essenza di trementina commerciale	»	»	8.90
» »	3193.	— Essenza di trementina rettificata	»	»	12 —
» »	3294.	— Glicerina pura	»	»	16 —
» »	3270.	— Jodio	»	»	230 —
» »	3271.	— Jodoformio	»	»	270 —

N. categ.	3273. — Johimbina cloridrato .	Kg.	L.	4000	—
» »	3278. — Lattofenetidina . . .	»	»	250	—
» »	3304. — Mannite	»	»	60	—
» »	3306. — Mentolo	»	»	400	—
» »	3322. — Morfina cloridrato . .	»	»	2500	—
» »	3337. — Olio di fegato di merluzzo iodato	»	»	8	—
» »	3341. — Olio di ricino	»	»	7	—
» »	3349. — Pancreatina	»	»	65	—
» »	3350. — Papaina	»	»	200	—
» »	3378. — Potassio joduro . . .	»	»	220	—
» »	3384. — Potassio tartrato acido .	»	»	7	—
» »	3436. — Senape nera	»	»	4	—
» »	3351. — Sodio joduro	»	»	230	—
» »	3452. — Sodio monometilarsinato	»	»	150	—
» »	3502. — Tavolette compresse di acido acetilsalicilico .	%	»	3.50	
» »	3510. — Tavolette compresse zuccherate di chinina bisolfato	»	»	8	—
» »	3511. — Tavolette compresse zuccherate di chinina cloridrato	»	»	10	—
» »	3512. — Tavolette compresse zuccherate di chinina cloridrato gr. 0.25, acetilfenetidina gr. 0.10, caffeina gr. 0.05 . . .	»	»	13	—
» »	3516. — Tavolette compresse di laudano.	»	»	6	—
» »	3517. — Tavolette compresse di acido acetilsalicilico gr. 0.40, caffeina gr. 0.05	»	»	4	—
» »	3559-*A*. — Urotropina (prodotto brevettato)	Kg.	»	650	—
» »	3561. — Vaselina bianca . . .	»	»	5	—
» »	3562. — Vaselina bianca filante uso oftalmico	»	»	10	—
» »	3563. — Vaselina borica . . .	»	»	7.50	
» »	3564. — » gialla . . .	»	»	4	—
» »	3565. » liquida . . .	»	»	7	—

N. categ.	3572. — Zafferano	Kg.	L.	1000	—
» »	3582. — Compresse di mussola allo jodoformio centimetri 10 × 20	pacco	»	1	—
» »	3583. — Compresse di mussola idrofila cent. 18 × 40	»	»	1.50	
» »	3584. — Compresse di mussola idrofila cent. 36 × 40	»	»	2.90	
» »	3588. — Cotone idrofilo arrotolato in falde in pacchi gr. 100, 250, 500 . .	Kg.	»	13	—
» »	3591. — Cotone idrofilo compresso in pacchi di gr. 100, 250 (tipo *A-B*) . . .	»	»	12	—
» »	3597. — Cotone ordinario in falde in pacchi da gr. 250, 500, 1000	»	»	7.50	
» »	3599. — Falde di cotone ravvolte in mussola in pacchi di 5 e 10	ciasc.	»	0.45	
» »	3600. — Fasce di cambric idrofilo di metri 5 × 0.07	»	»	1.30	
» »	3601. — Fasce di cambic idrofilo di metri 8 × 0.10	»	»	2.90	
» »	3602. — Fasce di cambric idrofilo a T	»	»	0.60	
» »	3603. — Fasce di cambric idrofilo a T. T.	»	»	0.80	
» »	3604. — Fasce di mussola idrofila di metri 5 × 00.5 .	»	»	0.45	
» »	3605. — Mussola idrofila di metri 5 × 0.09	»	»	0.75	
» »	3606. — Fasce di cambric idrofila di metri 8 × 0.12 .	»	»	1.55	
» »	3607. — Fasce di mussolo idrofilo di m. 8 × 0,15 . .	»	»	2	—
» »	3608. — Fasce di tela di cotone idrofilo di m. 5 × 0.07	»	»	1.30	
» »	3609. — Fasce di tela di cotone idrofilo di metri 8 × 0.10 ciascuna . . .	»	»	2.90	

N. categ.		3610. — Fasce di velo amidato di metri 6 × 0.08 . . .	ciasc.	»	1.20
»	»	3611. — Fasce di velo amidato di metri 6 × 0.12 . . .	»	»	1.80
»	»	3612. — Fasce di velo gessato di metri 6 % 0.08 . . .	»	»	2 —
»	»	3613. — Fasce di velo gessato di mtri 6 × 0.12 . . .	»	»	2.70
»	»	3614. — Lunghette di mussola idrofila per laparatomia cm. 12 × 40 . .	pacco	»	4.40
»	»	3624. — Mussola idrofila in pacchi di m. 1-5	metro	»	1.50
»	»	3625. — Pezze (lenzuolini) di mussola idrofila per laparatomia cm. 40 × 40	pacco	»	10 —
»	»	3639. — Triangoli di tela di cotone grezza	ciasc.	»	1.70
»	»	3731-*A*. — Acido ossalico . . .	Kg.	»	5 —
»	»	3736. — Cocciniglia	»	»	40 —
»	»	3751. — Polvere insetticida . .	»	»	15 —
»	»	3765. — Termometri clinici a massima controllati, sensibili al minuto . .	ciasc.	»	5 —
»	»	6006. — Anilina cloridrato commerciale	Kg.	»	10 —
»	»	6032. — Crisantemo fiori chiusi	»	»	10 —
»	»	6050. — Etere di petrolio . . .	»	»	15 —
»	»	6117. — Sodio iposolfito commerc.	»	»	2 —
»	»	6120. — Termometri clinici a massima	ciasc.	»	4.50
»	»	6131. — Cambric idrofilo in pezze	mq.	»	3 —
»	»	6133. — Cotone idrofilo in falde	Kg.	»	11 —
»	»	6135. — Mussola idrofila 13 × 12 in pezze	mq.	»	1.30
»	»	6136. — Mussola amidata in pezze	»	»	1.90
»	»	6137. — Mussola apprettata in pezze	»	»	2 —
»	»	6139. — Tela cotone grezza in pezze	»	»	2.80
»	»	6140. — Tela cotone idrofila in pezze	»	»	3 —

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 26, anno 1927, circolare 348:

A pag. 1170, invece di: DE BIASE cav. uff. dott. Carlo, leggasi: DE BIASE cav. uff. dott. Corrado.

Dispensa 27, anno 1927, circolare 362:

A pagina 1192, dopo le parole « i documenti d'avanzamento per i suddetti » aggiungere le seguenti altre: « ufficiali dovranno pervenire al Ministero non oltre il 5 luglio p. v.

« Gli esami per gli ufficiali suddetti avranno luogo nell'autunno dell'anno in corso con le norme che verranno a suo tempo emanate ».

Prezzo L. 0,70

(4145) - Roma, 1927 - Anno V - Stab. Poligr. Amm. Stato.